

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITTRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 699; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

ANDREA LOVATO
Università di Bari

STRATEGIE ARGOMENTATIVE IN TESTI GIURIDICI DI EPOCA TARDA

Nelle pagine che seguono intendo occuparmi di uno dei profili discussi nel corso del XXV Convegno della Costantiniana, tenutosi a fine settembre 2021, significativamente intitolato “*La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici*”. In particolare, il punto che qui interessa concerne l’uso, in epoca tarda, delle strategie argomentative, anche di matrice retorica, nella stesura di testi giuridici. Non si tratta di un procedimento meramente tecnico. Al legislatore di ogni epoca, alle prese con il problema della ‘costruzione’ di un precetto avente forza normativa, l’esperienza non si presenta come un insieme di fatti collegati da relazioni causali, dialettiche ecc., bensì si articola necessariamente in una serie di proposizioni finalizzate ad esprimere un ‘dover essere’, un valore da imporre quale modello di condotta¹.

Pur se caratterizzato per sua natura dalla cogenza, tale modello ha bisogno, perlomeno in taluni casi, di essere razionalmente giustificato. Nel senso più ampio dell’espressione, e con riferimento al variegato universo delle argomentazioni giuridiche, si parla oggi di ‘pretesa di correttezza’ quale elemento costitutivo degli enunciati normativi².

Se è possibile condividere questa premessa, si deve supporre che anche al legislatore tardo-antico non fossero indifferenti le tecniche di

¹ Cfr. U. SCARPELLI, *L’etica senza verità*, Bologna 1982, 187.

² Cfr. per tutti R. ALEXY, *Teoria dell’argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, a cura di M. LA TORRE, Milano 1998, 101 ss., 171 ss. (ed. orig. *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, Frankfurt a.M. 1978).

formulazione della legge. Come suggerisce Jean-Michel Carrié, i testi legislativi del tardo impero potrebbero essere analizzati «...secondo il metodo basato sulla teoria semiotica dell'enunciazione»¹.

In tale prospettiva, l'analisi di alcune testimonianze si rivela fruttuosa sul piano della comunicazione linguistica². In primo luogo, è interessante osservare come il registro comunicativo dell'epoca si differenzi da quello attuale. L'enunciazione del legislatore avveniva in prima persona, diversamente da quanto si verifica nelle legislazioni odierne, caratterizzate dalla impersonalità³: espressione di visuali politico-giuridiche (e del relativo *modus operandi*) fra loro assai distanti. In secondo luogo, com'è noto, in epoca tardo-imperiale gli estensori delle leggi erano funzionari non di rado esperti di diritto, ma in più – ed è quanto qui interessa – dovevano possedere conoscenze di natura non solo giuridica ma anche retorica, in quanto ritenuta essenziale per la redazione del testo normativo. Seppure con qualche modernizzazione, potremmo definire questi esperti come 'burocrati' ai quali era affidato il compito di tradurre in legge la volontà dell'imperatore; e come ciò avvenisse è oggetto di studio nell'odierna ricerca storico-giuridica.

Uno dei presupposti metodologici degli studi in tale direzione sta nell'impossibilità di separare argomentazione e lessico. Quest'ultimo non ha un valore neutrale; al contrario, di frequente è esso stesso argomentazione, nella misura in cui l'impiego di determinate parole può condurre a un risultato piuttosto che ad un altro, veicolare una soluzione piuttosto che un'altra. È necessario rimarcare come un testo giuridico non possa e non debba mai essere visto nella mera funzione precettiva, bensì nell'interezza della sua dimensione, comprendente il percorso

¹ J.-M. CARRIÉ, *Intervento*, in *Quaderni di lavoro ARC*, 16, *Verso il XXV Convegno. Prospettive di ricerca sulla tarda antichità. Tavola Rotonda (Spello, 30-31 ottobre 2020)*, Materiali di discussione raccolti da M.L. BICCARI, Perugia 2021, 83.

² E anche su quello della simbologia a volte presente in testi giuridici. Interessante la riflessione formulata da G. PURPURA, *Il linguaggio precettivo delle immagini e il cd. missorium di Teodosio*, in *AUPA*, 59, 2016, 87: «Si può rimanere colpiti dalla musicalità di un linguaggio, ma se non se ne conosce il significato la nostra impressione resta superficiale e senza alcuna possibilità di comprensione. In una situazione simile ci troviamo dinanzi a molte delle immagini antiche, che si esprimevano attraverso un linguaggio di segni convenzionali, di gesti in codice, di dettagli allusivi, di metafore. Se noi non riusciamo a decodificare i segni, ricostruendone la storia nel tempo, quelle immagini saranno per sempre destinate a restare senza voce».

³ Così J.-M. CARRIÉ, *Intervento*, in *Quaderni di lavoro*, 16 cit., 83.

argomentativo compiuto per giungere a statuire una data disciplina. Occorre, in altre parole, penetrare nel testo: condivido, a tal proposito, una lapidaria ma splendida osservazione formulata da un'epistemologa di origine francese, Hélène Metzger:

«Qui bisogna che io parli a titolo personale, perché voi forse avete delle doti che invece a me mancano; confesso di non essere in grado di capire un testo se non cogliendolo dall'interno, se non interpretandolo un po'»⁴.

«Cogliere un testo dall'interno»: un'espressione non banale, ma carica di suggestioni metodologiche per lo scienziato che, qualunque sia l'ambito delle sue ricerche, decida di affrontare un problema scientifico attraverso analisi centrate su fatti concreti, su testimonianze di vicende ed eventi; in una parola, su ciò che per gli antichisti è costituito dalle fonti⁵. Questo profilo metodologico è centrale nel pensiero della Metzger. Lo si potrebbe condensare nel significativo titolo di un altro saggio della studiosa: *Lo storico delle scienze deve o non deve farsi il contemporaneo degli studiosi di cui parla?*⁶ Un interrogativo che, con le debite differenze, riguarda pure gli sterminati territori del diritto antico.

Agli estensori del testo normativo dovette porsi il problema di supportare il precetto da introdurre con argomentazioni adeguate. L'affermazione di Cicerone, per cui il discorso doveva adeguarsi non solo alla verità ma anche alla sensibilità dell'uditorio (...*non ad veritatem solum, sed etiam ad opiniones eorum qui audiunt, accomodan-*

⁴ H. METZGER, comunicazione del 27 aprile 1937 al Centre de Synthèses di Parigi, ora in *Il metodo filosofico nella storia delle scienze. Testi 1914-1939 e lettere raccolti da Gad Freudenthal*, a cura di M. CASTELLANA, trad. di A. COLLETTA, Manduria 2009, 94 (ed. orig. *La Méthode philosophique en histoire des sciences. Textes 1914-1939*, a cura di G. FREUDENTHAL, Paris 1987). La studiosa di origine ebraica, deceduta ad Auschwitz nel 1944, è nota per le sue ricerche in ambito storico-epistemologico e di filosofia della scienza, con particolare riguardo alla cristallografia e alla chimica.

⁵ Sul 'mestiere' dello storico nell'interpretazione delle fonti sono esemplari e sempre attuali le pagine di A. MOMIGLIANO, *Le regole del giuoco nello studio della storia antica*, in *Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, I, Roma 1980, 13-21 = *Itinerari di lettura per un corso di diritto romano*, a cura di A. LOVATO, Bari 2011², 153-161.

⁶ H. METZGER, comunicazione del 18 gennaio 1933 al Centre de Synthèses di Parigi, ora in *Il metodo filosofico* cit., 57.

*da est oratio*⁷), lungi dal costituire una finalità esclusiva dell'oratoria, lambì, con i necessari adattamenti, la sfera della produzione giuridica in epoca tarda. Il fatto che l'imperatore fosse unica e suprema fonte della legge non escludeva l'esigenza di rafforzare la statuizione con motivazioni specifiche. I mezzi impiegati a tal fine non appaiono riconducibili ad una tipologia rigida e tantomeno unica. È sufficiente far cenno a qualche esempio.

In una costituzione giustiniana del 531 *l'incipit* è costituito dalla breve illustrazione delle circostanze fattuali che giustificano l'intervento normativo.

C. 7.47.1 pr.: Imp. Iustinianus A. Iohanni PP. Cum pro eo quod interest dubitationes antiquae in infinitum productae sunt, melius nobis visum est huiusmodi prolixitatem prout possibile est in angustum coartare.

Con la proposizione causale di apertura si individua la causa dell'innovazione legislativa nelle anomalie della prassi giudiziaria, consistenti nelle *dubitationes antiquae* concernenti il computo del danno risarcibile, mentre con la proposizione reggente si enuncia la decisa volontà imperiale di stroncarle. Da notare l'espressione *in infinitum productae sunt*: si potrebbe pensare – ricorrendo alle note categorie formulate da Heinrich Lausberg, pur se decontestualizzate dal naturale ambito della dialettica processuale – ad un'amplificazione accrescitiva partigiana⁸, diretta ad ottenere quel che viene comunemente chiamato «effetto di straniamento»⁹, con il fine di creare o ampliare il consenso tra i sudditi sui contenuti della nuova statuizione.

⁷ CIC., *Part. Or.* 25.90. Sul brano v. T. GIARO, *Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment*, Frankfurt a.M. 2007, 108, e T. ALBALADEJO, *Sobre la posición comunicativa del receptor del discurso retórico*, in *Estudios de Literatura*, 19, 1994, 12. Il punto rilevante è l'esigenza di adeguarsi alle caratteristiche del destinatario, al fine del buon esito comunicativo del discorso retorico. Secondo A. BELLodi ANSALONI, *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, Bologna 2016, 229, il tono della frase ciceroniana sarebbe quello di una «enunciazione programmatica». Più in generale v. ora N. DONADIO, *Ragionamento giuridico e argomentazione retorica in Cicerone*, in *Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità*, a cura di N. DONADIO-A. MANIACI, Milano 2020, 29-108.

⁸ Cfr. H. LAUSBERG, *Elementi di retorica*, trad. di L. RITTER SANTINI, Bologna 1969, 54 (ed. orig. *Elemente der literarischen Rhetorik*, München 1949, 1967²).

⁹ Cfr. H. LAUSBERG, *Elementi di retorica* cit., 60 ss.

Nel paragrafo successivo la tecnica impiegata appare la medesima. Si giustifica l'innovazione criticando l'elaborazione di pensiero sviluppata nei secoli precedenti intorno all'applicazione dell'*id quod interest*¹⁰.

C. 7.47.1.1: Sancimus itaque in omnibus casibus, qui certam habent quantitatem vel naturam, veluti in venditionibus et locationibus et omnibus contractibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime excedere: in aliis autem casibus, qui incerti esse videntur, iudices, qui causas dirimendas suscipiunt, per suam subtilitatem requirere, ut, quod re vera inducitur damnum, hoc reddatur et non ex quibusdam machinationibus et immodicis perversionibus in circuitus inextricabiles redigatur, ne, dum in infinitum computatio reducitur, pro sua impossibilitate cadat, cum scimus esse naturae congruum eas tantummodo poenas exigi, quae cum competenti moderatione proferuntur vel a legibus certo fine conclusae statuuntur. D. k. Sept. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestae VV.CC. (a. 531).

Giustiniano si sforza di porre in rilievo, sia con riguardo ai casi *qui certam habent quantitatem vel naturam*, sia per quelli definiti *incerti*, la farraginosità delle elucubrazioni dei giudici, i cui ragionamenti, tesi alla determinazione del danno da risarcire, vengono bollati come derivanti «da macchinazioni e smisurate perversioni» (*ex quibusdam machinationibus et immodicis perversionibus*), per cadere infine *in circuitus inextricabiles*. Tuttavia, come autorevolmente rilevato in dottri-

¹⁰ Sulle possibili finalità della costituzione v. da ultimo A. LOVATO, 'Pretium' e 'quanti ea res est' nei giuristi: rapporto fra il prezzo di mercato e il calcolo giuridico, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. LOCASCIO-D. MANTOVANI, Pavia 2018, 690; v. anche D.A. CENTOLA, *Le sofferenze morali nella visione giuridica romana*, Napoli 2011, 190 s., 196 ss. Pagine classiche sull'argomento sono quelle di D. MEDICUS, *Id quod interest. Studien zum römischen Recht des Schadenersatzes*, Köln-Graz 1962, 88 ss., 288 ss., e di F.M. DE ROBERTIS, *La responsabilità contrattuale nel sistema della grande Compilazione*, 1, Bari 1982, 128 s. Un problema specifico in tema di computo del danno risarcibile è quello *ex affectu*, probabilmente presente ai commissari giustinianei e annoverato tra i casi *qui incerti esse videntur*. Esso affiora anche nella riflessione giurisprudenziale, in testi la cui genuinità è tuttavia discussa: v. p. es. D. 17.1.54 pr., Pap. 27 *quaest.*, su cui, tra gli autori più recenti, D.A. CENTOLA, *Le sofferenze morali* cit., 167 ss., e P. ZILLOTTO, *Sulla non patrimonialità del danno e dell'interesse nel diritto romano*, Alessandria 2012, 31 ss., 44 ss.

na¹¹, il limite imposto era arbitrario. In base al precetto giustiniano, per tutti i contratti il risarcimento non avrebbe mai potuto superare il doppio del danno ricevuto: un calcolo semplice, ma drastico e puramente meccanico. Da notare, inoltre, la palmare contraddizione in cui in tal modo cadeva l'imperatore, affermando che il danno si generava dalla *res vera*, senza poi precisare come si potesse giungere alla verità in assenza di una valutazione approfondita. È però agevole constatare come questo giudizio partigiano potesse essere utile al fine di ottenere l'adesione ideologica dei sudditi alla statuizione imperiale.

Analogo procedimento argomentativo caratterizza il contenuto di una costituzione di Costantino, riportata nel codice giustiniano e in parte nel Teodosiano¹², relativa all'amministrazione del patrimonio dei minori da parte di tutori e curatori. Il *principium* si apre con un'affermazione perentoria, in aspra critica della disciplina esistente, denunciando gli effetti negativi della legge che si vuole abolire.

C. 5.37.22 pr.: Imp. Constantinus A. ad populum. Lex, quae tutores curatoresque necessitate adstrinxit, ut aurum argentum gemmas vestes ceteraque mobilia pretiosa, urbana etiam mancipia, domos balnea horrea atque omnia intra civitates venderent omniaque ad nummos redigerent praeter praedia et mancipia rustica, multum minorum utilitati adversa est.

Probabilmente la norma oggetto di biasimo da parte di Costantino era una *oratio Severi*, che nel 195 aveva proibito l'alienazione e il pignoramento dei *praedia rustica vel suburbana* di proprietà del pupillo¹³. Possiamo immaginare che, stante il divieto introdotto da Settimio Severo, in alcuni casi i tutori e i curatori a corto di liquidità si fossero trovati nella condizione di vendere i restanti beni pupillari per far fronte alle esigenze di sostentamento dei loro protetti: appunto oro, argento, preziosi, vesti e altri *mobilia pretiosa*, e poi schiavi, case, bagni, granai e tutti gli altri beni siti *intra civitates*, come tali non rientranti nei

¹¹ Cfr. S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, II, Roma 1928, 167: «Tutta la disposizione si presenta illogica, perché è illogico, riconosciuto giusto il dovere di risarcire, mettere limiti artificiali al suo ammontare»; v. anche V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1968, 390, che la definisce addirittura «balorda».

¹² In CTh. 3.30.3 (a. 326).

¹³ Sulla quale v. ora P. CAPONE, *La gestione dei beni pupillari nella disciplina di un'oratio Severi*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 12, 2019, 1 ss.

praedia rustica vel suburbana. Era tuttavia possibile, se non probabile, che un'attività del genere, nelle mani di tutori senza scrupoli, portasse a illeciti di natura patrimoniale, con appropriazione indebita di beni di proprietà del pupillo. L'estensione del divieto ai *praedia urbana* doveva dunque essere dettata dall'intento di evitare malversazioni da parte dei gestori di questi patrimoni: perciò la disciplina introdotta prevedeva la possibilità di alienare i beni appartenenti al minore unicamente qualora fosse risultato necessario nell'interesse di costui, in base ad un'indagine giudiziaria corredata da prove e sfociante in una *interpositio decreti* del giudice, *ut fraudi locus non sit*¹⁴.

Qui interessa porre in rilievo la vigorosa forma espressiva con cui Costantino procedeva ad estendere il divieto: per usare una terminologia cara a Lausberg, potremmo rappresentarla (con qualche libertà) come un 'discorso di consumo' introdotto dall'arbitro della situazione – nel nostro caso il legislatore – finalizzato a innovare sul tessuto normativo esistente mediante un'opinione, la cui forza doveva essere avvalorata dall'essere compresa e accettata dal popolo. La frase con cui termina il *principium* esprime con chiarezza il principio 'valoriale' che l'imperatore intendeva condividere con i suoi sudditi, ossia il netto giudizio di disapprovazione circa il contenuto della legge in vigore: *multum minorum utilitati adversa est*.

Anche nel terzo paragrafo del medesimo testo si avverte lo sforzo di giustificare l'estensione del divieto di vendita dei beni di proprietà del pupillo, ma con l'attenzione puntata ora sulla *domus* paterna.

C. 5.37.22.3: Nec vero domum vendere liceat, in qua defecit pater, minor crevit, in qua maiorum imagines aut videre fixas aut revulsas non videre satis est lugubre. Ergo et domus et cetera omnia immobilia in patrimonio minorum permaneant, nullumque aedificii genus, quod integrum hereditas dabit, collapsum tutoris fraude deperat. [...]. D. id. Mart. Sirmi Constantino A. VII et Constantio C. cons. (a. 326).

¹⁴ C. 5.37.22.1: *Praecipimus itaque, ut haec omnia nulli tutorum curatorumve liceat vendere, nisi hac forte necessitate et lege, qua rusticum praedium atque mancipium vendere vel pignolare vel in dotem dare in praeteritum licebat, scilicet per inquisitionem iudicis, probationem causae, interpositionem decreti, ut fraudi locus non sit*. Per l'analisi del testo rinvio a A. LOVATO, *Su di una 'misteriosa' lex in CI. 5.37.22 pr.*, in *AARC*, 8, Napoli 1990, 535 ss. Interessanti considerazioni di ordine giuridico-economico in A. TORRENT, *Actividad bancaria e inflación en época diocleciana-constantiniana*, in *IURA*, 57, 2008-2009, 87 s.

Allo scopo di ottenere l'effetto della partecipazione emotiva dei destinatari della norma all'innovazione introdotta, si ricorda la triste condizione del minore qualora fosse stata venduta l'abitazione paterna: «lugubre» è l'attributo usato per descrivere la situazione del fanciullo privato non solo della casa familiare – in cui è morto il padre ed egli è cresciuto – ma anche del culto degli antenati, rievocato attraverso le *imagines maiorum* di cui si fa espressa menzione. Un'immagine intrisa di enfasi ma sicuramente efficace.

Di una questione completamente diversa si occupa il testo che stiamo per vedere, anch'esso emanato dalla cancelleria costantiniana. La strategia argomentativa si snoda partendo dalla descrizione a tinte forti e cupe di una situazione drammatica, quella del soldato morente, per giustificare la tutela giuridica fornita ai militari in guerra. Facilmente esposti al rischio di morte – e in genere ignari di formalità giuridiche – costoro non avrebbero potuto osservare le regole comuni stabilite per la stesura del testamento. Appariva pertanto necessario riconoscere loro piena libertà di testare, esonerandoli dall'osservanza della disciplina ordinaria¹⁵.

C. 6.21.15 pr.: Imp. Constantinus A. ad populum. Milites in expeditione degentes, si uxores aut filios aut amicos aut commilitones suos, postremo cuiuslibet generis homines amplecti voluerint supremae voluntatis adfectu, quomodo possint ac velint testentur, nec uxorum aut filiorum eorum, cum voluntatem patris reportaverunt, meritum aut libertas dignitasque quaeratur. 1. Proinde sicut iuris rationibus licuit ac semper licebit, si quid in vagina aut in clipeo litteris sanguine suo rutilantibus adnotaverint, aut in pulvere inscripserint gladio sub ipso tempore, quo in proelio vitae sortem derelinquunt, huiusmodi voluntatem stabilem esse oportet. D. III id. Aug. Nicomediae Optato et Paulino cons. (a. 334).

¹⁵ Sull'argomento v., tra gli autori più recenti, A. LOVATO, *Testamentum militis. Sul 'consolidamento' giuridico di un privilegio*, in *Scritti di Storia per Mario Pani*, Bari 2011, 258 ss., nonché O. MARLASCA MARTÍNEZ, *Estudio histórico del testamento militar*, in *Revista general de derecho romano*, 18, 2012. Esistono anche testimonianze di tradizione diretta: per l'analisi di un interessante testo papiraceo contenente un *caput mandatorum* di età traiana relativo al *testamentum militis* v. da ultimo A. LOVATO, *P. Fay 10 (Ulpianus 45 ad edictum) + P. Berol. Inv. P 11533*, in *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, a cura di D. MANTOVANI-S. AMMIRATI, Pavia 2018, 125 ss.

Si trattava di un privilegio risalente, che aveva trovato giustificazione, oltre che nella situazione bellica, nella *nimia imperitia* dei soldati, di cui parlano le fonti giuridiche classiche e che veniva ribadita secoli dopo da Giustiniano¹⁶. Per primo Giulio Cesare aveva concesso tale facoltà, ma solo in via episodica; in seguito il privilegio si era stabilizzato con gli imperatori Tito, Domiziano, Nerva, infine Traiano.

Costantino interviene a giustificare il libero *testamentum facere* del *miles* con un'immagine impressionante, il sangue che sgorga dalle ferite riportate dal soldato durante il combattimento; sangue con il quale costui, morendo, riesce a scrivere il nome dell'erede prescelto sul fodero della spada oppure sullo scudo, ovvero, ancora, sulla polvere. Colpisce l'enfasi della prosa imperiale, in cui si rievocano le lettere di colore rosso vermiglio impresse prima del sopraggiungere della morte.

Sono esempi di costruzione di una trama argomentativa che non si fonda sul freddo dato normativo. Piuttosto, la cancelleria costantiniana mira a realizzare quella che Chaïm Perelman felicemente definiva – seppure in ambiti e con finalità differenti – una «comunione con l'uditorio»¹⁷: prescindendo dall'indubbio carattere imperativo, l'imperatore puntava alla condivisione emotiva del precetto, suscitando l'adesione immediata dei destinatari mediante l'impiego di mezzi idonei a provocare una persuasione istintiva. Una strategia presente nella produzione legislativa dell'epoca, ora attraverso l'uso sapiente della metafora, ora con la vivida rievocazione di vicende e personaggi, ovvero con l'esaltazione e propaganda delle virtù imperiali.

Queste testimonianze provano come nel pensiero giuridico romano il rapporto fra legislazione e giurisprudenza, sotto il profilo della 'costruzione' del precetto, non sia riducibile alla contrapposizione fra due differenti modi di concepire il carattere fondamentale di una statuizione giuridica, ossia la sua 'imperatività'.

¹⁶ In I. 2.11 pr., su cui v. per tutti G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996, 222 ss., con ulteriori indicazioni.

¹⁷ Cfr. C. PERELMAN-L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, trad. it. C. SCHICK-M. MAYER, Torino 1989, 55 ss., 172 ss. (ed. orig. *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Paris 1958), sul cui pensiero pagine significative, *ex multis*, sono quelle di R. ALEXU, *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, trad. it. C.M. MAZZONI-V. VARANO, a cura di M. LA TORRE, Milano 1998, 123 ss. (ed. orig. *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, Frankfurt a.M. 1978).

L'affermazione va chiarita. Alle fine degli anni Novanta del secolo scorso, Carlo Augusto Cannata pubblicò uno scritto brevissimo intitolato *Diritto giurisprudenziale e diritto codificato*¹⁸. Erano solo quattro pagine, ma in esse lo studioso si soffermava su una questione cruciale: l'emersione, nel corso dello svolgimento storico del diritto romano, di un conflitto insanabile fra due idee profondamente diverse di 'precettività' della norma. Il conflitto si radicava, scriveva,

«...fra l'idea di una costruzione legislativa e quella di una costruzione scientifica della regola giuridica: in altre e più generali parole, fra una sua determinazione in forma apodittica, come premessa generale ed astratta situata in assoluto all'inizio del procedimento interpretativo, come struttura che si lascia facilmente convertire in un imperativo, e la cui presenza esclude ogni altra formazione regolare di principi, e invece, dall'altra parte, la regola determinata nella soluzione giusta delle situazioni pratiche, raggiunta nell'analisi del caso [...] per far della soluzione un modello replicabile in altri casi, ma la cui estensione va verificata daccapo ogni volta»¹⁹.

Al fondamento di queste visioni vi è una nozione ben diversa di certezza del diritto. Alla stabilità e rigidità della regola nella prima prospettiva, che potremmo definire 'legalitaria', in quanto espressione del potere pubblico nell'esercizio del comando, si contrappone, nella seconda ottica, la costante 'messa alla prova' e instabilità della soluzione casistica, formulata dai giuristi nel contesto loro naturale, che era quello del *ius controversum*.

Ora, se è vero che si sintetizzano così due opposte modalità del 'fare diritto' nell'esperienza giuridica romana, è altrettanto innegabile che fra tali prospettive esista qualche interessante punto di contatto, su cui focalizziamo ora l'attenzione con

Nov. Marc. 4 pr.: Impp. Valentinianus et Marcianus AA. Palladio PP. Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intelligenti ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinent vel permissa sectentur. Si quid vero

¹⁸ C.A. CANNATA, *Diritto giurisprudenziale e diritto codificato*, in *Labeo*, 45, 1999, 240-243.

¹⁹ C.A. CANNATA, *Diritto giurisprudenziale cit.*, 242-243.

in isdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri, ut omnis sanctionis removeatur ambiguum et in suam partem iuris dubia derivare litigatorum contentio alterna non possit, negotiorum quoque cognitores ac tribunalium praesides apertam definitionem legum secuti suspensis nutantibusque sententiis inter scita incerta non fluctuent. Plana enim et facilis ad pronuntiandum via patet iudici, quotiens non est illud ambiguum, iuxta quod necesse est iudiciaria. [...]. Dat. prid. non. April. Constantinopoli Aetio et Studio VV.CC. cons. (a. 454).

In questa parte iniziale, riportata anche – con qualche modifica – nel codice giustiniano²⁰, si danno disposizioni circa le modalità di interpretazione di una legge oscura. Marciano avocava a sé (com'era naturale, dati i tempi) la facoltà di interpretare la norma: una sorta di 'interpretazione autentica', nell'illusoria convinzione che ciò bastasse a far cessare le controversie giudiziarie. Il fine era di giungere al risultato di una piena e agevole intelligibilità della legge da parte dei possibili fruitori: una utopia spesso inseguita dai detentori del potere lungo i secoli²¹.

Si punti l'attenzione sull'*incipit* del testo: *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas*. Dall'inciso sembra emergere la coscienza della costrizione imposta ai sudditi, implicita nel dovere di osservanza del precetto. Ma v'è di più. Si potrebbe interpretare il senso di tale inciso non tanto come un sintomo della consapevolezza in sé (si tratterebbe di una banalità), quanto piuttosto come una scelta strategica del legislatore, tesa ad instillare nelle menti bizantine l'idea che l'imperatore fosse perfettamente conscio di tale costrizione, il che avrebbe potuto sortire un effetto di propaganda in suo favore. Cosicché gli estensori della norma avrebbero piegato un luogo comune diffuso all'epoca (e ricorrente nei secoli), secondo cui l'osservanza di un precetto di legge costituisce

²⁰ In C. 1.14.9. L'oggetto principale della interessante novella marcianea è rappresentato da specifici divieti matrimoniali posti a carico dei senatori, mentre nell'ultima parte si tratta della legittimazione dei figli naturali *per subsequens matrimonium*. Sui contenuti della norma (oltre che su quelli di NTh. 9) si è soffermato P. GARBARINO, *Aspetti e problemi dell'interpretazione del diritto dopo l'emanazione del Codice Teodosiano (osservazioni su Nov. Theod. 9 e Nov. Marc. 4)*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo*, 1, Napoli 1997, 259 ss.

²¹ Sul punto ha scritto pagine magistrali M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2018¹⁹, 398 ss.

per i governati un ‘peso’ spesso gravoso, al fine di trasmettere l’idea che di ciò Marciano aveva consapevolezza.

Si può aggiungere, sulla scia di un’osservazione di Lausberg²², che individuare un *topos* in un’affermazione presente in un testo – anche giuridico, come nelle testimonianze che stiamo esaminando – non è un elemento irrilevante ai fini della precisa comprensione del testo stesso, specie se si consideri che l’autore può aver inteso rendere ‘finito’ il *topos*, inserendolo nel contesto in cui deve adempiere la sua funzione. Tale meccanismo appare impiegato da Giustiniano in:

C. 1.17.2.18 Iust. = *Const. Tanta* 18: Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit (multas etenim formas edere natura novas deproperat), non desperamus quaedam postea emergi negotia, quae adhuc legum laqueis non sunt innodata. si quid igitur tale contigerit, Augustum imploretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere. [...].

Qui il *topos* è rappresentato da un’idea dal sapore vagamente filosofico: a differenza dalle cose divine, che sono «perfettissime», la condizione del ‘diritto umano’ scorre sempre all’infinito e non c’è nulla che possa resistere in perpetuo (*humani iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea quod stare perpetuo possit*)²³.

Come osserva Maria Campolunghi²⁴, l’immagine dell’incessante mutamento del diritto che apre il paragrafo – e dal quale traspare la consapevolezza della storicità del diritto – suggestiona ancora oggi. Un punto è particolarmente interessante. Qualora fossero emersi affari non ancora «...annodati per mezzo dei laccioli della legge» (*quae adhuc*

²² H. LAUSBERG, *Elementi di retorica* cit., 59.

²³ Del testo si è occupato di recente, con riguardo al problema della successione temporale delle norme nell’ottica bizantina, e più in particolare alla facoltà di interpretare la legge – riservata esclusivamente all’imperatore – F.J. ANDRÉS SANTOS, *Lex posterior derogat legi priori? Consideraciones en torno al valor del tiempo en las leyes bizantinas*, in *Revista general de derecho romano*, 33, 2019, spec. 13 s. e ntt. 56-57. Su quest’ultimo profilo v. anche A. LOVATO, *Del buon uso del diritto romano*, Napoli 2012, 69.

²⁴ M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano*, II.2, Perugia 2007, 205.

legum laqueis non sunt innodata), sarebbe stato necessario implorare l'*augustum remedium, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere*. In tal caso, dunque, l'imperatore avrebbe provveduto a fissare e trasmettere modalità e regole adeguate a disciplinare le nuove situazioni.

«Si tratta di un'ovvia conseguenza della concezione assolutistica del potere imperiale, inteso come derivante da Dio, in base alla quale il potere normativo è riservato unicamente all'imperatore», scrive giustamente Paolo Garbarino²⁵. In più, appare interessante il modo in cui si perviene a statuire tale riserva. Dall'alto della sua carica suprema, considerata emanazione diretta della volontà divina, Giustiniano non avrebbe avuto affatto bisogno di argomentare per giustificare la sua competenza esclusiva in campo legislativo. Invece lo fa partendo da un *locus communis*, la contrapposizione fra 'perfezione' ed 'eternità' delle *res divinae*, da un lato, e fugacità e perfettibilità delle cose umane dall'altro. Da tale premessa, derivante dalla fusione fra dogma di fede e conoscenza del mondo fenomenico, l'imperatore fa discendere la ragione del suo potere esclusivo di intervento, quale conseguenza 'naturale' della suprema carica rivestita; un effetto imposto dalla 'natura delle cose', perché – scrive Gian Gualberto Archi – la *condicio iuris* che *in infinitum decurrit* è «la vita stessa degli uomini, che abbisognano di nuove forme, cioè di nuovi negozi»; tuttavia, a dare la misura giuridica, il *modus*, a questa nuova realtà non poteva che essere l'imperatore, «preposto da Dio alle fortune umane»²⁶.

Giustiniano si presentava così dinanzi ai sudditi del mondo bizantino quale unico e insostituibile garante dell'equilibrio fra le due sfere, quella divina e quella umana, pur nella presa di posizione su una questione pratica. Attraverso un incrocio sottile fra considerazioni filosofeggianti e problemi concreti di ordine giuridico-economico, la cancelleria esprimeva e trasmetteva una lucida rappresentazione del potere imperiale in un suo aspetto nevralgico. S'instaurava in tal modo un nesso importante tra retorica e diritto, che di volta in volta poteva servire per gli scopi più vari, come esaltare la figura dell'imperatore propagandandone le virtù, o giustificare agli occhi dei sudditi il contenuto di comandi e sanzioni. In buona sostanza, i redattori delle leggi dovevano

²⁵ P. GARBARINO, 'Sistema' e compilazione giustiniana, in *AUPA*, 63, 2020, 177.

²⁶ G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 144.

conoscere l'arte retorica non solo quale fenomeno culturale o esercitazione dialettica, ma in chiave applicativa nella stesura delle leggi. E per farlo occorre conoscere e saper utilizzare la complessa arte dell'*ornatus*, con il suo armamentario fatto di metafore, tropi, traslati.

Ovviamente non è possibile pensare ad una sorta di 'dialogo' tra imperatori e sudditi nella sfera della produzione giuridica. Si può ammettere però che una delle finalità perseguite dal legislatore fosse quella di trasmettere ai fruitori una volontà legislativa chiara e persuasiva. Nel testo che stiamo per vedere tale risultato lo si ottiene mediante una breve, ma significativa aggiunta. Si tratta del luogo delle Istituzioni giustiniane in cui si ricalca la nota tricotomia gaiana (Gai 1.8) riveniente dalla *summa divisio* del diritto in *personae, res, actiones*²⁷:

I. 1.2.12: Omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. Ac prius de personis videamus. Nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur.

La frase di apertura è pressoché identica nei rispettivi contesti. In quello giustiniano, tuttavia, compare un'interessante integrazione: *Nam parum est ius nosse si personae, quarum causa statutum est, ignorentur*. Con essa i commissari, cominciando a prendere in esame la prima branca dell'*omne ius*, aggiungono – a conferma della tripartizione ereditata da Gaio – che ogni conoscenza giuridica è insufficiente qualora si trascurino le persone²⁸, in ragione delle quali il *ius* è determinato. Seguendo Lausberg²⁹, potrebbe dirsi che si trattava di un *locus communis* avente la pretesa di valere come 'principio' derivante dalla conoscenza del mondo, ossia una *sententia* introdotta nel ragionamento con l'intento di argomentare e/o giustificare quanto precede: l'*epiphònema*.

Dietro le copiose enunciazioni normative del legislatore tardo-im-

²⁷ Sulle connessioni fra i due testi, e più in generale sulla tripartizione, v. per tutti S. TAFARO, *Centralità dell'uomo (persona)*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, 8, Milano 2007, 97 ss., e A. GUZMÁN BRITO, *La tripartición del omne ius en personae res actiones y la doctrina retórica de las circunstanciae*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna*, 4, Napoli 2007, 2429 ss.

²⁸ Nella cui nozione, secondo la prospettiva dei compilatori, dovevano rientrare anche i *concepti*: cfr. A. PALMA, *Il nascituro come problema 'continuo' nella storia del diritto*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 7, 2014, 10.

²⁹ Cfr. H. LAUSBERG, *Elementi di retorica* cit., 219 ss., spec. 221.

periale vi sono, com'è ovvio, contesti e scenari culturali, problemi e interessi profondamente diversi non solo da epoca ad epoca, ma anche da luogo a luogo: basti pensare ai divari esistenti di ordine economico, politico, sociale, militare fra territori orientali e occidentali, che si riflettono sul *modus operandi* delle due cancellerie, con una diversità di 'stili' e di linguaggi nell'ambito della produzione normativa. Sotto tale profilo è di somma importanza l'analisi del linguaggio giuridico³⁰, specie se s'indaghi su taluni fenomeni di metamorfosi linguistica, che danno luogo alla formazione di parole nuove o alla torsione di significato di quelle esistenti: basti pensare al rinnovato valore concettuale che assumono termini come *iustitia*, *veritas*, *auctoritas*, *potestas*. Le costituzioni si allontanano dallo stile dei giuristi classici e dai registri linguistici tradizionali, facendo uso di linguaggi basati su codici comunicativi nuovi, che a volte nascondono, come si è detto, intenti demagogici di persuasione. Anche il linguaggio iconografico serve allo scopo, potendosi rivelare un ottimo strumento di propaganda al servizio del governo imperiale. Qui entra in gioco l'uso della retorica. Sarebbe errato considerarla quale fenomeno avulso dalla costruzione del testo giuridico, valutandola semplicemente un orpello esterno alla struttura impositiva della statuizione. In questa prospettiva di ricerca è essenziale lo studio della topica come scelta degli argomenti.

In altre parole, se è vero che in epoca tarda i procedimenti formali di stesura della norma obbedivano al principio per cui la volontà dell'imperatore era 'legge' comunque fosse espressa, ciò non escludeva (almeno in taluni casi) la ricerca del consenso: poteva rivelarsi vantaggioso sostenere l'imperatività della norma con il supporto della sua ragionevolezza o 'persuasività' intrinseca, a costo di provocare mutamenti linguistici nell'accezione di un termine o di un'espressione.

A riprova di quest'ultima affermazione giova accennare ad un testo di età diocleziana in tema di protezione dei beni dei pupilli (un tema che ritorna), in cui si disponeva l'invalidità della vendita dei fondi rustici o suburbani, precisando gli effetti giuridici che ne sarebbero derivati qualora fosse mancata l'autorizzazione del *praeses provinciae* competente per territorio.

³⁰ Cfr. per tutti R. ORESTANO, *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 263 ss., 345, il quale sottolineava come i problemi del linguaggio rivestissero un posto primario nella scienza del diritto: lo ricorda M. CAMPOLUNGI, *Intervento*, in *Quaderni di lavoro ARC*, 16 cit., 12 s. e nt. 1.

C. 5.71.16 pr.: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Eutychiae. Si praedium rusticum vel suburbanum, quod ab urbanis non loco sed qualitate secernitur, in pupillari aetate constituta tutore auctore vel adulta sine decreto praesidis provinciae in qua situm est venumdedisti, secundum sententiam senatus consulti dominium eius sive ius a te discedere non potuit, sed vindictionem eius et fructuum, vel his non existentibus conditionem competere constitit. [...]. S. VI id. April. Anchialo CC. cons. (a. 294).

Più che sull'intero contenuto della disposizione, interessa qui soffermarsi sull'inciso *quod ab urbanis non loco, sed qualitate secernitur*, con cui la cancelleria diocleziana, riferendosi al solo *praedium suburbanum*, lo distingueva dall'*urbanum* non per l'ubicazione ma per la qualità.

Lungi dal riportare una mera esplicazione terminologica, tale proposizione relativa (e attributiva) conteneva un precetto che veniva a mutare la configurazione giuridica dei *praedia suburbana*, da intendersi non più come i fondi siti nei sobborghi delle città (cioè in periferia, secondo l'accezione fino ad allora comune dell'aggettivo)³¹, bensì come *praedia* qualitativamente diversi dagli *urbana*. In altre parole, e in base all'inciso, la distinzione concettuale fra le tre categorie di *praedia* – ossia *urbana*, *suburbana* e *rustica* – non avrebbe dovuto essere in senso territoriale (immobili siti in città, in periferia e in campagna) ma funzionale. E sotto questo profilo, mentre è agevole comprendere la differenza fra *praedia urbana* e *rustica* in base alla loro «natura», ossia alla *qualitas* – i primi come immobili ad uso abitativo, i secondi come terreni destinati alla produzione agricola – lo è meno il cercare di individuare con esattezza il significato di *praedia suburbana*, una volta sottratto all'espressione l'aggancio concettuale con 'il luogo', cioè con l'ubicazione geografica. Ritengo plausibile supporre che la cancelleria intendesse riferirsi, con tale mutamento, ai terreni siti in città ma non adibiti alla funzione abitativa, da sottoporre perciò anch'essi al perimetro di applicazione della norma: in estrema sintesi, *praedia suburbana* quali fondi collocati in città ma senza essere edificati.

Da quanto precede è possibile desumere, a mio giudizio, due considerazioni. La prima, che il testo appena esaminato riporta non uno

³¹ Cfr. P. CAPONE, *La gestione cit.*, 18 ss. e ntt. 34, 35, 37, cui si rinvia per ulteriori indicazioni.

ma due precetti giuridici: a quello esplicito, relativo all'invalidità della vendita disposta nella situazione descritta, si aggiunge quasi surrettiziamente un altro, che implica la ridefinizione concettuale dell'espressione *praedium suburbanum* per mezzo di un'operazione impositiva, occultata dalla parvenza di una semplice proposizione relativa. La seconda, che in quest'ultima statuizione l'assenza di argomentazione è solo apparente: se la *ratio* ispiratrice della norma era la tutela del pupillo negli atti di disposizione su specifici beni appartenenti al suo patrimonio, su tale fondamento 'valoriale' era pure possibile giustificare la torsione praticata sull'accezione di *praedia suburbana*, includendo nella previsione dell'invalidità dell'atto anche i fondi non edificati, ma siti all'interno di una città. Una metamorfosi di significato, effetto di una imposizione normativa condivisibile in base alla premessa che reggeva la logica del precetto³².

È possibile affermare che in epoca tarda la retorica non si limitò ad alimentare il pensiero letterario, ma investì l'ambito della produzione giuridica. Anche i *quaestores* addetti alla stesura delle leggi erano spesso muniti di una formazione basata su moduli classici di apprendimento, in cui la retorica doveva costituire una parte importante. Esistono interessanti studi sullo stile e il linguaggio delle cancellerie imperiali, sia di Oriente che di Occidente³³.

In conclusione, quello delle strategie argomentative che affiorano dall'analisi della legislazione tarda appare un terreno fertile d'indagine, oggi in gran parte ancora da arare. Ogni ricerca dovrà considerare unitariamente vari aspetti: il linguaggio, i percorsi argomentativi, la struttura del discorso giuridico, da indagare a fondo – dalle premesse alle conclusioni – fino alla statuizione finale. Si potrà talvolta percepire come la logica che anima alcune norme imperiali non sia poi così distante da quella riconoscibile nell'interpretazione giurisprudenziale classi-

³² Sulla manipolazione del linguaggio (anche) giuridico da parte del potere politico sono significative le riflessioni di U. SCARPELLI, *L'etica* cit., 193 ss., fondate sull'istruttivo dialogo – tratto da un racconto di Lewis Carroll – tra Alice e Humpty Dumpty. Più in generale, di recente si è soffermato sulle interferenze fra lingua e diritto D. MANTOVANI, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in *Studi in onore di R. Martini*, II, Milano 2009, 673 ss. Cfr. anche i saggi pubblicati in AA.VV., *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari. Atti IULM 2006*, a cura di G. GARZONE-F. SANTULLI, Milano 2008.

³³ Mi limito a ricordare l'acuta indagine di G. VIDÉN, *The Roman Chancery Tradition: Studies in the Language of Codex Theodosianus and Cassiodorus' Variæ*, Göteborg 1984.

ca, in quanto il precetto non si presenta sempre nella veste di una verità imposta dall'alto, ma risulta composto da premesse, idee e valutazioni che andavano condivise con i sudditi del tempo bizantino. In questo senso (indubbiamente circoscritto) si attenua il divario tra le due visioni differenti nel modo di 'fare diritto', alle quali si è accennato parlando della posizione di Cannata.

SINTESI

Questo saggio intende analizzare interessanti aspetti relativi alla stesura delle norme imperiali in epoca tarda, con riferimento specifico a talune strategie argomentative, in cui è possibile verificare l'impiego di mezzi retorici.

PAROLE CHIAVE

Normativa imperiale – Argomentazione giuridica – Retorica.

ABSTRACT

This essay means to analyze interesting aspects of the drafting of imperial norms in late Roman Empire, with specific regard to some argumentative strategies, in which it is possible to see the use of rhetorical means.

KEYWORDS

Imperial Legislation – Legal Argument – Rhetoric.

JEAN-MICHEL CARRIÉ
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

CARATTERI ENUNCIATIVI DELLA LEGGE TARDOIMPERIALE E SUOI PRECEDENTI

Non mancano gli studi di stampo stilistico sul carattere sempre più retorico della produzione legislativa tardoimperiale¹. L'oggetto di questo lavoro è, invece, un invito ad applicare agli scritti legislativi romani alcuni concetti e modelli base dell'analisi semiotica del testo lasciando da parte tutti i presupposti teorici che ci porterebbero troppo al di fuori del nostro interesse specifico². Per motivi di spazio, mi limiterò a distinguere due registri base del testo, il performativo e il constativo.

È un dato immediatamente percettibile che la legge imperiale si enuncia secondo questo doppio registro. Questo vale per ogni periodo del diritto romano (almeno dall'epoca tardorepubblicana in poi). Strada facendo incontreremo alcuni fenomeni evolutivi nell'enunciazione della legge tardoimperiale che però non rimettono in questione questa distinzione fondamentale.

¹ S. SCHMIDT-HOFNER, *Reagieren und Gestalten: Der Regierungsstil des spätromischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, München 2008. In una prospettiva storica maggiormente allargata, J. STONE PETERS, *Law as Performance: Theatricality, Spectatorship, and the Making of Law in Ancient, Medieval, and Early Modern Europe. Law and Literature*, Oxford 2022, ed altri.

² Si dà per scontato che siano familiari i concetti base della semiotica come la coppia enunciazione/enunciato, il quadro enunciativo o situazione enunciativa, il locutore (o soggetto dell'enunciazione), il destinatario, i deittici, la struttura di superficie, ecc.). Per una introduzione in italiano si può rimandare, per esempio, a U. ECO, *Trattato di semiotica generale*, Milano 1975; C. BIANCHI, *Pragmatica del linguaggio*, Roma-Bari 2003 e successive ristampe; U. VOLLI, *Manuale di semiotica*, Roma-Bari 2000 e successive ristampe; G. MARRONE, *Introduzione alla semiotica del testo*, Bari 2011.

La distinzione, nelle costituzioni imperiali, tra illustrazione dei motivi che giustificano la legge e *sanctio*, spiega e convalida la distinzione tra due registri enunciativi diversi nell'ambito di una stessa situazione di comunicazione.

Molto spesso i casi eccezionali sono i più istruttivi per far riflettere su una normalità talmente familiare che a volte non siamo consapevoli della sua relatività in quanto scelta convenzionale, quindi arbitraria. Disponiamo eccezionalmente di un caso ben noto di enunciazione 'in diretta' della legge imperiale, quasi la registrazione dal vivo di un dialogo tra i beneficiari della normativa che richiedono i loro diritti e l'imperatore che, su due piedi, dà loro soddisfazione con l'erogazione orale di una legge (*indulgentia*)³. Intendo parlare, ovviamente, di CTh. 7.20.2 (320? Seeck 326)⁴:

Idem A. [= Constantinus]. Cum introisset principia et salutatus esset a praefectis et tribunis et viris eminentissimis, adclamatum est: Auguste Constantine, dii te nobis servent: vestra salus nostra salus: vere dicimus, iurati dicimus. Adunati veterani exclamaverunt: Constantine Aug, quo nos veteranos factos, si nullam indulgentiam habemus? Constantinus A. dixit: Magis magisque conveteranis meis beatitudinem augere debeo quam minuere. Victorinus veteranus dixit: Muneribus et oneribus universis locis conveniri non sinamur. Constantinus A. dixit: Apertius indica; quae sunt maxime munera, quae vos contumaciter gravant? Universi veterani dixerunt: Ipse perspicis scilicet. Constantinus A. dixit: Iam nunc munificentia mea omnibus veteranis id esse concessum perspicuum sit, ne quis eorum nullo munere civili neque in operibus publicis conveniatur neque in nulla collatione neque a magistratibus neque vectigalibus. In quibuscumque nun-

³ Sul significato di *indulgentia*, *indulgere* (così come *munus*, *munificentia*) come modo di designare la legge imperiale in quanto prodotta dall'evergetismo giuridico del principe, manifestazione della sua natura divina, mi sia concesso rimandare al mio contributo: J.-M. CARRIÉ, *La "munificence" du prince. Le vocabulaire tardif des actes impériaux et ses antécédents*, in *Institutions, société et vie politique au IV^e siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol* (Paris, janv. 1989), a cura di M. CHRISTOL-S. DEMOUGIN-Y. DUVAL-Cl. LEPELLEY-L. PIETRI, Rome, 1992 (CEFRA, 159), 411-430.

⁴ V. ora L. FEZZI, *Una nuova tabula dei privilegi per i soldati e i veterani*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 163, 2007, 269-275.

dinis interfuerint, nulla proponenda dare debebunt. Publicani quoque, ut solent agentibus super compellere, ab his veteranis amoveantur; quiete post labores suos perenniter perfruantur. 1. Fisco nostro quoque eadem epistula interdiximus, ut nullum omnino ex his inquietaret, sed liceat eis emere et vendere, ut integra beneficia eorum sub saeculi nostri otio et pace perfruantur et eorum senectus quiete post labores perfruatur. 2. Filios quoque eorum defendant decertationes, quae in patris persona fuerunt, quosque optamus florescere sollicitius, ne si contumaces secundum eosdem veteranos comprobari potuerint, decimentur his sententiis, cum praesidali officio adiungentur. Probabilius iussionem meam curabunt ergo stationarii milites cuiusque loci cohortis, et parentes eorum desperationem, et ad sanctimoniam conspectus mei sine ulla deliberatione remittere, ut sint salvi, cum senuas consecuntur poenas indulgentiae. Dat. kal. Mart. in civitate Velovocorum Constantino Aug. VI et Constantino Caes. cons.⁵.

⁵ Dopo che ebbe fatto il suo ingresso nei *principia* e fu salutato dai prefetti, tribuni e altre autorità, fu acclamato. Una volta chiamati a raccolta, i veterani gridarono: “Costantino, imperatore nostro, a che pro averci fatto veterani (cioè liberato dal servizio), se non abbiamo il nostro editto di liberazione (*indulgentia*)?”. L'imperatore Costantino disse: “Mi è più che mai di dovere aumentare anziché diminuire la felicità dei miei compagni d'arma veterani”. Il veterano Vittorino disse: “Non ammettiamo di essere dappertutto sottoposti agli oneri e alle cariche”. L'imperatore Costantino disse: “Precisa quali sono essenzialmente gli oneri che si ostinano a far pesare su di voi?”. Con una voce sola, i veterani risposero: “Tu stesso lo vedi a sufficienza”. Rispose Costantino imperatore: “Sia chiaro che da questo momento, ai termini del mio editto, è stato concesso a tutti i veterani che nessuno di loro verrà requisito per liturgie civili né per qualsiasi lavoro pubblico, né per nessun contributo fiscale, né da parte di magistrati, né per le varie imposte. In qualunque fiera siano intervenuti, non saranno sottoposti a nessun pagamento da versare. I *publicani*, ugualmente, che normalmente sovrintendono alla riscossione degli esattori, non dovranno molestarli. 1. Con lo stesso testo abbiamo ugualmente vietato al nostro Fisco di perseguire uno di loro con le sue esigenze, ma che tutti abbiano intera licenza di comprare e vendere, in modo che si godano integralmente i loro privilegi nell'ozio e nella pace assicurata dal nostro secolo e nella loro vecchiaia godano la tranquillità dopo il loro servizio. 2. Vogliamo ugualmente che i loro figli vengano protetti dallo statuto che i loro padri si sono conquistato a viva forza nella speranza che, una volta diventati adulti si comporteranno con maggior zelo, fermo restando che, se si sarà potuto acquisire la prova che fossero risultati latitanti per stessa ammissione di questi veterani, non verranno puniti con la morte con questi giudizi ma

Il dialogo introduttivo registrato dal vivo – quasi un *verbatim* – corrisponde a quello che normalmente incontriamo sotto forma discorsiva personale o impersonale, come giustificazione della *sanctio* che segue. Questa volta il frequente *audivimus* dei preamboli di costituzioni è vissuto in diretta. E la *sanctio* segue immediata e quasi improvvisata davanti ai destinatari. In realtà si può facilmente capire che il copione era stato preparato prima e che l'imperatore ha fatto un bel colpo di comunicazione. A comprovare tale ipotesi si presenta il fatto che l'ultimo provvedimento dell'*edictum* risolve un problema non esplicitato dalla rivendicazione dei soldati. Avremo più volte l'occasione di tornare su questo testo.

1. *Il soggetto dell'enunciazione*

Il primo elemento del quadro enunciativo è il soggetto dell'enunciazione, che può essere, a seconda dei casi, personale o impersonale.

– *L'enunciazione personale*

Inizialmente, era l'imperatore stesso a parlare in prima persona. Così, ad esempio nell'*Edictum Caesaris (= Augusti?) de violatione sepulchrorum*⁶: *Placet mihi; iubeo fieri, illum, ego, uolo*, tutti segni della presenza nel testo del principe in quanto enunciatore del testo.

Allo stesso modo nell'*Edictum Claudii de civitate Anaunorum*⁷, epigrafe di affissione nella Val di Non che presenta il testo nel modo seguente: *edictum Ti. Claudi Caesaris Augusti Germanici propositum fuit id quod infra scriptum est*. Dall'inizio alla fine, l'imperatore si esprime con la prima persona, sia nei verbi sia negli aggettivi possessivi. I verbi sono in minima parte narrativi (*missi*), ma più che altro atti di parola, per

saranno assegnati al servizio nell'*officium* di un governatore (*contumax*: D. 42.1.53). Con totale approvazione, i soldati assegnati all'amministrazione territoriale distaccati in ogni provincia provvederanno all'attuazione di questa direttiva e al sollievo della disperazione dei padri facendo direttamente appello alla sacrosantità della mia persona, affinché [i loro figli] siano salvi mediante l'applicazione della pena prevista dalla presente legge”.

⁶ FIRA, 1, *Leges* 1968, n. 69 (p. 414-416). Editto anonimo generalmente attribuito ad Augusto, seguendo Cumont e Riccobono.

⁷ CIL V 5050 = Dessau 206 = FIRA, 1, *Leges*, n. 71, 417-410.

usare il concetto che verrà più avanti illustrato (*refero, permitto, animadverto, patior, tribuo, iubeam, permittam*).

In un editto di data discussa (probabilmente del III secolo) trasmesso da un papiro, BGU 1.110⁸, i segni enunciativi personali (*puto, cognitionum officii nostri, indulserim, opinor*) si alternano con l'enunciazione impersonale.

L'enunciazione con la prima persona risulta ancora frequente nel IV secolo. Così si esprime, ad esempio, Costanzo II nel 358 in CTh. 12.1.45: *statuimus, volumus*, o in CTh. 12.1.46: *praecipimus, patimur, decernimus*.

Osserviamo però una differenza notevole: da un certo momento in poi, l'imperatore soggetto dell'enunciazione si è espresso al plurale. Di nuovo, incontriamo qui la questione del plurale *maiestatis*, un'innovazione in senso opposto a un principio fondamentale della lingua latina che dava indistintamente del tu indipendentemente dalla posizione socio-politica degli interlocutori. Come si sa, questo avrà come conseguenza l'introduzione del plurale *maiestatis* o di rispetto per altre persone (soprattutto la seconda) in alcune lingue romaniche.

Inizialmente il plurale era stato legato alla presenza di un collegio imperiale, enunciatore policefalo. Attestato sotto Settimio Severo e Caracalla (ad esempio nell'*epistula* indirizzata alla città di Tyras⁹, questo uso sparisce naturalmente sotto i regni individuali del III secolo (ad esempio, la *Constitutio Antoniniana*, di Caracalla solo), ma torna con il collegio tetrarchico (ad esempio, nella famosa *epistula de Manichaeis*¹⁰, del 302 verosimilmente): *statuimus, iubemus, sancimus*. Tale spiegazione della nascita del plurale *maiestatis* potrebbe sembrare semplicistica, se non addirittura 'sempliciotta', ma per il momento non ho ancora sentito che se ne sia trovata un'altra.

Quale che sia stato il suo ruolo nella comparsa di un'usanza linguistica così durevole, il soggetto enunciativo molteplice solleva il problema della coesione e unitarietà del collegio imperiale che a sua volta riveste due aspetti: uno gerarchico, tra *Augusti* e *Caesares*, e uno geografico, quello della validità delle leggi condivisa tra le due *partes Imperii*.

Nel cosiddetto (impropriamente) "editto di Milano"¹¹, Costantino

⁸ Mitteis Chrest., n. 417 (= FIRA, 1, *Leges*, n. 78, 452-454).

⁹ CIL III 781 = Dessau 423 = FIRA, 1, n. 86

¹⁰ *Mosaicarum et Romanarum Legum Collectio* 15.3 = FIRA, 2, 580-581.

¹¹ LACT., *De mortibus persecutorum*, capitolo XLVII; EUS., *Hist. eccl.*, PG 20, X, 5.

e Licinio parlano con una stessa voce, al plurale, ma sentono il bisogno di individualizzare la propria adesione all'accordo comune precisando: *tam ego Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus*¹². Simon Corcoran presenta un'osservazione simile da mettere forse in relazione al ruolo personale di tale o tal altro imperatore nell'attuazione della legge: «occasionally an emperor with colleagues will slip into the singular to emphasize his personal involvement, perhaps to indicate that it is his court to which matters must be referred»¹³.

Ma da questo momento non sparisce più dall'usanza diplomatica imperiale, nelle leggi indette dal solo Costantino¹⁴ o dai successori: da Costanzo II¹⁵ o dal solo Giuliano¹⁶. Tuttavia le costituzioni di quest'ultimo sono quelle di cui i compilatori hanno maggiormente e sistematicamente alterato la redazione originale, facendo quasi scomparire l'esibizionismo del soggetto dell'enunciazione così come appare nelle versioni originali di leggi di Giuliano pervenute a noi tramite la sua cosiddetta "Corrispondenza"¹⁷.

A questo punto sono importanti le sfumature. Per un momento torniamo indietro al nostro testo di partenza CTh. 7.20.2, al dialogo

¹² Cfr. S. CORCORAN, "The Augusti and Caesars Say": *Imperial Communication in a Collegiate Monarchy*, in S. PROCHÁZKA-L. REINFANDT-S. TOST (a cura di), *Official Epistolography and the Language(s) of Power. Proceedings of the 1st International Conference of the Research Network Imperium and Officium*, Wien 2015, 219-236, spec. 159.

¹³ S. CORCORAN, "The Augusti" cit., 226.

¹⁴ Ad esempio CTh. 13.10.2 (311 o 312): *iuxta hanc iussionem nostram [...] sicuti etiam sub domino et parente nostro Diocletiano*; o ancora l'*Edictum de accusationibus* (FIRA, 1, *Leges*, n. 71): *prospeximus, censuimus* (l. 31), *direximus* (48), testo dove d'altronde la redazione impersonale (terza persona, verbi in forma passiva, formula impersonale *placuit*) occupa il posto principale.

¹⁵ CTh. 12.1.49 (361): *ad eos quos diximus*; parimenti CTh. 12.1.47: Imp. Constantius A. (359) *iussimus ... Ideoque sancimus, ut [...]*.

¹⁶ Ad esempio CTh. 12.1.53 (362): Idem A. [= Iulianus] ad Sallustium praefectum praetorio, pr. *Quoniam ex paucis plurima commissa non absurde suspicamur, ex die kal. septembrium omnes omnino praeter sollemnes nominationes factas a curiis in irritum devocamus. De praecedentibus porro iustum agitabis examen*. Poi si passa all'enunciazione impersonale: 1. *Placuit etiam designare [...], licet nominare sollemniter*.

¹⁷ V. J.-M. CARRIÉ, « *Julien législateur : un mélange des genres ?* », in *AnTard*, 17, 2009, 175-184.

tra Costantino e i suoi carissimi veterani. Proprio nel momento in cui appare e diventa sistematico da parte del locutore imperiale l'uso del plurale *maiestatis*, in questo testo i veterani, eccetto una leggera esitazione (*vestra salus*), danno del tu a Costantino (*ipse perspicis*) e soprattutto Costantino stesso parla in prima persona singolare (*debeo, conveterani mei, munificentia mea, iussionem meam, ad sanctimoniam conspectus mei*) quando il suo discorso è indirizzato personalmente ai soldati, mentre in quanto figura istituzionale usa il plurale *maiestatis* (*fisco nostro interdiximus, sub saeculi nostri*). Con questa differenza tra singolare e plurale mi sembra venga espressa la natura particolare del legame che, secondo l'ideologia ufficiale, unisce l'imperatore e i soldati: sono *conveterani mei*, dopo essere stati durante il tempo del loro servizio *commilitones mei*, come si legge in un discorso di Costanzo II riportato da Ammiano, pronunciato in circostanze analoghe¹⁸.

La forma doppiamente eccezionale rivestita da questa decisione imperiale – la registrazione dal vivo di un dialogo tra l'imperatore e i beneficiari delle decisioni, proseguendo con una orazione – fuoriesce dalle grandi categorie: editto, *epistula*, rescritto, che comunque, in quel periodo, tendono a confondersi, sovrapporsi, essere intercambiabili¹⁹. Questo stesso testo, per di più, dimostra chiaramente la flessibilità dei modi di enunciazione e della loro terminologia. In effetti, lo stesso discorso che l'imperatore sta pronunciando in tempo reale comporta elementi presentati come già avvenuti e già diventati oggetto di una prossima *epistula* indirizzata ai governatori e ormai situate nel passato al momento della redazione di ciò che nel frattempo è diventato una *constitutio*: *Fisco nostro quoque eadem epistula interdiximus, ut [...]*. Questo smembramento della temporalità e del registro enunciativo ridefinisce come *epistula* il discorso stesso che la sta elaborando, come se questa forma di comunicazione agli ufficiali incaricati di attuare le nuove disposizioni fosse preesistente al momento in cui l'imperatore le sta formulando. Si è creato un conflitto tra la situazione temporale dell'*edictio* e quella della redazione cancelleresca. Il redattore finale non è stato in grado – missione impossibile – di risolvere questa contraddizione, cercando di mantenere l'improvvisazione dell'*oratio* imperiale (al presente) e l'efficacia della trasmissione e attuazione (presentata come già compiuta, anche se istantaneamente).

¹⁸ AMM. 14.10.13, allocuzione nel 354 di Costanzo II “*tribunali adsistens*”, ugualmente enunciata in prima persona singolare.

¹⁹ Come sottolineato da S. CORCORAN, “*The Augusti*” cit., 219.

Il testo finale si presenta, quindi, come un misto di registri enunciativi emanati da due locutori distinti (l'imperatore e il redattore finale) evolvendosi in due momenti distinti (quello dell'*oratio* e quello della registrazione del provvedimento). Questa variazione terminologica nell'autoriferimento del testo non si ferma all'alternanza *dixit/epistula*, ma si allarga ai termini *iussio* e *indulgentia*, il primo non tecnico, a differenza del secondo che di tutti è quello più atto a designare una *constitutio*:

Probabilius *iussionem meam* curabunt ergo stationarii milites cuiusque loci cohortis [...] ut sint salvi, cum senuas consecuntur poenas indulgentiae²⁰.

Tutt'al più, il redattore (o, ulteriormente il compilatore) ha rinunciato logicamente a indicare un destinatario unico, essendo i vari destinatari (i *militēs*, i loro padri, gli ufficiali provinciali) abbastanza esplicitati dal testo.

La forma epistolare spesso assunta dalla legge è ovviamente quella dove più s'incontrano l'enunciazione con la prima persona e la designazione del destinatario con la seconda persona.

Ad esempio, l'*epistula* di Adriano conservata da un papiro²¹ dove l'imperatore ci tiene a dimostrare ostentatamente l'interesse portato al rispetto del diritto ereditario dei figli di soldati, da qui una ridondanza di verbi alla prima persona: Scio; *libentissimus* ego *occasiones* arripio; *humanius* interpretor; *petere posse etiam illos* decerno; *hoc meum beneficium*; *non ut videar*.

Come se fosse in presenza, s'indirizza *tois stratiotais emou*, ai miei soldati, ricreando virtualmente tramite questa forma enunciativa la compresenza del principe e dei soldati messa in scena nella legge costantiniana del 320 commentata qui sopra.

Giuliano riprenderà sistematicamente questo stesso modo enunciativo, come possiamo accertare confrontando in diversi casi le sue lettere legislative con la loro riscrittura nel Codice.

²⁰ S. CORCORAN, "The Augusti" cit., 226, a proposito dell'editto di tolleranza di Galerio (LACT., *De mort. pers.* 34.1-35) traduce in alternanza *indulgentia* with "indulgent pardon" (*in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendam*) and with "this indulgence of ours" (*iuxta hanc indulgentiam nostram*), adottando dunque nei due casi il significato morale tradizionale piuttosto che la designazione tecnica di ogni "decisione imperiale".

²¹ BGU 1.110 = Girard, 194 = Mitteis Chrest., n. 373 = FIRA, 1, 78.

Vediamo ad esempio la legge sugli *archiatri*:

– soggetto dell'enunciazione:

Giuliano, *Ep.* 25b (Bidez 75): θεσπίζοντες ἡμετέρα φιλανθρωπία κελεύομεν.

CTh. 13.3.4 (12 mai 362): *censeamus esse firmanda; nostrae mansuetudinis sanctione.*

– destinatario:

Ep. 25b (Bidez 75): κελεύομεν [...] ὑμᾶς τοὺς λοιποὺς χρόνους διάγειν.

CTh. 13.3.4 *privilegia principum circa vos censeamus esse firmanda.*

I due testi corrispondono in modo sufficientemente stretto per cui non si può dubitare che detta lettera costituisce la versione originale del testo ripreso nel Teodosiano. Diverso è il caso della celebre lettera sugli insegnanti CTh. 13.3.5 del 362:

Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. sed quia singulis civitatibus adesse *ipse non possum, iubeo*, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. hoc enim decretum *ad me* tractandum referetur, ut altiore quodam honore *nostro iudicio* studiis civitatum accedant.

Qui il soggetto dell'enunciazione non è l'imperatore legislatore astratto e impersonale, ma l'individuo Giuliano che esprime in nome proprio la volontà di controllare di persona ogni nomina di professore, per i motivi che ben conosciamo, un controllo che è stato mantenuto dopo di lui per i motivi opposti. Malgrado la riduzione drastica del contenuto originale anticristiano che non poteva essere conservato, dal confronto tra i due testi risulta che i compilatori si sono fatti eco dello stile comunicativo di Giuliano legislatore: *Ep.* 42, 422a Παιδείαν ὀρθὴν εἶναι νομίζομεν; 422c οἴμαι; 424a οἴμαι dopo una serie di interdetti. Questa forma esasperata e appassionata di messa in scena della propria persona perfino nei testi dove più si aspetterebbe l'impassibile impersonalità enunciativa della legge imperiale si ritrova nel poco che è stato conservato di questa legge nel Codice: *Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum [...]*, una dichiarazione che potrebbe anche far ridere.

Insomma, il linguaggio usato da Giuliano nelle decisioni adottate in virtù dell'autorità imperiale è più quello di un retore che non di un filosofo, e tanto di un privato quanto di un imperatore, mescolando registri enunciativi e codici linguistici propri di generi normalmente separati.

Per l'imperatore, a partire dal IV secolo, esiste uno strano modo di designarsi in quanto soggetto dell'enunciazione, a metà strada tra personale e impersonale, tra prima e terza persona: la formulazione del tipo *munificentia mea* incontrato sopra in CTh. 7.20.2 e tutta la gamma di varianti elencate dal collega Minieri nella sua relazione²²: *mea/nostra serenitas, clementia, lenitas*²³. Si tratta della sostantivazione di un qualificativo di natura, che depersonalizza il personaggio istituzionale designandolo con una delle sue attribuzioni (*munificentia*, il potere legislativo) o delle sue virtù²⁴. Questo è proprio il tipo di locuzione che si è mantenuto fino ad oggi nelle nostre lingue moderne nei titoli dati ai personaggi importanti (Sua eccellenza, Sua santità, Sua eminenza, ecc.). Occorre notare, tuttavia, che questo tipo di circonlocuzione non era monopolio dell'imperatore, ma che ogni dignità civile, militare, religiosa aveva la sua formula consacrata (*amplitudo vestra* per il senato, *devotio tua* per gli alti ufficiali civili, perfino *mediocritas mea* per i membri del clero, *tua sinceritas* per un *magister militum* (CTh. 7.20.11 (373 [365 o 368 Volterra])).

Il soggetto enunciativo soggetto plurimo e gerarchizzato (tra *Augusti* e *Caesares*), al quale si è già accennato, non è esente di ambiguità²⁵. In effetti, formalmente il plurale conferisce lo stesso grado di autorità all'insieme dei componenti del collegio imperiale che parlano con una stessa voce, mentre al livello dei referenti non si poteva ignorare il rapporto di subordinazione dei *Caesares* agli *Augusti*²⁶. Ci si potreb-

²² L. MINIERI, *Gli appellativi del potere. Note sulle intitolazioni imperiali nel Tardoantico*, in questo stesso volume.

²³ *Clementia*: CTh. 11.20.5 pr. È da eliminare, invece, da questa lista, *nostra indulgentia* che solitamente designa la costituzione imperiale: cfr. nt. 3 sopra.

²⁴ L'uso di questo tipo di formulazione non è limitato alla persona imperiale, ma si allarga all'insieme delle gerarchie civili, militari ed ecclesiastiche.

²⁵ Ad esempio, nell'editto di tolleranza detto di Galerio del 311, i quattro imperatori dicono: *disponimus, uolueramus, nostra iussio, uideremus; contemplatione nostrae clementiae intuentes; solemus, iuxta hanc indulgentiam nostram; credidimus porrigendam, significaturi sumus* (LACT., *De mort. pers.* 34.1-35.1; EUS., *Hist. eccl.* 8.17.3-10).

²⁶ Su questo problema, v. in particolare S. CORCORAN, "The Augusti" cit., 223-227.

be perfino chiedere se prima dell'universalizzazione della territorialità dei provvedimenti imperiali proclamata da Teodosio II le leggi venivano pubblicate, tramite un editto provinciale del governatore, a nome dell'insieme del collegio imperiale o solo a nome dell'*Augustus* della *pars* – occidentale o orientale che fosse. Gli esempi epigrafici ci possono assicurare che l'*intestatio* plurima delle leggi imperiali è nata nei testi originali piuttosto che introdotta in modo sistematico dai compilatori al fine di attuare l'intenzione stessa di Teodosio II che era l'unificazione giuridica delle due *partes imperii* nell'ambito di una ideologia. Si sa bene, tuttavia, che, anteriormente, l'adozione di una legge promulgata in una parte dell'impero nell'altra non era per niente automatica.

– *L'enunciazione impersonale*

È il modo di enunciare l'evidenza, l'ovvietà, spesso associata al presente di verità generica universalmente ammessa. Qui prevale la tendenza alla redazione impersonale (terza persona, verbi al passivo, formule di tipo *placuit*, ecc.). Non vado a commentare gli esempi multipli presenti nei testi.

In quei casi la prima persona interviene solo più per dei rimandi interni. Così, ad esempio, in CTh. 12.1.49 (361, Costanzo II): *ad eos quos diximus* in un lungo testo enunciato esclusivamente in forma impersonale. Ugualmente, tutto quanto si riferisce alla persona imperiale nella sua veste istituzionale viene espresso con l'aggettivo possessivo della prima persona plurale (*fiscus noster, senatus noster* (CTh. 12.1.48, ecc.).

Nei primi secoli dell'età imperiale, un modo di depersonalizzare l'enunciazione mentre si rafforza l'autorità dell'enunciatore consiste nel riferire la parola legislatrice del principe introducendola con il verbo *dicit/λέγει*, ad esempio Domiziano nel suo editto di liberazione di veterani riprodotto su di una tavoletta trovata a Filadelfia d'Egitto²⁷. L'interessato [...] *testatus est se descriptum et recognitum fecisse* [...] *ex tabula aenea* [...] *in qua scriptum est et id., quod infra scriptum est. Imperator Caesar* [...] *Domitianus* [...] *dicit*. Ma questa formula introduttiva viene subito seguita dall'enunciazione imperiale con la prima persona: *Visum est mihi edicto significare* [...]. Questa enunciazione personale probabilmente costituiva l'inizio del vero e proprio editto originale, che d'altronde prosegue secondo il registro enunciativo impersonale. Tuttavia,

²⁷ Mitteis Chrest., n. 463 = Girard, 191 = FIRA, 1, *Leges*, n. 76, 424-427.

trattandosi di un papiro, penso che qui con la formula *dicit* si tratti del modo di prendere in nota e citare in tribunale un testo legislativo imperiale piuttosto che della redazione della legge stessa. Ugualmente Caracalla, in P. Oxy. XII.1406 (= FIRA, 1, *Leges*, n. 89): ‘Αυτοκράτωρ [...] λέγει.

2. *Il destinatario*

Ora passiamo ad un altro elemento del quadro enunciativo: il destinatario. Uso la parola al singolare perché mi riferisco qui al concetto linguistico, alla categoria teorica, indipendente dalla composizione ed entità della collettività concreta degli interessati alla decisione imperiale, eventualmente ridotta a un individuo nel caso dei *beneficia*. Una prima distinzione va fatta tra il destinatario istituzionale transitorio (trasmettitore o relè) e il destinatario finale (destinatario effettivo individuale o collettivo (città, gruppo professionale, ecc.) solo nel caso di un *responsum*. Il caso più frequente è che il destinatario sia il capo reparto di un grande servizio imperiale o comunque pubblico (*praefectus praetorio*, *magister militum*, *quaestor palatii*, *comes finanziario*, *praeses*, *dux*, *praefectus Urbi* e così via). In quel caso, si tratta più di un indirizzo postale amministrativo che non del destinatario effettivo.

Per le *leges generales*, il destinatario effettivo corrisponde, generalmente, a tutti i membri di una collettività o di un gruppo che è oggetto o di misure repressive o di concessione o conferma di diritti specifici. I destinatari specifici più numerosi sono i *provinciales* e l'esercito. Ma alcune leggi sono indirizzate a tutta la popolazione dell'Impero, libera o schiavile che sia (ad esempio nel caso della politica religiosa).

Per i rescritti, invece, il destinatario è ridotto a una persona o a un numero limitato di persone²⁸. Ad esempio CTh. 12.1.64 (368[?]: *Mauris Sitifensibus*); CTh. 16.8.1 (315: *Iudaeis et maioribus eorum et patriarchi*); CTh. 16.8.4 (331, Costantino: *Hiereis et archisynagogis et patribus synagogarum et ceteris, qui in eodem loco deserviunt*); ecc.

CTh. 16.8.3 (321, Costantino) indirizzata *decurionibus Agrippinien-sibus*, porta una rettifica all'attuazione di una *lex generalis* che metteva fine all'esenzione dell'obbligo curiale concesso in precedenza agli

²⁸ Ho scelto qui volutamente esempi di rescritti accolti nel Teodosiano dopo la loro riformattazione come *lex generalis*.

Ebrei. Ora tale esenzione viene limitata a due o tre membri della comunità ebrea di Colonia. Si può pensare che la curia di Colonia, in quanto esecutrice dell'esenzione ridotta, abbia ricevuto qui una copia del rescritto indirizzato alla comunità ebrea rispondendo alle *preces* da essa presentate all'imperatore. È più logico, in effetti, che la domanda di esenzione sia stata presentata all'imperatore dagli ebrei piuttosto che dalla curia di Colonia.

Un rescritto trasmesso nel 317 al *comes Hispaniarum* in relazione ad un processo che dovrà celebrare, CTh. 12.1.4, si indirizza direttamente al destinatario: [...] *Ideoque sublimitas tua nullum omnino faciet praesidatus praerogativa laetari*, ecc. Riconosciamo subito un segno caratteristico dei rescritti, paradossalmente mantenuto dai compilatori quando hanno dato a tali rescritti il valore di una *lex generalis*.

La cosa è anche più palese nella ben nota *Const. Sirm.* 1 (333), relativa alla *episcopalis audientia*, indirizzata ad *Ablabium p(raefectum) p(raetorio)*:

Satis mirati sumus gravitaem tuam, quae plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram sciscitari voluisse, quid de sententiis episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel nunc servari cupiamus, Ablabi, parens karissime atque amantissime. Itaque quia a nobis instrui voluisti, olim promulgatae legis ordinem salubri rursus imperio propagamus. Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias episcoporum quolibet genere latas sine aliqua aetatis discretionem inviolatas semper incorruptasque servari; [...] Hoc nos edicto salubri aliquando censuimus, hoc perpetua lege firmamus [...] Quidquid itaque de sententiis episcoporum clementia nostra censuerat et iam hac sumus lege complexi, gravitatem tuam et ceteros pro utilitate omnium latum in perpetuum observare convenit.

Il testo, ovviamente, è un rescritto in risposta ai dubbi di Ablabio su come intendere una legge recente. Divertente il rimprovero a lui fatto da Costantino che difende la chiarezza dei termini della sua legge²⁹.

²⁹ Il Teodosiano logicamente non ha ritenuto questo rescritto e nemmeno l'*edictum* precedente al quale è fatto riferimento nel *responsum*, ma CTh. 1.27.1 del 23 giugno 318, ugualmente di Costantino: Imp. Constantinus A. *Iudex pro sua sollicitudine observare debebit, ut*, ecc.

Dopo *sanximus* il registro enunciativo torna ad essere quello di una *lex generalis*.

Un caso diverso si incontra con CTh. 16.8.1 (315):

Imp. Constantinus A. ad Evagrium. Iudaeis et maioribus eorum et patriarchis. pr. Volumus intimari, quod, si quis post hanc legem aliquem, qui eorum feralem fugerit sectam et ad Dei cultum respexerit, saxis aut alio furoris genere, quod nunc fieri cognovimus, ausus fuerit adtemptare, mox flammis dedendus est et cum omnibus suis participibus concremandus [...].

Il testo offre ogni segno dell'*edictum: volumus*, l'autoriferimento a *hanc legem*. Tuttavia, si tratta di una nota di chiarimento relativo a una legge (*hanc legem*) che non ha dunque bisogno di venire ripetuta in quanto tale, a differenza di Const. Sirm. 1 vista prima. Però l'intestazione presenta una particolarità: quella di un doppio destinatario, il prefetto del pretorio e una comunità ebraica. Il primo è il destinatario più frequente delle *leges generales*; ma in quel caso ha fatto da relè tra l'imperatore e il vero destinatario di un rescritto, una comunità ebraica. Una *epistula* imperiale poteva indifferentemente promulgare una *lex generalis* o, come nel caso presente, una misura di portata limitata.

Un caso ancora diverso s'incontra con l'*epistula* indirizzata da Valentiniano I al governatore di *Lucania e Bruttium*, CTh. 6.35.6 (364). Non è una *lex generalis* ma un tipico rescritto destinato a dare proprio al governatore chiarimenti su una legge già esistente: *Mirati admodum sumus te non consideratis privilegiis palatinorum quosdam ex eorum numero susceptoribus velle coniungere, cum id minime legis nostrae [= CTh. 12.6.7] sententia comprehendat*. Anche qui, l'interpellanza diretta al governatore esclude che il testo sia nato come *lex generalis* e possiamo stupirci che i compilatori del Teodosiano non abbiano eliminato questo *incipit*.

Normalmente l'imperatore dà del tu alle alte cariche statali suoi corrispondenti: ad esempio, in CTh. 13.3.11 (376), *per omnem dioecesim commissam magnificentiae tuae*. In CTh. 12.1.113 (386), *magnificentia vestra* è un plurale collettivo indirizzato a *universi comites et magistri equitum et peditum*³⁰.

³⁰ *Admonitis viris clarissimis ducibus tribunis praepositis cunctos transfugas statuatur illustris magnificentia vestra ad originem pristinam revocari*.

In realtà le cose possono essere un po' più complicate. Se prendiamo in esame CTh. 12.1.139 *Rufino praefecto praetorio* [...], nella stessa frase il destinatario si vede dare del tu e del voi: *In qua re sublimis auctoritas tua providebit, ut de singulorum nominibus ad sedem vestram singulae quaeque referant civitates*. Citiamo un altro esempio tra tanti altri, CTh. 12.1.173 (410), § 2: *Hoc etiam observando, ut quadrimestris quoque brevibus, qui ab excellentiae tuae officio sollemniter diriguntur, celebratae descriptionis dispunctio societur, ut vestrae potestatis scientiam formidantes* e più avanti: *vestra sedes*. Queste alternanze sono da interpretare come segni della differenza tra la persona in quanto individuo e la figura istituzionale che valeva anche nel caso dell'imperatore. In realtà sono innumerevoli gli esempi di *vestra sedes* riferiti a governatori o prefetti. Illustrano in quei testi che fanno alternare prima persona singolare e plurale lo stesso uso del plurale in qualche modo istituzionale che abbiamo incontrato per l'imperatore. C'è perfino qualche segnale di estensione del plurale *maiestatis* ad alti funzionari, ad esempio in CTh. 11.30.63 (405) dove al destinatario Antemio *praefectus praetorio* si applica esclusivamente il plurale *maiestatis*: *praesentes, ex sententia vestrae magnitudinis, degetis*, quando non era ancora patrizio (lo diventò l'anno dopo).

Nel 416, in CTh. 16.2.42.1, a un altro prefetto al pretorio, Monassio, viene conferito la *vestra magnitudo*. Ma nel 443, in Nov. Theod. 22, al prefetto del pretorio Apollonio si dà ancora della *magnifica auctoritas tua*. Quindi, l'uso sistematico del plurale *maiestatis* veniva riservato all'imperatore, mentre era facoltativo per gli alti personaggi.

3. La temporalità

Un altro elemento del quadro enunciativo è la temporalità. Normalmente la legge è un *hic et nunc* implicito anche se per la precisione è esplicitato da deittici temporali (*nunc*, ecc.) o dal tempo verbale (presente o futuro). Il congiuntivo, modo più frequente di realizzazione dell'atto di parola giuridico, segna anche lui il momento presente, quello dell'enunciazione della legge, come punto di partenza della validità della legge e, eventualmente, come momento finale della legislazione precedente nella stessa materia. Abbiamo visto sopra, nel caso di CTh. 7.20.2, come si possano combinare e sovrapporre più temporalità in uno stesso testo. Cerchiamo, per il momento, di ragionare su ambientazioni temporali più classiche.

Come ben si sa, numerose costituzioni fanno riferimento agli imperatori precedenti. Ad esempio CTh. 12.1.51:

Idem A. [= Iulianus] Iuliano comiti Orientis. Eos indulserunt *veteres principes* ex materno genere curialibus Antiochenis adscribi, quos patris dignitas nullius vindicaret iuri civitatis.

Un caso particolare, quasi una eccezione, è molto interessante: si tratta di CTh. 16.5.7 (381) contro i Manichei. Vale la pena rilevare tutti i segni temporali presenti nel testo:

Idem AAA. [Graziano, Valentiniano e Teodosio] Eutropio praefecto praetorio. Si quis manichaeus manichaeave *ex die latae dudum legis ac primitus a nostris parentibus* in quamlibet personam condito testamento vel cuiuslibet titulo liberalitatis atque specie donationis *transmisit* proprias facultates, vel quisquam ex his aditae per quamlibet successionis formam collatione *ditatus est*, quoniam isdem sub perpetua inustae infamae nota testandi ac vivendi iure Romano omnem *protinus eripimus* facultatem neque eos aut relinquendae aut capiendae alicuius hereditatis habere sinimus potestatem, totum fisci nostri viribus imminentis indagazione societur. Sive id marito sive propinquo aut cuilibet bene merito sive etiam filiis, quos tamen vitae eiusdem et criminis facinora sociata coniungent, sive etiam per interpositam quamlibet personam *profuturum* eidem, qui e tali hominum genere et grege repperitur, illicita liberalitate provenerit, *caduci* titulo vindicetur. 1. Nec *in posterum* tantum huius emissae per nostram mansuetudinem legis forma praevaleat, sed *in praeteritum etiam*, quidquid talium personarum aut proprietates *reliquit* aut successio *habuit*, usurpatio fiscalis commodi persequatur. Nam licet ordo caelestium statutorum *secuturis post* observantiam sacrae constitutionis indicat neque *actis* obesse *consueverit*, tamen, quoniam quid *consuetudo* obstinationis et pertinax natura mereatur, in hac tantum, quam specialiter vigere volumus, sanctione iustae sensu instigationis agnoscimus et eos, qui etiam *post legem primitus datam* nequaquam ab illicitis et profanis coitionibus refrenari divina saltem monitione potuerunt, tamquam in *ipsius depictae legis* iniuriam veluti sacrilegii reos tenemus, severitatem *praesentium* statutorum non tam ad constituendae, sed ad *ulciscendae* legis sanximus exemplum, ita ut nec *defensio temporis* prosit. 2. His tantum filiis paternorum vel maternorum bonorum succes-

sio deferatur, qui licet ex manichaeis *orti* sensu tamen et affectu propriae salutis *admoniti* ab eiusdem vitae professionisque collegiis pura semet dediti religione *demoverint*, tali immunes a crimine. 3. *Illud* etiam *huic* *adicimus* sanctioni, ne in conventiculis oppidorum, ne in urbibus claris consueta feralium mysteriorum sepulcra constituent; a conspectu celebri civitate penitus coherceantur [...].

Qui per il redattore l'enorme problema da affrontare non era niente di meno che mettere da parte il sacrosanto principio giuridico della non retroattività della legge e giustificare questa eccezione. Ne risulta un continuo intreccio del presente, del passato e del futuro tramite deittici e tempi verbali.

4. *L'enunciazione performativa, l'atto di parola*

Ricordo che il concetto di atto di parola (*speech act*) è stato elaborato dal filosofo inglese John Austin (1911-1960), professore di filosofia morale a Oxford. Egli dava più importanza al suo insegnamento orale, così che i suoi due scritti più importanti sono stati pubblicati *post mortem* a partire da note scritte. Quello che nell'occorrenza ci servirà di più è *How to do Things with Words* (1962). Parte da una critica svolta alle teorie classiche del linguaggio, che gli assegnano una funzione descrittiva, constativa. Sotto un titolo volutamente provocatorio, ad imitazione delle guide pratiche di bricolage, o cucina, o orticoltura ecc., mette in evidenza il fatto che il linguaggio può avere un'altra funzione, detta performativa.

Il contributo maggiore di Austin è stato sottolineare l'uso che facciamo del linguaggio nella vita quotidiana: il linguaggio viene usato tanto per fare quanto per affermare. Frasi come «Prometto di fare questo» o «dichiaro la seduta aperta» non vanno intese come frasi che esprimono una constatazione, ma come frasi «performative» (frasi che hanno un effetto concreto immediato). Sono delle azioni realizzate tramite parole e segni.

Ulteriormente, la distinzione proposta da Austin tra enunciati constativi ed enunciati performativi fondata sul criterio della funzione illocutoria è stata contestata dagli ideatori della teoria detta pragmatica. Quello che viene qualificato da Austin come enunciato constativo verrebbe designato come atto rappresentativo mentre enunciato illocutorio verrebbe designato, nel caso dei testi normativi, come atto direttivo,

accanto alle altre categorie di atto dichiarativo, espressivo e comunicativo³¹. D'altra parte, nonostante i meriti incontestabili dell'approccio pragmatico, è stato segnalato un fraintendimento del pensiero austiniiano³². Non è qui il caso di entrare in questo dibattito, nonostante il suo grande interesse³³.

Dal momento che il concetto di atto di parola è venuto in mente ad Austin con riferimento alla normatività giuridica, non c'è da stupirsi che la *sanctio* si enunci come atto di parola. Quasi ogni testo normativo romano, e specialmente le costituzioni tardoimperiali, danno la possibilità di giustificare la scelta dell'atto di parola come chiave di lettura per guidare l'analisi enunciativa di questi testi. E mi chiedo se *Edictum* non sia una delle possibili traduzioni di «atto di parola» in latino. Qualche esempio dovrebbe consentire di giustificare tale scelta³⁴.

Ripartiremo di nuovo da CTh. 7.20.2 per illustrare questo modo di funzionamento enunciativo prevalente nel testo legislativo romano: l'atto di parola. Troviamo in questo testo un campione dei vari tempi e modi verbali idonei ad esprimere gli atti di parola enunciati dalla legge:

- il congiuntivo: *perspicuum sit, conveniatur, amoveantur, liceat, defendant decimentur*;
- il futuro indicativo: *debeunt*, associato a un gerundio (*proponenda*), *curabunt*;
- il presente indicativo: *optamus*;
- il passato remoto: *interdiximus*.

Invece l'imperativo, che è uno dei modi di realizzazione più banali dell'atto di parola nella vita sociale, è quasi assente dall'atto di parola

³¹ Si veda C. BIANCHI, *Pragmatica* cit., partic. 65-66.

³² In particolare S. LAUGIER-I. THOMAS-FOGIEL (dir.), *Usages d'Austin*, in *Revue de métaphysique et de morale*, 2004/2; S. LAUGIER, *Performativité, normativité et droit*, in *Archives de Philosophie*, 67, 2004/4, 607-627.

³³ Basti rimandare all'eccellente esposizione di tale critica a C. BIANCHI, *Pragmatica* cit.

³⁴ Il linguaggio artistico è ugualmente capace di attuare una efficacia performativa. Un 'case study' di tale performatività, parallela a quella del linguaggio giuridico autoritario, è l'affresco del tempio di Luxor risistemato da Diocleziano come campo militare: cfr. J.-M. CARRIÉ, *De l'exégèse iconographique à l'interprétation politico-idéologique : un réexamen de la fresque du camp romain de Louqsor*, in F. BARATTE (ed.), *Aedes Memoriae. Actes de la Journée en hommage au professeur Noël Duval* (BAT 42), Turnhout (c. stampa 2023).

giuridico. Ma gli atti di parola ovviamente non hanno l'esclusività di questi modi e tempi verbali che possono anche esprimere altre funzioni, quelle più normali, se così si può dire. Per esempio il congiuntivo può esprimere gli scopi della legge: *ut beneficia perfruantur, senectus perfruatur*; o anche le modalità pratiche di attuazione del nuovo dispositivo giuridico instaurato dalla legge: *cum praesidali officio adiungentur*.

Osserviamo, quindi, che da una parte qualunque modo verbale può coniare un atto di parola e dettare in modo autoritario delle regole di comportamento. Ma d'altra parte, il valore normativo dell'enunciato non è dato dall'esterno da formule grammaticali del tipo «bisogna», «si deve», «è vietato», «è consentito»; ne dall'uso di tale o tale modo verbale³⁵.

La vasta gamma di varianti enunciative ci rimanda direttamente alle sfide ideologiche dell'enunciazione secondo il registro scelto³⁶.

- Dal punto di vista ideologico, la costruzione personale esprime la preoccupazione imperiale e presa in considerazione del bene pubblico, la sua indefettibile risolutezza a servirlo, l'efficacia dei suoi mezzi d'informazione, eventualmente la casualità di questa informazione, che è un modo di scusare il fatto di non essere intervenuto prima.
- La costruzione impersonale è una enunciazione dell'evidenza. Le norme nuovamente prescritte, o riattivate, s'impongono non per una decisione personale, soggettiva, arbitraria, bensì secondo una razionalità o principio morale e dovere di giustizia evidenti e fuori discussione.

In ambedue i casi, si esprime la *sacra* onniscienza del *dominus*. Perfino il carattere comminatorio delle sanzioni ricopre un giudizio unanime con l'eco di una indignazione personale del principe, la quale di rado viene espressa con tono così personale come in CTh. 12.5.3 (397, al proconsole d'Africa):

Quis tam inveniri iniquus arbiter rerum potest, qui in urbibus magnifico statu praeditis ac votiva curialium numerositate locu-

³⁵ Sull'opposizione tra imperativo e indicativo, v. Y. THOMAS, *Droit*, in A. BURGUIÈRE (dir.), *Dictionnaire des sciences historiques*, 1986, 206.

³⁶ Detto tra parentesi, siccome non sono un feticista del linguaggio, per me la parola "ideologia" non è una parola sporca come va di moda di sentirlo dire, e lo studio storico non può farne a meno. Aspetto che mi si indichi una parola più adatta per rendere quello che esprime "ideologia".

pletibus ad iterationem quempiam transacti oneris impellat, ut, cum alii necdum paene initiati curiae sacris fuerint, alios continuatio et repetitae saepe functiones adficiant?

Qui i compilatori del Codice hanno letteralmente conservato questa reazione personale verso i comportamenti di un *nominator* denunciato in una petizione indirizzata all'imperatore e la sua cancelleria. Naturalmente, una *lex generalis* non si sarebbe espressa in questi termini. Si tratta, visibilmente, di un caso particolare diventato esemplare con il suo inserimento nella compilazione teodosiana. A questo testo si applicherebbe, nella tipologia "pragmatica", la categoria «atto di linguaggio espressivo».

Se l'approccio della teoria "pragmatica" ha un pregio, è nel suo evidenziare come «ogni enunciato esprime una proposizione solo una volta che gli siano aggiunti, grazie al contesto inteso in senso pragmatico, elementi che non corrispondono ad alcun costituente sintattico (costituente esplicito o indicale nascosto, presente solo al livello della forma logica) dell'enunciato e che pure devono entrare a far parte dell'interpretazione semantica dell'enunciato»³⁷. Detto questo, mi preme trarre l'attenzione dei romanisti sull'ampia e stimolante riflessione di Paul Amssek sul testo giuridico e, più in genere, sulla natura stessa dell'attività normativa, proprio a partire di Austin e il suo concetto di atto di parola³⁸. Basterà qui citare una delle sue osservazioni più pertinenti: «Ce qui s'exprime et s'accomplit à travers les paroles du législateur [...] est un acte d'autorité qui n'a rien de matériel, un acte de l'esprit, une résolution intérieure de la volonté de ce locuteur visant à faire plier la volonté d'autrui aux normes qui lui sont 'mises en mains', 'enjointes' ou 'intimées'». (Paul Amssek, *Philosophie du droit et théorie des actes de langage*). Questo modo di vedere trova una conferma perfetta nella produzione giuridica romana.

³⁷ C. BIANCHI, *Pragmatica* cit., 121.

³⁸ In particolare, *Écrits de philosophie du droit*, Paris 2019, punto di arrivo di un affascinante itinerario intellettuale. Interessante anche la sua confutazione di A. REINACH, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts*, Halle 1913, ried. *Zur Phänomenologie des Rechts*, München 1953; ried. in *Sämtliche Werke*, München 1989.

5. *Conclusion*

Questo arsenale verbale, che abbiamo appena visto e che si può considerare struttura di superficie del testo, non basta a creare l'atto di parola. Si realizza questo quando viene associato ad altri elementi. Quello principale è la posizione istituzionale, morale, politica di chi è in posizione da imporre la sua volontà (per riprendere un esempio citato da Austin, la formula "vi dichiaro uniti dal legame del matrimonio" è valida solo se pronunciato dal sindaco o dal sacerdote, certamente non da un testimone, o parente, o amico, o la prima persona incontrata). Nelle costituzioni, ovviamente sono i poteri reali e teorici dell'imperatore a fare che la sua voce sacra possa essere seguita da effetti immediati e indiscutibili. Questo non è esattamente un elemento extralinguistico dato che fa parte dell'identità del locutore/enunciatore imperiale. L'autorità del linguaggio viene raddoppiata dall'autorità istituzionale.

A conferma di queste considerazioni, se prendiamo il caso del verbo al presente, che è il tempo verbale quasi universale nei testi dei giuristi romani, vediamo subito la differenza tra la funzione descrittiva e didattica assunta dal presente nei commentari e la funzione in quanto atto di parola assunta dal presente nelle costituzioni imperiali. Questo confronto fa capire subito come il verbo al presente – come qualunque altra struttura grammaticale – non possa da solo realizzare l'atto di parola.

Così possiamo verificare che il valore giuridico dell'enunciato non risiede al livello dell'enunciato stesso delle regole. Il paragone appena fatto ci ha dimostrato che alcuni enunciati possono comportare i cosiddetti predicati (caratteristiche) della giuridicità senza per questo essere degli enunciati di diritto³⁹.

Con il concetto di *performance*, Austin ha individuato l'atto di linguaggio concepito in quanto tale, indipendente da ogni normatività preesistente: non voglio dire che sul piano storico una nuova normativa non s'inserisca in un sistema già esistente, ma che al livello di linguaggio non esistono regole per definire cos'è che viene indetto come regola. La regola, la norma, è ogni volta una produzione linguistica inserita in un determinato quadro enunciativo, che è ugualmente una situazione di comunicazione.

³⁹ P. AMSELEK, *Le locutoire et l'illocutoire dans les énonciations relatives aux normes juridiques*, in *Revue de Métaphysique et de Morale*, 95/3, Juillet-Septembre 1990 (*Herméneutique et ontologie du droit*), 385-413, qui 396.

Ma per converso una altra considerazione fatta da Austin è che l'atto di parola, in quanto costruzione discorsiva, riesce o meno ad imporsi ai destinatari. L'atto di parola rimane al livello di una intenzione affermata con forza ma che riesce o meno. In realtà questa caratteristica si ritrova ugualmente nel linguaggio descrittivo che, per correttamente prodotto che possa essere, può indifferentemente cogliere il vero o il falso. L'atto di linguaggio da solo non crea uno stato di fatto o una realtà sociale, che dipende dalla sua accettazione o meno. Come si dice, «l'erba voglio» non cresce nemmeno nel campo della legislazione imperiale romana.

In definitiva, non esiste una «locutoria giuridica», cioè dei modelli *a priori* dei testi giuridici, come spontaneamente saremmo tentati di pensare. Non esiste né normatività del linguaggio né dimensione linguistica dell'obbligo.

SINTESI

Con questo contributo si invita ad applicare agli scritti legislativi romani alcuni concetti e modelli base dell'analisi semiotica del testo senza addentrarsi nei dibattiti teorici e dando per scontato che siano familiari i concetti base della semiotica. Si parte della distinzione tra i due registri base del testo, il constativo, nel quale si esprime la parte introduttiva delle costituzioni imperiali, e il performativo, che regge la *sanctio*. Si analizzano, poi, i componenti principali del quadro enunciativo: soggetto dell'enunciazione, destinatario, temporalità. Si focalizza l'attenzione sul concetto di atto di parola introdotto da John Austin e la sua produttività per lo studio del testo giuridico, tanto sul versante formale della struttura linguistica quanto su quello della filosofia del diritto.

PAROLE CHIAVE

Lex generalis – Rescritto – Analisi semiotica del testo – Quadro enunciativo – Pragmatica – Atto di linguaggio – Austin.

ABSTRACT

This presentation invites us to apply some basic concepts and mod-

els of semiotic text analysis to Roman legislative writings without delving into theoretical debates. It then starts with the distinction between the two basic registers of the text, the constative in which the introductory part of the imperial constitutions is expressed and the performative that governs the *sanctio*. The main components of the enunciative framework are then analysed: subject of the enunciation, addressee, temporality. Attention is drawn to the concept of speech act introduced by John Austin and its productivity for the study of the legal text, both on the formal side of linguistic structure and the cognitive side of philosophy of law.

KEYWORDS

Lex generalis – Rescript – Semiotic Text Analysis – Enunciative Framework – Pragmatics – Speech Act – Austin.

DARIO MANTOVANI
Collège de France

PRESENZE DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA
NELLA TARDA ANTICHITÀ: IL PROGETTO *REDHIS*

1. Lo scopo di questa nota è di descrivere le linee del progetto di ricerca al quale fanno riferimento le due relazioni che seguono, incentrate sul rapporto fra giurisprudenza classica e costituzioni imperiali tardoantiche. Pur con la necessaria brevità, saranno premesse alcune ragioni che hanno ispirato il progetto nel suo complesso, per soffermarci infine su un versante ulteriore e complementare rispetto a quello esaminato dalle relazioni di Salvatore Puliatti e di Luigi Pellicchi, ossia sulla trasmissione diretta dei testi dei giuristi romani fra III e VI secolo, dei quali sarà fornito il censimento.

In generale: *REDHIS* è stato impostato e condotto per riesaminare il tema della presenza della giurisprudenza classica nel periodo compreso fra Diocleziano e Giustiniano.

Gli impulsi che hanno motivato un tale riesame sono molteplici¹. Per limitarsi ad uno soltanto, che ha senz'altro avuto un particolare

¹ Per una trattazione più ampia delle premesse del progetto mi sia consentito di rinviare a D. MANTOVANI, *Diritto e storia tardoantica. Tavola rotonda, in Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del convegno internazionale Napoli, 21-23 novembre 2007*, a cura di U. CRISCUOLO-L. DE GIOVANNI, Napoli 2009, 396-417, e *Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. MANTOVANI-A. PADOA SCHIOPPA, Pavia 2014, 105-134 (ed. aggiornata in *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, a cura di D. MANTOVANI-S. AMMIRATI, Pavia 2018, 1-29). La bibliografia prodotta dai membri dell'équipe è indicata sul sito <http://redhis.unipv.it/>. Inevitabilmente, in questo scritto che verte sul progetto, i riferimenti bibliografici, mantenuti nello stretto indispensabile, saranno prevalentemente a lavori da esso scaturiti.

peso nell'esperienza di chi scrive, si può citare il rapporto di Giustiniano con le opere dei giuristi classici. L'intento stesso di raccoglierle in un'antologia normativa e, concretamente, la tecnica seguita dai compilatori per realizzare il Digesto presuppongono una notevole familiarità con la letteratura giuridica (attestata ugualmente dalle *Institutiones* e dalle costituzioni destinate a sciogliere punti di *ius controversum*). Sul piano materiale, l'ampia circolazione manoscritta del Digesto in epoca giustiniana, anche a confronto con il Codice e il manuale istituzionale, è ugualmente coerente con una ricezione favorevole da parte degli operatori del diritto, non già con una pregressa irrimediabile interruzione nell'uso, anche forense, degli scritti dei giuristi². D'altra parte, in chiave storiografica, le ipotesi di 'Predigesti' (fondate, in definitiva, sull'idea del *venir meno*, nel corso della tarda antichità, dell'accesso diretto alla letteratura classica) sono di per sé il segnale dell'esistenza di modelli interpretativi relativi alla storia giuridica tardoantica che sembrano offuscare i dati anche più sicuri ricavabili dalle fonti (nel caso specifico, costituiti dalle sequenze delle *inscriptions* dei frammenti del Digesto su cui è fondata la teoria delle masse bluhmiane): un segnale che non può non incitare a riesaminare tali modelli interpretativi.

Se questi elementi – attinenti al piano rispettivamente storico-giuridico, materiale e storiografico – possono avere costituito un impulso a intraprendere questo riesame, *REDHIS* si può anche leggere, senz'altro, come uno dei molti progetti che hanno tratto ispirazione da un insieme di spunti e di orientamenti della ricerca sulla tarda antichità, e più in generale nell'antichistica e nelle scienze sociali, maturati negli ultimi decenni.

Il primo riferimento, ovviamente, è al rinnovamento complessivo dei problemi, delle tecniche e delle interpretazioni che è stata efficacemente riassunto sotto il nome di 'New Late Antiquity'³. In questa nuova cornice – rispetto alla quale anche molte premesse fatte proprie dalla romanistica hanno dovuto essere rimesse in discussione – il bisogno di interrogarsi sulla sorte della giurisprudenza classica nella tarda antichità

² Per i dati sulla trasmissione manoscritta in età giustiniana, cfr. M. FRESSURA-D. MANTOVANI, *P. Berol. inv. 14081: frammento di una nuova copia del Digesto di età giustiniana*, in *Athenaeum*, 105, 2017, 689-716, spec. 706-714.

³ Protagonisti e tendenze in *The New Late Antiquity. A gallery of intellectual portraits*, a cura di C. ANDO-M. FORMISANO, Heidelberg 2021.

tà è stato stimolato da vari temi e prospettive, come la crescente attenzione alle province e al pluralismo giuridico, o gli studi sul plurilinguismo nell'impero romano-greco e i suoi riflessi nel diritto. Soprattutto, sono stati determinanti i censimenti prosopografici incentrati sui giuristi anche non-letterari nonché, più in generale, i pregevoli studi sul 'Beruf' dei giuristi nella tarda antichità: basti a questo proposito citare i nomi di D. Liebs e C. Jones. Accanto a questi stimoli più specifici si devono poi ricordare orientamenti più generali dell'antichistica, come l'attenzione crescente alla letteratura tecnica (a cui peraltro sovente sfugge proprio quella giuridica), lo studio delle forme di reimpiego imitativo e emulativo dei testi, l'analisi della costruzione retorica dei testi burocratici e normativi (di cui sono testimonianza le imprese di edizione e commento alle *Relationes* di Simmaco e alle *Variae* di Cassiodoro). Più in generale ancora, va ricordato il cd. 'materiality turn' nelle scienze storiche e sociali, che, applicato al diritto romano, spinge a considerare non solo la sua dimensione di pensiero, ma anche le condizioni materiali della circolazione di tale pensiero, e valorizzare tutte le informazioni legate alla circolazione libraria, alla *mise en page*, al paratesto. Nel complesso, pur nella loro varietà, si tratta di approcci convergenti, in quanto si sforzano di restituire alla vita antica (anche del diritto) fattezze realistiche e inclusive del maggior numero possibile di informazioni, angolature, protagonisti, ricezioni, in una tensione continua (e non sempre facile da risolvere) fra moltiplicazione dei punti di vista (che può condurre all'eccesso della decostruzione) e aspirazione alla concretezza.

Ovviamente, molti di questi metodi erano già praticati con ottimi risultati da lungo tempo, con la differenza di trovarsi ora inclusi, con altri, in una cornice nuova, che conferisce loro una differente coerenza. In questi nuovi interessi e approcci sono facilmente riconoscibili, del resto, le suggestioni provenienti dall'attuale società dell'informazione e dall'esperienza della mondializzazione.

2. Su questo sfondo, il progetto *REDHIS* ha ripreso in esame il tema del destino del pensiero giuridico classico una volta cessata la produzione di nuove opere, del genere di quelle prodotte fino alla fine del III secolo, sottoponendo a verifica l'idea che l'influenza della giurisprudenza classica sia venuta meno, per riapparire soltanto con Giustiniano.

Di fatto, la ricerca ha fatto emergere come il dialogo tra la cultura giuridica tardoantica e la letteratura giuridica del principato non si è affatto interrotto, bensì ha assunto forme nuove.

Per svolgere questa verifica, abbiamo ritenuto necessario cercare le tracce della giurisprudenza classica in tre classi diverse di documenti: 1) i testimoni diretti degli scritti dei giuristi classici (dunque papiri e pergamene recanti copie di tali opere, oppure esemplari di commenti greci pre-giustiniane alle opere stesse); 2) i testimoni indiretti tardoantichi degli scritti dei giuristi; 3) le costituzioni imperiali fra Costantino e Giustiniano, in quanto possibili documenti della conoscenza delle opere e delle forme di pensiero della giurisprudenza classica.

A partire da queste tre classi di documenti, *REDHIS* si è configurato necessariamente come una ricerca pluridisciplinare, cioè con la partecipazione di specialisti di varie discipline, articolati in tre gruppi di lavoro, chiamati però a rispondere a un'unica questione storiografica, quella appunto della sorte della letteratura giurisprudenziale nell'orizzonte materiale e culturale della tarda antichità. È opportuno insistere su questi caratteri del progetto. Da documenti di tipo diverso diverse derivano non solo interrogativi diversi, ma anche la necessità di più specialismi con cui affrontarle. Tuttavia, la varietà di questi documenti e specialismi ha potuto mantenere coerenza e convergenza intorno all'interrogativo di fondo. D'altra parte, ci è parso chiaro che proprio la natura eterogenea delle serie documentali indagate – dalla trasmissione diretta nei papiri e pergamene fino agli echi nelle costituzioni – offre maggiore saldezza e possibilità di generalizzazione ai risultati.

Passando dall'impostazione ai contenuti, riguardo alle due ultime serie documentali delle tre menzionate – ossia i testimoni di trasmissione indiretta e le costituzioni imperiali – sono sufficienti qui pochi cenni, tanto più che sul tema delle costituzioni scenderanno nel dettaglio le due relazioni che seguono. A quest'ultimo proposito mi sembra tuttavia opportuno sottolineare che la ricerca nelle costituzioni di echi della giurisprudenza classica è andata di pari passo, nel quadro di *REDHIS*, con la consapevolezza che le *leges* tardoantiche devono essere esaminate nella loro dimensione retorica. In particolare, il riuso di testi classici è da considerare un elemento di una più generale tecnica di reimpiego e di allusione che la cancelleria imperiale pratica attingendo anche a prosa e poesia. Inoltre, la presunta perdita di precisione nella terminologia giuridica, che sovente si rimprovera ai redattori delle *leges* tardoantiche, risponde anch'essa per lo più a esigenze di retoricizzazione, che spingono a riformulare il lessico tecnico per meglio adattarlo al contesto comunicativo: operazione che dimostra, semmai, la capacità da parte della cancelleria imperiale di maneggiare e con-

temperare vari registri⁴. Sottolineo questo aspetto in quanto è ripreso anche nel programma del presente convegno e troverà nei suoi lavori ulteriori svolgimenti.

Quanto alle testimonianze indirette delle opere dei giuristi, esse si manifestano, com'è noto, in forme molto varie: le antologie vere e proprie, a fini prettamente giuridici (come i *Fragmenta Vaticana*); le menzioni di passi delle opere classiche nelle glosse marginali tardoantiche a altri testi giuridici (per fare un esempio: una glossa apposta a una copia papiracea del Codice Teodosiano, del V sec., di provenienza orientale cita con precisione un passo dell'VIII libro delle *Regulae* di Modestino, con l'intento di collegare al diritto classico la riforma effettuata da Teodosio II in CTh. 4.14.1: P. Berol. inv. P 14075 → + 16976 →)⁵; quello che si potrebbe definire il 'diritto breve', ossia le interpretazioni e riformulazioni dedicate ora a opere di giuristi (Gaio, con l'epitome visigota o le *interpretationes* di Autun) ora a testi normativi (specialmente il Codice Teodosiano: *summaria antiqua*, *interpretationes* alla *lex Romana Wisigothorum*); l'ostensione di estratti in opere con finalità retorico-forensi (come la *Collatio*) o religiose (la *Consultatio*), per arrivare infine alle isolate citazioni di giuristi classici in opere di varia natura, grammaticale, erudita, religiosa⁶.

Ciò che caratterizza i documenti di questo gruppo – accomunati tipologicamente appunto dal fatto che essi non rappresentano copie delle opere dei giuristi, ma citazioni indirette o riusi di esse – è il fatto di essere per la maggior parte noti da tempo (ciò non vale, peraltro, per le citazioni contenute in glosse a manoscritti ritrovati per la prima volta nel corso della nostra ricerca), e di non avere quella consistenza così frammentaria che caratterizza i papiri latini e greco-latini di contenuto giuridico. Il primo elemento fa sì che la loro edizione critica non abbia costituito un imperativo del progetto *REDHIS*. Il secondo elemento li

⁴ Si rimanda ai saggi raccolti in *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica* (Biblioteca di Athenaeum, 63), a cura di D. MANTOVANI, Bari 2019. Per il tema, connesso, della sopravvivenza del sistema di petizione/risposta, v. *Sulle tracce dei rescripta richiesti da privati nella tarda antichità*, in *Tesserae iuris*, 1, 2020, 9-46.

⁵ D. MANTOVANI, *La circulation des œuvres des juristes dans l'antiquité tardive : une recherche sur la structure cachée du droit romain*, in *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 2018, 2, 593-617.

⁶ Le testimonianze saranno raccolte nel volume collettivo: *Roman Juristic Literature in Late Antiquity: Transmission and Reception*, a cura di D. MANTOVANI-M. WIBIER, Cambridge, in preparazione.

rende utili non solo in una prospettiva che si potrebbe definire palinogenetica, cioè orientata semplicemente a realizzare l'inventario dei *testimonia* giurisprudenziali. Il fatto che i brani classici siano inclusi in altre opere (o addirittura siano stati trasformati in opere nuove) permette infatti anche e soprattutto di studiare in quali modi, con quali finalità e con quanta consapevolezza delle loro caratteristiche gli autori di queste opere tardoantiche abbiano rimaneggiato i materiali classici. Questa prospettiva permette, infatti, di affinare lo sguardo sullo stato della cultura del tempo e anche di cautelarsi da conclusioni che rischiano di trasformare in un dato storico quello che invece dipende dalle vicende della trasmissione dei testi. Non c'è infatti dubbio che anche in Occidente i libri dei giuristi abbiano continuato a circolare in copie integrali, come in Oriente, benché per le note ragioni i papiri e le pergamene recanti copie dirette degli scritti dei giuristi siano di provenienza quasi esclusivamente egiziana (come vedremo meglio subito sotto). Proprio per questo, studiare questi testi non in prospettiva quantitativa, ma qualitativa permette di evitare di ricadere in equivoci e pregiudizi sulla misura della sopravvivenza della letteratura giurisprudenziale anche in Occidente.

3. Veniamo infine al primo gruppo di documenti studiati nel quadro di *REDHIS*, che attestano in modo diretto la circolazione e l'uso delle opere dei giuristi fra III e VI secolo. Le ricerche svolte dal Working Group 1 del progetto (S. Ammirati, M. Fressura) hanno condotto all'individuazione di frammenti papiracei e pergamenei riconducibili ad almeno 65 antichi testimoni manoscritti riferibili a opere della giurisprudenza romana pre-giustiniana. Più precisamente, si tratta di 39 testimoni diretti di opere di giuristi classici e 26 testimoni di commenti greci pre-giustiniani a opere dei giuristi classici. Se ne fornisce qui il censimento. Le brevi indicazioni bibliografiche che qui riporto hanno la funzione di rendere evidente se si tratti di frammenti già editi oppure no. Per sottolineare l'importanza accordata – come si diceva in esordio di questa nota – alla materialità, è fornita una succinta descrizione delle principali caratteristiche paleografiche, definite dal supporto (papiro o pergamena), dal formato (rotolo o codice), dalla scrittura, dall'ampiezza e dalla presenza di segni di uso (in particolare, di glosse).

L'edizione preliminare di una buona parte di questi testi è stata resa disponibile da *REDHIS* nel Digital Corpus of Literary Papyri (DCLP) <http://papyri.info/>), in accordo alla politica di *open access*, in attesa della pubblicazione a stampa del *corpus* nel quale i testi confluiranno

nella loro versione definitiva. Poiché il lavoro richiederà ancora tempo, con la pubblicazione preventiva si vuole anche incoraggiare chi abbia proposte di miglioramento a segnalarle ai curatori. Nel corso dell'esplorazione delle collezioni papirologiche sono stati ritrovati anche testi attinenti a costituzioni imperiali o a codici imperiali tardoantichi (in particolare al Teodosiano), che daranno luogo ad una separata edizione⁷.

Cominciando dai testimoni diretti (in latino) di opere di giuristi classici, solo quattro sono rotoli papiracei, che sono presentati qui in ordine approssimativamente cronologico di produzione:

– P. Mich. VII 456 + P. Yale inv. 1158r: I sec., forse da Tebtynis (TM 63275), in corsiva antica. È il più antico esemplare di una copia di opera giurisprudenziale latina. Il testo, di autore ignoto, sembra trattare il procedimento della *bonorum venditio* nel processo formulare; notevole, anche per l'antichità dell'esemplare, la presenza di due righe in inchiostro rosso, originarie rubriche.

– P. Aberd. inv. 2c: II sec., forse da Soknopaiou Nesos (TM 63954), in corsiva antica. Il testo, di autore ignoto, contiene un riferimento all'*exhaereditio*.

– P. Heid. inv. L 3: III sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 67356), in capitale. Il testo, di autore ignoto, allude forse a un provvedimento di Settimio Severo che avrebbe esteso la *quarta Falcidia* alle *donationes mortis causa*.

– P. Oxy. XVII 2103: III sec., da Ossirinco (TM 59955), in una scrittura maiuscola corsiveggiante, di tipologia documentaria. Il rotolo, che conteneva il libro IV delle *Institutiones* di Gaio, doveva originariamente estendersi per circa 41 colonne (restano le coll. XVI [?], XVIII-XX, corrispondenti con Gai. 4.57, 68-72a). Il testo, sebbene trascritto senza soluzione di continuità, presenta divisione in *capita* praticata dallo scriba primario tramite l'apposizione marginale di un segno di *paragraphos* coordinato con un punto medio collocato all'interno della riga di testo⁸.

⁷ Per il CTh., in particolare, si veda D. MANTOVANI, *La circulation des œuvres des juristes dans l'antiquité tardive* cit., 606-612: l'edizione è prevista in collaborazione con S. Ammirati.

⁸ M. FRESSURA, *P. Oxy. XVII 2103 e la storia del testo delle Institutiones di Gaio*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. BABUSIAUX-D. MANTOVANI, Pavia 2020, 359-389.

Sono invece codici tutti i manufatti riportati qui di seguito. In particolare, sono papiracei e latini (la lista è organizzata secondo un criterio paleografico):

– P. Haun. III 45 + CPL 73 + P. Cair. SR 3729 (14): III²-IV¹ sec., da Teadelfia (TM 62942), in una scrittura minuscola corsiveggiante. I numerosi frammenti ricompongono un'ampia porzione di bifoglio verosimilmente estratto da un codice unifascicolare scritto a piena pagina, di grande formato e forse originariamente privo di legatura. Non è da escludersi che la trattazione *de legatis et fideicommissis* debba identificarsi con l'omonimo *liber singularis* attribuito a Erennio Modestino. Il testo presenta divisione in *capita*, distinti in due diversi modi: 1. l'ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*; 2. il passaggio di *caput* avviene all'interno di una medesima riga, dove la porzione finale del *caput* precedente è collocata in *ekthesis* e la porzione iniziale del *caput* successivo comincia dopo spazio non scritto. Lo scriba principale è anche autore di numerose correzioni effettuate sul testo (aggiunte interlineari, espunzioni, depennature)⁹.

– P. Berol. inv. P 14069: IV-V sec., da Hermupolis Magna, in minuscola libraria ad asse diritto. L'esiguo frammento non permette una ricostruzione del formato e del tipo di impaginazione del codice. Il testo di autore ignoto, reca un'apparente rubrica (tracciata in capitale e inchiostro rosso), che menziona una *actio data*.

– P. Berol. inv. P 16987: IV-V sec., da Hermupolis Magna, in minuscola libraria ad asse diritto. Il frammento presenta un'ampia porzione dello spazio scrittoria (forse esteso su una sola colonna) di un singolo

⁹ F. NASTI, *Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis. Pars prior (PHaun. III 45 recto + CPL 73 A e B recto)*, Napoli 2010; EAD., *Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis. Pars altera II.1 (PHaun. III 45 verso + CPL 73 A e B verso)*, Napoli 2013. L'esistenza dei frammenti conservati al Museo Egizio del Cairo è stata resa nota da C. GALLAZZI, *P. Haun. III 45 + P. Arangio-Ruiz: nuovi frammenti dal Museo Egizio del Cairo*, Convegno Internazionale del Progetto ERC REDHIS 'La struttura nascosta. Il diritto dei giuristi nella Tarda Antichità' (Pavia, 20 gennaio 2020); una presentazione complessiva del manoscritto e del testo è stata poi data da M. FRESSURA-C. GALLAZZI-D. MANTOVANI, *Nuovi frammenti papiracei e ricostruzione di un testo perduto di un giurista romano (CPL 73 + P. Haun. III 45 + P. Cair.)*, in *Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere*, Adunanza accademica, Milano, 17 dicembre 2020. V. anche M. FRESSURA, *Notizie e ipotesi sull'acquisizione dei frammenti giurisprudenziali CPL 73 da parte di Vincenzo Arangio-Ruiz*, in *Athenaeum*, 110, 2022, 237-245.

foglio. Nel testo, di autore ignoto, è forse menzionato Antonino Pio (divus Pius), e si fa riferimento allo *ius gentium* e a peregrini e fedecomessi.

– P. Vindob. inv. L 59 + 92: IV sec., forse dall’Arsinoite (TM 64631), in minuscola libraria ad asse inclinato. I frammenti sono riconducibili a due fogli e a un bifoglio residui di un codice di grande formato, originariamente recante due colonne per pagina. Il manoscritto conteneva le *Institutiones* di Elio Marciano: restano porzioni almeno del libro I e del libro II, quest’ultimo identificabile per confronto con I. 1.25.16-17 e D. 27.1.21. Il testo si presenta diviso in *capita* (l’ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*) e organizzato per rubriche; superstita una di queste (*de tutore honorario*), in capitale ma nello stesso inchiostro marrone adoperato per la stesura del testo primario. Il manoscritto reca tracce di lettura: mani diverse da quella dello scriba primario hanno apportato correzioni ed effettuato almeno un’aggiunta marginale, risultata illeggibile¹⁰.

– P. Ryl. III 474: VI sec., forse dalla Tebaide (TM 61414), in minuscola libraria ad asse inclinato. Del codice, probabilmente di grande formato e recante due colonne per pagina, restano due frammenti. Su uno di essi (fr. b →) si legge un brano del XXVI libro *Ad edictum* di Ulpiano (come tradito da D. 12.1.1.1), opera alla quale non è inverosimile attribuire anche le altre porzioni di testo, non note per altra via. Il manoscritto reca segni di lettura: apposti da mano informale, si trovano a margine una glossa greca, a traduzione di un termine latino presente a testo, e un’annotazione frammentaria, apparentemente redatta in latino e di incerta funzione (un brano di commento, una porzione di testo reintegrata a margine ecc.)¹¹.

– P. Amh. II 28: IV-V sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 64590), in minuscola libraria ad asse inclinato. I frammenti, che non permettono di ricostruire con certezza la fisionomia del manoscritto originario, tramandano un testo di autore ignoto. Non può escludersi che si tratti di un testo di contenuto letterario¹².

– P. Vindob. inv. L 110: V-VI sec., forse dall’Arsinoite (TM 65155), in onciale BR. Il frammento, quasi interamente proveniente dal margine

¹⁰ M. FRESSURA-D. MANTOVANI, *P. Vindob. L 59 + 92. Frammenti delle Institutiones di Elio Marciano*, in *Athenaeum*, 106, 2018, 619-690.

¹¹ A. PETITO, *P. Ryl. III 474*, in *Giurisprudenza romana nei papiri cit.*, 146-152.

¹² P. Amh. 2.28; CLA 11.1657.

esterno di un foglio di codice di grande formato, presenta solo poche lettere di uno scritto non identificabile quanto ad autore o genere letterario; sono tuttavia ben leggibili – uno per ciascun lato e verosimilmente attribuibili allo scriba primario – due *marginalia* latini in minuscola libraria, apparentemente sommari relativi a questioni di procedura penale trattate nel testo principale perduto¹³.

– P. Stras. inv. L 9: V sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 10741), in corsiva nuova. frammento spinale della sezione inferiore di un bifolio di codice di papiro con resti di quattro pagine non necessariamente consecutive dal punto di vista testuale, recante – secondo l'editore Jean Gascou¹⁴ – un commentario giuridico ovvero un testo scolastico; la ricorrenza del tema dei legati e la menzione della *lex Papia* fanno pensare ad un trattato relativo alla legislazione caducaria.

Sono codici pergamenei latini:

– P. Berol. inv. P 14079: IV-V sec., da Hermupolis Magna (TM 828807), in minuscola libraria ad asse diritto. È ricostruibile un codice originario di medio formato, tendente al quadrato, e scritto a piena pagina. Il manoscritto testimonia i *Responsa* di Papiniano: il lato carne del frammento offre una corrispondenza con tre distinti estratti dell'opera reperibili nel Digesto (in successione 50.5.8.1, 50.1.17.6, 40.10.1 pr.), tutti riferiti al libro I. Il testo si presenta diviso in *capita* (l'ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*). Ancora sul lato carne, tra margine esterno e inferiore, si individuano brandelli di ulteriore testo aggiunto, apparentemente in latino e di natura indeterminata; la scrittura, informale e minuta, difficilmente potrebbe essere attribuita allo scriba primario.

– Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 2589: IV-V sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 62359; CLA 10.1577), in minuscola libraria ad asse diritto. Il codice, di medio formato, scritto a piena pagina, tramanda le *Sententiae* di Paolo (restano porzioni del libro V). Il testo si presenta diviso in *capita*: l'ultima riga del *caput*

¹³ P.F. GIRARD-F. SENN, *Textes de droit romain*, I, Paris 1967, 472.

¹⁴ J. GASCOU, *Fragment d'un codex juridique du Bas-Empire (P. Strasb. L 9)*, in *La codification des lois dans l'antiquité. Actes du Colloque de Strasbourg 27-29 novembre 1997*, a cura di E. LÉVY, Paris 2000, 285-291.

termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*¹⁵.

– P. Berol. inv. P 11324 + 21295: IV-V sec., da Hermupolis Magna (TM 64538; BKT X 30), in minuscola libraria ad asse diritto. Tre frammenti provenienti da un medesimo codice pergameneo originario, recanti tutti tracce, variamente estese, di bruciature. Il contenuto, di autore incerto, sembra riferirsi al diritto criminale: sono menzionate le *repetundae* e il *crimen* di *scopelismos*, altrimenti noto solo attraverso il *De officio proconsulis* di Ulpiano (D. 47.11.9), con il quale il testo non si può pertanto identificare. Nel fr. 3 (P. Berol. inv. P 21295) sono citati i *libri Membranarum* di Nerazio Prisco¹⁶.

– P. Berol. inv. P 6757: IV sec., dall'Arsinoite (TM 62941), in minuscola libraria ad asse diritto. Il frammento, riconducibile a un codice di grande formato e impaginato a due colonne, testimonia la porzione terminale del libro II di un trattato giurisprudenziale *de iudiciis*, forse una delle *partes* dei libri *Ad edictum* di Ulpiano, corrispondente al libro XVI. Il verso del foglio presenta un *explicit*, elegantemente ornato con uso di inchiostro rosso e scritto in capitale, che recita appunto *de iudiciis lib(er) II*¹⁷.

– P. UB Trier S 135-4 + 135-5: V sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 832129), in minuscola libraria ad asse diritto. I due frammenti provengono da altrettanti, distinti fogli di un codice verosimilmente di medio formato, con due colonne per pagina. Il manoscritto integro doveva contenere i *Responsa* di Papiniano: i lacerti pergamenei, oltre a testo non noto per altra via, testimoniano gli estratti dal VI libro D. 28.6.41.4, 28.5.71(70) e dal VII libro D. 33.10.9.2, 32.91.4. Il testo si presenta diviso in *capita*: l'ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis* e scritta in inchiostro rosso. L'uso attivo del codice da parte di lettori antichi è

¹⁵ *Pauli Sententiarum fragmentum Leidense* (Cod. Leid. B.P. L. 2589), Studia Gaiana 4, a cura di G.G. ARCHI-M. DAVID-E. LEVY-R. MARICHAL-H.L.W. NELSON, Leiden 1956.

¹⁶ S. AMMIRATI, *Frammenti giuridici di contenuto incerto: testo di diritto criminale?*, in *Literarische Texte der Berliner Papyrussammlung. Zur Wiedereröffnung des Neuen Museums*, Berliner Klassiker Texte 10, Berlin-Boston 2012, 249-265.

¹⁷ V. MAROTTA, *P. Berol. inv. P 6757. Fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis*, in D. MANTOVANI-S. AMMIRATI, *Giurisprudenza romana nei papiri* cit., 137-144.

dimostrato dalla presenza di correzioni apportate al testo, punteggiatura rudimentale e note marginali in greco¹⁸.

– P. Col. inv. 696: V sec., di provenienza egiziana non precisabile, forse in minuscola libraria ad asse diritto. I tre frammenti, dove solo le estremità di alcune righe sono conservati, sono compatibili, per lessico e abbreviazioni adoperate, con un'opera giurisprudenziale di ignoto argomento e autore. Il testo, caratteristicamente, si presenta diviso in *capita*: l'ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*.

– P. Berol. inv. P 11323: IV-V sec., da Hermupolis Magna (TM 64537), in minuscola libraria ad asse inclinato. È ricostruibile un codice originario di medio formato, tendente al quadrato, e scritto a piena pagina. Il manoscritto testimonia i *Responsa* di Papiniano: restano porzioni di testo non note per altre vie, insieme agli estratti D. 29.5.20, 6.1.48, 6.1.65 pr.-1. Il testo, reso peraltro con frequenti abbreviazioni, si presenta diviso in *capita*: l'ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*. Sono presenti porzioni di scrittura in inchiostro rosso, di natura e funzione ancora da spiegare.

– P. Berol. inv. P 21294 + 11753 + P. Vindob. inv. L 90: IV-V sec., da Hermupolis Magna (TM 62360), in minuscola semibraria ad asse inclinato, costituiscono i celebri frammenti *De formula Fabiana*; in tutto sei lacerti pergamenei, uno a Vienna (mm 22,8 × 129, il più esteso), cinque a Berlino (P. Berol. inv. P 11753 a+b+c e P. Berol. inv. P 21294 a+b); sono contigui P. Berol. inv. P 11753 a+b e P. Berol. inv. P 21294a (Brashear [v. nt. 19], ripreso in BKT IX 200). Lo schema della rigatura a secco sul recto carne prevede due linee di scrittura comprese entro due righe orizzontali, come nel BPL 2589. Negli ampi margini non c'è traccia di glosse. Si nota la presenza di punti medi a separare le parole. Alla l. 6 del verso di P. Vindob. inv. L 90, l'inizio di un nuovo paragrafo è segnalato con le prime due lettere *et* in *ekthesis*. L'inchiostro è di colore rosso bruno. Il testo è tratto, per la maggior parte, da un commentario alla *formula Fabiana* (forse Paulus, *Ad edictum*, 44)¹⁹.

¹⁸ B. KRAMER, *Papyrus - Fenster zur antiken Welt. Ausstellung der Papyrusammlung der Universität Trier in der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar, 12. Mai-9. Juli 2014*, Trier-Weimar 2014, 23.

¹⁹ P. KRÜGER, *Neue Paulus-Bruchstücke aus Aegypten*, in ZSS, 18, 1897, 222-226; P. M. MEYER, *Neue Juristen-Fragmente (Paulus) auf einem Berliner Pergamentblatt*, in ZSS, 42, 1921, 42-57; P.F. GIRARD-F. SENN, *Textes de droit romain cit.*, 408-412. V. ora W. BRASHEAR, *Pot pourri*, in APF, 34, 1988, 5-13.

– PSI XIV 1449: V-VI¹ sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 62939), in minuscola libraria ad asse inclinato. È possibile ricostruire un codice di grande formato, impaginato a due colonne, testimone dei libri *Ad edictum* di Ulpiano, in particolare il libro XXXII, secondo quanto permette di ipotizzare la coincidenza di gran parte del testo con i relativi estratti D. 19.2.13.4, 19.2.15 pr.-2. Si riscontra la divisione in *capita*: l'ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*. Sono leggibili al *recto* due annotazioni in greco, a commento del testo latino²⁰.

– P. Grenf. II 107: VI¹ sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 62723), in minuscola libraria ad asse inclinato. Anche in questo caso si può ricostruire un codice di grande formato, impaginato a due colonne, testimone dei libri *Ad edictum* di Paolo, in particolare il libro XXXII, secondo quanto permette di ipotizzare la coincidenza di gran parte del testo con i relativi estratti D. 17.2.65.16, 17.2.67.1. Si riscontra anche qui la divisione in *capita*: l'ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*.

– P. Berol. inv. P 11325: IV-V sec., da Hermupolis Magna (TM 64838), in minuscola libraria ad asse inclinato. Su entrambi i lati del frammento, restano solo le estremità di alcune righe, ma la natura giuridica del manoscritto è garantita dalla presenza di un'abbreviazione *r(ubrica)*, vergata in inchiostro rosso²¹.

– P. Louvre inv. E 10295bis + P. Vindob. inv. L 141: V sec., da Haueris (TM 63036), in capitale libraria. Frammenti provenienti dalla medesima legatura di LDAB 587, codice di papiro attualmente diviso tra Dublino, Londra, Parigi e Vienna (Dublin, Trinity College, Pap. Select Box 100 + Dublin, Trinity College, Pap. Select Box 99 + London, University College, Petrie Museum, number unknown + Paris, Louvre, inv. E 10295 + Vienna, Nationalbibliothek G 19899 – 19908) contenente il *De adoratione et cultu in spiritu et veritate* di Cirillo di Alessandria. I frammenti di Parigi sono censiti in CLA *Add.* 1857, quelli di Vienna attribuiti per la prima volta da S. Ammirati²². Il testo è disposto su due

²⁰ S.R. ALESSANDRÌ, *PSI XIV 1449 Ulpianus 32 Ad edictum*, in D. MANTOVANI-S. AMMIRATI, *Giurisprudenza romana nei papiri cit.*, 61-79.

²¹ CLA 8.1041.

²² S. AMMIRATI, *New developments on Latin legal papyri: the ERC project REDHIS and the membra disiecta of a lost legal manuscript*, in *Proceedings of the 28th Congress of Papyrology (Barcelona August 1st-6th, 2016)*, a cura di A. NODAR-S.

colonne, vergato in inchiostro rosso bruno, alcune parole sono in rosso. In uno dei frammenti parigini si nota una possibile coincidenza con D. 5.4.1.3 Ulp. 5 *ad ed.*

– P. Louvre inv. E 10295bis.6+7 + P. Vindob. inv. L 94: V-VI¹ sec., da Haueris (TM 64822), in onciale old style, attribuiti al medesimo codice originario pergameneo da S. Ammirati²³. Nel testo, di tono giurisprudenziale, si menzionano un debitore e un creditore.

– P. Vindob. inv. L 124: V sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 851591), in onciale. Due frammenti forse riconducibili a un medesimo foglio di codice di medio formato e scritto a piena pagina, testimone dei *Manualia* di Paolo, come certificano le coincidenze testuali riscontrate con i relativi estratti D. 8.3.38, 8.2.39, provenienti dal libro I. Il testo si presenta diviso in *capita* (l'ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*) e organizzato per rubriche; superstite una di queste, in capitale e in inchiostro rosso, ma non più leggibile²⁴.

– P. Vindob. inv. L 26: V sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 64818), pergameneo, in onciale old style. Il testo, in origine disposto su due colonne, può a mio parere attribuirsi – per la modalità di citazione dell'intervento degli *imperatores nostri Severus et Antoninus* – al *De cognitionibus* di Callistrato²⁵.

– Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. Lat. 1b: (TM 62994; CLA 10.1471) di origine italiana, è costituito da un gruppo di frammenti pergamenei delle *Institutiones* di Ulpiano, in onciale, usati per rinforzare la legatura del Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. lat. 2160 + Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 9916 + Sankt Florian, Stiftsbibliothek iii.15.B, un codice di papiro del VI secolo contenente opere di Ilario di Poitiers. Il testo è disposto a piena pagina, ciascuna con 24-28 linee di scrittura. Ogni nuova sezione di testo comincia con un'iniziale ingrandita e proiettata nel margine. In alcuni frustoli sono visibili i titoli correnti²⁶.

TORALLAS TOVAR-M.J. ALBARRÁN MARTÍNEZ-R. MARTÍN HERNÁNDEZ-I. PAJÓN LEYRA-J.D. RODRÍGUEZ MARTÍN-M.A. SANTAMARÍA, Barcelona 2019, 628-637.

²³ CLA 10.1534; S. AMMIRATI, *New developments* cit. (nt. prec.).

²⁴ Edizione a cura di M. FRESSURA-D. MANTOVANI in corso di stampa.

²⁵ CLA 10.1524.

²⁶ A. LOVATO, *Intorno ad alcuni frammenti pergamenei della Biblioteca Palatina di Vienna (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. Lat. 1b)*, in D. MANTOVANI-S. AMMIRATI, *Giurisprudenza romana nei papiri* cit., 131-136.

– London, British Library, Or. 4717 (5) scr.inf.: (TM 220486 e TM 220487; CLA 2.205 e 206) numerosi frustuli di bifogli pergamenei palinsesti, appartenenti in origine al medesimo manoscritto di contenuto veterotestamentario in copto sahidico, che recano diverse *scripturae inferiores* greche e latine, queste ultime in (5b) left e right e (5c). 4717 5b left presenta testo latino disposto su due colonne, vergato in un'onziale di modulo regolare, tondeggiante, e con un moderato effetto chiaroscurale. La *facies* grafica e la presenza di glosse greche ne rendono verosimile un'origine e una provenienza orientale, e una datazione tra la seconda metà del V e la prima metà del VI secolo. Nel testo leggibile si trovano parziali riscontri con due passi dell'*Ad edictum* di Ulpiano ricompresi nel Digesto; 4717 5b right è costituito da tre frammenti appartenenti al medesimo bifoglio originario, vergato in onciale e nel quale si nota la presenza di glosse greche; occorrono più volte le parole *uxor*, *vir*, *maritus* e *adulterium*; nella seconda colonna del verso ci sono tracce di una rubrica in inchiostro rosso; e, di seguito, forse una citazione di Fiorentino. Il 4717 5c è costituito da 2 frammenti che sembrano contigui; il testo latino è disposto su 2 colonne molto strette; le iniziali di paragrafo sono ingrandite e in *ekthesis*; la scrittura è un'onziale indistinta, dal tracciato angoloso e dai tratti più spessi che nei due frammenti precedenti; 'old style' anch'essa, si può riferire ad un periodo compreso tra IV e V secolo. Anche qui il testo è di natura giurisprudenziale. Occorrono abbreviazioni e citazioni di autori e opere²⁷.

– Verona, Biblioteca Capitolare, I (1), ff. XI-XII: (TM 66582; CLA 4.475) noto come *Fragmentum de iure fisci* (*FIRA II*², 627-630) costituito da due fogli, reca un testo in materia di diritto fiscale. L'impaginazione è a due colonne, e la scrittura onciale è vergata in tratti piuttosto spessi²⁸.

– P. Ant. I 22: IV-V sec., da Antinoupolis (TM 62940; CLA Suppl. 1727), in onciale 'd'. È un frammento di codice a due colonne, di formato rettangolare, contenente forse un brano ulpiano²⁹.

²⁷ S. AMMIRATI, *Frammenti inediti di giurisprudenza latina da un palinsesto copto. Per un'edizione delle scripturae inferiores del ms. London, British Library, Oriental 4717 (5)*, in *Athenaeum*, 105, 2017, 736-741.

²⁸ D. LIEBS, *Die Sogenannte Fragmenta de iure fisci*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, V, *Restauration und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr.*, a cura di R. HERZOG, München 1989, 69.

²⁹ C.H. ROBERTS, *The Antinopolis Papyri. Part I*, London 1950, 22; T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Una revisión de Pap. Ant. 22*, in *Estudios de derecho romano en*

– P. Oxy. XVII 2089: IV-V sec., da Ossirinco (TM 64531), in onciale ‘bd’, pergameneo, con testo disposto a due colonne in tema di *uxor decemaria*³⁰.

– PSI XI 1182: V^{ex}-VIⁱⁿ sec., da Antinoupolis (TM 59956), in onciale BR. Ampî frammenti di due bifogli e un foglio di codice di medio formato e scritto a piena pagina, recante le *Institutiones* di Gaio (nella fattispecie Gai. 3.153-154a, 167-174, 4.16-18). Il testo si presenta diviso in *capita*: l’ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*. Superstite una rubrica in inchiostro rosso e nella stessa onciale BR adoperata per trascrivere il testo. I frammenti relativi al libro III mostrano correzioni di mano dello scriba o di altre mani; almeno due di esse hanno corredato il manoscritto, rispettivamente, con glosse interlineari greche e note marginali, anch’esse in greco, per lo più parafrasi del testo gaiano, cui si aggiungono talvolta più ampie note di commento e riferimenti intertestuali³¹.

– P. Berol. inv. P 6759 + 6761: V-VI¹ sec., dall’Arsinoite (TM 64986), in onciale BR. Quattro frammenti provenienti da uno o più fogli di manoscritto, che tramandano una porzione, verosimilmente sul diritto ereditario, di un trattato giurisprudenziale di ignoto autore. Non ricostruibile il formato, ma è plausibile che, visto il grande modulo delle lettere, il codice fosse scritto a piena pagina (cfr. PSI XI 1182). Il testo si presenta diviso in *capita*: l’ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è collocata in *ekthesis*. La mano di un lettore ellenofono ha apposto a margine alcune annotazioni, scarsamente leggibili, e numerato almeno un *caput* in cifre greche.

– P. Stras. inv. L 3 + 6B: VI sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 62945), in onciale BR, impaginato a due colonne. Contiene le *Disputationes* di Ulpiano³². Da notare: la fascicolazione con nume-

honor de Alvaro d’Ors, I, Pamplona 1987, 557-577; E. METZGER, *A Fragment of Ulpian on acceptilatio and intertium*, in *SDHI*, 72, 2006, 111-137.

³⁰ U. AGNATI-S. AMMIRATI, *P. Oxy. XVII 2089*, in D. MANTOVANI-S. AMMIRATI, *Giurisprudenza romana nei papiri cit.*, 31-60.

³¹ Cfr. M. FRESSURA, *P. Oxy. XVII 2103 cit.*, 359-389.

³² O. LENEL, *Neue Bruchstücke aus Ulpian’s Disputationen*, in *ZSS*, 24, 1903, 414-419; ID., *Weitere Bruchstücke aus Ulpian’s Disputationen*, in *ZSS*, 25, 1904, 368-374; D. LIEBS, *Jurisprudenz*, in *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, IV, *Die Literatur des Umbruchs: von der römischen zur christlichen Literatur 117 bis 284 n. Chr.*, a cura di K. SALLMANN, München 1987, 185; A. LOVATO, *Studi sulle Disputationes di Ulpiano*, Bari 2003.

rali romani nell'angolo inferiore sinistro del recto del primo foglio (X). L'iniziale di colonna è ingrandita e in *ekthesis* (ingrandite anche iniziali di paragrafo); il testo va a capo per pause di senso maggiori. Il testo è provvisto di aggiunte e correzioni interlineari, alcune certamente della stessa mano responsabile della copia del testo.

– P. Berol. inv. P 6762 + 6763 + 16988 + 21317 + P. Louvre inv. E 7153: V-VI¹ sec., dall'Arsinoite (TM 62356), in onciale BR. I frammenti sono riconducibili a un certo numero di fogli e bifogli di un codice di grande formato, impaginato a due colonne, testimone dei *Responsa* di Papiniano. Le porzioni conservate a Berlino si riferiscono al libro V, come certificano le coincidenze testuali con i relativi estratti D. 29.9.5, 26.7.39.3-5, 37.5.22 (P 16988 + 21317 è di attribuzione incerta). I frammenti parigini testimoniano il libro IX, anche in questo caso grazie a sicure coincidenze testuali: D. 4.4.31, 40.4.50 pr.-1, 40.7.35. L'esemplare in questione comprendeva le cosiddette note di Paolo e Ulpiano, che si collocano in coda al relativo responso papiniano o anche a spezzarne la continuità testuale; tali note costituiscono in ogni caso *capita* a sé stanti preceduti dall'*inscriptio Paul(us)* o *Ulp(ianus)* in inchiostro rosso. La generale divisione in *capita* si realizza con l'ultima riga del *caput* terminante a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è in *ekthesis*. Sopravvive almeno una rubrica in capitale, tracciata in inchiostro rosso. I frammenti relativi al libro V sono corredati di ampie annotazioni marginali in greco, in una scrittura minuta e calligrafica; i frammenti relativi al libro IX conservano invece una numerazione dei *capita* apposta da seconda mano, sempre a margine e in cifre greche: tali *capita* sono numerati secondo l'ordine di apparizione all'interno dell'intero libro, senza considerare le ulteriori partizioni testuali costituite dalle rubriche.

– P. Berol. inv. P 6758: V-VI¹ sec., dall'Arsinoite (TM 62356), in onciale BR. Frammento di bifoglio di un codice verosimilmente di formato medio-grande e impaginato a due colonne. Il testo tràdito, di autore non identificato, affronta temi di diritto ereditario con riferimento alla categoria delle *decem personae* chiamate alla *bonorum possessio* senza testamento. Proprio su questo argomento un lettore appone una nota marginale in greco; è forse la stessa persona che apporta anche una correzione al testo (reintegra una parola omessa dallo scriba primario) e interpunge il testo per evidenziare le singole parole o sintagmi.

– P. Berol. inv.14080: V-VI¹ sec., forse da Hermupolis Magna (TM 828808), in onciale BR. La consistenza del frammento è insufficiente

per una ricostruzione del formato e del contenuto del codice: il lessico è compatibile con testo giuridico. È presente un'ampia glossa in greco, scarsamente leggibile, ma caratterizzata da una scrittura maiuscola rotonda calligrafica, che si potrebbe attribuire anche alla mano dello scriba primario.

Accanto a questi testimoni diretti delle opere dei giuristi, la ricerca ha restituito un numero cospicuo di manoscritti greci (spesso digrafici), in formato di codice, che commentano, in forme letterarie varie, opere dei giuristi classici. Talvolta, nei frammenti pervenuti sono ancora presenti estratti dei testi latini commentati o citati.

Tra questi codici greci, sono pergamenei solo:

– PSI XIII 1349: V sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 65032), in maiuscola inclinata. La consistenza del frammento è insufficiente per una ricostruzione del formato del codice. Il testo affronta apparentemente questioni relative all'interpretazione di atti negoziali. Sono presenti porzioni di testo latino in scrittura latina minuscola inclinata.

– PL II/38: V sec., forse da Antinoupolis (TM 117810), in maiuscola greca inclinata informale. Probabile residuo di un margine di codice recante un testo latino, interamente perduto, commentato in greco da un lettore. Non è possibile accertare se le note fossero state composti sul momento, oppure riversate da un antigrafo. Né è possibile stabilire se autore del testo e copista coincidessero. Il testo è digrafico: riporta frequentemente lemmi e citazioni in latino, numerose traslitterazioni greche e grafismi greco-latini. La nuova lettura compiuta nel quadro di *REDHIS* da Serena Ammirati ha fatto cadere molti dei riferimenti alla *stipulatio Aquiliana*, che avrebbero dovuto scandire, anche secondo Sturm³³ e secondo Thungen³⁴, la spiegazione. La questione complessiva sembra riguardare le pretese del fisco su beni *caduca*, oggetto di disposizione *fideicommissaria*, in ordine ai quali era avvenuta una transazione³⁵.

³³ F. STURM, *Ein neues vorjustinianischen Fragment*, in *ZSS*, 93, 1976, 298.

³⁴ L. THÜNGEN, *Neueedition von PL II 38 aus einem griechischen Index zu Papians libri definitionum*, in *RIDA*, 63, 2016, 18-19.

³⁵ *Editio princeps*: A.M. BARTOLETTI COLOMBO, *Prime notizie su un nuovo frammento giuridico*, in *Istituto Papirologico Vitelli. Comunicazioni*, 1, Firenze 1971, 5-28; cfr. F. STURM, *Ein neues vorjustinianischen Fragment* cit., 298-309; L. THÜNGEN, *Neueedition von PL II 38* cit., 9-42.

Sono invece tutti codici papiracei i seguenti esemplari di commenti greci pre-giustiniani:

– P. Berol. inv. P 14067 + 14068 + 14070 + 14073: V-VI sec., forse da Hermupolis Magna (TM 828804), in maiuscola inclinata con inserti in scrittura latina minuscola inclinata.

– P. Berol. inv. P 14071 + 14074: V-VI sec., forse da Hermupolis Magna (TM 828805), in maiuscola inclinata con inserti in scrittura latina minuscola inclinata.

– P. Berol. inv. P 16977: V-VI sec., forse da Hermupolis Magna (TM 704687), in maiuscola inclinata informale con inserti in scrittura latina minuscola inclinata, sembra contenere un commento lemmatico ad alcune costituzioni, note e non, di età severiana, in tema di *non numerata pecunia*. Sono presenti glosse marginali e numerazioni in greco di due mani diverse³⁶.

– P. Ant. III 153: V-VI sec., da Antinoupolis (TM 65085), in maiuscola inclinata con inserti in scrittura latina minuscola inclinata. La settantina di frammenti, di medie o piccole dimensioni, sono riferibili a uno o più fogli di un codice di grande formato, del quale non si ricostruisce con certezza la forma di impaginazione. Fra gli argomenti trattati nell'opera, di genere peraltro non chiaramente definibile (si può pensare a un'organizzazione della materia per singoli ζήτηματα) si individuano almeno diritto di successione, tutela, *operis novi nuntiatio*. Lo studio del manoscritto da parte di un lettore è ben rappresentato da estesi *marginalia*, anch'essi in greco; tale mano non è tuttavia incompatibile con quella dello scriba primario, che in tal caso si sarebbe limitato a riportare testo accessorio già presente nel proprio antigrafo.

– P. Ness. II 11: VI sec., da Nessana (TM 65227), in maiuscola inclinata con inserti in scrittura latina minuscola inclinata. I numerosi frammenti vanno ricondotti a uno o più fogli di un codice verosimilmente di grande formato, scritto a piena pagina; se non altro, il frammento maggiore sembra affrontare questioni di diritto connesse con la navigazione. Restano tracce di righe in scrittura distintiva ingrandita e incorniciata tra linee orizzontali, di funzione incerta.

– Bloomington, Indiana University, Poole 218: IV-V sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 67809), in maiuscola inclinata con inserti in scrittura latina minuscola inclinata. I frammenti sono insuffi-

³⁶ W. SCHUBART, *Actio condicticia und longi temporis praescriptio*, in *Festschrift für Leopold Wenger seinem 70. Geburtstag*, II, München 1945, 184-190.

cienti per una ricostruzione del formato e dell'impaginazione del codice, che sembra tramandasse un commento lemmatico a un'opera latina, organizzato per *capita* (l'ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è in *ekthesis*).

– P. Berol. inv. P 13924: V-VI sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 154379), in maiuscola inclinata con inserti in scrittura latina minuscola inclinata. Il frammento, che reca solo tracce di porzioni terminali di alcune righe di testo, corrisponde per lo più con i margini esterni del foglio, corredati con glosse marginali. In una di queste, forse copiata dallo scriba primario, si fa riferimento a soggetti che, pur consapevoli della propria condizione di debitori, sperano di riuscire vittoriosi dalla lite.

– P. Berol. inv. P 14058: VI sec., forse da Hermupolis Magna (TM 828803), in maiuscola inclinata informale. Se di codice si tratta, il frammento proviene da un manufatto di grande formato, verosimilmente scritto a piena pagina. Il testo, molto frammentario, sembra fare riferimento al diritto della dote.

– P. Berol. inv. P 13249: V-VI sec., forse da Hermupolis Magna (TM 832675), in maiuscola rotonda informale con inserti latini in onciale. Presenta annotazioni marginali, forse numeri, in greco.

– P. Berol. inv. P 11866: VI sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 64840), in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR. Si tratta di due fogli provenienti da un codice di grande formato scritto a piena pagina. Il testo, di natura catechistica, procede per domande, poste da una voce apparentemente anonima, cui dà risposta un certo Anatolios (forse l'omonimo membro della commissione giustiniana?). La trattazione, ad avviso di B. Stolte, sembra seguire la traccia di alcuni passi giurisprudenziali (tratti da Ulp. 20 *ad Sab.*, Paul. 3 *ad Sab.*, se non anche da Pomp. 6 *ad Sab.*) rintracciabili anche nella rubrica *De auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuis legatis* del Digesto (34.2). Il nome di Ἀνατόλιος è di norma collocato in *ekthesis* e accompagnato sul margine da un segno cruciforme. Sempre a margine, sono presenti segni di lettura: compare ἐρ(ώτησις) accanto a una delle domande, mentre alcune righe di testo sono evidenziate con *diple*.

– P. Berol. inv. P 14077: VI sec., da Hermupolis Magna (TM 828806), in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR. Si tratta di esigui frammenti verosimilmente riconducibili a un codice di grande formato. Del poco testo residuo, certamente giuridico, non sembra possibile precisare il contenuto.

– P. Vindob. L 138: V-VI sec., di provenienza egiziana non precisabile: in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR.

– PSI XIII 1348: V-VI sec., forse da Ossirinco (TM 64566), in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR. È costituito da un bifoglio di codice di papiro, che presenta testo continuo sulle quattro facciate, più alcuni frustuli di piccole dimensioni. Contiene una collezione di definizioni e massime giuridiche, numerate, con citazione di opere della giurisprudenza³⁷.

– PSI inv. CNR 132: V-VI sec., forse da Ossirinco (TM 139905), in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR. È costituito da numerosi frammenti provenienti da più bifogli di un codice di papiro di grandi dimensioni; sono citati giuristi; nei frammenti più ampi, ricorrono riferimenti ai *caduca* e alla *pluris petitio*³⁸.

– P. Ant. III 152: VI sec., da Antinoupolis (TM 64897), in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR. Il frammento, quasi interamente proveniente dal margine esterno di un foglio di codice di grande formato, presenta solo le estremità di alcune righe. Sono tuttavia ben leggibili – uno per ciascun lato e verosimilmente attribuibili allo scriba primario – due *marginalia* in greco, con inserti in scrittura latina minuscola, riguardanti le *retentiones* dotali: *ob res donatas* e *ob liberos*, rispettivamente. Il testo, non definibile quanto a genere letterario, era articolato in rubriche.

– P. Stras. inv. G 85: V-VI sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 828811), in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR. I frammenti si possono ricondurre verosimilmente a un codice di grande formato. Il testo, forse un commento lemmatico, verte sui legati ed è organizzato per *capita* (l'ultima riga del *caput* termina a capo, mentre la prima riga del *caput* successivo è in *ekthesis*), numerati a margine.

– P. Bernardakis: VI sec., dal Monastero di Santa Caterina del Sinai (TM 62361), in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR. Cd. *Scholia Sinaitica*. I molti frammenti, riconducibili a un codice di

³⁷ *Editio princeps* in PSI XIII; rinnovato esame in F. BATTAGLIA, *Ordo excerptionum in PSI XIII 1348*, in D. MANTOVANI-S. AMMIRATI, *Giurisprudenza romana nei papiri* cit., 93-124.

³⁸ Presentazione preliminare in M. MANFREDI, *N. 8. Testo giuridico*, in *Papiri dell'Istituto G. Vitelli. Quaderni dell'Accademia delle Arti del Disegno*, 1, Firenze 1988, 16-17.

grande formato scritto a piena pagina, ricompongono un commento lemmatico ai libri 36-38 (ma che doveva iniziare almeno dal l. 31) *ad Sabinum* di Ulpiano³⁹.

– P. Vindob. L 101 + 102 + 107: V-VI sec., forse dall’Arsinoite (TM 64952), in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR. Quanto resta del testo, riconducibile a un codice di grande formato, affronta questioni di diritto ereditario.

– P. Vindob. L 147: V-VI sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 828813), in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR. Esiguo frammento verosimilmente di codice di medio-grande formato. Del poco testo residuo, certamente giuridico, non sembra possibile precisare il contenuto.

– P. Ryl. III 475: VI sec., forse dalla Tebaide (TM 64745), in maiuscola rotonda con inserti latini in onciale BR. I frammenti sono riferibili a uno o più fogli di un codice di medio-grande formato, forse scritto a piena pagina. Il testo, che contiene riferimenti alla *libertas fideicommissaria* e alla dote, è corredato di note interlineari e ampi *marginalia*.

– P. Amh. II 27: IV-V sec., di provenienza egiziana non precisabile (TM 64894), in minuscola primitiva, frammento di un foglio di codice di papiro, con testo disposto a linea lunga di eccezionale lunghezza, forse corrispondente ad un ampio marginale inferiore. Il testo contiene alcune parole in greco della stessa mano. Si leggono una data, è forse menzionato Caracalla, e più riferimenti ad una *litis institutio*⁴⁰.

– P. Ness. II 12: VI sec., da Nessana (TM 65337), in maiuscola informale ad asse diritto. Frammento di codice di grande formato, testimone di una trattazione di diritto successorio.

– P. Ryl. III 481: V-VI sec., di provenienza incerta (TM 64794; CLA Suppl. 1725), frammento di margine esterno di un foglio di codice di papiro, presenta una scrittura latina ad asse diritto. Sul lato transifibrabile, possibili tracce di una numerazione greca.

– P. Vindob. inv. 29291: V-VI sec., dall’Arsinoite (TM 64797), in maiuscola informale di glossa. Il frammento proviene dal margine di un codice di fisionomia non ricostruibile, testimone di un testo forse latino

³⁹ P. KRÜGER, in *Collectio librorum Iuris Anteiustiniani in usum scholarum*, III, a cura di Th. MOMMSEN-P. KRÜGER, Berolini 1890, 267-282; cfr. D. MANTOVANI, *Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in D. MANTOVANI-S. AMMIRATI, *Giurisprudenza romana nei papiri cit.*, 20-24.

⁴⁰ *Editio princeps* in P. Amh. II 27, 29-30.

del quale non resta traccia. Il contenuto può fare pensare a un collegamento con i libri *Ad edictum* di Ulpiano.

4. Un breve commento in conclusione. Rispetto ai testimoni noti in precedenza, il numero è aumentato del 40%: di 39 frammenti di copie dirette di opere giurisprudenziali, 19 erano finora non identificate o comunque inedite; dei 26 commenti greci (o greco-latini) pre-giustiniani e a opere di giuristi, 10 erano non identificati o inediti.

Fra i frammenti di cui si può riconoscere l'autore e l'opera, si trovano varie copie inedite di Papiniano (P. UB Trier S 135-4 + 135-5; P. Berol. inv. P 11323; P. Berol. inv. P 14079), che nonostante la nota difficoltà era evidentemente molto ricercato. Sono comparse anche opere finora non attestate in tradizione diretta, come i *Manualia* di Paolo (P. Vindob. inv. L 124), le *Istitutiones* di Marciano (P. Vindob. inv. L 59 + 92) e, in ipotesi, il *De cognitionibus* di Callistrato (P. Vindob. inv. L 26).

La circostanza che i pezzi in questione, per ragioni climatiche, siano per la maggior parte di provenienza egiziana nulla toglie al loro significato per tracciare la storia e geografia della cultura giuridica del Tardoantico. Il fatto che, dopo Diocleziano, sia venuta meno la produzione di opere del genere di quelle della giurisprudenza classica non implica affatto che la loro scomparsa dalla cultura giuridica. La presenza degli scritti dei giuristi classici, anzi, si consolida attraverso la copia e la circolazione. Per chi tenga conto del punto di arrivo, ossia la decisione di Giustiniano di raccoglierle nel Digesto, questa abbondanza non è una sorpresa.

Si potrebbe peraltro obiettare che la circolazione delle opere dei giuristi, per quanto imponente, non è ancora testimonianza del loro uso. In altri termini, si potrebbe obiettare che questi libri rappresentavano *law in book*, ma non *law in action*: ciò a maggior ragione se ci si colloca in una prospettiva che enfatizzi fenomeni di pluralismo giuridico, che tendono a ridurre l'importanza del diritto 'ufficiale' rispetto a diritti indigeni o a forme alternative di risoluzione dei conflitti. L'obiezione sarebbe tuttavia fiacca. Intanto, non si vedrebbe per quale motivo si sarebbero investite risorse nella costosa copia di libri che, come quelli dei giuristi, non avevano altra finalità che quella pratica, se non si avesse avuto intenzione e occasione di utilizzarli. Poi, quest'obiezione trascurerebbe il fatto che i numerosi commenti greci, e gli apparati di glosse, testimoniano effettiva lettura e uso. Ma un'altra solida conferma viene proprio dall'insieme delle linee del progetto *REDHIS*, cioè dal ricorso a documenti di tipo diverso e complementari. Il fatto di ritrovare nelle

costituzioni imperiali tracce della giurisprudenza classica, come mostreranno le due relazioni che seguono, dimostra che le opere dei giuristi, quelle che vediamo risorgere nei papiri e affiorare nei commenti, continuavano effettivamente ad assicurare la formazione degli addetti alla cancelleria e a trasmettere contenuti e forme di pensiero recepiti dalla legislazione imperiale.

SINTESI

Si descrivono le motivazioni storiografiche e le linee del progetto *REDHIS*, svolto da un'équipe di romanisti, papirologi e filologi, che ha mirato a censire e comprendere la circolazione degli scritti dei giuristi e la presenza dei modelli di pensiero della giurisprudenza classica nella tarda antichità. La ricerca ha mostrato la persistenza di una cultura giuridica dotta in un'epoca tradizionalmente definita di declino. *REDHIS* è stato concepito come ricerca multidisciplinare unitaria; il suo approccio è consistito nella lettura contestualizzante di tre distinti tipi di fonti: (1) copie di scritti giuridici romani classici e loro commenti greci trasmessi su papiro e pergamena (consultabili online nel Digital Corpus of Literary Papyri (DCLP) <http://papyri.info/>); (2) testi tardoantichi che si confrontano esplicitamente con la letteratura giuridica classica; e (3) leggi imperiali tardoantiche in rapporto all'uso della giurisprudenza classica. L'intervento si sofferma specialmente sui testimoni diretti, in papiro e pergamena, di copie delle opere dei giuristi classici.

PAROLE CHIAVE

Giurisprudenza romana – Opere dei giuristi classici – Trasmissione dei testi – Cultura giuridica tardoantica.

ABSTRACT

The historiographical motivations and an outline of the *REDHIS* project, carried out by a team of Roman legal historians, papyrologists and philologists, are described. The project aimed to retrace and understand the circulation of jurists' writings and the presence

of the thought patterns of classical jurisprudence in Late Antiquity. The research showed the persistence of a learned legal culture in an era traditionally defined as one of decline. *REDHIS* was conceived as a unified multidisciplinary research; its approach consisted of the contextualising reading of three distinct types of sources: (1) copies of classical Roman legal writings and their Greek commentaries, transmitted on papyrus and parchment (available online in the Digital Corpus of Literary Papyri (DCLP) <http://papyri.info/>); (2) late antique texts that transmit or reuse classical legal works; and (3) late antique imperial laws in relation to the use of classical jurisprudence. The paper especially focuses on papyrological direct witnesses of the works of classical jurists.

KEYWORDS

Roman Legal Science – Roman Juristic Writings – Textual Transmission – Late-antique Legal Culture.

SALVATORE PULIATTI
Università di Parma

PRESENZA DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA
NELLE COSTITUZIONI IMPERIALI

(I)

La rappresentazione del Tardoantico, che per un lungo arco di tempo gli studi sul periodo ci hanno trasmesso, si è connotata per una valenza deteriorata, vuoi che questa fosse espressa nei termini drastici della decadenza o in quelli più sfumati della transizione¹. E questo modo di raffigurare quell'età si è in larga misura esteso al diritto e al sistema delle fonti di produzione che l'hanno contraddistinta, le cui componenti si sono volute riassumere in una sintetica contrapposizione tra *iura* e *leges*² che, per sé, giustapponendo il portato della tradizione giu-

¹ Tra i numerosi saggi dedicati all'argomento, traccia un quadro dettagliato delle diverse prospettive di studio che hanno segnato l'indagine storiografica sulla tarda antichità L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 1-19, che, ricordato il lapidario giudizio del Mommsen, il quale affermava: "L'epoca di Diocleziano reca il marchio della decadenza e non suscita la nostra simpatia", e sottolineato come l'angolo visuale degli studi si sia spostato da quella presa di posizione radicalmente avversa all'idea di 'trasformazione', delineando il Tardoantico come 'straordinario laboratorio' capace di dar luogo alla nascita di fenomeni estremamente variegati, conclude evidenziando come a quell'età si riconoscano ormai "lineamenti autonomi e peculiari" che postulano prospettive di studio diversificate, che tengano conto delle particolarità "dei vari territori, delle culture e degli usi provinciali e popolari, dei loro nessi reciproci e dei loro rapporti con la cultura dominante latina e greca".

² Ha rivisto il rapporto tra questi due fattori il saggio di P. BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano 2007, che ha segnato una radicale riconsiderazione della interpretazione di quella dicotomia introdotta dal Savigny, distaccandosi dall'idea che nel linguaggio tardoantico essa servisse per distinguere e contrapporre due componenti dell'or-

risprudenziale classica a quello della normazione imperiale, ha lasciato intendere un diverso valore assegnato a quelle fonti poste, nella visione corrente, su piani distinti³. Se l'età tardoimperiale infatti, com'è stato osservato, si presentava sotto il profilo della storia delle fonti "come un riconoscimento – implicito, ma talora anche esplicito – della non eliminabilità degli *iura*"⁴, tuttavia la visione corrente non ne propone un'esatta rappresentazione, riservando al sapere giurisprudenziale una portata minore e quasi ancillare rispetto alla normazione imperiale⁵. Tra

dinamento. Come ha ben evidenziato D. MANTOVANI, *Diritto e storia tardoantica. Tavola rotonda*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno internazionale. Napoli, 21-23 novembre 2007*, a cura di U. CRISCUOLO-L. DE GIOVANNI, Napoli 2009, 406, più che una contrapposizione quella locuzione costituisce "un'endiadi o meglio una dittologia, cioè una locuzione dotata di un significato unitario e inscindibile" volta piuttosto a indicare il diritto oggettivo nel suo complesso.

³ Si sono in conseguenza evidenziati da parte degli studiosi la centralità della normazione imperiale e il ruolo assorbente assunto dall'imperatore quale unico *conditor* e *interpres legum* che avrebbe segnato una profonda trasformazione del sistema giuridico, determinando la progressiva obliterazione del sapere giurisprudenziale e il primato della legislazione imperiale segnando il passaggio da un sistema giurisprudenziale, basato sulla riflessione dei giuristi quale elemento di sviluppo dell'ordinamento, a un sistema legislativo "caratterizzato dalla sempre più profonda divisione tra normativa imperiale e giurisprudenza nel sistema delle fonti". Così G.G. ARCHI, *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*, in ID., *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 11-118. Sottolineano questo aspetto anche L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di lezioni*, Torino 1989, 163-177, e N. PALAZZOLO (dir.), *Storia giuridica di Roma. Principato e Dominato*, Perugia 1998, 246. Sintetizza i diversi orientamenti F. BONO, *Giustiniano fra legislazione e giurisprudenza. Citazioni giurisprudenziali e motivazione imperiale*, Pavia 2014, 11-17, rilevando come "nella realtà, la frattura venutasi a creare almeno a partire dall'età dei Severi va certamente ridimensionata, dal momento che vi sono tracce evidenti per circoscrivere la cesura tra normazione imperiale e giurisprudenza, "a favore di una visione nella quale il sapere giurisprudenziale continua a giocare un ruolo tutt'altro che secondario nell'ordinamento".

⁴ R. BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*, Bologna 1985, 44.

⁵ Non si discosta da questa prospettiva M.G. ZOZ, *L'evoluzione e la cosiddetta "consolidazione" del diritto imperiale romano da parte della giurisprudenza: brevi osservazioni*, in *Diritto@Storia*, 8, 2009, che osserva come il nuovo regime del Dominato, in conseguenza del clima di decadenza culturale e di autocrazia che ne ha contrassegnato il carattere, abbia importato il passaggio "ad un ordinamento di tipo legale e poi codicistico" capace di incidere sulla scienza giuridica dell'epoca, determinando l'eclissi della giurisprudenza creativa che per quattro secoli aveva guidato lo sviluppo del diritto. Cfr. in proposito anche D. MANTOVANI, *Costantinopoli non*

questi due poli, nella visione prevalente, il dialogo rimane marginale, costituendo quel pensiero il presupposto necessario, certo non ignorato ma assai poco considerato, della normazione imperiale. In realtà negli stessi progetti codificatori, così come nelle forme e nelle modalità di attuazione pratica delle loro riforme e dei loro interventi, gli imperatori mostrano di aver coscienza di collocarsi all'interno di un ordinamento più ampio, che ha nel sapere dei *veteres* il proprio perno, capace ancora di influire con le proprie concezioni e peculiarità tecniche sulla stessa normazione imperiale⁶. Certo quel sapere era di difficile accesso e fruibilità se, in avvio di quella delicata fase di transizione che doveva portare all'affermarsi della *lex generalis* e dell'ideologia dell'imperatore 'legge vivente', Costantino, in una costituzione generale del 321 (C.Th. 1.4.1), non esitava a manifestare il profondo fastidio per le "interminabili dispute" degli antichi giuristi e il desiderio di sradicarle (*Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes*). Ma la riflessione giurisprudenziale restava purtuttavia alla base della disciplina di istituti vigenti, come sottolineato da una recente indagine⁷ con riguardo a una disposizione di Onorio in materia di *postliminium*⁸ o costituiva il presupposto di riforme introdotte, quale quella con cui Teodosio II aveva abrogato le pene eccessive comminate in alcuni casi di divorzio⁹. In questa si-

è Bologna. *La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in D. MANTOVANI-A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, 106, con ampi richiami alla letteratura in argomento, che rileva come l'impressione "che l'età compresa tra Diocleziano e Giustiniano abbia assistito al crollo della scienza dei giuristi" non si sia del tutto dissipata e così pure l'idea che il diritto abbia finito per concretarsi nella legislazione imperiale "smarrendo al contempo la forma argomentativa di pensiero, che era stata l'emblema dei giuristi per almeno cinque secoli, dal tempo dalle guerre puniche alla fine del III secolo d.C."

⁶ In tal senso D. MANTOVANI, *Diritto e storia tardoantica* cit., 405 nt. 17, ove l'autore, a seguito di una stringente analisi terminologica, pone chiaramente in luce come il richiamo al *ius vetus* implichi "la costante consapevolezza, da parte degli imperatori, che le loro costituzioni, pur con la forza di modificarlo, si inserivano in un ordinamento preesistente"; dimostrazione questa, ad avviso dello studioso, che "il diritto tardoantico, almeno per quanto riguarda il diritto privato, continuò ad essere per la maggior parte contenuto negli scritti dei giuristi di I-III secolo d.C."

⁷ Cfr. D. MANTOVANI, *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, in *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, a cura di D. MANTOVANI, Bari 2019, 17.

⁸ Const. Sirm. 16, a. 408.

⁹ Nov. Theod. 12.1: *repudiū culpās culpārumque coercitiōnes ad veteres leges responsaque prudentium revocare censemus* (a. 439).

tuazione di difficile penetrazione delle conoscenze giuridiche non era dunque venuta meno la convinzione della necessità della pratica della citazione delle opere giurisprudenziali e del valore da queste rivestito, quali parti integranti del *ius* prodotto dalle parti in giudizio, ai fini della formazione del convincimento del giudice: ancora nel VI secolo Cassiodoro affermava che si chiamerebbe abusivamente *iudicium* quello in cui le parti non allegassero i *dicta prudentium*¹⁰ e per parte sua l'imperatore Leone nel 473, a riprova del valore annesso alle opinioni giurisprudenziali, preferiva appoggiare su un'opinione di Giuliano la decisione di un disputato problema di interpretazione giuridica, piuttosto che formulare una regola autonoma¹¹. Ma al di là della prospettiva formale, del valore paradigmatico degli istituti tradizionali, quello che rileva è il grado di penetrazione che quei metodi e quelle forme sono riuscite a esercitare sul pensiero del legislatore, la coscienza che di essi ha maturato, il grado di applicazione che ne ha fatto e, in ultima analisi, l'incidenza che un modo originale di operare giuridico quale quello giurisprudenziale ha esercitato sulla sua attività¹².

Su questi aspetti si è orientata l'analisi nel proposito di svelare le trame di quel dialogo sinora assai scarsamente considerato, onde poter meglio valutare le diverse modalità seguite dal legislatore nel rapportarsi al sapere giurisprudenziale e l'incidenza esercitata dalle logiche proprie di quel pensiero sul *modus operandi* da questo seguite¹³. Certo l'indagine non è particolarmente facilitata, specie per quel che riguarda il Teodosiano, dalle scarse evidenze di quel contatto. Se si guarda infatti alle fonti imperiali dell'età del Dominato, assai scarse risultano le citazioni di giuristi o di opinioni giurisprudenziali presenti nella legislazione dei secoli IV e V e per lo più tratte da provvedimenti aventi relazione con la storia delle fonti. Oltre ai diversi frammenti contenenti il testo della legge delle citazioni e ai ben noti provvedimenti costantiniani concernenti il valore delle *notae* a Papiniano e la validità delle *Pauli Senten-*

¹⁰ Cass., *Var.* 6.8.2, a. 487-583. In proposito cfr. F. DE MARINI AVONZO, *Critica testuale e studio storico del diritto*, Torino 1973², 83.

¹¹ C. 6.61.5 pr. su cui cfr. D. MANTOVANI, *Costantinopoli non è Bologna* cit., 123-125.

¹² Si veda in proposito D. MANTOVANI, *Diritto e storia tardoantica* cit., 409.

¹³ Da ultimo un quadro delle citazioni nominative nella legislazione tardoimperiale e giustiniana in F. BONO, *Giustiniano fra legislazione e giurisprudenza* cit., 21-28.

*tiae*¹⁴ si possono riscontrare soltanto pochissimi rinvii: uno a Scevola, in materia di forme dei testamenti¹⁵, e uno, peraltro incerto, a Giuliano conservato tuttavia nel Codice giustiniano¹⁶, cui si aggiunge un riferimento giurisprudenziale (Marciano) contenuto in C. 9.8.6.1, mutila e priva di data, ma posteriore al 397. In presenza di questa situazione centrale appare lo studio dei singoli provvedimenti, la ricostruzione dei presupposti a essi sottesi.

Se infatti i metodi di ragionamento e argomentazione utilizzati dalla giurisprudenza romana nella propria attività di elaborazione scientifica e consulenza pratica sono stati ampiamente indagati e ricostruiti¹⁷, non altrettanta attenzione è stata rivolta alle modalità sostanziali di formazione dei provvedimenti imperiali, ai fattori che hanno inciso sulla determinazione dei loro contenuti e delle soluzioni adottate¹⁸. Eppure è

¹⁴ CTh. 9.43.1 pr. = C. 9.51.13 pr.; CTh. 1.4.1, 2 e 3.

¹⁵ CTh. 4.4.3.

¹⁶ C. 6.61.5 del 473 sulla equivalenza dei termini *maritus* e *sponsus*.

¹⁷ Dell'ampia letteratura in argomento si ricordano, tra gli altri e senza pretesa di completezza, i numerosi saggi dedicati alla ricostruzione delle diverse forme del procedimento logico-euristico seguite dalla giurisprudenza romana nella sua attività di analisi scientifica e di consulenza pratica, e in particolare quelli rivolti allo studio delle tecniche di astrazione e distinguo alla base del metodo casistico e all'applicazione degli strumenti della dialettica, tra cui si segnalano, per l'utile quadro complessivo fornito, le trattazioni di sintesi di A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino 1994, 39-193; C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea, I. Dalle origini all'epoca di Labeone*, Torino 1997, 210-223; L. VACCA, *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche*, Padova 2006, 79, 233-256; EAD., *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di lezioni*², Torino 2012, 113-179; EAD., *'Interpretatio' e caso concreto*, in *Legal Roots*, 2, 2013, 49-60.

¹⁸ L'indagine sulle modalità di formazione dei provvedimenti imperiali si è per lo più limitata all'analisi dei procedimenti estrinseci di elaborazione e diffusione delle diverse forme di manifestazione del potere normativo imperiale senza un adeguato approfondimento dei fattori sostanziali che ne hanno determinato l'adozione. In tal senso si sono orientati numerosi saggi rivolti allo studio della normazione imperiale e in particolare di quella tardoimperiale, come quelli di J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'église aux IV^e et V^e siècles*, Paris 1979, 9-73; P. VOCI, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal Principato alla fine del IV secolo, II. Il V secolo*, ora in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, 277-396; T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*, Oxford 1994², partic. 33-70; J. HARRIES, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999, 36-55; F. DE MARINI AVONZO-C. LANZA, *Critica testuale e studio storico del diritto*, Torino 2001, 57-

proprio attraverso l'esame di questi aspetti che è possibile ricostruire direttamente o indirettamente il cammino seguito dal legislatore non solo sotto il profilo delle scelte operate sul piano tecnico-giuridico, ma anche dei presupposti teorici che le hanno motivate. È stato osservato come le costituzioni imperiali vadano considerate non solo per il loro valore normativo, ma come testimonianza "di un più vasto insieme di fattori, ideologie, prassi sociali, saperi diversi, nozioni tecniche capaci di esercitare la loro influenza sul legislatore, indirizzandone l'operato"¹⁹. È rivolgendosi dunque a un'indagine di tipo sostanziale (che indagli le strutture che stanno a fondamento di quei provvedimenti) che è possibile accostarsi al sistema all'interno del quale il legislatore tardoimperiale ha operato, individuando gli elementi di continuità o di frattura nei confronti di una tradizione rispetto alla quale non ha mancato di doversi confrontare²⁰. A tal fine è stata condotta un'indagine complessiva sulla legislazione contenuta nei Codici di Teodosio e Giustiniano, realizzata attraverso uno spoglio delle costituzioni di diritto privato. La ricognizione delle fonti ha poi riguardato la legislazione novellare post-teodosiana e giustiniana, nonché il nucleo di rescritti, di epoca valentiniana, traditi nella *Consultatio veteris iurisconsulti*. Il *corpus* di costituzioni così esaminate è risultato composto di circa 50 prov-

64; J.F. MATTHEWS, *Laying down the Law. A Study of the Theodosian Code*, New Haven-London 2000, 168-199; J. NOËL DILLON, *The Justice of Constantine. Law, Communication and Control*, Ann Arbor 2012, 35-89; si sono, invece, interessati all'argomento con qualche maggiore attenzione ai presupposti sostanziali che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti imperiali: S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, Oxford 2007², 254-265; S. CONNOLLY, *Lives behind the Laws. The World of the Codex Hermogenianus*, Bloomington 2010, 98-136, e più in particolare con riferimento alla legislazione giustiniana S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: "Reverentia antiquitatis" e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del Codice*, Bologna 2010.

¹⁹ Così D. MANTOVANI, *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica* cit., 9-13.

²⁰ In tal senso si è orientato, con riferimento alla legislazione del Principato, lo studio condotto da G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Bologna 2012², 107-158, ove l'autore non ha mancato di rilevare, a seguito di un lungo esame di testi, come "l'attività normativa imperiale si muova, sostanzialmente, nell'alveo tracciato dalla giurisprudenza e come, in particolare, gli imperatori nei loro interventi nel campo giuridico, e segnatamente nell'emanazione dei rescritti, si siano ispirati ai principi, alle concezioni, agli insegnamenti elaborati dai maggiori e più illustri esponenti della scienza giuridica".

vedimenti, e l'arco temporale considerato ha riguardato l'intervallo da Costantino (7 provvedimenti) fino a Giustiniano (22), toccando le cancellerie di Valente e Valentiniano (6 provvedimenti), di Graziano (1 provvedimento), di Arcadio e Onorio (2 provvedimenti), Onorio e Teodosio (1 provvedimento), Valentiniano III (1 provvedimento), Leone (1 provvedimento), Zenone (6 provvedimenti) e Anastasio (2 provvedimenti). L'indagine complessiva condotta ha mostrato come in età tardoantica l'attività normativa imperiale si sia mossa, sostanzialmente, nel solco tracciato da una tradizione giuridica risalente e mai interrotta e come, in particolare, gli imperatori nei loro interventi si siano ispirati a principi, concezioni e insegnamenti che avevano nel pensiero classico il proprio fondamento²¹. Questo è avvenuto secondo modalità diverse che si possono indicare in estrema sintesi raggruppando i provvedimenti secondo tre nuclei prevalenti. Un primo nucleo è costituito dai provvedimenti che contengono citazioni nominative di giuristi per l'età pre-giustiniana (essi sono tre: CTh. 4.4.3; C. 6.61.5; CTh. 9.43.1, se si escludono le costituzioni del titolo *De responsis prudentium*: CTh. 1.4.1, CTh. 1.4.2 e CTh. 1.4.3), accanto ai quali si possono ricordare i provvedimenti che riprendono regole o principi giurisprudenziali pur senza dichiararne la provenienza (C. 2.21.9, Cons. 9.1, Cons. 9.3, Cons. 9.5). Un secondo nucleo concerne quei provvedimenti che pur introducendo riforme all'interno dell'ordinamento dimostrano la capacità del legislatore di muoversi con consapevolezza rispetto al passato, non trascurando la riflessione giurisprudenziale alla base degli istituti toccati (questo è il caso di alcuni interventi in materia successoria: CTh. 3.5.2, Nov. Val. 21.1, nonché di quelli relativi ai diritti reali: C. 4.66.1, in tema di diritto di famiglia: C. 8.48(49).5, e delle obbligazioni: C. 4.35.21). Infine il terzo nucleo si rivolge principalmente ai provvedimenti di Giustiniano, all'interno dei quali una particolare attenzione è stata riservata alle *Quinquaginta decisiones* e alle *constitutiones ad commodum*

²¹ Si sofferma su questi aspetti D. MANTOVANI, *Costantinopoli non è Bologna* cit., 122-123, che sottolinea come si abbiano “ripetuti riscontri” del fatto che le costituzioni imperiali “adottassero come fulcro della motivazione un’opinione giurisprudenziale” a testimonianza del filo di continuità che legava pensiero classico e normazione imperiale e come questa consonanza si estendesse fino ad assorbire forme argomentative e *rationes iuris* proprie di quel pensiero. In argomento, con ulteriori considerazioni, S. PULIATTI, *La politica legislativa di Giustiniano*, in D. MANTOVANI-A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi* cit., 135-173.

propositi operis pertinentes. Queste costituzioni consentono infatti di esaminare in maniera più diretta il modo del legislatore di affrontare le controversie emerse in seno al pensiero giurisprudenziale, di verificare il dialogo che si veniva a intessere con i giuristi attraverso un confronto sulle *rationes decidendi* invocate e di considerare le logiche seguite nella ricerca della soluzione ritenuta più soddisfacente (in questo senso rileverebbero i richiami all'*humanitas* o alla *voluntas testatoris*) avvalendosi, ove possibile, di metodi e modi propri del pensiero dei *prudentes*.

Rispetto a quel pensiero e in particolare ai risultati dell'elaborazione giurisprudenziale la legislazione tardoimperiale non si è mostrata indifferente o insensibile, anzi naturalmente e quasi necessariamente se ne è avvalsa, ne ha ricavato spunti e impulso, ponendosi nel solco tracciato dalla riflessione classica. Questa, infatti, non solo rappresentava un organico e imponente sistema di principi giuridici, ma godeva nei confronti della legislazione imperiale di una indiscussa superiorità, conseguente a una secolare tradizione di ricerca e di speculazione²². Questo legame e questa attenzione del potere normativo imperiale nei confronti dell'elaborazione classica e delle concezioni da essa espresse appaiono, del resto, tanto più significativi e importanti in quanto operanti in un periodo, come quello tardoimperiale, che assisteva al fenomeno dell'esclusivo accentramento nella persona dell'imperatore di ogni potere e all'affermazione della sua autorità in qualunque campo²³. Se dunque in

²² Al portato di quella elaborazione e del complesso delle concezioni da essa espresse non poteva, certo, sottrarsi il legislatore, in quanto parte ineliminabile di quel patrimonio giuridico di cui la stessa normazione imperiale era componente. Su di essa la legislazione postclassica si innestava e affondava le radici in quanto complesso inesauribile di principi e di valori, a essa si rivolgeva come modello insuperabile. E a dimostrare quanto profondo e sentito fosse il legame tra la legislazione imperiale e il portato del pensiero classico sta, come rilevato, non soltanto l'ampia conoscenza delle regole e principi da esso espressi e la piena consapevolezza della loro valenza e dei loro limiti, ma anche l'assimilazione e l'assorbimento degli schemi logici e delle modalità tecniche da quello adottate. Sul ruolo prevalente assunto dalla normazione imperiale nel tardoantico cfr. L. DE GIOVANNI, *Gli imperatori e la giustizia*, in ID. (a cura di), *Società e diritto nella tarda antichità*, Napoli 2012, 95-96; ID., *Il diritto prima e dopo Costantino*, Bari 2012, 230.

²³ Su questi aspetti e in particolare sul fenomeno della concentrazione del potere normativo nelle mani dell'imperatore come riflesso della assoluta autorità a lui riconosciuta in ogni campo cfr. S. PULIATTI, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*, 74, 2008, 99-133, partic. 126, e L. DE GIOVANNI, *Il diritto prima e dopo Costantino* cit., 231.

un periodo come quello indicato persisteva un atteggiamento di rispetto della legislazione imperiale nei confronti del pensiero classico e del suo portato, ciò è indice che quel rispetto non aveva un valore del tutto esterno e formale, dettato più dal desiderio di erudizione che da una effettiva volontà di adesione, ma era indice della convinzione precisa, che dovette essere degli imperatori e delle loro cancellerie, della intrinseca utilità e necessità di rifarsi continuamente a quella tradizione²⁴. Si realizzava così una favorevole disposizione della legislazione imperiale nei confronti del pensiero classico, che aveva il suo fondamento e le sue radici nella consapevolezza dell'importanza del ruolo da questo rivestito. Ciò trovava espressione nei frequenti richiami al pensiero dei giuristi e nella sentita necessità, che certe statuizioni lasciano scorgere, di dover adeguare o impostare le proprie soluzioni sugli schemi, sui modelli della speculazione giurisprudenziale²⁵.

Come l'influenza della riflessione giurisprudenziale si attuasse nell'effettivo svolgimento dell'attività normativa è quanto si è inteso indagare. A questo scopo la ricerca si rivolgerà, per ragioni di brevità, all'esame di un provvedimento particolarmente rappresentativo del manifestarsi di conoscenze e competenze capaci di svelare il grado di cultura giuridica posseduto dalle cancellerie tardoantiche: la costituzione di Costantino in CTh. 9.42.1:

CTh. 9.42.1 (= C. 5.16.24)²⁶ Imp. Constantinus A. Petronio Pro-

²⁴ Che il tesoro di capacità di elaborazione e forza creatrice racchiuso in sé dalla giurisprudenza dovesse costituire un deposito da cui era impossibile prescindere è sottolineato da G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, cit., 159-170.

²⁵ In tal senso cfr. in particolare Dario Mantovani, che sottolinea come “una valutazione della normazione imperiale” richieda, oltre all'esame della tipologia e dell'ideologia sottesa a quella normazione “anche una riflessione sulle forme di pensiero”. E sotto quest'ultimo profilo, secondo lo studioso, si evidenzia come non solo nozioni e contenuti sanzionino e generalizzino regole giurisprudenziali, ma l'attività normativa imperiale “si adegui concettualmente al diritto che noi definiremmo classico” recependone moduli stilistici e forme di ragionamento, rivelando la “conoscenza posseduta del diritto più antico e la coscienza che ha della sua persistenza”.

²⁶ La costituzione in esame è riportata nel Codice giustiniano con alcune significative varianti per quanto riguarda il pr. e il § 1 e con l'aggiunta di un § 2 relativo alle conseguenze sulla *donatio maritalis* della condanna alla *deportatio* e all'*aqua et igni interdictio*, C. 5.16.24: Imp. Constantinus A. Petronio Probianus: *Res*

biano²⁷: Res uxoris, quae vel successione qualibet vel emptione vel etiam largitione viri in eam ante reatum iure pervenerant, damnato marito, inlibatas esse praecipio nec alieni criminis infortunio stringi uxorem, cum paternis maternisve ac propriis

*uxoris, quae vel successione qualibet vel emptione vel etiam largitione viri in eam ante reatum iure pervenerant, damnato ac mortuo ex poena marito vel in servilem condicionem ex poenae qualitate deducto, illibatas esse praecipio nec alieni criminis infortunio stringi uxorem, cum paternis maternisve ac propriis frui eam integro legum statu religiosum sit. 1. Et donatio maritalis ante tempus criminis ac reatus collata in uxorem, quia pudicitiae praemio cessit, observanda est, tamquam si maritum eius natura, non poena subduxerit. 2. Sin autem aqua et igni interdictum erit vel deportatio illata, non tamen mors ex poena subsequuta, donationes a viro in uxorem collatae adhuc in pendenti maneant, quia nec matrimonium huiusmodi casibus dissolvitur, ita ut, si usque ad vitae suae tempus maritus eas non revocaverit, ex morte eius confirmentur: fisco nostro ad easdem res nullam in posterum communionem habituro. D. III k. Mart. Serdicae Crispo II et Constantino II CC. cons. (Trad.: I beni della moglie, che le siano pervenuti legalmente prima della incriminazione o per una qualche successione, o per acquisto ovvero ancora per una liberalità del marito, condannato e morto il marito in conseguenza della pena ovvero ridotto in condizione servile come effetto della natura della pena, prescrivo che rimangano intatti e che la moglie non sia coinvolta dalla sventura del reato altrui, essendo cosa pia che ella benefici dei beni paterni, materni e propri conservando intatti i suoi diritti legali. 1. E la donazione del marito disposta in favore della moglie prima del momento del reato e della incriminazione, poiché le è attribuita quale premio della sua virtù, deve essere mantenuta, come se il marito le fosse stato sottratto dalla natura e non dalla pena. 2. Se invece egli sarà assoggettato alla interdizione dell'acqua e del fuoco o sarà comminata la deportazione, ma non sia seguita la morte come conseguenza della pena, le donazioni disposte dal marito in favore della moglie rimangono in sospeso, poiché neppure il matrimonio si scioglie in simili casi, in modo tale che se il marito non le revocherà durante la sua vita, saranno confermate dalla sua morte: nessun diritto avrà in futuro il nostro fisco su quelle cose). In particolare nel principio, diversamente dal testo del Teodosiano che fa accenno generico alla condanna del marito senza specificarne il tipo, la variante del Codice giustiniano precisa trattarsi di condanna capitale o implicante la *servitus poenae*, cioè forse anche in vista della distinzione, tracciata nel seguito, circa gli effetti sul matrimonio di tali condanne rispetto a quelli implicati dalla semplice *deportatio*. Per un confronto tra i testi cfr. C. DUPONT, *Le droit criminel dans les Constitutions de Constantin. Les peines*, Lille 1958, 40-41.*

²⁷ Come rilevato da S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs* cit., 312, il destinatario del provvedimento, Petronio Probiano, fu proconsole d'Africa nel 315-317, console nel 322 e prefetto urbano nel 329-31, ma non abbiamo alcun indizio di quale fosse la sua carica all'atto dell'invio della disposizione in esame, né sono possibili emendazioni che possano consentire di far coincidere la data del provvedimento con qualche carica ricoperta.

frui eam integro legum statu religiosum sit. Et donatio maritalis ante tempus criminis ac reatus conlata in uxorem, quia pudicitiae praemio cessit, observanda est, tamquam si maritum eius natura, non poena subduxerit: capacitatis privilegio videlicet et modo inspecto, ut consideretur, quid capere potuit²⁸ ... Dat. III kal. Mart. Serdicae Crispo II et Constantino II CC. cons. (a. 321)²⁹.

²⁸ Il testo della disposizione come recato dal Codice Teodosiano prosegue poi nei paragrafi successivi riportando una serie di disposizioni rivolte a disciplinare le liberalità disposte dal padre in favore dei figli emancipati o compiute dal colpevole di atti fraudolenti, CTh. 9.42.1: *Si quid etiam in emancipatos liberos ante tempus criminis ac reatus patrem contulisse claruerit, integrum isdem et citra inquietudinem reservetur.* (321 febr. 27). *Quod vero nec uxor nec emancipati liberi potuerint vindicare, captum et incorporatum ita ad me referri specialiter censeo, ut illud quoque addatur, utrum filios habeat qui damnatus est, simulque adiciatur, utrum iudem apud se ex causa donationis aliquid vindicarint. Sed in his, qui fiscalibus actibus nexi sunt et pro ratiociniis proscribuntur et condemnantur, placuit, si quid proprium uxor habuit vel a marito datum, in quantum capere potuit, ante initum actum, ex quo origo fraudis ac vitii in iudicium deducta est, si quid deinde in emancipatos filios donatione collatum, antequam orto nexu suffugium potius quam munificentia frausque temptetur intemperatum apud accipientium iura persistere; nec quicquam fisco in qualibet causa teneatur obnoxium, nisi quod in dominio proprio, cum obligari ortus est, habuit vel quod agens tam suo quam uxoris vel filiorum vel cuiuscumque praeterea nomine comparavit. Exceptis dumtaxat caesarianis, qui ab omni iuris beneficio excluduntur, nisi probata a me purgataque ratiocinia fuerint, ut quod innoxie habuerint transmittendi copiam habeant.* Dat. III kal. Mart. Serdicae Crispo II et Constantino II CC. cons. (321 febr. 27). Queste disposizioni sono però riportate nel Codice giustiniano come parte della costituzione in C. 9.49.9 attribuita nell'*inscriptio* ad Arcadio e Onorio e datata al 396. Il principio di C. 9.49.9 è invece ricavato dai compilatori da CTh. 9.42.15 sempre indicata nell'*inscriptio* come emanata da Arcadio e Onorio nello stesso anno (396).

²⁹ Trad. it.: "I beni della moglie, che le siano pervenuti legalmente prima della incriminazione o per una qualche successione, o per acquisto ovvero ancora per una liberalità del marito, condannato il marito, prescivo che rimangano intatti e che la moglie non sia coinvolta dalla sventura del reato altrui, essendo cosa pia che ella benefici dei beni paterni, materni e propri conservando intatti i suoi diritti legali. E la donazione del marito disposta in favore della moglie prima del momento del reato e della incriminazione, poiché le è attribuita quale premio della sua virtù, deve essere mantenuta, come se il marito le fosse stato sottratto dalla natura e non dalla pena: dopo aver accertato il privilegio e la condizione di capacità, in modo da considerare che cosa possa prendere". Si osservi in proposito che era colpita da indegnità e non poteva prendere la donna sposata al magistrato della stessa provincia, ovvero la pupilla sposata con il tutore. Occorreva poi la presenza degli altri requisiti necessari perché si potesse parlare di giusto matrimonio. Cfr. B. BIONDI, *Successione testamentaria. Donazioni*, Milano 1943, 655.

La costituzione di Costantino si rivolge a disciplinare gli effetti delle condanne penali inflitte al marito sui beni e le liberalità pervenute alla moglie prima della commissione del crimine.

La disposizione, almeno nella versione riportata nel Codice Teodosiano, si limita a contemplare la condizione del *damnatus* in genere a pene comportanti la confisca senza soffermarsi sulla distinzione tra condannato a pene capitali implicanti la *servitus poenae*³⁰ e *damnatus* a pene della sfera capitale quali l'*aqua et igni interdictio* e la *deportatio*³¹, come specificato nella variante giustiniana. Ciò certo in considerazione della non ancora compiuta differenziazione dal punto di vista degli effetti dei due ambiti e del trattamento analogo sotto il profilo patrimoniale di deportati e sottoposti a *servitus poenae*.

³⁰ Rileva in proposito A. McCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010, 79, come l'organizzazione imperiale finì per collegare in uno statuto unitario, a esclusione della *deportatio*, le pene capitali (*gladium, furca, vivi crematio, crux, ad bestias, in ludum venatorium, metalla, opus metalli*) prevedendo un solo effetto giuridico da qualsiasi procedimento, ordinario o *extra ordinem*, provenisse la sentenza, ossia la servitù della pena.

³¹ Come osservato da B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, Milano 1954, 161, il tratto di C. 5.16.24 da *Sin autem a habituro* riguardante la *aqua et igni interdictio* e la *deportatio* manca nel testo della disposizione come riportato nel Teodosiano. La costituzione, infatti, in questo codice ha subito una singolare mutilazione proprio nel punto in questione, di modo che, come rilevato, dopo la menzione della *donatio nuptialis* essa prosegue al par. 1 inserendo quanto riportato nel Codice giustiniano in C. 9.49.9. Discussa è la derivazione dell'inserimento presente nel testo della disposizione come conservato dal codice giustiniano. Il Biondi esclude, in proposito, che ciò sia dovuto a un intervento dei compilatori. Egli suppone piuttosto "che i Visigoti abbiano stranamente cucito la legge di Costantino con quella di Arcadio ed Onorio, trascurando di riportare il lungo § 2 relativo alla donazione". Pertanto, il Codice giustiniano, con la separazione delle due leggi, avrebbe riportato il testo della legge di Costantino più integro di quanto fatto dal Teodosiano. Si sofferma su questi problemi anche R. BONINI, *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano 1990, 129, con bibliografia pertinente, il quale parla a proposito del § 2 di C. 5.16.24 di provenienza da "altri materiali di discussa derivazione" e rileva come la disposizione relativa ai figli emancipati, presente in CTh. 9.42.1, sia stata sfruttata dai compilatori giustiniani in C. 9.49.9.1 (e cioè nel titolo sui *bona proscriptorum seu damnatorum* corrispondente a CTh. 9.42), mentre il pr. di C. 9.49.9 sarebbe stato tratto da CTh. 9.42.15, in cui si ripetevano le norme relative alle *res uxoris* già contenute in CTh. 9.42.1 pr. Parla di una suddivisione di CTh. 9.42.1 in due parti S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs* cit., 15, il quale rileva come la prima parte sia stata riprodotta con aggiunte sostanziali in C. 5.16.24, mentre la seconda sia stata aggiunta a CTh. 9.42.15 per formare un testo unitario attribuito ad Arcadio e Onorio in C. 9.49.9.

Con riferimento alla fattispecie considerata la norma mostra di muoversi in linea con la disciplina classica in argomento, esattamente valutandone le conseguenze tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto quello dei rapporti privatistici e in specie matrimoniali.

In particolare è noto come la prima e più vistosa conseguenza prevista dall'ordinamento romano per i condannati a pena capitale o implicante la *servitus poenae* fosse la perdita dei due requisiti che stavano a fondamento della stessa capacità giuridica, ossia la *civitas* e la *libertas*. Per l'epoca classica ce ne offre testimonianza Gaio, che, pur non utilizzando l'espressione *servitus poenae*, afferma con decisione che coloro che siano stati condannati all'ultimo supplizio *civitatem et libertatem perdunt*:

D. 48.19.29 (Gai 1 *ad l. Iul. et Pap.*) Qui ultimo supplicio damnantur, statim et civitatem et libertatem perdunt itaque praeoccupat hic casus mortem et nonnumquam longum tempus occupat...

La privazione avveniva immediatamente (*statim*) e non al momento dell'esecuzione della pena, poiché, come sottolinea il giurista, poteva intercorrere un intervallo di tempo anche lungo tra sentenza e applicazione della condanna capitale (*itaque praeoccupat hic casus mortem et nonnumquam longum tempus occupat*).

Dalla perdita di quei requisiti derivava dunque una generale condizione di incapacità che impediva ai soggetti condannati di operare nel campo privatistico fino a escluderne, come osservato da Gaio, anche la possibilità di fare testamento³².

Simile, ma non analoga, era la condizione del *deportatus* come del condannato ad *aquae et igni interdictio*. Il deportato perdeva infatti la cittadinanza, ma non la *libertas*: era uno straniero libero, non assoggettato ad alcun padrone, che poteva dunque avvalersi del *ius gentium*, ma non dell'ordinamento civilistico:

D. 48.19.17.1 (Marc. 1 *inst.*): Item quidam apolides sunt, hoc est

³² Per la differenza tra la condizione di chi fosse caduto in stato di schiavitù e quella di chi si trovasse soggetto a *servitus poenae* cfr. A. McCLINTOCK, *Servi della pena* cit., 63, la quale rileva come colui che da libero diveniva schiavo non avesse la possibilità di avere diritti di proprietà né potesse sposarsi, ma a differenza del libero che diveniva *servus poenae* mantenesse una limitata capacità di agire, di utilizzare il *peculium*, di compiere una serie di negozi giuridici.

sine civitate: ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quidem, quae iuris civilis sunt, non habeant, quae vero iuris gentium sunt, habeant.

Questi però non erano gli unici effetti del tipo di sanzioni ora considerate, dal momento che le fonti ci informano che tanto i sottoposti a *servitus poenae*³³ come i deportati andavano incontro anche a gravi sanzioni patrimoniali, quali la perdita dei diritti successori e in particolare la confisca dei beni:

D. 1.6.7 (Ulp. 25 *ad Sab.*): Si qua poena pater fuerit affectus, ut vel civitatem amittat vel servus poenae efficiatur, sine dubio nepos filii loco succedit.

Sull'applicabilità della confisca si sofferma in particolare il principio della costituzione di Costantino in esame. In esso si dispone che i beni pervenuti legittimamente alla donna prima del reato per successione o tramite acquisti o per liberalità del marito, condannato quest'ultimo, dovessero rimanere intatti e non potessero essere assoggettati a confisca³⁴, come di norma avrebbe dovuto avvenire per i beni del condannato in simili casi:

CTh. 9.42.1: Res uxoris, quae vel successione qualibet vel emptione vel etiam largitione viri in eam ante reatum iure pervenerant, damnato marito, illibatas esse praecipio nec alieni criminis infortunio stringi uxorem, cum paternis maternisque ac propriis frui eam integro legum statu religiosum sit.

³³ In particolare per i condannati a morte per spada, alle bestie o al lavoro forzato perpetuo nelle miniere, testimonianza oltre che della perdita della libertà anche della sottoposizione alla confisca dei beni in D. 28.1.8.4 (Gai 17 *ad ed. prov.*): *Hi vero, qui ad ferrum aut ad bestias aut in metallum damnantur, libertatem perdunt bonaque eorum publicantur, unde apparet amittere eos testamenti factionem.*

³⁴ Cfr. in argomento anche F. SALERNO, *Il matrimonio del 'damnatus ad metallum' nella legislazione di Giustiniano*, in *Marriage. Ideal-Law-Practice. Proceedings of a Conference held in Memory of Henryk Kupiszewski*, edd. Z. SŁUZZEWSKA-J. URBANIK, Warsaw 2005, 180. Osserva come la disposizione di Costantino "illustre le maintien de la separation des bien du couple au Bas Empire", P. LAURENCE, *Les Droits de la femme au Bas-Empire romain: le Code Theodosien*, Paris 2012, 535 nt. 324.

La norma non si limita peraltro a precisare le conseguenze delle sanzioni irrogate sotto il profilo patrimoniale, ma si sofferma anche a indicarne la giustificazione di fondo. Essa è ritrovata dall'imperatore nel carattere personale della sanzione criminale per cui *nec alieni criminis infortunio stringi uxorem*. La massima, che esclude che gli effetti del reato commesso dal marito possano estendersi alla moglie, la quale può in conseguenza continuare a godere dei beni paterni, materni e dei propri, non è nuova, ma trova le sue radici nel pensiero della giurisprudenza classica. Di essa reca traccia la trattazione del *genus de existimatione* contenuta nel *De cognitionibus* di Callistrato:

D. 48.19.26 (Call. 1 *de cogn.*): Crimen vel poena paterna nullam maculam filio infligere potest: namque unusquisque ex suo admissis sorti subicitur nec alieni criminis successor constituitur, idque divi fratres Hierapolitanis rescripserunt.

Nel brano il giurista ribadisce il criterio della personalità della pena, chiarendo, com'è stato osservato³⁵, che l'applicazione di questo principio si estende agli effetti collaterali, e in particolare sociali, della condanna, i quali, si precisa, non potranno in alcun modo ricadere sui figli del soggetto attivo del reato. La sintonia tra la *ratio* giustificativa del provvedimento costantiniano e il principio classico espresso dal pensiero giurisprudenziale appare chiaramente testimoniata dalla evidente corrispondenza delle espressioni utilizzate.

Il principio affermato in apertura della costituzione con riferimento alle *res uxoriae* trova nel seguito ulteriore applicazione in riguardo alla *donatio maritalis*³⁶. Nel § 2 si stabilisce infatti che conservi validità, in

³⁵ Cfr. R. BONINI, *I "libri de cognitionibus" di Callistrato*, Milano 1964, 52-53.

³⁶ Qualche problema ha suscitato in dottrina l'identificazione della figura cui la disposizione farebbe riferimento con l'espressione *donatio maritalis*. Alcuni studiosi ritengono infatti che con tale locuzione l'imperatore cristiano abbia inteso riferirsi a quel particolare tipo di donazione tra nubendi rappresentato dalla donazione nuziale, liberalità che l'imperatore avrebbe peraltro già disciplinato in CTh. 3.5.2. Questa interpretazione appare poco convincente a P. FERRETTI, *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000, 104, il quale rileva come nelle fonti giuridiche la donazione nuziale non sia mai definita *donatio maritalis*, bensì generalmente con l'espressione tecnica *donatio ante nuptias*. Secondo lo studioso, invece, "il termine *donatio maritalis* fa pensare ad una liberalità proveniente dal marito; e che si tratti di una donazione del coniuge può esser suffragato dal fatto che il luo-

quanto destinata a *praemium pudicitiae*, la donazione nuziale fatta alla donna prima della commissione del reato, in quanto la morte del marito, che ne determina l'irrevocabilità, è da considerarsi, in base a una consolidata *fictio*, come se fosse intervenuta *natura*, per cause naturali e non in conseguenza della pena capitale inflitta, con conseguente possibilità di confisca. L'accostamento così effettuato tra la *damnatio* per un crimine capitale e l'evento morte costituisce il risultato di uno sviluppo logico consapevolmente seguito dalla giurisprudenza classica, convinta dell'inevitabilità di considerare il condannato per tali reati "*pro mortuo*".

A parte l'impiego evidente di uno degli strumenti più largamente utilizzati dalla giurisprudenza per favorire lo sviluppo e l'aggiornamento del diritto, quale appunto il ricorso alla *fictio*, anche il criterio di equiparazione proposto a giustificazione della validità della liberalità trova preciso riscontro nei risultati dell'elaborazione giurisprudenziale. Una menzione di esso si trova infatti in un brano del Digesto relativo allo scioglimento del contratto di società, tratto dal commento di Paolo all'Editto:

D. 17.2.65.12 (Paul., 32 *ad ed.*): Publicatione quoque distrahi societatem diximus, quod videtur spectare ad universorum bonorum publicationem, si socii bona publicentur: nam cum in eius locum alius succedat, pro mortuo habetur.

go in cui i giustiniani hanno inserito la prima parte della costituzione (CTh. 9.42.1 è riportata infatti in C. 5.16.24 e in C. 9.49.9 e il titolo C. 5.16 riguarda appunto *de donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione*) è il titolo appositamente dedicato alle donazioni tra coniugi, luogo che mantiene il richiamo al *pudicitiae praemium*, con ciò mostrando che tale locuzione non vale da sola a definire la donazione nuziale". Pone il problema della coincidenza o meno dell'espressione *donatio maritalis* con quella iniziale di *largitio viri* P. LAURENCE, *Les Droits de la femme au Bas-Empire romain: le Code Theodosien* cit., 535 ntt. 327 e 28, il quale, ricordate le diverse ipotesi avanzate in dottrina in proposito (anche in relazione al dettato di CTh. 9.42.15 poi modificato da Giustiniano in C. 9.49.9 pr. con l'aggiunta del riferimento alla *largitio viri*), conclude, sulla base dell'accenno in C. 5.16.24 al *praemium pudicitiae*, nel senso che "Ce membre de phrase paraît confirmer le sens de *donatio maritalis* (*donatio faite pendant le mariage*)". Appare quindi plausibile che in contrapposto a queste le *largitiones* menzionate nella prima frase del testo avessero riferimento a liberalità di modico valore non riconducibili in senso stretto al novero delle *donationes matrimoniales*. Quanto alla distinzione operata nel testo della costituzione in esame tra *res uxoriae* e *donatio maritalis* e alle diverse giustificazioni addotte per conservare i lasciti alla donna, queste trovano fondamento nell'appartenenza indiscussa delle prime in capo alla *uxor* di contro alla revocabilità della *donatio* sino alla morte del marito donante.

Nel frammento si afferma che la società si scioglie a seguito di confisca, ma, dato che di norma tale misura era conseguenza di condanna penale, particolare rilievo assume l'affermazione conclusiva in cui, sia pure in via indiretta, si viene ad assimilare il condannato alla confisca, che cede il posto ad altri, a colui che è deceduto: *nam cum in eius locum alius succedat, pro mortuo habetur*. L'equiparazione *damnatus-mortuus* trova qui un'implicita conferma, evidenziando il filo di continuità che lega l'intervento costantiniano agli esiti della riflessione dei giuristi³⁷.

Se questo è quanto risulta dal testo recato dal Codice Teodosiano, degli sviluppi del sistema penale romano e dei nuovi rapporti che si andavano instaurando tra *servitus poenae* e *deportatio* reca traccia la versione conservata dal Codice giustiniano e in particolare l'integrazione inserita nel § 2 di C. 5.16.24:

C. 5.16.24.2: Sin autem aqua et igni interdictum erit vel deportatio illata, non tamen mors ex poena subsecuta, donationes a viro in uxorem collatae adhuc in pendentibus maneat, quia nec matrimonium huiusmodi casibus dissolvitur, ita ut, si usque ad vitae suae tempus maritus eas non revocaverit, ex morte eius confirmantur: fisco nostro ad easdem res nullam in posterum communionem habituro.

Dal tenore del paragrafo in esame si ricava in particolare come, se tra gli effetti delle condanne capitali vi era quello dello scioglimento del matrimonio, non altrettanto avveniva nel caso dell'*interdictio aqua et igni* e della *deportatio*, ponendo il problema della sorte delle *donationes a viro in uxorem collatae*. In caso di *deportatio*, infatti, il regime si distaccava da quello previsto per le condanne capitali, dal momento che la giurisprudenza classica era restia a considerare il *deportatus pro defuncto*³⁸. Nel § 2 si dispone in conseguenza che le donazioni fatte dal marito condannato alla *deportatio*, cui non fosse seguita la morte come effetto della condanna, dovessero rimanere in stato di pendenza, dal momento che, si precisa, tali condanne non comportavano lo sciogli-

³⁷ Cfr. F. SALERNO, *Dalla consecratio alla publicatio bonorum*, Napoli 1990, 210 e 179 nt. 13, che ricorda per quella equiparazione anche D. 48.20.5 pr. (Ulp. 33 ad ed.), e L. DESANTI, *Restitutionis post mortem onus*, Milano 2003, 88 nt. 99, che richiama D. 35.1.59 (Ulp. 13 ad l. Iul. et Pap.).

³⁸ Cfr. A. McCLINTOCK, *Servi della pena* cit., 68.

mento del matrimonio e in conseguenza, in sintonia con quanto stabilito dalla *Oratio Antonini* del 206, esse diventavano definitive solo con la morte (naturale) del marito che escludeva la possibilità di revoca³⁹.

Nel disciplinare le conseguenze della *deportatio* sul vincolo matrimoniale il § 2 in esame non fa altro, tuttavia, che portare a compimento uno sviluppo che già aveva preso avvio in epoca classica. Se infatti in linea generale la deportazione nel diritto classico scioglieva il matrimonio in quanto non era possibile ritenere che questo sussistesse venendo a mancare il requisito della cittadinanza⁴⁰, in quella stessa età alcuni frammenti testimoniano come si facesse strada l'idea che il matrimonio non si sciogliesse per semplice deportazione, qualora esistesse o si potesse presumere la sussistenza dell' *affectio maritalis*⁴¹. Certo era con-

³⁹ Per aggirare il divieto di donazione tra coniugi si ricorreva ad appositi espedienti. In particolare accadeva di frequente che il coniuge donante disponesse per testamento (con legati o fedecommessi) in favore dell'altro coniuge di quanto gli avesse donato in vita. Questa prassi, per cui la donazione veniva sostanzialmente convalidata, precludendosi agli eredi la revoca, dovette avere durante l'età classica notevole diffusione (cfr. D. 32.33.1, Scaev., 15 *Dig.*) e fu da essa che certamente prese spunto il senatoconsulto fatto approvare nel 206 da Settimio Severo e Antonino Caracalla, più noto come *Oratio Antonini*. Questo stabilì la conferma delle donazioni tra coniugi non revocate in vita del donante (D. 24.1.32, Ulp. 33 *ad Sab.*), per le quali, pertanto, lo stesso donante avesse mostrato in vita di non *mutare voluntatem*.

⁴⁰ In tal senso D. 40.9.14.3 (Ulp. 4 *de adult.*): *sed si morte mariti solutum sit matrimonium vel aliqua poena eius...*; cfr. pure D. 24.3.56 (Paul., 6 *ad Plaut.*), nel quale la *deportatio* è fatta rientrare tra le cause per le quali la donna *nupta esse desiderit*.

⁴¹ Di diverso avviso B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, cit., 162, il quale afferma come l'*affectio* qui non entrasse in discussione "perché si trattava del venir meno del *conubium*, cioè di un requisito di capacità, per cui la sussistenza dell'*affectio* non aveva rilevanza giuridica". In conseguenza per lo studioso "come mancando il *conubium*, non poteva sorgere matrimonio nonostante l'*affectio*, così inversamente il venir meno del *conubium* non poteva essere sostituito dall'*affectio*". Lo studioso ritiene dunque quelle attestazioni come frutto dell'intervento compilatorio, che avrebbe alterato lo stato dei testi classici registrando quanto in realtà era frutto delle scelte giustinianee. Sostiene che alla *deportatio* conseguisse l'estinzione del matrimonio civilistico, ma che sussistesse la possibilità che esso permanesse su basi non civilistiche B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 330 nt. 41, che ricorda oltre i brani indicati nel testo anche D. 24.1.13.1 e 24.3.5.6. Cfr. in proposito anche A. SCHIAVONE, 'Matrimonio' e 'deportatio', in *Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli*, 78, 1967, 424.

sentita la prova contraria, ma la volontà di restare fedeli al coniuge non solo impediva lo scioglimento dell'unione, ma era lodata esplicitamente (*cuius laudandum propositum erat*):

D.48.20.5.1 (Ulp. 33 *ad ed.*): Quod si deportata sit filiafamilias, Marcellus ait, quae sententia vera est, non utique deportatione dissolvi matrimonium: nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet et virum mariti affectionem et mulierem uxoris animum retinere, si igitur eo animo mulier fuerit, ut discedere a marito velit, ait Marcellus tunc patrem de dote acturum.

C. 5.17.1 Imp. Alexander A. Avitiana: Matrimonium quidem deportatione vel aqua et igni interdictione non solvitur, si casus, in quem maritus incidit, non mutet uxoris adfectionem; ideoque dotis actio ipso iure non competit, sed indotatam esse eam, cuius laudandum propositum est, nec ratio aequitatis nec exempla permittunt. PP. non. Nov. Alexandro A. III et Dione cons. (a. 229).

Queste incertezze, che legittimavano solo su un piano generale l'affermazione di Ulpiano: *cum igitur deportatione matrimonium minime dissolveatur* (D. 24.1.13.1, Ulp. 32 *ad Sab.*), risultano ormai superate in età postclassica. Uno sviluppo, questo, che viene a trovare decisa conferma nella legislazione giustiniana: Nov. 22.13 infatti, richiamandosi esplicitamente alla disposizione di Costantino, ribadisce l'esclusione dello scioglimento del matrimonio in caso di deportazione⁴².

Un quadro complesso, quello risultante dalla disposizione, sia per ragioni di tradizione che per difficoltà intrinseche, ma che evidenzia il filo costante che lega il legislatore tardoimperiale al pensiero classico e testimonia della precisa conoscenza dei principi provenienti da quella esperienza giuridica e delle tecniche da essa elaborate.

SINTESI

Il contributo costituisce parte di una indagine più ampia condotta sulla legislazione imperiale di età tardoantica e intende vagliare

⁴² In proposito parla di un abbaglio giustiniano P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia*, Milano 1963, 332 nt. 4.

i rapporti tra tale normazione e il pensiero giurisprudenziale, onde valutare l'influenza esercitata da quel pensiero, il grado di cultura giuridica della cancelleria, l'assorbimento di logiche e metodi propri della riflessione giurisprudenziale, le tecniche e le forme di argomentazione adottate.

PAROLE CHIAVE

Legislazione imperiale – Età tardoantica – Cancelleria – Cultura giuridica.

ABSTRACT

The paper shows the results of a broader research on late antique legislation. It aims to examine the relationship between the imperial constitutions and Roman jurists' thought in order to explore its influence, the legal culture of the imperial chancellery, the use of logic and methods of classical jurisprudence, and the techniques of argumentation adopted.

KEYWORDS

Roman Jurists – Imperial Legislation – Late Antiquity – Chancellery – Legal Culture.

LUIGI PELLECCHI
Università di Pavia

PRESENZA DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA
NELLE COSTITUZIONI IMPERIALI
(II)

1. *Premessa*

Quanto segue è l'esito dello spoglio esegetico di 24 costituzioni. Esse costituiscono la prima metà di un campione della legislazione tardoantica, oggetto di una delle tre linee di ricerca del progetto ERC "Redhis – Rediscovering the hidden structure. A new appreciation of Juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity"¹.

Dal punto di vista diacronico, questa prima metà del *corpus* copre un arco che dal regno di Costantino si estende fino a quello di Anastasio. Ci si arresta dunque a qualche decennio prima dell'ascesa di Giustiniano, dalla cui sola legislazione (non considerata in questa sede) è tratta l'altra metà del campione vagliato da Redhis. Da un punto di vista tipologico – e al netto ovviamente delle molte incertezze che dipendono dalla dimensione antologica dei codici teodosiano e giustiniano, da cui il *corpus* in assoluta prevalenza attinge – sono state selezionate sia *generales leges* sia provvedimenti imperiali relativi a singole controversie o *petitiones*. Infine, da un punto di vista contenutistico, il campione copre una serie di aspetti del diritto privato tanto disparati quanto intrecciati. Forme e vizi dei negozi giuridici; *status* personali e relativi riflessi sul regime sia della capacità d'agire sia di donazioni e successioni; responsabilità legate all'*officium* di tutore, curatore e mandatario, o dipendenti dalle attività dei sottoposti; singoli aspetti del regime di singoli negozi e contratti; specifiche implicazioni processuali.

¹ Sul progetto nel suo complesso, v. in questo stesso volume, il saggio di D. Mantovani.

Le ragioni di tanta eterogeneità sono presto dette. Alla ricerca non interessa il *quid iuris*, cioè la norma in sé e per sé, fissata nel dispositivo della singola costituzione. Che dai contenuti normativi dei provvedimenti imperiali non possa prescindersi nello studio di molteplici aspetti e assetti della Tarda Antichità, sia socio-economici, sia giuridici sia anche ideologici, è cosa ovvia. Ma in una ricerca votata al recupero di quel fattore strutturale della legislazione dal IV al VI secolo che era il diritto dei giuristi del principato², ciò che interessa in via principale è altro. Non il *quid iuris* della singola costituzione, appunto, ma il *quomodo*, cioè il metodo seguito dalle cancellerie per costruire e proporre le soluzioni imperiali. Quel che ci si chiede, più in particolare, è quanta parte di quel metodo risenta dell'onda lunga della giurisprudenza del principato, dei contenuti delle sue analisi, delle sue forme di pensiero, delle sue tecniche argomentative: in breve, quanta parte del metodo giuridico delle cancellerie tardoantiche possa considerarsi come una continuazione del metodo dei giuristi dell'età precedente.

La sintesi, che di seguito si proporrà sul punto, presuppone i commenti esegetici delle singole costituzioni vagliate in seno al progetto Redhis, che appariranno in un volume di prossima pubblicazione. I commenti in questione sono il prodotto – che non sarebbe né facile né giusto scindere – del lavoro individuale di un gruppo di studiosi e di una riflessione collettiva sui suoi esiti: il primo coordinato da Salvatore Puliatti, la seconda animata da Dario Mantovani³. Oltre che per l'esegesi analitica dei provvedimenti, si rinvia alla futura pubblicazione per la discussione della bibliografia pertinente, qui ridotta all'essenziale e

² Sul concetto di 'struttura nascosta', v. D. MANTOVANI, *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, in *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica*, a cura di D. MANTOVANI, Bari 2019, 9-14.

³ In particolare, è a cura di S. Puliatti l'analisi di C. 6.23.15 (a. 320 o 326), CTh. 9.42.1 (a. 321) = C. 5.16.24, CTh. 11.39.3 (a. 334) = C. 4.20.9, CTh. 5.1.2 (a. 369), CTh. 4.4.3 (a. 396) = C. 6.23.17, CTh. 11.39.12 (a. 396?) = C. 3.31.11, Nov. Val. 21.1 (a. 446), C. 6.61.5 (a. 473). È a cura di M. Gardini l'analisi di C. 7.32.10 (a. 314), CTh. 8.12.4 (a. 318) e CTh. 3.1.4 (a. 383) = C. 4.44.15. È a cura di F. Bono e L. Pellicchi l'analisi di C. 4.35.21 (a. 313-315?), CTh. 3.5.2 (a. 319) = C. 5.3.15, Cons. 9.1 (a. 365), Cons. 9.3 (a. 365), Cons. 9.5 (a. 365), CTh. 4.12.6 (a. 366), CTh. 2.31.1+2.32.1 (a. 422) = C. 4.26.13, C. 4.66.1 (a. 476-484), C. 6.23.22 (a. 480), C. 2.21.9+C. 5.12.28+C. 5.75.6 (a. 480), C. 6.49.6 (a. 489), C. 5.30.4 (a. 498), C. 8.48(49).5 (a. 502). Agli incontri del gruppo di lavoro, dedicati alle verifiche periodiche dei commenti esegetici, hanno ripetutamente preso parte anche U. Agnati e F. Battaglia.

presentata soltanto in relazione a singoli aspetti delle costituzioni censite, reputati utili per il quadro ricostruttivo d'insieme che ci si propone di tracciare.

2. *Conferme in forma breve della normativa classica*

Un dato, che studi recenti hanno riportato alla sua giusta evidenza, può offrirci il punto di partenza per distinguere una prima forma di contatto tra libri dei giuristi e cancellerie tardoantiche. Il dato è il seguente: nell'ordinamento ereditato da Costantino e poi, via via, dai suoi successori, il diritto dell'età del principato, per come filtrato dai libri dei *iuris veteris auctores*, continua ad essere parte non solo integrante, ma addirittura fondante. Come è stato esattamente rilevato⁴, sono la legislazione stessa del periodo e la sua ricezione da parte dei contemporanei a indicare una tale presenza: sia implicitamente, quando per esempio s'interviene per regolare la *recitatio* in giudizio degli scritti dei giuristi; sia esplicitamente, quando s'innova su un dato punto di un dato istituto, ma nel contempo si avverte che la riforma presuppone, come proprio quadro normativo di riferimento, quanto enucleato dalle opere della giurisprudenza⁵.

Se le coordinate ordinamentali del Tardo Antico sono queste, è del tutto evidente che una prima forma in cui la legislazione del periodo può rivelare una presenza più o meno silenziosa del diritto del principato è piuttosto ovvia. Essa consiste nel fatto che le costituzioni – anche senza dirlo esplicitamente – ripropongano nei loro dispositivi norme tratlative, nelle quali non si rinvencono cioè contenuti precettivi nuovi.

⁴ Cfr. D. MANTOVANI, *Per una ricerca* cit., 14 ss.

⁵ Quanto al secondo profilo, come esempio della corrispondenza tra legislazione e recezione, basti citare l'interpretazione di CTh. 3.16.2.1-2 (a. 421, su cui v. in gen. U. AGNATI, *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, Napoli 2017, 310 ss.). Nel sanzionare con la perdita della dote il marito che ripudi ingiustificatamente la moglie, ma volendogli far salve eventuali *retentiones propter liberos*, il provvedimento stabilisce che continuino ad osservarsi i relativi *iuris antiqui cauta*. Gli autori delle *Interpretationes*, che affiancano le leggi romane nel *Breviarium Alaricianum*, traducono la riserva con un rinvio alla letteratura giurisprudenziale: *Propter communes vero liberos, si fuerint, ea praecepit observari, quae in iure de retentionibus statuta pro numero filiorum, quod Paulus in libro responsorum dicit sub titulo de re uxoria* (ICTh. 3.16.2.2). Per una rassegna delle testimonianze in cui gli imperatori mostrano esplicitamente d'intendere le opinioni dei giuristi come parte integrante e fondante del diritto vigente, v. D. MANTOVANI, *Per una ricerca* cit., 16-18.

Nel *corpus* di provvedimenti vagliati da Redhis, questa riproposizione non risponde a uno stile unitario: a volte le cancellerie procedono con formulazioni di principio, icastiche e riassuntive; altre volte fanno l'opposto, ossia ripropongono la norma classica in un discorso attento non solo ai contenuti del precetto, ma anche alla sua dimensione valoriale, la quale perciò risulta opportunamente enfatizzata. Alla varietà dello stile fa poi da pendant la varietà tipologica dei provvedimenti. Singole regole del diritto classico risultano cioè riprese e applicate tanto in *generales leges* quanto in costituzioni destinate a risolvere casi singoli. È vero però che nei provvedimenti del primo tipo – come anche in quelle costituzioni che del caso singolo approfittano per dettare soluzioni subito generalizzate – la riproposizione della norma classica serve sovente a coordinare tradizione e innovazione, e altrettanto spesso si accompagna a forme ulteriori – sia argomentative sia espositive, come vedremo – da cui trapela la confidenza dell'estensore del provvedimento con i libri dei giuristi. Di questi casi diremo perciò mano a mano che segnaleremo queste altre forme in cui il pensiero dei *iuris veteris auctores* si riverbera nella legislazione imperiale.

È invece nelle costituzioni singolari – e in particolare in quelle decisioni che si inseriscono nella dinamica vuoi della *consultatio ante sententiam* vuoi del cd. processo *per rescriptum* – che può accadere che le cancellerie non facciano altro che ribadire che il caso loro sottoposto va risolto secondo regole tratratizie. Nel *corpus* di Redhis, casi significativi di questo tipo s'incontrano innanzitutto in alcuni noti rescritti trãditi dalla *Consultatio*.

[a] Quando la cancelleria ravennate di Valentiniano deve ribadire, nel 365, l'inefficacia dei patti che una parte ha estorto all'altra con la violenza, lo fa con una formula netta e icastica, che l'autore della raccolta stralcia dal contesto e presenta come regola autonoma: *Pacta quidem per vim et metum apud omnes satis constat cassata viribus respuenda*⁶.

[b] La medesima cancelleria⁷, quando, nello stesso anno, ma in rela-

⁶ Cons. 9.3 (a. 365).

⁷ Cons. 9.1 (a. 365): *Post sententiam pacisci non licere iuris ordine praecavetur. Unde cum supplicans inique se oppressam et post sententiam sacri auditorii depactum esse commemoret, Volusiane parens karissime atque amantissime, amota poena, quam pacto contra ius facto serenitas tua inesse praeviderit, legum auxilio consulat supplicanti.*

zione a un'altra controversia, deve individuare il principio di diritto da applicare alla fattispecie, di nuovo lo fa attraverso una formula icastica: *Post sententiam pacisci non licere iuris ordine praecavetur*. Le maggiori proporzioni dell'*excerptum* permettono in questo caso di farsi un'idea di come la cancelleria coordinasse il principio di diritto alle necessità del caso. Posto che gli accordi transattivi non possono riferirsi a liti già definite con sentenza, il *praefectus urbi* viene invitato a prendere le dovute misure in favore della istante, per evitarle le conseguenze della penale collegata alla violazione del *placitum* transattivo: *Unde cum supplicans inique se oppressam et post sententiam sacri auditorii depactum esse commemoret, Volusiane parens karissime atque amantissime, amota poena, quam pacto contra ius facto serenitas tua inesse praeviderit, legum auxilio consulat supplicanti*⁸. Al netto di una prosa diplomatica, che cerca di elevare il registro linguistico anche nei passaggi più tecnici, la modalità è la stessa della prassi rescrittiva del principato⁹.

[c] Nei due testi indicati, il principio di diritto applicato alla fattispecie risulta versato in una formula breve, che al tempo stesso ne esplicita la natura tralatizia (*apud omnes constat / iuris ordine praecavetur*). In altri casi accade invece che il principio di diritto sia presentato in termini semplicemente assertivi, senza richiami a una vigenza pacifica o di lunga data. Quando le costituzioni intervengono in forma tanto laconica su fattispecie prive di riscontri diretti nei frammenti superstiti della letteratura giurisprudenziale, è legittimo il sospetto

⁸ Il fatto che in questa seconda parte del provvedimento ci si riferisca all'istante come a una *supplicans* lascia intendere che davanti all'imperatore non pendeva un giudizio d'appello (nonostante l'impugnabilità delle sentenze del *praefectus urbi*). L'affermazione di principio iniziale (*post sententiam pacisci non lice[t]*) è dunque ineccepibile proprio se rapportata alle circostanze del caso, atteso che la possibilità di una revisione della sentenza permetteva già per i giuristi classici di derogare alla invalidità del patto *post rem iudicatam*: cfr. D. 2.15.11, D. 2.15.7 pr.

⁹ Cfr. Cons. 9.8 (a. 215): *Summa sententia comprehensa, quam cessantibus curatoribus quondam tuis iudex secutus iureiurandi a te perlato religionem in condemnationem deduxit, minui pacto non potuit: ac propterea sublata cautione transactionis, quae nullo iure interposita est, Septimius Varianus rem iudicatam exequatur*. Anche nel provvedimento elaborato dalla cancelleria di Caracalla, l'affermazione (più circostanziata rispetto al principio di partenza sintetizzato in Cons. 9.5) che un patto non può avere l'effetto di ridurre l'importo della condanna fissato in sentenza a carico dei curatori fa da premessa all'assicurazione che il funzionario competente disapplicherà la *cautio* e garantirà la piena esecuzione del giudicato.

che il silenzio dipenda soltanto dalle vicende della tradizione testuale e che anche in questi casi quelle (ri)proposte non siano altro che norme tratlative.

Ne è un esempio una costituzione di Zenone, del 480, che afferma come pacifica la possibilità di attribuire lasciti a chi avesse affiancato il testatore vuoi come consulente vuoi come testimone: *Dictantibus testamenta (...) testatorem posse relinquere minime dubitandum est; testibus etiam (...) testator relinquere non prohibetur*¹⁰. Dei due precetti in cui si articola il dispositivo, il secondo trova una conferma (indiretta) in vari testi che riconoscono come valida la testimonianza del legatario¹¹. Nella letteratura giurisprudenziale la prima regola non ha invece alcun riscontro (nemmeno indiretto). Di essa riesce comunque agevole rintracciare la *ratio dubitandi* nel regime dell'antico senatoconsulto Liboniano¹²; il che rende probabile che nuovi non fossero né il problema né la soluzione, esposta con tanta risolutezza.

¹⁰ C. 6.23.22 (a. 480): *Dictantibus testamenta vel aliam quamlibet ultimam voluntatem legatum vel fideicommissum vel quodcumque aliud quolibet legitimo titulo testatorem posse relinquere minime dubitandum est. Testibus etiam ad efficiendam voluntatem adhibitibus pro suo libitu quod voluerit testator relinquere non prohibetur.*

¹¹ Cfr. Gai. 2.108, D. 28.1.20 pr., I. 2.10.2. È anzi da dire che la costituzione si trova richiamata in letteratura proprio nella prospettiva della idoneità del legatario a fungere da testimone (e dunque nell'ottica della validità del testamento): cfr. per es. F. TERRANOVA, *Osservazioni su Gai 2.108*, in *AUPA*, 52, 2007-2008, 321 nt. 96. A rigore, il profilo disciplinato dalla costituzione è tuttavia quello della capacità di ricevere il lascito: così P. VOGLI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero, II, V secolo*, in *Studi di diritto romano*, 2, Padova 1985, 262. Al di là del significato più immediato delle parole *testibus (etiam) relinquere non prohibetur*, la prospettiva generale del provvedimento è svelata proprio dal collegamento alle figure dei *testamenta dictantes*; in relazione ai soggetti in questione non poteva infatti porsi un problema di validità della testimonianza (e perciò del testamento), ma solo del singolo lascito: v. alla nt. successiva.

¹² I *testamenta dictantes*, come si può intuire da SUET., *Ner.* 32.2 e PLIN., *ep.* 2.20.14, erano persone che affiancavano i testatori con consigli e suggerimenti sulla giusta veste giuridica con cui rendere le loro volontà. Come è già colto implicitamente nello sc. τοῖς ὑπαγορευτοῖς a Bas. 35.2.19 (Schelt. A V/1567 = Bas. 35.2.17 nell'ed. Heimb. III/547), l'interferenza con il senatoconsulto Liboniano poteva porsi quando l'assistenza dell'esperto trascendesse il (semplice) *dictare* e arrivasse alla materiale stesura del testamento (cfr. lo *scribere vel dictare testamenta* che SUET., *Ner.* 32.2 predica come attività degli *invis studiosi*). In questo (solo) caso la fattispecie avrebbe infatti intersecato il divieto di *capere* quelle disposizioni *sibi adscriptae* che il testatore non avesse confermato di suo pugno.

3. (*segue*) *Conferme in forme retoricamente amplificate*

Si accennava al fatto che la riproposizione dei precetti classici non sempre prende la strada del “diritto breve”, lastricata di *sententiae* icastiche, che enunciano assertivamente il principio di diritto da applicare alla fattispecie. Altre volte le cancellerie vanno in una direzione per certi versi opposta. Esse amplificano cioè il valore della soluzione, dilungandosi in motivazioni che non è dato rintracciare nelle fonti giurisprudenziali, in genere più attente all’aspetto puramente precettivo della soluzione.

[a] Un primo esempio, particolarmente significativo, in questo senso è dato da un provvedimento maturato verosimilmente in seno a un processo *per rescriptum* o a una *consultatio ante sententiam*, con cui la cancelleria di Costantino conferma il principio della natura infamante dell’*actio mandati*¹³. A chi forse chiedeva un provvedimento che circoscrivesse l’*infamia* alla sola ipotesi di una amministrazione dolosa dei *negotia* affidati al mandatario¹⁴, la cancelleria oppone una motivazione bipartita, basata sulla differenza tra il gestire affari propri e altrui. Nel primo caso, ciascuno è libero di fare in linea di massima ciò che vuole; come mandatarî si adempie invece a un vincolo sociale che impone il massimo scrupolo. Questo secondo motivo, proprio in connessione alla natura infamante del *iudicium mandati*, si ritrova in un celebre passaggio della *Pro Roscio Amerino*¹⁵. Mettendo in parallelo la costituzione e gli stralci più rilevanti del discorso di Cicerone, si vede anzi bene che l’una sviluppa le stesse idee di fondo dell’altro, riorientandole in base agli obiettivi specifici del discorso.

¹³ C. 4.35.21 (a. 313-315?).

¹⁴ La supposizione si basa sul fatto che in un altro caso di gestione generale, quella tutoria, si era affermato il principio che la rimozione come *suspectus* dell’amministratore ne importasse l’*infamia* solo se dovuta a dolo, non a colpa: cfr. C. 5.43.9 (a. 294). Non è dunque da escludere che muovendo da questa base – e da altri *loci* classici (cfr. Coll. 10.2.4) – si fosse provato ad argomentare per analogia con riguardo al mandatario generale.

¹⁵ CIC., *Pro Rosc. Am.* 38.111-39.113.

C. 4.35.21:

In re mandata non pecuniae solum, cuius est certissimum mandati iudicium, verum etiam existimationis periculum est. nam suae quidem quisque rei moderator atque arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit: aliena vero negotia exacto officio geruntur nec quicquam in eorum administratione neglectum ac declinatum culpa vacuum est.

CIC., *Pro Rosc. Am.*:

In privatis rebus si qui rem mandatam non modo malitiosius gessisset sui quaestus aut commodi causa verum etiam negligentius, eum maiores summum admisisse dedecus existimabant (38.111)

Ergo idcirco turpis haec culpa est, quod duas res sanctissimas violat, amicitiam et fidem (39.112).

In minimis privatisque rebus etiam negligentia in crimen mandati iudiciumque infamiae vocatur (...) in re tanta quae publice gesta atque commissa sit qui non negligentia privatum aliquod commodum laeserit sed perfidia legationis ipsius caerimoniam polluerit maculaque adfecerit, qua is tandem poena adficietur aut quo iudicio damnabitur? (39.113)

In Cicerone, l'*infamia* del *iudicium mandati* è fatta dipendere dalla rottura di *fides* e *amicitia*, cioè dei due valori da cui dipende la possibilità di affidare ad altri la cura dei nostri interessi. Da questa premessa si dipana una argomentazione *a minore ad maius*, funzionale alla strategia retorica perseguita in questo spezzone della *pro Roscio Amerino*: se una condotta negligente è motivo d'infamia quando pregiudica interessi privati, a maggior ragione sarà infamante la condotta di coloro che si sono macchiati di una deviazione deliberata delle consegne ricevute in qualità di pubblici legati (che è quanto Cicerone imputa agli avversari di Sesto Roscio).

Rispetto ai motivi della retorica ciceroniana, il discorso imbastito dalla cancelleria di Costantino lascia registrare una duplice consonanza, ancorché indiretta. Da un lato, come si accennava, per giustificare l'indefettibilità della natura infamante della condanna per mandato, la cancelleria assume come termine di paragone iniziale la figura del pro-

prietario: il mandatario non può fare come vuole, perché i negozi che amministra non gli appartengono e li deve portare a termine in modo conforme al dovere assunto. Se in Cicerone la condotta del mandatario condannato è dunque turpe perché viola due *res sanctissimae*, nella costituzione la pietra angolare, da cui è fatto discendere il *periculum existimationis*, è rappresentato dalla violazione dell'*officium*.

D'altro canto, il fatto che la cancelleria di Costantino non abbia necessità di accostare mandato pubblico e privato determina che il motivo ulteriore su cui si registra una consonanza indiretta con la *Pro Roscio Amerino* – vale a dire che non c'è trascuratezza che risparmi l'infamia – sia ripresa e adattata all'oggetto della costituzione. Se dunque per Cicerone era il mandato in sé, in quanto contratto privato, a rappresentare una *res minima* (rispetto alla *publica legatio*) comunque passibile d'*infamia*, per Costantino è ai fini del (solo) *iudicium mandati* che è superfluo fare distinzioni di sorta, dal momento che qualsiasi negligenza od omissione non è esente da colpa.

[b] È appena il caso di dire che la consonanza tra le *leges tardoantiche* e i testi dell'oratoria classica non sempre risulta tanto palpabile. Tuttavia, l'importanza di riportare i precetti del *ius vetus* a un contesto valoriale più ampio, che rafforzi e giustifichi il fatto che l'imperatore continui ad applicarne singole norme, risponde a un'esigenza ben presente alle cancellerie, che trapela da diversi altri provvedimenti del *corpus* di Redhis.

Un secondo rescritto di Valentiniano dettato, probabilmente, in materia di *metus*, si confronta con il caso di una donna costretta dal *potentiae terror* dell'avversario ad addivenire a ripetute transazioni ereditarie¹⁶. Proprio il fatto che le transazioni fossero state più d'una e avessero permesso alla controparte di tirare in lungo il contenzioso, se non forse tentare di eludere addirittura la normativa sul *metus*¹⁷, fa sì che nel

¹⁶ Cons. 9.5 (a. 365): *Lites trahi et sub quodam potentiae terrore infimos fatigari iudiciorum expectat invidia. Unde si adversarium tuum longe a filii tui successione positum haec in te, quae precibus texuisti, excogitasse constiterit, rector provinciae hominis, qui nec paciscendi nec conloquendi de negotio substantiam habuit, impudentiam submoveat, reddique faciat quidquid claruerit usurpatum: nec impudentia vindicet, quod concedere leges et iura non possunt: maxime cum memores nec a prima pactione, quae substantiam non habebat, secunda conventionem discessum, sed etiam inaniter resedisse, quod non iam pactio, sed quaedam usurpationis non subsistentibus causis immoderatio doceatur.*

¹⁷ È questa l'acuta supposizione di J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum*

dispositivo s'intreccino due diversi motivi. Da un lato, la cancelleria enuclea la prescrizione vera e propria, chiamata a risolvere il caso, vale a dire che le prestazioni ricevute in esecuzione di transazioni che non si aveva titolo di concludere vanno restituite (*rector provinciae hominis, qui nec paciscendi nec conloquendi de negotio substantiam habuit, impudentiam submoveat, reddique faciat quidquid claruerit usurpatum*). Dall'altro lato, alla prescrizione in questione l'estensore associa una dura reprimenda delle soperchierie processuali dei potenti (*lites trahi et sub quodam potentiae terrore infimos fatigari iudiciorum expectat invidia / nec impudentia vindicet, quod concedere leges et iura non possunt / quod non iam pactio, sed quaedam [...] immoderatio doceatur*).

A giudicarlo complessivamente, risulta dunque che il dispositivo si condensa intorno a una prescrizione, i cui contenuti non sono altro che la trasposizione al caso affrontato dei principi classici. Il contorno retorico ha la funzione di rafforzare la bontà della decisione, connotando negativamente la parte che la deve subire; cosa a cui la cancelleria procede attingendo a un lessico vicino a quello con cui la giurisprudenza inquadrava la *calumnia* processuale¹⁸.

[c] In questa stessa linea si può considerare un provvedimento ulteriore, di una ventina d'anni più tardo, della cancelleria di Graziano¹⁹.

Perpetuis Commentariis, 1, Mantuae 1741, 146, *ad h.l.* Più precisamente, l'intenzione del *potens* sarebbe stata quella di far passare la seconda *pactio* come una (spontanea) ratifica della prima transazione; il che, a quanto si deduce da C. 2.19.4 (a. 239), avrebbe precluso la possibilità d'impugnare come *metu extorta* la prima *pactio*.

¹⁸ In particolare, per gli infiniti nominali *lites trahi* e *fatigari*, che richiamano il *vexari* con cui i giuristi designavano la condizione della persona costretta a subire le pretestuose iniziative giudiziarie altrui. Dal momento che il rescritto non entra ulteriormente nel merito del fatto, non è possibile dire se il *potens* avesse lui stesso intentato la lite, conclusasi con la (doppia) transazione estorta o se invece, essendosi impossessato dell'eredità del defunto, avesse costretto la postulante al processo. Anche in questo secondo caso l'immagine di un'attrice *vexata / fatigata* dall'altrui *calumnia* sarebbe comunque più che appropriata: cfr. D. 2.8.8.5 (per un caso specifico) e D. 50.16.233 pr. (dove il *vexare litibus* è messo indirettamente in correlazione al comportamento dell'avversario che elude l'*in ius vocatio*).

¹⁹ CTh. 3.1.4 (= C. 4.44.15, a. 383): *Quisquis maior aetate atque administrandis familiarum suarum curis idoneus comprobatus praedia, etiam procul posita, distraxerit, etiamsi praedii forte totius quolibet casu minime facta distractio est, repetitionis in reliquum, pretii nomine vilioris, copiam minime consequatur. Neque inanibus immorari sinatur obiectis, ut vires sibimet locorum causetur incognitas, qui familiaris rei scire vires vel merita atque emolumenta debuerit.*

L'intervento imperiale era stato sollecitato nella speranza di rimettere in discussione una vendita che il proprietario aveva perfezionato senza recarsi personalmente sul fondo e senza cederlo nella sua interezza, con il risultato che il reale valore della porzione venduta era stato sottostimato. La cancelleria respinge però la richiesta, affermando che una persona maggiore di 25 anni (e giudicata capace di amministrare: inciso su cui torneremo) non può lamentarsi di aver venduto a un prezzo troppo basso e chiederne l'integrazione²⁰.

Nella sostanza, l'orientamento adottato è lo stesso dei libri dei giuristi (oltre che dei rescritti di altri imperatori), quando rappresentano le trattative sul prezzo come lo sforzo, anche ingegnoso, dei due contraenti di giocare l'uno al rialzo e l'altro al ribasso²¹. Sennonché,

²⁰ L'espressione ellittica del dispositivo non chiarisce se la *repetitio in reliquum* (*pretii nomine vilioris*) costituisca l'oggetto di una pretesa azione contrattuale o piuttosto il presupposto (negativo) per chiedere, attraverso una *restitutio in integrum*, la risoluzione del contratto; nel primo senso v. apparentemente R. CARDILLI, *Alcune osservazioni su leges epiclassiche e interpretatio: a margine di Imp. Diocl. et Max. C. 4,44,2 e C. 4,44,8*, in *Festschrift I. Molnár*, Szeged 2004, 112 nt. 66. Nella versione giustiniana del provvedimento, il diniego della revocabilità della vendita sembra attenuato dalla presenza di un avverbio che qualifica il prezzo concordato come di poco inferiore al valore del bene (*paulo vilioris pretii nomine repetitionis rei venditae copiam minime consequatur*). Il fatto che in questo modo sembri implicitamente aperta la strada alla revoca del contratto, quando il prezzo non sia, appunto, di poco inferiore, alimenta la discussione sulla origine giustiniana della cd. rescissione per *laesio enormis*: cfr. le osservazioni di sintesi di W. KAISER, *Justinian and the Corpus Iuris Civilis*, in *The Cambridge Companion to Roman Law*, a cura di D. JOHNSTON, Cambridge 2015, 134 s., e P. LAMBRINI, *Le norme di diritto privato: i contratti e la rescissione per lesione enorme*, in *Diocleziano. La frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. ECK-S. PULIATTI, Pavia 2019, 520, con bibl.

²¹ Cfr. D. 4.4.16.4 e D. 19.2.22.3. Il principio si trova retoricamente sviluppato già in C. 4.44.8 (a. 293): *Quod videlicet si contractus emptionis atque venditionis cogitasses substantiam et quod emptor viliori comparandi, venditor cariori distrahendi votum gerentes ad hunc contractum accedant vixque post multas contentiones, paulatim venditore de eo quod petierat detrahente, emptore autem huic quod obtulerat addente, ad certum consentiant pretium, profecto perspiceres neque bonam fidem, quae emptionis atque venditionis conventionem tuetur, pati neque ullam rationem concedere rescindi propter hoc consensu finitum contractum vel statim vel post pretii quantitatis disceptationem*. Dopo un'affermazione tanto recisa, il testo si conclude peraltro con l'avvertenza che il prezzo concordato non dev'essere inferiore alla metà del giusto valore del bene; il che è di nuovo parte del problema dell'origine – giustiniana o meno – della rescissione per lesione: cfr. ancora P. LAMBRINI, *Le norme cit.*, 506-510, 522-525.

all'enucleazione del principio di diritto la cancelleria aggiunge una nota complementare, con la quale si chiama in causa un principio di autore-sponsabilità: *Neque inanibus immorari sinatur obiectis, ut vires sibimet locorum causetur incognitas, qui familiaris rei scire vires vel merita atque emolumenta debuerit*. In altre parole, quando si ha il dovere (sociale) di conoscere consistenza e valore delle sostanze familiari, è cosa vana appellarsi al fatto di non sapere. Dietro l'enfasi della cancelleria, è facile vedere il ricorso alla topica retorica della *excusatio ob ignorantiam*²².

[d] Con parole altrettanto enfatiche, un provvedimento di Arcadio, di cui rimangono sfuggenti sia la natura (generale o speciale) sia il rapporto con alcuni precedenti di Costantino, ribadisce invece il principio del *commodum possessionis*, con le sue implicazioni processuali²³. La questione affrontata è se la persona citata in giudizio come possessore debba indicare a che titolo lo sia. Anche qui con una riserva (su cui torneremo), la cancelleria sceglie la forma dell'interrogativa retorica per enfatizzare il fatto che una dichiarazione del genere sarebbe cosa assurda e tale da invertire l'ordine logico delle cose: *Quae tanta erit amentia, ut, ratione praepostera, petitor ab eo, quem pulsat, informari suas postulet actiones?* La ragione è che la prova della proprietà – che si finirebbe di fatto per influenzare, se una dichiarazione preliminare costringesse il convenuto a svelare in anticipo la sua linea di difesa²⁴ – deve

²² Cfr. RHET. AD HERENN. 2.24: <Si autem imprudentia reus se peccasse dicet,> *primum quaeretur, utrum potuerit nescire an non potuerit; deinde utrum data sit opera, ut sciretur, an non; deinde, utrum casu nescierit an culpa.*

²³ CTh. 11.39.12 (= C. 3.31.11, a. 396?): *Cogi possessorem ab eo, qui expetit, titulum suae possessionis edicere, quae tanta erit amentia, ut, ratione praepostera, petitor ab eo, quem pulsat, informari suas postulet actiones, cum omnem probationem exigi oporteat ab eo, qui vindicare nititur, non ab eo, qui se iuste tenere contendit? intentanti namque, non suscipienti, probationum necessitas imponenda est; praeter eum, qui edicere cogitur, utrum pro possessore an pro herede possideat.* Sulle ragioni che rendono incerta la datazione del provvedimento, v. L. SOLIDORO, *La tutela del possesso in età costantiniana*, Napoli 1998, 174 nt. 151. Alla bibl. raccolta dalla stessa Autrice (pp. 185 nt. 175 e 187 nt. 182) si può inoltre rinviare per la controversa tesi che la costituzione intendesse «abrogare o quantomeno contrastare la riforma costantiniana» di CTh. 11.39.1 (*infra* nt. 26) «richiamando i giudici all'osservanza della tradizionale disciplina romana in materia di onere probatorio» (così sempre L. SOLIDORO, *La tutela cit.*, 185).

²⁴ Così, esattamente, M. TALAMANCA, *Studi sulla legittimazione passiva all'hereditatis petitio*, Milano 1956, 199 s. e nt. 12.

pesare interamente su chi rivendica, non su chi possiede; dunque su chi promuove, non su chi subisce il giudizio: *Cum omnem probationem exigī oporteat ab eo, qui vindicare nititur, non ab eo, qui se iuste tenere contendit; intentanti namque, non suscipienti, probationum necessitas imponenda est.*

È degno di nota che, nella versione della costituzione prodotta per il codice di Giustiniano, questa motivazione, tanto accurata quanto insistita, sia rimpiazzata da un laconico *incivile est* (scil. *cogi possessorem [...] titulum suae possessionis edicere*)²⁵. È il segno tangibile che la regola ribadita dalla cancelleria di Arcadio era percepita come un principio auto-evidente, la cui genesi giurisprudenziale non vi è dunque nemmeno bisogno di ricordare²⁶.

4. *Interludio primo. Riforme del ius vetus e persistenze della giurisprudenza tra fattispecie, norma e sistema*

Nei casi passati finora in rassegna, il diritto del principato si rivela sì una presenza tendenzialmente non dichiarata, e dunque nascosta, dei provvedimenti imperiali, ma la sua logica è nondimeno piuttosto scoperta. Dal momento che è al *ius antiquum*, con le sue norme e i suoi istituti, che le cancellerie devono di base rifarsi per inquadrare le relazioni giuridiche tra i privati, non c'è alcuna difficoltà a riproporre proprio le norme del *ius antiquum*, quando la soluzione del caso non ne richieda di diverse.

Naturalmente, il fatto che le cancellerie non si producano in calchi puri e semplici dei testi dei giuristi rivela aspetti comunque significativi dei caratteri della cultura giuridica del periodo. Da un lato, l'enfasi retorica, che in alcune occasioni si è visto accompagnare la riproposizione dei precetti classici, serve alla cancelleria per mettere in evidenza quel legame indispensabile tra regole e valori che anche i giuristi conoscono

²⁵ C. 3.31.11 (a. 396?): *Cogi possessorem ab eo qui expetit titulum suae possessionis edicere incivile est praeter eum, qui dicere cogitur, utrum pro possessore an pro herede possideat.*

²⁶ La matrice (anche) giurisprudenziale è comunque espressamente segnalata nel provvedimento di Costantino a cui Arcadio, secondo molti (*supra* nt. 23), intendeva reagire: *Etsi veteris iuris definitio et retro principum rescripta in iudicio petitori eius rei quam petit necessitatem probationis dederunt, tamen nos aequitate et iustitia moti iubemus et rell.* (CTh. 11.39.1 [a. 325]).

bene, ma che rimane tendenzialmente sullo sfondo della loro scrittura, quando invece per gli imperatori può diventare un elemento atto a creare consenso. Dall'altro lato, il fatto che le soluzioni classiche siano talvolta riproposte nelle forme di una *sententia* icastica denota una capacità di astrazione da non sottovalutare. Dire per esempio, come si è visto fare dalla cancelleria di Valentiniano, che i *pacta* estorti *per vim et metus viribus cassata respuenda sunt* (§ 2a) per un verso significa fissare un principio che non necessita di addentrarsi nella complessa articolazione della relativa disciplina edittale, ma per altro verso evidenzia la consapevolezza che l'inefficacia del patto non è cosa automatica, bensì dipende da una impugnativa esterna; il che è a sua volta il prodotto dell'antitesi antica (ma perdurante, sotto il profilo indicato) tra *ius civile* e *ius honorarium*.

Se l'enfasi o la sintesi, che possono caratterizzare la riproposizione dei precetti classici costituiscono dunque un primo indice delle capacità critiche mantenute dal personale delle cancellerie, indici ancora più significativi della interiorizzazione dell'esperienza giuridica precedente non possono non venire da quei provvedimenti che, pur essendo innovativi e di riforma, lasciano comunque che il classico continui a fare mostra di sé. Soprattutto su questo secondo versante, dal campione di costituzioni raccolte da Redhis emerge che l'antico può proiettare ombre davvero multiformi sulla legislazione imperiale, sia nei casi più evidenti (ma numericamente limitati) in cui le cancellerie si misurano dichiaratamente con un certo indirizzo giurisprudenziale, sia nei casi (molto più numerosi, ma anche molto più sfuggenti) del reimpiego non dichiarato di idee, motivi, tecniche e nozioni, che costituiscono patrimonio comune dei libri dei giuristi.

Proprio a causa di un quadro tanto multiforme, organizzeremo la seconda parte della rassegna intorno a tre momenti, quello della fattispecie (o, per meglio dire, della sua prospettazione), della norma e del sistema. Il trinomio in questione – va ribadito a scanso di equivoci – non prelude ad alcuna, specifica tassonomia. La sua funzione è solo di aiutare ad organizzare un materiale testuale composito, che per le contingenze e le specificità delle singole costituzioni non si presta a generalizzazioni. In questo senso, comporre il discorso intorno ai tre poli indicati facilita l'esposizione, perché permette di registrare la presenza della giurisprudenza a seconda che le cancellerie mostrino di servirsi dei suoi lasciti per descrivere e impostare il problema da risolvere (fattispecie: §§ 5-6), oppure per elaborare i contenuti del nuovo precetto adottato (norma: §§ 7-10), oppure ancora per coordinare la

nuova norma a norme limitrofe di questo o quell'altro istituto (sistema: §§ 11-13).

5. Defnizioni

Al livello della presentazione della fattispecie, può innanzitutto accadere che l'eredità dei libri dei giuristi passi attraverso le defnizioni di cui si serve la legislazione imperiale.

[a] Per la ricercata complessità con cui è condotto, un esempio particolarmente significativo di riuso delle defnizioni classiche si incontra nella costituzione con cui Anastasio, nel 502, configura una nuova procedura per l'*emancipatio*, alternativa a quella tradizionale. L'obiettivo della riforma è di evitare che i soggetti interessati dall'atto, emancipante ed emancipato, debbano essere contemporaneamente presenti davanti al magistrato, così come era invece richiesto dalle forme canoniche dell'atto, per il combinarsi in loro di *mancipatio* e *manumissio*²⁷. Prima di arrivare al punto, la cancelleria si preoccupa tuttavia di definire quali persone siano giuridicamente titolate ad essere parti del procedimento. A questo proposito, due proposizioni incidentali, di struttura simmetrica, scandiscono le battute iniziali del provvedimento.

²⁷ Si tratta cioè della cd. *emancipatio per rescriptum*, introdotta con C. 8.48(49).5 (a. 502): *Iubemus licere parentibus (...) si liberos, quos habent in potestate propria (...) per emancipationem vel absentes et peregre degentes vel in isdem locis seu regionibus et civitatibus commorantes, in iudicio vero non praesentes, iuris sui constituere maluerint, supplicationibus porrectis mereri super hoc divinum oraculum hocque apud competentem iudicem, ad cuius iurisdictionem actus emancipationis pertinet, insinuare superque precibus a semet oblatis apud eum deponere, ut hoc subsecuto et auctoritate praecedente principali plenissimum robur emancipatio sortiatur, et personae, in quas talis liberalitas collata sit, de aliena potestate quasi a parentibus ex emancipatione manumissae liberentur: si tamen ipsae nibilo minus sub gestorum testificatione vel apud eundem iudicem vel apud alium quemlibet proposito parentum suam etiam voluntatem consonare vel ante preces oblatas et sacros apices promulgatos vel postea deposuerint, nisi infantes sint, qui et sine consensu etiam hoc modo sui iuris efficiuntur*. Dall'esordio del brano riprodotto sono stralciate le due proposizioni parentetiche commentate di seguito a testo. Per altri aspetti d'interesse della costituzione, v. ai §§ 10d e 11.

Iubemus licere parentibus

si liberos quos habent in potestatem propriam *et rell.*

↓

id est patri avo paterno seu pro-avo ceterisque ulterius per masculini sexus personas continua generis serie coniunctis.

↓

id est filium filiam, nepotem seu neptem ex filio, pronepotem seu proneptem ceterosque itidem per masculini sexus personas continua generis linea sibi coniunctos.

Per inquadrare le persone titolate a essere parte dell'*emancipatio*, la cancelleria si avvale in prima battuta del vocabolo '*parentes*', per indicare gli emancipanti, e dell'espressione '*liberi quos habent* (scil. *parentes*) *in potestate propria*', per indicare gli emancipandi. Sia il vocabolo sia l'espressione sono tuttavia avvertiti come ancora troppo vaghi, incapaci di esprimere esattamente tra quali persone possa correre quella relazione potestativa che l'*emancipatio* è preordinata a sciogliere. Per questa ragione, la cancelleria si produce in una definizione duplice e simmetrica. Essa precisa che *parentes* sono il padre, il nonno e il bisnonno paterni e gli ulteriori ascendenti uniti da una serie maschile ininterrotta; mentre tra i *liberi in potestate* rientrano innanzitutto le tre coppie figlio o figlia, nipoti e pronipoti, per parte di figlio, maschi o femmine e poi gli ulteriori discendenti uniti anch'essi da una linea maschile ininterrotta.

Come si vede, la struttura delle due definizioni è bipartita. La prima parte consiste in una enumerazione, attraverso la quale il termine *parens* finisce per fissarsi intorno al concetto di ascendente paterno, mentre il termine *liberus* si polarizza intorno al suo opposto, cioè di discendente sempre per parte di padre. Tuttavia, le due definizioni non devono esaurirsi in una doppia enumerazione chiusa, che escluda ipotesi ulteriori. Ecco perché, a seguire, queste altre ipotesi sono integrate attraverso il procedimento del genere e della differenza specifica: non di qualsiasi altro ascendente o discendente si tratta, ma di quei soli che si legano al congiunto attraverso una ininterrotta serie (o linea) verticale passante per parenti di sesso maschile.

Il risultato sono due definizioni, che la cancelleria per prima sembra avvertire come ridondanti²⁸, e che, tuttavia, proprio nella loro ricerca-

²⁸ Lo suggerisce la doppia *variatio* '*series / linea*' e '*ulterius / itidem*' registrabile nella parte finale delle due definizioni.

tezza, mostrano quanta sia la padronanza di chi le ha stese sia delle tecniche definitorie sia dei modelli classici. Da un lato, i libri dei giuristi presentano infatti delle enumerazioni (chiuse) che coincidono con le porzioni corrispondenti della costituzione²⁹. Dall'altro lato, è di tutta evidenza che la differenza specifica, su cui la cancelleria costruisce la parte finale delle due definizioni, non è nulla di più che una rielaborazione di quegli altri luoghi classici in cui ci si preoccupava di definire chi fossero gli *agnati*³⁰.

[b] Se la cancelleria di Anastasio mostra piena confidenza con i meccanismi della definizione *per enumerationem* e *per genus et differentiam*, una ventina d'anni prima la cancelleria di Zenone fa invece mostra di ricorrere a un'altra tecnica definitoria largamente utilizzata dai giuristi. La costituzione è quella che fissa la disciplina sussidiaria – da applicare cioè quando le parti non abbiano previsto niente di specifico sul punto – per la distribuzione del rischio nei contratti enfiteutici³¹.

È noto che il dispositivo del provvedimento introduce un criterio basato sull'entità del danno: se questo è totale, nel senso che compro-

²⁹ Per il termine '*parens*', cfr. l'enumerazione edittale – non per caso offerta a proposito delle *personae manumissorum* – in D. 37.12.1.1. Per il termine '*liberi (in potestate)*' cfr. Gai. 3.2, a proposito della classe dei *sui heredes*.

³⁰ Cfr. in part. Gai. 1.156: *Sunt autem agnati per virilis sexus personas cognitione iuncti, quasi a patre cognati*. Se in testi come D. 38.16.2.1, Coll. 16.7.1, PS. 4.8.12 o Tit. Ulp. 11.4 si pretende che gli *agnati* debbano essi stessi essere persone di sesso maschile (anziché essere maschile la sola linea di congiunzione) è perché si tratta di definizioni spese in funzione della tutela legittima e della *hereditas legitima* (attribuita oltre il grado dei consanguinei), dove alle donne non era riconosciuto alcun titolo.

³¹ C. 4.66.1 (a. 476): *Ius emphyteucarium neque conductionis neque alienationis esse titulis addicendum, sed hoc ius tertium sit constitutum ab utriusque memoratorum contractuum societate seu similitudine separatum, conceptionem definitionemque habere propriam et iustum esse validumque contractum, in quo cuncta, quae inter utrasque contrahentium partes super omnibus vel etiam fortuitis casibus pactionibus scriptura interveniente habitis placuerint, firma illibataque perpetua stabilitate modis omnibus debeant custodiri: ita ut, si interdum ea, quae fortuitis casibus sicut eveniunt, pactorum non fuerint conventionem concepta, si quidem tanta emergerit clades, quae prorsus ipsius etiam rei quae per emphyteusin data est facit interitum, hoc non emphyteucario, cui nihil reliquum mansit, sed rei domino, qui, quod fatalitate ingruerat, etiam nullo intercedente contractu habiturus fuerat, imputetur: sin vero particulare vel aliud leve damnum contigerit, ex quo non ipsa rei penitus laedatur substantia, hoc emphyteucarius suis partibus non dubitet adscribendum.*

mette qualsiasi utilizzabilità del bene, il *periculum* è del *dominus*; viceversa, il rischio di danni lievi o parziali è dell'enfiteuta. Non è il caso qui di discutere se il criterio adottato sia davvero nuovo³². Di certo però non è nuovo, come mostra esemplificativamente il confronto che segue, il procedimento attraverso cui la cancelleria ne introduce il ricorso:

C. 4.66.1:

Ius emphyteucarium neque conductionis neque alienationis esse titulis addicendum, sed hoc ius tertium sit constitutum ab utriusque memoratorum contractuum societate seu similitudine separatum, conceptionem definitionemque habere propriam et iustum esse validumque contractum.

D. 19.5.13 pr.:

Si tibi rem vendendam certo pretio dedissem, ut, quo pluris vendidisses, tibi haberes, placet neque mandati neque pro socio esse actionem, sed in factum quasi alio negotio gesto, quia et mandata gratuita esse debent, et societas non videtur contracta in eo, qui te non admisit socium distractionis, sed sibi certum pretium exceptit.

Il procedimento utilizzato è quello della *remotio*: esclusi i generi prossimi – nella specie rappresentati dai contratti di compravendita e locazione (sulla riferibilità dell'enfiteusi ai quali le Istituzioni di Giustiniano aggiungono che i *veteres* si dividevano)³³ – non resta che

³² Da un lato è senz'altro giurisprudenziale – nel senso che rispecchia un *ca-veat* abituale dei giuristi (cfr. e.g. D. 13.6.5.14, D. 16.3.1.35, D. 17.1.39, D. 18.6.1 pr., D. 18.6.10, D. 19.2.36) – la premessa di fondo che il criterio legale prescritto ha valore sussidiario, in difetto di esplicite pattuizioni delle parti. Dall'altro lato, vi è anche chi ritiene che lo stesso criterio (sussidiario) trovi il suo «modello lontano» in un responso serviano commentato da Ulpiano in D. 19.2.15: così A. BOTTIGLIERI, *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli 1994, 103 s.; nello stesso senso F. BONO, *Elementi classici nella legislazione di Zenone*, in *Le strutture nascoste* cit., 100 s. Questa seconda conclusione ci sembra tuttavia da sfumare.

³³ I. 3.24.3: *Sed talis contractus, quia inter veteres dubitabatur et a quibusdam locatio, a quibusdam venditio existimabatur: lex Zenoniana lata est, quae emphyteuseos contractui propriam statuit naturam neque ad locationem neque ad venditionem inclinantem*. Il passo è preceduto da una sintetica rappresentazione dei contenuti dell'*emphyteuseos contractus* che a sua volta s'innesta nella discussione sulle familiarità tra compravendita e locazione, discussione che il manuale imperiale riprende dalle Istituzioni di Gaio (3.145). Dato tuttavia che nel modello la discussione era condotta intorno alla fattispecie (non si sa quanto esattamente coincidente

riconoscere al *definiendum* un proprio genere autonomo. Il fatto che la cancelleria si serva della *remotio* per gestire un problema di qualificazione contrattuale (e dunque di *ius controversum*) giustifica la scelta di associare alla costituzione un testo come D. 19.5.13 pr., che è rappresentativo di uno dei modi in cui i giuristi classici si approcciavano al problema della tutela dei cdd. contratti innominati. Come sarà per la cancelleria di Zenone, anche qui, una volta stabilito che non è né all'uno né all'altro contratto tipico che può ricondursi la *conventio* in concreto affrontata³⁴, non resta che procedere con l'individuazione di un tipo autonomo. È vero che i giuristi motivano l'irriducibilità della convenzione ai vari contratti tipici, mentre la cancelleria no³⁵; così come non c'è dubbio che gli uni ragionino *sub specie actionis*, mentre l'altra finalizza il discorso intorno a un (unico) problema di diritto sostanziale. Ma ciò nulla toglie all'affinità di fondo dei rispettivi modi di procedere, e anzi fa emergere, una volta di più, la capacità di adattare i materiali classici ai bisogni del momento.

6. *Moduli narrativi*

Se nei casi considerati al § precedente le cancellerie mutuano i procedimenti definitivi dei *veteres auctores*, quando addirittura non ne ri-assemblano specifiche definizioni, in altri casi esse sembrano arrivare al problema da risolvere direttamente sulla scia di come il problema risulta affrontato nei libri dei giuristi. Il risultato è che l'impostazio-

con l'enfiteusi) delle locazioni *in perpetuum* dei *praedia* municipali, non è semplice dire se le *dubitaciones* autoritativamente risolte da Zenone fossero un perfetto calco delle *dissensiones* ricordate da Gaio; sulla questione v. da ult. S. LONGO, *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Torino 2020, 122 ss.

³⁴ *Conventio* che nel caso concreto di D. 19.5.13 pr. è discusso se coincidesse o meno con l'*aestimatum*: sulla questione v. E. SCIANDRELLO, *Studi sul contratto estimatorio e sulla permuta nel diritto romano*, Trento 2011, 162 ss.

³⁵ Modello analogo a D. 19.5.13 pr. presenta la discussione del successivo § 1. Una motivazione di tipo speculare – essendo costruita non sull'elemento negativo, che impedisce di ricondurre la *conventio* a questo o a quell'altro contratto tipico, ma sugli elementi positivi che permetterebbero di avvicinare la convenzione a una pluralità di contratti tipici diversi – caratterizza invece la *remotio* di cui ci si serve nella *laudatio* di D. 19.3.1 pr., per giustificare l'introduzione nell'albo dell'*actio aestimatoria* (*praescriptis verbis*).

ne classica del problema finisce per condizionare la strategia discorsiva complessiva del provvedimento imperiale, nonostante quest'ultimo si presenti come un intervento di (più o meno ampia) riforma.

[a] Un primo esempio di questo genere è dato dal provvedimento con cui Costantino, secondo alcuni, il figlio Costanzo, secondo altri, in un anno che non si lascia evidentemente determinare con esattezza, forse nell'ambito di una più ampia riforma delle formalità testamentarie, abolisce le solennità civilistiche dell'*heredis institutio*³⁶. Se si mette in parallelo la costituzione con il luogo delle Istituzioni di Gaio, dove è affrontata la tematica corrispondente, emerge chiaramente, a livello di lessico, contenuti e struttura, che il discorso della cancelleria ha come proprio referente (negativo) proprio il testo classico.

Gai. 2.115-116:

Non tamen ut iure civili valeat testamentum, sufficit ea observatio, quam supra exposuimus de familiae venditione et de testibus et de nuncupationibus. Ante omnia requirendum est, an institutio heredis sollemni more facta sit: nam aliter facta institutione nihil proficit familiam testatoris ita venire testesque ita adhibere aut ita nuncupare testamentum, ut supra diximus.

C. 6.23.15 pr.:

Quoniam indignum est ob inane observationem irritas fieri tabulas et iudicia mortuorum, placuit ademptis his, quorum imaginarius usus est, institutioni heredis verborum non esse necessariam observantiam, utrum imperativis et directis verbis fiat an inflexa.

Le Istituzioni di Gaio attaccano con l'osservazione che la validità del testamento dipende dalla *observatio* non solo delle formalità nuncupatorie, bensì anche delle solennità della *heredis institutio*. Specularmente, la costituzione afferma in esordio che l'*observatio* delle formalità testamentarie è cosa *inanis*, dalla quale è *indignum* far dipendere la validità delle ultime volontà di persone defunte. Ragion per cui non basta

³⁶ C. 6.23.15 (a. 320?). Per la palingenesi complessiva del provvedimento e per le difficoltà di una sua precisa paternità e datazione, v. le fonti e lo stato della relativa discussione presentati da ult. da J.C. TATE, *Codification of Late Roman Inheritance Law: Fideicommissa and the Theodosian Code*, in *TR*, 76, 2008, 241 s. e ntt. 21 e 23.

all'imperatore che siano revocate quelle formalità il cui *usus* è *imaginarius* (ossia appunto, l'*imaginaria venditio* del testamento nuncupatorio, secondo l'interpretazione che rimane preferibile)³⁷; oltre a questo, occorre che cada l'*observantia* richiesta per l'istituzione d'erede.

Gai. 2.117:

Sollemnis autem institutio haec est: 'Titius heres esto'; sed et illa iam conprobata videtur: 'Titium heredem esse iubeo'; at illa non est conprobata: 'Titium heredem esse volo'; sed et illae a plerisque inprobatae sunt: 'Titium heredem instituo', item 'heredem facio'.

C. 6.23.15.2:

Nec enim interest, si dicatur 'heredem facio' vel 'instituo' vel 'volo' vel 'mando' vel 'cupio' vel 'esto' vel 'erit', sed quibuslibet confecta sententiis, quolibet loquendi genere formata institutio valeat, si modo per eam liquebit voluntatis intentio, nec necessaria sint momenta verborum, quae forte seminecis et balbutiens lingua profudit.

Anche il seguito del discorso prosegue in parallelo. Nel manuale gaiano il carattere *sollemnis* dell'*heredis institutio* è illustrato da una rassegna esemplificativa di possibili formule, enumerate secondo la certezza del regime (giurisprudenziale) di ognuna. Vengono perciò prima le formule *comprobatae*, ossia la canonica '*Titius heres esto*' e '*Titium heredem esse iubeo*', quindi una formula universalmente *improbata*: '*Titium heredem esse volo*', e infine due varianti approvate solo da una

³⁷ Sul problema v. da ult. M. NOVAK, *Wills in the Roman Empire: a Documentary Approach*, Warshaw 2015, 42-46 e 133-134. Allontanandosi dalla cospicua letteratura indicata (a p. 42 ntt. 73-79), l'Autrice intende l'inciso *ademptis his, quorum imaginarius usus est* come un'allusione al fatto che le forme solenni dell'*heredis institutio* «had not been observed for a long time» (p. 134); ciò che mi pare però postulare un significato dell'aggettivo *imaginarius* senza riscontri nelle fonti giuridiche; per altri rilievi critici v. B. STROBEL, rec. di M. NOVAK, *Wills in the Roman Empire* cit., in *ZSS*, 135, 2018, 802. Altro problema – su cui v. in part. B. ALBANESE, *L'abolizione postclassica delle forme solenni nei negozi testamentari*, in *Scritti giuridici*, 2, Palermo 1991, 1650 s. – è se l'ablativo assoluto *his ademptis* indichi una abrogazione delle formalità mancipatorie cui l'imperatore sta contestualmente provvedendo, oppure se il riferimento sia a uno stadio normativo già raggiunto in precedenza, che l'imperatore si accinge ora a completare con l'abrogazione delle forme solenni dell'istituzione d'erede.

minoranza di giuristi: *'Titium heredem facio'* o *'instituo'*. La costituzione imperiale, per parte sua, rimescola la rassegna e modifica una parte degli esempi, omettendo la formula *'Titium heredem esse iubeo'* e sostituendo la variante *'volo'* con due altre forme, anch'esse senz'altro universalmente *improbatae* al tempo degli Antonini (*'mando'* e *'cupio'*).

Altrettanto significativo è però che la rassegna imperiale sia fatta precedere da una affermazione di principio, che a posteriori assume il tono di un commento incidentale a quanto Gaio non precisava esplicitamente, e cioè quali fossero le *rationes* che si agitavano dietro il dibattito classico. Afferma infatti la cancelleria costantiniana che non ha alcuna importanza se l'*heredis institutio* sia disposta con *verba imperativa et directa*, oppure se si presenti come una disposizione *inflexa*. Con il che si chiarisce perché al tempo degli Antonini si fosse tutti d'accordo nel respingere la formula *'Titium heredem esse volo'* (o *'cupio'* o *'mando'*), ma non si fosse altrettanto unanimi di fronte alle varianti *'facio'* o *'instituo'*. Nel primo caso, l'ostacolo era dato dall'impossibilità di rendere immediatamente distinguibile *heredis institutio* e fedecommesso universale³⁸; nel secondo caso, la difficoltà (e la discussione) nascevano dal fatto che a verbi come *facio* o *instituo* poteva sì riconoscersi valore performativo (e dunque diretto), ma in misura assai meno univoca di quanto non fosse per un verbo come *iubeo*.

[b] A una cancelleria che sembra farsi commentatrice del Gaio delle Istituzioni, se ne può accostare un'altra che si direbbe invece ispirata al Gaio commentatore dell'editto. Il testo a cui si allude è un lungo *excerptum* di una costituzione di Onorio, del 422, frazionata in vari titoli dai compilatori sia del Codice teodosiano sia di quello di Giustiniano. Della dimensione unitaria, almeno di una parte del provvedimento, non è tuttavia difficile rendersi conto, dal momento che almeno tre *excerpta* hanno come sfondo comune il tema della responsabilità per debiti altrui dei *domini possessionum*³⁹. Sul piano per così dire del diritto reale, cioè della possibilità di aggredire le *possessiones* in questione, il provvedimento non fa che ribadire alcuni ben noti principi classici, vale a dire che non si pos-

³⁸ Atteso che *'volo'* *'mando'* e *'cupio'* erano *verba* tipici dei fedecommessi: cfr. D. 30.115, P.S. 4.1.6, Tit. Ulp. 25.1, I. 2.2.24.3.

³⁹ Per la palinogenesi complessiva del provvedimento, v. le indicazioni di fonti e lett. raccolte da ult. in A.R. JUREWICZ, *Actor, colonus, conductor, procurator in einem Brief des Kaisers Honorius*, in *TR*, 88, 2020, 96-100.

sono sottoporre a misure esecutive terreni che non siano dei debitori⁴⁰, né questi terreni possono darsi in garanzia se il pignorante non ha titolo per vincolarli⁴¹. Sul piano invece della responsabilità personale, cioè della possibilità che i mutuatari o i *domini possessionum* siano chiamati essi stessi in causa per i crediti erogati da terzi, una norma inedita sembra in effetti fare capolino tra le righe della costituzione. Stralciandola per un istante dal contesto, la si può riassumere come segue. Chi dovesse prestare denaro a chi lavora o si occupa di *possessiones* altrui, senza aver prima chiesto l'autorizzazione del *dominus* o aver ricevuto da terzi garanzie personali, è multato della somma data a credito, nel senso cioè che non gli è riconosciuto il diritto di esigerla in giudizio⁴².

Sennonché, a contorno di questa norma gli estensori del provvedimento intessono un elaborato discorso, che è quanto in questa sede maggiormente interessa. Per un verso, l'analisi della cancelleria può infatti considerarsi come un decalogo di principi classici in materia di responsabilità adiettizia e rappresentanza, applicato alla realtà del latifondo tardoantico. Per altro verso, l'analisi in questione riflette nel suo ordito complessivo il motivo conduttore che i giuristi riconoscevano sotteso all'*edictum triplex* con cui il pretore prometteva il rilascio delle azioni *quod iussu*, *de in rem verso* e *de peculio*. Prima di mettere a confronto ordito tardoantico e modello classico, dobbiamo dunque necessariamente seguire passo a passo, anche se sinteticamente, lo snodarsi della costituzione.

L'esordio della cancelleria (§ pr.) è una dichiarata parafrasi della clausola editale che indicava i presupposti per il rilascio dell'*actio quod iussu*: *Dominos ita constringi manifestum est actione praetoria, quae appellatur quod iussu, si certam numerari praeceperint servo actorive pecuniam*⁴³.

⁴⁰ C. 12.60.4 (= CTh. 8.8.10, a. 422).

⁴¹ C. 8.15.8 (= CTh. 2.30.2, a. 422).

⁴² C. 4.26.13.3 (= CTh. 2.31.1, a. 422): *Creditaque quantitate multari volumus creditores, si huiusmodi personis non iubente domino, nec fideiussoribus specialiter acceptis fuerit credita pecunia*. L'espressione *huiusmodi personae* rinvia all'elenco delle persone dislocate a vario titolo sulle *possessiones* altrui, enumerate nel § precedente della costituzione, e delle quali si dirà immediatamente appresso. Che il *credita quantitate multari* si traducesse nella perdita legale del credito, è esplicitato nello sc. *τοτέ κατέκεται ὁ δεσπότης*, di Anatolio, a Bas. 18.2.24 (Heimb. II/236): *μηδεμίαν ἐχέτω ἀγωγὴν, μήτε κατὰ τῶν δανεισαμένων μήτε κατὰ τοῦ δεσπότηου*.

⁴³ C. 4.26.13 pr. (= CTh. 2.31.1, a. 422).

Direttamente collegata a questa premessa di principio è l'enfatica deduzione che segue (§ 1). Chi presta denaro al dipendente di un *dominus possessionis*, sappia che non può obbligare quest'ultimo: *Igitur in perpetuum edictali lege sancimus, ut, qui servo, colono, conductori, procuratori actorive possessionis pecuniam mutuam det, sciat, dominos possessionum cultoresve terrarum obligari non posse*⁴⁴.

Tra premessa e deduzione c'è però una discrasia. Mentre nella prima ci si riferisce alla figura del dipendente con la coppia *servus actorve*, nella seconda il relativo elenco si allunga: *servus, colonus, conductor, procurator actorve possessionis*. A nostro avviso, la discrepanza è studiata, e riflette l'attenzione con cui le cancellerie si confrontano con i modelli classici. Il punto chiave è rappresentato infatti dalla portata relativamente ambigua del termine *actor*. Se è vero, come normalmente si afferma, che nel tardoantico l'*actor fundi* continua ad essere un soggetto essenzialmente di condizione servile⁴⁵, significa che l'espressione '*servus actorve*' può assumersi come una sorta di endiadi, perfetta per parafrasare il testo di un editto del passato in cui non si faceva parola che di persone *in potestate subiectae*⁴⁶. Allo stesso tempo, proprio il fatto che il ruolo di *actor fundi* non escluda a priori che a ricoprilo possa essere una persona *sui iuris* permette alla cancelleria di sviluppare la premessa di principio del *ius vetus* in una deduzione aggiornata alla realtà del colonato tardoantico e delle altre sue forme di subordinazione alla terra. Di fianco alla persona del *servus* ecco perciò che compaiono sia persone che possono o meno appartenere alla classe degli *alieni iuris* (*procurator* e appunto *actor*) sia persone che a quella classe sono sicuramen-

⁴⁴ C. 4.26.13.1 (= CTh. 2.31.1, a. 422).

⁴⁵ Indicazioni in A. CLAUS, *Gewillkürte Stellvertretung im Römischen Privatrecht*, Berlin 1973, 350 e ntt. 9-11; altra bibl. in S.-A. FUSCO, *Pecuniam commodare, Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V secolo d.C.*, Perugia 1980, 58 nt. 125, nonché da ult. in A.R. JUREWICZ, *Actor cit.*, 109 nt. 72.

⁴⁶ Cfr. EP. § 104, secondo la ricostruzione basata da O. LENEL, *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu dessen Wiederherstellung*, Leipzig 1927³, 277, su D. 15.4.1, D. 19.14.5.1 e Gai. 4.70: *Quod iussu eius, cuius in potestate erit, negotium gestum erit, in solidum iudicium dabo*. Che in C. 4.26.13 pr. la coppia *servus actorve* possa valere come endiadi sembra implicitamente escluso da A.R. JUREWICZ, *Actor cit.*, 102 e nt. 40, che enfatizza il valore disgiuntivo dell'enclitica *-ve*; sugli usi congiuntivi della particella, v. tuttavia J.B. HOFMANN-A. SZANTYR, *Lateinische Grammatik, II, Syntax und Stilistik*, München 1972, 503.

mente estranee (*colonus* e *conductor*).

Fissato il perimetro dell'*actio quod iussu*, la costituzione continua (§ 2) con una presa di posizione sulle *epistulae familiares* e sul loro valore come fonte d'obbligazione: *Neque familiares epistolas, quibus homines plerumque commendant absente<s?>, in id trahere convenit, ut pecuniam quam non rogatus fuerat, impendisse pro praediis mentiatur*⁴⁷.

Dalle stringate parole d'esordio si deduce che le *epistulae familiares* sono missive scritte dai *domini possessionum* per raccomandare a terzi i loro dipendenti *in loco*⁴⁸. Esse – decreta la cancelleria – non devono fomentare raggiri, diventando il pretesto per inventarsi che per i terreni dei *domini possessionum* sia stato versato del denaro (lasciando per un momento impregiudicato l'esatto significato dell'espressione *ut pecuniam quam non rogatus fuerat, impendisse pro praediis mentiatur*). E questo – come si aggiunge nella motivazione finale – perché il solo modo per vincolare il *dominus* è che su sua diretta richiesta sia stato prestato denaro al sottoposto (*cum, nisi specialiter ut pecuniam praestet a domino fuerit postulatus, idem dominus teneri non possit*).

Va detto che in questo particolare passaggio del provvedimento la cancelleria di Onorio si esprime in modo estremamente ellittico, così che non è facile capire quali raggiri di preciso essa temesse potessero derivare dalle lettere *familiares* dei *domini possessionum*. Il fatto che in chiusura si torni a presentare lo *iussum domini* come il meccanismo più trasparente per chiamare il *dominus* a rispondere del credito erogato ai sottoposti potrebbe suggerire che la cancelleria volesse scongiurare il rischio che le lettere di raccomandazione finissero per diventare un surrogato appunto dello *iussum*, dalle quali dedurre l'esistenza di prestiti

⁴⁷ C. 4.26.13.2 (= CTh. 2.31.1.2, a. 422); per la correzione ipotizzata, v. alla nt. successiva.

⁴⁸ Nella versione giustiniana, le *epistulae familiares* si presentano come missive che *homines* (dato il contesto, necessariamente i *domini possessionum*) scrivono a terzi per raccomandare un assente (*quibus homines plerumque commendant absentem*). Nella versione (teodosiana) di Brev. 2.31.1.2, esse si presentano invece come missive che le persone degli *absentes* (e dunque, sempre i *domini possessionum*, dato il contesto) scriverebbero per raccomandare i loro uomini (*quibus homines plerumque commendantur absentium*). Nessuna delle due varianti è pienamente soddisfacente. Tuttavia, come mi segnala M. Fressura, è possibile che la versione alariciana rifletta il tentativo di ridare il giusto senso a una versione deteriorata del testo, determinatasi con l'erronea trasformazione nell'acc. sing. *absentem* di quello che in origine potrebbe essere stato il nom. plu. della subordinata relativa. Da qui la correzione (della versione giustiniana) proposta dubitativamente a testo.

in realtà mai erogati ai sottoposti per le necessità dei fondi⁴⁹. In questa prospettiva, l'espressione *ut pecuniam (...) impendisse pro praediis mentiatur* starebbe dunque a significare il millantare, sulla base della lettera di raccomandazione, di aver versato del denaro a credito alle persone preposte ai *praedia* del raccomandante.

D'altro canto, sia il lessico sia la sintassi dell'espressione indicata sembrano dare alla millanteria un senso diverso, vale a dire di una spesa che si pretenderebbe erogata in favore dei *praedia* del raccomandante grazie al denaro ricevuto a mutuo dal sottoposto raccomandato⁵⁰. In quest'altra prospettiva, sembrerebbe perciò che le (indesiderate) ripercussioni delle *epistulae familiares* si collochino per la cancelleria sul piano dell'*actio de in rem verso*. Secondo i principi classici, non c'è infatti dubbio che se un sottoposto avesse chiesto un prestito e lo avesse speso *pro praediis*, avrebbe vincolato il *dominus* nei limiti del relativo arricchimento⁵¹. Ma sempre per i classici la responsabilità del *dominus* era esclusa se il sottoposto aveva ingannato il mutuante e usato il denaro per altri scopi⁵².

⁴⁹ Al netto della deduzione indicata, sembrano andare in questa direzione le parafrasi bizantine confluite nei Basilici e nei relativi scolii, nelle quali tuttavia si evita di rendere la frase *ut pecuniam, quam non rogatus fuerat, impendisse pro praediis mentiatur*: cfr. Bas. 18.2.25 (Schelt. A III/881), insieme allo sc. τὸτὲ κατέκεται ὁ δεσπότης (Heimb. II/236).

⁵⁰ Sul piano degli usi lessicali, va osservato che nelle fonti giurisprudenziali, che sono le uniche altre fonti giuridiche ad associare il lemma a mutui di denaro, con il verbo *impendere* ci si riferisce sempre a impieghi del denaro mutuato, mai alla (previa) corresponsione a mutuo del capitale stesso: cfr. D. 14.1.1.9, D. 15.3.17 pr., D. e.t. 21, D. 17.1.12.9, D. 17.2.67.2, D. 24.1.28.6; *adde* I. 4.7.4a. Sul piano sintattico, va invece osservato che l'infinitiva *pro praediis impendisse* trova un soggetto sottinteso più logico e prossimo nelle persone dei sottoposti *absente<s?>* di cui alla relativa immediatamente precedente, anziché risalire al terzo mutuante, di cui parla il § 1.

⁵¹ L'ipotesi del credito erogato *ad agrum colendum* è fatta in via generale – accanto cioè ad altre ipotesi di *versio in rem patris vel domini* – in PS. 2.9.1; un'ipotesi specifica, determinata dall'acquisto di beni destinati all'azienda agricola, ma senza coinvolgere un mutuo preliminare del servo (v. due note sotto), è in D. 15.3.16. Va inoltre tenuto conto del principio generale, ricordato in D. 15.3.5.2 (oltre che indirettamente in D. 15.3.17 pr.) per cui il *vertere in rem domini* era commisurato alla gestione utile di un mandatario o di un *negotiorum gestor*.

⁵² Cfr. D. 15.3.3.9: *Sed si sic accepit quasi in rem domini verteret nec vertit et decepti creditorem, non videtur versum nec tenetur dominus, ne credulitas creditoris domino obesse vel calliditas servi noceret.*

Per un verso – volendo riepilogare – è dunque certo che in questo passaggio della costituzione si esclude (peraltro allineandosi all'insegnamento classico) che le *epistulae familiares* possano valere come un surrogato dello *iussum domini*⁵³. Ma per altro verso viene il sospetto – alimentato anche dalla successiva prescrizione sulla sanzione della perdita del credito, a carico del mutuante che presti senza *iussum*, appunto, o senza ricevere garanzie personali – che l'imperatore sia andato oltre, escludendo a priori come falsa l'ipotesi che il denaro prestato a un dipendente, raccomandato in modo soltanto generico dal *dominus possessionis*, fosse stato poi speso *pro praedio* (e dunque *in rem versum*)⁵⁴.

Dopo aver definito il perimetro dell'*actio quod iussum* (§§ pr.-1), aver escluso il valore obbligatorio delle *epistulae familiares*, insieme forse alla praticabilità dell'*actio de in rem verso* (§ 2) e aver multato con la perdita del credito il mutuante che senza *iussum* o garanzie personali abbia comunque concesso un prestito a un intendente fondiario (§ 3), la cancelleria torna apparentemente sui suoi passi, schiudendo la porta a un limitato riconoscimento delle ragioni del mutuante: *Sane creditori licentiam damus, ut, si liber a rationibus quas gerebat fuerit inventus actor servus procuratorve praediorum, utilis actio pateat de peculio*⁵⁵.

⁵³ La posizione classica si desume dai testi già segnalati da J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus* cit., 1, 265, *ad CTh.* 2.31.2, che escludono il valore impegnativo di dichiarazioni del tipo '*rogo te, commendatum habeas amicum meum*' (D. 17.1.12.12) o '*illum tibi commendo*' (D. 32.11.2); le *epistulae familiares*, secondo le parole ellittiche della cancelleria, servono appunto a *homines commendare*. Senza richiamarsi ai testi citati, anche A.R. JUREWICZ, *Actor* cit., 116, insiste sulla non equivalenza tra *iussum* e «commendatio-Briefe». Non mi è invece chiaro se anche l'Autrice (*ibidem*) colga un collegamento con l'*actio de in rem verso*, ed eventualmente in che termini: «Somit kann vermutet werden, dass die Glaubiger damit» – vale a dire con le *epistulae familiares* – «nachzuprufen versuchten, ob der Gutsherr mit der Kreditaufnahme einverstanden war. Eigentlich ging es nicht um das *iussum* selbst, das offensichtlich nicht vorkam. Eher darum, ob dass das geliehene Geld für die mit dem Grundstück verbundenen Angelegenheiten ausgegeben worden war und dass es dem Willen des Grundeigentümers entsprach».

⁵⁴ A questo proposito, va tenuto anche conto del fatto che al livello della compilazione giustiniana non è dato rintracciare testi perfettamente sovrapponibili alla fattispecie apparentemente discussa nel § 2 della costituzione, e cioè di prestiti contratti autonomamente da un servo, per fare fronte alla gestione di un fondo. Il silenzio sul punto, sia pure con il valore relativo del corrispondente *argumentum*, potrebbe essere perciò il frutto di una selezione dei testi non casuale.

⁵⁵ C. 4.26.13.4 (= CTh. 2.32.1)

Nella prospettiva di studio adottata da Redhis, di questa formulazione due sono gli aspetti notevoli. Il primo è che la cancelleria dica sì praticabile l'*actio de peculio*, ma al netto della prededuzione dei crediti del *dominus*: si tratta anche in questo caso di regola classica, che la cancelleria non tralascia di richiamare⁵⁶. Ancora più importante – per le consapevolezze teoriche che sottende – è però il fatto che all'impiego dell'azione ci si riferisca unendo alla sua denominazione l'aggettivo qualificativo *utilis*.

Per cogliere il valore del punto – soprattutto a fronte delle diverse spiegazioni che si registrano in letteratura⁵⁷ – va ribadito che all'op-

⁵⁶ Cfr. solo Gai. 4.73.

⁵⁷ Una prima corrente di studiosi assegna all'aggettivo *utilis* valore predicativo, per indicare «that an effective *actio de peculio* is available»: E. LEVY, rec. di C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A translation with commentary, glossary, and bibliography*, in *Gesammelte Schriften*, 2, Köln-Graz 1963, 148; altra lett. in G. SANTUCCI, *CTh. 2,13,1, la legislazione di Onorio sui crediti fra il 421 ed il 422 d. C.*, in *SDHI*, 57, 1991, 187 nt. 34, cui adde P. ROSAFIO, *Il peculio dei coloni nella tarda antichità*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, a cura di J.-J. AUBERT, Genève 2009, 293. Altri autori riconoscono invece all'aggettivo valore qualificativo, con il corollario che la cancelleria avrebbe inteso riferirsi a un impiego estensivo dell'*actio de peculio*. In molti casi manca tuttavia un reale approfondimento, che spieghi quali elementi della fattispecie considerata avrebbero imposto l'estensione in parola: cfr. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus* cit., 1, 265, ad *CTh. 2.31.2*; G. SANTUCCI, *loc. ult. cit.*; V. MAROTTA, *Modelli interpretativi e riflessioni storiografiche della romanistica della prima metà del Novecento*, in *RDR*, 19, 2019, 129. Secondo un terzo indirizzo, infine, la cancelleria di Onorio avrebbe parlato di *actio utilis* (anziché *directa*) in ragione di un mutamento d'indirizzo tardoantico, che ormai vedeva l'*actio de peculio* come un'azione da esperirsi «direttamente contro lo schiavo»: A. MANTELLO, *Diritto privato romano. Lezioni*, Torino 2013, 241; nello stesso senso L. FASCIONE, *Storia del diritto privato romano*, Torino 2012³, 539, nonché J.D. HARKE, *Actio utilis. Anspruchsanalogie im römischen Recht*, Berlin 2016, 325 e nt. 750. Aderendo a quest'ultima tesi, non si tratta tuttavia soltanto di attribuire alla cancelleria una visione dell'*actio de peculio* diversa da quella classica, bensì anche di farle carico della «confusione dei limpidi concetti giuridici derivanti dalla giurisdizione pretoria», atteso che, «una volta ammesso che il *servus* potesse essere perseguito direttamente, l'azione si sarebbe dovuta considerare come 'diretta', riconoscendosi la capacità del servo d'essere convenuto in giudizio»: F. SERRAO, *Il diritto e il processo privati*, in *Storia di Roma*, a cura di A. SCHIAVONE, 3.2, Torino 1993, 1017. A nostro avviso, la spiegazione, di cui subito si dirà a testo, indica invece che la cancelleria aveva piena padronanza dell'Aktionenrechtliches Denken.

zione per l'*actio de peculio* la costituzione arriva dopo aver affermato che il mutuante, mossosi senza *iussum domini* o senza ricevere garanzie personali, sarà "multato" con la perdita del credito. Questa disposizione non può non creare una difficoltà di ordine concettuale, rispetto alla successiva decisione di mantenere comunque al mutuante l'*actio de peculio*. Difatti, una volta dichiarato che il credito erogato al sottoposto è estinto per legge, non si capisce come sarebbe stato possibile farlo valere con un'azione, quella appunto *de peculio*, che era sì rivolta contro il *dominus*, ma comunque presupponeva la verifica a monte dell'esistenza (e persistenza) del debito del sottoposto.

D'altro canto, si sa che i classici, proprio a fronte dei limiti delle *actiones directae*, si affidavano all'espedito (ragionato) delle *actiones utiles*. E proprio la casistica giurisprudenziale sull'*actio de peculio* sembra suggerire che a una estensione dell'azione potesse effettivamente ricorrersi in ipotesi eccezionali, in cui era giusto tenere ferma la responsabilità dell'avente potestà, nonostante la sopravvenuta estinzione del debito del sottoposto⁵⁸. Sicché, la sensazione è che anche questo aspetto del dibattito classico fosse perfettamente presente agli estensori del provvedimento.

⁵⁸ Il testo fondamentale è D. 45.1.49 pr., che accorda l'*actio utilis* quando il debito del sottoposto si sia estinto per impossibilità sopravvenuta determinata dal pater stesso: *Cum filius familias Stichum dari sponderit et, cum per eum staret, quo minus daret, decessit Stichus, datur in patrem de peculio actio, quatenus maneret filius ex stipulatu obligatus. at si pater in mora fuit, non tenebitur filius, sed utilis actio in patrem danda est*. Nel caso dato, l'accomodamento in via *utilis* dell'azione è da spiegare con la necessità «che l'*intentio* desunta *ex persona filii* risulti fondata contro il padre»: S. SOLAZZI, *Mora del convenuto con le azioni adietizie e mora del fideiussore*, in *Scritti di diritto romano*, 2, Napoli 1972, 269 s. e nt. 34. Questa che era anche la posizione originaria di Lenel, venne abbandonata dall'illustre studioso nella terza edizione di *Das Edictum* cit., 266 e nt. 3, in favore dell'interpolazione del tratto *sed utilis actio in patrem danda est*; in questo stesso senso v. anche G. PUGLIESE, *Intorno all'impossibilità della prestazione causata dal paterfamilias e dal fideiussore*, in *Scritti giuridici scelti*, 2, Napoli 1985, 586. Per l'attendibilità della testimonianza v. invece P. FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni*, 1, *Le garanzie personali*, Padova 1962, 85 s.; J.D. HARKE, *Actio utilis* cit., 240; nonché da ult. G. ALBERS, *Perpetuatio obligationis. Leistungspflicht trotz Unmöglichkeit im klassischen Recht*, Köln 2019, 46 s.

Se ora, che si è terminata la rassegna del lungo *excerptum* di Onorio, se ne abbraccia l'ordito con uno sguardo d'insieme, si vede facilmente che l'*Aktionenrechtliches Denken* dei giuristi costituisce qualcosa di più di un elemento della cultura giuridica del passato di cui la cancelleria si è mantenuta consapevole. Esso costituisce piuttosto l'impalcatura di tutto il discorso. La norma sulla cancellazione del credito del mutuante "incauto" s'inserisce infatti in una rappresentazione tripartita, che si può riassumere e schematizzare nei termini seguenti. (1) Senza uno *iussum* da parte loro i *domini possessionum* non sono tenuti dall'omonima azione. (2) Né ci si deve approfittare delle *epistulae familiares*, per inventarsi (a seconda delle interpretazioni dell'espressione *ut pecuniam impendisse pro praediis mentuatur*) che i prestiti elargiti ai dipendenti fondiari non possano essere stati spesi altro che *pro praediis*, se non addirittura l'elargizione stessa dei prestiti in questione. (3) Resta però ferma la possibilità di ricorrere all'*actio (utilis) de peculio*, se i dipendenti non hanno altre loro pendenze verso i padroni.

Se questo è il succo del discorso che la cancelleria di Onorio elabora a contorno della (nuova) norma sulla perdita del credito, non è difficile rintracciarne il modello. Si tratta dell'impostazione a scalare che i giuristi vedevano sottesa all'*edictum triplex*; impostazione che nell'editto di Onorio troverebbe una corrispondenza integrale o parziale, a seconda che nel sintagma *pro praediis impendere* si voglia o meno cogliere un riferimento all'ipotesi dell'*in rem versum*. Il modo in cui Gaio rappresentava in generale il funzionamento dell'editto in questione – modo che non è peraltro diverso da come Ulpiano lo declinava rispetto a un caso specifico⁵⁹ – si può mettere efficacemente in parallelo allo snodarsi della costituzione.

⁵⁹ Cfr. D. 15.3.5.2: *Quod servus domino emit, si quidem voluntate eius emit, potest quod iussu agi: sin vero non ex voluntate, si quidem dominus ratum habuerit vel alioquin rem necessariam vel utilem domino emit, de in rem verso actio erit: si vero nihil eorum est, de peculio erit actio.*

C. 4.26.13, §§ pr., 2 e 4:

Dominos ita constringi manifestum est actione praetoria, quae appellatur quod iussu, si certam numerari praeceperint servo actorive pecuniam (...).

Neque familiares epistulas (...) in id trahere convenit, ut pecuniam, quam non rogatus fuerat, impendisse pro praediis mentiatur (...).

Neque familiares epistulas (...) in id trahere convenit, ut pecuniam, quam non rogatus fuerat, impendisse pro praediis mentiatur (...). Sane creditori licentiam damus, ut (...) utilis actio pateat de peculio.

D. 14.5.1:

Omnia proconsul agit, ut qui contraxit cum eo, qui in aliena potestate sit (...) in quantum ex bono et aequo res patitur suum consequatur.

Sive enim iussu eius, cuius in potestate sit, negotium gestum fuerit, in solidum eo nomine iudicium pollicetur;

sive non iussu, sed tamen in rem eius versum fuerit, eatenus introducit actionem, quatenus in rem eius versum fuerit:

sive non iussu, sed tamen in rem eius versum fuerit, eatenus introducit actionem, quatenus in rem eius versum fuerit:

sive neutrum eorum sit, de peculio actionem constituit.

7. *Interludio secondo. Dalla fattispecie alla norma*

Nel mezzo di una serie di rimandi espliciti e impliciti al *ius vetus*, la costituzione di Onorio, ora considerata, sanziona con la perdita del credito chi presta denaro a un dipendente fondiario senza ricevere garanzie personali o senza uno *iussum* preventivo del *dominus possessionis*. Di per sé la norma è nuova, nel senso che non ha precedenti conosciuti. Ma è possibile metterla ugualmente in rapporto con il diritto del principato? Il fatto che la cancelleria non fornisca alcuna motivazione, in appoggio alla sua scelta normativa, rende naturalmente ipotetica qualunque considerazione. Tuttavia, la sensazione è che l'intervento abbia una sua coerenza rispetto al complesso di quei presupposti classici che fanno da contorno, come si è visto, alla decisione dell'imperatore.

Al tempo di Onorio i *domini possessionum* erano già tenuti a rispondere dei *munera* dovuti dai "liberi" registrati nei propri terreni;

terreni, per di più, dai quali era vietato che queste persone si allontanassero⁶⁰. Date queste condizioni, si capisce che un credito erogato ai “liberi” in questione, se avesse poi preso la strada tanto dell’esecuzione patrimoniale quanto di quella personale, avrebbe finito per ripercuotersi negativamente sugli interessi degli stessi *domini possessionum*. Nella nuova realtà dell’asservimento alla terra, venuta cristallizzandosi nel Tardo Antico, l’estinzione legale del credito sembra dunque porsi come un riflesso speculare della più ampia gettata ormai riconosciuta alle azioni dell’*edictum triplex*. In altre parole, se al tempo di Onorio, ai fini della responsabilità adiettizia dei proprietari delle *possessiones*, ciò che rileva non è più la sola *potestas* dominicale in senso stretto, ma una relazione allargata ad altre forme di dipendenza para-servile, occorre allora che i *domini possessionum* siano tenuti indenni dai debiti contratti da tutti i loro dipendenti, quando si tratti di debiti che appunto escono dal perimetro delle azioni adiettizie. Entro queste coordinate, la sanzione dell’annullamento legale del debito sembra perciò presentarsi come un meccanismo che aggiorna ciò che il *ius civile* assicurava da tempo immemore ai proprietari, vale a dire di immunizzarli dai debiti contratti dai *servi*⁶¹.

Come che stiano le cose su questo punto specifico, le speculazioni sulla *ratio* della misura di Onorio ci hanno ormai portato dal terreno della fattispecie a quello della norma, ossia dal primo al secondo elemento del trinomio intorno a cui ci eravamo ripromessi di organizzare la nostra rassegna. Un conto è infatti vedere come le cancellerie si siano servite di elementi mutuati dagli scritti dei giuristi, consistano essi in semplici definizioni oppure in schemi narrativi veri e propri, per presentare e mettere a fuoco il caso da decidere o la (nuova) situazione da regolamentare. Altro è vedere se la decisione del caso o la regolamentazione della fattispecie siano anch’esse il riflesso, sul piano dei contenuti precettivi, di una logica mutuata dal diritto classico.

⁶⁰ Quadro di sintesi e indicazione delle fonti principali in A.J.B. SIRKS, *L’aspetto fiscale del colonato dopo il 438*, in *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano: il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII*, a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA-S. TAROZZI-P. BIAVASCHI, Santarcangelo di Romagna 2017, 235-237.

⁶¹ In questa prospettiva si comprenderebbe anche per quale ragione la costituzione faccia comunque salva l’ipotesi che il mutuante abbia ottenuto una garanzia personale. Era infatti questo uno spazio di autonomia che già il *ius civile* riconosceva in relazione alle operazioni economiche dei *servi*: cfr. D. 12.6.13 pr.

A differenza della norma sulla perdita del credito della costituzione di Onorio, dove la risposta a questo secondo quesito è senz'altro opinabile, tra le altre costituzioni vagliate da Redhis ne esistono di diverse in cui è certo che gli estensori riformarono il *ius vetus* (o risolsero casi che nel passato non risulta fossero stati direttamente affrontati) continuando comunque ad attingere ora alla lettera ora allo spirito dei libri dei giuristi. Anche in questa nuova tappa della rassegna, al (solo) fine di ordinare un resoconto necessariamente sfaccettato, distingueremo due piani ulteriori. Come prima cosa, diremo di alcune costituzioni che sembrano riprendere più o meno alla lettera *regulae*, principi o figure di pensiero classiche, applicandole però a fattispecie diverse da quelle in relazione alle quali il loro impiego è attestato da parte dei *iuris veteri auctores* (§§ 8-9). Di seguito, diremo invece di altri provvedimenti più vicini al caso (putativo) di Onorio, dove cioè si vede che a muovere il legislatore tardoantico è l'analogia che egli instaura con situazioni già normate dal diritto classico (§ 10).

8. *Regulae*

Sul finire del 480, dalla cancelleria di Zenone esce un provvedimento che l'antologia giustiniana restituisce solo in parte e disperdendolo in più titoli del Codice⁶². Risulta perciò molto complesso – e in larga parte congetturale, va premesso subito – dire come si collegassero esattamente le tre sezioni superstiti della costituzione, come pure quali ne fossero esattamente *occasio* e natura (se *lex generalis* o decisione di un caso specifico). La sensazione – rinviando per una spiegazione più completa alla pubblicazione dei risultati di Redhis – è che l'intervento dell'imperatore si riferisse all'iniziativa processuale di una minore di venticinque anni (dunque a un caso specifico)⁶³. L'inten-

⁶² C. 2.21.9 + C. 5.12.28 + C.5.75.6 (a. 480); rinviamo alla pubblicazione dei risultati di Redhis per le ragioni che inducono a uniformare le *subscriptions* tradite dei tre *excerpta*, seguendo una intuizione di P. KRÜGER, *Cod. ed. mai., ad C. 5.75.6*.

⁶³ Di nuovo, rinviamo alla pubblicazione dei risultati di Redhis per le ragioni che giustificano tale conclusione, nonostante la generalizzazione impressa al discorso imperiale in uno dei tre *excerpta* (C. 5.12.28: testo alla nt. successiva), relativamente sia alla rappresentazione della fattispecie (con la doppia ipotesi di un curatore *generalis vel specialis* e di una dote costituita con effetti o reali od obbligatori), sia alla estensione della soluzione (dalla fattispecie della dote a quella della *donatio ante nuptias*).

ressata pretendeva di essere sciolta dalla dote, costituita a suo tempo *consentiente curatore*, lamentando che il suo patrimonio, al momento di fare impegnare il *curator* con la *satisfatio rem minoris salvam fore*, fosse stato sottostimato, con la conseguenza che la garanzia prestatale era poi risultata di valore inadeguato.

La questione riceve dalla cancelleria di Zenone una risposta articolata, che verosimilmente riflette altrettanta articolazione della difesa della minore. Come prima cosa – si dice – l’errata stima del funzionario che nell’ambito della procedura della *satisfatio* aveva sottostimato il patrimonio non è circostanza che di per sé invalidi la nomina del *curator* né, per conseguenza, la costituzione della dote da parte della minore, autorizzata dal *curator* medesimo. Tuttalpiù – si prosegue – se mai un danno dovesse effettivamente riscontrarsi, come conseguenza della falsa valutazione del suo patrimonio, l’interessata dovrà rivolgersi contro lo *scriba* responsabile della cosa.

Queste due parti della risposta imperiale si desumono dagli stralci più corposi della costituzione⁶⁴, su cui dovremo marginalmente tornare (al § 10*b*). Quello che ora interessa è un terzo *excerptum* del provvedimento, da cui si deduce che per la propria decisione la cancelleria si era servita anche di una *regula iuris*: ‘*non videtur circumscriptus esse minor, qui iure sit usus communi*’⁶⁵.

⁶⁴ C. 5.12.28 (a. 480): *Mulier in minore aetate constituta dotem marito consentiente generali vel speciali curatore recte dare et exigere potest, licet ipse tempore creationis fideiussorem in minorem quam dos est quantitatem dicitur praestitisse. [1] Hoc idem observatur et si minor ante nuptias donationem consentiente, ut dictum est, curatore fecerit.*

C. 5.75.6 (a. 480): *Cum sit adiecta praetoris sententia generalem curatori administrationem mandantis et, quod eam pro more sequitur, decretum pariter sit compositum, manifestum est non curatoris dationem fuisse invalidam, sed in aestimanda adultae substantiae scribae vitium, qui, tamquam non amplius ducentis libris auri patrimonium valeret, fideiussorem acceperat, intercessisse. [1] In quo casu non curatoris erit ratio reprehendenda, si qua laesio rebus minoris illata fuisse adversus legum ordinem comprobetur, sed super negligentia vel dolo scribae, qui veram substantiae taxationem passus est occultari, legibus erit agendum. Il § 1 di C. 5.75.6 è riprodotto secondo la versione trādita. Rinviando alla pubblicazione dei risultati di Redhis per la discussione dell’articolata emendazione *non curatoris erit <d>atio reprehendenda, <sed> si qua laesio (...) comprobetur, [sed] super negligentia vel dolo scribae et rell.*, accolta da P. KRÜGER, *Cod. ed. mai., ad h.l.*; le emendazioni in parola non incidono comunque significativamente sull’esegesi complessiva del passo.*

⁶⁵ C. 2.21.9 (a. 480).

La *regula* – che nella versione massimata del Codice si risolve in una pura enunciazione di principio, sganciata da una qualunque fattispecie – è ricordata pressoché alla lettera in due brani della letteratura giurisprudenziale, trāditi attraverso il Digesto. Uno è di Ulpiano, ma è presentato nell’antologia giustiniana in una veste altrettanto generale dell’*excerptum* di Zenone⁶⁶. Il secondo è di Papiniano, ed ha fortunatamente mantenuto, sia pure nella concisione tipica di questo giurista, la dimensione casistica del discorso. Per suo tramite, ci si può perciò fare indirettamente un’idea dell’iter logico che la cancelleria di Zenone sembrerebbe aver seguito in relazione a una fattispecie, all’apparenza, completamente diversa⁶⁷.

Papiniano si serviva della regola ‘*non deceptus videtur iure communi usus* (scil. *minor*)’ per risolvere un caso che intersecava la tutela dei minori di venticinque anni al regime (pubblicistico) delle garanzie personali. Ad avviso del giurista era da escludere una *restitutio in integrum* del minore, quando questi, dopo aver ricevuto una cofideiussione e frazionato la relativa pretesa tra i garanti solvibili, lamentava che una parte di costoro fosse divenuta insolubile nelle more del processo o dell’esecuzione, e perciò pretendeva che il debito fosse ridiviso tra i garanti tuttora in grado di pagare. Il *ius commune* a cui il giurista si riferisce nella motivazione coincide dunque con l’obbligo di divisione del credito garantito, imposto dall’*epistula divi Hadriani*. Il fatto che l’obbligo in questione avesse natura imperativa, cui tutti devono sottostare – è questo il senso di fondo della decisione – fa insomma sì che la sua esecuzione non si possa far passare per una frode, solo perché il minore è risultato economicamente pregiudicato da alcune circostanze sopravvenute (nella specie: la sopraggiunta insolubilità di una parte dei garanti).

Se questo è il senso del responso di Papiniano, non è difficile capire perché anche la cancelleria di Zenone abbia potuto rifarsi alla medesima *regula*. Nel caso sottoposto all’imperatore, come si è detto, la minore lamentava che la costituzione della dote fosse stata autorizzata da

⁶⁶ D. 50.17.116.1: *Non capitur, qui ius publicum sequitur*. La ricostruzione palinogenetica assicura quantomeno che anche Ulpiano ricorreva alla *regula* in relazione al regime della *restitutio in integrum ob aetatem*: cfr. O. LENEL, *Palinogenesia iuris civilis*, Lipsiae 1889, 2, 477.

⁶⁷ D. 46.1.51.4: *Cum inter fideiussores actione divisa quidam post litem contestatam solvendo esse desierunt, ea res ad onus eius qui solvendo est non pertinet, nec auxilio defendetur aetatis actor: non enim deceptus videtur iure communi usus*.

un curatore sprovvisto di adeguate garanzie. Ed anche si è detto che la cancelleria non accoglie la tesi che la costituzione della dote debba reputarsi nulla come conseguenza della nullità, a monte, della nomina del *curator*. Come tesi alternativa a quella che filtra dagli *excerpta* maggiori della costituzione, si deve tuttavia supporre che la difesa della minore fosse ricorso alla carta della *restitutio in integrum ob aetatem*, facendo leva sul pregiudizio che alla minore comunque derivava dal fatto che il curatore autorizzante non avesse prestato a suo tempo una *satisfactio rem minoris salvam fore* di valore adeguato.

Di fronte a una tesi del genere, si spiega perfettamente perché la cancelleria si fosse richiamata alla stessa *regula* invocata da Papiniano. Il complesso procedimento di stima del patrimonio del minore *sui iuris* e di verifica dell'idoneità dei fideiussori presentati dal *curator* si basava su norme pubbliche, altrettanto imperative di quel *ius commune* in cui il giurista riassumeva il regime dell'*epistula divi Hadriani*. Che in questo procedimento – di cui erano *magna pars* le *publicae personae* degli *scribae*, insieme al pretore al cui servizio gli *scribae* operavano – potessero insinuarsi degli errori che un domani avrebbero potuto pregiudicare gli interessi del minore, è ovvio (e a ragione la cancelleria di Zenone avverte che in questo caso vi sarebbe comunque modo di tutelare la persona danneggiata)⁶⁸. Ma altrettanto ovvio è che non ci si poteva rifare a errori di questo tipo per dedurne che i contratti autorizzati da un *curator* che solo a posteriori sarebbe risultato sprovvisto di un'adeguata assicurazione fossero l'esito di una *circumscriptio* ai danni del minore.

9. (segue) *Regulae e topoi*

Letto nella prospettiva che precede, il ricorso alla regola '*non videtur circumscriptus esse minor, qui iure sit usus communi*', da parte della cancelleria di Zenone, riflette l'immagine di un legislatore che non solo è perfettamente consapevole della tradizione giurisprudenziale che lo precede, ma che questa tradizione è capace anche di reimpiegare in modo critico e autonomo, in ambiti in cui non sono attestati interventi equivalenti dei giuristi. In questa stessa scia si possono considerare vari altri casi simili. Una tradizione testuale fortunatamente meno fram-

⁶⁸ Nella parte della costituzione (desumibile da C. 5.75.6) in cui si rinvia a un'eventuale azione di responsabilità contro lo *scriba* responsabile della sottovalutazione: v. al § 10*b*.

mentata del provvedimento appena analizzato ci permetterà di seguirli attraverso una rassegna più rapida.

[a] Nel 319, la cancelleria di Costantino, rifacendosi a un precedente di Antonino Pio (che si preoccupava in realtà soltanto di definire un criterio di valutazione della prova)⁶⁹, stabilisce che per il perfezionamento delle donazioni tra *liberi (emancipati)* e *parentes* non sia necessario dare corso ai consueti atti traslativi di proprietà e possesso, ma solo che la volontà delle parti risulti in modo univoco⁷⁰. Si tratta di un privilegio⁷¹ che (sul piano del processo, come si è detto) già il precedente di Antonino Pio giustificava con il *consortium quod nascendi tempore liberis et parentibus datur*. La figura è analoga a quella cui i giuristi ricorrevano per spiegare la successione necessaria dei *sui heredes*, concepiti come titolari potenziali, fin dalla nascita, del patrimonio familiare⁷².

[b] Nel 321, sempre la cancelleria di Costantino afferma che i beni confiscati a un *damnatus* non comprendono le donazioni fatte alla moglie *ante tempus criminis ac reatus*, e ciò in base all'equiparazione *mor-*

⁶⁹ I dettagli del precedente, a loro volta, sono noti solo in via indiretta, tramite un rescritto di Diocleziano, tradito in FV. 314: *In filium a patre donationum conscriptis instrumentis eum in vacuam inductum possessionem horum lectio manifestat. Ceterum sine dubia facti quaestione divus Titus Antoninus parens noster nec necessarias angustias, ratione eius consortii quod nascendi tempore liberis et parentibus datur, cogitans, non admitti scrupulosam inquisitionem statuit; nec idcirco patris indignatione posse donationem iustam umquam rescindi summa cum ratione placuit.*

⁷⁰ CTh. 8.12.4 (a. 319): *Iuxta divi Pii consultissimi principis instituta valere donationes placet inter liberos et parentes in quocumque solo et cuiuslibet rei liberalitas probabitur extitisse, licet neque mancipatio dicatur neque traditio subsecuta, sed nuda tantum voluntas claruerit, quae non dubium consilium teneat nec incertum, sed iudicium animi tale proferat, ut nulla quaestio voluntatis possit irrepere et collata inter ceteras exceptas Cinciae legi personas obtinere propriam firmitatem, sive mancipationis decursa fuerit sollemnitas vel certe res tradita doceatur. Quam legem ad lites volumus pertinere, quaecumque tempore iussionis nostrae inveniuntur esse suspensae et quae post futurae sunt, ne transacta negotio refricentur.*

⁷¹ V. *infra* § 12.

⁷² Gai 2.157: *Domestici heredes sunt et vivo quoque parente quodam modo domini existimantur*; D. 28.2.11: *In suis heredibus evidentius apparet continuationem domini eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur. [...] itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur.*

*tus - damnatus*⁷³. La figura applicata è di matrice giurisprudenziale, e il suo richiamo permette alla cancelleria di presentare la decisione come una naturale conseguenza di un altro principio del *ius vetus*, quello cioè, affermatosi in età severiana, che le donazioni di un coniuge all'altro divengono irrevocabili con la morte del donante⁷⁴.

[c] Nel 369 la cancelleria di Valente interviene per porre rimedio a una stortura prodotta da un'altra riforma costantiniana, forse sempre del 321, ma relativa al regime del Trebelliano⁷⁵. Di questo senatoconsulto, Costantino aveva corretto le regole del concorso tra madre e collaterali emancipati del defunto, lasciando però immutate le regole del concorso tra madre e consanguinei (sempre emancipati). Il risultato paradossale era perciò che se i collaterali (grazie alla riforma) venivano a ricevere qualcosa dell'eredità del parente defunto, i consanguinei (grazie invece al Trebelliano) continuavano a non ricevere nulla. La cancelleria di Valente pareggia la situazione, con l'obiettivo dichiarato di fare ereditare chi sia di grado più vicino al defunto⁷⁶. Si

⁷³ CTh. 9.42.1 pr. (= C. 5.16.24, a. 321): *Res uxoris, quae vel successione quaelibet vel emptione vel etiam largitione viri in eam ante reatum iure pervenerant, damnato marito, illibatas esse praecipio nec alieni criminis infortunio stringi uxorem, cum paternis maternisque ac propriis frui eam integro legum statu religiosum sit. Et donatio maritalis ante tempus criminis ac reatus collata in uxorem, quia pudicitiae praemio cessit, observanda est, tamquam si maritum eius natura, non poena subduxerit; capacitatis privilegium videlicet et modo inspecto, ut consideretur, quid capere potuit.* Sulle varianti inserite nella versione giustiniana, per coordinare il dettato della costituzione «col nuovo orientamento giustiniano in tema di scioglimento del matrimonio per effetto della condanna», v. F. SALERNO, *Il matrimonio del damnatus ad metalla nella legislazione di Giustino*, in *Scritti scelti*, Napoli 2019, 180-182.

⁷⁴ Cfr. soprattutto D. 24.1.32.

⁷⁵ CTh. 5.1.1 (a. 312).

⁷⁶ CTh. 5.1.2 (a. 369): *Quia non solum filius consanguineus, sed etiam per adoptionem quaesitus, nulla capitis deminutione intercedente eius, matrem excludit; si quidem patiatur mater defunctorum excludi a fratribus consanguineis, existentibus, quibus ipsa praeferatur intercedente capitis deminutione, proximior gradus ineatur. Nam constitutio divi Constantini ad Bassum praefectum praetorio emissa patrum tantummodo ius antiquum temperavit, ut, si unus patruus seu duo plures sint, sive filius filii eorum usque ad nepotem exstiterint, beneficio constitutionis in partem tertiam componant; de consanguineis vero fratribus nullam fuisse mentionem cognovimus. evidenter licet antiquo iure servato, ac divalis memoriae Constantini constitutione comprobata, prospectum esse videatur a nostra clementia, ut in huiusmodi litibus, qui frater consanguineus debet excludi secundum ius*

tratta evidentemente del principio che da tempo immemore informava di sé la successione intestata⁷⁷.

[d] Da ultimo, intorno al 396, nell'ambito di un intervento più ampio, per quanto sembra volto a respingere attacchi pretestuosi alla validità dei testamenti, la cancelleria di Onorio afferma che l'atto non è viziato dal fatto che il defunto lo abbia denominato con un termine diverso da 'testamento'⁷⁸. L'affermazione è fatta discendere dalla regola 'superflua non nocent', presentata dalla cancelleria come una regola di portata generale, applicata in materia tanto testamentaria quanto

antiquum, praeferatur iuxta memoratam destinationem; vel certe, si patrum persona intercesserit, usque ad nepotem ius constitutionis temperatum suum teneat robur atque firmitatem.

⁷⁷ L'affermazione vale evidentemente all'interno della tripartizione canonica *sui, agnati, cognati*; cfr. I. 3.6.12: *totiens igitur dicimus (...) potiorum haberi eum qui proximiorum gradum cognationis optinet (...) quotiens neque suorum heredum iure quique inter suos heredes sunt neque adgnationis iure aliquis praeferri debeat*. L'immanenza del principio traspare inoltre dalla necessità di spiegare perché, anche all'interno del medesimo *ordo*, si potesse talvolta non osservarlo; così per es. Gai. 3.7 a proposito della concorrenza tra figli e nipoti *ex filio: cum filius filiae et ex altero filio nepotes neptesve extant, pariter ad hereditatem vocantur; nec qui gradu proximior est, ulteriores excludit: aequum enim videbatur nepotes neptesve in patris sui locum portionemque succedere*. Al principio che non fosse possibile scalzare dalla successione un parente di grado più prossimo si richiama anche un *responsum* di Papiniano, trådito in D. 17.2.52.9: *Idem respondit societatem non posse ultra mortem porrigi, et ideo nec libertatem de supremis iudicis constringere quis poterit vel cognatum ulteriores proximioribus praeferre*. Al netto di un testo la cui esatta tradizione è da supporre come compromessa, date anche le improbabili interpretazioni bizantine del passo (cfr. M. TALAMANCA, *La societas. Corso di diritto romano*, Padova 2012, 176), il senso di fondo del discorso sembra essere che patti che prevedessero la continuazione della società, con gli eredi del socio defunto, sarebbero altrettanto innaturali di patti che limitassero la libertà del testatore o che mutassero, in assenza di testamento, l'ordine dei *cognationum gradus*.

⁷⁸ CTh. 4.4.3 pr. (a. 396?): *Testamentum non ideo infirmari debebit, quod diversis hoc deficiens nominibus appellavit, cum superflua non noceant. Praetermissa namque necessaria, non abundans cautela vel contractus imminuit vel testatoris officit voluntati*. Di seguito, il provvedimento precisa che è irrilevante pure che il testatore non abbia indicato o abbia errato nell'indicare in premessa il numero di testimoni presenti all'atto, come pure che tra i testimoni in questione figurasse un legatario: sulla classicità di quest'ultimo punto in particolare v. *supra* § 2c.

contrattuale, che sono in effetti i due ambiti nei quali la regola si trova attestata già nei libri dei giuristi⁷⁹.

10. Analogie

Rinviare all'immagine del *consortium* tra *liberi e parentes*, per bandire ogni formalità nelle donazioni tra costoro, così come il rifarsi alla prossimità del *cognationis gradus* quale architrave della successione intestata, non sono che esempi della libertà con cui le cancellerie tardo-antiche reimpiegano *topoi* del diritto classico in funzione del risultato normativo (o della decisione del caso) cui vogliono pervenire. Lo stesso può dirsi del reimpiego di *regulae iuris* vere e proprie, come '*superflua non nocent*' o '*circumscriptus non videtur iure communi usus*'. Vi sono tuttavia vari casi in cui il riuso del classico prende la strada – molto più stringente, nel suo percorso logico-giuridico – dell'analogia. Nel *corpus* di Redhis, gli esempi – a volte dichiarati, a volte nei fatti (e perciò tanto più significativi dell'interiorizzazione del *vetus ius*) sono i seguenti.

[a] Nel 473, la cancelleria di Leone è sollecitata a intervenire in una causa successoria che oppone fratello e sorella⁸⁰. La tesi del primo è

⁷⁹ In ambito successorio, ma senza dare conto delle implicazioni casistiche della regola, v. D. 50.17.94 e PS. 3.4a.10; v. invece D. 34.4.26, a proposito della validità del legato non compromesso da un codicillo di revoca della (sola) *manumissio testamento* e perciò inefficace, nel caso di specie, attesa la libertà comunque assicurata *inter vivos* al legatario. In materia di *stipulatio* v. poi D. 45.1.65.

⁸⁰ C. 6.61.5 (a. 473): *Non sine ratione de negotio, quod inter matrem familias, cuius vestra suggestio meminit, et germanum eius vertitur, magnitudo tua diversis legibus ex utraque parte prolatis nostram credidit consulendam esse clementiam, cum mulier diversis iuris lectionibus idem intellegi maritum et sponsum niteretur probare, germanus mariti nomen illi soli, qui nuptias contraxerit, recitatione constitutionis divorum retro principum Theodosii et Valentiniani, qua cavetur, quidquid maritus vel uxor in potestate constituti invicem sibi reliquerint, non patri adquiri, sed ad eorum ius pertinere, imponere.* [1] *Quamvis ergo significatione nominis maritus vel uxor post coeptum matrimonium intellegatur, ex quo videlicet inducta est dubietas, attamen, quia consequens est ambiguas atque legum diversis interpretationibus titubantes causas benigne atque naturalis iuris moderamine temperare, non piget nos in praesenti quoque negotio, de quo sublimitas tua suggestit, aequitati convenientem Iuliani tantae existimationis viri atque disertissimi iuris periti opinionem sequi. qui cum de dotali praedio tractatu proposito idem ius tam de uxore quam de sponsa observare arbitratus sit, licet lex Iulia de uxore tantum loquatur:*

che l'asse paterno da dividere include anche quanto la seconda aveva ricevuto dal fidanzato, quand'ancora era *alieni iuris*. La cancelleria fa tuttavia sua la tesi della controparte, e cioè che il caso va risolto sulla base di una *lex* emanata una cinquantina d'anni prima da Valentiniano III e Teodosio II, la quale riservava al coniuge *alieni iuris* (anziché al *pater familias*) tutto quanto e a qualsiasi titolo gli fosse pervenuto dall'altro coniuge⁸¹. L'estensore riconosce che '*maritus vel uxor*', cioè i termini impiegati nella citata *lex* per riferirsi al coniuge, sono parole la cui *significatio post coeptum matrimonium intellegatur*, ma ne difende l'applicabilità ai lasciti e agli acquisti tra fidanzati sulla base dell'equiparazione *uxor-sponsa*. La difesa della sorella aveva fondato l'analogia in questione su *variae iuris lectiones*, tra le quali è verosimile che spiccasse l'opinione resa in tutt'altra faccenda da Salvio Giuliano, ripresa poi per esteso dalla costituzione stessa⁸².

[b] Nel 480, nell'intervento già considerato (al § 8), con cui rifiutava di considerare come nulla o passibile di *restitutio in integrum* la costituzione di dote autorizzata da un curatore che avesse prestato una *satisfactio rem pupilli salvam fore* di valore troppo esiguo, la cancelleria di Zenone suggeriva che la strada adeguata da percorrere, *si qua laesio rebus minoris illata fuisse comprobetur*, sarebbe stata di *legibus agere super negligentia vel dolo scribae qui veram substantiae taxationem passus est occultari*⁸³. Nella versione trädita del provvedimento, le forme di questo *agere* contro il responsabile della *satisfactio* inadeguata non sono ulteriormente precisate. È però chiaro, data anche la collocazione dell'escerto nel Codice⁸⁴, che la cancelleria pensa a un'applicazione estensiva dell'*actio subsidiaria*; nel caso di specie, si tratta di una

qua ratione tam sponsaliciam donationem quam hereditatem, quam memoratus sponsus suam sponsam lucrari voluit, non acquiri patri, sed ad eam pervenire benignum esse perspeximus.

⁸¹ Si tratta della legge riprodotta in CTh. 8.19.1 (= C. 6.61.1, a. 426).

⁸² L'intervento di Giuliano si riferiva alla portata del divieto di alienazione del fondo dotale fissato dalla *lex Iulia (de adulteriis?)*: cfr. PH. MOREAU, *Loi Iulia réprimant l'adultère et d'autres délits sexuels*, in J.-L. FERRARY-PH. MOREAU [eds.], *Lepor. Leges Populi Romani*, <http://telma.irbt.cnrs.fr/outils/lepor/notice432>, 16): nonostante nella legge si facesse menzione della sola *uxor*, l'opinione di Giuliano era che il divieto dovesse estendersi al *praedium* della *sponsa*. Per una analoga opinione di Gaio, trasmessa attraverso il Digesto, v. D. 23.5.4.

⁸³ C. 5.75.6.1 (a. 480; testo *supra* alla nt. 64).

⁸⁴ C. 5.75: *De magistratibus conveniendis*.

estensione ispirata a sua volta da un precedente allargamento di questa particolare azione voluto da Adriano⁸⁵.

[c] Nel 498, la cancelleria di Anastasio interviene per definire un aspetto complementare di una (precedente) riforma di diritto ereditario, con la quale lo stesso imperatore, riconoscendo la preminenza delle ragioni della parentela naturale, aveva disposto che il fratello emancipato precedesse *omnes inferiores seu prolixiores gradus agnatorum*⁸⁶. L'aspetto complementare, regolato in seconda battuta, è quello della tutela legittima del fratello impubere consanguineo: l'imperatore la attribuisce al fratello emancipato, proprio come proiezione della preferenza (a suo tempo) accordatagli nella successione, rispetto agli *agnati* di grado meno prossimo. La cancelleria non lo dice esplicitamente, ma alla base dell'estensione sta il principio inveterato che la tutela legittima si assegna *per consequentias hereditatum*⁸⁷.

⁸⁵ Noto attraverso D. 27.8.1.8, il rescritto di Adriano dichiarava esperibile l'*actio subsidiaria* (oltre che contro i magistrati municipali che avessero assegnato al minore un tutore non munito di sufficienti garanzie) contro le persone delegate *ad aestimandas tutorum satisfactiones* (non è chiaro se per delega dei magistrati municipali stessi o del pretore).

⁸⁶ C. 5.30.4 (a. 498): *Frater emancipatus, qui in germani sui vel sororis successionem omnes inferiores seu prolixiores gradus non tantum cognatorum, sed etiam agnatorum antecedere a nobis pro nostra dispositione iussus est, etiam ad legitimam fratrum et sororum nec non liberorum fratrum tutelam, quasi minime patris potestate per ius emancipationis relaxatus, si non alia iuri cognita excusatione munitus sit, vocari nec sub praetextu capitis deminutionis alienum huiusmodi onere semet contendere sancimus*. La data della riforma successoria di Anastasio (poi sopravanzata da Giustiniano: cfr. C. 58.15.1b [a. 534], I. 3.5.1), non è nota, perché C. 5.70.5 (che verosimilmente ne costituiva un capitolo: v. due note sotto) è stata trasmessa dal *Codex* senza *subscriptio*.

⁸⁷ Così D. 26.4.3 pr., a proposito del deferimento ai patroni della tutela legittima sui liberti impuberi. Per l'applicazione speculare del principio, in relazione non al deferimento, ma all'estinzione della tutela legittima, v. invece D. 4.5.7 pr. Il principio conosce una variante basata sulla necessità che gli onori (ereditari) corrispondano agli oneri (della tutela): cfr. I. 2.1.7 pr., sempre a proposito della tutela sui liberti impuberi; in termini generali cfr. anche D. 50.17.73 pr. e D. 26.4.1 pr.-1. Alla variante in questione la cancelleria di Anastasio si era già rifatta per assegnare all'emancipato la cura legittima del fratello consanguineo *furiosus*: cfr. C. 5.70.5 (s.d., ma da assumersi verosimilmente, con P. KRÜGER, *Cod. ed. mai., ad h.l.*, come parte del provvedimento successorio che postergava al fratello emancipato gli agnati di grado meno prossimo).

[d] Infine, due anni più tardi, sempre la cancelleria di Anastasio aggiunge una norma complementare a quella riforma, cui pure si è già fatto cenno (§ 5a), che affiancava alla tradizionale procedura dell'*emancipatio* quella cd. *per rescriptum*. La norma complementare⁸⁸ prevede che i *liberi in potestate* emancipati *per oblationem precum et imperiale rescriptum* siano soggetti all'onere della collazione *ad similitudinem ceterorum qui emancipati ex antiquo iure sunt*. Con un'analogia questa volta esplicitamente dichiarata, due tipi di emancipati distinti quanto alle forme dell'atto sono riportati invece ad unità quanto a un aspetto di diritto sostanziale tra i più significativi dell'atto medesimo, chiamando esso in causa la perfetta parità successoria tra figli in potestà e figli emancipati.

11. Interludio terzo. Dalla norma al sistema

Nei due ultimi provvedimenti considerati, è notevole che al meccanismo logico dell'analogia la cancelleria di Anastasio associ il ricorso alla *fictio* . La persona emancipata secondo la procedura che culmina nel rescritto imperiale autorizzativo – si dice in un caso – *de aliena potestate quasi a parentibus ex emancipatione manumissae liberantur*. La tutela legittima sul fratello consanguineo impubere – si dice nell'altro caso – tocca all'emancipato *quasi minime patris potestate per ius emancipationis relaxatus*. Il ricorso alla *fictio* – che nel secondo caso addirittura evoca l'antichissimo strumento di cui il pretore si era servito per ammettere il figlio emancipato alla successione (non del fratello, ma) del padre⁸⁹ – mostra l'importanza che la cancelleria attribuisce al fatto che i propri interventi siano opportunamente coordinati al tessuto complessivo del *ius vetus* .

Affermare che all'emancipato compete la tutela legittima sul fratello impubere «come se non lo si fosse mai rilasciato dall'autorità paterna»

⁸⁸ Nota attraverso C. 5.30.4 (a. 498): *Frater emancipatus, qui in germani sui vel sororis successionem omnes inferiores seu prolixiores gradus non tantum cognatorum, sed etiam agnatorum antecedere a nobis pro nostra dispositione iussus est, etiam ad legitimam fratrum et sororum nec non liberorum fratrum tutelam, quasi minime patris potestate per ius emancipationis relaxatus, si non alia iuri cognita excusatione munitus sit, vocari nec sub praetextu capitis deminutionis alienum huiusmodi onere semet contendere sancimus.*

⁸⁹ Cfr. Gai. 3.25 e I. 3.1.9, nonché O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum* cit., 343 nt. 9.

non sta soltanto a indicare che la cancelleria è perfettamente consapevole del nesso inscindibile che la tradizione instaurava tra tutela legittima e parentela agnatzia. L'affermazione sottintende anche la volontà di non stravolgere il quadro consolidato dei *genera tutelarum*. Dichiarare come artatamente mantenuto il rapporto agnatzio è cioè un modo per evitare di introdurre una figura *ad hoc* di tutore legittimo. Allo stesso modo, sottolineare che un rescritto imperiale autorizzativo delle *preces* e delle suppliche presentate da *liberi e parentes* ha l'effetto di liberare i primi dalla potestà dei secondi «come se fossero persone manomesse dagli ascendenti previa mancipazione» serve a rimarcare che quella introdotta dalla riforma è soltanto una procedura nuova, non una nuova classe di *emancipati*, per i quali si possano predicare regole *ad hoc* di diritto sostanziale⁹⁰.

L'esigenza di integrare i propri interventi all'ordito normativo complessivo va tuttavia ben oltre il ricorso alla *fictio*. È infatti frequente che la legislazione del periodo si preoccupi che il singolo intervento risulti il più possibile armonico rispetto al diritto vigente. Questa preoccupazione – che è al tempo stesso preoccupazione di guidare i fruitori della legislazione entro le complessità e le articolazioni degli *iura* – si presenta nei materiali censiti da Redhis in tre forme diverse. Con la loro rassegna l'attenzione si sposta dunque dai contenuti delle norme tardoantiche all'attenzione al sistema, concludendo la rassegna del trionomio di cui ci siamo serviti per censire le presenze del classico nella legislazione imperiale.

12. *Esclusione o riserva di fattispecie concorrenti*

Una prima modalità di coordinamento, adottata dalla cancelleria tardoantica, consiste nel rifarsi a uno schema espositivo che prevede che la costituzione prospetti una certa fattispecie e detti la relativa soluzione, ma solo dopo aver scartato altre soluzioni, potenzialmente concorrenti. Si tratta di un modo di procedere – la cui consonanza con l'*Aktionenrechtliches Denken* non è il caso di ribadire – che abbiamo visto adottato in due occasioni.

Non l'*actio quod iussu* (o quella *de in rem verso*), ma quella *de peculio* (in via utile), diceva la cancelleria di Onorio per descrivere in quale

⁹⁰ In questo senso la *fictio* va dunque nella stessa direzione del richiamo analogico complementare in materia di collazione, di cui si è detto al precedente §.

misura un prestito erogato unilateralmente a un dipendente fondiario potesse essere fonte di responsabilità per il *dominus possessionis* (§ 6b). Non la nullità o la *restitutio in integrum*, ma l'*actio subsidiaria*, diceva invece la cancelleria di Zenone, in risposta alla minore che lamentava che il curatore, che l'aveva autorizzata a costituire la dote, fosse risultato sprovvisto di idonee garanzie (§ 8).

Una seconda possibilità è che, a fronte della fattispecie prospettata, la cancelleria indichi un'unica soluzione, ma per la sua tenuta pretenda, a mo' di condizione negativa, l'assenza di determinate circostanze, in presenza delle quali varrebbero perciò implicitamente qualificazioni e soluzioni diverse. Alcuni esempi sono i seguenti.

Si è visto (al § 3c) che la cancelleria di Graziano fa salvo il principio che un venditore di più di 25 anni non può rimangiarsi il prezzo liberamente concordato; questo però a condizione che si tratti di un soggetto *administrandi familiarum suarum curis idoneus*, cioè a dire che non risulti né pazzo né prodigo. Un raccordo analogo – tra età e assenza di altre condizioni di incapacità – si può trovare in una *definitio* di Paolo⁹¹.

Si è visto anche (al § 3d) che la cancelleria di Arcadio dichiara fuor di logica che la persona convenuta con un'azione reale sia costretta a indicare il *titulum suae possessionis*, ma con un'eccezione: *praeter eum, qui dicere cogitur, utrum pro possessore an pro herede possideat* (§ 3c). L'eccezione – ricordata in un contesto parzialmente diverso da Ermogeniano⁹² – si riferisce all'esigenza dell'attore di sapere se dovrà convenire l'avversario con l'*hereditatis petitio*, anziché con la *reivindicatio* ordinaria.

Ancora, le figure di *damnatus* e defunto sono sì equiparate dalla cancelleria di Costantino con l'obiettivo di qualificare come confermate (e perciò non confiscabili) le donazioni fatte dal condannato alla coniuge, prima della commissione del crimine; però anche qui con una riserva: *capacitatis privilegio videlicet et modo inspecto, ut consideretur, quid capere potuit* (§ 9b). È verosimile che la riserva operi un rinvio onnicomprensivo a eventuali limiti di diritto pubblico che impedirebbero al

⁹¹ D. 44.7.43: *Obligari potest pater familias suae potestatis pubes compos mentis*. Il fatto che la definizione verta sulla capacità di assumere obbligazioni civili spiega perché il discorso si concentri sugli imuberi, anziché sui minori.

⁹² D. 29.4.30: *Qui omissa causa testamenti pro emptore vel pro dote vel pro donato sive alio quolibet titulo, exceptis pro herede et pro possessore, possideat hereditatem, a legatariis et fideicommissariis non convenitur*.

coniuge di *capere* il donativo o che ne implicherebbe una riduzione. Se è così, la si può accostare alla esplicita riserva di applicazione della *lex Falcidia* che una costituzione di Diocleziano, sulla scorta degli ultimi testi classici, presenta come principio *nonnullis iuris placitis comprehensum*⁹³.

Infine, la cancelleria di Zenone chiama sì l'emancipato alla tutela legittima del fratello consanguineo impubere, ma alla condizione che *non alia iuri cognita excusatione munitus sit* (§ 10c). Dunque, con una riserva, anche in questo caso ben nota alla prassi rescrittiva⁹⁴, che al netto della *capitis deminutio* fa salvo alla neonata figura di tutore il complesso sistema delle *excusationes*.

13. Disposizioni di chiusura e interpretative

La terza modalità, con cui le innovazioni imperiali possono essere raccordate al tessuto complessivo del *vetus ius*, è di prescrivere che esse non trovino applicazione al di fuori dei casi per i quali le si è introdotte. Nella sostanza, si tratta di un divieto preventivo di estensione della norma, quando questa ha natura di privilegio personale.

Tra le costituzioni passate in rassegna nelle precedenti pagine, è la situazione che s'incontra nel provvedimento con cui Costantino stabilisce che le donazioni tra *liberi* (emancipati) e *parentes* possono perfezionarsi anche senza *mancipatio* o *traditio* (§ 9a). A fronte di una

⁹³ C. 6.50.12 (a. 290): *In donationibus inter virum et uxorem factis legem Falcidiam habere locum, quando fideicommissi partibus funguntur, nonnullis iuris placitis comprehensum*. La perentorietà della cancelleria è da mettere a confronto con la cautela con cui si esprimeva Ulpiano all'indomani dell'innovazione imperiale: *cui locum ita fore opinor* (scil. *de Falcidia*) *quasi testamento sit confirmatum quod donatum est*. Data la progressiva abrogazione della legislazione caducaria, rimane invece problematico dire se la formulazione onnicomprensiva della riserva di CTh. 9.42.1 pr. copra anche la preoccupazione che lo strumento delle donazioni fra coniugi, per effetto della regola severiana della conferma per morte del donante, potesse prestarsi ad elusioni anche delle norme (nel 321 ancora in vigore: cfr. P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, *Parte generale*, Milano 1967², 462) che limitavano la successione reciproca dei coniugi senza figli: in senso positivo, come già vedeva J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus* cit., 3, 333 s., *ad h.l.*, milita indirettamente il fatto che le donazioni fra coniugi fossero tema di cui si occupavano le monografie *ad legem Iuliam et Papiam* (cfr. D. 24.1.25) e che il problema dell'elusione fosse avvertito anche per un altri tipi di rapporti patrimoniali tra vivi, come i patti di restituzione della dote (cfr. CTh. 2.21.2 [a. 360]).

⁹⁴ Cfr. C. 5.30.1 (a. 290), C. 5.34.9 (a. 294).

norma che, in altra occasione, lo stesso imperatore non avrà difficoltà a qualificare come *privilegium*⁹⁵, la cancelleria precisa che la *firmitas* delle donazioni *inter ceteras exceptas Cinciae legi personas* continua invece a dipendere dal rispetto delle formalità tralatizie per il trasferimento di proprietà e possesso.

Nella classe di casi che si sta presentando, spicca tuttavia una costituzione del *corpus* di Redhis che non abbiamo ancora direttamente considerato. Oltre a un divieto del tipo indicato, il provvedimento contiene infatti una seconda norma attraverso la quale si vede bene che lo scrupolo della cancelleria, di coordinare il proprio intervento al tessuto complessivo del *ius vetus*, si combina con la capacità di riprodurre quello stesso *ius* in sintesi non dichiarate, tratte dalla letteratura giurisprudenziale. Da questo secondo punto di vista, il provvedimento si potrebbe insomma ascrivere altrettanto bene alla classe di costituzioni che ha aperto la nostra rassegna (§ 2). Proprio per questo esso costituisce la conclusione ideale del nostro giro d'orizzonte.

La costituzione a cui ci riferiamo è una *lex generalis* di Zenone che riforma alcune regole della disciplina del fedecommesso universale. L'intervento riguarda tuttavia due fattispecie particolari, accomunate dalla stretta parentela di testatore, onerato e fedecommissario.

Il primo aspetto riformato si riferisce al caso che il testatore imponga la restituzione a un proprio figlio, a vantaggio di un suo secondo figlio, contestualmente istituito erede, e alla condizione supplementare che l'onerato muoia *sine liberis*. Relativamente a questa prima fattispecie, Zenone dispone che la *quarta Pegasiana* sia calcolata avendo riguardo al solo valore netto del patrimonio ricevuto dall'onerato al momento della morte del testatore (dunque senza computare il *reditus* successivo)⁹⁶. Il secondo aspetto riformato si riferisce invece al caso che il testatore imponga la restituzione sempre a un proprio figlio, ma a vantaggio di un discendente ulteriore dello stesso onerato. Relativamente a questa seconda fattispecie, l'imperatore conferma che la *quarta* va computata

⁹⁵ Cfr. CTh. 8.12.5 (a. 333).

⁹⁶ C. 6.49.6 pr. (a. 489): *Iubemus, quotiens pater vel mater, filio seu filiis, filia seu filiabus ex aequalibus partibus vel inaequalibus institutis, invicem seu simpliciter quosdam ex his aut quendam rogaverit, qui prior sine liberis decesserit, portionem hereditatis suae superstiti seu superstitibus restituere, ut modis omnibus retenta quarta pro auctoritate Trebelliani senatus consulti, non per imputationem reddituum, licet hoc testator rogaverit vel iusserit, sed in ipsis rebus hereditariis, dodrans restitatur.*

secondo il criterio di cui si è appena detto, e aggiunge che l'onerato va esonerato dalla *cautio fideicommissorum servandorum causa*⁹⁷.

Complessivamente, la riforma va evidentemente nel senso di alleggerire la posizione dell'onerato, ed è piuttosto evidente, anche se la costituzione non lo sottolinea esplicitamente, che agli occhi dell'imperatore l'alleggerimento concesso si giustifica per il grado molto stretto di parentela che condividono i tre soggetti coinvolti. Si spiega così perfettamente che al dispositivo, che si è sintetizzato ora, il provvedimento faccia seguire una norma per così dire di chiusura, con la quale si vieta di estendere le modifiche introdotte – ed ivi riepilogate – oltre i casi tassativamente previsti: *Illud etiam admonemus ea, quae de Falcidiae portione [...] et de satisfactione fideicommissorum [...] concedenda diximus, non ulterius quam in his personis et casibus, quorum superius mentio facta est, oportere produci*⁹⁸.

Il lessico impiegato conferma che siamo in presenza di un passaggio che traspone in forma di norma imperativa (e preventiva) principi ermeneutici ben noti alla giurisprudenza classica⁹⁹. Sennonché, la costituzione di Zenone si rivela attenta all'ermeneutica non solo delle *constitutiones personales* o del *ius singulare*, ma pure a quella negoziale. Prima ancora della norma di chiusura la cancelleria si produce infatti in una norma che potrebbe definirsi interpretativa, o dichiarativa, volendo continuare a rifarsi alle categorie moderne del drafting legislativo. Rife-

⁹⁷ C. 6.49.6.1 (a. 489): *Idemque in retinenda legis Falcidiae portione obtinere iubemus, et si pater vel mater filio seu filia institutis (sicut supra dictum est) hereditibus rogaverit eos easve nepotibus vel neptibus, pronepotibus vel proneptibus suis ac deinceps restituere hereditatem. [1a] In supra dictis autem casibus fideicommissorum servandorum satisfactionem cessare iubemus, si non specialiter eandem satisfactionem testator exigi disposuerit et cum pater vel mater secundis existimant nuptiis non abstinendum: in his etenim duobus casibus, id est cum testator specialiter satisfari voluerit vel cum secundis se pater vel mater matrimoniis iunxerint, necesse est, ut eadem satisfactio pro legum ordine praebeatur. L'esonero dalla cautio non era dunque assoluto, ma valeva a condizione che la garanzia non fosse stata richiesta dallo stesso testatore o che l'onerato non fosse passato a seconde nozze.*

⁹⁸ C. 6.49.6.3 (a. 489).

⁹⁹ La formulazione imperiale – *ea quae concedenda diximus, non ulterius quam in personis et casibus oportere produci* (scil. *admoneamus*) – per un verso si rispecchia nel principio che le *constitutiones personales ad exemplum non trahuntur* (D. 1.4.1.2); per altro verso essa riecheggia la regola che le norme che siano espressione di uno *ius singulare* non devono *longius* o *ad consequentias produci* (D. 41.2.1.16, con D. 1.3.14: cfr. O. LENEL, *Palingenesia* cit., 1, 1063).

rendosi (implicitamente) alla prima fattispecie riformata, la cancelleria chiarisce infatti quali ipotesi minimali escludano l'integrazione della clausola *'si sine liberis decesserit'*.

C. 6.49.6.2:

Sin autem is, qui fideicommissaria restitutione gravatus est, uno filio superstite vel nepote ex filio seu ex filia nato, vel pronepote vel postumo relicto decesserit, non videtur extitisse condicio et ideo deficit fideicommissi petitio.

D. 35.1.101.1:

Ita fideicommissum dato: 'volo restituas, si sine liberis decedas' condicio deficit ex voluntate vel uno filio superstite relicto.

Come si vede, la definizione della cancelleria riprende pressoché alla lettera la formula analoga *vel uno filio superstite relicto*, con cui Papiniano aveva anche lui precisato la portata della clausola fedecommissaria *'si sine liberis decesserit'*. Con due differenze, tuttavia, dettate forse dalle circostanze di fatto alla base del *responsum* del giurista. Da un lato, infatti, Papiniano presta un'attenzione, che manca nella costituzione, alla *ratio dubitandi* del caso¹⁰⁰, mentre dall'altro lato la sua soluzione contempla la sola discendenza di primo grado dell'onerato. Proprio in forza di queste due circostanze, la cancelleria innesta sul *dictum* papiniano una enumerazione comprensiva delle principali altre ipotesi che la ricca casistica giurisprudenziale aveva finito per contemplare in materia, e per effetto della quale non faceva differenza che, anziché della sopravvivenza di un figlio, si trattasse di quella di un nipote o pronipote, anche *ex filia*, o addirittura di un postumo¹⁰¹. Il risultato che ne esce è stato giustamente definito un efficace quadro di sintesi dei criteri giurisprudenziali d'interpretazione della clausola, realizzato a secoli di distanza dalla loro elaborazione¹⁰².

¹⁰⁰ L'inciso *ex voluntate* – che riprende il principio *in condicionibus testamentorum voluntatem potius quam verba considerari oporteat*, di cui al precedente § pr. di D. 35.1.101 – chiarisce infatti che il problema era affrontato secondo lo *status* retorico del conflitto tra *scriptum* e *voluntas*, nel caso di specie ingenerato dal fatto che il testatore avesse parlato, al plurale, di *liberi*.

¹⁰¹ Cfr. D. 50.16.220 (*nepotes* e *pronepotes*); C. 6.46.1 (a. 197) e D. 50.12.15 (*etiam ex filia*); D. 50.17.187 e D. 25.4.4 (*postumi*).

¹⁰² Cfr. L. DESANTI, *Restituzioni post mortem onus. I fedecommissi da restituirsì dopo la morte dell'onerato*, Milano 2003, 95 s.; *ivi* anche per l'accostamento al

14. *Epilogo. Libri dei giuristi e filtri retorici*

Costituzioni che decidono singole controversie applicando i dettami del *ius vetus*, oppure che quei dettami spesso confermano in via incidentale nelle pieghe della legislazione. Costituzioni che, anche quando il *ius vetus* riformano, non smettono di attingere dai libri dei giuristi metodi, tecniche, *regulae* o principi utili tanto a inquadrare le nuove fattispecie quanto a disciplinarle. Costituzioni, infine, il cui contatto con la letteratura giurisprudenziale trapela dalla preoccupazione di coordinare le proprie riforme con quanto in quella letteratura si condensava, vale a dire con quel dedalo di *iura* e *actiones*, di normativa pretoria e di interventi dei *veteres principes*, che costituiva il corpo di un diritto antico in larga parte ancora in vigore.

È intorno a queste linee che nelle pagine precedenti si è cercato di organizzare la multiforme eredità della giurisprudenza classica, emersa dallo studio collettivo di un nutrito campione di costituzioni, emanate tra Costantino e Anastasio, promosso dal progetto Redhis. Tra le consapevolezze del progetto c'è però anche che i libri dei giuristi sono una soltanto delle componenti strutturali che la legislazione tardoantica nasconde al suo interno¹⁰³. Tra i fattori che determinano le costituzioni del periodo, assunte come prodotti testuali finiti, si annovera da tempo il dominio della retorica, intesa come l'insieme delle tecniche di *inventio*, *dispositio* ed *elocutio*, atte a rendere persuasivo il discorso. Anche nelle pagine precedenti si è avuto prova di come una struttura (il *ius vetus*) possa interagire con l'altra (la retorica) e concorrere in sincrono alla peculiarità del discorso giuridico che si esprime attraverso le costituzioni tardoantiche. Lo si è visto al § 3 presentando quei provvedimenti che non hanno (normativamente) altra funzione che di ribadire la necessità di applicare norme tratte ai casi dati, e che tuttavia spesso reimmettono le norme in questione nel più ampio circuito dei valori che le fondano e giustificano, 'colorando' in questo modo ciò che nella scrittura dei giuristi tende il più delle volte a restare implicito.

Le necessità del discorso legislativo tardoantico possono però portare a interferenze tra retorica e giurisprudenza anche di segno diverso, producendo costituzioni che al *ius vetus* si rifanno non integran-

risponso di Papiniano e l'indicazione delle ipotesi minimali non contemplate dalla cancelleria.

¹⁰³ D. MANTOVANI, *Per una ricerca* cit., 9 s.

do, ma deformando l'eredità della giurisprudenza. Con riferimento proprio a questo secondo genere di interferenze, vorremmo segnalare conclusivamente due ulteriori provvedimenti del *corpus* di Reddis, che meglio dei precedenti mostrano come il contratto delle cancellerie con i libri dei giuristi sia sempre mediato dalle esigenze della comunicazione imperiale.

I due provvedimenti sono una *lex generalis* di riforma di Costantino, e un provvedimento di natura incerta di Valentiniano I e Valente, che per la parte trasmessa non fa che riportarsi a regole note. Nella prima costituzione, il filtro della retorica si traduce in una rappresentazione riduttiva e tendenziosa dell'opinione dei giuristi, che l'imperatore pretende di riformare; nella seconda, in una completa riconfigurazione di quel linguaggio tecnico e denotativo che era la cifra della giurisprudenza.

[a] Nel 319 Costantino interviene su un aspetto rilevante delle donazioni tra fidanzati. Il nocciolo del cambiamento voluto dall'imperatore si può riassumere in due punti: per il solo fatto che sia intervenuta a fidanzamento in corso, la donazione va presunta come finalizzata alle future nozze; il donativo non si può tuttavia chiedere indietro, se è stato il donante a rompere il fidanzamento¹⁰⁴.

In esordio, per giustificare l'opportunità dell'intervento imperiale, la cancelleria osserva che non si può essere d'accordo con l'opinione dei

¹⁰⁴ C.Th. 3.5.2 pr.-1 (= C. 5.3.15 pr.-1, a. 319): *Cum veterum sententia displiceat, quae donationes in sponsam nuptiis quoque non secutis decrevit valere, ea, quae largiendi animo inter sponso et sponsam iure celebrantur, redigi ad huiusmodi condiciones iubemus, ut, sive in potestate patris degere sive ullo modo proprii videantur esse iuris, et tamquam futuri causa matrimonii aliquid sibi ipsi vel consensu parentum mutuo largiantur, siquidem sponte vir sortiri noluerit uxorem, id, quod ab eo donatum fuerit, nec repetatur traditum, et si quid apud donatorem resedit, ad sponsam summotis ambagibus transferatur. [1] Quod si matrimonii non contrahendi causa ab sponsa, vel in cuius agit potestate, detegatur exstitisse, tunc sponso eiusque heredibus sine aliqua deminutione redhibeatur.* Il discorso, calibrato in prima battuta sull'ipotesi del fidanzato donante, viene replicato nel § 2 per l'ipotesi che a donare sia invece la fidanzata. Nella (sola) versione teodosiana, i §§ 3-4 regolano invece l'esito della donazione per l'ipotesi che le nozze sfumino con la morte di uno dei fidanzati. Con piena consapevolezza del fatto di dettare una disciplina non del tutto congruente con la dichiarazione di principio iniziale, l'imperatore dispone che la donazione sia sempre ripetibile se muore il donatario, e che invece la sia, nel caso opposto, a condizione che gli eredi del donante siano parenti di primo grado in linea retta.

veteres, i quali volevano che le donazioni fra fidanzati non si potessero mai revocare, neppure se il matrimonio fosse sfumato: *Cum veterum sententia displiceat, quae donationes in sponsam nuptiis quoque non secutis decrevit valere*.

Tranne per l'ipotesi che sia il donante a rompere il fidanzamento¹⁰⁵, quello che all'imperatore 'piace' è esattamente il contrario, vale a dire che *nuptiis insecutis* la donazione sia revocabile. Ma è corretto rappresentare la posizione della giurisprudenza nei termini indicati? Nonostante la fiducia espressa da diversi studiosi¹⁰⁶, a noi pare che la risposta debba essere negativa. I giuristi classici, infatti, rispetto sia agli atti di liberalità in generale sia a quelli tra fidanzati in particolare, in realtà distinguevano tra donazioni in senso proprio e improprio: le prime, in quanto espressione di una liberalità senza riserve, non potevano che essere definitive; le seconde, in quanto condizionate a un evento futuro (nel caso dei fidanzati: il futuro matrimonio), erano invece ripetibili, se l'evento fosse mancato¹⁰⁷. Quello che la cancelleria di Costantino fa dunque in esordio è di tacere l'esistenza di questo secondo corno della *distinctio* antica.

A scanso di equivoci converrà ribadire che se di reticenza si tratta, essa certamente non sconfinava nel falso. Proprio perché la giurisprudenza

¹⁰⁵ O che il donante muoia senza lasciare come eredi di primo grado in linea retta: v. alla fine della nt. precedente.

¹⁰⁶ V. oltre ntt. 108-109.

¹⁰⁷ Il testo fondamentale è un brano di Giuliano, trådito in D. 39.5.1 pr. (donazioni in generale) e 1 (donazioni tra fidanzati): *Donationes complures sunt. dat aliquis ea mente, ut statim velit accipientis fieri nec ullo casu ad se reverti, et propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem et munificentiam exercent: haec proprie donatio appellatur. dat aliquis, ut tunc demum accipientis fiat, cum aliquid secutum fuerit: non proprie donatio appellabitur, sed totum hoc donatio sub condicione est. item cum quis ea mente dat, ut statim quidem faciat accipientis, si tamen aliquid factum fuerit aut non fuerit, velit ad se reverti, non proprie donatio dicitur, sed totum hoc donatio est, quae sub condicione solvatur. qualis est mortis causa donatio. [1] Igitur cum dicimus inter sponsum et sponsam donationem valere, propria appellatione utimur et factum demonstramus, quod ab eo proficiscitur, qui liberalitatis gratia aliquid dat, ut confestim faciat accipientis nec umquam ullo facto ad se reverti velit. cum vero dicimus, si hac mente donat sponsus sponsae, ut nuptiis non secutis res auferatur, posse repeti, non contrarium priori dicimus, sed concedimus inter eas personas fieri donationem eam, quae sub condicione solvatur.* Al livello della compilazione giustiniana, la tensione che viene a determinarsi, lasciando che la *distinctio* di D. 39.5.1 conviva con la presunzione costantiniana, recepita in C. 5.3.15 pr., è colta nello sc. *καὶ ἡ εἰς μνηστῆρην* (dell'Enantiofane) a Bas. 47.1.1 (Schelt. B VII/2750 nr. 3 = Heimb. IV/564 nr. 4).

non sentiva la necessità di dettare un regime *ad hoc* per le donazioni tra fidanzati, è vero che essa non aveva esitazioni a riconoscere che anche tra fidanzati non si potesse revocare la donazione, quando di ‘vera’ donazione si trattasse. Ma ciò, appunto, a condizione di prendere il termine ‘donazione’ alla lettera¹⁰⁸. Senza la riserva sulle donazioni, per così dire, improprie, la rappresentazione della cancelleria ingenera la sensazione che i giuristi fossero sempre e comunque dell’idea (sbagliata) che le liberalità tra fidanzati non fossero mai ripetibili, neppure *nuptiis insecutis*.

Il fatto di tacere della *distinctio* antica permette però alla cancelleria di Costantino di polarizzare il discorso sulla novità e l’opportunità dell’intervento imperiale. Tutto viene infatti ridotto alla contrapposizione tra un passato, quello della *veterum sententia*, che non piace, e un presente, quello della riforma imperiale, i cui contenuti sono in realtà molto più nel solco della giurisprudenza di quanto il legislatore si mostri disposto a riconoscere.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Che è il senso che nel commentare a CTh. 3.5.2 pr. è costretto ad attribuire al termine ‘*donationes*’ J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus* cit., 1, 303: «*Non secutis olim nuptiis donationes inter legitimos sponso simpliciter factae penes donatarium indistinctae manebant. Et haec est veterum sententia quae memorat Constantinus*». Analogamente U. AGNATI, *Profili* cit., 233: «Costantino afferma di trovarsi in disaccordo con il parere dei *veteres*, che stabiliva che i doni dati a una fidanzata restassero a costei anche se il matrimonio non avesse avuto luogo – ovviamente in mancanza delle espresse pattuizioni che creano la classe speciale delle “donazioni a causa della promessa di matrimonio”, le uniche che non comportassero la perdita della donazione, quella che Costantino stigmatizza e intende superare mediante il provvedimento in esame». Proprio la necessità di un inciso tanto denso, che accordi l’affermazione di Costantino alla realtà della riflessione giurisprudenziale, mostra che l’affermazione dell’imperatore così ovvia non è.

¹⁰⁹ Secondo P. FERRETTI, *Le donazioni fra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000, 44, «Costantino poteva ben dire che le liberalità tra fidanzati erano di base irrevocabili» poiché le donazioni finalizzate al matrimonio non si sarebbero distinte agli occhi dei *veteres* come «un tipo oggettivamente definito e legislativamente disciplinato», dipendendo la ripetibilità solo da specifiche previsioni dell’autonomia privata (cfr. anche sotto nt. 112). Il ragionamento, secondo noi, prova troppo. La tipicità negoziale è sempre il frutto della valorizzazione di specifici profili che sono individuati in partenza dalla stessa autonomia privata. Stando a questo ragionamento, si dovrebbe dire pure che i *veteres* non riconoscessero come tipo autonomo la *donatio mortis causa* (cfr. D. 39.6.1 pr.: *Mortis causa donatio est, cum quis habere se vult quam eum cui donat magisque eum cui donat quam heredem suum*) o che non distinguessero tra *datio ob rem* (come trasferimento ripetibile) e *datio ob causam* (come donazione irripetibile: D. 12.5.62 e D. 12.6.65.2).

La cancelleria di Costantino, d'altro canto, se è reticente sul debito verso la giurisprudenza quanto alla qualificazione delle donazioni *inter sponsus et sponsas*, tace addirittura del tutto del debito che pure andrebbe riconosciuto ai giuristi quanto al secondo punto della riforma. Difatti, la norma che dichiara irripetibile la donazione, qualora le nozze siano sfumate per volontà del donante non è neppure essa una soluzione così originale. Lo dimostra un *responsum* di Papiniano, in cui si prevede un analogo epilogo della donazione, nell'ipotesi che il donante *nuntium culpa sua remiserit*¹¹⁰.

È vero che la costituzione anche su questo punto specifico innova, e non di poco, nel senso che non sarà più la *culpa* del *repudium* a decidere della irrevocabilità o meno della donazione, ma il *repudium* in sé. Tuttavia, l'insistenza con cui la cancelleria ribadisce che non c'è circostanza – legata all'origine, all'estrazione familiare o a una incompatibilità tra i due fidanzati – che non si sarebbe potuto e dovuto valutare prima del fidanzamento¹¹¹, mostra che l'orizzonte (negativo) di chi ha steso il provvedimento è costituito implicitamente proprio da una posizione del tipo rappresentato da Papiniano; una posizione dove si entrava cioè nel merito delle giustificazioni addotte da chi aveva scelto di rompere il fidanzamento.

Come per il punto precedente, la riforma è dunque come se si lasciasse alle spalle le complessità e le articolazioni del ragionamento giurispru-

¹¹⁰ FV. 262: *Sponsae res simpliciter donatae non insecutis nuptiis non repetuntur. Sed et si adfinitatis contrahendae causa donationes factae sunt et nuntium sponsus culpa sua remiserit, aequae non repetuntur.* Sulla parte conclusiva dell'*excerptum*, dove Papiniano – al netto di una tradizione testuale disputata – probabilmente precisava che la *culpa* dello *sponsus* donante rilevava solo nel caso che il futuro matrimonio fosse stato configurato dalle parti come condizione risolutiva della donazione, anziché sospensiva, v. P. FERRETTI, *Le donazioni* cit., 45 nt. 49 e 57-59; *ivi* (31 s.) anche per le fonti che indicano come, nel caso di condizione sospensiva, l'elargizione sarebbe stata considerata nulla in partenza (e perciò sempre revocabile) data l'intersezione con il divieto di donazioni tra coniugi. Sempre a P. FERRETTI, *Le donazioni* cit., 49-53, può rinviarsi per la giusta affermazione che l'idea di Papiniano, che le donazioni finalizzate al matrimonio fossero comunque ripetibili quando il donante avesse rotto il fidanzamento senza valide ragioni, non fosse, in età classica, l'isolata opinione di questo giurista.

¹¹¹ CTh. 3.5.2.2: *Nullis causis ulterius requirendis, ne forte mores aut origo dicatur, vel quicquam aliud opponatur, quod sibi quisquam non convenire existimat, cum longe ante, quam sponsalia contrahantur, haec cuncta prospici debuerint. Sola igitur indagetur voluntas, et mutata animi sententia ad restitutionem seu repetitionem rerum donaturum sufficiat, cum universis cautionibus pulsus, nihil amplius constare debeat, nisi ut appareat, qui sibi contrahendum matrimonium dixerit displicere.*

denziale, approdando a una obiettiva semplificazione del dibattito processuale. Quanto alla qualificazione della donazione, saranno evitati al giudice impegnativi distinguo sulle intenzioni del donante¹¹²; quanto alle mancate nozze, si tronca invece sul nascere qualsiasi discussione legata alle ragioni del *repudium*. Ovviamente, ciò non significa che l'intenzione di Costantino fosse d'intervenire sulle lungaggini e le complicatezze del dibattito processuale. Secondo diversi studiosi, l'obiettivo primario della riforma imperiale sarebbe stato piuttosto quello di vincolare donanti e donatari agli *sponsalia* conclusi, in ragione di una mutata percezione del valore del fidanzamento, più radicale e forse influenzata dalla visione cristiana¹¹³. Processuale o sostanziale che fosse il risultato perseguito dalla costituzione, sta però di fatto che dal punto di vista della comunicazione esso viene raggiunto appiattendolo e svilendo le ragioni della giurisprudenza, le quali sono ricordate quel poco che basta per giustificare e mettere nella miglior luce possibile la bontà dell'intervento imperiale.

[b] Nel 336 un provvedimento la cui paternità è incerto se debba attribuirsi alla cancelleria di Valentiniano I piuttosto che a quella di Valente¹¹⁴, ribadisce il nocciolo fondamentale del senatoconsulto Claudia-

¹¹² *Mens* e *voluntas* sono infatti i due termini intorno a cui ruota la *distinctio* di D. 39.5.1.1, tra donazioni tra fidanzati in senso proprio, dove il donante *nec umquam ullo facto ad se reverti velit*, e donazioni in senso abusivo, dove *hac mente donat sponsus sponsae, ut nuptiis non secutis res auferatur*. Secondo P. FERRETTI, *Le donazioni* cit., 41-45, da un punto di vista fattuale non sarebbe stato tuttavia così impegnativo distinguere dalla classe generale le donazioni del secondo tipo, atteso che queste dovevano necessariamente presentare un patto di restituzione o essere accompagnate dalla espressa dichiarazione della condizione matrimoniale «fatta nel silenzio-assenso della controparte». Va però detto che i testi, cui rinvia lo studioso, che legano a una *lex* o a una *pactio* la possibilità di ripetere la donazione, non è affatto sicuro che riguardino donazioni finalizzate a un matrimonio (C. 4.6.8 [a. 294]) o la cui revocabilità sia discussa in relazione allo scioglimento del fidanzamento (C. 5.3.12 [a. 294]). E d'altro canto, un testo come C. 5.3.2 (a. 222-235: *Si praesidi provinciae probaveris, ut Eucliam uxorem duceres, munera te parentibus eius dedisse, nisi tibi Euclia nupserit, restitui tibi quod dedisti iubebit*), nel rinviare al *praeses provinciae* per la prova della finalità matrimoniale della donazione, non precisa che la prova in questione debba basarsi esclusivamente su pattuizioni espresse o espresse condizioni; il che sembra indicare che prima dell'intervento di Costantino c'era campo aperto per la *quaestio voluntatis*.

¹¹³ Così da ult. U. AGNATI, *Profili* cit., 236-240.

¹¹⁴ Per i termini della questione v. F. PERGAMI, *Rilievi sul valore normativo delle costituzioni imperiali nel tardo impero romano: Oriente e Occidente nella legislazione di Valentiniano*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 99 s.

no, e cioè che una donna che si unisce a uno schiavo diventa schiava a sua volta, determinando per i figli la stessa condizione¹¹⁵. La brevità dell'*excerptum* aggiunge incertezze ulteriori, quanto alla natura del provvedimento e alle ragioni che indussero la cancelleria a ribadire in compendio i dettami del senatoconsulto¹¹⁶. Quello che tuttavia interessa è il peculiare registro comunicativo, scelto dalla cancelleria per far parlare gli imperatori. Esso emerge immediatamente, se si mette a confronto l'*excerptum* con un testo che è anch'esso espressione della volontà di esporre in compendio il nocciolo del Claudiano, ma la cui genesi e la cui matrice sono giurisprudenziali.

CT. 4.12.6:

Si apud libidinosam mulierem plus valuit cupiditas quam libertas, ancilla facta est non bello, non praemio, sed conubio, ita ut eius filii iugo servitutis subiaceant. Manifestum est enim ancillam esse voluisse eam, quam liberam esse paenituit.

P.S. 2.21a.1:

Si mulier ingenua civisque Romana vel Latina alieno se servo coniunxerit, si quidem invito et denuntiante domino in eodem contubernio perseveraverit, efficitur ancilla.

¹¹⁵ CTh. 4.12.6 (a. 336); per il testo v. subito oltre.

¹¹⁶ K. HARPER, *The SC. Claudianum in the Codex Theodosianus: Social History and Legal Texts*, in CQ., 60, 2010, 635, suggerisce che la costituzione potesse essere «a clarification of the effects of the SCC on the woman's children». I dubbi in questione è tuttavia difficile che potessero riguardare l'ipotesi di figli nati dopo il passaggio della donna allo *status* di *ancilla* (essendo questa fattispecie governata da una *regula* di *ius gentium* di comune dominio). Piuttosto, si potrebbe pensare all'ipotesi di figli nati prima della triplice *denuntiatio* del *dominus* dello schiavo, prevista dal Claudiano (o addirittura prima della sua verifica: cfr. C. MASI DORIA, *La denuntiatio nel senatusconsultum Claudianum: i legittimati e la struttura del procedimento*, in *Parti e giudici nel processo: dai diritti antichi all'attualità*, a cura di C. CASCIONE-E. GERMINO-C. MASI DORIA, Napoli 2006, 143 s.); e questo tanto più in ragione delle difficoltà (su cui da ult. A. KACPRZAK, *The Senatusconsultum Claudianum and the Mysterious Lex concerning the Status of Children Born to Free Women Cohabiting with Slaves*, in *Zeszyty Prawnicze*, 4, 2020, *passim*) di determinare portata e sopravvivenza in età tardoantica della (anonima) *lex* citata in Gai. 1.186, ai sensi della quale i figli concepiti da una donna libera con un servo altrui, nella consapevolezza del suo stato, sarebbero nati schiavi. Va ad ogni modo tenuto presente che la motivazione con cui si conclude CTh. 4.12.6 si riferisce allo *status* della madre, non a quello dei figli; il che obiettivamente complica l'ipotesi di Harper.

Dal confronto tra i due testi emerge che a interessare, almeno in questa occasione, il legislatore imperiale non è tanto il regime in sé del senatoconsulto Claudiano, quanto gli aspetti valoriali ad esso sottesi. *Inventio*, *dispositio* ed *elocutio* del provvedimento sono messe infatti al servizio di questa idea di fondo: che se la donna, che si congiunge a un servo altrui, perde la libertà per sé e i figli, è perché lei per prima ha voluto essere schiava.

Come tale, la tesi è esplicitata solo nella motivazione finale, ma tutto il discorso risulta impostato perché il lettore arrivi da solo a tale deduzione. Lo si vede fin dall'attacco dell'*excerptum*, che presenta la protagonista della fattispecie come una donna che apprezza l'apagamento sessuale più della libertà (*si apud libidinosam mulierem plus valuit cupiditas quam libertas*). In secondo luogo, è emblematica la differenza con cui il resoconto imperiale allude, rispetto alle *Pauli Sententiae*, al fatto che non sia l'atto sessuale in sé a far perdere la libertà, ma una relazione protratta a dispetto dell'opposizione del *dominus*. Anche se sintetici, i termini scelti dalla *sententia* per rappresentare questo complesso meccanismo sono sufficientemente denotativi. L'estensore del provvedimento imperiale, invece, sostituisce il tutto con l'idea che la donna sia diventata schiava per *conubium*, ossia per la via del matrimonio.

In questo secondo passaggio la riscrittura della fattispecie diventa dunque riconfigurazione addirittura dei termini giuridici, con il tecnico *contubernium* (delle *Pauli Sententiae*) che lascia il passo all'abusivo *conubium*¹¹⁷. Sennonché, per le esigenze della narrazione imperiale, un termine come *conubium* si rivela più utile di *contubernium* da due punti di vista. Da un lato, alludere a quella tra libera e schiavo come a una relazione matrimoniale rafforza l'implicazione che i figli della coppia non possono loro pure non essere schiavi¹¹⁸. Dall'altro lato

¹¹⁷ Cfr. solo Tit. Ulp. 5.5: *Cum servis nullum est conubium*.

¹¹⁸ Nel senso che la deduzione cessa di essere una conseguenza formale della regola di *ius gentium* che vuole schiavi i figli della schiava (quale la *libidinosa mulier* si è resa), ma diventa una conclusione rafforzata anche dalla posizione sostanziale del padre (che schiavo era, fin dall'inizio della relazione). Ammesso fosse stato un problema di questo genere a sollecitare CTh. 4.12.6 (v. due note sopra), l'idea di un *conubium* tra donna e schiavo, con il predicato correlato di guardare alla condizione del padre, è in grado anzi di dare una giustificazione metapositiva del fatto che schiavi siano anche i figli della coppia nati prima della formalizzazione del nuovo *status* della donna.

– e soprattutto – la parità di condizione giuridica sottesa all’idea di *conubium* veicola assai meglio di *contubernium* l’idea di una donna che ha scelto di condividere anche lo *status* dell’uomo a cui ha scelto di accompagnarsi. Introdotta dal motivo della *mulier libidinosa*, che preferisce i sensi alla *libertas*, rafforzata dal passaggio sul *conubium*, l’idea di fondo del provvedimento arriva così a rappresentarsi, con la motivazione finale, come una realtà autoevidente: *manifestum est enim ancillam esse voluisse eam, quam liberam esse paenituit*.

Un’ultima osservazione a margine. Al richiamo al “matrimonio”, come elemento su cui si fonda la perdita della libertà della *mulier libidinosa*, la cancelleria dei Valentiniani arriva sulla scorta di una sorta di catalogo esemplificativo delle cause di riduzione in schiavitù: *non bello, non praemio, sed conubio (ancilla facta est)*.

Dal punto di vista retorico, la figura impiegata è quella della *correctio*: il termine “giusto” è messo in risalto attraverso la progressiva eliminazione dei termini inesatti. Sennonché, oltre che da un punto di vista retorico, la sequenza si può considerare anche nella prospettiva di un riuso di moduli espositivi della giurisprudenza classica. Tra i giuristi autori di manuali istituzionali, vi era infatti chi presentava le due polarità della perdita della libertà *iure gentium* e *iure civili*, servendosi degli stessi esempi della *correctio* imperiale, vale a dire *bellum* e *praemium*, come sineddoche, l’una, della prigionia di guerra e, l’altra, della compartecipazione al prezzo della propria vendita¹¹⁹.

¹¹⁹ Un primo caso certo – che ai due esempi aggiunge (lato *ius gentium*) la nascita da madre schiava – è rappresentato da un passaggio delle Istituzioni di Marciano, ripreso in D. 1.5.5.1: *Servi autem in dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gentium: iure civili, si quis se maior viginti annis ad pretium participandum venire passus est: iure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur aut qui ex ancillis nostris nascuntur*. Il fatto che il Digesto conosca altre ipotesi di schiavitù civile o di *ius gentium* (cfr. per es. D. 50.7.18) suggerisce che già Marciano indicasse i casi addotti come esempi, e non come membri iniziali di una *partitio* esaustiva, troncata dai Compilatori (cfr., ma in termini più ambigui, D. DURSI, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I–V*, Roma 2019, 111). Alle Istituzioni di Marciano si potrebbero poi aggiungere quelle di Fiorentino, se si conviene con C. FERRINI, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *Opere*, 2, Milano 1929, 335 (con ult. bibl.), che dall’opera di quest’altro giurista fosse stata estratta la porzione corrispondente a I. 1.3.4: *Servi autem aut nascuntur aut fiunt. nascuntur ex ancillis nostris: fiunt aut iure gentium, id est ex captivitate, aut iure civili, cum homo liber maior viginti annis ad pretium participandum sese venundari passus est*. Diversamente, ma con argomenti non del tutto circostanziati, J. MODRZEJEWSKI, ‘Aut

L'eco indiretta di questo passaggio degli *Institutionum libri* ci riporta dunque agli scritti dei giuristi e alla varietà estrema delle forme con cui trapela tra le righe della legislazione imperiale il loro legame con il personale delle cancellerie tardoantiche. Al tempo stesso, proprio il coordinarsi di riflessi retorici e giurisprudenziali ci ricorda che le strutture nascoste della legislazione imperiale si compenetrano le une con le altre e concorrono a produrre un testo giuridico peculiare. Un testo, per quanto è emerso in queste pagine, che certo presenta profonde e significative differenze rispetto ai testi giuridici del passato e, primi fra tutti, rispetto ai libri dei giuristi, ma che con quel passato, che proprio nei libri dei giuristi trovava la sua primaria espressione, non ha mai interrotto i rapporti.

SINTESI

La presenza della giurisprudenza classica nelle elaborazioni delle cancellerie tardoantiche va ben oltre l'occasionale citazione di questo o quel giurista. Essa si manifesta sia nella varietà di livelli del discorso, precettivo, argomentativo o anche di semplice struttura del testo, condizionati dallo stato del diritto classico, sia nella varietà di forme in cui idee, motivi, tecniche e nozioni, che costituiscono patrimonio comune dei libri dei giuristi, risultano tacitamente reimpiegate dagli estensori delle costituzioni imperiali. La decodifica delle forme sottili e nascoste di questa continuità – cui si proceduto in seno al progetto Redhis – rivela la legislazione tardoantica come un prodotto composito che non ha mai smesso di avere il pensiero dei *iuris veteri auctores* tra i propri principali referenti.

PAROLE CHIAVE

Giurisprudenza romana – Legislazione imperiale – Persistenza della cultura giuridica classica in età tardoantica.

nascuntur aut fiunt?: les schémas antiques des sources de l'esclavage, in *BIDR*, 79, 1976, 19-21, il quale pensa invece che I. 1.3.4 sia il frutto di una profonda rielaborazione giustiniana del testo stesso di Marciano.

ABSTRACT

In the elaboration of late antique chancelleries, classical jurisprudence goes far beyond the occasional citation of this or that jurist. It manifests itself, on the one hand, in the variety of levels of discourse, conditioned by classical law, whether preceptive or argumentative or in the simple textual structure, and, on the other, in the variety of forms in which ideas, motifs, techniques and notions, which constitute the common heritage of the jurists' books, are tacitly re-employed by the drafters of imperial constitutions. The decoding of the subtle and hidden forms of this continuity – which was undertaken within the Redhis Project – reveals late antique legislation as a composite product that never ceased to have the thought of the *iuris veteri auctores* among its main referents.

KEYWORDS

Latin Legal Literature – Imperial Legislation – Persistence of Classical Legal Thought in Late Antiquity.

PAOLA BIAVASCHI
Università dell'Insubria

UN ESEMPIO DI ECONOMIA DI CONFINE.
GESTIONE DELLA TERRA E OLIVICOLTURA
NELLE *TABLETTES ALBERTINI*

1. *Premessa*

“Il concetto di confine merita di essere compiutamente definito per la rilevanza che esso riveste nella comprensione delle dinamiche strutturali e relazionali dei sistemi sociali. Senza confini non è possibile concepire alcuna organizzazione; senza confini non si ha competizione strutturata...i confini sono la fonte primaria della coesione interna dei sistemi”¹. La concezione di confine si modella nel tempo e nello spazio: fino all’inizio del 2020 per vari decenni si è discusso ampiamente sulla progressiva sparizione delle frontiere e sulle sorti della globalizzazione commerciale e culturale: la pandemia, invece, ha riportato in auge separazioni e isolamento con dimensioni e prospettive locali che nessuno più aveva conosciuto sin dal Medioevo. Oggi ragionare sui confini, partendo da una prospettiva diacronica, ci permetterebbe sia di affrontare le nuove sfide con maggiore cognizione di causa, sia di guardare al passato con una più matura empatia.

Una straordinaria scoperta, risalente al 1928, permette di gettare luce sul diritto agrario e sull’economia nell’Africa vandolica, ma in particolare su una zona meridionale dell’*Africa Byzacena* che si trovava, al termine del V secolo, a diretto contatto con le popolazioni autoc-

¹ C. BELLÌ, *Il ruolo dei confini nei sistemi sociali internazionali*, in *Gentes*, 2,2, 2015, 192; J.R.V. PRESCOTT, *Political Frontiers and Boundaries*, London 1990; P. ZANNINI, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, Milano 1997; C. DANIELS, *Le Frontiere. Africa*, in *Il mondo di Roma imperiale*, a cura di J. WACHER, Roma-Bari 1989, 147 ss.

tone africane, i Mauri, particolarmente dinamici in quel periodo e insofferenti ai rapporti di “vicinato”: il regno vandalo terminava, infatti, a pochi chilometri dal luogo in cui le *Tablettes Albertini* sono state ritrovate. Ci troviamo di fronte, quindi, al rinvenimento, eccezionale, di una istantanea, o meglio di una serie di istantanee, scattate in una terra di confine e che offre un quadro oltremodo interessante della resilienza della cultura latina in condizioni di estrema difficoltà.

L’Africa romana fu, a partire in particolare dall’epoca del Principato, uno dei luoghi più prosperi economicamente e culturalmente dell’impero, e della sua sorte drammatica nel corso del V secolo, a causa dell’occupazione da parte dell’esercito di Genserico, trattando diverse fonti storiche e letterarie²: per quanto si voglia oggi asserire che l’invasione vandala non sia stata all’altezza della fama che il termine dispregiativo “vandalo” ha assunto nei secoli successivi fino ad oggi e si vogliano minimizzare le persecuzioni nei confronti dei Romani cattolici, è difficile ritenere che la conquista armata da parte dell’esercito di Genserico di una provincia così fiorente non abbia costituito un trauma violento per coloro che lì si erano insediati da secoli e per quelli che risiedevano nelle grandi isole del Mediterraneo o in Italia³.

La decisione da parte di Costantino, nel 324 d.C., di assegnare il canone frumentario dell’Egitto a Costantinopoli, toglieva alla città di Roma una secolare fonte di approvvigionamento di cereali di rilievo fondamentale. Fu una presa di posizione particolarmente forte, che segnava definitivamente, anche economicamente e non solo politicamente, il sorgere di un nuovo polo che si voleva di importanza eguale a quello di Roma. Da quel momento, la centralità dell’Africa nella produzione agricola fu inevitabile, e in particolare essa spiccò per le massicce esportazioni di olio.

Il fatto che si sia dimostrato, efficacemente, che l’economia africana non avrebbe subito un crollo, ma solo un lento ripiegamento parallelo, di certo inferiore a quello di altre zone della *pars Occidentis*⁴, non si-

² VICT. VIT., *Historia persec.* 1.5; 1.13; 1.14 ; 1.15; 1.16; 1.21; 1.51; PROC., *De bel. Vand.* 2.4; Y. LE BOHEC, *Le visage de la guerre pour les civils dans l’Antiquité. Victor de Vita et les Vandales*, in *RSA*, 37, 2009, 153 ss.

³ L. DI PAOLA, *Immagine tardoantica dell’Africa a confronto*, in *Diritto@Storia*, 8, 2009 = *L’Africa romana. Le ricchezze dell’Africa. Risorse, produzioni, scambi. Atti del XVII convegno di studio. Sevilla, 14-17 dicembre 2006*, a cura di J. GONZÁLEZ-P. RUGGERI-C. VISMARA-R. ZUCCA, Roma 2008, 1091 ss.

⁴ L. SCHMIDT, *Geschichte der Wandalen*, München 1942, 192 ss.; C. BOUR-

gnifica affatto che, al contrario, gli anni di guerra, le vicissitudini degli assedi, lo stanziamento di un popolo dominatore dopo molti secoli di pace, l'esproprio delle grandi proprietà, la persecuzione del clero non siano stati particolarmente traumatici⁵. Dopo questa doverosa premessa, che vorrebbe proporre di ristabilire una via mediana tra l'immagine dei barbari dominatori distruttori e crudeli che la letteratura cristiana dell'epoca offrì e una rivalutazione a oltranza delle positività del regno vandalico da parte degli storici e archeologi dell'ultimo cinquantennio, si rivolgerà l'attenzione a un punto determinato dell'*Africa Byzacena*, ai confini con la *Numidia*, luogo che parrà geograficamente marginale, ma che invece risulta essere centrale per la rilevanza dei documenti che lì furono reperiti all'inizio del XX secolo: le cosiddette *Tablettes Albertini*.

La lunga occupazione vandala, dipanatasi per un secolo prima della *reconquista* giustiniana del 535 d.C., dovuta all'attacco dell'esercito di Belisario, infatti, è caratterizzata dall'assenza di documenti in lingua vandalica, ma anche dalla carenza di documenti giuridici ed economici in generale, ragion per cui la scoperta archeologica delle Tavolette in quell'angolo dell'impero è veramente stata provvidenziale, perché ci ha fornito una grande messe di informazioni, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista linguistico, economico, numismatico e culturale. Come sempre accade, soprattutto in presenza di *monumenta* documentali isolati, le *Tablettes* sono state studiate e analizzate, ma lasciano ampi margini di dubbio, in quanto molti dei dati che forniscono non possono essere confrontati efficacemente con altre fonti.

Senza dubbio in via generale stupisce lo studioso il fatto che i Vandali abbiano avuto così poco interesse per la propria tradizione linguistica, al punto da subire un'osmosi che appare quasi completa con la cultura latina⁶: nel giro di pochi decenni essi infatti si mostrano perfettamente

GEOIS, *Les Vandales, le vandalisme et l'Afrique*, in *AntAfr*, 16, 1980, 213 ss.; Y. MODERAN, *L'établissement territorial des Vandales en Afrique*, in *Antiquité Tardive*, 10, 2002, 87 ss.

⁵ M. MORESU, *I Vandali: isolazionismo integralista o logica imprenditoriale? Riflessioni sul Mediterraneo occidentale di V-VI secolo*, in *Cartagine, Studi e ricerche*, 2, 2017, 1 ss.; R. ARCURI, *La regalità presso i Vandali: prospettive storiche ed etnografiche*, in *Fra Costantino e i Vandali*, a cura di L. DE SALVO-E. CALIRI-M. CASELLA, Bari 2016, 545 ss.

⁶ N. FRANCOVICH ONESTI, *I Vandali. Lingua e storia*, Roma 2000, *passim*; EAD., *Le testimonianze linguistiche dei Vandali nel regnum Africae fra cultura latina ed eredità germaniche*, in *Goti e Vandali. Dieci saggi di lingua e cultura altome-*

integrati, quasi – mi si passi il termine – invaghiti degli usi e costumi romani, a partire, come è noto, dall'uso delle acque, utilizzate allo scopo di implementare la produzione agricola, tramite sistemi di irrigazione particolarmente curati, ma anche per offrire piacere fisico e psicologico alla persona, tramite le terme.

Quest'ultima evidenza è di grande interesse perché dimostra come la continuità dell'interesse per la cura del corpo in contesto termale fosse un *continuum* sia nel mondo gotico di Teoderico⁷, sia in quello vandalo, mentre nel mondo bizantino, contemporaneamente, le acque, al di fuori dell'uso di necessità (alimentare, agricolo, zootecnico), stavano assumendo un peso solamente in contesto religioso.

La sensibilità spirituale bizantina produsse un lento abbandono della *routine* termale, fenomeno che poi si riscontra anche in Italia e in Africa dopo l'avvento della dominazione bizantina: mentre Goti e Vandali proseguono nel solco della tradizione romana, pur con i mezzi concessi dalle trasformazioni economiche e demografiche proprie del Tardo Antico, nella *pars Orientis* un diverso approccio alla spiritualità muta definitivamente il concetto di benessere della persona; dopo tanti secoli di ricerca di un'armonia tra corpo e mente, la cura dello spirito finisce per prescindere da quella del corpo, divenendo centrale ed esclusivo.

La raccolta poetica dell'*Anthologia Latina* contiene parti interamente dedicate all'evergetismo termale vandalico, considerato all'epoca testimonianza della prosecuzione della tradizione romana⁸. Quindi, mentre nella *pars Orientis* dell'impero l'interesse per la cura della persona, dell'acqua come fonte di piacere, si affievoliva progressivamente, probabilmente in modo inversamente proporzionale all'uso dell'acqua per scopi religiosi, al contrario i Vandali, ariani decisamente ostili all'ortodossia cattolica, si facevano eredi della tradizione romana da questo punto di vista e, dopo la prima fase della conquista dell'Africa romana,

dievale, Roma 2013, 155 ss.; sulla stessa linea E. FAZZINI, *Eredità storico-linguistica germanica nel Nord Africa*, in *Culture del Mediterraneo. Radici, contatti, dinamiche*, Milano 2014, 31 ss.

⁷ P. BIAVASCHI, *Avida cupiditas*, Milano 2018, 209 ss.

⁸ *L'Anthologia Latina* è comunemente datata all'epoca vandalica ed è una silloge di componimenti poetici, M. SECHI NUVOLE, *Le Thermae di Alianae nell'Africa Proconsularis. Letteratura romano-barbarica e geografia*, in *Espacio y tiempo. Revista de Ciencias Humanas*, 23, 2009, 233 ss.) ha indagato il poemetto dedicato alle *Thermae di Alianae*.

caratterizzata dalla violenza dell'approccio bellico, lo spirito di omologazione rispetto a una cultura, la cui possenza doveva determinare una grande fascinazione, fu notevole. Spesso, addirittura, pare di scorgere i tratti dell'assimilazione, tramite la quale, una persona o un popolo tendono a nascondere quelli che sono i propri caratteri identitari peculiari, a non tramandarli alle generazioni successive per assumere le caratteristiche culturali di un altro popolo, considerate più appetibili e maggiormente stimate⁹. Tra l'altro, anche a causa della estrema povertà di documenti a nostra disposizione, le tracce della lingua vandala in Africa si limitano a sparute testimonianze di carattere onomastico: stupisce il dato epigrafico per il quale risulta evidente che persino tutte le iscrizioni funerarie che ci sono pervenute sono scritte in lingua latina.

Anche l'onomastica e la toponomastica rivelano un uso permeante del latino; Francovich Onesti¹⁰ mette in luce come i Vandali avessero cominciato a usare massicciamente nomi latini, in particolare alcuni in voga nella regione africana¹¹; inoltre, quando compaiono nomi di origine vandala, essi hanno subito il trattamento latino, rivelando quindi un adeguamento rispetto alla lingua della popolazione sottomessa.

Forte fu evidentemente anche la presa di coscienza della propria inferiorità culturale e la volontà di emulazione della sapienza economica romana, in primo luogo proprio da parte di Genserico, un sovrano tutt'altro che sprovveduto¹².

Come si è evidenziato, in questo ultimo scorcio di sopravvivenza della *pars Occidentis*, l'Africa era indispensabile per Roma e per l'intera Italia a causa dei suoi rifornimenti alimentari, in particolare nel settore oleario: Genserico riuscì a gestire in modo accorto la situazione, spingendosi fin dove poteva nelle sue scorrerie piratesche, ma anche nel controllo delle

⁹ Gli psicologi sociali studiano questi fenomeni, in particolare in merito ai fenomeni migratori contemporanei. Tuttavia le stesse dinamiche si possono rinvenire anche riguardo alle migrazioni antiche, anzi lo studio della storia sociale può permettere di comprendere meglio situazioni che sono ancora in divenire. Il celebre verso oraziano *Graecia capta ferum victorem cepit* illustra con l'icasticità propria della poesia l'assimilazione della cultura letteraria, artistica, filosofica, retorica romana nei confronti di quella greca (che, tuttavia, si risolse in realtà in un processo di integrazione tra le due culture).

¹⁰ N. FRANCOVICH ONESTI, *I Vandali cit.*; EAD., *Goti e Vandali cit.*, 155 ss.

¹¹ V. VÄNÄÄNEN, *Étude sur le texte e la langue des Tablettes Albertini*, Helsinki 1965, 10 ss.

¹² R. ARCURI, *La regalità presso i Vandali cit.*, 545 ss.

isole del Mediterraneo occidentale, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Corsica alle Baleari¹³. Si è anche ipotizzato che le incursioni vandale avessero lo scopo di danneggiare le coltivazioni cerealicole nelle isole, soprattutto in Sicilia, per rendere Roma ancora più dipendente dal regno vandalico.

Senza dubbio il rapporto strettissimo e, potremmo dire strangolante, che intercorreva tra l'Italia e il regno di Genserico, fu improntato dall'evidenza che Valentiniano III, sotto il quale si creò una sorta di asse Roma-Cartagine, rafforzato da matrimoni e da trattati, non poteva in alcun modo rinunciare agli approvvigionamenti africani¹⁴: il "patto" era, quindi, da un certo lato leonino, eppure la fine di Valentiniano III determinò il crollo di quel sistema commerciale che, pur basandosi sulla forza (e prepotenza) di Genserico¹⁵, aveva raggiunto una discreta stabilità: il collasso politico della *pars Occidentis* e la diminuzione delle richieste da parte dell'Italia, dopo la morte dell'ultimo Valentiniano, produssero a catena anche un progressivo indebolimento dell'Africa vandalica¹⁶.

A partire dall'epoca imperiale e soprattutto in epoca tarda, pur essendo la produzione di cereali (grano e orzo), di fichi e di altri prodotti assolutamente notevole, la specializzazione africana era costituita dalla produzione olearia. Mentre la Sicilia aveva puntato sulla coltivazione di grano e l'Italia del Sud sull'allevamento e sulla produzioni di carni, l'Africa *Zeugitana* e *Byzacena* offrivano terreni consoni soprattutto all'olivicoltura¹⁷. L'olio, inoltre, era anche un prodotto particolarmente versa-

¹³ L. DI PAOLA, *Immagini tardoantiche dell'Africa a confronto*, in *Diritto@Storia*, 8 = *L'Africa romana. Le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi. Atti del XVII convegno di studio. Sevilla, 14-17 dicembre 2006*, a cura di J. GONZÁLEZ-P. RUGGERI-C. VISMARA-R. ZUCCA, Roma 2008, 1091 ss.

¹⁴ V. AIELLO, *I Vandali nel Mediterraneo e la cura del limes*, in *L'Africa romana*, 3, *Ai confini dell'Impero: contatti, scambi, conflitti. Atti del XV convegno di studio. Tozeur, 11-15 dicembre 2002*, a cura di M. KHANOUSSI-P. RUGGERI-C. VISMARA, Roma 2004, 723 ss. = V. AIELLO, *I Vandali nel Mediterraneo e la cura del limes*, in *Diritto@Storia*, 8, 2009.

¹⁵ L. SCHMIDT, *I Suebi, gli Alani e i Vandali in Spagna, 409-429. La dominazione vandalica in Africa, 429-533*, in *CMH*, ed. it., rist. Torino 2004, 306, non a torto affermò che, dopo il 455 d.C., "tutta la storia del mondo occidentale cominciò a ruotare intorno alla figura" di questo re.

¹⁶ F. AUSBÜTTEL, *Die Verträge zwischen den Vandalen und Römern*, in *Rom-Barb*, 11, 1992, 1.

¹⁷ D. VERA, *Horrea e trasporti annonari in Africa e a Roma fra Costantino e Genserico: una complessa organizzazione integrata*, in *Entrepôts et circuits de distribution en Méditerranée antique*, Atene 2018, 61 ss.

tile, dal momento che il suo trasporto nelle caratteristiche anfore olearie, a differenza del vino, non presentava problemi di conservazione sia nel tempo, sia relativamente ai mezzi impiegati, giocoforza marittimi¹⁸.

Certamente il carico che gravò sulle due province divenne particolarmente intenso tra la fine del IV e l'inizio del V secolo d.C., dal momento che la Tripolitania venne esentata dal canone annonario a causa delle sempre più precarie condizioni del suolo, ma esse furono in grado di reggere il peso, probabilmente anche grazie al progressivo decremento demografico della penisola: di certo dobbiamo immaginare in Africa una terra ancora intensamente lavorata, ben organizzata e molto produttiva, anche grazie a uno schema giuridico, come quello adombrato nella *lex Manciana*, particolarmente incentivante e rodato da diversi secoli.

2. *Le Tablettes Albertini*

L'invasione vandala inferse un duro colpo soprattutto alla Chiesa Cattolica e alle grandi proprietà, che furono espropriate a favore della famiglia di Genserico e dell'aristocrazia barbara, tuttavia il sistema agricolo rimase nel complesso intatto, oltre le aspettative, se dobbiamo attenerci al dato archeologico. Anche il diritto agrario, a quanto attestato dalle *Tablettes Albertini*, fu caratterizzato da un elevato tasso di conservatività: i Vandali si servirono del sistema contrattuale romano, riconoscendone la funzionalità.

Le *Tablettes* furono redatte nell'ultimo scorcio del V secolo d.C., sotto il lungo regno di Guntamondo¹⁹, e provengono da una zona ru-

¹⁸ C. PANELLA, *Le merci: produzioni, itinerari e destini*, in A. GIARDINA (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*, 3, Roma-Bari 1986 431 ss. e 843 s., spec. 446 ss.; D. VERA, *Enfiteusi, colonato e trasformazioni agrarie nell'Africa Proconsolare del Tardo Antico*, in *L'Africa Romana*, 4, Roma 1987, 267 ss.; P.M. GIUNTESCHI CONTI, *Barbari e navi nel Mediterraneo*, in A. ZIRONI (a cura di), *Wentilseo: i Germani sulle sponde del Mare Nostrum. Atti del convegno di Padova 13-15 ottobre 1999*, Padova 2001, 7 ss.; A. MOSCA, *Aspetti della rotta Roma-Cartagine*, in *L'Africa romana. Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: geografia storica ed economia*, 14, Roma 2002, 481 ss.

¹⁹ Guntamondo divenne re dopo Unerico; regnò dal 484 al 496 d.C., portando avanti la politica di Genserico e migliorando la situazione economica. Fu più tollerante dei predecessori in materia religiosa e ciò permise a molti cattolici di ritornare in Africa: questo potrebbe avere un significato anche nella valutazione dei cambi di proprietà degli appezzamenti citati nelle *Tablettes Albertini*. Una curiosità particolarmente interessante che si è rilevata nelle *Tablettes* è che gli acquirenti della terra

rale a circa 100 km dalla città di *Thebessa*, nell'antica *Africa Byzacena*, a una notevole distanza dalla capitale *Hadrumetum* (che si trovava sulle sponde del Mar Mediterraneo)²⁰, su quello che oggi è il confine tra Tunisia e Algeria, ma che anche in epoca antica era un confine, il *limes* dell'impero romano. La zona, posta ai piedi della catena montuosa dell'Aures, era fortificata lungo tutta la linea. *Thevestis* era una città prospera, posta sulla via interna tra *Hadrumetum* e *Lambaesis*²¹, una posizione militarmente significativa, anche se, in quel periodo, stavano divenendo continuative e particolarmente fastidiose le scorrerie dei Mauri, e, inoltre, vi erano state tensioni interne dovute alla persecuzione dei cristiani seguaci dell'ortodossia cattolica da parte degli ariani intolleranti: intorno al 475 d.C., infatti, il vescovo Felice fu cacciato²². Come detto, tuttavia, l'avvento di Guntamondo porterà a una situazione più tranquilla dal punto di vista religioso.

Le tavolette sono, dunque, 45, mentre i documenti ivi racchiusi sono 31²³: si tratta per lo più di contratti di compravendita di piccole o piccolissime porzioni di terra – si rimane davvero stupiti dalla dimensione ridotta di questi appezzamenti oggetto di compravendita – principalmente appartenenti a un vasto terreno che viene definito *fundus Tuletianos*, di proprietà del flamine perpetuo²⁴ Geminio Catullino, e minoritariamente di sezioni di altri *fundi*.

sembrano in larga misura essere imparentati tra loro e appartenere alla famiglia di *Flavius Geminus Catullinus*, proprietario del *Fundus Tuletianos*. Un'ipotesi molto affascinante è quella per cui, dopo le espropriazioni dell'epoca di Genserico, pian piano i Romani siano ritornati in quelle che erano le loro terre e che i discendenti di *Geminus* abbiano riacquistato poco alla volta i loro antichi terreni, cercando di ricostituire il fondo.

²⁰ Vicino all'attuale Sousse in Tunisia.

²¹ Lambesi, posta nei pressi del *limes*, vicino alla popolazione dei *Getuli*, fu la sede della *legio III Augusta* (si pensi alla celebre epigrafe di *Lambaesis*, recante il discorso di Adriano all'esercito africano, CIL VIII, 2532; 18042; DESSAU, ILS, 2487) e rimase tale dal 100 al 439 d.C., data in cui i Vandali conquistarono la zona.

²² Felice, nel 484 d.C., partecipò al Concilio di Cartagine, avvenuto sotto il regno di Unerico.

²³ Ed. critica di C. SAUMAGNE *et alii* (C. COURTOIS-L. LESCHI-C. PERRAT), *Tablettes Albertini, Actes privés de l'époque Vandale (Fin du V^e siècle)*, Paris 1952.

²⁴ Una carica amministrativa, secondo alcuni non più assimilabile nel Tardo Antico al ruolo di sacerdote pagano destinato al culto dell'imperatore. Vd. C. LEPELLEY, *Les cités e l'Afrique romaine au Bas-Empire. Tome I: La permanence d'une civilisation municipale*, Paris 1979; A. CHASTAGNOL, *Le formulaire de l'épigraphie latine*

Negli atti notarili, scritti da qualcuno che, pur non avendo una cultura giuridica particolarmente approfondita, doveva tuttavia aver masticato un po' di diritto e avere dei documenti-modello a disposizione, spiccano, per numero, quelli in cui si sancisce la vendita di terreni destinati all'olivicoltura, che, come già sottolineato, era l'autentica peculiarità delle province africane: ciò che stupisce è che non vengono descritte le porzioni di terra tramite un'indicazione di misura agraria, come avviene di consueto, ma tramite la citazione del numero di piante che vi erano coltivate. Questo può indicare sia che, in una tipologia di terreno arido come quello della *Byzacena* più interna, ciò che contava era il numero degli alberi da frutto, quindi la produttività, e non il terreno in sé, sia, forse, anche che quella era una consuetudine della zona, dato che presumibilmente la distanza fra gli alberi doveva essere convenzionale e nota a tutti; in questo caso indicare il numero delle piante poteva equivalere a comunicare anche l'ampiezza del terreno.

Quest'ultima è l'interpretazione seguita generalmente, ma potrebbe anche non essere la più corretta: infatti, a mio parere, è possibile che le varie zone dei fondi in questione fossero, al contrario, disomogenee sia a livello di irrigazione, sia per le qualità proprie del suolo oppure per la differente pendenza, e che permettessero di piantumare un numero di esemplari arborei differenti. Il valore del terreno, allora, non sarebbe stato proporzionato all'ampiezza, dato che avrebbe invece avuto un significato per coltivazioni cerealicole, ma al numero di olivi, fichi, melograni o esemplari di vite piantate. Solo questo numero avrebbe potuto chiarire il reale valore dell'appezzamento.

officielle dans l'antiquité tardive, in *La terza età dell'epigrafia*, a cura di A. DONATI, Faenza, 1988, 11 ss.; A. KOLB-M. VITALE, *Kaiserkult in den provinzen des Römischen Reiches: Organisation, Kommunikation und Repräsentation*, Berlin-Boston 2016, 285 ss.; C. LEPELLEY, *Quelques aspects de l'administration des provinces romaines d'Afrique avant la conquête vandale*, in *Antiquité Tardive*, 10, 61 ss., che hanno messo in evidenza comunque la continuità del culto nei confronti dell'imperatore persino in epoca cristiana avanzata. Ancora più estrema in questo senso l'opinione di A. CHASTAGNOL-N. DUVAL, *Les survivances du culte impériale dans l'Afrique du nord à l'époque vandale*, in *Mélanges d'histoire offerts à W. Seston*, Paris 1974, 87 ss., per i quali la sopravvivenza dei *flamines perpetui* nell'Africa vandala si configurerebbe come una sorta di relitto del culto imperiale, rivolto ora ai sovrani vandali. M. MC CORMICK, *Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West*, Cambridge 1986, 261 ss., sottolinea come i re vandali fossero piuttosto inclini ad adottare i *paraphernalia* imperiali, basti pensare che Unerico volle rinominare la città di *Hadrumetum* *Uniricopolis*.

Normalmente non sono descritte le condizioni degli olivi, quindi la giovinezza o meno degli alberi o la fruttuosità: quello che si nota in modo molto evidente, tuttavia, è lo scarso valore che questi terreni sembrano avere rispetto, ad esempio, al prezzo degli indumenti da sposa citati in un'altra tavoletta, come se i prodotti dell'artigianato avessero un valore sproporzionato in confronto a quello della terra.

Anche se l'impressione dell'irrisorietà del prezzo, a livello generale, potrebbe essere amplificata da una cattiva interpretazione del dato numismatico, come è stato acutamente messo in evidenza da Castrizio²⁵, tuttavia rimane inalterato il termine di confronto con abiti, scarpe, cintura di cui parla un'altra tavoletta, il cui prezzo può essere comparato in modo compatibile con i prezzi dell'area bizantina: è possibile che gli oggetti in questione non fossero di origine locale e che il loro prezzo fosse quindi quello delle merci che circolavano nel Mediterraneo.

Risulta evidente, quindi, che il valore della terra in quella zona di confine era crollato e che tale punto è essenziale per comprendere ciò che stava succedendo, per esempio il fatto che gli atti siano numerosi, a testimonianza del momento storico che induceva a vendere. Un aspetto piuttosto strano riguarda, come accennato sopra, le dimensioni degli appezzamenti di terra venduta: esse sono, infatti, estremamente limitate, al punto che addirittura in una tavoletta si tratta della vendita di un solo albero di fichi. Questo indica chiaramente la parcellizzazione estrema cui era stato sottoposto il *fundus Tuletianos* e gli altri fondi limitrofi.

Quale immagine ci offrono le *Tablettes*? Che cosa stava succedendo realmente in quella zona? Per chiarirlo è necessario valutare con attenzione la situazione storica contingente, che era particolarmente instabile in quel periodo, dal momento che le incursioni berbere divenivano sempre più frequenti e che i Vandali riuscivano a controllare sempre meno efficacemente quei territori interni: le tavolette sono datate tra il 493 e il 496 d.C. e, solamente una trentina di anni dopo, le ormai quasi imbelli truppe vandale furono sconfitte in via definitiva dai Bizantini, non senza che un ruolo determinante nella vicenda fosse stato giocato dalle pressioni crescenti delle popolazioni autoctone prima relegate nelle zone montuose, ma ora sempre più aggressive.

Questa zona in particolare doveva risultare non completamente sicura dal punto di vista politico: investire negli immobili in quel parti-

²⁵ D. CASTRIZIO, *Per una rilettura del sistema monetale vandalo (note preliminari)*, in *L'Africa romana*, 15, Roma 2004, 741 ss.

colare momento storico doveva quindi essere assai poco accattivante; le vendite aumentavano, il prezzo crollava. In molti avranno deciso di spostarsi in zone più tranquille e redditizie. Eppure, anche se a prezzo molto ridotto, i terreni, anche quelli di dimensioni esigue, non rimanevano invenduti, anzi si intravede una notevole vivacità del mercato immobiliare, seppure spesso, come vedremo tra poco, monodirezionale.

Un altro aspetto su cui voglio porre l'attenzione è la trasformazione climatica di quegli anni: a partire dalla metà del V secolo circa, infatti, ebbe fine quello che viene definito come l'*optimum* climatico dell'antichità, caratterizzato da un tepore e da un'umidità ideali per il bacino del Mediterraneo, e cominciava il cosiddetto *Dark Ages Cold Period*, che si sarebbe trasformato di lì a poco, in epoca giustiniana, addirittura nella cosiddetta LALIA (*Late Antiquity Little Ice Age*), la piccola glaciazione della Tarda Antichità, probabilmente causata da ripetute disastrose eruzioni vulcaniche, tra cui in particolare quella di portata mondiale del Krakatoa, avvenuta nel 535 d.C.²⁶

Ricordiamo che proprio nella seconda parte del V secolo (472 d.C.) ebbe luogo anche quella senza dubbio di dimensioni più ridotte, ma localizzata proprio nel Mediterraneo, del Vesuvio²⁷: in quell'occasione

²⁶ U. BÜNTGEN-V.S. MYGLAN-F. CHARPENTIER LJUNGQVIST-M. MCCORMICK-N. DI COSMO-M. SIGL-J. JUNGCLAUS-S. WAGNER-P.J. KRUSIC-J. ESPER-J.O. KAPLAN-M.A.C. DE VAAN-J. LUTERBACHER-L. WACKER-W. TEGEL-A.V.KIRDYANOV-W. MARX, *Cooling and Societal Change during the Late Antique Little Ice Age from 536 to around 660 AD*, in *Nature Geoscience*, February 2016; R. HAUNSCHILD-L. BORNMANN, *Climate and the Decline and Fall of the Western Roman Empire: a Bibliometric View on an Interdisciplinary Approach to Answer a Most Classic Historical Question*, in *Climate*, 2018 (www.mdpi.com/2225-1154/6/4/90).

²⁷ L'eruzione detta di Pollena del 472 d.C., un evento che ebbe conseguenze particolarmente serie in tutto il bacino del Mediterraneo: si pensi alla famosa pioggia di pomici su Costantinopoli, che tanto sconcerto creò tra i cittadini della capitale. Vd. P. BIAVASCHI, *Profili giuridici della gestione dell'acquedotto augusteo in epoca tardo antica*, in *Evidenze archeologiche e profili giuridici della rete idrica in Campania*, Napoli, 2018, 95 ss.; P. BIAVASCHI-F. PASQUARÈ MARIOTTO, *Approvvigionamento idrico cittadino e conseguenze giuridiche a seguito di evento geologici e climatici al tramonto dell'antichità*, in *Ravenna Capitale d'Occidente*, 2018, 27 ss.; si vedano anche: M. ROSI-B. SANTACROCE, *The A.D. 'Pollena' Eruption: Volcanological and Petrological Data for this Poorly-Known, Plinian-Type Event at Vesuvius*, in *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 17, 1983, 249 ss.; V. SAMPALO, *Dati archeologici e fenomeni vulcanici nell'area nolana. Nota preliminare*, in *Tremblements de Terre, Éruptions volcaniques et vie des hommes dans la Campanie Antique*, a cura di C. ALBORE LIVADIE, Napoli 1986, 113 ss.; G. ROLAN-

i danni nell'area campana furono enormi e addirittura a Costantinopoli piovve cenere e pomice in quella che prese il nome per molti secoli di "giornata delle ceneri" (6 novembre).

Le temperature scendevano e, anche se questo aspetto ovviamente colpì meno il Maghreb rispetto ad esempio alla Cisalpina²⁸, è anche vero che aumentavano ovunque i fenomeni climatici estremi, soprattutto la siccità, e questo fu con tutta probabilità progressivamente molto grave per il Nord Africa, già vessato da un'instabilità politica notevole. Si pensi appunto al progressivo inaridimento della Tripolitania, che giunse al punto da determinare il venir meno della sfruttabilità agricola di questa regione ai fini dell'esportazione, a tal punto si era ridotto il volume dei raccolti²⁹.

Se è vero che il sistema di irrigazione adombrato nelle *Tablettes Albertini* appariva particolarmente efficiente, tra cisterne e canali, è vero anche che esso si reggeva su un equilibrio delicatissimo ed esigeva una manutenzione costante: con una situazione climatica ancora meno favorevole, il tutto diveniva progressivamente più impegnativo e meno conveniente: come già osservato, il suolo della Tripolitania, ma anche quelli della regione palestinese e siriana, rivelano un deterioramento delle condizioni secondo gli studi combinati dei paleoclimatologi e dei paleobotanici³⁰. A partire dal 455 d.C., inoltre, diminuì progressivamente la domanda da parte dell'Italia: il sacco di Roma, il suo spopolamento, il crollo demografico in Italia, la frattura insanabile con il morente Impero d'Occidente dopo la morte di Valentiniano, l'ostilità crescente nei confronti dei Bizantini, reputati (a ragione) come una minaccia costante e incombente, fecero senza dubbio diminuire quei traffici commerciali

DI-PETROSINO-J. MC GEEHIN, *The Interplinian Activity at Somma-Vesuvius in the Last 3500 Years*, in *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 82, 1998, 19 ss.; G. MASTROLORENZO-D.M. PALLADINO-G. VECCHIO-J. TADDEUCCI, *The 472 AD Pollena Eruption of Somma-Vesuvius (Italy) and its Environmental Impact at the End of the Roman Empire*, in *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 113 (1-2), 2002, 19 ss.; C. ALBORE LIVADIE-G. MASTROLORENZO-G. VECCHIO, *Eruzioni pliniane del Somma-Vesuvio e siti archeologici dell'area nolana*, in *Archeologia e Vulcanologia in Campania. Atti del Convegno (Pompei, 21 dicembre 1996)*, a cura di G. GUZZO-R. PERONI, Napoli 1998, 39 ss.

²⁸ L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell'Italia Annonaria. Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Bari 1995, 202 ss.

²⁹ D. VERA, *Horrea e trasporti annonari* cit., 61 ss.

³⁰ V. *supra*.

che fino ad allora erano stati fiorenti. Il concomitante sovrapporsi di tutto quanto detto portò inevitabilmente a una svalutazione di quella che fino ad allora era stata l'autentica ricchezza dell'Africa – i terreni destinati all'olivicoltura – e a una svalutazione ancora maggiore dei terreni di confine, considerati i più a rischio e i più fragili anche dal punto di vista produttivo, a causa dei cambiamenti climatici.

Eppure un drappello di persone, parenti tra loro oppure legate dal vincolo liberto/patrono, decisero di investire ancora su questi fondi: è possibile che alla base vi fosse la volontà di riportare dei *fundi* a una situazione di coltivazione su base familiare, che negli anni di Genserico e di Unerico era stata disgregata dalle persecuzioni vandale nei confronti dei Romani fedeli all'ortodossia³¹.

3. *Permanenza della lex Manciana*

La scoperta e la traduzione delle *Tablettes Albertini* fu ed è motivo di grande stupore per gli storici del diritto: infatti risulta evidente dai documenti che la *lex Manciana*, di epoca flavia, nel suo aggiornamento operato dalla *lex Hadriana*, era in sostanza in qualche modo ancora in uso.

La *lex Manciana* è conosciuta nella sua applicazione in Africa attraverso pochi ma cruciali documenti epigrafici: la stele di Henchir-Metich (CIL VIII 25902) e le due iscrizioni di Aïn el Djemala (CIL VIII 25948), di epoca adrianea, e di Wassel (CIL VIII 26416), databile invece all'epoca severiana. Sembra davvero stupefacente osservare come questa tipologia di terreni sia citata ancora dopo la caduta della *pars Occidentis* e a circa sessant'anni dall'inizio dell'egemonia vandalica.

La gestione delle terre tramite questa *lex* era una specificità africana, probabilmente alla base del successo produttivo di quelle plaghe: era un complesso sistema di distribuzione e controllo delle risorse agricole per il quale, essendo *dominus* dei terreni africani l'imperatore, egli dava in concessione la terra a dei latifondisti che, a loro volta, la concedevano a dei *conductores* in cambio di un canone basato sulla percentuale

³¹ Trovo in questo caso molto pertinente il rilievo di Gisella Bassanelli Sommariva con la quale ho avuto modo di discutere a Spello; osservava ella che poteva trattarsi di un prezzo particolarmente basso perché forse una sorta di riscatto concordato dopo un periodo di gestione delle terre da parte di persone amiche rimaste in Africa, mentre tutto o parte del gruppo familiare dei *Geminii* potrebbe essere stato costretto all'esilio.

del raccolto: in realtà i coltivatori potevano vantare sugli appezzamenti agricoli un'ampiezza di diritti che ricorda l'enfiteusi, dal momento che avevano la possibilità a loro volta di darla in affitto, oppure addirittura di venderla o di lasciarla in eredità³².

Tali vantaggi per chi lavorava la terra non erano privi di oneri: il conduttore doveva far fruttare i terreni e non lasciarli incolti per più di due anni, altrimenti la concessione sarebbe stata revocata indipendentemente dalla volontà del latifondista; inoltre i conduttori avevano l'obbligo di compiere delle *operae* a favore del mezzadro; tuttavia vi erano anche indubbi vantaggi: per esempio non si pagava il canone per cinque anni dal momento della piantumazione (per dieci nel caso di olivi), elemento che dava grande respiro alle aziende agricole che volevano investire sulla piantumazione di nuove aree.

Questi provvedimenti dettero slancio all'economia africana in epoca classica, motivando anche i conduttori a utilizzare al meglio i terreni, al punto che tale modalità di gestione della terra ebbe un'insolita durata nel tempo, giungendo addirittura fino all'epoca vandala. D'altra parte il fatto che non si trattasse della ripetizione di un mero formalismo è dimostrata dal fatto che nelle *Tablettes Albertini* alcuni terreni sono presentati come sottoposti alla *lex Manciana*, altri no. Purtroppo è anche vero che i testi non ci permettono di comprendere se ci sia stato uno slittamento del significato dell'aggettivo *Mancianus*, un restringimento delle regole, oppure un ampliamento.

Ciò che è noto è che, invece, in epoca bizantina, il sistema di tassazione fu percepito come ingiusto e demotivante, in Africa come in Italia, al punto che molti piccoli proprietari lasciarono le loro terre e migrarono altrove.

Le permanenze dell'organizzazione amministrativa ed economica romana in *Africa* sono, quindi, veramente notevoli, così come dal punto di vista linguistico è forte il conservatorismo, dal momento che le Tavolette sono scritte in latino, seppur con un largo uso di abbreviature e con errori ortografici, morfologici e fonologici, dovuti all'uso del volgare o comunque agli usi della lingua parlata. Lo stesso linguaggio tecnico – agricolo e idraulico – è espresso in un latino praticamente privo di influenze vandaliche.

³² F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Milano 1975, 198, D.P. KEHOE, *Law and the Rural Economy in the Roman Empire*, Ann Arbor 2007, 56 ss.

Anche l'onomastica e la toponimia rivelano o che la maggior parte delle persone coinvolte era di origine latina, oppure che i Vandali utilizzavano ampiamente nomi latini, alcuni di questi nello specifico considerati *à la page* nella regione africana; inoltre, quando compaiono nomi di origine vandala, essi hanno subito il trattamento latino, rivelando quindi un adeguamento rispetto alla lingua della popolazione sottomessa³³.

4. *L'olivicoltura nelle Tablettes Albertini*

Anche se la produzione di cereali, di fichi, di viti e di altri frutti della terra era notevole, la peculiarità africana era costituita dalla produzione olearia. Mentre la Sicilia si era specializzata nella coltivazione di grano e l'Italia del Sud nell'allevamento e nella produzione di carni, l'*Africa Zeugitana* e *Byzacena* offrivano terreni perfettamente consoni all'olivicoltura. L'olio, inoltre, era anche un prodotto particolarmente versatile, dal momento che il suo trasporto nelle caratteristiche anfore olearie, a differenza del vino, non presentava problemi di conservazione sia nel tempo, sia relativamente ai mezzi impiegati, giocoforza marittimi.

Certamente il carico che gravò sulle due regioni era stato particolarmente intenso tra la fine del IV e l'inizio del V secolo d.C., dal momento che la Tripolitania era stata esentata dal canone annonario a causa delle sempre più precarie condizioni del suolo³⁴, ma esse furono in grado di reggere il peso. Di certo dobbiamo immaginare una terra intensamente lavorata, ben organizzata e molto produttiva.

L'invasione vandala inferse certamente un duro colpo alle grandi proprietà che furono espropriate a favore della famiglia di Genserico e dell'aristocrazia barbara e alla Chiesa, tuttavia tutto il sistema agricolo rimase sostanzialmente intatto, in un modo stupefacente, se dobbiamo attenerci a quanto presente nelle *Tablettes Albertini*, redatto in un periodo in cui stavano divenendo continuative e particolarmente fastidiose le scorrerie dei Mauri, i quali evidentemente percepivano la crescente debolezza del regno vandalico.

³³ Per l'approfondimento di questi settori essenziali i citati lavori di Francovich Onesti, che tuttavia costituiscono ancora un ponte verso la conoscenza dell'integrazione, o meglio, apparentemente, dell'assimilazione della cultura vandala con quella romana.

³⁴ D. VERA, *Horrea e trasporti annonari* cit., 61 ss.

Come abbiamo sottolineato, le tavolette racchiudono per lo più contratti di compravendita di piccole o piccolissime porzioni di terra di quello che viene definito *fundus Tuletianos*, un tempo di proprietà del flamine Geminio Catullino. Negli atti, scritti da qualcuno che, pur non avendo una straordinaria cultura giuridica, doveva tuttavia aver masticato un po' di diritto³⁵, spiccano soprattutto i terreni destinati all'olivicoltura: ciò che stupisce è che non vengano descritte le porzioni di terra tramite un'indicazione di misura agraria, ma tramite il numero di alberi che vi erano piantumati. Questo può indicare sia che, in una tipologia di terreno arido come quello della *Byzacena* più interna, ciò che contava era il numero degli alberi da frutto, sia forse che quella era l'usanza della zona, dato che presumibilmente la distanza fra gli alberi doveva essere convenzionale e nota a tutti. Quindi indicare il numero delle piante equivaleva a comunicare anche l'ampiezza del terreno.

Normalmente non sono descritte le condizioni degli olivi, quindi la giovinezza o meno degli alberi, la fruttuosità: quello che si nota in modo molto evidente, tuttavia, è lo scarso valore che questi terreni sembrano avere rispetto, ad esempio, al prezzo di indumenti da sposa citati in un'altra tavoletta, come sottolineato *supra*.

In primo luogo, dobbiamo osservare che gli appezzamenti di terra venduta ci appaiono estremamente limitati nelle dimensioni, addirittura in una tavoletta si tratta della vendita di un solo albero di fichi. Questo indica chiaramente la parcellizzazione cui era stato sottoposto il *fundus Tuletianos*.

In secondo luogo, è necessario valutare con attenzione la situazione storica contingente che era particolarmente instabile in quel periodo, dal momento che da un lato le incursioni berbere divenivano sempre più frequenti e i Vandali riuscivano a controllare sempre meno efficacemente quei territori interni: le tavolette sono datate tra il 488 e il 494 d.C. e solamente trent'anni dopo le ormai quasi imbelli truppe vandale furono sconfitte in via definitiva dai Bizantini, non senza che un ruolo determinante nella vicenda fosse dovuto alle pressioni crescenti delle popolazioni autoctone relegate nelle zone montuose, ma sempre più aggressive. I *Mauri* si trovavano in realtà a pochi chilometri di distanza da dove vennero rinvenute le Tavolette e dovevano co-

³⁵ V. ARANGIO-RUIZ, *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*, 3, *Negotia*, n. 139, Firenze 1943, 443 ss.

stituire una presenza tanto costante quanto incombente: questa zona in particolare doveva risultare a rischio costante di incursioni.

In terzo luogo, come osservato poco sopra, la trasformazione climatica di quegli anni fu decisiva: a partire dal 450 d.C. circa, quando termina l'*optimum* climatico dell'antichità, caratterizzato da un tepore e da un'umidità ideali per il bacino del Mediterraneo, e cominciava la cosiddetta *Dark Cold Age*, le temperature in generale scendevano e nel Maghreb aumentava la siccità estrema, un aspetto molto grave per il Nord Africa, soprattutto nelle zone interne, che avevano già un clima al limite della tollerabilità per le coltivazioni in oggetto.

In quarto luogo, a partire dal 455 d.C. diminuì bruscamente la domanda alimentare, in particolare dall'Italia: il sacco di Roma, la frattura insanabile con il morente Impero d'Occidente, l'ostilità crescente nei confronti dei Bizantini, reputati (a ragione) come una minaccia costante e incombente, fecero senza dubbio diminuire quei traffici commerciali che per tutto il Tardo Antico erano stati ancora fiorenti.

Il concomitante sovrapporsi di quanto detto portò inevitabilmente a una svalutazione di quella che fino ad allora era stata l'autentica e peculiare ricchezza dell'Africa: i terreni destinati all'olivicoltura.

5. *Un exemplum documentale*

Come accennato in precedenza, le tavolette sono in tutto quarantacinque e per lo più contengono contratti di vendita per piccole o piccolissime porzioni di terra di quello che viene chiamato *fundus Tuletianos*³⁶, il quale un tempo era di proprietà del *flamen* – con questo termine si indicava ormai una posizione amministrativa e non il sacerdote pagano – *Geminus Catullinus*. La maggior parte degli atti notarili, che erano stati scritti da qualcuno che, pur non avendo una straordinaria cultura giuridica, tuttavia doveva essersi diletato un po' in diritto, prevedono la vendita di terreni destinati all'olivicoltura.

³⁶ E, in misura molto minore, di qualche altro *fundus* limitrofo. A proposito della cultura dell'olivo, R. MURPHEY, *Il declino del Nord Africa dall'occupazione romana: climatico o umano?*, in *Annals of the Association of American Geographers*, 41, 1951, 123 s., sostiene: "In the region of the cities of *Sufetula*, *Cillium* and *Telepte* at least 350 oil mills are known in an area of c. 1,500 km² (c. 1 per 4 km²). The density is slightly lower than 60 km southwest of *Telepte* where the Tablets were found (although certainly higher than the 1 per 50 km² quoted by *TA* p. 192)".

Come abbiamo osservato, ciò che sorprende è che le porzioni di terreno non sono descritte attraverso l'indicazione di un'unità di misura agricola, ma attraverso il numero di piante che vi sono cresciute. Questo può significare sia che per un tipo di terreno arido come quello dell'entroterra dell'*Africa Byzacena* ciò che contava era il numero di alberi da frutto e non il terreno stesso, sia, forse, che questa era una consuetudine di quella zona, presumibilmente perché la distanza tra gli alberi era convenzionale e nota a tutti, oppure, al contrario, perché, essendoci differenze rilevanti tra terreno e terreno, non aveva rilievo la sua dimensione, quanto il numero degli esemplari piantumati; quindi l'indicazione del numero di piante corrispondeva a comunicare la dimensione del terreno oppure il suo rendimento economico³⁷.

Uno dei più interessanti atti legali di vendita consiste nel secondo documento, racchiuso nel trittico delle tavolette 3-4-5:

Tavolette III, IV, V - Trittico³⁸

Date: 5 *Avril* 493 (?)

Anno nono D(o)m(i)n(i) Regis Guthabondi die nonas Aprilis]
 bendentibus Iulius Lepori et Coia Iugalis eius nec non
 etiam et Silbanianus et Uictorinus Germani Lepori
 subscripturis coram suscribentibus partice-
 5 las agrorum in dibersis locis cum bocabulis suis
 sub dominio Fl(au)i Gemini Catulini flaminis perpetui
 et infantes id (est) primo in aggarione locus qui
 adpellatur gemines tres in quos sunt olibe arb(ores) [no-]
 bi nobe pluminus cum lateretis aquaris uer-
 10 gentisque suis it(em) alio in loco s(u)p(ra)scripto caprifici
 arb(ores) uiiii et fici arb(or) un alaxsandrina inter adfine[s]
 eiusdem agri ab oriente Felix Fort[uni a]b occiden[te]

³⁷ R.B. HITCHNER, *Albertini Tablets and the Kasserine Survey*, in D. PICCOLO (a cura di), *Methods in the Mediterranean: Historical and Archeological Views on the Text*, Leiden 1995, 124 ss., parla delle interessanti relazioni tra le *Tavolette Albertini* e il sito archeologico di Kasserine, grazie al quale si è fatta luce su alcuni aspetti essenziali dell'agricoltura africana.

³⁸ *Tablettes Albertini, Actes privés de l'époque Vandale (Fin du V^e siècle)*, critical edition by C. SAUMAGNE-C. COURTOIS-L. LESCHI-C. PERRAT, Paris 1952, 218 ss.

Quintianus a coro Leporius be[ndito]r inter adfines
 eiusdem loci sup[ra]s[cripti] ab africo bia qui d[ucit ad]
 15 magula a meridie et a marino Quintus a corolfatere-
 tis et bergentisque suis it(em) alio in loco s(upra)s(cri)p(to) fici arbor
 u[na]
 qui coheret ad bia de buresa ab africo cum lateretis
 et aquaris bergentisque suis it(em) alio in loco locus qui
 dicitur pullatis in quo sunt olibe arb(ores) cinq[ue inter]
 20 adfines eiusdem loci ab oriente quintianus a meridie
 quintianus ab africo et a coro Uictorinus Nug[ualis]
 it(em) alio in loco in pullatis locus abiente olibe arb(ores) cinque
 inter adfines eiusdem loci ab oriente processanus
 a meridie uictorinus ab occidente paternus
 25 [iaderis a coro iannarius ques eosdem agros s(u)p(ra)scri(ptos)
 de quo agitur hac die emerut Geminus Cresconius
 et Cresconia iugalis eius a Iulio Leporio et Co[ia]
 iugalis eius et etiam Silbanianus et Uictorinus
 auri solidum unum et l(ol)l(es) [aur]e[os] obrediacos
 30 pecunie singulares numero centu quem solidum
 unum et f(ol)l(es) centu in se susceperunt Iulius Leporius
 et Coia iugalis eius et Silbanianus et Uio
 torinus uenditores acceperunt a Geminio Cresconio
 et Crescon[ia] entores suos et nicil quesibi exs eo-
 35 dem pretio quiquam amplius deberi respondiderut
 ut h(a)b(eat) t(eneat) p(ossideat) utatur fruaturque ipse heredesbe
 eius
 in perpetuo et si quis de eosdem agros suu esse d[i]xse[
 rit u]el questionem facere boluerit thunc dabit
 pe[cuniam] tantam et alteram tantam bel qu[anti ea]
 40 res eo tempore baluerit stipulati sunt Gem(inius) Cresconius
 et Cresconia emtores sponpoideru[nt] b[en]dito-
 res actum in f(un)d(o) tuletianos die* et anno ss(u)p(ra)s(cripti)s e[go
 Mon-]
 tius Petitus a Lep[orio] et Coia [iugali eius necnon]
 fet]i[am Silba]niano et Ui[ctorino uenditoribus]
 45 qui litteras nescint pro [eis] signum sum facturi hunc
 istrumentum ab ipsis dictatum sicuti suppra bendiderunt
 consensemnt omnem pretium acceperunt
 et suscripserunt et a testibus suscribi petent
 signum X Lepori signum X Coia signum X Si-

50 lb[aniani s]ignum Uictorini X Uictorini
 ego Quadratianus est iussione patris mei
 ianuari hunc strumentum pro eum suscribsi
 ego Paulinianus ad iussione pa-
 [tris] mei Quinti qui literas nescit
 55 tam pro me quam pro eum suscribsi
 ego Fortunatianus inte-
 [rfui et] pretium omnem supradictum
 ui[di eg]o Montius hunc istrumentum mea
 manu scribsi et subscripsi.

Nel documento³⁹ non vengono descritte le condizioni degli ulivi, né la loro età, né la loro fecondità, tuttavia appare molto evidente il bassissimo valore che questi appezzamenti di terreno sembrano avere se paragonati, ad esempio, al prezzo degli abiti da sposa e di altri oggetti citato in una delle rimanenti tavolette: questo supera la predetta rivisitazione di Castrizio⁴⁰, poiché rimane inalterata la base del confronto con gli abiti, le scarpe e la cintura elencati nell'altra tavoletta della stessa serie e il cui prezzo, tra l'altro, è compatibile con i prezzi dell'impero bizantino. Risulta, quindi, evidente che in quella zona il valore dei terreni era crollato per le ragioni che sopra ho cercato di riassumere in quattro punti⁴¹.

Anche da questo punto di vista, senza alcun dubbio, le *Tavole Albertini* offrono una ricchezza di informazioni che, per essere interpretate correttamente, devono sempre essere confrontate con dati storici, geografici, archeologici e numismatici, ma anche con quelli che vengono offerti da scienze dure come la botanica e la climatologia: solo così il documento può davvero parlarci e svelare alcuni dei segreti dell'*Africa vandalica*.

³⁹ H. WESSEL, *Das Recht der Tablettes Albertini*, Berlin 2003, 48 ss.; N. LENSKI, *Peasant and Slave in Late Antique North Africa, c. 100-600 CE*, in *Late Antiquity and Contemporary Debate*, a cura di R. LIZZI TESTA, Cambridge 2017, 113 ss.

⁴⁰ D. CASTRIZIO, *Per una rilettura del sistema monetale* cit., 41 ss., propone una rivalutazione del sistema monetario dei Vandali, che porterebbe a considerare un po' più alto il valore dei terreni comprati e venduti; tuttavia, questo modello deve essere confrontato, nel caso delle *Tablettes*, con l'apparente proporzione tra il valore dei fondi in questione e quello degli oggetti descritti in altri atti (atto di dote).

⁴¹ F. VITRONE, *Aspetti controversi e dati economico-sociali nelle tavolette Albertini*, in *Romanobarbarica*, 13, 1994-95, 235 ss.

6. Conclusioni

Chi ha visitato oggi la zona da cui provengono le *Tablettes Albertini*, non può che stupirsi nel pensare che essa fosse così pervicacemente lavorata e piantumata di specie arboree mediterranee in un periodo storico che noi usualmente riteniamo caratterizzato dalla contrazione economica e dall'abbandono di molte attività economiche: anche se è sicuramente dimostrato che il cambiamento climatico avrebbe peggiorato le condizioni climatiche nei secoli a venire, è altrettanto irrefutabile che anche allora non vi si trovava un clima idilliaco. È provato che persino nell'*optimum* climatico dell'epoca classica, in questa regione le precipitazioni erano comunque scarse o molto scarse. Il "miracolo" agricolo era dovuto a un uso attento, organizzato e capillare della risorsa idrica, considerata una ricchezza da condividere efficacemente nel suo scorrere, da immagazzinare accuratamente in cisterne e da non sprecare in alcun modo, perché ogni metro quadrato di terra sottratta al deserto era considerato culturalmente una vittoria dell'umano sulle forze entropiche.

Solamente da pochi decenni, grazie ad una rinnovata consapevolezza del valore delle risorse naturali, della loro scarsità e del rilievo economico e culturale dell'agricoltura di prossimità, possiamo ritrovare un pollone dell'antico spirito di rispetto sia delle aree montane, sia di quelle a rischio di desertificazione, vedendo risorgere coltivazioni da troppo tempo dimenticate, come per esempio i grani antichi e altre specie desuete.

Ci troviamo, quindi, per la prima volta dopo più di millecinquecento anni, a condividere lo spirito dell'antico rispetto per ogni tipo di terreno (spirito che, pur resistito fino al XIX secolo, era andato negli ultimi due secoli via via perdendosi). Le opportunità tecnologiche, che negli ultimi due secoli sono cresciute a dismisura, hanno portato con sé, tuttavia, spesso, pratiche di sfruttamento indiscriminato e di disattenzione per le specificità agricole e alimentari, elementi che oggi lentamente vogliono di nuovo emergere.

E non solo questo aspetto avvicina i preziosi antichi documenti a noi, cittadini del XXI secolo: il mondo fotografato nelle *Tablettes Albertini* è un mondo di confine nel quale nulla deve andare sprecato: una singola pianta viene considerata degna di una compravendita immobiliare. Risulta ovvio come l'identità culturale passasse attraverso l'amore e l'attaccamento per la terra, per ogni singolo albero da frutto.

L'esperienza pandemica nella quale ci siamo venuti a trovare e anche

l'instabilità politica di molte parti del mondo, sta producendo un forte rinnovamento degli stili di vita: quando si pensava ormai di correre verso un futuro di globalizzazione estrema, sono intervenute diverse variabili non preventivate che hanno capovolto questo scenario. I confini sono ritornati ad essere, giocoforza, un elemento della nostra vita: frontiere chiuse, difficoltà nei viaggi, rilievo dei prodotti a km 0 e di tutto ciò che è prossimità; allo stesso modo negli ultimi anni si sono moltiplicati i "confini caldi", anche in area mediterranea, e tutte le problematiche legate ai flussi migratori, permettendoci di comprendere meglio le ansie e i drammi del passato.

Il multiculturalismo e il multilinguismo erano fattori onnipresenti nell'Africa del V secolo d.C.: il latino conviveva con la lingua degli invasori vandali, che erano giunti insieme con le truppe alane, parlanti una lingua molto diversa da quella gotico orientale e vicina al ceppo iranico; inoltre vi erano le popolazioni autoctone, berberofone e anche il greco bizantino non doveva essere così inusuale. Infine il gotico doveva essere ben noto, in quanto lingua delle Sacre Scritture ariane.

In mezzo a questa babele linguistica, il latino fu la lingua veicolare della cultura, del diritto e persino del culto funerario, in quanto il vandalo era una lingua solo parlata e non scritta, pertanto debole, in particolare sul versante dell'uso nell'organizzazione amministrativa e giuridica. Rimane nel mondo della possibilità irrealizzata lo sviluppo avanzato di un volgare africano, dal momento che l'invasione bizantina del 533 d.C., ma soprattutto quella araba del 624 d.C., misero fine per sempre alla vitalità e allo sviluppo del latino in terra africana, decretandone la completa scomparsa.

D'altro canto un ultimo aspetto che ci avvicina inaspettatamente agli uomini e alle donne dell'*Africa Byzacena* vandalica è rappresentato dall'influenza sulle loro vite del mutamento climatico: la zona in oggetto, nei pressi di *Theveste* è posta ai margini della Dorsale Tunisi-na, un prolungamento dell'Atlante Telliano (esattamente come l'area di Kasserine, di cui abbiamo informazioni in campo agrario molto preziose dagli scavi archeologici). Si tratta di località ai margini del Sahel, la cui fragilità climatica e il cui pericolo di desertificazione conosciamo molto bene anche oggi. Ebbene la lettura delle *Tablettes Albertini* rappresenta un caso esemplare di conquista o di mantenimento faticoso e pervicace di aree coltivabili in un ambiente progressivamente sempre più ostile dal punto di vista climatico.

Non dobbiamo, quindi, stupirci del fatto che il valore economico di questi terreni fosse sceso progressivamente o repentinamente: era-

no terre poco appetibili, lavorate in un periodo storico in cui il domani rappresentava un'incertezza costante e poste in una zona di confine in cui tale sensazione doveva essere ancora più forte. Eppure questo pugno di uomini spersi nell'interno dell'Africa continuava a coltivare la terra utilizzando antiche modalità di gestione e dimostrando una diffusione capillare della scrittura, della lingua latina (con tutte le caratteristiche proprie del finire del V secolo) e del diritto agrario basilare, conosciuto tramite l'utilizzo di formulari atavici e stereotipati.

Anche per questo non si può che apprezzare e continuare a studiare queste fonti preziose che ci mostrano la resilienza della cultura agricola e giuridica latina in un luogo apparentemente marginale, in realtà interessantissimo crocevia di popoli.

SINTESI

A partire principalmente dal periodo del Principato, l'Africa romana fu uno dei luoghi economicamente e culturalmente più prosperi dell'impero. Diverse fonti storiche e letterarie (da *Victor Vitensis* a *Procopio di Cesarea*) trattano il suo drammatico destino durante il V secolo d.C., in seguito alla sua occupazione da parte dell'esercito di Genserico. Senza alcun dubbio, le Tavole Albertini (tra il 493 e il 496 d.C.) offrono una ricchezza di informazioni che, però, per essere interpretate correttamente, devono sempre essere confrontate con dati storici, geografici, archeologici e numismatici, ma anche con quelli che vengono offerti da scienze dure come la botanica e la climatologia: solo così il documento può davvero parlarci e svelarci alcuni dei suoi segreti.

PAROLE CHIAVE

Tavole Albertini – Invasione vandalica – *Africa Byzacena* – *Flavius Geminius Catullinus*.

ABSTRACT

Roman Africa was one of the most economically and culturally prosperous places of the empire. Several historical and literary sources (from *Victor Vitensis* to *Procopius of Caesarea*) treat its

dramatic fate during the 5th century AD, following its seizure by Gaiseric's army. Without any doubt, the Albertini Tablets (between 493 and 496 AD) offer a wealth of information which, however, to be interpreted correctly, must always be compared with historical, geographical, archaeological and numismatic data, but also with the ones that are offered by hard sciences such as botany and climatology: only this way the document can really speak to us and reveal some of its secrets.

KEYWORDS

Tablettes Albertini – Vandal Invasion – *Africa Byzacena* – *Flavius Geminus Catullinus*.

GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO
Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

DISPOSIZIONI IMPERIALI ED ISTANZE CRISTIANE IN TEMA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

Lo spoglio delle leggi imperiali e delle disposizioni emanate dai concili della Chiesa e dalle *epistulae* papali nel corso del IV secolo e fino agli anni del pontificato di Leone Magno, in tema di scioglimento unilaterale del matrimonio (*repudium*), rivela come dagli orientamenti espressi dalla normativa statale, da un lato, dalla 'legislazione canonica' e dal pensiero patristico, dall'altro, emergano reciproci influssi e talora anche piuttosto evidenti divergenze, che costituiscono il chiaro sintomo della particolare complessità della società e del diritto di età tardoantica, con specifico riguardo al periodo compreso tra l'epoca costantiniana e gli anni immediatamente successivi al concilio di Calcedonia.

1. La libertà di divorzio, attestata per l'età severiana¹ e diocleziana²,

¹ C. 8.38.2 Imp. Alexander A. Menophilo. *Libera matrimonia esse antiquitus placuit. Ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere et stipulationes, quibus poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat.* PP. III non. Febr. Maximo II et Aeliano cons. (a. 223). Significativo appare l'avverbio "antiquitus", che allude alla risalenza del divieto di condizionare il consenso alle nozze attraverso *pacta* e *stipulationes*, di cui reca testimonianza anche la giurisprudenza severiana: D. 45.1.134 pr. (Paul. 15 resp.): [...] *inbonestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi sive futura sive iam contracta.* Al riguardo, part. R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano 2014², 365 s.

² C. 5.17.6 Idem AA. et CC. (Imp. Diocletianus et Maximianus) Phoebo. *Licet repudii libellus non fuerit traditus vel cognitus marito, dissolvitur matrimonium.* D. XVIII k. Ian. Nicomediae CC. cons. (a. 294). Sul rescritto di Diocleziano, R. ASTOLFI, *Il matrimonio* cit., 391 ss.; U. AGNATI, *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, Napoli 2017, 90 s., anche per la letteratura di riferimento. Per quanto attiene alle compilazioni di *iura* o miste di *iura* e *leges* realizzate dalla giurisprudenza

permane durante l'impero di Costantino fino a pochi anni prima della sua morte, quando la cancelleria imperiale interviene in tema di *repudium* con la notissima costituzione emanata nell'anno 331³, probabilmente a Costantinopoli⁴, indirizzata al *praefectus praetorio Ablavius*⁵.

La legge, collocata in apertura della rubrica *De repudiis* del codice Teodosiano, non è stata accolta nel codice di Giustiniano:

CTh. 3.16.1 Imp. Constant(inus) A. ad Ablavium p(raefectum) p(raetori)o. Placet mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasionem uxores suas dimettere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulchrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere et pro tam magna sui confidentia in insulam deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint. Nam si ab

tardoimperiale, il termine *repudium* con riguardo allo scioglimento del matrimonio appare in Tit. Ulp. 14.1 (*De poena legis Iuliae*) ed in FV. 107, 116, 121 (Schol. ad c. 121: *FIRA 2*, Florentiae 1968², 493).

³ La *subscriptio* è lacunosa in quanto non reca il luogo né il giorno ed il mese di emanazione della costituzione: O. SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, in *ZSS*, 10, 1889 (rist. an. con introduzione e tavole di confronto, in *Materiali per una palinogenesi delle costituzioni imperiali*, a cura di M. SARGENTI, 2, Milano 1983, 110), propone la data del 5 maggio 331; lo stesso O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart 1919, 181, indica genericamente la fine dell'anno 331; Th. MOMMSEN, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, I.1 *Prolegomena*, Berolini 1962³, CCXXII, si limita a segnalare l'anno di emanazione.

⁴ Th. MOMMSEN, *Prolegomena* cit., CCXXI, annota: «*Constantinum hoc quoque anno apparet mansisse Constantinopoli*».

⁵ Sul destinatario del provvedimento, *PLRE*, I, A.D. 260-395, a cura di A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, Cambridge 1971, *Fl. Ablavius* 4, 3 s.: *praefectus praetorio* dal 329 al 337, console con *Iunius Bassus* proprio nell'anno in cui Costantino emanò la *lex de repudiis*, era di fede cristiana ed ebbe un notevole ascendente sull'imperatore che gli affidò la guida del figlio Costanzo; cfr. I. GOTTFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, VI.2 *Prosopographia*, Lipsiae 1745, 35.

his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi inlata. Dat. ... Basso et Ablavio cons.

INTERPRETATIO. Certis rebus et probatis causis inter uxorem et maritum repudiandi locus patet; nam levi obiectione matrimonium solvere prohibentur. Quod si forte mulier dicat maritum suum aut ebriosum aut luxuriae deditum, non propterea repudiandus est, nisi forte eum aut homicidam aut maleficum aut sepulchri violatorem esse docuerit, quibus criminibus convictus sine culpa mulieris merito videtur excludi et mulier recepta dote discedit: nam si haec crimina mulier non potuerit adprobare, hac poena multatur, ut et dotem, quam dederat vel pro ipsa data fuerat, et donationem, quam percepit, amittat atque etiam exilii relegatione teneatur. Quod si a viro mulier repellatur, nec ipse, nisi certis criminibus ream docuerit, pro levi, ut solet, iurgio, repudiare non permittitur, nisi fortasse adulteram aut maleficam aut conciliatricem eam probare sufficiat. Quod si docere non potuerit, dotem mulieri restituat et aliam ducere non praesumat uxorem. Quod si forte temptaverit, habebit mulier facultatem, quae innocens eiecta est, domum mariti sui atque eius substantiam sibimet vindicare. Quod dinoscitur ordinatum, ut etiam secundae uxoris dotem repudiata iniuste mulier iubeatur acquirere.

Costantino introduce il divieto di divorzio unilaterale (ripudio) salvo tre specifiche cause, diverse per l'uomo e per la donna⁶.

A quest'ultima si attribuiva il diritto di ripudiare il marito, riottendendo la dote, solo se avesse provato che il coniuge era un omicida, un avvelenatore o un violatore di sepolcri.

Al marito era consentito ripudiare esclusivamente una moglie adultera, avvelenatrice o mezzana.

Le sanzioni previste per la violazione del divieto erano particolarmente severe: la moglie avrebbe subito la perdita della dote e la pena della deportazione, mentre il marito avrebbe dovuto restituire la dote

⁶ Le *iustae cause repudiū* introdotte dalla legge costantiniana sono recepite dall'*Edictum Theodorici* (54) e dalla *Lex Romana Burgundionum* (21.2-3).

e non avrebbe potuto risposarsi, altrimenti la moglie ripudiata avrebbe avuto il diritto di introdursi nella sua casa e di appropriarsi della dote della seconda moglie per compensare l'ingiuria arrecatale dal marito passato a nuove nozze.

La atecnicità del linguaggio utilizzato nel testo legislativo ha frequentemente sollecitato l'interesse della letteratura, protesa ad individuarne le ragioni, pervenendo a soluzioni anche decisamente diverse.

La nota tesi sostenuta da Edoardo Volterra, secondo cui il testo sarebbe stato redatto non dai funzionari della cancelleria imperiale ma da membri della gerarchia ecclesiastica⁷, non ha incontrato il favore degli studiosi.

Manlio Sargenti, pur ritenendo «esattissimi» i rilievi di forma e di sostanza mossi da Volterra, ha manifestato le sue perplessità «per diverse ragioni che attengono sia all'organizzazione burocratico-amministrativa dell'Impero sia anche al contenuto della costituzione in esame»⁸.

Francesco De Martino ha rilevato che dalle giuste considerazioni di Volterra «si può certo desumere che chi ha redatto il testo non si è attenuto a corretti criteri tecnici, ma non si può giungere alla conclusione che esso appartenga a qualche ecclesiastico della corte costantiniana»⁹.

Concordando con De Martino, Manuel Jesús García Garrido, attraverso il confronto del testo della costituzione riprodotto nel Teodosiano con la relativa *interpretatio* visigotica, ha ipotizzato che la *lex* si riferisse originariamente ad un caso particolare e che sarebbe stata «acortada y mutilada por los redactores de la cancellería o por los com-

⁷ E. VOLTERRA, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in *Rendiconti Lincei, Classe Scienze morali*, s. VIII, 13, fasc. 3-4, 1958, 61 ss., ora in *Scritti giuridici*, 5. *Le fonti*, Napoli 1993, 3 ss.; *Quelques remarques sur le style des constitutions de Constantin*, in *Droits de l'antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. Lévy-Brühl*, Paris 1959, 325 ss., ora in *Scritti giuridici* 5 cit., 33 ss.; *Ancora sulla legislazione imperiale in tema di divorzio*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, 5, Milano 1984, 199 ss., ora in *Scritti giuridici*, 6. *Le fonti*, Napoli 1994, 521 ss., aveva rilevato la violenza del linguaggio oltre che l'assenza di ogni tecnica legislativa e di un'approfondita conoscenza del diritto vigente nel provvedimento costantiniano.

⁸ M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio*, in *AARC*, 1, Perugia 1975, 278 ss. (= *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, 52 ss.).

⁹ F. DE MARTINO, *Chiesa e Stato di fronte al divorzio nell'età romana*, in *Festschrift Werner Flume*, 1, Köln 1978, 144 (= *Diritto, economia e società nel mondo romano*, 1. *Diritto privato*, Napoli 1995, 678).

piladores con la finalidad de eliminar los detalles del caso y ofrecer sólo la disposición general sobre el divorcio»¹⁰.

Carlo Venturini ha invece ritenuto che «nel Codice Teodosiano abbia trovato posto il sommario richiamo di una normativa più analiticamente esposta in fonti perdute, filtrato, con ogni probabilità, proprio da una rielaborazione di origine ecclesiastica»¹¹.

Con riguardo al mutamento stilistico registrato dalla legislazione costantiniana nel suo complesso, Gisella Bassanelli Sommariva ha sottolineato come la formazione dei funzionari della cancelleria imperiale abbia avuto il suo peso: la provenienza dalle scuole di retorica e di filosofia, in cui sensibile era l'impronta della cultura ellenistica, nonché la piuttosto diffusa adesione alla fede cristiana implicano l'estraneità dei funzionari di Costantino alla *forma mentis* propria dei giuristi classici ed ancora presente nei collaboratori di Diocleziano, Galerio e Licinio¹².

¹⁰ M.J. GARCÍA GARRIDO, *Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y conyuges en el derecho imperial tardío*, in *AARC*, 7, Napoli 1988, 34 ss.; J. URBA-NIK, *La repressione costantiniana dei divorzi: la libertà dei matrimoni trafitta con una forcina*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, a cura di C. CASCIONE-C. MASI DORIA, 8, Napoli 2007, 5711, dal confronto tra il linguaggio del testo della costituzione e della relativa *interpretatio* osserva come «la furia del legislatore costantiniano» sia stata attenuata dalla terminologia giuridica di un giurista anonimo al servizio dei Visigoti. Più di recente, U. AGNATI, *Profili cit.*, 108 s., concordando con García Garrido riguardo alla origine casistica della legge costantiniana, ipotizza che «potremmo essere innanzi alla cucitura di più rescritti inerenti più casi particolari, rescritti che hanno inglobato – anche nella versione unificante del *Codex Theodosianus* – la peculiarità, imprevedibilità e vividezza dei casi concreti su cui il funzionario era chiamato a giudicare».

¹¹ C. VENTURINI, *La ripudianda (in margine a CTh. 3, 16, 1)*, in *AARC*, 8, Napoli 1990, 347, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. PALMA, Napoli 2014, 83; a tal riguardo, si veda anche ID., *Innovazioni postclassiche in materia di accusatio adulterii*, in *Crimina e delicta nel Tardo Antico. Atti del Seminario di Studi, Teramo, 19-20 gennaio 2001*, a cura di F. LUCREZI-G. MANCINI, Milano 2003, 33, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale cit.*, 286.

¹² G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Leges generales: linee per una definizione*, in *SDHI*, 82, 2016, 61 s. Sul punto, U. AGNATI, *Profili cit.*, 375 ss., il quale, tra i fattori che incidono sul mutamento di stile della legislazione costantiniana, annovera il «cambiamento della struttura imperiale, della figura dell'imperatore, il carattere di Costantino, il rapporto che egli intende instaurare o consolidare con l'esercito o con il popolo, l'evoluzione del gusto letterario del tempo, il tramonto della grande giurisprudenza romana».

Accanto alla atecnicità del linguaggio, dal testo in esame traspare, piuttosto chiaramente, una considerazione alquanto negativa della figura femminile, particolarmente della moglie che assuma l'iniziativa di ripudiare il marito: espressioni come "*propter suas pravas cupiditates*" ed "*exquisita causa*" o, con specifico riguardo alla sanzione comminata per il ripudio ingiustificato, "*usque ad acuculam capitis*" e "*pro tam magna sui confidentia*" sono riservate esclusivamente alla *mulier*.

D'altra parte, l'onere di provare il *crimen* del coniuge, ai fini della legittimità del *repudium*, sembra spettare alla sola moglie ("*si homicidam vel medicamentarium vel sepulchrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit*" – "*In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint*"), mentre nel testo della relativa *interpretatio* si insiste sulla necessità di fornire la *probatio* per entrambi i coniugi, rappresentandosi una regolamentazione che esprime un complessivo equilibrio nell'ambito della relazione coniugale, e si rileva la maggiore frequenza con cui gli uomini solevano ripudiare per futili motivi le mogli.

Per quanto riguarda specificamente il profilo sanzionatorio per il ripudio ingiustificato, è evidente la maggiore severità della pena irrogata alla moglie: essa perde la dote¹³, forse persino gli stessi effetti personali, come sembra attestare l'espressione "*usque ad acuculam capitis*", e subisce la pena della *deportatio in insulam*¹⁴, mentre per il

¹³ C. VENTURINI, *La ripudianda* cit., 351 nt. 15, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit., 86 nt. 15, osserva come dal testo della relativa *interpretatio* possa desumersi che la donna subisse, oltre che la perdita della dote, anche quella delle donazioni antenuziali: (...) *si haec crimina mulier non potuerit adprobare, hac poena multatur, ut et dotem, quam dederat vel pro ipsa data fuerat, et donationem, quam percepit, amittat* (...).

¹⁴ C. VENTURINI, *La ripudianda* cit., 351, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit., 87, rileva che la tipologia della sanzione irrogata alla donna è chiaramente indicativa della configurabilità del fatto come ipotesi di reato specifica e non di illecito di carattere privato, diversamente da quanto accade per il marito, sul quale incombono esclusivamente pene private; ID., *Innovazioni postclassiche* cit., 33 ss., ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit., 287, osserva che «le previste misure sanzionatorie si ponevano, in rapporto all'uomo, in una pur parziale linea di continuità con la tradizione pagana, dalla quale si distaccavano, viceversa, profondamente nel caso di ripudio riferibile ad iniziativa femminile», mirando a contrastare «la pratica dell'unilaterale scioglimento del matrimonio e, in particolare, del *repudium* operato dalla moglie».

marito si prevede l'obbligo di restituzione della dote e l'interdizione a contrarre un nuovo matrimonio, riconoscendosi alla ripudiata, nel caso di nuove nozze del ripudiante, la facoltà di appropriarsi della dote "posterioris uxoris".

Era dunque ammesso il divorzio consensuale perché la costituzione disciplina esclusivamente il *repudium*¹⁵, consentendolo in tre ipotesi tassativamente previste¹⁶, ed è altresì significativo che solo

¹⁵ Sul punto, si veda in particolare, O. VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale del IV-V secolo in tema di divorzio*, in *SDHI*, 48, 1982, 294 ss.; C. VENTURINI, *La ripudianda* cit., 347 s., ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit., 83; J. URBANIK, *La repressione costantiniana dei divorzi* cit., 5713; R. ROBERTO, *Adultere e legislazione 'cristiana'*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. MAFFI-L. GAGLIARDI, Sankt Augustin 2011, 194 ss.; V. NERI, *I Cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V sec. d. C.)*, in *Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris* [Ravenna Capitale], Santarcangelo di Romagna 2014, 194. Diversamente, I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, 1, Lipsiae 1736, 353 ss., al riguardo aveva osservato che la *lex* costantiniana, finalizzata a contrastare la eccessiva leggerezza con cui si scioglievano i matrimoni «*cum apud Romanos magna repudiorum licentia esset*», ammettendo il ripudio solo in determinate eccezionali ipotesi, avesse inteso altresì arginare il divorzio «*solo consensu seu contraria voluntate*».

¹⁶ C. VENTURINI, *La ripudianda* cit., 356 ss., ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale* cit., 91 ss., ipotizza un collegamento della ristretta casistica delle legittime cause di ripudio con preesistenti disposizioni repressive di particolari reati: l'omicidio, le pratiche magiche, la *sepulchri violatio*, l'adulterio; una sola *iusta causa repudii* è allo stesso modo prevista sia per il marito sia per la moglie ed è indicata con un termine, *medicamentarius/medicamentaria*, su cui si veda A. DI MAURO TODINI, *Medicamentarius, una denominazione insolita. Brevi considerazioni a proposito di CTh. 3, 16, 1*, in *AARC*, 7 cit., 343 ss., la quale ne rileva l'uso atecnico – osservando che, peraltro, il ricorso a vocaboli atecnici, tipici della lingua parlata, caratterizza l'intera costituzione – e l'accezione fortemente negativa nel contesto della normativa costantiniana e dello stesso codice Teodosiano; con specifico riguardo al termine *medicamentaria*, con cui la *lex* potrebbe anche alludere al compimento di pratiche abortive da parte della moglie, M.P. BACCARI VARI, *Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità*, Torino 2012, 128 s. A proposito del linguaggio atecnico che caratterizza la costituzione costantiniana di riforma del *repudium*, G. MANCINI, *Pro tam magna sui confidentia*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma* cit., 167 ss., osserva che il provvedimento imperiale, attraverso l'uso di un linguaggio che si colora di giudizi morali facendosi pedagogico, propone un nuovo modello femminile cui la donna è chiamata a conformarsi: essa non deve avere alcuna forma di sicurezza di sé, del proprio giudizio, della propria autonoma volontà, della *sui confidentia*.

al marito fosse consentito ripudiare la moglie a causa di adulterio¹⁷.

Come è noto, di tale aspetto della disposizione costantiniana è possibile rintracciare un precedente già nella notizia plutarchea¹⁸ che attribuisce a Romolo una *lex* in base alla quale era permesso al marito ripudiare la moglie per adulterio, mentre Dionigi di Alicarnasso¹⁹ riferisce di una *lex Romuli* che riconosceva al marito il potere di mettere a morte la moglie adultera²⁰.

L'interdizione per la donna, per la quale si configura addirittura una fattispecie di reato come attesta la previsione della pena della *deportatio in insulam*, e la grave limitazione per l'uomo della possibilità di contrarre nuove nozze a seguito di ingiustificato divorzio unilaterale, previste dalla legislazione di Costantino, risultano solo parzialmente coerenti con le disposizioni conciliari coeve in quanto la normativa canonica e la legislazione imperiale appaiono in sintonia essenzialmente per quanto attiene allo specifico profilo della maggiore severità adottata nell'irrogazione della sanzione alla donna che assume l'iniziativa di ripudiare il coniuge.

Infatti, il canone 9 del concilio di Elvira²¹ punisce con la scomunica

¹⁷ Per C. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato Divorzio Adulterio. Parte terza*, Roma 2005, 141, dal complessivo tenore della costituzione costantiniana risulta «evidente la disparità di trattamento giuridico tra l'uomo e la donna»; al riguardo, J. URBANIK, *La repressione costantiniana dei divorzi cit.*, 5724, rileva la «misoginia» di Costantino osservando che «il vero problema contro il quale venne promulgata la legge erano le donne», che trasgredivano al loro ruolo sociale di madri di figli legittimi; sul carattere gravemente discriminatorio della normativa costantiniana nei confronti della donna, più di recente, S. GIGLIO, *Alcuni aspetti della legislazione di Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino. Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMENTE-N. LENSKI-R. LIZZI TESTA, Bari 2012, 240 ss.; V. NERI, *I Cristiani cit.*, 194 s.

¹⁸ PLUT., *Rom.* 22.3.

¹⁹ DION. 2.25.6.

²⁰ La letteratura sul problema della storicità delle '*leges regiae*' e sulle disposizioni attribuite a Romolo e a Numa in materia di famiglia è molto vasta; sul punto, segnalo il mio contributo *Il «diritto di famiglia» delle leges regiae*, in *SDHI*, 74, 2008, 559 ss. (= *Scritti in onore di Generoso Melillo*, a cura di A. PALMA, 2, Napoli 2009, 837 ss.). Per una rilettura delle fattispecie di illecito femminile e delle relative sanzioni previste dalla '*lex Romuli*' menzionata da PLUT., *Rom.* 22.3 e DION. 2.25.6, P. GIUNTI, *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano 2004, 12 ss. Più di recente, sul tema, U. AGNATI, *Profili cit.*, 39 ss.

²¹ È discussa la datazione del concilio che si sarebbe tenuto nei primi anni del IV secolo ad *Illiberis* (Elvira), località nei pressi dell'attuale città di Granada:

la fedele che si sia risposata dopo aver lasciato il marito, benché adultero, fino a quando questi sia in vita:

Conc. Elib. can. 9 Item femina fidelis quae adulterum maritum reliquerit fidelem et alterum ducit, prohibeatur ne ducat; si duxerit, non prius accipiat communionem nisi quem reliquit, de saeculo exierit; nisi forte necessitas infirmitatis dare compulerit²².

Diversamente, il canone 11 (10) di Arles²³ si limita a sconsigliare ai giovani cristiani di risposarsi qualora abbiano ripudiato le mogli sorprese in flagrante adulterio finché le stesse siano in vita senza prevedere alcuna sanzione per l'ipotesi di nuove nozze:

Conc. Arel. can. 11 (10) De his qui coniuges suas in adulterio depraehendunt, et idem sunt adulescentes fideles et prohibentur nubere, placuit ut, quantum possit, consilium eis detur ne alias uxores, viventibus etiam uxoribus suis licet adulteris, accipiant²⁴.

Una disciplina più rigorosa per il marito è prevista esclusivamente dal canone 24 di Arles, di carattere apocrifo, che gli irroga la pena

G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima Collectio*, 2, Florentiae 1759, 1 s., indica l'anno 305, mentre secondo C.J. HEFELE-H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, I.1, Paris 1907, 212 nt. 3, il concilio si sarebbe tenuto «vers l'an 300», non essendo possibile individuare una data certa, come il 305-306, in quanto si ritiene generalmente che lo stesso si sia svolto prima della persecuzione diocleziana. Costituiscono oggetto di vivace ed ancora aperto dibattito sia l'autenticità dei relativi canoni sia la stessa storicità di un *concilium Eliberitanum* in quanto le disposizioni attribuite dalla tradizione al concilio di Elvira costituirebbero in realtà una compilazione di norme canoniche di origine e datazione differenti. Per una sintesi delle principali posizioni dottrinarie sul tema, A. DI BERARDINO (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica II. I concili latini*, 3. *I concili spagnoli*, a cura di F. GORI, Roma 2013, 35.

²² Il testo è tratto da A. DI BERARDINO (a cura di), *I canoni dei concili della Chiesa antica II*, 3 cit., 44, che segue l'edizione di G. MARTÍNEZ-F. RODRÍGUEZ, *La Colección Canónica Hispana*, 4, Madrid 1984, 233 ss.

²³ Sull'importanza storica del concilio convocato da Costantino per risolvere la questione donatista, tenutosi ad Arles il 1° agosto 314, J. GAUDEMET, *Conciles Gaulois du IV^e siècle*, Paris 1977, 35 ss.; F. GUIZZI, *Costantino, la Chiesa e il clero*, in *Fides Humanitas Ius* cit., 4, Napoli 2007, 2393, ora in *Variazioni sul Tardoantico*, Napoli 2011, 40, il quale rileva che il concilio di Arles «rappresenta con solennità e pragmatismo l'inizio della storia parallela tra la Chiesa e l'impero "fattosi" cristiano».

²⁴ C. MUNIER, *Concilia Galliae A. 314 - A. 506*, Turnhout 1963, 11.

dell'esclusione dalla "*catholica communio*" qualora si sia risposato mentre era ancora in vita la moglie ripudiata:

Conc. Arel. can. 24 Placuit ut, quantum potest, inhibeaturo viro ne dimissa uxore vivente liceat ut aliam ducat super eam. Quicumque autem hoc fecerit, alienus erit a catholica communione²⁵.

Quanto agli orientamenti della patristica riguardo alla illegittimità di un nuovo matrimonio dopo la separazione per causa di adulterio fino alla morte del coniuge ripudiato, essi esprimono posizioni alquanto diversificate anche nello stesso ambito geografico.

L'Ambrosiaster, nel commento alla Prima Lettera di Paolo ai Corinzi, ammette la possibilità di risposarsi solo per l'uomo nel caso in cui egli abbia ripudiato la moglie a causa di adulterio, coerentemente con la sua concezione della donna sottoposta all'autorità maschile²⁶.

Diversamente, Agostino di Ippona, in virtù della santità del sacramento matrimoniale, sostiene l'illegittimità di un nuovo matrimonio dopo il ripudio del coniuge, finché questi è in vita, anche se lo si fa esclusivamente allo scopo di generare figli²⁷.

Appaiono particolarmente interessanti al riguardo le considerazioni formulate da Ilario, elevato al seggio episcopale di Poitiers circa un ventennio dopo l'emanazione della *lex costantiniana de repudiis*.

Nel suo *Commentarius in Matthaeum* ai noti e controversi passi evangelici (5.31-32) che sembrano attestare la facoltà del marito di ripudiare la moglie adultera, Ilario sottolinea la responsabilità morale del marito che, ripudiando la moglie, l'ha predisposta al peccato inducendola a nuove nozze, e lo ammonisce ricordandogli che la "*fides evangelica*" gli consente di ripudiare la moglie solo nel caso in cui essa abbia commesso adulterio²⁸.

²⁵ C. MUNIER, *Concilia Galliae* cit., 25.

²⁶ PS.-AMBR., *Comm. I Cor.* 7.11 (H.I. VOGELS, 1968 = CSEL 81/2, 75): 1. *Et vir ne uxorem dimittat, virum uxorem non dimittere. 2. subauditur autem: excepta causa fornicationis (fornicationis causa). et ideo non subiecit sicut de muliere dicens: quodsi discesserit, manere sic, quia viro licet ducere uxorem, si dimiserit (uxorem) peccantem, quia non ita lege constringitur vir sicut mulier; caput enim mulieris vir est.*

²⁷ Dopo aver sottolineato il carattere monogamico del matrimonio (*De bono con.* 7.7), egli illustra la dottrina della chiesa in materia di ripudio (*De bono con.* 24.32): cfr. *infra*, ntt. 62-63.

²⁸ HIL. PICT., *Comm. in Matth.* 4.22 (J. DOIGNON, 1978-1979 = SCh 254, 140): *Dictum est autem: quicumque dimiserit uxorem suam, det illi repudium, et cetera.*

Mi sembra ben diverso l'orientamento espresso da Ilario rispetto a quello che emerge sia dai menzionati canoni conciliari di Elvira sia dagli stessi canoni arelatensi in tema di ripudio che appaiono complessivamente più severi nei confronti della donna: ispirato dalla necessità di tutelare l'armonia coniugale e la stabilità del vincolo matrimoniale, il vescovo di Poitiers richiama il marito alle responsabilità morali impostegli dalla "*fides evangelica*", avvicinandosi piuttosto, sotto questo profilo, al principio sancito dal citato canone 24 di Arles, che, come si è visto, sanziona con la scomunica colui che sia passato a nuove nozze fino a quando la moglie ripudiata sia in vita.

Appare con una certa evidenza come gli orientamenti che emergono dai canoni conciliari e dalla patristica, sebbene con riguardo al medesimo ambito geografico – nel caso di specie, la Gallia del IV secolo – muovano talora da prospettive diverse pervenendo alla formulazione di principi anche decisamente dissonanti.

Tornando alla normativa costantiniana in tema di ripudio, essa appare meno rigorosa della legislazione canonica dal momento che considera l'adulterio, sebbene solo per il marito, una *iusta causa repudii*, che determina lo scioglimento del matrimonio.

In effetti, Costantino stabilisce dei limiti alla libertà di divorziare²⁹,

Aequitatem in omnes concilians manere eam maxime in coniugiorum pace praecepti legi addens plura, nihil demens. Nec sane profectus argui potest. Nam cum lex libertatem dari repudii ex libelli auctoritate tribuisset, nunc marito fides evangelica non solum voluntatem pacis indixit, verum etiam reatum coactae in adulterio uxoris imposuit, si alii ex discessionis necessitate nubenda sit, nullam aliam causam desinendi a coniugio praescribens quam quae virum prostitutae uxoris societate polluerit. A proposito dell'espressione *nullam aliam causam*, J.-P. MIGNÉ, *Patrologia Latina*, 9, Parisiis 1844, 939 s. (d), annota che in tre manoscritti ricorre la diversa locuzione '*nullam malitiae causam*', osservando che gli autori che vogliono desumere da questo passo che Ilario conferisca non solo la licenza di ripudiare la moglie adultera ma anche quella di sposarne un'altra gli attribuiscono altro rispetto a quello che dice e pensa, in quanto egli si limita a sciogliere dal vincolo coniugale il marito dell'adultera.

²⁹ M. LAURIA, *Matrimonio-dote in diritto romano*, Napoli 1952, 59 s., considera la costituzione di Costantino «rivoluzionaria, giacché puniva il divorzio, ma, in sostanza, si riallacciava alla legislazione augustea, che lo ammetteva, qualche volta lo favoriva o persino lo imponeva» ed osserva che essa ebbe comunque vita breve nell'impero romano perché il suo successore, Giuliano l'Apostata, ristabilì la libertà di divorzio, specialmente per la donna (Ps.-AUG., *Quaest. Vet. et Nov. Test.* 115.12 [A. SOUTER, 1908 = CSEL 50, 322]: *ante Iuliani edictum mulieres viros suos dimittere nequibant. accepta autem potestate coeperunt facere quod prius facere non*

senza arrivare a formulare il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale, che era sostenuto dalla morale cristiana, particolarmente dalla letteratura patristica più che dalla stessa normativa canonica, ma appariva inconciliabile con le inveterate consuetudini romane³⁰.

Tuttavia, non mi sembra poter esservi dubbio sul fatto che la legislazione imperiale, a partire da Costantino, appaia tesa a tutelare la stabilità del vincolo coniugale, il cui eccezionale scioglimento è comunque sottoposto al controllo statale, conformemente alla nuova concezione del rapporto matrimoniale, che sarà compiutamente teorizzata da Agostino di Ippona, il quale introduce un'idea di matrimonio profondamente diversa dalla concezione classica, che lo concepiva come una società tra due coniugi fondata sulla perdurante *affectio maritalis*. La relazione coniugale è ora considerata come una situazione giuridica sta-

poterant; coeperunt enim cottidie licenter viros suos dimittere), anche se la relativa *interpretatio* contenuta nella *lex Romana Wisigothorum* rimase in vigore in quanto compresa in quella legislazione, di cui seguì le sorti; J. GAUDEMET, *La législation sur le divorce dans le droit impérial des IV^e et V^e siècles*, in *AARC*, 7 cit., 77, ipotizza che l'autore del passo citato possa aver ceduto all'immagine di un Giuliano «l'Apostata» che cancella tutto quanto potesse sembrare rispondente alla morale cristiana; d'altra parte, di un editto di Giuliano che abbia abrogato la costituzione costantiniana non vi è altra testimonianza al di fuori di questo testo. È nota l'avversione manifestata nei confronti dell'imperatore Giuliano dalla storiografia ecclesiastica dei primi secoli; sul tema, part. A. BISCARDI, *Cultura e anticonformismo di Giuliano l'Apostata*, in *AARC*, 3, Perugia 1979, 59 ss.; M. SARGENTI, *Aspetti e problemi dell'opera legislativa dell'imperatore Giuliano*, in *AARC*, 3 cit., 372 ss. (= *Studi sul diritto del tardo impero* cit., 227 ss.) e, più di recente, E. GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata*, Napoli 2004, 111 ss.

³⁰ J. GAUDEMET, *Droit romain et principes canoniques en matière de mariage au Bas-Empire*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, 2, Milano 1953, 194 (= *Études de droit romain*, 3. *Vie familiale et vie sociale*, Napoli 1979, 186), scrive al riguardo che «C'est en matière de divorce que la doctrine chrétienne connut le plus grave échec»; a tal proposito, si veda anche C. CASTELLO, *Assenza di ispirazione cristiana in C. Th. 3, 16, 1*, in *Religion, société et politique. Mélanges en hommage à Jacques Ellul*, a cura di É. BRAVASA-C. EMERI-J.-L. SEURIN, Paris 1983, 203 ss., il quale rileva, in particolare, che la disposizione con cui si consentiva alla *uxor* ingiustificatamente ripudiata di introdursi nella casa dell'ex marito e di impadronirsi della dote della seconda moglie, permettendole «di farsi ragione da sé, ossia di agire con violenza per vendetta contro i suoi offensori, è manifestamente contraria all'insegnamento cristiano che vieta un tal modo di agire con assoluta chiarezza». V. NERI, *I Cristiani* cit., 195 ss., pone in evidenza come i principi ispiratori del provvedimento costantiniano divergano da quelli della maggioranza dei scrittori ecclesiastici, che sostengono la parità tra coniugi in tema di divorzio a causa di adulterio.

bile, prodotta dalla volontà negoziale inizialmente prestata dai nubendi, che fu caratteristica del matrimonio tardoantico e così disciplinata dagli imperatori cristiani³¹.

La *lex* costantiniana in tema di ripudio sembra dunque collocarsi a metà strada tra la tradizione giuridica romana e le nuove istanze morali cristiane³².

D'altronde, la personalità di *Ablavius*, il prefetto del pretorio cui è indirizzata la costituzione, sulla cui *suggestio* essa è stata presumibilmente adottata, potrebbe deporre per un'ispirazione fondamentale cristiana del provvedimento ed allo stesso tempo contribuire a spiegarne, almeno in parte, il contenuto ed il tenore³³.

2. Dopo l'editto di Tessalonica e la nascita dell'impero confessionale, l'orientamento sfavorevole al divorzio unilaterale, già espresso da Costantino, è ribadito in una costituzione collocata immediatamente dopo la *lex* del 331 nella rubrica *De repudiis* del Teodosiano, che consta di questi due soli provvedimenti³⁴.

³¹ Sul punto, part. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 270; G.L. FALCHI, *L'influenza della Patristica sulla politica legislativa de nuptiis degli imperatori romani*, in *Augustinianum* 50.2, 2010, 366.

³² Per le diverse posizioni assunte dagli studiosi riguardo all'influsso cristiano sulla *lex de repudiis*, U. AGNATI, *Profili* cit., 240 ss., il quale si esprime per la relatività dell'ispirazione cristiana del provvedimento (393 ss.).

³³ In tal senso, M. SARGENTI, *Il diritto privato* cit., 280 s. (= *Studi sul diritto del tardo impero* cit., 53 ss.), il quale osserva come *Ablavius* sia uno dei maggiori esponenti di quella classe dirigente cristiana che negli ultimi anni del governo di Costantino va affermandosi al vertice dell'impero ed al contempo considera che lo stesso imperatore – come può rilevarsi dalla costituzione emanata il 5 maggio 333 (Sirm. 1) ed a lui indirizzata, con la quale si amplia e si perfeziona la *episcopalis audientia* nelle controversie civili – si stupisce del fatto che il suo *praefectus praetorio* mostri di ignorare “*quid de sententiis episcoporum vel ante nostra moderatio censuerit vel nunc servari cupiamus*”, gettando così più di un'ombra sull'adeguatezza della sua preparazione, anzi addirittura delle sue informazioni in ambito giuridico.

³⁴ Si fa riferimento, come del resto si usa generalmente, all'edizione Mommsen-Meyer; diversamente, P. KRÜGER, *Codex Theodosianus*, 1, Berolini 1923, 116, subito dopo la *lex* costantiniana del 331 (CTh. 3.16.1), colloca una costituzione (CTh. 3.16.1a), pure attribuita a Costantino, che è conservata nel solo codice di Giustiniano e che regola una particolare fattispecie, il ripudio dal marito soldato, ritenuto legittimo qualora siano trascorsi quattro anni dalla sua partenza per il fronte senza che la moglie possa avere alcuna consapevolezza della sua esistenza

La legge è ascrivibile alla cancelleria occidentale: emanata a Ravenna il 10 marzo del 421 ed indirizzata al prefetto del pretorio *Palladius*³⁵, reca nella *inscriptio* i nomi di Onorio, Teodosio II e Costanzo III, divenuto Augusto nel mese di febbraio³⁶.

in vita, purché la stessa abbia preventivamente informato il comandante del suo proposito di contrarre nuove nozze: CTh. 3.16.1a (= C. 5.17.7) Idem (Imp. Constantinus A.) ad Dalmatium. *Uxor, quae in militiam profecto marito post interuentum amorum quattuor nullum sospitatis eius potuit habere iudicium atque ideo de nuptiis alterius cogitavit nec tamen ante nupsit, quam libello ducem super hoc suo voto convenit, non videtur nuptias inisse furtivas nec dotis amissionem sustinere nec capitali poenae esse obnoxia, quae post tam magni temporis iugitatem non temere nec clanculo, sed publice contestatione deposita nupsisse firmatur. Ideoque observandum est, ut, si adulterii suspicio nulla sit nec coniunctio furtiva detegitur, nullum periculum ab his quorum coniugio erant copulatae vereantur, cum, si conscientia maritalis tori furtim esse violata, disciplinae ratio poenam congruam flagitaret. D. ... Naisso Feliciano et Titiano cons. La mancata indicazione nella *subscriptio* del giorno e del mese di emanazione del provvedimento permette solo di datarlo con il consolato del 337 senza poter stabilire se lo stesso sia stato emanato prima o dopo la morte di Costantino; la menzione del luogo, *Naisus*, in cui la costituzione potrebbe essere stata emanata, consente di congetturare che essa sia da attribuirsi a Costantino II, che può essersi trovato a Naisso verso la fine del 337 mentre si recava a Tessalonica (in tal senso, O. SEECK, *Regesten* cit., 185; cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 1 cit., *Chronicon historicum*, XXXVIII, che pure è orientato ad attribuire la *lex* non a Costantino ma ai suoi figli); l'indicazione del destinatario, *Dalmatius* (*Delmatius* nella *inscriptio* di C. 5.17.7), che potrebbe identificarsi con *Flavius Dalmatius*, fratellastro di Costantino, censore e console nel 333 (*PLRE*, I cit., *Fl. Dalmatius* 6, 240 s.; cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI.2 cit., 48 s.), o con *Flavius Iulius Dalmatius*, figlio del primo, nominato Cesare nel 335 dallo stesso Costantino ed assassinato nel 337 a seguito della morte dell'imperatore (*PLRE* I cit., *Fl. Iulius Dalmatius* 7, 241; cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI.2 cit., 48 s.), induce a dubitare che la costituzione sia posteriore alla formale assunzione del potere imperiale da parte dei figli di Costantino (avvenuta, come è noto, il 9 settembre 337) ed all'eliminazione degli altri componenti della famiglia dell'imperatore defunto. M.J. GARCÍA GARRIDO, *Relaciones* cit., 43, inquadra la costituzione nello *ius singulare* a favore dei militari, analogamente all'altra costituzione costantiniana relativa agli *sponsalia*, recepita in CTh. 3.5.5. Sui problemi di datazione ed attribuzione del testo, cfr. P.O. CUNEO (a cura di), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997, XXXIII, 7 s.*

³⁵ Sul destinatario del provvedimento, *PLRE*, II, A.D. 395-527, a cura di J.R. MARTINDALE, Cambridge [et al.] 1980, *Fl. Iunius Quartus Palladius* 19, 822 ss.: *praefectus praetorio Italiae* dal 416 al 421, ricoprì il consolato con l'imperatore Teodosio nell'anno 416; cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, VI.2 cit., 72 s.

³⁶ C. CASTELLO, *Norme conciliari ed autonomia legislativa degli imperatori cristiani in tema di divorzio*, in *AARC*, 5, Perugia 1983, 263 nt. 2, precisa che si trat-

CTh. 3.16.2 Imppp. Honor(ius), Theod(osius) et Constant(ius) AAA. Palladio p(raefecto) p(raetori)o. Mulier, quae repudii a se dati oblatione discesserit, si nullas probaverit divortii sui causas, abolitis donationibus, quas sponsa perceperat, etiam dote privetur, deportationis addicenda suppliciiis: cui non solum secundi viri copulam, verum etiam postliminii ius negamus. Sin vero morum vitia ac mediocres culpas mulier matrimonio reluctata convicerit, perdita dotem viro donationem refundat, nullius umquam penitus socianda coniugio: quae ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus. Restat, ut, si graves causas atque involutam magnis criminibus conscientiam probaverit quae recedit, dotis suae compos sponsalem quoque obtineat largitatem atque a repudii die post quinquennium nubendi recipiat potestatem; tunc enim videbitur sui magis viri id exsecratione quam alieni adpetitione fecisse. 1. Sane si divortium prior maritus obiecerit ac mulieri grave crimen intulerit, persequatur legibus accusatam impetrataque vindicta et dote potiat et suam recipiat largitatem et ducendi mox alteram liberum sortiatur arbitrium. Si vero morum est culpa, non criminum, donationem recipiat, dotem relinquat, aliam post biennium ducturus uxorem. Quod si matrimonium solo maluerit separare dissensu nullisque vitiis peccatisque gravetur exclusa, et donationem vir perdat et dotem ac perpetuo caelibatu insolentis divortii poenam de solitudinis maerore sustineat, mulieri post anni metas nubtiarum potestate concessa. 2. Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari. Dat. VI id. Mart. Rav(enna) Eustathio et Agricola cons.

ta di Costanzo III, sposo della sorella di Onorio, Galla Placidia, e da questi associato all'impero malgrado l'opposizione di Teodosio II, mentre E. VOLTERRA, *Matrimonio (Diritto romano)*, in *ED*, 25, Milano 1975, 793 nt. 154 ora in *Scritti giuridici*, 3. *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 290 nt. 154, lo cita come Costanzo II. Il periodo di regno di Costanzo III fu particolarmente breve: nominato Augusto dal cognato Onorio l'8 febbraio del 421, morì il 2 settembre dello stesso anno. Il nome di Costanzo non compare nella *inscriptio* della medesima *lex* di cui è riprodotto solo un brevissimo stralcio nel codice di Giustiniano: C. 9.9.34(35) Impp. Honorius et Theodosius AA. Palladio pp. *Si mulier repudii oblatione sine ulla legitima causa a se dati discesserit, ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus*. D. VI id. Mart. Ravennae Eustathio et Agricola cons.

La costituzione regolamenta tre distinte fattispecie di ripudio prendendo in primo luogo in considerazione l'ipotesi della moglie che assume l'iniziativa di ripudiare il coniuge.

Per il caso di ripudio *sine causa* (*solo dissensu*) si prevedono sanzioni personali e patrimoniali diverse per la donna e per l'uomo: la moglie perde sia la dote sia la donazione nuziale, è sottoposta alla pena della *deportatio*, non può convolare a nuove nozze né far ritorno nel luogo dove aveva risieduto durante il matrimonio³⁷; il marito incorre nelle stesse sanzioni patrimoniali e non può risposarsi³⁸, mentre la moglie ripudiata potrà farlo dopo un anno dalla cessazione del matrimonio³⁹.

Per l'ipotesi di ripudio motivato da "*morum vitia ac mediocres cul-pae*" del coniuge, la moglie perde la dote, la donazione nuziale, la possibilità di risposarsi ed al coniuge ripudiato è riconosciuto il diritto di promuovere l'accusa di adulterio qualora la ripudiante abbia oltraggiato la sua assenza unendosi ad un altro uomo, mentre il marito che ripudi la moglie "*morum culpa*" restituisce solo la dote e può risposarsi dopo due anni.

³⁷ Per l'interpretazione dell'espressione "*cui non solum secundi viri copulam, verum etiam postliminii ius negamus*" è di ausilio l'*interpretatio ad b. l.*: "*nec nubendi locum habeat nec ad propria revertendi*". Sul punto, si veda F. DE MARTINO, *Chiesa cit.*, 145 nt. 53 (= *Diritto, economia e società* 1 cit., 679 nt. 53), che qualifica «misteriose e non certo tecniche» le parole "*postliminii ius negamus*"; C. CASTELLO, *Norme cit.*, 271 nt. 19, al riguardo osserva anche che la *lex* è molto generica nello stabilire le cause che permettono alla donna di divorziare senza incorrere nelle pene comminate dalla normativa imperiale.

³⁸ P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 1. *Diritto di famiglia*, a cura di G. BONFANTE-G. CRIFÒ, Milano 1963, 352, a proposito dell'espressione "*perpetuo caelibatu insolentis divortii poenam de solitudinis maerore sustineat*", con cui si illustra la sanzione dell'interdizione a contrarre nuove nozze per il marito ripudiante "*solo dissensu*", commenta che l'imperatore «si rappresenta il celibato con colori molto cupi».

³⁹ L'espressione "*post anni metas*" sembra appunto indicare il decorso di un anno; diversamente, C. CASTELLO, *Norme cit.*, 272, ritiene che la ripudiata *sine causa* possa contrarre nuove nozze «però solo dopo che sia trascorso un biennio dalla cessazione del matrimonio, che, da quanto esposto finora, risulta disposta per mezzo di una sentenza»; C. FAYER, *La familia romana cit.*, 148 nt. 338, opportunamente rende l'espressione con «dopo il termine di un anno». Sul punto, si veda anche O. VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione cit.*, 302 nt. 28, la quale osserva che «si applica in questo caso lo stesso termine che gli imperatori nel 381 avevano precisato per le vedove (C. Th. 3, 8, 1 = C. 5, 9, 2)», facendo chiaramente riferimento all'anno di lutto (*tempus lugendi*).

Infine, si prevede l'acquisto della dote e della donazione nuziale a vantaggio dell'uomo o della donna che abbia ripudiato il coniuge per gravi motivi, ovvero a causa della commissione di *crimina* da parte di quest'ultimo, con la precisazione che, se ad inviare il ripudio è la moglie, essa non può contrarre nuove nozze prima che siano decorsi cinque anni, in quanto solo in tal caso sarà evidente che ha agito più per disprezzo del coniuge che per la bramosia di unirsi ad un altro uomo, mentre il marito può risposarsi immediatamente.

Il provvedimento imperiale si conclude sancendo la vigenza dei princìpi da lungo tempo fissati dall'ordinamento relativamente alle *retentiones dotium propter liberos*.

Come ci è noto dai *Tituli ex corpore Ulpiani*⁴⁰, il regime delle *retentiones* dotali in ragione dei figli consentiva al marito convenuto per la restituzione della dote di trattenere una quota della stessa (1/5 o 1/6 fino alla metà) per ogni figlio nato dal matrimonio sciolto (rispettivamente) per morte o per colpa della moglie o del *pater* di cui fosse rimasta *in potestate*.

La disposizione imperiale, statuendo la vigenza dei princìpi disciplinanti le *retentiones propter liberos*, potrebbe essere stata ispirata al *favor liberorum*⁴¹.

Infatti, essa appresta una forma di tutela, anche se solo indiretta – dal momento che la *retentio* operava comunque a favore del marito – nei confronti dei figli dei 'divorziati' in considerazione delle loro esigenze di carattere materiale che avrebbero potuto essere in qualche modo compromesse dallo scioglimento del matrimonio dal quale erano nati.

⁴⁰ Tit. Ulp. 6.4: *Mortua in matrimonio muliere dos a patre profecta ad patrem revertitur, quintis in singulos liberos in infinitum relictis penes virum. Quod si pater non sit, apud maritum remanet. 10: Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris aut patris cuius in potestate est divortium factum sit: tunc enim singulorum liberorum nomine sextae retinentur ex dote, non plures tamen quam tres. Sextae in retentione sunt, non in petitione.*

⁴¹ Un primo chiaro riferimento al *favor liberorum* come fattore di inibizione dello scioglimento dei matrimoni è contenuto nella Nov. Th. 12, *data* a Costantinopoli il 10 luglio 439, che sancisce: "*Solutionem etenim matrimonii difficiliorum debere esse favor imperat liberorum*". Problema di natura diversa, anche se intimamente connesso al principio del *favor liberorum*, è quello dell'affidamento dei figli nell'ipotesi di divorzio dei genitori, su cui C. CORBO, *Genitori e figli: l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuridica romana*, in *SDHI*, 77, 2011, 55 ss.

La norma doveva trovare applicazione per il solo caso in cui il matrimonio si fosse sciolto a seguito di ripudio cagionato da “*morum culpa*” della moglie: conformemente all’“*antiquum ius*”, il marito, obbligato alla restituzione della dote, poteva opporre in sede processuale le *retentiones propter liberos*⁴².

Quanto al linguaggio del provvedimento in esame, esso si connota senz’altro per una maggiore tecnicità⁴³ rispetto a quello utilizzato nella *lex* costantiniana *de repudiis*, la quale risulta, però, al contempo più precisa nell’indicazione delle cause legittimanti il ripudio.

Infatti, sotto quest’ultimo profilo, CTh. 3.16.2 si caratterizza per la sua genericità: le “*graves causae*” ed i “*magna crimina*” del marito che avrebbero potuto legittimare l’iniziativa di ripudio da parte della moglie non sono specificati, così come non è indicato il “*grave crimen*” della moglie che avrebbe consentito al marito di ripudiarla. Inoltre, gli stessi “*morum vitia ac mediocres culpae*” del marito ovvero la “*morum culpa*” della moglie, che avrebbero potuto indurre il coniuge ad intraprendere l’iniziativa del ripudio, non sono in alcun modo illustrati⁴⁴.

Per quanto attiene alla possibilità di contrarre nuove nozze a seguito del ripudio, esse sono espressamente proibite per il coniuge (marito o moglie) ripudiante *sine causa* e per la moglie che abbia ripudiato il marito a causa di “*morum vitia ac mediocres culpae*”, mentre in caso di ripudio cagionato da “*morum culpa*” della moglie il ripudiante avrebbe potuto risposarsi dopo un biennio. Per l’ipotesi di ripudio legittimo, al marito è consentito risposarsi immediatamente mentre la moglie avrebbe potuto farlo solo dopo un quinquennio. Quanto alla possibilità di contrarre nuove nozze per il coniuge ripudiato illegittimamente, la co-

⁴² In tal senso, S. SOLAZZI, *La restituzione della dote nel diritto romano*, Città di Castello 1899, 306.

⁴³ E. VOLTERRA, *Matrimonio* cit., 794 (= *Scritti* 3 cit., 291), osserva al riguardo che i successori di Costantino ripresero la lotta contro il divorzio con costituzioni «redatte in forma assai più giuridica e secondo la tecnica legislativa propria della cancelleria imperiale».

⁴⁴ F. DE MARTINO, *Chiesa* cit., 145 (= *Diritto, economia e società*, 1 cit., 679), rileva che la costituzione è «più elaborata e meno rigida di quella di Costantino; le cause gravi e mediocri non sono descritte, né i gravi crimini sono specificati ed è arbitrario intendere che essi siano gli stessi indicati nella costituzione del 331. Si introduce in questa legge il principio, che diverrà fondamentale nella legislazione posteriore ed in ispecie in quella giustiniana fra divorzio *sine causa* e divorzio *ex iusta causa*».

stituzione si esprime solo relativamente al caso in cui il marito abbia ripudiato la moglie *sine causa*, stabilendo che la stessa possa risposarsi dopo un anno⁴⁵.

Dalla complessiva disciplina dello specifico tema dell'ammissibilità di nuove nozze a seguito di ripudio, mi sembra che emerga piuttosto chiaramente come l'interdizione (permanente o temporanea) a contrarre un nuovo matrimonio costituisca esclusivamente una pena di carattere personale, che si accompagna alle sanzioni di carattere patrimoniale comminate per i ripudi illegittimi: il legame coniugale non è indissolubile⁴⁶ in quanto si ammette, sebbene entro certi limiti, la possibilità di contrarne un altro⁴⁷.

⁴⁵ J. GAUDEMET, *Justum matrimonium*, in *RIDA*, 3, 1950, 358 nt. 160 (= *Études de droit romain*, 3 cit., 154 nt. 160), osserva che il termine annuale imposto in questo caso alla donna prima di contrarre nuove nozze non ha alcun carattere penale: «c'est l'application du délai de viduité, cf. C.J. 5, 9, 2, (381), pour la veuve et C.J. 5, 17, 8 4b (449) pour la divorcée».

⁴⁶ M. LAURIA, *Matrimonio-dote* cit., 60, rileva al riguardo: «Le restrizioni indirette al divorzio sfociano nella preoccupazione di evitare le seconde nozze, che, in qualche caso, assurge ora, per la prima volta, a divieto assoluto».

⁴⁷ Cfr. O. VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione* cit., 303. Diversamente, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3. *La famiglia - Rapporti patrimoniali. Diritto pubblico*, Milano 1954, 175, limitandosi all'analisi della sola condizione del coniuge che ripudia illegittimamente, rileva: «se la legge proibisce le seconde nozze al ripudiante, vuol dire che il matrimonio sussiste, e quindi il ripudiato non può contrarre nuove nozze senza incorrere nella bigamia». A sostegno della sussistenza del rapporto matrimoniale a seguito di ripudio, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano* 3 cit., *ibidem*, invoca anche il fatto che la *lex* attribuisce al marito ripudiato per "*morum vitia ac mediocres culpae*" il diritto di accusare di adulterio la moglie che si sia unita illegittimamente ad altri; tuttavia, come ha osservato J. GAUDEMET, *Justum matrimonium* cit., 358 nt. 159a (= *Études de droit romain*, 3 cit., 154 nt. 159a), il termine *adulterium* ricorre solo nel testo della relativa *interpretatio* ("*Si vero postea maritum dimittens adulterio se forte miscuerit, maritus etiam post repudium habeat licentiam persequendi*") e, d'altra parte, le costituzioni imperiali assimilano spesso all'adulterio situazioni matrimoniali irregolari che non implicano alcuna violazione del legame coniugale, come C.Th. 9.7.5 (a. 388) in tema di matrimoni misti tra cristiani ed ebrei. Sulla scia di Biondi, E. VOLTERRA, *Matrimonio* cit., 794 s. (= *Scritti* 3 cit., 291 s.), prendendo in considerazione esclusivamente la grave condizione della ripudiante *sine causa*, trae un principio generale: «il fine a cui mira la condanna alla deportazione è quello di impedire per sempre che essa faccia un secondo matrimonio. Non si giunge ancora a proclamare nella legislazione imperiale il principio dell'indissolubilità del matrimonio, ma si pone di fatto la donna divorziante nella condizione di colei che è ancora unita in matrimonio e non può quindi passare ad altre nozze».

Analogamente alla costituzione costantiniana del 331, la *lex* di Onorio disciplina solo il divorzio unilaterale⁴⁸ e prevede una regolamentazione del *repudium* maggiormente sfavorevole alla moglie⁴⁹.

Sotto quest'ultimo profilo, può risultare indicativo dell'orientamento del legislatore anche lo stesso linguaggio della costituzione che, con riguardo alle cause legittimanti il ripudio da parte della moglie, richiede che la stessa abbia fornito la prova (*"proba verit"*) di *"graves causae"* e dell'*"involuta magnis criminibus conscientia"* del marito, mentre, per l'ipotesi diametralmente opposta, si limita a menzionare il fatto che il marito abbia contestato (*"intulerit"*) alla moglie un *"grave crimen"*. Analogamente, per il caso di ripudio cagionato da motivi meno gravi, alla necessità di provare (*"convicerit"*) i *"morum vitia ac mediocres cul-pae"* del marito corrisponde la sussistenza (*"est"*) della *"morum culpa"* della moglie.

Quanto alla normativa conciliare coeva, dal testo di una disposizione recepita nella collezione denominata *Registri ecclesiae Carthaginiensis excerpta*⁵⁰ ed attribuita ad un concilio tenutosi nel 407 a Car-

⁴⁸ I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 1 cit., 356, rileva al riguardo che Onorio si limitò ad introdurre sanzioni per i ripudi illegittimi e premi per quelli legittimi (*«de iniusti repudii poenis: contra, de iusti praemiis»*), non diversamente da Costantino che aveva legiferato in materia circa un secolo prima, tollerando comunque che si sciogliessero i matrimoni *«ex levissimis, imo nullis causis»*, il che *«ut Constantianei, ita & Honoriani saeculi labes fuit»*.

⁴⁹ C. CASTELLO, *Norme* cit., 272, osserva che il provvedimento imperiale «è manifestamente favorevole all'uomo e ostile alla donna, nell'ipotesi in cui sia stata lei a provocare il divorzio»; C. FAYER, *La familia romana* cit., 150, reputa la costituzione «particolarmente ostile alla donna nel caso in cui sia lei a porre in atto il divorzio».

⁵⁰ Oltre alla indicata denominazione, che ricorre nell'edizione di C. MUNIER, *Concilia Africae A. 345 - A. 525*, Turnhout 1974, 173 ss., è nota anche quella di *Codex canonum Ecclesiae Africanae*; secondo C.J. HEFELE-H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, II.1, Paris 1908, 201 ss., part. nt. 3, il titolo «trop pompeux et trop général» di *Codex canonum Ecclesiae Africanae* sarebbe da attribuire a G. VOELL-H. JUSTEL, *Bibliotheca iuris canonici veteris*, 1, Parisiis 1661, 321, e non a *Dionysius Exiguus*, che ne avrebbe curato la prima edizione utilizzando il più appropriato titolo *Statuta concilii africani*. Si tratta, come è noto, di una delle prime collezioni canoniche occidentali, realizzata probabilmente nel 419 e contenente i canoni dei concili africani svoltisi tra l'8 ottobre 393 (concilio di Ippona) ed il 1° maggio 418 (concilio di Cartagine); cfr., sul punto, C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna 2003, 42; G.L. FALCHI-B.E. FERME, *Introduzione allo studio delle fonti dell'Utrumque Ius*,

tagine⁵¹ emerge, invece, un'assoluta parità di trattamento dei coniugi:

Reg. eccl. Carth. exc. can. 102 (De his qui uxores aut quae viros dimittunt, ut sic maneant). Placuit ut, secundum euangelicam et apostolicam disciplinam, neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito, alteri coniungatur, sed ita maneant, aut sibimet reconcilientur; quod si contempserint, ad paenitentiam redigantur. In qua causa legem imperialem petendam promulgari⁵².

La medesima formulazione, fatta salva una variante di forma⁵³, ricorre nel canone 17 del *Concilium Africanum in Milevitana Urbe habi-*

Roma 2006, 67; A. DI BERARDINO (cur.), *I canoni dei concili della Chiesa antica*, II. *I concili latini*, 4. *I concili africani*, a cura di G. PILARA, Roma 2014, 137 ss.

⁵¹ C. CASTELLO, *Norme cit.*, 264 s., seguendo la ricostruzione prospettata da H.TH. BRUNS, *Canones Apostolorum et Conciliorum saeculorum IV-V-VI-VII*, Berolini 1839, 400, nella Tavola di raffronto tra i *Canones conciliorum Africae et collectione Dionysii Exigui cum collectione Isidori et bibliotheca Fuchsii*, lo indica come il canone 102 dell'undicesimo concilio di Cartagine, approvato nel 407, anno in cui Onorio ricopriva il settimo consolato e Teodosio il secondo; E. VOLTERRA, *Matrimonio cit.*, 793 nt. 154 (= *Scritti 3 cit.*, 290 nt. 154), secondo la collezione isidoriana, lo menziona come il «canone 17 del Concilio di Milevi del 418», citando «MANSI cit., IV, 331», che però data il concilio all'anno 416 (cfr. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima Collectio*, 4, Florentiae 1760, 325 s.). Per l'attribuzione del canone 102 dei *Registri ecclesiae Carthaginensis excerpta* ad un concilio tenutosi il 13 giugno 407 a Cartagine, A. DI BERARDINO (cur.), *I canoni dei concili della Chiesa antica*, II, 4 cit., 138. Il fatto che lo stesso canone possa essere stato deliberato in due diversi concili potrebbe spiegarsi con la particolare prassi conciliare della chiesa d'Africa in cui, come è noto, era invalsa la consuetudine di leggere i canoni dei precedenti concili e poi, nelle varie sessioni, le disposizioni più antiche venivano confermate in parte ed a queste ultime se ne aggiungevano delle nuove, che insieme alle preesistenti andavano a formare gli atti del concilio. Su tale aspetto, si vd. part. C.J. HEFELE-H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles*, II, 1 cit., 201 nt. 3; G.L. FALCHI-B.E. FERME, *Introduzione cit.*, 66.

⁵² Il testo del canone è tratto da C. MUNIER, *Concilia Africae cit.*, 218, che lo attribuisce al concilio tenutosi a Cartagine il 13 giugno 407; esso è riprodotto da G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima Collectio*, 3, Florentiae 1759, 806, che, come si è detto (nt. prec.), lo riconduce invece al concilio di Milevi del 416, con una irrilevante variante di forma («*petendum est promulgari*» per «*petendam promulgari*»); per C.J. HEFELE-H. LECLERCQ, *Histoire des Conciles*, II, 1 cit., 207, la disposizione canonica andrebbe identificata con il canone 8 del concilio tenutosi a Cartagine il 13 giugno 407.

⁵³ C. MUNIER, *Concilia Africae cit.*, 366, riporta un «*quoque*» tra «*Placuit*» e «*ut*», che non ricorre in G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum 4 cit.*, 331.

tum il 27 agosto 402, anno del quinto consolato di Arcadio ed Onorio⁵⁴, e nel canone 69 di un *Concilium Africanum*, che costituisce, in realtà, una collezione di canoni deliberati in diversi concili africani e risalente all'anno 424⁵⁵, quindi, proprio all'epoca del *Concilium Carthaginense* del 424-425⁵⁶, al termine del quale i padri conciliari inviarono a papa Celestino l'*epistula* conclusiva⁵⁷ del *Codex Apiarii causae*⁵⁸.

⁵⁴ C. MUNIER, *Concilia Africae* cit., 205 s., *Notitia de gestis concilii Milevitani 27 augusti 402*; G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* 4 cit., 325 s., lo data al 416 indicandolo come *Concilium Milevitanum II*, mentre per il *Concilium Milevitanum I*, lo stesso G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* 3 cit., 1139 ss., indica la data del 1° settembre 402, riferendo che in questo sinodo non sarebbero stati deliberati nuovi canoni ma si sarebbero trattate questioni relative a varie sedi episcopali.

⁵⁵ Per G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* 4 cit., 477 s., il *concilium «quod vulgo Africanum dicitur»*, consiste in una «*compilatio ex diversis Carthaginensibus, Milevitano, Hipponensibus, & aliis (conciliis)*», che lo stesso G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* 4 cit., *Syllabus eorum, quae in tomo IV. continentur*, data all'anno 424; per il testo del canone 69, che non presenta varianti rispetto al canone 102 di Cartagine ed al canone 17 di Milevi, si veda G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* 4 cit., 502.

⁵⁶ Sul *concilium Carthaginense* del 424-425, C. MUNIER, *Concilia Africae* cit., 166 s.

⁵⁷ Per il testo dell'*epistula*, C. MUNIER, *Concilia Africae* cit., 169 ss.

⁵⁸ Con la denominazione di *Codex Apiarii causae* si indica una collezione realizzata probabilmente nel 419 nella causa contro Apiario, un presbitero di Sicca Veneria scomunicato dal suo vescovo nel 418, che, contro gli statuti della chiesa d'Africa, si appellò a papa Zosimo, il quale, intendendo riaffermare il diritto della sede di Roma di ricevere ricorsi da tutte le sedi d'Occidente conformemente ai canoni di Nicea, lo assolse e lo fece riaccompagnare in Africa da una legazione guidata da Faustino, vescovo di Potenza Picena; dopo un'ulteriore scomunica, Apiario si recò di nuovo a Roma, dove fu accolto da papa Celestino che pure investì Faustino di capeggiare una delegazione che lo riaccompagnasse in Africa, ma, a seguito di un serrato giudizio, Apiario fu definitivamente scomunicato. I vescovi africani, riuniti nel concilio di Cartagine del 424-425, espressero a papa Celestino parole di disappunto per l'accaduto e precisarono che i canoni di Nicea, loro pervenuti dalle Chiese orientali, nulla disponevano riguardo al diritto della sede romana di ricevere i ricorsi di chierici o vescovi condannati in provincia, riaffermando la validità degli statuti della chiesa d'Africa e manifestando il loro dissenso per la pratica romana, estranea alla tradizione della chiesa ed introdotta per imitazione della prassi del potere politico, di inviare legati in provincia. Sulla natura e la composizione del *Codex Apiarii causae*, J. GAUDEMET, *Le sources du droit de l'Église en Occident du II^e au VII^e siècle*, Paris 1985, 81 s., che lo qualifica come un imponente «dossier» costituitosi, in occasione della vicenda di Apiario, in due momenti e composto di due raccolte: la prima, realizzata alla fine del concilio di Cartagine del 25 maggio 419

Sulla base di una lettura complessiva delle edizioni dei canoni dei concili africani risalenti ai primi decenni del V secolo, è quindi ragionevole ipotizzare che la disposizione canonica sia stata deliberata prima a Milevi nel 402 e successivamente confermata a Cartagine nel 407, secondo una consuetudine tipica della prassi conciliare africana.

Ma veniamo al disposto del canone in esame. I vescovi riuniti in concilio chiedono l'emanazione di una legge che regolamenti il ripudio in maniera conforme alla disciplina evangelica ed apostolica, secondo la quale era interdetto al coniuge ripudiato di unirsi in matrimonio con altri, dovendo sia il marito sia la moglie, che abbiano subito il ripudio, rimanere in solitudine ovvero riconciliarsi con il coniuge ripudiante, prevedendosi la sottoposizione a penitenza per il caso di violazione della prescrizione canonica.

È la prima volta che in un concilio viene esplicitamente avanzata la richiesta al potere imperiale di intervenire con l'emanazione di una *lex* (“*In qua causa legem imperialem petendam promulgari*”) che recepisca il disposto di un canone conciliare.

L'istanza è proposta per disciplinare una materia, il divorzio, di pertinenza non esclusivamente religiosa e di notevole interesse per la Chiesa come per lo Stato, come risulta evidente dai precedenti interventi legislativi in tema di ripudio (CTh. 3.16.1; 3.16.1a = C. 5.17.7), e proviene da concili locali tenutisi nella *pars Occidentis* dell'impero, specificamente nella regione dell'Africa nord-orientale (Milevi in *Nu-midia*, Cartagine nell'*Africa proconsularis*), il che potrebbe costituire indizio della tendenza della Chiesa africana ad aprirsi al mondo secolare attraverso il dialogo con il potere imperiale.

L'istanza dei padri conciliari non trova accoglimento nella legislazione secolare che, dopo circa un ventennio dalla celebrazione dei concili di Milevi e di Cartagine, prevede comunque la possibilità di risposarsi per il coniuge ripudiante, sebbene solo in base ad una giusta causa in quanto è interdetto il ripudio *sine causa* (*solo dissensu*), stabilendo in ogni caso prescrizioni meno rigorose per il caso in cui sia il marito a ripudiare la moglie.

con lo scopo di informare papa Bonifacio degli sviluppi della situazione di Apiario; la seconda raccolta, portata a Roma nel novembre del 419, contenente i dibattiti del concilio di maggio, numerosi estratti degli atti dei concili africani tenutisi tra il 393 ed il 418 e la versione orientale dei canoni di Nicea accompagnata dalle lettere dei vescovi di Alessandria e Costantinopoli che ne confermano l'autenticità. Cfr. G.L. FALCHI-B.E. FERME, *Introduzione* cit., 66 s.

Nel complesso, sembra comunque emergere dalla legislazione imperiale una certa limitazione del ripudio, sebbene in maniera non conforme alla disciplina canonica, che lo vieta in applicazione del principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale⁵⁹.

La legge imperiale punisce severamente il coniuge, in particolare la moglie, ripudiante *sine causa* o senza gravi motivi, mentre la disposizione canonica si limita a disciplinare esclusivamente la condizione del ripudiato, ignorando quella del ripudiante, dal momento che esclude in maniera assoluta la possibilità di ripudio.

La norma imperiale ed il canone conciliare muovono da due prospettive completamente diverse, per certi versi diametralmente opposte: la prima appare in linea con la più antica tradizione giuridica romana, che ammetteva il ripudio ad opera del marito, mentre il secondo sembra in sintonia con gli orientamenti espressi dalla patristica, in particolare con la concezione agostiniana del matrimonio esegeticamente desunta dal Vangelo.

Particolarmente significativi mi sembrano, al riguardo, due stralci del *De bono coniugali*, scritto dal vescovo di Ippona poco prima⁶⁰ della celebrazione del concilio di Milevi del 402 e del concilio di Car-

⁵⁹ F. DE MARTINO, *Chiesa cit.*, 145 (= *Diritto, economia e società* 1 cit., 679), osserva che si può ritenere che la costituzione del 421 sia stata una risposta del potere imperiale alla richiesta del concilio di Cartagine celebrato pochi anni prima nel senso che essa intende andare incontro alla richiesta della Chiesa africana di disciplinare il diritto del divorzio, come sembra dimostrare il fatto che il destinatario della costituzione è *Quartus Palladius, praefectus praetorio Italiae, Illyrici et Africae*, che ricoprì la carica dal 415 al 421, anche se la normativa imperiale era ben diversa da quella che la Chiesa avrebbe potuto desiderare; J. GAUDEMET, *La législation cit.*, 86, con riguardo all'orientamento espresso dalla costituzione imperiale del 421 in tema di ripudio, ritiene che «On est loin de la position conciliaire» formalizzata nel concilio di Cartagine del 407; G. BARONE ADESI, *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano, 1. I corpora degli iura tardoimperiali*, Torino 1998, 93 s., 100, rileva che solo l'articolata disciplina prevista dalla costituzione del 421 per il caso di ripudio *sine causa* converge con l'indirizzo canonico volto a negare sia all'uomo sia alla donna la possibilità di contrarre nuove nozze.

⁶⁰ J.-P. MIGNÉ, *Patrologia Latina*, 40, Parisiis 1845, 373 s. nt. (a): «*Scriptus circiter annum Christi 401*». Per C. MORESCHINI-E. NORELLI, *Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, II.2 Dal concilio di Nicea agli inizi del Medioevo*, Brescia 2002², 541, il *De bono coniugali* e il *De sancta virginitate* sarebbero stati scritti intorno al 400.

tagine del 407, entrambi convocati da Aurelio, primate della Chiesa africana, di cui è nota la vicinanza ad Agostino⁶¹.

Dopo aver ricordato il “*mos Romanus*” a sostegno del carattere monogamico del matrimonio⁶², egli illustra la dottrina della Chiesa in materia di ripudio, la “*evangelica et apostolica disciplina*” cui si richiamano i padri conciliari africani⁶³.

Sui beni del matrimonio, in particolare sul *sacramentum*, che implica l'indissolubilità del vincolo coniugale, il vescovo di Ippona insiste nel *De sancta virginitate*⁶⁴, scritto molto probabilmente insieme al *De bono coniugali*⁶⁵.

Nel *De adulterinis coniugiis*, risalente all'incirca all'anno 419⁶⁶, contrastando le tesi di *Pollentius*, che sosteneva l'ammissibilità di nuove nozze per la moglie che abbia ripudiato il marito adultero, ribadisce il principio dell'indissolubilità del matrimonio, sostenendo la parità tra marito e moglie⁶⁷.

⁶¹ C. CASTELLO, *Norme cit.*, 265 s., part. nt. 9, sottolinea il legame di amicizia che intercorreva tra Aurelio, vescovo di Cartagine e primate della Chiesa africana, al quale si deve la convocazione del concilio del 407, e Sant'Agostino, che nel 401 scrive il *De bono coniugali* e il *De sancta virginitate*, nei quali prende fermamente posizione a favore dell'indissolubilità del vincolo coniugale.

⁶² AUG., *De bono con.* 7.7 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 196 s.): *possit enim homo dimittere sterilem uxorem et ducere, de qua filios habeat, et tamen non licet, et nostris quidem iam temporibus ac more Romano nec superducere, ut amplius habeat quam unam vivam.*

⁶³ AUG., *De bono con.* 24.32 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 227): *ad sacramenti sanctitatem illud: uxorem a viro non discedere; quodsi discesserit, manere in nuptam aut viro suo reconciliari, et vir uxorem non dimittat. haec omnia bona sunt, propter quae nuptiae bonum sunt: proles, fides, sacramentum.*

⁶⁴ AUG., *De sancta virg.* 12.12 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 244 s.): *Habeant coniugia bonum suum, non quia filios procreant, sed quia honeste, quia licite, quia pudice, quia socialiter procreant et procreatos pariter, salubriter, instanter educant, quia tori fidem invicem servant, quia sacramentum conubii non violant.*

⁶⁵ J.-P. MIGNE, *Patrologia Latina* 40 cit., 395 s. nt. (a): «*Scriptus circiter annum 401*». Per la datazione del trattato, cfr. *supra*, nt. 60.

⁶⁶ J.-P. MIGNE, *Patrologia Latina* 40 cit., 452 s. nt. (a): (*De coniugiis adulterinis ad Pollentium libri duo*) «*Scripti circiter annum Christi 419*».

⁶⁷ AUG., *De adult. con.* 1.6.6 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 353): *verum hoc interest, quod nos, quando coniuges ambo christiani sunt, mulieri, si a viro fornicante discesserit, dicimus non licere alteri nubere, a viro autem non fornicante non licere omnino discedere; tu vero dicis, si mulier a viro non fornicante discesserit, non ei licere alteri nubere propter praeceptum; si autem a fornicante discesserit, non ei expedire*

Dell'inscindibilità del vincolo coniugale e della "par forma" tra i coniugi Agostino tratta anche nel *De nuptiis et concupiscentia* scritto al tempo del *De adulterinis coniugiis* per contrastare il pelagianesimo⁶⁸.

Alla critica della legge secolare, che ammette il ripudio e la possibilità di contrarre nuove nozze, si contrappone la "lex evangelii", che le configura invece come "adulterium", equiparando la posizione dei coniugi⁶⁹.

Decisamente diverso al riguardo, come si è visto, l'orientamento espresso dalla *lex* del 421 nella quale Onorio, il *princeps Occidentis* cui sono rivolte le istanze dei vescovi africani, non accoglie le desiderate dei padri conciliari riguardo alla disciplina del ripudio, che Agostino ha già compiutamente teorizzato nel *De bono coniugali* e nel *De sancta virginitate*, poco prima della celebrazione dei concili di Milevi del 402 e di Cartagine del 407, cui egli stesso avrebbe preso parte, e successivamente richiamato nel *De adulterinis coniugiis* e nel *De nuptiis et concupiscentia*, circa un biennio prima che Onorio intervenisse a disciplinare la materia con CTh. 3.16.2.

nubere propter obprobrium. AUG., De adult. con. 1.8.8 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 355): parem vero esse formam in hac causa viri atque mulieris, ibi ostendit apostolus – quod saepe commemorandum est – ubi, cum dixisset: uxor non habet potestatem corporis sui, sed vir, adiecit atque ait: similiter et vir non habet potestatem corporis sui, sed mulier. AUG., De adult. con. 2.8.7 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 390): quae cum ita sint, numquid ideo minor est, ac non potius maior et peior virorum impudicitia quam inest illis superba et licentiosa iactantia?

⁶⁸ J.-P. MIGNÉ, *Patrologia Latina*, 44, Parisiis 1865, 414 nt. (a), data il libro I all'inizio del 419; ID., *Patrologia Latina*, 44 cit., 437 nt. (a), per il libro II, indica l'anno 420. Cfr. C. MORESCHINI-E. NORELLI, *Storia della letteratura* II, 2 cit., 563.

⁶⁹ AUG., *De nupt. et concup.* 1.10.11 (C.F. Urba-I. Zycha, 1902 = CSEL 42, 222 s.): *huius procul dubio sacramenti res est, ut mas et femina conubio copulati quamdiu vivunt inseparabiliter perseverent nec liceat excepta causa fornicationis a coniuge coniugem dirimi. hoc enim custoditur in Christo et ecclesia, ut vivens cum vivente in aeternum nullo divortio separetur. cuius sacramenti tanta observatio est in civitate dei nostri, in monte sancto eius, hoc est in ecclesia Christi quibusque fidelibus coniugatis, qui sine dubio membra sunt Christi, ut, cum filiorum procreandorum causa vel nubant feminae vel ducantur uxores, nec sterilem coniugem fas sit relinquere, ut alia fecunda ducatur. quod si quisquam fecerit, non lege huius saeculi, ubi interveniente repudio sine crimine conceditur cum aliis alia copulare conubia – quod etiam sanctum Moysen dominus propter duritiam cordis illorum Israelitis permisisse testatur – sed lege evangelii reus est adulterii, sicut etiam illa, si alteri nupserit.*

3. Per quanto attiene alle decretali pontificie, la mutazione del linguaggio e delle categorie concettuali proprie del diritto romano è attestata da due documenti risalenti rispettivamente al papato di Innocenzo I e di Leone Magno.

A proposito del divieto per i chierici di sposare una vedova o una ripudiata ovvero di contrarre più matrimoni, pena la rimozione dallo *status* clericale, Innocenzo I, nell'*epistula* del 13 dicembre 414 indirizzata ai vescovi della Macedonia, insiste sul concetto secondo cui il battesimo cancella i peccati non il numero delle mogli né i figli nati dalle nozze celebrate prima del battesimo, i quali devono essere ammessi all'*herciscundae hereditatis consortium*" insieme con gli altri figli nati dal matrimonio celebrato dopo il battesimo:

INNOC., *Epist. ad Episc. Maced.* (a. 414) tit. 5. Quid de talium filiis percensetur? Numquid non erunt admittendi in haereditatis consortio, quia ex ea suscepti sunt, quae ante baptismum fuit uxor? Eruntque appellandi vel naturales, vel spurii; quia non est legitimum matrimonium, nisi illud, ut vobis videtur, quod post baptismum assumitur? [...] Quaero, et sollicitus quaero, si una eademque sit uxor ejus qui ante catechumenus, postea sit fidelis, filiosque ex ea, cum esset catechumenus, susceperit, ac postea alios, cum fidelis: utrum sint fratres appellandi, an non habeant postea, defuncto patre, herciscundae haereditatis consortium, quibus filiorum nomen creditur abstulisse regeneratio spiritalis?⁷⁰.

Il riferimento all'*hereditatis consortium*" e, poco oltre, all'*herciscundae hereditatis consortium*", che rievoca la più antica forma di comunione ereditaria conosciuta dal diritto romano, costituisce – a quanto mi risulta – un *hapax* nell'ambito dei canoni conciliari e delle disposizioni delle decretali pontificie relativamente all'arco temporale considerato.

Quanto all'uso delle categorie concettuali proprie del diritto romano, esso emerge dalla celebre *epistula* pastorale, risalente all'anno 458, di Leone Magno a Niceta, vescovo di Aquileia, riguardo alla sorte dei matrimoni di quei *captivi* che, tornati in patria a seguito dei lunghi periodi di prigionia causati dalle invasioni barbariche, avessero trovato le mogli sposate con altri:

⁷⁰ J.-P. MIGNE, *Patrologia Latina*, 20, Parisiis 1845, 529.

LEO, *Epist. ad Nic. Episc. Aquil.* (a. 458) tit. 1. *De feminis quae occasione captivitatis virorum suorum, aliis nupserunt.* [...] necesse est ut legitimarum foedera nuptiarum redintegranda credamus, & remotis malis, quae hostilitas intulit, unicuique hoc quod legitime habuit, reformetur: omnique studio procurandum est, ut recipiat unusquisque quod proprium est. 2. *An culpabilis sit, qui locum captivi mariti assumsit.* Nec tamen culpabilis iudicetur, & tamquam alieni juris pervasor habeatur, qui personam ejus mariti, qui jam non esse existimabatur, assumsit. Sic enim multa, quae ad eos, qui in captivitatem ducti sunt, pertinebant, in jus alienum transire potuerunt: & tamen plenum justitiae est, ut eisdem reversis propria reformentur⁷¹.

Richiamandosi ai noti precetti biblici (*Prov.* 19.14: *a Deo jungitur mulier viro*) ed evangelici (*MATTH.*, 19.6: *quod Deus junxit homo non separet*), il vescovo di Roma ritiene necessario credere che debbano essere ripristinate le prime nozze, qualificate “*legitimarum foedera nuptiarum*”, invocando l’istituto romano del *postliminium*, pur senza menzionarlo espressamente. Leone Magno considera *in suspenso* e suscettibile di essere reintegrato (*iure postliminii*) il matrimonio del *captus ab hostibus* (“*necesse est ut legitimarum foedera nuptiarum redintegranda credamus*”). Infatti, il vescovo di Roma proprio come rapporto giuridico (*ius*) configura il matrimonio, dal momento che utilizza espressioni come “*alieni juris pervasor*”, con riguardo al secondo marito della *uxor* del *captus ab hostibus*, peraltro escludendone la colpevolezza, e “*in jus alienum transire*” con riferimento al passaggio nella sfera giuridica altrui di “*multa, quae ad eos, qui in captivitatem ducti sunt, pertinebant*” per le quali “*tamen plenum justitiae est, ut eisdem reversis propria reformentur*”, in funzione dell’applicazione dell’istituto del *postliminium* anche al rapporto matrimoniale.

Non diversamente dalle decretali pontificie, gli scritti dei Padri della Chiesa recepiscono alcune categorie concettuali proprie della *iuris prudentia* romana.

A tal proposito, appare indicativo il già citato richiamo del *mos*

⁷¹ G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima Collectio*, 6, Florentiae 1761, 331 s.

Romanus da parte di Sant'Agostino nel *De bono coniugali* (7.7) a sostegno del carattere monogamico del matrimonio⁷².

D'altra parte, il vescovo di Ippona non ignorava il diritto romano, come attesta il brano del *De adulterinis coniugiis*, in cui cita un rescritto di Antonino Caracalla, "*non utique christianus*", il quale aveva sostenuto che il marito non avrebbe potuto accusare di adulterio la moglie se non avesse egli stesso offerto con i propri costumi un esempio di castità⁷³.

Pur senza menzionare il rescritto di Caracalla, che Sant'Agostino dice di aver letto nel codice Gregoriano, un frammento di Ulpiano, pervenutoci attraverso i *Digesta* giustiniane, ne parafrasa il testo⁷⁴.

Dai provvedimenti emanati dalle istituzioni statali ed ecclesiastiche tra IV e V secolo in tema di *repudium* emergono, dunque, sia il parziale accoglimento dei principi cristiani nelle leggi imperiali sia la ricezione delle categorie concettuali e della stessa terminologia propri del diritto romano da parte dei documenti pontifici e della produzione patristica, a riprova della costante interazione tra cultura di matrice pagana e valori di ispirazione cristiana nella costruzione del testo giuridico tardoantico.

⁷² *Supra*, nt. 62.

⁷³ AUG., *De adult. con.* 2.8.7 (I. Zycha, 1900 = CSEL 41, 389 s.): *legant, quid imperator Antoninus, non utique christianus, de hac re constituerit, ubi maritus uxorem de adulterii crimine accusare non sinitur, cui moribus suis non praebeuit castitatis exemplum, ita ut ambo damnarentur, si ambos pariter impudicos conflictus ipse convinceret. nam supra dicti imperatoris haec verba sunt, quae apud Gregorianum leguntur. sane, inquit, litterae meae nulla parte causae praeiudicabunt. neque enim, si penes te culpa fuit, ut matrimonium solveretur et secundum legem Iuliam Eupasia uxor tua nuberet, propter hoc rescripto meo adulterii damnata erit, nisi constet esse commissum. habebunt autem ante oculos hoc inquirere, an, cum tu pudice viveres. illi quoque bonos mores colendi auctor fuisti. periniquum enim mihi videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibet. quae res potest et virum damnare, non ob compensationem mutui criminis rem inter utrumque componere vel causam facti tollere.*

⁷⁴ D. 48.5.14(13).5 (Ulp. 2 *de adult.*): *Iudex adulterii ante oculos habere debet et inquirere, an maritus pudice vivens mulieri quoque bonos mores colendi auctor fuerit: periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat: quae res potest et virum damnare, non rem ob compensationem mutui criminis inter utrosque communicare.*

SINTESI

Attraverso l'esame dei testi legislativi, dei canoni conciliari e delle decretali pontificie in tema di *repudium*, dagli esordi del IV secolo agli anni del pontificato di Leone Magno, il contributo rileva come dagli orientamenti espressi dalla normativa statale e dai provvedimenti emanati dalle istituzioni ecclesiastiche emergano reciproci influssi ed anche piuttosto evidenti divergenze, che appaiono estremamente significative della peculiare poliedricità dell'epoca compresa tra l'impero di Costantino ed il decennio immediatamente successivo al concilio di Calcedonia.

PAROLE CHIAVE

Matrimonium – Nuptiae – Repudium.

ABSTRACT

By examining the legislative texts, the conciliar canons and the pontifical decretals on the subject of *repudium*, from the beginning of the fourth century to the years of the pontificate of Leo the Great, the contribution notes that the orientations expressed by the state legislation and the provisions issued by the ecclesiastic institutions reveal mutual influences and also quite evident divergences, which appear extremely significant of the peculiar polyhedricity of the period between the empire of Constantine and the decade immediately following the council of Chalcedon.

KEYWORDS

Matrimonium – Nuptiae – Repudium.

ARRIGO DIEGO MANFREDINI
Università di Ferrara

SERENA: STORIA E CONTRO-STORIA DI UNA MORTE
VIOLENTA. PER UNA RILETTURA DI ZOSIMO 5.38*

I. STORIA

1. *Premessa*

Città di Roma, anno 408. Ai primi giorni di novembre, quando Alarico incomincia l'assedio¹, Serena – nipote e figlia adottiva di Teodosio I², moglie di Stilicone³ –, è condannata a morte, per soffocamento, dal senato.

Sembra incredibile. Serena – ‘primadonna’ alla corte del cugino Onorio tra Roma, Ravenna e Milano; lodata per cultura e saggezza nel panegirico⁴

* Questo contributo, nello spirito, è tangenziale rispetto ai grandi problemi storico-ricostruttivi del periodo di riferimento. Il suo scopo è quello di esaminare la sola tradizione testuale a noi pervenuta sulla morte di Serena, e ripercorrerne la storia esegetica privilegiando i profili giuridici. Letteratura ridotta al minimo. Le citazioni dei libri antichi corrispondono agli originali.

¹ Sulla cronologia della calata di Alarico, v. *Zosime. Histoire Nouvelle, Livre V, Texte établi et traduit par* FR. PASCHOUD, Paris 1986, 250-255 nt. 84 con la letteratura più recente. La scelta della edizione critica di Paschoud, con traduzione e commento, è scientificamente obbligata.

² Fonte principale, ZOS. 4.57.2; 5.4.1.

³ Dal 383: FR. PASCHOUD, *Livre II*, 463-465. In ZOS. 5.34.6-7 in sintesi, la ‘titolatura’ di Stilicone, l’aver sposato la nipote di Teodosio I, assunto la funzione di tutore di Arcadio e Onorio e quella di generale per 23 anni. Parole di elogio in vita e *post mortem*.

⁴ Per la datazione la maggior parte degli studiosi fa leva sulla incompiutezza del poema e la morte di Claudiano avvenuta nel 404. Così anche J.-L. CHARLET, *Claudien. Œuvres, I, Le Rapt de Proserpine*, Paris 1991, XV-XVI, richiamato più

a lei eccezionalmente dedicato da Claudiano⁵ – è colpita dalla sventura più tetra. Pochi mesi prima della condanna, perde il marito⁶ ed il giovane figlio Eucherio⁷, eliminati da giustizieri d'accatto, all'ordine delle massime istituzioni⁸. Ma vede anche compiersi il triste destino delle figlie Maria⁹ e Termanzia¹⁰, ambedue condotte da Onorio a squallidi ed illibati imenei:

recentemente da B. BUREAU, *Figures de poètes chez Claudien : des manifestes poétiques?*, in *Manifestes littéraires dans la latinité tardive. Poétique et rhétorique. Actes du Colloque international de Paris, 23-24 mars 2007*, édités par P. GALAND-HAL-LYN-V. ZARINI, Paris 2009, 52.

⁵ CLAUD., *Laus Serenae, Carmina minora* XXX. Adde CLAUD., *epist. Serenae, Carmina minora* XXXI. Sull'eccezionalità di questo panegirico cfr. B. BUREAU, *Nobiliora tenent animos exempta pudicos: idéal féminin et idéal poétique dans la Laus Serenae de Claudien*, in *Amor Romanus – Amours Romains. Études et antologie*, J.-M. FONTANIER (dir.), Renne 2008, 205 ss. Commento recente in *Claudiano. Elogio di Serena*, a cura di F.E. CONSOLINO, Venezia 1986. V. anche A. CAMERON, *Claudian. Poetry and Propaganda at the Court of Honorius*, Oxford 1970, 411 ss.

⁶ In ZOS. 5.34 gli eventi della misera fine di Stilicone e la menzione del giorno esatto della sua uccisione (dieci giorni prima delle calende di settembre, 23 agosto 408), in ZOS. 5.34.7. Sulla plausibilità dell'episodio di empietà di Stilicone (ZOS. 5.37.5), v. FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 266-268 nt. 89, episodio in precedenza giudicato sospetto (ID., *Cinq Études sur Zosime*, Paris 1975, 141). Sull'empietà v. *infra*.

⁷ Eucherio, mentre si compie l'uccisione del padre Stilicone, fugge verso Roma (ZOS. 5.34.5); è poi detto dell'ordine di morte emanato da Onorio (ZOS. 5.35.3) eseguito a Roma da due eunuchi successivamente compensati da Onorio (ZOS. 5.37.4 e 5.37.6). In Zosimo trova anche spazio, prima di tutto, l'accusa mossa da Olimpio ad Eucherio di essere stato il frutto dell'ambizione di suo padre che voleva attribuirgli la parte orientale dell'impero (ZOS. 5.31.1).

⁸ ZOS. 5.32.1; 5.34.7; 5.35.3 e 4; 5.37.4 e 6.

⁹ Il matrimonio di Maria con Onorio, citato in ZOS. 5.4.1 e 5.12.1 in data imprecisata, è condotto dagli studiosi all'anno 398 (letteratura in A. BALDINI, *Ricerche di tarda storiografia (da Olimpiodoro di Tebe)*, Bologna 2004, 85). Maria, secondo ZOS. 5.28.1, muore non molto prima della designazione al consolato per l'anno 408 di Basso e Filippo. In ZOS. 5.28.2 si accenna a Maria sposa impubere il cui matrimonio, secondo Serena, non poteva attendere ma di cui si doveva ritardare la consumazione per rispetto della natura. Nel successivo paragrafo 3 Serena trova una donna competente a rinviare in Onorio l'esigenza della consumazione. Al punto che Serena, quando muore, è ancora ignara di nozze. Su questa vicenda e le molteplici interpretazioni, v. FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 208-210 nt. 61.

¹⁰ Termanzia è chiesta in moglie da Onorio subito dopo la morte di Maria. Serena, per ambizione, vuole affrettare le nozze, mentre Stilicone è dubbioso. Secondo ZOS. 5.28.1-3. Serena, desiderosa di una discendenza imperiale e di conservare la sua potenza, affretta la celebrazione delle nozze ma poco dopo la ragazza muore e conosce la stessa sorte di illibatezza della sorella. Una anticipazione, questa della morte,

la prima muore di morte naturale durante il matrimonio; la seconda è ripudiata poco dopo le nozze (proprio quelle nozze che Serena, contro la volontà del marito, caparbiamente aveva voluto, anche come occasione di riscatto personale); e sembra fare anche lei, Termanzia, la fine della sorella¹¹. Un concentrato di vicende personali intrecciate alle istituzioni, sullo sfondo di un conflitto permanente tra esercizio legittimo del potere ed usurpazioni, tra truppe barbare federate ed eserciti regolari, tra filobarbari e filogovernativi. Per tacere della questione religiosa, con l'establishment senatorio romano sempre in bilico tra vecchio e nuovo, tra l'abbandono definitivo dei culti tradizionali e la *restitutio templorum*¹²; tentazione, questa, che ricorre quando la propaganda pagana si fa più martellante e agita scompostamente lo spettro degli dei offesi che abbandonano sdegnati la cura della città e dei cittadini. E quindi catastrofi su catastrofi.

Ed intanto Alarico giunge bellicoso alla volta Roma: «...questo Alarico, per via dell'uccisione di Stilicone, e perché non riceveva le cose che gli erano state convenute, assedia e saccheggia Roma...», così Olimpiodoro nella sintesi di Fozio¹³. Probabile risentimento per l'uccisione di Stilicone un tempo amico e per le promesse di risarcimento

rispetto all'anno 415, desumibile da *Chron. Pasch.* in *Chron. Min.* II, 71-72. V. FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 210 nt. 61. Secondo ZOS. 5.35.3, dopo la morte di Stilicone, Onorio ripudia Termanzia e la rimette a sua madre. Precisamente sono gli eunuchi che compiono questo gesto, gli stessi che hanno ucciso Eucherio (ZOS. 5.37.5-6).

¹¹ Morire illibata, come sottintende ZOS. 5.28.2-3: A. BALDINI, *Ricerche* cit., 85 nt.11.

¹² L'attenzione va rivolta alla legislazione tra Graziano e Teodosio sulla soppressione dei sacri culti alla luce della quale l'empietà di Serena di cui vedremo potrebbe non essersi configurata giuridicamente tale o alla stregua di un sacrilegio. Quale strumento di studio indispensabile per un primo approccio al tema, v. *Les lois religieuses des empereurs romains, de Constantin à Théodose II, I, Code Théodosien livre XVI* (...) Introduction et notes R. DELMAIRE, Paris 2005, con tavola sinottica delle «Lois sur les sacrifices», 84 s. Per talune connessioni tematiche con il nostro argomento, si vedano, tra tanti titoli: R. LIZZI TESTA, *Christian Emperor, Vestal Virgins, and Priestly Colleges: Reconsidering the End of Roman Paganism*, in *Antiquité Tardive*, 15, 2007, 251-262; S. ORLANDI, *Gli ultimi sacerdoti pagani di Roma: analisi della documentazione epigrafica*, in *Pagans and Christians in the Roman Empire: The Breaking of a Dialogue (IVth-VIth Century A.D.)*, *Proceedings of the International Conference at the Monastery of Bose (Bose 20-22 October 2008)*, ed. by P. BROWN-R. LIZZI TESTA, Wien-Zürich-Berlin-Münster 2011, 426-466.

¹³ Così Olimpiodoro nell'epitome di Fozio (f. 6 MÜLLER; v. nt. 22). Traduzione di A. BALDINI, *Ricerche* cit., 51 *passim*.

non mantenute a proposito dell'inerzia impostagli in Epiro¹⁴ ed il mancato pagamento del prezzo della pace (o della schiavitù, come qualcuno sussurrava in latino)¹⁵, le celeberrime 4000 libbre d'oro.

Dunque Alarico nei pressi. Non sarà che Alarico ed i suoi barbari siano giunti bellicosi perché chiamati da Serena stessa, come asseriscono le sole due testimonianze che parlano della fine di questa donna? Qualche motivo poteva pure averlo, a cominciare dalla vendetta dei congiunti uccisi. Al tempo stesso con Alarico non erano mancati gli attriti¹⁶.

Sullo sfondo si consuma il dramma: Serena, che leggeva Omero e Saffo, e che i poeti del suo tempo avevano insignito di riconoscimenti esclusivi, è condannata a morire proprio mentre Alarico dà inizio a quell'interminabile assedio di due anni, che prelude al noto saccheggio della capitale. Onorio, il principe imbelles per definizione, lascia Roma per Ravenna anche spintovi dal consiglio apparentemente disinteressato di Serena¹⁷.

2. *Le fonti in generale*

L'esecuzione di Serena, voluta dal senato di Roma come si ricava dai testi, è giudicata dalla comunità scientifica un evento realmente accaduto. Qualcuno in passato aveva dubitato; in una traduzione inglese della *Ἰστορία Νέα* pubblicata nel 1684, l'anonimo autore sostiene, in una lunga nota contro la «favola» di Zosimo, che si era trattato di suicidio¹⁸; ma questa opinione, timidamente ripresa anche in tempi successivi¹⁹, non ha attecchito.

¹⁴ Zos. 5.29.4-8.

¹⁵ Zos. 5.29.9.

¹⁶ La responsabilità di Serena, ammessa dallo stesso Stilicone, nel convincere Onorio a fermare Alarico in partenza per l'Oriente: Zos. 5.29.8.

¹⁷ Zos. 5.30.2.

¹⁸ *The New History of Count Zosimus, sometime Advocate of the Treasury of the Roman Empire. With the Notes of the Oxford Edition. In Six Books. To Which is prefixed Leunclavius's Apology for the Author. London, Printed for Joseph Hindmarsh, Bookseller to his Royal Highness, at the Black Bull in Cornhill 1684, 378). Nota presente anche nell'edizione con traduzione latina di Oxford (...Zosimi Comitit et Exadvocati Fiscit, Historiae Novae Libri Sex, Notit Illustrati. Oxonii, E Theatro Sheldoniano, anno 1679, 353 nt. 2, curata da T. S.). Nel risalire all'origine di questa nota per ora ci fermiamo qui.*

¹⁹ Di Zosimo. *Conte ed Advocato del Fisco, Della Nuova Storia Libri Sei Con*

Quanto al motivo ufficiale della condanna a morte di Serena, potremmo senz'altro definirlo politico: Serena sarebbe stata uccisa per avere portato Alarico contro Roma. Ma, fin dall'antichità, non è mancato chi abbia percepito questo motivo come pretestuoso. Serena non avrebbe mai pensato ad Alarico e con la morte avrebbe pagato il prezzo di altre colpe, a cominciare da un atto di empietà compiuto anni prima²⁰. O, per passare a studiosi recenti, con la scusa di Alarico avrebbe piuttosto subito la vendetta senatoria per essersi mischiata nelle vicende economiche di Melania e del marito Piniano a favore della chiesa ma contrarie agli interessi senatorii²¹. E altre congetture ancora, in una intricata miscela di motivi politici e religiosi che sarebbero stati la vera causa della sua fine, comunque decisa dal senato.

In questa breve ricognizione del tema, su cui ci accingiamo a ritornare nonostante un certo affollamento bibliografico soprattutto di routine, intendiamo rimeditare i testi allo scopo di valorizzare taluni spunti giuridici rimasti (o entrati) nell'ombra, dai quali, se possibile, potere trarre qualche ulteriore elemento di valutazione.

Dunque, l'eliminazione di Serena ad opera del senato costituisce un evento sicuro per gli studiosi. A dispetto del fatto che solo due testimonianze ne parlino: Olimpiodoro Tebano, storico greco contemporaneo ai fatti, del cui racconto non abbiamo niente altro che una breve epitome redatta da Fozio²² («A stretto rigore di

Note Tradotti da GIUSEPPE ROSSI Aggiuntavi un'appendice sopra Giuliano Lavoro del Signor SPIRIDIONE PETRETTINI, Milano 1850, 301 nt. 16: «Quale fosse la cagione della costei morte non trovo negli altri storici che ho per le mani. Stupirei tuttavia se Zosimo non riferisse fatti di tal natura al dispregio verso gli Dei, non avendovi patrocinio più acconcio ad un falso culto di quello tratto dalle favole. Può credersi dunque che Serena finisse di laccio la vita spintavi da ben altre considerazioni, dal tradito suo fasto e dall'inatteso ripudio della figlia, vedendo così terminata per lei ogni speranza d'impero, ed invanito l'impulso dell'animo suo tendente a salire più in alto. Dell'egual tempra sono le cose dal Nostro fantasticate rapporto a Stilicone, potendosene la morte ripetere da cause a bastanza patenti, avendo egli eccitato a prendere le armi contro gli Alemanni, gli Svevi, i Vandali ed i Borgognoni per rapire al genero l'impero e darlo ad Eucherio sua prole. Paolo Diac., lib XIII, così parla di lui: Per ornare della porpora il figlio versò il sangue di tutta l'umana schiatta. T. S.».

²⁰ È l'opinione di Zosimo espressa in 5.38.2.

²¹ A. DEMAND-G. BRUMMER, *Der Prozess gegen Serena im Jahre 408 n. Chr.*, in *Historia*, 26, 1977, 479 ss.

²² Il patriarca di Costantinopoli vissuto nel IX secolo ed autore della celebre *Bibliotheca*, a cui appartengono i 64 frammenti dell'opera storica di Olimpiodoro,

Olimpiodoro di Tebe non è giunta una sola parola originale...»²³, e Zosimo, anche lui storico greco vissuto a cavallo dei due secoli, che riprende nella sua Storia Nuova, la causa politica dell'uccisione della donna (l'aver Serena sollecitato la venuta di Alarico), ma rilancia 'la vera causa' della morte di quest'ultima, l'empietà della collana sottratta al collo di una statua di Rea nel tempio della Grande Madre, per zelo cristiano (o disprezzo antipagano), gesto di empietà che gli dei le avrebbero fatto pagare per mano del senato (particolare che Zosimo non commenta). Siamo nel bel mezzo di una declinazione del così detto provvidenzialismo pagano²⁴.

Prima di avvicinare questi testi, che provengono da autori di religione pagana, appunto Olimpiodoro e Zosimo, è doverosa una riflessione sulla 'pochezza' complessiva delle informazioni, meglio, degli informatori. Soprattutto sorprende il silenzio delle fonti cristiane sulla vicenda (a parte Fozio che riassume Olimpiodoro), segnatamente degli storici della chiesa, contemporanei e successivi ai fatti. Forse Serena pagava con la cancellazione della sua condanna dai testi ecclesiastici taluni eccessi oltranzisti compiuti in vita, da ultimo il sostegno dato a Melania nella travagliata vendita del suo patrimonio a favore della Chiesa e contro gli interessi di larga parte del senato²⁵.

Censura o reticenza tanto più sorprendenti se si considera che le due sole testimonianze sulla eliminazione di Serena (Olimpiodoro e Zosimo, di cui si è detto e diremo) collegano la fine della donna ad un evento eccezionale che avrebbe dovuto magnetizzare l'attenzione sulla sua fine: la calata di Alarico contro Roma, della quale Serena sarebbe stata l'artefice (lo si è detto, anche Zosimo inizialmente porta avanti la causa politica, poi cambia registro di colpo introducendo la causa religiosa).

così numerati e tradotti in latino da Müller, da noi considerati in questa veste editoriale sulla scia di A. BALDINI, *Ricerche* cit., 51 ss., con traduzione italiana. Sull'edizione di Müller, v. nt. 35.

²³ Così A. BALDINI, *Ricerche* cit., 39. L'a. può a buon diritto essere considerato il massimo studioso di Olimpiodoro.

²⁴ «...ed anche Olimpiodoro (da ZOS. 5.38.2-4) risente di una giustificazione provvidenzialistica pagana per la morte di Serena, come pure di Stilicone»: A. BALDINI, *Ricerche* cit., 102.

²⁵ A giudicare dal disprezzo ostentato per la religione pagana nell'episodio della collana ed al sostegno dato a Melania e al marito nella vendita del loro patrimonio a favore della Chiesa.

Domanda quasi retorica: come giustificare il silenzio su Serena almeno in quei testi che parlano dell'assedio²⁶? Un altro terreno dove avrebbe dovuto attecchire il ricordo di Serena è quello della 'consegna' della città al nemico, di cui diremo meglio: un *topos* di forte impatto drammatico che anche per Roma e Alarico ha conosciuto una tradizione al femminile facente capo a Proba, santa donna, ed al suo servidorame²⁷.

Atteso che questo stato complessivo delle fonti genera seri dubbi sulla veridicità del racconto (gli studiosi si accontentano anche di meno per costruire verità 'indiscutibili'), giova ugualmente riprendere i testi 'parlanti' (come si è detto, due, e, sul tema, uno derivato dell'altro) per talune sottolineature soprattutto di carattere giuridico e per rimarcare le lievi differenze piuttosto che l'asserita identità.

Riprendiamo le sbrigative parole con cui Paschoud compatta, nella critica al passo di Zosimo, la relazione tra i due eventi: eliminazione di Serena e calata dei barbari alariciani contro Roma. Serena sarebbe stata eliminata «parce qu'on la considérait comme responsable de l'expédition d'Alaric contre Rome»²⁸. Responsabile diretta o indiretta? Alarico chiamato da lei contro la sua città o inviato 'provvidenzialisticamente' dagli dei per castigare lontane colpe religiose della donna ma da cui sono derivati malanni a non finire per tutti? L'insigne studioso di Zosimo non prende apertamente posizione e, come la maggior parte degli studiosi, sembra dare per scontata la prima ipotesi anche se, qua e là, non manca di sottolineare la rilevanza

²⁶ Approfondimenti, tra gli altri autori, in M. CESA, *Impero tardoantico e barbari: la crisi militare da Adrianopoli al 418*, Como 1994; G. HALSALL, *Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568*, New York 2007; G. RAVEGNANI, *La caduta dell'Impero romano*, Bologna 2012.

²⁷ PROCOP. 3.2.

²⁸ FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 258 ss. nt. 87. Per l'a. due sono i nemici di Serena, il senato e Placidia. Quanto al primo, l'a. accoglie le tesi di A. Demandt e G. Brummer, citati sopra, secondo i quali l'ostilità senatoria contro Serena per i loro interessi fondiari compromessi, in particolare quella del prefetto della città Pompeiano, deriverebbero dal pio appoggio dato da quest'ultima a Melania e marito nella alienazione dei loro beni a favore della Chiesa, intercedendo presso Onorio (testo base: *Vita Melaniae*, 11-12, ed. trad. e comm. di D. GORCE, Paris 1962, 165). Il secondo nemico di Serena sarebbe stata Placidia, difficilmente configurabile come una protagonista della vicenda, secondo l'a. per la sua troppo giovane età, ma lasciata tuttavia coinvolgere dal senato cui faceva comodo una copertura di rango nell'eliminazione di un membro della famiglia reale.

dell'elemento provvidenzialistico nella eliminazione di Serena da parte del senato²⁹.

3. *Olimpiodoro di Tebe*

Dicevamo, due sole sono le fonti sulla fine di Serena, e per aspetti diversi deboli entrambe, Olimpiodoro e Zosimo. Lo storico Olimpiodoro di Tebe, quasi contemporaneo degli avvenimenti, è conosciuto, come già notato, solo attraverso l'epitome che ne fa Fozio il patriarca costantinopolitano del IX secolo; e, sul punto che ci interessa, questa epitome si presenta caparbiamente scarna³⁰. Zosimo scrive la sua Storia Nuova almeno un secolo dopo³¹, e, a quel che dicono gli esperti, si basa principalmente su Eunapio e Olimpiodoro, in particolare segue quest'ultimo anche sul racconto della morte di Serena³². Senonché è quasi impossibile il riscontro tra i testi, il primo (l'epitome di Olimpiodoro) ridotto al minimo, il secondo (il racconto di Zosimo)³³, succulento di dettagli che non sappiamo se di provenienza olimpiodorea o meno. Al punto che, estremizzando, c'è chi parla come Paschoud di fonte sostanzialmente unica (Zosimo) sulla morte di Serena e sul motivo di questa³⁴. Insomma, è evitato per un soffio l'adagio giusprivatistico per cui *unus testis nullus*

²⁹ Precisiamo ulteriormente che, per alcuni studiosi, l'accusa di collusione con Alarico, rivolta dal Senato a Serena, sarebbe stata un pretesto per l'eliminazione della donna, ben altri gli addebiti, soprattutto di ordine economico.

³⁰ Si è fatto più volte cenno alla circostanza che dell'opera di Olimpiodoro è pervenuta solo un'epitome redatta da Fozio, patriarca di Costantinopoli nella seconda metà del IX sec.

³¹ Neppure l'identità del personaggio è sicura. Per informazioni interne all'opera FR. PASCHOUD, *Livre I, XVI* cit., colloca Zosimo tra il 425 e il 518. Quanto alla personalità, si è soliti citare il primo frammento di FOZIO, *Biblioteca*, cod. 98: «È stata letta un'opera storica in sei libri, di Zosimo, *comes* e, un tempo, *advocatus fisci*. Empio in materia religiosa, spesso in molti punti abbaia contri i pii [sc. i Cristiani]. Il suo stile è conciso, chiaro e puro, non privo di fascino». Citiamo da *Zosimo. Storia Nuova*, a cura di F. CONCA, Milano 1977, 9.

³² Eunapio e Olimpiodoro come fonti di Zosimo, il primo fino a 5.25 il secondo da 5.26 a 6.13: B. GIROTTI, *Spunti per la continuità tra Olimpiodoro di Tebe e Prisco di Panion*, in *Historia*, 54.3, 2005, 357.

³³ ZOS. 5.38.1 e 4.

³⁴ FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 278 nt. 87: «Pour tout ce qui concerne la mort et l'impïété de Séréna, Zosime est source unique, mise à part la très breve donnée d'Olymp. frg. 6...».

testis anche se si tratta di notizie storiografiche e non di testimoni in carne ed ossa.

Vediamo Olimpiodoro nell'epitome di Fozio e qui ridotto, come anticipato, ai minimi termini:

Olym. fr. 6 Müller: Ὅτι μετὰ θάνατον Στελίχωνος ἀναιρεῖται ἐναποπνιγεῖσα καὶ Σερήνα ἢ τούτου γυνή, αἰτία νομισθεῖσα τῆς ἐπὶ Ῥώμην ἐφόδου Ἀλαρίχου. Ἀναιρεῖται δὲ πρότερον μετὰ τὴν ἀναίρεσιν Στελίχωνος ὁ ταύτης κἀκείνου παῖς ὁ Εὐχέριος³⁵.

Trad. di Fr. Paschoud: «Après la mort de Stilicon on fait aussi perir en l'étouffant Sérena, la veuve, qu'on estimait responsable de l'expédition d'Alaric contre Rome, par ailleurs, on fait périr auparavant, après l'assassinat de Stilicon, leur fils à tous deux, Eucher»³⁶.

Ai fini del presente studio, i punti di maggiore interesse sono: la menzione della morte (ἀναιρεῖται); la sua modalità, cioè per soffocamento o strangolamento (ἐναποπνιγεῖσα); e il motivo: l'essere stata, Se-

³⁵ *Fragmenta Historicorum Graecorum*, edited by K. MÜLLER (1851), Cambridge 1851 (2010 digitally printed version), vol. 4, 59. Segue la traduzione latina di Müller: *Post Steliconis interitum suffocatam perisset Serenam, eius conjugem, quod Alarichi ad urbem adventus causa extitisse putaverunt et interfectam esse antea in-terempto iam Stelicone, filius eius ex Serena, Eucherium*. Cfr. anche la trad. di A. BALDINI, *Ricerche* cit., 51 s.: «Che dopo la morte di Stilicone è uccisa dopo essere stata soffocata anche sua moglie Serena, ritenuta responsabile dell'invasione di Roma di Alarico; prima però dopo l'eliminazione di Stilicone è eliminato il figlio di quella e di questi Eucherio».

³⁶ FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 340. A. BALDINI, *Ricerche* cit., 101 s.: «Il frammento (6 Müller) riferisce succintamente delle uccisioni di Serena ed Eucherio, che si verificarono nel 408, e considerato per sé e per le notizie che contiene conferma la sostanziale dipendenza di Zosimo». A noi pare che gli unici elementi degni di nota, nell'epitome di Olimpiodoro, siano (a parte la morte in successione di padre madre e figlio), la modalità della morte, (il soffocamento o strangolamento), la causa, (l'aver la responsabilità per la calata di Alarico). Non un cenno al giudice di Serena, indicato da Zosimo nel senato unanime, non un cenno alla enigmatica presenza di Placidia, per tacere del racconto della collana. In particolare, a p. 162, leggiamo «Questi episodi (l'empietà di Serena e Stilicone) sono già stati considerati con attenzione ai rapporti tra la tradizione olimpiodorea di Fozio e quella dei derivati. La loro ripresa si giustifica con l'essere giustificativi del paganesimo di Olimpiodoro. L'empietà di Serena con conseguente morte, come quella di Stilicone, sono narrate nella Storia Nuova, a 5.38. Il contesto in cui è situato il racconto della morte è quello dell'assedio di Alarico del 408».

rena, ritenuta la causa (αἰτία νομισθεῖσα) della calata a Roma di Alarico (τῆς ἐπὶ Ῥώμην ἐφόδου Ἀλαρίχου). Di contro, è assente nel testo qualsiasi accenno al profilo giudiziario della vicenda. Silenzio su chi l'ha giudicata e in quali forme, come se si fosse trattato di un'esecuzione sommaria; in linea con quelle *extra ordinem* di Stilicone e Eucherio citati nel passo. All'opposto, nel corrispondente frammento di Zosimo, al centro della vicenda c'è il senato in veste inquirente e giudicante, ed in una inusuale formazione che include anche Placidia³⁷. Tra gli studiosi tuttavia non c'è dubbio che i particolari processuali di Zosimo fossero presenti nell'originale olimpiodoro e che, anche qui, motore dell'azione fosse il senato il quale «con la complicità di Placidia accusa Serena di intese con il barbaro e la fa mettere a morte per strangolamento...»³⁸.

Non mancano, tra gli studiosi, riflessioni per così dire metatestuali, alcune delle quali non prive di suggestioni. A cominciare dal rilievo dato all'eliminazione di Stilicone e Eucherio, come a volerli comprendere con Serena in «una copertura religiosa» perché anche Olimpiodoro con tutta probabilità «risentiva di una giustificazione provvidenzialistica pagana per la morte di Serena come pure di Stilicone»³⁹.

Un viatico – queste parole sull'ispirazione provvidenzialistica e paganeggiante del testo – per chiedersi di nuovo se la definizione di Serena quale αἰτία... τῆς ἐπὶ Ῥώμην ἐφόδου Ἀλαρίχου non voglia dire qualcosa di diverso rispetto a quel che comunemente si intende: non Serena come causa politica della calata di Alarico (un tradimento at-

³⁷ È bene spendere qualche parola per Placidia, sorella uterina di Onorio, che inaugura la sua vita turbinosa come comprimaria nel processo contro Serena. Zosimo sembra volerla differenziare dal senato in assetto giudicante ma attribuendole comunque un ruolo attivo nelle fine di Serena. Altri pensano che il senato abbia utilizzato la testimonianza di Placidia solo per rogatoria (S.I. OOST, *Galla Placidia Augusta. A Biographical Essay*, Chicago 1968, 85 n. 159, con rinvii. Paschoud (FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 260 nt. 87) ritiene che per la sua giovane età, anche se carica di risentimento per una zia adottiva che presto ha assunto il ruolo di madre, difficilmente si può pensare che abbia lei avuto l'iniziativa dell'accusa e sia riuscita a trascinare il senato; piuttosto il contrario: il senato ne ha sollecitato il consenso per coprirsi nell'impresa con la presenza di un membro della famiglia reale. Sull'età St. REBENICH, *Gratian, a Son of Theodosius, and the Birth of Galla Placidia*, in *Historia*, 34, 1985, 372 ss. Sui diversi ampi saggi dedicati a Placidia, v. FR. PASCHOUD, *loc. ult. cit.* È credibile che 'quel' senato provvidenzialista abbia voluto acquisire una versione 'del palazzo' sulla storia della collana?

³⁸ A. BALDINI, *Ricerche* cit., 162.

³⁹ A. BALDINI, *Ricerche* cit., 101 s.

tuale, un patto scellerato concluso con il nemico, questa è l'opinione corrente), piuttosto, Serena come causa religiosa della venuta di Alarico, con riferimento a quando, dopo la soppressione dei culti pagani decisa da Teodosio I, aveva a Roma, con un gesto dimostrativo, strappato la collana dall'effigie di Rea in un tempio della Grande Madre. Una zelante provocazione per una cristiana; un'empietà, per il pensiero provvidenzialistico pagano, empietà mai espiata, di cui ora la giustizia divina chiede la vendetta riversando sulla donna sventure personali, e sulla città catastrofi pubbliche continue, tra cui, non ultima, la calata in armi di Alarico⁴⁰.

Quindi, Serena considerata αἰτία νομισθεῖσα τῆς ἐπὶ Ῥώμην ἐφόδου Ἀλαρίχου non per avere direttamente fatto venire Alarico contro Roma ma per avere un tempo offeso quegli dei che ora, per vendetta, inviano Alarico in armi. Così, con Realpolitik, il senato bipartisan poteva ragionare elaborando la memoria dell'empietà di Serena, con il sostegno enigmatico di una giovanissima Placidia, certamente più comprimaria che protagonista.

Questa lettura del passo, per rendersi plausibile, necessita di non pochi presupposti, solo alcuni assodati (ad esempio che Olimpiodoro fosse, come Zosimo, un pagano provvidenzialista e che conoscesse l'episodio della collana⁴¹, non ripreso da Fozio nell'epitome per comprensibile pregiudizio religioso). In ogni caso questa lettura, fondata o meno che sia, non forza il testo dell'epitome.

4. Zosimo

La testimonianza di Zosimo (che, come detto sopra, si vuole dipendente da Olimpiodoro anche nell'episodio della morte di Serena) è molto articolata e ricca di dettagli inediti che non sapremo mai con certezza se presenti nell'originale olimpiodoreo, o venuti chissà da dove, forse anche dalla fantasia dell'autore.

⁴⁰ Sul provvidenzialismo pagano e le sue varie declinazioni, diamo solo alcune indicazioni di massima per facilitare l'approfondimento: P. SINISCALCO, *Le sacré et l'expérience de l'histoire: Ammien Marcellin et Paul Orose*, in *Lettres d'humanité. Association Guillaume Budé*, 48, 1989, 355-366; FR. PASCHOUD, *Ammiano 14,11,25*, in *Studi tardo antichi. Serie Hestiasis in onore di S. Calderone*, 3, Messina 2010, 218 ss. Per il pensiero provvidenzialistico di Zosimo v. A. BALDINI, *Ricerche cit. passim*. Sintesi di un buon numero di passi del libro 5, 112 ss.

⁴¹ Cfr. nt. 24.

Il testo occupa l'intero capitolo 38 del libro quinto e si lascia facilmente dividere, quanto alla materia trattata, in tre parti.

1) Zos. 5.38.1: la morte di Serena secondo quella che noi abbiamo detto la 'storia', la versione ufficiale, «mainstream», degli eventi; un racconto che, pur nella sua diversificazione, è riconducibile alle linee tracciate da Olimpiodoro nell'epitome vista sopra, e quindi collega la morte di Serena ad una causa politica, l'aver sollecitato la venuta di Alarico. Motivazione, in sé non priva di plausibilità, sarebbe la vendetta del marito e del figlio da poco trucidati.

2) Zos. 5.38.2-4: la contro-storia, la morte di Serena come prezzo da lei pagato per una colpa religiosa, come espiazione di una empietà. L'antefatto (la venuta a Roma con lo zio) ed il fatto (la collana di Rea strappata e indossata con iattanza). La morte per contrappasso (collana-collo-soffocamento).

3) Zos. 5.38.5: Analogamente, la morte di Stilicone come prezzo per una empietà altrettanto grave.

5. *Zosimo e la Storia*

Dopo la sintesi, passiamo all'analisi del testo. Zosimo comincia con la morte di Serena secondo la vulgata: un racconto che, come tale, si inserisce nel solco olimpiodoro della eliminazione di Serena in rapporto alla calata di Alarico e all'assedio, ma si arricchisce di elementi nuovi e forse rivelatori.

Zos. 5.38.1: Ἦδη δὲ Ἀλαρίχου περὶ τὴν Ῥώμην ὄντος καὶ καταστήσαντος εἰς τὴν πολιορκίαν τοὺς ἔνδον, ἐν ὑποψία ἔλαβε τὴν Σερήναν ἢ γερουσία, οἷα τοὺς βαρβάρους κατὰ τῆς πόλεως ἀγαγοῦσαν, καὶ ἐδόκει κοινῇ τῇ τε γερουσία πάση καὶ Πλακιδία τῇ ὀμοπατρία τοῦ βασιλέως ἀδελφῇ ταύτην ἀναيرهθῆναι τῶν περιεστώτων κακῶν οὖσαν αἰτίαν· καὶ Ἀλαρίχον γὰρ αὐτὸν Σερήνας ἐκποδῶν γενομένης ἀναχωρήσειν τῆς πόλεως οἷα μηδενὸς ὄντος ἔτι τοῦ προδώσειν τὴν πόλιν ἐλπίζομένου.

Trad. di Fr. Paschoud: «Alors qu'Alaric était déjà aux alentours de Rome et qu'il en avait assiégé les habitants, le Sénat se mit à soupçonner Séréna, alléguant qu'elle aurait attiré les Barbares contre la ville, et le Sénat entier, ainsi que Placidia, la soeur consanguine de l'empereur, furent unanimement d'avis de la faire mourir comme responsable des malheurs présents; ensuite de quoi, en

effet, dès qu'on se serait débarrassé de Séréna, Alaric lui-même se retirerait de la ville, puisqu'il n'y aurait plus personne qu'on pourrait soupçonner de vouloir livrer la ville».

Probabilmente il passo sottolinea i tratti della parabola giudiziaria di Serena nella dinamica impressa dal senato, meglio dai senatori, e scandita in due momenti distinti: quello inquirente del formarsi del sospetto e quello della decisione finale.

6. *Il «sospetto»*

Alarico si trova già nei dintorni di Roma e ha iniziato l'assedio di quanti sono all'interno (Ἡδη δὲ Ἀλαρίχου περὶ τὴν Ῥώμην ὄντος καὶ καταστήσαντος εἰς τὴν πολιορκίαν τοὺς ἔνδον). Sembra che da questo momento il senato cominci a pensare che sia stata Serena ad aver condotto ('attirato', e forme simili) i barbari contro la città (ὑποψία ἔλαβε τὴν Σερῆναν ἢ γερουσία, οἷα τοὺς βαρβάρους κατὰ τῆς πόλεως ἀγαγοῦσαν).

Parole senza ombra di provvidenzialismo, che gettano su Serena il sospetto (ἐν ὑποψίᾳ) di un recente crimine (e non di una lontana colpa religiosa): l'aver condotto i barbari, arrivati da poco, contro la città.

7. *I barbari contro la città o dentro la città?*

«Contro la città» e non «dentro la (o 'in') città», giusto per escludere qualsiasi tentazione ermeneutica volta a vedere documentata in questo passo – οἷα τοὺς βαρβάρους κατὰ τῆς πόλεως ἀγαγοῦσαν – la presunta volontà di Serena di 'consegnare' la città agli assediati aprendo loro le porte.

Lo escludono le principali traduzioni date dagli studiosi al sintagma in oggetto: οἷα τοὺς βαρβάρους κατὰ τῆς πόλεως ἀγαγοῦσαν.

Vediamone alcune⁴² in rapida successione, a cominciare da quella archetipica, in latino, di Leunclavius del 1576⁴³:

⁴² Tralasciandone altre di cui sarebbe stato complicato il reperimento come la traduzione tedesca di Seybold-Heyler, 1802-4 (Frankfurt) e quella americana di J. Buchanan-H. Davis, 1967 (San Antonio).

⁴³ Si tratta del nome latinizzato più diffuso (ma non esclusivo). V. M.-P. BURTIN, *Un Apôtre de la tolérance: l'humaniste allemand Johannes Löwenklau, dit Leunclavius (1541-1593?)*, in *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*, 52.3, 1990, 561 ss.

Cuum Alarichus adhuc ad urbem haereret et quotquot in urbe erant, obsidione cinxisset: Serenam senatus suspectam habere cepit, quasi quae barbaros adversus urbem adtraxisset⁴⁴.

Analogamente, nella anonima traduzione inglese del 1684⁴⁵ leggiamo: «But when Alarichus was near Rome, besieging those within, the Senate suspected Serena for bringing the Barbarians against their City».

Un po' sbrigativamente, Cousin, in una edizione del 1686⁴⁶, così intende: «Alaric ayant formé le siège de Rome, le Sénat soupçonna Sérène d'avoir fait venir les troupes étrangères».

Per passare a traduzioni più recenti consideriamo Ridley, 1982⁴⁷: «Now that Alaric was near Rome and settling down to besiege its inhabitants, the senate began to suspect Serena of bringing the barbarians against the city...».

Ed infine la traduzione di Otto Veh del 1990⁴⁸: «Schon stand Alaric rings um Rome und hielt die Einwohnerschaft belagert, da fasste der Senat Verdacht gegen Serena, als haben sie die Barbaren gegen die Stadt herangeführt...».

Dunque, contro la città, non dentro la città, non foss'altro perché, al momento del sospetto dei senatori, è ancora in corso l'assedio; e gli

⁴⁴ ZOSIMI COMITIS ET EXADVOCATI FISCO *Historiae Novae Libri Sex, numquam hactenus editi*, Io. LEUNCLAVIUS *primus ab se repertos de Graecis Latinis fecit*, Basileae (s.d. ma 1576), 105, citazione per esteso nt. 77.

⁴⁵ *The New History of Count Zosimus, Sometime Advocate of the Treasury of the Roman Empire. With the Notes of the Oxford Edition. In Six Books: To which is prefixed Leunclavius's Apology for the Author. Membrably Englished*, London, Printed for Joseph Hindmarsh, Bookseller to his Royal Highness, at the Black Bull in Cornhill, 1684, Book V, 378. Quasi una ristampa *The History of Count Zosimus, sometime Advocat and cancellor of the Roman Empire. Traslated from the original greeck with the Notes from de Oxford Edition. Complete in one Volume*, London, Printed for G. Davis (...), by W. Green-B. Chaplin (...) 1814 (...). Identica traduzione 165.

⁴⁶ *Histoire romaine, écrite par Xiphilin, par Zonare, et par Zosime. Traduite sur les Originaux grecs par M. Cousin, President en la Cour des Monnoyes, Tome second, Suivant la Copie imprimée à Paris, chez la Veuve de Damien Foucault, Imprimeur et Libraire originaire du Roy et de la Ville, MDCLXXXVI, 776 s., L. COUSIN, in *Histoire romaine écrite par Xiphilin, Zonare et Zosime*, 1678, Paris, reprinted in *Ouvrages historiques de Polybe Herodien et Zosime*, Paris, 1836.*

⁴⁷ *Zosimus. New History*, translated by R.T. RIDLEY, Canberra 1982, 119.

⁴⁸ *Zosimus. Neue Geschichte*, Übersetzt und Eingeleitet von O. VEH, Durchgesehen und erläutert von S. REBENICH, Stuttgart 1990, 245.

assedianti, per definizione, sono fuori e quindi è impossibile per i senatori sospettare che Serena avesse condotto i barbari dentro la città.

Qualche traduzione, tuttavia, indulge a questa lettura⁴⁹. Da qui l'opportunità di confrontarsi, come abbiamo fatto, con un ampio orizzonte di traduzioni perché giudichiamo importante il punto.

8. *La ragione più stringente per condannare a morte Serena*

Nella discussione sul sospetto che Serena avesse condotto i barbari a Roma, emerge, indiretto e quasi secondario nell'esposizione di Zosimo, quello che potrebbe essere estato il motivo determinante della uccisione di Serena e che forse ne ha anche accelerato i tempi dell'esecuzione: impedire drasticamente alla donna di aprire le porte della città e così – costretto Alarico ad abbandonare l'assedio perché nessun altro egli avrebbe trovato disposto a compiere un gesto simile – indurlo a lasciare Roma.

Ciò si ricava nel testo di Zosimo dalle parole citate poco oltre:

Zos. 5.38.1: καὶ Ἀλάρικον γὰρ αὐτὸν Σερήνας ἐκποδῶν γενομένης ἀναχωρήσειν τῆς πόλεως οἷα μηδενὸς ὄντος ἔτι τοῦ προδώσειν τὴν πόλιν ἐλπίζομένου.

Trad. Fr. Paschoud: «ensuite de quoi en effet, dès qu'on se serait débarrassé de Séréna, Alaric lui-même se retirerait de la ville, puisqu'il n'y aurait plus personne qu'on pourrait soupçonner de vouloir livrer la ville».

Queste parole sono state a nostro parere sottovalutate o mal comprese nella ricostruzione della morte di Serena. Invece si deve insistere sul fatto che esprimono per il senato (nel racconto di Zosimo ovviamente) l'unica strategia possibile per allontanare Alarico da Roma. Questa consapevolezza, forse maturata in un momento successivo del dibattito, mette in secondo piano l'accusa principale di una chiamata di Alarico a Roma, reato già perfezionato, per affiancarvi un reato di cui si presume che sarà compiuto, "di pericolo": l'apertura delle porte della città, con i vantaggi incalcolabili che alla città sarebbero derivati se si fosse con la morte impedito a Serena di compierlo. E così Serena si

⁴⁹ Per esempio, Zosimo. *Storia Nuova*, a cura di F. CONCA cit., 302.

avvia a subire formalmente una condanna capitale per un reato contro la Città, ma in pratica una esecuzione sommaria e sbrigativa per l'utile dello Stato. Un aspetto utilitaristico che viola ogni principio di legalità e ha un beffardo strascico nel capitolo successivo dove Zosimo afferma che a dispetto della morte di Serena, l'atteso allontanamento di Alarico, perché non avrebbe più trovato da chi farsi aprire le porte, non c'è stato, e l'assedio ha continuato senza tregua, antropofagia compresa⁵⁰. Il testo-base è

Zos. 5.39.1: Ἀλλ' οὐδὲ ἡ Σερήνας ἀπώλεια τῆς πολιορκίας ἀπέστησεν Ἀλάρικον...

I tempi di elaborazione di questa strategia non sappiamo quanto possano aver tenuto impegnato il senato né che linea procedurale i *clarissimi* abbiano esattamente seguito (si dice di un senato in mano al *praefectus urbi* Pompeiano, di religione pagana, duro e deciso a difendere gli interessi dei senatori contro Melania)⁵¹. Non c'è traccia, fino a questo stadio dell'inquisizione, che a Serena si imputasse qualcosa di diverso da una vera, e tragicamente attuale, collusione con Alarico per portare le armi contro Roma. Per esempio, colpe religiose da cui, in ipotesi, le frange provvidenzialistiche del senato facessero derivare il flagello alariciano voluto dagli dei vendicatori.

9. *Il processo e la condanna*

Inutile cercare nelle parole di Zosimo qualche tecnicismo giurisdizionale e criminalistico che faccia luce sulla procedura seguita nella condanna a morte e sulla denominazione tecnica degli addebiti mossi a Serena. Tre sono gli elementi che vanno osservati e studiati: il voto unanime dei senatori, segno di un'urgenza politica che non ammette divisioni neanche religiose o distinguo di altra natura; la presenza in aula di Placidia, che richiama su di sé l'attenzione degli studiosi alla ricerca del ruolo avuto nell'intera vicenda da questa giovane donna; il silenzio-assenso dell'imperatore, ormai lontano da Roma. Forse ha manifestato attraverso Placidia il suo placet, trattenendo soddisfazione e

⁵⁰ Zos. 5.40.1; v. FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 271 nt. 92.

⁵¹ FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 258 ss. nt. 87 *passim*. Cfr. A. CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960³⁴, 447.

rimorso per il compimento del disegno distruttivo di un'intera stirpe che lui forse aveva segretamente caldeggiato.

10. *Il senatoconsulto della condanna*

C'è tuttavia un passaggio di Zosimo che, a partire dalla traduzione di Leunclavio, acquista un valore speciale nella critica del testo. Lo storico, nel prosieguo di 5.38.1, dice che i senatori, con Placidia sorella consanguinea dell'imperatore, decisero all'unanimità di mettere a morte Serena "come responsabile dei mali presenti" ("urgenti" "accaduti", "che stavano intorno")⁵²: «ταύτην ἀναιρεθῆναι τῶν περιεστώτων κακῶν οὐσαν αἰτίαν»⁵³. Leunclavio legge in questo testo di Zosimo un lacerto originale della sentenza di condanna per senatoconsulto. Così la sua traduzione latina:

Trad. Leunclavius p. 105: Quun Alarichus adhuc ad urbem haereret, & quotquot in urbe erant, obsidione cinxisset: Serenam Senatus suspectam habere coepit, quasi quae barbaros adversus urbem abtraxisset. Censuitq; pariter & Senatus, & Placidia principis soror, eodem patre nata, Serenam esse necandam, quae urgentium malorum autor existeret.

Attesa la plausibilità di questa suggestione – che ci si trovi di fronte ad un originale e non a un riecheggiamento qualsiasi della sentenza di condanna di Serena – le sue parole, oggi quasi del tutto trascurate, che sintetizzano la colpa di Serena, acquistano un valore indiziario speciale: l'imputazione a carico di Serena è riformulata in termini più generali perché possa comprendere tanto l'accusa di aver chiamato a Roma i barbari quanto quella che avrebbe potuto aprire loro le porte, nei termini da noi usati sopra.

⁵² Dove lo storico dice καὶ ἐδόκει κοινῇ τῇ τε γερουσίᾳ πάσῃ καὶ Πλακιδίᾳ τῇ ὀμοπατρίᾳ τοῦ βασιλέως ἀδελφῇ ταύτην ἀναιρεθῆναι τῶν περιεστώτων κακῶν οὐσαν αἰτίαν.

⁵³ Integralmente, il passo recita: καὶ ἐδόκει κοινῇ τῇ τε γερουσίᾳ πάσῃ καὶ Πλακιδίᾳ τῇ ὀμοπατρίᾳ τοῦ βασιλέως ἀδελφῇ ταύτην ἀναιρεθῆναι τῶν περιεστώτων κακῶν οὐσαν αἰτίαν, così tradotto da Paschoud: «...et le Sénat entier, ainsi que Placidia, la soeur consanguine de l'empereur, furent unanimement d'avis de la faire mourir comme responsable des maux présents, ensuite de quoi en effet, dès qu'on se serait débarrassé de Séréna Alaric lui-même se retirerait de la ville, puisqu'il ni aurait plus personne qu'on pourrait soupçonner de vouloir livrer la ville».

Inoltre, fermo restando che l'orizzonte della responsabilità di Serena resta ancorato alla collusione con Alarico⁵⁴ e la causa della sua morte è ufficialmente politica, si può anche notare che la nuova terminologia "Serena responsabile dei mali presenti" denuncia un certo scostamento in senso provvidenzialista. La colpa individuale come fonte di male collettivo. Anche la causa politica della morte di Serena sembra non esserne andata completamente esente e nell'inchiesta si siano rimestate non poco le carte, fino a riesumare la 'chiacchiera' della collana.

Intanto la teologia politica di Zosimo, che fa discendere tutti i mali presenti dall'abbandono dei riti e degli dei della tradizione, è pronta ad afferrare l'occasione e lanciare una contro-storia, con l'inatteso passaggio dell'accusa a Serena dal piano politico a quello religioso.

II. CONTRO-STORIA

1. *Introduzione e sintesi di Zos. 5.38.2*

Il sospetto del senato è falso. Serena non ha mai pensato a nulla di simile ad un patto con il nemico della città. Della sua fine, nessuna causa politica ma un'empietà (o una serie di empietà, se consideriamo tra l'altro gli strattoni alla vecchia Vestale), di cui solo ora gli dei offesi richiedono il prezzo.

Segue l'antefatto, quella volta in cui lo zio Teodosio I, a Roma dopo la sconfitta dell'usurpatore Eugenio, aveva deciso la soppressione dei

⁵⁴ È plausibile che questa sia stata effettivamente l'accusa mossa a Serena da un senato che non poteva dimenticare la lunga militanza di Alarico con Stilicone, ora barbaramente ucciso. Questa avrebbe potuto tramutare Alarico in un vendicatore perfetto oltre che dei propri torti subiti da Roma anche di quelli fatti all'amico. Nel racconto di Zosimo, l'idea dei senatori che la calata di Alarico dipendesse da un'intesa con Serena a scopo vendicativo potrebbe vedersi sottesa anche in un breve inciso poco utilizzato dagli studiosi: Zos. 5.40.2. La città è piegata dall'assedio. È in discussione l'ambasceria ad Alarico. Uno dei due ambasciatori prescelti è Giovanni, conosciuto da Alarico e suo amico (γνώριμος e πρόξενος). Lo scopo di questa scelta, non esplicitato nel testo, si collega con tutta evidenza, all'attesa che Alarico in persona avesse guidato l'esercito, fosse presente all'incontro, e si potesse contare su un mediatore, Giovanni appunto; ma questo era stato messo in dubbio da una 'voce' secondo la quale chi guidava l'esercito era un partigiano di Stilicone, non Alarico. Una voce messa in giro ad arte per aggravare la posizione di Serena?

culti pagani togliendo a ministri e sacerdoti ogni sostegno economico, con conseguente forzato abbandono dei luoghi di culto.

Quindi il fatto: incuriosita e sprezzante, Serena, con il seguito, entra per vedere l'interno del tempio della Grande Madre. E qui si situa l'episodio della collana che Serena nota al collo della scultura di Rea e che prende per sé; segue lo scontro con una superstite e combattiva vestale che copre Serena e la sua famiglia di maledizioni. Per Serena cominciano i presentimenti e le visioni di una morte senza scampo e quando Dike, la Giustizia divina, decreta il momento dell'espiazione, è lei, Serena, ad offrire il collo perché il contrappasso si compia.

2. *Testo e critica*

Pare che Zosimo sia stato anche poeta e gli si riconosce, fin dall'antichità, talento letterario e narrativo («uno stile conciso, chiaro e puro»)⁵⁵. Basterebbe questa paginetta per confermarlo, un breve racconto molto ben costruito con l'astuto rilievo dato a testimoni oculari dell'episodio (il séguito di Serena, dentro e fuori dal tempio) e delle sue tormentate conseguenze (le visioni della fine, condivise da terzi), giusto per neutralizzare ogni sospetto di invenzione. Resta ovviamente del tutto impregiudicato il giudizio sul valore storico-documentale del testo. Gli strafalcioni di Zosimo sono cosa nota⁵⁶. Testo che proponiamo nella consueta recensione di Paschoud, cui fa seguito, questa volta, la traduzione italiana di A. Baldini.

Zos. 5.38.2-5: 2. Ἦν μὲν οὖν ἡ ὑπόψια τῶ ὄντι ψευδῆς (οὐδὲν γὰρ ἡ Σερήνα τοιοῦτον ἔλαβε κατὰ νοῦν), δίκην δὲ τῶν εἰς θεῖα δέδωκε δυσσεβημάτων ἀξίαν, ὡς αὐτίκα μάλα ἔρχομαι λέξων· ὅτε Θεοδοσίος ὁ πρεσβύτερος, τὴν Εὐγενίου καθελῶν τυραννίδα, τὴν Ῥώμην κατέλαβε καὶ τῆς ἱερᾶς ἀγιστείας ἐνεποίησε πᾶσιν ὀλιγωρίαν, τὴν δημοσίαν δαπάνην τοῖς ἱεροῖς χορηγεῖν ἀρνησάμενος, ἀπηλαύνοντο μὲν ἱερεῖς καὶ ἱέρεια, κατελιμπάνετο δὲ πάσης ἱερουργίας τὰ τεμένη.
3. Τότε τοίνυν ἐπεγγελάσω τούτοις ἡ Σερήνα τὸ μητρώον ἰδεῖν

⁵⁵ FOZIO, *Biblioteca*, cit.

⁵⁶ Per la rassegna degli epiteti con cui Gibbon ha apostrofato Zosimo, v. W. GOFFART, *The First Historian of Rome's Fall*, in *The American Historical Review*, 76.2, 1971, 412-441. Incompleto elenco di errori in T.H. RIDLEY, *Zosimus the historian*, in *Byzantinische Zeitschrift*, 65, 1972, 277 ss.

έβουλήθη, θεασαμένη δὲ τῷ τῆς Ῥέας ἀγάλματι περικείμενον ἐπὶ τοῦ τραχήλου κόσμον τῆς θείας ἐκείνης ἄξιον ἀγιστείας, περιελούσα τοῦ ἀγάλματος τῷ ἑαυτῆς ἐπέθηκε τραχήλῳ· καὶ ἐπειδὴ πρεσβύτες ἐκ τῶν Ἑστιάκων περιλελειμμένη παρθένων ὠνείδισεν αὐτῇ κατὰ πρόσωπον τὴν ἀσέβειαν, περιύβρισε τε καὶ ἀπελαύνεσθαι διὰ τῶν ἐπομένων ἐκέλευσεν. 4. Ἡ δὲ ἀπιούσα, πᾶν ὅ τι ταύτης ἄξιον τῆς ἀσεβείας ἐλθεῖν αὐτῇ Σερῆνα καὶ ἀνδρὶ καὶ τέκνοις ἠράσατο· ἐπεὶ δὲ οὐδενὸς τούτων ποιησαμένη λόγον ἀνεχώρει τοῦ τεμένους ἐγκαλλωπιζομένη τῷ κόσμῳ, πολλακίς μὲν ἐπεφοίτησεν ὄναρ αὐτῇ καὶ ὕπαρ τὸν ἐσόμενον θάνατον προμηνῦον, ἐθεάσαντο δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τὰ παραπλήσια· καὶ τοσοῦτον ἴσχυσεν ἢ τοὺς ἀσεβεῖς μετιούσα Δίκη δρᾶσαι τὸ οἰκεῖον, ὥστε οὐδὲ μαθοῦσα τὸ ἐσόμενον ἐφυλάξατο, ὑπέσχε δὲ τῇ ἀγχόνῃ τὸν τράχηλον ὧ τὸν τῆς θεοῦ κόσμον ἔτυχε περιθεῖσα. 5. Λέγεται δὲ καὶ Στελίχων[α] δι' ἑτέραν οὐ πόρρω ταύτης ἀσέβειαν τῆς Δίκης τὰ ἀπόρρητα μὴ διαφυγεῖν· καὶ οὗτος γὰρ θύρας ἐν τῷ τῆς Ῥώμης Καπιτωλῷ χρυσίῳ πολὺν ἔλκοντι σταθμὸν ἠμφιεσμένας ἀπολεπίσαι προστάξει, τοὺς δὲ τοῦτο πληρῶσαι ταχθέντας εὐρεῖν ἐν τινὶ μέρει τῶν θυρῶν γεγραμμένον *misero regi seruantur*, ὅπερ ἐστὶν 'ἀθλίῳ τυράννῳ φυλάττονται'· καὶ εἰς ἔργον ἐξέβη τὸ γεγραμμένον· ἀθλίως γὰρ καὶ ἐλεινῶς τὸν βίον ἀπέλιπεν.

Trad. A. Baldini: «Il sospetto poi era in realtà falso (Serena non aveva infatti concepito nulla di simile), e tuttavia scontò una giusta punizione delle empieità nei confronti delle cose divine, come vado subito a raccontare. Quando Teodosio il vecchio, dopo avere abbattuto la tirannide di Eugenio, raggiunse Roma, ed indusse in tutti il disprezzo per il sacro cerimoniale, essendosi rifiutato di contribuire con pubblica spesa alle cose sacre, furono scacciati i sacerdoti e le sacerdotesse, e i luoghi di culto furono privati di ogni forma di cerimonia sacra. Proprio in questa circostanza deridendo queste cose Serena volle vedere il tempio della Grande madre, ed avendo visto nella statua di Rea l'ornamento cinto intorno al collo degno del culto di una tale dea, sfilatolo dalla statua, lo pose attorno al proprio collo, e quando una vecchia delle vergini vestali che era sopravvissuta la rimproverò in faccia della sua empieità, la oltraggiò indegnamente e ordinò che fosse fatta scacciare da quelli del seguito. Ed andandosene quella augurò con imprecazioni che tutto ciò che era degno di siffatta empieità giungesse su Serena, e sul marito e sui figli; dopo che si allontanò dal luogo di culto senza aver fatto alcun conto di queste cose

pavoneggiandosi dell'ornamento, spesse volte in sogno o una visione in stato di veglia andarono a farle visita preannunciandole la futura morte, ed anche molti altri assisterono a delle visioni simili a queste; e la Dike, che perseguita gli empi, a tal punto ebbe efficacia nel compiere ciò che le è proprio, che pur sapendo ciò che sarebbe stato non si tenne in guardia, ma porse al laccio per lo strangolamento il collo intorno al quale si era trovata a porre l'ornamento della dea».

3. *La critica del testo. Lo 'spezzone' politico*

Non sono, ovviamente, mancate le valutazioni storico-filologiche del passo (a margine della critica testuale che investe tutta l'opera di Zosimo), tese soprattutto a stabilire se il racconto dell'empietà di Serena provenga dalla penna di Zosimo e dalle sue fantasie provvidenzialistiche o abbia ben altra consistenza storiografica.

Quanto ai rilievi storico-ricostruttivi, ci si interroga sull'autenticità del racconto dell'empietà; sul periodo a cui plausibilmente risalgano i fatti; sull'incidenza, nella valutazione del passo, di imprecisioni se non di errori di dettaglio.

Il così detto spezzone politico del passo, che occupa il paragrafo 1, è di matrice olimpiodorea, come prova l'epitome di Fozio citata sopra⁵⁷. Questa infatti riconduce ad Olimpiodoro i tratti fondamentali del racconto di Zosimo, la collusione di Serena con Alarico come causa della sua morte, la condanna del senato, il soffocamento. C'è tutto tranne la presenza di Placidia, che compare solo in Zosimo.

4. *Lo 'spezzone' religioso. La costruzione dell'episodio della collana*

Altrettanto non può dirsi dello spezzone per così dire religioso. Chi ha costruito, ci si chiede senza risposta certa, l'episodio dell'empietà? Zosimo? «Olimpiodoro stesso? Una sua fonte, o materiali occidentali, di Roma, ripresi al tempo della visita alla città?»⁵⁸. «Olimpiodoro stesso

⁵⁷ Giova ripetere: «...ipotesi oggi praticamente maggioritaria e quasi mai più discussa di una assoluta dipendenza di Zosimo da Eunapio di Sardi (fino a 5.25) ed Olimpiodoro di Tebe (da 5.26 alla fine)»: A. BALDINI, *Storia senza storie (IV-V secolo d.C.)*, in *Classica*, 19.1, 2006, 11.

⁵⁸ A. BALDINI, *Ricerche* cit., 164 nt. 31.

attingendo allora alla stessa tradizione di Eunapio?»⁵⁹.

5. *L'episodio della collana e l'autenticità*

Un altro interrogativo investe l'autenticità dell'episodio della collana. Vero, falso o almeno verosimile? La risposta degli studiosi, per lo più implicita⁶⁰, ci sembra nettamente favorevole all'autenticità soprattutto grazie alla posizione presa da Fr. Paschoud in materia, diventata con il tempo un collettore di consenso acritico, e di cui citeremo una breve sintesi: «...l'histoire du collier de Sérena peut bien refléter un incident réel, d'autant plus qu'il semble se répercuter dans le passage de l'Histoire Auguste mentionnant un sacrilège de Carin, qui aurait utilisé une défance d'éléphant consacrée à Jupiter pour en faire un lit de femme»⁶¹. Che la storia della collana possa inverarsi attraverso l'aneddoto di Carino stentiamo ad ammettere. Piuttosto la voce perenne del mito potrebbe avere raggiunto anche Zosimo e dintorni lasciando tracce del modello arcaico di pensiero per cui la sottrazione di una cosa sacra si abbatte sul suo fruitore finale, come la collana di Eriphile sottratta dal marito e la corona di Cnido donata alla danzatrice Pharsalia⁶².

Piuttosto che della collana, gesto in sé plausibile di fideismo neofita ed oltranzista, si dovrebbe parlare della condizione giuridica di questo oggetto alla luce della caotica legislazione romana sui templi, delle possibili visite concesse ai cristiani, delle confische pubbliche e

⁵⁹ Paschoud ha dedicato molta attenzione a questo tema della fonte del racconto, per la sintesi del quale v. FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 263 s. nt. 88.

⁶⁰ Non ritorniamo ulteriormente sulla risalente opinione della completa invenzione anticristiana dell'episodio, su cui *retro*, p. 5 con ntt.: Invece sottoponiamo al lettore le seguenti parole di A. BALDINI, *Ricerche cit.*, 102 nt. 94: «da un punto di vista ricostruttivo: la morte per strangolamento di Serena è stata creata in relazione all'empietà effettivamente commessa circa la collana di Rea, o l'episodio dell'empietà della collana è stato creato in relazione all'effettiva morte per strangolamento di Serena, o siamo in presenza di una astuzia della ragione o bizzarria del caso (ironia della sorte), e ad Olimpiodoro (o alla sua tradizione) è stato sufficiente collegare provvidenzialisticamente i due episodi?».

⁶¹ FR. PASCHOUD, *Cinq Études sur Zosime*, Paris 1975, 141; ID., *Raisonnements Providentialistes dans l'Histoire Auguste*, in *Bonner Historia-Augusta-Colloquium* 1977/78, 1980, 169.

⁶² Referenze in A. DEMAND-G. BRUMMER, *Der Prozess gegen Serena* cit., 500 nt. 73.

degli impossessamenti privati, e domandarsi, per dubitarne, se questo gesto potesse configurare giuridicamente un'empietà, un sacrilegio o anche semplicemente un furto (che richiede la causa di lucro e un dolo specifico)⁶³.

6. *La data, tra vestali e provvidenzialismo*

Questione molto dibattuta è la data dell'episodio, quando cioè possa aver avuto luogo quell'atto di empietà di Serena (consistito, come sappiamo, nella sottrazione della collana alla statua di Rea e nell'oltraggio alla vestale), che, secondo Zosimo, le è costato la morte. Il ruolo centrale della «vecchia Vestale», svolto nel racconto di Zosimo obbliga a chiedersi se la storia di questo sacerdozio orienti in qualche modo la datazione del racconto. Questa Vestale nella rappresentazione di Zosimo, che lancia le maledizioni su Serena e famiglia, a quel che sembra sarebbe “l'ultima Vestale”, l'ultima citazione, almeno letteraria, di una sacerdotessa di Vesta⁶⁴. Ma ciò non vuol dire molto. Della cronologia vestalica più tarda si sa poco. Sappiamo che i sussidi ufficiali concessi al sacerdozio furono tolti nel 482 (SYMM., *rel.* 23.11) e che nel 384 esisteva un collegio di Vestali nel numero di sette (AMBR., *epist.* 18.11). E poi? Il resto è solo debolmente indiziario. In ogni caso la vecchia vestale di cui è menzione nel brano, fuori posto nel tempio della Grande Madre come se qui avesse trovato riparo per l'avvenuto ammaloramento del Tempio di Vesta⁶⁵ «suggère un paganisme moribond»⁶⁶.

Tra i vari templi dedicati alla Grande Madre, non ci sarebbe motivo di dubitare che quello dell'empietà fosse precisamente il tempio del Palatino dove era stata ospitata dal 204 a.C. la pietra nera di Pessinunte facente parte dei sette *pignora imperii* secondo SERV., *Aen.* 7.188⁶⁷.

⁶³ T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Konfiskation*, in *Reallexicon für Antike und Christntum* (RAC), 21, 2006, 355-416.

⁶⁴ COSÌ S. CONTI, *Tra integrazione ed emarginazione: le ultime vestali*, in *Studia historica. Historia antiqua*, 21, 2003, 218-220.

⁶⁵ R. LANCIANI, *L'atrio di Vesta, Con appendice del comm. Gio. Battista Rossi*, Roma 1883, 1 ss.

⁶⁶ FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 265 nt. 88. V. in argomento anche i contributi di R. Lizzi Testa e S. Orlandi, citati *retro*.

⁶⁷ FR. PASCHOUD, *loc. ult. cit.*

Lasciando stare le Vestali, i riferimenti cronologici più precisi si ricavano pur sempre da Zosimo. Da ZOS. 5.38.2 si apprende che l'empietà ha avuto luogo quando Serena ha accompagnato a Roma Teodosio I dopo la vittoria sull'usurpatore Eugenio ed in tale circostanza fu pronunciato «il rifiuto dell'imperatore di accordare il finanziamento pubblico dei sacri riti, con la conseguenza che sacerdoti e sacerdotesse furono cacciati e cessarono i sacrifici nei luoghi di culto». Questo viaggio databile all'autunno del 394 occupa anche un intero capitolo in ZOS. 4.59. Nel brano (che deriverebbe da Eunapio) non si fa alcun riferimento a Serena ma, oltre all'incitamento dell'imperatore all'abbandono dei culti tradizionali, si tratteggia significativamente il contesto provvidenzialistico pagano degli ambienti senatorii della capitale, destinato a perdurare per molti anni durante i quali si compie la tragedia di Serena. Basti ricordare il discorso ai cittadini a seguito dell'ambasceria ad Alarico durante l'assedio, l'episodio dei sacerdoti di Terni incontrati dal prefetto Pompeiano⁶⁸. Diamo il brano nella traduzione di F. Conca, ZOS. 4.59.1-3:

«Dal momento che la situazione aveva preso una piega favorevole, l'imperatore Teodosio partì per Roma, elevò suo figlio Onorio all'impero, designò nello stesso tempo Stilicone comandante delle forze stanziate là e lo lasciò come tutore di suo figlio⁶⁹. Convocato il Senato, che era rimasto fedele alle antiche tradizioni degli antenati, e non aveva ancora scelto di unirsi a quelli che si piegavano al disprezzo delle divinità, tenne un discorso esortandolo a lasciare quella via sbagliata, come egli diceva, sulla quale in precedenza si erano messi, e ad abbracciare la fede cristiana, che prometteva di liberare da ogni colpa e da ogni empietà. Nessuno obbedì all'esortazione e neppure scelse di rinunciare alle tradizioni che erano state trasmesse sino a loro dal momento in cui la città era stata fondata: rimanendo fedeli ad esse da quasi milleduecento anni ormai abitavano una città che non era stata devastata, mentre ignoravano cosa sarebbe successo se le avessero sostituite con altre. Allora Teodosio disse che sullo Stato

⁶⁸ Rispettivamente ZOS. 5.40.4 e 5.41.1-4. Commento di FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 274 s. nt. 94; 275 ss. nt. 95.

⁶⁹ S. MAZZARINO, *La politica religiosa di Stilicone*, in *RIL*, 71, 1938, 235-262; ID., *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma 1942, poi, con introduzione di A. GIARDINA, Milano 1990.

gravavano le spese relative ai sacrifici e alle cerimonie: egli voleva eliminarle perché non condivideva quanto veniva fatto e, soprattutto, le esigenze dell'esercito richiedevano più denaro. Poiché i Senatori obiettarono che le cerimonie non potevano essere celebrate secondo il rito se lo Stato non contribuiva alle spese [...] per questo allora, cessando i sacrifici rituali ed essendo trascurata ogni altra cerimonia tradizionale, l'impero si indebolì a poco a poco e venne abitato dai barbari, o addirittura fu completamente privato di abitanti e si ridusse in uno stato tale che non è possibile neppure riconoscere i luoghi in cui si trovavano le città...».

Viaggio del 394 (per Serena il viaggio dell'empietà) che secondo una certa critica storica⁷⁰ sarebbe un doppione di quello celeberrimo compiuto da Teodosio nel 389.

Dunque, il 394 (o il 389, per i doppiionisti) come data plausibile dell'episodio della collana ma che potrebbe slittare fino al 407⁷¹ addirittura successiva al sacco (forse assedio) di Roma con la coincidenza o quasi tra il compimento d'empietà e l'espiazione della colpa⁷².

7. *Giustizia umana e divina: «de sera numinis vindicta».*

Prima di dare corso alle poche osservazioni che seguono, ci rammarichiamo di non commentare adeguatamente, per ragioni di spazio ed altro, alcune letture 'moralì' di Plutarco che potevano costituire un interessante prologo, seppur cronologicamente e culturalmente distante, alla giustizia divina applicata da Zosimo a Serena.

Quel che più ci colpisce nel racconto di Zosimo non è il fatto che lui – da convinto pagano con una teodicea abbastanza tradizionale – creda alla giustizia divina e alla sua personificazione. Ci sorprende che non ne lasci trapelare il funzionamento, particolarmente in rapporto a quella umana.

⁷⁰ FR. PASCHOUD, *Cinq Études* cit., 100-129.

⁷¹ FR. PASCHOUD, *Livre V* cit., 264-265.

⁷² «Dimostrazione dell'inverarsi è la consequenzialità immediata che il lettore deve percepire tra empietà e punizione»: A. BALDINI, *Ricerche* cit., 164-166. Proprio quello che non è successo per Serena e che per Plutarco non succedeva nella 'tarda vendetta del nume'.

8. *L'imperscrutabile giudizio di Dike*

Questo di Serena, nel racconto di Zosimo, non è, se si può dire, il 'normale' caso del noto o oscuro personaggio di acclarata ed abituale empietà, contro il quale la giustizia umana non interviene in nome del principio per cui *deorum iniuriae deis curae*, e che infine è colpito da una sventura; e di lui si dice che è stata Dike, la giustizia divina, a intervenire. Non è neppure un caso avvicicabile a quello di Stilicone, la cui fine Zosimo narra anzitutto nella drammatica successione degli eventi umani (in breve, condanna a morte per i crimini commessi contro lo Stato, rassegnata offerta di sé ad un'esecuzione che si può dire sul campo)⁷³, ed in altro luogo⁷⁴ Zosimo afferma che «si racconta», che questa tragica morte è un castigo di Dike causato dalla empietà dell'oro grattato dalle porte del tempio sul Campidoglio e preannunciata in una iscrizione vaticinatoria, un po' come le minacce della vecchia Vestale. In questo caso effettivamente la giustizia divina si attua appropriandosi, in un certo senso, di quella umana che ha già avuto il suo corso (o la giustizia divina, quando deve agire dà impulso a quella umana che diventa così strumento di attuazione della prima?). Il caso di Serena è più intrigante perché la giustizia divina colpisce l'empietà della collana avvalendosi, a detta di Zosimo, di una giustizia umana ingiusta, una condanna capitale basata su false accuse, credute per errore vere o deliberatamente falsificate. Sullo sfondo di un paganesimo morente, questa è la Teodicea di Zosimo, nel VI secolo, troppo ardua per un non specialista come il sottoscritto, a cui non resta che terminare.

9. *Zosimo Serena empietà e condimento*

Zosimo che abbaia ai cristiani, secondo la nota accusa che il patriarca Fozio rivolge allo storico nella notizia 98 della sua Biblioteca⁷⁵. Abbiamo accennato all'Apologia che Leunclavio, nel tardo '500, scrive di Zosimo 'abbaiatore', e pubblicata con la traduzione latina dell'*Historia nova*, di cui si è dato conto sopra⁷⁶. Questa difesa di Zosimo da parte di Leunclavio ha suscitato un vivace dibattito tra gli stu-

⁷³ Zos. 5.34.4-5.

⁷⁴ Zos. 5.38.5.

⁷⁵ V. *supra*, nt. 31.

⁷⁶ V. *supra*, nt. 44.

diosi⁷⁷. Fr. Paschoud ha condotto una critica a tutto campo del testo e del suo autore, Leunclavio appunto; S. Mazzarino lo ha al contrario, osannato. Lo studioso svizzero in ogni caso ha compiuto un intervento meritorio sull'originale dell'*Apologia*, dividendo e numerando gli argomenti (nove) trattati da Leunclavius senza soluzione di continuità come esempi di ingiustificato abbaio (Costantino è l'argomento principale). Tranne l'argomento n. 9, il cui significato risulta allo studioso svizzero piuttosto ostico. Questo argomento, l'ultimo della serie apologetica, ci interessa perché cita Serena e Stilicone in un quadro speciale. L'apologeta di Zosimo e del suo abbaio contro i cristiani sembra volere mettere insieme il racconto di Graziano che muore per aver rifiutato di indossare un paramento del pontefice massimo quando, nel corso del tempo, tutti i sacerdoti cristiani hanno utilizzato paramenti simili; il racconto di Teodosio che in nome del nuovo Dio vuole sopprimere i sacri riti ma poi finisce per usare strumentalmente le risorse così risparmiate destinandole alle spese militari. Più o meno lo stesso è avvenuto con l'abbattimento degli idoli, il cui corredo prezioso è stato poi riusato per placare Alarico. In casi di questo genere, più che latrati contro i cristiani, si percepisce in Zosimo una rassegnata (o rassicurante?) visione circolare della storia: «*mirum quemdam quasi recursum circumumque temporum ac rerum humanarum videre licet*», come il caso della collana rubata da Serena a Rea o le lamine d'oro prese da Stilicone nel tempio capitolino da parte di Stilicone. Vizietti eterni dei cristiani, sembra dire l'autore:

Quis consimilia saeculo nostro geri non videt? non eiusdem prope generis querela audit? ex quibus sane perspicimus, hostem

⁷⁷ Stiamo parlando del testo di LÖWENKLAU, *Apologia pro Zosimo, adversus Euagrii, Nicefori, Callisti, et aliorum criminationes*, pubblicato in *Zosimi comitis et exaduocati fisci, Historiae nouae libri VI, numquam hactenus editi: quibus additae sunt historiae, Procopii Caesariensis, Agathiae Myrrinaei, Iornandis Alani. Zosimi libros Io. Leunclaius primus ab se repertos de Graecis Latinos fecit, Agathiam redintegravit ceteros recensuit. Adiecit & Leonardi Aretini Rerum Gothicarum commentarios, de Graecis exscriptos. Omnia cum indicibus copiosi*, Perna, Peter 1576. Testo esaltato tra gli altri da S. MAZZARINO, *La fine del mondo antico*, Milano 1959, 93 ss.; e severamente ridimensionato da FR. PASCHOUD, *L'apologia pro Zosimo de Johannes Löwenklau*, in *BOYKOAIEIA. Mélanges offerts à Bertrand Bowvier*, a cura di A.D. LAZARIDIS-V. BARRAS-T. BIRCHLER, Parigi 1995, 55 ss. In generale M.-P. BURTIN, *Un apôtre cit.*, 561 ss.

illum generi umani, dum quibus omnino viribus potest verum in terris dei cultum impedire conat.

Il diavolo insomma, è lui che cerca di ostacolare il culto di Dio senza compromessi. Comunque, si è ben lungi dal credere, dice Leunclavio, che le persone colte per questo abbandoneranno la lettura di Zosimo «confidando che essa, a causa dei vari per così dire *condimenta*», sarà più «gioconda». Leunclavio ha collocato il racconto dell'empietà di Serena tra quelli che ciclicamente ritornano e che come i condimenti rendono più gioconda la lettura.

Zosimo, quanto condimento hai aggiunto di tuo nel racconto di Serena?

SINTESI

Serena la nipote di Teodosio il Grande, è stata giustiziata dal Senato di Roma intorno alla fine del 408 d.C. Vittima politica o religiosa? o l'uno e l'altro? I testi di Olimpiodoro e Zosimo, i soli che ne trattano, analizzati con la lente dello storico del diritto.

PAROLE CHIAVE

Cristiani – Pagani – Provvidenzialismo – Cospirazione – Empietà – Collana.

ABSTRACT

Serena, Theodosius the Great's niece, was sentenced to death by the Roman Senate towards the end of the year 408 AD. Was she a political or religious victim, or perhaps both? Olympiodorus and Zosimus are discussed through a legal historian's lens.

KEYWORDS

Christians – Pagans – Providentialism – Conspiracy – Impiety – Necklace.

EMILIO CAROLI
Università di Milano Bocconi

LA DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO IMPERIALE NEL
LINGUAGGIO DELLA TARDA ANTICHITÀ:
OSSERVAZIONI SULLA *RES PRIVATA PRINCIPIS*

1. Una più complessa indagine che sto conducendo sui beni appartenenti al patrimonio imperiale mi ha offerto l'occasione di soffermarmi sulle definizioni, che troviamo nelle raccolte ufficiali della normativa tardoantica, con cui viene descritta la *res privata principis*, cioè quel settore finanziario che si occupava della gestione dei beni immobili¹ e della riscossione delle relative rendite².

Il linguaggio usato dalle fonti è variegato e complesso. Al riguardo, particolarmente evidente è la contrapposizione – risalente al principato³ – tra *res privata principis* e *patrimonium*, i cui rispettivi significati e ambiti, già in origine controversi, sono oggetto di rilevanti interventi

¹ F. PERGAMI, *Rilievi sulla appartenenza dei fundi rei publicae alla res privata principis nella legislazione tardoimperiale*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 63 ss.; ID., *Il regime del patrimonio immobiliare imperiale nella legislazione del tardo diritto romano*, in *Altri studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2019, 195 ss.; ID., *La riforma della riscossione delle imposte nel sistema fiscale della tarda antichità*, in *KOINΩNIA*, 44/II, Napoli 2020, 1293 ss.

² A. BURDESE, *Fisco (Diritto romano)*, in *ED*, 17, Milano 1968, 673 ss.; A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero Romano (284-602)*, 1, trad. it. E. PETRETTI, Milano 1974, 451; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 205 ss.

³ A. MASI, *Ricerche sulla res privata del princeps*, Milano 1971, 3 s. Una attenta ricostruzione della dottrina giusromanistica relativa alla complessa relazione tra il *princeps* e il controllo della finanza pubblica nella prima età imperiale è offerta da S. GALEOTTI, *Il fisco Cesaris nella dottrina romanistica del XIX e XX secolo*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 10, 2017.

imperiali di età tardoantica, destinati a regolare – in modo minuzioso – la disciplina dei beni sottratti alla disponibilità dei privati cittadini.

Con il presente contributo intendo proporre alcune osservazioni sulla struttura e la consistenza della *res privata principis* in età tardoantica, in primo luogo, considerando l'anzidetta contrapposizione con il *patrimonium* e, in secondo luogo, concentrando l'attenzione su due categorie di beni di particolare rilevanza, tanto che giunsero a costituire, in un processo di lenta evoluzione normativa, una delle parti più cospicue della *res privata*: i beni confiscati ai templi e i beni confiscati alle città.

Le due categorie si caratterizzano per un elemento comune: quello di essere state, nel corso del IV secolo, ricondotte alla *res privata principis* dopo essere state sottratte – a partire da Costantino – alla disponibilità dei templi e delle città⁴ e avere mantenuto una relativa autonomia rispetto agli altri beni dell'imperatore.

2. L'amministrazione finanziaria dell'impero che, per tutta l'età classica aveva presentato caratteri di omogeneità e unitarietà, si trasformò, nel corso del tempo, in un sistema molto più complesso e articolato.

La progressiva estensione del patrimonio imperiale, determinata dall'accumularsi di proprietà provenienti da diverse fonti che «avevano fatto dell'imperatore il più grande proprietario fondiario già sotto il Principato»⁵, comportò, in età tardoantica, una ramificazione degli organi preposti alla gestione finanziaria, ripartiti in varie amministrazioni, distinte tra di loro sulla base di criteri eterogenei e non sempre coerenti, tanto che l'amministrazione finanziaria non fu più considerata unitariamente, articolandosi in: *sacrae largitiones*, *annona*, *res privata* e *patrimonium*.

In particolare, le ultime due branche del complesso sistema fiscale che andrà delineandosi in età tardoantica – *res privata* e *patrimonium* – non sempre sono nettamente distinte nelle fonti e, nello specifico, nel Codice Teodosiano, tanto che formulazioni quali *patrimonium nostrum*⁶, *patri-*

⁴ R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium et son administration du IV^e au V^e siècle*, Roma 1989, 641 ss.

⁵ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli 1975, 430.

⁶ CTh. 9.42.7; C. 11.66.3; CTh. 11.16.12; CTh. 11.30.49; CTh. 11.16.20; CTh. 9.42.19.

*monium sacrum*⁷, *patrimonium quod privatum nostrum est*⁸, sarebbero da considerarsi tutte sinonime di *res privata nostra*.

Per quanto riguarda il ruolo dei funzionari imperiali nell'amministrazione finanziaria del tardoantico, i prefetti del pretorio mantennero una posizione di primaria rilevanza. In particolare, ad essi era affidato l'approvvigionamento in natura dell'esercito, della burocrazia, delle città e dei territori ad esse connessi.

Tuttavia, la più rilevante novità fu rappresentata – con ogni probabilità già a partire da Costantino⁹ – dalla istituzione di due nuovi funzionari imperiali: il *comes rerum privatarum*¹⁰, la cui denominazione completa compare nelle fonti solo a partire dall'anno 342¹¹ e il *comes sacrarum largitionum*¹², menzionato per la prima volta in una costituzione dell'imperatore Costanzo risalente all'anno 345¹³.

In una fase iniziale le competenze dei due funzionari non sarebbero state delimitate in modo netto, tanto che il Jones, con specifico riferimento all'età costantiniana, ha ipotizzato che non vi fosse, tra i due

⁷ CTh. 7.18.6 e CTh. 7.13.12.

⁸ CTh. 10.1.8.

⁹ A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero* cit., 412.

¹⁰ Per alcune osservazioni sulle origini e le funzioni del *comes rerum privatarum*, mi permetto di rinviare ad un mio recente contributo: E. CAROLI, *Rilievi sulla giurisdizione fiscale del comes rerum privatarum in età tardoantica*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 633 ss.

¹¹ Il funzionario, che avrebbe progressivamente sostituito il *magister rei privatae* – è menzionato, per la prima volta, in una costituzione emanata in Pannonia dall'imperatore Costanzo II e la cui *subscriptio* riporta la data del 6 aprile 342 (CTh. 10.10.6) ma, come posto in evidenza da autorevole dottrina, è probabile che l'istituzione della carica sia precedente e da ricondurre all'imperatore Costantino. Sul punto, cfr. F. DE MARTINO, *Storia* cit., 268 e, in particolare, nt. 59; R. DELMAIRE, *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV^e-V^e s.)*. *Études prosopographiques*, Bruxelles 1989, 11; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit. 205 s. Per una diversa datazione del provvedimento: O. SEECK, *Regesten* cit. 187, il quale anticipa la datazione di c. 6 CTh. 10.10 all'anno 339.

¹² F. PERGAMI, *Il comes sacrarum largitionum nel sistema burocratico della tarda antichità*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 645 ss.

¹³ CTh. 11.7.5: Imp. Constantius A. Nemesiano viro perfectissimo comiti largitionum. *Quotiens quis et privati debitor invenitur et fisci, et abreptus ab uno officio teneatur, ad universi debiti solutionem qui eum abstulit coartetur ac totius summae exactionem in se suscipiat, qui eundem avellendum abstrahendumque crediderit*. Dat. IIII Id. Mai. Nitzibi Amantio et Albino Conss.

comites, una precisa distinzione delle relative attribuzioni¹⁴ e si deve ritenere che tale indeterminatezza delle funzioni rispecchiasse una incertezza circa la delimitazione dei vari ambiti in cui venne a comporsi il sistema fiscale.

3. La distinzione tra *res privata* e *patrimonium* che, come detto, si presentava controversa già per l'età del principato, finisce per affievolirsi a partire dal IV secolo. Essa non viene meno, ma per avere una gestione nettamente separata dei due rami dell'amministrazione finanziaria si dovrà attendere sino al V secolo, quando l'imperatore Anastasio (491 – 518), attraverso l'istituzione del *comes sacri patrimonii*¹⁵, rafforzerà la distinzione tra i due settori, riconducendo al *patrimonium* tutti i domini e alla *res privata* le confische e i relativi processi, tanto che tale separazione porterà anche ad una riforma relativa all'esercizio dei poteri giurisdizionali in materia fiscale: infatti, essa verrà attribuita – seppure non in via esclusiva – al *comes rerum privatarum*, funzionario inizialmente privo di specifiche attribuzioni giurisdizionali¹⁶.

4. L'iniziale e almeno apparente commistione tra *res privata* e *patrimonium* in età tardoantica sembra emergere chiaramente da due costituzioni contenute nel Codice Teodosiano, entrambe volte a disciplinare il regime dei *fundi templorum*, quella particolare categoria di *fundi rei publicae* i cui proventi erano destinati a sostenere le spese di culto in onore di determinate divinità pagane¹⁷.

¹⁴ A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, Cambridge 1975, 366, *Florianus* 3, e 391, *Germanianus* 1.

¹⁵ F. DE MARTINO, *Storia* cit. 433. Secondo l'illustre Autore: «l'imperatore Anastasio, con l'istituzione del *comes sacri patrimonii* non si limitò soltanto a modificare il regime amministrativo, ma accentuò il carattere privatistico dei beni imperiali, lasciando alla *res privata* le confische e i processi relativi».

¹⁶ Il *comes rerum privatarum*, la cui istituzione è ricondotta all'opera riformatrice di Costantino, non sembra dotato, almeno inizialmente, di poteri giurisdizionali. Tuttavia, le funzioni attribuitegli porteranno lo stesso ad ingerirsi gradualmente nei processi aventi ad oggetto beni riconducibili alla *res privata*. Una più specifica e strutturata competenza giurisdizionale in materia fiscale sembra potersi affermare per il periodo compreso tra il 385 e il 423, con specifico riferimento ai giudizi di appello, sebbene la competenza non sia mai esclusiva, stante la possibilità di delegare la trattazione delle cause ai governatori provinciali. Cfr. E. CAROLI, *Rilievi* cit. 640 s.

¹⁷ P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1989, 95; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., 641 ss.

La prima costituzione che intendo analizzare è contenuta nel libro 10, sotto il titolo *de iure fisci*:

CTh. 10.1.8: Impp. Val(entini)anus et Valens AA. ad Caesarium Com(item) Rerum Privatarum. Universa loca vel praedia, quae nunc in iure templorum sunt quaeque a diversis principibus vendita vel donata sunt retracta, ei patrimonio, quod privatum nostrum est, placuit adgregari. Dat. Prid. Non. Feb. Med(iolano) Divo Ioviano et Varroniano cons.¹⁸

La norma prevede che gli *universa loca vel praedia*, alienati da Giuliano in favore dei templi (*nunc in iure templorum*), o a qualunque titolo *vendita vel donata*, dovessero essere riacquisiti al *patrimonium, quod privatum nostrum est*, dovendosi intendere con tale espressione la *res privata*.

In questa sede, non è il caso di soffermarsi a lungo sulle note e complesse questioni palinogenetiche poste dalla costituzione in esame, ma ritengo che sia comunque utile farvi qualche cenno, con particolare riferimento al più rilevante nodo della datazione del provvedimento, perché proprio questo profilo ci consentirà di avanzare alcune considerazioni sull'andamento della politica legislativa tardoantica in materia di amministrazione del patrimonio imperiale.

La datazione indicata nella *subscriptio* – 4 febbraio 364 – porterebbe a ricondurre il provvedimento all'imperatore Gioviano, il cui breve regno si estese dal giugno 363 al 16 febbraio 364¹⁹ – mentre la *inscriptio* riporta i nomi degli imperatori Valentiniano e Valente i quali, tuttavia, furono investiti del potere imperiale rispettivamente il 26 febbraio e il 28 marzo 364²⁰.

Volendo escludere un ridimensionamento della portata delle *in-*

¹⁸ F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 7 ss.

¹⁹ A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero* cit., 183. È ben noto il severo giudizio di Jones relativo alla figura dell'imperatore Gioviano, la cui ascesa alla porpora imperiale è così descritta: «come spesso accade nelle elezioni molto contese, la scelta cadde su una nullità [nonentity nella versione originale in lingua inglese], Gioviano, un simpatico giovane di poco più di trenta anni, il quale era soltanto il più alto in grado dei *domestici et protectores*».

²⁰ O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, rist. Frankfurt am Main, 1984, 111 s.

scriptiones nel Codice Teodosiano, come pure ipotizzato da parte importante della dottrina²¹, il provvedimento non può essere ricondotto all'imperatore Gioviano, il quale, peraltro, non soggiornò mai a Milano, luogo di emanazione indicato nella *subscriptio*²², così come, è pur vero, che nel febbraio 364 non vi soggiornarono altri imperatori.

A ciò si aggiunga un ulteriore dato testuale: nella *subscriptio*, nella quale si indica il consolato, l'imperatore Gioviano è indicato con la qualifica di *divus*, a significare che il provvedimento deve essere stato necessariamente emanato dopo la morte dello stesso.

Tali considerazioni ben si accordano con il contenuto della costituzione attribuita agli stessi imperatori Valentiniano e Valente, in materia di *fundi rei publicae* e contenuta nel libro 5 del Codice Teodosiano, sotto il titolo *de fundis rei privatae et saltibus divinae domus*:

CTh. 5.13.3: Impp. Val(entini)anus et Val(ens) AA. ad Mamer-
tinum P(raefectum) P(raetori)o. Uni[versa, quae] ex patrimonio
nostro per arbitrium divae me[moriae Iul]jiani in possessionem
sunt translata templorum, [sollicitudi]ne sinceritatis tuae cum
omni iure ad rem privat[am nostram] redire mandamus. Dat. X
Kal. Ian. Med(iolano) Divo Iovian[o et Varr(oniano) Cons.]²³

²¹ Alludo alle posizioni espresse da O. SEECK, *Regesten* cit., 112: «Die Kaiser-
namen haben also für uns keinen anderen Wert, als dass sie die Fehler der spätesten
Überlieferung verbessern helfen. Sie zeigen uns nur, welches Konsulat die Kompil-
atoren geschrieben hatten, und gestatten uns so dieses, falls es in den Handschriften
irgendwie korrumpiert ist, herzustellen». Il Seeck ridimensionava notevolmente la
rilevanza delle *inscriptiones* nel Codice Teodosiano, ritenendo che l'indicazione dei
nomi degli imperatori non fosse mai completa se non quando questi apparivano
per la prima volta, per poi essere sostituiti dall'indicazione 'idem A.' o 'idem AA.'
nei frammenti successivi. Inoltre, i compilatori, sempre secondo l'illustre Autore,
avrebbero indicato i nomi degli imperatori tenendo conto del consolato dell'anno
ma anche questa tesi non sembra condivisibile: infatti, se una tale prassi è testimo-
niata in riferimento a costituzioni emanate dopo la morte di un imperatore (CTh.
1.22.3; 8.5.16; 14.4.3; 12.1.56; 10.19.2; 11.20.1; 8.1.8), è poco probabile che una co-
stituzione possa essere attribuita ad un imperatore non ancora asceso al trono. Una
puntuale critica alle menzionate posizioni del Seeck è offerta da F. PERGAMI, *Sulla
appartenenza dei fundi rei publicae* cit., 69 s.

²² La dottrina, rilevando questo importante elemento, ha avanzato diverse e
complesse modifiche paleografiche del testo: il già citato Seeck proponeva di modi-
ficare *Med.* in *Mnizus*, piccola località situata in Galazia, a poca distanza dalla città
di Ancyra. Cfr. O. SEECK, *Regesten* cit., 214.

²³ F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente* cit., 7 ss. e 123.

Il provvedimento, risalente al dicembre dell'anno 364, ripete il contenuto della costituzione precedentemente analizzata, pur con una esposizione linguistica sicuramente più incisiva e perentoria.

La norma, rivolta al prefetto del pretorio Mamertino, venne emanata a Milano²⁴ e sembra avere portata di carattere generale, prevedendo che tutti i beni (*universa*) alienati – *ex patrimonio nostro* – a favore dei templi per volontà dell'imperatore Giuliano, tornassero (*redire mandamus*) *ad rem privatam nostram*.

Vi sono almeno due elementi che presentano una specifica rilevanza ai fini della presente ricerca: il primo attiene più propriamente alla costruzione linguistica del testo: *patrimonium nostrum* e *res privata nostra* sembrano indicare il medesimo complesso di beni, come si evince anche dal parallelismo strutturale che caratterizza il costrutto: infatti, la costituzione si apre con l'espressione *ex patrimonio nostro* e si chiude con la locuzione *ad rem privatam nostram*, quasi ad indicare un percorso logico di provenienza, deviazione e diversa destinazione degli *universa*. Parimenti, sono significativi i verbi impiegati per descrivere una tale linea: *translare* al perfetto indicativo passivo cui si contrappone il comando – *redire mandamus* – al presente indicativo.

Il secondo elemento da evidenziare riguarda la più generale formulazione della costituzione in esame: essa si pone come una innovazione, senza fare riferimento alcuno al provvedimento – di analogo contenuto – che sarebbe stato emanato nel febbraio dello stesso anno, stando alla datazione indicata nella *subscriptio* della c. 8 CTh. 10.1.

Sulla scorta di quanto rilevato, la dottrina ha proposto diverse interpretazioni circa la sussistenza di due provvedimenti del medesimo tenore, ma emessi in due momenti differenti e rivolti a due diversi destinatari, per di più titolari di due cariche diverse – la costituzione del febbraio 364 è rivolta al *comes rerum privatarum*, mentre il provvedimento del dicembre dello stesso anno è indirizzato al prefetto del pretorio.

²⁴ Non paiono esservi dubbi circa il luogo di emanazione della c. 3 CTh. 5.13. Infatti, come attestato da Ammiano Marcellino, Valentiniano trascorse l'inverno 364-365 proprio a *Mediolanum*, confermando, quindi, la lettura del *Med.* di cui alla *subscriptio* con *Mediolano* (*Rer. Gest.* 26.5.4: *et post haec cum ambo fratres Sirmium introissent, diviso palatio, ut potiori placuerat, Valentinianus Mediolanum, Constantinopolim Valens discessit*). Una ulteriore conferma in tal senso si ricava da costituzioni risalenti allo stesso periodo che riportano il luogo di emanazione per esteso. Si veda, ad esempio, CTh. 2.1.4.

Parte della dottrina ha avanzato alcune ipotesi di carattere più generale circa la validità delle costituzioni nella parte orientale e occidentale dell'impero²⁵. A tal proposito, Antonio Masi²⁶, sulla scorta di una interpretazione offerta dal Gotofredo²⁷, ha ritenuto ammissibile la posticipazione della c. 8 CTh. 10.1 al novembre 364 (*prid. Non. Novembr.*), attribuendola alla produzione normativa dell'imperatore Valente, interpretando il *Med.* della *subscriptio* in *Medianae*, località dove soggiornarono nell'estate di quell'anno i *comites* di Valentiniano e Valente, mentre i due imperatori, nello stesso periodo, si incontrarono nella poco distante città di Naisso²⁸.

La costituzione, dunque, secondo tale interpretazione, avrebbe avuto vigore nella sola *pars Orientis*²⁹. Tale ultima ipotesi, tuttavia, sembra ormai abbandonata, in quanto si è ampiamente dimostrato che le costituzioni imperiali emanate durante i quasi dodici anni di correggenza dei fratelli Valentiniano e Valente (364-375), sono da ricondurre ad uno schema legislativo unitario. La produzione normativa più consistente e significativa – proveniente dalla cancelleria occidentale – presenta carattere generale, destinata a trovare applicazione sia nella *pars Occidentis* che nella *pars Orientis*, pur con l'eccezione di alcuni provvedimenti a carattere speciale – ma non è il nostro caso – la cui validità si limitava ad un determinato e circoscritto contesto territoriale³⁰.

²⁵ Si veda, sul punto, A. MASI, *Ricerche* cit., 29, nt. 130 e 131.

²⁶ A. MASI, *Ricerche* cit., 29 s., secondo il quale le due costituzioni sono «senza dubbio, intese a porre la medesima norma e vanno ricollegate alla divisione legislativa delle due *partes* dell'Impero, come risulta anche da una congettura esposta dal Gotofredo che, delle due costituzioni, conosceva soltanto CTh. 10.1.8, in relazione al luogo di emanazione di questa». Per una rassegna bibliografica relativa alle posizioni dottrinali più risalenti si veda A. MASI, *Ricerche* cit., 29, nt. 130 e 131.

²⁷ A. MASI, *Ricerche* cit., 30 nt. 139.

²⁸ A. MASI, *Ricerche* cit., 30.

²⁹ A. MASI, *Ricerche* cit., 29 s., secondo il quale «la soluzione più probabile sembra [...] quella di riferire CTh. 10.1.8 alla parte orientale dell'Impero». In questo modo, lo studioso concentrava la propria attenzione sul luogo di emanazione del provvedimento, affermando: «Di conseguenza, potrebbe accogliersi la congettura avanzata, sulla base di un'indicazione di Ammiano Marcellino, dal Gotofredo, secondo cui l'abbreviazione *Med.* della *subscriptio* di CTh. 10.1.8 dovrebbe sciogliersi in *Med(ianae)*, tenuto appunto conto del fatto che in tale località i due imperatori sostarono prima di raggiungere le rispettive sedi».

³⁰ F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente* cit., XXVII ss.; ID., *Rilievi sul valore normativo delle costituzioni imperiali nel tardo impero romano*:

Pertanto, la dottrina più recente ha proposto una diversa datazione della costituzione riportata in CTh. 10.1.8³¹ e, conseguentemente, ha ricostruito i rapporti della stessa con CTh. 5.13.3.

La politica legislativa volta a modificare i provvedimenti di Giuliano in materia di appartenenza dei *fundi rei publicae* alla *res privata principis* trova in Valentiniano e Valente il suo compimento: si deve ritenere che furono i due imperatori – con ogni probabilità su impulso della cancelleria occidentale – ad emanare un primo provvedimento di carattere generale il 23 dicembre 364 (CTh. 5.13.3) e solo successivamente si resero necessarie le disposizioni attuative del 4 febbraio 365 (CTh. 10.1.8), questa volta indirizzate al *comes rerum privatarum*, funzionario di rango inferiore rispetto al prefetto del pretorio.

Attraverso tali provvedimenti, i fondi alienati da Giuliano in favore dei templi, rientrarono a pieno titolo nella disponibilità del patrimonio imperiale, unitamente alla amministrazione e alla gestione delle rendite ad essi relative.

Il linguaggio impiegato dalle cancellerie imperiali relativamente alla identificazione del patrimonio imperiale non presenta carattere di stretto tecnicismo: *patrimonium* e *res privata*, entrambi caratterizzati dalle aggettivazioni *privatus* e *noster*, sembrano assumere pari significato, indicando il complesso dei beni nella diretta disponibilità della corona.

5. Gli imperatori Valentiniano e Valente, dunque, si occuparono sin dai primi mesi del loro regno della riorganizzazione del sempre più complesso e variegato patrimonio imperiale, in particolare attraverso la restituzione allo stesso di tutti i beni attribuiti ai templi pagani dal loro predecessore Giuliano. Ma vi è una ulteriore categoria che è bene considerare: quella dei beni sottratti alla disponibilità delle città.

Alcuni provvedimenti, conservati nel Codice Teodosiano, dimostra-

Oriente e Occidente nella legislazione di Valentiniano I e Valente, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 83 ss. e, in particolare, 102 s.

³¹ F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente* cit., 11. Secondo l'Autore, la costituzione riportata in CTh. 10.1.8 «presuppone chiaramente la norma generale già emanata, poiché non fa che comunicarne al *comes* il contenuto (evidentemente perché ne sia informato e vi si attenga nella propria sfera di competenza), come è reso chiaro dal riferimento del verbo al passato [...]. È, dunque, successiva, non precedente, a CTh. 5.13.3. E se così è, il problema della datazione si risolve agevolmente con l'ipotesi più semplice e meno artificiosa, attribuendo, cioè, CTh. 10.1.8 [...] al febbraio 365».

no l'attenzione della cancelleria imperiale per le concrete esigenze delle singole *civitates*, rimaste prive di entrate, attraverso la previsione di un meccanismo di rimborso alle città di una parte degli introiti ottenuti attraverso la gestione dei fondi pubblici, secondo percentuali che, in un primo momento, furono variabili ma, in seguito, furono stabilite nella quota di un terzo delle rendite dei beni cittadini, indipendentemente da qualsiasi accertamento sulle reali necessità delle singole città.

A ciò si aggiungeva la previsione di un meccanismo correttivo attraverso il quale una città che ne avesse avuto bisogno, avrebbe potuto utilizzare un terzo delle rendite attribuite ad un'altra.

Su tali innovazioni siamo informati da c. 7 CTh. 4.13:

Imppp. Val(entini)anus, Val(ens) et Grat(ianus) AAA. ad Constantium Proc(onsulem) Afric(ae). Ex redditibus rei publicae o[m]niumque titulorum ad singulas quasque pertinentium c[ivi-
ta]tes duae partes totius pensionis ad largitiones nostras [perve-
niant, tertia probabilibus civitatum deputetur expensis. [Dat.] VII
Id. Sept. Mogontiaci p.c. Grat(iani) A. III et Equiti v.c. Conss.

La costituzione è indirizzata a Costanzo, proconsole d'Africa e prevede che un terzo delle rendite dei *fundi rei publicae* venga attribuita alle città indipendentemente dalla sussistenza di particolari necessità e senza vincoli di destinazione, lasciando i rimanenti due terzi *ad largitiones nostras* cioè alla *res privata principis*.

Il provvedimento riveste carattere generale e trova specificazione in un altro provvedimento contenuto nel Codice Teodosiano e, con ogni probabilità, di poco successivo, contrariamente a quanto si evince dalle due *subscriptiones*³²:

CTh. 15.1.18: Imppp. Val(entini)anus, Valens et Gr(ati)anus AAA. ad Probum P(raefectum) P(raetori)o. Rectores provinciarum quodcumque opus inchoandum esse necessario viderint in aliqua civitate, id arripere non dubitent. Si civitatis eius res publica tantum in tertia pensionis parte non habeat, quantum coep-
tae fabricae poscat inpendium, ex aliarum civitatum rei publicae canone praesumant, tertiae videlicet portionis. P(ro)p(osita) VII
Kal. Feb. Sirmio Gr(ati)ano A. III et Equitio Conss.

³² Sui problemi di datazione dei due provvedimenti rimando a F. PERGAMI, *Sulla appartenenza dei fundi rei publicae* cit., 78 s.

La costituzione, indirizzata al prefetto del pretorio Probo, specifica che le somme restituite alle singole città potessero essere trasferite ad altra *civitas*, qualora inutilizzate.

6. I provvedimenti esaminati erano volti, da un lato, a ricondurre alla disponibilità del patrimonio imperiale tutti i beni cittadini e, d'altro lato, al soddisfacimento delle crescenti necessità finanziarie dell'impero.

In un contesto di continua evoluzione normativa, che porterà, nel V secolo, alla definitiva configurazione della *res privata principis* quale autonoma branca dell'amministrazione finanziaria, l'impiego di un linguaggio non sempre coerente, ancora nella seconda metà del IV secolo, non impedisce di percepire la costante tendenza della corona all'accrescimento del patrimonio imperiale, attraverso meccanismi di acquisizione e amministrazione dei beni non riconducibili ad un impianto classificatorio univoco.

A tal proposito, desidero chiudere queste mie brevi riflessioni, riportando le parole, forse provocatorie ma suggestive, di Riccardo Orestano, il quale si soffermava sul rapporto tra *fiscus*, *patrimonium* e *res privata* rilevando come tali questioni siano «in definitiva più problemi dei romanisti che dell'esperienza romana: almeno nella misura in cui anche la formulazione di tali questioni, presupponendo possibile una risposta rigorosamente logica, tecnica, capace di soddisfare la mentalità di un giurista moderno condiziona la stessa analisi delle fonti»³³.

SINTESI

Il linguaggio utilizzato dalle fonti tardoantiche per individuare e classificare i beni appartenenti al patrimonio imperiale è variegato e complesso, spesso non riconducibile ad un impianto classificatorio univoco.

Al riguardo, particolarmente evidente nelle fonti è la contrapposizione – risalente al principato – tra *res privata principis* e *patrimonium*, i cui rispettivi significati e ambiti, già in origine controversi, sono oggetto di significativi interventi imperiali, destinati a regolare

³³ R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, 1, Torino 1968, 243.

– in modo minuzioso – la disciplina dei beni sottratti alla disponibilità dei privati cittadini.

Il presente contributo intende offrire – nel quadro di una più ampia indagine, anche di natura palinogenetica, dedicata i beni appartenenti al patrimonio imperiale – alcune considerazioni sul linguaggio utilizzato nelle raccolte ufficiali della normativa tardoantica, con specifico riferimento ai rapporti – reciprocamente interdipendenti – fra *res privata principis* e *patrimonium*.

PAROLE CHIAVE

Amministrazione finanziaria – Tardoantico – Burocrazia imperiale – *Res privata principis* – *Patrimonium*.

ABSTRACT

The language used by late antique sources to identify and classify assets belonging to the imperial heritage is varied and complex, often not attributable to a single classification system.

In this regard, particularly evident in the sources is the contrast – dating back to the principate – between *res privata principis* and *patrimonium*, whose respective meanings and contexts, already controversial at first, are the subject of significant imperial interventions, intended to regulate – in a meticulous way – the assets taken from the availability of private citizens.

This article intends to offer – within the framework of a broader investigation, also of palinogenetic nature, dedicated to the assets belonging to the imperial patrimony – some considerations on the language used in the official collections of Late Antiquity legislation, with specific reference to the relationships – mutually interdependent – between *res privata principis* and *patrimonium*.

KEYWORDS

Financial administration – Late Antiquity – Imperial Bureaucracy – *Res privata principis* – *Patrimonium*.

PAOLO COSTA
Università di Genova

LA CITTÀ MALATA. CONTINUITÀ
E DISCONTINUITÀ DI UN *TÓPOS* CLASSICO
NELLA LEGISLAZIONE TARDOANTICA

1. *Nov. Iust. 77: il delitto religioso dematerializzato e pestilente*

La Novella 77 di Giustiniano – da datarsi probabilmente al 535¹ – costituisce un *turning point* nell'evoluzione della repressione criminale degli illeciti religiosi e, più in generale, nella storia del diritto penale romano. La costituzione, rivolta ai Costantinopolitani² e da applicarsi da parte del *praefectus regiae urbis*, incrimina condotte anteriormente poste al di fuori dell'area rilevante per la repressione pubblica: i βλάσφημα ῥήματα, cioè oltraggi, ingiurie, turpiloquio e imprecazioni contro la divinità, unitamente alla sodomia³ e ai giura-

¹ Sulla datazione, estesamente, cfr. F. BOTTA, *Giustiniano e la repressione della blasfemia*, in *φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, a cura di F.M. D'IPPOLITO, I, Napoli 2007, 304.

² G. LANATA, *Legislazione e natura nelle Novelle giustiniane*, Napoli 1984, 159-160, precisa che la novella era finalizzata a reprimere comportamenti che, diffusi nell'impero, «trovavano nella capitale un terreno elettivo, o vi erano praticati con minore inibizione». Secondo PROC., *Anekd.* 8.1, ogni malattia (νόσημα) sorge nella capitale per diffondersi nell'impero; cfr. R. BONINI, *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. Nov. Iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*, Bologna 1976, 71 nt. 11.

³ Nell'*Epitome Iuliani* (Cost. 71; ed. G. HAENEL) non si riscontrano riferimenti al reato sessuale; per tali profili in Nov. Iust. 77, cfr. D. DALLA, *'Ubi Venus mutatur'. Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano 1987, 199-203; E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma 1988, 232-234 (la quale data la legge al 538). Sulla tradizione manoscritta della Novella, cfr.

menti *per deum*⁴. Il diritto della repubblica e del principato, infatti, presupponendo una scissione nitida tra il *fas* e il *ius*, ignota ad altre culture antiche⁵, non prevedeva sanzioni penali per opinioni religiose devianti, punendo l'illecito religioso solo se rientrante nell'area del *sacrilegium*; non un'offesa comunque espressa alla divinità, bensì una condotta con carattere di materialità: la sottrazione di danaro o cose dedicate alle divinità⁶ dai templi⁷. Vigeva una sorta di 'principio di libertà di parola'⁸, che non reprimeva il *dicere inreligiose* neppure se rivolto contro l'imperatore divinizzato, quello in carica o la sua stessa madre (Tac., *Ann.* 2.50)⁹. Il diritto tardoimperiale estese poi la

L. MIGLIARDI ZINGALE, *Il manoscritto greco τῆς παναγίας Κακοποιώσεως 175 e Nov. Iust. 77*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, III, Milano 1983, 461-481.

⁴ Non si tratta dei giuramenti di soggetti coinvolti in processi, sulla cui disciplina cfr. E. NARDI, *Scritture 'terribili'*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, II, Milano 1982, 431-468.

⁵ Ignota, ad esempio, al giudaismo; cfr. D. PIATTELLI, *L'offesa alla divinità negli ordinamenti giuridici del mondo antico*, in *AAL.M.* s. VIII, 21, 1977, 423-449; EAD., *Concezioni giuridiche e metodi costruttivi dei giuristi orientali*, Milano 1981, 119-136.

⁶ Sul regime delle *res sacrae*, cfr. A. RAMON, *L'appartenenza e la gestione delle 'res sacrae' in età classica*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. GAROFALO, I, Napoli 2016, 249-316.

⁷ Si trattava di una fattispecie aggravata di *furtum*, punita dalle norme sul *peculatus*; cfr. D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*); 48.13.4 pr. (Marcian. 14 *inst.*); D. 48.13.11.2 (Paul. *l.s. iud. publ.*); cfr. TH. MOMMSEN, *Der Religionsfrevel nach römischen Recht*, in *HZ*, 64, 1890, 389-392 (= ID., *Gesammelte Schriften*, III, *Juristische Schriften* III, Berlin 1907, 389-393); C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma 1905, 353-354; O. ROBINSON, *Blasphemy and Sacrilege in Roman Law*, in *IJ*, 8, 1973, 357-358; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano 1979, 137-145; J. SCHEID, *Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine*, in *Le délit religieux dans la cité antique*, Rome 1981, 117-171; F. GNOLI, *Sacrilegio (dir. rom.)*, in *ED*, 41, 1989, 212-215. Nota F. BOTTA, *Giustiniano cit.*, 276: «i romani concentravano le energie statuali dirette alla repressione del delitto religioso su atti dotati di forte materialità». Il criterio ricorre ancora in costituzioni di Alessandro Severo (C. 4.1.2, a. 223) e di Gordiano III (C. 9.19.1, a. 240); cfr. I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017, 236-240.

⁸ Cfr. F. COSTABILE, *Il principio di libertà di parola nel giudizio di Gallione su Paolo di Tarso e la coerenza giuridica di Traiano nei processi contro i cristiani*, in *MEP*, 22, 2019, 273-283. Sul rilievo di questo principio per la comprensione delle vicende processuali di Paolo di Tarso e dei primi cristiani, rinvio a P. COSTA, «Scoppiò un grande tumulto» (*At 19,23-40*). *Efeso, la 'Via' e gli argentieri: studio esegetico e storico-giuridico*, Torino 2021, 301-303.

⁹ Infatti, Cicerone scrive: *qui secus faxit, deus ipse vindex erit, e: non iudex*

nozione di *sacrilegium* anche alla repressione dei movimenti ereticali, ma mai punì la blasfemia in sé¹⁰. Se ancora nel *Codex Iustinianus* la punizione del blasfemo è rimessa alla divinità (C. 4.1.2, a. 223)¹¹, la novità della Nov. Iust. 77¹² è la sanzione dell'offesa a Dio comunque perpetrata: non è più necessaria la materialità del furto sacrilego, ma

sed deus ipse vindex constituitur (leg. 2.10.19, 25); e secondo Tacito, Tiberio affermò: *deorum iniuriae diis curae* (Ann. 1.73); cfr. J. TURPIN, *Cicéron, De legibus I-II et la religion romaine: une interprétation philosophique à la veille du principat*, in ANRW, II.16.3, Berlin-New York 1986, 1885-1886; F. FONTANELLA, *Introduzione al De legibus di Cicerone. I*, in Ath., 85, 1997, 505-516; R. FIORI, *La condizione di homo sacer e la struttura sociale di Roma arcaica*, in *Autour de la notion de sacer*, a cura di T. LANFRANCHI, Rome 2018, 204-205.

¹⁰ L'eretico integra il *sacrilegium*, perché la sua condotta si sostanzia in aggressioni al clero cattolico, danneggiamenti di strutture ecclesiastiche, furti (cfr. CTh. 16.2.31 [= C. 1.3.10]; Sirm. 14) o nella costituzione di gruppi eterodossi socialmente definibili (cfr. CTh. 16.5.7; 8; 41; 66; C. 1.5.8.2) o potenzialmente lesivi dell'ordine pubblico (cfr. *infra* § 3.2), ma non nella mera opinione religiosa. Cfr. G. CRIFÒ, *Profili del diritto criminale romano tardoantico*, in *Diritto romano e identità cristiana. Definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari*, a cura di A. SAGGIORO, Roma 2005, 88; F. BOTTA, *Giustiniano cit.*, 288-289, ove altra bibliografia. In modo troppo reciso B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III. *La famiglia-Rapporti patrimoniali-Diritto pubblico*, Milano 1954, 464, afferma che già con CTh. 16.2.25 (a. 380) la nozione di sacrilegio si sarebbe dilatata fino a comprendere ogni delitto contro la religione; nella fattispecie si tratta, infatti, non di posizioni dottrinali o di opinioni, ma di condotte di chierici (si veda la rubrica) eretici e considerati particolarmente pericolosi per le loro attività associate; cfr. G. BARONE ADESI, *Eresie sociali ed inquisizione teodosiana*, in AARC, 6, Città di Castello 1986, 130-133 [= ID., *Il diritto romano nella legislazione degli imperatori cristiani. Scritti di Giorgio Barone Adesi*, a cura di M. CARBONE-O. LICANDRO-I. PIRO, Roma 2019, 62-65]; R. LIZZI TESTA, *Legislazione imperiale e reazione pagana: i limiti del conflitto*, in *Pagans and Christians in the Roman Empire: The Breaking of a Dialogue (IVth-VIth Century A.D.)*. *Proceedings of the International Conference at the Monastery of Bose (October 2008)*, a cura di P. BROWN-R. LIZZI TESTA, Wien-Berlin 2011, 474.

¹¹ Cfr. G. CRIFÒ, *Profili cit.*, 87. C. 4.1.2 è un rescritto di Alessandro Severo, nel quale T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002², 34, riconosce la mano di Ulpiano.

¹² Per l'esegesi della Novella cfr. F. BOTTA, *Giustiniano cit.*, 275-305. In Nov. Iust. 77 è estesa la *ratio legis*, ma non l'*occasio*, a differenza, ad es., di Nov. Iust. 141 del 559, la quale tratta parimenti della sodomia e, nella *praefatio*, interpreta eventi tragici vicini nel tempo (terremoti e un'epidemia di peste), come punizione dei peccati dei Costantinopolitani; cfr. D. DALLA, *'Ubi Venus'* cit., 203-209; S. BUSA, *Manifestazioni dell'ira divina. Eziologie sismiche 'religiose' in età giustiniana*, in *Arys*, 10, 2012, 349-351.

neppure l'adesione a movimenti ereticali o la propagazione di dottrine eterodosse. Quel che è eretico è *ipso facto* blasfemo, ma non tutto ciò che è blasfemo è necessariamente eretico: è sufficiente, per integrare il reato, un qualsivoglia oltraggio alla divinità. La dematerializzazione del delitto religioso è compiuta e incriminato è un mero reato di opinione.

Rileva la *ratio* dell'intervento: Giustiniano afferma che i sudditi sono stati affidati a lui da Dio, il quale vuole per loro conversione e salvezza, al cui conseguimento è servente la legislazione imperiale¹³; poi incrimina la sodomia, da reprimere affinché le città non periscano – come la biblica Sodoma –, a causa dell'ira divina¹⁴; infine, tratta estesamente della blasfemia. L'imperatore dichiara che bestemmie, sodomia e giuramenti *per deum* provocano Dio all'ira, invita ad astenersene e a temere Dio¹⁵, e dispone che coloro che perseverino – nonostante la *νοθεσία* imperiale – *in talibus delictis* siano soggetti agli ἔσχαται τιμορῖαι, cioè alla pena di morte¹⁶. Perché siffatta severità di intervento e sanzione? La costituzione è esplicita: διὰ γὰρ τὰ τοιαῦτα πλημμελήματα καὶ λιμοὶ καὶ σεισμοὶ καὶ λοιμοὶ γίνονται¹⁷. Per tali ἀμαρτία e

¹³ Cfr. H. JONES, *Justiniani Novellae ou l'autoportrait d'un législateur*, in *RIDA*, III.35, 1988, 168 e nt. 87; R. BONINI, *Alcune considerazioni sulla funzione della pena nelle Novelle giustiniane*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*, a cura di O. DILIBERTO, Napoli 1993, 411.

¹⁴ Cfr. F. SITZIA, *Aspetti della legislazione criminale nelle novelle di Giustiniano. Il problema della giustificazione della pena*, in *Novella Constitutio. FS. N. van der Wal*, a cura di J.H.A. LOKIN-B.H. STOLTE, Groningen 1990, 215-216 e nt. 20; J.A. BUENO DELGADO, *La legislación religiosa en la compilación justiniana*, Madrid 2015, 429-430.

¹⁵ Sul frequente richiamo al timore di Dio nelle Novelle, cfr. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, I. *Orientamento religioso della legislazione*, Milano 1952, 139; S. PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione 'regionale' di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980, 49 nt. 98-99.

¹⁶ Cfr. R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, a cura di G.G. ARCHI, Ravenna 1985, 168. Sul lessico tardoantico delle sanzioni, cfr. J.-P. CALLU, *Le jardin des supplices au Bas Empire*, in *Du Châtiment* cit., 338-339. Sulla filosofia tardoantica della pena, cfr. G. BARONE ADESI, *Religio e polifunzionalità della pena tardoantica*, in *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale. Atti della Società Italiana di Storia del Diritto*, a cura di A. CALORE-A. SCIUMÉ, Milano 2013, 33-91 (= ID., *Il diritto* cit., 311-369).

¹⁷ Auth. 78.1.1: *Propter talia enim delicta et fames et terrae motus et pestilentia fiunt*. Un linguaggio simile si rinviene nell'Inno 54 di Romano il Melode, al tempo

ἀσέβεια sono vulnerate ἡ πόλις καὶ ἡ πολιτεία. La *ratio* dell'intervento imperiale è la tutela della *salus publica*, molto più della salvezza individuale menzionata quasi in un *obiter dictum*¹⁸. Appunta Botta: «non possono non riconoscersi le medesime motivazioni di mantenimento della *pax deorum* a cui sin dall'origine di Roma si orienta il potere punitivo connesso all'*imperium*»¹⁹. Riaffiora qui la tradizione romana più antica secondo cui i magistrati debbono compiere gli atti necessari per evitare l'ira degli dèi sulla città. Ma si nota anche una costante più nascosta, che giunge a Nov. Iust. 77 dopo almeno un millennio di impiego in testi letterari, teologici e giuridici: il ricorso al linguaggio delle patologie del corpo civico. *Fames* (λιμοί), *terrae motus* (σεισμοί), *pestilentiae* (λοιμοί) possono affliggere la città contaminata dalla blasfemia e l'intervento imperiale mira a prevenirli.

2. *Malattia e città: 'classicità', evoluzione e polisemia di un τόπος*

2.1. *La discordia civile come malattia e i suoi agenti patogeni*

Il tema del rapporto tra la malattia, intesa come violazione dell'equi-

di Giustiniano residente a Costantinopoli, cfr. J. KODER, *Imperial Propaganda in the Kontakia of Romanos the Melode*, in *DOP*, 62, 2008, 282. Sulla punizione 'divina' dell'invio di un terremoto, *ex multis*, cfr. G. DAGRON, *Quand la terre tremble...*, in *T&M*, 8, 1981, 87-103 (spec. 91-92) (= ID., *Idées byzantines*, I, Paris 2012, 3-22 [pp. 8-9]). Cfr. anche E. GUIDOBONI, *Catalogue of Ancient Earthquakes in the Mediterranean Area up to the 10th Century*, Rome 1994, 323-328.

¹⁸ Questo l'inciso: ὥστε μὴ τὰς αὐτῶν ἀπολέσαι ψυχὰς. Cfr. H. JONES, *Justiniani* cit., 191-192.

¹⁹ F. BOTTA, *Giustiniano* cit., 284. L'intervento imperiale appare una mediazione finalizzata a fermare la mano punitiva di Dio secondo la logica (sacerdotale) della causa strumentale. Scrive M. BIANCHINI, *Per la storia dei rapporti fra cristianesimo e impero da Costantino a Teodosio I*, in *Serta Historica Antiqua*, II, Roma 1989, 256 (= EAD., *Temî e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2018, 232): «In Oriente l'impero è più solido, più omogeneo, e può ben rappresentarsi come regno di Dio sulla terra, in quanto immagine del regno celeste; mentre l'imperatore, immagine e Vicario del *Logos*-Cristo re e quindi vescovo universale, è figura preminente rispetto ai capi delle singole chiese». E. CANTARELLA, *Secondo natura* cit., 233, nota: «Il diritto è il braccio armato della Chiesa, interviene per realizzare la volontà del Signore, per evitare le catastrofi che l'ira divina può provocare, (...) sottoponendo i peccatori-criminali alla pena di morte». Cfr. anche F. FASOLINO, *Indulgentia principis ed emenda: aspetti della repressione criminale nell'impero romano tra IV e VI sec. d. C.*, in *Verg.*, 4, 2017, 186-187.

librio fisiologico, e il ‘corpo della *pólis*’ è oggetto di riflessione teoretica e di impiego retorico fin dai testi più risalenti dell’arcaicità greca, in connessione con il progresso della scienza medica nel V e nel IV secolo a.C.²⁰. Copiosissime sono le testimonianze in proposito²¹. Il mio intento è qui solo rievocare, per cenni, la persistenza e l’evoluzione di questo linguaggio, proponendo una distinzione euristica fra le fonti che impiegano l’immagine della malattia pestilente per significare la discordia civile o – per metonimia di causa-effetto²² – i suoi agenti patogeni, e quelle che indicano malattie esiziali come conseguenze di offese agli dèi o di condotte irreligiose o di devianza religiosa²³.

Iniziando dalle fonti greche pervenute, l’adozione più risalente del *tópos* della malattia del corpo sociale riguarda il male collettivo derivato dalla discordia civile: la città è presentata come un insieme di uomini più che come un territorio²⁴ e – metonimicamente – ‘malata’, a significare

²⁰ Cfr. J. JOUANNA, *Médecine et politique dans la Politique d’Aristote (II 1268 b 25-1269 a 28)*, in *Ktéma*, 5, 1980, 266. Appunta I. DIONIGI, *Il medico: filosofo o ingegnere del corpo?*, in *Bullettino delle Scienze Mediche*, 2, 2006, 23: «Con tutta evidenza, la medicina prende a prestito le parole della politica; il corpo quelle della città»; cfr. anche R. BROCK, *Sickness in the Body Politic: Medical Imagery in the Greek Polis*, in *Death and Disease in the Ancient City*, a cura di V.M. HOPE-E. MARSHALL, London-New York 2000, 24.

²¹ Per tutti, cfr. A. MOMIGLIANO, *History between Medicine and Rhetoric*, in *ASNP*, III.15, 1985, 767-780 (= ID., *Ottavo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1987, 13-25). Per prospettive recenti sul tema cfr. J. JOUANNA, *Greek Medicine from Hippocrates to Galen. Selected Papers*, Leiden 2012.

²² Su questo tropo retorico classico, cfr. H. LAUSBERG, *Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study*, ed. D.E. ORTON-R.D. ANDERSON, Leiden-Boston-Köln 1998, 256-260 (§§ 565-571); B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Milano 2014¹⁵, 148-151.

²³ Per alcune recenti note etimologiche e semantiche sul linguaggio della pandemia e dell’epidemia, in prospettiva storico-giuridica, cfr. R. CARDILLI, *Coronavirus e ius. La scienza giuridica al tempo della grande Pandemia*, in *Emergenza sanitaria global: Su impacto en las instituciones jurídicas*, a cura di R. BARRA-M. PLAZA, Buenos Aires 2020, 104-106; in generale sul lessico del contagio nel mondo greco-latino, cfr. F. STOK, *Il lessico del contagio*, in *Letteratura scientifica e tecnica greca e latina. Atti del Seminario internazionale di studi: Messina, 29-31 ottobre 1997*, a cura di P. RADICI COLACE-A. ZUMBO, Messina 2000, 55-89.

²⁴ Già Alceo (fr. 112 L.-P., v. 10) presuppone siano gli uomini, non le mura, a costituire la città (cfr. THUC. 7.77.7); cfr. O. LONGO, *Ad Alceo 112.10 L.P. Per la storia di un topos*, in *BIFG*, 1, 1974, 211-228; ID., *La polis, le mura, le navi (Tucidide VII, 77, 7)*, in *QS*, 1, 1975, 87-114; E. ZAMPERINI, *Politica e corporeità sulla scena*

che i cittadini sono colpiti dai mali della divisione e della lotta intestina. È la situazione denominata στάσις²⁵, cioè «il dramma della lacerazione interna, dello scontro intestino che mette a repentaglio la coesione e la sopravvivenza stessa della compagine politica»²⁶.

Il contagio pestilenziale compare al vertice dell'elenco tucidideo (1.23.1-3; 2.59, 61) di παθήματα causati dalla principale στάσις vissuta dai Greci, la guerra del Peloponneso, ma la denotazione in termini di patologia della divisione e del degrado civico è testimoniata almeno a partire da Solone (*fr.* 4.17; ed. West)²⁷. Erodoto (V 28) presenta il conflitto intestino a Mileto come νοσήσασα ἐς τὰ μάλιστα στάσις²⁸ e in più luoghi Platone descrive la città prostrata dalle contese civili come una città malata²⁹. Le folle degli sfaccendati sono un νόσημα πόλεως (*Resp.* 552c)³⁰, e anche un singolo cittadino privo di moderazione e giustizia può essere νόσος per la πόλις (*Prt.* 322d-323). Nell'*Antigone* sofoclea

del teatro tragico: prospettive storico-religiose e antropologiche (Diss. Padova 2017) 38-39.

²⁵ Sulla στάσις, *ex multis*, cfr. E. STOLFI, *Immagini della guerra nell'antica Grecia: 'stásis', 'pólemos' e 'díkaios pólemos'*, in *Riv. Studi Militari*, 1, 2012, 16-18. G. CAMBIANO, *Come nave in tempesta. Il governo della città in Platone e Aristotele*, Roma-Bari 2016, 108-154.

²⁶ STOLFI, *Immagini cit.*, 16-17.

²⁷ Cfr. A. PARRY, *The Language of Thucydides' Description of the Plague*, in *BICS*, 16, 1969, 115; A.J. WOODMAN, *Rhetoric in Classical Historiography. Four Studies*, London-Sydney 1988, 32-33, 64; M. CAGNETTA, *La peste e la stasis*, in *QS*, 53, 2001, 8-9; R. BROCK, *Greek Political Imagery. From Homer to Aristotle*, London-New York 2013, 69.

²⁸ Cfr. J.B. CLARKE KOSAK, *Polis Nosousa. Greek Ideas about the City and Disease in the Fifth-century B.C.*, in *Death cit.*, 45.

²⁹ Cfr. PLATO, *Resp.* 372e; 544; 556a.e; *Soph.* 229a-b; *Lg.* 736A; cfr. M. CAGNETTA, *La peste cit.*, 20-21, 28-29; J.B. CLARKE KOSAK, *Polis cit.*, 46; S. GRIMAUDDO, *'Un conflitto intestino e una malattia dell'anima': νόσος e στάσις nel Sofista di Platone* (*Soph.* 228 A 7-8), in *Philologus*, 156, 2012, 3-16. La concezione organicistica della città è teorizzata anche da Aristotele (*Pol.* 4-5 [1290b]; *EN* 10 [1181b]); cfr. J.-M. BERTRAND-M.-P. GRUENAI, *Quelques aspects de la métaphore organique dans le domaine politique*, in *Lang. et soc.*, 29, 1984, 39-57; P. ACCATTINO, *L'anatomia della città nella 'Politica' di Aristotele*, Torino 1986. Rispetto al corpo malato il buon politico deve operare come medico; per le fonti, cfr. M. CAGNETTA, *La peste cit.*, 10-13. Si veda anche W. JAEGER, *Paideia. La formazione dell'uomo greco*, II. *Alla ricerca del divino*, Firenze 1954, 557-607.

³⁰ Cfr. S. BRILL, *Political Pathology in Plato's Republic*, in *Apeiron*, 49, 2016, 127-161.

(1015) Tiresia accusa Creonte di cagionare, per la sua ὄβρις, quanto ammorba (νοσεῖ) Tebe, dilaniata dalla lotta fratricida³¹. Per Tucidide il collasso sociale ed etico di una città, la στάσις, s'identifica con il maggiore sconvolgimento patologico, la peste (λοιμός) (II, 53.1-3)³². Nella retorica demostenica (9.50) le città greche sono esposte alle mire macedoni perché indebolite dalle malattie (νοσοῦντας) della στάσις e della corruzione. Riguardo agli Oriti Demostene (9.12) impiega una locuzione quasi formulare: νοσοῦσι καὶ στασιάζουσιν, definisce poi λοιμός un avversario, Aristogitone, che, come un capro espiatorio, va allontanato dalla città per purificarla (25.80)³³. Quest'ultimo epiteto, per indicare persone esiziali per la comunità, si trova anche nella Bibbia dei LXX (*I Reg.* 30.22)³⁴ e negli *Actus Apostolorum* (24.5), laddove Tertullo, avvo-

³¹ Per il rapporto tra patologia e politica nell'*Oresteia* di Eschilo, cfr. G. CARILLO, *Quando il male si fa spazio. Patologia e politica nell'Oresteia*, in *La malattia come metafora nelle letterature dell'Occidente*, a cura di S. MANFERLOTTI, Napoli 2014, 1-16. Per impieghi analoghi in Euripide (*Iph.A.* 411; *Herc.F.* 34, 272, 542) e Aristofane (*Vesp.* 561), cfr. M. CAGNETTA, *La peste cit.*, 19; J.B. CLARKE KOSAK, *Polis cit.*, 45.

³² Cfr. F.M. WASSERMANN, *Thucydides and the Disintegration of the Polis*, in *TPAPhA*, 85, 1954, 46-54; C. ORWIN, *Stasis and Plague: Thucydides on Dissolution of Society*, in *JP*, 50, 1988, 831-847. M.C. MITTELSTADT, *The plague in Thucydides: an extended metaphor?*, in *RStCl*, 16, 1968, 145-154, nota l'analogia fra il progressivo decadimento dei corpi causato dalla pestilenza e il deterioramento dell'impero ateniese provocato dalle ambizioni politiche. Anche Lucrezio (*Rer. nat.* 6.1138-1153) descrive la peste di Atene collegando il morbo alla disgregazione civile; cfr. I. DIONIGI, *Lucrezio. Le parole e le cose*, Bologna 1988, 90; M. GALZERANO, *La fine del mondo nel 'De rerum natura' di Lucrezio*, Berlin-Boston 2019, 238-243, 298-300. Sul valore politico di tale descrizione, cfr. R. CARDILLI, *Coronavirus cit.*, 108.

³³ Cfr. C.W. WOOTEN, *Unnoticed Medical Language in Demosthenes*, in *Hermes*, 107, 1979, 157-160. Il tema del capro espiatorio da allontanare dalla *pólis* per purificarla si trova già in PLATO, *Pol.* 293d. Dell'incriminazione per empietà si fece ampio uso politico e intere famiglie – come quella degli Alcmeonidi cui apparteneva Pericle (cfr. THUC. I.126-127; PLUT., *Per.* 33) – furono allontanate da Atene perché considerate causa di contaminazioni. Un esempio di età romana: Apollonio di Tiana (cfr. PHIL., *V.A.* 4.10), adunò nel teatro gli abitanti di Efeso devastata dalla peste e li esortò a lapidare un mendicante perché nemico degli dèi e perciò causa dell'epidemia. Sul tema, *ex multis*, cfr. R. PARKER, *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Oxford 1983, 16-17; E. STOLFI, *Prime note su phonos e miasma nella tragedia greca: il kerygma di Edipo e le sue ambigue allusioni*, in *Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi*, a cura di L. GAGLIARDI-L. PEPE, Milano 2019, 291-314.

³⁴ Cfr. M. CAGNETTA, *La peste cit.*, 22; cfr. anche R. PARKER, *Miasma*, cit. 257.

cato dei sinedriti, dinanzi al governatore Felice, accusa Paolo di Tarso di essere λοιμὸν καὶ κινουῦντα στάσεις³⁵. Conferma questi usi la lettera di Claudio agli Alessandrini del 41 d.C. (*PLond.* 1912, rr. 98-100)³⁶, ove il *princeps* minaccia di considerare i Giudei responsabili di diffondere una νόσος in tutta l'οἰκουμένη. Plutarco (*Mor.* 824F), sulla scorta di Platone, paragona la πόλις a un σώμα νοσούν e interrela νόσος e στάσις³⁷. Dione di Prusa denuncia il carattere sacrilego della στάσις (*Or.* 40.27-28) e associa στάσεις καὶ νόσοι (*Or.* 38.13)³⁸; Elio Aristide considera la στάσις un νόσημα πόλεως (*Or.* 24.16) e una φθόη (*Or.* 23.31)³⁹. Due secoli dopo,

³⁵ Cfr. M. CAGNETTA, *Tertullo contro Paolo: l'accusa di στάσις*, in *Paideia cristiana. Studi in onore di Mario Naldini*, Roma 1994, 7-15; A.M. MANDAS, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli apostoli (21.27-28.31)*, Napoli 2017, 178-180.

³⁶ Per l'*editio princeps*, cfr. H.I. BELL (ed.), *Jews and Christians in Egypt. The Jewish Troubles in Alexandria and the Athanasian Controversy. Illustrated by Texts from Greek Papyri in the British Museum*, VI, London 1924, 1-37 (per il testo: pp. 23-26).

³⁷ Cfr. P. DESIDERI, *La vita politica cittadina nell'impero: lettura dei praecepta gerendae rei publicae e dell'an seni res publica gerenda sit*, in *Ath.*, 74, 1986, 371-381. Si vedano anche gli usi di Flavio Giuseppe (*Bell.* 2.11, 264; 3.443; 4.376; 6.337; 7.437).

³⁸ Cfr. A. HELLER, *La violence au sein des provinces d'Asie Mineure à l'époque impériale, à partir de quelques discours de Dion de Pruse*, in *CCG*, 10, 1999, 249-251, la quale (a p. 250) rimarca: «La stasis a quelque chose de foncièrement anti-naturel qui la place du côté de la violence: elle bafoue les lois et les coutumes, elle a même un aspect sacrilège».

³⁹ Cfr. K. BURASELIS, *Arroganza e servilismo. La critica di Elio Aristide alle politiche civiche greche nella 'provincia Asia'*, in *Elio Aristide e la legittimazione greca dell'impero di Roma*, a cura di P. DESIDERI-F. FONTANELLA, Bologna 2013, 105; E. BIANCO, *Elio Aristide e la concordia dei Rodii*, in *Historiká*, 1, 2011, 105. Anche Clemente Romano (*ad Cor.* 55.1) indica come malattia le divisioni nel corpo sociale di Corinto e richiama esempi di oracoli che avevano spinto re e comandanti, in tempi di pestilenze e calamità, a sacrificarsi per salvare la città; cfr. M. CAGNETTA, *La peste cit.*, 23. In opposizione al primo cristianesimo Celso, nel suo *Discorso vero* (II sec. d.C.), considera Gesù της στάσεως ἀρχηγέτης (VIII.14; ed. R. Bader) e i cristiani afflitti dalla malattia della sedizione (VIII.49: τῇ στάσει συννοσοῦντες) ed eversori della vita sociale (III.5: τὸ στασιάζειν πρὸς τὸ κοινόν); cfr. C. ANDRESEN, *Nomos und Logos. Die Polemik des Kelsos wider das Christentum*, Berlin 1955, 219 e nt. 16; R.L. WILKEN, *The Christians as the Romans Saw Them*, New Haven-London 1984, 117-125; G. LANATA, *Celso, Il Discorso vero*, Milano 1987, 248 nt. 36; F. BOTTA, *Pro legibus facit inquisitio. Processo provinciale e nomen christianum nelle opere apologetiche di Tertulliano*, in *Koinonia*, 44, 2020, 166 nt. 64.

Libanio (*Or.* 26.5) definisce i responsabili di disordini ad Antiochia «affetti dalla più grave malattia» (τὰ χεῖριστα νοσοῦντων)⁴⁰.

Il pensiero politico romano mutua dalle riflessioni greche «il principio di unità e armonia dell'organismo statale, metaforicamente e simbolicamente interpretato sul fondamento di modelli anatomici»⁴¹. I lessemi indicanti malattie (*pestis, pestilentia, pestilitas, morbus, lues, contagium*) sono adottati, con pluralità funzionale e assiologica, per significare i nocimenti più gravi al corpo politico⁴². Cicerone⁴³ evoca l'immagine di una *res publica aegrota ac desperata* (*In Q. Caec.* 70-71) a causa della corruzione dei magistrati e afferma che leggi ingiuste producono *multa perniciose* e *multa pestifere* (*leg.* 2.13); ritrae poi i successi di Catilina come quelli di una *pestis* (*Mur.* 85; *Cat.* 1.11, 30; 2.1)⁴⁴, che minaccia la

⁴⁰ Per il retore la malattia è una mancanza di ordine (*Ep.* 384.1) e nell'*Or.* 19.9 scrive a Teodosio che le città afflitte dalla discordia sono malate (νοσοῦσι). I loro νοσήματα consistono nel disordine e nel tumulto. La folla che rumoreggia in teatro è appellata, con locuzione d'ascendenza 'platonica', νόσημα πόλεως (*Or.* 41.11). La cura per questa malattia è rappresentata dall'azione vigorosa del governatore-medico (*Ep.* 1127.3); da ultimo, cfr. C. PARAVANO, *Retorica e dinamiche del potere ad Antiochia nel IV secolo. Introduzione, traduzione e commento all'orazione A Icaro (26 Foerster) di Libanio*, in *MEG*, 20, 2020, 191. Similmente, Procopio (*Pers.* 1.24.6) definisce ψυχῆς νόσημα la violenta rivolta di Nika; cfr. M. DE BERNARDI, *Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive: alcuni «precedenti» nell'epoca dell'Impero romano*, in *RDR*, 11, 2011, 6 (estr.); J.J. AYAITA, *Justinian und das Volk im Nikaaufstand* (Diss. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 2015) 78

⁴¹ G. LA BUA, *Medicina consularis: Cicerone e la cura dello Stato*, in *Modelli educativi e formazione politica in Cicerone. Atti del V Simposio Ciceroniano*, a cura di P. DE PAOLIS, Cassino (FR) 2014, 31. Si ricordi ovviamente l'apologo di Menenio Agrippa (*Liv.* 2.32).

⁴² Cfr. H.H. GARDNER, *Pestilence and the Body Politic in Latin Literature*, Oxford 2019, 18.

⁴³ Sulla teoria organicistica della *res publica* in Cicerone, cfr. M.G. IODICE DI MARTINO, *La metafora del corpo nelle opere retoriche di Cicerone*, in *BStudLat*, 16, 1986, 22-30; L. HAVAS, *L'idée d'État dans les discours consulaires de Cicéron*, in *Ciceroniana*, 7, 1990, 133-147. Sul tema si veda, da ultimo, N. DONADIO, *Da nemico di fazione a criminale pericoloso: percorsi di una strategia accusatoria dalla 'pro Roscio Amerino' alle Filippiche*, in *Iura*, 69, 2021, 221 ss.

⁴⁴ Cfr. F. REDUZZI MEROLA, *Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda repubblica*, Napoli 2001, 37. P.H. SCHRIJVERS, *Horror ac Divina Voluptas. Études sur la poétique et la poésie de Lucrèce*, Amsterdam 1970, 320-321, nota la preferenza ciceroniana per il lessema *pestis* anziché *morbus*, scelto invece da Lucrezio e Lucono, per indicare le discordie politiche.

pax deorum, e di un *morbus* (*Sull.* 76), rispetto al quale l'Arpinate stesso si presenta come medico⁴⁵. Definisce *pestifer* l'imminente *bellum* tra Cesare e Pompeo (*Att.* 8.14.2, 9.13.3), mentre Antonio è una *pestis* per l'Urbe (*Phil.* 8.15; cfr. 5.43)⁴⁶ e il suo rientro a Roma un *pestiferum ... re-ditum* (*Phil.* 3.2; 4.3), cui solo Ottaviano – *spes e salus* della *res publica*⁴⁷ – può opporsi. Analoghe sono le espressioni impiegate da Sallustio⁴⁸, a proposito di Catilina (*Cat.* 10.6; 36.5), e da Seneca il Vecchio (2.1.10)⁴⁹, Livio (6.19.2, 6), Velleio Patercolo (*H.R.* 2.22) e Valerio Massimo (8.6.4) per le discordie civili.

Riguardo ai cristiani di Bitinia e del Ponto Plinio il giovane scrive a Traiano: *superstitionis istius contagio pervagata est* (*Ep.* 10.96.9)⁵⁰. Due secoli dopo, Costantino, nel *rescriptum* di Spello (333-335 d.C.) autorizza la costruzione di una *aedes gentis Flaviae* puntualizzando: *ea observatione perscripta, ne aedis nostro nomini dedicata cuiusquam contagios[a]e superstitionis fraudibus polluat* (CIL XI.5265, ll. 45-

⁴⁵ Nella *peroratio* conclusiva della *Prima Catilinaria* Cicerone invoca la *vis divina* di *Iuppiter Stator*, custode delle istituzioni civiche (nel cui tempio secondo PLUT., *Cic.* 16.3, pronuncia l'orazione), perché punisca il responsabile del contagio per la *civitas*; cfr. M.C. LEFF, *Redemptive Identification: Cicero's Catilinarian Orations*, in *Explorations in Rhetorical Criticism*, a cura di C.J. STEWART-D.J. OCHS-G.P. MOHRMANN, University Park, 1973, 158-177. Commenta G. LA BUA, *Medicina* cit., 39: «[Cicerone si inserisce] in una consolidata tradizione letteraria che vede un nesso indissolubile fra peste e colpa, fra *loimos* e *stasis*, con conseguente punizione degli dèi nei confronti della città/uomo responsabile di aver violato le leggi umane e divine che regolano l'essenza stessa della comunità».

⁴⁶ Cfr. I. OPELT, *Die lateinischen Schimpfwörter und verwandte sprachliche Erscheinungen*, Heidelberg 1965, 135-138, 278.

⁴⁷ Cfr. P. COSTA, *La ἐπίς e la Spes Augusta in alcuni discorsi di Paolo di Tarso* (*Ac.* 23.6; 24.15; 26.6-7; 28.20). *Una correlazione di annuncio kerygmatico, strategia giudiziaria e hidden political transcripts*, in *QLSD*, 11, 2021, 123-130.

⁴⁸ Per gli esempi immediatamente seguenti, cfr. H.H. GARDNER, *Pestilence* cit., 19.

⁴⁹ Cfr. G. DANESI MARIONI, *Il tragico scenario delle guerre civili nella prima Controversia di Seneca Retore*, in *Prometheus*, 29, 2003, 151-170; E. BERTI, *Semina belli. Seneca il Vecchio e le cause delle guerre civili*, in *Seneca the Elder and his rediscovered Historiae ab initio bellorum civilium. New Perspectives on early-imperial Roman Historiography*, a cura di M.C. SCAPPATICCIO, Berlin-Boston 2020, 101-122.

⁵⁰ Per la sterminata bibliografia sul punto cfr. F. COSTABILE, *Il principio* cit. 287 nt. 42.

47). Ancora *contagio* e ancora *superstitio*, ma la contaminazione proviene ora da eccessi nelle pratiche sacrificali pagane⁵¹.

2.2. *L'eziologia religiosa delle epidemie*

Ancor più vicini al quadro concettuale di Nov. Iust. 77 sono gli impieghi del linguaggio della patologia per la presentazione di eziologie religiose di malattie, epidemie e pestilenze. Già Solone (*fr.* 4; ed. West)⁵² parla di una pestilenza come punizione divina per la città a causa dell'ὑβρις dei cittadini più importanti, causa della στάσις. Esiodo (*Op.* 230-247) collega, con la locuzione assonante presente anche in Nov. Iust. 77, il λοιμός⁵³ (la pestilenza che lede il corpo degli uomini) e il λιμός (la fame derivante dalla malattia isterilente il 'corpo' della terra)⁵⁴, che

⁵¹ Cfr. G.A. CECCONI, *Il Rescritto di Spello*, in *Costantino prima e dopo Costantino*, a cura di G. BONAMENTE-N. LENSKI-R. LIZZI TESTA, Bari 2012, 274-275; C. LETTA, *Tra umano e divino. Forme e limiti del culto degli imperatori nel mondo romano*, Sarzana-Lugano 2020, 161 (ove altra bibliografia). In SHA, *Eliog.* 10.1; *Alex. Sev.* 1.1; 9.4; 41.1; *Gord.* 8.3; *Tyr. Trig.* 8.13; 12.7; 26.1, l'epiteto di *pestis* è attribuito a Eliogabalo, Massimino e Galliano. In una petizione delle città di Licia e Panfilia a Massimino Daia, Costantino e Licinio (forse del 311, da Arycanda) i cristiani sono appellati come un νόσος da estirpare. Nel suo rescritto del 6 aprile 312 Massimino Daia parla di *gravis morbus* (CIL III.12132 [= TAM II.785]). Queste immagini riguardo ai cristiani appaiono altresì in testi dell'imperatore Giuliano (*Gal.* 327b; *Ep.* 61c; 85; 89a 98 Bidez); cfr. G. SCROFANI, *La religione impura. La riforma di Giuliano imperatore*, Brescia 2010, 68-74, 76-99, 100-130; per questo linguaggio anche in alcune pietre miliari dal territorio di Serdica del tempo di Giuliano, cfr. N. SHARANKOV, 'Infectam usque fatale exitium': *The Milestones of Emperor Julian in the Territory of Serdica and the Conflict of Paganism and Christianity*, in *Archaeologia Bulgarica*, 23, 2019, 41-70.

⁵² Cfr. J.A. ALMEIDA, *Justice as an Aspect of the Polis Idea in Solon's Political Poems. A Reading of the Fragments in Light of the Researches of New Classical Archaeology*, Leiden-Boston 2003, 189-236.

⁵³ Su λοιμός negli autori greci, cfr. R. MITCHELL-BOYASK, *Plague and the Athenian Imagination: Drama, History and the Cult of Asclepius*, Cambridge 2008, 23-25.

⁵⁴ Cfr. J. JOUANNA, *Famine et pestilence dans l'Antiquité grecque: un jeu de mots sur limos / loimos*, in *L'homme face aux calamités naturelles dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Actes du 16^{ème} colloque de Beaulieu sur-Mer (14-15 octobre 2005)*, a cura di J. JOUANNA-J. LECLANT-M. ZINK, Paris 2006, 197-219; sull'etimologia dei due termini cfr. M. MASSON, *Le couple grec lim'os 'famine' / loi m'os 'pestilence'*, in *La Linguistique*, 61, 2020, 115-145. Secondo HDT. VII.171, ai Cretesi che chiesero alla Pizia se intervenire in soccorso dei Greci contro i Persiani, l'oracolo ricordò

affliggono la città a causa dell'ira di Zeus per la malvagità di un notevole⁵⁵. Similmente gli oracoli delfici associano λοιμός e στάσις e la πόλις appare contaminata e bisognosa di purificazioni rituali⁵⁶. Una chiave teologico-ermeneutica degli eventi esiziali impattanti il corpo sociale è costante: la violenza e la ὕβρις sono punite con la discordia e con l'epidemia⁵⁷. È uno stilema che si rinviene in Erodoto⁵⁸, ma anche in Tuciddide⁵⁹. Per quest'ultimo la peste d'Atene, pur causata da condizioni ambientali, rappresenta la risposta del cosmo all'ὕβρις contro la natura. Il morbo pestilenziale (ἡ λοιμώδης νόσος) è congiunto, come in Nov. Iust. 77, a terremoti (σεισμοί)⁶⁰, eclissi, siccità e carestie (λιμοί). Lo storico pare qui avvicinarsi alla concezione della peste come punizione divina⁶¹,

l'esito della partecipazione alla guerra di Troia: λιμόν τε καὶ λοιμόν.

⁵⁵ Si vedano i saggi di Vernant: *La société des Dieux* (1966) e *Le pur et l'impur* (1953-54) (in J.-P. VERNANT, *Mythe & société en Grèce ancienne*, Paris 1974, 103-120, 121-140).

⁵⁶ Cfr. J.E. FONTENROSE, *The Delphic Oracle. Its Responses and Operations*, Berkeley-Los Angeles-London 1978, 76, 268, 286, 309-310; P. DEMONT, *Les oracles delphiques relatifs aux pestilences et Thucydide*, in *Kernos*, 3, 1990, 147-156; M. CAGNETTA, *La peste cit.*, 15-16. Pausania (5.4.6) menziona un simile oracolo (dell'VIII sec. a.C.) mentre l'Ellade era devastata da conflitti intestini (ὑπὸ ἐμφυλίων στάσεων) e da una malattia pestilente (ὑπὸ νόσου λοιμώδους). Anche un oracolo caldaico associa malattie e sedizioni; cfr. H.D. SAFFREY, *Nouveaux oracles chaldaïques dans les scholies du Paris Gr. 1853*, in *RPh*, 43, 1969, 65-67.

⁵⁷ È questa altresì la matrice degli eventi cantati nell'*Iliade* (1.61). Per altre fonti greche sul rapporto tra condotte peccaminose umane e invio di malattie da parte degli dèi, cfr. G.E.R. LLOYD, *In the Grip of Disease. Studies in the Greek Imagination*, Oxford 2003, 5-6, 14-17, 116-119, 236. Queste concezioni si trovano parimenti attestate in iscrizioni propiziatorie; cfr. A. CHANIOTIS, *Illness and cures in the Greek propitiatory inscriptions and dedications of Lydia and Phrygia*, in *Ancient Medicine in its socio-cultural Context. Papers Read at the Congress Held at Leiden University, 13-15 April 1992*, II, a cura di H.F.J. HORMANNSHOFF-P.J. VAN DER EIJK-P.H. SCHRIJVERS, Amsterdam-Atlanta 1995, 323-344.

⁵⁸ Cfr. HDT. VI.27, VII.171; VIII.115-117; cfr. P. DEMONT, *Hérodote et les pestilences (Note sur Hdt VI, 27; VII, 171; VIII, 115-117)*, in *RPh*, 62, 1988, 10-11.

⁵⁹ Tuciddide usa il nesso λοιμός / λιμός riferendo responsi oracolari (II.54.2-3); cfr. J.E. FONTENROSE, *The Delphic Oracle cit.*, 442; P. DEMONT, *Les oracles cit.*, 148.

⁶⁰ Sulle cause della peste di Atene, cfr. P. DEMONT, *The Causes of the Athenian Plague and Thucydides*, in *Thucydides between History and Literature*, a cura di A. TSAKMAKIS-M. TAMIOLOAKI, Berlin-Boston, 2013, 73-87.

⁶¹ Cfr. G. RECHENAUER, *Thukydides und die hippokratische Medizin. Naturwissenschaftliche Methodik als Modell für Geschichtsdeutung*, Hildesheim-Zürich-

benché s'appalesi la sua 'modernità': στάσις e λοιμός sono legati più che per le cause, per gli effetti di disgregazione politica, religiosa, sociale e morale (II.52.3; III.82.6-8)⁶².

In numerose fonti latine le epidemie (talvolta unite a fenomeni devastanti, come i terremoti) sono considerate un segno che la *pax deorum* sia pregiudicata⁶³. In molti casi di crisi epidemiche o di *prodigia* si ordinano *supplicationes*, si consultano i *libri Sybillini*⁶⁴, si celebrano lecti-

New York 1991, 320-326; S. HORNBLOWER, *A Commentary on Thucydides*, I, Oxford 1997, 62.

⁶² L'immoralità è conseguenza e non causa dell'epidemia, durante la quale il timore degli dèi è disprezzato (III.82.2) e i pellegrinaggi ai santuari, la consultazione degli oracoli e le preghiere sono percepiti come inutili (II.47.4); cfr. J. LONGRIGG, *Death and Epidemic Disease in Classical Athens*, in *Death* cit., 55-56; E. ZAMPERINI, *Politica* cit., 53-54.

⁶³ Per un inquadramento generale sul tema e le fonti, cfr. J.-M. ANDRÉ, *La notion de Pestilentia à Rome: du tabou religieux à l'interprétation préscientifique*, in *Latomus*, 39, 1980, 3-16. Sulla *pax deorum* come vincolo di alleanza tra gli uomini e gli dèi, *ex multis*, cfr. E. MONTANARI, *Il concetto originario di pax e pax deorum*, in *Le concezioni della pace, Atti del Convegno da Roma alla Terza Roma* (1988), a cura di P. CATALANO-P. SINISCALCO, Roma 2006, 39-50. Per un esame di interventi normativi collegati a epidemie lungo la storia romana, cfr. A. PETRUCCI, *Brevi riflessioni su alcune normative privatistiche in tempi di pestilenze ed epidemie nell'esperienza giuridica romana*, in *Roma e America*, 15, 2021, 153-174.

⁶⁴ La prima grande *supplicatio* (LIV. 3.7.6-8) si pone durante la campagna contro gli Equi e i Volsci (463 a.C.). Tale rito, ordinato dai pontefici o dai *decemviri*, durava da uno a tre giorni e prevedeva pellegrinaggi e preghiere; cfr. J. VAN OOTEGHEM, *Lectisterne et supplication*, in *ÉtCl*, 32, 1964, 390-395 (ove bibliografia precedente); E.M. ORLIN, *Temples, Religion and Politics in the Roman Republic*, Leiden-New York-Köln 1997, 95-96. Nel 437-436, durante la guerra con Veio, una *pestilentia populum invasit*, insieme a un terremoto (LIV. 4.21.2; cfr. OROS. 2.13.8) ed è compiuta, su invito dei *duumviri*, un'*obsecratio*; cfr. J. GAGÉ, *Apollon Romain. Essai sur le culte d'Apollon et le développement du 'ritus graecus' à Rome des origines à Auguste*, Roma 1955, 125; E. GUIDOBONI, *Catalogue* cit., 116-117. Nel 433, un'altra *pestilentia* colpisce Roma: sono fatti voti ad Apollo e i *duumviri* consultano i *libri Sybillini* per trovare come placare l'*ira deum* (LIV. 4.25.3-4). Nel 295 una *pestilentia gravis* ed eventi metereologici eccezionali inducono a consultare i *libri Sybillini* e a edificare un tempio a *Venus Obsequens* (LIV. 10.31). Intorno al 260 un'altra pestilenza, congiunta a *prodigia*, devasta Roma e causa molti morti; dai *libri Sybillini* si individua la causa nell'*ira* degli dèi (AUG., *Civ. Dei* 3.17.24-28; OROS. 4.5.6-8). Nel 193-192 Roma è inondata, si verificano piogge di pietre, fulmini, invasioni di vespe e prolungati terremoti: i *decemviri* consultano i *libri Sybillini* e si celebrano solenni *supplicationes* (LIV. 34.55.1-4; 35.40.7). Nel 190, durante la guerra contro Antioco III di Siria, a causa di *prodigia* si tengono una *supplicatio* e cerimonie notturne (LIV.

*sternia*⁶⁵. Rimarchevole è la duplicità funzionale di tali pratiche volte a ricostituire non solo la concordia con gli dèi, ma anche quella interna fra i diversi strati del corpo civico. Si nota, in queste fonti, il rapporto tra disgregazione naturalistica, tensioni sociopolitiche e devianze morali e religiose⁶⁶, che perdura anche in piena età imperiale. Infatti, se quasi scompare il richiamo alla *pax deorum*, dacché ora la *pax* è essenzial-

37.3.1-6). *Supplicationes* sono altresì disposte per espiare, nel 188, un'eclissi di sole (LIV. 38.36.4), nel 187, una *gravis pestilentia* (LIV. 38.44), nel 183, una pioggia di sangue (LIV. 39.46.2-5). Nel 181 svariati *foeda prodigia*, tra cui una *pestilentia tanta*, inducono il senato a decretare – dopo aver consultato i *libri Sybillini* – una *supplicatio* di tre giorni *per totam italiam* (LIV. 40.19.1-5). Nel 180 un'enorme *pestilentia* sconvolge Roma e la penisola italiana. Al pontefice massimo è ordinato di scoprire le ragioni dell'*ira deum*; ai *decemviri* di consultare i *libri Sybillini*; al console di compiere voti ad Apollo, a Esculapio e alla *Salus*. I *decemviri* dispongono una *supplicatio* (LIV. 40.36.14-37.1-3). Nel 175-174, una *pestilentia* bovina diviene un *morbis* mortifero: il senato chiede ai *decemviri* di consultare i *libri Sybillini* e si decretano *supplicationes* (LIV. 41.21). Su queste fonti, in generale, v. M. MONACA, *La Sibilla a Roma. I Libri Sibillini tra religione e politica*, Cosenza 2005, 113-126; C. CERCHIAI MANODORI SAGREDO, *Malattie e pandemie nell'antica Roma*, Roma 2020.

⁶⁵ Il *lectisternium* era un'offerta di banchetti rituali alla divinità al fine di ristabilire la *pax deorum*; i primi *lectisternia* si tengono tra il 399 e il 217 a.C. (LIV. 5.13.5-6; 7.2; 7.27; 8.25; 21.62; 22.10.9-10; DIO. HAL. 12.9). Dionigi associa, come visto più volte, νόσος e λοιμώδης; parla di un morbo pestilenziale mandato dagli dèi e umanamente non sanabile; cfr. J. GAGÉ, *Apollon* cit., 104, 130-132, 149-150, 162, 168-185, 260-270, 487; M. SORDI, *Pax deorum e libertà religiosa nella storia di Roma*, in *La pace nel mondo antico*, a cura di M. SORDI, Milano 1985, 147; M. MONACA, *La Sibilla* cit., 125-126.

⁶⁶ La *pestilentia* ricorre, con i terremoti, nella terza delle *notiones deorum*, quella che atterrisce gli uomini, in CIC., *Nat. deor.* 2.13-14; cfr. R. CARDILLI, *Coronavirus* cit., 106 nt. 5. Sinteticamente F. ZUCCOTTI, *Furor Haereticorum? Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano 1992, 241-242, riconosce «una visione generale che lega carestie, guerre e pestilenze ed ogni sconvolgimento del mondo a una congiuntura di disarmonia ontologica comunemente indicata come 'rottura' della *pax deorum*, di cui il fenomeno innaturale sembra per vari versi rappresentare tanto il *signum* rivelatore quanto, nella sua valenza ominosa, la causa scatenante, in una prospettiva sacrale ove espellere dal mondo il *prodigium* può costituire, al pari dell'esclusione del reo dalla comunità, l'unico mezzo per ottenere una sorta di 'perdono' della divinità. (...) Una sorta di identificazione tra la *pax* di Roma e la stessa *pax deorum* conduce ad inquadrare ogni sciagura fenomenologica che coinvolga la *res publica* in una contingente – e perciò in linea di massa rimediabile – situazione di negatività *lato sensu* rituale».

mente quella *Augusta*⁶⁷ e rispetto alla connotazione comunitaria della *salus rei publicae* prevale quella personal-corporativa della cura per la *salus* del *princeps* e per la stabilità della dinastia, nondimeno il rapporto fra infrazioni dell'ordine naturale e sociale e 'mondo' del sacro non si esaurisce. Così Adriano, dinanzi ad alcune calamità naturali, pare aver ordinato la lettura dei *libri Sybillini* e Marco Aurelio, seguendo gli stessi *libri*, celebra un *lectisternium* piacolare per interrompere la pestilenza del 165 d.C. (SHA, *Hadr.* 21.5-6; *Marc. Aur.* 13.1-5), per la quale le fonti riferiscono un'eziologia di tipo religioso⁶⁸. Sotto Gordiano III, nel 241 d.C., un terremoto distrugge intere città: si compiono sacrifici e sono consultati i *libri Sybillini* (SHA, *Gord.* 26.1-2)⁶⁹. Lo stesso accade nel 262 d.C., sotto Gallieno: a fronte di un devastante terremoto e di una *pestilentia tanta*, i *libri Sybillini* prescrivono un sacrificio a *Iuppiter Salutaris* per ristabilire la *pax deorum* (SHA, *Gall.* 5.2-3)⁷⁰. Con la dif-

⁶⁷ Cfr. C. SANTI, *Fata ac remedia Romana. I libri Sibyllini nella tarda Antichità*, in *Chaos e Kosmos*, 14, 2013, 3-4. Di recente, sulla *pax Augusta*, cfr. H. CORNWELL, *Pax and the Politics of Peace. Republic to Principate*, Oxford 2017.

⁶⁸ Cfr. AMM. MARC. 23.6.24; SHA, *Marc. Aur.* 8.2. Su tale pestilenza si veda il volume collettaneo, a cura di E. LO CASCIO, *L'impatto della 'peste antonina'*, Bari, 2012. Per riflessi dell'epidemia riscontrabili in fonti giuridiche, di recente, cfr. M. FIORENTINI, *Caelum pestilens. Riflessi delle pandemie antiche nel diritto romano*, in *Virus in fabula. Diritti e Istituzioni ai tempi del covid-19*, a cura di G.P. DOLSO-M.D. FERRARA-D. ROSSI, Trieste 2020, 47-53.

⁶⁹ Cfr. C. SANTI, *Fata cit.*, 5. Su questo terremoto, cfr. E. GUIDOBONI, *Catalogue cit.*, 241.

⁷⁰ Cfr. S. KARWIESE, *Das Beben unter Gallien und seine anhaltenden folgen*, in *Lebendige Altertumswissenschaft. FS. H. Vettters*, a cura di M. KANDLER-S. KARWIESE-R. PILLINGER-B. ASAMER, Wien 1985, 126-131; E. GUIDOBONI, *Catalogue cit.*, 242-243. Anche Cipriano tratta di epidemie nel *De mortalitate* (CSEL III A.2; Turnholti 1976, 15-32); cfr. K. HARPER, *Pandemics and Passages to Late Antiquity: Rethinking the Plague of c. 249-270 described by Cyprian*, in *JRA*, 28, 2015, 223-260; ID., *Another Eye-witness to the Plague described by Cyprian and Notes on the 'persecution of Decius'*, in *JRA*, 29 (2016) 473-476. Egli non individua la causa degli eventi (*Mort. 2: bella et fames et terrae motus; 16: lues horribilis et feralis*) nell'ira di Dio, ma invita ad affrontarli con fiducia nell'aiuto divino e speranza nella vita eterna; *ex multis*, cfr. J.H.D. SCOURFIELD, *The 'De mortalitate' of Cyprian: Consolation and Context*, in *VCh*, 50, 1996, 12-41. Secondo AMM. MARC. 23.1.7 (cfr. LIB., *Or.* 18.177), mentre Giuliano sta per muovere guerra ai Parti, nel 363, un terremoto scuote Costantinopoli e sono ancora i *libri Sybillini* a dissuadere l'imperatore dal varcare le frontiere; cfr. E. GUIDOBONI, *Catalogue cit.*, 263-264; C. SANTI, *Fata cit.*, 2, 8.

fusione del cristianesimo la correlazione tra devastazioni naturalistiche e lesione della *pax deorum* si esprimerà significativamente nell'individuazione dei cristiani all'origine delle sciagure provocate dalla vendetta divina⁷¹.

3. *L'eretico come agente patogeno, l'eresia come malattia*

3.1. *La polemica cristiana e le metafore della malattia*

Nelle fonti cristiane la prima direttrice semantica che persiste, con continuità di linguaggio e inevitabile discontinuità di contenuto, riguarda l'impiego di metafore mediche per indicare persone o gruppi che generano divisioni nell'ordine ecclesiale e sociale. Già le Lettere Pastorali invitavano a mantenere la 'sanità' della fede e della dottrina contro il pericolo dei 'cattivi maestri'⁷². Tertulliano (*Spect.* 27.4) esorta i fedeli a evitare i *sedilia hostium Christi, illam cathedram pestilentiarum*, con ciò marcando una separazione tra i cristiani, sani, e i non cristiani, malati,

⁷¹ Si vedano, ad es., TERT., *Apol.* 40.2, su cui v. F.J. DÖLGER, *Wenn der Tiber in die Stadtmauern steigt, dann heißt es: Die Christen vor die Löwen* (*Apol.* 40, 2), in *AC*, 6, 1940, 157-159; ARN., *Adv. Nat.* 1.3, su cui v. L.-F.A. MAURY, *La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen âge*, Hildesheim-New York 1980, 143 nt. 2, che rapporta questo linguaggio con quello impiegato contro la devianza religiosa in Nov. Theod. 3, su cui a breve si ritornerà. AUG., *Civ. Dei* 3.17.24-28, riguardo alle pestilenze successive alla guerra di Pirro, irride le soluzioni religiose intraprese per rispondere alla devastazione stridenti rispetto a un contesto sociale di immoralità e corruzione diffuse; cfr. anche AUG., *Civ. Dei* 2.3, su cui v. P. COURCELLE, *Propos antichrétiens rapportés par Saint Augustin*, in *RAug*, 1, 1958, 149-186; G. LANATA, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano 1973, 49 ss. Vegezio, tra il IV e il V secolo, nel suo trattato di veterinaria (1.17.1; 4.3.5) evidenzia come i proprietari di animali imputino spesso le epidemie alla *divina iracundia*, per non ammettere la propria *imperitia e negligentia*; cfr. J.N. ADAMS, *Pelagonius and Latin Veterinary Terminology in the Roman Empire*, Leiden-New York-Köln 1995, 93; F. STOK, *Il lessico cit.*, 69. D'altra parte, Isidoro di Siviglia (IV.6,17-18), trattando della *pestilentia*, afferma che il contagio avviene sì *ex corrupto aere*, ma che *sine arbitrio omnipotentis Dei omnino non fit*; cfr. J. PIGEAUD, *De la mélancolie et de quelques autres maladies dans les Etymologies IV d'Isidore de Séville*, in *Mémoires V. Textes Médicaux Latins Antiques*, a cura di G. SABBAGH, St.-Étienne 1984, 101; F. STOK, *Il lessico cit.*, 86.

⁷² Cfr. *1Tim.* 1.10, 13; 2.2; 6.3; *2Tim.* 1.13; 4.3; *Tit.* 1.9; 2.8; cfr. A.J. MALHERBE, *Paul and the Popular Philosophers*, Minneapolis 2006, 121 ss.

rilevante anche nella legislazione tardoantica⁷³. Lo Ps.Egesippo, nel *De Excidio Hierosolymitano*⁷⁴, in più occasioni ricorre al *tópos* della malattia; il popolo eletto è affetto dalla *familiaris pestis* della divisione (1.9.3), perché ha tradito gli antenati e rigettato Gesù (5.2.1)⁷⁵: conseguenza è la distruzione di Gerusalemme, da cui deriva un pericoloso *contagio* (5.41.2). Tra coloro che fecero impiego di tali *tópoi* ricordo (anche per la sua influenza sugli imperatori Arcadio e Teodosio) Giovanni Crisostomo, il quale, ad Antiochia nel 386-387, stigmatizza credenze, pratiche e feste giudaiche come un νόσημα χαλεπώτατο, che si sviluppa nel corpo della chiesa e che ha già ammorbato molti (τοὺς δὲ τὰ Ἰουδαϊκὰ νοσοῦντας). Rispetto a questa malattia il vescovo si propone come medico (*Adv. Iud.* 1.1.4-5; PG 48.847-850)⁷⁶. Nell'omelia crisostomica *Contra ludos et theatra* (PG 56.263-270)⁷⁷ s'incontrano i temi dell'ira di Dio e

⁷³ Cfr. F. ZUCCOTTI, 'Furor' cit., 212. Tertulliano impiega il linguaggio della malattia anche a proposito dei gentili in *Idol.* 8. Per usi analoghi in Cipriano, cfr. I. OPELT, *Die Polemik in der christlichen lateinischen Literatur von Tertullian bis Augustin*, Heidelberg 1980, 221.

⁷⁴ Si tratta di un rimaneggiamento latino del IV sec., con caratura antiggiudaica, del *Bellum Iudaicum* di Flavio Giuseppe; cfr. H. SCHRECKENBERG, *Die christliche Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und historisches Umfeld (1.-11. Jh.)*, Frankfurt am Main 1982, 310-311; C. SOMENZI, *Egesippo – Ambrogio. Formazione scolastica e cristiana a Roma alla metà del IV secolo*, Milano 2009, 151-182. Sull'identità dello Ps.Egesippo, da ultimo, cfr. L. CANFORA, *La conversione. Come Giuseppe Flavio fu cristianizzato*, Roma 2021, 100-116.

⁷⁵ La degradazione sociale è descritta con categorie anatomiche e se ne individua l'eziologia in motivazioni religiose (5.16.1); cfr. C. BAY, *Disease and the Christian Discourse of Jewish Death in De Excidio Hierosolymitano* 5, 2, in *Vox Patrum*, 78, 2021, 165.

⁷⁶ Per altri impieghi analoghi nell'opera del Crisostomo, cfr. C. BAY, *Disease* cit., 177-179; sulla sua virulenta retorica antiggiudaica, cfr. C. SHEPARDSON, *Between Polemic and Propaganda: Evoking the Jews of Fourth-Century Antioch*, in *JJMJS*, 2, 2015, 147-148.

⁷⁷ Cfr. R.L. WILKEN, *John Chrysostom and the Jews. Rhetoric and Reality in the Late 4th Century*, Berkeley-Los Angeles-London 1983, 116-123. Sul valore storico-giuridico di questa omelia, cfr. J. CAIMI, *Arcadio, Giovanni Crisostomo e la festa di Maiuma*, in *Ann. Genova*, 20, 1984-85, 49-84. Crisostomo usa le metafore della malattia anche riguardo agli Ariani (*De incompr.* 1.6 [PG 48.707-708] 2.7 [48.718]) e parla dei Manichei come οἱ τὰ Μανιχαίων νοσοῦντες (*Contr. Anom.* 11.76-82; S.C. 396.295); cfr. C.L. DE WET, *Manichaeism in John Chrysostom's Heresiology*, in *Manichaeism and Early Christianity. Selected Papers from the 2019 Pretoria Congress and Consultation*, a cura di J. VAN OORT, Leiden 2020, 225-252. Per

della malattia: νοσοῦντες sono i Costantinopolitani, frequentatori assidui di giochi circensi e spettacoli teatrale, ma disertori delle cerimonie religiose. Questo linguaggio, riguardo ai Giudei, ritorna negli scritti di Agostino (*C. Ep. Parm.* 2.17.36; CSEL 51.91), Cirillo d'Alessandria (*In Io.* 2.20; PG 73.236), e Arnobio Minore (*In Ps.* 103; PL 53.478C-D), che giustappone il *morbis Iudaeorum* al *morbis haereticorum*. Già Firmico Materno (*Err.* 16.4; CSEL 2.100; ca. a. 346-350) si scagliava con parole simili contro il paganesimo, *error funestus*, supplicando Costante e Costanzo di adottare un intervento di repressione della devianza religiosa: *amputanda sunt haec pagana pestifera ne pestiferae consuetudinis convalescet improbitas*⁷⁸. Ancora Agostino (*Ep.* 204.2; CSEL 57.318) definisce *pestifera divisio* le divisioni causate dagli eretici e *pestilentissima* l'eresia manichea (*C. Cresc.* 3.11.11; 4.64.79; CSEL 52.577-578), ma sono rimarchevoli gli usi linguistici analoghi attestati in documenti del vescovo di Roma. Papa Celestino in una lettera (*Ep.* 11; PL 50.459-464) a Cirillo di Alessandria, qualifica la predicazione di Nestorio che turba la chiesa di Costantinopoli come un *pestifer morbus* (ἡ λοιμώδης

un inquadramento storico-teologico sulla malattia nei Padri della Chiesa, cfr. M. DÖRNEMANN, *Krankheit und Heilung in der Theologie der frühen Kirchenväter*, Tübingen 2003.

⁷⁸ Firmico invoca la celerità della cura 'medica' imperiale della *vulneris plaga* per evitare che il *malum morbi* attecchisca; in altri luoghi parla di *pestiferum veneni virus* (20.7) e di *pestilentia* (28.1); cfr. I. OPELT, *Schimpfwörter in der Apologie De errore profanarum religionum des Firmicus Maternus*, in *Glotta*, 52, 1974, 115; M.A. SÁNCHEZ MANZANO, *Lexicon and Style in the Works attributed to Firmicus Maternus*, in *Pallas*, 103, 2017, 181-189. Filastrio di Brescia principia il suo *Diversarum Hereseon Liber* (ca. 370-385), ponendo a tema *de hereseon diversa pestilentia* e anche in 5.2 impiega questo linguaggio; sull'opera di Filastrio, cfr. M. SZRAM, 'Varii Errores qui ab Origine Mundi Emerserunt'. *The Semantic Scope of the Term 'Heresy' in Philastrius' of Brescia Diversarum Hereseon Liber*, in *VP*, 37, 2017, 315-325. Epifanio di Salamina (ca. 374) intitola la sua opera Πανάριον: si tratta dell'*arca medica*, contenente le medicine contro i morbi ereticali; cfr. R.A. FLOWER, *Medicalizing Heresy: Doctors and Patients in Epiphanius of Salamis*, in *JLA*, 11, 2018, 251-273. Teodoreto di Ciro impiega la metafora per indicare coloro che si oppongono alla sua dottrina e definisce l'eresia di Marcione τὴν μαρκιῶνος νόσον (*H.E.* 5.31.3). Prudenzio (*Symm.* 1.469), rivolgendosi a Roma, rievoca lo scontro tra Costantino e la *pestifera aula* di Massenzio; cfr. G. LETTIERI, *Costantino nella patristica latina tra IV e V secolo*, in *Costantino I. Enciclopedia Costantiniana*, II, Roma 2013, 166, 173 nt. 47. Nella *praefatio* di Rufino all'*Historia Ecclesiastica* di Eusebio del 402 l'aggressione di Alarico è definita *pestifer morbus*; cfr. S. BRANCHETTI, *Il libro II del Contra Symmachum di Prudenzio* (Diss. Università di Pisa 2015), 36.

νόσος), un *vulnus* (τραῦμα) che *non unum membrum laeditur, sed totum corpus Ecclesiae sauciatur*. Nestorio è appellato come un *pestifer* (λοιμώδης) che, se non si converte, porterà alla perdizione sé e i suoi seguaci. Papa Leone, in una lettera al vescovo di Costantinopoli Anatolio (*Ep.* 157 [1 dicembre 457]; PL 54.1134) chiama un presbitero eutichiano *hominem pestilentem* e nella lettera, della stessa data, all'imperatore si rivolge all'*animus sacerdotalis*⁷⁹ del *princeps* per presentargli la gravità della diffusione dell'eresia eutichiana che *Costantinopolitanae ecclesiae puritatem pestilenter obscurat* (*Ep.* 156; PL 54.1131)⁸⁰.

3.2. La legislazione tardoimperiale pregiustiniana

La presenza del lessico della malattia a indicare la violazione dell'ordine giuridico, politico, sociale, religioso e perfino cosmico trova rilevante emersione nella legislazione tardoantica. Un linguaggio assonante si rinviene già nella costituzione diocleziana sui Manichei (Coll. 15.3-4; a. 302), definiti una *lues*, all'origine di un'infezione diffusa nell'*oikouménē*⁸¹. Diocleziano pone il proprio intervento in armonia con la *providentia* degli dèi che conferiscono al cosmo quell'ordine violato dall'*infamis secta* con turbamento dei *populi quieti* e delle *civitates*. Per preservare l'armonia cosmica l'elemento che la contamina deve essere

⁷⁹ Su questo significativo aspetto ritornerò *infra* § 4.

⁸⁰ Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, come si evince anche solo da uno spoglio dei principali lessici; ancora Gregorio Magno (*Sermo* 22.6 [PL 54.198]) si oppone alla *persuasio pestifera* di coloro che a Natale venerano non la nascita di Cristo, ma il sorgere del nuovo sole; cfr. C. VENTRELLA MANCINI, *Tempo divino e identità religiosa. Culto rappresentanza simboli dalle origini all'VIII secolo*, Torino 2012, 98; per la normazione tardoimperiale in merito alle cadenze liturgiche, cfr. M. BIANCHINI, *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni*, in *AARC*, 6 cit., 241-263 (= *EAD.*, *Temi* cit., 234-256).

⁸¹ Cfr. V.M. MINALE, *Legislazione imperiale e manicheismo da Diocleziano a Costantino. Genesis di un'eresia*, Napoli 2013, 17-128, spec. p. 78. F. ZUCCOTTI, 'Furor' cit., 159, rileva, muovendo da Coll. 15.3-4, come la concezione oggettiva dello *scelus* religioso, quale elemento di contagio generatore di disordine cosmico, «perfettamente consona al mondo pagano, possa in seguito conservarsi e venire recepita nel pur diverso contesto cristiano: passando dalla lettura delle disposizioni di Diocleziano alla legislazione cristiana in materia di fede, non sembra in effetti imporsi, sotto tale aspetto, alcun sensibile mutamento di contenuti. La dottrina religiosa condannata contaminerà sempre il mondo, turbandone l'ordinato perdurare, e andrà eliminata per evitare le conseguenze dell'ira divina»; cfr. anche D.A. WASHBURN, *Banishment in the Later Roman Empire, 284-476 CE*, London 2013, 59-61.

espunto. Nel modello di costruzione della fattispecie giuridicamente e penalmente rilevante si compenetrano retoricamente la dimensione religiosa e quella politica, nell'interrelazione tra ordine provvidenziale divino e *quies publica*⁸², alla cui tutela è volto l'intervento imperiale. In questo interstizio concettuale si pone la metafora della malattia: il gruppo religioso è una *lues* perché, trasgredendo l'ordine divino, infetta anche quello umano.

Questo modello teoretico, giuridico e politico viene, nel corso del IV secolo, 'cristianizzato' nel quadro della frequente «reciproca mutua-zione di concetti, istituti, terminologia fra il cristianesimo (...) e l'impero»⁸³. Il legislatore tardoantico assume, così, l'esplicito obiettivo di reprimere il morbo dei tralignamenti religiosi mediante la *legum medicina*⁸⁴. Il dettato giuridico assume il linguaggio 'classico', testé presentato, per innervare stilemi esecratori di notevole aggressività verbale⁸⁵, in consentaneità retorica con l'asserzione generale fissata da Onorio nell'attribuzione del carattere di *crimen publicum* all'eresia: *quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur iniuriam* (C.Th. 16.5.40.1; Roma, a. 407)⁸⁶. L'ordinamento vede una crescente latitudine

⁸² Sul concetto di *quies popularium*, da ultimo cfr. A. MANNI, *D. 48.19.28.3 (Call. 6 de cogn.) e la sanzione dei recidivi*, in *Index*, 47, 2019, 352, ove altra bibliografia.

⁸³ M. BIANCHINI, *Per la storia cit.*, 239 (= EAD, *Temi cit.*, 215), nota come questo fenomeno si possa apprezzare chiaramente in fonti iconografiche, liturgiche e artistiche, ma emerge anche, in alcune tecniche retorico-giuridiche sottostanti alle molteplici costituzioni accolte nel *Codex Theodosianus* (a breve indicate), nelle quali si rinvencono le metafore in esame.

⁸⁴ La locuzione ricorre in una costituzione di Marciano del 452, conservata negli atti del Concilio di Calcedonia (ACO 2.3.2.91 [350], 20). *Medicina legum* è il titolo di tre raccolte di studi di E. DOVERE sul diritto tardoantico (Bari 2009, 2011, 2013); si veda anche la recensione di F. PERGAMI, *L'ideologia medicale del legislatore tardoantico*, in *RDR*, 9, 2009 (= ID., *Studi di Diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 479-494). Sulla costituzione di Marciano nel suo contesto, cfr. E. DOVERE, *Ius principale e Catholica lex (Secolo V)*, Napoli 1999², 301-318.

⁸⁵ Su tale linguaggio, da ultimo, cfr. M. STACHURA, *Enemies of the Later Roman Order. A Study on the Phenomenon of Language Aggression in the Theodosian Code, Post-Theodosian Novels, and the Sirmondian Constitutions*, Kraków 2018. Per il rapporto tra linguaggio legislativo sulla devianza religiosa e formule del contesto sacramentale ed esorcistico, con fini di amplificazione metagiuridica dei disposti normativi, cfr. F. ZUCCOTTI, 'Furor' cit., 140-145.

⁸⁶ Cfr. L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 2000, 78, 94-95; P. RIEDL-

dell'area criminalmente rilevante e della repressione di condotte contrarie alla fede 'ortodossa', le quali vengono a profilarsi come minacce all'ordine *tout court*: le patologie del corpo della Chiesa cattolica, lo sono, *perciò e viceversa*, di quello dell'impero. Scrive Washburn: «Heresy became the religious contagion *par excellence*»⁸⁷.

Sul piano ermeneutico è interessante notare che, tenendo presente il ricorso al linguaggio della malattia e del contagio nel Teodosiano, è facilmente intelligibile la traiettoria verso la dematerializzazione del delitto religioso, da cui ha preso le mosse il nostro percorso. Gli effetti della *pollutio* contaminante si riferiscono, infatti, inizialmente a una condotta di rilievo religioso, ma dalla connotazione materiale inequivoca, in piena continuità con la legislazione 'pagana': il *facinus* della *violatio sepulchri*, uno *scelus* che contamina e *incestat* i vivi (cfr. CTh. 9.17.2 pr. [a. 349]; 9.17.3 [a. 356]; 9.17.4 [a. 356/357]; 9.17.5 pr.-1 [a. 363])⁸⁸. Questo linguaggio si trova altresì in una costituzione di Costanzo (CTh. 9.16.5; Milano a. 357) a proposito dei maghi, che non esitano a *vitas insontium labefactare* e vengono puniti con una *feralis pestis*⁸⁹. Il lessico del contagio e della peste emerge qui in un contesto

BERGER, *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen, Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, 471-485. L'eresia è una *figura criminis* peculiare, perché incriminante fattispecie i cui elementi costitutivi sono individuabili dal legislatore solo *per relationem* e perché posta sul crinale tra peccato e reato con conseguenze anche in sede di irrogazione della sanzione (sovente condizionata all'assenza di *emendatio* del reo; cfr. L. DE GIOVANNI, *Chiesa* cit., 83. Scrive F. ZUCCOTTI, '*Furor*' cit., 145-146: «La normazione contro la devianza religiosa (...) appare muoversi ai margini del diritto conosciuto al mondo romano, e forzare sino alle loro estreme possibilità gli schemi e le tecniche da questo elaborati. Tale normazione può recepire i principali dogmi del credo niceno, può ordinare ai sudditi di seguirli e così condannare come eretico chi non vi si conformi (...): i presupposti del delitto tendono inevitabilmente a sfuggire al legislatore laico, che non può fare altro che rinviare al *iudicium catholicae religionis*».

⁸⁷ D.A. WASHBURN, *Banishment* cit., 60. Questo contagio è da reprimere per la salute pubblica, dacché gli interessi della collettività sono ormai coincidenti con quelli della Chiesa; si veda, ad es., il disposto di CTh. 16.5.46 (Ravenna, a. 409); cfr. L. DE GIOVANNI, *Chiesa* cit., 85.

⁸⁸ Si veda anche una costituzione diocleziana del 290, ove s'incontra analogamente il lessico della *pollutio* (C. 3.44.12); cfr. M. STACHURA, *Enemies* cit., 199.

⁸⁹ Il lessico della peste indica qui la pena capitale; cfr. O. ROBINSON, *Roman criminal Law: Rhetoric and Reality. Some Forms of Rhetoric in the Theodosian Code*, in *Au-delà des frontières. FS. W. Wołodkiewicz*, a cura di M. ZABŁOCKA-J.

di *vulnus* all'ordine naturale, ma poi lo stesso violento linguaggio⁹⁰ è applicato alle posizioni dottrinali, in un progressivo transito verso il 'reato di opinione'. Graziano usa i termini *furor* e *virus* per riferirsi ai Donatisti (CTh. 16.6.2.1; Costantinopoli, a. 377)⁹¹. Per Teodosio I, che accorda immediata traduzione legislativa al can. 1 del Concilio di Costantinopoli⁹², la dottrina dei Fotiniani è una *labis contaminatio* e quella degli ariani un *sacrilegii venenum* (CTh. 16.5.6; Costantinopoli, a. 381)⁹³; analogamente la magia nera è una *labes* contagiosa (CTh. 9.16.11; Roma, a. 389)⁹⁴ e gli idolotiti contaminano i loro sacrificatori

KRZYŃÓWEK-J. URBANIK-Z. SŁUZEWSKA, Varsovie 2000, 773. L'attributo *feralis* si spiega poiché i maghi sono detti *naturae peregrini*; cfr. M.T. FÖGEN, *Die Enteignung der Wahrsager. Studien zum kaiserlichen Wissensmonopol in der Spätantike*, Frankfurt am Main 1993, 46-47; M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, 118 nt. 17.

⁹⁰ Cfr. A. ŚWIĘTOŃ, *Verbal Aggression in the legal Language of the Late Roman Empire: The Case of the Constitutions preserved in the Book 16 of Codex Theodosianus*, in *Studia Prawnonstrojowe*, 25, 2014, 51-64; M. STACHURA, *Enemies* cit., 89-91.

⁹¹ Cfr. F. ZUCCOTTI, 'Furor' cit., 165, 171; M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Heretical Texts and Maleficium in the Codex Theodosianus (CTh. 16.5.34)*, in *Magical Practice in the Latin-speaking Empire. Papers from the International Conference held at the University of Zaragoza, 30 Sept.-1st Oct. 2005*, a cura di F.M. SIMÓN-R.L. GORDON, Leiden-Boston 2009, 111 nt. 18.

⁹² Sulla legislazione antiereticale dei primi anni dell'impero di Teodosio, *ex multis*, cfr. G. BARONE ADESI, *Primi tentativi di Teodosio il Grande per l'unità religiosa dell'Impero*, in *AARC*, 3, Perugia 1979, 49-55 (= ID., *Il diritto* cit., 39-47); D. VERA, *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli*, in *AARC*, 6 cit., 223-239; R.M. ERRINGTON, *Church and State in the First Years of Theodosius I*, in *Chiron*, 27, 1997, 21-72; H. LEPPIN, *Theodosius der Große. Auf dem Weg zum christlichen Imperium*, Darmstadt 2003, 35-86; M. BIANCHINI, *Cristianesimo e impero fra IV e V secolo: influenze reciproche in tema di matrimonio, giustizia, calendario*, in *RDR*, 21, 2021, 9-11 (estr.).

⁹³ L. DE GIOVANNI, *Chiesa* cit., 34 nt. 41, parla di una costituzione emanata «in termini violentissimi contro quelli che non seguivano il credo niceno»; di recente, cfr. A. SAGGIORO, *La polarizzazione del sacro nel Codice Teodosiano*, in *Política, Religión y Legislación en el Impero Romano (ss. IV y V d.C)*, a cura di M.V. ESCRIBANO PAÑO-R. LIZZI TESTA, Bari 2014, 223-224; M. STACHURA, *Enemies* cit., 100-104; P. RIEDLBERGER, *Prolegomena* cit., 634-635. Sull'importanza del credo niceno come parametro per definire l'eresia nel pensiero e nella legislazione di Teodosio, da ultimo, cfr. M. CARBONE, *La definizione dello status di 'cristiano' o 'cattolico' e di 'eretico' in CTh. 16.1*, in *TSDP*, 10, 2017, 1-30.

⁹⁴ Cfr. E. FRANCIOSI, *Qui agitandi munus exercent. Brevi note in margine a CTh. 15.7.7*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano 2009, 113-114.

(CTh. 16.10.10; Milano, a. 391)⁹⁵. Analogamente per Arcadio le *mentes* degli eretici sono *pollutae* (CTh. 16.5.26; Costantinopoli, a. 395)⁹⁶. Dei Donatisti Onorio scrive: *Quae pestis cave contagione latius emanet* (CTh. 16.5.44; Ravenna, a. 408)⁹⁷ e per Teodosio II gli Eunomiani sono *clerici pestiferi dogmatis* (CTh. 16.5.58; Costantinopoli, a. 415)⁹⁸. La devianza religiosa è una contaminazione (CTh. 16.5.6.1; cfr. CTh. 9.16.11; 9.40.17; 16.5.26; 16.6.1) capace di *incestare* (CTh. 16.6.2 pr.), *foedare* (CTh. 16.5.62, 64; 16.8.22; Sirm. 6.14), *tabificare* (CTh. 16.5.5) e *labefactare* (CTh. 9.16.5) uomini e cose.

L'impiego di questi lessemi trasla facilmente dall'ordine socio-politico a quello religioso, perché i due ordini, alla fine del IV e all'inizio del V secolo, si compongono: l'eterodosso è anche pernicioso per l'impero, dacché «con l'assunzione del cristianesimo ortodosso a religione dell'impero, è raggiunta la piena identità tra fedele e suddito o, se si

⁹⁵ Per l'attribuzione di CTh. 16.10.10 a Teodosio I, cfr. J. GAUDEMET, *La condamnation des pratiques païennes en 391*, in *Epektasis. FS. Card. J. Daniélou*, a cura di J. FONTAINE-C. KANNENGISSER, Paris 1972, 254; I. FARGNOLI, *Sulla 'caduta senza rumore' delle Olimpiadi classiche*, in *RIDA*, 50, 2003, 142. Sulla legislazione religiosa di Teodosio I, di recente, M. BIANCHINI, *Cristianesimo e impero*, cit., 10 (estr.) sintetizza così: «I provvedimenti di Teodosio traducono in concreto opzione religiosa e scelta politica: l'unità di fede sostiene l'unità dell'impero (...). L'imperatore combatte eresie e altri credi, proprio in nome dell'unità dell'impero, che diventa confessionale e intollerante, nel senso che discrimina quanti osservano un culto diverso da quello ortodosso, professato dai cristiani cattolici. Oltre alla repressione delle eresie, al divieto di atti di culti altri dal cristianesimo, alla distruzione dei templi, i sudditi non ortodossi incorrono in limitazioni di ordine patrimoniale, familiare e sociale; ma anche equiparazione buon suddito-buon cristiano, reato-peccato, in quanto l'inosservanza di leggi poste dall'imperatore, emanazione della divinità, è peccato».

⁹⁶ Per molti altri esempi, cfr. F. ZUCCOTTI, *'Furor'* cit., 165-167. In generale, sul titolo *De haereticis* del CTh., cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Il Codice Teodosiano e le eresie*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien. Troisièmes Journées d'Étude sur le Code Théodosien. Neuchâtel, 15-17 février 2007*, a cura di J.J. AUBERT-P. BLANCHARD, Genève 2009, 21-37.

⁹⁷ Cfr. M.P. BACCARI, *Cittadini* cit., 281; L. DE GIOVANNI, *Chiesa* cit., 78 nt. 32; B.D. SHAW, *Sacred Violence. African Christians and Sectarian Hatred in the Age of Augustine*, Cambridge 2011, 275-276; R. FLIERMAN, E. ROSE, *Banished from the Company of the Good. Christians and Aliens in Fifth-Century Rome*, in *Al-Mas q*, 32, 2020, 78.

⁹⁸ Cfr. M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Intolerancia y exilio. Las leyes teodosianas contra los Eunomianos*, in *Klio*, 89, 2007, 196; P. RIEDLBERGER, *Prolegomena* cit., 673-682.

vuole, tra cristiano ortodosso e leale cittadino»⁹⁹ e «le eresie vengono combattute in base alla legislazione imperiale che le considera un ‘attentato’ all’unità dell’impero cristiano, anzi cattolico; un crimine contro l’impero»¹⁰⁰. Rispetto al rischio che l’eresia «si diffonda in modo esteso divenendo pestilenza e contagio, bisogna emarginare l’eretico e porlo in condizioni di non nuocere»¹⁰¹. La retorica di intimidazione, marginalizzazione e stigmatizzazione, che si declina (anche) mediante l’adozione delle metafore della malattia, è funzionale a ingenerare timore negli eretici stessi e a instillare una paura generalizzata di essere a loro associati¹⁰². Le norme strutturano il tipo del nemico dell’ordine sociale, politico e religioso dell’impero, cesellandone la pericolosità attraverso l’uso di un «condemnatory language»¹⁰³, non privo di finalità propagandistiche e ideologiche. È un lessico della denigrazione che rafforza la condanna legale con quella etica e religiosa¹⁰⁴.

Per intuire la gravità dell’adozione di siffatta retorica si noti la presenza del lessico della malattia nella costituzione (C.Th. 9.40.17; Costantinopoli, a. 399) con cui Arcadio confisca i beni del *praepositus sacri cubiculi* Eutropio: mediante un’*amplificatio* il suo consolato è definito *labes nostri saeculi*, ed Eutropio è un *lutulentum prodigium*, che *contagione foedavit* la fiducia imperiale¹⁰⁵. Ricompare qui il dianzi notato

⁹⁹ M. BIANCHINI, *Ancora in tema di unioni fra barbari e romani*, in *AARC*, 7, Napoli 1988, 246 (= EAD., *Temi cit.*, 410).

¹⁰⁰ M. BIANCHINI, *Per la storia cit.*, 250 (= EAD., *Temi cit.*, 226).

¹⁰¹ L. DE GIOVANNI, *Chiesa cit.*, 78. Per un quadro generale sul rapporto tra eresia e contaminazione lungo la storia, di recente, cfr. D. MÜLLER, *Heresy as Impurity*, in *Sanctifying Texts, Transforming Rituals. Encounters in Liturgical Studies. FS. G.A.M. Rowborst*, a cura di P. VAN GEEST-M. POORTHUIS-E. ROSE, Leiden-Boston 2017, 366-384.

¹⁰² Cfr. M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Heretical Texts cit.*, 111; v. anche M. SIMONETTI, *L’intellettuale cristiano di fronte alle invasioni barbariche in Occidente*, in *Il comportamento dell’intellettuale nella società antica. Atti delle VII Giornate Filologiche Genovesi (1979)*, Genova 1980, 95-96.

¹⁰³ Cfr. M. STACHURA, *Enemies cit.*, 198-206. M.V. ESCRIBANO PAÑO, *The Social Exclusion of Heretics in Codex Theodosianus XVI*, in *Droit cit.*, 47, parla di un «lexicon of vituperation».

¹⁰⁴ Cfr. A. SAGGIORO, *La polarizzazione cit.*, 224 nt. 13.

¹⁰⁵ Cfr. M. DEWAR, *The Fall of Eutropius*, in *CQ*, 40, 1990, 582-584; H. SCHOLTEN, *Der Eunuch in der Kaisernähe. Zur politischen und sozialen Bedeutung der praepositus sacri cubiculi im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr.*, Frankfurt am Main, 1995, 223-226; D. SCHLINKERT, *Ordo senatorius und nobilitas. Die Konstitution des*

lessico delle invettive ‘classiche’ contro i nemici dell’ordine pubblico. Questo linguaggio ricorre anche riguardo al *crimen peculatus* in una costituzione di Teodosio II (CTh. 9.28.2; Costantinopoli, a. 415): tale condotta criminosa deve essere eliminata *velut contagium quoddam funestae pestis*¹⁰⁶. Ancora di *pudendae turpitudinis labes* parla Nov. Theod. 18 (Costantinopoli, a. 439) a proposito del lenocinio¹⁰⁷. Rappresentando la dissidenza ereticale¹⁰⁸ con le immagini impiegate per reati gravi, la retorica giuridica enfatizza la necessità di un deciso intervento pubblico repressivo. Tale vocabolario assume la finalità metagiuridica di costruire un’immagine così detestabile e spaventosa dell’eretico, che la gravità del suo reato si acuisce e l’orrore dinanzi al suo comportamento si amplifica¹⁰⁹. Si crea così la base di accettabilità – e anzi di esigibilità – sociale di interventi preventivi e repressivi. La convergenza tra malattia e impurità, tra delitto e peccato, non si pone solo sul piano figurale e metaforico, ma assume un valore di diritto positivo e un’efficacia pragmatica¹¹⁰. L’enfasi retorica ha il riflesso realistico della sanzione che va dall’ammenda economica all’espulsione dalla comunità sociale e giuri-

Senatsadels in der Spätantike. Mit einem Appendix über den praepositus sacri cubiculi, den „allmächtigen“ Eunuchen am kaiserlichen Hof, Stuttgart 1996, 266-270; M. STACHURA, *Enemies* cit., 94-99.

¹⁰⁶ Cfr. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L’uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in *AARC*, 14, Napoli 2003, 234.

¹⁰⁷ Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino 2014, 52-57; M. STACHURA, *Enemies* cit., 205-206.

¹⁰⁸ L’eresia appare perfino come opera di agenti del diavolo; cfr. V. GIUFFRÉ, *La repressione criminale nell’esperienza romana*, Napoli 1998⁵, 159. Scrive F. ZUCCHOTTI, ‘*Furor*’ cit., 168-169: «La falsariga generale su cui si muove la legislazione in materia di fede risulta così situarsi nella prospettiva di una cosmica profilassi del male etico, concepito in termini di patologia medica, dove la *pollutio* (...) appare costituire una vera e propria tabe che (...) tende ad estendersi a quello che ne è ancora immune: una *contagio* o *contaminatio* (*contagium quoddam funestae pestis*) nella cosmica lotta tra il bene e il male».

¹⁰⁹ Cfr. M.V. ESCRIBANO PAÑO, *La construction de l’image de l’hérétique dans le Code Théodosien XVI*, in *Colloque International Empire chrétien et Église aux IV^e et V^e siècles: Intégration ou concordat? Le témoignage du Code Théodosien*, a cura di J.N. GUINOT, Lyon 2008, 408. Sull’*amplificatio* nella retorica, cfr. B. MORTARA GARAVELLI, *Manuale* cit., 109.

¹¹⁰ Cfr. A.J.B. SIRKS, *Rec. a M. STACHURA, Enemies* cit., in *IP*, 5, 2020, 182-183.

dica fino alla morte¹¹¹ di colui che incarna sempre più ontologicamente e sempre meno metonimicamente il male pestifero del tralignamento religioso¹¹².

Poiché ogni patologia contagiosa richiede prevenzioni e rimedi terapeutici, s'incontrano norme che prevedono espiazioni fino a quella con il sangue per chi integri delitti religiosi: ad es., Valentiniano II dispone che *qui super religionem contendunt, seditionis auctores, maiestatis capite ac sanguine sint supplicia luituri* (CTh. 16.4.1; Costantinopoli, a. 386)¹¹³. La disposizione coniuga il tema della purificazione ancestrale¹¹⁴ dell'illecito religioso con quello della violazione dell'ordine pubblico. Contemporaneamente a CTh. 16.4.1, Teodosio promulga per l'Oriente una legge generale che vieta riunioni e discussioni pubbliche *de religione*, comminando sanzioni per chi osi opporsi *motu pestiferae perseverationis* (CTh. 16.4.2; Stobi, a. 386)¹¹⁵. Ben si coglie come, nell'*iter* della progressiva dematerializzazione dell'illecito religioso, si transiti *de plano* dal livello del turbamento dell'ordine politico (*seditionis auctores*)¹¹⁶, emergente nella costituzione di Valentiniano II, a quello delle semplici dispute nella costituzione di Teodosio¹¹⁷. L'eterodossia non è solo da

¹¹¹ Sulle sanzioni contro gli eretici nel Teodosiano, cfr. R. MACERATINI, *Ricerche sullo status giuridico dell'eretico nel diritto romano-cristiano e nel diritto canonico classico (Da Graziano a Ugucione)*, Padova 1994, 74-96.

¹¹² Cfr. É. FOURNIER, *Amputation Metaphors and the Rhetoric of Exile: Purity and Pollution in Late Antique Christianity*, in *Clerical Exile in Late Antiquity*, a cura di J. HILLNER-J. ULRICH-J. ENGBERG, Frankfurt am Main 2016, 231-250.

¹¹³ Cfr. A. SAGGIORO, *Il vescovo, l'imperatore e le contese super religione (Codice Teodosiano XVI 4)*, in *Giovanni Crisostomo. Oriente e Occidente tra IV e V secolo. XXXIII Incontro di studiosi dell'antichità cristiana. Roma, 6-8 maggio 2004*, Roma 2005, 802-803; E. DOVERE, *Legislazione 'religiosa' del IV secolo: la prospettiva di CTh. 16,1 e 2*, in *Diritto@Storia*, 7, 2008 (= ID., *Medicina Legum, II. Formula fidei e normazione tardoantica*, Bari 2011, 135-150).

¹¹⁴ Cfr. F. MENCACCI, *Sanguis/cruor. Designazioni linguistiche e classificazione antropologica del sangue nella cultura romana*, in *MD*, 17, 1986, 25-91.

¹¹⁵ Cfr. L. DE GIOVANNI, *Chiesa cit.*, 73; A. SAGGIORO, *Il vescovo cit.*, 803.

¹¹⁶ Per il valore del linguaggio della *seditionis* rinvio a P. COSTA, «*Scoppio*» cit., 357-379.

¹¹⁷ Che il turbamento dell'ortodossia cattolica si giustapponga e di fatto coincida con quello dell'ordine pubblico s'inferisce facilmente dalla disposizione con cui Teodosio condanna alla deportazione chiunque *et fidem catholicam turbat et populum* (CTh. 16.4.3; Costantinopoli, a. 392); cfr. A. BARZANÒ, *Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale*, Milano 1996, 90-91; L. DE GIOVANNI, *Chiesa cit.*,

emendare, ma da prevenire (CTh. 16.5.20), o almeno è da circoscrivere il suo contagio (CTh. 16.5.44). La prevenzione si realizza attraverso roghi di libri, divieti di proselitismo e di aggregazione¹¹⁸, ma Valentiniano III, nella sua prima misura legislativa¹¹⁹, dispone anche l'espulsione da ogni città di Manichei, eretici, scismatici, matematici e gruppi nemici dei cattolici, tutti potenzialmente contagiosi¹²⁰. L'allontanamento di soggetti devianti è teleologicamente rivolto a che le *urbes* non si ammorbino per gli *haereticorum polluta contagia*, e che le campagne non ne siano turbate (CTh. 16.5.20; *Ex. sacr. litt.*; Roma a. 391)¹²¹.

In Nov. Theod. 3 (Costantinopoli, a. 438) su Giudei, Samaritani, eretici e pagani l'imperatore sfrutta ancora il linguaggio della malattia e della contaminazione a proposito di queste molteplici devianze religiose e, in aggiunta, riconosce il nesso eziologico fra l'eterodossia e le sciagure che sovvertono l'ordine cosmico. Si parla di *desperati morbi* insuscettibili di cura, di *feralis secta*, di *pollutae et contaminatae mentes*, ma si aggiunge che le devianze oggetto dell'intervento producono l'ira

73; A. SAGGIORO, *Il vescovo* cit., 804; J. HILLNER, *Prison, Punishment and Penance in Late Antiquity*, Cambridge 2015, 103; B. SIRKS, *Law and Administration in the Collectio Avellana*, in *Tesseræ Iuris*, 1, 2020, 49.

¹¹⁸ Cfr. F. ZUCCOTTI, 'Furor' cit., 170; L. DE GIOVANNI, *Chiesa* cit., 76-98.

¹¹⁹ Per l'attribuzione, cfr. J. GAUDEMET, *La première mesure législative de Valentinien III*, in *Iura*, 20, 1969, 130 (= ID., *Études de droit romain*, I, Napoli 1979, 262).

¹²⁰ Sirm. 6 (Aquileia, a. 425): *ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari debere praecipimus, ut nec praesentiae quidem criminorum contagione foedentur*. In CTh. 16.2.47; 16.5.65 si trovano estratti della stessa legge nota da Sirm. 6 (entrambi contenenti la locuzione *criminorum contagione foedentur*); cfr. S. PULLATTI, *Vivere sotto la legge. Conoscenza e diffusione del diritto in età tardoimperiale*, in *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI Incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, a cura di P. FERRETTI-M. FIORENTINI, Trieste 2020, 167-172.

¹²¹ Cfr. P. RIEDLBERGER, *Prolegomena* cit., 508, 514. La devianza religiosa appare *aliena Romano imperio* (CTh. 16.8.19) e gli eterodossi da bandire dall'ordinamento giuridico, *absque iure Romano* (CTh. 16.5.5); sul punto, cfr. F. ZUCCOTTI, 'Furor' cit., 193-215. Il dato normativo esprime la stessa logica emergente nell'uso della metafora della malattia: i gruppi eterodossi sono morbi da estirpare dal consorzio socio-giuridico. Sulle costituzioni che dispongono 'esclusioni generali' di apostati ed eretici dalla comunione, cfr. M.P. BACCARI, *Cittadini* cit., 263-281; T.S. BERZON, *Strategies of Containment: Regulatory Rhetoric and Heretical Space in the Theodosian Code*, in *Studies in Late Antiquity*, 1, 2017, 124-149.

di Dio¹²² da cui conseguono la sovversione dell'ordine delle stagioni e la sterilità della terra. Perché si possa sperare in un futuro fecondo è necessario reprimere ogni forma di eterodossia, limitare i diritti dei Giudei, e così placare i propositi punitivi di Dio¹²³. Le accuse rivolte, poco più di un secolo prima, ai cristiani si concentrano ora su Giudei, Samaritani, eretici e pagani in un testo che unisce compiutamente le due traiettorie di impiego del lessico della patologia che si sono viste dipanarsi lungo la storia.

4. *Considerazioni conclusive (ancora) sulla Nov. Iust. 77*

Più raramente rispetto al Teodosiano, il linguaggio della malattia ritorna anche nel *Codex Iustinianus* (ad es., 1.6.1, a. 377; 9.18.6, a. 357; 9.18.9, a. 389; 1.1.6.1, a. 533 [Nestorio]; 1.5.12.2, a. 527 e 1.5.15, a.529 [manichei]; 1.5.18.4, a. 529 [Samaritani e pagani]; 1.5.20.5, a. 530 [Montanisti]; 1.11.10.2 [pagani])¹²⁴ e in alcune Novelle. Solo a queste ultime, dacché peculiarmente rivelatrici della *mens legis* di Giustiniano e utili per collocare nel contesto la Nov. Iust. 77, farò un breve cenno.

Nov. Iust. 42 (536) definisce *μιάσματα* (*pollutiones*) le eresie di Ariani e Apollinaristi (1.1) e proibisce agli eretici di contaminare la santa comunione, poi, 'ratificando' la deposizione conciliare dei monofisiti Antimo, Severo e Zoara¹²⁵, vieta a chiunque di turbare la comunità eccle-

¹²² Che gli scritti ereticali, da mettersi al rogo, generino l'ira di Dio è espresso anche in una costituzione di Teodosio del 448 (C. 1.1.3.1; cfr. anche C. 1.11.10 pr.); da ultimo, cfr. D. ROHMANN, *Christianity, Book-Burning and Censorship in Late Antiquity. Studies in Text Transmission*, Berlin-Boston 2016, 100-101.

¹²³ Cfr. G. LANATA, *Legislazione* cit., 196; P. RIEDLBERGER, *Prolegomena* cit., 617.

¹²⁴ Per altri casi di impiego nelle costituzioni giustiniane del lessico della malattia e della follia, cfr. G. LANATA, *Figure dell'altro nella legislazione giustiniana*, in *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity – Middle Ages)*, a cura di L. MAYALI-M.M. MART, Berkeley 1993, 40 e nt. 90 (= EAD., *Società e Diritto nel mondo antico. Sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino 1994, 53-54 e nt. 90). La minore violenza verbale in queste fonti si può spiegare con le mutate condizioni geopolitiche e con le minori tensioni religiose del tempo di Giustiniano rispetto al periodo tra il IV e il V secolo, che è quello che vede il maggiore ricorso al linguaggio dell'invettiva; sul punto, cfr. O. ROBINSON, *Roman Criminal Law*, cit., 785.

¹²⁵ Cfr. M. AMELOTI, *Giustiniano tra teologia e diritto*, in *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito. Giornate di studio a Ravenna, 14-16 ottobre 1976*, a cura di G.G. ARCHI, Milano 1978, 145-146 (= ID., *Scritti giuridici*, a cura di L. MIGLIARDI

siale, denomina la devianza di Severo come una βλασφημία, e definisce malato (νοσήσας) chi segua i gruppi condannati (3.2), contestualmente espellendo dalle città gli eretici. La *Praefatio* di Nov. Iust. 109 del 541 afferma che sono malati (νοσοῦσι) coloro che seguono la κακοδοξία dei miafisiti¹²⁶ Dioscoro e Severo. Nov. Iust. 133.5.1 (539), sulla vita monastica, tratta del caso del monaco che commetta *peccata* e che non si corregga dopo le penitenze inflitte dai superiori. Costui deve essere espulso affinché non si ammorbi il monastero, ὥσπερ τι τῶν λοιμωπτόντων καὶ ἀθεράπευτα νοσοῦντων βροσκημάτων¹²⁷. Giustiniano, quasi mosso a giustificare l'ingerenza in una 'regola' monastica, ne enuncia diffusamente la *ratio*, affermando che l'*imperium* (βασίλεια) deve occuparsi di tali fattispecie e agire contro abati, vescovi e *defensores ecclesiae*, che non osservino le prescrizioni stabilite, perché l'ordine morale nei monasteri si riverbera nel benessere dell'impero¹²⁸.

ZINGALE, Torino 1996, 624-625); R. ARCURI, *Il controllo delle coscienze: la repressione antieretica nella disciplina novellare del 536*, in *AARC*, 19, Roma 2013, 593-616; J.A. BUENO DELGADO, *La legislación cit.*, 170-173; M.T. CAPOZZA, *Sacerdotium nelle Novelle di Giustiniano. Consonantia (συμφωνία) e amplificatio della Res Publica*, Torino 2018, 118.

¹²⁶ Su tale eresia e sulla sua denominazione, cfr. P. LUISIER, *Il miafisismo, un termine discutibile della storiografia recente: problemi teologici ed ecumenici*, in *CrSt*, 35, 2014, 297-307; P. BLAUDEAU, *Faut-il s'interdire de parler de miaphysisme? Quelques suggestions d'un historien intéressé à la géo-ecclesiologie de la période tardo-antique*, in *CrSt*, 37, 2016, 7-18; B. VARGHESE, *Mia Physite Christology and the Oriental Orthodox Churches*, in *CrSt*, 37, 2016, 31-44; S.P. BROCK, *Miaphysite, not monophysite!*, in *CrSt*, 37, 2016, 45-54.

¹²⁷ Sulla funzione 'catartica' della pena in questa Novella, cfr. F. SITZIA, *Aspetti cit.*, 216-217; J.A. BUENO DELGADO, *La legislación cit.*, 314; F. FASOLINO, *Pena, amnistia, emenda: una prospettiva storico-giuridica*, Napoli 2016, 143; M.T. CAPOZZA, *Sacerdotium cit.*, 100-101.

¹²⁸ Giustiniano afferma che le preghiere ὑπὲρ τοῦ πολιτεύματος da parte di persone virtuose placano Dio e ciò si riverbera in pace e prosperità per l'impero; cfr. B. BIONDI, *Il diritto*, I cit., 140; S. PULIATTI, *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II, II. Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991, 112; M.T. CAPOZZA, *Sacerdotium cit.*, 72. È un esempio, che ho qui trascritto per l'uso del linguaggio della malattia, di quel nesso tra benevolenza divina e condotta umana, che diviene «*ratio* pressoché generale della normazione penale» (così F. ZUCCOTTI, '*Furor*' cit., 248). Condotte in materia di fede e di culto si riflettono sul piano fenomenico, in positivo, ma anche in negativo, perché i peccati provocano la punizione di Dio. La legislazione tardoimperiale assume – secondo F. ZUCCOTTI, '*Furor*' cit., 258-259 – «una tecnica soteriologica del benessere statale», «quasi una curatela dell'equilibrio ontologico

È ora più agevole collocare la Nov. Iust. 77 nel suo contesto ideologico e di teodicea: in essa trova reviviscenza il ‘classico’ schema eziologico che giustificava l’intervento repressivo in materia religiosa rivolgendolo teleologicamente alla necessità della conservazione della *pax deorum*. La motivazione della Novella si atteggia in questa stessa direzione rivelando che quel che interessa all’ordinamento è la prevenzione della situazione di pericolo cosmico cui si espone l’impero per le condotte empie perpetrate da taluni peccatori/criminali, estese, nella loro latitudine di fattispecie criminali, fino a una piena dematerializzazione. Si noti un elemento significativo: Giustiniano assume il linguaggio della malattia, tuttavia, rispetto a essa, non sembra porsi come medico – come l’uomo politico della classicità greca e romana, ma anche il vescovo cristiano – bensì come ‘sacerdote’, capace di placare l’ira di Dio. Il suo intervento legislativo (e repressivo) è di mediazione ‘sacerdotale’ tra Dio e gli uomini. Non posso qui esaminare i rapporti concettuali tra elezione divina, *sacerdotium* e *imperium* nella *Kaiseridee* giustiniana¹²⁹, ma ricordo un passaggio della Nov. Iust. 7.2.1, datata al 535 (lo stesso anno della Nov. Iust. 77), laddove Giustiniano scrive: οὐδὲ πολλῶ διεστᾶσιν ἀλλήλων ἱερωσύνη τε καὶ βασιλεία: *sacerdotium* e *imperium* sono entrambi doni di Dio (cfr. Nov. Iust. 6) e *nec multo differant ab alterutro*. L’intervento ‘sacerdotale’ di Giustiniano sembra uno dei segni di questa sinfonica (nelle asserite intenzioni imperiali¹³⁰) vicinanza tra ἱερωσύνη e βασιλεία.

Il ricorso polisemantico e polifunzionale al linguaggio della malattia è un’identificabile – si pensi solo alla presenza del binomio ‘classico’ λοιμός / λιμός in Nov. Iust. 77 – struttura retorica, che attraversa,

del mondo e quindi dell’impero [che] non si differenzia in ultima analisi da quegli interessi pubblicitici che già il diritto romano di età politeista aveva protetto provvedendo a mantenere e nel caso a ristabilire la *pax deorum*»; di recente, cfr. anche A. CHERCHI, *L’indulgenza nell’emergenza. Brevi note sul c.d. testamentum tempore pestis nel diritto romano*, in *Emergenza e diritti tra presente e futuro*, a cura di V. CORONA-M.F. CORTESI, Napoli 2020, 145 e nt. 7.

¹²⁹ Cfr. H. HUNGER, *Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden*, Wien 1964, 49-83; G. DAGRON, *Empereur et prêtre. Étude sur le ‘césaropapisme’ byzantin*, Paris 1996, 290 ss., 314 ss.; M.T. CAPOZZA, *Sacerdotium* cit., 37-68, 149-152.

¹³⁰ Ho cercato di mostrare lo scarto tra le affermazioni giustiniane di *consonantia* fra *imperium* e *sacerdotium* e alcune politiche e scelte legislative concrete in P. COSTA, *Giustiniano, Papa Vigilio e i ‘Tre Capitoli’*. *Considerazioni su un’opera recente*, in *IP*, 5, 2020, 91-104.

in modo più o meno nascosto¹³¹, un millennio di cultura letteraria, politica e giuridica per affiorare nella legislazione tardoantica. Si appalesa il coniugarsi – nel quadro di «un continuo ritornare di corrispondenze e parallelismi, concettuali e terminologici, tra medicina, diritto, etica e religione»¹³² – di due direttrici non inedite nella teoresi *lato sensu* penalistica di età imperiale. Da un lato, il riconoscimento della pericolosità per l'impero di condotte di devianza lesive dell'ordine pubblico, in coerenza con il postulato 'classico' e biblico¹³³ dell'efficacia dei peccati del singolo come morbo per un intero gruppo sociale; dall'altro lato, l'idea che i peccati umani attivino l'ira di Dio che si riversa su tutto il cosmo¹³⁴. Muovendo da CTh. 16.5.40, De Giovanni propone una considerazione opportunamente conclusiva: l'impero cattolico sembra porsi sulla scia di quello pagano, allorché questo nei momenti di difficoltà e pericolo «aveva potuto far quadrato intorno alla propria ideologia religiosa. Basti pensare solo alle espressioni con cui nel mondo pagano, prima di Costantino, ci si riferiva ai cristiani e quelle con cui gli imperatori cattolici nelle leggi del Teodosiano chiamavano gli eretici: troveremo molte analogie»¹³⁵. Il tentativo compiuto in questo itinerario, che ha sfiorato fonti di oltre un millennio di storia, è stato proprio quello di individuare e porre a tema alcune di queste «molte analogie», nella consapevolezza che il ricorso, nei testi

¹³¹ Per altri casi di strutture retoriche nascoste ma presenti nella legislazione tardoantica si vedano i saggi raccolti da D. MANTOVANI, *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica. Atti del convegno Redbis (Pavia 17-18 marzo 2016)*, Bari 2019. Tra i contributi, quello di B. MORONI, *La rappresentazione degli affectus nella legislazione tardoantica. Tracce di un'influenza della precettistica retorica*, 220, menziona il riferimento all'*ira Dei* in Nov. Iust. 77 tra gli esempi di *tópoi* 'classici' che si rinvergono nelle fonti giuridiche tardoantiche.

¹³² F. ZUCCOTTI, '*Furor*' cit., 178 (si vedano anche le considerazioni alle pp. 175-176).

¹³³ Cfr. R. DE VAUX, *Le istituzioni dell'Antico Testamento*, Genova 1977³, 404-419, 433-441, anche per la presentazione dei sacrifici di comunione (*zebah š'elāmim*) che rappresentano la tipica modalità cultuale con cui l'antico Israele riteneva di ricostituire la pace con Dio.

¹³⁴ F. ZUCCOTTI, '*Furor*' cit., 176-177, ricorda anche LACT., *Ira* 17; si vedano altresì i saggi raccolti da M. SORDI, *Fenomeni naturali e avvenimenti storici nell'antichità*, Milano 1989.

¹³⁵ L. DE GIOVANNI, *Chiesa* cit., 98.

normativi, a figure, stilemi e strutture retoriche non è un mero mezzo stilistico, ma un efficace strumento di politica del diritto¹³⁶.

SINTESI

Il contributo mira a mostrare, in prospettiva storico-giuridica, la continuità e la discontinuità del *tópos* retorico della malattia in rapporto al corpo politico e sociale. La metafora della malattia (*vóσoc / morbus*) e della peste (*λοιμός / pestis-pestilentia*) è frequente nelle opere greche e latine e associata alle vicissitudini del corpo politico secondo due modalità interconnesse: 1) la *στάσις* e la discordia civile sono equiparate metaforicamente o analogicamente alla malattia e/o alla peste; 2) la causa di epidemie naturalisticamente verificatesi è individuata nella punizione divina (per la *ὑβρις* o per la violazione della *pax deorum*). Nella tarda antichità l'uso della metafora è raro per indicare gli scontri civili, ma trova espansione negli scritti di autori ecclesiastici e polemisti nei confronti di giudei ed eretici. Anche le costituzioni imperiali tardoantiche adottano diffusamente questo linguaggio. Gli obiettivi del contributo sono: sistematizzare i dati linguistici e retorici rilevanti; tracciare l'evoluzione storica dell'impiego della metafora, chiarendone il valore nella retorica giuridica e nel *drafting* normativo; mostrare come lo studio di questo *tópos* rappresenti una chiave di accesso per apprezzare alcune evoluzioni del diritto penale tardoimperiale.

PAROLE CHIAVE

Delitto religioso – Legislazione antiereticale – Retorica giuridica – Metafora della malattia – Pestilenze – Nov. Iust. 77.

ABSTRACT

The paper aims to show the continuity and discontinuity of the rhetorical *tópos* of disease in reference to the political and social body

¹³⁶ Sul punto mi limito a rinviare alle considerazioni generali di D. MANTOVANI, *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, in *Le strutture* cit., 35-41.

using a historical-legal perspective. The metaphor of disease (νόσος / *morbus*) and plague (λοιμός / *pestis-pestilentia*) is widespread in Greek and Latin literature and linked to the events of the political body – presented in an organicist vision – in two ways: (1) στάσις and civil discord are metaphorically or analogically equated with disease and/or plague; (2) the cause of naturalistic epidemics is recognized in divine punishment (for ὕβρις or for the violation of *pax deorum*). In Late Antiquity the use of the metaphor is rare to indicate civil conflicts, but pervasive in the writings of ecclesiastical authors and polemicists against Jews and heretics. Late imperial constitutions adopt this language extensively. The paper aims: to systematize the pertinent linguistic and rhetorical data; to trace the historical development of the use of metaphor, clarifying its value in juridical rhetoric and legislative drafting; to show how the study of this *tópos* represents a key to appreciate some transformations of late imperial criminal law.

KEYWORDS

Religious Crime – Anti-heretical Legislation – Legal Rhetoric – Metaphor of Disease – Pestilence – Nov. Iust. 77.

GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA
Università di Bologna

IL LINGUAGGIO DEI GIURISTI E LE CANCELLERIE IMPERIALI NEL TARDOANTICO

Per affrontare proficuamente il tema pare necessario enunciare in modo esplicito alcune premesse, anche se ciò significa richiamare dati da considerare acquisiti per gli studiosi, sempre più numerosi, che si occupano in modo specifico del diritto romano nel tardo impero¹.

In primo luogo è opportuno ricordare che, come da sempre è ben noto, nelle scuole di diritto ufficiali, a Roma e Berito, poi anche Costantinopoli, nei secoli quarto, quinto ed inizio del sesto, si leggevano e commentavano le opere dei giuristi classici; gli studenti annotavano nei loro testi manoscritti le osservazioni dei Maestri e, terminato il corso di studi, li conservavano e li portavano con sé. Poi, se entrati nei ranghi della burocrazia imperiale o se, tornati nel loro territorio di origine, praticavano un'attività che implicava la conoscenza del diritto, li utilizzavano come testi di riferimento per risolvere i problemi loro sottoposti². Qualcosa di analogo avveniva nelle scuole non ufficiali delle capitali, nelle grandi città ed in quelle minori sparse nel vasto territorio dell'impero, anche nelle zone periferiche dell'Oriente e dell'Occidente: unica variante era la scelta dei testi da studiare, calibrata sulle capacità e

¹ Per ragioni di economia di spazi, si ometterà di citare l'amplessima dottrina esistente sui vari punti toccati attenendosi strettamente ad un discorso fondato sulle fonti. Del resto esaustivi richiami alla dottrina saranno offerti da altri scritti contenuti in questo volume e in B. SIRKS, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007. Saranno citati soltanto alcuni, pochissimi, studi specifici ove sono approfonditi temi qui solo sfiorati.

² D'altra parte le opere giurisprudenziali dedicate alla didattica erano state scritte tenendo presente che la maggior parte dei discenti doveva essere formata per esercitare professioni nell'ambito dell'applicazione del diritto.

necessità dei discenti nonché dei contesti sociali in cui avrebbero operato. Di conseguenza, anche in questi secoli esisteva una circolazione delle opere giurisprudenziali, come è confermato da quanto previsto nella legge diretta al Senato da Valentiniano III il 7 novembre 426 in cui si disciplina l'uso nei tribunali dell'impero di opere di Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello, oltre a quelle più consuete di Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino:

CTh. 1.4.3: Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum urbis Romae. POST ALIA: Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur.

I pochissimi testi giurisprudenziali dell'epoca giunti sino a noi, quali i *Vaticana Fragmenta*, la *Collatio* e la *Consultatio*, mostrano consuetudine con le opere dei giuristi dei secoli precedenti e la capacità di porli in relazione con le più recenti costituzioni imperiali. Del resto la legge di Valentiniano III, appena citata, è la prova più sicura dell'uso quotidiano delle opere giurisprudenziali classiche nei tribunali dell'impero.

Nulla cambiò a seguito della pubblicazione del *Codex Theodosianus*³: lo studio delle leggi imperiali continuò ad essere marginale, anche se ovviamente si deve supporre che i Maestri durante la lettura dei testi giurisprudenziali accennassero alle principali modifiche intervenute; è probabile che le cose sarebbero andate diversamente se il progetto del *Codex magisterium vitae* fosse stato realizzato: dal momento che avrebbe dovuto comprendere tutto il diritto vigente, esso probabilmente sarebbe divenuto il testo di studio principale, se non esclusivo, come avvenne, poi, per la compilazione giustiniana.

Perciò è stato coerente che studiosi, in particolare quelli della tarda antichità, specie negli ultimi cinquant'anni, abbiano dato per scontato

³ Come è noto, ciò è testimoniato in modo certo dal primo paragrafo della costituzione *Omnem* di Giustiniano, ove è descritto il piano di studi delle scuole di diritto ufficiali, radicalmente modificato a seguito della pubblicazione dei *Digesta*.

che funzionari impiegati negli uffici delle cancellerie del governo centrale, o delle sedi periferiche sparse nel territorio, conoscessero bene gli scritti giurisprudenziali, essendosi su essi formati quando avevano frequentato la scuola di diritto e che tali opere avessero una qualche diffusione nei territori dell'impero, anche se per sopperire alle esigenze della pratica era stato necessario predisporre antologie, sintesi semplificanti, ecc., a seguito della decisione di Diocleziano di rendere tutti i tribunali dell'impero tribunali romani, costringendo così operatori del diritto e giudicanti, che fino ad allora avevano più di frequente usato i diritti e le consuetudini locali, a conoscere ed applicare il diritto romano.

L'opinione dominante in alcuni decenni del secolo scorso, che vedeva una frattura netta ed insanabile fra il diritto classico, e quindi del pensiero giurisprudenziale, ed il diritto cosiddetto post-classico, dominato dalla legislazione imperiale tardoantica, con tutta probabilità era stata in qualche modo determinata dal prevalente orientamento pandettistico di gran parte della dottrina.

Di tutto ciò sono testimoni efficaci i volumi pubblicati negli ultimi cinquant'anni dall'Accademia Romanistica Costantiniana⁴.

Ancora: quando si esaminano i rapporti fra pensiero e linguaggio giurisprudenziale e legislazione tardoantica è opportuno, se non necessario, escludere la legislazione giustiniana perché, fin dalla pubblicazione del primo Codice nel 529, la situazione è radicalmente mutata ed anche l'ambiente culturale della corte di Costantinopoli in quegli anni non può essere ritenuto analogo a quello dei decenni e secoli precedenti, come attesta il noto dialogo 'sulla scienza politica' di età giustiniana⁵.

Inoltre, è sempre utile ricordare che per noi è conoscibile solo una parte degli atti con contenuto normativo (norma generali o decisioni su casi specifici) prodotti dalle cancellerie imperiali, perché il *Codex Theodosianus* ha raccolto, per esplicito ordine di Teodosio II, solo *leges generales*⁶, orazioni rivolte al Senato (di Roma o di Costantino-

⁴ Sul sito <https://accademia-romanistica-costantiniana.unipg.it/publicazioni/atti>, sono presenti, in formato PDF, gli indici di tutti i volumi pubblicati e uno schedario bibliografico, presente sul sito <https://www.ravenna-capitale.it>, consente la ricerca per autore, per titolo, ecc. degli indici di tutti i volumi.

⁵ *Menae patricii cum Thoma referendario. De scientia politica dialogus*. A cura di C.M. MAZZUCCHI, Milano 2002.

⁶ *Omnes edictales generalesque constitutiones...* sono le parole che aprono CTh. 1.1.6, a. 435, mentre la legge rivolta al Senato il 26 marzo 429 aveva ordinato

poli), editti indirizzati genericamente al *populus*, ai *provinciales*, o a singole comunità, ed *epistulae* a funzionari imperiali, provvedimenti tutti in cui rilevanti sono i profili ideologici e propagandistico⁷. Non abbiamo invece sufficienti testimonianze di *rescripta* e *decreta* in senso proprio, sicuramente ancora quotidianamente predisposti dalle cancellerie imperiali⁸: tuttavia è possibile che fossero rescritti alcuni provvedimenti dei primi anni di regno di Costantino, presenti nel *Codex*, indirizzati a soggetti di cui nell'*inscriptio* non è specificata la funzione (Mommsen li elenca sotto la rubrica *magistratu non enuntiato*, in calce all'elenco dei *constitutionum acceptores*)⁹, ma è opportuno notare che fra questi non c'è alcun nome femminile a differenza di quanto accade nei rescritti inseriti nei codici Dioclezianei. Invece i provvedimenti, suggeriti dalla necessità di risolvere problemi specifici sottoposti alla cancelleria da funzionari nell'ambito delle loro funzioni giurisdizionali e compresi fra i testi di *Novellae* post-Teodosiane, sono in realtà *epistulae* e nel corso del testo è detto esplicitamente se si tratta di un provvedimento particolare, ovvero se quanto deciso con

ai compilatori, contestualmente nominati, di raccogliere *constitutiones... edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas* CTh. 1.1.5.

⁷ Fra le numerosissime testimonianze paiono esemplari in questo senso gli ordini di pubblicazione che si leggono in fine di alcune *Novellae* di Valentiano III, fra cui: *Idcirco inlustris et praecelsa magnificentia tua saluberrimam sanctionem mox in omnium pervenire notitiam propositis iubebit edictis, ut possit facile cognosci condendarum servandarumque legum curam nobis esse praecipuam.* (Nov. Val. 22.1) e *Inlustris et praecelsa magnificentia tua propositis reverenter edictis cunctorum sensibus aequitatem nostrae legis insinuet, ut, quanto studio et detestemur iniustos et libertati tribuamus favorem, totus ubi noster est orbis agnoscat* (Nov. Val. 25.10).

⁸ Lo testimoniano in modo indubitabile sia le numerose leggi imperiali, ripetute nel tempo, che intendono reprimere le falsificazioni e limitarne l'applicazione oltre il caso specifico per cui sono stati rilasciati, raccolte sia nel titolo CTh. 1.4 *De diversis rescriptis* e nei titoli C. 1.19 *De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus supplicare liceat vel non*; 20 *Quando libellus principi datus litis contestationem facit*; 21 *Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori supplicare*; 22 *Si contra ius utilitatemve publicam vel per mendacium fuerit aliquid postulatum vel impetratum*; 23 *De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus*), sia l'affermazione esplicita contenuta in un frammento della legge data da Valentiano III il 7 novembre 426 (C. 1.14.2, 3 e 12)

⁹ Vedi *Prolegomena*, p. CCIII.

riferimento al caso specifico deve essere inteso come norma di generale applicazione¹⁰.

Infine, pare utile precisare che in questa sede per linguaggio dei giuristi si intende il “modo individuale di esprimersi, sia per un uso particolare della lingua, considerato sotto l’aspetto formale ..., sia per l’uso di un proprio codice linguistico considerato sotto l’aspetto formale ..., con riguardo a caratteri stilistici ... di una classe d’individui, di un determinato ambiente professionale”¹¹.

Per chiudere, pare opportuno offrire pochi, ma significativi dati, che riguardano attestazioni sicure sul rapporto tra le cancellerie imperiali ed opere giurisprudenziale: tra le costituzioni raccolte nel Codice Teodosiano a noi pervenute, almeno tre contengono riferimenti generici ad opinioni *prudentium*:

CTh. 9.20.1 (Victum civiliter agere et criminaliter posse): Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Antonium pp. A plerisque prudentium generaliter definitum est, quotiens de re familiari et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri, nec, si civiliter fuerit actum, criminalem posse consumi. Dat. prid. id. Ian. Trevis Valente VI et Valentiniano II. AA. cons. (12.1.378).

CTh. 3.17.3 (De tutoribus et curatoribus creandis): Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Proculo p.u. ... Itaque hoc modo remoti a metu qui consilio adfuerint permanebunt et parvulis adultisque iusta defensio sub hac prudentium deliberatione proveniet... Dat. VI kal. Ianuar. Mediolano Timasio et Promoto cons. (27.12.389).

CTh. 4.21.1 (Quorum bonorum): Impp. Arcadius et Honorius AA. Petronio vicario Hispaniarum. ...1. Constat autem virum ab intestatae uxoris bonis superstitibus consanguineis esse extraneum, cum prudentium omnium responsa tum lex ipsa naturae successores eos faciat.... Dat. VI kal. Aug. Mediolano Olybrio et Probino Cons. (27.7.395).

¹⁰ Vedi ad esempio: Nov. Maior. 8, a. 459, e Nov. Anth. 1, a. 468.

¹¹ Vedi v. ‘linguaggio’ in *Dizionario Treccani on line*.

Tutte e tre sono occidentali e conservate nel *Breviarium* e le ultime due appartengono a titoli tràditi solo da questo.

Inoltre due costituzioni, una di Costantino, ed una di Arcadio, citano l'opinione di uno specifico giurista: Papiniano e Scevola.

CTh. 9.43.1 (De sententiam passis et restitutis et liberis eorum): Imp. Constantinus A. ad Maximum p.u. (Romae) In quaestione testamenti, quod deportati filius remeante patre fecisset, remotis Ulpiani atque Pauli notis, Papiniani placet valere sententiam, ut in patris sit filius potestate, cui dignitas ac bona restituta sunt... Dat. XVIII kal. Octob. Sirmio Crispo II et Constantino II Caes. cons. (14.9.321).

CTh. 4.4.3 (De testamentis et codicillis): Impp. Arcadius et Honorius AA. Aeternali proc. Asiae. ... 3. Nec si quid ex munificentia morientis fuerint consecuti, infructuosum subscribentes facient testamentum, cum hoc auctorem prudentissimum iuris consultorum non sit ambiguum Scaevolam conprobasse. Dat. XII kal. April. Arcadio IIII et Honorio III AA. (cons. 21.2.396, Seeck: 21.3.402).

La legge di Costantino è di pochi giorni precedente a quella più nota, diretta sempre al prefetto del pretorio Massimo e datata al 28 dello stesso mese:

CTh. 1.4.1 (De responsis prudentum): Imp. Constantinus A. ad Maximum p.u. Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Pauli in Papinianum notas, qui, dum ingenii laudem sectantur, non tam corrigere eum, quam depravare mauerunt, aboleri praecipimus. Dat. IIII kal. Oct. Crispo et Constantino cons.

Seeck ritiene che quest'ultima costituzione sia in realtà parte della precedente e ne corregge la *subscriptio*; peraltro è agevole supporre che, esaminata una questione specifica in cui si è ritenuto preferibile seguire l'opinione di Papiniano, anziché quelle, evidentemente diverse, espresse da Ulpiano e Paolo nelle loro *notae*, probabilmente citate dalle controparti in giudizio, la cancelleria abbia ritenuto opportuno rendere generale questo orientamento, vietando l'uso delle *Notae* suddette.

La legge di Arcadio, l'unica orientale fra quelle qui citate, è eviden-

temente la risposta ad una richiesta di chiarimenti rivolta all'imperatore dal procuratore dell'Asia, territorio in cui l'applicazione delle regole del diritto romano classico relative al modo di redigere i testamenti suscitava non pochi problemi.

Entrambe le leggi sono riprese nel *Breviarium*.

Nel valutare l'esiguità delle testimonianze è opportuno tener presente che nel *Codex Theodosianus* i libri destinati al diritto privato sono, per la più gran parte, traditi soltanto dal *Breviarium*, i cui compilatori operano, come è noto, cospicui tagli¹².

Nel *Codex repetitae praelectionis*, fra le costituzioni successive al *Codex Theodosianus* e precedenti all'età giustiniana, troviamo una legge, *data* da Leone l'1.6.473, in cui la cancelleria dichiara di seguire l'opinione di Giuliano, con tutta probabilità citata nella richiesta di chiarimenti formulata dal *magister militum Dalmatiae*:

C. 6.61.5 (De bonis, quae liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel aliter adquiruntur, et eorum administratione) Idem <Imp. Leo et Anthemius> AA. Nepoti mag. militum Dalmatiae: 1. Quamvis ergo significatione nominis maritus vel uxor post coeptum matrimonium intellegatur, ex quo videlicet inducta est dubietas, attamen, quia consequens est ambiguas atque legum diversis interpretationibus titubantes causas benigne atque naturalis iuris moderamine temperare, non piget nos in praesenti quoque negotio, de quo sublimitas tua suggestit, aequitati convenientem Iuliani tantae existimationis viri atque disertissimi iuris periti opinionem sequi. Qui cum de dotali praedio tractatu proposito idem ius tam de uxore quam de sponsa observare arbitratus sit, licet lex Iulia de uxore tantum loquatur: qua ratione tam sponsaliciam donationem quam hereditatem, quam memoratus sponsus suam sponsam lucrari voluit, non adquiri patri, sed ad eam pervenire benignum esse perspeximus. D. kal. Iun. Leone A. V. cons.

Ed anche un singolare testo, composto solo da due citazioni di opere giurisprudenziali e da un minimo frammento di *subscriptio*:

¹² Pare opportuno ricordare che solo poco meno di 400 costituzioni su oltre 2500 comprese nell'edizione Mommsen del *Codex Theodosianus*, sono tradite dal *Breviarium*.

C. 9.8.6 (Ad legem Iuliam maiestatis): *Paulus de publicis iudiciis*. Meminisse oportebit, si quid contra maiestatem imperatoris commissum dicatur, etiam post mortem rei id crimen instaurari solere, posteaquam divus Marcus Depitiani utpote senatoris, qui Cassiani furoris socius fuerat, bona post mortem fisco vindicari iussit et nostro tempore multis heredibus ablata sunt. 1. In hoc item crimine, quod ad laesam maiestatem imperatoris pertinet, etiam in caput domini servos torqueri. *Marcianus libro primo de publicis iudiciis titulo ad legem Iuliam maiestatis*. 2. Post divi Marci constitutionem hoc iure uti coepimus, ut etiam post mortem nocentium hoc crimen inchoari possit, ut convicto mortuo memoria eius damnetur et bona eius successoribus eripiantur: nam ex quo sceleratissimum quis consilium cepit, exinde quodammodo sua mente punitus est. 3 Sic et divus Severus et Antoninus constituerunt, ex quo quis tale crimen contraxit, neque alienare neque manumittere eum posse: nec ei solvere iure debitorem Magnus Antoninus rescripsit. 4. In hac causa in caput domini servi torquentur, id est propter causam maiestatis. Et si decesserit quis, propter incertam personam successoris bona observantur, si in causa maiestatis fuisse mortuus arguatur, ut Severus et Antoninus litteris ad rationales missis rescripserunt. D. III non. Mart.

Il testo è inserito da Krüger, fin dall'*editio maior*, del *Codex repetitae praelectionis* come ultima costituzione del titolo, dopo la famosa *lex quisquis* data da Arcadio il 4 settembre 397, proveniente dal titolo *Ad legem Corneliam de sicariis* (9.14) del *Codex Theodosianus*¹³, quindi potrebbe anche trattarsi di una legge Giustiniana.

La situazione che emerge dalla lettura di questi testi dimostra in modo incontrovertibile il buon funzionamento di quanto disposto da Valentiniano III sull'uso dei *responsa prudentium* nei tribunali, di tutte le istanze: l'applicazione delle *leges* imperiali ed il ricorso alle opere giurisprudenziali nella prassi quotidiana si muovono su piani paralleli,

¹³ In nota si legge: '*Hal defecit M^a in Vindoboniensi 2267 ad marginem adnotatur; magna constitutio ponitur hic, que (sic) incipit in greco et in medio istud tantillum ponitur latinum, quod meminisse oportet et cetera, in fine vero in greco desinit*'. Krüger propone la corrispondenza con Bas. 60.36.19, ma questo testo, anch'esso privo di *inscriptio* e *subscriptio* è, se mai, un riassunto della parte in greco andata perduta.

regolati dal fondamentale principio che vuole la norma più recente prevalere su quella precedente, senza creare problemi.

Il capo della legge di Valentiniano III è ancora presente nel *Novus Codex*, secondo la testimonianza offerta dal frammento di indice conservato in P. Oxy. 1814, ma in realtà il suo contenuto sarà completamente stravolto dalla pubblicazione del *Novus Codex* in cui sono contenuti rescritti dei principi interpolati dai compilatori giustiniani: la cancelleria stessa se ne rende conto come dimostra l'ultima frase del terzo paragrafo della c. *Summa*:

... sed et si quae earundem constitutionum detractis vel additis vel permutatis certis verbis, quod et ipsum praefatis excellentissimis viris specialiter permisimus, compositae sunt, nulli concedimus ex libris veteris iuris interpretatorum aliter eas habentes recitare, sed solam iuris interpretatoris sententiam commendare, ut tunc teneat, cum minime adversetur eiusdem nostri codicis constitutionibus¹⁴.

Forse questo precetto è ripetuto nella misteriosa costituzione di Giustiniano di cui conosciamo solo l'*inscriptio*: “[*Imp. Iustinianus [M] enae pp*”, posta in P. Oxy. 1814 dopo quella della legge di Valentiniano sotto la rubrica [*De auctoritate*] *iuris [prudentium]*].

L'obbligo imposto ai giudicanti di verificare la congruenza delle opinioni giurisprudenziali citate dalle parti, con la disciplina contenuta nel *Novus Codex*, fece nascere una serie sempre più numerosa di dubbi e, quindi, di richieste di chiarimenti alla Cancelleria. Come è noto alla fine di ottobre del 429, pochi mesi dopo la pubblicazione del *Codex*, Giustiniano indirizza a Demostene pp. una sorta di ‘legge quadro’ sul-

¹⁴ La cancelleria si preoccupa qui del caso più semplice e cioè dell'eventuale contrasto fra la versione di un rescritto contenuta in un'opera giurisprudenziale e quella, dello stesso rescritto, inserito nel *Novus Codex* dai compilatori, che lo avevano tratto da uno dei due codici Dioclezianei ed opportunamente modificato; l'uso della prima versione è vietato e si aggiunge che il parere, l'opinione, del giurista sarà utilizzabile solo se coerente con quanto disposto nel *Codex*. Quindi il principio fondamentale che regolava la successione delle norme nel tempo è travolto perché ora le costituzioni prevalgono sempre e comunque sulle opere giurisprudenziali, anche se successive: si pensi ad esempio ad una costituzione dei *Divi Fratres* o dei primi anni del regno di Settimio Severo contenuta nel *Novus Codex* e un'opera di Ulpiano o di Paolo. La decisione del legislatore, consapevolmente o no, fa saltare il ‘sistema’ predisposto a Ravenna, che come si è visto aveva dato buona prova per oltre novant'anni.

le opere giurisprudenziali a tutti nota, inserita poi nel *Codex repetitae praelectionis* in C. 1.14.12, ed iniziò il cammino che porterà alla decisione di redigere i *Digesta*¹⁵.

Tutto ciò premesso, quando si voglia considerare la tipologia del linguaggio usato nella legislazione imperiale tardoantica è necessario ricordare che, fin dai primi anni del suo regno, Costantino, pur non abbandonando completamente gli strumenti normativi utilizzati fino al regno di Diocleziano, preso atto della nuova situazione nata dalla riorganizzazione amministrativa dell'impero, preferisce dettare norme con validità generale¹⁶, di preferenza contenute in *epistulae* dirette ai *praefecti praetorio*, ai *praefecti urbi*, ad altri alti funzionari del governo centrale, a governatori provinciali, ecc.; infatti editti e leggi rivolte al Senato diventano rarissimi¹⁷. Questa scelta può essere stata una risposta all'esigenza molto presente durante il regno di Costantino di gestire al meglio le differenze, più o meno profonde, ancora presenti fra i di-

¹⁵ Già pochi mesi dopo la pubblicazione del *Novus Codex*, nel settembre del 529, la cancelleria indirizza al prefetto del pretorio Demostene quindici costituzioni, datate da Calcedonia, e poco più di un mese dopo altre quindici *recitatae septimo milliero huius inclitae civitatis in novo consistorio palatii Iustinian*; la maggior parte di esse risolve problemi sollevati dall'applicazione del nuovo Codice, fra cui alcuni posti dall'uso in giudizio di opere giurisprudenziali (vedi ad esempio: C. 3.28.3 (XV kal. Oct. 529), 6.30.19 (III kal. Nov. 529), 6.42.60 (III kal. Nov. 529)). In questi ed altri casi la cancelleria ha preferito intervenire con *leges*, ma i problemi di questo tipo sollevati nei giudizi e sottoposti alla cancelleria dovevano essere molto più numerosi e frequenti se, nella stessa data delle ultime due costituzioni citate, fu diretta sempre al prefetto del pretorio Demostene la ben nota legge 'quadro' in cui Giustiniano rivendica in modo deciso l'esclusivo potere di *condere et interpretare* le leggi, ponendosi sullo stesso piano dei *veters conditores*, ed afferma che ciò è possibile giacché i giuristi svolsero la loro attività (interpretativa e creativa) *quia et eis hoc maiestas imperialis permisit*. Così sono poste le premesse logiche ed ideologiche dell'operazione, iniziata solo un anno dopo, della redazione dei *Digesta*. Le argomentazioni che sostengono questa ricostruzione sono svolte in G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il codice teodosiano ed il codice giustiniano posti a confronto*, in *MEFRA*, 125-2, 2013 a cui mi permetto di rinviare.

¹⁶ Con questa espressione si intende riferirsi a norme dettate per una generalità di situazioni e non necessariamente al loro ambito territoriale di applicazione.

¹⁷ Nei *Prolegomena* dell'edizione Mommsen del *Codex Theodosianus* l'elenco delle *leges* dirette al Senato, al *populus*, e ai *provinciales* occupa nemmeno tre pagine (CLXII-CLXIV) mentre quello delle *leges* dirette a funzionari di vario rango, dai prefetti del pretorio ai *tribuni voluptatum*, quarantotto (CLXV-CCIII).

versi territori dell'impero all'indomani dell'abolizione delle autonomie locali voluta da Diocleziano: l'uso delle *epistulae* permetteva, infatti, di aggiungere nella copia inviata all'uno o all'altro funzionario locale modifiche o specificazioni ritenute necessarie a fronte di situazioni particolari del territorio. Necessità questa che permane a lungo come attesta l'unica testimonianza sicura rappresentata dal confronto fra Sirm. 6, diretta ad *Amatius pp. Galliae, data VII Idus Iulias* del 425 da Aquileia, e il testo di CTh. 16.2.47 diretta sempre da Aquileia a *Bassus c.r.p.* all'inizio di ottobre dello stesso anno¹⁸. Si tratta di un caso eccezionale perché di norma conosciamo le costituzioni tardo imperiali solo attraverso il Codice e quindi simili confronti non sono possibili.

Contestualmente mutano i criteri di reclutamento del personale di cancelleria: ora si preferisce chiamare ai vertici degli uffici legislativi esperti in retorica, più letterati che giuristi, perché si ritiene che le *epistulae* dell'imperatore ai suoi funzionari, debbano essere scritte rispettando lo stile retorico aulico e che in esse si dia congruo spazio a considerazioni giustificative delle decisioni assunte o coerenti con l'ideologia dell'imperatore regnante, se non anche volte a rappresentare nel modo voluto l'esercizio del potere imperiale. Un linguaggio, dunque, profondamente diverso da quello utilizzato dai giuristi.

L'uso della prima persona, nella forma del plurale *maiestatis*, l'*incipit* che contiene ampollose formule di saluto, ecc., la mancanza di un formulario standard per la enunciazione delle norme¹⁹, rendeva molto problematico l'identificazione delle *leges*, distinguendole dalle *epistulae* contenenti decisioni su casi particolari o considerazioni programmatiche, ecc. Per avere un'idea delle difficoltà sorte dall'uso promiscuo della forma epistolare, si pensi alle *epistulae* dell'imperatore Giuliano.

Ovviamente si riscontrano differenze fra *pars Orientis* e *pars Occidentis*, oltre a quelle legate ai diversi momenti storici di una vicenda che si snoda per oltre due secoli e alle formazioni culturali dei singoli estensori.

¹⁸ Il testo inserito nel *Codex Theodosianus* riproduce, con leggere varianti, la parte iniziale della legge conservata per intero nella collezione delle *constitutiones Sirmondianae*. Quest'ultimo testo contiene anche norme specifiche relative ai territori delle Gallie con tutta probabilità presenti solo nella copia inviata al prefetto del pretorio *Amatius*.

¹⁹ Il testo inserito nel *Codex Theodosianus*, naturalmente in forma massimata, riproduce con leggere varianti la parte iniziale della legge conservata per intero nella collezione delle *constitutiones Sirmondianae*, in cui sono contenute anche norme specifiche relative ai territori delle Gallie.

In effetti nel *Codex Theodosianus* convivono leggi scritte in toni quasi letterari come:

CTh. 9.9.1 (De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt):
 Imp. Constantinus A. ad populum. Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, cum falsae accusationi poena immineat. 1. Ante legem nupta tali consortio segregetur, non solum domo, verum etiam provinciae communionem privata, amati abscessum defleat relegati. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus in nuda maneat libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris sociatum a memoratis successoribus vindicetur. 4. His ita omnibus observandis et si ante legem decessit mulier vel amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. 5. Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitii praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictas successionis heredes. 6. Post legem enim hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint congressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt. Dat. IIII kal. Iun. Serdicae Constantino A. VII. et Constantio Caes. cons. (a. 326, Seeck [a. 329]).

con testi, non numerosi in verità, più tecnici come ad esempio alcuni dei nove raccolti nel titolo *De legitimis hereditibus* (CTh. 5.1).

Per tutti questi motivi la legislazione tardoantica non può essere messa a confronto con testi normativi, che dettano regole di generale applicazione, dei secoli precedenti. Le *epistulae*, che ne costituiscono la più gran parte, non sono dettate a seguito di un preciso *iter* formativo, regolato in modo preciso, come era per le leggi comiziali e i *senatusconsulta*, espressioni di una volontà collettiva e non di una volontà per-

sonale, né – quando contenenti norme che si vogliono di applicazione generale – sono contrassegnate da precisi indici formali come erano le manifestazioni di *imperium* come gli editti. Mentre le costituzioni dei principi, *rescripta*, *epistulae* e *decreta*, avranno generale applicazione solo a seguito del vaglio operato dai giuristi, che viene meno da Costantino in poi; determinante sotto quest'ultimo profilo è senza dubbio la riduzione dell'influenza di funzionari giuristi negli uffici legislativi delle cancellerie centrali, cui si è sopra brevemente accennato.

In realtà, per i motivi ora riassunti, la maggior parte delle leggi imperiali, nella forma in cui sono redatte, non sono facilmente utilizzabili sia nei tribunali, sia nell'attività amministrativa degli uffici e per questo, nonostante l'attenzione a non modificare il testo o singole parole, il testo subisce necessarie riduzioni: la prima al momento della trasposizione dell'*epistula* imperiale nell'editto del funzionario che l'ha ricevuta, al fine della sua pubblicazione. Segue poi, è da presumere, un procedimento di 'massimazione' ad opera dei responsabili dei singoli uffici: la descrizione, che di questa operazione fa Teodosio II in CTh. 1.1.5 "*constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sancienda rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt*", induce a pensare che essa corrispondesse ad una prassi da tempo vigente nelle cancellerie centrali e periferiche²⁰. Per ineludibili ragioni pratiche, infatti, pare del tutto probabile che, mentre i testi originali ricevuti dal funzionario capo degli uffici erano conservati nel suo archivio²¹, ogni singolo ufficio, del governo centrale e di quelli periferici, se desiderava svolgere in modo corretto, ma agevolmente, il proprio lavoro, dovesse organizzarsi un archivio specifico in cui conservare, ordinate secondo criteri cronologici e sistematici, solo le parti dispositive delle leggi imperiali che si riferivano ai temi di sua competenza²². Il risultato era pro-

²⁰ Anche i testi di costituzioni imperiali inseriti fra i testi giurisprudenziali nei *Fragmenta Vaticana* (VF. 249, 273, 274) e nella *Collatio legum Romanarum et Mosaicarum* (5.3.1) risultano in qualche modo massimati, perché mancano le parti iniziali con le formule di saluto, ecc., anche se in modo diverso da quello molto più drastico utilizzato dai compilatori del *Codex Theodosianus*, che erano stati esplicitamente incaricati di effettuare questa operazione, come dimostra il confronto fra Coll. 5.3.1 con CTh. 9.7.1 e fra VF. 249 e CTh. 8.12.1 pr., 1.1 e 1.2.

²¹ È plausibile supporre che solo da questo archivio potessero essere rilasciate copie, eventualmente richieste.

²² Ciò era necessario perché numerose *leges* contengono clausole in cui si conferisce agli *officia* competenti la responsabilità di assicurare che il governatore

tabilmente qualcosa di abbastanza simile ad uno o più titoli del *Codex* immaginato e poi realizzato da Teodosio II.

Tuttavia la testimonianza più rilevante a conferma della difficoltà di applicare le leggi imperiali a motivo dello stile con cui erano, per lo più, scritte, è offerta dal genere letterario delle *interpretationes* largamente usato dai giuristi dell'epoca.

Universalmente note sono le *interpretationes* alle leggi imperiali tradite dal *Breviarium*, così come è noto che non si tratta di una innovazione introdotta dai compilatori della raccolta, ma della recezione di una prassi preesistente e diffusa, come è testimoniato da *interpretationes* a costituzioni presenti nel *Codex Theodosianus*²³, ma assenti nel *Breviarium*.

La tipologia delle *interpretationes*, prevalentemente occidentali, è molto varia, ma in coerenza al discorso qui svolto pare opportuno ricordare a titolo di esempio quelle alle prime quattro costituzioni che aprono il *Codex Theodosianus* così come conservato dai Visigoti: esse, come molte altre²⁴, non hanno l'intendimento di chiarire il significato della norma, già perfettamente comprensibile, ma di riscriverla utilizzando il linguaggio dei giuristi.

CTh. 1.1 De constitutionibus principum et edictis.

c.1 Imp. Constantinus A. ad Lusitanos. Si qua posthac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensae, auctoritate careant. Dat. VII kal. Aug. Savariae Probiano et Iuliano Cons. (a. 322).

INTERPRETATIO: Quaecumque leges sine die et consule fuerint prolatae, non valeant.

c.2 Idem AAA. [Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA.] Flaviano p.p. Illyrici et Italiae. Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam

provinciale applichi le norme con esse poste, e sanzionano eventuali mancanze con multe di ammontare anche cospicuo. Sul punto v. G. MARAGNO "Punire e sorvegliare". *Sanzioni in oro imperatori e burocrazia*, Napoli 2020, *passim*.

²³ CTh. 1.2.9 (a. 385), 1.16.3 (a. 377), 2.7.1 (a. 314) e 2 (a. 327), 3.12.1 (a. 342), 4.8.8 (a. 332), 4.10.2 (a. 423), 4.10.3 (a. 426), 4.11.2 (a. 349), 4.12.1 (a. 314), 2 (a. 317) è conservata solo la *subscriptio* e l'*interpretatio*, 3 (a. 320), 5 (a. 362), 6 (a. 366) e 7 (a. 398).

²⁴ Un altro esempio è offerto dall'*interpretatio* a CTh. 9.9.1, citata *supra* p. 294 ed esaminata subito di seguito nel testo.

nec dissimulare permittimus. Dat. VI kal. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho vv. cc. cons. (a. 391).

INTERPRETATIO: Leges nescire nulli liceat aut quae sunt statuta contemnere.

c.3 Idem <Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius> AAA. Aureliano P.U. Omnia constituta non praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponunt. Dat. III kal. Mart. Constantinopoli D. N. Theodosio A. III et Abundantio v. c. cons. (a. 393).

INTERPRETATIO: Omnes leges non ea, quae anteriore tempore acta sunt, damnant, sed in futurum observanda constituunt.

c.4 Idem <Imppp. Valentinianus Theodosius Et Arcadius> AAA. Victorio proc. Asiae. Generale praeceptum beneficio speciali anteferendum est. Dat. XI kal. Sept. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio v. c. cons. (a. 393).

INTERPRETATIO: Legem, quae omnes communiter tenet, unius persona vel una causa non vacuet.

Osservazioni più approfondite merita l'*interpretatio* di CTh. 9.9.1 già sopra citata. Per comodità di lettura è qui nuovamente riprodotto il testo della costituzione corredato dall'*interpretatio* e dalla versione giustiniana C. 9.11.1:

CTh. 9.9.1 (De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt): Imp. Constantinus A. ad populum. Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, cum falsae accusationi poena immineat. 1. Ante legem nupta tali consortio segregetur, non solum domo, verum etiam provinciae communione privata, amati abscessum defleat relegati. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus in nuda maneant libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris sociatum a memoratis successoribus vindicetur. 4. His ita omnibus obser-

vandis et si ante legem decessit mulier vel amatus²⁵, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. 5. Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitiiis praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictæ successionis heredes. 6. Post legem enim hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint congressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt. Dat. IIII kal. Iun. Serdicae Constantino A. VII. et Constantio Caes. cons. (a. 326, Seeck [a. 329]).

INTERPRETATIO: Si qua ingenua mulier servo proprio se occulte miscuerit, capitaliter puniatur. Servus etiam, qui in adulterio dominae convictus fuerit, ignibus exuratur. In potestate habeat huiusmodi crimen quicumque voluerit accusare. Servi etiam aut ancillae si de hoc crimine accusationem detulerint, audiantur: ea tamen ratione, ut, si probaverint, libertatem consequantur, si fefellerint, puniantur. Hereditas mulieris, quae se tali crimine maculaverit, vel filiis, si sunt ex marito suscepti, vel propinquis ex lege venientibus tribuatur.

C. 9.11.1 (De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt): Imp. Constantinus A. ad populum. Si qua cum servo suo occulte rem habere detegitur, capitali sententia subiugetur, tradendo ignibus verberone. 1. Sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuit, exuti omnibus dignitatis insignibus in nuda maneat libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit: ita ut et quod ille qui quondam amatus est et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videantur habuisse substantia, mulieris dominio sociatum a memoratis successoribus vindice-

²⁵ Il termine *amatus*, riferito qui allo schiavo; termine che in qualche modo nobilita le relazione che pure si vuole punire con grande durezza, è un *apax* in tutto il Codice.

tur. Dat. IIII kal. Iun. Serdicae Constantino A. VII. et Constantio Caes. cons. (a. 326, Seeck [a. 329]).

Come è evidente già da una prima lettura, l'*interpretatio* offre una versione della legge sintetica e chiara utilizzando un linguaggio semplice e limpido che si avvicina a quello dei giuristi: la frase d'apertura definisce in modo esatto la fattispecie²⁶, mentre il testo inserito nel *Codex* non precisa, in alcuna sua parte, che quella perseguita è la relazione di una donna 'ingenua' con uno schiavo 'proprio', circostanza chiarita invece nella rubrica creata dai compilatori teodosiani e preposta al titolo; rubrica che è collocata nella riga immediatamente precedente all'*incipit* della costituzione, unica del titolo. Si noti che i compilatori giustinianei, pur mantenendo identica la rubrica, nella prima frase della costituzione, inseriscono un 'suo'.

Inoltre in questo, come in altri numerosi casi²⁷, le *interpretationes* eliminano le norme transitorie, ormai inutili e superate.

Per chiudere sembra opportuno sottolineare il livello di cultura giuridica testimoniato da questi testi, semplicemente esemplificativi fra i numerosissimi che si potrebbero ricordare: la considerazione, indubbiamente 'contro corrente', ma pare sia comprovata da due dati:

– anche le singole *Pauli Sententiae*, testi giurisprudenziali seppure tardi, sono nel *Breviarium* corredate da *interpretationes*, ma per esse l'uso del commento: *Interpretatione non eget*, è frequentissimo, quasi la norma, mentre il corrispondente *Haec lex interpretatione non indiget*, e altre formule equivalenti sono assolutamente rare per le costituzioni imperiali: se ne contano meno di venti su 393 leggi tratte dal *Codex Theodosianum*.

– Mentre le *interpretationes* alle tre leggi citate all'inizio²⁸ eliminano i generici riferimenti ai *prudentes* in quanto non funzionali alla formulazione della norma, così l'*interpretatio* alla costituzione di Costantino CTh. 9.43.1 elimina il riferimento alle *notae* di Ulipiano e Paolo a Papiniano:

²⁶ Diversa da quella oggetto del *senatusconsultum Claudianum*, cui è dedicato il titolo CTh. 4.12 pervenutoci solo tramite i manoscritti *Vaticanus Reginae* 520 e *Taurinensis* (solo le cc. 3-7), in cui tutte le costituzioni sono corredate da *interpretationes*, vedi *supra* p. 296 e nt. 23.

²⁷ Vedi in particolare le *interpretationes* alle *Novellae* post-Teodosiane.

²⁸ CTh. 9.20.1, 3.17.3, 4.21.1, vedi *supra* p. 296 e pp. 287 e 288.

CTh. 9.43.1: In quaestione testamenti, quod deportati filius remeante patre fecisset, remotis Ulpiani atque Pauli notis, Papiniani placet valere sententiam, ut in patris sit filius potestate, cui dignitas ac bona restituta sunt.

INTERPRETATIO: Si quis pater in exsilio missus filium in maiore aetate reliquerit, quaecumque de bonis propriis gessit filius, iuxta sententiam Papiniani rata et firma permaneant, nec contra aut testamentum aut transactionem filii reversus pater venire permittitur.

In almeno due casi l'*interpretatio* completa il dettato della legge aggiungendo precisi riferimenti ad opere di Paolo:

CTh. 3.13.2 De dotibus. Imp. Iulianus A. ad Mamertinum p.p.

In dote reddenda et retentiones ex iure venientes et pacta, quae legibus consentanea esse monstrantur, placet etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata inviolataque servari. Dat. IIII kal. Mart. Iuliano A. IIII et Sallustio cons. (26.2.363)

INTERPRETATIO: Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita sunt et cum lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere praecipit. De retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli sententiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli responsis sub titulo de re uxoria.

CTh. 3.16.2 De repudiis. Imp. Honorius, Theodosius et Constantius AAA. Palladio p.p. Mulier, quae repudii a se dati oblatione discesserit, ... 2. Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari. Dat. VI id. Mart. Ravenna Eustathio et Agricola cons.

INTERPRETATIO: ... Propter communes vero liberos, si fuerint, ea praecipit observari, quae in iure de retentionibus statuta sunt pro numero filiorum, quod Paulus in libro responsorum dicit sub titulo de re uxoria.

Dunque, mentre nella cultura giuridica dei secoli IV, V ed inizio VI erano rilevanti la conoscenza, la comprensione e l'uso del linguaggio dei giuristi non solo nelle grandi scuole ufficiali, dell'impero, in Oriente, come è sempre sottolineato, ma anche in Occidente, è vero che gli uffici legislativi delle cancellerie centrali il più delle volte usano un linguaggio sensibilmente diverso.

Naturalmente queste differenze si colgono meglio nei testi delle *leges* pervenuteci in modo più o meno completo, che non nei testi massimati contenuti nel *Codex Theodosianus*.

Quando ci si voglia interrogare su quali siano i motivi che determinarono questa situazione, pare si debba porre attenzione alla configurazione del potere imperiale, in particolare il potere legislativo, in questi secoli. Ulpiano, d'altronde, può ancora affermare:

D. 1.4.1 pr. (ULP. *Libro primo Institutionum*): Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.

Nessuno, invece, avrebbe potuto dirlo riferendosi a Costantino. Non solo egli e i suoi successori non risolsero il problema antico di dare una regolamentazione giuridica alla successione ai vertici dell'impero, ma lui stesso divenne imperatore, *Augustus*, in violazione dell'ordine costituzionale voluto da Diocleziano e distribuì il potere imperiale ai suoi tre figli con disposizioni testamentarie. Ricorrere ad un linguaggio aulico nella stesura delle leggi destinate ad essere conosciute in tutti i territori dell'impero, insistere a presentare le norme in esse contenute come espressioni benefiche della volontà personale dell'imperatore, così come i complessi cerimoniali delle cerimonie di corte, minutamente regolati, ed anche le vesti ed i gioielli indossati dall'imperatore quando compare in pubblico, sono strumentali a creare una rappresentazione della figura dell'imperatore, che si vuole su un piano evidentemente diverso e molto più alto di quello in cui si trovano i cittadini, anche di rango elevato, e contemporaneamente ottenere una sorta di legittimazione del potere imperiale.

Tutto ciò corrisponde meglio alla cultura Orientale, ma, sia pure con alcune naturali varianti, si affermò anche nelle cancellerie occidentali.

SINTESI

Il breve saggio considera il linguaggio dei giuristi non dai meri dati lessicali, ma come modo di trasmissione di una struttura del pensiero.

Premesso che nei secoli IV, V e inizio del VI le opere giurisprudenziali erano quotidianamente utilizzate nelle scuole, ufficiali e non, e nella prassi; che erano ben conosciute dalle cancellerie imperiali, si esaminano, sia pur brevemente, le peculiarità del linguaggio utilizzato da queste per redigere le *leges* e il lavoro dei 'giuristi' sui testi delle leggi tardo imperiali.

PAROLE CHIAVE

Leges – Iurisprudentes – Interpretationes.

ABSTRACT

The paper takes into consideration the language of jurists not for a merely lexical analysis, but as a mean of transmission of a thinking structure.

Considering that in fourth, fifth and early sixth century works of jurisprudence were daily used in official and non-official schools, and in the legal practice; that they were well known by imperial chanceries, we will briefly examine both characteristics of language used by these offices to draw up *leges* and the intense activity of 'jurists' on texts of late imperial constitutions.

KEYWORDS

Leges – Iurisprudentes – Interpretationes.

SIMONA TAROZZI
Università di Trento

DINAMICHE NEGLI ACCORDI MATRIMONIALI
TRA LEGISLAZIONE IMPERIALE E PRASSI:
CTH. 3.5.12 E PRASSI VISIGOTA.
LINGUAGGI GIURIDICI A CONFRONTO

Gli uffici centrali e periferici dell'impero conoscevano certamente le opere dei giuristi¹, lette e commentate nelle scuole di diritto ufficiali nei secoli III-inizio VI, ma, se si leggono i testi normativi, risulta chiaro che la legislazione tardoantica non usa il linguaggio tipico dei giuristi, ma preferisce una forma retorica e aulica che, se da un lato appare più consona alla trasmissione delle norme, dall'altro rende i provvedimenti non sempre agevolmente comprensibili e dunque applicabili². Ciò risulta maggiormente evidente dal confronto tra i testi *ex codice Theodosiano* e quelli della codificazione visigota³, dove il modello del Codice Teodosia-

¹ Sull'argomento si veda: S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: reverentia antiquitatis e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del Codice*, Bologna, 2010.

² G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico*, in questo stesso volume.

³ A dispetto dell'opinione comune, i codici di diritto elaborati nei regni germanici devono essere considerati funzionali alla prassi piuttosto che relegati ad oggetti simbolici, di mera affermazione del potere. Infatti, seppur l'approccio dei re germanici alla scrittura e, conseguentemente alla redazione di leggi scritte, deriva naturalmente dal livello di romanizzazione della provincia soggetta alla loro dominazione e dall'influenza della Chiesa esercitata sui nuovi governanti, convertitisi al Cristianesimo, è innegabile che la trasmissione della cultura romana passi anche attraverso la recezione dei principi giuridici nei costumi e consuetudini delle popolazioni germaniche stanziate entro i confini dell'impero romano. Per tutti: P.D. KING, *Law and Society in the Visigothic Kingdom*, Cambridge 1972, in particolare 226 ss.; P. WORMALD, *Lex Scripta and Verbum Regis: Legislation and*

no è ben presente sia nel *Breviarium Alariciani* (*Lex Romana Visigothorum*), sia nel *Liber iudiciorum sive Lex Visigothorum*⁴; in quest'ultimo, compilato durante il VII secolo sotto il regno di Chindasvindo (642-653) e di quello di suo figlio Reccesvindo (649-672), sono in particolare riconoscibili i riferimenti alle costituzioni imperiali romane nelle cosiddette *antiquae*, testi di legge certamente estrapolati dal *Codex revisus* di Leovigildo (568-586)⁵, una revisione della codificazione euriciana e alaraciana di cui non è rimasta alcuna tradizione manoscritta.

Laddove sia possibile il confronto testuale, nelle *interpretationes* e nelle *antiquae* la norma tardoantica è riscritta utilizzando il linguaggio dei giuristi. In tema di accordi matrimoniali⁶, per esempio, un'*antiqua*,

Germanic Kingship from Euric to Cnut, in *Early Medieval Kingship*, a cura di P.H. SAWYER-I.N. WOOD, Leeds 1979, 105-38; W. GOFFART, *Barbarians and Romans A.D. 418-584. The Techniques of Accommodations*, Princeton 1980; E. DEMOUGEOT, *L'Empire romain et les barbares d'Occident (IV^e-VII^e siècles)*, Paris 1988; A. DEMANDT, *The «Osmosis» of the Later Roman and German Aristocracies*, in *Das Reich und die Barbaren*, a cura di E.K. CHRYSOS-A. SCHWARTZ, Wien 1990, 75-86; W. POHL, *Le origini etniche dell'Europa e Romani tra antichità e Medioevo*, Roma 2000; A. CHAUVOT, *Barbarisation, acculturation et «démocratisation de la culture» dans l'Antiquité Tardive*, in *Antiquité Tardive*, 9, 2001, 81-95; L. LOSCHIAVO, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secoli III-VII)*, Torino 2016; L. DI PAOLA, *I «Barbari» nel Tardoantico. Modalità e forme di assimilazione reciproca con i Romani*, in *AARC*, 21, Napoli 2016, 65-80.

⁴ In *Monumenta Germaniae Historica (MGH)*, *Leges nationum Germanicarum*, I.I (Zeumer Hrsg), Hannover-Leipzig, 1902.

⁵ Sul *Codex revisus* e sulla mancata tradizione manoscritta per tutti: K. ZEUMER, *Die Geschichte der westgotische Gesetzgebung*, Berlin 1899; F. DAHN, *Westgotischen Studien. Entstehungsgeschichte, Privatrecht, Strafrecht, Civil- und Straf-Process und Gesamtkritik der Lex Visigothorum*, Würzburg 1874; C. SANCHEZ-ALBORNOZ, *Estudio Visigotos*, Roma 1971; M. DÍAZ Y DÍAZ, *La Lex Visigothorum y sus manuscritos. Un ensayo de reinterpretación*, in *AHDE*, 46, 1976, 163-223; C. Petit, *Iustitia gothica*, Huelva 2000.

⁶ La letteratura in materia è naturalmente ricchissima, tra i contributi più recenti e rilevanti si segnalano: O. BUCCI, *Il matrimonio cristiano tra tradizione giuridico-orientale e tradizione greco-romana in tema di indissolubilità e forma pattizia*, in *AARC*, 7, Napoli, 1988, 515-541; M. BALESTRI FUMAGALLI, voce «*Sponsali (diritto romano)*», in *ED*, 43, Milano, 1990, 500-509; G. LUCHETTI, *Il matrimonio cum scriptis e sine scriptis nelle fonti giuridiche giustinianee*, in *BIDR*, 92-93, 1992, 325-376; R. ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova 1994³; ID., *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012; F. AMARELLI, *Spunti per uno studio della disciplina del matrimonio tardoantico*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, a cura di C. RUSSO RUGGERI, 1, Milano 2009, 1-10

recepita da Reccesvindo nel primo titolo del libro terzo della *Lex Visigothorum*, sotto la rubrica *De dispositionibus nuptiarum*, mostra evidenti punti di reinterpretazione lessicale e stilistica di un provvedimento di Onorio del 422, tràdito dal *Breviarum*. La CTh. 3.5.12⁷ (Brev. 3 5.7) data a Ravenna il 3 novembre 422 e indirizzata al prefetto del pretorio per l'Italia, Mariniano, tratta il caso di un *pater* che, dopo aver concluso un accordo di nozze per la *filia* (*pactum de filiae nuptiis*), muore prima che le nozze siano state celebrate.

CTh. 3.5.12 Impp. Honorius et Theodosius AA. ad Marinianum praefectum praetorio. Post alia: Si pater pactum de filiae nubtiis

⁷ La costituzione è smembrata dai commissari teodosiani, come si vede dai *post alia* e *et cetera* del testo, e collocata in differenti titoli. Le due parti conservate tràdite dai manoscritti della *Lex Romana Visigothorum*, provengono dal libro terzo: la costituzione che si sta analizzando in CTh. 3.5.12 (= C. 5.1.4 con analoga rubrica) alla rubrica *De sponsalibus et ante nubtiis donationibus* e un'altra in CTh. 3.13.3 (= C. 5.18.11 e 5.19.1 con analoghe rubriche) alla rubrica *De dotibus* (in *Brev.* 3.13.3), sulla restituzione della dote alla moglie in seguito alla morte del marito in costanza di matrimonio e la restituzione al marito, in seguito alla morte della moglie, dei frutti prodotti dalla dote dal momento in cui fu restituita alla moglie in costanza di matrimonio. Una terza parte è poi restituita dal *Codex repetitae praelectionis*, dal manoscritto *Paris. 4517 Cont.*, nel titolo nono del libro quinto "*De secundis nubtiis*" (C. 5.9.4), sulla restituzione dei *bona materna* ai figli, distinguendo quelli provenienti dal marito, che in caso di seconde nozze, vanno restituiti solo ai figli di primo lett. Sul rapporto tra nubendi e *pater familias* in età tardoantica si veda per tutti: G. MATRINGE, *La puissance paternelle et le mariage de fils et filles de famille en droit romain (sous l'empire d'Occident)*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 5, Milano 1971, 191-237; C. DUPONT, *Peine et relations pecuniaires entre fiancés et conjoints dans les constitutions rendues de 312 à 566 après Jesus-Christ*, in *RIDA*, 23, 1976, 119-139; P. VOCI, *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano*, in *SDHI*, 51, 1985, 1-72; D. DALLA, *Aspetti della patria potestà e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca postclassica*, in *AARC*, 7, Napoli 1988, 89-109 (= in *Ricerche di diritto delle persone*, Torino 1995, 3-27); A. ARJAVA, *Paternal Power in Late Antiquity*, in *JRS*, 88, 1988, 147-165; P.O. CUNEO, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma 2013; P. GARBARINO, *Sulle tracce dei doveri del pater. Brevi riflessioni sulla patria potestas in età tardoantica*, in *Civitas e Civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, a cura di A. PALMA, 1, Torino 2013, 384-399; F. LAMBERTI, *La storiografia sulla familia romana, fra inquadramenti tradizionali e nuove tendenze di ricerca*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. NERI-B. GIROTTI, Milano 2016, 11-29; S. PULIATTI, *Tra letteratura e diritto: strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica* cit., 31-50.

inierit et humana sorte consumptus ad vota non potuerit pervenire, id inter sponsos firmum ratumque permaneat, quod a patre docebitur definitum, nihilque permittatur habere momenti, quod cum defensore, ad quem minoris commoda pertinebunt, docebitur fuisse transactum. Periniquum est enim, ut contra patriam voluntatem redempti forsitan tutoris aut curatoris admittatur arbitrium, cum plerumque etiam ipsius feminae adversus commoda propria inveniatur laborare consilium. Et cetera. Dat. IV. non. Nov. Ravenna, DD. NN. Honorio XIII et Theodosio X AA. cons.

Come si legge nel testo, la morte del *pater* della *sponsa* prima del matrimonio pone la questione della validità dell'accordo stesso che Onorio risolve con una regola generale secondo cui la volontà paterna rimane ferma in qualunque circostanza.

Se si esamina la struttura della costituzione ed il relativo linguaggio si può notare come la disposizione imperiale sia già enunciata nell'*incipit* del provvedimento con una costruzione ipotetica *si pater ... inierit ... id inter sponsos firmum ratumque permaneat, quod patre docebitur definitum* che richiama una tra le strutture più classiche del linguaggio giuridico, che ritroviamo fin dalle XII Tavole. Sembrerebbe non essere necessario aggiungere altro a specificare la disposizione imperiale, invece, subito dopo si legge: *nihilque permittatur habere momenti* (non sia permesso alcun compromesso), andando a confermare e a rafforzare gli aggettivi *firmum ratumque* della frase precedente che connotano la volontà paterna. Ancora, si ribadisce che sarebbe ingiusto (*periniquum*) se fosse il tutore o il curatore, magari indotto dalla figlia stessa contro i propri interessi, a disattendere la volontà paterna. Seppur il tono del provvedimento segua il consueto stile retorico proprio delle cancellerie imperiali, nel testo permangono tracce del caso che probabilmente ha fornito l'*occasio legis* all'intervento normativo. Infatti, il *pater* viene definito anche *defensor ad quem minoris commoda pertinebunt* e dunque al momento della sua morte la *filia* era ancora impubere o comunque minore di venticinque anni, ragion per cui si rende necessaria la nomina di un tutore o di un curatore che ne curi gli interessi. Ed è proprio questa nomina che mette in discussione la volontà paterna e crea l'*occasio legis*, in quanto il tutore/curatore si sarebbe sentito legittimato a disattendere gli accordi presi dal *pater*, o meglio, stando al tenore del testo, non essendo stato celebrato il matrimonio e trattandosi di un accordo pattizio, è lecito supporre che la figlia avesse ritenuto nullo ciò che aveva concluso il padre e indotto

il tutore, o il curatore, a predisporre un nuovo accordo, magari con il padre di un uomo di sua scelta. Dal fatto concreto in cui un *pater*, dopo aver concluso un accordo di nozze per la *filia*, muore prima che le nozze siano state celebrate, l'imperatore sancisce quindi una regola generale secondo cui la volontà paterna debba essere rispettata anche dal tutore/curatore che in seguito all'evento fatale siano subentrati al *pater* nelle funzioni potestative.

Il punto focale della costituzione è, dunque, la contrapposizione tra volontà paterna e volontà di tutore/curatore con la prevalenza di quella paterna imposta dalla costituzione imperiale. Il rispetto della volontà paterna viene ribadito anche in un passo delle *Pauli Sententiae*, trådito sempre dal *Breviarium* e corredato di *interpretatio*.

PS. 2.19.2 (PS. Brev.: 2.20.2) Eorum qui in potestate patris sunt sine voluntate eius matrimonia iure non contrahuntur, sed contracta non solvuntur⁸: contemplatio enim publicae utilitatis privatorum commodis praefertur.

INTERPRETATIO. Viventibus patribus inter filiosfamilias sine voluntate patrum matrimonia non legitime copulantur: sed si coniuncta fuerint, non solvuntur: quia ad publicam utilitatem antiquitas pertinere decrevit, ut procreandorum liberorum causa coniunctio facta non debeat separari.

Il testo afferma che la decisione paterna assunta in occasione di accordi matrimoniali deve sempre essere considerata la più autorevole, in quanto tiene conto delle esigenze di *utilitas publica* di fronte alla quale i *commoda privatorum* soccombono. La volontà dei nubendi, dunque, riguarderebbe un mero vantaggio personale, mentre quella paterna rappresenterebbe l'utilità dello Stato, che, secondo l'*interpretatio*, corrisponderebbe all'interesse riposto nei confronti dei nascitu-

⁸ L'assunto che sia necessario il consenso del *pater familias*, affinché i nubendi possano contrarre matrimonio, ma al contempo che non possano essere sciolti quelli già contratti *sine consensu* sembra far vacillare la tesi secondo cui il *consensus fecit nuptias* (R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano 1951, 61 ss.; E. VOLTERRA, *Lezioni di diritto romano. II. Il matrimonio romano*, Roma 1961, 127 ss.; O. ROBLEDA, *Il consenso matrimoniale presso i Romani*, Roma 1979, 114). Sulla questione si veda recentemente P.O. CUNEO, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale* cit., 122 ss.

ri. In termini patrimoniali, cioè, la scelta paterna è quella che dovrebbe avere a cuore la salvaguardia della famiglia, anche da un punto di vista economico, mentre quella dei nubendi, dettata più che altro da motivi sentimentali, non presenta gli stessi requisiti di affidabilità e solidità patrimoniali. In linea con il passo delle *Pauli Sententiae* e proprio per evitare che la volontà della nubenda s'imponga su quella del padre, inducendo il tutore/curatore ad agire contro l'*utilitas publica*, Onorio dispone il rispetto degli accordi matrimoniali anche nel caso in cui la celebrazione delle nozze non sia ancora avvenuta al momento della morte del padre.

Nella *interpretatio* alla costituzione si riprende la norma che obbliga al rispetto della volontà paterna e di conseguenza alla celebrazione delle nozze con lo sposo deciso dal *pater* della nubenda, in seguito ad un accordo (nell'*interpretatio* si parla di atto *definitum per sententia*). Tuttavia, non si fa più riferimento all'età della figlia che, quindi, non deve necessariamente essere una minore, ed accanto al tutore/curatore si trovano menzionati la madre e, in senso generale, i *propinqui*.

INTERPRETATIO. Ubi de coniunctione filiae patris sententia fuerit definitum, si humano casu, antequam puella iungatur, mortuus fuerit pater, mutari placitum nulla poterit ratione, nec habebit puella licentiam aliud faciendi, etiamsi mater aut tutor aut curator vel propinqui alium voluerint fortasse suscipere, quam pater elegit, sed patris promissio circa sponsum, quem ipse susceperit, firma permaneat: nec ipsi puellae suo consilio contra voluntatem patris aliud velle ulla ratione permittitur.

Se nella sostanza il testo della *interpretatio* non si discosta da quello di Onorio, come riportato nel Codice Teodosiano, la struttura ed il linguaggio del testo sono indubbiamente diversi. Mi pare si possa affermare che, a differenza della costituzione, non solo il contesto pratico sia del tutto rintracciabile, ma sia anche ben definito in un ambito giurisdizionale dai termini *sententia* e *placitum*. Il caso, identico nei suoi aspetti a quello della costituzione del V secolo, è qui certamente portato all'attenzione del monarca o di colui che amministra la giustizia in sua vece, il quale, decidendo sulla situazione concreta, conferma la regola generale sulla validità permanente degli accordi matrimoniali presi dal padre prima della sua morte. Se nella costituzione romana l'astrazione è tale che non si fa riferimento alcuno ad una decisione imperale sul caso singolo, l'*interpretatio visigothica* richiama eviden-

temente quella decisione sottolineando che *mutari placitum*⁹ *nulla poterit ratione*.

La stessa soluzione imperiale, si è detto, si trova nell'*antiqua* di *Lex Visig.* 3.1.2, introdotta dal titolo *Si puella contra voluntatem patris alio nubat, cum sit alteri disponata*, che tratta della mancata celebrazione delle nozze concordate tra i padri dei nubendi, nel caso in cui la promessa sposa disattendendo la volontà paterna sposi un uomo di sua scelta, prescindendo dal fatto se il padre sia o meno deceduto. L'*antiqua*, infatti, afferma solo che non è permesso andare contro la volontà paterna e scegliere uno *sponsus* diverso da quello designato dal padre. E lo dice nell'*incipit*:

Si quis puellam cum voluntatem patris sponsatam habuerit, et ipsa puella, contemnens voluntatem patris, ad alium tendens, patri contradicat, ut illi non detur, cui a patre fuerit pacta, hoc ita eam nullo modo facere permittimus.

e nell'inciso finale, dove con *eandem legem* ci sarebbe, secondo Zeumer, il richiamo alla costituzione di Onorio.

Eandem legem precipimus custodiri, si pater de filie nuptiis definierit et de pretio convenerit, hac si ab hac vita transierit, antequam eam pater suus nuptui tradat: ut illi puella tradatur, cui a patre vel a matre pacta constiterit.

Solo qui si precisa che la volontà paterna deve essere rispettata anche nel caso in cui egli muoia prima della celebrazione delle nozze. Dunque, mentre la cancelleria imperiale ravennate si era occupata solo del caso in cui la morte del *pater* precedesse la celebrazione del matrimonio concordato, il legislatore visigoto estende la norma ad ogni rottura della promessa di fidanzamento conclusa dal *pater*, relegando l'ipotesi che ciò avvenga in seguito alla sua morte solo ad uno dei possibili casi¹⁰.

⁹ Un'ipotesi interpretativa del lemma *placitum* potrebbe essere quella di considerare il termine nel suo significato di accordo (*conventium, pactum*. In questo senso: DU CANGE ET AL., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort 1883-1887, t. 6, col. 346). Qui *placitum* è inteso come accordo ratificato da una sentenza. Sul significato del lemma: DU CANGE, *Glossarium* cit., col. 342a.

¹⁰ Non è possibile affermare se almeno l'*antiqua*, nella versione del *Codex revisus*, prendesse in considerazione solo la fattispecie della morte del padre, come nella costituzione di Onorio.

Non vi è, comunque, dubbio che il legislatore visigoto voglia mantenere fermo il principio tradito nella costituzione di Onorio, dando alla decisione paterna la stessa autorevolezza che ha nel disposto imperiale. *L'antiqua*, infatti, richiama subito l'*incipit* della costituzione e sancisce la nullità dell'agire della *puella*, *contemnes voluntatem patris*, ribadendo che non è permesso disattendere la volontà paterna; tuttavia, a differenza della costituzione di Onorio, non solo non circo-scrive il disposto al caso di premorienza del padre, come si è visto, ma prende anche in considerazione la possibilità che la volontà paterna non sia rispettata e ne disciplina l'aspetto sanzionatorio per tutti i soggetti coinvolti. La *puella*, infatti, potrebbe essere stata istigata o, quantomeno, aiutata e favorita da sua madre, dai suoi fratelli e altri parenti. Dunque, *Lex Visig.* 3.1.2, tiene conto del ruolo che tutti questi soggetti hanno avuto nel mancato rispetto degli accordi matrimoniali presi dal *pater*.

Quod si ipsa puella contra voluntatem paternam ad alium, quem ipsa cupierat, forte pervenerit, et ipse eam uxorem habere presumerit, ambo in potestatem eius tradantur, qui eam cum voluntatem patris sponsatam habuerat. Et si fratres vel mater eius aut alii parentes male voluntati eius consenserint, ut eam illi traderent, quem ipsa sibi contra paternam voluntatem cupierat, et hoc ad effectum perduxerint, illi, qui hoc macinaverunt, libram auri dent, cui rex iusserit; sic tamen, ut voluntas eorum non habeat firmitatem, sed ipsi, sicut superius diximus, ambo tradantur cum omni substantia sua illi cui antea fuerat dispensata.

Proprio la lettura della *sanctio* evidenzia, quindi, altre differenze formali tra CTh. 3.5.12 e *Lex Visig.* 3.1.2. Innanzitutto, tra i soggetti sanzionabili, oltre alla *puella* e a suo marito, che saranno sottomessi alla *potestas* di colui al quale la figlia era stata promessa in sposa, sono menzionati anche i fratelli e la madre di lei, insieme ad altri parenti, i quali, nel caso in cui abbiano contribuito all'atto di disobbedienza, saranno tenuti al pagamento di una lira d'oro. *L'antiqua* richiama senz'altro l'*interpretatio* nel menzionare madre e parenti, indicati con *propinqui*¹¹,

¹¹ ...etiamsi mater aut tutor aut curator vel propinqui alium voluerint fortasse suscipere, quam pater elegit, sed patris promissio circa sponsum, quem ipse suscepit, firma permaneat...

termine che non ha riscontro nell'*antiqua*, dove si usa invece *parentes*, mentre ritorna nella rielaborazione di Ervige¹², che, a parte questa aggiunta, per il resto riprende quanto già affermato precedentemente nell'*antiqua* rielaborata da Reccesvindo. Manca invece nel testo della *Lex Visigothorum* qualsiasi riferimento ai tutori e ai curatori, presenti ancora nella *interpretatio* alla costituzione di Onorio, ma questo potrebbe confermare che le *interpretationes* cosiddette *visigothicae* provengono da ambienti romani, poiché è noto che le tribù germaniche non conoscono l'istituto della *tutela* o della *cura* ed i beni della minore sono amministrati dal parente più anziano, che fa le veci dell'amministratore di famiglia, figura distinta da quella del tutore romano. Nel titolo *Lex Visig. 4.3.3 De pupillis et eorum tutoribus* questa consuetudine è confermata e possono amministrare il patrimonio del pupillo la madre, se ne fa richiesta, o i fratelli. Il termine *tutela* viene in realtà usato per dare una veste "romana" ad un contenuto germanico comunque romanizzato, come nel caso in cui le fonti fanno riferimento alla figura del *tutor* nominato dal giudice (*Lex Visig. 4.2.19*), qualora manchi il parente anziano.

¹² *Lex Visig. 3.1.2 (Erv.) Si quis puellam cum voluntate patris aut aliorum propinquorum parentum, quibus ex lege huiusmodi potestas tribuitur sponsatam habuerit, et ipsa puella, contemnens voluntatem parentum, ad alium tendens, parentibus contradicat, ut illi non detur, cui a parentibus fuerit pacta, hoc ita eam nullo modo facere permittimus. Quod si ipsa puella contra voluntatem paternam parentum ad alium, quem ipsa cupierat, forte pervenerit, et ipse eam uxorem habere presumerit, ambo in potestatem eius tradantur, qui eam cum voluntate parentum sponsatam habuerat. Et si fratres vel mater eius aut alii parentes male voluntati eius consenserint, ut eam illi traderent, quem ipsa sibi contra paternam voluntate cupierat, et hoc ad effectum perduxerint, illi, qui hoc machinaverunt, libram auri dent, cui rex iusserit; sic tamen, ut voluntas eorum non habeat firmitatem, sed ipsi, sicut superius diximus, ambo tradantur cum omni substantia sua illi, cui antea fuerat disponsata. Eandem legem precipimus custodiri, si pater de filie nuptiis definierit et de pretio voluntate parentum sponsatam habuerat. Et si fratres vel mater eius aut alii parentes male voluntati eius consenserint, ut eam illi traderent, quem ipsa sibi contra paternam voluntate cupierat, et hoc ad effectum perduxerint, illi, qui hoc machinaverunt, libram auri dent, cui rex iusserit; sic tamen, ut voluntas eorum non habeat firmitatem, sed ipsi, sicut superius diximus, ambo tradantur cum omni substantia sua illi, cui antea fuerat disponsata. Eandem legem precipimus custodiri, si pater de filie nuptiis definierit et de pretio convenerit, ac si ab hac vita transierit, antequam eam pater suus nuptui tradat: ut illi puella tradatur, cui a patre vel a matre pacta constiterit.*

Il confronto tra il testo di CTh. 3.5.12 con la sua *interpretatio* e l'*antiqua*, *Lex Visig.* 3.1.2, mette in luce da un lato la ripresa del divieto assoluto di contravvenire agli accordi nuziali presi dal *pater*, espresso con una locuzione molto simile a quella della costituzione romana (*Lex Visig.* 3.1.2: *ut illi non detur, cui a patre fuerit pacta, hoc ita eam nullo modo facere permittimus*; CTh. 3.5.12: *quod a patre docebitur definitum, nihilque permittatur habere momenti*), dall'altro prevede sanzioni in caso di inottemperanza dell'obbligo. Inoltre, nel testo visigoto è chiara la rilevanza data al caso pratico, come nella *interpretatio*, a conferma del ruolo avuto dalla prassi nell'emanazione del provvedimento tardoantico. Nello stile retorico del testo, la cancelleria imperiale elimina ogni allusione diretta al caso concreto, ma nel provvedimento di Onorio ne permangono comunque delle tracce.

Il riferimento al tutore/curatore, infatti, potrebbe essere un indizio sul caso concreto che si suppone essere stato l'*occasio legis* del provvedimento di Onorio¹³. Sia nella costituzione tardoantica sia nel provvedimento visigoto si menziona, infatti, il tentativo della figlia di convincere il tutore/curatore, o un parente, ad acconsentire alle nozze con un soggetto diverso da quello scelto dal padre. Proprio la lettura della *interpretatio* a CTh. 3.5.12, come si è detto, potrebbe confermare una derivazione dalla prassi, con un riferimento ad un contenzioso nel quale il legale rappresentante della minore avesse chiesto che l'accordo matrimoniale concluso dal *pater* fosse dichiarato nullo, adducendo probabilmente che le nozze con un altro soggetto avrebbero potuto essere economicamente più vantaggiose¹⁴ per la *puella*. I termini

¹³ M. BIANCHINI, *Caso concreto e lex generalis. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, in particolare 36 ss.

¹⁴ Indubbiamente gli accordi matrimoniali sono una questione prettamente economica, come emerge chiaramente dall'inciso finale dell'*antiqua* dove si legge *si pater de filie nuptiis definierit et de pretio convenerit*, con un preciso riferimento cioè al pagamento di un prezzo pagato dal padre della promessa sposa al padre del promesso sposo prima della cerimonia nuziale che, tuttavia, non ha poi avuto luogo. È interessante osservare l'uso del termine *pretium* in un contesto di accordi matrimoniali, il cui significato è ancora discusso. Secondo H. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, 1, Leipzig 1887, 97, sarebbe una reminiscenza dell'antica *coemptio*, a prova dell'avvenuto matrimonio, mentre A. SCHULTZE, *Über westgotisch-spanisches Eherecht. Mit einem Exkurs: Zur Geschichte der westgotischen Rechtsquellen*, Leipzig 1944, 39 ss., citando l'*antiqua Lex Visig.* 3.2.8 *pretium dos parentibus eius, ut iustum est, inpleatur*, sosteneva che si tratti

sententia e *placitum* nella *interpretatio* che si trovano nell'*incipit* del testo (*Ubi de coniunctione filiae patris sententia fuerit definitum, si humano casu, antequam puella iungatur, mortuus fuerit pater, mutari placitum nulla poterit ratione*) sembrano fare riferimento ad una lite giudiziale e lasciano supporre che la prassi abbia fornito il contesto per la redazione di questo commento. Nel tentativo di ricostruzione del caso, si può ipotizzare che la promessa di fidanzamento fosse stata ratificata dall'autorità giurisdicente (*sententia definitum*) nel qual caso, neanche la morte del *pater* in un momento precedente le nozze, poteva legittimare la richiesta di annullamento della decisione presa (*placitum*). Se l'ipotesi fosse corretta, si dovrebbe intendere l'*interpretatio* circoscritta solo ai casi in cui gli accordi matrimoniali presi dal *pater*, deceduto prima della celebrazione del matrimonio, riguardino una promessa di matrimonio ratificata in giudizio e supporre che la cancelleria visigota, nella elaborazione di *Lex Visig.* 3.1.2, abbia ritenuto l'*interpretatio* troppo restrittiva e abbia esteso la norma anche ad altri casi di rottura del fidanzamento.¹⁵

del corrispettivo dovuto dallo sposo per poter godere della dote, cioè il valore monetario del vantaggio che ottiene dalla dote, che richiama un antico costume delle tribù germaniche, come ricorda Tacito (*Germ.*, c. 18). Nel caso specifico di *Lex Visig.* 3.1.2 *si patre de filie nuptiis definerit et de pretio conuenerit* sarebbe, sempre secondo Schultze, la ratifica pubblica (*das Gutheißen der Werbung*) dell'approvazione del matrimonio in un accordo ufficiale. La tesi di Schultze è convincente, ma non si può non condividere l'opinione di Merêa (P. MERÊA, *Estudos de direito visigótico*, Coimbra 1948, 29 ss.) sulla difficoltà di non riconoscere che il legislatore avesse in mente proprio il significato di 'prezzo' del matrimonio, poiché è la stessa prassi che lo legittima. Se si legge la *Form. Visig.* 18 Alia [Dote pullae] il riferimento alla compravendita è molto chiaro: *Form. Visig. 18: Nuptiarum solemnium festa petito, quae fauore Deo semper simplici voto quaerenti conceditur, tunc magnum sui obtinet complementum, dum communium electione parentum perficitur. Sed in quantum maritandis ordinibus erit comparanda mercatio, diuinis solius est constituta praeceptis; in qua plasmator omnium Deus, dum glutinando humani corporis formas sed imaginem ex eius materiem haerentem ossibus carnem similem huic adiutorium formare concessit. Quapropter donare me indulgentiae tuae profiteor et dono hoc et illud*. Certamente, non si tratta di un vero contratto di compravendita, ma è indubbio, e lo stesso uso di *pretium* in *Lex Visig.* 3.1.2 lo confermerebbe, che nel provvedimento visigoto si esplicita l'aspetto economico degli accordi matrimoniali, non evidente nella costituzione romana, seppur presente nella prassi tardoantica.

¹⁵ Non è possibile sapere se questa estensione fosse già presente nell'*antiqua* o sia frutto delle revisioni successive.

Se certamente gli accordi matrimoniali riflettono scelte economiche di gestione del patrimonio di famiglia, vi è, tuttavia, nel testo della costituzione di Onorio un ulteriore aspetto che potrebbe spiegare la scelta del tutore/curatore di andare contro la volontà del *pater* e legittimare l'azione legale delineata nella *interpretatio*, giustificando così l'intervento imperiale, una questione, cioè, legata al tempo.

Si è visto che il provvedimento di Onorio riguarda accordi matrimoniali di una minore, ancora tale, al momento della morte del *pater*, mentre il legislatore visigoto, nel prevedere la possibilità che la *puella* non rispetti la volontà del *pater* e si unisca in matrimonio ad un uomo di sua scelta, non circoscrive il provvedimento ai casi in cui gli accordi matrimoniali siano stati fatti quando la *puella* era ancora una minore. In entrambi i casi, tuttavia, si può supporre che dal momento del fidanzamento con il perfezionamento dell'accordo a quello della celebrazione delle nozze sia potuto passare un lasso di tempo considerevole, durante il quale l'accordo matrimoniale avrebbe potuto essere considerato non più vantaggioso come al momento della sua conclusione. Se il *pater* poi fosse nello stesso lasso di tempo deceduto, il tutore/curatore avrebbe potuto anche sentirsi legittimato a disattendere la volontà paterna e questo spiegherebbe l'intervento pubblico a difesa del *pater*, con un richiamo evidente al testo delle *Pauli Sententiae*. La questione del tempo negli accordi matrimoniali è menzionata in una *lex* di Reccesvindo, relativa all'età dei nubendi. La *Lex Visig.* 3.1.4, infatti, come lo stesso titolo chiarisce (*Ne viris minoris etatis maiores femine disponantur*), vieta i matrimoni tra donne di età matura e giovani uomini, in quanto contrari al diritto naturale secondo cui la procreazione è l'essenza del matrimonio. Infatti, da tali unioni i nascituri potrebbero essere deformati, eppure, ciononostante, nozze siffatte sono comunque celebrate per ragioni di avidità, senza alcuna considerazione per i danni che potrebbero causare alla prole¹⁶, ragion per cui interviene il legislatore visigoto che non solo vieta

¹⁶ *Lex Visig.* 3.1.4 *Ius nature tunc directi in spem procreationis future transmittitur, cum nuptiarum fedus totius sollemnitatis concordia ordinatur. Nam si aut etatum aut personarum incompetenti condicione adnectitur copulum nuptiale, quid restat in procreationis origine, nisi ut quod nasciturus est aut dissimile maneat aut biforme? Nec enim poterit in pacis concordia nasci, quod per discordiam originis nascitur seminari. Vidimus enim quosdam non avidos amore nature, sed inlectos cupiditatis ardore filiis suis tam inordinatim disponere federa nuptiarum, ut in eorum actis nec etatum concurs sit ordo, nec*

tali unioni, considerando inefficaci quelle già celebrate, ma stabilisce un decorso massimo di tempo tra il fidanzamento e la celebrazione delle nozze.

Lex Visig. 3.1.4 Ut ergo male ordinata propagatio generis in ordine a transductionibus reducatur illicitis, huius sanctione decernitur legis, ut femine minoris semper etate viris maioribus in matrimonium disponantur. Aliter disponatio facta, si una pars contradicere videatur, nullo modo manere iubetur. A die vero sponsionis usque ad nuptiarum diem non amplius quam biennium expectetur, nisi aut parentum aut cognationis vel certe ipsorum sponsorum, si profecte sunt iam etatis, honesta et conveniens adfuerit consensio voluntatis. Sin autem in hoc federe inita pacta vel definitiones pro elongatione nuptiarum communis voluntas inmutare decreverit, aut si per necessitatem una persona defuerit, non amplius quam duorum annorum tempus prolongatio continebit. Et si rursus vel quotiens fieri ita convenerit, biennii tantummodo in definitione spatium erit. Aliter quandoque aut arrarum aut scripture celebrata confectio non valebit. Si quis sane constitutum definitionis tempus absque necessitatem vel voluntatis consensionem transcendere voluerit suamque voluntatem a promissione coniugali removerit, et penam, que in placito continetur, adimpleat, et quod definitum est inmutare non liceat¹⁷.

Secondo il tenore della legge, il matrimonio è considerato valido solo se lo sposo sia più anziano della sposa e la celebrazione delle nozze avvenga entro due anni dal fidanzamento, a meno che le famiglie, o i

morum. Nam cum viris res illa dederit nomen, quod vi feminas agant, sti per repugnantia nature conamina maribus puellulas anteponunt, dum infantibus adulescentulas disponationis copula iungunt sicque per etatis prepostere tempus honestatis lucrum dilabi cogunt ad impudicitie lapsum, dum puellarum avidior et maxima etas seros tardosque virorum contemnit expectare proventus.

¹⁷ In chiusura si parla del matrimonio della vedova, disponendo che possa sposare un celibe o un vedovo, rispettando la regola dell'età adeguata del futuro marito: *Mulier autem, quam constiterit aut unum aut plures habuisse maritos, post eorumdem virorum obitum alii viro ab adulescentie eius annis, seu illi, qui necdum uxorem habuit, sive ei, quem unius vel plurimorum coniugum vita destituit, honeste hac legaliter nubere nullatenus illicita erit.*

nubendi stessi, se la loro età lo consente, non si siano accordati per un tempo più lungo. Se poi, stabilita la data del matrimonio, si decida di posporla di comune accordo o per necessità, se uno dei nubendi non potesse essere più disponibile nel giorno fissato, allora le nozze potranno essere rimandate, ma sempre entro un lasso di tempo di due anni; la presenza di un atto scritto e la costituzione di dote non sono considerati sufficienti a legittimare un matrimonio che non abbia rispettato tale intervallo. La celebrazione delle nozze procrastinata in modo arbitrario oltre i due anni non rende nullo il matrimonio, ma il responsabile della violazione è tenuto a corrispondere alla parte lesa la pena prevista nello stesso documento matrimoniale.

Il limite dei due anni entro cui celebrare il matrimonio sarebbe stato presente, secondo Zeumer, già nel *Codex Euricianus* e deriverebbe da una costituzione del Codice Teodosiano, recepita nel *Breviarium* (Brev. 3.5.4), ancora una volta collocata nel titolo del libro terzo *De sponsalibus et ante nuptias donationibus*. Nel titolo del Teodosiano, in realtà, sono due i testi, c.4 e c.5, che fanno riferimento al provvedimento di Costantino, dato a Marcianopoli, in Tracia, il 12 aprile 332 ed indirizzato al prefetto del pretorio *Pacatianus*; la mancanza degli indicatori *post alia* e *et cetera* fa supporre che i commissari teodosiani avessero trovato negli archivi provinciali la costituzione di Costantino già divisa¹⁸. Solo la c.5 è giunta anche dal Breviario, mentre entrambe sono tradite dal manoscritto *Taurinensis a2 (T)*.

CTh. 3.5.4 [*Idem*] <Constantinus> A. Pacatiano praefecto praetorio. Si is, qui puellam suis nuptiis pactus est, (intra) biennium exsequi nuptias supersederit eiusque spatii fine (decur)so in alterius postea coniunctionem puella pervene(rit, ni)hil fraudis ei sit, quae nuptias maturando vota sua diut(ius lu)di non passa est. Dat. prid. id. April. Marcianopoli Pacatiano et Hilariano cons.

CTh. 3.5.5 (Idem A.) <Constantinus> ad Pacatianum praefectum praetorio. Patri puellae aut tutori aut curatori aut cui(libet) eius adfini non liceat, cum prius militi puellam despon(derit), eandem alii in matrimonium tradere. Quod si intra bi(enni)um, ut perfidiae reus in insulam relegetur. Quod si pac(tis) nuptiis, transcur-

¹⁸ G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in *AARC*, 14, Napoli 2003, 197-240.

so biennio, qui puellam desponderit, al(teri) eandem sociaverit, in culpam sponsi potius quam puell(lae) referatur, nec quicquam noceat ei, qui post biennium pu(ella)m marito alteri tradidit. Dat. prid. id. April. Marcianopoli, Pacatiano et Hilariano cons.

INTERPRETATIO. Si quis aut privatus aut militans, postquam sponderit, cum patre, tutore vel curatore puellae vel propinquis de puellae coniunctione definierit, debet post definitionem intra biennium nuptias celebrare. Quod si tarditate aut negligentia sponsi biennii tempus excesserit, et alio viro se puella coniunxerit, absoluta erit a calumnia, vel ipsa, vel quicumque suorum eam tradiderit, quia culpa est illius, qui differendo coniunctionem suam alteri nubendi locum patefecit. Nam si intra biennium data fuerit, quid observetur, evidentius sequente lege cognoscitur.

In CTh. 3.5.4, recepito anche in C. 5.1.2 (*De sponsalibus et arris sponsaliciis et proxenetis*) si parla del caso in cui le nozze che, secondo l'accordo matrimoniale concluso dal nubendo stesso, avrebbero dovuto essere celebrate entro due anni¹⁹, non siano avvenute per volontà dello sposo, ragion per cui la sposa ha poi contratto matrimonio con altro soggetto. Per la cancelleria imperiale la donna non ha tenuto un comportamento fraudolento e la sua decisione è legittimata dal non essere tenuta a sopportare oltre l'affronto del rinvio del matrimonio da parte dello sposo. Il riferimento dei due anni di attesa per la celebrazione delle nozze è chiaro e sembra aver origine dal *nuptiis pactus*; dunque, sembrerebbe che il lasso di tempo possa derivare dalla prassi e che sia poi stato recepito a livello normativo come durata adeguata tra il fidanzamento e la celebrazione delle nozze. In CTh. 3.5.5 (Brev. 3.5.4) si dice che nel caso in cui un *pater*, un tutore, un curatore o altri abbiano concluso un accordo matrimoniale tra la ragazza (*puella*) ed un soldato, la stessa non può essere data in matrimonio ad altri e, se ciò dovesse accadere entro i due anni dal fidanzamento con il soldato, si applica la sanzione della *relegatio in insulam* per colui che abbia voluto il nuovo accordo matrimoniale e conseguente celebrazione delle nozze. Ma se, trascorso il biennio, sia lo sposo soldato a ritardare le nozze, allora si ricade nel caso descritto in CTh. 3.5.4 e le nozze con

¹⁹ Nella versione giustiniana si aggiunge che devono essere celebrate nella stessa provincia (*intra biennium exsequi nuptias in eadem provincia degens supersederit*).

un altro uomo sono legittimate. Proprio il fatto che in CTh. 3.5.5 si riprenda quanto disposto in CTh. 3.5.4 spiega il motivo per cui Zeumer faccia riferimento a quest'ultima per la norma euriciana, in realtà il legislatore visigoto poteva avere a disposizione solo la costituzione imperiale recepita nel *Breviarium*, e dunque la CTh. 3.5.5, di cui, però, menziona solo il caso del ritardo della celebrazione delle nozze.

Nella *interpretatio visigothica* si riprende sostanzialmente quanto detto nel testo del provvedimento costantiniano. Interessante notare l'inciso finale '*Nam si intra biennium data fuerit, quid observetur, evidentius sequenti lege cognoscitur*' in cui si rinvia alla legge che segue nel Breviario per sapere cosa venga disposto in caso di celebrazione del matrimonio prima del decorso del due anni. A rigor di logica, il provvedimento che segue è Brev. 3.5.5 (CTh. 3.5.6) un'altra costituzione di Costantino del 336, data a Costantinopoli probabilmente il 15 luglio, indirizzata al *vicarius Hispaniarum* Tiberiano che riguarda la morte di uno dei due nubendi prima della celebrazione delle nozze, nel caso in cui vi fossero state *donationes ante nuptias interveniente osculo*. Senza voler entrare nell'argomento, già ampiamente discusso in dottrina²⁰, qui la costituzione interessa unicamente per il fatto che le disposizioni ivi previste sulla restituzione dei doni sono applicabili, come sanzione, al caso del matrimonio celebrato entro i due anni dal fidanzamento e dunque come testimonianza ulteriore che il biennio fosse un lasso di tempo regolarmente applicato.

Collegando questi testi a CTh. 3.5.12 si può osservare che nel provvedimento di Onorio il lasso di tempo di due anni, se la minore fosse stata impubere, avrebbe dovuto essere calcolato a partire dal raggiungimento della pubertà della ragazza, se, invece, si fosse trattato di una minore di venticinque anni il decorso dei due anni poteva iniziare già dalla conclusione dell'accordo matrimoniale e la celebrazione del fidanzamento, presumibilmente, poteva anche essere contestuale. Non ci sono ragioni per credere che la regola del biennio non fosse più applicata nel V secolo, anzi due aspetti della costituzione sembrerebbero

²⁰ Per tutti e con letteratura ivi citata: N. TAMASSIA, *Osculum interveniens* (Contributo alla storia dei riti nuziali), in *Rivista Storica Italiana*, 2, 1885, 263 ss.; H. WIELING, *Kuß, Verlobung und Geschenk*, in *Status familiae. Festschrift für Andreas Wacke*, München 2001, 552 ss.; P. FERRETTI, *Donazioni e sponsali nella politica costantiniana*, in *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, a cura di F.M. D'IPPOLITO, 2, Napoli 2007, 847 ss.; A. METRO, *La rilevanza giuridica del bacio nel mondo romano*, in *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi* cit., 474 ss.

confermare la sua validità. Da un lato, infatti, anche se, come si è detto, non vi sono indizi palesi che l'*occasio legis* nasca da un caso concreto, il motivo per cui il tutore/curatore, con o senza la sollecitazione della ragazza stessa, voleva disattendere la volontà paterna, oltre a quello di carattere puramente economico, di cui si è detto sopra, potrebbe essere dipeso dal fatto che, anche in seguito alla morte del padre, si fosse superato il biennio richiesto dalla normativa imperiale per cui il tutore/curatore ritenevano di essere legittimati a concludere un nuovo accordo. Dall'altro, proprio il fatto che la costituzione di Onorio si limiti ad affermare perentoriamente che il *pactum* deve *firmum ratumque permanere* e che è *periniquum* disattendere la volontà paterna, lascia supporre che, nel caso in cui non sia possibile celebrare le nozze entro i due anni dalla morte del padre, si possa ricadere nella fattispecie descritta da Costantino, che ritroviamo anche il *Lex Visig.* 3.1.4, secondo cui sia possibile procrastinare la celebrazione delle nozze, in casi eccezionali, come è senz'altro la morte del padre, e disporre un lasso di tempo di altri due anni, consentendo così il rispetto degli accordi matrimoniali presi dal padre.

Non vi è dubbio che la legislazione visigota sia fortemente influenzata da quella romana in tema di accordi matrimoniali, soprattutto dal ruolo della figura del padre; la volontà paterna in caso di accordi matrimoniali ha, anche nella legislazione visigota, la stessa forza e autorevolezza che ha in diritto romano, senza soluzione di continuità. L'accordo matrimoniale, fondato sulla volontà paterna è indissolubile quanto lo è il matrimonio, cristiano, stesso. Nessuna causa può essere invocata per disattendere la volontà paterna e, rispetto alla costituzione di Onorio, la legislazione visigota sembra dare alla volontà paterna ancora più forza. Infatti, mentre la costituzione imperiale si preoccupa di mantenere salda la volontà paterna, solo nel caso in cui le nozze della figlia non siano ancora state celebrate, al momento della morte del *pater*, il legislatore visigoto estende questa regola anche ai casi in cui l'accordo matrimoniale paterno sia stato comunque disatteso. Il matrimonio in età visigota è ancora fondamentalmente un accordo patrimoniale tra i *pater familias* volto a tutelare anche gli interessi della progenie. A questo proposito si deve ricordare come nel testo della *Pauli Sententiae*, recepito nel *Breviarium*, la volontà paterna rappresenti la *utilitas publica* contrapposta a quella dei nubendi che invece riguarda solo *privata commoda* e come l'*utilitas publica* sia collegata all'interesse dei nascituri. Interesse, si è visto, ben presente nella legislazione visigota non solo in tema di accordi matrimoniale, ma anche

riguardo a nozze celebrate con donne di età più avanzata dello sposo. In questa preoccupazione è palese come il legislatore visigoto abbia colto l'efficacia del pensiero giuridico romano, continuando ad attribuire un ruolo determinante alla volontà paterna nelle questioni di famiglia. Rimane comunque ben presente anche il principio romano *consensus nuptias facit*, poiché se, a dispetto di qualsiasi divieto o sanzione imposta, la sposa sceglie lo sposo e le nozze vengono celebrate, il matrimonio è e rimane perfettamente valido. La legge e la morale, cristiana, possono cercare coercitivamente di ottenere il consenso dei nubendi, ma non possono sostituirsi ad esso.

Fondamentalmente diverso è, invece, il modo in cui questi principi sono trasmessi sia nell'*interpretatio* sia nella *Lex Visigothorum* ed è proprio il linguaggio che evidenzia la distanza tra il provvedimento di Onorio e quello dell'*antiqua* con le relative rielaborazioni.

Allo stile retorico della cancelleria imperiale con le sue espressioni auliche ed astratte, si preferisce, nelle fonti visigote, veicolare lo stesso messaggio normativo con un linguaggio più simile a quello dei giuristi, mantenendo e, anzi, sottolineando i legami con gli aspetti pratici che quasi sempre forniscono la motivazione all'intervento del legislatore.

SINTESI

In una costituzione, *data* a Ravenna il 3 novembre 422 e indirizzata al prefetto del pretorio per l'Italia, Mariniano, Onorio disciplina il caso in cui un *pater*, dopo aver concluso un accordo di nozze per la *filia* (*pactum de filiae nuptiis*), muore prima che le nozze siano state celebrate. Il provvedimento, recepito da Teodosio II in CTh. 3.5.12 (*De sponsalibus et ante nuptias donationibus*), è trådito dal Breviario (*Brev.* 3.5.7) e ripreso anche nell'*antiqua* di *Lex Visig.* 3.1.2 (*Si puella contra voluntatem patris alio nubat, cum sit alteri disponata*). La lettura della costituzione di Onorio, in comparazione con l'*interpretatio visigothica* e con l'*antiqua* della *Lex Visigothorum*, evidenzia delle differenze nello stile e nelle scelte lessicali delle fonti visigote dovute presumibilmente ad esigenze dettate dalla prassi. Riferimenti al caso pratico, che potrebbe richiamare la supposta *occasio legis* del provvedimento imperiale, sono evidenti sia nella *interpretatio* che nella *antiqua*.

PAROLE CHIAVE

Codice Teodosiano – *Interpretatio visigothica* – *Lex Visigothorum* – *Antiquae* – Accordi matrimoniali.

ABSTRACT

CTh. 3.5.12 (*De sponsalibus et ante nuptias donationibus*) is a constitution of Honorius, given at Ravenna on 3 November 422 to the Praetorian Prefect for Italy, Marinianus, where the emperor states that if a father should enter into a betrothal agreement (*pactum de filiae nuptiis*) about his daughter (*filia*), but he should die before the marriage, his decision shall remain valid and binding. This law has been also adopted in *Brev.* 3.5.7 and mentioned in the *antiqua* of *Lex Visig.* 3.1.2 (*Si puella contra voluntatem patris alio nubat, cum sit alteri disponsata*).

The comparison between text of Roman constitution, *interpretatio visigothica* and *antiqua* of *Lex Visigothorum* point out some differences in the style and terminology of Visigothic sources probably due to requirements of legal practice. These references are evident both in the *interpretatio* and in the *antiqua*.

KEYWORDS

Theodosian Code – *Interpretatio visigothica* – *Lex Visigothorum* – *Antiquae* – Betrothal Agreements.

LUCIANO MINIERI
Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

GLI APPELLATIVI DEL POTERE.
NOTE SULLA INTITOLAZIONE IMPERIALE
NEL TARDOANTICO

1. Gli studiosi hanno, nel tempo, prodotto dei veri e propri elenchi di termini con cui gli imperatori romani (e/o le loro cancellerie), durante il periodo tardoantico, tendevano ad autodefinirsi e/o a rappresentare le loro caratteristiche personali e morali. I termini che ricorrono più spesso sono *Nostra Serenitas*, *Tranquillitas*, *Lenitudo*, *Lenitas*, *Clementia*, *Indulgentia*, *Nostra Pietas*, *Mansuetudo*, *Magnificentia*, *Nostrum Numen*, *Coeleste Oraculum*, *Celsitudo Imperialis*, *Sublimitas*, *Excellentia Imperialis*, *Nostra Aeternitas*, *Maiestas Imperialis*, *Perennitas*.

La dottrina ha finito per considerare in qualche modo i termini come tutti eguali, impiegati per autodefinire gli imperatori e per sottolinearne, in modo anche programmatico, le loro qualità, così come nel caso di Piganiol il quale, ne *L'Empire Chrétien*¹, riporta l'elenco a proposito della "figure idéale dell'empereur" o di Pietro de Francisci che ne parla a proposito della deificazione della figura dell'imperatore².

¹ A. PIGANIOU, *Histoire romaine. 4.2. L'Empire Chrétien (325-395)*, Paris 1947, 304 ss., part. 309 s.

² P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, 3, Milano 1936, 97 ss., part. 99, il quale sottolinea come "nelle leggi e negli atti la persona del monarca è indicata con ampie e sonanti perifrasi". Lo studioso aggiunge che ovviamente espressioni simili vengono a volte impiegate per indicare, a seconda dei gradi, anche i destinatari dei provvedimenti "ma lo stile non è perciò meno significativo". Per la definizione dei magistrati sembra, tuttavia, che si adoperino particolarmente *Vostra Magnificentia*, *Illustris Magnificentia*, *Illustris Auctoritas tua* (si v. a puro titolo di esempio C. 12.49(50).6 nella quale il *praefectus urbi Severus* viene definito così da Arcadio e Onorio) o ancora *Excellentia Tua*.

Più di recente Franco Amarelli³ e Pilar Pavón Torrejón⁴ hanno riservato spazio a questi elenchi. Amarelli, in particolare, per spiegare l'apparente antinomia tra la particolare crudeltà della legislazione criminale di Costantino e il frequente appello alla *Humanitas* spesso presente nella legislazione di quell'imperatore, ha proposto un altro elenco del quale fanno parte l'*Humanitas*, la *Clementia*, la *Lenitas*, la *Serenitas*, la *Moderatio*, la *Mansuetudo*⁵.

Ora, al di là della soluzione del problema sollevato dallo studioso napoletano⁶, è molto probabile che dagli elenchi proposti dalla dottrina debba essere espunta la *Serenitas* – alla pari di *Tranquillitas* e in modo più sfumato di *Magnificentia*, *Sublimitas* e *Nostra Aeternitas* – perché credo che, se tutti gli altri termini indichino caratteristiche singole di un imperatore o sue propensioni all'emettere certi tipi di provvedimenti di favore soprattutto nei confronti dei rei⁷, con la su riportata espressione

³ F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli 1978, 120 ss., part. 128

⁴ P. PAVÓN TORREJÓN, *La cárcel y el encarcelamiento en el mundo romano*, in *Anejos de AEspA*, 27, Madrid 2003, 207 ss., e soprattutto nt. 366, contributo che si incentra sul carcere e sull'incarceramento e che elenca, a fianco della *Humanitas*, la *Clementia*, la *Serenitas*, la *Moderatio* e la *Mansuetudo*.

⁵ F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio* cit., 128.

⁶ F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio* loc. cit., il quale afferma che "l'alternanza tra la crudeltà di alcune norme penali e la *humanitas* ... trova ... la sua spiegazione nella discendenza da Lattanzio dei fondamenti teorici dell'opera legislativa del principe".

⁷ Su queste modalità dell'operare del *princeps* e soprattutto sulla *Clementia* e sulla *Indulgentia* vi è una enorme bibliografia. Qui si citano solo alcuni volumi e/o articoli rinviando anche alle citazioni da essi riportate: M.P. CHARLESWORTH, *The virtues of a Roman Emperor. Propaganda and the creation of Beleaf*, in *PBA*, 1937, 105 ss.; J. GAUDEMET, *'Indulgentia principis'*, in *Conferenze romanistiche*, 2, Milano 1967, 3 ss.; E. MALASPINA, *La teoria politica del De Clementia: un inevitabile fallimento*, in *Atti del Convegno Internazionale "Seneca uomo politico e l'età di Claudio e di Nerone"*, Bari 2003, 139 ss.; ID., *La Clementia di Seneca tra sapientia, aequitas e humanitas, Una proposta didattica*, in *Chronos*, 26, 2008, 49 ss.; F. BESSONE, *'Clementia' e 'philantropia'. Atene e Roma nel finale della Tebaide*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 62, 2009, 179 ss.; B. GIROTTI, *Assolutismo e dialettica del potere nella corte tardoantica*, Milano 2017, 7 ss. part. 89 ss.; F. FASOLINO, *'Indulgentia principis' ed emenda: aspetti della politica criminale nell'Impero Romano tra IV e VI sec. d. C.*, in *Vergentis*, 4, 2017, 179 ss.; E. DELLA CALCE, *La clemenza negli 'ab urbe condita libri': tra percezione liviana e ideologia augustea*, in *La Biblioteca di Classico Contemporaneo*, 10, 2019, 1 ss. Cfr. anche J.-M. CARRIÉ,

si sia inteso, invece, indicare, a mio parere, qualcosa di diverso e in particolare una modalità di autodefinirsi dell'imperatore stesso⁸.

2. Ma veniamo al termine *Serenitas* che costituisce l'oggetto precipuo della nostra indagine e che è presente nelle fonti con le due varianti di *Nostra Serenitas* e *ex Nostra Serenitate*⁹. Si tenterà inizialmente di definirne una etimologia, evidenziandone l'uso diretto e quello traslato per poi passare ad individuarne il primo caso di utilizzo da parte delle fonti giuridiche e a tentarne, infine, di comprenderne il possibile significato.

Come è facile notare la parola *Serenitas* deriva da *serenus*¹⁰ e sta ad indicare in senso proprio la situazione di un tempo atmosferico senza nuvole e senza precipitazioni, asciutto e senza acqua, come si ricava da

La "munificence" du Prince. Les modes tardifs de désignation des actes impériaux et leurs antécédents, in *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV^e siècle ap. J.-C.*, Rome 1992, 411 ss. Si segnalano pure atti di convegni dedicati a questo tema tra cui in particolare G. PICONE, a cura di, '*Clementia Caesaris*'. *Modelli etici, parentesi e retorica dell'esilio*, Palermo, 2008, *passim* (tra i contributi, in particolare, G. PICONE, *Il paradigma Marcello. Tra esilio e 'clementia Caesaris'*, ivi, 53 ss.) e quelli del Convegno su *Miseratio e perdono in età tardoantica: 'virtus' o 'vitium'?* *Prospettive storiche, giuridiche e sociali e realtà territoriale* (Parma, 1-2 dicembre 2016), pubblicati in *Koinonia*, 43, 2019, 495 ss.

⁸ Che questa asserzione sia molto verosimile mi sembra si possa implicitamente ricavare anche da quanto sostenuto da Francesco Fasolino, (*'Indulgentia principis'* cit., 203) il quale, pur elencando le tipiche virtù di un imperatore ("l'*indulgentia*, così come l'*humanitas*, la *mansuetudo*, la *clementia* etc. (che) rappresentano ... il corpus delle virtù etiche imperiali sulle quali si legittima l'assoluta preminenza del *princeps* nell'ambito dell'ordinamento politico istituzionale dell'impero" e sulle quali "si giustifica, altresì, l'attribuzione al suo insindacabile giudizio del metro della liceità e della giustizia nella concreta azione di governo") non nomina assolutamente la *Serenitas*.

⁹ Le due espressioni credo possano presentare una diversa sfumatura di significato nel senso che con *Nostra Serenitas* il *princeps* intenda parlare di sé stesso utilizzando la prima persona (o la terza) plurale mentre con l'impiego di *Ex Nostra Serenitate* si può forse voler intendere "sulla base della nostra Serenità" con un significato pur simile alla prima espressione ma che in qualche modo si avvicina anche alla definizione di una semplice qualità dell'imperatore.

¹⁰ In questo senso AE. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, 4, Patavii 1926², rist. Patavii 1965, 328 sv. *Serenitas* e A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionnaire étimologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 1967, 207 s., sv. *Serenus*.

una serie di fonti quali il *De divinatione* di Cicerone¹¹, l'*ab urbe condita* di Livio¹², la *Naturalis historia* di Plinio il vecchio¹³ e il *de re rustica* di Columella¹⁴ ma anche il *Bellum Hispaniense* di ignoto autore¹⁵.

In altre fonti il termine è, invece, impiegato nel suo significato traslato di *Prosperitas* e di *Tranquillitas* (ancora una volta ritorna la *Tranquillitas* che, come si è prima detto, è un altro dei termini utilizzati nelle disposizioni imperiali per l'autoidentificazione da parte di svariati imperatori) per indicare la condizione di una persona, per l'appunto serena, in una situazione di tranquillità e imparzialità. Tra tali fonti si possono ricordare, oltre al già citato Livio¹⁶, anche il *De*

¹¹ CIC., *de div.* 2.45.94: *Sed quae tanta dementia est, ut in maxumis motibus mutationibusque caeli nihil intersit qui ventus, qui imber, quae tempestas ubique sit? Quarum rerum in proximis locis tantae dissimilitudines saepe sunt, ut alia Tusculi, alia Romae eveniat saepe tempestas; quod qui navigant maxume animadvertunt, cum in flectendis promunturiis ventorum mutationes maxumas saepe sentiunt. Haec igitur cum sit tum serenitas, tum perturbatio caeli, estne sanorum hominum hoc ad nascentium ortus pertinere non dicere (quod non certe pertinet), illud nescio quid tenue, quod sentiri nullo modo, intellegi autem vix potest, quae a luna ceterisque sideribus caeli temperatio fiat, dicere ad puerorum ortus pertinere?*

¹² LIV. 2.62.1-2: *Eodem anno Valerius consul cum exercitu in Aequos profectus, cum hostem ad proelium elicere non posset, castra oppugnare est adortus. Prohibuit foeda tempestas cum grandine ac tonitribus caelo deiecta. Admirationem deinde auxit signo receptui dato adeo tranquilla serenitas reddita ut velut numine aliquo defensa castra oppugnare iterum religio fuerit. Omnis ira belli ad populationem agri uertit.*

¹³ PLIN., *n.b.* 18.80.351: *Tertio loco stellarum observationem esse oportet. discurrere hae videntur interdum, ventique protinus sequuntur, in quorum parte ita praesagiare. caelum cum aequaliter totum erit splendidum articulis temporum, quos proposuimus, autumnum serenem praestabit et frigidum. si ver et aestas non sine refrigerio aliquo transierint, autumnum serenum ac densum minusque ventosum facient. autumnus serenitas ventosam hiemem facit. Cfr. anche 18.87.362 e 10.86.188.*

¹⁴ COL., *de re rust.* 3.1 i.f.: *Caelum porro neque niuale uinea, sicut praedixi, nec rursus aestuosum desiderat, calido tamen potius quam frigido laetatur, imbribus magis quam serenitatibus offenditur et solo sicco quam nimis pluuius est amior; perflatu modico lenique gaudet, procellis obnoxia est. atque haec maxime probabilis caeli et soli qualitas.*

¹⁵ PS. CAES., *de bell. Hisp.* 29: *Hoc accedebat ut locus illa planitie aequitate ornaretur, et diei solisque serenitate ut mirificum, ut optandum tempus prope ab diis immortalibus illud tributum esset ad proelium committendum.*

¹⁶ LIV. 42.62: *<Romani> non abscedentes ab ripa Penei transtulerunt in locum tutiorem castra. eo Misagenes Numida uenit cum mille equitibus, pari peditum numero, ad hoc elephantis duobus et uiginti. per eos dies consilium habenti regi de*

ira di Seneca¹⁷ e le Storie di Alessandro Magno di Curzio Rufo¹⁸, nonché l'*Epitoma rei militaris* di Vegezio¹⁹ e le *Variae* di Cassiodoro²⁰.

Da questa breve carrellata di fonti risulta un primo indizio, peraltro quasi ovvio: il significato da attribuire al termine *Serenitas* impiegato nei provvedimenti imperiali non è certo quello di situazione meteorologica ma quello traslato di un soggetto che si trova in una condizione di tranquillità e direi quasi di imperturbabilità.

Dopo questa prima notazione, è necessario compiere un'altra precisazione a proposito di questa espressione: *Serenitas* compare nelle fonti tecniche all'incirca duecento volte – tra costituzioni del *Codex Theodosianus* e di quello giustiniano, nella *Collatio*, nelle *Novellae* teodosiane e in quelle giustiniane, nella *Collectio Avellana*, nonché nella raccolta dei concili curata dal Mansi²¹ – ma non è mai riportata nei *Digesta* né in altre collezioni di *iura*. L'assenza di *Serenitas* in queste raccolte non credo costituisca una circostanza accidentale né solo una mera casualità lessicografica ma ritengo abbia una valenza precisa. Si può, infatti, pensare che la sua mancanza rappresenti la prova che questa espressione non sia propria del linguaggio della giurisprudenza ma che appartenga, invece, al lessico delle disposizioni imperiali. Assente, insomma, non per caso ma perché si tratta di un termine

summa <rerum>, cum iam consedisset ferocia ab re bene gesta, ausi sunt quidam amicorum consilium dare, ut secunda fortuna in condicionem honestae pacis uteretur potius, quam spe uana euectus in casum irreuocabilem se daret. modum inponere secundis rebus nec nimis credere serenitati praesentis fortunae, prudentis hominis et merito felix esse. mitteret ad consulem, qui foedus in easdem leges renouarent, quibus Philippus pater eius pacem ab T. Quinctio uictore accepisset.

¹⁷ SEN., *de ira* 3.25.4: *At ille quem modo altiore omni incommodo posui tenet amplexu quodam summum bonum, nec homini tantum sed ipsi fortuna respondet: «omnia licet facias, minor es quam ut serenitatem meam obducas. Vetat hoc ratio, cui uitam regendam dedi. Plus mihi nocitura est ira quam iniuria.*

¹⁸ CURT. RUF. 10.9.5: *Quot ille tum extinxit faces! quot condidit gladios! quantum tempestatem subita serenitate discussit!*

¹⁹ VEG., *ep.* 3.26: *Digesta sunt, imperator inuicte, quae nobilissimi auctores diuersis probata temporibus per experimentorum fidem memoriae prodiderunt, ut ad peritiam sagittandi, quam in serenitate tua Persa miratur (...).*

²⁰ CASSIOD., *var.* 2.35 per questa fonte v. infra ntt. 38 e 39.

²¹ Nelle costituzioni in lingua greca, nei Basilici e nell'Hexabiblos vengono utilizzati i termini paralleli di Γαληνότης e Γαληνότατος con identico significato. In questo senso P. CHANTRAINE, *Dictionnaire étimologique de la langue grecque*, Paris 1967, 207s., sv. Γαληνή.

estraneo ai giuristi tanto che essi non l'hanno mai utilizzato e/o conosciuto.

È poi necessaria un'ulteriore precisazione: se pur, come si è detto, l'insieme dei passi in cui compare *Serenitas* è costituito soltanto da costituzioni imperiali, non si può non notare che l'espressione, ad una indagine di tipo cronologico, non è mai stata utilizzata nelle disposizioni dell'età degli Antonini e dei Severi, mentre il suo primo impiego si ha solo nell'età di Gordiano III quando compare in un provvedimento di questo imperatore emanato nel 238 d. C. e relativo ai rapporti tra debitore e creditore pignoratizio e della loro relazione con la *res* oggetto del pegno²²:

C. 8.33(34).2 Imp. Gordianus III A. Iustae: Si creditor pignus iure domini a nostra serenitate possidere petiit et post formam praescripti alio anno usuras a vobis accepit, a beneficio impetrato recessisse videtur. PP. prid. Non. Dec. Pio et Pontaino cons.²³.

²² Che all'età di Gordiano III vi dovesse essere una particolare attenzione per il pegno è documentato anche da un'altra costituzione, del 239 d. C., attribuita allo stesso imperatore, che regolava gli eventuali rapporti con altre obbligazioni esistenti tra i due soggetti e le modalità della restituzione della cosa oppignorata, il cosiddetto pegno gordiano: C. 8.26(27).1.2-3 Imperator Gordianus A. Festo: 2. *Ac si in possessione fueris constitutus, nisi ea quoque pecunia tibi a debitore reddatur vel offeratur, quae sine pignore debetur, eam restituere propter exceptionem doli mali non cogeris. Iure enim contendis debitores eam solam pecuniam, cuius nomine pignora obligaverunt, offerentes audiri non oportere, nisi pro illa etiam satisfecerint, quam mutuam simpliciter acceperint.* 3. *Quod in secundo creditore locum non habet: nec enim necessitas ei imponitur chirographarium etiam debitum priori creditore offerre.* pp. id. Mart. Gordiano A. et Aviola cons. Sulla costituzione v., per tutti, E. NARDI, *Ritenzione e pegno gordiano*, Milano 1939, 53 ss., e D. SCHANBACHER, *Beobachtungen zum sog. 'pignus Gordianum'*, in ZSS, 114, 1997, 233 ss.

²³ [Se un creditore ha chiesto a Nostra Serenità di possedere per diritto di proprietà un pegno, e dopo di averne ottenuto il rescritto, ha da voi ricevuto gli interessi per un altro anno, si ritiene che abbia rinunciato al beneficio ottenuto. Pronunciata il 4 di dicembre, sotto il consolato di Pio e di Ponziano]. Un ricordo del provvedimento anche in Bas. 25.7.58. Sulla costituzione v., tra gli altri H. DERNBURG, *Das Pfandrecht nach den Grundsätzen des heutigen römischen Rechts*, Leipzig 1864, 244; P. FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano. 2. Garanzie reali*, Padova 1963, 23 ss.; J.L. ZAMORA MANZANO, *Algunas reflexiones sobre la lex commissoria y su prohibicion ulterior en el pignus*, in RIDA, 54, 2007, 529 ss., part. 530 ss.

Nel brano, inserito dai giustinianeî nel trentatreesimo titolo dell'ottavo libro del *Codex* dedicato a *De iure dominiî impetrandi*, viene riportato un rescritto relativo ad un caso di *impetratio dominiî*, cioè alla richiesta fatta all'imperatore da parte di un creditore pignoratizio (naturalmente in caso di mancato pagamento del pegno e della impossibilità di vendita a terzi) della possibilità di acquisizione di un bene dato in garanzia da parte del debitore²⁴. Se, però, quest'ultimo procedeva nel periodo di un anno al pagamento del debito e degli eventuali interessi moratori, il creditore perdeva il privilegio concesso. In altri termini se nell'anno successivo al decreto imperiale il proprietario della cosa oppignorata (e debitore pignoratizio) procedeva al pagamento degli interessi (*usurae*), il creditore non poteva più ottenere il diritto ad acquisire la completa proprietà della *res*²⁵.

²⁴ Sulla *impetratio dominiî* v., oltre a G. FRANCIOSI, *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino 2014, 494 e a A. LOVATO, in A. LOVATO-S. PULIATTI-L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*, Torino 2017², 389 ss.; A. MANICK, s.v. «*Pignus*», in *PWRE*, 20.1, Stuttgart 1941, 1239 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela del possesso in età costantiniana*, Napoli 1998, 273 ss.; C.A. CANNATA, 'Possessio', 'possessor', 'possidere' nelle fonti giuridiche del basso impero romano. *Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Milano 1962, 104 ss.; A. SACCOCCIO, *Aliud pro alio consentiente domino in solutum dare*, Milano 2008, 102 ss.

²⁵ Il passo è relativo al fenomeno del riequilibrio delle condizioni tra creditore e debitore pignoratizio, fenomeno che era stato già inizialmente regolato da una disposizione di Alessandro Severo, emanata nel 229 e riportata dai giustinianeî nello stesso libro e titolo del provvedimento che si sta qui esaminando (C. 8.33(34).1 Imperator Alexander Severus A. Nicolae: *Dominiî iure pignora possidere desiderans nomina debitorum, quos in solutione cessare dicis, exprimere et, an sollemnia peregisti, significare debuisti, dummodo scias omnia bona debitoris, qui pignori dedit, ut univèrsa dominio tuo generaliter addicantur, impetrare te non posse*. PP. XIII k. Dec. Alexandro A. III et Dione cons.) e che avrà la sua definitiva soluzione nel 320 con l'emanazione dell'editto costantiniano (CTh. 3.2.1 [= C. 8.34(35).3] Imp. Constantinus ad populum: *Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae legis crescit asperitas, placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret, quae cum praeteritis praesentia quoque depellit et futura prohibet. Creditores enim re amissa iubemus recipere quod dederunt*. Dat. II kal. Feb. Serdicae Constantino A. VII et Constantio C. cons.) che vieterà completamente la *lex commissoria*, cioè la possibilità che il creditore trattenesse per sé la cosa oppignorata e senza provvedere alla restituzione del cosiddetto *superfluum*. Su quest'ultimo passo e più in generale sul divieto costantiniano A. BURDESE, *Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus*, Torino 1949, 206 ss.; A. BISCARDI, *Le garanzie reali del credito*, Siena 1957; ID., *La lex commissoria nel sistema delle garanzie reali*, in *Studi in onore di E. Betti*, 2, Mi-

Si tratta di un passo molto interessante (che costituisce una tappa di un “percorso” molto affascinante e relativo al fenomeno dei rapporti tra creditore e debitore pignoratorio) ma non offre spunto alcuno per comprendere le ragioni dell’introduzione dell’espressione *Nostra Serenitas*. L’uso di questo termine nel brano, infatti, non sembra avere nulla a che fare con l’essenza stessa del rescritto e neppure con l’istituto del pegno di cui viene esaminato nel brano di Gordiano soltanto un particolare e preciso aspetto.

Stando così le cose bisogna allora ritenere che non si possa ricavare direttamente alcuno spunto dal contenuto del passo e ci si debba limitare all’ipotesi che l’uso di *Serenitas* possa dipendere forse dai rapporti di questo imperatore con la parte orientale dell’Impero Romano. Intendo cioè ipotizzare, pur mancando qualsiasi riferimento nelle fonti, che la cancelleria di Gordiano possa aver mutuato l’espressione dalle pratiche proprie delle corti persiane e/o sassanidi²⁶.

3. Prima di procedere alla trattazione dell’ultimo aspetto di questa indagine e cioè al tentativo di individuare un possibile significato da attribuire a *Serenitas*, occorre, per meglio esplicitare quanto finora affermato, soffermarsi brevemente su un paio di brani, tra i tanti in cui compare l’espressione, che mi sembrano particolarmente significativi.

Il primo passo, che è stato da me già esaminato in altro contesto²⁷,

lano 1962, 573 ss.; ID., *Appunti sulle garanzie reali in diritto romano*, Milano 1976, 150 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, Milano 1954, 257; A. CENDERELLI, *Divieto della lex commissoria, principio generale o regola occasionale*, in *Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in Diritto Romano*, 1, Milano 1987, 255.

²⁶ In questo senso A. Piganiol (*Histoire romaine* cit., 310 s.) il quale, pur non nominando questo passo e neppure Gordiano, afferma in generale che “la figure de l’empereur de Bas-Empire est composée de traits hétéroclites. Certains sont empruntés à la plus vieille tradition de Rome” mentre altre caratteristiche – soprattutto per quanto riguarda i riti dell’etichetta di corte – possono derivare “à la cour sassanide”, come nel caso delle “mains voilées de celui qui tend un objet au prince”, riportando un passo di Ammiano Marcellino (AMM. 16.5.11: *inductis quadam solemnitate agentibus in rebus in consistorium ut aurum acciperent, inter alios quidam ex eorum consortio, non ut moris est pansa chlamyde sed utraque manu cavata suscepit. et imperator “rapere” inquit “non accipere sciunt agentes in rebus”*) relativo al comportamento tenuto da alcuni *agentes in rebus* durante una udienza.

²⁷ L. MINIERI, *Su un aspetto poco conosciuto della gestione dei ‘pistrina’ nella Roma tardo antica*, in *Dalla Facoltà al Dipartimento. Raccolta di Scritti giuridici*, Napoli 2012, e ora in *SDHI*, 79, 2013, 329 ss., con altre fonti e ulteriore bibliografia.

riguarda l'utilizzo nei *pistrina* dei condannati per lievi *crimina*, coloro cioè che venivano impiegati nella macinazione del grano e la cottura del pane:

CTh. 9.40.7 Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Artemio: Nullum ex his, quos pistrinis qualitas condemnationis addixerit, inperita ceteris reis indulgentia relaxari oportet, nisi aliquis speciale serenitatis nostrae meruerit reportare rescriptum. Dat. VIII id. Oct. Altino Divo Ioviano et Varroniano cons. ²⁸

Il passo riporta la notizia di una disposizione emanata da Valentiniano e Valente l'8 ottobre 364 ad Altino e che è stata poi inserita dai commissari teodosiani nel quarantesimo titolo del nono libro²⁹ che, come è noto, è dedicato alla trattazione delle pene, *De poenis*. I due imperatori disposero che i singoli funzionari locali – in questo caso Artemio *corrector Lucaniae et Bruttiorum*, come si ricava da un ulteriore brano³⁰ – dovessero inviare al più presto i condannati per crimini lievi a Roma dove dovevano essere assegnati all'*officium* del *praefectus annonae* perché venissero impiegati nei *pistrina*. Nel passo si specifica che (forse per la scarsità di unità lavorative da assegnare alle macine o per l'enorme quantità di pane da distribuire) le condanne *ad pistrina*

²⁸ [Gli Imperatori Valentiniano e Valente ad Artemio: È opportuno che nessuno tra queste persone che la natura della condanna ha inviato ai mulini sia liberata per il condono concesso ai colpevoli, a meno che qualcuno non avrà meritato di ottenere un particolare rescritto dalla Nostra Serenità. Data l'otto ottobre ad Altino e sotto il consolato di Gioviano e Varrone]

²⁹ Disposizioni simili sono contenute anche in altri luoghi riportati nello stesso titolo: CTh. 40.3, 5, 6, 9 per i quali rinvio al mio, *Su un aspetto poco conosciuto* cit., 341 ss.

³⁰ CTh. 8.3.1 Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Artemium Correctorem: POST ALIA: *Qui sese in officiis magistrorum equitum ac peditum militasse ac militare monstraverint, ab omni nominationis iniuria excusentur. Eligendi autem erunt susceptores e diversis officiis, etiam ex largitionalibus civitatum, qui utique extra palatium degunt.* Dat. XIII kal. Oct. Aquil(eia) Acc. XV kal. Nov. Salerni Divo Ioviano et Varroniano cons. Sul destinatario delle due costituzioni cfr. O. SEECK, sv. *Artemius*, in *PWRE*, 2,2, Stuttgart 1896, 1445 (n. 3); ID., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 169, 216 e 218; F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 59, 96.

dovessero rimanere sempre valide anche nel caso di *Indulgentia* concessa ad altri condannati³¹.

Ora, al di là della determinazione dei tipi di reato per cui si veniva condannati *ad pistrina* e di quali fossero le differenze tra i prigionieri che ottenevano l'*Indulgentia* e i condannati alle macine che non acquisivano la libertà (o la sospensione della pena) se non attraverso uno speciale rescritto (*ad personam* e non per categoria) emesso specificamente dall'imperatore, ai fini di questo contributo interessa sottolineare soprattutto la distinzione tra l'*Indulgentia* e la *Nostra Serenitas*. I due concetti sono diversi tra loro perché se il primo indica un aspetto dell'attività o meglio della benevolenza dell'imperatore, il secondo costituisce un modo di definirsi dell'imperatore stesso, quasi come se parlasse di sé in terza persona³².

Altro passo particolarmente interessante ai nostri fini è una costituzione di Arcadio ed Onorio emanata il 4 aprile 413 e indirizzata al prefetto al pretorio d'Oriente Antemio³³ e relativa all'utilizzo delle torri costruite nell'ambito delle fortificazioni di Costantinopoli:

CTh. 15.1.51 (= C. 8.11.18) Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio p.p.: Turres novi muri, qui ad munitionem splendissimae urbis exstructus est, completo opere praecipimus eorum usui deputati, per quorum terras idem murus studio ac provisione tuae magnitudinis ex nostrae serenitatis arbitrio celebratur: eadem lege in perpetuum, et conditione servanda, ut annis singulis hi, ad quorum iura terrulae demi graverint, proprio sumptu

³¹ L. MINIERI, *Su un aspetto poco conosciuto* cit., 329 ss.

³² Questa riflessione non mi sembra sia inficiata da quanto di recente sostenuto da D.A. CENTOLA, *Riflessioni sull'indulgentia criminum' nella tarda antichità*, in *Koinonia*, 43, 2019, 505 ss., part. 506, (e già precedentemente in questo senso, anche se con delle valutazioni parzialmente differenti, da J. GAUDEMET, *Indulgentia principis'* cit., 3 ss., part. 7). L'a. – pur se in senso generale e non relativamente a questo specifico passo – ha sostenuto che l'indulgenza avrebbe acquisito col tempo e in alcuni testi una valenza nuova, “da sostantivo tendente a definire un aspetto dell'attività del principe ... viene addirittura quasi ad essere identificata con il principe... in qualche modo egli stesso viene considerato l'indulgenza fatta persona”, ma questa valutazione non credo la si possa riscontrare nel passo qui commentato dal momento che in esso i due termini non possano essere considerati sullo stesso piano e tendenti a definire entrambi e allo stesso modo il *princeps*.

³³ Su Antemio cfr. S. RENDINA, *La prefettura di Antemio e l'Oriente romano*, Pisa 2021, *passim*.

eorum instaurationem sibimet intelligant procurandam eorum-que usu publico beneficio potientes, curam reparationis ac solitudinem ad se non ambigant pertinere. Ita enim splendor operis, et civitatis munitio, cum privatorum usu et utilitate servabitur. Dat. prid. non. April. Lucio v. c. cons.³⁴

Nella costituzione viene stabilito che le torri inserite nelle fortificazioni di Costantinopoli³⁵, una volta costruite, possano essere affidate in uso a quei soggetti sul cui territorio insisteva quel tratto di muro, sotto la condizione che quegli stessi ogni anno restaurino a proprie spese la costruzione³⁶. Gli imperatori, poi, concludono la disposizione sottolineando, con un singolare tratto di modernità, la validità di una unione tra pubblico e privato: coniugando, infatti, l'onere del restauro affidato ai privati con l'uso da parte di questi³⁷, la qualità dell'opera pubblica si conserverà nel tempo.

Particolarmente interessanti ai miei fini sono le due espressioni pronunciate dagli imperatori nei confronti del prefetto al pretorio Antemio, parole che di sicuro rappresentano un grande elogio per lui: gli imperatori gli riconoscono l'impegno profuso e la grande perizia im-

³⁴ [Stabiliamo che le torri del nuovo muro che fu costruito per la difesa della splendidissima città, una volta completate le opere, siano in uso di coloro nelle terre dei quali, e per provvedimento della capacità tecnica e cura della tua grandezza e per decisione della nostra serenità, lo stesso muro è stato innalzato; in base alla stessa legge per sempre, e mantenendo la condizione, che costoro ai quali appartengono i diritti, ogni anno restaurino a proprie spese quel tratto di terra, in vista del vantaggio che ne deriva al pubblico, qualora essi assumano l'onere del restauro. In tal modo si conserverà la magnificenza del lavoro, la fortificazione della città con l'uso e l'utilità dei privati. Data il 4 di aprile, sotto il consolato di Lucio].

³⁵ Non vi è dubbio che nella costituzione con *splendidissima urbs* si sia voluto alludere a Costantinopoli, città che viene così indicata anche in altri luoghi: CTh. 15.1.32 del 395, C. 1.3.25 del 456 e C. 1.17.2 del 533. In questo senso si v. l'ampia indagine di J.L. CAÑIZAR PALACIOS, *From vetus Byzantium (AMM. 28.8.8) to urbs regia: Representation of Constantinople in Late Roman Empire Laws*, in A. DE FRANCISCO HEREDERO ET AL. (curr.), *New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire*, Cambridge 2014, 280 ss., part. 285 ss. e 301.

³⁶ Sulla costituzione v. in part. Y. JANVIER, *La législation du Bas-Empire Romain sur les edifices publics*, Aix-en-Provence 1959, 274 s. con precedente bibliografia e con una proposta di traduzione in francese; G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, tr. Torino 1991, 88 ss., 109 ss.

³⁷ In questo senso anche G. DAGRON, *Costantinopoli* cit., 90, anche se con una prospettiva leggermente diversa.

piegata nella costruzione delle torri (e in generale delle fortificazioni), merito della sua capacità tecnica e della sua accuratezza (*studio ac provisione tuae magnitudinis*) mentre imputano la riuscita della costruzione al loro arbitrio (*ex nostrae serenitatis arbitrio*). Pur se ad una prima occhiata le due espressioni possono risultare sullo stesso piano (e sembrare tese a rappresentare qualità tecniche e/o modalità proprie dei soggetti interessati o ancora dirette a mettere in luce le attività compiute e/o volute dall'importante magistrato e dall'imperatore), in realtà quelli che vengono messi in paragone – o per meglio dire vengono accostati – sono, da un lato, le capacità (amministrative?) di Antemio e, dall'altro, l'*arbitrium principis* dei due imperatori. In questo senso a *Nostra Serenitas* non si può attribuire altro che una sorta di modalità di definirsi dell'imperatore.

4. Resta ora da tentare di spiegare come mai sia stato utilizzato proprio il termine *Serenitas* – insieme soprattutto a *Tranquillitas* – per definire la persona stessa dell'imperatore. Dico subito che non c'è alcuna fonte da cui ricavare un qualche elemento utile per spiegare tale impiego ed anche una tarda lettera delle *Variae* di Cassiodoro³⁸, databile alla prima decade del sesto secolo e relativa ad un caso di *indulgentia* consistente nell'assegnazione di una taglia a chi avesse dato informazioni sul furto di una statua, non offre informazioni in questo senso e si limita al solito utilizzo del nostro termine (*promissio nostrae serenitatis*)³⁹.

Non essendovi alcun indizio endogeno – ricavabile, cioè, da una fonte romana anche tardoantica o bizantina – credo si possa tentare di ricavare qualche spunto utile da un dato, per così dire, esogeno rispetto

³⁸ CASSIOD., *var.* 2.35.1: *Acerbum nimis est nostris temporibus antiquorum facta decrescere, qui ornatum urbium cottidie desideramus augere. quocirca praesentibus te iussionibus ammonemus, ut de Comensi civitate aeneam statuam quae perisse suggeritur, omni animositate perquiras: spondens etiam centum aureos, si quis haec sacrilega prodere furta maluerit, quatenus promissio nostrae serenitatis trepidos ad spem confessionis invitet, quod etiam ad te destinata edicta proloquuntur. sed cum haec tamen iussa promulgaveris, si adhuc facinus secreta velaverint, post diem venerabilem locorum artifices facias congregari: a quibus sub terrore perquire quo ministro fuerit perpetratum. ab imperitis enim harum rerum statuae facilis eversio non fuisset, nisi eam temptasset movere loco magistra praesumptio.*

³⁹ Sul passo cassiodoreo v. L. DI PAOLA, *Una nota a proposito dell'indulgentia teodericiana* (Cassiod. *var.* 2,35; 36), in *Commentaria Classica*, 6, 2019 (suppl.), 79 ss.

ai nostri studi. Come è noto nella lingua italiana il termine serenissimo è impiegato (peraltro quasi esclusivamente in modo traslato perché è difficile che nella nostra lingua il superlativo venga impiegato per indicare, ad es., il clima o uno stato d'animo) per identificare una qualche figura altolocata e in particolare i Dogi veneti e poi per traslato le stesse repubbliche di Venezia e Genova nonché in epoca più recente i figli cadetti delle famiglie reali con l'aggiunta appunto della parola Altezza.

Da questo elenco risalta soprattutto un collegamento del termine con la repubblica veneta. A detta degli studiosi della storia di Venezia l'attribuzione dell'appellativo di serenissima alla città lagunare dovrebbe essere stato conferito per traslato dalla figura del Doge il quale a sua volta avrebbe mutuato l'appellativo dai reggenti di Bisanzio, dal momento che Venezia, almeno formalmente, dipese da Bisanzio fino al 1453, anno della definitiva caduta dell'impero bizantino⁴⁰.

Altri studiosi di storia veneziana hanno altresì ritenuto che per spiegare l'attribuzione del termine Serenissima a Venezia si debba collegarlo alla particolare condizione positiva ottenuta dalla città nei suoi anni migliori: essa, grazie al dominio dei mari, allo sviluppo dei commerci e alla presenza di tanti stranieri, che erano oggetto di un diffuso sentimento di particolare tolleranza, godeva di un tale clima di pace e di tranquillità che avrebbe finito per acquisire e mantenere nel tempo l'appellativo di "La Serenissima".

Un'ulteriore ipotesi – di fatto legata con la proposta precedente – è, invece, collegata alla evidente prosperità commerciale e alla autonomia politica che essa seppe mantenere fino al XVIII secolo: questo suo stato dovette renderla esente da preoccupazioni politiche e mercantili tanto da farla considerare completamente "serena" data la sua condizione economica.

Non è facile scegliere tra le varie teorie proposte per l'attribuzione di questa espressione alla città lagunare (devo anzi dire che tutte e tre mi sembrano presentare elementi positivi e forse si completano tra di loro) ma credo si possa ritenere che il termine Serenissima sia stato utilizzato

⁴⁰ Sui rapporti tra Venezia e Bisanzio, in particolare, G. RAVEGNANI, *Bisanzio e Venezia*, Bologna 2006, rist. 2020, *passim*; ID., *Bisanzio e l'Occidente medievale*, Bologna 2019, *passim*. Cfr., più in generale, D.M. NICOL, *Venezia e Bisanzio* Milano 1990, 96 ss.; E. ZORZI, *Da Venezia a Bisanzio, da Bisanzio a Venezia*, in *Ateneo Veneto. Rivista di scienze lettere ed arti*, 201, terza serie 13/1, 2014 (= in *In ricordo di Ennio Concina. Atti della giornata di studi, Ateneo Veneto 15 maggio 2014*, a cura di D. CALABI-E. MOLteni), 83 ss.

per Venezia in quanto esprimeva bene la condizione di calma e di forza non turbata, insomma, da problemi commerciali, militari, ambientali e sociali.

Se questa ipotesi può avvicinarsi al vero (pur con tutte le necessarie cautele del caso ma con una certa verosimiglianza) per Venezia, allora si potrebbe ipotizzare che l'espressione sia stata già adoperata in tal senso anche per l'imperatore romano. *Nostra Serenitas* potrebbe, cioè, indicare la sua condizione di privilegio, di superiorità rispetto a tutti gli altri soggetti, tale che nulla possa scuotere la sua calma o metterlo in difficoltà.

Il termine, insomma, potrebbe stare ad indicare uno stato interiore della persona del sovrano e un tale stato non sarebbe proiettato verso l'esterno ma solo verso l'interno, quasi come in una sorta di autocelebrazione del potere. Non sarebbe direzionato ad un comportamento immediato ma sarebbe legato ad uno stato quasi di calma e di immobilità.

Questa spiegazione potrebbe anzi consentire di recuperare anche il contesto atmosferico dell'espressione cui prima si accennava: così come, ad esempio, il mare è privo di venti e tempeste, così come il cielo si presenta senza nubi e piogge, così anche l'imperatore è pacificato ed armonioso, in una parola sereno.

Se a questo si aggiunge, poi, che gli dèi dell'Olimpo e soprattutto Giove, nella iconografia con cui vengono rappresentati, mostrano nei volti una sorta di placidità, di sicurezza e di imperturbabilità (cosa che li distingue dai comuni mortali)⁴¹, allora a maggior ragione l'imperatore, ormai divinizzato, non può che essere distaccato e sereno.

SINTESI

L'indagine qui condotta è incentrata sull'analisi delle espressioni *Nostra Serenitas* ed *ex Nostra Serenitate* con cui gli imperatori (e le loro cancellerie) si autodefinivano in tante costituzioni del Co-

⁴¹ A questo proposito mi sembra opportuno riportare un epigramma di Marziale nel quale il poeta definisce Domiziano *serenus Jovis*: MART., ep. 5.6: *Nosti tempora tu Iouis sereni cum fulget placido suoque uultu, / quo nil supplicibus solet negare.*

dex Theodosianus e del *Codex Iustinianus*. Dopo aver esaminato da vicino l'etimologia del termine *serenitas*, si è tentato di determinare quale sia stato il primo caso di impiego di questo termine e quale possa essere il suo significato. Spazio è stato dedicato anche al rapporto tra questa espressione e altri termini quali *Clementia*, *Indulgentia* e *Lenitas* che, se pur simili, si riferiscono, però, ad altre situazioni.

PAROLE CHIAVE

Definizioni dell'imperatore – *Serenitas* – *Tranquillitas*.

ABSTRACT

The research conducted here is focused on the analysis of the expressions *Nostra Serenitas* and *ex Nostra Serenitate* with which the Emperors (and their chancellerys) self-defined in many constitutions of the *Codex Theodosianus* and of the *Codex Iustinianus*. After going back to the etymology of the term *serenitas*, I have tried to discover which was his first case of application and which could be his meaning. Space was also dedicated to the link among this expression and others terms like *Clementia*, *Indulgentia* and *Lenitas* that, although similar, do refer to others situations.

KEYWORDS

Emperor's Definitions – *Serenitas* – *Tranquillitas*.

SANTO TOSCANO
Università di Catania

SUL LINGUAGGIO DELLA REPRESSIONE PENALE
NEL DIRITTO TARDOANTICO

Si può parlare di una retorica della deterrenza nella costruzione e nell'argomentazione dei testi giuridici? E se ne può parlare anche per il diritto romano tardoantico, in particolare per la determinazione delle sanzioni nel diritto penale? Si possono ancora individuare le dimensioni argomentative, linguistiche e stilistiche di tale retorica? A partire da alcune costituzioni del libro 9 del CTh. si presentano alcune notazioni sulle possibili risposte a queste domande, nella consapevolezza che la riflessione sulla deterrenza delle norme penali e sui modi della sua espressione attraversa naturalmente tutta la storia del diritto¹.

Se volessimo formulare, forzando un po' nel segno della schematizzazione, quelle che potremmo chiamare leggi della deterrenza, potremmo così indicare la prima: il grado di deterrenza di una sanzione è tanto più elevato quanta più larga è la platea sulla quale essa produce *metus* con la conseguente dissuasione dalla perpetrazione di un reato. Questa prima legge con l'equazione *poena-metus* non può essere espressa con parole più chiare ed efficaci di quelle usate dagli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio a proposito del contrasto alla concussione, *ut unius poena metus possit esse multorum*². Essi ordinano che il *dux* che ha spogliato la Sardegna,

¹ La dimensione della deterrenza come costitutiva della prima idea di legge in CIC., leg. 2.4.8: *ex quo illa lex, quam di humano generi dederunt, recte est laudata; est enim ratio mensque sapientis ad iubendum et ad deterrendum idonea.*

² CTh. 9.27.3 (a. 382). Sulla funzione della pena sempre interessante C. GIOFREDI, *I principi del diritto penale romano*, Torino 1970, specie 41 ss.

significativo l'uso del verbo *nudare*³, sia ricondotto sotto adeguata scorta come in un pellegrinaggio penitenziale laico nella sede in cui ha esercitato la concussione e costretto a pagare per quattro volte quello che i suoi collaboratori ed egli stesso hanno rubato ai provinciali: la gravità del reato è resa anche con il raddoppio del verbo in una forma di efficace endiadi, *rapuit ac sustulit*. Si può parlare di una sanzione scenografica e spettacolare che aumenta il valore della esemplarità nel segno della quale tutto il breve testo è costruito. L'*exemplum* è un elemento essenziale della logica della deterrenza: così vanno a finire, sembra l'ammonimento fondamentale, coloro che esercitano male le funzioni pubbliche. Il caso singolo è emblematico delle tante forme di malversazione che dominano la scena pubblica e della volontà manifestata dal potere centrale di reprimerle con fermezza. *Metus* è parola chiave nel lessico della deterrenza.

La pena di uno solo dunque deve costituire *metus* per molti. E se è vero, come afferma Cicerone, che *metus* è *mali expectatio*⁴, è l'attesa angosciante di una punizione che incombe minacciosa all'origine di tutto il meccanismo della dissuasione, quando esso si attiva. E questo tipo di attesa è pesante come sanno bene coloro per i quali il legislatore parla di *aegra expectatio quaestionis* a giustificazione di un provvedimento di clemenza in occasione della solennità della Pasqua⁵; provvedimento che, tra l'altro, contempla molte esclusioni nel segno della tradizione. I sei reati esclusi, l'omicidio, l'adulterio, la lesa maestà, la stregoneria, l'avvelenamento e il ratto sono elencati con una significativa varietà lessicale, *crimen, foeditas, iniuria, scelus, insidiae, violentia*, parole che nelle loro diverse declinazioni semantiche sembrano concentrare in sé tutte le capacità dell'uomo di fare il male e di violare la legge e tutte le forme della riprovazione e dell'allarme sociale. Nel testo ricorre un'altra parola di quello che potrebbe chiamarsi il vocabolario della paura: a

³ Si vedano le *nudatae urbes* e la *nudata provincia* di una verrina ciceroniana (CIC., *Verr.* 2.4.104 e 2.4.143).

⁴ CIC., *Tusc.* 4.37.80: *...metus quoque est diffidentia expectati et impendentis mali, et, si spes est expectatio boni, mali expectationem esse necesse est metum*. Già in 4.7.14 in pagine che potremmo dire di psicologia delle passioni di matrice stoica il *metus* è *opinio impendentis mali quod intolerabile esse videatur*. Definizione simile in 4.8.19 in cui nel dominio semantico della paura si distingue il *terror* come *metus concutiens* e il *timor* come *metus mali adpropinquantis*. E si veda ancora 5.18.52: *est enim metus futurae aegritudinis sollicita expectatio*.

⁵ CTh. 9.38.4 (a. 368).

inquietare infatti coloro che sono finiti nelle maglie della giustizia è anche la *poenae formido*⁶. Come avviene per *metus* e *metuere*, così nei testi al sostantivo *formido* si affianca il verbo *formidare*. In un caso ricorre il verbo *reformidare* con un valore intensivo e iterativo: il congiuntivo *reformident* chiude una costituzione del 406 che intende colpire con rigore il cattivo costume delle pratiche e dei libelli diffamatori. L'espressione usata risulta di particolare efficacia espressiva: i colpevoli, tutti quanti, senza eccezione alcuna, devono sentire la spada sul collo, *ultra rem suis cervicibus gladium*⁷.

Se la pena comminata deve incutere timore e dissuadere dal commettere reati, la sua efficacia deterrente cresce, almeno nelle intenzioni del legislatore, anche in ragione del suo impatto emotivo e del suo valore simbolico, e talora, si potrebbe aggiungere, della sua ripugnanza: e questa potrebbe essere considerata come una seconda legge della deterrenza. Sotto questo profilo il Codice teodosiano, per dirla con un'espressione del linguaggio comune, non si fa mancare nulla: le tante forme esacerbate della pena di morte e il linguaggio con cui vengono rappresentate vanno in questa direzione. Si pensi, tra i tradizionali *summa supplicia*, ancora presenti nel codice⁸, all'antica pena del *culleus* che Costantino riafferma contro il parricidio⁹, pena la cui funzione viene espressa con parole quasi di drammatico e sadico compiacimento¹⁰. Si

⁶ In *Tusc.* 4.8.19 Cicerone, sempre riportando il giudizio degli stoici, definisce *formido* un *metus permanens*.

⁷ CTh. 9.34.10 (a. 406). Efficace anche l'immagine che definisce i *famosi libelli* come *venenatum quoddam telum*.

⁸ Si veda D. GRODZYSKI, *Tortures mortelles et catégories sociales. Les summa supplicia dans le droit romain aux III^e et IV^e siècles*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Table ronde organisée par l'École française de Rome avec le concours du Centre national de la recherche scientifique (Rome 9-11 novembre 1982)*, Rome 1984, 361-403.

⁹ CTh. 9.15.1 (a. 318): la pena del *culleus* è obbligatoria ed esclude quindi ogni altro modo di esecuzione della condanna, il colpevole *neque gladio neque ignibus neque ulla alia sollemni poena subiuetur*. Sulla storia di questa pena si può vedere il recente contributo di P. BIAVASCHI, *L'ambiguo destino della poena cullei tra sopravvivenza e innovazione*, in *Ravenna capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente*, Santarcangelo di Romagna 2016, 169-186.

¹⁰ *Ut omni elementorum usu vivus carere incipiat, ut ei caelum superstiti, terra mortuo auferatur*. Sulla legislazione criminale del primo imperatore cristiano e su quella che appare talora la crudeltà del suo sistema repressivo mi limito a rimandare al classico C. DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin. Les*

pensi ancora alla pena delle *flammae* per la quale si potrebbe parlare di un vero e proprio bollettino del fuoco. La vivicombustione ha una sua pubblicità deterrente, in alcuni casi solennemente prescritta con l'avverbio *publice* o con l'espressione *spectante populo*: il rogo come terribile spettacolo, come celebrazione pubblica che alimenta il simbolismo del fuoco, distruzione assoluta del crimine e del criminale¹¹. Immagini terribili e terrificanti illustrano forme raffinate di tortura inquisitoria come quella evocata a proposito dei membri del *comitatus* imperiale coinvolti in vario modo in reati di magia e affini: per chi si ostina nella negazione degli addebiti, *pernegando*, si ordina il cavalletto mentre le *ungulae* lacerano e scavano i suoi fianchi¹².

Lo stato interviene minacciando una sua "violenza" in un contesto sociale nel quale tortura e morte hanno una diffusa presenza e l'uso

infractions, Lille 1953; *Les peines*, Lille 1955. Nelle conclusioni vengono così riassunti i caratteri generali della sua legislazione penale: "absence de systématisation, sévérité, objectivité, tendance à établir la toute puissance impériale" (*Les peines*, 85). Vedi ancora Y. RIVIÈRE, *La procédure criminelle sous le règne de Constantin*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 78, 2000, 401-427. Più in generale D. LIEBS, *Unverhohlene Brutalität in den Gesetzen der ersten christlichen Kaiser*, in O. BEHREND-S. DIESELHORST-W. ECKART VOSS (hrsg.), *Römisches Recht in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlass des 75. Geburtstages von F. Wieacker*, Ebelsbach 1985, 89-116; R. MACMULLEN, *Judicial Savagery in the Roman Empire*, in *Chiron*, 16, 1986, 147-166, specie 157 ss.

¹¹ In CTh.10.4.1 (a. 313?) Costantino ordina il *publice concremetur* per *actores* e *procuratores rei privatae* che si siano macchiati di vessazioni nei confronti dei provinciali, giustificando la gravità della sanzione con la speciale posizione amministrativa degli interessati che li dovrebbe rendere legati in modo speciale ai *mandata* imperiali. In CTh. 9.7.6 (390) gli omosessuali per il loro *scelus* pagheranno il fio *spectante populo flammis vindicibus*. La presenza del fuoco nel Codice è diffusa, il verbo *concremare* è ricorrente: per limitarci al libro 9 e solo a qualche esempio possiamo ricordare 9.16.1 (a. 319) in cui il fuoco è destinato all'*haruspex* che abbia violato la casa altrui; 9.29.2 (a. 383?) in cui le *flammae ultrices* compaiono a punire il favoreggiamento personale operato da un *actor* o *procurator* all'insaputa del padrone; 9.24.1 (a. 320) su cui ci soffermeremo più avanti.

¹² CTh. 9.16.6 (a. 358): *Si convictus ad proprium facinus detegentibus repugnaverit pernegando, sit eculeo deditus unguisque sulcantibus latera perferat poenas proprio dignas facinore*. La costituzione è sotto il titolo *de maleficis et mathematicis et ceteris similibus*. Lo stesso imperatore Costanzo in 9.16.4 (a. 357) usa sullo stesso tema un linguaggio definitivo anche con la tecnica dell'iterazione, *Nemo haruspitem consulat aut mathematicum, nemo hariolum*; e ancora con l'uso dell'avverbio *perpetuo*, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas*. Su tutti incombe minaccioso il gladio ultore.

violento della forza domina la scena. A proposito della correzione degli schiavi una costituzione di Costantino¹³ usa l'avverbio *immoderate* per definire la pratica dei padroni che usano con chiara volontà omicida una serie di forme e strumenti di punizione come il bastone o la pietra, un'arma di offesa, il cappio, la precipitazione dall'alto, l'avvelenamento e tutto ciò che si riassume nell'immagine di un corpo straziato. Compagno infatti anche qui le *ungulae* che squarciano i fianchi, *latera persecare*, e ancora il fuoco che brucia le membra e tutto si chiude con un'immagine finale particolarmente ripugnante di membra putrefatte e corrotte di nero sangue, nel segno di una brutale ferocia riassunta alla fine nell'espressione *saevitia immanium barbarorum*¹⁴. L'imperatore legittima l'uso della forza anche quando essa porta alla morte dello schiavo, ma intende moderarne gli eccessi rispetto a quella che viene ritenuta una condizione di equilibrio generale, eccessi che si possono configurare come un vero e proprio omicidio volontario: il padrone dunque *nec vero immoderate suo iure utatur*¹⁵. Il legislatore vuole qui presentarsi, ma certo non è sempre così, come garante della misura contro gli abusi nella determinazione e applicazione delle sanzioni penali: con un altro avverbio di modo, *immodice*, lo stesso imperatore Costantino bolla gli *iudices immodice saevientes* ai quali vuole imporre *freni quidam ac temperies*, fissando regole procedurali rigorose all'insegna della pubblicità nel campo della *custodia reorum*¹⁶.

Risulterebbe interessante una ricerca nei testi del Codice degli avverbi e degli aggettivi usati nei vari gradi dal positivo al superlativo e tante volte all'interno di quella che abbiamo chiamato retorica della deterrenza. Talvolta avverbi e aggettivi dello stesso campo semantico si susseguono in breve spazio quasi a segnare un accanimento che è

¹³ CTh. 9.12.1 (a. 319).

¹⁴ La legge presenta un terribile armamentario di sofferenza e morte che, con andamento a climax, si chiude con la ripugnante immagine sopra richiamata *...aut tabescentes artus atro sanguine permixta sanie defluentes* che completa con lessico efficace lo spaccato di un ambito di vita sociale particolarmente difficile, quello appunto del rapporto padrone-schiavo.

¹⁵ Vedi A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, 173 ss. Lo studioso ritiene che la *ratio* della legge alla fine favorisca i padroni per i quali viene limitata la possibilità di incriminazione, a meno che essi non agiscano con inaudita ferocia.

¹⁶ CTh. 9.3.2 (a. 326).

anche lessicale, come in una costituzione della fine del quarto secolo che intende colpire i membri di associazioni a delinquere con finalità di cospirazione ad alto livello¹⁷. Per loro con l'accusa di lesa maestà è prevista la condanna al *gladius* e la totale confisca dei beni senza alcuna differenza tra l'intenzione e la concreta realizzazione del progetto criminoso. I figli, vittime di un particolare accanimento, sono condannati a pagare care le colpe dei padri. Essi, infatti, nonostante il testo rivendichi la clemenza imperiale nel lasciarli in vita, tra le altre esclusioni subiscono quella da qualsivoglia forma di successione ereditaria anche di ambito extrafamiliare e sono costretti a vivere nella più estrema indigenza. Colpisce soprattutto il linguaggio che insiste sulla definitività della pena attraverso l'uso ravvicinato dell'avverbio *perpetuo* e dell'aggettivo corrispondente *perpetuus* e che col participio presente del verbo *sordere* rappresenta questi sventurati segnati da una povertà sudicia e senza dignità in un quadro di squallore senza fine. Per essi un elenco di esclusioni dall'andamento a climax si chiude ad esprimere la funzione della pena con una proposizione consecutiva in cui la dimensione emotiva e passionale prevale su quella strettamente tecnico-giuridica: *sint postremo tales, ut is perpetua egestate sordentibus sit et mors solacio et vita supplicio*¹⁸, espressione che si configura nel suo linguaggio come una vera e propria maledizione.

Come quella che colpisce le *nutrices* in una famosa costituzione di Costantino sotto il titolo *De raptu virginum vel viduarum*¹⁹. Essa è emblematica di una tecnica di costruzione dei testi che vuole coprire in modo dettagliato tutto il quadro delle possibili fattispecie del reato e dei possibili gradi di responsabilità e corresponsabilità. Si susseguono così una serie di casi introdotti dalla congiunzione ipotetica *si* che configurano una particolareggiata casistica che potrebbe ante litteram evocare quella di gesuitica memoria.

¹⁷ CTh. 9.14.3 (a. 397).

¹⁸ CTh. 9.14.3 pr.

¹⁹ CTh. 9.24.1 (a. 320) è la prima di tre costituzioni sul ratto, quelle "laiche", si potrebbe dire, le altre in CTh. 9.25 riguardano il mondo delle consacrate nella religione cristiana. Per una lettura completa del testo e delle sue implicazioni procedurali e penali si veda D. GRODZYNSKI, *Ravies et coupables. Un essai d'interprétation de la loi IX,24,1 du Code Théodosien*, in *MEFRA*, 96, 1984, 697-726. E ancora L. DESANTI, *Costantino, il ratto e il matrimonio riparatore*, in *SDHI*, 52, 1986, 195-217.

La condanna con il maggiore valore deterrente, secondo alcuni con solo valore deterrente, colpisce dunque le *nutrices* di cui si condannano le basse, ma efficaci strategie di cattive consigliere e di venali facilitatrici del fatto criminoso²⁰: ad esse è comminata una ripugnante pena di morte per soffocamento attraverso l'ingestione di piombo fuso, *liquentis plumbi ingestione*, che potrebbe rappresentare uno speciale e nuovo *summum supplicium*²¹. Il testo giustifica una sanzione così atroce con la decisa volontà, dal forte valore simbolico, di chiudere per sempre il canale orofaringeo attraverso il quale sono uscite fuori le loro scellerate parole e i loro *nefaria hortamenta*. La pena incombe su di esse minacciosa: il verbo usato, *imminere*, naturalmente non evoca qui il senso di una collocazione spaziale o di un'imminenza temporale, ma quello di una pericolosa minaccia, alla stessa maniera, in certi contesti, dei verbi *impendere* e *instare*. Significativo nel latino cristiano l'uso del verbo *imminere* a proposito del giudizio di Dio che incombe sugli uomini che hanno trasgredito la sua legge configurandosi come fine escatologica, come *consummatio finale*²².

Il provvedimento risulta particolarmente severo con le donne: se non c'è dubbio che la *virgo* consenziente va punita con la stessa *severitas* del rapitore, la cui pena rimane qui sottintesa, anche per le fanciulle *quae rapiuntur invitae* non tutto è destinato a filare liscio²³. A loro sono negati i diritti della successione familiare. La sanzione è motivata con argomentazioni che appaiono di chiara impronta misogina: le ragazze sarebbero potute restare ben custodite a casa e inoltre, nel caso di un'aggressione fisica con effrazione delle porte, avrebbero potuto

²⁰ CTh. 9.24.1.1: *Et quoniam parentum saepe custodiae nutricum fabulis et pravis suasionibus deluduntur, his primum, quarum detestabile ministerium fuisse arguitur redemptique discursus...*

²¹ Un quadro articolato dei crimini puniti con i *summa supplicia* in D. GRODZYNSKI, *Tortures mortelles* cit., specie 374-375.

²² HIER., in Is. 8.8.30: *et nequaquam domini poena differtur, nec futura praedicitur, sed imminet et habitatores terrae captos tenet*. Si veda anche HIER., in Ier. 3.17: *...quia adabbreviatum tempus est et imminet consummatio*.

²³ CTh. 9.24.1.2 : *Et si voluntatis adsensio detegitur in virgine, eadem qua raptor severitate plectatur, cum neque his impunitas praestanda sit, quae rapiuntur invitae, cum...* Vedi D. GRODZYNSKI, *Ravies et coupables* cit., 706 : così è sintetizzata in modo efficace la *ratio* della legge: «En bref, cela veut dire que les femmes sont totalement coupables mais jamais totalement innocentes».

richiamare con grida l'attenzione dei vicini. Sono argomentazioni, verrebbe da dire, che resistono nel tempo²⁴.

Il linguaggio del testo rivela un'impronta ostentatamente decisionista e la volontà di mostrare contro il fenomeno una spietata forza repressiva senza lasciare a nessuno vie di fuga dal rigore delle sanzioni²⁵. Così il rapitore riconosciuto colpevole è definitivamente condannato, senza nessuna possibilità di appello, *si appellare voluerit, minime audiatur*. Egli trascina con sé complici ed esecutori, per lo schiavo poi coinvolto a vario titolo nel reato non c'è alcuna via di scampo dal fuoco: egli, infatti, va bruciato vivo senza alcuna considerazione relativa al sesso. L'esame linguistico e lessicale rivela ancora un ampio campionario di verbi che richiamano la responsabilità penale e la determinazione e comminazione delle pene: *obligare, arguere, imminere, detegere, plectere, imponere, convincere, subiugare, deprehendere*. Ognuno ha il suo verbo, si potrebbe dire, o meglio la sua pena, nessuno sfugge all'appello tra coloro che hanno avuto a che fare col rapimento²⁶. Il testo presenta dunque un impianto potrebbe dirsi narrativo che lascia intravedere un contesto complessivo in cui si muovono personaggi dal comportamento chiaramente ambiguo e in cui si collocano riferimenti a possibili mosse concordate, a ipotesi di matrimonio riparatore, a manovre variamente detestabili, a possibili ruoli del vicinato. Ci sono proprio tutti come, se mi si permette il rimando, nella grida contro i bravi del terzo capitolo dei Promessi Sposi: la grida del 15 di ottobre 1627, dalla quale, secondo la roboante

²⁴ A conferma della misoginia culturale di fondo, nella prima parte del testo anche l'espressione *propter vitium levitatis et sexus mobilitatem atque consilii* che spiega l'antica esclusione delle donne dagli affari giudiziari (9.24.1 pr.)

²⁵ Si parla di "a strongly worded edict ... violently attacking the practice of abduction marriage or bride theft" all'inizio di un articolato e interessante contributo di J. EVANS-GRUBBS, *Abduction Marriage in Antiquity: a Law of Constantine (CTh IX. 24. 1) and its Social Context*, in *JRS*, 79, 1989, 59-83. Tra i tanti motivi di interesse dello studio che spazia dall'antica letteratura greca e latina all'antropologia di età moderna anche la considerazione del ruolo della retorica nella costruzione delle leggi di Costantino. Sulla legge in questione il giudizio è severo: è una delle costituzioni più crudeli e irrazionali.

²⁶ L'unico caso in cui non si ravvisa colpevolezza è quello dello schiavo che avrà denunciato un *raptus* sfuggito al rigore della legge: egli riceverà in premio la cittadinanza latina e, se già *latinus*, diventerà cittadino romano.

espressione dell'avvocato Azzecagarbugli, "non se ne scappa: ci son tutti: è come la valle di Giosafat"²⁷.

Ma non sembra che l'intervento di Costantino, nonostante il linguaggio duro e la chiara volontà di deterrenza, abbia avuto completo successo, se quasi trenta anni dopo il figlio Costanzo, pur riconoscendo che il padre *contra raptores atrocissime iusserat vindicari*, esprime la fondata preoccupazione che *sub specie atrocioris iudicii*, col pretesto di una sentenza più terribile, si rimandi, forse a tempo indeterminato, la punizione del crimine²⁸. Nella costituzione ricorrono al comparativo l'aggettivo *atrox* e al superlativo l'avverbio *atrociter*. L'espressione *atrocissime vindicari* diventa *severissime vindicari* in una legge degli imperatori Teodosio, Arcadio e Onorio contro gli adulteri smascherati nella loro malafede²⁹. Continuando per poco col campionario dei superlativi, gli stessi imperatori ordinano che il reato di peculato *animadversione severissima coherceri*, costretti, si può dire, ad abolire le vecchie norme e a comminare la pena capitale ai *iudices* che hanno portato alla rovina intere province: efficace linguisticamente l'uso del verbo *quassare*³⁰. E ancora giustamente *severissimae* sono le *leges* con cui devono essere condannate le false dottrine e le colpevoli pratiche di chi si serve di arti magiche come strumento di offesa alla vita e alle volontà altrui³¹.

²⁷ A. MANZONI, *I promessi sposi*, III, 210. Anche la grida "manzoniana" contempla un'abbondante casistica in una forte logica di deterrenza e di proclamazione di assoluto rigore: tutti ricordiamo l'avverbio *ir-re-mis-si-bil-mente* scandito dal celebre avvocato per fare paura a Renzo.

²⁸ CTh. 9.24.2 (a. 349). Si veda D. GRODZYNSKI, *Ravies et coupables* cit., 711 ss. La studiosa ritiene che l'intento principale di Costanzo con questo provvedimento sia quello di assicurare il buon funzionamento dei tribunali eliminando ogni pretesto di ritardo e che la presunta clemenza dell'imperatore non cambi il giudizio su di lui come "prince tortionnaire".

²⁹ CTh. 9.7.8 (a. 393): essi in un primo tempo respingono l'accusa tirando in ballo presunti rapporti di parentela e poi invece convolano a nozze che giuste al legislatore non paiono.

³⁰ CTh. 9.28.1 (a. 392). Significative nella costruzione del testo anche le opposizioni lessicali *crimen-ultio*, *poena-peccatum*, *poena-flagitium*, *nefas-cruciatu* nelle quali si contrappongono con varia alternanza e con diverse declinazioni semantiche i concetti di reato e di sanzione nella ricerca di una proporzionalità difficile da determinare.

³¹ CTh. 9.16.3 (a. 321/324).

Dall'aggettivo *severus* nei suoi vari gradi al sostantivo *severitas* che naturalmente, parola chiave nel linguaggio di comminazione delle sanzioni penali, ricorre nei testi a indicare la necessità di un'adeguata punizione dei reati, spesso accompagnato da aggettivi come *congrua*, *legitima*, *iudiciaria*, *prisca*.³² Necessità della pena appropriata e insieme certezza e rapidità della sanzione che rappresentano una concreta ed efficace forma di deterrenza.

Per la quale si potrebbe allora formulare una terza legge: il grado di deterrenza di una sanzione è inversamente proporzionale alla possibilità di usufruire di norme, procedure e condizioni, anche politiche, che assicurino l'impunità o una dilazione talmente spinta da confinare con l'impunità. Così in CTh. 9.10.4 Valentiniano, Teodosio e Arcadio minacciano il *iudex* di *gravis infamia* se, dinanzi ad un accertato *violentiae crimen*, adotterà condotte dilatorie o omissive, se assicurerà con il suo comportamento l'impunità al reo o lo punirà in modo difforme dal rigore della legge³³. Se una giustizia troppo lenta si traduce in una giustizia negata, le leggi insistono almeno formalmente e non sempre con successo, per una amministrazione della giustizia che in tempi rapidi condanni il reo e assolva l'innocente. Bando dunque ad ogni forma di dilazione: Costanzo in una costituzione sotto il titolo *de falsa moneta* per un efficace contrasto ai falsari ordina il fuoco, e questo *omni dilatione submota*: così chiunque risulti *solidorum adulter*, sia punito *ilico*, subito³⁴.

Nella costruzione dei testi una serie di avverbi di tempo insistono solennemente sul contrasto alle pratiche dilatorie e sulla necessità di una risposta sanzionatoria immediata per i colpevoli e di una pronta assoluzione per gli innocenti. *Statim debet quaestio fieri*, ordina Costantino in una famosa costituzione *de custodia reorum*³⁵. In qualsiasi modo sia stata formulata l'accusa, l'istruttoria deve svolgersi subito *ut noxius*

³² Si possono vedere solo a titolo di esempio CTh. 9.40.9 (a. 368? 370?), CTh. 9.21.3 (a. 326), CTh. 9.7.1 (a. 326), CTh. 9.17.4 (a. 357).

³³ CTh. 9.10.4.1 (a. 390): *Iudicem vero nosse oportet, quod gravi infamia sit notandus, si violentiae crimen apud se probatum distulerit omiserit vel impunitate donaverit aut molliore quam praestituimus poena perculerit.*

³⁴ CTh. 9.21.5 (a. 343): *Praemio accusatoribus proposito quicumque solidorum adulter potuerit repperiri vel a quoquam fuerit publicatus, ilico omni dilatione submota flammaram exustionibus mancipetur.* L'espressione simile, *amota dilatione*, in CTh. 9.45.3 (a. 398).

³⁵ CTh. 9.3.1 (a. 320).

puniatur, innocens absolvatur e tutti gli adempimenti previsti e richiesti devono essere assolti *quam celerrime*³⁶. È la costituzione, come è noto, che stabilisce per gli imputati custoditi in carcere nelle more del giudizio le *prolixiores catenas* e le ore di luce necessarie alla vita, affinché nessuno muoia di carcere, *ne poenis carceris perimatur*: quest'ultima evenienza infatti risulterebbe una disgraziata sciagura per l'innocente e una fine non abbastanza severa per il colpevole, così il testo con una argomentazione che anche in questo caso attinge soprattutto al giudizio morale piuttosto che ai principi e alle tecniche del diritto³⁷. Se *statim* può considerarsi un avverbio chiave del provvedimento, agire *non statim* si configura come una negligente lentezza che va adeguatamente sanzionata: così è prescritto per il *iudex* che non abbia prontamente agito a fermare con la pena capitale gli autori all'interno delle carceri di abusi e violenze di cui il testo fornisce un drammatico spaccato nel segno della venalità e crudeltà dei carcerieri, gli *stratores*, e dei loro collaboratori³⁸. La situazione all'interno delle carceri non migliora se sessanta anni dopo gli imperatori denunciano sempre a questo proposito la *neglegentia iudicum provinciarum* e parlano di *ministri ferales* a cui, aggiungono con un linguaggio esplicito ed efficace, va sottratta ogni messe della quale fare bottino³⁹. La costituzione inizia riaffermando con solenne determinazione quello che risulta un motivo ricorrente, la necessità di una rapida definizione dei casi con una *velox poena* per i colpevoli e con la liberazione sollecita degli innocenti⁴⁰.

³⁶ CTh. 9.3.1 pr.: *Quod si accusator aberit ad tempus aut sociorum praesentia necessaria videatur, id quidem debet quam celerrime procurari*. Insistono sulla necessità di una giustizia "veloce" espressioni come *ultio differenda non sit* (CTh. 9.40.4 a. 346?) o *ultionem suam non posse tardari* (9.42.24 a. 426)) a proposito degli accusati di gravi reati.

³⁷ CTh. 9.3.1 pr.: morire di carcere *innocentibus miserum, noxiis non satis severum esse cognoscitur*.

³⁸ CTh. 9.3.1.1: *Illud etiam observabitur, ut neque his qui stratorum funguntur officio neque ministris eorum liceat crudelitatem suam accusatoribus vendere et innocentes intra carcerum saepta leto dare aut subtractos audientiae longa tabe consumere*. Si vedano in CTh. 9.40.5 (a. 364) le espressioni *per nequissimos commentarienses* e *gratia venalis*. Sulla organizzazione carceraria in età tardoantica cfr. A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano* cit., specie 171-226; V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardo antico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, 419-496.

³⁹ CTh. 9.3.6 (a. 380).

⁴⁰ CTh. 9.3.6: *De his quos tenet carcer id aperta definitione sancimus, ut aut convictum velox poena subducat aut liberandum custodia diuturna non maceret*. La

A tutti si impone il rispetto rigoroso e sollecito della legge; l'imperativo espresso dall'avverbio *statim* e dai sinonimi *protinus*, *mox*, *ilico* attraversa molti testi, a cominciare dalla prima costituzione del libro 9 che, fissando norme procedurali, ordina il giudizio immediato, *statim* appunto, nel luogo dove è stato commesso il reato anche per imputati di rango senatorio: nelle cause criminali infatti *omnem enim honorem reatus excludit*, afferma la norma con il tono e lo stile di una lapidaria sentenza⁴¹.

Il linguaggio duro della deterrenza interpella dunque, e non potrebbe essere altrimenti, gli operatori a vario livello dell'amministrazione giudiziaria, nella quale i reati collegabili in qualche modo all'abuso di potere e alla corruzione sono diffusi, come denunciano le fonti giuridiche e storiche e molta pubblicistica anche di matrice cristiana⁴². I reati contro la pubblica amministrazione vengono spesso combattuti con parole di fuoco rivelatrici di forme endemiche di corruzione giudiziaria che hanno superato da tempo i livelli di guardia. Ecco allora le parole indignate di Costantino che vogliono imporre un freno immediato e definitivo alla rapacità degli *officiales* nelle province, parole nelle quali l'indignazione si esprime anche attraverso l'iterazione della forma verbale *cessent* e attraverso un linguaggio di particolare efficacia espressiva che rimanda al mondo dell'economia e del commercio con termini come *licitatio* e *pretium*⁴³. Ma l'efficacia espressiva e l'indignazione non

conclusione del testo con la sanzione che colpisce il *iudicem desidem ac resupina cervice tantum titulum gerentem*. Si parla ancora di *desidia iudicum* in CTh. 9.1.18 (a. 396) sempre a proposito di carcerazioni preventive arbitrariamente prolungate.

⁴¹ CTh. 9.1.1 (a. 316/317). L'imputato inoltre non potrà usufruire della *praescriptio fori* e il suo caso non va portato all'attenzione dell'imperatore.

⁴² Sulla tematica della *iudicum pravitas* rimando al mio *Tolle divitem. Etica, società e potere nel de divitiis*, Catania 2006, 153 ss. (*Le dinamiche del potere*) e alla abbondante bibliografia lì indicata.

⁴³ CTh. 1.16.7 (a. 331): *Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent, inquam: nam nisi moniti cessaverint, gladiis praecedentur. Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio*. Significativi ancora della gravità della situazione generale l'espressione *inexpleta aviditas* e il termine *latrocinium*. Sulla pubblicità dei procedimenti giudiziari e sui tanti problemi dell'amministrazione della giustizia si veda anche S. TOSCANO, *Ille ante tribunal: i cristiani e le rappresentazioni del potere* (I), in *MedAnt*, 1, 1, 1998, 311-361, specie 322 ss. Sempre utile F. DE MARINI AVONZO, *La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz*, 2, Napoli 1964, 1037-1062, specie 1056 ss.

si traducono in efficacia repressiva se anche in questo ambito verso la fine del secolo gli imperatori condannano la rapacità a livello più alto di quello degli *officiales* imponendo a *omnes cognitores et iudices* di tenersi lontani dalle ricchezze dei cittadini amministrati⁴⁴.

Le leggi della deterrenza qui discusse devono naturalmente fare i conti con molte variabili e concrete condizioni storiche che ne possono limitare l'efficacia che appare invece evidente nella loro formulazione. Le pene, anche quelle più spettacolari e ripugnanti, spesso non diventano *metus multorum*, come pensa il legislatore, il linguaggio delle leggi ostentatamente forte e la lotta contro la lentezza e i vizi della macchina amministrativa e giudiziaria non sempre raggiungono l'effetto sperato⁴⁵. Giustamente Cicerone afferma che nello stato ideale i cittadini sono tenuti lontani dal delitto non solo e non tanto dalla paura della pena, *metu poenaque*, quanto piuttosto da una mozione interiore, dalla *verecundia*, dal *pudor*⁴⁶. E allora negli stati che ideali non sono le cancellerie imperiali possono avere costruito anche leggi ben fondate sul piano giuridico e retoricamente perfette con un linguaggio ispirato alla logica della deterrenza, ma amministrare la giustizia e assicurare il giusto ordine in una società lacerata da mille conflitti e da interessi contrastanti in un quadro politico difficile non è un compito di poco conto. Lo sa bene il vescovo di Ippona che in pagine famose del *de civitate dei* dinanzi ai mali della società e alle insidie della vita comune che non risparmiano neanche le pareti domestiche, dinanzi alle città i cui tribunali sono affollati da cause civili e criminali, si pone l'inquietante domanda: *In his tenebris vitae socialis sedebit iudex ille sapiens an non audebit?*⁴⁷ Lo sa bene il sommo poeta che

⁴⁴ CTh. 9.27.5 (a. 383). Anche qui il motivo delle mani rapaci (*manus abstineant*) e l'accusa di trasformare un procedimento giudiziario in un bottino (*praeda*).

⁴⁵ Sui limiti della politica repressiva del Codice è sempre interessante J. GAUDEMET, *Aspects politiques de la Codification Theodosienne*, in G.G. ARCHI (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel Tardo Impero (III-V sec. d.C.)*. *Atti di un incontro tra storici e giuristi* (Firenze 2-4 maggio 1974), Milano 1976, 261-279, specie 276 ss. Egli vede nella crudeltà della repressione uno dei tanti segni di un potere che si vorrebbe obbedito e si sa impotente (279).

⁴⁶ CIC., *rep.* 5.4: *Nec vero tam metu poenaque terrentur, quae est constituta legibus, quam verecundia, quam natura homini dedit quasi quendam vituperationis non iniustae timorem*. E le istituzioni e le norme devono servire *ut pudor civis non minus a delictis arceret quam metus*.

⁴⁷ AUG., *civ.* 19.5-6. La risposta di Agostino è sicura: *Sedebit plane*. Il giudice

nei versi famosi del canto VI del Purgatorio, scrive: “Che val perché ti racconciasse il freno/ Iustiniano se la sella è vòta?/ Sanz’esso fora la vergogna meno”. E ancora nel successivo canto XVI mette in bocca a Marco Lombardo la altrettanto famosa domanda: “Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”⁴⁸. Lo sa bene Manzoni che sintetizza l’idea e la pratica di giustizia dominante nel Seicento con le parole messe in bocca sempre all’avvocato: “...a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente”⁴⁹.

SINTESI

Il contributo, a partire da alcune costituzioni del libro 9 del CTh., si concentra sulle forme in cui si esprime la retorica della deterrenza nell’attività sanzionatoria del diritto penale e sulle dimensioni argomentative, linguistiche e stilistiche che la caratterizzano. In particolare esamina tre possibili modalità di espressione della volontà di deterrenza: l’equazione *poena-metus*, l’escogitazione di pene dal forte impatto emotivo e simbolico, le insistenze lessicali anche nella denuncia delle pratiche di dilazione a favore del principio della certezza e rapidità della pena.

PAROLE CHIAVE

Repressione penale – Deterrenza – *Metus* – Linguaggio – Impunità.

non può tirarsi indietro dinanzi alle esigenze della *humana societas* anche se è consapevole di sottostare ad una doppia *necessitas*, la prima legata ai limiti ineluttabili della condizione umana, la *necessitas nesciendi*, e l’altra imposta dalle esigenze di un’ordinata vita civile, la *necessitas iudicandi*. Sulla riflessione agostiniana relativa al tema della giustizia rimando a due miei precedenti lavori, *Ille ante tribunal: i cristiani e le rappresentazioni del potere* (II), in *MedAnt*, 1, 2, 1998, 635-657; e *Elementi di dottrina dello stato nell’elaborazione culturale dell’Africa cristiana in L’Africa romana. Atti del XX Convegno internazionale di studi (Alghero-Porto Conte Ricerche, 26-29 settembre 2013)*, Roma 2015, 1185-1194.

⁴⁸ DANTE, *Purgatorio* VI, 88-90; XVI, 97.

⁴⁹ A. MANZONI, *I promessi sposi* III, 285.

ABSTRACT

This contribution, starting from the analysis of some constitutions of Book IX of the CTh., focuses on the ways the rhetoric of deterrence is expressed in the sanctioning activity of criminal law and on the argumentative, linguistic and stylistic forms that characterize it. In particular, the article examines three possible ways of expressing the will to deterrence: the *poena-metus* equation, the use of penalties with a strong emotional and symbolic impact and the lexical insistence in reporting practices of delay in favour of the principle of certainty and speed of the penalty.

KEYWORDS

Criminal Repression – Deterrence – *Metus* – Language – Impunity.

NOEL LENSKI
Università di Yale

LAW AND LANGUAGE IN THE ROMAN
AND GERMANIC TRADITIONS – A STUDY
OF LIBER IUDICIORUM 6.4.3 AND THE IDEA
OF INIURIA IN VISIGOTHIC LAW*

* The following abbreviations will be used for post-Roman law codes:

Aeth. = *Domas Æðelbirht*, L. OLIVER, ed., *The Beginnings of English Law*, Toronto 2002, 60 ss.

CE = *Codex Euricianus*, K. ZEUMER, ed., *Leges Visigothorum, Monumenta Germaniae Historica* (MGH), *Leges Nationum Germanicarum* (LNG), I, Hannover 1902, 3 ss.

ER = *Edictus Rothari*, F. BLUHME, ed., *Edictus ceteraeque Langobardorum Leges*, Hannover 1869, 1 ss.

LB = *Lex Baiuvariorum*, E. VON SCHWIND, ed., *Lex Baiuvariorum*, MGH LNG, V.2, Hannover 1926.

LC = *Liber Constitutionum*, L.R. DE SALIS, ed., *Leges Burgundionum*, MGH LNG, II.1, Hannover 1892, 41 ss.

LF = *Lex Frisionum*, K.A. ECKHARDT-A. ECKHARDT, ed., *Lex Frisionum*, MGH *Fontes Iuris*, XII, Hannover 1982.

LI = *Liber Iudiciorum*, K. ZEUMER, ed., *Leges Visigothorum*, MGH LNG, I, Hannover 1902, 35 ss.

LR = *Lex Ribuarua*, F. BEYERLE-R. BUCHNER, eds., *Lex Ribuarua*, MGH LNG III.2, Hannover 1954.

LRB = *Lex Romana Burgundionum*, L.R. DE SALIS, ed., *Leges Burgundionum*, MGH LNG, II.1, Hannover 1892, 122 ss.

LRV = *Lex Romana Visigothorum, (Breviarium Alarici)*, G. HAENEL, ed., *Lex Romana Visigothorum*, Berlin 1849.

PLA = *Pactus Legis Alamannorum*, K. LEHMANN, ed., *Leges Alamannorum*, MGH LNG V.1, Hannover 1966, 21 ss.

PLS = *Pactus Legis Salicae*, K.A. ECKHARDT, ed., *Pactus Legis Salicae*, MGH, LNG IV.1, Hannover 1952.

I should like to thank Alison Orlebeke and Damián Fernández for their extremely careful reading of this text and for many fruitful conversations and insights about the questions it raises.

1. *Introduction*

Visigothic law is preserved in a complex and interwoven series of texts that culminate in the two extant recensions of the so-called *Liber Iudiciorum* (LI), the first issued by king Recceswinth in 654 and the second by king Erwig in 681. Both recensions build on a tradition that traces back to codes first created by Visigothic kings in the fifth and sixth centuries which probably finds its roots in even earlier legal traditions. That these included Roman law is beyond question. In opposition to most contemporary Anglophone scholarship on the question, this study contends that they also include Germanic customary law. It will focus on uses of the concept of *iniuria*, a word with obvious resonances in the Romanist tradition, but which will be shown to have had a notably different meaning in the LI, and in the broader Germanic law tradition. Using as its primary hermeneutic tool the practice of philology, the study distances itself from current trends in hopes of reframing a debate which has largely overlooked, perhaps even shunned, the possibility that a common Germanic cultural heritage underlies the successor kingdoms of the post-Roman West.

I begin by outlining Visigothic legal history and historiography since this will be important to the argument that follows. As to historiography, the idea of a distinct Germanic legal tradition stretches back to the sixteenth century. Through the mid-twentieth century and even beyond, there was little argument that ‘Germanic’ law existed as an ontological category and even a discreet field of study. Yet the horrors of German ethnonationalism in the Nazi period and the complicity of *Germanische Altertumskunde* in these horrors led to a much-needed reexamination of this category. By the later twentieth century, Germanic law began to be systematically excluded from the epistemological framework and vocabulary set of many scholars. This revisionist approach is already evident in Iberian scholarship of the mid-twentieth century, especially in the work of A. D’Ors, who made a concerted effort to dissociate the earliest Visigothic laws from any connections with Germanic law – for all that he acknowledged the existence of the latter¹. His lead has been followed by many subsequent Hispanophone

¹ A. D’ORS, *El Código de Eurico. Edición, palíngenesia, índices*, Madrid 1960. On ‘Germanism’ in Spanish legal historiography, see J. ALVARADO PLANAS, *El problema del germanismo en el derecho español, siglos V-XI*, Madrid 1997.

scholars, who have tended to downplay ‘Germanism’ in the Visigothic context or deny its existence altogether. The same can be said of Anglo-American and French scholars working not just on Visigoths but on all post-Roman kingdoms in the late antique and early medieval West. Beginning in the 1980s, and particularly with the work of W. Goffart, these introduced a series of arguments that deny the existence of a ‘Germanic’ law tradition and would instead explain the shifts in legal practice witnessed in post-Roman western codes as natural developments of Roman principles through the influence of ‘provincial’ or ‘vulgar’ or ‘military’ law². This approach is becoming widespread

² W. GOFFART, *Barbarians and Romans, A.D. 418-584: The techniques of Accommodation*, Princeton 1980; ID., *Barbarian Tides: The Migration Age and the Later Roman Empire*, Philadelphia 2006, 23 ss.; P. AMORY, *The Meaning and Purpose of Ethnic Terminology in the Burgundian Laws*, in *EME*, 2, 1993, 1 ss.; S. KERNEIS, *L'ancienne loi des Bretons d'Armorique. Contributions à l'étude du droit vulgaire*, in *RHDE*, 73, 1995, 175 ss.; EAD., *Les jugements des soldats et les premières lois dites barbares (V^e siècle)*, in *Giudizi, giudici e norme processuali in occidente nei secoli IV-VIII*, Santarcangelo di Romagna 2015, 211 ss.; EAD., *Rome et les barbares. Aux origines de la personnalité des lois*, in *Civitas, iura, arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del seminario internazionale, Cagliari, 5-6 ottobre 2012*, a cura di F. BOTTA-L. LOSCHIAVO, Lecce 2015, 103 ss.; G. HALSALL, *Reflections on Early Medieval Violence: The Example of ‘Blood Feud’*, in *Memoria y Civilización*, 2, 1999, 7 ss.; ID., *Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568*, Cambridge-New York 2007, 462 ss.; R. COLLINS, *Law and Identity in the Western Kingdoms in the Fifth and Sixth Centuries*, in *Medieval Europeans: Studies in Ethnic Identity and National Perspectives in Medieval Europe*, ed. A.P. SMYTH, Houndmills 1998, 1 ss.; ID., *Visigothic Spain, 409-711*, Malden 2004, 223 ss.; P.S. BARNWELL, *Emperors, Jurists and Kings: Law and Custom in the Late Roman and Early Medieval West*, in *P&P*, 168, 2000, 6 ss.; I. WOOD, *The Legislation of Magistri Militum: The Laws of Gundobad and Sigismund*, in *Clio@Themis. Revue électronique d'histoire du droit*, 10, 2016, DOI: 10.35562/cliiothemis.1191. The concepts of Roman ‘Volksrecht’ and ‘vulgar law’ have a venerable history in the study of eastern provincial contexts, see recently A. DOLGANOV, *Reichsrecht and Volksrecht in Theory and Practice: Roman Justice in the Province of Egypt (P. Oxy. II 237, P. Oxy. IV 706, SB XII 10929)*, in *Tyche*, 34, 2019, 27 ss., with earlier bibliography. The application of the idea of ‘vulgar law’ to western imperial contexts was championed by E. LEVY, *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951; ID., *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht*, Weimar 1956, who offered important insights even while continuing to uphold the category of ‘Germanic law’ as a significant part of his analysis. D. LIEBS, *Roman Vulgar Law in Late Antiquity*, in *Aspects of Law in Late Antiquity: Dedicated to A.M. Honoré on the Occasion of the Sixtieth Year of His Teaching in Oxford*, ed. A.J.B. SIRKS, Oxford 2008, 49 ss., shows how the concept of ‘vulgar

among scholars working in the Germanophone academy as well³. It is against this trend that this paper speaks, and although it does so using only a single case study, it has chosen a case at the heart of the matter with the intent of reopening and refocusing the broader debate.

2. *Visigothic Legal History in Brief*

I turn now to Visigothic legal history⁴. After having entered the Roman empire as refugees in 376 CE and then moving regularly for the next forty years, the Goths were settled by the Roman state in Aquitania in 418 and began a three-centuries long tradition of rulership in southwestern Europe. Being greatly outnumbered by the provincial Roman population among whom they were settled, they relied heavily on the legal and administrative systems already in place in the territories where they settled. The first extant law book issued from their kingdom in Toulouse consists of a collection of regulations composed and transmitted entirely in Latin, some of which have been preserved in a palimpsest (Par. Lat. 12161). This earliest code is almost universally attributed to king Euric and dated to c. 476⁵. The *Codex Euricianus* (CE), as it is called, already shows the hybrid nature of Visigothic law, for it contains some provisions that reflect principles found in Roman law, but also many others that appear much closer to norms recorded in the post-Roman ‘Germanic’ codes to be discussed below. Moreover, the sixty provisions that Par. Lat. 12161 preserves probably constituted only about one sixth of the original code, and many of the laws it trans-

law’ has come to be overused, serving as a freefloating signifier for historians (almost never legal historians) hoping to attribute all manner of normative change in the post-Roman period to ‘vulgarized’ forms of Roman law.

³ See S. ESDERS, *The Legislation of Magistri Militum: The Laws of Gundobad and Sigismund*, in *Clio@Themis. Revue Électronique d’Histoire du Droit*, 10, 2016, DOI 10.35562/cliiothemis.1168, and below ntt. 44, 120, 126.

⁴ See more at K. ZEUMER, *Geschichte der westgotischen Gesetzgebung I*, in *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, 23, 1898, 419 ss.; P.D. KING, *Law and Society in the Visigothic Kingdom*, Cambridge 1972, 1 ss.; R. COLLINS, *Visigothic cit.*, 223 ss.; R. RAMIS BARCELÓ-P. RAMIS SERRA, *El libro de los juicios: Liber iudiciorum*, Madrid 2015, 13 ss.

⁵ D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. Bis 8. Jahrhundert)*, Berlin 2002, 157 ss. See also <http://www.leges.uni-koeln.de/en/mss/codices/paris-bn-lat-12161/>.

mits are fragmentary because of the condition of the palimpsest. This leaves us with many unanswered questions about the nature and scope of the original text. At a minimum, what we have confirms that the laws were not organized in a manner attested in any previous imperial code, for most of the titles are brief and are cast in the form of conditional sentences, usually beginning ‘*si quis...*’ or ‘*qui*’. Although this format cannot be identified in any extant Roman lawbook before the eighth century, it is nearly universal in the aforementioned Germanic codes⁶.

While the CE offers many examples of legal provisions that do not square with the Roman tradition, quite obviously Roman is the early sixth-century *Lex Romana Visigothorum* (LRV), also known as the *Breviarium of Alaric*. Issued in 506 under king Alaric II, the LRV offers a compilation of laws selected from the *Codex Theodosianus* and from late Roman legal compendia, to which it appends explanatory *interpretationes*, generally added to summarize but sometimes also modify the original texts⁷. As such, the LRV appears to have been compiled and issued in order to set out a normative framework for the Visigoths’ Roman subjects, although this is not a position all would share.

Indeed, there is a longstanding debate about whether these first two codes were meant to be used by all peoples living within Visigothic territory (the so-called ‘territorial’ approach) or were instead valid for *personae* as divided into two groups constructed as notionally distinct ethnicities, Goths and Romans (the ‘personal’ approach). The question is not whether there were in fact two and only two ethnicities into which the population was divided, for ethnic identity is always complex and constructed and can be accessed and modified situation-

⁶ The format first arises in the East with the eighth-century Byzantine *Ecloga*, see M. HUMPHREYS, *The Laws of the Isaurian Era. The Ecloga and its Appendices, Translated Texts for Byzantinists*, 3, Liverpool 2017.

⁷ On the circumstances of issue, see D. LIEBS, *Römische cit.*, 166 ss. On the *interpretationes*, see M. ROUX, *Administrative Transitions in Gaul during the Second Half of the Fifth Century: The Example of the Visigothic Kingdom as Reflected in the Breviary of Alaric*, in *The Fifth Century: Age of Transformation. Proceedings of the 12th Biennial Shifting Frontiers in Late Antiquity Conference*, eds. J.W. DRIVERS-N. LENSKI, Bari 2019, 221 ss. I. WOOD, *Le Bréviaire chez les Burgondes*, in *Le Bréviaire d’Alaric. Aux origines du Code Civil*, éd. M. ROUCHE-B. DUMÉZIL, Paris 2008, 160 cannot be right to argue that the LRV was inspired by the LRB for in at least one instance (LRB 21.2-3) the Burgundian lawgiver is clearly following the language of the Visigothic *interpretatio* at LRV CTh. 3.16.1. The influence was, thus, in the opposite direction.

ally by the individuals and groups who lay claim to it. As such individuals and groups can never be neatly separated into discrete ethnic categories, rendering all efforts to impose strictly ‘personal’ laws an impossibility. Yet to say this is not to deny that individuals and groups throughout history have put great stock in the construction, curation, and maintenance of ethnic boundaries and that they have attempted to use normative frameworks to impose these – they obviously have, even if they have obviously also generally failed in these efforts. Thus, the question is not whether the Visigothic kingdom was divided into neatly divisible ethnic sets; it is, rather, were individuals invited by their rulers to associate themselves with distinct legal traditions on the basis of their claims to ethnic identity?

It had long been accepted that the CE and LRV were indeed ‘personal’ codes, but this began to be questioned in the mid-twentieth century by A. García Gallo, who argued that the CE and LRV operated in succession, with the latter replacing the former as the Goths’ lone ‘territorial code’. A somewhat different ‘territorial’ approach was developed by the aforementioned A. D’Ors, who argued instead that only the CE – which he took to be entirely Roman ‘vulgar law’ – ever operated as valid law in Visigothic territory, and that the LRV was compiled strictly for scholarly and teaching purposes⁸. Both arguments were addressed and soundly refuted by P.D. King in two articles whose arguments remain, up to present, unchallenged⁹. For this reason, this

⁸ A. GARCÍA GALLO, *Nacionalidad y territorialidad del derecho en la época Visigoda*, in *Anuario de Historia del derecho español*, 13, 1936-1941, 168 ss.; A. D’ORS, *La territorialidad del derecho de los Visigodos*, in *Estudios Visigóticos*, 1, 1956, 91 ss.; cf. A. D’ORS, *El Código* cit., passim.

⁹ P.D. KING, *The Alleged Territoriality of Visigothic Law*, in *Authority and Power: Studies on Medieval Law and Government Presented to Walter Ullman on His Seventieth Birthday*, ed. B. TIERNEY-P. LINEHAN, Cambridge 1980, 1 ss.; ID., *King Chindasvind and the First Territorial Law-Code of the Visigothic Kingdom*, in *Visigothic Spain: New Approaches*, ed. E. JAMES, Oxford 1980, 131 ss. P.C. DÍAZ-R.G. GONZÁLEZ SALINERO, *El Código de Eurico y el derecho romano vulgar*, in *Visigoti e Longobardi. Atti del seminario, Roma, 28-29 aprile 1997*, a cura di J. ARCE-P. DELOGU, Firenze 2001, 93 ss., reassert D’ORS’s position without responding to P.D. King. K. UBL, *Sinnstiftungen eines Rechtsbuchs. Die Lex Salica im Frankenreich*, Ostfildern 2017, 39 ss. and 50 ss., asks the question and comes down in favor of territoriality but also does not respond to P.D. King. P. AMORY, *The Meaning* cit., had argued that Burgundian law was territorial and not personal despite the existence of dual codes as well, but his argument has been refuted by P. HEATHER, *Roman*

study will proceed on the assumption that the CE and LRV operated concurrently as ‘personal’ codes for as long as they were valid law in the Visigothic kingdom.

For how long was this? In c. 585, Leovigild issued a new code, generally referred to as the *Codex Revisus*, which updated and expanded material received from the CE¹⁰. Although we no longer have a free-standing edition of this code, its scope and nature can be limned because its provisions were adopted under the designation ‘*antiquae*’ into the seventh-century *Liber Iudiciorum* – to be discussed below. From the *antiquae* we can ascertain that Leovigild’s code did not republish material from the LRV, which appears to have remained in force as a separate but valid lawbook into the seventh century. As such, we can assume Leovigild retained the system of ‘personal’ codes for *Gothi* and *Romani* which he had inherited¹¹. At the same time, Leovigild’s own policies pushed toward a greater unification of Goths and Romans within his kingdom, especially as regarded Christian doctrine. For all that he and many other Goths continued to assert their identity as followers of an Arianizing creed, Leovigild mollified Roman adherents of the Nicene creed with theological concessions aimed at uniting the two versions of the faith and thus the two largest ethnic groups under his control¹². This effort was brought to a climax by his son and successor Reccared, who instead of doubling down on Arian credal enforcement, chose to convert to Nicene orthodoxy shortly after his father’s death in 586. He then endorsed the unification of the entire kingdom under

law in the post-Roman West: A case study in the Burgundian kingdom, in *Das Vermächtnis der Römer. Römisches Recht und Europa. Referate einer Vorlesungsreihe des Collegium Generale der Universität Bern im Frühjahrssemester 2011*, hrsg. I. FARGNOLI-S. REBENICH, Bern 2012, 177 ss.

¹⁰ K. ZEUMER, *Geschichte*, I cit., 430 ss.

¹¹ Isidore states explicitly that Leovigild was revising the the code of Euric, see ISID., *Orig. Goth.* 51: *In legibus quoque ea quae ab Eurico incondite constituta videbantur correxit, plurimas leges praetermissas adiciens plerasque superfluas auferens.*

¹² R. COLLINS, *King Leovigild and the Conversion of the Visigoths*, in *Law, Culture, and Regionalism in Early Medieval Spain*, Aldershot 1992, no. II. For the connection of Arian profession with Gothic identity, and Nicene with Roman, see GREG. TUR., *Gloria Martyrum* 24 (MGH SRM I.2.52): *Romanos enim vocitant nostrae homines relegionis*; cf. E.A. THOMPSON, *The Goths in Spain*, Oxford 1969, 39 s.; R. COLLINS, *King Leovigild* cit., 6 s.

Nicaea at the *Third Council of Toledo* in 589¹³. The acts of this council retain the ethnicizing categories *Gothi* and *Romani*, at once endorsing unity for the two peoples while also acknowledging the ongoing reality of their claims to be distinctive *gentes*¹⁴. It should thus come as no surprise that, although Reccared supplemented Leovigild's *Codex Revisus* with additional laws of his own, he appears not to have eliminated the bipartite structure of 'personal' codes. Indeed, the ongoing use of the LRV in legal practice is attested in the acts of the *Second Council of Seville* held in 619, which cite its provisions as valid law in several places¹⁵.

The merging of the two traditions first occurred in the year 643/644, when king Chindaswinth created a new code that wove the personal traditions of the *Codex Revisus* with those of the LRV to form a single lawbook valid for all subjects of his kingdom. This appears to have been the Visigoths' first 'territorial' code, although it was promptly reedited by bishop Braulio of Zaragoza under Chindaswinth's son Recceswinth in winter 653/654¹⁶. It is this text, known since at least the eighth century as the *Liber Iudiciorum* (LI), on which we base most of our knowledge of Visigothic law, a fact that must be borne in mind whenever historicizing claims are made: even if the CE is extant in part and the LRV in full, we are missing large parts of the CE, and the entirety of

¹³ IOH. BICL., *Chron.* 84. 91 (CCSL 173A.78, 81); ISID., *Orig. Goth.* 53; GREG. TUR., *Hist. Franc.* 9.15 (MGH SRM I.429-30); cf. R. COLLINS, *Visigothic* cit., 64 ss.

¹⁴ Conc. Tol. III, *proemium* (Colección Canónica Hispana V.50): *de gentis Gotorum innovatione; Gothorum professio fidei* (Colección Canónica Hispana V.75, 77, 83): *confessio episcoporum, presbyterorum vel primorum Gothicae gentis... Tunc episcopi omnes una cum clericis suis promoresque gentis Gothicae pari consensione dixerunt... libellum detestabilem... in quo continetur Romanorum ad haeresem Arrianam transductio; Canones* (Colección Canónica Hispana V.98-99): *Post confessionem igitur et subscribitionem omnium episcoporum et totius gentis Gothicae seniorum*; cf. IOH. BICL., *Chron.* 91 (CCSL 173A.81): *Reccaredus... ordinem conversionis sue et omnium sacerdotum vel gentis Gothice confessionem thomo scriptam manu sua episcopis porrigens...*

¹⁵ Conc. Ispal. II, can. 1 (J. VIVES, *Concilios visigóticos e hispano-romanos*, Barcelona 1963, 163), citing LRV CTh. 5.5.1-2; Conc. Ispal. II, can. 3 (VIVES, *Concilios* cit., 165), alluding to LRV CTh. 4.21.1, 5.9.1-2, 5.10.1, 5.11.1, LRV Nov. Val. 9.1 (all on *coloni*, who are not otherwise present in the LI); Conc. Ispal. II, can. 8 (VIVES, *Concilios* cit., 169), alluding to LRV CTh. 4.10.1-3 (on *liberti ingrati*). More at P.D. KING, *King Chindasvind* cit., 136 ss.

¹⁶ I follow P.D. KING, *King Chindasvind* cit., in assuming that Chindaswinth rather than Recceswinth issued the first territorial code.

Leovigild's *Codex Revisus*, the revised version of it issued by Reccared, and the initial redactions of Chindaswinth's new territorial code. All of the missing pieces must be reconstructed – sometimes merely inferred – from the extant texts in the LI.

The LI includes a law explicitly abrogating earlier codes and validating itself for 'all persons and nations subject to the power of Our Magnificence'¹⁷. It also includes a law, LI 2.1.10, that forbade the application of 'either Roman laws or foreign legal precepts' within the Visigothic kingdom¹⁸. The latter law was surely intended to ensure adherence to Recceswinth's new code rather than to censor the study of the 'laws of foreign nations' (*aliene gentis leges*), for 2.1.10 actually encourages the study of foreign law for philological purposes. Regardless, there can be no doubt that with LI 2.1.10 Recceswinth at once acknowledged 'Roman law' as a category distinct from 'Visigothic law' and asserted that the law of the LI alone was to hold sway in his kingdom. This will be important for what follows, for the fact that a Roman law code was valid for Visigothic *Romani* up to the issuance of the LI in 653/654 and that we have the entirety of that code in the LRV means that we can make relatively precise determinations about whether Roman principles certainly known to Chindaswinth and Recceswinth lay behind the norms they established in their code. The Visigoths offer, in other words, an ideal test case for whether or not post-Roman kingdoms were practicing late antique Roman law or a different kind of law, Germanic law, or some mixture of the two.

In 681, the *Liber Iudiciorum* was then revised under king Erwig, who issued a new recension, leaving us with a second manuscript branch of the LI. And the manuscript tradition remains even more complex given that subsequent users added further supplements and revisions to existing laws and, in the case of king Egica (r. 687-701), entirely new laws. In sum, Visigothic law of the seventh century represents the culmination of a long process in which legal traditions and

¹⁷ LI 2.1.5: *in cunctis personis ac gentibus nostre amplitudinis imperio subiugatis*.

¹⁸ LI 2.1.10: *nolumus sive Romanis legibus seu alienis institutionibus amodius convexari*. See also LI 2.1.11 and 2.1.13, forbidding the use of any other code but the LI and ordering the destruction of any law book other than the LI that is brought into court, on pain of a massive fine of 30 pounds of gold; cf. K. ZEUMER, *Geschichte der westgotischen Gesetzgebung II*, in *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, 24, 1899, 70 ss.

materials were gradually combined. Initially it operated with separate codes which aimed to govern (and help constitute) ethnically distinct sectors of the population. As these groups merged into a much more homogenous populace, Chindaswinth and his son Recceswinth introduced a single code that merged these variant strains and explicitly demanded territorial adherence. But even this new code, the LI, was itself revised in multiple recensions, for it was no more immune to ongoing development than any legal system ever has been.

3. *Ethnic Identifiers in Visigothic Legal Sources*

Although the LI is certainly a ‘territorial code’ meant for all inhabitants of the *regnum Gothorum*, its construction out of a multipartite tradition shows clear traces of the various strands from which it derives. These give insights into both the nature of the ‘personal’ codes which preceded it and the degree to which ethnic distinctions between *Gothi* and *Romani* remained a social fact into the seventh century. At the most basic level, the ongoing existence of claims to ethnic difference can be found in the many instances in the LI where the lawgiver insists that a particular provision applies to all persons, ‘of whichever *gens* they may be’¹⁹. This language makes clear that the king wished his legislation to be valid territorially, without distinction by national identity, but also that he understood that his subjects continued to assert distinct ethnic identities and to attempt to leverage these to their own advantage – or the disadvantage of others. Here we must emphasize that the Visigothic kingdom was home to a plurality of ethnic identities including not just Goths and Romans but also Sueves, Jews, Syrians, Greeks, and others²⁰.

¹⁹ LI 3.5.2: *hoc vero nefas si agere amodo provinciarum nostrarum cuiuslibet gentis homines sexus utriusque temptaverit*; 7.5.9: *quorumlibet sue cuiuslibet gentis et generis homo*; 9.1.21: *Nam et ceteri habitatores loci illius seu cuiuscumque gentis vel generis homines*; 12.2.2: *Nullus itaque cuiuscumque gentis aut generis homo, proprius et advena, proselitus et indigena, externus et incola*.

²⁰ See for example Conc. Tol. III, *professio regis* (Colección Canónica Hispana, V.58): *nec enim sola Gotorum conversio ad cumulum nostrae mercedis accessit, quin immo et Suevorum gentis infinita multitudo*; Conc. Narb. (a. 589) can. 4, 14 (VIVES, *Concilios* 147, 149): *Ghotus, Romanus, Syrus, Graecus vel Iudaeus*; cf. Conc. Ispal. II (a. 619) can. 12 (J. VIVES, *Concilios* cit., 171): *quidam ex haerese Acefolorum natione Syrus*; LI 12.3.12: *gens Iudaica*; cf. LI 5.7.19: *Et licet favente Deo gentes nostre affluent copia bellatorum*. One gets a similar sense of ethnic diversity – but also

The sources also make clear that power – political, social, military, religious, and economic – was concentrated among Goths and Romans, and that legal power within the kingdom was based on their traditions. Above all, power was concentrated in the hands of the Goths, whose privileged status is evident throughout the source pool and appears in crystalline form in a series of laws which governed the division of lands between Romans and Goths dating back to the original settlement of the Goths in Aquitaine in 418. The circumstances of this resettlement remain a matter of dispute, but what is uncontested is that they were structured to the advantage of Goths at the expense of Romans, making it clear why the distinction between the two *gentes* remained important²¹. But even as late as the mid-seventh century, in a law on mustering recruits, king Erwig feels compelled to qualify that his law would apply to every subject ‘whoever he may be, whether a Duke or Count or Royal Guard, whether he is a Goth or Roman, and whether freeborn or manumitted’²². The list covers rank, ethnicity, and status, with the only ethnic distinctions mentioned being Goth and Roman.

An even clearer instance of this merging of the ‘personal’ into a ‘territorial’ tradition can be found in LI 3.1.1, probably dating to Leovigild’s *Codex Revisus*. This law, which removes a previously existing legal prohibition on intermarriage between Goths and Romans, offers clear evidence that ethnic difference remained a social fact even if a lawgiver of the 580s hoped to circumscribe its normative and social impact²³.

self-conscious ethnic differentiation – in the Merovingian Frankish world: *Form. Marc.* 1.8 (MGH *Form. Mer.* 48): *omnis populus ibidem commanentes, tam Franci, Romani, Burgundionis vel reliquas nationis*; 1.40 (MGH *Form. Mer.* 68): *omnes pagensis vestros, tam Francos, Romanos, vel reliqua natione degentibus*; LR 35.3: *Hoc autem constituimus, ut infra pago Ribuario tam Franci, Burgundiones, Alamanni seu de quacumque natione commoratus fuerit, in iudicio interpellatus sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sic respondeat.*

²¹ LI 10.1.8: *De divisione terrarum facta inter Gotum adque Romanum*; 10.1.9: *De silveis inter Gotum et Romanum indivisis relictis*; 10.1.16: *Ut, si Goti de Romanorum tertiam quippiam tulerint, iudice insistente Romanis cuncta reformat*; 10.3.5: *Ut, si aliqua pars de alio loco tempore Romanorum remota est, ita persistat.* Cf. CE 276–277. P. HEATHER, *Roman law* cit., 198 ss., argues that also in the Burgundian kingdom the land division promoted the maintenance of ethnic differentiation.

²² LI 9.2.9: *quisquis ille est, sive sit dux sive comes atque gardingus, siue sit Gotus sive Romanus, necnon ingenuus quisque vel etiam manumissus.*

²³ For the dating to Leovigild, see K. ZEUMER, *Geschichte der westgo-*

The law may have its roots in a prohibition on intermarriage between Romans and barbarians introduced in the fourth century with CTh. 3.14.1 (a. 370), a measure that was then absorbed into the Visigothic legal tradition as LRV CTh. 3.14.1, but it was also likely upheld in a no-longer extant provision of the CE²⁴. Even if it is likely that the Visigothic prohibition on ethnic intermarriage was generally honored in the breach, its introduction into the Gothic tradition and retention up to the late sixth century confirm institutional ambitions to codify ethnic distinction. Nor did these disappear entirely with Leovigild's law legalizing ethnic intermarriage, for some manuscripts of the *Ninth Council of Toledo* (a. 655) still draw a distinction between Gothic and Roman *ingenui* in their prohibition of intermarriage between either group and ecclesiastical freedmen²⁵. Furthermore, beginning with the *Fifth Council of Toledo* in 636, it was decided that Visigothic kings could only be elected from persons whose lineage could be traced from the 'nobility of the Gothic nation'²⁶. By the mid-seventh century, then, ethnic claims had merged with claims to aristocratic lineage. But this fact should not be used to deny that 'Gothicness' in the period had been evacuated of cultural significance. Indeed, the cultural importance of Gothic identity is evident in a law of Chindaswinth regulating the content and size of a dowry for 'anyone from among the first officers of our palace and the elders of the Gothic nation'. The practices it prescribes can also be observed in a nearly contemporary formulaic dowry contract com-

tischen Gesetzgebung III, in *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, 24, 1899, 573 ss.; A. D'ORS, *El código* cit., 132 s.

²⁴ R.W. MATHISEN, *Provinciales, Gentiles, and Marriages between Romans and Barbarians in the Late Roman Empire*, in *JRS*, 99, 2009, 140 ss., has argued that CTh. 3.14.1 was narrowly intended to forbid marriages between Roman soldiers and North African military units that bore the designation *gentiles*. The argument is less than convincing, especially since the Theodosian compilers clearly took the law as a generalizing ban on marriages between Roman citizens and barbarians. So too the Visigothic *interpretatio*, which modifies the names of the original target groups (*provinciales* and *gentiles*) to *Romani* and *barbari*.

²⁵ Conc. Tol. VIII, can. 13-14 (Colección Canónica Hispana, V.507, ntt. 238, 246).

²⁶ Conc. Tol. V, can. 3 (Colección Canónica Hispana, V.282): *ut quisquis talia meditatus fuerit, quem nec electio omnium provehit nec Gothicae gentis nobilitas ad hunc honoris apicem trahit, sit a consortio catholicorum privatus et divino anathemate condemnatus*; cf. Conc. Tol. VI, can. 17 (Colección Canónica Hispana, V.326): *genere Gothus*.

posed in verse which lays out the terms for a ‘Getic style’ bride gift – ‘Getic’ being a literary term for ‘Gothic’.²⁷ Ethnic claims were thus important in the Visigothic kingdom from its foundation in the fifth century through its final days in the seventh. As always, these were contingent and constructed, not absolute and essential, but their repetition in contemporary sources makes it clear that they were important to contemporary individuals and groups, and that this occasioned their acknowledgement and regulation by Visigothic kings.

4. *Iniuria in the Liber Iudiciorum – a word study*

With this background in mind, we turn to the concept of *iniuria*. The focus will be on the most extensive law in the *Liber Iudiciorum* to use this term – LI 6.4.3, a law issued by Chindaswinth and thus part of his project of merging Gothic and Roman traditions into a single code for his territory. This lengthy law offers a series of penalties for individual acts of physical violence against another person. Although it has a number of characteristics that resemble similar laws in the Germanic codes, its closing phrase characterizes the collectivity of offenses it catalogs with the generalizing designation *iniuria*. This word might seem to connect the law – dealing as it does with affronts to the person of a victim – with the Roman delict of that same name.

The word occurs at the end of the law when the lawgiver orders a judge who refused to enforce a settlement against a defendant found guilty of committing any of the offenses it catalogs to be deprived of his position, detained, and forced to pay a settlement (*compositio*) – ‘in order that he who willingly refused to defend against the *iniuria* done to someone who appealed to him should himself be compelled to sustain loss from his own property’²⁸.

To understand whether the law should be connected with *iniuria* in Roman law, we must begin by outlining what this delict entailed. Here we

²⁷ LI 3.1.5: *ut quicumque ex palatii nostri primatibus vel senioribus gentis Gotorum...* Cf. *Formulae Visigothicae*, 20, ll. 48-61 (J. GIL, *Miscellanea Wisigothica*, Sevilla 1991², 92).

²⁸ LI 6.4.3: *quatenus ipse suarum rerum compulsus damna sustineat, qui voluntarius defendere recusabit interpellantis iniuriam.* On *compositio* (along with *satisfactio*) in the barbarian law tradition, see E. LEVY, *Weströmisches* cit., 307 ss.

start with the *Digest* title (47.10) *De iniuriis et famosis libellis*. The preface of the title opens by explaining that *iniuria* in its broadest sense means ‘injustice’, and that it is often used in legal texts with this more general meaning. This same notion is also discussed in a passage from Ulpian’s commentary on the edict which points out that there are instances where *iniuria* has the general meaning of acting illegally or contrary to law²⁹. This point is important to keep in mind when considering the Visigothic laws, for as we shall see, at times the LI also uses *iniuria* with the general sense of ‘injustice’ or ‘outrage’, although these instances are rare.

As D. 47.10 continues, however, it offers a more specific definition of the civil law delict:

Labeo says that *iniuria* can be perpetrated by act or by words: by act, when there is a laying on of hands; by words, whenever there is no laying on of hands, but a row occurs. Every *iniuria* is inflicted on the person or relates to one’s dignity or involves disgrace: it is to the person when someone is struck; it pertains to dignity when a matron’s attendant is seduced; and to disgrace when an attempt is made upon a person’s chastity³⁰.

Crucial here is the bipartite division between physical and verbal abuse. The latter, the title goes on to explain, could apply not just to spoken insults but also to symbolic acts or verbal and non-verbal signs which diminished a victim’s honor or reputation. The remainder of the *Digest* title then outlines the parameters of this offense, always keeping in view its bipartite physical or symbolic nature.

²⁹ D. 9.2.5.1 (Ulp. 18 *ad edictum*): *Iniuriam autem hic accipere nos oportet non quemadmodum circa iniuriarum actionem contumeliam quandam, sed quod non iure factum est, hoc est contra ius.*

³⁰ D. 47.10.1.1-2 (Ulp. 56 *ad edictum*): *Iniuriam autem fieri Labeo ait aut re aut verbis: re, quotiens manus inferuntur: verbis autem, quotiens non manus inferuntur, convicium fit. Omnemque iniuriam aut in corpus inferri aut ad dignitatem aut ad infamiam pertinere: in corpus fit, cum quis pulsatur: ad dignitatem, cum comes matronae abducitur: ad infamiam, cum pudicitia ademptatur; cf. Gai. 3.220-25; Coll. 2.5.1-5; PS. 5.4; I. 4.4. See more at W.W. BUCKLAND, *A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1921, 585 ss.; O.F. ROBINSON, *The Criminal Law of Ancient Rome*, London 1995, 49 ss.; M. HAGEMANN, *Iniuria. Von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation*, Köln 1998; J. HARRIES, *Law and Crime in the Roman World*, Cambridge 2007, 49 s.; cf. E. LEVY, *Weströmisches* cit., 325 ss.*

This division did not disappear in the post-imperial West. Indeed, the LRV itself preserves a title from the *Sententiae Pauli* on *iniuria* through which we can see that western (what some would call ‘vulgar’) Roman law continued to uphold the distinction between corporal and non-corporeal abuse in the sixth century³¹. From this we can also deduce that bipartite *iniuria* would have been valid law in Visigothic territory – at least for *Romani* – into the early seventh-century, right up to the period when Chindaswinth set aside the LRV and set about creating his new title on personal assaults with LI 6.4.3.

We shall see in the section to follow that Chindaswinth did indeed incorporate some aspects of Roman law *iniuria* into LI 6.4.3. He does not, however, appear to have maintained the bipartite division that the Visigothic tradition had maintained for *Romani* up to his day. To understand how this is so, we must examine the use of the word *iniuria* throughout the LI. Appendix 1 of this article shows that *iniuria* and its cognates are used 32 times in the LI: the substantive is used 26 times; adjectival forms (*iniuriosus*) a further 5; and the gerund *iniuriandum* once. The vast majority of these instances (27) clearly imply violent physical force – I translate generically ‘a violent act’. This leaves a further 5 cases in which violent force is not clear, raising the question of whether the term *iniuria* may still imply verbal or non-corporeal abuse in the LI. We should therefore examine each of these 5 cases to determine whether they preserve space for the second branch of *iniuria* attested in classical and post-classical Roman law:

LI 2.1.9 (*De non criminando principe nec maledicendo illi*): punishes those who lodge ‘base and unjust slanders’ (*ignominia turpia et iniuriosa*) against the king with either the confiscation of half of their property (in the instance of those who are ‘noble and reputable’ – *nobiles idoneaeque personae*) or the total confiscation of their property and their enslavement (in the instance of ‘baser and humbler’ persons – *viliores humilioresque personae*). The law thus takes slanderous language against the king as a form of treason, and in so doing surely follows the Roman law of *maiestas*. Yet *maiestas* was a criminal offense distinct from *iniuria*, which means that, in this instance, *iniuriosus* is best translated in

³¹ LRV PS. 4.1: *Sententia. Iniuriam patimur aut in corpus aut extra corpus. In corpus verberibus et illatione stupri. Extra corpus conviciis et famosis libellis.*

the general sense of ‘unjust’, or even ‘injurious’³². Nor does the sanction which LI 2.1.9 prescribes correspond with sanctions effected by the Roman law of *iniuria*, i.e. estimated damages to be paid to the victim – to be discussed below. This law is thus not related to Roman delictal *iniuria*.

LI 2.2.6 (*De quantitate itineris, quod alium quisque innocentem fatigare presumerit*): punishes plaintiffs who force a defendant to travel to court on false charges by ordering the false accuser to pay compositions calibrated to the distance the defendant had to travel. The law classes this offense as *iniuria* and also uses the adverb *iniuste* and adjective *iniustus* twice each. In every instance, the word is once again best translated with the generalizing ‘injustice’ or ‘unjust’, for the law does not concern itself with slander or outrages on the part of the defendant but rather with frivolous civil litigation. This was an offense which Roman law treated under the larger heading of *calumnia* – a charge that survived into Visigothic law in the LRV and was punishable not with money compositions but with exile³³.

LI 4.2.13 (*Ut post mortem matris filii in patris potestate consistant; et quid de rebus filiorum agere conveniat patrem*): This law, in separate recensions of Recceswinth and Erwig, treats the property of children inherited from a deceased mother when the father is still alive, ordering it to remain in the possession of the father unless he remarries, but ordering it to be turned over to the children if he takes a new wife so that the children ‘may not be troubled by injustices from their stepmother’ (*ne... noverce sue vexentur iniuriis*). Leaving aside the obvious departures from classical Roman succession law, this law also

³² On the law of *maiestas* in the principate, see O.F. ROBINSON, *The Criminal cit.*, 74 ss.; HARRIES, *Law cit.*, 72 ss.; M. PEACHIN, *Augustus’ Emergent Judicial Powers, the ‘Crimen Maiestatis’, and the Second Cyrene Edict*, in *Il Princeps Romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, a cura di J.-L. FERRARY-J. SCHEID, Pavia 2015, 497 ss. The principles of the Roman *Lex Iulia de Maiestate* certainly entered Visigothic law through LRV PS. 5.31.

³³ D. 3.6; CTh. 9.39; C. 9.46; I. 4.16; cf. O.F. ROBINSON, *The Criminal cit.*, 99 s. For Visigothic law, see LRV CTh. 9.29.

does not use *iniuria* in the Roman delictal sense but once again with the generalizing meaning of ‘injustice’. The stepmother was not accused of physically or verbally assaulting her husband’s children but rather of potentially scheming to deprive them of their inheritance.

LI 5.7.10 (*Si libertus iniuriam faciat manumissori*): This law punishes freedmen who engage in injurious behavior toward their liberator with reenslavement. It uses *iniuria* in its title and *iniuriosus* in its body and even lists false accusations as a type of *iniuria*. Perhaps here we have verbal *iniuria*? Roman law did grant the power to re-enslave a freedman to patrons in a law issued by Constantine ‘On ungrateful freedmen’ (*De libertis ingratis*), and this law was absorbed into Visigothic tradition through LRV CTh. 4.10.1, which surely lies at the core of LI 5.7.10³⁴. But the grounds for re-enslavement offered by Constantine’s law *De libertis ingratis* are much vaguer than those we find in LI 5.7.10. They include offenses as trivial as ‘boasting’ and ‘obstinacy’ and never mention *iniuria*. LI 5.7.10, by contrast, lists two specific offenses it associates with the *iniuriae* that might lead to re-enslavement under the Visigoths, and these both involve threats to the body: ‘whether he strikes the patron with his fist or any other type of blow, or he attacks him with false accusations through which the threat of a capital charge could arise against him’³⁵. The first type of offense clearly involves physical violence, and violence of a sort that, as we shall see below, is of particular concern in Germanic law – ‘striking’ (*percussio*). But in a very

³⁴ CTh. 4.10.1 [= LRV CTh. 4.10.1]: Imp. Constantinus A. ad concilium Byzacenorum. *Libertis ingratis in tantum iura adversa sunt, ut, si quadam iactantia vel contumacia cervices erexerint aut levis offensae contraxerint culpam, a patronis rursus sub imperia dicionemque mittantur.* Dat. VI. kal. Aug. Coloniae Agrippinae, Pacatiano et Hilariano coss.

Interpretatio: *Quaecumque persona servilis a domino suo fuerit consecuta libertatem, si postea superbire coeperit aut patronum, id est manumissorem suum laeserit, amissa libertate, quam meruit, in servitium revocetur.* Cf. CTh. 4.10.2 = C. 6.7.3 + 9.1.21; I. 1.16.1; Nov. Iust. 78.2.

³⁵ LI 5.7.10 *antiqua*: *Si libertus manumissori suo iniuriosus fuerit, aut si patronum pugno aut quolibet bictu percusserit vel eum falsis accusationibus inpetierit, unde ipsi capitis periculum comparetur...*

real sense, the second type of offense also constitutes a physical threat, for conviction on capital charges was equivalent to a death sentence. This is why Roman law never punished false capital accusations through delictal *iniuria* but rather with criminal charges through the *SC Turpilianum*³⁶. Thus, while LI 5.7.10 may at first glance seem to imply an element of verbal *iniuria*, closer examination shows that, whether it involves striking or false accusations, *iniuria* in this law denotes ‘a violent act’³⁷.

LI 6.5.12 (*Ne domini extra culpam suos servos occidant, et si ingenuus occidat ingenuum*): This law, also issued by Chindaswinth, punishes masters who kill their own slaves without a proper judicial hearing but excuses masters who do so when stirred up ‘either by the incitement of an *iniuria* or moved by anger’ (*vel incitatione iniurie vel ira commotus*). Here it is difficult to determine whether Chindaswinth’s use of *iniuria* implies physical or verbal assault. Chindaswinth is once again accessing a Roman law of Constantine, who in 319 forbade the deliberate murder of a slave as homicide, but then in 329 issued a new law which excused a master whose slave had died in the course of ‘corrective punishment’³⁸. Only the latter law was absorbed into the Visigothic tradition through the LRV, and with LI 6.5.12, Chindaswinth incorporates this into his new territorial code³⁹. Earlier in the law, Chindaswinth catalogs more specific

³⁶ D. 48.16 *Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum*; cf. TAC., *An.* 14.41, and see O.F. ROBINSON, *The Criminal* cit., 99 ss.

³⁷ LI 5.7.9, an *antiqua*, also discusses reenslavement, which it permits if the freedman has been *iniuriosum aut contumeliosum vel accusatorem aut criminatorem*. The parallel existence of two laws on reenslavement, one an *antiqua* from Leovigild’s *Codex Revisus* (5.7.9) and a second newly written for Chindaswinth’s new territorial code (5.7.10), is of itself important and implies that reenslavement had already been open to both Goths and Romans before the creation of a territorial code. Note that 5.7.9 distinguishes *iniuriosum* (physical abuse) from *contumeliosum* (verbal abuse), and that it too includes false accusations as grounds for reenslavement. The distinction between *iniuria* and *contumelia* is also found at LI 2.1.18: *Et illi siquidem, cui presumptiosus presumtor extitit, si solum contumeliam vel iniuriam fecerit, libram auri coactus exsolvat*; cf. LI 6.4 *Titulus* (‘Vulgate’ manuscripts): *De contumelio vulnere et debilitatione hominum*.

³⁸ CTh. 9.12.1 = C. 9.14.1; CTh. 9.12.2.

³⁹ LRV CTh. 9.9.1. More on Chindaswinth’s laws on slavery at N. LENSKI,

actions which he felt constituted grounds for acquittal for slave killing: ‘Certainly if a male or female slave sets upon their lords in some noxious act of daring and strikes or attempts to strike (*percusserit vel percutere conatus fuerit*) a male or female lord with a sword, or a stone, or with any kind of blow...’ the master may kill him with impunity⁴⁰. All of these provocations by the slave clearly imply ‘violent force’, especially force as understood in the Germanic tradition of ‘striking’ offenses (*percussiones*). When later in the law Chindaswinth further excuses masters who killed their slaves when aroused ‘by the incitement of an *iniuria* or moved by anger’, he may still be referencing this catalog of physical violence. Regardless, LI 6.5.12 offers no solid evidence that Visigothic ‘*iniuria*’ implied non-corporeal ‘assault’. Once again, then, it is wisest to translate *iniuria* here as ‘injustice’.

There is thus no single instance in which Visigothic law uses *iniuria* in the bipartite sense found in Roman law. Of the five laws in which we might suspect some form of verbal or symbolic *iniuria*, three entail categories of ‘unjust’ acts that are either criminal (treason – 2.1.9) or simply ‘injurious’ (frivolous litigation – 2.2.6, meddling stepmothers – 4.2.13) and would not have been treated as *iniuria* in Roman law. In a fourth, *iniuria* quite clearly means violent acts, whether physical assaults or false capital charges (5.7.10). And the fifth is ambiguous but offers no solid evidence for non corporeal assaults (6.5.12).

But even in cases where *iniuria* clearly means ‘violent force’ in the LI, the Visigothic usage also regularly deviates from the Roman law of *iniuria*. Thus in two instances *iniuria* or its cognates are used to characterize violent attacks by animals – LI 8.4.8 treats the killing of another’s animal, which is excused if the defendant was enraged because the animal was harming him or his property (*Nam si eundem damni commovit iniuria, ut eum occideret aut debilitaret...*); and LI 8.4.19 concerns dog bites, which cannot be recompensed if the person bitten had provoked the dog to ‘do injury’ to an innocent person (*Nam si*

Slavery among the Visigoths, in *Slavery in the Late Antique World, 150 – 700 CE*, eds. C.L. DE WET-M. KAHLOS-V. VUOLANTO, Cambridge 2022, 271 s.

⁴⁰ LI 6.5.12 [Recc.]: *Sane si servus vel ancilla, ausu pestifero resultantes dominis, seu gladio vel lapide sive quocumque hictu dominum dominamve percusserit vel percutere conatus fuerit...*

eum ad innocentem forsitam iniuriandum incitavit). In neither instance would the Roman law of *iniuria* have applied, for both would have been covered under the title *De pauperie*, given that Roman law did not consider animals capable of formulating the intent to commit *iniuria* against their victim⁴¹.

We have already noted that, apart from the 4 of the 5 instances treated in detail above where *iniuria* is best translated generically as ‘injustice’, its use in the LI always entails a ‘violent act’. To summarize in brief: 2.1.18 covers the violent usurpation of judicial authority; 2.2.8 violent expulsion from a judicial court; 2.5.9 the use of force to compel the creation of legal documents; 4.5.1 the violent abuse of elders; 5.7.9-10 the violent abuse of a former master; 6.4.4 the forcible detention of a traveler; 6.5.6 public brawling; 6.5.12 violent assault on a master; 6.5.19 violent personal attack; 7.3.6 kidnapping; 8.1.4 violently detaining someone in their own home; 8.3.14 the violent seizure of animals; 8.4.8 damage done by violent animals; 8.4.19 dog bites; 8.4.26 killing an asylum seeker; 9.3.3 violent removal from a church.

Some laws catalog examples of behavior they associate with *iniuria* that make it even clearer that in a Visigothic legal context, *iniuria* necessarily entailed violent force. Thus at LI 4.5.1, concerning approved grounds for disherison, we find:

For if a son, daughter, grandson, or granddaughter has proved so presumptuous that they attempt to afflict their grandfather, grandmother, father, or mother with such serious violent acts (*tam gravibus iniuriis*) – that is, if they should strike (*percutiant*) them with a slap, punch, kick, stone, staff, or whip, or if they presume insolently to drag them off by the foot, or hair, or hand, or by any other dishonorable method, or (*aut*) if they publicly accuse their grandfather or grandmother or parents of any crime (*quodcumque crimen... obiciant*)...⁴².

⁴¹ On the *Actio de pauperie*, see D. 9.1; I. 4.9, with M. POLOJAC, *Actio de Pauperie and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law*, Belgrade 2003. The Germanic law tradition had its own remedies for damages caused by animals, see H. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, 2, *Systematisches Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft*, Abt. 2, Teil 1, Band 2, hrsg. C. SCHWERIN, Berlin 1928², 728 ss.

⁴² LI 4.5.1: *Nam si filius filave, nepos, neptis tam presumptiosi extiterint ut avum suum aut aviam sive etiam patrem aut matrem tam gravibus iniuriis conentur affi-*

Once again, we see the catalog of striking offenses which will be treated in more detail below, and we also see these coupled with criminal accusations, precisely as we witnessed at LI 5.7.10. But here it is important to note that Roman law would not have considered these offenses to be remediable through the law of *iniuria* in the first place, for descendants were in the *potestas* of male parents or grandparents and thus unable to pay a settlement to their ascendants – who, at any rate, controlled all their assets as *peculium* and could not have benefitted from winning an *iniuria* suit anyway.

Even more noteworthy, LI 2.2.8 allows a judge who is having difficulty removing an overbearing patron from his courtroom to fine the offender two pounds of gold and expel him using violent force – which it characterizes as *iniuria*:

But if a powerful person (*potens*) shows contempt for a judge and baldly refuses to depart from the court or is unwilling to give way to the judge, the judge should have the power to exact two pounds of gold from that powerful person and to drive him forth from the court with violent force (*iniuria violenta*)⁴³.

Here *iniuria violenta* is used in the instrumental ablative and coded positively. It describes forceful behavior permissible for the judge dealing with an overbearing patron, and the lawgiver even encourages its use in this situation. If, as we shall see below, the Visigothic lawgiver understood *iniuria* to include a catalog of violent acts often involving striking – punching, kicking, whipping – we get some sense of the type of force permitted to the judge against overbearing patrons. Nothing could make it clearer that, for the Visigoths, *iniuria* had the basic meaning of ‘violent force’ or a ‘violent act’ and not the broader sense of an ‘unjust physical or verbal offense’, as it was understood in Roman law.

cere, hoc est, si aut alapa, pugno vel calce seu lapide aut fuste vel flagella percutiant, sive per pedem vel per capillos ac per manum etiam vel quocumque inhonesto casu abstraere contumeliose presumant, aut publice quodcumque crimen a viro aut avie seu genitoribus suis obiciant...

⁴³ LI 2.2.8: *Quod si potens contemserit iudicem et proterve resistens de iudicio egredi vel locum dare iudicanti noluerit, potestatem habeat iudex ab ipso potente duas auri libras exigere et hunc iniuria violenta a iudicio propulsare.*

5. *LI 6.4.3 and Compensation for Bodily Assault*

Now that we have established that there is a clear distinction between the Roman delict of *iniuria* and the Visigothic conception of this word, it is time to determine what Chindaswinth might have meant when he used ‘*iniuria*’ to characterize a broader set of the offenses cataloged at LI 6.4.3. The law was, as noted, part of a larger effort to meld the personal codes of the *Gothi* and *Romani* into a single territorial whole. As such, it is certain to borrow elements of both traditions even while striving to reconcile the two. This is evident from the outset in the prose of the law, which is continuous and classicizing, setting it apart from other Germanic codes, which offer clipped sentences written in vernacular Latin and organized as lists⁴⁴.

That LI 6.4.3 is doing something different from Roman law is, however, clear already from the law’s title, ‘Concerning retaliation and the sum of the composition for not retaliating’ (*De reddendo talione et compositionis summam [sic] pro non reddendo talione*). *Talio* (revenge) is thus the broader problem the lawgiver is attempting to solve. This is a word noteworthy for being used only rarely in classical Latin prose and almost never in Roman legal texts⁴⁵. The single exception to the latter is connected with an entry from the XII Tables, which had prescribed *talio* for the settlement of some claims related to nothing less than *iniuria* itself. The entry is reported in Gaius *Institutes*:

Under the XII Tables the penalties for *iniuria* used to be: ‘for destroying a limb, retaliation (*talio*); for breaking or bruising a bone, 300 *asses* if the sufferer was a free man, 150 if a slave; for

⁴⁴ This may explain why S. ESDERS, *Wergild and the Monetary Logic of Early Medieval Conflict Resolution*, in *Wergild, Compensation and Penance. The Monetary Logic of Early Medieval Conflict Resolution*, eds. L. BOTHE-S. ESDERS-H. NIJDAM, Leiden 2021, 6 nt. 11, claims that Wergild lists are absent from Visigothic law. What follows shows they are not. C. PETIT, *Crimen y castigo en el reino visigodo de Toledo*, in *Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions*, 56, *La peine – punishment*, 2, *Europe avant le XVIII^e siècle*, Bruxelles 1991, 9 ss., takes a different approach which acknowledges the existence of a Germanic law tradition of delictal punishment but denies its applicability to Visigothic law, which Petit sees as fundamentally Roman.

⁴⁵ J. MORWOOD, *Talio*, *Oxford Latin Dictionary*, Oxford 2008, 1901. A search of the CLCT (Brepols) database turns up only 42 instances in classical sources, 14 of these from a single passage at GELL., *Noct. Att.* 20.1 on *talio* in the XII Tables.

all other *iniuriae* 25 *asses*.’ These penal sums were considered sufficient in those days of extreme poverty. But the system now in force is different, for the Praetor allows us to make our own assessment of the outrage (*iniuriam aestimare*), and the *iudex* may, at his discretion, condemn in the amount of our assessment or in a lesser sum⁴⁶.

This passage offers three important insights: first *talio* in the sense of ‘retaliation in kind’ had been a legal remedy for the mutilation of limbs in earliest Roman law but was no longer allowed in classical law (hence the disappearance of *talio* from all subsequent Roman legal texts); second, fixed money penalties had characterized early Roman law but had been eliminated – because monetary inflation had eroded their usefulness⁴⁷; and third, fixed penalties had been replaced by a system of judicial discretion in which a plaintiff proposed a monetary assessment (*aestimatio*), which the Praetor would then either accept or reduce as he saw fit, depending on the ‘quality’ of the parties involved – i.e. the relative social standing of perpetrator and victim⁴⁸. Here it should be remembered that a major part of the offense was the affront it represented to a person’s honor, an attribute calibrated to their qualities of person and status. In brief, both *talio* (in-kind vengeance) and fixed money penalties were, by the second century BCE, relics of Roman legal history. And this remained the case with Roman law as observed

⁴⁶ Gai. 3.223-24: *Poena autem iniuriarum ex lege XII tabularum propter membrum quidem ruptum talio erat; propter os vero fractum aut collisum trecentorum assium poena erat, si libero os fractum erat; at si servo, CL; propter ceteras vero iniurias XXV assium poena erat constituta. Et videbantur illis temporibus in magna paupertate satis idoneae istae pecuniariae poenae. Sed nunc alio iure utimur. Permittitur enim nobis a praetore ipsis iniuriam aestimare, et iudex uel tanti condemnat, quanti nos aestimauerimus, uel minoris, prout illi uisum fuerit; cf. Coll. 2.5.5. See also I. 4.4.7, which confirms that the same system of assessed damages was also in place in the sixth-century East.*

⁴⁷ A point made clear in the famous story reported at GELL., *Noct. Att.* 20.1.12-13 of the second-century BCE aristocrat Lucius Veratius, who deliberately committed *iniuriae* with the knowledge that he could easily afford to pay the fixed fine from the XII Tables in deflated coin. GELL., *Noct. Att.* 20.1.14-19 also offers a philosophical justification for the avoidance of *talio* in Roman law.

⁴⁸ See also GELL., *Noct. Att.* 20.1.13: *Propterea, inquit, praetores hanc abolescere et relinquere censuerunt iniuriisque aestimandis recuperatores se daturos edixerunt; cf. M. HAGEMANN, *Iniuria* cit., 50 ss.*

in the Visigothic kingdom up to the issuance of Chindaswinth's territorial code, for the LRV explains that the *aestimatio* of damages was the standard solution for personal offenses in its title *de iniuriis*⁴⁹.

While in-kind retaliation and fixed money penalties were not a part of the imperial Roman law of *iniuria*, both are important concerns in LI 6.4.3. As to the former, LI 6.4.3 does in fact prescribe one-for-one retaliation in a limited number of the offenses it catalogs – those involving the mutilation of freepersons by freedmen or slaves mutilating slaves, as we shall see. But by and large, the law avoids retaliation in favor of money compositions or corporal punishments. In every instance, it clearly intends the penalties it prescribes for various offenses to be understood as substituting for 'retaliation' and serving to prevent those who would otherwise seek retaliation from doing so. Thus the law's title, 'On retaliation and the sum of the composition *for not retaliating*'; so also the provision for anyone who inflicted a major physical assault that did not result in permanent disability and should thus '*receive retaliation against himself*' in proportion to what he inflicted' by being forced to pay a money settlement to his victim; and especially the prescription concerning those who committed minor physical assaults: 'But *we prohibit retaliation* for a slap, a punch, or a kick, or striking on the head, lest when the retaliation is exacted, even greater harm or danger accrues'⁵⁰.

Although this problem of controlling vengeance does not appear to have been of running social or legal concern in Roman law, it is a mainstay of Germanic legal anthropology. Germanic societies in Antiquity and the early Middle Ages recognized the importance of the 'feud' (Gothic *fiaþwa*)⁵¹ between individuals and families – offenses were to

⁴⁹ LRV PS. 5.4.1: *quod ex affectu uniuscuiusque patientis et facientis aestimatur*; 5.4.7: *pro qualitate sui arbitrio iudicis aestimatur*; cf. LRB 5.1: *solutio vel vindicta facti ipsius pro qualitate persone in iudicis arbitrio estimatione consistit*. LEVY, *Weströmisches* cit., 120 ss. shows how the restoration for damages shifts in late Roman western law, but it does not deny or disprove the ongoing use of *aestimatio* in the case of *iniuria*.

⁵⁰ LI 6.4.3: *De reddendo talione et compositionis summam pro non reddendo talione... correptus a iudice in se recipiat talionem... Pro alapa vero, pugno vel calce aut percussione in capite proibemus reddere talionem, ne, dum talio rependitur, aut lesio maior aut periculum ingeratur*.

⁵¹ *fiaþwa* ('hatred', 'feud', from *fijan* 'to hate') occurs thrice in the Gothic Bible (Gal. 5.3; Eph. 2.15-16). In every instance, it is used to translate the Greek ἔχθρα.

be avenged in kind by the victim or members of their kin-group⁵². But given the social harm created by cycles of feud and the threat they pose to centralizing authorities, the early Germanic codes exert tremendous efforts to prevent the continuation of feud through the supervision of a regulated system of compositions – monetary sums are paid in lieu of retaliation and, once settled, are expected to end the feud. This is a principle stated explicitly in many early Germanic codes, and even where it is not, all the codes make it clear that their compositions are to be used as instruments for converting feud into monetized forms of revenge⁵³. Chindaswinth's use of *talio* at LI 6.4.3 is thus partaking of the language of Germanic social and legal practice⁵⁴.

The same can be said, by and large, of the penalties Chindaswinth prescribes. Here, as we might expect from a lawgiver intent on merging Gothic and Roman legal orders, Chindaswinth's LI 6.4.3 shows some traces of both traditions. It begins by listing a series of offenses against

⁵² See the classic case of the feud between Chramnesind and Sichar at GREG. TUR., *Hist. Franc.* 7.47, 9.19 (MGH SRM 1.1.366-8, 432-4).

⁵³ LC 2.7 forbids the relatives of a murder victim from seeking revenge from anyone but the perpetrator. Lombardic law regularly makes it explicitly clear that its provisions were designed to prevent revenge (ER 13: *Et qui illius mortui iniuriam vindicandam denegaverit solacia*) and above all to put a stop to the *faida* (ER 75: *ideo maiorem compositionem posuimus quam antiqui nostri ut faida, quod est inimicitia, post accepta suprascripta compositione postponatur et amplius non requiratur, nec dolus teneatur, sed sit sibi causa finitua, amicitia manentem*; cf. 19, 45, 74, 138, 143, 162, 188, 190, 326, 387; *Leges Liutprandi*, 13, 119). Frankish formularies for recording the settlement of disputes over personal delicts also make it clear that the composition is meant to prevent further disputing and guarantee peace, e.g. *Formulae Andecavenses* 5, 6, 39, 42, 44; *Marculfi Formulae* 2.18; *Formulae Turonenses* 38 (MGH *Formulae*, 6-7, 17, 19-20, 88-89, 156). The use of compositions to end a feud can also be inferred from the payment of *fredus* ('peace money' – modern High German 'Friede') to the king or his adjutant (usually his *grafio*) in order to end the *faido*, as at PLS 13.6; 35.9; 50.3; 53.2, 4, 6, 8; 88; 92; cf. 24.7. Famously, Charlemagne ordered exile for those who refused to accept a composition as settlement for the *faida*, *Capitulare Haristallense* c. 22 (MGH CRF I.51). More on the anthropology of these principles at H. NIJDAM, *Wergild and Honour: Using the Case of Frisia to Build a Model*, in *Wergild, Compensation and Penance. The Monetary Logic of Early Medieval Conflict Resolution*, eds. L. BOTHE-S. ESDERS-H. NIJDAM, Leiden 2021, 161 ss. G. HALSALL, *Reflections* cit., is not helpful.

⁵⁴ LI 6.1.8 (*antiqua*), forbidding family feuding, is aimed at the same problem. Note that Conc. Tol. XI can. 5 (Colección Canónica Hispana VI 109 s.) may imply that in-kind *talio* continued as late as 675.

free persons which represented serious physical assaults but would not have caused serious bodily disability:

- *Decalvatio* (abusive hair cutting) of a freeborn person⁵⁵.
- Deformation of the face or body by marking with blows or dragging.
- Savaging of the limbs.
- Binding of a person, holding them in detention or with fetters, or selling them into detention.

These offenses Chindaswinth ordered to be punished by the arrest of the perpetrator and his compulsion by a judge to pay a monetary composition in an amount to be recommended by the victim⁵⁶. The estimation of damages follows closely the Roman law of *iniuria*. As such, it provides certain proof that Chindaswinth's law drew from this strain of the legal tradition he had inherited through the LRV. Yet, as we shall see below, the catalog of offenses itself is drawn from Germanic law.

There follows a set of offenses which represented minor physical assaults and for which no recompense – no *talio* – was to be allowed to the victim. Instead, the perpetrator was to be punished by the judge through a fixed number of lashes, graded according to the offense. These included:

- For a slap (*alapa*), 10 lashes.
- For a punch (*pugnus*), 20 lashes.
- For a kick (*calx*), 20 lashes.
- For a blow to the head (*percussio in capite*) that did not result in bloodshed, 30 lashes.

This was obviously not in keeping with the praetorian delict of *iniuria*, which surely would have granted a civil judgment against a perpetrator for any of these offenses, but it may nonetheless have followed

⁵⁵ More on this punishment at P.E. DUTTON, *Charlemagne's Mustache, and Other Cultural Clusters of a Dark Age*, New York 2004, 13 ss.

⁵⁶ LI 6.4.3: *correptus a iudice in se recipiat talionem, ita ut his, qui male pertulerit aut corporis contumeliam sustinuerit, si conponi sibi a presumptore voluerit, tantum compositionis accipiat, quantum ipse taxaverit, qui lesionem noscitur pertulisse.*

Roman principles. This is because, in the imperial period, certain types of delictal *iniuria* came also to be treated as criminal matters, to be sanctioned with physical punishments meted out by the state – at least for those from the lower orders⁵⁷. Once again, then, we have pieces of the Roman tradition deployed to resolve these relatively minor forms of physical assault. Yet here too the law's catalog of blows by type is, as we shall see below, drawn directly from the Germanic tradition.

Finally, Chindaswinth lays out a series of major violent acts that did result in permanent bodily disability and prescribes fixed money penalties for any freeborn person who inflicted these or another freeborn person:

- For an eye, 100 solidi (72 if the victim was left only partially blind).
- For a nose, 100 solidi (or an amount assessed by the judge if the nose was only partially damaged).
- For lips or ears, the same as with the nose.
- Hobbling, 100 solidi.
- For a hand, whether cut off or permanently disabled, 100 solidi
- For a thumb, 50 solidi.
- For an index finger, 40 solidi.
- For a middle finger, 30 solidi.
- For a fourth finger, 20 solidi.
- For a fifth finger, 10 solidi.
- For a foot, the same as for hands (100 solidi).
- For individual teeth, 12 solidi.
- For rupturing the chest cavity (*cassus*) resulting in disability, 72 solidi.

This third scheme is elaborate and carefully graded by the nature of the offense. As such, it veers widely from the Roman law of *iniuria*, which staunchly refused to assign money values to the bodies of freepersons or to their body parts. This fact should be stressed, for misunderstandings of this reality have led more than one proponent of 'vulgar law' interpretations to assert the opposite⁵⁸. The only hint of Roman

⁵⁷ See E. LEVY, *Weströmische* cit., 325 ss., and cf. D. 47.10.7.6; I. 4.4.10.

⁵⁸ P.S. BARNWELL, *Emperors* cit., 15 s., claims to have found a single example of a money value being assigned to free Roman bodies at D. 9.3.1 (Ulp. 23 *ad*

iniuria in this third catalog is in the instance of noses, lips, or ears when an estimation by the judge was to be used to determine damages if these facial features were permanently injured but not destroyed.

The law then goes on to catalog the consequences for classes of people other than freeborn persons who committed related physical assaults or were the victims thereof:

- For a slave perpetrator, handing over to the victim for retaliation (i.e. *talio*).
- For a freeborn perpetrator of violence against a slave or agricultural laborer (*rusticanus*) – for decalvation, 10 solidi; for mutilation, 200 lashes and the consignment of another slave of equal value.
- For freedman perpetrators of assaults against freeborn victims, enduring the same violent act they had inflicted (i.e. *talio*) and 100 lashes.
- For freeborn perpetrators of assaults against freedman victims, one third the composition owed to a freeborn victim for the same act.
- For slave perpetrators against another person's enslaved victim, enduring the same violent act they had inflicted (i.e. *talio*) and 100 lashes.
- For slaves who bind a freeborn person, 200 lashes.
- For freeborn persons who detained another person's slave, 3 solidi per day and 3 per night for each day the slave was absent from work.
- For freeborn perpetrators who struck and wounded another person's slave, 1 solidus per blow (owed to the master), or, if the slave was debilitated or killed, an amount assessed by the judge (*iudicis aestimatio*).

edictum). A careful reading of this title, on the quasi-delict *de eiectis vel effusis*, proves precisely the opposite – the praetor is ordering the payment of a penalty and not compensation for the freeman's body, and Ulpian states this explicitly later in the law (D. 9.3.1.5: *quia in homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest, sed quinquaginta aureorum condemnatio fit*; cf. D. 9.3.7). H. SIEMS, *Studien zur Lex Frisionum. Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung*, 42, Ebelsbach 1980, 45 nt. 22, mentions D. 21.1.42 (Ulp. 2 *ad edictum aedilium curulium*), which orders a fixed money fine for keeping dangerous animals near roadways, but again this is a penalty for violating the law, not a valuation on a body – as Siems himself agrees.

- For slave perpetrators of debilitating assaults against another master's slaves, 50 lashes and compensation to the victim's master with half the amount owed in the case of a similar assault on a freeborn person.

In this last part of the law, we see a mixture of principles: in some instances, in kind retaliation; in others, penalties based on percentages of the schedules laid out for offenses by freeborn perpetrators against freeborn victims; and in the instance of debilitated slaves, a mixed system of fixed compositions for blows that did not cause permanent damage, and estimated damages for permanent debilitation or killing. This last clearly follows the Roman *Lex Aquilia's* provisions for *damnum iniuria datum* – further evidence that Chindaswinth was indeed incorporating aspects of Roman law into his new statute⁵⁹. Yet much else about this last part of the law on compensation for non-freeborn victims also reflects the Germanic tradition of graded compositions and penalties for the three classes of persons commonly found in Germanic societies, as we shall see.

Chindaswinth also includes a related set of compositions which are found earlier in title LI 6.4 'Concerning wounding and disabling' (*De vulnere et debilitatione*). These come at LI 6.4.1 'Concerning blows of a freeborn person and slave', which catalogs violent blows directed at the head. It calls for the following payments:

- For a bruise (*pro libore*), 5 solidi.
- For a cut (*pro cute rupta*), 10 solidi.
- For a wound up to the bone (*pro plaga usque ad ossum*), 20 solidi.
- For a skull fracture (*pro osso fracto*), 100 solidi.
- For a freeborn perpetrator against an enslaved victim, half of the above listed composition.
- For an enslaved perpetrator against an enslaved victim, one third of the above listed composition and 50 lashes.
- For a slave perpetrator against a freeborn victim, the same composition as with a freeborn perpetrator against a slave, plus 70 lashes.
- Masters who do not wish to pay the composition for their slaves can turn them over to the victim.

⁵⁹ On the *Lex Aquilia* see G. VALDITARA, *Damnum iniuria datum*, Torino 2005².

Once again, we see the Germanic pattern of offenses graded by the severity of the wound, but also by the status of the perpetrator and victim. We also see the mixing of a Roman principle in the option for ‘noxal surrender’ of the slave perpetrator into the ownership of the plaintiff⁶⁰. Also worthy of note is the fact that LI 6.4.1 precedes LI 6.4.3 in its presentation in the code, even if I have reversed the order in this discussion because of my focus on LI 6.4.3. Thus, in the LI itself, and probably also in Chindaswinth’s earlier version of this code and likely in the CE as well, the catalog of offenses follows a head-to-toe ordering.

6. *The Germanic Law Tradition of Composition for Assault*

While, as we have seen, LI 6.4.3 by all means incorporates Roman law principles in its approach to bodily assault, at its core it represents a continuation of Germanic legal traditions. This we can know by comparison with the earliest legal codes from the post-Roman kingdoms of western Europe. In what follows, I will examine Chindaswinth’s seventh-century law in relation to eight other codes in this early Germanic tradition:

- *Pactus legis Salicae* (PLS), the code of the Salian Franks, probably first issued in its 65-title form in 507⁶¹.
- *Liber Constitutionum* (LC), of the Burgundians, probably first issued in 517 CE with laws tracing as early as 501⁶².
- *Domas Æðelbirht* (Aeth.), the first Anglo-Saxon code, first issued c. 620⁶³.

⁶⁰ On the noxal surrender of a slave for delictal liability, see W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery*, Cambridge 1908, 98 ss.

⁶¹ On dating see K. UBL, *Sinnstiftungen* cit., 53 ss., 92 ss., who presents the evidence for this traditional date and makes the case that the date may be even earlier. Extensive resources and bibliography on all these codes can be found at <http://www.leges.uni-koeln.de/en/lex/>.

⁶² On dating see D. LIEBS, *Römische* cit., 163 ss.; cf. I. WOOD, *Le Bréviare*; K. UBL, *Sinnstiftungen* cit., 44 ss.

⁶³ On dating see L. OLIVER, *The Beginnings of English Law*, Toronto-Buffalo 2002, 41 ss.

- *Lex Ribuarica* (LR), of the Ripuarian Franks, first issued c. 633/634⁶⁴.
- *Edictum Rothari* (ER), of the Lombards, issued in 643⁶⁵.
- *Pactus Legis Alamannorum* (PLA), the first Alamannic code, issued c. 630⁶⁶.
- *Lex Baiuvariorum* (LB), of the early Bavarians, probably first issued c. 630 then reissued c. 745⁶⁷.
- *Lex Frisionum* (LF), of the Frisians, issued c. 785⁶⁸.

I have chosen these codes for comparison because the first six are certainly earlier than or roughly contemporary with Chindaswinth's; the seventh, the *Lex Baiuvariorum*, survives in an eighth-century redaction, but this may trace to a seventh-century text and, regardless, is known to have borrowed heavily from the *Codex Euricianus*, whose fragments no longer preserve laws pertinent to the matters covered in LI 6.4.3⁶⁹; and the eighth, the *Lex Frisionum*, while Carolingian, shows some of the clearest signs of recording customary law among the codes first copied in territories newly conquered by Charlemagne – not least because it continues to regulate pagan practice. Of the eight codes, only one is composed in a Germanic language, Aethelberht's Anglo-Saxon code. The other seven were written in late or 'vulgar' Latin, probably because literate scholars learned in the law were trained as writers

⁶⁴ On dating see F. BEYERLE, *Das Gesetzbuch Ribuariens. Volksrechtliche Studien III*, in ZRG GA, 55, 1935, 1 ss.; cf. T. FAULKNER, *Law and Authority in the Early Middle Ages. The Frankish Leges in the Carolingian Period*, Cambridge 2016, 13 ss.

⁶⁵ On dating see C. AZZARA-S. GASPARRI, *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma 2005², 41.

⁶⁶ On dating see K. LEHMANN-K.A. ECKHARDT, *Leges Alamannorum*, MGH, *Leges Nationum Germanicarum*, V.1, Hannover 1966², 6.

⁶⁷ On dating see P. LANDAU, *Die Lex Baiuvariorum: Entstehungszeit, Entstehungsort und Charakter von Bayerns ältester Rechts- und Geschichtsquelle*, München 2004.

⁶⁸ On the *Lex Frisionum* and its peculiar history, see H. SIEMS, *Studien cit.*, 114 ss.; cf. H. NIJDAM, *Wergild cit.* See also the online resource, http://www.keesn.nl/lex/lex_en_text.htm.

⁶⁹ On the relationship between the LB and the CE, see I. FASTRICH-SUTTY, *Die Rezeption des westgotischen Rechts in der Lex Baiuvariorum. Eine Studie zur Bearbeitung von Rechtstexten im frühen Mittelalter*, Köln 2001.

of Latin, but also because Latin was widely accepted as the language of written law⁷⁰. Regardless, all the Latinate codes employ Germanic words, some quite frequently (PLS, LR, ER, PLA, LB, LF), others more sparingly (LC, LI)⁷¹.

The overlap between these Germanic codes and LI 6.4.3 in the matter of bodily assaults is laid out schematically in Table 1. The table is presented using the catalog of offenses listed in the two proximate laws outlined above, LI 6.4.1 and 6.4.3. The offenses listed in Table 1 follow the order of those cataloged in these two, which thus forms an index for the whole table; blank cells indicate that the code in that column does not record a composition for a given offense listed in the LI; because the offenses for all codes are cataloged according to the LI ordering, offenses from codes other than LI do not necessarily appear in the order we find them in their respective texts; their corresponding citation, however, is listed in order to permit readers to understand their original ordering. This allows us to visualize the close relationship between the offenses listed across all nine codes on two levels: first, the many quite specific offenses identified in the codes recur with remarkable consistency across the full set⁷²; second, the offenses show a tendency to appear in the same order across the set. This mirroring of ordering is indi-

⁷⁰ On Latin speaking jurists in late antique Gaul, see D. LIEBS, *Römische cit.*, 41 ss. With regard to the Visigothic CE, it is likely that Leo of Narbonne was involved and perhaps even the compositor, see J.R. MARTINDALE, *Leo 5*, in *PLRE*, 2, 662 s.; P.C. DÍAZ-R.G. GONZÁLEZ SALINERO, *El Código cit.*, 96 ss.; D. LIEBS, *Römische cit.*, 53 ss. Note that Ennodius reports that Euric himself spoke Gothic and used an interpreter to communicate with his Latin-speaking embassy, ENNOD., *Vit. Epiph.* (80).88-89 (MGH AA VII.95).

⁷¹ On this often-neglected fact, see N. FRANCOVICH ONESTI, *Filologia germanica. Lingue e culture dei Germani antichi*, Roma 1991; R. SCHMIDT-WIEGAND, *Stammesrecht und Volkssprache. Ausgewählte Aufsätze zu den Leges barbarorum. Festgabe für Ruth Schmidt-Wiegand zum 1.1.1991*, Weinheim 1991; G. VON OLBERG, *Die Bezeichnungen für soziale Stände, Schichten und Gruppen in den Leges Barbarorum*, Berlin-New York 1991; W. HAUBRICH, *Wergeld: The Germanic Terminology of Compositio and its Implementation in the Early Middle Ages*, in *Wergild, Compensation and Penance. The Monetary Logic of Early Medieval Conflict Resolution*, eds. L. BOTHE-S. ESDERS-H. NIJDAM, Leiden 2021, 92 ss.

⁷² This point is emphasized at P. WORMALD, *The Leges Barbarorum: Law and Ethnicity in the Post-Roman West*, in *Regna and Gentes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World*, eds. H.-W. GOETZ-J. JARNUT-W. POHL, Leiden 2003, 21 ss.; L. OLIVER, *The Body Legal in Barbarian Law*, Buffalo 2011.

To be sure, each code offers its own level of specificity and complication, but the fact that all share so many similarities in both the particularities of the offenses they list and the order in which they present them points to a shared tradition. Moreover, these similarities cannot be attributed to textual contamination between the sources, since the LC, PLS, and ER are thought to have developed independently from one another. This can be said *a fortiori* of Aeth., which certainly remained beyond the ken of any of the other codes here discussed. And even if, as noted, the LB used the Visigothic CE, as well as the PLS, PLA, and perhaps the ER; and the PLA used the PLS; and the LR used both the PLS and the LC, these later codes have their own distinct arrangements and penalties and are by no means mere copies of the codes that preceded them. In light of the normative similarities we find within these varied texts, we must conclude that the laws reflect not a shared textual tradition – one code copying the next – but a shared legal anthropology.

In her important book *The Beginnings of English Law*, Lisi Oliver noted the same patterning evident in Table 1 and particularly the fact that the catalogs of personal injuries invariably follow a head-to-toe ordering – just as we have already seen in the LI. She argued that these commonalities trace not to textual interaction between these codes but to an oral tradition of ‘lawspeaking’ that stretched across the Germanic peoples of northern Europe⁷³. Traces of this same oral tradition can also be found in a passage of the LC, which is the code with the least developed schedule of compositions:

LC 11.2: If anyone inflicts a wound on another’s face, we order him to pay three times the price in fee simple established for wounds which are covered up by clothing⁷⁴.

⁷³ L. OLIVER, *The Beginnings* cit., 34 ss., 99 ss.; cf. L. OLIVER, *The Body* cit., 71 ss. On ‘lawspeaking’, see esp. PLS 57: LVII *De rachineburgüs*; LR 56(55): *De rachinburgüs legem dicentibus*.

⁷⁴ LC 11.2: *Si quis cuicumque in faciem vulnus inflixerit, in triplum vulneris pretium iubemus exsolvi, quantum in simplum ea vulnera aestimantur, quae vestibus conteguntur*. Note that LC 48.1 mentions schedules of punishments in earlier laws (*superioribus... legibus*) which are no longer extant, but this appears to refer only ‘to wounds inflicted by iron’ (*de inflictis ferro vuleribus*).

The difficulty with this passage is that the LC offers no further information or schedules for wounds on ‘parts of the body covered up by clothing’. The lawgiver simply assumes his audience (judges and claimants) will understand, and this assumption means that a body of oral customary law must subtend this code. This would already have been known to judges when faced with reckoning personal injuries to the body and the face. To reckon compensation for a face-wound, a judge would have to have known the price for body wounds and then multiplied that amount by three, depending on the nature of the face wound – be it a bruise, bloody cut, puncture, or cut to the bone, all gradations well attested across the codes.

Also striking are the similarities in the values associated with each offense across the nine codes. Every composition was determined on the basis of the value of the damaged body part in relation to the full value of an adult free person’s body. This calculus is based on the distinctly Germanic legal principle of Wergild, a notion that has also been questioned by those who reject the category of Germanic law. Some of these critics would have us focus not on the question of a shared tradition but on Wergild’s peculiar functions in the variety of early medieval geo-political situations where it was applied⁷⁵. Others argue more boldly that Wergild is not Germanic at all but rather a ‘vulgar’ law principle, or ‘military’, or even ‘Celtic’. With the former position (focusing on particularism) I have no argument except to say that it neither proves nor disproves whether the Wergild principle was rooted in a shared legal anthropology connected with Germanic cultural identity. The latter position (vulgar, military, Celtic law), has been put forward exuberantly in a monograph of C. Camby and several articles by S. Kerneis, but it is deeply flawed⁷⁶. There is simply no

⁷⁵ K. UBL, *Sinnstiftungen* cit.; L. BOTHE, *Triplix Weregeldum: Social and Functional Status in the Lex Ribuarica*, in *Wergild, Compensation and Penance. The Monetary Logic of Early Medieval Conflict Resolution*, eds. L. BOTHE-S. ESDERS-H. NIJDAM, Leiden 2021, 183 ss.; S. ESDERS, *Wergild* cit.; H. NIJDAM, *Wergild* cit.; cf. H. SIEMS, *Observations Concerning the ‘Wergild System’: Explanatory Approaches, Effectiveness and Structural Deficits*, in *Wergild, Compensation and Penance. The Monetary Logic of Early Medieval Conflict Resolution*, eds. L. BOTHE-S. ESDERS-H. NIJDAM, Leiden 2021, 38 ss.

⁷⁶ S. KERNEIS, *L’ancienne* cit., makes the Celtic case, which was demolished at M. COUMERT, *Existe-t-il une «Ancienne Loi des Bretons d’Armorique»? Identités ethniques et tradition manuscrite au haut Moyen Âge*, in *La Bretagne Lin-*

denying that Germanic societies, in stark contrast with Roman legal culture⁷⁷, assigned a monetary value to the body of each individual which was graded according to their ethnicity (Burgundian, Frank, Roman, etc), ranking (elite, commoner, etc), status (free, slave, etc), gender (male, female), and age (child, adult, elder).

Although some codes show less variation in the relative values of each sub-group, we can establish with some certainty the Wergild value of a freeborn adult male in each of the nine codes treated here⁷⁸:

- Visigothic freeman = 300 solidi (LI 7.3.3; 8.4.16 [Recc.]; cf. 6.1.5; 6.5.1, 14)⁷⁹.
- Salian Frankish freeman = 200 solidi (PLS 41.1; cf. PLS A1 15.1).
- Burgundian freeman = 300 solidi (LC 2.2).
- Kentish Anglo-Saxon freeman = 100 shillings (Aeth. 21).
- Ripuarian Frankish freeman = 200 solidi (LR 7; cf. 40.1).
- Lombard freeman = 300 solidi (L. Liut. 62).
- Alaman freeman = 160 solidi (PLA 14.6).

guistique, 18, 2012, 227 ss. S. KERNEIS, *Les jugements* cit., and EAD., *Rome* cit., pivot to the military argument, but it is equally weak and merely awaits formal refutation. C. CAMBY, *Wergeld ou Uueregildus. Le rachat pécuniaire de l'offense entre continuités romaines et innovation germanique*, Genève 2013, turns above all on the faulty argument that 'Wergild' is not a Germanic but a Latin word. To be sure, **wira-* (man, human) is semantically related to Latin *vir*, but 'gild' clearly derives from Proto-Germanic **geldan* ('to pay', 'be worth something') and is not Latin. Moreover, 'Wergild' is only one of the words used in our sources to describe a phenomenon that goes by many names in our sources, including the Germanic *wera*, *launegild*, *widergild*, *leodis*, *leodardi*, *fredus*, *bannus* and the Latin *pretium*. Against CAMBY, see W. HAUBRICHS, *Wergeld* cit.; H. SIEMS, *Observations* cit.; cf. R.W. MATHISEN, *Monetary Fines, Penalties and Compensations in Late Antiquity*, in *Wergild, Compensation and Penance. The Monetary Logic of Early Medieval Conflict Resolution*, eds. L. BOTHE-S. ESDERS-H. NIJDAM, Leiden 2021, 65 ss.

⁷⁷ The post-Roman codes are acutely aware that Roman law did not assign monetary values to free bodies, see LRB 2.1 (Cod. C5 = MGH LNG 2.1.125): *Quia de pretio occisorum nihil evidenter lex romana constituit*.

⁷⁸ See more at H. SIEMS, *Studien* cit., 274 ss. We use the value for the Frisian noble rather than freeman because this is clearly the standard for other valuations.

⁷⁹ See also LI 6.3.2 on fetus killing = 150 solidi; 6.4.10 and 6.5.12 on slave killing. Note that Erwig increased the full Wergild to 500 solidi, LI 8.4.16 [Erv.]. Egica then appears to have rejected this increase at LI 6.1.3.

- Bavarian freemen = 80 solidi (LB 4.29)⁸⁰.
- Frisian noble = 80 solidi (LF 1.3, 6, 9).

It has often been noted that the values assigned to various bodily offenses in the post-Roman codes vary widely in terms of nominal amounts – a fact clear at Table 1. These variations have also been used to support a case for the particularity of each legal tradition – or the existence of a variety of traditions⁸¹. While it is certain that the considerable divergence in nominal amounts assigned to the various offenses confirms that each code derived from a unique set of geo-political circumstances, what has rarely been noted is the degree to which the amounts set out in the codes line up with striking consistency when one calculates not nominal money values but rather the percentage of a full Wergild each fine represents. These values are displayed in Table 2 and shown graphically at Chart 1 where the statistical correlation is more than striking⁸². Just as striking is the fact that the alignment in values is not uniform but rather displays sufficient variety to confirm a degree of independence for each tradition. But the evident autonomy of the various lawmakers only makes the clear and consistent pattern that much more probative. This was a system of patterned solutions wherein the variation in nominal coin values has obscured an underlying uniformity only apparent if one reckons instead based on percentage of full Wergild.

⁸⁰ We follow A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, *Österreichische reichsgeschichte. Geschichte der staatsbildung, der rechtsquellen und des öffentlichen rechts*, Austria 1895, 64, in assuming the Wergild of a freeman was ‘LXXX sold’ and that the ‘bis’ of MSS was added in the later redaction.

⁸¹ P. WORMALD, *The Leges* cit., 47 ss., presents an appendix of numbers for absolute money values which he claims shows ‘that the barbarian *leges* are all trying to do the same sort of thing about personal injury, though in almost invariably distinctive ways’. See also the extensive investigations of L. OLIVER, *The Body* cit., who is convinced that the similarities across codes point to a set of shared Germanic traditions. Sadly, Oliver’s entire argument is vitiated by the fact that the base Wergild amounts used as denominators throughout are frequently incorrect – L. OLIVER, *The Body* cit., 138 tab. 5.1 and 248 ss., lists the full Visigothic Wergild at 200 rather than 300 solidi, Burgundian at 100 rather than 300, Frisian at 100 rather than 53, and Bavarian at 200 rather than 80. See more on these compositions at P. TYSZKA, *The Human Body in Barbarian Laws, c. 500-c. 800, Corpus hominis as a Cultural Category*, Frankfurt 2014, 115 ss.

⁸² Compare L. OLIVER, *The Body* cit., 134 ss. tables 4.1-2; 138 table 5.1; 227 ss.


	LI	PLS	LC	Aeth	LR	ER	PLA	LB	LF
Headwound - bruise	1	na	na	1	na	1	na	na	1
Headwound - cut	3	na	na	na	na	2	2	na	2
Headwound - cut to skull	7	7	na	10	na	4	4	8	15
Headwound - hole in skull	33	na	na	20	18	7	8	16	30
Decalvation	aestimatio	7	10	na	na	na	4	na	5
Disfigurement	aestimatio	na	na	6	na	5	na	na	na
Striking	aestimatio	4	2	na	na	1	na	2	1
Binding	aestimatio	15	4	20	18	67	na	14	20
Eye	33	50	50	50	50	50	25	50	50
Nose	33	50	na	9	50	50	na	na	30
Ear	33	50	na	12	50	25	25	24	15
Lip	33	na	na	12	na	50	na	8	na
Hobbling	33	50	50	50	na	25	12	24	27
Hand	33	50	50	na	50	50	25	24	56
Thumb	17	25	na	20	25	17	7	14	16
Finger 2	13	17	na	9	18	5	6	12	9
Finger 3	10	7	na	4	na	2	4	6	9
Finger 4	7	4	na	6	na	3	3	6	10
Finger 5	3	7	na	11	na	5	6	12	7
Foot	33	31	na	50	na	50	25	na	56
Tooth	4	7	5	6	na	5	na	14	5
Chest / gut	24	15	na	12	18	7	7	na	15

Table 2: Percentage of Wergild Values by Code (X-axis) and Offense (Y-axis)

Nor should it surprise us that the Germanic tradition established a consistent schedule of relative values for the various offenses it sanctioned. Indeed, the very fact that such offenses were specific and delimited made them categorizable into manageable blocks. That the lawgivers saw them thus is clearest in the catalog of ‘Seven Cases’ extant in a single manuscript (Paris Lat. 18237) of the *Lex Salica*. This list grouped offenses not by type but by the value of settlement prescribed: 35, 45, 62, 100, 200, and 500 solidi⁸³. A similar sense that offenses could be grouped by the money amount of their composition can be found in the Visigothic context in a few laws that mention types of cases involving a certain ‘quantity’ of solidi⁸⁴. In both instances, these groupings

⁸³ PLS *Septem causas* (MGH LNG 4.1.269 ss.).

⁸⁴ LI 6.1.2: *si trecentorum summa est solidorum vel amplius*; LI 6.1.3 [Nov.]:



appear to have been later retrojections used to describe a system that had long been organized on its own logic – the written lawgivers simply

credentes in trecentis solidis questionem agitari; 6.1.5 [Rec.]: si libertum questionem putaverit addicendum, sive pro capitali crimine seu pro centum quinquaginta solidorum quantitate...; 6.1.5 [Erv.]: nisi ducentorum quinquaginta solidorum quantitate causa ipsa valuerit... tunc in eo permittetur questio agitari, si causa ipsa, unde accusatur, C solidis valere constiterit.

rationalized that logic into the quantitative patterns they were able to reconstruct from it. And related mathematical operations were clearly at play in other aspects of the system as well, as for example when we note that the total value of all five fingers adds up to half of a full Wergild – which is also the value of a full hand – in the instance of three of these codes, and this despite the fact that none has the same total Wergild value for an individual freeman and none reckons the proportional value of fingers in the same way⁸⁵. Above all, even a cursory look at the set of codes reveals a staggering number of compositions and penalties figured as fractions or multiples of a related composition or penalty – *duplum triplum, quadruplum*, etc⁸⁶. Given all this calculating, we can well understand why the Franks called their judges ‘law reckoners’ (*rachinburgi*). These compositions formed sophisticated mathematical structures, not haphazard accumulations of random numbers.

The same impression of a shared system is to be gained from the fact that all the codes under consideration lay out first the level of composition to be paid for injuries to freeborn persons (which are taken to be the standard), then offer separate lists for restitution to freedmen and slaves. We have already seen this to be the case at LI 6.4.3, which first listed values for compositions and punishments for disputes between two freeborn persons (*ingenui*), then went on to lay out compensations and punishments for various combinations of freeborn, freed (*liberti*), and enslaved (*servi*) perpetrators and victims. In like fashion, the last five laws in the title 6.4 *De vulnere et debilitatione* (6.4.6–11) lay out fines and punishment for various combinations of freeborn, freed, and enslaved perpetrators and victims. This system was, as noted above, de-

⁸⁵ LI 6.4.3: 50+40+30+20+10 = 150 solidi; LB 4.11: 12+9+5+5+9 = 40 solidi; Aeth. 54: 20+9+4+6+11 = 50 shillings. See also S. ESDERS, «Eliten» und «Strafrecht» im frühen Mittelalter. Überlegungen zu den Bussen- und Wergeldkatalogen der Leiges barbarorum, in *Théorie et pratiques des élites au haut Moyen Âge. Conception, perception et réalisation sociale*, ed. F. BOUGARD-H.-W. GOETZ-R. LE JAN, Turnhout 2011, 261 ss., on the social logic of the system.

⁸⁶ A CLCT search of all the codes used in this study except LI and Aeth. turns up, collectively: 168 examples of *medieta*^{*}, 4 of *medi*^{*} + *pret*^{*}, 40 examples of *dupl*^{*}, 38 of *tripl*^{*}, 60 of *terti*^{*} + *par*^{*}, 5 of *quadrupl*^{*}, 16 of *quart*^{*} + *par*^{*}, 2 of *quint*^{*} + *par*^{*}, 4 of *sext*^{*} + *par*^{*}. More on the system across all Germanic codes, including Scandanvian, at W.E. WILDA, *Das Strafrecht der Germanen*, Halle 1842, 340 ss. Roman law also used multipliers for reckoning delictal penalties, but this was generally confined to the *duplum* and *quadruplum*, cf. E. LEVY, *Weströmisches cit.*, 352 s. index s.v.; R.W. MATHISEN, *Monetary Fines cit.*

finitively not calqued on Roman law, which drew no fixed distinction between freeborn and freed citizens when reckoning damages, even if it did rank punishments based on the distinction between *humiliores* and *honestiores*, a division the Visigoths retained⁸⁷. With regard to offenses against slaves, as we saw above, Chindaswinth hybridized Germanic and Roman principles, offering fixed money penalties for lesser offenses (not the *aestimatio* for *iniuria* – which would have been paid to the master), but then *aestimatio* for disabling injuries or death (thus following the Roman *Lex Aquilia*)⁸⁸.

All seven Germanic codes used for comparison here also begin by laying out fixed money penalties for free male members of the dominant ethnic community (Frank, Burgundian, etc – some recognizing additional values for ‘nobles’), then turn to separate schedules for freedmen or semi-servile individuals (*liti*, *aldii*, etc), and then slaves:

- The *Pactus Legis Salicae* first considers injuries to freepersons (*ingenui*) (PLS 29; 77.1), then semi-free persons (*leti* – a Germanic substantive deriving from the verb ‘to let, to free’, Old High German *lāzan*, cf. Gothic *lausjan*)⁸⁹ (PLS 35.5, 8; 77.2), then slaves (*servi*) (PLS 35.1-4, 5-7).
- The *Liber Constitutionum* groups offenses under categorical titles, but within each title lists compositions for freepersons first (*ingenui homines*), then for freedmen (*liberti*), and then for the enslaved (*servi*) (LC 5, 33); or, alternatively, sets compositions as a share of the Wergild value of an individual, which had the effect of grading compositions to status (LC 11).
- The *Domas Æðelbirht* have numerous provisions for injuries to the freeman (*friman*) (Aeth. 3-72), then a much smaller number for those to the slave (*esne*) (Aeth. 87-88).

⁸⁷ P. HEATHER, *Roman law* cit., 20 ss. rightly emphasizes that the division of society into three groups (rather than two) was not typical of Roman law but was characteristic of Germanic. See more on social divisions in Visigothic society at N. LENSKI, *Slavery* cit., 251 ss.

⁸⁸ It is worth noting that, because the *Lex Aquilia* assumed enslaved bodies could be assigned monetary values, there was no need to resort to fixed money penalties with this category of victim – Roman law could be followed. The Germanic valuations were instead imposed where Roman law refused to assign money values, i.e. the bodies of free persons.

⁸⁹ See R. SCHMIDT-WIEGAND, *Stammesrecht* cit., 244 ss.; G. VON OLBERG, *Die Bezeichnungen* cit., 161 ss.

- The *Lex Ribuaria* first considers injuries to freepersons (*ingenui Ribuarii*) (LR 5-7), then slaves (*servi*) (LR 20), then combinations of free and slave victims and perpetrators (LR 21-29).
- The *Edictum Rothari* first considers injuries to freepersons (*homines liberi*) (ER 41-75), then half-free persons (*aldii*)⁹⁰ (ER 77-102), then slaves (*servi rusticani*) (ER 103-126).
- The *Pactus Legis Alamannorum*, like the LC, groups offenses under categorical titles, but within each title lists compositions for freepersons (*ingenui*), then semi-free persons (*leti*), then slaves (*servi*) (PLA 2.7.1-11; 11.1-8; 17.1-7; 18.1-6).
- The *Lex Baiwariorum* first considers injuries to free persons (*liberi*) (LB 4), then to freedpersons (*frilaz* – a Germanic word, also attested in fourth-century Gothic *fralets*⁹¹) (LB 5), then slaves (*servi*) (LB 6).
- The *Lex Frisionum* has numerous provisions for injuries to free persons (*liberi*) in its title on wounds (LF 22 - *De dolg*), then provides a formula for grading fines for the noble (*nobilis*), the freeman (*liber*), and half-free (*litus*) (LF 90; cf. 11.16; 15.1-4).

Here again we see how LI 6.4.3 lines up with the formal system in the collectivity of Germanic codes⁹². The Visigothic law of personal injury is, in other words, fundamentally rooted in patterns of compensation for personal injuries drawn from Germanic law. As indicated above, Visigothic law also partakes of Roman principles in many ways, just as we would expect given Chindaswinth's territorializing project. But it simply cannot be denied that there is robust evidence for a distinctive set of Germanic legal principles attested in the realm of bodily injury and that the LI is part of this tradition.

The argument can also be demonstrated through linguistic analysis. In every instance where a code is recorded in Latin, it preserves traditions regarding offenses that were originally regulated in spoken Germanic languages. When these principles were recorded in Latin, the

⁹⁰ The word is Germanic, but its etymology is disputed, see G. VON OLBERG, *Die Bezeichnungen* cit., 87 ss.

⁹¹ Found at I Cor. 7.22; cf. G. VON OLBERG, *Die Bezeichnungen* cit., 180 ss. Cf. Modern High German 'Freigelassener'.

⁹² Also compare LI 6.4.8-9, compositions for wounds that heal, with Aeth. 63, and see L. OLIVER, *The Beginnings* cit., 104 s.

lawgivers of some codes used either Latin or Greek words only, but in other codes the lawgiver mingled the two linguistic traditions in various combinations. Because the offense is clearly the same across the complex of codes even if the name used pulls from the two language families in varying proportions, we must conclude that we are looking at a single tradition but that it is being expressed across a variety of normative frameworks using a variety of interrelated linguistic expressions. Take for example the offense characterized as ‘chest / gut’ in Table 1. This is a category of wounds that involved penetrating the trunk of the body, creating a chest or gut wound. The offense is associated in several codes with derivatives of the Proto-Germanic word **brefin*, meaning ‘belly’ (Old High German *bref*, cf. English ‘midriff’). The range of wounds covered by this category of composition in the codes included stabblings anywhere on the trunk – which were frequently deadly in the early Middle Ages⁹³:

- LI 6.4.3: *cassos fregerit* (Latin) – ‘he should rupture his chest cavity’.
- LR 4: *alterum transpunxerit aut infra costas plagaverit* (Latin) – ‘he should puncture another person or strike him between the ribs’.
- ER 59: *alium intra capsum plagaverit* (Latin) – ‘he should strike him in the ribcage’.
- PLS 17.6: *intra costas fuerit aut in ventrem ita vulnus intraverit, ut usque ad intrania perveniat, mallobergo gisifrit hoc est* (Latin / Germanic – Frankish) – ‘the wound was between the ribs or entered the belly enough to penetrate the guts, which is ‘*gisifrit*’ (‘rib-rupture’) in the Malberg gloss’.
- Aeth. 62: *hrifwund weorðeþ* (Germanic – Old English) – ‘a midriff-wound occurs’.
- PLA 8.1: *in revo placatus* (Latin / Germanic – Old Suebic), ‘wounded in the midriff’.
- LB 1.6; 10.1, 4; 4.6; 5.5; 6.5: *brevavvunt*⁹⁴ (Germanic – Old Bavarian) – ‘a midriff-wound’.

⁹³ See more at L. OLIVER, *The Beginnings* cit., 102 s.

⁹⁴ The LB always uses *brevavvunt* in a transferred sense, whether to characterize a headwound up to the brain (4.6, 5.5, 6.5) or another ‘almost-mortal-attack’, as when someone escapes from a burning building and the arsonist owes them their ‘*brevavvunt*’ – their ‘midriff-wound-value’ (1.6, 10.1).

It is worthy of note that, on the one hand, the Latin expressions tend to rely more heavily on verbs of action (*frango*, *transpungo*, *plago*, *intro*, *peruenio*) combined with nominal direct objects (*cassos*, *costas*, *capsum*) and/or prepositional phrases (*in ventrem*, *ad intrenia*), and on the other, the Germanic forms give more force to combining noun forms (*brifwund* – ‘midriff-wound’, *gisifrit* – ‘rib-rupture’) which are joined to a semantically weak verb (*weorðeþ* – ‘occurred’). The latter is very much in keeping with the tendency of Germanic languages to build verbal expressions around *Funktionsverbgefüge* – an English example being ‘do a faceplant’. Thus, the compositions for headwounds discussed in LI 6.4.1 with a strong Latin predicate (*hictu in capite percusserit*) would likely have been encapsulated in their original Gothic form with a combining noun form predicated by a semantically weak verb. This is what we find in the Gothic Bible’s translation of ‘the parable of the wicked tenants’, where the tenants assault the landowner’s servant and inflict a headwound on him: *haubiþwunda brahtedun* (literally ‘they brought a head-wound’)⁹⁵. By facilitating the creation of easily identifiable nominal categories, this pattern of using combining noun forms would have aided with the oral transmission of Germanic laws since memorizing lists of compound nouns is simpler than memorizing distinct subject-verb clauses.

One final piece of evidence that Chindaswinth was merging Roman law principles into a distinctively Germanic normative complex in his new territorial code comes at LI 6.5.13, which regulates the mutilation by masters of their slaves. We have already seen above that, when Chindaswinth merged the codes, he incorporated two laws of Constantine related to slavery which he had inherited through the LRV: LRV CTh. 4.10.1, on re-enslaving freedmen, enters the LI at 5.7.10, which permits former masters to re-enslave their freedpersons for *iniuriae* they have committed; and LRV CTh. 9.9.1, on killing slaves, enters the LI at 6.5.12, allowing slave killing only after a judicial inquiry, or when a master is avenging an *iniuria* by a slave⁹⁶. But at LI 6.5.13 (immediately following the law on slave killing), Chindaswinth introduced yet another principle that we might also be tempted to associate

⁹⁵ Mark 12.4: *ja aftra insandida du im anþavana skalk; jah þana stainam wairpandans gaaiwiskodedun jah haubiþwundan brahtedun, jah insandedun ganaitidana*. Text from W. STREITGERG, ed. *Die Gotische Bibel*, Heidelberg 1971, 209.

⁹⁶ See above ntt. 38-39.

with late Roman slave law. Chindaswinth's enactment forbids the mutilation of slave bodies without prior approval from a judicial inquiry. He justifies his prohibition as necessary, 'so that they [masters] might not defile the formation of God's image while exercising their cruelties against their subordinates'⁹⁷ – a reference to Gen. 1.27. In 315, Constantine had also referenced Gen. 1.27 in a law forbidding penal slaves to be tattooed on the face, 'which is formed in the image of heavenly beauty'⁹⁸. But Constantine's law was not absorbed into the LRV, so it is unlikely to have served as Chindaswinth's inspiration. Indeed, Chindaswinth's law deals not at all with facial tattooing, but rather with the same bodily assaults he catalogs at LI 6.4.3:

Therefore, we decree that any male or female lord, who without an investigation by a judge and by a manifestly wicked deed, cuts off the hand, nose, lip, tongue, ear, or foot of a male or female slave, or plucks out an eye or mutilates or orders to be mutilated or ripped off any part of the body, he should be bound to an exile of three years under penitence in the presence of the bishop, in whose territory either he [the lord] resides or the crime was committed⁹⁹.

Moved by pious sentiments, Chindaswinth has brought the enslaved person into the catalog of Wergild compositions. In keeping with his judicial practice, he does so in part relying on the very Roman punishment of exile, yet he surely chooses this punishment in order to avoid forcing masters to pay out compositions to their own slaves for the kinds of violent mutilations listed in the Germanic systems, and that Chindaswinth himself lists and regulates at LI 6.4.3.

⁹⁷ LI 6.5.13: *Nec etiam imaginis Dei plasmationem adulterent, dum in subditis crudelitates suas exercent, debilitationem corporum prohibendum oportuit.*

⁹⁸ CTh. 9.40.2 = C. 9.47.17, especially '...*facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est figurata...*'. More on this law at N. LENSKI, *Slavery* cit., 271 s.

⁹⁹ LI 6.5.13: *Ideo decernimus, ut quicumque dominus dominave absque iudicis examinatione et manifesto scelere servo suo vel ancille manum, nasum, labium, linguam, aurem etiam vel pedem absciderit aut oculum evulserit seu quacumque parte corporis detruncaverit aut detruncari vel extirpari preceperit, trium annorum exilio sub penitentia religetur apud episcopum in cuius territorio aut ipse manere aut factum scelus esse videtur.*

This leaves us to wonder whether such gruesome punishments were in fact a feature of slaving practices in Visigothic society. Sadly, there is evidence that they were. Indeed, several sources allow us to see that there was actually resistance to Chindaswinth's effort to curb these horrific penalties. Extant canons from the subsequent Councils of Mérida (666) and Toledo XI (675) grapple with the problem of clerical slave-owners who continued to practice 'amputations' (*truncationes*) on their slaves despite the royal order¹⁰⁰. And it is surely this same practice that inspired king Erwig to omit Chindaswinth's law on slave mutilation from his recension of the code (681). We only know of its existence because Egica reintroduced it in a *Novella* that makes mention of Erwig's exclusion of the law¹⁰¹. With his law on slave mutilation, Chindaswinth was thus working to shift societal norms as part of his larger project of merging Germanic and Roman principles. The resistance to his efforts attested in the sources confirms that the merger was not simple or easy – Chindaswinth was not simply changing a law, he was trying to change long-established social practices that had accepted amputations (*truncationes*) as a normal form of wreaking vengeance, on enslaved and - to judge by LI 6.4.3 - even free bodies.

7. *The Idea of Iniuria in the Germanic Codes*

A similar alignment across the collectivity of the Germanic codes is observable if we return to the word *iniuria* and the broader set of ideas around it. The term is used in three of the codes under consideration – the LC, ER, and LB. It occurs a total of 23 times, all of which are cataloged in Appendix 2: LC = 6; ER + *Lex Liutprandi* = 16; LB = 1. In every instance but 1, the word clearly means 'a violent act' or 'violent force.' The exception is ER 381:

If someone in anger (*per furorem*) calls another man a coward (*arga*) and cannot deny it, and he says that he said it in anger (*per furorem*), then he may take an oath that he does not know him to be coward. Afterwards he shall pay twelve solidi as a

¹⁰⁰ Conc. Emerit., can. 15 (VIVES, *Concilios* cit., 335 s.); Conc. Toledo. XI, can. 6 (Colección Canónica Hispana VI.110). More on amputations at C. PETIT, *Crimen* cit., 50 s.

¹⁰¹ LI 6.5.13* [Nov.].

composition for this hurtful word (*iniurioso verbo*). And if he persists, may he win out in battle (*pugna*), if he can, or he must certainly pay as above¹⁰².

Here we seem to be verging into the treatment of a verbal insult as a form of *iniuria*. But we must keep in mind that the Latin *furor* is remarkably close in sense to the original Germanic meaning of feud / *faida*. This fact, combined with the option to resolve the dispute through a duel (*pugna*) indicate that the level of violence implied would have been very high. This was not simply an insult – this was a ‘fighting word’. Such an affront would, of course, also have constituted *iniuria* in Roman law, but a much closer parallel to this Lombardic scenario can be found in other Germanic codes. The *Pactus Legis Salicae* also catalogs a series of quite specific insulting words which it sanctions with fixed money fines: PLS 30.1 (*cinitus* – bugger); 30.1 (*concacatus* – shit-head); 30.3 (*meretrix* – whore); 30.4 (*vulpis* – fox); 30.5 (*lepus* – hare); 30.6 (for saying a person abandoned his shield); 30.7 (*delator aut falsator* – traitor or forger); PLS 48.[2] and PLS *Cap.* 5.131 (calling someone a perjurer); 64.1 (*herburgium* – sorcerer); 64.2 (*stria aut meretrix* – witch or whore)¹⁰³. PLS 30.6 is particularly close to ER 381 in sense – calling someone a coward in the context of these highly militarized societies was an extremely grave insult and likely to provoke a feud. In like fashion, the *Pactus Legis Alamannorum* forbids women to call other women a ‘witch’ or ‘poisoner’ (*stria aut erbaria*) and to insult men with the name ‘servant’ (*subdulo*), all offenses which were to be recompensed with a 12-solidus fine¹⁰⁴. But apart from ER 381, none of these offenses is associated with the word *iniuria* or its cognates. And nothing in the way they are handled coincides particularly closely with Roman law, which creates categories of action rather than identifying specific banned words, and which leaves the level of sanctions to judicial discretion (*aestimatio*). There is no question but what both Roman and Germanic law regarded harmful speech as punishable, but where

¹⁰² ER 381: *Si quis alium arga per furorem clamaverit, et negare non potuerit, et dixerit quod per furorem dixisset, tunc iuratus dicat, quod eum arga non cognovisset; postea conponat pro ipso iniurioso verbo solidos duodecim. Et si perseveraverit, convincat per pugnam, si potuerit, aut certe conponat ut supra.*

¹⁰³ See K. UBL, *Sinnstiftungen* cit., 90 s.

¹⁰⁴ PLA 13.1-2.

hurtful speech is referenced with the adjective *iniuriosus* at ER 381, it is treated in a way that is distinctly Germanic and does not follow the principles of Roman law.

Instead, the LC, ER, and RB seem to regard the nominal category of *iniuria* as a specific type of violence which usually does physical harm to the body, often permanent damage. The codes also seem to share a sense of how this sort of violence could be perpetrated. We saw this above in our discussion of LI 4.5.1, which catalogs assaults a descendant may inflict on a parent or grandparent that could be deemed ‘serious acts of violence’ (*graves iniuriae*):

- ‘a slap (*alapa*), punch (*pugno*), kick (*calce*), stone (*lapide*), staff (*fuste*), or whip (*flagella*), or if they presume insolently to drag them off by the foot, or hair, or hand or in any sort of dishonorable incident (*per pedem vel per capillos ac per manum etiam vel quocumque inhonesto casu abstraere contumeliose presumant*).

We also saw it in two other such catalogs in our discussion of the meaning of *iniuria* in the LI above. These include LI 5.7.10, on the *libertus* who commits *iniuria* against his manumitter:

- ‘If a freedman is violent (*iniuriosus*) toward his manumitter and if he strikes (*percusserit*) the patron with a punch (*pugno*) or any other type of blow (*quolibet hictu*)...’.

And LI 6.5.12, excusing a master from charges he has murdered his slave, provided he can argue the slave committed an *iniuria* against him:

- ‘Certainly if a male or female slave set upon their lords in some noxious act of daring and strike or attempt to strike (*percusserit vel percutere conatus fuerit*) a male or female lord with a sword (*gladio*), or a stone (*lapide*), or with any kind of blow (*quolibet hictu*)...’.

These catalogs mirror closely similar lists presented three times in LI 6.4.3: once at the beginning where offenses not meriting retaliation are listed; once in the middle, listing offenses to the head; and once on assaults by freeborn persons against slaves:

- ‘... should any freeborn man obstinately dare... to deform or mark him with ugly markings in the face or in any other part of

his body by striking him with a whip, club, or any other blow or by dragging him maliciously (*flagello, fuste, seu quocumque hictu feriendo aut trahendo malitiose*)’.

- ‘But we prohibit retaliation for a slap (*alapa*), a punch (*pugno*), or a kick (*calce*), or a striking on the head (*percussio in capite*).’
- ‘If a freeborn man angrily strikes another man’s slave with a club, or a whip, or any kind of blow (*fuste aut flagello vel quolibet hictu... percussit*)’.

And again at LI 6.5.6, on killing in the midst of a brawl:

- ‘If an instance of homicide arises when someone attempts to inflict a violent act (*iniuria*) by a kick (*calce*) or a punch (*pugno*) or any kind of blow (*quacumque percussione*), he [the perpetrator] should be punished for homicide’.

The Visigoths thus had a sense of the kinds of actions which might qualify as *iniuria*, and these are related to specific acts of striking, either with certain body parts, such as the fist or foot, or with weapons, or by dragging, and particularly dragging by the hair.

By now we should not be surprised that we find very similar catalogs of violent acts in several places in other Germanic codes. Thus in the Burgundian *Liber Constitutionum*:

- LC 5 tit.: ‘Concerning those who strike (*percutiunt*) with whip (*flagello*), club (*fuste*), kick (*calce*), and fist (*pugno*)’.
- LC 48.1: ‘Therefore if someone breaks an arm with a blow of a club or stone (*ictu fustis aut lapidis*)’.
- LC 102.1: ‘Any Jew who presumes to lay hands on a Christian, with a fist (*pugno*) or kick (*calce*) or club (*fuste*) or whip (*flagello*) or rock (*saxo*) or to grab them by the hair (*per capillos prehenderit*), we order them to be punished by the cutting off of their hand’.

In similar fashion, the *Pactus Legis Salicae* lists violent actions according to a graded catalog in its title on compositions for wounds (*vulnera*):

- PLS 17.4-7: by hitting (*plagare*).
- PLS 17.8: by club (*fustis*).
- PLS 17.10: by fist (*pugno*).

And later in the same code:

- PLS 104.4: by punch or kick (*pugno aut calce*)¹⁰⁵.

Nor do the similarities stop with the catalogs of blows, for the definition of *iniuria* presented at LI 4.5.1 and quoted above also included ‘insolently to drag them off by the foot, or hair, or hand’. This is clearly related to the passage of the Burgundian LC just quoted (102.1: ‘or to grab them by the hair’). And we find similar prohibitions on dragging by the hair in other early Germanic codes:

- LC 5.4: ‘If someone seizes a free man by the hair (*per capillos corripuerit*), should he do so with one hand, he should pay II solidi, if with both III solidi, and for a fine (*multa*) VI solidi’. (cf. LC 5.5).
- LF 22.65: ‘If someone in anger seizes by the hair (*iratus per capillos comprehenderit*), he should pay a composition of II solidi and a peace fee (*freda*) of IIII solidi to the king’. (cf. LF Ad. Sap. VVlemar 3.40).
- Aeth. 33: ‘If hair-seizing occurs (*Gif feaxfang geweorð* – note, once again, the combining noun form), 50 sceattas shall be paid as a compensation’.

And we saw that one of the offenses covered in LI 6.4.3 included ‘*decalvatio*’ – abusive hair cutting. Indeed, the Germanic codes in general share a concern with violence to the hair, particularly female hair, that is marked as distinctive of these cultures¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Roman law does offer catalogs of weapons it associates with ‘killing’ under the *Lex Aquilia*, *SC. Silanianum*, and *De vi et vi armata*, see D. 9.2.7.1; 9.27.17; 29.5.1.17; 43.16.3.2-4; 47.2.44.2; 50.16.41. Constantine’s law on slave killing also lists outlawed modes of killing which include *ictu fustis aut lapidis*, CTh. 9.12.1. But none of these citations have anything to do with *iniuria* nor do the catalogs closely parallel what we see in the barbarian codes.

¹⁰⁶ See LI 6.4.3; PLS 104; LC 92.1; cf. L. OLIVER, *The Body* cit., 108 ss. M. DIESENBERGER, *Hair, Sacrality and Symbolic Capital in the Frankish Kingdoms*, in *The Construction of Communities in the Early Middle Ages. Texts, Resources and Artefacts*, ed. R. CORRADINI-M. DIESENBERGER-H. REIMITZ, Leiden 2003, 173 ss., assembles a broader set of sources for the symbolic importance of hair in post-Roman barbarian societies. See also the shared concern with the violation of the prop-

This repetition of catalogs of types of violence has to be more than coincidental. Not only do the same offenses recur across a large number of codes, they also tend to follow the same order of presentation. Given that, as noted earlier, these codes did not simply copy one another and in many instances they shared no knowledge of one another, there is almost no way to explain the similarity unless we assume a shared tradition or legal anthropology. These principles must, in other words, have predated the first written recording of these codes, which had previously been known through oral or customary traditions.

That the codes represented the written recording of oral traditions is indeed attested by Isidore in the case of Visigothic law under Euric (c. 476) and in that of (Ribuarian) Frankish, Alamannic and Bavarian law under the Merovingian king Theuderic II (d. 613), in the preface to the LB¹⁰⁷. In his supplements to the Lombardic code of Rothari, king Liutprand (d. 744) even offers us the Lombardic name for these customary traditions – *cavvarfida*¹⁰⁸. And the remaining barbarian codes also offer ample linguistic indications that they record a Latinized version of oral customary law¹⁰⁹. The verbal echoes we have just seen along with the verbal interrelations explored in the previous section on *brevavvunt*, in as indeed so many of the shared features identified thus far, all reinforce the impression that shared oral traditions precede and inform the

erty boundaries of the freeman's house (*domus*) or 'courtyard' (*curtis*): LI 6.4.2; 8.1.4; 8.3.14; PLS 7.11; 34.5; 42.1; LC 15.1; 33.1; ER 32, 34, 277, 380; LR 67; PA 21.3-5; LB 4.23; 11.1-2; Aeth. 17, 29; LF 17.4.

¹⁰⁷ On the CE, see ISID., *Orig. Goth.* 35 (cf. 51): *sub hoc rege (Eurico) Gothi legum instituta scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus et consuetudine tenebantur*; cf. SIDON., *Ep.* 8.3.3. On the LB, see LB Praef. (MGH LNG V.2.202): *Theuderichus rex Francorum, cum esset Catalaunis, elegit viros sapientes qui in regno suo legibus antiquis eruditi erant. Ipso autem dictante iussit conscribere legem Francorum et Alamannorum et Baioariorum unicuique genti quae in eius potestate erat, secundum consuetudinem suam, addidit quae addenda erant et improvisa et inconposita resecauit*. Cf. I. FASTERICH-SUTTY, *Die Rezeption* cit., 19 ss.

¹⁰⁸ *Lex Liutprandi*, 77, 133; cf. D. FRUSCIONE, *Cavvarfida*, in *I Longobardi in Italia: Lingua e cultura*, a cura di C. FALLUOMINI, Alessandria 2015, 385 ss.

¹⁰⁹ See R. SCHMIDT-WIEGAND, *Stammesrecht* cit., 148 ss.; G. VON OLBERG, *Die Bezeichnungen* cit., 24 ss.; C. AZZARA-S. GASPARRI, *Le leggi* cit., XLIII s.; P. TYSZKA, *The Human* cit., 40 ss.; K. UBL, *The Limits of Government: Wergild and Legal Reforms under Charlemagne*, in *Wergild, Compensation and Penance. The Monetary Logic of Early Medieval Conflict Resolution*, eds. L. BOTHE-S. ESDERS-H. NIJDAM, Leiden 2021, 253.

composition of our extant written codes. All these codes partake of a Germanic tradition of ‘law-speaking’, attested in a variety of sources, and we can still find traces of the memory work out of which they are constructed in these repeated formulaic catalogs¹¹⁰.

8. *Iniuria and Roadway Travel*

Iniuria is also used in both the LI and other post-Roman codes to describe instances of roadway violence. This is already clear if we read the next law on from LI 6.4.3:

LI 6.4.4. *Antiqua*. If anyone detains a traveler with violent force (*retinuerit iniuriose*) and against his will. If anyone detains a person found on the road in violent fashion (*iniuriose*) and against his will, and that person is in no way a debtor to him, the man who was held should receive 5 solidi for this violent act (*iniuria*) against him; and if the man who held him does not have enough to pay the composition, he should receive 50 lashes. But if he [the traveler] was a debtor to him and was unwilling to pay off the debt, he [the creditor] should present this man to the judge of the territory without violent force (*iniuria*), and he [the judge] should ordain for him what is just. But if a slave does this without the command of his lord, he should be stretched out and receive 100 blows of the whip. But if he does this on orders from his lord, the lord should be held liable for the above settlement¹¹¹.

¹¹⁰ See above nt. 73.

¹¹¹ LI 6.4.4: *Si in itinere positum aliquis iniuriose sine sua volumtate retinuerit, et ei in nullo debitor existat, quinque solidos pro sua iniuria consequatur ille, qui tentus est; et si non habuerit, unde conponat, ille, qui eum retinuerat, L flagella suscipiat. Quod si debitor illi fuerit et debitum reddere noluerit, sine iniuria hunc territorii iudici presentet, et ipse illi quod iustum est ordinet. Si vero servus hoc sine domini iussione commiserit, C hictus extensus accipiat flagellorum. Si autem domino iubente hoc fecerit, ad superiorem compositionem dominus teneatur obnoxius.* For this and other laws discussed below, see especially S. ESDERS, *Reisende soll man nicht Aufhalten? Über Infrastrukturen sowie erwünschte und unerwünschte Mobilität im westotischen Spanien, in Wasser – Wege – Wissen auf der iberischen Halbinsel. Von römischen Imperium bis zur islamischen Herrschaft*, hrsg. I. CZEGHUN-C. MÖLLER-Y. QUESADA MORILLAS-J.A. PÉREZ JUAN, Baden-Baden 2016, 151 ss., which focuses on the way these laws reflect practices of mobility.

This law, an *antiqua* deriving from Leovigild's sixth-century *Codex Revisus*, uses the noun *iniuria* twice, and the adjectival *iniuriose* two more times to describe the act of forcefully detaining or physically arresting a roadway traveler. Another *antiqua* later in the LI also uses *iniuria* to describe offenses related to the molestation of travelers:

LI 8.4.26. *Antiqua*. If the animals of roadway travelers are expelled from vacant fields. If someone leads horses or oxen or other animals of any sort belonging to roadway travelers from pastures on open and vacant fields, even if someone has enclosed them [the pastures and fields] with ditches, to his house to pen them up, he should be compelled to pay a tremissis for every two head; but if he expels them so they cannot graze, the person who sustained this violent act (*iniuria*) should receive a tremissis for every four head...¹¹².

This enactment shows that early Visigothic law was concerned not only with the forceful detention of a traveler on the road, but also the impounding or violent expulsion of animals belonging to travelers along a public roadway. As was the case in LI 6.4.3, these two laws characterize these offenses with the word *iniuria* and punish them with a fixed money composition.

It goes without saying that neither offense would have been dealt with through the remedy for delictal *iniuria* in Roman law. The first would have been treated under the *Lex Fabia* – whose outlines were preserved into Late Antiquity and transmitted into Visigothic law in the LRV – and punished as *plagium* (kidnapping), a capital offense¹¹³. The second would have fallen under the title *De abactoribus* ('On rustlers') which also survived in the LRV and which, depending on the scale of the animal theft, could also have been a capital of-

¹¹² LI 8.4.26: *Si aliquis de apertorum et vacantium camporum pascuis, licet eos quisque fossis precinxerit, caballos aut boves vel cetera animalia generis cuiuscumque iter agentium ad domum suam inclusurus adduxerit, per dua capita tremissem cogatur exolvere; si vero, ut non pascantur, expulerit, per quattuor capita tremissem accipiat qui excepit iniuriam. Quod si hec et que superius dicta sunt servus domino nesciente commiserit, a comite civitatis vel iudice C flagellorum hictibus verberetur, et dominus servi nullam calumniam aut detrimentum sustineat.*

¹¹³ D. 48.15; PS. 5.6.14; 5.30b.1, with O.F. ROBINSON, *The Criminal* cit., 32 ss. On the late empire, see C. 9.20.7 and especially LRV CTh. 9.14.1; LRV PS. 5.7.12.

fense¹¹⁴. Here again, then, we see the Visigothic lawmaker using the word *iniuria* to describe illicit actions – violent actions – that Roman law did not resolve with delictal remedies for *iniuria*.

When we look to the Germanic codes, we find principles very similar to those in these Visigothic laws¹¹⁵. The phenomenon is particularly pronounced in the Lombardic code, especially at ER 26:

Concerning way blocking (*vvegvvorin*), which is to say *horbitariam*. If someone should place himself in the way of a free woman and inflict her with a violent act (*iniuria*), he should make a composition of 90 solidi, half to the king and half to the woman [i.e. 45 each] upon whom he inflicted the *iniuria*, or to the person who has her guardianship (*mundius*)¹¹⁶.

‘Way-blocking’ (*vvegvvorin*, cf. Modern High German *Wegwehren*) with violent force was thus a specific kind of offense which Lombardic law – like Visigothic – chose to associate with the broader term *iniuria*. Moreover, the same offense seems to have been of broader concern to the Lombardic lawmaker, for the ER lists seven further laws related to blocking a traveler’s way:

- ER 17: on blocking the way for a man journeying to the king.
- ER 18: on using an armed band to prevent people from traveling to the king.
- ER 27: on blocking the way for a free man, on pain of a composition of 20 solidi.
- ER 28: on blocking the way for slaves or *aldii*, on pain of a composition of 20 solidi to the slave’s owner.
- ER 29: exempting those who block a way to protect their field or meadow from a penalty.
- ER 371: repeating the ban on blocking the way for women from ER 26.
- ER 373: on slaves of the king who commit *vvegvvorin*.

¹¹⁴ D. 47.14; Coll. 11.3; PS. 5.18.1-4, with O.F. ROBINSON, *The Criminal* cit., 25 s. On the late empire, see LRV PS. 5.20.

¹¹⁵ See more at W.E. WILDA, *Das Strafrecht* cit., 780 s.

¹¹⁶ ER 26: *De vvegvvorin id est orbitaria. Si quis mulieri libere aut puellae in via se anteposuerit aut aliqua iniuria intulerit, noningentos solidos componat, medietatem regi et medietatem cui ipsa iniuria inlata fuerit, aut mundius de ea pertenuerit.*

Four of these laws use the word *iniuria* in relation to the offense (ER 17, 18, 26, 371). The blocking or detention of travelers was thus of major concern and was considered not just an inconvenience but also a violent personal affront, for implicit in all these laws is not simply standing in someone's way, but forcibly preventing them from making their journey. Yet the very schematism of the offense as identified with the characteristically Germanic combining noun form '*vvegvvovin*' allowed for adaptation of the concept to a variety of specific circumstances, provided 'way-blocking' was somehow involved. A picture thus emerges of a Germanic tradition that sought categorically to control the blocking of travelers on a roadway and associated it with the broader idea of violent force to be sanctioned under the expansive heading of *iniuria*.

The same is confirmed in most other Germanic codes as well. The PLA (18.1-6) devotes a section to 'way-ambushing' (*wegalaugen* – another combining noun form), which it punishes with a 6-solidus fine in the instance of male victims and 12-solidi for females, with further gradations depending on status. The same code also punishes those who 'tied up, road-blocked (*via o[b]status*), or beat' a slave swineherd, shepherd, horse-herder, or cattle-herder with 9 solidi and double whatever other damages they would pay for physical assaults inflicted on them (PLA 21.2-4). The PLS also devotes a title (PLS 31.1-2) to the regulation of 'way ambushing', which it terms *via lacina*. This phrasing represents a mixed Latino-Frankish version of the same term found in the PLA, from the Latin *via* (see also Frankish *wega*) and the Frankish *lagin* ('laying', 'laying in wait')¹¹⁷. It too protects a free man and woman from suffering the offense, forcing the offender to pay a composition of 15 solidi for blocking males and 45 for females (the latter matching what we find in Lombardic law). This code also extends the offense to include blocking the way to a mill, which it terms *urbis via lacina* (PLS 31.3).

Via lacina is also at issue in a separate set of Salian Frankish laws which forbid the breaking down of an enclosure (*sclusa, clausura*) built to protect a person's field or meadow (PLS 22.3; 27.22). Here we see the Frankish lawgiver – or the tradition – needing to adapt the legal concept of 'way-blocking' to account for the right to protect one's property. Not all way-blocking was bad, for unrestricted movement across people's

¹¹⁷ For the etymology, see R. SCHMIDT-WIEGAND, *Stammesrecht* cit., 91 s., 192, 456.

property would result in damage and potential conflict. The law was thus working to keep travel along roadways unrestricted and free of violence, but also to keep owners of agricultural land from suffering damage to their property by trespassing travelers. The same balancing act was evident in Lombardic law seen above at ER 29, exempting those who build enclosures to protect their fields from charges of *vvegvvorin*.

Unsurprisingly, the Frankish LR also forbids road-blocking (*via lacina*) against freemen, on pain of a 15-solidus composition for males and 45 for women (LR 75, 83). So too, the Burgundian code includes a title regulating both aspects of the equation, forbidding the blocking of a public road (*via publica*) on pain of a fine of 12 solidi, while also forbidding the breaking of enclosures (*sepes*) that property owners erect to protect their fields (LC 27). The Bavarian code forbids the blocking of a *via publica* with an enclosure on pain of a 12-solidus composition (LB 10.19), and it forbids the molestation of a traveler (*peregrinus*) on pain of a fiscal fine of 160 solidi plus double the normal compensation to the victim for any violent act (*iniuria* – LB 4.32). The Frisian law forbids physical assaults, thefts, or road-blockings committed against travelers on pain of a 16-solidus composition (LF Add. Sap. 3.1). And even the Anglo-Saxon law code of early seventh-century Kent balances laws against ‘road-robbing’ (*wegreaf*) with those forbidding ‘enclosure breaking’ (*edorbrecpe* – once again, combining noun forms), both fined at 6 shillings (Aeth. 19, 27).

There is thus a clear pattern across the Germanic codes: the maintenance of a system that balances, on the one hand, a shared concern to guarantee the maintenance of open and violence-free roadways, and on the other, to guarantee landowners a right to protect their agricultural property through the construction of enclosures. Important for our purposes, however, the former, ‘road blocking’, was regularly associated with the word *iniuria* and was therefore punished as a personal offense that entailed fixed money compositions to the victim. Moreover, as with the compositions for bodily assaults seen above, the fines imposed are remarkably consistent in their amounts.

LI 6.4.4, on not detaining travelers, clearly represents part of this Germanic tradition. Yet it also departs from it in at least two respects: first, it grants tremendous latitude for the detention of travelers who were indebted to the person detaining them, which likely reflects an economic situation marked by pronounced disparities in wealth; second, the fine it imposes on perpetrators of this *iniuria* (5 solidi) is considerably lower than that found in the other codes (which range be-

tween 12 and 20 solidi for men and up to 45 for women). Both points reinforce the picture of a power dynamic characterized by high levels of inequality. The related LI 8.4.26, on impounding animals from travelers, shows a third difference from the Germanic codes in that it explicitly denies any exemption to the laws on blocking to landowners who have enclosed their agricultural land with barriers. This last likely represents a legal development occasioned by the nature of the landscape of the Iberian Peninsula, and particularly the Meseta, where large open expanses of marginal land favor free-range herding¹¹⁸. With 6.4.4 and 8.4.26 we thus appear to witness how a Germanic legal tradition on road-blocking and constructing enclosures – of itself rigid but also, as we have seen, adaptable – was modified in the LI to fit a Visigothic Iberian social and topological milieu.

This adaptation of the Germanic legal tradition to a post-Roman Iberian environment helps explain several further laws in book 8 of the LI as well. These include LI 8.4.24, an *antiqua*, which forbids the blockage of a public road (*iter publicum*) by enclosures (*sepes*) on pain of a fine of 20 solidi for those of higher station (*potentiores*) and 10 for others. It is supplemented by LI 8.4.25, another *antiqua*, which states that no one may violate ‘Our precept’ (*preceptum nostrum*) against blocking a public road and prescribes that a half arpent of land (60 feet) must be kept open on the sides of the road so that travelers can pitch camp there, a provision that probably traces to Roman precedent¹¹⁹. The law prescribes fines for violators of 15 solidi for persons of higher station and 8 for others, but it also permits those with crops along a roadway to protect them with enclosures (*sepes*) or ditches (*fossata*)¹²⁰. Yet another *antiqua* (LI 8.4.27) requires landowners who have not enclosed their pasturelands (*in pascuis que conclusa non sunt*) to allow

¹¹⁸ Although LI 8.4.26 could also be related to the Germanic law tradition regulating the seizure of pledges (*pignorare*) from a defendent, which in some instances allowed the seizure of another’s livestock from one’s own property if these were doing damage to it, see LC 23.1-4; 49.1-3; PLS 9.3, 6-8; LR 85.2. This same principle is upheld in the Visigothic tradition as well at LI 8.3.13-14, which indicates that 8.4.26 is again reconciling the competing interests of open travel with property protection – in the open rangeland of the Iberian Peninsula.

¹¹⁹ S. ESDERS, *Reisende* cit., 158.

¹²⁰ S. ESDERS, *Reisende* cit., 162 nt. 35, draws analogies to the Roman law principles of public lands for pasturing or the private servitude of *pascua*, but no close connection is shown.

travelers (*iter agentibus*) to camp on these lands and pasture their oxen and cattle (*iumenta vel boves*) there for up to two days and even to cut branches from their trees to feed cattle. And yet another (LI 8.3.9) forbids landowners from constructing enclosures for their crops which are so narrow that they force roadway travelers (*iter agentes*) to trample upon their cultivations – in hopes of collecting for the resultant damages. This entire complex of laws is clearly aimed at striking the same balance found elsewhere in the Germanic tradition between protecting the interests of travelers in safe access to roadways and providing protection for landowners so these could protect their roadway-adjacent property from trespassing. They do so using the guideposts set by the Germanic tradition, but they also depart from that tradition by adapting the original principles to suit an Iberian context.

Before leaving the subject of road-blocking and enclosure construction, we should examine one further pair of Visigothic laws, which were mentioned in the previous paragraph, for what they can show us about how far back these laws go in the Visigothic tradition. Both LI 8.4.24 and 25 almost certainly trace to a lost provision from the CE, a fact we can establish with relative certainty by comparing them with related provisions in the LB – which, as noted above, borrowed heavily from the CE:

- LB 10.19: [Concerning a public road]. If someone blocks (*clauserit*) a public road (*via publica*) where the King or Duke travels, or anyone's leveled road, contrary to the law (*contra legem*), he should pay a composition of 12 solidi and take down that enclosure. And if he wishes to deny the charge, he should take an oath with 12 oathhelpers¹²¹.
- LI 8.4.25 *Antiqua*: 'Concerning the preservation of space beside public roads (*viae publicae*). Let there be no violator of our precept (*praeceptum nostrum*) who blocks a road on which We [i.e. the king] are accustomed to going to a city or to Our provinces...¹²².

¹²¹ LB 10.19: [*De via publica*]. ... *si quis viam publicam ubi rex vel dux egreditur, vel viam equalem alicuius clauserit contra legem, cum XII sold componat et illam sepem tollat. Et si negare voluerit, cum XII sacramentalibus iuret.* Note that 'rex vel' does not appear in all MSS.

¹²² LI 8.4.26: *De servando spatio iuxta vias publicas. Viam, per quam ad civitatem sive ad provincias nostras ire consuevimus, nullus precepti nostri temera-*

The Visigothic law then goes on to punish violators with a 15-solidus fine for higher status persons and 8 solidi for others, to be paid to the royal treasury, and it sets out terms for the construction of permissible enclosures (*sepes, fossata*). We should also compare:

- LB 10.20: [Concerning a shared country road]. With regard to a shared-country or pastoral road (*via convicinale vel pastorale*), whoever blocks it to another contrary to the law (*contra legem clausurit*), he should pay a composition of 6 solidi and open the road or take an oath with 6 oathhelpers¹²³.
- LI 8.4.24 *antiqua*: Concerning damages for those closing off a public way. If a public way is closed off (*iter publicum clausum sit*), no malicious action shall be brought against a person who breaks the fence or wall (*sepem aut vallum*). But he who closed off a road, which used to be frequented...¹²⁴.

LI 8.4.24 goes on to lay out penalties for the person who blocked the road: 100 lashes if a slave, 20 solidi for a person of high status, 10 for those of lower status, and they are to be compelled to reopen the road. Both of these passages are clearly related to a third in the Burgundian LC:

- LC 27.3: Whoever blocks a public road or a country one (*viam publicam aut vicinalem clausurit*) should know that he must pay 12 solidi as a fine and do so in such a way that the enclosure (*sepis*) may be knocked down by travelers (*a transitoribus*) without penalty and the crop mown down for as wide as the roadway is thought to measure¹²⁵.

tor existat, ut eam excludat; sed utroque medietas aripennis libera servetur, ut iter agentibus adplicandi spatium non vetetur.

¹²³ LB 10.20: [*De via convicinali*]. *De via convicinale vel pastorale, qui eam alicui contra legem clausurit, cum VI sold. componat et aperiat vel cum VI sacramentalibus iuret.*

¹²⁴ LI 8.4.24: *De damnis iter publicum concludentium. Si iter publicum clausum sit, rumpenti sepem aut vallum nulla calumnia moveatur. Ille vero, qui viam clausurat, que consueverat frequentari...*

¹²⁵ LC 27.3: *quicumque viam publicam aut vicinalem clausurit, XII solidos se multae nomine noverit inlaturum, ita ut sepis illa impune a transitoribus deponatur et messis, quantum viae spatium continere putatur, conteratur.*

From the obvious similarities in form and language, all of these laws clearly trace to a common source. As indicated above, in the instance of the LB and LI, this must be the CE since both are known to derive some of their material from this source. The close parallel with the LC passage indicates that it too must have been referencing the CE, which was produced only about four decades before it was. In brief, at least as regards rules on road-blocking and enclosure construction, we have good reason to believe that the tradition preserved in these three sources traces to the earliest known Germanic code. The related laws on *vveguvvorin*, *wegalaugen*, or *wegreaf* in the ER, PLS, PLA, and Aeth. further confirm that the principles used were not just textually connected but formed part of a shared Germanic heritage.

To return to our starting point, we might once again ask why it is that LI 6.4.4 and 8.4.26 use the word *iniuria* to characterize the offense of assaulting roadway travelers or impounding or abusing their animals. When LI 8.4.26 prescribes fines for impounding or expelling animals belonging to a traveler, it is not punishing theft. Indeed, roadway theft is covered in a different law, LI 8.1.12, and it prescribes fourfold restitution for anyone who stole from a traveler (or person living on a farm)¹²⁶. Rather LI 8.4.26 concerns itself with a different offense – one where the perpetrator is being punished for the violence of his actions, for *iniuria*. At issue is the kind of offense that could lead to a feud – to the *talio* that Chindaswinth sought to prevent through his regulations in LI 6.4.3. These two Visigothic laws on roadway travel thus fit into a broader complex of problems related to mobility, but under that half of the equation that involves violent force, (*iniuria*) through ‘road-blocking’. Here again, we see that Visigothic – and indeed Germanic – *iniuria* was a broad category, in many ways more expansive than in Roman law, for it entailed affronts not just to a person but even to that person’s animals. Yet Germanic *iniuria* was in another sense narrower, for

¹²⁶ S. ESDERS, *Reisende* cit., 165, associates the *quadruplum* of LI 8.1.12 with the delictal penalty for *furtum* in Roman law. This is possible, but elsewhere the LI prescribes a ninefold composition for theft (LI 7.2.13-14). This appears to fit better with the Germanic tradition which, in contrast with Roman law, regularly punished theft with nine-fold penalties, often described with the Germanic *niungeldo* (LB 1.3, 2.12, 9.1) or *novigeldos* (LC 9.1, 19.11, 86.2; *Leges Alamannorum* 7; 27.1; 32; 49.1). The discrepancy between LI 8.1.12 and 7.2.13-14 is not easily explained, unless the lower penalty at 8.1.12 results from the lower status of the victims being compensated.

it always implied some level of violent force or physical attack – or at least the use of ‘fighting words’ which could open the kind of feuding Chindaswinth and the Germanic lawmakers were trying to curb.

9. Conclusion

This study has used philological analysis of a single law in the seventh-century *Liber Iudiciorum* (LI 6.4.3) to argue that the law is at base ‘Germanic’. This term is used advisedly. Indeed, this study is part of a larger argument I hope to build against the trend in contemporary scholarship to avoid the term Germanic. It is hoped it has shown that such avoidance leads to greater not less confusion and is even harmful to our comprehension of the complexities of late antique social life and normative regulation.

It opens with a review of the development of Visigothic jurisprudence, beginning with the *Code of Euric* (c. 476) and the *Lex Romana Visigothorum* (a. 507). These two codes, it is asserted, were ‘personal’ rather than territorial in the sense that each was built on different regulatory models and each was aimed respectively, if not exclusively, at the two largest populations within the kingdom – Goths and Romans. This separation – always unwieldy and ultimately impossible to maintain – continued through the sixth century, when Leovigild issued his *Codex Revisus* (c. 585) while leaving the LRV in place. It was only altered in the seventh through the introduction of a new code by Chindaswinth and his son Recceswinth, which has come down to us under the title *Liber Iudiciorum*. The earliest extant version of this first territorial code was enacted in 653/654 and made valid for all populations within the Visigothic kingdom, while all earlier and foreign codes were invalidated. Even so, ethnic identity assertion continued throughout Visigothic history and contoured social relations even after the publication of the LI.

A word study follows which explores in detail the meaning of the term *iniuria* in LI 6.4.3. This law catalogs reparations and punishments for acts of personal violence and uses the word *iniuria* at its close to characterize the offenses it has listed. *Iniuria* is a term used in Roman law of a delict involving an assault on another person either through physical violence or through a verbal / symbolic affront. Analysis of *iniuria* in Visigothic law shows that, in the LI the word pertains almost exclusively to physical violence. Moreover, in the few cases in the LI where *iniuria* seems to have symbolic valences, it is always applied to

matters that, for other reasons, would not have been treated as *iniuria* under Roman law. In these instances, the word is best translated with the generalizing notion of ‘injustice’, a root meaning the word always retained. In all others it is best translated ‘violent act’ or ‘violent force’.

LI 6.4.3 covers a broad range of offenses that include violent physical assaults of a non-permanent nature (slaps, punches, kicks, etc) but also personal attacks that could lead to permanent marking or disability (cutting, fracturing, amputating, etc). Its issuer, Chindaswinth, states explicitly that he introduced the law to limit ‘revenge’ (*talio*), by which he surely means the Germanic tradition of ‘feuding’. The offenses he then catalogs are shown to follow not the Roman but the Germanic legal tradition, as it is attested in the earliest written codes from the post-Roman West. In the LI and these Germanic codes, compositions are graded according to the nature of the wound (bruises, lacerations, fractures, amputations, etc) and the body part involved (heads, eyes, nose, arms, fingers, feet, etc). Settlements in LI 6.4.3 are also graded by the status of perpetrator and victim and are reckoned largely though not exclusively in fixed money amounts. This too corresponds with procedures in the Germanic codes and not with the Roman law of *iniuria*, which determined penalties based on estimated damages. Nonetheless, Chindaswinth does prescribe *aestimatio* for a small number of offenses, giving evidence that he was merging Roman with Germanic law and not simply transmitting the latter.

To prove this point, the law is brought into comparison with laws in eight other Germanic codes in three sections, in the first of which it is shown that not only do the specifics and organization of offenses in LI 6.4.3 correspond with related passages in these codes, but also the relative amounts assigned to each composition provide evidence of a broader pattern. The second of these comparative sections uses philology to show that the complex of Germanic codes uses similar terms and attaches similar meanings to the word *iniuria*, and they associate this offense with interrelated catalogs of types of blows. A third shows that *iniuria* is also applied to ‘road-blocking’ and the construction of ‘enclosures’, which of itself forms a distinctly Germanic normative principle – one that the Visigoths employ, even while altering it significantly to fit their Iberian environment. In every instance, the larger complex of codes can be used to show that a distinctive legal epistemology is being accessed. It is also argued, again on philological grounds, that this complex is best characterized with the qualifier ‘Germanic’ insofar as attested Germanic words are present in or at least subtend many of the

principles at the heart of these laws. If we accept that this body of codes represents a shared legal anthropology distinct from Roman law and that all of these codes were written by Germanic speaking peoples using principles that were originally formulated in Germanic languages, there is no good reason to refuse to continue the traditional use of the term ‘Germanic’ to describe this complex of laws¹²⁷.

Indeed, understanding these laws as part of a larger ethno-linguistic complex is crucial to grasping the normative environment in the successor kingdoms of the post-Roman West. While every one of the states that arose in the former Roman provinces of western Europe was deeply imbued with the heritage of the Roman Empire, the new rulers in the polities that replaced Rome had their own identities and traditions, among them a shared language family (Germanic) and a shared legal anthropology. Indeed, this study of the use of the Latin word *iniuria* in the two systems has shown how productive it can be not just to compare these societies with Rome but also to contrast them. Both legal cultures use the Latin word *iniuria*, whose generic meaning is simply ‘injustice’, to characterize personal affronts grave enough to inflict trauma and compromise honor. The Roman system, with its staunch refusal to assign money values to free bodies and body parts (but obviously not the bodies of the enslaved) and its highly stratified code of *dignitas* (senators, equestrians, decurions, plebeians, peregrines, freedmen, Junian Latins, *coloni*, *dediticii*, slaves), laid greater emphasis on the question of honor (encompassing symbolic and not just physical assaults under delictal *iniuria*), and less on trauma (which it recompensed only conditionally depending on the relative levels of honor of a given perpetrator and victim – *aestimatio*)¹²⁸.

¹²⁷ To be sure, Germanic is an ‘etic’ term for a larger set of nationalities that remained politically fragmented even while sharing linguistic and cultural commonalities. But it has the virtue of being an ancient word used to describe this collectivity and its language (e.g. SIDON., *Ep.* 5.5.3-5), and is thus qualitatively no different than the umbrella ethnonym ‘Graecus’/ ‘Greek’.

¹²⁸ Caesar’s use of *iniuria* throughout his corpus offers a good sense of how tightly connected it is with concepts of honor. One finds the same in Vergil, where it could be said that the entire plot of the Aeneid is predicated on the wounding of Juno’s honor by the *iniuria* of Paris’s judgment, VIRG., *Aen.* 1.26-27: ... *manet alta mente repostum / iudicium Paridis spretaeque iniuria formae*. More on Roman honor at C.A. BARTON, *Roman honor. The fire in the bones*, Berkeley 2001; J.E. LENDON, *Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World*, Oxford 1997.

The Germanic system, which used the money valuation of bodies (Wergild) as the bedrock on which its judicial system was constructed, laid much greater emphasis on physical trauma (which it compensated with fixed-money amounts graded to its three broad status categories – free, semi-free, slave), and much less emphasis on honor (largely eschewing compensations for symbolic offenses)¹²⁹. Though rooted in the same concerns, the two systems for dealing with *iniuria* were thus distinct, distinct enough that they must have co-existed in parallel in a given polity whose populations were divided. This is the situation that prevailed in the Visigothic kingdom up to the issuance of Chindaswinth's territorial code, and it was also true of the Burgundian kingdom, for which we also have coexisting personal codes in the LC and LRB. Ultimately, in the Visigothic case, this system of separation broke down. As Gothic and Roman populations merged, their separate legal systems were joined into a single territorial code. But in other kingdoms, and especially those under Frankish control, things went in the opposite direction. The system of ethno-legal distinction already evident in the sixth century was used to solidify ethnicized social differentiation deep into the Middle Ages¹³⁰. To say that these ethnicizing systems existed is of course not an endorsement of them. Nor should calling these new codes 'Germanic' be regarded as in any way an endorsement of the ethno-nationalist horrors that have been perpetrated under the aegis of *Germanische Altertumskunde*. But to learn from the past and, above all, to learn how to avoid its pitfalls, we must confront it in all of its complexity, disturbing though that may be.

¹²⁹ On bodily trauma in the Germanic codes see P. TYSZKA, *The Human* cit., 115 ss.; L. OLIVER, *The Body* cit., passim. H. NIJDAM, *Wergild* cit., is right to emphasize that honor is also at issue, as is clear from the fact that visible wounds to the face are valued higher than equivalent wounds to the rest of the body. But Germanic honor is not as finely gradated or curated as its Roman cousin, and Germanic compensations are much more closely correlated to the nature of the physical wound than the status of the wounded.

¹³⁰ See especially K. UBL, *Sinnstiftungen* cit., 137 ss.; H. REIMITZ, *History, Frankish Identity and the Framing of Western Ethnicity, 550-850*, Cambridge, 2015.

Appendix 1. *Catalog of iniuria and its cognates in the Liber Iudiciorum*

CITATION	SENTENCE / CLAUSE	CONTEXT: MEANING
LI 2.1.9 [Recc. Ery.]	Quapropter quicumque in principem aut crimen iniecerit aut maledictum intulerit, ita ut hunc de vita sua non humiliter et silenter admonere procuret, sed huic superve et contumeliose insultare pertemet sive etiam in detractionis eius ignominia turpia et iniuriosa presumat.	Against false accusations about the king: 'injurious'
LI 2.1.18 [Recc.]	Et illi siquidem, cui presumptiosus presumtor extitit, si solum contumeliam vel iniuriam fecerit, libram auri coactus exsolvat ; si vero rei aliquam temeranter abstulerit vel auferri preceperit, tantundem cum eadem rem, quam tulerit, aliut tantum de suo coactus restituat.	Usurping judicial authority: 'violent act' force (contrasted with <i>contumelia</i>).
LI 2.2.6 [Recc. Ery.]	Removeri debet iniuriam ab his, quorum probatur innocentia a molestiis inprobtorum existere aliena.	Forcing someone to court unjustly: 'injustice'.
LI 2.2.8 [Recc.]	Quod si potens contemserit iudicem et proterve resistens de iudicio egredi vel locum dare iudicanti noluerit, potestatem habeat iudex ab ipso potente duas auri libras exigere et hunc iniuria violenta a iudicio propulsare.	Permission for a judge to expel unwelcome patronus from court: 'violent force'.

LI 2.5.9 [Recc. Erv.]	Si ille, qui paciscitur, aut in custodia mittitur aut sub gladio mortem forte timuerit, aut ne penas quascumque vel ignominia patiat, vel certe si aliquam iniuriam passus fuerit...	Creation of legal documents under force or fraud: 'violent force'.
LI 4.2.13 [Recc.]	Qui autem novercam superdixerit, omnes facultates maternas filiis mox reformet; ne, dum filii cum rebus suis ad domum transeunt alienam, noverce sue vexentur iniuriis.	Unjust behavior of stepmother: 'injustice'.
LI 4.5.1 [Recc.]	Nam si filius filiave, nepos, neptis tam presumptiosi extiterint ut avum suum aut aviam sive etiam patrem aut matrem tam gravibus iniuriis conentur afficere, hoc est, si aut alapa, pugno vel calce seu lapide aut fuste vel flagella percutiant, sive per pedem vel per capillos ac per manum etiam vel quocumque inhonesto casu abstraere contumeliose presumant, aut publice quodcumque crimen avo aut avie seu genitoribus suis obiciant.	Justification for disherison of descendant: 'violent acts'.
LI 5.7.9 [Recc.]	Qui servo suo vel ancille libertatem donaverit, et presente sacerdote vel aliis duobus aut tribus testibus hoc factum esse constiterit, huiusmodi libertatem revocare non liceat, excepto si manumissori eum, qui manumissus est, iniuriosum aut contumeliosum vel accusatorem aut criminatorem esse constiterit...	Revocation of manumission for Physical or verbal abuse or civil or criminal accusation: 'violent, harmful'.

LI 5.7.10 [Recc. Erv.]	Si libertus iniuriam faciat manumissori. Si libertus manumissori suo iniuriosus fuerit, aut si patronum pugno aut quolibet hictu percusserit vel eum falsis accusationibus inpetierit, unde ipsi capitis periculum conparetur, addicendi eum ad servitutem habeat potestatem.	If a libertus attacks his patronus: ‘violent act’, ‘violent’ (see above nt. 35).
LI 6.4.4 [Recc. Erv.]	Si iterantem quis retinuerit iniuriose adque nolenter. Si in itinere positum aliquis iniuriose sine sua voluntate retinuerit, et ei in nullo debitor existat, quinque solidos pro sua iniuria consequatur ille, qui tentus est; et si non habuerit, unde conponat, ille, qui eum retinuerat, L flagella suscipiat. Quod si debitor illi fuerit et debitum reddere noluerit, sine iniuria hunc territorii iudici presentet, et ipse illi quod iustum est ordinet.	Forcibly detaining a traveler: ‘violently, forcefully’, ‘violent act’.
LI 6.5.6 [Recc. Erv.]	Si dum levis iniuria infertur, homicidium committatur. Si, dum quis calce vel pugno aut quacumque percussione iniuriam conatur inferre, homicidii extiterit occasio, pro homicidio puniatur.	Killing while brawling: ‘violent act’.
LI 6.5.12 [Recc.]	Nam si dominus fortasse vel domina in ancilla vel servo, tam proprio quam extraneo, vel incitatione iniurie vel ira commotus , dum disciplinam ingerit, quocumque hictu percutiens homicidium perpetraverit.	Provocation by a slave: ‘violent act’ (see above nt. 40).

LI 6.5.19 [Recc. Erv.]	Si pater filium aut mater filiam aut filius patrem aut frater fratrem aut quemlibet sibi propinquum, gravibus coactus iniuriis , aut dum repugnat, occiderit, et hoc idoneis testibus, quibus merito fides possit adhiberi, aput iudicem potuerit adprobare, quod parracidium, dum propriam vitam tuetur, admiserit, securus abscedat.	Defense against attack by a relative: 'violent acts'.
LI 7.3.6 [Recc. Erv.]	Quod si qui plagiatus est reduci potuerit, et dominus pro servo componere vellit, libram auri pro iniuriam ingenui dabit .	Slave kidnaps a free-born person: 'violent act'.
LI 8.1.4 [Recc. Erv.]	Ingenui autem huius criminis socii, si in eius patrocínio non sunt, C flagella suscipiant et singuli trecenos solidos cogantur exolvere, illis procul dubio profuturos, quibus hanc iniuriam intulisse noscuntur. Quod si hoc servi ignorantibus dominis sua sponte commiserint, servi penam sustineant superius comprehensam; domini vero nihil iniurie vel detrimenti perferant.	Blocking someone from their home using violence: 'violent act'.
LI 8.3.14 [Recc. Erv.]	Quod si de domo aut clausa involaverit aut per violentia tulerit, octo solidos qui iniuriam pertulit consequatur, et preterea duplum damnum ille, qui abstulit, reddere compellatur.	Seizing animals by force: 'violent act'.

LI 8.4.8 [Recc. Erv.]	Si damno vel iniuria inpellente aut sine damno alienum animal occidatur. Nam si eundem damni commovit iniuria , ut eum occideret aut debilitaret, pretium pecodis aut animalis reddat occisi vel debilitati et nihil patiat iniurie .	Violent damage done by animal provokes its killing: 'violent act'.
LI 8.4.19 [Recc. Erv.]	Nam si eum ad innocentem forsitam iniuriandum incitavit, tamquam si ipse vulnus intulerit, iuxta legem componere non moretur.	Dog bite: 'injuring by violence'.
LI 8.4.26 [Recc. Erv.]	Si fuerit occisus, percussor in loco sancto nullam fecit iniuriam nec ullam calumniam pertimescat.	Killing of an asylum seeker who uses force to defend himself: 'violent act'.
LI 9.3.3 [Recc. Erv.]	Si quis de altaribus servum suum aut debitorem, non traditum sibi a sacerdote vel ab ecclesie custodibus, violenter abstraxerit, si onestioris loci persona est, ubi primum iudici de eo fuerit relatum, altario, cui iniuriosus fuit, cogatur exolvere solidos C, inferioris loci persona det solidos XXX.	Violent removal of an asylum seeker from a church: 'violent'.

Appendix 2. *Catalog of iniuria and its cognates in other post-Roman codes*

CITATION	SENTENCE / CLAUSE	CONTEXT: MEANING
<i>Liber Constitutionum</i>		
LC 33 tit.	De iniuriis , quae mulieribus inlatae fuerint.	Assaults on women: 'violent acts'.

LC 33.4	Si a servo haec ingenuae inrogatur iniuria , CC fustium ictus, si libertae, C, si ancillae, LXXV fustium ictus accipiat.	Violent assault by slave: 'violent act'.
LC 33.5	Si vero mulier illa, cuius tali ordine iniuriam iussimus vindicari, liti se sponte miscuerit, pro inlata iniuria nihil queratur.	Violent assault on a woman: 'violent act'.
LC 76.4	Nam ut iniurias eorum iussimus vindicari, ita in se distringendum esse non dubitent, nisi omni diligentia quae sunt praecepta servaverint.	Violent assault on king's Wittiscalci: 'violent act'.
LC 92.6	Iubemus etiam, ut, postquam a iudice servus ipse domino traditus fuerit, C fustium ictus servus ipse accipiat, ut postmodum nec alteri iniuriam faciat, nec domino suo damnum inferat.	Violent assault on women: 'violent act'.
<i>Edictus Rothari</i>		
ER 13	Et qui illius mortui iniuriam vindicandam denegaverit solacia, siquidem rogatus fuerit, unusquisque componat solidos quinquaginta, medietatem regi et medietatem cui solacia denegaverit.	Killing of a lord: 'violent act'.
ER 17	Nullus de adversariis illi aliquam in itinere iniuria aut molestia facere presumat.	Assaulting a royal messenger: 'violent act'.
ER 18	Si quis ex adversariis manum armatam super quemcumque ad regem venientem iniecerit, suam iniuriam aut qualemcumque culpam vindicandam, noningentos solidus sit culpabilis...	Assaulting visitors to the king: 'violent act'.

ER 19	Si quis pro iniuria sua vindicanda super quemcumque cum mano armata cocurrerit... medietatem regi et medietatem cui iniuria inlata fuerit.	Attacking another for vengeance: 'violent act'.
ER 26	Si quis mulieri libere aut puellae in via se anteposuerit, aut aliqua iniuria intulerit...	Assaulting a female traveler: 'violent act'.
ER 35	Exegantur et in sacro altario ponantur, ubi iniuria facta est...	Attacking an asylum seeker: 'violent act'.
ER 257	Nam alia culpam non requiratur pro eo quod iniuria passa est.	Violent force against a thieving woman: 'violent act'.
ER 272	In sagrum altarium, ubi iniuria facta est.	Attacking an asylum seeker: 'violent act'.
ER 279	Si servi, id est concilius, manu armata in vico intraverint ad malum faciendum, et quicumque liber homo sub regni nostri ditione positus cum illis in capite fuerit, animae suae incurrat periculum, aut conponat solidos nongentos, medietatem regi et medietatem cui iniuria inlata est.	Raids by slave gangs: 'violent act'.
ER 280	Et unusquisque qui in ipsam seditionem cucurerit ad malum faciendum, conponat sol. duodecim, medietatem regi et medietatem cui iniuria fecerit...	Raids by <i>homines rusticani</i> : 'violent act'.
ER 371	Fiunt culpabiles id est de muliere libera si viam antesteterit aut iniuriam fecerit.	Blocking passage to women or assaulting them: 'violent act'.
ER 378	Nam alia culpa pro iniuria sua unde nongenti solidi iudicantur non requiratur.	Women who choose to engage in fight are denied 90 solidi for assault: 'violent assault'.

ER 381	Si quis alium arga per furorem clamaverit, et negare non poterit, et dixerit quod per furorem dixisset, tunc iuratus dicat, quod eum arga non cognovisset; postea conponat pro ipso iniurioso verbo solidos duodecim.	Calling someone a coward: ‘damaging word’.
<i>Leges Liutprandi</i>		
LL 31	Reliquos vero trecentos habeat ipsa femina, cui tales iniuria aut detractio facta est.	Abduction of woman: ‘violent act’.
LL 141	Ut si aliqua iniuria aut obprobrium, aut plagas aut feritas, aut mortem ibi acceperint, nihil ad ipsas mulieres aut ad viros aut ad mundoald earum conponant.	Assaults by bands of women: ‘violent act’.
<i>Lex Baiwariorum</i>		
LB 8	Si quis ministros ecclesiae... iniuriaverit aut percusserit vel plagaverit vel occiderit.	Assault on clerics: ‘do violence to’.

SINTESI

L'idea di ‘diritto germanico’ non era controversa prima della metà del ventesimo secolo, ma durante gli ultimi cinquanta anni è quasi scomparsa dal vocabolario di molti studiosi. Questo saggio riapre la questione prendendo spunto da una singola legge dal codice Visigoto. *Liber Iudiciorum* 6.4.3 utilizza la parola *iniuria* per indicare le aggressioni personali che vengono punite. Un esame più attento di questo termine nel suo contesto dimostra, però, che non viene usato con lo stesso significato attribuitogli in diritto romano. Anzi, *iniuria* in questa legge e in altre raccolte nello stesso codice sta a significare chiaramente un atto di violenza fisica. La legge è poi paragonata ad altre nella tradizione giuridica post-romana. Il confronto mostra

che questo complesso di leggi ha un'ampia gamma di somiglianze nel linguaggio e nell'antropologia giuridica che le collegano e che giustificano la loro caratterizzazione come rappresentativa di una tradizione di diritto 'germanico'.

PAROLE CHIAVE

Diritto germanico – Diritto provinciale – Diritto visigoto – Wergild – *Iniuria*.

ABSTRACT

The concept of 'Germanic law' did not arouse controversy before the mid-twentieth century, but the last fifty years have seen an almost complete retreat from its usage in many circles. This study reopens the question using a single law from the Visigothic code as its starting point. *Liber Iudiciorum* 6.4.3 uses the word *iniuria* to describe the personal assaults it punishes, but a close examination of this word shows that it is not used to refer to the Roman delict of that name. Instead, *iniuria* in this law and others in the same code clearly means a violent physical act. The law is then compared to others in the post-Roman legal tradition, and it is shown that this complex of laws bears a wide range of similarities in language and legal anthropology unto itself, and that these link them together and justify their characterization as representative of a 'Germanic' law tradition.

KEYWORDS

Germanic Law – Provincial Law – Visigothic Law – Wergild – *Iniuria*.

LIETTA DE SALVO
Università di Messina

RIFLESSI DEL LINGUAGGIO PATRISTICO
NELLA NORMATIVA IMPERIALE TARDOANTICA.
L'ESEMPIO DI AGOSTINO

Molto tempo fa ho affrontato per la prima volta l'intrigante tema del rapporto tra Agostino e il diritto¹, in una prospettiva in certo senso indicata già in anni lontani da Dario Nonnoi (1934) e dal grande Jean Gaudemet (1978)². Quest'ultimo prende in considerazione soprattutto la conoscenza e l'assimilazione del diritto romano da parte degli autori cristiani, intendendo sottolineare i reciproci influssi sia sul piano teologico, che su quello della prassi. Da parte mia, mi propongo di riprendere il tema, allo scopo di riscontrare le influenze retoriche della patristica sulle costituzioni, nell'ottica di individuare quella "interazione fra dottrine patristiche e legislazione civile", indicata proprio da Gaudemet³, e non solo dal punto di vista contenutistico. I padri della Chiesa, forti della loro formazione retorica e della loro conoscenza del linguaggio burocratico, hanno certamente influenzato la normativa imperiale⁴.

¹ L. DE SALVO, *Nolo munera ista* (Aug. serm. 355,3). *Eredità e donazioni in Agostino*, in *AARC*, 20, Perugia 1993, 299-323.

² D. NONNOI, *Sant'Agostino e il diritto romano*, in *RISG*, n.s. 9, 1934, 531-622; J. GAUDEMET, *Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du III^e au IV^e siècle*, in *IRMAE*, 1, 3, b, Milano 1978, 127-166 [1-166].

³ J. GAUDEMET, *Le droit romain* cit.; cfr. L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 300.

⁴ Sulla corrispondenza fra l'atteggiamento del legislatore e quello dei pensatori cristiani contemporanei, per citare qualche nome, fondamentale J. GAUDEMET, *Le droit romain* cit., partic. 166; cfr., inoltre, L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985², 79; L. DE SALVO, *Nolo munera* cit. (ivi ulteriore bibliografia).

Già nel 1962, J. Gaudemet⁵ ha segnalato la difficoltà di capire com'è stata veicolata la dottrina patristica nella legislazione secolare, concludendo: “Malheureusement il faut reconnaître que nous sommes ici, le plus souvent dans une totale ignorance. Que sait-on des rédacteurs des constitutions impériales, de la composition du personnel de la chancellerie, des convictions religieuses de la plupart des préfets du prétoire? Qui, parmi les juges, était acquis à la foi nouvelle; combien les écoles de droit comptaient-elle de maîtres chrétiens; qui eut la volonté de faire passer la morale nouvelle dans le droit ancien?”. Credo che gli studi di questi ultimi decenni abbiano dato una risposta soddisfacente ai dubbi del grande giurista francese.

Alla retorica, com'è noto, era riservato grande spazio nell'educazione della élite culturale, ed essa aveva una parte preponderante nella formazione dei professori e dei burocrati. I vescovi, che appartenevano, per lo più, agli alti strati della società, avevano dunque la stessa formazione dei funzionari della cancelleria imperiale. Questo certamente non è stato senza ricadute nella produzione legislativa tardoantica. Accadeva spesso infatti che l'orientamento del legislatore si trovasse a corrispondere con le posizioni assunte da vescovi e pensatori cristiani contemporanei.

Per fare qualche esempio, autori quali Ambrogio e Agostino, entrambi esperti di retorica e conoscitori del linguaggio burocratico, hanno lasciato molte tracce del loro pensiero e del loro stile nella legislazione del tempo. Ambrogio, prima di essere vescovo, era stato governatore e quindi esperto di amministrazione; molti suoi concetti e talune sue espressioni hanno trovato posto nella legislazione matrimoniale di Graziano e Teodosio⁶.

Mi occuperò in particolare di Agostino, di come la sua arte retorica abbia fatto da modello per gli estensori dei testi legislativi, ovvero abbia potuto influenzare i suddetti redattori, che a volte sembrano più letterati che giuristi. Prima di diventare vescovo, Agostino era vissuto vicino alla corte, dove si redigevano le leggi, alcune delle quali certamente

⁵ J. GAUDEMET, *La transformation de la vie familiale au bas-empire et l'influence du christianisme*, in *Romanitas*, 5, 1962, 75 [58-85] = ID., *Études de droit romain*, III, Napoli 1979, 303 [281-310].

⁶ Cfr. A. GUASCO, *Vedove e seconde nozze. 'Influenze' ambrosiane sulla legislazione tardoantica*, in A. MAFFI-L. GAGLIARDI (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 203-215.

risentono della sua mentalità e del suo linguaggio, al pari, e forse più, di Ambrogio. Della sua vasta produzione, prenderò in considerazione, in particolare, alcune lettere.

Come tutti i membri dell'aristocrazia romana, Agostino aveva ricevuto una formazione retorica ed era stato professore di questa disciplina a Cartagine, a Roma e a Milano⁷. Quest'ultimo soggiorno, iniziato fra il 384 e il 385, ottenuto grazie a Simmaco, è più importante, perché il giovane svolgeva l'attività di retore alla corte di Valentiniano II, al quale indirizzò pure un panegirico, di cui si sarebbe in seguito pentito⁸. In talune sue opere, come il *De doctrina Christiana*, *De dialectica*, e *De Rhetorica* affronta e approfondisce certi aspetti fondamentali dell'arte retorica, che ritiene utile all'esegeta cristiano⁹, come l'esigenza di chiarezza, spesso soffocata dall'*obscuritas* dei mezzi espressivi. Non a caso, in *De doct. Christ.* 2.6.7 scrive che certi passi della Bibbia non si riescono a capire, perché vi dominano *obscuritas* e *ambiguitas*, che costituiscono *impedimenta ad veritatem videndam*¹⁰. Il vescovo di Ippona, da profondo conoscitore del diritto e della legislazione del tempo¹¹, si sforza di innestare l'omiletica cristiana sull'arte retorica classica¹². Si possono trovare corrispondenze concettuali, ma anche verbali fra la legislazione e le opere del santo in vari campi del diritto (problema dei naufragi, eredità, donazioni, disposizioni contro gli eretici, problemi fiscali, schiavitù, ecc.).

⁷ POSS., *VAug.* 1, cfr. AUG., *conf.* 5.3.23; 6.6.9; 6.7.11. Su Agostino e la retorica la bibliografia è vasta. Ricordo solo qualche nome: C. MOHRMAN, *Saint Augustine and the "eloquentia"*, Roma 1961; M. MARIN, *Retorica ed esegesi in Sant'Agostino*, in *VetChr.* 24, 1987, 253-268; L.F. PIZZOLATI, *Capitoli di retorica agostiniana*, *Sussidi Patristici*, 7, Roma 1994; B. MORONI, *Le menzogne del panegirico. Agostino retore alla corte di Milano*, in F.E. CONSOLINO (a cura di), *L'adorabile vescovo di Ippona, Atti del Convegno di Paola (24-25 maggio 2000)*, Soveria Mannelli 2002, 25-51; P. MARONE, *Agostino e la retorica classica: alcune riflessioni sull'uso delle categorie ciceroniane nel IV libro del De doctrina christiana*, in *Percorsi Agostiniani*, 5, n. 10, 2012, 303-312 (ivi ulteriore bibliografia).

⁸ Cfr. in partic. B. MORONI, *Le menzogne del panegirico* cit., 25 ss.; 51.

⁹ P. MARONE, *Agostino e la retorica classica* cit., 310.

¹⁰ Cfr. H.I. MARROU, *S. Agostino e la fine della cultura antica*, trad. it., 1958, rist. Milano 2016, 489-498.

¹¹ Cfr. fra gli altri, J. GAUDEMET, *Le droit romain* cit., 127-164; L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 299-323, in partic. 301 ss.

¹² P. PRESTEL, *Antike Rhetorik in christlicher Verwendung. Augustinus De doctrina Christiana II*, in *Der Altsprachliche Unterricht*, 38, 3, 1995, 54 [54-71].

Come si vede dalle sue opere, in particolare dalle lettere, il vescovo di Ippona era molto scrupoloso nel rispettare il diritto civile e, a volte, orientarlo. In lui non c'è una mera recezione di tale diritto, bensì un personale accoglimento della normativa imperiale, dal punto di vista di un romano, ma insieme di un pastore di anime, che tende a commisurare l'ideale ascetico con le esigenze pratiche, accettando le disposizioni civili come dettate da *ius naturale* che quindi è anche *ius divinum*.

E la sua conoscenza in materia è precisa; egli è al corrente della terminologia giuridica esatta, come, ad es., il linguaggio tardo di *possessio*, termine che usa per designare la proprietà; quanto a *testamentum* gli sono chiari i due significati, quello biblico di *pactum* e quello tipico del diritto romano. Inoltre, distingue bene, fra l'onorario di un medico e il salario di un operario¹³. C'è sempre da parte sua un riferimento ai giuristi: nel *serm.* 356.4¹⁴, ricorre l'espressione *corpore non iure*, espressione qualificata da Agostino come appartenente al linguaggio giuridico (*sicut iuris periti loquuntur*); infatti si trova in una costituzione di Costantino¹⁵. Il passo rivela come il vescovo conoscesse la nozione di proprietà attribuita a *corpus*, che in questo caso è la Chiesa come istituzione¹⁶. Allo stesso modo conosce bene la nozione di usufrutto¹⁷.

¹³ AUG., *ep.* 153.23, *nam plerique nec medico volunt reddere honorem suum, nec operario mercedem* (altre testimonianze in J. GAUDEMET, *Le droit romain* cit., 133 ss.).

¹⁴ Nei *sermones* 355, 356 e in altri, l'Ipponense parla della attribuzione dei beni ad una istituzione religiosa.

¹⁵ C. 7.32.10 del 314: *Nemo ambigit possessionis duplicem esse ratione, aliam quae iure consistit, alia quae corpore*; cfr. D. NONNOI, *Sant'Agostino e il diritto* cit., 593; L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 301 e nt. 12.

¹⁶ AUG., *serm.* 356.4: *Diaconus Faustinus, sicut pene omnibus nostis, hic de militia saeculi ad monasterium conversus est: hic baptizatus, inde diaconus ordinatus. Sed quia exiguum est quod videtur possidere, sicut iurisperiti loquuntur, iure, non corpore, reliquerat illud, et ab eius fratribus tenebatur. Numquam inde cogitavit ex quo conversus est, nec ipse aliquid quaesivit a fratribus suis, nec ab illo aliquid est quaesitum. Modo quia ventum est ad hunc articulum temporis, cum consilio meo divisit ipsam rem: et dimidiam donavit fratribus suis, dimidiam Ecclesiae pauperi in loco eodem constitutae*. Si tratta infatti di una donazione fatta alla Chiesa, in quanto *corpus*, non al vescovo, che nel caso particolare era Faustino.

¹⁷ D. NONNOI, *Sant'Agostino e il diritto* cit., 593 ss.; L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 311. In età tardoantica si era diffusa l'usanza di donare i propri beni alla Chiesa (AUG., *serm.* 355.5), riservandosi l'usufrutto, ma quando non si era in presenza di eredi legittimi. Agostino loda per il suo comportamento il vescovo Aurelio

Naturalmente saranno effettuati solo alcuni sondaggi, mentre un lavoro capillare su tutte le opere di Agostino richiederebbe ben altro spazio che quello di questo contributo.

Veniamo in particolare ad alcuni brani, tratti dal suo epistolario, che è possibile mettere a confronto con la normativa imperiale del tempo.

1. Di eccezionale interesse sono alcuni passi delle epistole 113, 114 e 115, datate fra il 409 e i 423, in cui sono presenti, quasi testualmente, i termini di una costituzione di Onorio, del 21 gennaio 409, conservata in CTh. 9.2.6, relativa al diritto d'asilo¹⁸. La costituzione riprende molto da vicino il testo di Agostino:

CTh. 9.2.6 (409 Ian. 21): Impp. Honor(ius) et Theod(osius) AA. Caeciliano P(raefectus) P(raetorio). Si quos, praeceptos iudicum praemissum inscriptionis vinculo reos factos adminiculum curiae propriae dirigere iussum fuerit, municipalibus actis interro-

di Cartagine, che aveva ricevuto una donazione da un tale: *Quidam cum filios non haberet neque speraret, res suas omnes, retento sibi usufructu, donavit Ecclesiae ...*; quando poi gli erano nati dei figli, il vescovo aveva restituito a lui, che non se lo aspettava, quanto aveva ricevuto; Agostino osserva: *In potestate habebat episcopus non reddere, sed iure fori, non iure coeli*. Se c'era stata una donazione corretta dal punto di vista umano, la situazione è stata rivista sotto un'ottica etica e religiosa. Il vescovo di Ippona oppone dunque lo *ius fori* e lo *ius coeli* (cfr. J. GAUDEMET, *Le droit romain cit.*, 149). La nascita dei figli annullava la donazione precedente, anche se fatta alla Chiesa, secondo le norme del diritto divino.

¹⁸ Cfr. V. NERI, *L'intercessio dei vescovi nel processo romano (IV-V sec.)*, in *Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*. Ravenna Capitale, I. Saggi, Bologna 2015, 2015, 112 s. [107-119]; C. LEPELLEY, *Le patronat épiscopal aux IV^e et V^e siècles: continuités et ruptures avec le patronat classique*, in É. REBILLARD-C. SOTINEL (éds.), *L'évêque dans la cité du IV^e au V^e siècle. Image et autorité*, Actes de la table ronde organisée par l'Institut patristique Augustinum et l'École française de Rome (Rome, 1^{er} et 2 décembre 1995), CEFR, 248, Rome 1998, 29 e nt. 38 [17-33]; É. REBILLARD, *Augustine et le rituel épistolaire de l'élite sociale et culturelle de son temps. Éléments pour une analyse processuelle des relations de l'évêque et de la cité dans l'Antiquité tardive*, in É. REBILLARD-C. SOTINEL (éds.), *L'évêque dans la cité cit.*, 140 ss. e nnt. 102-104 [127-152]; S. ADAMIAK, *Asking for Human Mercy. Augustine's intercession with the Men in Power*, in P. NEHERING-M. STRÓŻYŃSKI-R. TOCEKO (eds.), *Scrinium Augustini. The World of Augustine's Letters*, Turnhout 2017, 35-37. Da notare che la legge non riguarda solo il diritto d'asilo, ma è anche una disposizione generale, che si riferisce a chiunque si sia trovato ad avere a che fare con la giustizia; infatti è inserita nel titolo *De exhibendis vel transmittendis reis*.

gentur an velint iuxta praeceptum triumphalis patris nostri XXX diebus sibi concessis sub moderata et diligenti custodia propter ordinationem domus propriae parandosque sibi sumptus in civitate residere ...

Ep. 113 (a Cresconio, datata, come le successive, fra il 409 e il 423) ... Rogo itaque Benignitatem¹⁹ tuam, quoniam difficile et incredibile est, ut non iam vel noveris vel nosse possis in qua causa detentus sit, hoc interim apud apparitorem qui eum tenet, petitionem meam adiuvare digneris, ut faciat quod imperatoris lege praecipitur ut eum apud Acta municipalia interrogari faciat, utrum sibi velit dies triginta concedi, quibus agat sub moderata custodia in ea civitate in qua detentus est, ut sua ordinaret, sumptusque provideat.

Se una parte dell'epistola 113 coincide con la costituzione di Onorio, le stesse parole sono riprese in altri brani delle due epistole seguenti:

Ep. 114 (a Fiorentino) ... Miserim legem ... qua concessum est eis qui praecipuntur ab aliqua potestate iudiciis exhiberi, ut ad Gesta municipalia perducantur, atque illic interrogentur utrum velint triginta dies in ea civitate ubi tenentur, agere sub moderata custodia, ad parandos sibi fructus, vel rem suam, sicut necesse fuerit, ordinandam; ...

Ep. 115 (a Fortunato) ... Alio die misi litteram petens ut ei concederetur quod iussit in causis talibus Imperator, id est ut Actis municipilibus intrrogerentur ut praecepti fuerint exhibendi, utrum velint in ea civitate sub custodia moderata triginta dies agere, ut rem suam ordinent vel praeparent sumptus²⁰...

Queste due epistole, e la 116, riguardano un certo Favenzio, *conductor* di un fondo, il *Saltus Paratianensis*, situato nei pressi della chiesa d'Ippona; questi, avendo avuto problemi con il padrone del fondo, si era rifugiato in chiesa, usufruendo del diritto d'asilo (*ad Hipponensem*

¹⁹ Da osservare come l'Ipponate usi qui il termine cancelleresco, frequente nelle costituzioni.

²⁰ Delle epistole vengono riportati solo i brani raffrontabili con la costituzione.

confugit ecclesiam) e aspettando che i suoi problemi fossero risolti con l'*intercessio* del vescovo di Ippona (*ut confugientes solent*, ep. 115). Poi, trascorso un certo tempo, ritenendosi ormai al sicuro, ne era uscito; ma una sera, mentre si trovava a cena in casa di un amico, era stato arrestato, probabilmente per volere del proprietario del *Saltus*. L'ufficiale, che aveva in custodia il prigioniero, aveva impedito al prete, inviato dal vescovo, di vederlo. Agostino allora era dovuto intervenire, ricorrendo a tutte le autorità coinvolte, vescovi e funzionari cristiani, nel nome della comune appartenenza alla chiesa, con lettere redatte, come al solito, nello stile retorico ed elegante in uso fra i membri delle élites culturali elevate²¹. Ma il prigioniero, invece che presso l'autorità municipale, come prevedeva la legge – che concedeva all'accusato il diritto ad una dilazione di trenta giorni per prepararsi al processo – era stato condotto presso il governatore della Numidia, Generoso, al quale il presule, per il tramite del vescovo di Cirta Fortunato, era stato costretto ad indirizzare un'altra lettera *commendaticia* (ep. 116), in cui chiedeva che fosse resa giustizia al *conductor*, tenendo conto che nei suoi riguardi *leges servatae non sunt* (ep. 115). L'accenno alle spese, contenuto nelle lettere (*sumptusque provideat*, ep. 113; *ad parandos sibi fructus*, ep. 114; *praeparent sumptus*, ep. 115) probabilmente è un riferimento alla possibilità che, una volta condotto nell'ufficio del *consularis*, Favenzio potesse essere pressato da richieste di tangenti, così usuali a quel tempo²², anche

²¹ C. LEPELLEY, *Le patronat épiscopal* cit., 20; 29 e nt. 38.

²² Già Costantino aveva legiferato in merito (cfr. la nota costituzione, contenuta in CTh. 1.16.7, del 331, che prevede la morte per i colpevoli di corruzione: *Cessent iam nunc rapaces officialium manus...*); a questa si aggiunga un'altra costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio del 380, in cui sono colpiti gli *iudices*, che si fossero macchiati di corruzione (CTh. 9.27.1). Sul fenomeno della corruzione nell'impero romano, la bibliografia è ben nota e sarebbe tedioso riportarla interamente. Tuttavia ricordo qualche studio. Oltre ai classici F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, 494 ss.; A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, trad. it., Milano 1974, 685-743 (e 1060-1090 ntt.); P. VEYNE, *Clients et corruption au service de l'État: la vénalité des offices au Bas-Empire*, in *Annales, ESC*, 36, 1981, 339-360; R. MAC MULLEN, *Corruption and Decline of Rome*, New Haven-London 1988, vanno ricordati: J. GAUDEMET, *Le abus des potents au bas-Empire*, in *The Irish Jurist*, 1, 1966, 128-135 (= *Études de droit romain*, III, 433-442); G. SANTUCCI, "Potentiores" e *abusi processuali*, in *AARC*, 11, Napoli 1996, 325-354; L. DE SALVO, *Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio*, *ibidem*, 485-507; S. BARBATI, *Abusi e illeciti dei giudici nel processo tardoantico*, in *AARC*, 19, Roma 2013, 335-452; M. CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione. Li-*

se il *consularis* in persona, amico di Agostino, definto *pecuniosissimus*, aveva fama di integrità (*non solum integrum, verum etiam christianum*, ep. 116). Si temevano però richieste illecite da parte dei membri dell'*officium*, dove *pecunia praevaleat* (ep. 115).

Nell'ep. 114, inviata a Fiorentino, un *officialis* del *comes litoris*, dunque un funzionario imperiale, che teneva agli arresti Favenzio, il vescovo manda all'*officialis* il testo scritto della legge, sottolineando che egli avrebbe dovuto conoscerla (*quamvis ... legem quam quidem et antequam mitterem, ignorare utique non deberes*), e ricordandogli che qualunque autorità costituita *imperatoris sui legibus servit* (ep. 114). Qui si vede l'intervento del pastore, che intende tutelare un poveraccio dagli abusi e dall'ignoranza dei giudici.

Leggendo i brani delle epistole e confrontandoli con la costituzione, viene un dubbio: è l'Ipponense, esperto di retorica e a conoscenza del linguaggio cancelleresco, che cita quasi a memoria le parole della legge, in cui è sorprendente l'uso degli stessi termini, delle stesse forme che utilizza la cancelleria imperiale, oppure possiamo ipotizzare che sia stato questi l'ispiratore della disposizione, anche tenendo conto che riferimenti alla stessa norma sono espliciti nelle altre due lettere? È possibile che il vescovo, avendola suggerita, conoscesse bene la legge, mentre l'*officialis* del *comes litoris*, che avrebbe dovuto eseguirla, non ne era al corrente (forse per ritardi nella trasmissione in Africa?). Fa riflettere che nelle tre lettere sia ripetuto, con le stesse parole, l'essenziale della vicenda, che cioè chiunque fosse fatto prigioniero, per qualsiasi colpa, potesse avere, prima del giudizio, un lasso di tempo di trenta giorni per sistemare le proprie cose e provvedere alle spese, il tutto *sub moderata custodia*, nella città prescelta, dove avrebbe dovuto essere poi giudicato presso la cancelleria della polizia municipale. L'intervento di Agostino si limita alla richiesta del rispetto delle leggi (*faciat quod imperatoris lege praecipitur*, ep. 113; *quod lex imperatoris iubet*, ep. 114; *quod iussit in talibus causis imperator*, ep. 115) e mira ad ottenere che, nel puro ossequio alle norme vigenti, si usi umanità e rispetto della persona.

bano, *Orazioni LVI, LVII, XLVI. Introduzione, traduzione e commento storico*, Messina 2010; L. DI PAOLA, *Costantino e i governatori iustissimi et vigilantissimi. Riflessioni a margine di CTh 1,16,6 (331)*, in L. DE SALVO-E. CALIRI-M. CASELLA (a cura di), *Fra Costantino e i Vandali. Atti del Convegno Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013)*, Bari 2016, 332 [327-339]; L. ATZERI, *La sanzione dell'infamia e il contrasto alla corruzione e al malgoverno nell'amministrazione tardoantica*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 612 ss. [605-631].

Viene da pensare che il vescovo d'Ipbona, che sempre si prodigava nell'*intercessio* in difesa delle classi basse e degli innocenti condannati, espletando la sua funzione di pastore, sia voluto intervenire presso la corte imperiale per far sì che fosse promulgata una legge che aiutasse i poveracci caduti nella rete dei funzionari imperiali. Un atteggiamento di indulgenza verso i colpevoli, che è palese in tutto il suo epistolario²³. L'*intercessio* permette ai vescovi di diventare “mediatori di un flusso vasto e articolato di pressioni per orientare in senso benevolo l'andamento del processo o per mitigare la durezza delle pene”²⁴. Perciò non c'è da meravigliarsi che un vescovo possa essere ispiratore di una legge a favore di un condannato²⁵. In ogni caso, è importante rilevare la coincidenza dei formulari utilizzati.

²³ Un caso, riportato nelle lettere (*Ep.* 250; 250A; 1*) non riguarda la legislazione civile, ma mostra lo scrupolo del vescovo di Ipbona di avere sempre norme sicure a cui attenersi. Agostino intercede per alcuni scomunicati. Si tratta della scomunica comminata dal giovane vescovo Ausilio al *comes* Classiciano e a tutti i membri della sua famiglia, in seguito ad una pretesa violazione del diritto d'asilo. Forse una parte di queste lettere non ci è pervenuta, come per es. la lettera in cui Classiciano sollecita l'intervento di Agostino; la lettera 250A corrisponde al par. 5 della 1* (cfr. G. FOLLIET, *Comm. à l'ép. 1**, in AA.VV., *Œuvres de Saint Augustin*, 46 B, *Lettres 1*-29**, Études Augustiniennes, Paris 1987, 421 s.; S. ADAMIAK, *Asking for Human Mercy* cit., 37). Il vescovo, ritenendo eccessiva la punizione, scrive al *comes* (*ep.* 1*), esprimendo il suo dispiacere perché non aveva trovato colpa in lui; si rivolge anche al vescovo Ausilio (*ep.* 250), forse ancora inesperto, chiedendogli di revocare la scomunica a Classiciano e alla sua famiglia e spiegandogli che era illecito scomunicare degli innocenti come i familiari del *comes*. Egli dichiara di voler trattare il tema in un concilio, in modo da avere norme sicure, in quanto la faccenda andava contro la pratica della Chiesa.

²⁴ Cfr. V. NERI, *L'intercessio dei vescovi* cit., 108 s. (da 109 la citazione). Il vescovo interviene sempre per mitigare le pene, anche nei riguardi dei donatisti, cfr. L. DE SALVO, *Agostino e le lettere commendaticiae*, in M. CASSIA-G. ARENA (a cura di), *Res et verba. Scritti in onore di Claudia Giuffrida*, Milano 2022, 326-346.

²⁵ Nell'*ep.* 153.1, Agostino, rispondendo al vicario Macedonio, chiarisce che il suo intervento in favore dei colpevoli è un obbligo del suo ufficio (*intercessionis officium*, come si esprime nell'*ep.* 153.2), un obbligo che considera naturale da parte sua: *Quaeris a me cur officii sacerdotii nostri esse dicamus intervenire pro reis, offendi quasi quod erat officii nostri minime reportemus. L'intercessio* gli consentiva la *potestas* nelle cause civili (G. CLARK, “*The truth shall make you free*”. *Augustine on the Power of Religion*, in A. CAIN-N. LENSKI (eds.), *The Power of Religion in Late Antiquity*, Farnham 2009, 189 [189-200]), nelle quali si mostrava preciso e corretto, non intendendo giudicare solo secondo un'ottica cristiana, ma tenendo presente, nei singoli casi, cosa prevedeva il diritto romano (cfr. L. DE SALVO, *Nolo munera*

2. Altro caso importante, con risvolti anche civili, in materia successoria, è quello, riportato nell'*ep.* 83, indirizzata ad Alipio, amico di sempre e vescovo di Tagaste²⁶, del 404/5, che riguarda l'eredità di Onorato un monaco morto intestato, i cui beni erano richiesti sia dalla chiesa di Thiava, in cui era stato ordinato, che da quella di Tagaste, dove aveva continuato il suo sacerdozio:

Ep. 83.4: Videtur itaque mihi haec regula esse in rebus huiusmodi retinenda, ut quidquid eo iure quo talia possidentur, eius fuerit qui alicubi clericus ordinatur, ad eam pertineat Ecclesia in qua ordinatur.

La questione giuridica dell'eredità dei *clerici* non era ancora stata posta. Agli inizi del V sec., il diritto delle chiese e dei monasteri sulla successione di clerici e monaci era ancora incerto²⁷. Teoricamente, tutti coloro che divenivano chierici o monaci, avendo manifestato l'intenzione di rinunciare al mondo, dovevano spogliarsi dei loro beni, ma non tutti lo facevano. Prima dell'intervento di Agostino non c'erano disposizioni in materia in Africa. In questa lettera, il vescovo si pronunzia tenendo presente l'analogia con la legislazione civile. È lui, dunque, che fissa in maniera definitiva la norma, poi sanzionata dal *Codex Theodosianus* e dal *Codex Iustinianus*, che fu l'origine di tutta la legislazione in materia. Prima del 434 non ci sono pervenute norme del diritto civile. In questa data abbiamo una costituzione di Teodosio e Valentiniano III:

cit., 301 ss.). Per quanto ligio alle istituzioni, il santo non dimenticava mai di essere un pastore. E interveniva spesso per ammorbidire le pene. Sulle qualità di un *bonus iudex*, cfr. S. TOSCANO, *Tolle divitem. Etica, società e potere nel De divitiis*, Catania 2006, 192 s.

²⁶ Alipio era amico di Agostino fin dai tempi della sua giovinezza. Era nato nel suo stesso paese, da famiglia di persone in vista, era più giovane di lui e aveva seguito i suoi corsi a Cartagine, dove il retore insegnava in una scuola pubblica (AUG., *conf.* 6.7.11). Lo aveva preceduto a Roma per studiare diritto (*conf.* 6.8.13), ed insieme erano poi partiti alla volta di Milano (*conf.* 6.10.16). Alipio aveva una solida formazione giuridica e retorica, e Agostino si rivolgeva spesso a lui per consiglio, soprattutto in questioni tecniche (cfr., ad es., *ep.* 44.3.6, cfr. P. BROWN, *Agostino di Ippona* cit., 190), conoscendone l'integrità, che aveva mostrato quando era stato *assessor* al tribunale di Roma e poi del *comes largitionum (Romae adsidebat comiti largitionum Italicarum)*.

²⁷ Cfr. M.F. MARTROYE, *Saint Augustin et le droit d'héritage des églises et des monastères*, in *MSNAF*, 68, 1908, 101 ss. [97-129].

CTh. 5.3.1 [= Brev. 5.3.1] = C. 1.3.20 (434 Dec. 15): Impp. Theod(osius) et Valentin(ianus) AA. ad Taurum P(rae)fectum P(raetori)o et Patric(ium). Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus aut diaconissa aut subdiaconus vel cuiuislibet alterius loci clericus aut monachus aut mulier, quae solitariae vitae dedita est, nullo condito testamento decesserit, bona quae ad eum pertinuerint, sacrosanctae ecclesiae vel monasterio cui fuerit destinatus omnifariam socientur²⁸.

Nella destinazione dei beni dei clerici, a mio avviso, va tenuta presente anche una norma precedente di Arcadio e Onorio, del 398, che lega il chierico al posto in cui si trova²⁹.

La disposizione riguarda le chiese costituite su possedimenti di diversi proprietari. Non dovevano ordinarsi chierici appartenenti ad altro possedimento, ma solo quelli del posto a cui apparteneva la stessa chiesa, ... *eatinus ordinentur ut propriae capitationis onus ac sarcinam recognoscant*. Arcadio qui è mosso da preoccupazioni di natura fiscale, ed è importante il legame del chierico con il proprio possedimento, che

²⁸ H. LECLERCQ, *Héritage (droit d')*, in *DAFL*, VI, 1925, 2262 [2261-2264]: (i beni vanno a) “l’église qui l’ha fait ordonner”; M.F. MARTROYE, *Saint Augustin et le droit cit.*, 123: “...Églises ou monastère auquel il été voué...”; J. GAUDEMET, *L’Église dans l’empire romain*, Paris 1958, 299, dice soltanto “Theodose attribue à leur église ou a leur monastère les bien des évêques, clerics, moines, qui meurent sans parents”. Il Pharr (*The Theodosian Code and Novels and the Sirmonian Constitutions translation with Commentary, glossary, and bibliography* by C. PHARR, New York 1969², 107) traduce “had been dedicated”. Nell’edizione francese del 2009, il passo è tradotto: “À la sacrosante église ou au monastère auquel cette personne était affectée”, cfr. *Codex Theodosianus. Le Code Théodosien V. Texte latin d’après l’édition de Mommsen (1904). Introduction par P. JAILLETTE-J.-M. POINSOTTE. Traduction par S. CROGIEZ-PETREQUIN-P. JAILLETTE-J.-M. POINSOTTE*, Tournhout 2009, 303. In ogni caso, l’influenza di Agostino sulla legislazione è evidente. A me, tuttavia, resta il dubbio che nella costituzione ci sia una volontà diversa da quella espressa da Agostino, il quale sostiene che i beni debbano andare alla chiesa *in qua ordinatur*. Al contrario, nella costituzione si parla di chiesa o monastero *cui fuerit destinatus*: che significato si deve attribuire a *destinatus*?

²⁹ CTh. 16.2.33 (398): Idem AA. [scil. Arcad(ius) et Honor(ius)] Eutychiano P(raefecto) P(raetori)o. *Ecclesiis, quae in possessionibus, ut adsolet, diversorum, vicis etiam vel quibuslibet locis sunt constitutae, clerici, non ex alia possessione vel vico, sed ex eo, ubi ecclesiam esse constiterit, eatenus ordinentur, ut propriis capitationibus onus ac sarcinam recognoscant ...*; cfr. J. GAUDEMET, *L’Église cit.*, 305; ID., *Le droit romain cit.*, 146 s.; L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI cit.*, 51.

è il fondamento sulla base del quale Agostino prescrive che i beni del chierico morto intestato vadano alla chiesa in cui era stato ordinato³⁰. Forse il vescovo di Ippona aveva presente questa disposizione quando scriveva la lettera, tenendo anche conto del diritto civile romano, per il quale va rispettato innanzitutto l'erede legittimo³¹: all'interno di questa logica giuridica, è il monastero che ha ordinato il chierico ad avere la precedenza sull'eredità dei suoi beni, quasi come un parente stretto³². Ma a questo si possono aggiungere le considerazioni di natura fiscale, che scaturiscono dalla costituzione sopra menzionata. È ovvio pensare ad una influenza di Agostino sulla legislazione teodosiana³³. Egli fu chiamato spesso a risolvere situazioni difficili determinatesi in Africa, comprese questioni di eredità³⁴.

³⁰ La costituzione, secondo R. Delmaire (in *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Theodose II (312-438)*, I. Code Théodosien livre XVI, texte latin TH. MOMMSEN. Traduction J. ROUGÉ. Introduction et notes R. DELMAIRE, Paris 2005, 187 nt. 30), va confrontata con C. 1.3.16 del 409, in base alla quale, chi è iscritto nel registro del censo, non può essere nominato chierico senza il consenso del padrone del fondo. Se diviene chierico nel *vicus* in cui risiede, la sua *capitatio* sarà assunta dal padrone, ed egli dovrà fornire un sostituto.

³¹ La dottrina patristica insiste molto sui diritti dei figli, cfr. in particolare J. GAUDEMET, *La transformation* cit., 299.

³² Cfr. L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 307 s.

³³ Cfr. M.F. MARTROYE, *Saint Augustin et le droit* cit., 103-109; 121 ss. L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 308 e ntt. 31-32.

³⁴ In questo contesto si colloca, ad es., la questione del rifiuto dell'eredità del naviculario Bonifacio, cfr. L. DE SALVO, *Navicularium nolui esse Ecclesiam Christi*, in *Latomus*, 46, 1987, 153 ss. e ntt. 32-33 [146-160]. Agostino sa bene quando non si deve ricevere una eredità, e cioè quando questa si presenta *sollicita et damnosa* (POSS., *VAug.* 24). È questo il caso del rifiuto da parte del vescovo di accettare l'eredità del naviculario Bonifacio (*Serm.* 355.4: *Bonifacii haereditatem suscipere nolui: non misericordia, sed timore. Navicularium nolui esse Ecclesiam Christi. Multi sunt quidem, qui etiam de navibus acquirunt. Tamen, una tentatio esset, iret navis et naufragaret: homines ad tormenta daturi eramus, ut de submersione navis secundum consuetudinem quaererentur, et torquerentur a iudice, qui essent de fluctibus liberati?*). Da buon conoscitore delle leggi, egli sa che i beni dei navicularii, come quelli di tutti gli appartenenti ai collegi, sono legati alla *functio* e come tali soggetti a dei *munera* (L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina 1992), il che non era possibile per la Chiesa. Inoltre, conoscendo il diritto marittimo, sa che, in caso di naufragio, i membri dell'equipaggio sarebbero stati sottoposti e tortura, per accertare la veridicità dello stesso. È questo il vescovo non poteva permetterlo. Per il pensiero di Agostino sulla tortura, cfr. S. TOSCANO, *Tolle divitem* cit., 183

Nel caso menzionato nell'*ep.* 83, Agostino chiede consiglio al collega Alipio, ma, non soddisfatto dalla decisione salomonica da lui proposta – che gli appariva come un accomodamento – di dividere in parti uguali i beni fra le due chiese, cerca una soluzione valida sul piano del diritto che rimanga come norma ufficiale, ispirata a ragioni di giustizia e non a motivazioni economiche. Decide quindi, dopo lunga riflessione, e anche su suggerimento del vescovo Samsucio, che, se tutti gli aspiranti alla vita religiosa non si fossero spogliati prima dei loro beni, alla loro morte questi sarebbero andati agli eredi legittimi secondo il diritto civile e, in mancanza di eredi, alla chiesa in cui erano stati ordinati. Questo era il caso di Onorato (*ep.* 83.4)³⁵. Chi volesse, dice Agostino, istituire erede la chiesa diseredando i figli, *quaerat alium qui suscipiat, non Augustinum* (*serm.* 355.4)³⁶. Se invece il defunto non aveva figli, la Chiesa poteva ereditare il suo patrimonio³⁷.

3. Ancora, l'*ep.* 97³⁸, della fine del 408, indirizzata al *magister officiorum* Olimpio (che, dopo la morte di Stilicone, aveva fatto carriera

ss.; L. DE SALVO, *Necessitas iudicandi. Agostino e la tortura giudiziaria*, in *AARC*, 19, Roma 2013, 631-641 (ivi ulteriori riferimenti bibliografici).

³⁵ Importante la sua posizione quando ci si trova in presenza di eredi legittimi, nel qual caso dispone che i beni del defunto vadano a questi ultimi, anche se esistono testamenti in contrario, anche se fosse stata designata la Chiesa come erede cfr. L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI* cit., 55.

³⁶ Un padre, se ha tanti figli, può fare delle parti, riservandone una quota a Cristo. La disposizione circa la quota ereditaria in favore di Cristo, la cosiddetta “quota per l’anima”, di cui era esecutore il vescovo, largamente contemplata nella dottrina patristica, non trova riscontro nella legislazione dei codici e tuttavia aveva la sua validità, cfr. L. DE SALVO *La quota per l’anima. Da Basilio ad Agostino*, in *AARC*, 17, Roma 2010, 431-440.

³⁷ La norma doveva essere già in vigore qualche anno dopo se nel *sermo* 356.10, del 425/26, descrivendo la situazione patrimoniale dei suoi *clerici*, a proposito del presbitero Leporio, il vescovo ricorda con soddisfazione di averlo accolto povero nel monastero, in quanto aveva donato tutti i suoi beni alla chiesa in cui era stato ordinato.

³⁸ Collegata con la 97 è l'*ep.* 96, del settembre 408, anch'essa indirizzata ad Olimpio. In essa, secondo le norme retoriche dello stile epistolare, Agostino comincia facendo al *magister* le congratulazioni per la nuova, importante carica (per questo, cfr. anche *ep.* 97.1); passa quindi a chiedergli un favore, un intervento nei riguardi del vescovo Bonifacio, che si trovava nei guai a causa di malversazioni di altri (tutta la vicenda è spiegata nel par. 2, Cfr. L. DE SALVO, *Agostino e le lettere commendaticiae* cit., 337 s. [326-346]).

alla corte di Onorio³⁹), con cui il vescovo mostra di avere familiarità, riguarda l'applicazione in Africa delle leggi antidonatiste promulgate sotto Stilicone⁴⁰. Nella lettera, Agostino cerca di convincere Olimpio che le leggi datate prima della morte di Stilicone, e applicate in Africa (*vivo Stilichone in Africam missae sunt*) devono essere mantenute, perché emanate proprio dall'imperatore, e non, secondo le voci sparse dagli eretici, a sua insaputa, o addirittura contro la sua volontà (*quo nesciente vel nolente factum sive dolose iactant ...*, ep. 97.2). Sembra che l'imperatore abbia ascoltato il suo *magister officiorum*, perché la legge conservata nel *Codex Theodosianus* è posteriore alla lettera di Agostino, anche se di poco. Agostino coglie l'occasione di un collega di sacerdozio, che si era recato a corte, perché solleciti Olimpio. Gli chiede che siano estese all'Africa le misure *de idolis confringendis et haereticis corrigendis* (sembra proprio il linguaggio tipico della cancelleria imperiale) emanate sotto Stilicone (ep. 97.2), sperando che la sua voce venga ascoltata. Dalla corte arriva la conferma alle richieste del presule. Infatti, la costituzione di Onorio, ripresa dalla *Sirm.* 14, sembra sia stata ispirata dalla richiesta del vescovo di Ippona.

Ep. 97.2: ut opus tuum [scil. di Olimpio], quo noverint inimici Ecclesiae leges illas, quae de idolis confringendis et haereticis corrigendis vivo Stilichone, in Africam missae sunt, ex voluntate Imperatoris piissimi et fidelissimi constitutas.

CTh. 16.5.46 (409 Ian. 15): Idd. AA. [scil. Impp. Honorius et Theodod(osius) AA.] Theodoro P(raefecto) P(raetori)o II Post Alia: Ne Donatistae vel ceterorum vanitas haereticorum aliorumque eorum, quibus catholicae communionis cultus non potest persuaderi, Iudaei adque gentiles, quos vulgo paganos appellant, arbitrentur legum ante adversum se datarum constituta tepuisse, noverint iudices universi praeceptis earum fideli devotione parendum et inter praecipua curarum quidquid adversus se decrevimus non ambigant exsequendum.

³⁹ Cfr. J.R. MARTINDALE, *PLRE*, II, 801 s., *Olympius 2*.

⁴⁰ L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI* cit., 90; B.D. SHAW, *Augustine and Men of Imperial Power*, in *Journal of Late Antiquity*, 6, 1, 2015, 40 ss. [32-61]; S. ADAMIAK, *Asking for human Mercy* cit., 40.

Sirm. 14 (409 Ian. 15): Impp. Honorius et Theodosius Theodoro viro inl. Praefecto Pretorii: ... ne Donatistae vel ceterorum vanitas haereticorum aliorumque eorum, quibus catholicae communionis cultus non potest persuaderi, Iudaei adque gentiles, quos vulgo paganos appellant, arbitrentur legum adversum se datarum constituta tepuisse, noverint iudices universi praeceptis earum fideli devotione parendum et inter praecipua curarum, quiquid adversus se decrevimus, exequendum.

Come si vede, Agostino è più sintetico dei legislatori imperiali, ma segue esattamente lo stile burocratico della corte. Da notare il verbo *noverint*, da lui usato, ricorrente spessissimo nelle costituzioni.

4. Importante è anche la notissima *ep.* 10*, al vescovo Alipio⁴¹, probabilmente del 428⁴², che conserva una costituzione di Onorio non pervenuta⁴³, relativa ai *mangones*, trafficanti di uomini, e alla loro punizione⁴⁴.

Ep. 10*.3.63 ss.: Nec sane arbitror hoc Africae malum (*scil.* vendita di donne e bambini) etiam illic ubi estis famam tacere; quod incomparabiliter longe minus fuit, quando tamen impera-

⁴¹ Cfr. L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 302, e soprattutto, S. TOSCANO, *Casi di ordinaria giustizia nelle epistole Divijak di Agostino*, in *AARC*, 11, Napoli 1996, 551 s. e nt. 32 [541-563].

⁴² M.F. BERROUARD, *Comm. à la lettre 10**, in *Lettres* cit., 466 ss.

⁴³ A norme risalenti a prima del 400 e non altrimenti note, si riferisce Agostino in altre opere, come nel *Contra epistulam Parmeniani* (opera datata al 400), dove probabilmente si richiama ad una costituzione perduta, databile appunto prima di tale anno, sulla incapacità degli eretici di far testamento e di acquisire eredità e donazioni, mentre la costituzione di Onorio, Arcadio e Teodosio, contenuta in CTh. 16.5.40, è del 407. Riporto il brano: ... *Aliorum autem imperatorum leges quae vehementer adversus eos latae sunt, quis ignorat? In quibus una generalis adversus omnes qui christianos se dici volunt et Ecclesiae catholicae non communicant, sed in suis separatim conventiculis congregantur, id continet ut vel ordinator clericis, vel ipse ordinatus denis libris auris multetur: locus vere ipse quo impia separatione congregantur, redigantur in fiscum. Sunt et aliae iussiones generales, quibus eis vel faciendi testamentum vel per donationes aliquid conferendi facultas adimitur, vel ex donationibus aut testamentis aliquid capiendi* (C. Ep. Parm. 1.19); cfr. J. GAUDEMET, *Le droit romain* cit., 144 s.; L. DE SALVO, *Nolo munera* cit., 302.

⁴⁴ C. LEPELLEY, *Présentation générale de la lettre 10**, in *Lettres* cit., 469-472; S. TOSCANO, *Casi di ordinaria giustizia* cit., 551-555; *Codex Theodosianus... I. V* cit., 126 s.

tor Honorius ad praefectum Hadrianum legem dedit huiusmodi cohibens mercaturas talisque impietatis negotiatores plumbo cohercendos et proscribendos et in exilium perpetuum censuit esse mittendos; nec de his loquitur in ea lege qui seductos depraedatos<que> emunt liberos quod paene solum isti faciunt, sed generaliter de omnibus qui vendendas familias transferunt in provincias transmarinas ... 4.1: Hanc legem subiunxi commonitorio meo ... Unde ad hoc magis ista scribo beatitudini tuae, ut constituatur, si fieri potest a piissimis christianisque principibus, ne ad periculum damnationis quae hac ege definita est maximeque ad plumbi cohercitionem, unde homines facile moriuntur, ista perveniant quando per ecclesiam ab eis homines liberantur.

La lettera, come si è detto, è indirizzata ad Alipio, che si trovava in quel momento a Roma⁴⁵, e quindi poteva fare da tramite presso la corte di Valentiniano III (che probabilmente in quello stesso periodo vi soggiornava)⁴⁶, affinché si provvedesse a mitigare le pene nei riguardi dei malvagi *mercatores*, una volta che, liberati gli schiavi, venivano sottoposti alle misure previste dalla legge. Agostino probabilmente contava sul fatto che Alipio, il quale già una volta, nel 419, si era recato a corte (*ep.* 10*.25 s., ... *quando ad comitatum de concilio primitus missus es ...*)⁴⁷, potesse tornarvi e fare da tramite per riferire le sue richieste.

Il vescovo di Ippona racconta, al paragrafo 5 (... *his vere negotiatoribus, non quorumcumque animalium, sed hominum nec quorumcumque barbarorum, sed provincialium Romanorum usquequaque dispersis ... ep.* 10*.5.115 ss.), di un misfatto molto ricorrente in Africa, che attesta l'esistenza nella regione di bande di violenti, al servizio di potenti mercanti⁴⁸. Egli deplora l'orrendo crimine di questi traffi-

⁴⁵ Cfr. anche *ep.* 224.2, posteriore di tre o quattro mesi all'*ep.* 10*. M.F. BERROUARD, *Comm. à la lettre 10** cit., 466 ss.

⁴⁶ L'imperatore sembra preferisse Roma a Ravenna, cfr. F. ELIA, *Valentiniano III*, CULC, Catania 1999, 21.

⁴⁷ F.M. BERROUARD, *Un tournante dans la vie de l'Église d'Afrique: le deux missions d'Alypius en Italie à la lumière des lettres 10*, 15, 16, 22, 23A de Saint Augustin*, in *REA*, 31, 1985, 46-70.

⁴⁸ M. HUMBERT, *Enfants à louer ou à vendre. Augustin et l'autorité pastorale (ep. 10 e 24)*, in *Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Diviak. Communications présentées au Colloque de 20 et 21 septembre 1982*, Paris 1983, 189-204; C. GEBBIA, *Pueros vendere vel locare. Schiavitù e realtà africana nelle*

canti, che rendevano schiavi, vendendoli nelle province d'oltremare, cittadini romani, donne, uomini, bambini, sventurati destinati a finire *in perpetuam servitatem*⁴⁹. Questo reato rientrava nel grave crimine di *plagium*, che Costantino aveva ordinato di punire con la morte, dopo la pena delle *plumbatae*⁵⁰. Nella legge di Onorio riportata da Agostino non si parla di pena di morte, ma di esilio; tuttavia, la prima punizione a cui i colpevoli devono essere sottoposti è quella delle frustate mediante le *plumbatae*, sistema che molto spesso portava alla morte (*ep.* 10*.4.90 ss., ... *ad plumbi cohercitionis unde homines facile moriuntur* ...). Con la menzione di questa legge, l'Ipponate intende soprattutto far rilevare la sua posizione contraria alle pene corporali⁵¹, quali la *cohercitionis* mediante *plumbum*, anche nei riguardi di colpevoli dei più turpi reati. A sanare la situazione non bastava l'intervento della Chiesa, che in certi casi riusciva a liberare alcune persone, ma era necessario il ripristino della legalità, una disposizione legislativa che restituisse i loro diritti a degli uomini liberi, cittadini romani; né bastava che fosse emanata la costituzione, occorreva anche la garanzia dell'applicazione della stessa, indicando *Quarum ... potestatem vel quorum officiorum cura lex ista vel si qua alia de hac re lata fuerit habere possit executionem* (*ep.* 10*.5.103 s.). L'orientamento di Agostino, che, grazie anche all'azione del vescovo Alipio, come si è detto,

nuove lettere di S. Agostino, in *L'Africa romana*, 4 (Sassari 12-14 dicembre 1986), Sassari 1986, 215-227.

⁴⁹ Il testo dell'*ep.* 10* si può confrontare con quello dell'*ep.* 24*, in cui si parla della vendita di donne e fanciulli. Il vescovo di Ippona pone una serie di questioni a Eustochio, *assessor* al tribunale di Ippona. Il problema riguarda fundamentalmente la condizione delle persone, il loro statuto libero o servile. Agostino avverte la responsabilità di giudicare in una materia così delicata. La richiesta riguarda le norme del diritto romano nel caso di figli di una donna libera e di uno schiavo; la vendita dei figli o del loro lavoro, anche da parte di un padre colono, e l'eventuale potere del proprietario di ridurre in schiavitù i suoi coloni o i loro figli. Si vede che il vescovo, in queste, come in altre cause, doveva giudicare secondo il diritto civile e non solo secondo coscienza, e voleva vederci chiaro (*ep.* 24*.1: ... *nos necesse est perpeti tales iurgantium quaestiones, in quibus nobis etiam terrena iura quaerenda sint*). Il tribunale del vescovo aveva dunque competenza in cause importanti.

⁵⁰ CTh. 9.18.1 = Brev. 9.14.1 = C. 9.20.16 del 315 al vicario d'Africa Domizio Celso (A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, *PLRE*, I, 195, *Domitius Celsus* 8), cfr. C. LEPALLEY, *Comm. à la lettre 10**, in *Lettres 1-29** cit., 472 s.; L. DE SALVO, *Agostino e i barbari*, in *AARC*, 20, Roma 2014, 129 [123-137].

⁵¹ Cfr. L. DE SALVO, *Necessitas iudicandi* cit.

suo consigliere privilegiato, propone misure repressive più umane, sembra essere stato recepito nella Nov. Val. 33, del 451⁵², che prevede, per lo stesso reato, una sanzione pecuniaria, come il vescovo di Ippona si era augurato:

Nov. Val. 33 [= Brev. 11] (451 Ian. 21): Imp.Valent(inn)ianus A. Aetio Patricio. Si quis sane barbaris venditionem prohibitam fecerit vel emptum ingenuum ad transmarina transtulerit, sciat se sex auri uncias fisci viribus inlaturum.

L'espressione *transmarina transferre* risale ad Agostino (*transferunt in provincias transmarinas*). Non è escluso che la *Novella*, emanata a distanza di ventitré anni, si riferisca ad un'altra misura non pervenuta, presa precedentemente dalla cancelleria di Ravenna, in seguito alla richiesta di Agostino, trasmessa dal vescovo Alipio.

5. Infine, il caso riportato nell'*ep.* 9*, probabilmente del 423⁵³, sempre ad Alipio, vede Agostino incerto: dei *clerici* di Ippona avevano bastonato un *honestior*, che aveva stuprato una religiosa e ne aveva fatto la sua concubina. Un reato simile di solito veniva punito con pene atroci dalle leggi⁵⁴, rientrando fra i *crimina irremissibilia* anche per l'amnistia di Pasqua⁵⁵. Secondo Agostino, nella legislazione degli imperatori cristiani si aggiungeva come aggravante l'offesa a Dio⁵⁶. Nella lettera egli intende intercedere per i *clerici* e spiega che ci sarebbe motivo di agire contro il notabile, sorpreso in flagrante, per cui avrebbe dovuto essere giudicato direttamente, in base ad una legge di Onorio e Teodosio, del 409 (CTh. 9.2.5: ... *mox sub idonea prosecutione ad iudicium dirigant*). Il papa Celestino, cui il colpevole aveva fatto appello (senza però fornire i particolari della faccenda), si era

⁵² Cfr. anche F. ELIA, *Valentiniano III* cit., 151.

⁵³ A. GABILLON, *Comm. à la lettre 9**, in *Lettres* cit., 461 s.

⁵⁴ CTh. 9.24.1 (320); 2 (349); 9.25.1 (354); 2 (364); 3 (374), cfr. R. BRUNO SIOLA, 'Viduae' e 'coetus viduarum' nella Chiesa primitiva e nella normazione dei primi imperatori cristiani, in *AARC*, 8, Perugia 1990, 403 ss. [367-426]; B. SANTALUCIA, *L'amministrazione della giustizia penale*, in A. CARANDINI-L. CRACCO RUGGINI-A. GIARDINA (a cura di), Torino 1993, *Storia di Roma* 3.2, 1051 e nt. 41 [1035-1051]; S. ADAMIAK, *Asking for Human Mercy* cit., 31 ss. e nt. 57.

⁵⁵ Cfr. CTh. 9.38.4 del 368.

⁵⁶ AUG., *ep.* 9*.3.53: ... *quando Deo faciunt impiissimam iniuriam...*

pronunziato per una punizione dei *clerici*. Agostino si chiede come comportarsi in questi casi: da un lato dichiara che i *clerici* non devono essere puniti (*ep.* 9*.4), ma anzi difesi, perché, indignati, avevano colpito un sacrilego, difendendo la legge di Dio. Egli era cosciente degli aspetti legali del problema, ma dubitava che si potesse applicare un simile sistema giuridico in tale caso. Infatti, a preoccuparlo erano le cariche onorifiche che lo sventurato, definito *ille legendus filius noster* (*ep.* 9*.2), ricopriva, o aveva ricoperto (era stato decurione o avvocato, ... *honorem vel curiae vel fori*). Ancora nel V sec. i membri delle categorie superiori, almeno teoricamente, potevano beneficiare dell'esenzione da qualsiasi tipo di pena corporale, anche se, di fatto, verso la fine del IV e gli inizi del V secolo, si era accentuata la tendenza a non tener conto della condizione sociale del colpevoli⁵⁷. C'erano molte disposizioni che esentavano gli *honestiores* dalle pene corporali, ma spesso erano ignorate. Nel caso prospettato il vescovo era perplesso: da un lato, sapeva bene che un personaggio d'alto rango poteva beneficiare dell'esenzione dalle severissime pene corporali previste dalle leggi, ma d'altra parte doveva considerare che tali persone facevano a Dio *impiissimam iniuriam*, macchiandosi di sacrilegio. E si chiede: *Quid ergo factururus est episcopus sive clerici in huiusmodi non quilibuscumque peccatis sed sceleribus hominum?* (*ep.* 9*.2). *Quid ergo faciendum in talibus causis talibusque personis in earum causarm reatu deprehensis, prius debent inquirere atque definire qui volunt, cum haec iudicantur, rectam ferre sententiam ...* (*ep.* 9*.3). Da esperto del diritto vorrebbe una punizione legale: ... *ergo querenda, invenienda, constituenda est ordinata inquietis perditis poena ...*, ma non riesce a trovare una soluzione, anche perché è contrario alle pene corporali, e sconsolato conclude: *quid dicam nescio* (*ep.* 9*.4).

La perplessità di Agostino fa riflettere. Nelle costituzioni del tempo specifiche sul ratto non si fa menzione di esenzioni. In CTh. 7.18.8 (383[391?]), la pena aveva diversi livelli secondo la condizione giuridici-

⁵⁷ In generale, esoneri per curiali e *principales* in CTh. 12.1.190, del 364; 12.1.128, del 392; 9.35.6 del 399; CTh. 12.1.85, del 381 impone la multa di 20 libbre d'oro e la *infamia perpetua* a quei governatori che avessero usato le *plumbatae* contro i *principales*. Su questa tematica, per tutti, cito, da ultimo, L. DI PAOLA, *I principales ordinis decurionum nella Tarda Antichità: poteri e privilegi, sanzioni pecuniarie e repressioni penali*, in M. CASSIA-G. ARENA, *Res et verba. Scritti in onore di Claudia Giuffrida*, Milano 2022, 354 ss. [347-372] e note relative, uno studio accurato e approfondito, con ampia bibliografia.

co-sociale del colpevole. D'altra parte i funzionari preposti al giudizio tendevano sempre di più a sottoporre a frustate e a torture anche i curiali e tutti i dignitari delle città, come dimostrano le testimonianze di autori del IV e V secolo, in particolare di Libanio⁵⁸ e Sinesio⁵⁹. Dopo non molti anni, anche le leggi imperiali avranno meno riguardi verso gli *honestiores*⁶⁰. Ma è solo con Giustiniano che viene detto espressamente *cuiuscumque condicionis vel gradus dignitatis*⁶¹.

Quindi, probabilmente, l'imbarazzo del vescovo di Ippona dipende dal fatto che egli è contrario ad ogni tipo di pena corporale, anche se il colpevole l'avrebbe meritata, per cui si scervella per trovare una pena che punisca l'autore del reato, senza sottoporlo a torture. In questo caso, nonostante i suoi sforzi, non riesce a individuare una soluzione che possa trovare posto nella normativa imperiale. Queste remore gli impediscono di far pressione presso i redattori delle leggi, perché ascoltino la sua voce.

I casi considerati sono solo degli esempi in una materia che meriterebbe di essere approfondita; si tratta di un filone che dovrebbe essere ulteriormente indagato, anche considerando le altre opere dello stesso autore o di altri autori del tempo.

In questa sede, confrontando alcuni passi delle epistole del vescovo di Ippona con le costituzioni coeve, ho cercato di recuperare riscontri concettuali, ma anche verbali, in vari campi della normazione. Lo studio, da un lato, ha consentito di confermare la vasta e profonda conoscenza del diritto e della legislazione del tempo da parte di Agostino, nonché la sua padronanza del linguaggio cancelleresco; dall'altro, ha

⁵⁸ L. DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, in *AARC*, 10, Napoli 1995, 315 e nt. 138 [291-318]. Gli esempi presentati dal retore antiocheno sono numerosi, cfr., soprattutto, M. CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione* cit., 145-147; EAD., *Abusi, terrore, violenza. Qualche esempio di 'disfunzionamento' dell'amministrazione della giustizia nel IV sec. d.C.*, in *RET*, 2, 2012-2013, 93-114.

⁵⁹ L. DE SALVO, *Sinesio e l'amministrazione della giustizia in Cirenaica, comunicazione al Convegno Internazionale su La Cirenaica antica (Macerata, maggio 1995)*, Pisa-Roma 1998, 161-176.

⁶⁰ M. CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione* cit., 146 s.; EAD., *Abusi, terrore, violenza* cit., 98. Una legge del 392 (CTh. 12.1.126) sembra proteggere solo i *principales*, il che può ingenerare il sospetto che anche gli imperatori volessero maggiore rigore.

⁶¹ C. 1.3.53 del 533.

evidenziato come la sua arte retorica e la sua esperienza giuridica abbiano fatto da modello per gli estensori dei testi legislativi, ispirando in più di una occasione la normativa imperiale e talvolta conservando testi di costituzioni per noi perdute.

SINTESI

Il contributo intende evidenziare, esaminando in particolare le lettere di Agostino, le influenze retoriche che si riscontrano, in ambito occidentale, nell'interscambio fra la patristica e le costituzioni del tempo. Il vescovo di Ippona, forte della sua formazione retorica e della conoscenza del linguaggio burocratico, ha indubbiamente influenzato la normativa imperiale, lasciando in essa tracce evidenti del suo pensiero e del suo stile, assimilando, d'altra parte espressioni tipiche del linguaggio cancelleresco. Vengono recuperati riscontri concettuali, ma anche verbali in vari campi del diritto, confermando, da un lato la vasta conoscenza giuridica e legislativa del vescovo, dall'altro come la sua arte retorica abbia fatto da modello agli estensori dei testi legislativi, ispirando, in più di una occasione, la normativa imperiale e talvolta conservando testi di costituzioni altrimenti perdute.

PAROLE CHIAVE

Agostino – Retorica – Lettere – Costituzioni – Linguaggio cancelleresco.

ABSTRACT

Through Augustine's letters especially, this contribution aims at highlighting the rhetorical influences found, in a Western context, in the interchange between patristics and the constitutions of the time. The bishop of Hippo undoubtedly influenced the imperial legislation, with his strong rhetorical training and knowledge of the bureaucratic language. He left in it clear traces of his thought and style, assimilating expressions typical of Chancery language. Conceptual verbal comparisons in various fields of law, are recovered and confirmed. However, the bishop has huge legal and legislative

knowledge, and on the other hand, he showed how his art of rhetoric could be considered as a model for the drafters of legislative texts. This undoubtedly inspired imperial legislation and sometimes preserved texts of constitutions that would otherwise have been lost.

KEYWORDS

Augustine – Rhetoric – Letters – Constitutions – Chancellor’s Language.

MARIATERESA CARBONE
Università Magna Græcia di Catanzaro

CRIMINIS PER AETATEM CAPAX SIT.
OSSERVAZIONI A MARGINE DI CTh. 16.6.6 PR.

Il sesto titolo del sedicesimo libro del *Codex* Teodosiano, intitolato *Ne sanctum baptismum iteretur*, accoglie solo sette costituzioni concentrate in un arco di tempo abbastanza breve, un quarantennio (dal 373 a 413).

Le prime cinque¹ sono state promulgate in Occidente e dirette soprattutto a perseguire il Donatismo².

Le ultime due, orientali, sono indirizzate alla persecuzione di altre sette minori che proponevano anch'esse la reiterazione del battesimo³.

¹ Va precisato che, molto probabilmente, le ultime tre costituzioni emanate in Occidente, accolte nel titolo in esame – precisamente la CTh. 16.6.3, la CTh. 16.6.4 e la CTh. 16.6.5 – costituiscono la gran parte di un unico provvedimento; riportano, infatti, la stessa data, il medesimo luogo di emanazione (*dat. prid. id. Feb. Rav(ennae) Stilichone II et Anthemio cons.*) e sono dirette allo stesso funzionario (*Hadriano praefecto praetorio*). Secondo quanto è stato da tempo evidenziato si tratta dell'“editto di unione” emanato da Onorio per riuscire ad ottenere coattivamente il rientro dei donatisti nella chiesa cattolica. Sul punto cfr., tra gli altri, M. FIORENTINI, *Il giurista e l'eretico. Critica delle fonti e irenismo religioso nella prima età moderna*, Ariccia 2016, 113 ss., e, molto diffusamente, D. BOICU, *Codex Theodosianus. Liber XVI.6: Ne sanctum baptismum iteretur*, in *Revista Teologică*, 2020, 217 ss. Lo studioso rumeno illustra in modo puntuale il contesto storico che determinò la promulgazione di questo importante provvedimento, i suoi contenuti e i collegamenti con altre costituzioni accolte sempre nel Codice di Teodosio.

² Sul Donatismo segnalo, tra i lavori relativamente recenti, una interessante raccolta di contributi: AA.VV., *The uniquely african controversy. Studies on Donatist Christianity*, edito da A. DUPONT-M.A. GAUMER-M. LAMBERIGTS in collaborazione con N. DE MAEYER-B. VAN EGMOND, Leuven-Paris-Bristol 2015, 1 ss.

³ In particolare si trattava dei Novaziani o Protopaschiti e degli Eunomiani, come può evincersi da CTh. 16.6.6 e CTh. 16.6.7 (v. *infra*, 455 s. e 458).

La violazione del divieto sarebbe consistita nell'impartire nuovamente questo sacramento a coloro che lo avevano già ricevuto nel nome della Santissima Trinità⁴.

La reiterazione del battesimo si reputava una prassi eretica. Lo si evince da due circostanze. Innanzitutto dal fatto che il titolo CTh. 16.6 viene subito dopo quello, molto lungo e articolato, dedicato alla persecuzione degli eretici in generale. In secondo luogo dalla circostanza che proprio nella penultima costituzione accolta nel titolo appena indicato (*De Haereticis*), provvedimento che rappresenta una sorta di testo unico promulgato da Teodosio II sulla persecuzione dei vari tipi di eresia, vi è un paragrafo, il quarto (CTh. 16.5.65.4), esplicitamente dedicato a condannare la ripetizione del sacramento battesimale⁵.

Nella prima costituzione del titolo *Ne sanctum baptismum iteretur* (CTh. 16.6.1)⁶ come soggetto attivo del reato risulta la sola persona che

⁴ Sulla prassi di reiterazione del battesimo e soprattutto sulle ragioni determinanti la considerazione di essa quale pratica eretica cfr.: A. EHERHARDT, *Christian Baptism and Roman Law*, in *Festschrift Guido Kisch. Rechtshistorische Forschungen*, Stuttgart 1955, 147 ss.; P.G. CARON, *Ne sanctum baptismum iteretur* (CTh. 16.6; C. 1.6), in *AARC*, 6, Perugia-Città di Castello 1986, 167 ss.; S. PIETRINI, *Religio e Ius Romanum nell'epistolario di Leone Magno*, Milano 2002, 105 ss.; M. FIORENTINI, *François Bauduin e gli eretici. Dell'uso strumentale delle fonti romane e di una non innocente interpolazione*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, diretto da L. Labruna, a cura di M.P. BACCARI-C. CASCIONE, Tomo secondo [Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana], Napoli 2006, 1501; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, Scienza giuridica, Codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 267; D. BOICU, *Codex Theodosianus. Liber XVI.6*, cit., 210 ss.

⁵ CTh. 16.5.65.4 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio praefecto praetorio ...*Nulli haereticorum danda + licentia vel ingenuos vel servos proprios, qui orthodoxorum sunt initiati mysteriis, ad suum rursus baptismum deducendi, nec vero illos, quos emerint vel qualitercumque habuerint necdum suae superstitioni coniunctos, prohibendi catholicae sequi religionem ecclesiae. Quod qui fecerit vel, cum sit ingenuus, in se fieri passus sit vel factum non detulerit, exilio ac decem librarum auri multa damnabitur, testamenti et donationis faciendae utrique deneganda licentia.* Dat. III kal. Iun. Costantinopoli Felice et Tauro cons. Nel *Codex repetitae praelectionis* la CTh. 16.5.65.4 verrà accolta in C. 1.6.3, dunque chiuderà il titolo sesto del primo libro costituente il '*Ne baptismum sanctum iteretur*' giustiniano.

⁶ CTh. 16.6.1 Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Iulianum procons. Africae. *Antistitem, qui sanctitatem baptismi illicita usurpatione geminaverit et contra instituta omnium eam gratiam iterando contaminaverit, sacerdotio indignum esse censemus.* Dat. X kal. Mart. Treviris Valentiniano et Valente IIII AA. cons. (373 Feb. 20).

ha amministrato il battesimo, alla quale è comminata esclusivamente l'indegnità del sacerdozio (*sacerdotio indignum esse*); la seconda costituzione (CTh. 16.6.2)⁷ aggiunge come sanzione la confisca dei luoghi ove tale *crimen* viene consumato e soltanto nella quarta costituzione del titolo (CTh. 16.6.4)⁸ si moltiplicano sia i soggetti attivi del reato sia le pene corrispondenti.

⁷ CTh. 16.6.2 Impp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Florianum vicarium Asiae. *Eorum condemnamus errorem, qui apostolorum praecepta calcantes Christiani nominis sacramenta sortitos alio rursus baptisate non purificant, sed incestant, lavacri nomine polluentes. Eos igitur auctoritas tua erroribus miseris iubebit absistere ecclesiis, quas contra fidem retinent, restitutas catholicae. Eorum quippe institutiones sequendae sunt, qui apostolicam fidem sine intermutatione baptismatis probaverunt. Nihil enim aliud praecipimus volumus, quam quod evangeliorum et apostolorum fides et traditio incorrupta servavit, sicut lege divali parentum nostrorum Constantini Constanti Valentiniani decreta sunt. Sed plerique expulsi de ecclesiis occulto tamen furore grassantur, loca magnarum domorum seu fundorum illicite frequentantes; quos fiscalis publicatio comprehendet, si piaculari doctrinae secreta praebuerint, nihil ut ab eo tenore sanctio nostra deminuat, qui dato dudum ad nitentium praecepto fuerat constitutus. Quod si errorem suum diligunt, suis malis domesticoque secreto, soli tamen, foveant virus impiae disciplinae.* Dat. XVI kal. Nov. Constantinopoli Gratiana A. IIII et Merobaude cons. (377 Oct. 17).

⁸ CTh. 16.6.4 pr. Impp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Hadriano pp. *Adversarios catholicae fidei exstirpare huius decreti auctoritate prospeximus. Ideoque intercidendam specialiter eam sectam nova constitutione censuimus, quae, ne haeresis vocaretur, appellationem schismatis praeferebat. In tantum enim sceleris progressi dicuntur hi, quos Donatistas vocant, ut baptismata sacrosanctum mysterium recalcatis temeritate noxia iterarint et homines semel, ut traditum est, munere divinitatis ablutos contagione profanae repetitionis infecerint. Ita contigit, ut haeresis ex schismate nasceretur. Inde male credulas mentes ad spem secundae indulgentiae blandus error invitavit; facile est enim persuadere peccantibus veniam prius praestitam denuo posse praestari, quae, si concedi iterum eodem modo potest, non intellegimus, cur tertio denegetur. Hi vero et servos vel homines iuri proprio subditos iterati baptismatis polluunt sacrilegio. Quare hac lege sancimus, ut quisquis post haec fuerit rebaptisatus detectus, iudici qui provinciae praesidet offeratur, ut facultatum omnium publicatione multatus inopiae poenam, qua in perpetuum afficiatur, expendat, ita ut filii eorum, si a paterna societatis pravitate dissentiant, ea quae fuerint paterna non pereant, ut, si ipsos forsitan scaevitas paternae depravationis implicuit ac reverti ad catholicam religionem malunt, adipiscendorum his bonorum copia non negetur. (1) Ea praeterea loca seu praedia, quae feralibus sacrilegiis deinceps constititerit praebuisse secretum, fisci viribus adplicentur, si tamen dominus aut domina aut praesens forte fuisse aut consensum praestitisse prodetur: quos quidem iusta etiam per sententiam notabit infamia. Si vero his nesciis*

In primo luogo viene sanzionato con la confisca di tutti i beni e la povertà in perpetuo (*inopiae poena, qua in perpetuum afficiatur*) colui che amministra per la seconda volta il battesimo. In secondo luogo sono puniti con l'infamia e la confisca dei fondi i proprietari dei luoghi ove siano state consumate tali nefandezze, a condizione che si provi il loro consenso (*si tamen dominus aut domina aut praesens forte fuisse aut consensum praestitisse prodetur*). Quando il consenso manchi, essendo stati inquilini e procuratori a mettere a disposizione gli immobili per la consumazione del reato non si procederà alla loro confisca (*praeiudicio a praediorum publicatione suspeso*) ma coloro che li hanno concessi saranno battuti e mandati in esilio a vita (*sceleris auctores cohercitos plumbo exilium, in quo omni vitae suae tempore adficientur, accipiet*). In terzo luogo, si considera il comportamento di coloro che non temono di ricevere il battesimo per la seconda volta o che acconsentendo non lo condannino (*iterare baptismum non timuerint aut qui consentiendo hoc facinus propria huius societatis permixtione damnauerint*). Questi verranno puniti con l'impossibilità di testare, di ricevere per donazione e di concludere contratti (*non solum testandi sibi, verum adipiscendi ali-*

per conductorem procuratoremve eorum in domo agitatum huiusmodi facinus comprobatur, praeiudicio a praediorum publicatione suspeso impliciti sceleris auctores cohercitos plumbo exilium, in quo omni vitae suae tempore adficientur, accipiet. (2) *Ac ne forsitan sit liberum conscientiam piacularis flagitii perpetrati intra domesticos parietes silentio celare, servis, si qui forsitan ad rebaptizandum cogentur, refugiendi ad ecclesiam catholicam sit facultas, ut eius praesidio adversus huius criminis et societatis auctores adtributae libertatis praesidio defendantur liceatque his sub hac condicione fidem tueri, quam extorquere ab invitis domini temptaverint, nec adsertores dogmatis catholici ea, qua ceteros, qui in potestate sunt positi, oportet ad facinus lege constringi, et maxime convenit omnes homines sine ullo discrimine condicionis aut status infusae Caelitus sanctitatis esse custodes.* (3) *Sciant ii vero, qui ex supra dictis sectis iterare baptismum non timuerint aut qui consentiendo hoc facinus propria huius societatis permixtione damnauerint, non solum testandi sibi, verum adipiscendi aliquid sub specie donationis vel agitandorum contractuum in perpetuum copiam denegatam, nisi pravae mentis errorem revertendo ad veram fidem consilii emendatione correxerint.* (4) *Illos quoque par nihilo minus poena constringat, si qui memoratorum interdictis coetibus seu ministeriis praebuerint conventiam, ita ut moderatores provinciarum, si in contemptum sanctionis huiusce consensum putaverint commodandum, sciant se viginti libras auri esse multandos, officia etiam sua simili condemnatione subiuganda. principales vel defensores civitatum, nisi id quod praecipimus fuerint exsecuti vel his praesentibus ecclesiae catholicae vis fuerit illata, eadem multa se noverint adinendos.* Dat. prid. id. Feb. Ravennae Stilichone II et Anthemio cons. (405 Feb. 12).

quid sub specie donationis vel agitandorum contractuum in perpetuum copiam delegata) fino a quando non diano prova di conversione (*nisi pravae mentis errorem revertendo ad veram fidem consilii emendatione correxerint*). Infine, coloro che si renderanno complici delle riunioni dei ministeri interdetti saranno sottoposti alla medesima sanzione (*Illos quoque par nibilo minus poena constringat, si qui memoratorum interdictis coetibus seu ministeriis praebuerint coniventiam*), mentre i funzionari che non applicheranno le pene previste verranno multati (*moderatores provinciarum, si in contemptum sanctionis huiusce consensum putaverint commodandum, sciant se viginti libras auri esse multandos, officia etiam sua simili condemnatione subiuganda. principales vel defensores civitatum, nisi id quod praecipimus fuerint exsecuti vel his praesentibus ecclesiae catholicae vis fuerit illata, eadem multa se noverint adtinendos*).

In CTh. 16.6.4.2 si prevedono, inoltre, misure per favorire la conversione degli schiavi costretti a ribattezzarsi.

Dunque per la prima volta è nel provvedimento appena esaminato che si considera soggetto attivo del reato non solo chi amministra il sacramento ma anche colui che lo riceve per la seconda volta e, al proposito, se ne sottolinea la partecipazione consapevole (*iterare baptisma non timuerint aut qui consentiendo hoc facinus propria huius societatis permixtione damnaverint*). Le pene cui il ribattezzato andrà incontro, però, sono diverse da quelle previste nei confronti del ministro ribattezzante. Potremmo definirle come una sorta di “povertà in atto” (confisca dei beni) per il ministro e una “povertà in potenza” per il ribattezzato (impossibilità di compiere la maggior parte degli atti di gestione del suo patrimonio).

Il fatto di considerare soggetti attivi del reato sia il ministro che il ribattezzato caratterizza anche il *principium* della prima costituzione emanata in Oriente, la CTh. 16.6.6:

Imp. Honorius et Theodosius AA. ad Anthemium praefectum praetorio. Nullus rebaptizandi scelus adripiat nec eos, qui orthodoxorum ritu fuerint initiati, caeno profanatarum religionum haeticorumque sordibus polluere moliatur. Quod licet fidamus metu severissimae interminationis a nullo penitus, ex quo interdictum est, fuisse commissum, tamen, ut pravae mentis homines ab illicitis temperent vel coacti, volumus renovari, ut, si quis rebaptizasse, ex quo lex lata est, quempiam de mysteriis catholicae sectae fuerit detectus, una cum eo, quia piaculare crimen con-

misit, si tamen criminis per aetatem capax sit cui persuasum sit, statuti prioris supplicio percullatur... Dat. XII kal. April. Constantinopoli Lucio V. C. cons. (413 Mart. 21)

Con riguardo al modo con cui la cancelleria di Teodosio inquadra la questione sembra tuttavia che si diano due differenze rispetto a quanto sancito in CTh. 16.6.4.

Anzitutto la pena a cui vengono sottoposti ministro e ribattezzato sembrerebbe uguale per entrambi (*si quis rebaptizasse... quempiam de mysteriis catholicae sectae fuerit detectus, una cum eo, piaculare crimen commisit... statuti prioris supplicio percullatur*). In secondo luogo, ricorre l'indicazione che colui che riceverà il battesimo sarà punito solo *si criminis... per aetatem capax sit*.

Per quanto riguarda la prima precisazione, ossia l'uguaglianza di trattamento sanzionatorio, il condizionale è d'obbligo a causa della formula di rinvio impiegata dalla cancelleria, appunto «*statuti prioris supplicio*». La circostanza ha determinato la possibilità per gli autori di pronunciarsi in modo vario sull'individuazione della sanzione effettivamente richiamata in CTh. 16.6.6 pr.

Alcuni studiosi hanno sostenuto che la pena cui implicitamente Teodosio si riferiva fosse quella di morte e ciò sulla base del collegamento con la versione giustiniana di CTh. 16.6.6 pr., ossia C. 1.6.2, ove l'inciso «*statuti prioris supplicio*» risulta sostituito⁹ dalla espressione «*ultimo supplicio*»¹⁰. Si tratta, però, d'ipotesi difficilmente condivisibile. Rin-

⁹ Sulle ragioni determinanti una tale sostituzione da parte dei compilatori giustiniani mi permetto di rinviare al mio *Ultimum supplicium o esilio. Sulla pena irrogata da Teodosio II in caso di reiterazione del battesimo*, in *SDHI*, 87, 2021, 309 ss.

¹⁰ Il Gotofredo (*Codex Theodosianus cum perpetuis commentarii Iacobi Gothofredi. Praemittuntur Chronologia Accuratio, Cum Chronico Historico & Prolegomena: Subjiciuntur, Notitia Dignitatum, Prosopographia, Topographia, Index Rerum, & Glossarum Nomicum. Opus Posthumum; Diu in Foro, & Schola Desideratum, Recognitum, & Ordinatum ad usum Codicis Justiniani opera, & Studio Antonii Marvillii Antecessoris*. Lugduni: Sumptibus Ioannis-Antonii Huguentan & Marci-Antonii Rauaud, 1665, VI.2, 200 nt. II) alla locuzione *statuti prioris* appone «*ultimo supplicio: ita Cod (ex) Iust. (inianus) & recte ut puto*». Biondo Biondi (*Il diritto romano cristiano. 2. La giustizia-Le persone*, Milano 1952, 352 e nt. 1) sostiene sul punto che *statuti prioris supplicio* implichi la pena di morte precisando che la legge del Teodosiano ha «*statuti prioris supplicio*» mentre nel *Codex repaetitae praelectionis* si ha esplicitamente «*ultimo supplicio*». Nel medesimo senso si esprime Pier Giovanni Caron (*Ne sanctum baptisma iteretur* cit., 176 e

viare al «*statuti prioris supplicium*» significa, infatti, rimandare letteralmente “alla sanzione del provvedimento precedente” e la costituzione precedente a CTh. 16.6.6 pr., almeno nella sistematica del titolo 16.6 del Teodosiano¹¹, non può essere rappresentata altro che dalla gran parte del cd. editto di unione di Onorio, accolto, come si è prima accennato¹², in CTh. 16.6.3-5¹³. Ora in nessuna delle fattispecie ivi prospettate era prevista la pena di morte¹⁴. Dunque se si suppone che con l’espressione «*statuti prioris supplicium*» si intendesse far riferimento a tale provvedimento il rinvio alla pena capitale va escluso.

A favore dell’esclusione del richiamo alla sanzione anzidetta milita anche un secondo indizio. Anche in una costituzione successiva di Teodosio II¹⁵, del 428, la ripetizione del battesimo è punita con pene diverse da quella capitale. Rimarrebbe, quindi, difficile da comprendere come mai, dopo poco più di un decennio, lo stesso imperatore avrebbe deciso di alleggerire il trattamento sanzionatorio del *crimen* in questione.

L’unica perplessità che rimane è se CTh. 16.6.6 pr. presupponesse l’applicazione a ribattezzante e ribattezzato di pene diverse, come

nt. 35) secondo il quale CTh. 16.6.6 pr. comminerebbe la pena di morte, sempre evidenziando il collegamento tra “*statuti prioris supplicio*” e “*ultimo supplicio*” di C. 1.6.2. Così anche M. HILLAR, *The Legacy of Servetus: Humanism and Beginning of Change of the Social Paradigm. On the Occasion of 450th Anniversary of His Martyrdom*, in *Journal of the Radical Reformation*, 11, 2002, 35.

¹¹ Altra possibilità è che con l’espressione “*statuti prioris*” Teodosio si fosse riferito ad un suo precedente provvedimento. Non avendo alcuna notizia a riguardo sarebbe probabilmente più opportuno esercitare l’*ars ignorandi* anche se qualche indizio sembrerebbe deporre in tal senso, come cercherò di evidenziare di seguito nel testo.

¹² Cfr. *supra*, nt. 1.

¹³ Il primo a sostenere che l’inciso «*statuti prioris supplicio*» di CTh.16.6.6 pr. rinviasse alle costituzioni precedenti accolte in CTh. 16.6 fu Giulio Pace (*Methodicorum ad Iustinianum Codicem libri III. Quibus utilissimi iuris tractatus methodice expositi continetur. Eiusdem de Contractibus tractatus VI*, Lugduni in Bibliopolio Vincentii 1606, lib. I, tit. VI, cap. III, «de poenis anabaptismi» § 13 p. 28.2). Appare condividere quanto sostenuto da Giulio Pace, Mario Fiorentini (*François Baudoïn e gli eretici* cit., 1502) secondo il quale CTh. 16.6.6 pr. si sarebbe limitata a confermare le pene previste nelle precedenti leggi antidonatiste e antinovaziane.

¹⁴ Cfr. a riguardo quanto evidenzia M. FIORENTINI, *François Baudoïn e gli eretici* cit., 1502; ID., *Il giurista e l’eretico* cit., 113 ss.

¹⁵ CTh. 16.5.65.4, che si è avuta già occasione di riportare, cfr. *supra*, nt. 5.

previsto nell'editto di Onorio, al quale si è ritenuto rinviasse¹⁶. L'uso del singolare, però, ossia di *supplicium* anziché *supplicia*, sembrerebbe avallare l'ipotesi di un eguale trattamento sanzionatorio dei due soggetti.

Nel medesimo senso appare deporre pure la costituzione successiva a CTh. 16.6.6, la CTh. 16.6.7, promulgata dallo stesso imperatore a pochissimi giorni di distanza dalla precedente e rivolta al medesimo destinatario, *Anthemius Praefectus Praetorio*. Sebbene mutilo, il provvedimento risulta ribadire i due concetti già evidenziati in CTh. 16.6.6 pr.: innanzitutto chi viene scoperto ad amministrare il secondo battesimo verrà punito «*cum his qui rebaptizantur*», e dunque – sembrerebbe – con la medesima pena; in secondo luogo la punizione del ribattezzato avrà corso solo se questi versi nell'età nella quale il *crimen* può essergli opposto:

CTh. 16.6.7 pr. Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio pp. Nefarios Eunomianorum coetus ac funesta conventicola penitus arceri iubemus: eos, qui episcoporum seu clericorum vel ministrorum nomine usurpato huiusce modi coetibus praesunt quorumve in domibus seu in agris conventicula Eunomianorum celebrantur illicita, si non ab hoc facinore ignorantia defendantur, cum in hoc fuerint scelere deprehensi, stilum proscriptionis incurrere et bonorum amissione coherceri; eos vero, qui fide, ut dictum est, inbutos inmani furore rebaptizare deteguntur, cum his qui rebaptizantur si hac sint aetate, cui crimen possit opponi.... Dat. IIII kal. April. Lucio V. C. cons. (413 Mart. 29).

Infine, a favore di un eguale trattamento sanzionatorio, potrebbe citarsi anche CTh. 16.5.65.4, che si è avuta appena occasione di richiamare, in quanto anche in quel provvedimento Teodosio dispone esplicitamente che ministro e ribattezzato vengano colpiti dalle medesime pene¹⁷.

¹⁶ La differenza tra le due sanzioni è stata evidenziata prima nel testo, v. *supra*, 455.

¹⁷ *Quod qui fecerit vel, cum sit ingenuus, in se fieri passus sit vel factum non detulerit, exilio ac decem librarum auri multa damnabitur, testamenti et donationis faciendae utrique deneganda licentia.*

Da tutto quanto premesso sembrerebbe più probabile ipotizzare che l'inciso «*statuti prioris supplicio*» di CTh. 16.6.6 pr. facesse riferimento ad una costituzione dello stesso Teodosio che avrebbe previsto un'unica sanzione estesa, tramite il richiamo, ad entrambi i soggetti¹⁸.

Passando ora alla seconda differenza evidenziata tra i provvedimenti emanati in Occidente e le due costituzioni di Teodosio, appena sopra riportate va, in prima battuta rilevato che i riferimenti all'età, ricorrenti sia in CTh. 16.6.6 pr. sia in CTh. 16.6.7 non possono intendersi se non come testimonianze dell'introduzione della prassi di impartire il sacramento battesimale sin da piccoli. Soltanto se il primo battesimo fosse stato amministrato in tenera età, infatti, si sarebbe potuta porre la questione appena prospettata e cioè che i ribattezzati versassero in una condizione nella quale si sarebbe dovuta accertare la consapevolezza del *crimen* commesso.

In secondo luogo, ed è questo l'aspetto sul quale vorrei soffermare, infine, l'attenzione, occorre domandarsi: quando il ribattezzato potrà considerarsi *si criminis... per aetatem capax*? Il riferimento riguarda il raggiungimento di un determinato anno di età o il ricorrere di uno sviluppo psico-fisico che permetta di comprendere il reato alla cui commissione il soggetto è stato *persuasum*?

Riguardo al *crimen* di reiterazione del battesimo le fonti giuridiche non sembra diano indicazioni. Le costituzioni che disciplinano questo reato, accolte sia nel Codice Teodosiano sia in quello giustiniano, non ne fanno alcun cenno. D'altra parte, la locuzione utilizzata in CTh. 16.6.6 pr., *si per aetatem capax sit*, fa tendere ad ipotizzare che per la punizione del comportamento occorrerebbe effettuare una verifica caso per caso al fine di stabilire se il ribattezzato abbia consapevolezza del *crimen* commesso.

In questo senso depone soprattutto l'uso, da parte della cancelleria imperiale, del termine *capax*. Vi sono, infatti, tutta una serie di passi della giurisprudenza classica, abbastanza noti, nei quali la locuzione, solitamente preceduta dal genitivo dei criteri di imputazione della responsabilità, ricorre proprio per qualificare l'impubere come responsabile della commissione di delitti o di illeciti pretori.

In altri termini si ritiene *doli capax* o *culpa capax* l'impubere che abbia raggiunto un certo grado di sviluppo fisico-psichico, solitamente coincidente con la fase prepuberale (*pubertati proximus*).

¹⁸ Cfr. quanto rilevato alla nt. 11.

Il principio risulta attestato nei frammenti riportati in: D. 47.2.23; D. 9.2.5.2; D. 50.17.111; D. 47.10.3.1; D. 16.3.1.15; D. 14.4.3.2; D. 44.4.4.26¹⁹.

Tra le fonti citate sembrano particolarmente eloquenti al fine di paragonarle al modo di esprimersi di CTh. 16.6.6 pr. due passi di Ulpiano e precisamente:

D. 14.4.3.2 (Ulp. 29 *ad ed.*) Sed et si ipsius pupilli dolo factum sit, si eius aetatis sit, ut doli capax sit, efficere ut teneatur, quamvis scientia eius non sufficiat ad negotiationem. quid ergo est? Scientia quidem tutoris et curatoris debet facere locum huic actioni: dolus autem quatenus noceat, ostendi.

D. 44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*) De dolo autem ipsius minoris viginti quinque annis exceptio utique locum habebit: nam et de pupilli dolo interdum esse excipiendum nequaquam ambigendum, est ex ea aetate, quae dolo non careat. Denique Iulianus quoque saepissime scribit doli pupillos, qui prope pubertatem sunt, capaces esse.

In entrambi i testi il termine *aetas* non può che essere interpretato nel senso di sottintendere il riferimento ad una fase della crescita nella quale il soggetto è capace di dolo in quanto vicino alla pubertà.

Il primo frammento riguarda la disciplina dell'*actio tributoria*²⁰ e si

¹⁹ Tra i lavori occupatisi delle fonti appena citate cfr. M. KASER, "Gaius und die Klassiker", in ZSS, 70, 1953, 171 ss.; A. BURDESE, *Sulla capacità intellettuale degli impubes in diritto classico*, in AG, 150, 1956, 27; A. LEBIGRE, *Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain classique*, Paris 1967, 30 ss.; C. GIOFFREDI, *Sull'elemento intenzionale nel diritto penale romano*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 3, Torino 1970, 51 s.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 435 s. e nt. 21; G. PUGLIESE, *Appunti sugli impuberi e i minori in diritto romano*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, 4, 1982, 470 e s. nt. 1.

²⁰ Sull'*actio tributoria* tra i contributi più recenti v.: M. MAZZOLENI, *D. 14.4.1.1 e il concetto di merx peculiaris nella disciplina editale dell'actio tributoria*, in *Forum historiae iuris*, 2016. Edizione on line: <http://www.forbistiur.de/2016-11-mazzoleni/>; A. CASSARINO, *El de la actio tributoria en el sistema del los procedimientos concursales romanos*, in *Revista de Derecho de la Universita Católica de Notre*, 23/2, 2016, 243 ss.; T. CHIUSI, *Actio de in rem verso; Actio de peculio; Actio exercitoria; Actio institoria; Actio quod iussu; Actio tributoria; Actiones adiecticiae qualitatis*, in HAS, Band 1, Stuttgart 2017; A. CASSARINO, *Il vocare in tributum nelle fonti classiche e bizantine*, Torino 2018.

precisa che se il pupillo abbia agito con dolo e si trovi in quella fase della crescita nella quale sia capace di dolo deve considerarsi responsabile anche se la sua *scientia* non è considerata sufficiente per lo svolgimento di attività negoziali, nella fattispecie consistenti nell'esercizio di un'impresa²¹.

Il secondo frammento riguarda invece l'*exceptio doli*²² e parimenti si evidenzia che il pupillo possa essere ritenuto responsabile se versi in quell'età nella quale il dolo non manchi perché, come spessissimo ha affermato Giuliano²³, i pupilli che siano prossimi alla pubertà sono capaci di dolo²⁴.

Dunque per i giuristi vi è un periodo della vita, un'*aetas* in cui si diventa *doli capaces*, periodo che non risulta corrispondere al compimento di un'età precisa ma piuttosto ad un arco temporale di riferimento coincidente con l'avvicinarsi alla pubertà.

Indubbiamente nel linguaggio della cancelleria imperiale usato in

²¹ Molto interessante qui la distinzione che Ulpiano opera sui due piani, quello riguardante la *scientia* indispensabile per l'esercizio dell'impresa esercitata nella fattispecie dal tutore (come il giurista avverte subito dopo) e quello relativo al comportamento doloso tenuto dall'impubere, rispetto ai quali vien fatta una diversa valutazione della capacità del pupillo. Il passo riportato insieme al frammento precedente, D. 14.4.3.1, è stato particolarmente discusso in relazione al problema della responsabilità del pupillo per dolo del tutore, per un quadro della letteratura in argomento cfr. T. CHIUSI, *Contributo allo studio dell'editto «De tributaria actione»*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, Storiche e Filologiche*, Roma 1993, 373 nt.75.

²² Per l'esegesi del passo cfr. M. TALAMANCA, *La responsabilità del pupillo nei limiti dell'arricchimento*, in *Labeo*, 10, 1964, 85 ss., cui adde A.S. GIUMELI, *Quia nec natura debet. Una riflessione di Nerazio sulla solutio del pupillo*, in *RIDA*, 57, 2010, 238 s. Sull'*actio de dolo* in generale: M.F. CURSI, *Eredità dell'actio de dolo e il problema del danno meramente patrimoniale*, Napoli 2008; ID., *Les paradoxes de la typicité du système romain: l'exemple de la protection extracontractuelle du dommage*, in *RHD*, 92, 2014, 1 ss.; P. LAMBRINI, *Assoluzione ingiusta, 'actio de dolo malo' ed 'ex integro agere'*, in *'Res iudicata'*, Tomo II, a cura di L. GAROFALO, Napoli 2015, 227 ss.; ID., *Raggio colposo e actio de dolo malo*, in *Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli attuali*, a cura di L. GAROFALO, Torino 2015, 271 ss.; P. LAMBRINI, *Strutture giuridiche romane e diritto privato europeo*, Napoli 2019, 100 ss.; J.D. HARKE, *Actio de dolo. Arglistklage im römischen Recht* [Schriften zur Rechtsgeschichte, 190], Berlin 2020, 1 ss.

²³ Che si trattasse di un'opinione di Giuliano lo aveva già evidenziato, a suo tempo, A. BURDESE, *Sulla capacità intellettuale degli impuberes* cit., 33.

²⁴ Il principio è ribadito nelle fonti citate, appena sopra, nel testo.

CTh. 16.6.6 pr. il termine *capax* ricorre senza venir specificato da un criterio di imputazione della responsabilità, come invece accade nei passi dei giuristi, e parimenti anche l'*aetas* cui ci si riferisce non viene collegata esplicitamente al periodo prepuberale come nelle fonti giurisprudenziali sopra riportate. La sensazione è che in quel linguaggio si sia verificata una “crasi”, nel senso che ormai è sufficiente utilizzare una breve locuzione, appunto *per aetatem capax*, per indicare un concetto che prima veniva espresso in modo più articolato, richiedendo maggiori precisazioni.

In altri termini mentre i giuristi ancoravano la responsabilità dell'impubere al criterio della *doli capacitas*, a sua volta precisato dall'essere l'autore del fatto *pubertati proximus*, la cancelleria imperiale opera una doppia sintesi²⁵. Da un lato il termine *capax* perde in CTh. 16.6.6 pr. un genitivo che rinvii al criterio di imputazione della responsabilità. Dall'altra, pure l'*aetas*, che rende il soggetto *capax*, non risulta ulteriormente specificata. Il termine non può indicare tuttavia altro che la fase prepuberale. Questo credo possa trovare conferma nella circostanza per la quale non può porsi un problema di valutazione della *capacitas* con riguardo ad un periodo della vita diverso da quello dell'età prossima alla pubertà. Almeno non sembra che dalle fonti giuridiche traspaiano indizi nel senso che la questione sia mai stata posta con riferimento ad altre fasi della vita.

Va rilevato però che la locuzione *per aetatem capax* ricorre solo in CTh. 16.6.6 pr., dunque non abbiamo altri riscontri.

Un indizio a favore di quanto appena evidenziato, però, potrebbe probabilmente trarsi da un rescritto di Alessandro Severo, riportato in:

C. 9.47.7 Imp. Alexander A. Isidoro. Impunitas delictis propter aetatem non datur, si modo in ea quis sit, in quam crimen quod intenditur cadere potest. PP. VIII kal. Sept. Juliano et Crispino cons. [a. 224]

²⁵ Sulla circostanza che il linguaggio della cancelleria imperiale presupponeva ed era influenzato dal vocabolario creato dai giuristi cfr. AA.VV. *Le strutture nascoste della legislazione tardo antica*, a cura di D. MANTOVANI, Bari-Santo Spirito 2016, in particolare v. tra i contributi ivi contenuti quelli di D. MANTOVANI, *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, 41, e di S. PULIATTI, *Pensiero classico e legislazione tardoantica. Profili di indagine*, 49 ss.

Il provvedimento imperiale sembrerebbe esprimere un principio di carattere generale²⁶: l'impunità dai delitti non può essere concessa a causa dell'età purché (a condizione che) uno versi in quell'età nella quale può incappare nel *crimen* che gli viene contestato²⁷. Il criterio

²⁶ Che la costituzione appena riportata appaia esprimere un principio di carattere generale lo aveva a suo tempo affermato già Contardo Ferrini (in *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, in *Enciclopedia del Diritto Penale Italiano*, dir. da E. PESSINA, Milano 1902, 64 s.), secondo il quale Alessandro Severo avrebbe affermato «che l'età per sé (sic!) stessa non è motivo di impunità se non in quanto sia tale da non ammettere il reato di cui si tratta». Secondo Ferrini all'epoca di Alessandro Severo se si fosse trattato di delitti privati la capacità a delinquere sarebbe stata riconosciuta agli *infantia maiores* mentre per i reati pubblici l'imputabilità sarebbe scattata con la pubertà, e questa sarebbe stata la regola sottintesa dal provvedimento. Altri autori, tra cui Mommsen (*Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 76), invece, hanno ritenuto di poter dedurre da C. 9.47.7 che si sarebbe dovuto valutare per i singoli delitti se l'agente avesse avuto l'età sufficiente per il relativo discernimento. Per Ferrini quanto sostenuto da Mommsen non potrebbe condividersi perché l'imperatore avrebbe avuto interesse solo a riprodurre regole precise e ben note. Sommessamente l'interpretazione del provvedimento proposta dall'illustre maestro tedesco, oltre ad esprimere una regola chiara, appare essere molto più vicina a quanto traspare dalle fonti sulla responsabilità penale dell'impubere per esempio nell'epoca classica, come può desumersi da I. ALTEA, *La responsabilità dell'impubes 'doli capax' nel diritto criminale del Principato*, in *Filia. Scritti per Gennaro Franciosi*, 1, a cura di F.M. D'IPPOLITO, Napoli 2007, 77 ss. Anche secondo quest'ultimo studioso, infatti, l'intervento di Alessandro Severo potrebbe «rappresentare la compiuta cristallizzazione di una lenta e complessa attività giurisprudenziale diretta a delimitare e circoscrivere l'ambito soggettivo di punibilità» (op. ult. cit., 124).

²⁷ La circostanza che in C. 9.47.7 fossero utilizzati in modo indistinto i termini *delictum* e *crimen* aveva portato Albertario (*Delictum e crimen nel diritto romano-classico e nella legislazione giustiniana*, Milano 1936, 13 ss.; ID., *Infanti proximus e pubertati proximus (A proposito di un recente studio)*, in *Studi di diritto romano*, 1, Milano 1933, 90 nt. 1 e 92 nt. 1) ad ipotizzare che la preposizione condizionale (*si modo cadere potest*) fosse un'aggiunta post-classica risalente al periodo in cui al primo dei due termini (*delictum*) venne attribuito anche il significato di atto illecito punito con pena pubblica o di atto illecito in generale. L'alterazione proposta è stata condivisa da Perrin (*La responsabilité delictuelle de l'impubère en droit romain classique*, in *Annales Universitatis Saraviensis*, 3, 1954, 242 s.; ID., *Le caractère subjectif de la répression pénale dans les XII Tables*, in *RHDFE*, 29, 1951, 382 nt. 1). Secondo l'opinione ormai maggioritaria, però, l'uso di *delictum* nel senso anzidetto è attestato già in epoca classica matura (sul punto cfr., tra gli altri, F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, in *Apollinaris*, 1937, 432 nt. 36; G. SEGRÈ, *Obligatio, obligare, obligari nei testi della giurisprudenza classica e del tempo di Diocleziano*,

indicato sembrerebbe adottare la regola secondo la quale l'età punibile potrebbe variare in base al reato commesso. In effetti la maturità richiesta per percepire il disvalore di un determinato *crimen* potrebbe essere diversa da quella necessaria per comprendere quello di un'altra fattispecie criminosa. Sembrerebbe, dunque, che la valutazione circa il ricorrere della responsabilità debba accertarsi in concreto, considerando il tipo di reato. Per concedersi l'impunità in conseguenza dell'età, dunque, deve trattarsi di un *crimen* che non permetteva a chi l'ha compiuto di intenderne il disvalore proprio in considerazione della sua immaturità²⁸.

In altri termini il principio espresso nella costituzione di Alessandro Severo sembrerebbe confermare il significato attribuito alla locuzione ricorrente in CTh. 16.6.6 pr. secondo la quale il ribattezzato potrà considerarsi responsabile e dunque soggetto a sanzione solo ove si valuti in concreto che versi in una età idonea a comprendere il *crimen* al quale è stato *persuasum*.

in *Studi Bonfante*, 3, Milano 1929, 589 s.) e ciò ha permesso di fugare i dubbi sull'autenticità dell'ultima parte del rescritto in esame. D'altronde, come ha notato Altea (in *La responsabilità dell'impubes 'doli capax'* cit., 124) il riferimento all'*aetas* della premessa «risulterebbe eccessivamente vago» se non fosse seguito da una proposizione indicante un criterio che consenta di comprendere a quale periodo della vita si intenda far riferimento.

²⁸ Nonostante vi sia stato chi come Perrin (*La responsabilité penal du mineur de vingt-cinq ans en droit romain*, in *Mélanges Piganiol*, 3, 1966, 1463 nt. 1) abbia sostenuto che il rescritto in esame sottintenda il riferimento esclusivamente ai minori dei venticinque anni e non agli impuberi, sembra forse più condivisibile l'opinione di quegli autori secondo i quali l'*aetas* in C. 9.47.7 implicitamente richiami la fase prepuberale. In tal senso si è espresso Altea, secondo il quale quanto disposto in C. 9.47.7 consentirebbe di concentrare l'attenzione sugli *impuberes* e tra questi su coloro per i quali risulta possibile e necessaria un'indagine in ordine alla maturità psichica raggiunta: gli *infantia maiores*. La soluzione prospettata troverebbe riscontro anche nei Basilici ove la costituzione è riferita ai *pubertati proximi* (così in *La responsabilità dell'impubes 'doli capax'* cit., 124 e nt. 121). Già Burdese (*Sulla capacità intellettuale degli impuberes* cit., 50) aveva a suo tempo rilevato che dal rescritto in esame sembrerebbe trasparire il regime classico riguardante gli impuberi; l'eccezione al principio dell'irresponsabilità, infatti, potrebbe ritenersi introdotto in tema di omicidio, considerata la particolare natura del reato, mentre andrebbe esclusa per i reati di falso che richiedono una ben maggiore consapevolezza.

SINTESI

Dopo aver evidenziato il trattamento sanzionatorio previsto dalle costituzioni accolte nel titolo 16.6 del Teodosiano, ci si concentra su quello sancito in CTh. 16.6.6 pr. Il provvedimento dispone la punibilità del ribattezzato a condizione che per età sia capace di commettere il crimine (*si... criminis per aetatem capax sit*). Il contributo si propone di verificare il significato di tale locuzione anche alla luce di alcuni passi della giurisprudenza classica che risulta subordinare, in diverse fattispecie delittuose, la responsabilità dell'impubere al suo essere *doli* o *culpae capax*.

PAROLE CHIAVE

Doli capax – Età imputabile – Responsabilità impubere.

ABSTRACT

After having evidenced the sanctioning treatment foreseen by the constitutions accepted in the title 16.6 of the Theodosian Code, the focus is directed on what is enshrined in CTh. 16.6.6 pr. The measure establishes the criminal liability of the renamed as long that for his age he would be able to commit the crime (*si... criminis per aetatem capax sit*). The intervention purposes to verify the meaning of this locution even in light of the steps of the classic law that results in subordinating, in some criminal cases, the responsibility of the impubere to his being *doli* or *culpae capax*.

KEYWORDS

Doli capax – Attributable age – Criminal liability.

FRANCESCA REDUZZI
Università di Napoli Federico II

*PRINCIPALIS GRATIAE EST ERUERE SUI CASIBUS
SUSPICACES MORTALIUM MENTES: IL LINGUAGGIO
NORMATIVO NELLE NOVELLE DI ANTEMIO*

1. Piero Calamandrei, intervenendo all'Assemblea Costituente il 4 marzo 1947, esordiva ricordando come nel 1801 Ugo Foscolo fosse stato incaricato dal Ministero della guerra della Repubblica Cisalpina di preparare un progetto di Codice penale militare; sottolineava che di questo progetto abbiamo la relazione introduttiva, intitolata "Idee generali del lavoro", nella quale Foscolo si proponeva di compilare tutta l'opera "in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole ... assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte. Si baderà ancora a una religiosa esattezza della lingua italiana". Lo stile "rapido e calzante" invocato dal poeta è quello che i Padri costituenti hanno tenuto sempre presente nello stendere la nostra carta costituzionale; purtroppo la limpidezza del dettato normativo non è sempre stata il punto forte dei governi italiani negli ultimi tempi, presentando sovente una tendenza al rinvio ad articoli e commi di leggi precedenti che rende a volte addirittura difficile individuare il principio enunciato¹.

¹ Linguisti, giuristi e parlamentari hanno dato vita nel 2011 a un convegno sfociato in una pubblicazione, *La buona scrittura delle leggi*, a cura di R. ZACCARIA con la collaborazione di E. ALBANESI-E. BROGI-V. FIORILLO, Roma 2012 (consultabile online), che presenta relazioni di notevole interesse, dimostrando ancor una volta come uno stile piano nella scrittura delle norme dovrebbe essere sempre un principio ineludibile per il legislatore. Esempi tra il comico e il tragico sono offerti nell'intervento del Consigliere della Camera dei deputati V. DI PORTO, *Elogio del ciarlatano*, 199 ss.

Anche nel mondo romano le modalità di espressione normativa, varie e diverse nelle diverse epoche storiche, non sempre sono caratterizzate da uno stile piano. In particolare, dall'età di Costantino si avverte un mutamento di linguaggio nelle costituzioni rispetto alle epoche precedenti, dovuto all'affermazione dell'assolutismo imperiale connesso all'utilizzazione delle *leges generales* piuttosto che dei rescritti², con l'impiego di termini e costrutti magniloquenti ed enfatici.

Nell'ambito di un'indagine sui modi per esprimere il precetto, vorrei soffermare l'attenzione sulle tre costituzioni emanate dall'imperatore d'Occidente Antemio nel secondo anno del suo breve regno, il 468.

Qualche succinta indicazione sulla personalità dell'imperatore s'impone. Molto dobbiamo a Sidonio Apollinare, uomo politico e vescovo, poeta e scrittore, autore di un Panegirico indirizzato proprio ad Antemio e composto nel 468³. Secondo Sidonio, Antemio era un principe "eletto piuttosto che ereditario", e la porpora imperiale non gli era pervenuta grazie al matrimonio, dal momento che la regale sposa era stata più che la causa del suo regno, l'ornamento; lo Stato affidando a lui le redini del governo aveva scelto non un genero, ma un uomo generoso⁴. In pochi versi Sidonio riassume l'ascesa al trono di Antemio, che era stato scelto da Leone I il Trace, imperatore d'Oriente, non in quanto designato da Marciano, imperatore d'Occidente dal 450 al 457, che gli aveva dato in moglie la figlia Eufemia, ma per le sue virtù. E in effetti quanto sappiamo dell'imperatore greco (nato a Costantinopoli) da altre fonti è consonante con la descrizione di Sidonio, e recenti studi che hanno focalizzato l'attenzione sulla personalità di Antemio hanno consentito di avvalorare le asserzioni del panegirista⁵.

² Sul complesso problema, per un quadro d'insieme, v. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 246 ss., cui si rinvia anche per ulteriori ragguagli bibliografici.

³ L'ultimo della Roma imperiale, come lo designa nel titolo del suo lavoro F. OPPEDISANO, *In lode di Antemio. L'ultimo panegirico di Roma imperiale*, Roma 2022.

⁴ *Carm.* 2, vv. 215-219: *ut lectus princeps mage quam videre relictus / post socerum Augustum regnas, sed non tibi venit / purpura per thalamos, et coniunx regia regno / laus potius quam causa fuit nam iuris habenis / non generum legit respública, sed generosum.*

⁵ Si v., a questo proposito, il contributo di F. OPPEDISANO, *Sidonio, Antemio e il senato di Roma*, in *Procopio Antemio imperatore di Roma*, a cura di F. OPPEDISANO, Bari 2020, 97 ss. con l'ampia bibliografia di riferimento e, per il punto

Era certamente tollerante verso il paganesimo, come dimostra anche il fatto che ebbe tra i suoi collaboratori Marcellino, *magister utriusque militiae praesentalis*, esponente del paganesimo costantinopolitano, che aveva seguito Antemio a Roma⁶; scelse come sede della corte Roma e non Ravenna, cosa che gli valse un notevole appoggio tra le file dell'aristocrazia cittadina⁷.

Il senato cercò di sostenere la politica di Leone che, con la nomina di Antemio, voleva controllare Ricimero⁸, *magister* e *patricius*, per metà scita e per metà visigoto, un ufficiale molto rispettato dall'esercito e di grande prestigio; anche il matrimonio della figlia di Antemio Alypia con Ricimero andava nella direzione auspicata. Tuttavia la disastrosa spedizione contro i Vandali, promossa da Leone e finanziata in parte con la *res privata* dei due imperatori, programmata per il 468, che avrebbe favorito i rapporti commerciali con la *pars Orientis*⁹, fu una delle cause della rottura tra Antemio e il suo *magister militiae*; alla fine Antemio fu ucciso l'11 luglio del 472 da Gundobado, capo dell'esercito della Gallia, nipote di Ricimero, e Roma subì l'ennesimo, cruento saccheggio¹⁰.

della storiografia su Antemio nel contesto storico-politico del tempo, tutti i saggi contenuti nel volume.

⁶ U. ROBERTO, *La corte di Antemio e i rapporti con l'Oriente*, in *Procopio Antemio* cit., 148 ss.: con Marcellino l'imperatore condivideva la passione per la filosofia.

⁷ Sull'alternanza tra Roma e Ravenna, nel V secolo, della sede imperiale d'Occidente, e le motivazioni politiche sottese, A. GILLET, *Rome, Ravenna and the Last Western Emperors*, in *PBSR*, 69, 2002, 131 ss.

⁸ J.M. O'FLYNN, *A Greek on the Roman Throne: the Fate of Anthemius*, in *Historia*, 40, 1991, 122 ss.

⁹ Si v. U. ROBERTO, *La corte di Antemio* cit., 141 ss., e ulteriore bibliografia *ivi*.

¹⁰ IO. ANT., fr. 301; sulla caduta e la morte di Antemio si può leggere anche PAUL. DIAC., *Hist. Rom.* 15.2-4: *Deinde barbarica perfidia foedus Ricimer intrumpens, erat enim Gothus prosapia, cum manu mox valida Urbem contendit (atque apud Anicionis pontem castra composuit). Divisa itaque Roma est et quidam fauebant Anthemio, quidam vero Ricimeris perfidiam sequebantur. Inter haec Olibrius a Leone Augusto missus ad Urbem venit vivoque adhuc Anthemio regiam adeptus est potestatem. Bilimer Galliarum rector cognita adversus Anthemium conspiratione Ricimeris, Anthemio ferre praesidium cupiens, Romam properavit. Is cum Ricimere apud Adriani pontem proelium committens continuo ab eo superatus atque occisus est. Extincto Bilimere mox victor Ricimer Urbem invadens quarto iam anno agentem iura imperii Anthemium gladio trucidavit. Praeter famis denique morbique penuriam, quibus eo tempore Roma affligebatur, insuper etiam gravissime deprae-*

2. Di Antemio, come si diceva, sono rimaste solo tre costituzioni, anche se probabilmente durante il suo regno non si limitò a legiferare solo tre volte¹¹; numerose altre *leges* contenute nel codice di Giustiniano portano il nome sia di Antemio sia del suo collega d'Oriente Leone, ma è opinione comune che le misure emanate in Oriente lo siano state per iniziativa dell'imperatore di quella parte¹², mentre quelle emanate in Occidente, per quanto rechino entrambi i nomi, andrebbero assegnate al solo Antemio¹³. Tutte e tre sono indirizzate al *praefectus praetorio* Luperciano¹⁴.

Le tre *leges* trattano problemi diversi.

La prima, del 20 febbraio 468, *De mulieribus quae servis propriis vel libertis se iunxerunt et de naturalibus filiis*, riguarda le donne che si unirono a schiavi propri o a liberti e i figli naturali nati da tali relazioni. Come spesso accade nella legislazione imperiale, l'occasione è data dalle *preces* di una donna, Giulia, che si era sposata con un suo liberto e temeva che i figli nati dal matrimonio potessero essere danneggiati da un provvedimento che risaliva a Costantino¹⁵. Si tratta di CTh. 9.9.1, una costituzione che per la prima volta regolava, vietandole, le

data est et excepto duabus regionibus, in quibus Ricimer cum suis manebat, coetera omnia praedatorum sunt aviditate vastata. Sed non diutius de perfidia laetatus est Ricimer. Nam post mensem tertium excruciatu languoribus et ipse interiit.

¹¹ Così J. GAUDEMET, *Droits individuels et toute puissance impériale aux derniers jours de l'Empire en Occident*, in *Études off. à J. Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, 341 ss. (ora in *Études de droit romain. II. Institutions et doctrines politiques*, Napoli 1979, 133 ss.). Sulla legislazione complessivamente giudicata "reazionaria", G. HÄRTEL, *Die zeitgeschichtliche Relevanz der Novellen des Kaisers Anthemius*, in *Klio*, 64, 1956, 151 ss.

¹² Molto più frequente la trasmissione di *leges* dalla *pars Orientis* a quella occidentale: si v. in proposito A. LOVATO, *Orientamenti normativi in tema di titolarità di beni vacanti al tempo di Leone e di Antemio*, in *QLSD* 8, 2018, 111 ss.

¹³ A.S. SCARCELLA, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, 23 ss.

¹⁴ Prefetto del pretorio *Italiae*, noto solo dalle tre *Novellae* di Antemio, cfr. W. ENSSLIN, *Praefectus praetorio*, in *RE*, 22.2, Stuttgart 1954, 2499; sul contesto politico e sociale dei funzionari di cui si circonda Antemio, U. ROBERTO, *La corte di Antemio* cit., 144 ss.

¹⁵ ... *exoratque nostri numinis maiestatem, ne sibi noceat, quod venerabilis sanctio Constantini dominam servorum suorum complexibus inflammari districtissimo rigore non patitur*. Sull'occasione *legis* e, in generale, sui rescritti che danno origine a provvedimenti di carattere generale, D. MANTOVANI, *Sulle tracce dei rescritti richiesti da privati nella tarda antichità*, in *Tesserae iuris*, I/1, 2020, 9 ss.

unioni di donne libere con schiavi propri avvenute di nascosto, *occulte*, e stabiliva che se la relazione aveva avuto inizio prima dell'emanazione della legge (326 o più probabilmente 329¹⁶), i due dovevano essere separati e lo schiavo 'relegato'¹⁷, mentre per il futuro la donna sarebbe stata condannata a morte e lo schiavo alla vivicombustione. Antemio interviene evidentemente per colmare una lacuna legislativa riguardo a situazioni inaccettabili che esistevano da tempo.

Per i casi pregressi tranquillizza la donna, e con lei tutte coloro che avessero contratto giuste nozze con i propri liberti (*ita ut cum libertis suis iustas nuptias contraxisse videantur natiq̄ue et nascendi ex his liberi nullam umquam de parentum suorum coniunctione sustineant quaestionem, sed matris ac patris hereditatem legum more percipiant*), anche nei riguardi della legittimità della prole e delle aspettative ereditarie. Per il futuro, però, l'imperatore statuisce (§ 2) severe conseguenze per le donne ingenuae che si fossero unite a schiavi o a liberti propri "senza dubbio con quella garanzia destinata a valere, affinché riguardo alle unioni degli schiavi si conservi con perpetua fermezza qualunque cosa il divino Costantino abbia stabilito con un venerabile provvedimento". La pena per i trasgressori consisterà nella confisca dei beni e nella deportazione per la coppia, mentre i figli nati da tali unioni diverranno servi fisci, una dura punizione, almeno in apparenza, e comunque destinata ad avere breve applicazione, in quanto solo la norma costantiniana sopravvive nel *Codex* con il divieto di unioni avvenute *occulte* tra una donna e il suo schiavo, mentre non vi sarà più menzione dei liberti. La costituzione si chiude (§ 3) con un riferimento alle unioni (di uomini liberi) con schiave e liberte e sui figli naturali in qualunque

¹⁶ Secondo TH. MOMMSEN-P.M. MEYER, *Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, Berlin 1905, 451, è il 326; O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 179, indica il 329, concordi sono P.M. BRUUN, *Studies in Constantinian Chronology*, New York 1961, 46; T.D. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge 1982, 78.

¹⁷ Per l'interpretazione di queste disposizioni, espresse con un complesso linguaggio, non sempre tecnicamente preciso, mi sia consentito rinviare al mio saggio F. REDUZZI, *Sur les unions interdites dans la Nouvelle 1 d'Anthémios*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de J.-P. Coriat*, a cura di E. CHEVREAU-C. MASI DORIA-J.M. RAINER, Paris 2019, 861 ss., e a F. REDUZZI MEROLA, *Lo schiavo a Roma. Strumento di lavoro e persona*, Napoli 2022, 64 ss., bibliografia ulteriore *ivi*, cui adde W. SEYFARTH, *Soziale Fragen der spätromischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus*, Berlin 1963, 78 ss.

modo procreati o da procreare, *de coniunctionibus sane ancillarum et libertarum nec non de naturalibus liberis quoquomodo procreatis procreandisve*, e il rinvio a quanto avevano statuito precedenti imperatori disciplinando le relazioni di questo tipo.

La seconda, la Novella 2, del 19 marzo (*De confirmatione legis domini nostri Leonis Augusti*), ha ad oggetto la richiesta a Leone da parte di Antemio di confermare “quei benefici accordati a varie persone” dallo stesso Antemio e quelli che col passare del tempo saranno elargiti (*super his, quae indulgentia principalis in diversos iam contulit vel processu temporis largietur*).

L’iniziativa della consultazione è da ascrivere ad Antemio (*certum huius legis venerabili sanctione constituit, quod sub sacris suae perennitatis apicibus ad nostram quoque scientiam destinavit*), “a seguito della consultazione della nostra clemenza, il signore e padre mio, il principe santissimo Leone, riguardo ai benefici che l’indulgenza del principe a diverse persone ha già accordato, e che elargirà nel corso del tempo, con la venerabile sanzione di questa legge ha stabilito come certo quanto destinò anche alla nostra conoscenza attraverso le sacre lettere della sua perennità”¹⁸; Antemio, per quanto implicitamente riconosca la superiorità dell’imperatore d’Oriente, rammenta la consonanza di azioni e d’intenti con Leone, osservando ciò che è stato deciso con una deliberazione comune, e dichiara di aver abbracciato volentieri questa legge emendata¹⁹.

La Novella 3 (datata anch’essa al 19 marzo) contiene solo i paragrafi 2 e 3 di Antemio, mentre l’esordio presenta in realtà il testo di una *lex* di Leone, come pure il relativo dispositivo (*principium* e § 1).

Complesso ne è l’oggetto, che sembra concernere un caso specifico di applicazione dell’enunciato generale della legge a cui fa riferimento Nov. 2, cioè la conferma di benefici concessi a diverse persone e di quelli che saranno in futuro concessi.

¹⁸ *Ad consultationem clementiae nostrae dominus et pater meus princeps sacratissimus Leo super his, quae indulgentia principalis in diversos iam contulit vel processu temporis largietur certum huius legis venerabili sanctione constituit, quod sub sacris suae perennitatis apicibus ad nostram quoque scientiam destinavit ...*

¹⁹ *Quoniamque mundanis compendiis proficit, ut circa regendum utrumque orbem id praecipue custodiendum credamus, quod deliberatio communis elegerit, legem defaecatam libenter amplexi.*

È possibile descrivere soltanto per sommi capi la vicenda alla base della novella²⁰: due soggetti, *inlustres personae*, Domnina e Fortunatus, avevano intentato un processo dinanzi ad Antemio²¹ probabilmente circa l'appartenenza di beni che erano loro pervenuti da donazioni imperiali operate *contra legum cauta*, dei quali erano poi stati privati²².

La questione è richiamata sia nel *principium*²³, dove si fa riferimento alla *consultatio* operata da Antemio nei confronti del collega, sia nel § 2, nel quale si trova la soluzione di Antemio che si fonda sulla risposta fornita al suo quesito da Leone. Nel *principium* – dove, come detto, si richiama il caso sottoposto ad Antemio, ma dal punto di vista di Leone – si ricorda che *cunctorum census vocatur in dubium, si per licentiam principalem iura dominorum suam non habeant firmitatem*, vale a dire che può essere posta in discussione la proprietà di tutti se le attribuzioni imperiali non hanno stabilità; e si ricorda che, appunto, Antemio aveva consultato Leone su un caso a lui sottoposto. E infatti vi sono persone che hanno ottenuto le donazioni imperiali legittimamente, ma vi sono anche individui “che molto spesso affermano di avere diritti su terreni o altri beni che diverse persone avevano ottenuto dalla munificenza degli imperatori a titolo illecito”²⁴.

Sono poi presentati due esempi: riguardo ai beni che si ritenevano *caduca* e già donati ad altri, richiesti da un *consanguineus* del defunto del quale si ignorava l'esistenza, oppure il caso di chi, prigioniero del nemico, fosse stato reintegrato nel suo *status* di cittadino romano in virtù dello *ius postliminii*, e chiedesse quindi le cose sue o dei suoi parenti già concesse ad altri dal sovrano²⁵.

²⁰ Il testo completo, *infra*.

²¹ *In causa Domninae et Fortunati ...*

²² *Nos credidit consulendos adserens [scil. Anthemius] in Italiae partibus multa exorta negotia ex donationibus, quas de alienis rebus principes contra legum cauta fecere.*

²³ *... relectis gestis, quae ad nos a filio nostro serenissimo principe sub praedicta consultatione directa sunt habita inter procuratores Domninae et Fortunati illustrium personarum ...*

²⁴ *... nam ut quisque vel meruit vel precatus est, de imperatoria veluti largitate plurima et magna detentat; emergunt autem personae, quae plerumque praedia vel res aliquas sui iuris adserant esse, quas ex principis munificentia diversi illicito titulo quaesierunt.*

²⁵ *Nam saepe ea, quae caduca dicebantur et donata sunt, consanguineus eius, qui sine herede putabatur, emergens reposcit; vel de captivitate liberati iure post-*

Si pone dunque la questione se, di fronte alla rivendica della *res* da parte del soggetto che se ne affermava legittimo proprietario e poteva provarlo, la controversia dovesse essere decisa in base allo *ius commune*, oppure contro le leggi normalmente applicate ci si doveva pronunciare ratificando gli atti dell'imperatore anche riguardo a una cosa altrui donata o venduta²⁶. A questo proposito Leone richiama, riassumendola, una ben nota costituzione di Costantino del 326, riportata in CTh. 10.8.3²⁷, sotto la rubrica *de bonis vacantibus*²⁸ con la quale si stabiliva che ai beneficiari di donazioni imperiali tratte da beni confiscati fosse permesso di godere in perpetuo dei beni ricevuti, né dovevano essere turbati nel loro godimento dalle pretese dei precedenti proprietari. Questi ultimi, se avessero provato il loro buon diritto, avrebbero dovuto rivolgersi all'imperatore che avrebbe valutato come provve-

liminii, quae sua vel propinquorum fuerant et aliis a principe concessa sunt, reddi sibi iure desiderant adstruentes secundum sacratissimas constitutiones legitimum sibi auxilium suffragari.

²⁶ *Et cum res aliqua vindicatur a possessore, cui domus venerabilis aut donatio contulit aut venditione vel commutatione aut ultima voluntate transfudit quam scilicet iniuste aut minus idonee e contractu forsitan possidebat: utrum iure communi, quod petitor probavit suum, recipiet an praeter leges, quibus omnes utuntur, circa donationem regiam pronuntiandum erit, ut factum principis vel in aliena re donata aut vendita comprobetur?*

²⁷ Su cui v. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Beneficium lenitatis nostrae. Conflitto di interessi e munificenza imperiale in una costituzione di Costantino*, in *Index*, 15, 1987, 357 ss. (poi in *Id.*, *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, con una nota di lettura di F. GRELLE, Napoli 2013, 75 ss.); F. MERCOGLIANO, *Die Petitores in der Fiskalgesetzgebung*, in *ZSS*, 111, 1994, 449 ss.; e si v., per un confronto con la *Nov. Anth.* 3, A. AGUDO RUIZ, *Estudios de Derecho Fiscal Romano*, Madrid 2016, 51 ss.

²⁸ La terminologia riferita ai beni oggetto delle disposizioni fin qui esaminate appare spesso, nelle fonti tardoantiche, usata in maniera promiscua: all'inizio della *Nov. 3* si parla di *caduca*, poi si fa riferimento ai *vacantia*. In generale si può dire che ambedue le tipologie di beni riguardino quelli oggetto di successione, ma privi di titolari, intendendosi per *caduca* i beni che non potevano pervenire agli eredi o ai legatari in quanto questi non erano ritenuti idonei all'acquisizione; per *bona vacantia*, invece, quelli rimasti privi di successori sia testamentari che *ab intestato*: tutti questi beni dovevano essere acquisiti al fisco, e quindi pervenivano all'imperatore che poteva donarli a chi volesse. Cfr. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli 2001¹⁴, 457 ss.; F. BONIN, *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il complesso destino dei caduca in età augustea*, in *TSDP*, 12, 2019, 121 ss.; in riferimento alle *leges* qui in discussione, J. GAUDEMET, *Droits individuels* cit., 343 ss.; A. LOVATO, *Orientamenti* cit., 119 s., e l'ulteriore bibliografia indicata.

dere a essi ‘*extrinsecus*’ (cioè non restituendo loro i beni confiscati e donati ad altri ma, appunto, in altro modo).

Leone fornisce poi una interpretazione restrittiva del provvedimento costantiniano, statuendo che oggetto di donazioni imperiali possano essere solo ed esclusivamente i *bona vacantia: de vacantibus tantum, non de omnibus bonis atque substantiis evidenter loquatur*; pertanto (al § 1) *sancimus, ut, si quidem de bonis re vera vacantibus imperator aliquid pro sua liberalitate donaverit, hoc perpetuam obtineat firmitatem* ..., dispone che i beni (vacanti) donati dall’imperatore devono restare ai beneficiari; tuttavia se qualcuno dimostrerà che quelle *res* sono di sua proprietà o a lui pervenute a seguito di legittima successione, potrà utilizzare “il comune sostegno delle leggi” (*communi legum ... auxilio*) e non sarà danneggiato da nessuna concessione, fosse pure imperiale. Segue poi la decisione di Antemio sul caso a lui sottoposto, con il riconoscimento dell’applicabilità del principio enunciato sopra da Leone alla causa di Domnina e Fortunatus, per cui secondo il diritto comune deve essere restituita la *massa Caesiana*, l’appezzamento di terreno detto Caesianus, a Domnina.

3. Propongo alcune riflessioni partendo dalle costituzioni che provengono dall’imperatore d’Oriente: la Nov. 1, infatti, è l’unica interamente di Antemio, mentre le Novelle 2 e 3 derivano da norme emanate da Leone.

Interessante il confronto con le costituzioni del Trace trasmesse attraverso il Codice Giustiniano, che in alcuni casi sembrano essere state sunteggiate²⁹; i redattori del *Codex* avrebbero, cioè, eliminato alcune lungaggini dalle *leges* per conservarne il succo, estrarne “il puro principio giuridico”³⁰, mentre nella Nov. 3, la sola di Leone pervenuta al di fuori del Codice Giustiniano, compare una lunga premessa. Ad altri studiosi, tuttavia, la differenza non sembra così netta, date le ampie dimensioni anche di alcune delle costituzioni di Leone tramandate dal Codice³¹. Ma, direi, qui lo stile della *lex*, con un’ampia introduzione, sembra restituire il testo completo della legge di Leone. Va ricordato, inoltre, che è sta-

²⁹ Si legga, e *plurimis*, l’importante contributo di E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo*, II, Firenze 1971, 821 ss. (ora in *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, 3 ss.).

³⁰ Così R. BONINI, *Introduzione all’età giustiniana*, Bologna 1985⁴, 65.

³¹ Cfr. A.S. SCARCELLA, *La legislazione cit.*, Milano 1997, 59 s.

to notato un mutamento nelle modalità espressive delle costituzioni nel corso del V secolo che, più specificatamente a partire proprio dal governo di Leone, presentano i caratteri di una “wissenschaftliche Renaissance”³², che sembra preludere allo stile di quelle giustiniane³³.

Ad ogni modo interessano, nella Nov. 3³⁴ – dalla quale conviene prendere le mosse –, le parole di adesione di Antemio al principio giuridico enunciato dall'imperatore d'Oriente: “Né infatti altro sembra ap-

³² Così F. WIEACKER, *Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike*, Heidelberg 1955, 56.

³³ Sul punto da vedere, ancora, E. VOLTERRA, *Studio sull'“arrha sponsalicia” II. L'“arrha sponsalicia” nella legislazione di Giustiniano*, in *RISG*, 4, 1929, 3 ss. (ora in *Scritti giuridici*, I, Napoli 1991, 93 ss.); A.S. SCARCELLA, *La legislazione cit.*, 51 s.

³⁴ Imp. Leo et Anthemius AA. *Imperatoriae maiestatis est ex praesentibus causis etiam futuris providere temporibus et reserata ambiguitate sequenda decernere. Nam cunctorum census vocatur in dubium, si per licentiam principalem iura dominorum suam non habeant firmitatem. Itaque nos, quibus totius mundi regimen commisit superna provisio, et iuris regulam et aequitatis rationem volumus custodiri. Pius ac triumphator semper Augustus filius noster Anthemius, licet divina maiestas et nostra creatio pietati eius plenam imperii commiserit potestatem, tamen prudenti et cauta, qua pollet, aequitate per sacros adfatus nos credidit consulendos adserens in Italiae partibus multa exorta negotia ex donationibus, quas de alienis rebus principes contra legum cauta fecere. Nam ut quisque vel meruit vel precatus est, de imperatoria veluti largitate plurima et iuris adserant esse, quas ex principis munificentia diversi illicito titulo quaesierunt. Nam saepe ea, quae caduca dicebantur et donata sunt, consanguineus eius, qui sine herede putabatur, emergens reposcit; vel de captivitate liberati iure postliminii, quae sua vel propinquorum fuerant et aliis a principe concessa sunt, reddi sibi iure desiderant adstruentes secundum sacratissimas constitutiones legitimum sibi auxilium suffragari. Et cum res aliqua vindicatur a possessore, cui domus venerabilis aut donatione contulit aut venditione vel commutatione aut ultima voluntate transfudit quam scilicet iniuste aut minus idonee e contractu forsitan possidebat: utrum iure communi, quod petitor probavit suum, recipiet an praeter leges, quibus omnes utuntur, circa donationem regiam pronuntiandum erit, ut factum principis vel in aliena re donata aut vendita conprobetur? Nam cum de huiusmodi controversiis ab amplissimis cognitoribus tractaretur, prolata est constitutio de codice Theodosiano sub titulo ‘de bonis vacantibus’, qua divus Constantinus cavuit, ut, si rem, quam princeps donavit, suam quisque potuerit adprobare, non eam recipiat, sed eo, cui donata est, firmiter possidente princeps petitori extrinsecus qua voluerit ratione succurrat. Haec cum nostris insinuarentur sensibus, relectis gestis, quae ad nos a filio nostro serenissimo principe sub praedicta consultatione directa sunt habita inter procuratores Dominae et Fortunati illustrium personarum, serenitas nostra, cui cordi est in dies singulos consultiore tractatu et meliore deliberatione generi humano prospicere, satis putavit incongruum, ut tanta rebus negotiisque*

propriato alla maestà imperiale, alla quale sempre deve attagliarsi l'equità e per la quale deve valere la giustizia, che attribuire a tutti i soggetti il diritto comune, permettere ai buoni principi nient'altro se non quello che è lecito ai privati, ed estendere questa liberalità che è sostenuta dalle leggi e dall'equità, affinché nessuno si possa rallegrare di essere stato arricchito di beni altrui e illeciti e nessuno si possa lamentare di essere stato privato di beni propri ...". Da rilevare il richiamo ripetuto all'*aequitas* in connessione con le motivazioni che hanno spinto Antemio a ritenere applicabile la costituzione di Leone al caso che gli è stato sottoposto, nonché il richiamo a uno *ius commune*, da intendersi nel senso (classico) di diritto che si applica a tutti i soggetti dell'ordinamento, in contrapposizione a *ius singulare*, rivolto a determinate categorie di soggetti, secondo una disciplina diversa da quella ordinaria³⁵.

confusio vel iniquitas innectatur et unicuique suis uti non liceat neque pro suorum defensione legitimum habere tutamen, sed in arbitrio sit forte subripientis facilis et iniusta nonnumquam regiae donationis auctoritas et ut aliis iusta possessione fraudatis alii liberalitate iniusta ditentur, cum et ipse titulus supradictae constitutionis, unde consulta est nostra clementia, de vacantibus tantum, non de omnibus bonis atque substantiis evidenter loquatur. 1. Hac igitur in perpetuum valitura lege sancimus, ut, si quidem de bonis re vera vacantibus imperator aliquid pro sua liberalitate donaverit, hoc perpetuum obtineat firmitatem et nemo calumniam patiatur de re, quam principalis in eum liberalitas iure contulerit: sin autem aliquis rem suam, sive tamquam vacantem sive alio quolibet titulo donatam, cupit repetere eamque sui iuris esse vel ad se devolutam ex legitima successione monstraverit, communi legum fruatur auxilio nec ex ulla, licet imperiali, donatione seu commutatione vel ex aliqua cuiuslibet contractus specie contra generale praesidium omnino laedatur, sive etiam a retro principum aliquo beneficium adserat sibi esse delatum, sive post aliquid tale fuerit subsequutum. 2. Hanc igitur constitutionem in causa etiam Dominae et Fortunati inlustrium personarum, quae huic legi praestitit occasionem, valere praecipimus, ut communi iure Cesiana massa, de qua quaeritur, praedictae Dominae inlustri feminae restituatur. Neque enim aliud imperatoriae maiestati, cui semper debet aequitas inhaerere et vigere iustitia, videtur adcommodum quam commune ius omnibus reservare subiectis et nihil amplius bonis licere principibus, nisi quod liceat privatis, et hanc liberalitatem praetendere, quae legibus et aequitate subnixa est, ut nemo se alienis et illicitis ditatum laetetur, nemo bonis propriis defleat esse se privatam, Luperciana parens karissime atque amantissime. 3. Inlustri igitur et magnifica auctoritas tua, quae hac saluberrima lege serenitas nostra constituit, observari et ad omnium notitiam edictis ex more propositis iubeat pervenire. Dat. XIII. kal. April. Romae, D. N. Anthemio perpetuo Aug. II. cons.

³⁵ La definizione è basata, e contrario, su quella di *ius singulare* del giurista Paolo riportata in D. 1.3.16 (Paul. *lib. sing. de iure sing.*): *ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium intro-*

Il termine *aequitas* è utilizzato due volte da Leone, *et iuris regulam et aequitatis rationem volumus custodiri* (vogliamo che sia custodita tanto la regola del diritto quanto lo spirito di equità), riferito ai principi ispiratori della propria decisione, e *tamen prudenti et cauta, qua pollet, aequitate* con riguardo alle caratteristiche di Antemio stesso, che ritiene “fornito di prudente e cauta equità”. Viene poi ripreso due volte da Antemio al § 2, per motivare la sua decisione:

Neque enim aliud imperatoriae maiestati, cui semper debet aequitas inhaerere et vigere iustitia, videtur adcommo- dum quam commune ius omnibus reservare subiectis et nihil amplius bonis licere principibus, nisi quod liceat privatis, et hanc liberalitatem praetendere, quae legibus et aequitate subnixa est, ut nemo se alienis et illicitis ditatum laetetur, nemo bonis propriis defleat esse se privatum ...

Non è l'*aequitas* dei *prudentes*, dei giureconsulti classici, che, per quanto sfuggente a una rigida definizione si può inquadrare “come un valore che spesso si trovava a coincidere con il diritto, ma talora si poneva al di fuori di esso, quale obiettivo da perseguire mediante l’arricchimento o la correzione (in termini anche derogatori) dell’ordinamento vigente”; l’equità viene ora spesso richiamata “per giustificare decisioni aberranti ... per celare riconoscimenti di privilegi a categorie o a ceti potenti”³⁶, è “l’*aequitas* astratta degli imperatori, i quali ... debbono ancorare a nobili motivi le loro decisioni ...”³⁷.

ductum est. Si v., per notazioni ulteriori sul concetto, G.G. ARCHI, *La legislazione di Giustiniano e un nuovo linguaggio di questo Imperatore*, in *SDHI*, 42, 1976, 1 ss., spec. 10 ss.

³⁶ L. SOLIDORO MARUOTTI, “*Aequitas*” e “*ius scriptum*”. *Profili storici*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino*, 1, 2012, 305. E si v., della stessa studiosa, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell’“aequitas”*. *Lezioni*, Torino 2013.

³⁷ M. TALAMANCA, *L’aequitas nelle costituzioni imperiali del periodo epiclassico*, in “*Aequitas*”. *Giornate in memoria di Paolo Silli*, a cura di G. SANTUCCI, Padova 2006, 273; v. anche D. MANTOVANI, *L’Aequitas romana: una nozione in cerca di equilibrio*, in *Quante equità?*, a cura di D. MANTOVANI-S. VECA, Milano 2017, 58, nt. 101, che individua nell’*aequum* degli imperatori un valore costitutivo del *ius*, non un suo “contrappunto”; ivi ulteriore bibliografia. Nell’ambito delle dinamiche con il senato rapporta l’espressione in esame S. GIGLIO, *Il tardo impero d’Occidente e il suo senato*, Napoli 1990, 238 ss.

Ancora, occorre soffermarsi sull'espressione *imperatoria maiestas*. La maestà imperiale viene richiamata in relazione al principio secondo il quale non dev'essere concesso agli imperatori più di quanto non lo sia ai privati: una dichiarazione di subordinazione dell'imperatore alle leggi ma, come bene ha rilevato Archi, questo principio vale nell'ambito circoscritto di un conflitto d'interessi nel quale sia implicata l'amministrazione imperiale³⁸. Utile il confronto con C. 1.14.4, attribuita in dottrina a Valentiniano III ed emanata a Ravenna l'11 giugno del 429³⁹:

Imperatores Theodosius, Valentinianus AA. Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. Et re vera maius imperio est submittere legibus principatum. Et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur indicamus. Theodos. et Valentin. AA. ad Volusianum PP.

In questa *lex*, nota come *lex digna vox*, molto studiata anche nella longue durée dell'interpretazione medievale e moderna⁴⁰, si afferma che il principe è *alligatus legibus*, è vincolato alle leggi, deve sottoporsi alla legge comune "in omaggio all'*auctoritas* dell'ordinamento giuridico"⁴¹: il principio ritorna in una costituzione di Leone significativamente dello stesso anno della Novella in esame, il 468, 8 febbraio⁴², riportata in C. 1.14.10⁴³, sempre nella stessa rubrica *De legibus et constitutionibus principum et edictis*:

³⁸ G.G. ARCHI, *Sanctissimum templum iustitiae*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre. Due Giornate di studio (Firenze, 23-24 giugno 1983)*, Firenze 1986, 225 ss. (ora in G.G. ARCHI, *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano*, Cagliari 1987, 201 ss., da cui cito).

³⁹ Smembrata dai compilatori e da leggere con C. 11.71.5, cfr. M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle di Valentiniano III. I Fonti*, Padova 1988, 113 ss., 184 s.

⁴⁰ V., per tutti, D. QUAGLIONI, *Dal costituzionalismo medievale al costituzionalismo moderno*, in *AUPA*, 52, 2007/2008, 53 ss.

⁴¹ G.G. ARCHI, *Sanctissimum* cit., 214.

⁴² V. *The Codex of Justinian. A new annotated Translation*, ed. by B.W. FRIER, I, Cambridge 2016, 263, opera di cui mi sono avvalsa per la traduzione di questa *lex* di Leone.

⁴³ Su cui A.S. SCARCELLA, *La legislazione* cit., 66 ss.

Αὐτοκράτορες Λέων καὶ Ανθέμιος ΑΑ. Πάντες κατὰ τοὺς νόμους πολιτευέσθωσαν, κἄν εἰ τῷ θεῷ διαφέροισιν οἴκῳ⁴⁴.

Che tutti vivano secondo le leggi, anche se fanno parte della divina casa.

In C. 1.14.4 Valentiniano precisa, però, che si intende anche indicare quello che non è lecito al principe: giova a questo punto prendere in considerazione il prosieguo della costituzione, appunto C. 11.71.5, dove si vieta di disporre a favore di altri *perpetuarii* il godimento di fondi della *divina domus* che siano già stati concessi in *ius perpetuum* a privati, o che tali fondi siano locati a terzi. Vi è, dunque, il riferimento a un caso concreto rispetto al quale la posizione dei privati è da salvaguardare⁴⁵, con l'emersione della volontà imperiale di predisporre un "ristoro" per i privati danneggiati, ristoro che per Costantino, in CTh. 10.8.3, era una "concessione" della clemenza dell'imperatore (*beneficium lenitatis nostrae*), mentre per Leone/Antemio nella Nov. 3 è attuato attraverso la possibilità di "usufruire del comune sostegno delle leggi" (*communi*

⁴⁴ Bas. 1.6.15: *Omnnes secundum leges se gerant, etiamsi ad divinam domum pertinentant*. La modalità espressiva del precetto è ricorrente nella storiografia, cfr. JOSEPH., *Ant.* 12.142: *πολιτευέσθωσαν δὲ πάντες οἱ ἐκ τοῦ ἔθνους κατὰ τοὺς πατρίους νόμους*.

⁴⁵ C. 11.71.5: *Imperatores Theodosius, Valentinianus. Praedia domus nostrae, si semel iure perpetuo vel nostra praeceptione vel auctoritate illustris viri comitis avararii privati apud aliquem fuerint vel iam dudum sunt collocata, ad alium transferri perpetuarium non oportet*. 1. *Aperte enim definimus hoc edicto, ut a perpetuario numquam possessio transferatur, etiamsi alteri eam imperator vel exoratus vel sponte donaverit sive adnotatione sive pragmatica*. 2. *Cui si forte contra perpetuarium vir illustris comes privatarum, dum adlegabitur, adquiescet, et ipse de proprio centum libras auri et alias centum fisci viribus palatinum inferre cogatur officium*. 3. *Nec tamen post adlegationem habebit huiusmodi iussio firmitatem, sed nec locabitur alteri, licet ingenti superare videatur augmento, possessio*. 4. *Iure igitur perpetuo publici contractus firmitate perpetuarius securus sit et intellegat neque a se neque a posteris suis vel his, ad quos ea res vel successione vel donatione sive venditione vel quolibet titulo pervenit sive aliquando pervenerit, esse retrahendam*. 5. *Sane quia non ex omni parte excludenda est largitas principalis, rem divinae domus suae imperator, si velit, donabit ei, qui eam possidet iure perpetuo, sive ipse iam meruit sive cuiuslibet tituli iure successit. Videtur enim suam concedere pensionem, non alteri nocere liberalitas, quae possidentem iure perpetuo dominum vult vocari ... etc*. La liberalità dell'imperatore non è però esclusa del tutto, purché non leda il diritto (§ 5): egli può, infatti, disporre in vario modo dei fondi imperiali. V. sul punto M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle* cit., 184 ss.

legum fruatur auxilio), che mette, appunto, sullo stesso piano imperatore e privati⁴⁶.

Ancora, si può notare che la costituzione in esame è definita da Leone una *lex in perpetuum valitura*, che varrà in perpetuo, un'asserzione del concetto di immutabilità nel tempo delle norme, che si ritrova anche in altre costituzioni del Trace: C. 12.20.5, *hac in aeternum valitura lege*; C. 5.9.6, *hac edictali lege in perpetuum valitura*⁴⁷. Anche questo tipo di aggettivazione della costituzione rinvia a uno specifico indirizzo politico che si afferma nel V secolo.

La Nov. 3 con l'accoglimento da parte di Antemio della *lex* di Leone, che dev'essere diffusa, *divulgata* attraverso editti dal prefetto al quale è indirizzata, trasmette un'idea di *concordia* tra le due *partes imperii*⁴⁸.

Ci troviamo immersi nella scia degli ideali di Teodosio, ideali che sono espressi in maniera più esplicita nella Nov. 2: in essa risulta che Antemio aveva consultato il collega d'Oriente, il quale attraverso *sacri apices*, sacre lettere, gli aveva risposto in merito al quesito relativo alla concessione di *beneficia* non meglio precisati con una prammatica (nel testo definita *pragmatica iussio*). Antemio esprime con chiare parole che è nell'interesse del mondo intero, *quoniamque mundanis compendiis proficit*, che, appunto, le due *partes imperii* siano rette da leggi comuni, *circa regendum utrumque orbem id custodiendum credamus, quod deliberatio communis elegerit, legem defaecatam libenter amplexi* (scil. *sumus*)⁴⁹.

⁴⁶ Mi pare si debba aderire a quanto sostenuto da G.G. ARCHI, *Sanctissimum* cit., 216, che non si tratta di principi tralatici, ma di indirizzi indicati dai compilatori del Codice che hanno tramandato "un materiale raccolto con consapevole intervento".

⁴⁷ Per altri confronti e considerazioni, A.S. SCARCELLA, *La legislazione* cit., 52.

⁴⁸ A. BECKER, *Le pouvoir impérial entre Orient et Occident*, in *Procopio Antemio* cit., 73 ss.

⁴⁹ Nov. Anth. 2. De confirmatione legis D. N. Leonis A. Imp. Leo et Anthemius AA. Luperciano pp. *Ad consultationem clementiae nostrae dominus et pater meus princeps sacratissimus Leo super his, quae indulgentia principalis in diversos iam contulit vel processu temporis largietur, certum huius legis venerabili sanctione constituit, quod sub sacris suae perennitatis apicibus ad nostram quoque scientiam destinavit; quoniamque mundanis compendiis proficit, ut circa regendum utrumque orbem id praecipue custodiendum credamus, quod deliberatio communis elegerit, legem defaecatam libenter amplexi, quo ad omnes tam saluberrima constituta perveniant, sub hac pragmatica iussione ad amplitudinem tuam censuimus dirigendam, Luperciane parens karissime atque amantissime. 1. Inlustris igitur et praecelsa ma-*

4. Nella Nov. 1, la più lunga, come si è detto, si esprime Antemio, o comunque la cancelleria occidentale⁵⁰.

gnificentia tua venerabilia constituta propositis divulgabit edictis, ut nullius praetereat notionem, quod in aeternum valere serenitas nostra decrevit. Dat. sub die XIII. kal. April. Romae, D. N. Anthemio A. cons. Actum sub die eodem.

⁵⁰ Nov. Anth. 1. Imp. Leo et Anthemius AA. Luperciano pp. *Humano generi et fluctuantibus rebus mortalium una post Deum ratione consulitur, si adversorum ingruentium procellis occurrat saepius nostra serenitas. Nec dubium est imminui materiam conversationis humanae, nisi conponat providum regentis imperium quiddid per se non potest impetrare mortalitas: eritque ita magis florida ac tranquilla civilitas, si circa improvisos hominum casus excubet circumspecti principis favor. Iulia quaedam preces nostris fundit altaribus adstruens cum eo sibi matrimonium contigisse, qui familiae quidem suae servus extiterit, sed libertatem morum claritate meruerit, exoratque nostri numinis maiestatem, ne sibi noceat, quod venerabilis sancto Constantini dominam servorum suorum complexibus inflammari districtissimo rigore non patitur: incongruum quippe existimans in suo casu de servorum coniunctionibus constituta tractari, cum ipsa non servo nupsit, sed liberto; praecipue nuptias suas in culpam venire non posse, quod de libertorum consortiis prohibendis evidens nihilominus aestimari quiddid antehac lex ulla non vetuit. 1. Geminatam igitur causam huiusmodi casibus consulendi reperit nostra serenitas, ut nec confirmatio subtrahatur de suscepto quasi errore nutantibus et honeste ac probabiliter constituta sine aliqua deinceps ambiguitate serventur. Primum igitur edictali decernimus sanctione, ut matrimonia, si quae usque ad secundum numinis nostri consulatum similia probabuntur inisse coniugia, legitima firmitate non careant, sed hanc quoque munificentiam nostrorum fascium securitati suae adfuisse laetentur, ut, si quae sunt feminae, quae pro nobilitate natalium de eiusmodi forsitam consortio quicquam verentur, superfluum pondus iniusti timoris abiciant nec se non licito quasi fecisse formident, quae nulla nunc usque ad liquidum iura veterunt: ita ut cum libertis suis iustas nuptias contraxisse videantur natiqque et nascendi ex his liberi nullam umquam de parentum suorum coniunctione sustineant quaestionem, sed matris ac patris hereditatem legum more percipiant. Ipsi quoque, inter quos huiusmodi est contractus societas, testandi inter se invicem vel succedendi sibi iuxta formam iuris licentiam non amittant neque quicquam matrimonii gratia a ceteris discrepare credantur, de quibus ante hanc nostri numinis sanctionem nihil legum scita praescripserint. Et re vera principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes, ne sibi non licuisse, quod nemo prohibuerat, arbitrentur, universorum quoque notitiam evidenter instruere, ne sibi fas esse quisquam existimet, quod fas esse non patimur. 2. Ex hoc ergo nostrae clementiae consulatu decorem publicum augere cupientes cum servis et libertis dominas et patronas ineundi matrimonia facultatem habere prohibemus, ne insignium familiarum clara nobilitas indigni consortii foeditate vilescat et, quod splendore forsitan senatoriae generositatis obtinuit, contractu vilissimae societatis amittat aut nudo tantum ingenuae libertatis fulgore perspicuum genus in femina impudentior complexus imminuat: ea sine dubio cautione valitura, ut de consortiis servorum perpeti firmitate servetur quiddid di-*

Possiamo rilevare, innanzitutto, come Antemio sembra dare inizialmente centralità alla figura imperiale “dopo Dio”: *Humano generi et fluctuantibus rebus mortalium una post Deum ratione consulitur, si adversorum ingruentium procellis occurrat saepius nostra serenitas* (In un solo modo, dopo Dio, si provvede al genere umano e alle agitate vicende dei mortali, se la nostra serenità si contrapponga più di frequente alle tempeste delle avversità minacciose). Diversamente, nella Nov. 3 si ritrovano diversi aggettivi di carattere religioso, appartenenti alla costituzione, lì citata, di Leone, *superna provisio, divina maiestas, per sacros adfatus*, una caratteristica diffusa anche nelle sue *leges* tramandate dal Codice, forse, com’è stato detto, in relazione alla volontà del Trace di mostrare la propria adesione al cristianesimo⁵¹.

Dopo l’esordio, ancora una lunga premessa, dove si mette in luce il provvidenziale potere dell’imperatore (*providum imperium*)⁵² che deve sopperire alle carenze della natura umana. Segue poi l’esposizione del caso, già ricordato in apertura, portato alla cognizione imperiale (se la questione dovesse preludere a un processo, non è dato sapere) da una donna di nome Giulia, che aveva sposato un suo liberto. Giulia implora “la nostra maestà divina” – qui un aggettivo, *divinus*, collegato significativamente a *maiestas*, rilevante poiché il sintagma *divina maiestas* è utilizzato unicamente in Nov. 3, da Leone, ma non nelle sue costitu-

vus Constantinus venerabili sanctione constituit. 3. Circa eas vero, quae in libertorum suorum abhinc vota convenerint, custodiri in aeternum duratura lege sancimus, ut coniunctio vetita ne nomen quidem matrimonii sortiatur, sed ad illicita consortia execrabiliter adspirantes publicatione omnium facultatum et perpetua deportatione plectantur: his, qui ex huiusmodi societate nascuntur, non solum iure, sed et vocabulo liberorum privandis, servili quoque conditioni probabiliter addicendis, ita ut in his dominium sibi noster fiscus usurpet. 4. De coniunctionibus sane ancillarum et libertarum nec non de naturalibus liberis quoquomodo procreatis procreandisque inter omnes decernimus custodiri, quod divorum retro principum saluberrima constituta sanxerunt, Luperciane parens karissime atque amantissime. Inlustris igitur et praecelsa magnificentia tua saluberrimam sanctionem ad omnium notitiam pervenire edictorum divulgatione praecipiat, ne cui supersit ignorationis auxilium, quominus caute quae sunt decreta servantur. Dat. X kal. Mart. Romae D.N. Anthemio A. cons. accepta id. Mart. Romae ipso A. cons.

⁵¹ A.S. SCARCELLA, *La legislazione cit.*, 53 s.

⁵² *Nec dubium est inminui materiam conversationis humanae, nisi conponat providum regentis imperium quidquid per se non potest impetrare mortalitas: eritque ita magis florida ac tranquilla civilitas, si circa improvisos hominum casus excubet circumspetti principis favor.*

zioni contenute nel *Codex*⁵³ – perché teme che il suo comportamento la esponga alle severe pene previste da Costantino per casi simili.

Solo al § 1 vi è la statuizione imperiale, introdotta da un ulteriore preambolo, “Dunque la nostra serenità ha trovato una doppia ragione di provvedere a casi di questo tipo, sì che non si tolga la certezza a situazioni dubbie a seguito per così dire di un errore e vengano rispettate le disposizioni emanate in modo onesto e lodevole e quindi senza alcuna ambiguità”⁵⁴.

Il comando è introdotto da *decernimus ... ut* e riguarda, come si è detto sopra, la validità dei matrimoni contratti da donne ingenuae con loro liberti, fino a quel momento. Emerge ora il motivo della norma: far chiarezza su situazioni dubbie, compito e missione della *principalis gratia*: “... è proprio della grazia del principe tirar fuori dalle loro difficoltà le menti inquiete dei mortali, affinché non credano che a loro non sia lecito ciò che nessuno aveva proibito, e provvedere chiaramente anche alla conoscenza da parte di tutti, affinché nessuno ritenga che sia lecito a loro ciò che non permettiamo che sia lecito”⁵⁵.

Facile corre il parallelo con le espressioni della *constitutio Cordi* (§ 3): *constitutiones vero superfluas vel ex posterioribus sanctionibus nostris iam vacuatas, vel si quae similes vel contrariae invenirentur, circumducere et a prioris codicis congregatione separare et tam imperfectas replere quam nocte obscuritatis obductas nova eliminationis luce reterege ...* nella quale Giustiniano enuncia la volontà, attraverso l’eliminazione delle leggi superflue o obsolete, di illuminare della nuova luce della chiarezza quelle avviluppate da una cupa oscurità.

Scopo comune dei governanti appare quello di far chiarezza, eliminando i casi dubbi.

Si deve pure tener presente che mentre Costantino in CTh. 9.9.1⁵⁶ aveva disposto per le unioni avvenute di nascosto tra donne libere e

⁵³ V. pure A.S. SCARCELLA, *La legislazione* cit., 53 nt. 118.

⁵⁴ *Geminatam igitur causam huiusmodi casibus consulendi repperit nostra serenitas, ut nec confirmatio subtrahatur de suscepto quasi errore nutantibus et honeste ac probabiliter constituta sine aliqua deinceps ambiguitate serventur.*

⁵⁵ *Et re vera principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes, ne sibi non licuisse, quod nemo prohibuerat, arbitrentur, universorum quoque notitiam evidenter instruere, ne sibi fas esse quisquam existimet, quod fas esse non patimur.*

⁵⁶ Imp. Constantinus A. ad populum. *Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur, tradendo ignibus verberone, sitque omnibus*

schiavi propri la separazione e la *relegatio* (?) per lo schiavo, e per il futuro la morte per ambedue, come si è detto, Antemio rassicura l'impetrante Giulia sull'irretroattività della legge, principio che in epoca tardoantica veniva ribadito spesso nei testi delle costituzioni, precisando che i figli nati da tali matrimoni avrebbero potuto godere di tutti i diritti successori, come pure, reciprocamente, i coniugi.

Solo al § 2 di Nov. Anth. 1 appare il precetto valido per il futuro: allo scopo di "accrescere il pubblico decoro" (*decorem publicum augere cupientes*), si introduce il divieto per le *dominae* e le *patronae* ingenuae di congiungersi in legame matrimoniale con i propri schiavi e liberti (*cum servis et libertis dominas et patronas ineundi matrimonia facultatem habere prohibemus*), con la garanzia che, riguardo alle unioni con gli schiavi, sarà conservata con perpetua fermezza qualunque cosa il divino Costantino abbia stabilito con un venerabile provvedimento: *ut de consortiis servorum perpeti⁵⁷ firmitate servetur quidquid divus Constantinus venerabili sanctione constituit*.

Si noti che l'aggettivazione di *firmitas, perpes*, è in riferimento alle disposizioni di Costantino, mentre poi al § 3 è "la legge duratura" che provvederà "in eterno" a sanzionare le illecite promesse matrimoniali tra donne libere e i propri liberti: *circa eas vero, quae in libertorum*

facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, quum falsae accusationi poena imminet. 1. Ante legem nupta tali consortio segegetur, non solum domo, verum etiam provinciae communiione privata, amati abscessum defleat relegati. 2. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus, in nuda maneant libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. 3. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris sociatum a memoratis successoribus vindicetur. 4. His ita omnibus observandis, et si ante legem decessit mulier vel amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. 5. Sin vero iam uterque decessit, soboli parcimus, ne defunctorum parentum vitii praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictas successione heredes. 6. Post legem enim hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint, congressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt. Dat. IV. kal. Iun. Serdicae, Constantino A. VII et Constantio C. cons.

⁵⁷ Mi piace qui ricordare che il caro e compianto professore Antonio V. Nazario, al quale ero ricorso per le oscurità del testo, mi aveva segnalato l'uso dell'aggettivo *perpes-perpetis*, invece del più comune *perpetuus*.

suorum abhinc vota convenerint, custodiri in aeternum duratura lege sancimus, ut coniunctio vetita ne nomen quidem matrimonii sortiatur. Quindi la separazione tra schiavi e libere nonché tra libere e liberti dev'essere qualcosa di eterno.

Per quanto concerne, invece, le unioni tra liberi e schiave o liberte, e sulla condizione dei figli nati o che nasceranno da tali unioni, al § 4 si legge un rinvio a norme dei precedenti imperatori, *de coniunctionibus sane ancillarum et libertarum nec non de naturalibus liberis quoquomodo procreatis procreandisve inter omnes decernimus custodiri, quod divorum retro principum saluberrima constituta sanxerunt.* La disciplina è evidentemente più chiara, e il riferimento è sia alla generale regola per la quale i figli seguono la condizione materna, quando non vi sia legittimo matrimonio, principio ribadito ancora in una *lex* di Costantino del 318⁵⁸, sia alle leggi matrimoniali augustee, che sancivano, tra l'altro, il divieto per senatori e loro discendenti di sposare liberte⁵⁹. Antemio stabilisce norme che ritiene destinate a valere per sempre, allo scopo di togliere ogni dubbio sul contenuto di leggi precedenti che si prestavano a interpretazioni ambigue.

Anche Giustiniano, pur aspirando a una *lex* “*in omne aevum valitura*”, come sostiene in *Tanta*, 23⁶⁰, interviene a più riprese nella legislazione novellare⁶¹ per correggere le ambiguità presenti nelle norme.

Avvertiamo, quindi, da un lato l'aspirazione degli imperatori ad una “norma che valga in perpetuo” – espressione ricorrente a partire dall'epoca di Teodosio II e Valentiniano III –, dall'altro la consapevolezza, espressa da Giustiniano in *Tanta* 18, che solo le cose divine possono durare in perpetuo, mentre la condizione del diritto umano è di non poter mai restare immutabile⁶².

Ma nel caso in cui una tale contingenza si fosse verificata, si poteva far ricorso all'imperatore stesso: *quid igitur tale contigerit, Augustum*

⁵⁸ CTh. 12.1.6: la costituzione riguarda i decurioni che hanno relazioni *clam* con delle schiave dei proprietari fondiari. Con persone di condizione servile non vi può essere *conubium*, e da tali unioni nascono schiavi.

⁵⁹ D. 22.3.44 pr. (Paul. 1 *ad l. Iul. et Pap.*).

⁶⁰ E v. anche *Summa* 3 (*in aeternum valitura*) e *Cordi* 6 (*per omne tempus*): cfr. G. LANATA, *Legislazione e natura nelle novelle giustinianee*, Napoli 1984, 6 s.

⁶¹ Illuminante in proposito, S. PULIATTI, *Mea aeternitas sanxit. Giustiniano e l'«eterno conflitto» tra ideale e realtà*, in *MEFRA*, 125/2, 2013, 1 ss.

⁶² *Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit.*

*imploretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere (Tanta 18), dal momento che è lui creatore e interprete della legge: ... tam conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur*⁶³.

SINTESI

Si analizzano le caratteristiche delle statuizioni presenti nelle tre Novelle dell'imperatore d'Occidente Antemio (467-472), richiamando parallelismi e differenze con le costituzioni di Leone conservate nel Codice Giustiniano e con quelle di argomento consimile del Teodosiano.

PAROLE CHIAVE

Antemio – Leggi – Norme giuridiche – Caratteristiche del comando.

ABSTRACT

I analyze the characteristics of the rules present in the three *Novellae* of the Western Emperor Anthemius (467-472), recalling parallels and differences with the constitutions of Leo preserved in the Justinian code and cited in two of Anthemius' Novels; I make a comparison with texts of similar topics of the Theodosian Code.

KEYWORDS

Anthemius – Laws – Legal Norms – Characteristics of Rules.

⁶³ C. 1.14.12.5 (a. 529); G.G. ARCHI, *Nuovi valori e ambiguità nella legislazione di Giustiniano*, in *Studi sulle fonti cit.*, 173 ss.; U. VINCENTI, *Il valore dei precedenti giudiziari nella Compilazione giustiniana*, 2, Padova 1995, 5 ss.; V. GIUFFRÈ, *Dall'imperatore "legge vivente" alla identificazione del diritto con la legge*, in *SCDR*, 20-21, 2007-2008, 233 ss.; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano 1983, 34 ss.; E. QUADRATO, *Legislator. Dal legem ferre al leges condere*, Bari 2014, 109 ss.

CARLO LANZA
Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM:
IPOTESI DI PATERNITÀ CRISTIANA

La *Collatio* può considerarsi un esempio, emblematico, dei nostri limiti nella conoscenza dell'uomo tardoantico. Chi sedette allo scrittoio, quando, perché? E perché proprio un'opera del genere, così fragile, ci è almeno in parte giunta in mezzo a tanti naufragi di libri? Domande che resteranno probabilmente senza risposta, se non ipotetica.

Della *Collatio* colpisce questo, ovviamente: a una norma redatta in forma per lo più stringata da un'unica mano segue una sequenza di testi romani, i quali laboriosamente sanciscono lo stesso precetto. Le forzature per raggiungere lo scopo (inventariate dalla dottrina) depongono per la volontà di asseverare solo le convergenze, anzi le identità¹. Se è un'opera di diritto comparato, non è affatto l'idea moderna di comparazione. Il libretto non appare destinato alla pratica giuridica. Esso, è stato detto, ha intento apologetico: un lavoro a sostegno di una tesi. Di qui l'interesse su chi ebbe a comporlo, interesse che la dottrina coagula intorno alla domanda se fosse un ebreo o un cristiano.

Per l'ipotesi del redattore ebreo assumo ad archetipo moderno Edoardo Volterra. Cito dalla sintetica voce *Collatio legum* nell'*Enciclopedia*

¹ «Al fine di eliminare ogni frase che potesse essere in contrasto col diritto romano, il nostro autore non esita a disgiungere alcune prescrizioni (quali quelle dell'omicidio doloso e colposo, stupro, adulterio, ecc.), o a far seguire, senza alcuna pausa, due versetti distinti che nella Bibbia non si seguono affatto»: così riassume A. MORDECHAI RABELLO, *Sull'ebraicità dell'autore della «Collatio legum Mosaicarum et Romanarum»*, in *La Rassegna Mensile di Israel*, Agosto 1967, terza serie, 33, n. 8, 346.

Italiana, 1931: «La *Collatio* ha fine apologetico: l'opinione dominante l'ha attribuita ad un ecclesiastico e si è affaticata a rintracciarne l'autore in vari Padri della Chiesa. Il suo contenuto, la scelta dei passi biblici e romani ... lo spirito stesso del compilatore conforme a quello degli apologeti ebraici, la mancanza d'ogni accenno al Vangelo e alla legge di Cristo in genere, il fatto che sono ricordati come conformi alla legge divina alcuni istituti pagani avversati dalla Chiesa, mentre sono tralasciate le norme che potrebbero suonare contrarie agli Ebrei, fanno invece ritenere che la *Collatio* sia stata composta in ambiente giudaico per dimostrare, contro gli attacchi cristiani, la conformità della legge mosaica con la legge romana»². Dello stesso avviso Giorgio Barone-Adesi, *L'età della Lex Dei*, 1992. Da ultimo, Francesco Lucrezi si è mosso almeno in parte entro il medesimo alveo. La tesi di Volterra ha profondamente influenzato la dottrina, sebbene l'ipotesi del cristiano continui a essere coltivata³.

La difficoltà nella datazione dell'opera è indizio della perdurante enigmaticità che la circonda. La difficoltà è legata a ciò: non si è trovato nessun indiscutibile legame con una contingenza storica atta a giustificare la redazione. Sicché Lucrezi, non riscontrando una sicura base in tal senso, si arrocca coscienziosamente in una schietta asserzione filologico-testuale: «Quanto al *dies ante quem*, ossia la data entro la quale deve essere avvenuta la compilazione, l'unico limite certo è costituito dagli anni tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, ai quali risale il più antico manoscritto che ce ne riporta il testo, il cd. Codice di Berlino»⁴. Certo, questa non è un'ipotesi.

Io resto sul terreno delle ipotesi, sollevando molto rapidamente qualche dubbio sulla paternità ebraica del lavoro.

La questione di una pluralità di ordinamenti (per usare terminologia moderna) è propria del Cristianesimo, fin dalle origini. Già con Paolo. Cito dalla Lettera ai Romani 2.12-15:

² Volterra aggiunge: «Probabilmente l'opera rimonta ai primi anni del sec. IV. Più tardi vi si dovettero apportare delle aggiunte (*Coll.*, V, 3) e forse dei mutamenti (*Coll.*, XV, 3)». Da vedere, ovviamente, E. VOLTERRA, *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, in *Memorie della R. Accademia nazionale dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche*, serie sesta, 3, fasc. 1, 1930.

³ Analitico e completo il ragguaglio di S. ROCCA, *La Collatio e il futuro di Roma, Appendice*, in F. LUCREZI, *Il deposito in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio"*, VIII, Torino 2017.

⁴ LUCREZI, *Il deposito* cit., 11 s.

Quicumque enim sine lege peccaverunt, sine lege et peribunt; et, quicumque in lege peccaverunt, per legem iudicabuntur. Non enim auditores legis iusti sunt apud Deum, sed factores legis iustificabuntur. Cum enim gentes, quae legem non habent, naturaliter, quae legis sunt, faciunt, eiusmodi legem non habentes ipsi sibi sunt lex; qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium simul reddente illis conscientia ipsorum, et inter se invicem cogitationibus accusantibus aut etiam defendentibus.

Dunque, «per gli ebrei vale l'osservanza della legge codificata nel Pentateuco, mentre quanti appartengono alle genti posseggono una forma di legge morale nei loro cuori»⁵. I gentili possono rispettare le norme fondamentali – ripeto, fondamentali – contenute nella legge mosaica anche senza conoscerla, perché quelle norme sono scritte *in cordibus*. Sussiste compattezza tra i Padri nella utilizzazione della nozione di legge naturale. Così, ad es.: Giustino; Ireneo; Clemente di Alessandria, secondo cui la legge di natura e la legge della rivelazione sono di Dio e formano una cosa sola; Tertulliano, il quale dichiara come fin dalla creazione Dio avesse posto la legge naturale⁶.

Mi soffermo su un noto passo del commento alla lettera ai Romani di Origene, opera conservata nella traduzione di Rufino⁷. Origene riferisce di una deliberazione del Concilio *di Gerusalemme*, metà del primo secolo:

Invenimus scriptum in Actibus Apostolorum, quia convenientes in unum Apostoli statuerunt decreta, quae observare deberemus nos, qui ex Gentibus credidimus Christo, in quibus haec conti-

⁵ M. RIZZO, *Salvezza e legge: Romani 2,14 da Origene ad Agostino*, in *Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale. Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages*, a cura di L. GAFFURI-R.M. PARRINELLO, Firenze 2018, 27.

⁶ R. PIZZORNI, *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino*, Bologna 2000, 175 ss.

⁷ «Inaugura la stagione della matura esegesi patristica della lettera ai Romani il più grande esegeta della chiesa indivisa, Origene; prima di lui, si possono solo cogliere allusioni indirette e brevi citazioni esplicite, volte a sostenere argomentazioni di vario genere e natura, non invece oggetto di specifica attenzione ermeneutica, in Giustino, Ireneo, Tertulliano e Clemente Alessandrino»: RIZZO, *Salvezza e legge* cit., 28.

nentur: “Apostoli et presbyteri fratribus, qui sunt apud Antiochiam, et Syriam, et Ciliciam, omnibus, qui ex Gentibus crediderunt, salutem. Quoniam quidem audivimus quosdam exisse a nobis et perturbare vos, quibus non mandavimus”. Et post aliquanta additur: “placuit ergo sancto Spiritui et nobis, nihil amplius superponi vobis ponderis praeter ea, quae necessaria sunt, ut abstineatis vos ab his, quae idolis immolantur, et sanguine, et suffocatis, et fornicatione: a quibus custodientes vosmet ipsos bene agetis. Valetè”⁸.

Le proibizioni dettate ai gentili convertiti si riducono, come si vede, a ben poco. Origene teme che la disposizione conciliare sia interpretata come *licentia* nei riguardi di ogni altra possibile trasgressione. Si preoccupa, più in generale, che il Cristianesimo non sia censurato per l'assenza di un corpus normativo organico.

In his ergo praeceptis, in quibus dicit nihil amplius imponendum esse oneris his, qui ex Gentibus credunt, nisi ut abstineant se ab his, quae idolis immolantur, et sanguine, et suffocatis, et fornicatione, neque homicidium prohibetur, neque adulterium, neque furtum, neque masculorum concubitus, neque cetera crimina, quae divinis et humanis legibus puniuntur. Quod si illa sola, quae supra memoravit, observanda dicit esse Christianis, videbitur iis de ceteris dedisse licentiam. Sed vide ordinationem Spiritus sancti: quoniam quidem cetera crimina saeculi legibus vindicantur, et superfluum videbatur esse, ea nunc divina lege prohiberi, quae sufficienter humana lege plectuntur, illa sola, de quibus nihil humana lex dixerat, et quae religioni videbantur convenire, decernit. Ex quo apparet, iudicem mundi partem maximam Dei legis implere. Omnia enim crimina, quae vindicari vult Deus, non per antistites et principes ecclesiarum, sed per mundi iudicem voluit vindicari: et hoc sciens Paulus, recte eum ministrum Dei nominat, vindicem in eum, qui quod malum agit⁹.

⁸ ORIGENIS *in Epistolam Ad Romanos Commentariorum Pars II*, ed. C.H.E. LOMMATZSCH, Berolini 1837, 329 (IX.28). At, 15.22-29.

⁹ ORIGENIS *in Epistolam* cit., 329 s. (IX.28). RIZZO, *Salvezza* cit., 30: «... se i cristiani dovessero osservare solo i precetti indicati dagli apostoli, se ne potrebbe erroneamente concludere che fosse stata loro concessa ogni licenza riguardo a tutto

Che gli Apostoli non abbiano dettato norme su omicidio, adulterio, furto, omosessualità e altri *crimina* non deve sorprendere, secondo Origene. È al *iudex mundi* che compete *partem maximam Dei legis implere*. L'autore arriva a dire: *Omnia enim crimina, quae vindicari vult Deus ... per mundi iudicem voluit vindicari*. La mancanza di una legislazione cristiana esaustiva non implica pertanto nessun vuoto normativo, ma rivela un Cristianesimo che non disdegna la continuità, che convalida anzi i capisaldi del diritto secolare, limitandosi a integrazioni e correzioni.

Ricorro ora allo Pseudo-Agostino, probabilmente l'Ambrosiaster¹⁰. Nell'epoca più antica non fu necessario fissare per iscritto la *lex in natura inserta*, tanto era familiare al genere umano: l'esigenza della codificazione sorse – egli scrive – con la consuetudine alla trasgressione¹¹. Tuttavia il testo mosaico includeva prescrizioni ulteriori, estranee alla legge di natura. L'asserto permette di superare una contraddizione presente nell'insegnamento di Paolo: questi aveva giudicato la normazione mosaica ora buona, ora cattiva. Ambrosiaster la dice buona fin quando aderisce alla *lex naturalis*. Essa traligna dalla *lex naturalis* allorché impone regole quali circoncisione, osservanza del sabato, neonomie: disposizioni volute da Dio per punire la *perfidia Iudaeorum*. Esempio di *lex naturalis* scritta e non contaminata da superfetazioni è la normazione romana còlta alle sue origini: le XII Tavole¹².

il resto. Naturalmente non è questo il caso, ma lo Spirito santo ha stabilito un ordinamento tale per cui i crimini non previsti dalle disposizioni del concilio di Gerusalemme risultano già puniti dalle leggi secolari e sarebbe stato quindi superfluo che venisse proibito dalla legislazione divina quanto è già castigato a sufficienza dalla legislazione umana; tanto che Origene può concludere che il giudice terreno, colui che nelle parole di Paolo porta la spada, mette in esecuzione la maggior parte della legge stabilita da Dio, ovvero la *lex naturalis*».

¹⁰ AMBROSIASER in *epistulam ad Romanos*, MIGNE, PL, XVII (1879), 98, insegna: *Lex naturalis semper est, nec ignorabatur aliquando*. Divide la *lex* in tre componenti: *Triplex ... lex est; ita ut prima pars de sacramento divinitatis sit Dei; secunda autem quae congruit legi naturali, quae interdicit peccatum; tertia vero factorum, id est, Sabbati, neomeniae, circumcisionis, etc.* (ivi, 82).

¹¹ *Primum lex formata in litteris dari non debuit, quia in natura ipsa inserta quodam modo est et creatoris notitia ex traduce non latebat. Nam quis nesciat, quid bonae vitae conveniat, aut ignoret, quia quod sibi fieri non vult alii minime debeat fieri? Adubi autem naturalis lex evanuit pressa consuetudine delinquendi, tunc oportuit manifestari, ut in Iudaeis omnes audirent: PSEUDO-AUGUSTINI Quaestiones veteris et novi testamenti CXXVI, ed. A. SOUTER, Vindobonae Lipsiae 1908, 24.*

¹² PSEUDO-AUGUSTINI *Quaestiones* cit., 468 s.: *Propositio enim haec inpuni-*

La pluralità degli ordinamenti – legge mosaica, leggi secolari, leggi cristiane – era problema acuto, e dalle molteplici facce, proprio nel Cristianesimo. Più nel Cristianesimo che nel Giudaismo, ove l'interpretazione rabbinica faceva centro sulla Bibbia. Un'opera come la *Collatio* poteva essere ben utile alla nuova religione, consapevole di non poter fare a meno né dell'Antico Testamento né della normazione romana. Noi non conosciamo fino in fondo le modalità e la cultura con cui marcionismo e manicheismo (contro il quale si batté Agostino) fossero visuti dai comuni e ordinari fedeli: ma certo il rifiuto dell'Antico Testamento, in nome di una radicale rinascita, era segno distintivo.

Un'opera che presentasse asciutte norme mosaiche, interpretabili letteralmente, che le mostrasse confermate da un coro di voci non ebraiche, sia giurisprudenziali sia imperiali, depotenziava l'idea che il Dio dell'Antico Testamento fosse responsabile, per il suo popolo, di una legislazione tutta ferrea e dispotica, crudele, ingiusta, degna del ripudio cristiano. Al contrario, attraverso la comparazione col diritto romano, essa di massima si mostrava in sintonia col senso di giustizia trasmesso da Dio a tutti gli umani.

In argomento un punto da considerare è la mancanza nella *Collatio* «d'ogni accenno al Vangelo e alla legge di Cristo in genere» (Volterra): il che potrebbe far inclinare per un redattore di religione ebraica. Lo Pseudo-Agostino – si è però visto – evoca il mitico diritto delle XII Tavole, autoctono, esente da tracce di contaminazioni esterne. Importante, per l'autore, è attestare la presenza di norme conformi al diritto naturale in una società non ancora direttamente incontratasi con Dio (il 'vero' Dio, non gli dèi pagani): di qui il richiamo alle XII Tavole. Solo l'originarietà poteva dimostrare come ogni persona, di qualsiasi cultura e religione, fruisse di uno stesso sentire giuridico. È plausibile che l'au-

tatem peccandi vult. Nam apostolus utique cum legem fidei pro merito temporis et gratia praeferret apud Romanos, qui sub fide Christi in legem fuerant inducti – 'in legem' dico. Non eam quae naturalis est (nam utque in lege erant Romani, quam utique de Athenis decem viri missi et post alii duo adtulerunt, quae in duabus tabulis scripta erat, quae in Capitolio obrutae sunt), sed eandem, quae factorum appellatur, ut circumciderentur, sabbatum observarent et neomenias, discernent escas, circa mundanda vasa essent solliciti, et cetera, quae continentur in lege huius modi –, hanc ergo legem dicit iram operari. Propterea enim irato deo addita sunt haec, ut oneri essent perfidiae Iudaeorum. RIZZO, *Salvezza* cit., 33: «... la legge delle XII tavole conservate in Campidoglio rappresentava la codificazione della *lex naturae* disponibile a quei romani cui Paolo scriveva».

tore della *Collatio* avesse analogo intendimento: sottolineare il nativo pregio della normazione romana, al di fuori di qualsivoglia influenza cristiana. Di qui l'assenza di riferimenti diretti o indiretti alla nuova religione e alle sue leggi.

Di un siffatto incrociarsi di legittimazioni è difficile accertare la direzione. Certo, se l'operazione condotta nella *Collatio* era di interesse ebraico «per dimostrare, contro gli attacchi cristiani, la conformità della legge mosaica con la legge romana», essa, ribadisco, aveva vitale importanza anche per ambienti cristiani rivolti (oltre che ad accogliere il diritto romano) a evitare l'abbandono dell'Antico Testamento con il suo insostituibile e compiuto patrimonio normativo e religioso¹³. Antico Testamento che, nel frattempo la Chiesa si stava impegnando a metabolizzare con un enorme sforzo culturale, depotenziandone il significato strettamente storico: ad es., con l'interpretazione "tipologica", atta a trasformarne passaggi chiave in prefigurazioni del messaggio cristiano¹⁴.

SINTESI

Si avvalorà l'ipotesi che la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* sia stata redatta da un cristiano per combattere l'avversione di marcionismo e manicheismo, e le diffidenze dei comuni gentili convertiti, nei confronti della tradizione veterotestamentaria.

¹³ In merito si veda l'assunto di A. MEOLA nell'articolo *Lex Dei. Note minime sull'incerta datazione dell'opera*, di prossima pubblicazione. Secondo Meola la *Collatio* fu composta in età diocleziana da un cristiano. Essa sarebbe espressione della apologetica cristiana tesa a creare un solido terreno di confronto e di incontro con le tradizioni e le concezioni romane. Per far ciò appariva essenziale valorizzare il ricco e sedimentato patrimonio giuridico dell'Antico Testamento. Competere con la struttura religiosa pagana, avente valenza squisitamente civile, significava doversi confrontare con uno dei fondamenti stessi dell'identità romana. Era dunque necessario che il Cristianesimo assumesse a una dimensione istituzionale, e non solo spirituale.

¹⁴ Accenni in C. LANZA, *Scribebat in terra: Gesù ermeneuta*, in *Liber amicorum et amicorum Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, a cura di E. HÖBENREICH-M. RAINER-G. RIZZELLI, Lecce 2021, 65 ss. (il lavoro è all'interno di M. CAMPOLUNGHİ-C. LANZA, *Vangelo di Giovanni 8,1-11*).

PAROLE CHIAVE

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum – Cristianesimo e Antico Testamento – Cristianesimo delle origini – *Origenes*.

ABSTRACT

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: Hypothesis of Christian Authorship. It is hypothesized that the *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* was written by a Christian to fight the aversion of Marcionism and Manichaeism, and the distrust of Gentile converts towards the Old Testament tradition.

KEYWORDS

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum – Christianity and Old Testament – Early Christianity – Origen of Alexandria.

LUCIA DI CINTIO
Università di Salerno

DAL PROSIMETRO ALLA CONSUETUDINE.
SULL'USO DELLE CATEGORIE ESEMPLARI
NELLA *INTERPRETATIO VISIGOTHORUM**

1. *La costruzione del testo giuridico: un esempio*

La costruzione del testo giuridico si atteggia a un fenomeno complesso che attiene a più discipline, oltre che alla storia, al diritto, anche alla filologia; si tratta di cercare di cogliere come forma e contenuto di una norma possano intersecarsi e mutare in un dato contesto, nel tempo.

Nella presente indagine si ipotizza che si possa ravvisare un mutamento significativo nella redazione delle *Interpretationes* visigote al *Codex Theodosianus*, di cui caso noto, ed allo stesso tempo problematico, è quello riguardante la calunnia. Mutando e moltiplicando il suo significato, la calunnia è stata oggetto di interesse sin dal secolo scorso¹.

Gli studiosi, così, hanno ricostruito un iter anche storico, attraverso una rassegna di fonti contenenti la calunnia nei suoi vari sensi², at-

* Il seguente saggio è stato pubblicato, in via di anticipazione e previo referaggio, in *Iura and Legal System*, 9, 2022, 16 ss.

¹ F. WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum "Codex Theodosianus": Untersuchungen zum Aufbau und Überlieferungswert der Interpretationen zum "Codex Theodosianus"*, in *Symbolae Friburgenses O. Lenel*, Leipzig 1935, 473 ss.

² In tal senso cfr. G. MASUCCI, *Della Calunnia*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, 3, Milano 1890, 192 ss., che compie nell'ambito della relativa voce enciclopedica, una rassegna di fonti precisa, ripresa e ampliata da G. BONOLIS, *Sul significato di "calunnia" nei testi medievali e particolarmente in alcuni documenti veneziani e pugliesi*, in *Archivio Storico Italiano*, 5, 48, 1911, 284 ss. Questo autore, però, collega i vari sensi di *calunnia* a una costituzione di Gordiano, C. 9.16.2, *ad legem*

tribuendo, però, tanta varietà a quel processo di volgarizzazione che avrebbe investito il diritto romano e che troverebbe proprio nelle leggi romano-barbariche il suo inizio³.

A mio avviso, tale modificazione può essere letta in modo diverso, quale segno di un'ampia evoluzione che investe le categorie di pensiero, prima che giuridiche, e che affonda le radici nei testi del *Codex Theodosianus*, rispetto a cui sovente l'*Interpretatio* si distacca, in un modo che è più vicino al diritto romano precedente.

Questo mutamento di prospettiva trova la sua concretizzazione tra il V e il VI secolo nella *Interpretatio* visigota, e proprio quella relativa a CTh. 9.39, che tratta di calunnia, può darne conto.

Segnatamente si tratta di *Interpretatio Visigothorum* a:

Brev. 9.29.1: Calumniatores sunt, quicumque causas ad se non pertinentes sine mandato alterius proposuerunt. Calumniatores sunt, quicumque iusto iudicio victi causam iterare tentaverint. Calumniatores sunt, quicumque quod ad illos non pertinet, petunt aut in iudicio proponunt. Calumniatores sunt, qui sub nomine fiscus facultates appetunt alienas et innocentes quietos esse non permittunt. Calumniatores etiam sunt, qui falsa deferentes contra cuiuscumque innocentis personam principum animos ad iracundiam commovere praesumunt. qui omnes infames effecti in exsilium detrudentur. Hic de iure addendum, qui calumniatores esse possunt.

Ho avuto già modo di occuparmi di questa *Interpretatio*, con la relativa costituzione⁴; pertanto, mi permetto di rinviare agli scritti in esa-

Cornéliam de sicariis (Gord.): *Is, qui adgressorem vel quemcunque alium in dubio vitae discrimine constitutus occiderit, nullam ob id factum calumniam metuere debet* (a. 243), in cui sarebbero racchiusi i prodromi per un allargamento di significato dovuto, come detto, a quell'ampio fenomeno detto di volgarizzazione del diritto.

³ G. BONOLIS, *Sul significato* cit., 311: «Senza dubbio la derivazione del significato della parola calunnia comincia ... nel linguaggio volgare ... ma non è forse azzardato il congetturare che la maggiore e più rapida diffusione del significato più diverso ... si verificasse (se non cominciò addirittura) nei territori gallo romani».

⁴ La costituzione di riferimento è CTh. 9.39.3 (= Brev. 9.29.3): *Innocentes sub specie falsae criminationis non patimur callidorum impugnatione subverti: qui si tentaverint, intelligant, sibimet severitatem legum pro commissis facinoribus incumbere*.

me per i dettagli⁵, ricordando solo gli elementi funzionali alla presente indagine, che riguardano innanzi tutto l'esposizione. Infatti, si deve ricordare il dato, seppur di tutta evidenza, per cui la struttura della *Interpretatio*, contenente definizioni, è completamente diversa rispetto al testo ufficiale.

Si deve a Wieacker l'individuazione delle varie corrispondenze tra singole definizioni del commento e leggi ufficiali all'interno del *Codex Theodosianus*⁶. Di queste, alcune si trovano nel medesimo titolo⁷.

Nel commento sono individuate condotte che prevedono la promozione in modo infondato di cause giudiziarie, per varie ragioni: perché i soggetti che le attivano sono privi di incarico; oppure si tratta di azioni violative del '*ne bis in idem*' in processi in cui si sia perso, o in quanto basate su accuse false.

Dal punto di vista della tecnica espositiva, si nota immediatamente che l'*Interpretatio* è composta da una serie di *definitiones* con la costante ripetizione della proposizione soggettiva, ossia *calumniatores sunt*. Tale ripetizione lascia credere al frutto di una giurisprudenza involuta, rozza che avrebbe operato anche frettolosamente⁸.

Tuttavia, il commento a me sembra il risultato di un pensiero ragionato ed esposto secondo l'uso di una tecnica precisa. Innanzi tutto, la consapevolezza del tipo di scritto, che gli stessi compilatori avevano approntato, pare comprovata alla fine della trascrizione dei testi, ove sono aggiunte rispettivamente a CTh. 9.39.1, '*Ista lex sub eodem titulo similem Interpretationem habet*'; a CTh. 9.39.2, '*Haec lex Interpretatione*

⁵ Per la bibliografia cfr. L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio Visigothorum»* al "*Codex Theodosianus*". *Il libro IX*, Milano 2013, 182 ss.

⁶ F. WIEACKER, *Lateinische Kommentare* cit., 431 ss.

⁷ Nel commento si trova un serie di definizioni, presenti in sequenza nell'intero titolo CTh. 9.39, *De calumniatoribus*: CTh. 9.39.1: *Non est ratio, qua manifesti calumniatoris supplicium differatur. Nec enim patimur frequenter iterari, quae consistere prima actione non quiverint, atque alienam innocentiam securitatemque sine crimine, damnabili appetitione terreri*, su cui cfr. nt. precedente. *Ista lex sub eodem titulo similem Interpretationem habet* (a. 383); CTh. 9.39.2 (= Brev. 9.29.2): *Nostris et parentum nostrorum constitutionibus comprehensum est, eos, qui accusationem alienis nominibus praesumpsissent, delatorum numero esse ducendos. Atque ideo calumniosissimum caput et personam iudicio irritae delationis infamem deportatio sequatur, quo posthac singuli universique cognoscant, non licere in eo principum animos commovere, quod non possit ostendi. Haec lex Interpretatione non indiget.*

⁸ L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio»* cit., 191 nt. 411 ss.

non indiget' e a *Interpr. Visig. ad CTh. 9.39.3*, '*hic de iure addendum*', *qui calumniatores esse possunt*. In tali incisi è espressa tutta la consapevolezza del tenore delle leggi ufficiali e della non esaustività delle definizioni, nonché della presenza all'interno del '*ius*' di altre concezioni, postulando anche una conoscenza degli stessi commissari non limitata a quanto commentato. Dunque, anche ove si ipotizzasse la presenza di sottocommissioni atte al componimento del Breviario, le aggiunte, che postulano un uso di dati incrociati, lasciano credere che tali sottocommissioni non avrebbero agito in modo settoriale ed isolato.

Anche la chiusa di CTh. 9.39.1 e CTh. 9.39.2 esprime la razionalità del lavoro, considerato nel suo complesso, alla stregua di un sistema organico per cui le interpretazioni corrisponderebbero a un fine concreto, inserite ove necessario, '*indiget*'.

Non solo la razionalità, ma anche l'ampio retroterra culturale dell'operato dei *prudentes* visigoti, mi sembra attestato, pur in un modo sottile, guardando meglio a *Interpr. Visig. ad CTh. 9.39.3*.

Infatti, si può notare che si tratta di una sintesi operata sulla scorta di *definitiones*, che non attengono a categorie oggettive, ma a classi di soggetti, ossia i *calumniatores*; ciò si presta a due diversi ordini di riflessioni, rispettivamente uno riguardante l'andamento metrico del brano, l'altro, la logica ad esso sottesa.

Occorre allora riflettere sia sulla ripetizione in sé, sia sul fatto che essa verta su soggetti, anziché su categorie astratte, in questo caso la calunnia.

Come sappiamo, la tecnica della *definitio* proveniva dalla *scientia iuris* classica, trovando uno sviluppo ampio presso quella severiana⁹; si tratta di una struttura logica di tipo aristotelico¹⁰, che è adottata anche in *Interpr. Visig. ad CTh. 9.39.3*, ma su di essa si innesta anche una tecnica retorica.

La ripetizione della proposizione soggettiva configura un'enumerazione anticipativa del soggetto, a mio avviso, al fine di enfatizzarlo, ma

⁹ Sui *calumniatores* cfr. D. 50.16.233 pr. (Gai. 1 ad l. XII Tab.): "*Si calvitur*": *et moretur et frustretur. Inde et calumniatores appellati sunt, quia per fraudem et frustrationem alios vexarent litibus: inde et cavillatio dicta est*. Nel testo è presente una *definitio*, ma non credo si possa ipotizzare che i Visigoti abbiano attinto da essa; infatti, presenta una struttura espositiva diversa rispetto a quella della *Interpretatio*; occorre, peraltro, considerare la possibilità che la chiusa sia giustiniana, dunque posteriore al Breviario.

¹⁰ Su tale tipo di aggiunta cfr. L. DI CINTIO, *Ordine e Ordinamento. Idee e categorie giuridiche nell'Antichità*, Milano 2019, *passim*.

anche di renderlo facilmente memorizzabile; la lunga interpretazione, così, appare un risultato di una commistione tra metrica e prosa che ricorda il prosimetro¹¹.

La tecnica del prosimetro risulta adottata da Boezio nel *De Consolatione Philosophiae*, che, secondo la letteratura, sarebbe stata ripresa solo a partire dal XII secolo¹². A dispetto di tale opinione, i Visigoti sembrano utilizzare l'esposizione logica della *definitio* (che sarebbe stata ben presente nel posteriore Digesto) accompagnata da una struttura retorica, un *modus operandi* che proveniva da lontano, come si vedrà nelle righe seguenti.

2. Promissio dotis

Nella *Formula Visigothica* 20, si trova un *promissio dotis* in esametri che formano un prosimetro¹³:

Gl.: Dotis formula exametris conscripta. Insigni merito et Geticae 60 de stirpe senatus Ilius sponsae nimis dilectae, ille Praemia nubentum ratio praescribere cartis Provocat et magnis laudem praeferre puellis, Optima quantum certe sinit doctrina pudoris, Aut amor exigit et placidus in corde reponit. Est datus antiqui facilis hic corde parentis, Temporibus quem cuneti haberent pro lege futuris, Cum dudum caelsi dominus et rector Olympi Forma[s]set immensa hominem pietate priorem. Protinus auxilium latere de sacro virili Dextera faeminium telluris fecit in orbem Maxima crescendo transcurrit pectoris etas; Dilubio, labaret quo cunctum crimina mundum, Noë salbare voluit cum prole beatum, Qui potuit reparare genus ex coniuge priscum. Innumera crevit hominum post inde caterba, Oppida qui inhabitant, vicus et moenia cuncta. Abraham quippe Deum cupiens cum Sarra su-

¹¹ L. DI CINTIO, *L'“Interpretatio”* cit., 192 nt. 496, ove ricordo che il prosimetro era adottato da Boezio in *De Consolatione Philosophiae* e la metrica era una costante anche negli atti di diritto sostanziale, come quello in *Form. Visig.* 20.

¹² E. D'ANGELO, *Letteratura latina medievale: una storia per generi*, Roma 2009, 109, in cui è ben spiegato l'uso del prosimetro a partire dal XII secolo, partendo dal modello di Boezio. Si tratta di poemi allegorici a contenuto didascalico con cui trasmettere un sapere teologico-filosofico di tipo platonico e neoplatonico.

¹³ Su cui cfr. L. DI CINTIO, *L'“Interpretatio”* cit., 192 nt. 496.

pernum Cernere promeruit seque offerendo ministrum. Cuius Isaac dispensandi de semine voto Exortus geminam genuitque ex coniuge plebem. Iacob bis septenos famulabit in annos, Ut Rachel acciperet pulcherrime corpora pacte. Idem semper summus venerandus honore Gentibus indixit gratae conubia cunctis. Praeteritis muniti patribus vestigia nostris Insequimur laeti thalamos et foedera usa. Quaerimus aethereis cerbices subdere iussis, Dispare ut sexus membra efficiamur in unum; Eximior cum sit de toto gratia munus Et magnos non aurumanimos sed vota decorent, Praecedant nostris titulis et praemia portent, Qua superant omne pretiosum dona metallum. Pascimur ecce tui tantum dulcedine amoris, Ut, si immensa tuae contradam munera formae, Nihil nobis melius quam nostri gratia vultus. Nullis enim quisque rebus efficitur exul Vel aliquod dando reponet in coniuge pauper, Si coniux proprium diligit servare maritum. Unde praecare meis studui per carmina verbis Ut, quia nostrorum placuit haec causa parenti, Laeta peto teneas in votis pectora nostris, Quod tua dulcedo possit, quod grata voluntas, Quod amor egregius, quod nostra meretur Optima namque tibi dona sum offerre paratus, Et dare quod retinet praesentis forma libelli. Ecce decem inprimis pueros totidemque puellas Tradimus, atque decem vivorum corpora equorum; Pari mulus numero damus inter caetera et arma, Ordinis ut Getici est et morgingeba vetusti. Rusticos impendam famulos per nostra manentes Rura tibi, taeris, vineis et praedia, olivis, Omnibus in rebus, silvis ac pascua, limphis, Immobiles res seu mobiles, tam omne pecusque, Argentum, aes, byssum, vas fictile et aurum; Quicquid intra vel extra nunc corpore cuncto Nos in iure titulis ex multis habere, Amplius Christi dederit quod gratia nobis Ordine diverso per nostrae tempora vitae, Te dominam in mediis cunctisque per omnia rebus Constituo donoque tibi vel confero, virgo. Singula quippe supra vultu conscripta iucundo Adprehaendas, habeas, teneas, post multa relinquo Secula posteris in iure, charissima, nostris, Aut inde facere vestram quodcumque voluntas Elegerit, directa tibi est vel certa potestas Eternum tamen ut habeat hac carta vigorem, Ecce sacramentum malui conectere magnum, Siderea praecelsa Dei virtute tonantis, Principis ac domini Sisebuti gloria nostri, Meque meum nunquam hunc penitus dirumpere pactum Nec nostris aditum manebit haeredibus ullum. De hinc qui possit minimam contingere partem, Nisus aut exteterit nostram

convellere dona, Bis auri mille vestrae nunc ista parti Inferat, et huius valeat conscriptio cartae, Cui omne scripturae malum de mente dolorem Expolietantis quas texui probare mores Omnia promitens spondi involuta manere; Unde meam subter libens nomenque notavi, Et testes speravi alios subscribere dignos Post certe Aquiliam memini contexere legem, Qui cunctos rerum iugiter corroborat actos. Carta manet mensis illius conscripta calendis, Ter nostri voluto domini foeliciter anno Gloriosi merito Sisebuti tempore regis. Ecce manu propria tribui qua dona illi Subscripsi, ut longa maneat ac firma per aevo.

La formula ha contenuto giuridico, ma dal punto di vista dell'esposizione configura anche un canto memorizzabile, in cui sono commistionati diritti germanici e vicende, tematiche, provenienti dalle Scritture Sacre, ...*Dilubio, labaret quo cunctum crimina mundum, Noe salbare voluit cum prole beatum...*, in particolare appare centrale il racconto del diluvio universale, e di ciò che ne è seguito, posto a fondamento della *promissio*. A mio avviso, in questo peculiare prosimetro può trovare anche conferma come il diritto, in un'epoca che si colloca tra il Tardo Antico e il Medio Evo, fosse elaborato in ambienti non solo giuridici, ma ecclesiastici ove si tentava di inserire la norma mosaica nel diritto allora attuale, assimilandone anche la tecnica espositiva¹⁴.

3. Utilitas, obscuritas legum

L'uso della retorica appartiene alla legislazione imperiale in cui però essa risulta funzionale a corroborare la figura dell'imperatore, ed anche le norme dallo stesso promananti, ammantate da un alone di maiestatica divinità. Rispetto ad essa la letteratura, in generale, ravvisa nella retorica delle leggi romano-barbariche un'idea di continuità con la legislazione

¹⁴ Sul punto rinvio a L. DI CINTIO, "Lex Dei" e leggi romano-barbariche, in F. LUCREZI, *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio IX*, Torino 2020, 113 ss., ove è stata ipotizzata che la *Collatio Mosaicarum et Romanarum legum* costituisse uno schema funzionale proprio all'uso normativo delle leggi romane che avrebbero trovato una legittimazione secolare in quanto coincidenti e precedenti il diritto romano. In tal senso, la formula visigotica mi sembra proprio porsi in questa direzione, quale uno dei tanti esempi di commistione tra diritto romano e tradizione veterotestamentaria.

imperiale¹⁵. A mio avviso, però, dai testi della legislazione visigota si evince un'esigenza di rendere la legge conoscibile e 'utile' a tutti, non solo a una sparuta classe dirigente; la norma non è considerata come uno strumento di oppressione, bensì di organizzazione.

I caratteri essenziali della *lex*, peraltro, sono chiaramente sanciti nella *Lex Romana Visigothorum*; in particolare nel *Commonitorium* ne risulta chiara la funzione: "*Utilitates populi nostri ...*", la legge è emanata per l'*utilitas* del popolo visigoto. Affinché la stessa sia utile, occorre che sia chiara e comprensibile a tutti. Inoltre: *...Et antiqui iuris obscuritate... in lucem intelligentiae melioris deducta resplendeat, et nihil habeantur ambiguum, unde se, ...impugnet obiectio.*

La legge deve essere utile, comprensibile, dunque esposta in modo chiaro. Si tratta di una innovazione a livello normativo, che non si attegga a mera petizione di principio come, invece, sembra essere un'affermazione precedente che trova la sua fonte in:

C. 1.14.9 Impp. Valentinianus, Marcianus: *Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intellegi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinent vel permissa sectentur. Si quid vero in isdem legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id imperatoria Interpretatione patefieri duritiamque legum nostrae humanitati incongruam emendari. Valentin. et Marcian. AA. ad Palladium (a. 454).*

La disposizione, posteriore al *Codex Theodosianus*, presente nel *Codex Iustinianus* in C.1.14.9 e nelle *Exceptiones Petri*, è tendenzialmente valutata come affermazione di un principio verticistico, per cui l'imperatore è l'unico creatore e interprete della legge. La Novella, letta a tal guisa, è ritenuta prova di un arretramento del diritto in funzione del potere centrale. Tale lettura guarda al *ius* degli antichi *prudentes*, e si focalizza sulla titolarità della facoltà di interpretare il medesimo, ossia l'imperatore che l'attrae su di sé¹⁶.

¹⁵ Così M. CARINI, *Le leggi romano-barbariche tra retorica e politica*, in *Rivista Di Cultura Classica e Medioevale*, 47, 2005, 97 ss.

¹⁶ G.G. ARCHI, *Interpretatio iuris-Interpretatio legis-Interpretatio legum*, in *Studi G. Santoro Passarelli*, 6, Napoli 1972, 48 ss., e più di recente P. GARBARINO, *Aspetti e problemi dell'interpretazione del diritto dopo l'emanazione del codice Teodosiano (osservazioni su Nov. Theod. 9 e Nov. Marc. 4)*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Ricerche F. Gallo*, 1, Napoli 1997, 259 ss.

Invero, può essere evidenziato un ulteriore aspetto della norma. Vista da una prospettiva oggettiva, infatti, essa sancisce la necessità che la legge sia chiara. Proprio per tale aspetto, trascurato dalla letteratura odierna, trova, invece, una larga diffusione nelle teorie dei glossatori¹⁷ che elevano la Novella a modello normativo su cui fondare proprio la necessità di chiarezza della legge.

Così, alla luce della dialettica, che si viene a delineare nel testo tra *obscuritas* e *claritas*, mi sembra che si possa rintracciare una corrispondenza tra questa C. 1.14.9 e il *Commonitorium*; non si tratta solo del pensiero, ma anche del lessico che accomuna le due norme. *Prima facie*, si potrebbe credere che i Visigoti avessero attinto da questa norma, e che la conoscessero per vie che non fossero, ovviamente, quelle del *Codex Theodosianus*; però non è molto probabile la ricezione per via diplomatica, visto che si sarebbe trattato della trasmissione di una norma imperiale ad un re germanico, e si pensi che il regno visigoto venne riconosciuto dall'imperatore solo nel 466 d. C.

Si potrebbe ipotizzare che la norma fosse nata all'interno del *consilium* imperiale, di cui erano parte anche funzionari e giuristi visigoti¹⁸; tuttavia, l'ipotesi più probabile è che entrambi i testi avessero recepito una lezione comune.

Quello della *obscuritas legum*, dissolta attraverso una corretta *Interpretatio*, infatti, è un tema sviluppato sia dalla retorica¹⁹ sia dalla filoso-

¹⁷ Per la tradizione della Novella nella Scuola dei Glossatori cfr.: U.R. BLUMENTHAL, *Collectio Canonum Caesaroaugustana*, in *Canon Law, Religion, and Politics: "Liber Amicorum"* Robert Somerville, Washington D.C. 2012, 16 ss., che chiarisce anche i legami con la legge e le *Petri Exceptiones*; U. AGNATI, *La 'culpa latior' di Celso, la 'culpa lata' dei Glossatori e il 'dolus praesumptus' di Bartolo da Sassoferrato*, in *Studi Urbinati*, 71, 2020, 429 ss.

¹⁸ Su tale aspetto rinvio a L. DI CINTIO, "*Lex regit omnem civitatis ordinem*". *Valentiniano, Interpretatio e Lex Visigothorum 1.1.3*, in *IAH, an International Journal on Ancient Law*, 13, 2021, 59 ss.

¹⁹ Per le fonti cfr.: QUINT., *Inst. or. 2: At obscuritas fit verbis iam ab usu remotis, ut si commentarios quis pontificum et vetustissima foedera et exoletos scrutatus auctores id ipsum petat ex iis quae inde contraxerit, quod non intelleguntur. Hinc enim aliqui famam eruditionis adfectant, ut quaedam soli scire videantur. XIII. Fallunt etiam verba vel regionibus quibusdam magis familiaria vel artium propria, ut "atabulus" ventus et navis "stlataria" et inmalocosanum. Quae vel vitanda apud iudicem ignarum significationum earum vel interpretanda sunt, sicut in iis quae homonyma vocantur, ut "taurus" animal sit an mons an signum in caelo an nomen hominis an radix arboris nisi distinctum non intellegitur. 14: Plus tamen est*

fia²⁰, entrambe conosciute ai giuristi occidentali, come visto. Peraltro, tra la legge imperiale e l'emanazione del *Commonitorium* decorre solo qualche decennio, il che rende plausibile che gli estensori avessero attinguto da un retroterra culturale e giuridico comune²¹.

Ad essere diversa, a mio avviso, è la funzione svolta da tale contrapposizione: nella Novella essa si connota di un valore retorico, enfatico, privo di concrete ricadute; nel decreto dei Visigoti, assume un senso di effettività che trova riscontro all'interno delle singole *Interpretationes*. Così in *Interpr. Visig. ad CTh.* 1.1.2²² si conferma che *leges nescire nulli liceat, aut quae sunt statuta contemnere*. Per l'analisi del testo ufficiale e dell'*Interpretatio*, rinvio ai miei studi precedenti²³; ai fini della presente, si può notare che nel commento non si impone un obbligo categorico di conoscere la legge, in modo incontrovertibile, per diverse ragioni. A mio avviso, la presenza di '*liceat*' potrebbe mutare il significato del testo ufficiale; si tratta di un congiuntivo esortativo che esprime il senso di un obiettivo da raggiungere anche per il legislatore, più che una coazione. Se si paragona, così, il commento al testo ufficiale²⁴, mi sembra che in quest'ultimo la coazione del precetto sia indicata chiaramente da *non*

obscuritatis in contextu et continuatione sermonis, et plures modi. CIC., *Inv. reth.* 1.77: *Ac de partibus quidem argumentationis satis nobis dictum videtur: illud autem volumus intellegi nos probe tenere aliis quoque rationibus tractari argumentationes in philosophia multis et obscuris, de quibus certum est artificium constitutum*; CIC., *Inv. reth.* 1.68: *Eorum igitur, quae constant, exempla ponemus, horum, quae dubia sunt, rationes afferemus. Quinquepertita argumentatio est huiusmodi: Omnes leges, iudices, ad commodum rei publicae referre oportet et eas ex utilitate communi, non ex scriptione, quae in litteris est, interpretari.*

²⁰ Anche la necessità della chiarezza è un tema tipico del neoplatonismo, di cui, come detto, i Visigoti si fanno latori; tale aspetto dell'impostazione neoplatonica occidentale, è affrontato da F.G. CALIAN, "Clarifications" of Obscurity: Conditions for Proclus's Allegorical Reading of Plato's Parmenides, in *Medium Aevum Quotidianum*, 30, 2013, 15 ss.

²¹ B. LUISELLI, *Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico*, Roma 1992, 677 ss.; L. DI CINTIO, *Nuove ricerche cit., passim*.

²² *Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam, nec dissimulare permittimus.*

²³ L. DI CINTIO, *Nuove ricerche cit.*, 22 ss.

²⁴ In tal senso R. ZIMMERMAN, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Law of Obligations*, Oxford 1996, 606, che scrive di «general duty» in relazione al dovere sancito in C.1.14.9: *...leges intellegi ab omnibus debent...*, ma a me sembra più diretto il collegamento con il testo ufficiale di riferimento su cui cfr. *retro* § 1.

permittimus, assente nel commento. Ebbene, se la *Interpretatio* è letta nella direzione che occorre fare in modo che a tutti sia possibile conoscere la legge, in quanto aspettativa lecita, allora risulta conseguenziale che, affinché si raggiunga tale scopo, essa debba essere anche conoscibile; il che è proprio ciò che prescrive il decreto di Aniano.

Così, per tonare all'esempio di *Interpr. Visig. ad CTh. 9.39.1*, si può capire come essa, nella sua sintesi semplice, risponda a un'idea di conoscenza e chiarezza. Le definizioni di calunniatori, racchiuse in un unico testo, avrebbero evitato anche una ricerca nelle numerose ed eterogenee norme che ne contenevano le diverse nozioni a chi avesse avuto la necessità di raccordare una condotta a una determinata fattispecie.

4. *Tradizione germanica e retorica*

Lo schema espositivo delle *Interpretationes* non si limita solo alla chiarezza, ma sembra seguire una sorta di doppio binario ideale, logico e retorico.

Le figure retoriche impiegate rendono il brano musicale e facilmente memorizzabile. Oltre che alla chiarezza, l'uso di determinate strutture sembra assolvere proprio al compito di rendere il testo idoneo alla trasmissione orale. È possibile, quindi, che l'esigenza di semplificare il diritto, consentendo il suo concreto utilizzo autonomo dalla consultazione del farraginoso materiale scritto, sia frutto del più ampio retroterra culturale e ideologico germanico, caratterizzando la sua antica cultura che racchiudeva le poche regole giuridiche, ma soprattutto etiche su cui la società germanica si reggeva, nei canti epici.

Mi riferisco ai poemi, alle saghe che, oltre ad avere un contenuto mitico, racchiudevano anche le norme, le quali, una volta memorizzate, erano alla portata di tutti. Si trattava di una forma di divulgazione del sapere democratica e immediata.

Questi canti caratterizzano, sin dal loro nascere, i popoli germani e sono trasmessi nei secoli, ma in un modo mutevole che consentiva un loro adattamento, di volta in volta, ai nuovi contesti storici e culturali²⁵.

²⁵ Sul tema cfr.: P. SCARDIGLI, *Lingua e storia dei Goti*, Forlì 1964; B. LUISELLI, *La formazione della cultura europea occidentale*, Roma 2003; M. RIZZOTTO, *Le trasformazioni della Gallia nella tarda antichità attraverso la riflessione cassiodorea*, in *Porphyra*, 8, 2008, 27 ss.; B. LINCOLN, *Between History and Myth: Stories of Harald Fairhair and the Founding of the State*, Chicago 2014.

Ce ne parla già Tacito in *Ann.*, 2.88.3²⁶. Essi, non solo appartengono alla cultura originaria comune alle popolazioni germaniche, ma seguono anche un andamento tipico, raccordabile al cosiddetto verso lungo germanico diviso a sua volta in due brevi. La struttura di tali versi era caratterizzata da una forma attenta e conteneva delle formule costanti, dei *topoi* linguistici²⁷, proprio alla stregua di *Interpr. Visig. ad CTh.* 9.39.1, ove l'enumerazione ripetitiva è inserita in questo stile formulare che, dai poemi omerici, si ritrova ancora nei canti epici tardo medievali.

La loro importanza è tale per cui sono messi per iscritto e prosaizzati da autori antichi tra cui Iordanes, nella sua *Historia Gothorum*, Paolo Diacono, nella *Historia Langobardorum*. Eginardo²⁸ scrive che ancora Carlo Magno fece raccogliere i canti antichi per iscritto e opportunamente tradotti. Dunque, si conferma il loro valore paideutico e normativo nel IX secolo all'interno del Sacro Romano Impero.

In via meramente esemplificativa si ricordi che, nelle saghe più antiche, le donne si uniscono all'uomo tramite ratto, per la cui composi-

²⁶ *Septem et triginta annos vitae, duodecim potentiae explevit, caniturque adhuc barbaras apud gentis, Graecorum annalibus ignotus, qui sua tantum mirantur, Romanis haud perinde celebris, dum vetera extollimus recentium incuriosi.*

²⁷ In specifico sulla funzione e le figure retoriche nei poemi germanici cfr. E. GINI, *La Fiaba d'area germanica: studi tipologici e tematici*, Firenze 1990, 23 s.; L. VEZZOSI, *Alcune riflessioni sul concetto di identità linguistica germanica*, in *Lingua, etnia e identità nel mondo germanico*, a cura di V. SANTORO, Soveria Mannelli 2018, 9 ss.

²⁸ EINHARD, *Vita Karoli*, cap. 29: *Omniium tamen nationum, quae sub eius dominatu eran, iura quae scripta non erant describere ac litteris mandari fecit. Item barbara et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus et bella canebantur, scripsit memoriaeque mandavit. Inchoavit et grammaticam patrii sermonis. Mensibus etiam iuxta propriam linguam vocabula imposuit, cum ante id temporis apud Francos partim Latinis partim barbaris nominibus pronunciarentur. Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est, Tuistonem deum terra editum. Ei filium Mannum, originem gentis conditoremque, Manno tris filios adsignant, e quorum nominibus proximi Oceano Ingaevones, medii Herminones, ceteri Istaevones vocentur. Quidam, ut in licentia vetustatis, pluris deo ortos plurisque gentis appellationes, Marsos Gambrivios Suebos Vandilios adfirmant, eaque vera et antiqua nomina. Ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum, quoniam qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint ac nunc Tungri, tunc Germani vocati sint: ita nationis nomen, non gentis evaluisse paulatim, ut omnes primum a victore ob metum, mox etiam a se ipsis, invento nomine Germani vocarentur.*

zione si paga un prezzo²⁹; questa struttura coincide con il modello di matrimonio germanico assimilabile alla compravendita tra il marito e il padre della sposa.

Il canto epico, dunque, non va valutato come mero folclore, bensì è specchio di una ideologia, per cui il sapere e le norme debbano appartenere al popolo, per la maggioranza analfabeta; esse devono essere uno strumento regolatore e non oppressivo. Alla luce di tale contesto, si spiega come i Visigoti traferiscano l'esigenza di rendere fruibili e memorizzabili le norme anche nella *Lex Romana Visigothorum*³⁰; in particolare nella parte che avrebbero consultato, ossia l'*Interpretatio*.

La commistione tra retorica, poema, tradizione romana si innesta anche nelle interpretazioni. La giurisprudenza occidentale visigota, infatti, si serve anche della cultura storica e letteraria nei propri testi tecnici, per poter filtrare concetti che sono collegati all'ideologia politica e ai rapporti di potere tra Goti e Romani tanto fluttuanti nel tempo. Si pensi all'uso di frasi stereotipe come '*rerum domini*' in *Interpr. Visig. ad CTh. 9.40.10*³¹, di virgiliana³² memoria per indicare i Romani.

In ciò è ravvisabile una sorta di differenza con la *scientia iuris romana* che impiega la Logica per organizzare il discorso e i concetti in modo prosaico, teso alla razionalizzazione e alla sintesi del sapere³³.

²⁹ Proprio il caso del matrimonio germanico è tra gli esempi maggiormente utilizzati dalla letteratura per raccordare i poemi alle norme germaniche. Per tutti, cfr. P. VACCARI, *Matrimonio franco e matrimonio romano: studi preliminari*, Pavia 1911, 8; E. BESTA, *La famiglia nella Storia del Diritto italiano*, Milano 1962, 81 s.; M. SCOVAZZI, *Scritti di storia del diritto germanico*, 1, Milano 1975, 285 ss.

³⁰ Cfr. L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio»* cit., 11 ss.

³¹ CTh. 9.40.10 (= Brev. 9.30.2): *Quoties in senatorii ordinis viros pro qualitate peccati austerior fuerit ultio proferenda, nostra potissimum explorentur arbitria, quo rerum atque gestorum tenore comperto, eam formam statuere possimus, quam modus facti contemplatioque dictaverit. Interpretatio: Si quando aliquae maiores personae aut alicuius dignitatis viri vocantur in crimen, iudex ad rerum dominos referat, ut de huius modi personis quid fieri debeat, dominorum praeceptio iusta constituat;* per il testo e la sua *Interpretatio* rinvio a L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio»* cit., 199 ss.

³² Il legame tra le opere di Virgilio e i poemi germanici è nota; per tutti, cfr. *Waltharius: Epica e Saga tra Virgilio e i Nibelunghi*, a cura di E. D'ANGELO, Milano 1998, 172 ss.

³³ La *scientia iuris romana* si differenzia in modo netto dalla poesia, elabora i suoi concetti attraverso un metodo casistico prima e poi impiegando le rigorose

5. Calumnia, calumniatores

L'*Interpretatio* alariciana, oltre che svolgersi in sequenza metrica, rappresenta le definizioni tramite le condotte soggettive, '*calumniatores sunt...*', e non categorie generali attraverso le quali astrarre l'oggetto. Anche tale *modus operandi* rendeva il testo maggiormente comprensibile, come visto, ma è valutato comunemente quale segno di regressione del pensiero, di un popolo culturalmente non ancora così evoluto.

Innanzitutto, la diversificazione delle condotte calunniose non è frutto dell'occidente barbarico, come anche sostenuto³⁴, poiché la calumnia, in una molteplicità di sensi, è già ben presente nelle costituzioni ufficiali, in modo, in alcuni casi, anche singolare, tanto che nelle relative *Interpretationes* il termine è omissso e in sua vece sono impiegate perifrasi.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, a CTh. 9.40.18³⁵; CTh. 5.18.1³⁶; CTh. 1.1.3³⁷, ove *calumnia* arriva a indicare l'irretroattività della legge, come il relativo commento afferma.

logiche provenienti dal sapere greco. Si tratta di una differenza consapevole e voluta, come dimostrato dai noti passaggi ciceroniani: Cic., *Orat.* 1.41; 42.191; Cic., *Brut.* 41.151; 42.153.

³⁴ G. BONOLIS, *Sul significato cit.*, 311 ss.

³⁵ CTh. 9.40.18 (= Brev. 9.30.4) Impp. Arcad. et Honor. AA. Eutychiano pf. p.: *Sancimus, ibi esse poenam, ubi et noxa est. propinquos, notos, familiares procul a calumnia summovemus, quos reos sceleris societas non facit; nec enim affinitas vel amicitia nefarium crimen admittunt. Peccata igitur suos teneant auctores, nec ulterius progrediatur metus, quam reperitur delictum. Hoc singulis quibusque iudicibus intimetur. Interpretatio: Poena illum tantum sequatur, qui crimen admisit. Propinqui vero, affines vel amici, familiares vel noti, si conscii criminis non sunt, non teneantur obnoxii. Nemo de propinquitate criminosi aut de amicitia timeat, nisi qui scelus admiserit.* Sul testo e sulla relativa *Interpretatio*, L. DI CINTIO, *L'«Interpretatio» cit.*, 204 ss.

³⁶ CTh. 5.18.1 pr. (= Brev. 5.10.1 pr.) Impp. Honor. et Theodos. AA. Palladio pf. p.: *Si quis colonus originalis vel inquilinus ante hos triginta annos de possessione discessit, neque ad solum genitale silentii continuatione repetitus est, omnis ab ipso, vel a quo forte possidetur, calumnia penitus excludatur quem annorum numerum futuris quoque temporibus volumus observari.*

³⁷ CTh. 1.1.3 (= Brev. 1.1.3): Imppp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Aureliano pf. u.: *Omnia constituta non praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponunt. Interpretatio: Omnes leges non ea, quae anteriore tempore acta sunt, damnant, sed in futurum observanda constituunt.* Sulla costituzione e sulla relativa *Interpretatio*, cfr. L. DI CINTIO, *Nuove ricerche cit.*, 25 ss.

Mi sembra che nella *Interpretatio* non sia racchiusa alcuna nozione diversa rispetto a quelle presenti nel *Codex Theodosianus*, ma essa si atteggia a sintesi, peraltro parziale come le aggiunte lasciano intendere, dei calunniatori, e non della calunnia dai contorni ben più fluidi. Pertanto, all'opera visigota non può attribuirsi l'inizio della volgarizzazione del diritto rispetto alla nozione di calunnia, come sostenuto.

Proprio la preferenza per i soggetti titolari della condotta, i calunniatori, anziché del relativo illecito, la calunnia, a mio avviso, è dovuta a un cambio di prospettiva. I Visigoti, al tempo della *Interpretatio*, erano stati convertiti all'arianesimo. Sviluppato all'interno di un impianto filosofico derivante da una 'costola' della Scolastica, l'arianesimo innesta elementi della logica diairetica aristotelica in un pensiero neoplatonico³⁸. Ciò, tradotto e applicato all'interno dell'argomentazione giuridica, implica, secondo l'ipotesi qui prospettata, il passaggio dall'uso di categorie oggettive, tendenzialmente chiuse di tipo aristotelico, a categorie 'per esemplare', che tendono a ordinare il pensiero in condotte tipiche, ma non esaustive. La categoria per esemplare, dunque, riflette sulle condotte soggettive e attua su di esse un processo logico, che forse sarebbe corretto definire analogico³⁹.

In sostanza, la commistione tra mondo romano occidentale e mondo germanico crea un terreno culturale, una base che trasforma le categorie giuridiche in qualcosa di parzialmente nuovo. Le scuole di pensiero occidentali agiscono su questa nuova realtà, creando modelli basati su condotte soggettive aperte. È applicato, in sintesi, un nuovo metodo

³⁸ La tematica è complessa, per essa rinvio a L. DI CINTIO, *Ordine e Ordinamento* cit., *passim*. In modo molto chiaro, G. VENTIMIGLIA, *Differenza e contraddizione: il problema dell'essere in Tommaso d'Aquino: esse, diversum, contradictio*, Milano 1997, 97: «Non è difficile rinvenire nella eresia ariana, secondo cui da un primo principio, il Padre procedeva un essere di natura inferiore, il figlio, i segni di un inequivocabile platonismo. Riviveva in questa dottrina gli echi delle teorie delle ipostasi separate e gerarchicamente ordinate».

³⁹ La denominazione 'categorie esemplari' è moderna, frutto delle elaborazioni delle scienze cognitive. Per tutti, sul tema, in modo chiaro e completo, cfr. R.J. STERNBERG-E.E. SMITH-F.S. MARUCCI, *La psicologia del pensiero umano*, Roma 2000, 63 ss., ove è ben descritta la differenza tra categorie oggettive che affondano le radici nel pensiero aristotelico, e categorie soggettive, ossia enucleazioni generali che si impernano su aspetti soggettivi e non sul l'oggettivo. In altri termini, l'*exemplum* si riferisce alle condotte nelle categorie per esemplari; postula così un'applicazione analogica del sapere.

cognitivo, in un modo che a me sembra consapevole e orientato verso una fruibilità, flessibilità maggiore della norma.

In ciò, nella *Interpretatio Visigothorum*, logica e retorica si vanno a intersecare.

Infatti, l'elencazione per esemplari di una categoria dal significato tanto vario, come *calumniatores*, da un lato specifica in modo esatto la condotta rilevante, dall'altro non 'chiude' l'elenco. La potenziale apertura ad altre condotte più o meno indefinite, mi sembra che sia comprovata anche dalle 'aggiunte' come '*hic de iure addendum*'; è quasi ovvio, infatti, che sia consentito aggiungere, solo ove il concetto lo consenta e non si atteggi come chiuso, esaustivo.

Tale struttura, inoltre, si presta meglio alla memorizzazione e all'innovazione, in coerenza con l'idea visigota per cui il diritto dovesse essere diffuso in modo certo e ordinato quanto più possibile, alla luce forse dell'enorme materiale giurisprudenziale non gestibile senza l'adozione di una sintesi e selezione. In tale contesto, il testo giuridico può essere individuato nel commento, che muta la legge originale a seconda dell'esigenza e della funzione della medesima.

6. *L'Interpretatio alariciana come nuova forma di costruzione del testo giuridico*

La categoria soggettiva e la sonorità delle disposizioni sono le coordinate entro cui si costruisce la forma del testo giuridico della *Interpretatio visigota*, che si avvale della retorica, in modo diverso dalle costituzioni imperiali, in quanto riveste una funzione pratica, ad essa opposta, in corrispondenza della tradizione germanica.

Come anticipato in apertura del presente lavoro, la dottrina precedente ha operato un *excursus* esaustivo in chiave cronologica circa le fonti che trattano di calunnia. Tale letteratura ha evidenziato come il senso di *calumnia* muti nel tempo sino a ricomprendere fattispecie nuove. Il quadro restituito dalle fonti, a mio avviso, può essere valutato in altro modo.

Nella *Lex Visigothorum*, come già notato in modo esatto e analitico⁴⁰, '*calumnia*' assume il senso di danno, o pena, punizione civile,

⁴⁰ La ricognizione completa dei passaggi della *Lex Visigothorum* è in G. BONOLIS, *Sul significato cit.*, 284 ss.

fiscale, oltre che penale⁴¹. Allo stesso tempo, in modo autonomo, permane la categoria per esemplare di colui che propone accuse false, in LV. 7.1.5⁴²; ora, però, definito *index*, non più *calumniator*.

In sintesi, da una lettura delle varie leggi visigote, che si occupano rispettivamente dell'illecito di *calumnia* e di chi proponga accuse false o infondate, mi sembra che il *Liber Iudiciorum* rappresenti un punto di arrivo di un percorso peculiare. Così, da un lato la calunnia continua ad essere applicata in modo fluido, dall'altro, la figura dell'*index* si amplifica sino a ricomprendere quella del *calumniator* che non è menzionato. Alla base di tale omissione potrebbe esservi una *ratio* dogmatica, per cui i Visigoti del VII secolo avrebbero voluto evitare sovrapposizioni, tra l'ampia categoria di *calumnia* e il *calumniator*, alle quali il comune *nomen* avrebbe potuto dare luogo. Si potrebbe pensare anche a un fenomeno storico, che avrebbe prodotto un mutamento nell'uso del termine e del concetto di *index* più ampio rispetto alle categorie per esemplare del *calumniator*⁴³.

Anche gli scritti religiosi ci restituiscono un senso peculiare di *calumnia* come oppressione⁴⁴.

Nella *Lex Salica*⁴⁵ nella *Lex Ripuaria*⁴⁶ la disposizione non è più astratta, la categoria anche per esemplare è assente, il soggetto è omes-

⁴¹ Per i significati generici di *calumnia* si vedano: LV. 1.3.6.8; LV. 6.5.6; LV. 8.1.13; LV. 8.4.19.23.24.26; LV. 5.6.7; LV. 10.2.5.

⁴² Il *calumniator* si trova in LV. 7.1.5: *Innocens approbatur, de iudicio securus, abscedat. Ille vero qui accusavit, et poenam et damna suscipiat, quae debuit pati accusatus, si de crimine fuisset convictus. Il calumniator*, che inoltre, coincide con l'*index* in LV. 1.4.

⁴³ In Cassiodoro la calunnia si riveste del generico simile all'*iniuria*, all'oppressione, come rilevato sempre da G. BONOLIS, *Sul significato* cit., 294, in *Var. 9, ep. 4; Var. 1, ep. 7; Var. 1, ep. 18*); ma lo studioso, *loc. cit.*, elenca anche un serie di passaggi in cui Cassiodoro avrebbe impiegato *calumnia* e *calumniator* nel senso di accusa falsa nella *Patrologia Latina*, (70, n. 420), la cui attendibilità è però molto dubbia, come noto.

⁴⁴ Lev. 6.6; GER. 7.6; EZICH. 22.9; sui passi si rinvia a G. BONOLIS, *Sul significato* cit., 291 s.

⁴⁵ *Lex Sal. 21.1 e 2: Si quis hominem innocentem absentem apud Regem accusaverit de culpis minoribus, sol. LXII culpabilis iudicetur. Si cero tale crimen ei imputaverit unde mori debuisset, si verum fuisset, ille qui eum accusaverit, sold. CC culpabilis iudicetur.*

⁴⁶ *Lex Rip. 38: Si quis hominem innocentem ad Regem accusaverit, sexaginta solidis culpabilis iudicetur.*

so; la norma ruota attorno alla struttura di un periodo ipotetico che si riferisce a un caso singolo. Nella *Lex Burgundionum*⁴⁷ è contenuta la sola calunnia come azione giudiziaria.

Così ancora una volta si conferma che la *Lex Romana Visigothorum* è recepita in altre leggi germaniche⁴⁸, franche⁴⁹. Se con queste, però, si pone in una naturale linea di continuità, è significativo, invece, che appaia anche nelle norme longobarde⁵⁰, ove si trova sia nel senso generico di danno, molestia, ma non più sanzionata con la pena del reciproco, bensì con pene più miti a carattere pecuniario, e non si scrive più di *calumniator*, ma di *accusator*, quando il comportamento fosse stato privo di dolo. La legge longobarda adotta, in tal modo, uno schema che sembra tornare al diritto romano più antico; questa eventualità potrebbe corrispondere al fatto che i longobardi invasero i territori dell'Esarcato in cui sicuramente l'uso del *Corpus Iuris Civilis* era prevalente rispetto ai territori franchi⁵¹.

⁴⁷ *Lex Burg.* 18.2: *Qui fugitivum secutus fuerit, et casu repugnantem occiderit, omni calumnia careat: aut is, qui sequitur, a fugitivus percussus fuerit, ad dominum fugitivi nulla calumnia revertatur.*

⁴⁸ Così nell'Editto di Teodorico, c. L.: *Occultis secretisque delationibus nihil credi debet: sed eum qui aliquid defert, ad iudicium venire convenit; ut si quod detulit, non potuerit adprobare, capitali subiaceat ultioni.* Ancora in *Lex Fris.*: 11 c. 3: *Si aut calumniator, aut ille cui calumnia irrogata est, se solum ad sacramenti mysterium perficiendum protulerit, et dixerit: "ego solus iurare volo, tu, si audes, nega sacramentum meum, et armis meum contende". Faciant etiam illud, si hoc eis it placuerit iuret unus, et alius neget, et in campum exeant.* In *Lex Baiw.* 22.1: *Si quis contra caput alterius falsa suggesserit, vel pro quacunqve invidia de iniusta re accusationem commoverit, ipse poenam vel damnum, quod alteri intulit, excipiat.*

⁴⁹ G. BONOLIS, *Sul significato* cit., 296 cita alcuni diplomi di Carlo Magno, la cui genuinità andrebbe verificata, dato che sono escerpti dalla *Patrologia Latina* di dubbia attendibilità.

⁵⁰ Nella legislazione di Ludovico, 6 c. 180: *Eandem poenam passurus sit accusator, si convincere accusatum non potuerit, quam reus passurus erat.* Nella legge non si scrive di *calumniator*, bensì di *accusator*. In ciò si può ravvisare una certa vicinanza con le norme più antiche, ove affinché si concretizzasse il reato di calunnia, sarebbe occorso il dolo. Anche nell'Editto di Rotari si tratta di *accusator* e la pena è quella del guidrigildo 9.1.1.7: *Et cognoscitur quod dolose accusasset, tunc ipse qui accusaverit et probare non potuerit, widrigild suum conponat, medietatem Regi, et medietatem ei cui crimen iniecerit; Lex Baiw.* 22.1: *Si quis contra caput alterius falsa suggesserit, vel pro quacunqve invidia de iniusta re accusationem commoverit, ipse poenam vel damnum, quod alteri intulit, excipiat.*

⁵¹ L'uso del Breviario di Alarico II in epoca franca è un dato difficilmente

È solo nella *Lex Visigothorum* che si è proceduto a una ‘ricategorizzazione’ della figura del *calumniator* classico, che diviene *index*; in merito si potrebbe anche ritenere che il *calumniator* come falso accusatore appartenesse, oramai, anche alla tradizione canonista; in funzione di ciò, la legislazione civile non vi si sarebbe sovrapposta.

7. Lex Romana Utinensis

Merita attenzione particolare la *Lex Raetica Curiensis*⁵² che men-

controvertibile; invece, le opinioni divergono circa l'utilizzo del *Corpus Iuris Civilis* nelle stesse aree. L'esiguità delle fonti non consente ricostruzioni certe, ma nei territori a influenza franca risulta un impiego della *Lex Romana Visigothorum* e non del Digesto. Nei regni Longobardi nonostante la maggior diffusione del *Corpus Iuris Civilis*, si utilizzano ancora le leggi romano-germaniche, oltre che le norme tipiche dei Longobardi sino al IX secolo, epoca a cui risalgono le prime rielaborazioni del *Corpus Iuris Civilis*, operate in ambiente longobardo, probabilmente a seguito della conquista dell'esarcato a opera, come noto, di Liutprando. La ricezione delle leggi germaniche trova spiegazione nella tradizione dei testi, che non conosce soluzione di continuità. Non di meno mi sembra che concorrano, unitamente alla tradizione testuale, anche spinte ideologiche, i cui segni possono essere individuati anche nelle pieghe dei medesimi atti normativi. Così già nel *Commonitorium* di Alarico II si rivendica l'identità e l'autonomia del popolo visigoto anche attraverso una propria legislazione, che per il tramite della *Interpretatio* fa proprie norme romane, trasformando ove necessario, le leggi imperiali. Tale processo è evidente anche nelle parole della *Lex Visigothorum*, ove si rifiutano esplicitamente le norme romane. Anche i Longobardi attingono dalla tradizione visigoto-franca. Così, l'Editto di Rotari, che indubbiamente contiene istituti longobardi, richiama in molti punti le norme del Breviario, nonostante che in esso, il re sia qualificato, re dei soli Longobardi, e non re dei Longobardi e dei Romani (ad esempio Clodoveo era denominato re dei Franchi e dei Romani) né gli è attribuito un titolo riconosciuto dall'ordinamento romano, *patricius*, o *magister*. La mancanza di ogni riferimento ai Romani, è segno dell'applicazione oramai su base territoriale della legge, ma anche della volontà di rivendicare un'identità propria, non più collegata a quella romana. Il nome dei Romani è omissso, non solo nelle leggi longobarde, ma anche nei diplomi reali si parla di *Aldii*, o sudditi; il nome del popolo romano è di nuovo presente nella Legge degli Scribi del 727 di Liutprando, a seguito della conquista dell'esarcato di Ravenna e sarà in questo ambiente che verrà utilizzato il *Corpus Iuris Civilis*, in sostituzione della *Lex Romana Visigothorum*, ma senza riuscirci del tutto, come dimostra proprio il *Brachilogus*. Per la tematica rinvio a L. DI CINTIO, *L'“Interpretatio”* cit., *passim*.

⁵² Per la legge i problemi ad essa connessi, rinvio a L. DI CINTIO, *Il naufragio e la “Lex Raetica Curiensis”*. *Un caso particolare di epitome*, in *Studi in Onore di L. De Giovanni, Koinonia*, 44, 2020, 465 ss.

ziona la sola *Interpretatio* in sostituzione della legge originale⁵³.

Dal punto di vista storico, il dato appare particolarmente significativo, in quanto conferma il valore normativo della *Interpretatio* che rappresenta, in determinati contesti come questo della Legge Udinese, la *Romana Lex*.

Sotto il titolo il libro IX, Titolo XXIX, è posizionato il titolo *De Calumniatoribus* che, come di consueto, menziona in forma lacunosa e abbreviata la legge di riferimento e, in sua vece, il testo della *Interpretatio* trascritto per intero debitamente segnalato.

Ai calunniatori è dedicato anche il Libro XXIII della Legge Udinese a cui corrisponde la ricezione del primo libro delle *Pauli Sententiae*. I calunniatori sono poi trattati nel libro XVIII della medesima parte che contiene le interpretazioni al libro V delle Sentenze paoline, ma a differenza di queste, non menzionano la calunnia, che nei testi originali è correlata alla *iniuria* come nella *Lex Visigothorum*. Si vedano così:

Lex Cur. 23 (Liber I Pauli Sententiarum). 8: Item alia Interpretatio, De Calumniatoribus: Ille non est calumniatus qui inter duos homines contendentes de quaecumque re iusticiam dicit; sed ille est calumniatur, qui rogatus aut per primias alterius causa desertat.

Il testo può essere collegato a

PS. 1.5.1: Calumniosus est qui sciens prudensque per fraudem negotium alicui comparat. 2 Et in privatis et in publicis iudiciis omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur.

E presenta affinità, ma non è identica, con l'*Interpretatio* del Breviario PS. 1.5.2:

Qui aut apud cunctos aut apud privatos iudices fuerit de calumniae obiectione convictus, non exspectata ordinis sententia, prout causa fuerit, supplicio subdetur.

L'*Interpretatio* delle *Pauli Sententiae* recepita nella *Lex Raetica Curiensis* è diversa rispetto a quella della *Lex Romana Visigothorum*, allo

⁵³ Il luogo è il medesimo del Breviario, ossia 9.29.2.

stesso tempo nella *inscriptio* è presente la scritta *Item alia Interpretatio*; proprio la presenza del termine “*alia*” potrebbe lasciar credere alla consapevolezza del compilatore della legge che quella recepita non era una *Interpretatio* alariciana. Ciò potrebbe trovare conforto nel fatto che la specificazione si trova ogni qual volta non sia recepito un commento tratto dal Breviario, almeno nelle edizioni a noi giunte.

Si potrebbe anche pensare che la pluralità di *Interpretationes* fosse resa possibile dalla natura dei testi commentati – poiché riguardanti le Sentenze non le leggi ufficiali considerate *iura* dunque modificabili –, non sarebbero stati soggetti ai divieti presenti nel *Commonitorium*. Certamente la posteriorità della Legge Udinese lascia credere che essa non si sarebbe dovuta più conformare ai divieti di Aniano. Allo stesso tempo, si deve notare che si limita a recepire del materiale preesistente. Allora la presenza di altre interpretazioni potrebbe lasciar credere che, anche in costanza della vigenza del Breviario, i Visigoti, forse nelle scuole di diritto, elaborassero commenti extra alariciani tràditi anche nella *Lex Romana Curiensis*.

Interessante è inoltre la struttura espositiva di *Lex Cur.* 23.7 che contrappone una condotta negativa a una positiva; si tratta di una peculiarità che sembra pervenire da una dialettica maestro-discepolo entro la quale si pone un quesito chiarificatore circa le condotte che darebbero luogo alla calunnia.

Si veda ora *Lex Cur.* 28.6 che recepisce il libro V delle *Pauli Sententiae*:

Liber 28 (*liber V Pauli Sententiarum*). 6: De calumniatoribus
Interpr. Hoc sunt calumniatores omnes, qui alteri homini causas contribuant per malo ingenio, aut quid falsitatem de altero hominem ad iudicem portaverit, ut alterum hominem sine culpa noceat; illi qui hoc faciunt, aut in exilio mittantur aut capite puniantur.

che va collegata a

PS. 5.4.11: Qui per calumniam iniuriae actionem instituit, extra ordinem punitur: omnes enim calumniatores exilii vel insulae relegatione aut ordinis amissione puniri placuit.

Che nel Breviario presenta la seguente aggiunta: Interpretatione non indiget.

In *Lex Cur.* 28.6 ricorre una *definitio*, con una struttura che ricorda

quella della *Interpretatio Visig. ad CTh.* 9.39.1, incorporata nel Libro IX. Questa parte della compilazione è espressamente dedicata alle *Pauli Sententiae*, ma il passo in esse corrispondente contiene la chiusa “*Interpretatione non indiget*”. Così, per i commissari di Alarico la sentenza non avrebbe abbisognato di commento; eppure, nella Legge Udinese, è recepita una *Interpretatio* in sostituzione del testo ufficiale.

Anche in questo caso si aggiunge un elemento all’ipotesi per le *Pauli Sententiae* fossero corredate da commenti che non erano confluiti nel Breviario o posteriori.

La legge Udinese, unitamente alle altre, sembra dimostrare come l’*Interpretatio Visigothorum ad Brev.* 9.29, non solo sarebbe stata tramandata, ma avrebbe anche costituito un modello, impiegato per recepire le *Pauli Sententiae* nella *Lex Raetica Curiensis*, in cui si riscontra anche una moltiplicazione delle condotte che vanno a formare le categorie per esemplari. Ciò è riprova del fatto che esse per loro stessa struttura sarebbero state aperte a nuovi casi.

Se alcune nuove definizioni provengono dal *corpus* legislativo, altre, per quanto visto sopra, dalla prassi.

8. *Alcune riflessioni*

Dalla disamina delle fonti emerge che quella sorta di bipartizione tra i *calumniatores* di *Interpr. Visig. ad CTh.* 9.39.1 e la *calumnia* si mantiene nel tempo. Progressivamente, la calunnia diviene un termine generico, perde i suoi connotati tecnici e caratterizzanti, attraverso un processo che agisce anche sulla terminologia, sul lessico, sulla forma, come è già evidente nel *Codex Theodosianus* in CTh. 1.1.3. Essa indica la causa giudiziaria⁵⁴, le molestie e, nei documenti più tardi della prassi, anche il carico avariato.

Diversamente, le definizioni dell’interpretazione alariciana compongono una serie, una sequenza in cui i soggetti, calunniatori, sono definiti tramite condotte accomunate da elementi specifici. Si crea, così, una sorta di divaricazione di concetti. A tale fenomeno concorrono due elementi: il primo può essere individuato nel fatto che

⁵⁴ La rassegna è G. BONOLIS, *Sul significato* cit., 299 ss., a cui si rinvia. A titolo esemplificativo cfr.: Diplomi di Berengario (a. 911), Diplomi di Ottone (a. 968), Corrado II (1026); *Liber Statutorum Civitatis Ragusii*, *Cod. Dip. Ber.* M. 113, 123; 127, 128, 132; 138, 140, 141.

l'*Interpretatio* sia stata trasmessa nel tempo in vece del testo ufficiale, elevandosi a modello secondo il quale, affinché si definisse un soggetto *calumniator*, sarebbero occorsi fattori specifici comportamentali. Il secondo consiste nella mancata elaborazione di una categoria oggettiva corrispondente, ossia la calunnia che si trova sparsa nelle leggi del *Codex Theodosianus* corredata dai vari significati spesso non comunicanti tra loro. Così, se il *calumniator* si tipizza, la calunnia si generalizza.

L'ampia diffusione della *Interpretatio* potrebbe essere stata favorita dalla retorica – ne costituisce un chiaro esempio *Forma Visigothica* 20 – che rendeva i testi musicali. La categoria per esemplare, oltre che a una determinata logica, infatti, risponde meglio a esigenze di memorizzazione della norma.

L'uso di tali concetti, però, è parziale e sordinato; in tal modo permangono nei testi legislativi sia la calunnia polisemica sia il *calumniator* di *Interpr. ad CTh.* 9.39.3. Per tale via, di cui il caso di *calumnia* e *calumniator* è esemplare, viene meno il rapporto di *genus* e *species*. Dalla calunnia non derivano sempre coloro che possono essere definiti calunniatori secondo il commento del Breviario.

Si assiste alla divaricazione tra categoria per esemplare e categoria oggettiva; nel caso della categoria esemplare si moltiplicano le fattispecie, sulla base di un ragionamento analogico; mentre nel caso della categoria oggettiva si assiste a un'estensione del significato, come nel caso delle *Pauli Sententiae*.

Pertanto, anche la mancata coerenza interna tra i vari concetti contribuisce a una lenta destrutturazione del testo giuridico. L'uso di tali schemi progressivamente concorre, ovviamente unitamente ad altri numerosi altri elementi che non possono essere discussi in questa sede, a creare un diritto cosiddetto vivente, quello della prassi, autonomo rispetto alle leggi romane; tanto è che, come ricorda la dottrina dei secoli scorsi, calunnia si amplifica, sino a indicare un vizio della merce⁵⁵.

Per quanto concerne la costruzione del testo giuridico, da un lato

⁵⁵ Così G. BONOLIS, *Sul significato cit.*, 312 ss., che rinvia al *Liber Communis detto anche "Plegiorum"* del R. Archivio Generale di Venezia Regesti di R. Predelli, *Ufficiale nell'Archivio medesimo*, a cura di R. PREDELLI, Venezia 1872, 97 n. 338, seguito da E. BESTA, *Il diritto e leggi civili di Venezia, fino al Dogato di Enrico Pandolo*, Venezia 1900, 193.

L'*Interpretatio* è testimone di alcune innovazioni tipiche dei Visigoti, sia sul piano della tecnica espositiva, come l'uso del prosimetro sia su quello della logica, con l'adozione delle categorie per esemplare, dall'altro, proprio la mancanza di organicità interna tra i vari commenti, dovuta alla loro stessa natura, non ha consentito l'elaborazione di modelli generali che fungessero da raccordo tra le varie diversità.

SINTESI

All'interno delle norme visigotiche si può individuare un mutamento nella costruzione del testo giuridico, il quale non è tanto segno di volgarizzazione, quanto di un diverso uso degli schemi di pensiero. Per l'ipotesi qui prospettata, i Visigoti adottano la logica delle categorie 'per esemplare', all'interno della loro visione neoplatonica, la quale si impernia su condotte che fungono come esempio da memorizzare. Ciò concorre anche alla trasmissione del sapere secondo un *modus* tipico, che rende il testo tecnico, musicale, non in senso folclorico, ma paideutico.

Logica e metrica si incontrano negli scritti visigoti, come in *Forma Visigothica* 20, in particolare nella *Interpretatio*, in cui, però, manca l'elaborazione di modelli generali che raccordassero le diversità dovute alla presenza contemporanea di categorie oggettive e per esemplari riguardanti sovente la stessa materia.

Non coordinandosi tra loro, si crea una sorta di divaricazione tra concetti, che contribuisce a un processo di destrutturazione del testo giuridico in favore della prassi, poiché il legislatore, goto e longobardo che fosse, tende a rendere le proprie legislazioni scarne, selezionando il materiale del Breviario, attraverso tagli e pochi adattamenti.

PAROLE CHIAVE

Categorie esemplari – *Interpretatio Visigothorum*.

ABSTRACT

In the Visigothic norms we can identify a change in the construction of the legal text, which is not so much a sign of vulgarization as of a

different use of thought patterns. For the hypothesis presented here, the Visigoths adopt the logic of categories ‘by specimen’, within their Neoplatonic vision, which hinges on behaviors that serve as an example to be memorized. This also contributes to the transmission of knowledge according to a typical *modus*, which makes the text technical, musical, not in a folkloric sense, but in a *paideutic* sense. Logic and metrics meet in Visigothic writings, as in *Forma Visigothica* 20, in particular in the *Interpretatio*, in which, however, there is no elaboration of general models that would connect the differences due to the contemporary presence of objective categories and for examples often concerning the same matter. By not coordinating with each other, a sort of divergence between concepts is created, which contributes to a process of deconstructing the legal text in favor of practice, since the *Gothorum* and *Langobardorum* legislator, whatever it is, tends to make his own legislation sparse, selecting the material of the Breviary, through cuts and few adaptations.

KEYWORDS

Categories by Specimen – *Interpretatio Visigothorum*.

LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO
Università di Messina

CTH. 1.16.7 (331) E CTH. 1.16.11 (369): DUE MODALITÀ
DIVERSE DI COSTRUZIONE E COMUNICAZIONE
DEL TESTO GIURIDICO TARDOANTICO

La costruzione del testo giuridico nelle sue molteplici declinazioni è una pista investigativa avvincente, ricca di suggestioni e però complessa. Da una parte si inserisce nella *vexata quaestio* del rapporto tra retorica e diritto¹, e quindi del ruolo del diritto nella formazione del retore²; dall'altra si situa nel dibattito tra filologia e diritto³ e conseguentemente tra linguaggio⁴

¹ Cfr. G. POLARA, *Il ruolo politico della retorica*, Lezione tenuta a Napoli nella sede dell'AST il 23 aprile del 2007; AA.VV., *Oratoria e retorica*, in A. FUSI-A. LUCERI-P. PARRONI-G. PIRAS (a cura di), *Lo Spazio letterario di Roma Antica*, VII, Roma 2012, 213-323; G. CALBOLI, *Enigma. Dalla metafora alla macchina per criptare*, in S. MONDA (a cura di), *Ainigma e griphos. Gli antichi e l'oscurità della parola*, Pisa 2012, 21-45; e soprattutto G. MATINO, *Letteratura e diritto: la retorica, la legge, l'impero*, in *Koinonia*, 38, 2014, 325-347; la studiosa riconosce alla retorica un ruolo fondamentale nella *paideia* postclassica e ne analizza l'influenza nella produzione giuridica tardoantica.

² Sulla tematica cfr. R. MARTINI, *Lo studio del diritto dal punto di vista dei retori*, in *AARC*, 16, Napoli 2007, 41-52; L. DE SALVO, *Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura tardoantica. Libanio, la retorica e il diritto*, in *AARC*, 16 cit., 53-62.

³ Sull'argomento, cfr. S. CASTIGNONE-G. VIARENCO (a cura di), *Filologia e diritto nel mondo antico. Giornata di studio in memoria di Giuliana Lanata (28 ottobre 2009)*, Genova 2011.

⁴ L'importanza del linguaggio nei testi giuridici è stata sottolineata in occasione della tavola rotonda 2020 da Maria Campolunghi che ha citato un passo di Orestano. Cfr. M. CAMPOLUNGI, *Intervento*, in *Quaderni di lavoro*, 16, *Verso il XXV Convegno. Prospettive di ricerca sulla Tarda Antichità, Tavola rotonda (30-31 ottobre 2020)*, *Materiali di discussione* raccolti da M.L. BICCARI, Città di Castello 2021, 10-13 e nt. 1.

e tecniche argomentative, sulle quali l'attenzione della dottrina è tornata con insistenza in questi ultimi anni⁵.

Dalla riflessione sul suddetto duplice rapporto prende spunto la presente indagine che, senza pretesa alcuna di esaustività, intende proporre due esempi differenti di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico, quali osservatori privilegiati dell'ideologia imperiale coeva⁶, riflesso dell'attività della cancelleria, e, in particolare, del lavoro del *quaestor sacri palatii*, principale 'autore' del confezionamento delle norme⁷. Prendiamo le mosse dal primo testo:

CTh. 1.16.7 [= Brev. 1.6.1] (331): Imp. Constantinus A. ad provinciales. Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent inquam: nam si moniti non cessaverint, gladiis praecidentur. Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio. Aequae aures iudicantis pauperibus ac divitibus reserentur. Absit ab inducendo eius, qui officii princeps dicitur, depraedatio; nullas litigatoribus adiutores eorundem officii

⁵ Tra gli altri, cfr. A. LOVATO (a cura di), *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Atti dell'incontro di studio, Trani, 22-23 maggio 2009*, Bari 2011; D. MANTOVANI, *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, in ID. (a cura di), *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica, Atti del convegno, Pavia 17-18 marzo del 2016*, Bari 2019, 9-44. Da ultimo cfr. AA.VV., *La struttura nascosta. Il diritto dei giuristi nella tarda antichità. Convegno internazionale di Studi del Progetto ERC-REDHIS, Pavia 20-23 gennaio 2020*, Atti cds. Il progetto ERC-REDHIS è stato illustrato dallo stesso Mantovani nella sua relazione introduttiva al Convegno.

⁶ Cfr. E. MANDERS-D. SLOOTJES (eds.), *Leadership, Ideology and Crowds in the Roman Empire of the Fourth Century AD*, Stuttgart 2020.

⁷ Tante le attestazioni delle fonti sulle mansioni di questo funzionario. AMM. 27.7.6, gli attribuisce coraggio e perspicacia nel 'dare voce' ai pensieri imperiali anche inespressi e annota la competenza e la moderazione del *quaestor* Euprassio; SYMM., *ep.* 1.23, lo chiama *arbiter precum* e *conditor legum*; CLAUDIAN., *Theod.* 34, gli affida *terris edicta*. In Nov. Val. 19 (445), è denominato *custos iustitiae*; CASSIOD., *var.* 6.5, descrive la *formula quaesturae*, evoca Cicerone come *magister eloquentiae* e riprende alcune espressioni desunte dal *De oratore*. ENNOD., *car.* 1.2.5, lo definisce *iusti vox*; *legum substantia*. Il vescovo di Pavia, *vit. Epiph.* 135, inoltre parlando del questore teodericiano Urbico, aggiunge che costui: *Ciceronem eloquentia, Catonem aequitate praecesserat*. Il *quaestor* Triboniano infine viene indicato come *facundissimus compositor iuris*. Nelle due sezioni della *Notitia Dignitatum*, *NDO*. XII; *NDO*.cc. X, risulta preposto al seguente compito: *Leges dictandae et Preces*.

principum concussionem adhibeant; centurionum aliorumque officialium parva magnaque poscentium, intolerandi impetus oblidantur, eorumque, qui iurgantibus acta restituunt, inexplata aviditas temperetur. Semper invigilet industria praesidialis, ne quicquam a praedictis generibus hominum de litigatore sumatur. Qui si de civilibus causis quidquam putaverint esse poscendum, aderit armata censura, quae nefariorum capita cervicesque detruncet, data copia universis, qui concussi fuerint, ut praesidium instruant notionem. Qui si dissimulaverint, super eodem conquerendi vocem omnibus aperimus apud comites cunctos provinciarum, aut apud praefectum praetorio, si magis fuerit in vicino, ut his referentibus edocti, super talibus atrociniis supplicia proferamus. Dat. kal. Nov. Constantinopoli, Basso et Ablavio VV. CC. Coss.

INTERPRETATIO: Officiales omnium iudicum venales esse non audeant, neque pretium de introitu occurrentium aut litigantium vel egressu requirant. Et interpellantes tam divites quam pauperes sine ullo praemio audiantur. Quod si rapaces esse voluerint, gladio puniantur, aut certe de eorum rapacitate dominicis auribus referatur.

Se è vero che “le costituzioni imperiali, come ogni altra fonte di *ius* così scrisse Aldo Schiavone⁸ – non possono esistere se non integrate all’interno di un lavoro concettualizzante e interpretativo di un ceto di intellettuali”, è innegabile che questa legge, come vedremo tra poco, riflette l’ideologia politica di Costantino⁹,

⁸ A. SCHIAVONE, *Ius. L’invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 334. Per lui la legge è un concetto che oscilla tra il comando politico e la riflessione filosofica, *ibid.* 76 ss.

⁹ Nell’impossibilità di citare tutta la sterminata bibliografia sulla tematica, dopo gli studi fondamentali di S. CALDERONE, *Costantino e il cattolicesimo*, Firenze 1952 (rist. an. Bologna 2001); ID., *Teologia politica, successione dinastica e “consecratio” in età costantiniana*, in *Le culte des souverains dans l’empire romain*, Entretiens Hardt 19, Ginevra 1973, 213 s.; ID., *Eusebio e l’ideologia imperiale*, in *Le trasformazioni della cultura nella Tarda Antichità. Atti del Convegno (Catania 1982)*, Roma 1983, 1 ss.; ID., *Il pensiero politico di Eusebio di Cesarea*, in *I cristiani e l’impero nel IV secolo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico*, Macerata 1987, Macerata 1988, 45 ss.; e di S. FARINA, *L’impero e l’imperatore cristiano di Eusebio di Cesarea. La prima teologia politica del Cristianesimo*, Zurigo 1966; cfr. A. FRASCHETTI, *La conversione da Roma pagana a Roma cristiana*, Roma-

*theophiles*¹⁰, rappresentante sulla terra del *megas Basileus*¹¹, unico creatore e interprete del diritto¹²; si situa nel suo nuovo orientamento legislativo; fa parte del pacchetto normativo sui governatori provinciali e nello stesso tempo si colloca nell'ottica delle riforme amministrative periferiche; risente infine dell'influenza della retorica sia classica nonché contemporanea¹³.

Il programma legislativo costantiniano, di cui fa parte il suddetto dettato, com'è noto, abbracciava diversi settori dell'apparato statale, e, si caratterizzava per i cambiamenti apportati all'attività normativo-giudiziaria propagandati in vario modo dalle fonti cristiane e pagane coeve¹⁴.

Le innovazioni legislative costantiniane, evidenti anche nella costituzione in esame, diretta a tutti gli abitanti delle province, hanno generato nel tempo proposte ed opinioni differenti e talora contrastanti. C'è chi vi ha rintracciato un brusco cambiamento di stile¹⁵, chi ha parlato

Bari 1999; M. CASELLA, *La formazione dell'impero cristiano*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo I. Il mondo antico*, 7, Roma 2010, 93-152; G. BONAMENTE-N. LENSKI-R. LIZZI TESTA (a cura di), *Costantino prima e dopo Costantino*, Bari 2012; L. DE SALVO-E. CALIRI-M. CASELLA (a cura di), *Fra Costantino e i Vandali, Atti del Convegno internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013)*, Messina 29-30 Ottobre 2014, Bari 2016; A. BARBERO, *Costantino il vincitore*, Roma 2016, con ricchi riferimenti bibliografici.

¹⁰ Sul termine cfr. V. NERI, *Costantino e Licinio theophileis e il problema delle edizioni della Historia Ecclesiastica*, in *Costantino prima e dopo Costantino* cit., 381-403.

¹¹ EUS., *Triak.* 3; VC 4.29.

¹² Quest'idea attraversa tutto il Tardoantico, cfr. L. DE GIOVANNI, *Gli imperatori e la giustizia*, in ID. (cura di), *Società e diritto nella tarda antichità*, Napoli 2012, 95 ss.

¹³ L. DI PINTO, *Per uno studio sulle scuole di retorica e di diritto nell'Occidente romano tardoantico. Brevi riflessioni*, in *Koinonia*, 44/1, 2020, 515-532.

¹⁴ NAZ., *Paneg.* 10.38.4, esalta le costantiniane "*novae leges regendis moribus et frangendis vitis constitutae*"; EUS., VC 4.26.1, ricordando le numerose iniziative di Costantino, afferma: "lo stesso vale per quanto riguarda le leggi in vigore dai tempi antichi che rinnovò modificandole in modo più conforme alla legge divina"; EUTR., *Brev.* 10.8, sostiene che l'imperatore, "*multas leges rogavit, quasdam ex bono et aequo, plerasque superfluas, nonnullas severas*"; AMM. 21.10.8, invece lo definisce *novator et turbator priscarum legum et moris*.

¹⁵ Cfr. K. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*, Berlin 1912, 312; M.E. VERNAY, *Notes sur le changement de style dans les constitutions impériales de Diocletien à Constantin*, in *Études d'histoire juridique*

di svolta¹⁶, chi di rivoluzione¹⁷ e chi di ‘centralità del diritto’¹⁸ a partire appunto dal regno di questo imperatore, e chi invece è rimasto convinto che Costantino ha innovato ben poco¹⁹. Più obbiettiva ed equilibrata la posizione di coloro²⁰ che hanno ritenuto che Costantino sia stato un innovatore senza rinnegare il passato. Molti e persistenti sono infatti i segni di continuità con la tradizione attestati nelle iscrizioni²¹ e anche nell’Arco in suo onore²². E poi l’intenzione costantiniana di *mos servare*²³ trapela

offerts à P.F. Girard par ses élèves, II, Paris 1913, 263-274; E. VOLTERRA, *Quelques remarques sur le style des constitutions de Constantin*, in *DASJ*, 17, 1959, 325-334.

¹⁶ N. PALAZZOLO, *Concezione giurisprudenziale e concezione legislativa del diritto: la svolta costantiniana*, in F. SINI-P. ONIDA (a cura di), *Poteri religiosi e Istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, Torino 2003, 177 ss.

¹⁷ E se H.A. DRAKE, *Solar Power in Late Antiquity*, in A. CAIN-N. LENSKI (eds.), *The Power of Religion in Late Antiquity*, London 2009, 215-226, lo definì “artfull negotiator, patiens consensus builder, ardent judicial reformer”, ancora prima a S. MAZZARINO, *L’impero romano*, 3, Roma-Bari 1976, 654, Costantino era apparso ‘il più violento rivoluzionario della storia romana’.

¹⁸ G. CRIFÒ, *La centralità del diritto nella esperienza della Tarda Antichità*, in U. CRISCUOLO-L. DE GIOVANNI (a cura di), *Trent’anni di studi sulla tarda antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno Internazionale, Napoli 21-23 novembre 2007*, Napoli 2009, 119-154.

¹⁹ F. AMARELLI, *Vetustas-innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli 1978.

²⁰ Cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni codici scienza giuridica. Alle radici di una nuova storia*, Napoli 2007, 246 ss.; ritiene che il diritto non sia solo un insieme di norme, ma viva nella storia e muti con il suo evolversi. Altri notevoli spunti di riflessione in ID., *Il diritto prima e dopo Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino* cit., 225-236; ID., *Società e diritto nella tarda antichità* cit.; ID., *L’esperienza giuridica nella tarda antichità*, in *Koinonia*, 37, 2013, 9-22; ID., *Le fonti del diritto nella Tarda Antichità*, in *Il Calamo della memoria*, 6, Trieste 2015, 1-12; S. PULIATTI, *Il diritto prima e dopo Costantino*, in *EC*, Roma 2013, 1-42; A. CALORE, *L’imperatore Costantino e la legge*, in *Koinonia*, 38, 2014, 141-164; da ultimo G. COPPOLA BISAZZA, *Politica e cultura nell’età di Costantino*, in *Koinonia*, 44/1, 2020, 331-348.

²¹ Cfr. G.L. GREGORI-A. FILIPPINI, *L’epigrafia costantiniana. La figura di Costantino e la propaganda imperiale*, in *EC*, 1, Roma 2012, 517-541.

²² P. PENSABENE, *Arco di Costantino: esito di un compromesso*, in *Costantino e i Costantinidi: l’innovazione cristiana, le sue radici e i suoi sviluppi*, *Acta XVI Congressus internationalis Archaeologiae Christianae*, Roma 22-29 settembre 2013, Città del Vaticano 2016, 821-834.

²³ CTh. 9.19.2 (326 [320] [= C. 9.22.22]): Imp. Constantinus A. ad Maximum

dalla titolatura e dalla copertura del pontificato massimo²⁴. La sua produzione legislativa è polarizzata sulla centralità della volontà normativa imperiale; all'operare casistico egli preferisce le leggi a carattere generale come si desume da una costituzione del 321²⁵, in cui si dice che la legge è diretta a tutti i sudditi e come viene confermato nella nostra norma, indirizzata a tutti i provinciali. In ogni caso, la prassi casistica non scompare del tutto ma viene limitata²⁶ e non deve andare mai *contra ius*. Il progetto politico costantiniano voleva essere il completamento di alcune riforme intraprese da Diocleziano²⁷. L'assetto amministrativo palatino e perife-

praefectum Urbi. *Cum in praeterito is mos in iudiciis servaretur, ut prolatis instrumentis, si ea falsa quis diceret, a sententia iudex civilis controversiae temperaret eoque contingeret, ut imminens accusatio nullis clausa temporibus petiorem possessoremve deluderet, commodum duximus, ut, etsi alteruter litigantium falsi strepitum intulisset, petitori tamen possessorive momentum prolatorum instrumentorum conferret auctoritas, ut tunc civili iurgio terminato secunda falsi actio subderetur.* 1. *Volumus itaque, ut primum cesset inscriptio. Sed ubi falsi examen inciderit, tunc ad morem pristinum quaestione civili per sententiam terminata acerrima fiat indago argumentis testibus scribularum conlatione aliisque vestigiis veritatis. Nec accusatori tantum quaestio incumbat nec probationis ei tota necessitas indicatur, sed inter utramque personam sit iudex medius nec ulla quae sentiat interlocutione divulget, sed tamquam ad imitationem relationis, quae solum audiendi mandat officium, praebeat notionem, postrema sententia quid sibi liqueat proditurus.* 2. *Ultimum autem finem strepitus criminalis, quem litigantem disceptantemque fas non sit excedere, anni spatio limitamus, cuius exordium testatae aput iudicem competentem actionis nascetur auspiciis: capitali post probationem supplicio, si id exigat magnitudo commissi, vel deportatione ei qui falsum commiserit imminente.* Proposita VIII kal. April. in Foro Traiani Constantino A. VII et Constantio C. Cons.

²⁴ Cfr. A. CAMERON, *Pontifex maximus: from Augustus to Gratian - and Beyond*, in *Studies in Late Roman Literature and History*, Bari 2006, 391-409.

²⁵ CTh. 1.2.2 [= Brev. 1.2.1] (315): *Idem [Imp. Constantinus] A. ad populum. Contra ius rescripta non valeant, quocumque modo fuerint inpetrata. Quod enim publica iura perscribunt, magis sequi iudices debent.* Proposita IIII k. Septemb. Romae Constantino A. IIII et Licinio IIII Cons. *Interpretatio: Quaecumque contra leges fuerint a principibus obtenta, non valeant.*

²⁶ M. BIANCHINI, *Caso concreto e lex generalis. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979; T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD: The Theodosian Dynasty and its Quaestors. With a Palingenesis of Dynasty*, Oxford 1998, 192; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 247 ss.; ID., *Il diritto prima e dopo* cit., 228 ss.; A. CALORE, *L'imperatore Costantino* cit., 142 ss.

²⁷ P. PORENA, *L'amministrazione palatina di Diocleziano e dei tetrarchi*, in W.

rico voluto con determinazione dal nostro imperatore era, in realtà, il punto di partenza di un percorso di adeguamento di alcune cariche civili e militari e di creazione di altre nuove: la prefettura del pretorio non più ‘ministeriale’ ma regionale²⁸, i poteri militari sono affidati ai due *magistri militum*; nascono la *comitiva*, il *magister officiorum* e il *quaestor*, gli ultimi due inizialmente collegati alla *comitiva*; in ambito periferico vengono creati i *consulares* e soprattutto disciplinate l’attività giudiziaria dei governatori e le mansioni dei loro *officiales*. Il suo progetto riformatore diventa così uno strumento di propaganda imperiale e governatoriale, che continuerà per tutto il IV secolo. Tale propaganda affermata, come si è detto, da Eusebio²⁹, che fa di Costantino il rappresentante sulla terra del *megas basileus* e del *Logos* universale, verrà teorizzata da Temistio che dichiara l’imperatore ‘legge vivente’ e il governatore *micra eikon tes basileias*³⁰. Ora, a dispetto di Ammiano³¹, per il quale Costantino è sovvertitore delle leggi e dei costumi e responsabile di aver arruolato nell’esercito i barbari ed elevato a cariche pubbliche anche persone indegne³² e, per le stesse ragioni, viene condannato dal pagano Zosimo³³, è proprio questo imperatore, a ricondurre le prerogative del governatore e dei suoi *officiales* entro i canoni della tradizione e della giustizia. Lo scopo di CTh. 1.16.7 in cui sono contemplate punizioni esemplari per il governatore e

ECK-S. PULIATTI (a cura di), *Diocleziano. La frontiera giuridica*, Pavia 2019, 63-110.

²⁸ Sulla prefettura del pretorio cfr. P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio*, Roma 2003, da ultimo ID., *Prefetture regionali e ministeriali*, in *La préfecture du prétoire tardo-antique et ses titulaires (IV^e-VI^e siècle)*, Webinar, Rome-Strasbourg, mai 26-28, 2021. Atti cds.

²⁹ Cfr. *supra* nt. 11.

³⁰ THEM., *or.* 8.117D; cfr. L. DI PAOLA, *Micra eikon tes basileias. Sulla sacralità del potere del governatore provinciale*, in V. AIELLO-L. DE SALVO (a cura di), *Salvatore Calderone (1915-2000). La personalità scientifica*, Pelorias 17, Messina 2010, 343-364.

³¹ AMM. 21.10.8: *Tunc et memoriam Constantini, ut novatoris turbatorisque priscarum legum et moris antiquitus recepti, vexavit*. Sul passo, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli 1975², 136; R. LIZZI TESTA, «*Senatus dignitas non nomine quam re illustrior*». Costantino e l’aristocrazia senatoria, in J. VILELLA MASANA (ed.), *Constantino, ¿el primer emperador cristiano?: Religion y política en el siglo IV. Actas de el congreso internacional (Barcelona-Tarragona 20-24 marzo 2012)*, Barcelona 2015, 149-161.

³² *Ibid.* ... *eum aperte incusans, quod barbaros omnium primus ad usque fasces auxerat et trabeas consulares*; e inoltre, v. AUR. VICT., *Caes.* 40-41.

³³ ZOS. 2.32.1; 33.1.

i funzionari dell'ufficio, collusi e disonesti, è chiaro: ridare prestigio e credibilità a tutto lo staff governatoriale³⁴. In buona sostanza, Costantino vuole che il governatore sia *justissimus et vigilantissimus*³⁵ e diventi, come dice Gellio³⁶, *Iustitiae antistes [...] gravis, sanctus, severus, incorruptus, inadulabilis [...]*.

Ove si pensi che quella del governatore è la carica che nelle province rappresenta l'autorità imperiale, ne esercita l'*imperium* fungendo da *trait d'union* tra centro e periferia³⁷, si intuisce quanto l'attività del governatore e del suo ufficio stessero a cuore a Costantino³⁸. Di fatto, l'assetto amministrativo periferico si inserisce nel suo progetto politico finalizzato da una parte all'unificazione dell'*ecclesia catholica* e all'equiparazione tra *ordo clericorum* e *dignitates civiles*³⁹ e dall'altra ad affermare il suo potere quale espressione del potere del grande Re, del

³⁴ Bisognava ribaltare mediante un progressivo sgretolamento l'immagine negativa dei governatori diffusa dall'Anonimo *DRB* 4, che li definiva *mercatores* e dal cosiddetto manuale scolastico degli *Hermeneumata di Sponheim* che li rappresentava come esattori intransigenti. Sulla figura governatoriale cfr. V. MAROTTA, *Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità*, in *Signa Amicitiae. Scritti offerti a G. De Bonfils*, a cura di E. DOVERE, Bari 2018, 103-126; L. DI PAOLA LO CASTRO, *Per un profilo del miles inermis tardoantico. Tipologie, identità, competenze, mobilità*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 327-356.

³⁵ Fondamentale CTh. 1.16.6 (331), che, guarda caso, è stata emanata nella stessa città, nello stesso giorno, nello stesso anno del testo in esame ed è indirizzata ai medesimi destinatari, i *provinciales*. Queste coincidenze non sono casuali, probabilmente i due editti in origine costituivano una unica *lex generalis* sulla corruzione periferica smembrata in due leggi distinte dai compilatori del Codice. Sulla questione cfr. L. DI PAOLA, *Costantino e i governatori iustissimi et vigilantissimi. Riflessioni a margine di CTh. 1, 16, 6 (331)*, in *Fra Costantino* cit., 327-339.

³⁶ GELL., *NA* 14.4.3.

³⁷ Sulla posizione intermedia del governatore tra l'imperatore e i provinciali, cfr. P. BROWN, *Potere e Cristianesimo nella Tarda Antichità*, tr. it., Roma-Bari 1995, 11 ss.; 30 ss.

³⁸ Non è un caso che l'accesso al governorato presidiale riservato fino allora all'ordine equestre, viene aperto anche ai *clarissimi* che avevano avuto soprattutto i proconsolati ed erano rimasti esclusi dai poteri militari. Insomma l'imperatore intende costruire una nuova identità governatoriale e favorire la classe senatoriale.

³⁹ L. DI PAOLA, *Ordo clericorum e dignitates civiles in epoca costantiniana: alcune riflessioni*, in *L'era costantiniana. Percorsi sociali, politici e religiosi in area danubiana e nel resto dell'impero, Roma 6-7 dicembre 2013*, a cura di M. BĂRBULESCU-L. DE SALVO-I.M. DAMIAN, Roma 2015, 105-114.

*Logos universale*⁴⁰. La teologia politica costantiniana⁴¹, inserita in una prospettiva carismatica, pone su nuove basi il rapporto imperatore-divinità, e conseguentemente quello imperatore-governatori⁴².

Torniamo al testo costantiniano, vediamo in che misura si riverberano in esso le nostre considerazioni. Inserito nel pacchetto di compiti e prerogative governatoriali, non si discosta dal consueto schema normativo comprendente *inscriptio* e *subscriptio*. Si apre con la titolatura e il nome dell'imperatore e il destinatario – in questo caso gli abitanti delle province – e la cosa non è di poco conto, dato che il disposto deve rispondere in modo appropriato alle attese di efficienza del sistema amministrativo e a quelle di onestà e trasparenza invocate appunto dai provinciali. La *subscriptio* reca la *datio* con il luogo di emissione, Costantinopoli, e l'anno espresso con il nome dei consoli eponimi. Costantino annientato Licinio, ormai unico Augusto, si stabilisce a Costantinopoli, la città da lui fondata e a cui concede tutti i diritti e i privilegi di Roma⁴³.

All'ideazione delle leggi e quindi anche di questa in esame, com'è noto, provvedeva l'imperatore o per iniziativa personale, in quanto creatore e interprete della legge, o dietro i suggerimenti di autorità civili, militari o religiose che facevano da tramite delle esigenze della popolazione. Certamente sono stati gli abitanti delle province, vittime dell'*aviditas* degli *officiales* e della *depraedatio* dei governatori-giudici a sollecitare il suddetto provvedimento. La diffusa decadenza funzionale, il comportamento disonesto e corrotto di taluni governatori, la crescente disistima nei confronti del potere periferico, la necessità di interessere

⁴⁰ EUS., *Triak.* 3.

⁴¹ Per gli studi sul pensiero politico di Eusebio di Cesarea, oltre ai riferimenti, *supra* nt. 9, cfr. V. AIELLO, *Il Costantino di Calderone. Linee di un'evoluzione*, in V. AIELLO-L. DE SALVO (a cura di), *Salvatore Calderone* cit., 151-168.

⁴² L. DI PAOLA-D. MINUTOLI (a cura di) *Poteri centrali, poteri periferici. Confronti, conflitti. Giornata di studio, Messina 5-6 settembre 2006*, Firenze 2007.

⁴³ Sull'evento e sulle varie fasi della città, dalla fondazione alla *consecratio* e alla *dedicatio* come *Nea Roma*, hanno scritto pagine luminose, S. MAZZARINO, *Antico Tardo Antico ed Era costantiniana*, Roma 1974, 99 ss.; e G. DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 331 à 455*, Paris 1974. Sui rapporti tra le due capitali, dopo F. ELIA (a cura di), *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII). Omaggio a Rosario Soraci*, I-II, Catania 2002; cfr. U. CRISCUOLO, *Roma e la Nuova Roma nel IV secolo*, in R. VALENTI-C. LONGOBARDI (a cura di), *DISSONA NEXIO. Rotte del sapere, tra storia e futuro per Marisa Squillante*, in *InvLuc*, 42, 2020, 119-128.

nuovi rapporti con il senato, anzi con alcune famiglie aristocratiche romane avevano reso sempre più urgente l'intervento di Costantino nel settore giudiziario periferico. Ed ecco la *ratio* del dettato normativo, quella che potremmo chiamare l'*occasio legis*. A ben vedere, era soprattutto l'attività giudiziaria quella in cui si manifestava con maggiore intensità la corruzione⁴⁴ da parte di tutti i componenti dell'ufficio governatoriale: dagli araldi, agli *officiales* dalle mani rapaci, ai capiufficio di cui è denunciata la *depraedatio*. La situazione descritta nella costituzione mostra aspetti inusitati e toni drammatici. La giustizia non è garantita a tutti; l'accesso al *secretarium* avviene *cum pretio*. In realtà Costantino desidera che tutti gli *officiales* siano operatori amministrativi efficienti e onesti, personaggi stimati e corretti, in grado di interfacciarsi attivamente con i provinciali, primi fruitori del loro servizio. Essere esenti da qualsiasi *aviditas*, mostrarsi buoni funzionari significava essere *speculum* del 'buon imperatore'. Il buon governo, che i Greci chiamavano *eunomia* contrapposta alla *dusmonia* provocata dal *koros* e dalla *hybris*, per Costantino era segno di stabilità ed equilibrio. Difatti, Costantino con questa norma intendeva ridisegnare la figura del governatore-*iudex* conferirgli un profilo diverso, più onesto. Credo, a ragion veduta, che si possa parlare di modello governatoriale costantiniano, come ho avuto modo di osservare in un saggio sulla figura del governatore nel Teodosiano⁴⁵. Proprio per questo la nostra legge che minaccia punizioni gravi, insiste molto sulle virtù e sui requisiti che i responsabili del governo provinciale devono possedere, sulla trasparenza del loro operato e sullo svolgimento corretto dell'attività giudiziaria. Non sarà stato facile per il redattore tradurre in norma le decisioni di Costantino, trovare un linguaggio efficace, una architettura compositiva adeguata,

⁴⁴ P. VEYNE, *Clientèle et corruption au service de l'État: la venalité des offices dans le Bas-Empire*, in *Annales ESC*, 36, 1981, 339 ss.; R. MACMULLEN, *La corruzione e il declino di Roma*, tr. it., Bologna 1991, 241 ss.

⁴⁵ L. DI PAOLA, *Per un profilo cit.; EAD., Il governatore provinciale nel codice Teodosiano. Contributo allo studio dell'amministrazione periferica*, in S. CROGIEZ PÉTREQUIN-P. JAILLETTE (éd.), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Lille 2005, Lille 2010, 285-309. La *potestas* governatoriale sotto Costantino diviene *speculatrix* (CTh. 1.16.5 del 329). Il termine verisimilmente sottende una duplice valenza semantica, la *potestas* governatore è *speculum* rispetto a quella imperiale di cui riflette le virtù e nello stesso tempo è capace di *speculari*, cioè di investigare per smascherare i comportamenti illeciti e disonesti (*prave gesta corrigere*) soprattutto degli *officiales*.

coniugare la dimensione prescrittiva con quella argomentativa, essere nel contempo persuasivo. Il linguaggio del testo, ricco di figure retoriche, di immagini icastiche, di metafore, di espressioni che minacciano e nello stesso tempo vogliono dimostrare la necessità del provvedimento per indurre all'osservanza, è tutto improntato a quelli che Cicerone chiama *loci* cioè 'luoghi degli argomenti' e che sono i *topoi* di matrice aristotelica che egli indica nell'opera *Topica*⁴⁶. Nel *De inventione*⁴⁷, l'oratore, invece, raccomandava i *loci* degli *affectus* cioè delle passioni, e soprattutto i *loci indignationis* fondamentali ai fini della persuasione⁴⁸. I redattori della legge costantiniana per convincere governatori ed *officiales* a fare il loro dovere onestamente dovevano essere capaci di intessere un'adeguata trama argomentativa, fare leva sul *pathos* e sugli *affectus*⁴⁹, declinare le virtù imperiali, tra le quali la *iustitia* e la *clementia*, instaurare un nesso inscindibile tra retorica e diritto, utilizzare l'*ornatus* senza trascurare le acquisizioni giuridiche precedenti⁵⁰. In sostanza, retorica e diritto, dovevano operare su di un terreno comune. Dario Mantovani⁵¹ non a torto parla di "prossimità tra giurisprudenza e pratica

⁴⁶ Cfr. CIC., *Top.* 7-8: *cum pervestigare argumentum aliquod volumus, locos nosse debemus; sic enim appellatae ab Aristotele sunt eae quasi sedes, et quibus argumenta promuntur. Itaque licet definire locum esse argumenti sedem, argumentum autem rationem quae rei dubiae faciat fidem.*

⁴⁷ ID., *Invent.* 2.5.17.

⁴⁸ In realtà, l'esigenza della persuasione era stata segnalata già da PL., *Leg.* 715a; 720a che l'aveva posta alla base delle leggi assieme alla forza (*bia*).

⁴⁹ B. MORONI, *La rappresentazione degli affectus nella legislazione tardoantica*, in D. MANTOVANI, *Le strutture nascoste* cit., 205-227.

⁵⁰ È soprattutto in epoca giustiniana che si assiste ad una vera e propria rinascita della memoria dei giuristi classici, rintracciabile nella *reverentia antiquitatis* posta alla base del progetto legislativo di Giustiniano. Sempre più forte è infatti la volontà della cancelleria giustiniana di dialogare con i *veteres*; grande è inoltre la sensibilità verso i giuristi classici e le loro opere. Cfr. S. PULIATTI, *Antiquitatis reverentia e polifunzionalità degli istituti nelle riforme costituzionali di Giustiniano*, in L. LABRUNA-M.P. BACCARI-C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, Napoli 2006, II, 1377-1402; ID., *La politica legislativa di Giustiniano*, in D. MANTOVANI-P. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, 135-174; S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: 'reverentia antiquitatis' e nuove prospettive nella legislazione giustiniana*, Bologna 2010.

⁵¹ D. MANTOVANI, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in D. MANTOVANI-A. SCHIAVONE, *Testi e problemi del giurisnaturalismo romano*, Pavia 2007, 378 [323-385].

declamatoria”; i cui punti di forza, come si è detto, sono i *loci* a cui vanno aggiunti gli *status* cioè i centri di argomentazione suggeriti da Cicerone⁵². Del resto, come ha giustamente osservato la Moroni⁵³, Cicerone aveva molti lettori anche tra i membri della cancelleria imperiale tardoantica. E non era l’unico. Non dimentichiamo il ruolo che ricoprivano nella *paideia* del tempo autori come Omero, Demostene e Virgilio. C’è di più. Il linguaggio elaborato e lo stile enfatico del nostro testo, come vedremo tra poco nei dettagli, farebbero ipotizzare nella stesura la mano di un retore. Non sarebbe irragionevole allora supporre la collaborazione di Ermogene⁵⁴, futuro proconsole d’Acaia e prefetto del pretorio sotto Costanzo II, che verosimilmente Costantino avrebbe accolto a Costantinopoli come *quaestor* all’interno del suo *consilium*, se è vera la testimonianza di Imerio⁵⁵. Ipotesi suggestiva anche se sono consapevole che è rischioso dallo stile di una legge tirare delle conseguenze sull’identità del suo redattore. Urge comunque qualche riflessione su Ermogene che non è, come qualcuno ha scritto, un oscuro personaggio⁵⁶, ma un funzionario di rilievo in Acaia, apprezzato evergete di Corinto, e prefetto del pretorio, come attestano rispettivamente un’epigra-

⁵² Sui rapporti tra retorica e diritto e sul ruolo della *Topica* aristotelica ripresa da Cicerone è di grande utilità lo studio di G. CALBOLI, *Rhétorique et droit romain*, in *REL*, 76, 1988, 158-176.

⁵³ B. MORONI, *Lettori di Cicerone nella cancelleria imperiale tra IV e V secolo*, in P.F. MORETTI-C. TORRE-G. ZANETTO (edd.), *Debita dona. Studi in onore di Isabella Gualandri*, Napoli 2008, 349-371.

⁵⁴ IG IV 209 Φλάβιον/ Ἐρμ[ο]γένην/ τὸν λαμ(πρότατον)/ ἀνθύπατον/ ἡ βουλή καὶ ὁ/ δῆμος/ ὁ Κορινθίων/ τὸν εὐεργέτην/ καὶ κτίστην/ τοῦ/ λι[μένος] /ἀνέθηκαν; AMM. 19.12.6: *Hermogenes ea tempestate praefectus praetorio (a. 359) ... 21.6.9: Inter tot urgentia Hermogene defuncto (a. 361);* HIMER., *Or.* 48.18: (scil. Ermogene) ... trovandosi da giovane alla corte imperiale ... illustrava leggi e costumi e addolciva la disposizione del *tyrannos* governante (Licinio?) ...; 20 Era *philomathes* prima ancora di essere esperto di filosofia. 22. Dedicò molta attenzione agli strumenti filosofici (*organa*, la logica) ... combinava abilità argomentativa con nobili parole...; 28-30 Ha esercitato la virtù politica utilizzando la lingua greca e italica... Si recò a Costantinopoli dall’imperatore *eunomotatos* (Costantino?) che lo accolse volentieri e lo fece partecipe del suo lavoro: l’imperatore dava nome al regime ma l’opera era svolta da Ermogene, mediatore tra l’imperatore e i sudditi al pari di Ermes fra Giove e gli dei e gli uomini” (tr. pers.).

⁵⁵ Cfr. nota precedente. Sulla presenza anche del *quaestor* nel *consilium* imperiale cfr. *Paneg. Lat.* 9. 11, 4: *ipsi etiam qui tibi* (scil. Costantino) *in consilio erant ...*

⁵⁶ Cfr. F. AMARELLI, *supra* nt. 19.

fe⁵⁷ e Ammiano⁵⁸. Imerio⁵⁹, nel dedicargli l'orazione 48⁶⁰, ne elogia la eccellente preparazione retorica, addirittura lo considera, *on basilea tes emeteras technes proseipon* (§ 6), lo ricorda come *philomathes* ed esperto di filosofia. Rammenta la sua attività (*notarius?*) esercitata da giovane – *kata ten proten elikian genomenos* – per un *tyrannos* alla corte imperiale, dove illustrava le leggi e i costumi, mitigava le disposizioni imperiali e temperava il regime, come aveva fatto Pitagora con Falaride (§ 18). Entrato nella maggiore età, lasciò l'attività amministrativa per dedicarsi agli studi di filosofia. In seguito si recò a Costantinopoli dove fu accolto da un sovrano *eunomotatos* che lo fece partecipe del suo lavoro; l'imperatore dava nome al regime ma l'opera era svolta da Ermogene; in lui c'erano sollecitudine, umanità, solerzia, egli era mediatore tra l'im-

⁵⁷ Cfr. *supra* nt. 54 e inoltre J.R. MARTINDALE, *FL. Hermogenes* 9, in *PLRE*, 2, Oxford 1980, 424-425.

⁵⁸ Cfr. AMM. 19.12.6: *Hermogenes ea tempestate praefectus praetorio...* (a.359); 21.6.9: *Inter tot urgentia Hermogene defuncto* (a. 361).

⁵⁹ Su Imerio, cfr. EUNAP., *Vit. Phil. et Soph.* 10.6.6; SOCR., *HE* 4.26.6; *Suda* I. 348. La figura di questo retore, che amava definirsi *sophistes*, il suo ruolo nell'Atene del IV secolo, il suo insegnamento, i suoi rapporti con l'imperatore Giuliano, i suoi discorsi (dubbia l'identificazione di alcuni funzionari dedicatari), la sua concezione dell'oratoria hanno richiamato negli ultimi due decenni l'attenzione di molti studiosi, le cui indagini hanno gettato nuova luce su diversi aspetti della sua vita non privi di problemi e soprattutto delle sue orazioni, alcune pervenute per via diretta, altre attraverso gli *escerpta* di Fozio. Sul corpus imeriano, dopo la versione latina e il commento di G. WERNSDORFIUS, *Himerii sophistae quae reperiri potuerunt*, Gottingae 1790; l'edizione critica di A. COLONNA (rec.), *Himerii declamationes et orationes cum deperitarum fragmentis*, Romae 1951, la traduzione in tedesco di H. VÖLKER (hrsg.), *Rede und Fragmente*, Wiesbaden 2003, e quella in inglese di R.J. PENELLA, *Man and the World. The Orations of Himerius*, Berkeley-Los Angeles-London 2007; ID., *Two Notes on Himerius*, in *Mnemosyne*, 65, 2012, 129-131; cfr. O. VOX, *La cultura del retore Imerio*, in M.E. CONSOLI (a cura di), *Sapientia et eloquentia. Omaggio ad Antonio Garzya*, Galatina 2013, 169-184; ID., *Studi imeriani*, Lecce 2019. Da non trascurare gli studi di M. RAIMONDI, *Il suono dell'elogio nella Tarda Antichità: tra la mousike di Imerio e il Misopogon di Giuliano*, in *Les sons du pouvoir dans les mondes anciens, Actes du Colloque international de l'Université de la Rochelle, 25-27 novembre 2010*, Besançon 2012, 379-396; EAD., *Imerio e il suo tempo*, Roma 2012; e soprattutto i contributi di D. MILO, *Tra paidéia e retorica: Imerio di Prusia*, in *Koinonia*, 43, 2019, 469-478; EAD., *A proposito di Him. Or. 40, 6-7*, in *Scritti latini e greci per Giuseppina Matino*, Napoli 2020, 261-270 con bibliografia aggiornata.

⁶⁰ HIMER., *or.* 48.6; 18; 22; 28-30 (ed. A. COLONNA, Romae 1951, 198; 204; 206; 208-209).

peratore e i sudditi come Ermes tra Giove, gli dei e gli uomini (§ 28-30). Imerio, come era abitudine dei retori, certamente esagera nell'intessere le lodi di Ermogene, al quale attribuisce addirittura 'un'anima divina e appena iniziata' (§ 12). Tuttavia stupiscono le sue notizie sommarie sulla carriera dell'amico prima del proconsolato⁶¹. Sono molto vaghe le informazioni fornite da lui sulle corti imperiali e soprattutto intorno ai due imperatori presso i quali Ermogene svolse la sua attività amministrativa nel periodo anteriore al proconsolato. I due imperatori anonimi sono ricordati con due appellativi diversi e contrastanti, il primo come *tyrannos* l'altro come *eunomotatos*. Al riguardo, nel tempo diverse sono state le ipotesi identificative dei due sovrani, più o meno valide e più o meno plausibili⁶². Ad esempio, secondo T.D. Barnes, il tiranno è il Cesare Gallo e l'imperatore è Giuliano. Si tratta di una ipotesi poco convincente, già rigettata da Schamp⁶³ e criticata da Penella⁶⁴. Anzitutto va precisato che Gallo, in quanto Cesare non avrebbe potuto legiferare in maniera autonoma rispetto all'Augusto Costanzo e quindi Ermogene non avrebbe potuto svolgere alcuna azione mitigatrice sulle sue leggi. In secondo luogo, se l'imperatore *eunomotatos* fosse stato Giuliano,

⁶¹ La creazione del proconsolato di *Achaia* viene attribuita a Costantino che l'istituì prima del 320, se è vera l'ipotesi di A. CHASTAGNOL, *La carrière du Proconsul d'Afrique M. Aurelius Consius Quartus*, in *Lybica*, 7, 1959, 191-203. Tale ipotesi è stata ripresa da C. DAVENPORT, *The governors of Achaia under Diocletian and Constantine*, in *ZPE*, 184, 2013, 225-234, che ha passato in rassegna e discusso con argomentazioni valide e condivisibili, tutte le proposte cronologiche precedenti, alcune delle quali favorevoli ad una datazione più alta. Sui poteri giurisdizionali dei proconsoli cfr. F. ELIA, *Sui proconsules iudicantes vice sacra*, in *QC*, 7, 1985, 217-236.

⁶² Sia O. SEECK, *Die Briefe des Libanius Zeitlich Geordnet*, Leipzig 1906, 173 che A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien*, Paris 1972², 69 hanno identificato il tiranno con Licinio e l'imperatore *eunomotatos* con Costantino. Così anche F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World (31 BC-AD 337)*, London 1977, 100. Secondo G.R. SIEVERS, *Das Leben des Libanius*, Berlin 1868, 225, invece il tiranno potrebbe essere Costante o Magnenzio, mentre l'imperatore potrebbe essere Costanzo II; da ultimo T.D. BARNES, *Himerius and the Fourth Century*, in *CP*, 82, 1987, 209 s. [205-226], ha proposto per il tiranno il nome del Cesare Gallo e per l'imperatore quello di Giuliano.

⁶³ J. SCHAMP, *Himérius de Proucias*, in *Dictionnaire des philosophes antiques*, 3, Paris 2000, 718-719 [708-742], ritiene che il tiranno sia Licinio e che il proconsolato di Ermogene cada all'inizio del regno di Costanzo II.

⁶⁴ J.R. PENELLA, *Man and World* cit., 209-210.

come suppone Barnes⁶⁵, Ermogene sarebbe dovuto essere il suo *quaestor sacri palatii*, un incarico che al retore non sarebbe sfuggito, anzi l'avrebbe sicuramente messo in evidenza. Ma la copertura della questura o di un'altra carica, qualunque essa fosse, alla corte di Giuliano non la ritengo possibile sulla testimonianza, probabilmente sfuggita a Barnes, di Ammiano⁶⁶, il quale afferma che Ermogene, prefetto del pretorio nel 359, morì nel 361 poco prima della scomparsa di Costanzo II e quindi dell'ascesa al trono di Giuliano. Stando così le cose, il silenzio o meglio la reticenza di Imerio nel non indicare il nome del *tyrannos* e soprattutto nel tacere nel passo successivo quello dell'imperatore è indicativa e fa riflettere. Imerio era un pagano, la sua cultura, la sua religione erano molto vicine a quelle dell'imperatore Giuliano, da cui egli dice di essere stato iniziato al culto mitraico. Pare, così scrive Eunapio⁶⁷, che egli sia andato alla corte di Giuliano, ove rimase due anni, sperando di ottenere qualche incarico importante. È a tutti noto, di converso, l'atteggiamento ostile di Giuliano nei confronti della religione cristiana e di Costantino, come trapela da un passo di Ammiano⁶⁸ e soprattutto da una sua orazione⁶⁹, ove stigmatizza il comportamento del cugino e lo accusa di mollezza e lussuria, quella lussuria che solo il Dio dei cristiani gli poteva perdonare. Ritengo pertanto che il silenzio di Imerio sia intenzionale e forse calcolato. Egli sa benissimo che il *tyrannos* è Licinio, così è definito in una legge del 324⁷⁰, così lo chiama Eusebio⁷¹, dopo averlo dichiarato *theomises*; come pure è ben consapevole che l'imperatore *eunomotatos* è il cristiano Costantino, di cui sicuramente conosce i meriti innovativi in campo legislativo e non solo, ma non può ammetterlo apertamente, nel timore di fare un torto all'imperatore Giuliano, da cui si aspetta qualche incarico.

Da punto di vista semiologico e stilistico il testo costantiniano mostra una perfetta rispondenza tra significante e significato, tra emit-

⁶⁵ T.D. BARNES, *Himerius* cit., 209 ss.

⁶⁶ AMM. 19.12.6: *Hermogenes ea tempestate praefectus praetorio* (a. 359) ... 21.6.9: *Inter tot urgentia Hermogene defuncto* (a. 361).

⁶⁷ Cfr. *supra* nt. 59.

⁶⁸ AMM. 21.10.18.

⁶⁹ IUL., *Or.* 10.336b. Sui rapporti tra i due imperatori, cfr. U. CRISCUOLO, *Giuliano e Costantino*, in *Koinonia*, 42, 2018, 11-46.

⁷⁰ CTh. 15.14.1 del 324.

⁷¹ EUS., VC 2.18.

tente e ricevente e, soprattutto tra legge e retorica. Mi lascia dubbiosa, pertanto, il pensiero espresso da Edoardo Volterra⁷² sui redattori delle leggi costantiniane che, riteneva, avessero nozioni assai imprecise del sistema giuridico romano; fossero preoccupati di affermare dei principi e delle regole, di dare degli ordini; di adoperare espressioni inusitate. Devo dire che il nostro testo dimostra il contrario, nel senso che i redattori pur facendo uso di un linguaggio nuovo, che risente dello stile ciceroniano, di un lessico meno tecnico, ma più efficace dal punto di vista della comunicazione, non hanno trascurato riferimenti alla tradizione giuridica per quel che concerne ad es. le penalità ivi contemplate. Costantino quando ha deciso di emanare questa legge anticorruzione per venire incontro alle istanze dei provinciali, ne ha indicato il contenuto ai redattori; l'efficacia e la conseguente osservanza della stessa erano esclusivamente nelle loro mani, ad essi spettava il compito non facile di trasferire in norma la volontà imperiale, creare una sorta di osmosi tra questa e la composizione del testo e, soprattutto, utilizzare un linguaggio appropriato che, pur attingendo all'*ornatus*, non ignorasse la terminologia giuridica. A me pare che gli estensori del testo in esame siano riusciti nel loro intento. Enfatico ed efficace l'*incipit*: *Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent inquam*. L'anafora *cessent* dà forza e vigore all'ordine dell'imperatore che parla in prima persona: *inquam* è il verbo impiegato di solito nei discorsi diretti, nel testo legislativo è di grande effetto e sussume una valenza simbolica straordinaria, utile a delineare un'immagine realistica, come se i funzionari dell'ufficio del governatore e anche quest'ultimo fossero al cospetto imperiale, dove non ci sono più i loro volti, ma le loro *rapaces manus*: magnifica metafora. L'aggettivo *rapaces* allude alla loro *aviditas* collegata alle successive metafore sinonimiche, *depraedatio* e *latrocinia*. Palese l'influsso dei ciceroniani *loci indignationis*, le cui parole-chiave *rapaces*, *aviditas*, *depraedatio*, *latrocinia*, servono a suscitare sentimenti di riprovazione e di condanna. Ma la penalità per gli *officiales* recidivi si concretizza nell'espressione *gladiis praecedentur*. Il sostantivo *gladium* evoca antiche reminiscenze letterarie: la spada è strumento di guerra e di morte in un verso virgiliano (*Georg.* 1.508: *et curvae rigidum falces conflantur in ense*). Virgilio è uno degli autori più evocati in tante costituzioni anche di altri imperatori. Servio e Macrobio lo consideravano dottissimo anche in

⁷² E. VOLTERRA, *Quelques remarques* cit., 328 s.

campo giuridico. Nel nostro caso la spada per traslato si trasforma in strumento di punizione, serve per amputare le mani dei funzionari collusi. Non è una penalità nuova. Suetonio ricorda che l'imperatore Claudio⁷³ ha fatto tagliare le mani ad un falsario, mentre Galba⁷⁴ ha ordinato di mozzare e inchiodare sul tavolo quelle di un cassiere truffaldino. A sua volta Avidio Cassio⁷⁵ ha disposto di recidere le mani ai disertori. L'amputazione delle mani persisterà a lungo. Claudiano⁷⁶ attesta il taglio della mano destra a Rufino, mentre Vittore Vitense⁷⁷ denuncia che il re Unerico ordinò di troncare la destra e la lingua agli Omeusiani. Giustiniano infine stabilì di tagliare ai colpevoli non entrambe le mani ma un solo arto⁷⁸.

Nelle sequenze successive del testo, al gioco di iterazioni anaforiche con il *non* ripetuto quattro volte per indicare quattro differenti divieti e allitterazione *venale velum*, fanno seguito le sineddochi *iudicis velum* per indicare la cortina del tribunale, e *aures iudicantis* per indicare il giudice. Il *secretarium*, cioè l'aula del tribunale, evoca un passo del Commentario di Servio, *Aen. I: ducuntur indices usque ad secretarii fores, ibidemque officium remanet*. Inoltre *capita et cervices* è un'endiadi. *Aperimus omnibus vocem* è una perifrasi metaforica per dire che a tutti è data facoltà di denunciare i *latrocinia*. Il termine *supplicia* sta ad indicare la pena di morte. Lo stile della costituzione è quello tipico delle orazioni, enfatico, vigoroso, diretto, quasi atecnico. Sintetica e confermativa della punizione è invece l'*interpretatio* basata su un linguaggio più tecnico⁷⁹.

⁷³ SUET., *Claud.* 15: *Proclamante quodam praecidendas falsario manus*.

⁷⁴ ID., *Galb.* 9: *Nummulario non ex fide versanti pecunias manus amputavit*.

⁷⁵ SHA, *Avid.* 4: *Multis desertoribus manus excidit*.

⁷⁶ CLAUDIAN., *In Rufin.* 2.445, ricorda che la mano amputata di Rufino fu portata in giro per la città.

⁷⁷ VICT. VIT. 3.30.

⁷⁸ Nov. Iust. 134.13 (556). Cfr. A.D. MANFREDINI, *Giustiniano e la mutilazione delle mani e dei piedi*, in *SDHI*, 61, 1995, 463 ss.; A. LOVATO, *Sulla Novella 134 di Giustiniano*, in C. BERTRAND-DAGENBACH-A. CHAUVOT ET ALII (éd.), *Carcer II. Prison et privation de liberté dans l'Empire romain et l'Occident médiéval. Actes du colloque de Strasbourg décembre 2000*, Paris 2004, 71-92. *L'abscissio manus* è contemplata anche in Nov. Iust. 17.8; 30.8.1; e 42.1.2.

⁷⁹ Cfr. L. DI CINTIO, *Classi sociali e responsabilità nella Interpretatio Visigothorum a CTh 1.16*, in *Koinonia*, 40, 2016, 481 s. [481-494].

Passiamo al secondo testo:

CTh. 1.16.11 [1.16.12 Haenel; *Brev.* 1.6.4] (369) Impppp. Valentin. Valens et Grat. AAA. Ad Probum Pf. P.: Provinciis praesidentes per omnium villas sensim atque usitatim vicosque cunctos discurrant et ultro rimentur a singulis, quid unusquisque compulsor insolenter egisset aut cupide. Is enim, de quo aliqua ad nos querella pervenerit, ad ultimam poenam rapietur. Dat. kal. April. Trevis, Valentin. N. P. et Victore V.C. Coss.

INTERPRETATIO: Iudices provinciarum operam dare debebunt, ut per singulos agros et loca sollicita inquisitione discurrant et per se, qualiter in solutione publici debiti cum possessoribus agatur, agnoscant. Cuius rei curam si implere neglexerint, querellam civium non dubitent in se severissime vindicandam.

Anche questa legge risente dell'ideologia imperiale del tempo ed è inerente all'attività dei governatori, di cui viene disegnato un profilo collegato alla responsabilità ispettiva da esercitare sulla riscossione delle *species* e degli arretrati. Si inserisce infatti nell'ideologia politica coeva⁸⁰ che vede Valentiniano I⁸¹, *legum dominus Romanarum iustitiae et aequitatis rector*⁸², mentre il suo regno condiviso con il fratello Valente, è celebrato come *felix e aureum saeculum*⁸³, e i suoi sono addirittura *beatissima et florentissima tempora*⁸⁴. Si tratta di un'ideologia che fa leva anzitutto sulla figura dell'imperatore quale interprete delle leggi e poi sulla sua moderazione palese sin dall'inizio del suo regno⁸⁵. Alle su citate espressioni encomiastiche fanno eco le parole di Girolamo⁸⁶, che lo definisce: *egregius et alias imperator Aureliano moribus similis, nisi quod severitatem eius nimiam et parcitatem quidam crudelitatem et avaritiam interpretebantur*, e quelle di Teodoro⁸⁷ che lo ricorda come

⁸⁰ Cfr. E. MANDERS-D. SLOOTJES (eds.), *Leadership, Ideology* cit., 98 ss.

⁸¹ J.R. MARTINDALE, *Valentinianus* 7, in *PLRE*, 2 cit., 934-935.

⁸² Cfr. CIL 6.1180 = CIL 6.1181 = ILS 765.

⁸³ CIL 8.2242; 7015; 10702; 14346; 22830 = ILTun 91 = AE 1902, 53.

⁸⁴ CIL 8.5336; 5355; 5423; 23849.

⁸⁵ Cfr. CTh. 9.16.9 (371): ... *testes sunt leges a me in exordio imperii mei datae, quibus unicuique, quod animo inbibisset, colendi libera facultas tributa est.*

⁸⁶ HIER., *Chron.* 365.

⁸⁷ THEOD., *HE* 5.13.1.

“uomo eccellente non solo per valore, anche per saggezza, per temperanza, per giustizia e per imponente corporatura... Recatosi in Occidente, aggiunge il vescovo di Cirro, lo dotò di buone leggi”. Ambigua invece è la testimonianza di Ammiano⁸⁸, che, mentre mette in rilievo la *brevitas* stilistica imperiale – manifestata durante l’allocuzione ai soldati⁸⁹ e nell’atteggiamento assunto prima della morte⁹⁰ – il suo scrupolo *in deferendis potestatibus celsis*⁹¹ e l’imparzialità *inter religionum diversitates*⁹², non esita a sottolineare la sua natura crudele e soprattutto le sue origini da stirpe *ignobilis*⁹³. Quest’ultimo concetto è rimarcato da Aurelio Vittore che nell’*Epitome De Caesaribus*⁹⁴, dopo aver messo in luce altri aspetti della personalità di Valentiniano, lo dice discendente da famiglia *mediocris*. Zosimo⁹⁵, a sua volta, ne rammenta l’indole iraconda e la crudeltà, con un racconto non esente da contraddizioni. Lo storico greco infatti sostiene che l’imperatore, originario della Pannonia, aveva partecipato a molte guerre, ma non aveva alcuna cultura, governava con severità; trattava con rigore i magistrati ed era assai scrupoloso nell’esigere i tributi, nel procurarsi i viveri e nel distribuirli ai soldati. Più avanti afferma che esigeva più denaro del solito. Per questa ragione tutti lo odiavano ed egli si comportò in modo sempre più crudele.

La costituzione valentiniana, in cui c’è una perfetta rispondenza tra significante e significato, tra volontà imperiale e dettato normativo, a me pare che sia anche il riflesso delle dinamiche socioeconomiche coeve e della rimodulazione del settore fiscale voluta dall’imperatore⁹⁶.

⁸⁸ Sull’ostilità dello storico nei confronti di Valentiniano, cfr. da ultimo G. SANZ CASASNOVAS, *Escribir con fuego. Amiano Marceino y la ira des los emperadores panonios*, in *Veleia*, 33, 2016, 211-226.

⁸⁹ AMM. 26.2.5-11.

⁹⁰ AMM. 30.9.4.

⁹¹ AMM. 30.9.3.

⁹² AMM. 30.9.5.

⁹³ AMM. 30.7.2.

⁹⁴ AUR.VICT., *Caes.* 45.2-6: *mediocri stirpe ortus apud Cibalas. Funarius appellatus est, eo quod venalicium funem portanti quinque milites nequirent extorquere.*

⁹⁵ ZOS. 3.36.2; 4.1-2; 16.1.

⁹⁶ Nel vasto panorama bibliografico ricordiamo solo alcuni nomi: R. SORACI, *L'imperatore Valentiniano I*, Catania 1974; F. PERGAMI (a cura di), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993; ID. *Il processo criminale nella legislazione di Valentiniano e Valente*, in *Index*, 25, 1997, 501-519; R. LIZZI TESTA,

Questa legge, come peraltro tutta la sua legislazione fiscale tendeva a riaffermare i principi di trasparenza, legalità, a cui dovevano ispirarsi esattori e soprattutto i governatori.

Ciò però che preme sottolineare è che il testo in questione, nella sua brevità ed essenzialità, costituisce il corollario di un processo riformatore al cui centro stavano i governatori provinciali trasformati da Valentiniano I in garanti della corretta esazione dei tributi, in particolare dei *reliqua*. Al fondo della costituzione che si distingue per *brevitas*, si ravvisano un forte intento propagandistico e una grande volontà moralizzatrice della pubblica amministrazione iniziata, come si è visto, con Costantino⁹⁷. Valentiniano I, intendeva venire incontro non solo ai *possessores*, ma anche ai governatori⁹⁸, dandone un'immagine nuova e positiva, essendo gli stessi un elemento ormai ineludibile dell'amministrazione periferica. In sostanza, la sua legislazione nel settore fiscale⁹⁹ e il nostro testo, in particolare, miravano a riaffermare i principi di legalità, e soprattutto di equità. A questo proposito Santo Mazzarino¹⁰⁰ giustamente ricordava che "le costituzioni imperiali riproducono in genere il punto di vista del principe che è il punto di vista dell'astratta equità; sicché a stento se ne trae il complesso con-

Senatori, Popolo, Papi, Bari 2004; L. DI PAOLA, *Una nota a margine di CTh 1,29,4: defensio plebis e agentes in rebus in età valentiniana*, in *Festschrift Mihai Barbulescu*, Cluj-Napoca 2007, 1-8; da ultimo M. CASSIA, *La seta nella Historia Augusta: soltanto un simbolo di lusso?*, in *CC*, 7, 2020, 104 s. [87-113], ove viene presa in considerazione anche una costituzione di Valentiniano e Valente del 369, che proibiva di confezionare abiti bordati di oro e sete bordate di oro per uso privato per uomini e donne.

⁹⁷ Sull'attività giudiziaria dei governatori cfr. S. BARBATI, *Studi sui 'iudices' nel diritto romano tardo antico*, Milano 2012.

⁹⁸ Sono tante le norme relative ai governatori. Per Valentiniano I il governatore doveva celebrare i processi a porte aperte (CTh. 1.16.9). Era disdicevole che egli assistesse agli spettacoli e trascurasse i processi. Gli era proibito accogliere libelli dopo che si era ritirato per emettere la sentenza (CTh. 1.16.10). Per stroncare il fenomeno assai diffuso del commercio dei libelli, vennero vietate le visite pomeridiane (CTh. 1.16.13), dato che non erano mai disinteressate. Fu disposto inoltre che i governatori fissassero la loro sede nella provincia che amministravano; negli spostamenti non si allontanassero dalle vie principali; dotassero le *mansiones* di idonee strutture ricettive e se era necessario le restaurassero (CTh. 1.16.12).

⁹⁹ F. PERGAMI (a cura di), *La legislazione di Valentiniano* cit., 123 ss. G. DE BONFILS, rec. di F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano* cit., in *Index*, 24, 1996, 393-400.

¹⁰⁰ S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del IV secolo*, Roma 1951, 38.

flitto di interessi di classe e l'opposto alternarsi delle varie ideologie e tendenze economiche".

Quest'affermazione ben si adatta alla costituzione di Valentiniano I che in teoria si prefiggeva una sorta di equità fiscale. Riuscì l'imperatore nel suo intento? Difficile dirlo.

Il nostro testo breve e lineare contiene un ordine preciso espresso con un linguaggio scarno, essenziale, caratterizzato da *perspicuitas*, come suggerivano Quintiliano¹⁰¹, Gellio¹⁰² e Fortunaziano¹⁰³. Numerosi gli avverbi utilizzati: *sensim atque usitatim* (hapax), *ultra*, *insolenter*, *cupide*. Gli ultimi due alludono all'*aviditas* dei *compulsores*. C'è una sola perifrasi: *provinciis praesidentes*. Gli echi giuridici classici riguardano la *poena ultima*. Lo stile è sobrio, caratterizzato, come scrisse Allard¹⁰⁴, da 'concision, sobriété, brévité, autorité'. La stessa sinteticità è presente nell'*interpretatio*, parafrasi confermativa della legge¹⁰⁵. Qualche altra riflessione. Questa legge pur breve, reputo che trovi il suo naturale completamento nel decreto verosimilmente applicativo della Tavola di Trinitapoli, come a suo tempo ha ritenuto F. Grelle¹⁰⁶. Ciò che dispone la norma infatti trova rispondenza

¹⁰¹ QUINT., *Inst.* 2.4.33: *Legum laus ac vituperatio iam maiores ac prope summis operibus suffecturas vires desiderant: quae quidem suasoriis an controuersiis magis accommodata sit... nam vitium aut in uerbis aut in rebus est. In uerbis quaeritur satis significant an sit in iis aliquid ambiguum: in rebus, an lex sibi ipsa consentiat, an in praeteritum ferri debeat, an in singulos homines. Maxime uero commune est quaerere an sit honesta, an utilis. 8.2.3: ex ipsis oratoribus potest, qui tantum inter se distant genere dicendi ut nemo sit alteri similis, quamuis plurimi se ad eorum quos probabant imitationem composuerint.*

¹⁰² GELL., *NA* 13.8.

¹⁰³ FORTUNAT., *Rhet.* 3.4: *Quae sunt (scil. uerba) mala? uulgaria, obsoleta, aliena, gentilia, obscura... Obscura quae sunt? quae nimis prisca sunt et a paucis eruditissimis intelleguntur.*

¹⁰⁴ J. ALLARD, *Le Christianisme et l'Empire romain de Néron à Théodose*, Paris 1898, 239. Sullo stile di Valentiniano I, cfr. L. GUICHARD, *Le style de Valentinien I^{er} dans ses lois religieuses du Code Théodosien dans ses lettres de la Collectio Avellana*, in J.-N. GUINOT-PH. BLANCHARD (éd.), *Empire chrétien et Église aux IV^e et V^e siècles. Intégration ou Concordat ? Le témoignage du Code Théodosien*, Paris 2008, 155-172.

¹⁰⁵ L. DI CINTIO, *Classi sociali e responsabilità* cit., 484-485.

¹⁰⁶ A. GIARDINA-F. GRELLE, *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, in *MEFRA*, 99, 1, 1983, 276 ss. [249-303].

nel decreto¹⁰⁷, ove, alle linee 11-18, è testimoniato il controllo che i governatori debbono effettuare sulla riscossione e registrazione delle imposte pagate dai contribuenti anche sugli arretrati, compiendo *excursus* e interrogando i *possessores* per verificare se le loro dichiarazioni concordino con le registrazioni fatte dagli esattori e per gli arretrati dai *compulsos*¹⁰⁸. Legge e successivo decreto dovevano servire a costruire un'immagine nuova dell'amministrazione finanziaria e dei funzionari incaricati della riscossione dei tributi in natura, i quali avrebbero dovuto mostrare di essere i detentori delle virtù imperiali, in primo luogo della *moderatio*, mentre i governatori sarebbero dovuti essere lo *speculum* di tali virtù. In realtà si trattava non di un profilo reale, bensì di quello che l'imperatore avrebbe desiderato che fosse per evitare frodi e abusi. E chi meglio del *quaestor* Euprassio¹⁰⁹, molto vicino a Valentiniano I e di cui Ammiano¹¹⁰ elogia la competenza giuridica e la moderazione, avrebbe potuto adempiere a questo compito? Grande è la stima che anche Simmaco¹¹¹ nutre per Euprassio e la sua cultura al punto da sottoporre al suo giudizio alcune *orian-tiunculae* apprezzate già in senato. Ora i due dettati, legge e decreto, mostrano uno stile simile che potrebbe essere appunto attribuito allo stesso redattore: il *quaestor* Euprassio. Tra la nostra costituzione e il decreto di Trinitapoli esistono analogie e contiguità. Redatto in forma epistolare, il decreto ha lo stesso destinatario della legge, il prefetto del pretorio Petronio Probo, una figura prestigiosa, che vantava tra gli

¹⁰⁷ Sull'epigrafe (AE 1984, 250) oltre a A. GIARDINA-F. GRELE, *La tavola di Trinitapoli* cit., 249 ss., cfr. L. DI PAOLA, *La Tavola di Trinitapoli e il problema dei reliqua in età valentiniana*, in *AARC*, 13, Napoli 2001, 293-308; P. RUGGERI, *L'organizzazione pagana nel basso impero: per una rilettura della Tavola di Trinitapoli*, in *Cultus Splendore. Studi in onore di G. Sotgiu*, 2, Sassari 2003, 801-834.

¹⁰⁸ Anche AMM. 14.1, menziona l'insolenza dei *compulsos*.

¹⁰⁹ CIL 6.1177 = D 776 = AE 1997. 106: *Forum populo Romano suo [dono dederunt] / domini et principes nostri [Imppp. (eratores) Caess.(ares)] / Valentinianus Valens et [Gratianus Auggg(usti)] / curante Flavio Eupraxi[o] v(iro) c(larissimo) [praef(ecto) urbi]*.

¹¹⁰ AMM. 27.6.14: *His dictis omni sollemnitate firmatis, Eupraxius (Caesariensis Maurus), magister ea tempestate memoriae, primus omnium exclamavit: <Familia Gratiani hoc meretur> statimque promotus quaestor multa et prudentibus aemulanda bonae fiduciae reliquit exempla, nusquam a statu naturae discedens intrepidus, sed semper constans semper legumque similis.*

¹¹¹ SYMM., ep. 4.64; 65.

antenati l'imperatore omonimo. Nel decreto, più dettagliato rispetto alla legge, pervenutoci attraverso un'epigrafe, purtroppo mutila in alcune parti¹¹², sono specificati, nei particolari, i compiti ispettivi dei governatori ed è testimoniato il modo di diffusione capillare delle leggi – l'affissione doveva avvenire *in celeberrimis locis* – specie se esse dovevano essere portate a conoscenza di tutti gli abitanti dell'impero. Anche il linguaggio del decreto è semplice, sebbene non privo di anomalie ortografiche dovute al lapicida. Sono presenti dei termini nuovi e semanticamente più efficaci: il viaggio del governatore è definito *adventus*, i contribuenti sono chiaramente indicati come *possessores*; *concordia* e *gratia* sono le virtù principali dei governatori. Il decreto, infine, è detto *salutare*, teso cioè alla sicurezza e alla pace dei sudditi.

In conclusione, le due costituzioni prese in esame, pur evidenziando modalità differenti di costruzione e comunicazione della volontà imperiale, riflettono ambedue l'ideologia politica coeva e il linguaggio cancelleresco e tendono agli stessi obbiettivi, riaffermare i principi di trasparenza e legalità a cui dovevano ispirarsi i governatori.

SINTESI

Il contributo si propone l'esame di due costituzioni del Teodosiano, una di Costantino (CTh. 1.16.7 del 331) e l'altra di Valentiniano I (CTh. 1.16.11 del 369), riguardanti entrambe l'attività dei governatori provinciali vista sotto angolature diverse. Inserite nelle dinamiche amministrative e socioeconomiche del tempo, riflettono l'ideologia imperiale tardoantica che vede l'imperatore 'legge vivente', creatore e interprete del diritto e nel caso di Costantino rappresentante sulla terra del *meas basileus*. Risentono dell'influsso della retorica classica (di Cicerone e di Quintiliano) e di quella contemporanea (di Vittore e Fortunaziano). Tendono allo stesso obbiettivo: riportare l'amministrazione provinciale sulla linea della correttezza giudiziaria e fiscale, ridare dignità all'ufficio del governatore e ai suoi funzionari. I rispettivi redattori (Ermogene ed Euprassio) nel tradurre in norma la volontà imperiale hanno fatto uso di due modalità

¹¹² Cfr. *supra* ntt. 106-107.

difformi di costruzione e comunicazione. Diverso è il linguaggio, differenti le tecniche compositive e le trame argomentative, opposto lo stile: retorico ed enfatico nella prima legge, sobrio e conciso nella seconda. Nell'una e nell'altra non mancano echi letterari e riferimenti giuridici classici.

PAROLE CHIAVE

CTh. 1.16.7 – CTh. 1.16.11 – Ideologia imperiale – Linguaggio – Tecniche compositive – Trame argomentative – Stile.

ABSTRACT

This paper aims to examine two Theodosian constitutions, one by Constantine (CTh. 1.16.7 of 331) and the other by Valentinian I (CTh. 1.16.11 of 369), both concerning the activity of provincial governors seen in different ways. They are part of the administrative and socio-economic dynamics of the time. Moreover, they reflect the late antique imperial ideology that saw the emperor as the 'living law', creator, and interpreter of the law. For this reason, Constantine is considered as the *megas basileus* on earth. They are influenced by classical rhetoric (Cicero and Quintilian) and contemporary rhetoric (Victor and Fortunatianus). They want to reach the same achievement: bring the provincial administration back onto the path of judicial and fiscal correctness, restore dignity to the office of the governor and its officials. The respective editors (Hermogenes and Eupraxius) try to change the imperial rules into law, using two different ways of construction and communication. The language is different, the compositional techniques and argumentative plots are different, and the style is different: rhetorical and emphatic in the first law, sober and concise in the second one. Both laws have literary echoes and classical legal references.

KEYWORDS

CTh. 1.16.7 – CTh. 1.16.11 – Imperial Ideology – Language – Compositional Techniques – Argumentative Plots – Style.

FRANCESCO LUCREZI
Università di Salerno

RETORICA, FILOSOFIA E DIRITTO NELL'ORAZIONE
DE JURIS PRUDENTIA DI GIANVINCENZO GRAVINA

1. Vera libertas

Abbiamo avuto modo, in altra occasione¹, di soffermarci sull'orazione *De juris prudentia*, indirizzata da Gian Vincenzo Gravina, nel 1699, agli *studiosi juris civilis*², per evidenziare quelli che ci erano sembrati due elementi di grande rilevanza di questo importante testo, in cui appare sintetizzato il meglio del pensiero del grande giurista e umanista partenopeo, che spianò la strada, con le sue intuizioni, all'illuminismo giuridico del Regno delle Due Sicilie, e non solo.

Il primo era il concetto di "*armata sapientia*", volto a sottolineare quello che per Gravina era un vero e proprio dovere gravante sui ceti intellettuali, ossia far sì che il sapere non restasse confinato nelle mura anguste e sterili del mero dibattito scientifico, ma diventasse lievito di

¹ Cfr. F. LUCREZI, "*Armata sapientia*" e "*Collatio*", in *Iura & Legal Systems*, 8/2, 2021, B, 21 ss., e in "*Si vis veritatem cognoscere, quaere, et invenies*". *Studi offerti a P. Giustiniani per il suo 70° compleanno*, a cura di G. TAVOLARO, Cantalupa 2021, 493 ss.

² In generale sull'orazione, nel complessivo quadro del pensiero di Gravina, rinvio, per tutti, all'introduzione di P. DE ANGELIS a G. GRAVINA, *Programma di edizione delle orazioni graviniane*, Napoli 2014, 5 ss., e all'ampia bibliografia ivi cit.; ID., *Cosa debba intendersi per "armata sapientia"*, in "*Armata sapientia*". *Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione del suo 90° compleanno*, a cura di L. FRANCHINI, Napoli 2021, 567 ss.

Cfr. anche le note critiche di A. QUONDAM in G. GRAVINA, *Scritti critici e teorici*, a cura di A. QUONDAM, Roma-Bari 1973, 38 ss., 559 s.

impegno civile per il progresso complessivo della società. Una vera e propria “chiamata alle armi”, rivolta ai cultori del diritto, affinché avvertano i contenuti etici e le responsabilità intrinseche alla strada da loro scelta, da non intendere quale comodo spazio di speculazione teorica, e accettino quindi di contribuire al processo di trasformazione delle *sententiae philosophorum in publica jussa*. La filosofia, non collegata al diritto, è sterile, e il diritto, non poggiato sulla filosofia, può essere arbitrio e ingiustizia. Il *juris consultus* deve anche essere un *philosophus*, e viceversa.

Il secondo era la posizione di rilievo attribuita, nel quadro della scienza giuridica di Roma, alla *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, che figura come uno dei tasselli costitutivi di quella grande *historia mundi* che, per Gravina, è la storia della giurisprudenza romana (che coincide, poi, con la storia della civiltà umana). Un dato tutt'altro che ovvio, forse sorprendente, in considerazione del carattere oggettivamente modesto – sul piano dell'ampiezza dei contenuti e della perfezione formale – della piccola silloge medioevale. Ma ad essa il Gravina – sensibile e attento al fecondo e continuo scambio tra religione e diritto – dà evidente risalto, quale segno della “*mirabilis Romanorum legum cum Mosaicis convenientia*”, “mirabile concordanza delle leggi dei Romani con le mosaiche”. Gravina, come noi, non sapeva chi fosse l'autore di questa piccola, preziosa opera, ma mostra di non avere dubbi su quale fosse il mestiere e la vocazione del suo redattore: un *juris consultus*.

Abbiamo scritto che il cammino della *juris prudentia*, nell'*oratio*, appare tratteggiato come una sorta di “marcia trionfale”, un glorioso cammino di verità e giustizia, che richiama da vicino il volo sotterriologico dell'aquila di Roma descritto dal discorso di Giustiniano nel sesto Canto del Paradiso.

Potrà valere la pena scorrere rapidamente il testo dell'epistola, per meglio comprendere quella che, nella visione graviniana, appare la questione essenziale, ai fini di una definizione dell'essenza e degli scopi della giurisprudenza, ossia il rapporto tra diritto, retorica e filosofia.

Come abbiamo già ricordato³, l'orazione inizia con la constatazione secondo cui l'affermazione universale della civiltà poggia, per preciso volere della divina provvidenza, su due colonne portanti, ossia l'esilio del popolo ebraico e le vittorie militari di Roma.

³ Cfr. nt. 1.

Queste ultime sarebbero state volute da Dio affinché Roma governasse, con la sua supremazia militare, l'intero genere umano, ma senza opprimere i popoli vinti, riducendoli in servitù, ma, al contrario, per aiutarli a liberarsi dei loro *ferini mores* e della loro *immanitas*, disumanità, e per condurli “*ad veram libertatem*”, “*ad honestatem et rationem*” (p. 97)⁴. A questo servirono le vittorie degli eserciti romani, non per fare obbedire i vinti al vincitore, ma per permettere loro di ottemperare al potere (*imperium*) della *recta ratio*. Perciò i Romani non assoggettarono i popoli sottomessi, ma riservarono loro sempre l'*honor amicitiae*, concedendo lo stato di *socii* e anche di cittadini. Le armi servirono sempre solo a questo, non a conquistare, ma ad allontanare l'*iniquitas* e la *turpitude* (p. 98).

Questa idea, della missione salvifica e civilizzatrice di Roma, non è certo originale, e rispecchia pienamente la visione propagandistica creata dalle fonti letterarie e giuridiche del principato (Virgilio, Livio, Dionigi, Orazio ecc.), ripresa e risignificata dalla letteratura cristiana, e pervenuta, attraversando il Medio Evo (ampliata e universalizzata dalla visione espansiva della “*translatio imperii*”, che vede la seconda e la terza Roma, Costantinopoli e Mosca, raccogliere il testimone della prima), fino all'età moderna⁵.

2. Vincentibus Romanis

Decisamente innovativa, invece, la visione benefica attribuita da Gravina alle peregrinazioni del popolo ebraico, grazie alle quali la predicazione del Vangelo sarebbe stata agevolata nella sua diffusione, dal momento che gli ebrei avrebbero diffuso dovunque *scintillae divinarum notionum* (p. 95), aiutando tutti i popoli a capire l'erroneità della credenza nei molti dèi pagani (“*multitudo deorum*”), cosicché, una volta raggiunti dalle parole del Nuovo Testamento, essi sarebbero stati più preparati e pronti a comprenderne e accoglierne il messaggio.

Abbiamo già notato⁶ come la visione graviniana non solo non contenga alcun pregiudizio antiebraico, ma, al contrario, appaia improntata

⁴ L'orazione non è suddivisa in paragrafi. Tutte le indicazioni si riferiscono all'impaginazione dell'edizione di Napoli, 1723, tipografia di Felice Mosca.

⁵ Cfr. F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo storico-istituzionale di diritto romano*, Napoli 2018⁴, 266.

⁶ F. LUCREZI, “*Armata Sapientia*” cit.

a un sentimento di ammirazione e gratitudine verso gli ebrei esiliati, che avrebbero fatto, in un certo senso, da “apripista” alla diffusione della verità cristiana. Non appare affatto ripresa, in nessun modo, la tradizionale visione medievale, fatta propria – sia pure in modo originale⁷ – da Dante, dell’esilio del popolo d’Israele come punizione del cosiddetto ‘deicidio’ (“vendetta de la vendetta del peccato antico”⁸). Anzi, al contrario, tale nazione viene vista come strumento essenziale per la diffusione non solo del cristianesimo, ma, più in generale, dell’intera civiltà romana. E – punto essenziale, e decisamente controcorrente – senza essere considerata in errore per la fedeltà alla fede dei suoi padri e il mancato riconoscimento di Gesù. Gli ebrei non sono invitati alla conversione, l’assolvimento del loro compito di testimonianza non lo richiede.

È vero, nota Gravina, che già il popolo greco era stato non solo custode, ma anche creatore e inventore della morale (“*non cultor modo, sed auctor atque inventor honestatis*”: p. 96), ma, essendo sempre rimasto chiuso in angusti confini territoriali, non riuscì, se non in minima misura, a liberare le altre nazioni dalla loro barbarie. Per fare ciò, sarebbero occorse, appunto, le armi dei romani e le parole degli ebrei.

L’umanista si lascia quindi andare a una tetra e grottesca criminalizzazione di tutti i popoli antichi diversi dal romano e dall’ebraico, tutti colpevoli, a suo dire, delle più scellerate e bestiali nefandezze: i Persiani avrebbero conosciuto il matrimonio tra genitori e figli, gli Indi e gli Sciti avrebbero praticato il cannibalismo, gli Ateniesi (nonostante spiccassero come *cultissimi* tra tutte le altre genti) l’incesto tra fratelli e sorelle, gli Spartani avrebbero avuto la licenza di rubare.

Tutti conoscono l’antica *feritas* dei Germani, la *truculentia* dei Galli, la disumanità (*immanitas*) degli Africani nel sacrificare vittime umane, la tradire la fiducia, nel sottoscrivere contratti iniqui, nell’abbandonarsi a oscene e nefande pratiche libidinose (p. 98). E tutte queste cose abominevoli non sarebbero state realizzate con la forza, o di nascosto (*non vi, aut clam*), ma alla luce del sole, come comuni atti rituali.

⁷ Sul punto, cfr. F. LUCREZI, *Justice, Law and Revenge in the Justinian’s Speech of Dante’s Comedy. Short Remarks on the 6th ‘Canto’ of Paradise*, testo dell’intervento pronunciato al Congresso della SIHDA di Bologna-Ravenna, 12-16/9/2017, in *BIDR*, 111, 2017, 405 ss. Il tema sarà ripreso e sviluppato nel libro *Dante e gli ebrei*, di prossima pubblicazione. Cfr. anche ID., *Vespasiano. L’“uomo nuovo”*, Milano 2022; F. LUCREZI-M. AMABILE, *Tito. La distruzione di Gerusalemme*, Milano 2022.

⁸ *Par.* 6.93.

Ma, per fortuna, sarebbe arrivata Roma, con i suoi eserciti vittoriosi, e, “*vincentibus Romanis*”, il *ius* avrebbe trionfato sulla *iniuria*, la *fortitudo* sulla *ferocia*, la *humanitas* sulla *crudelitas*, la *modestia* sulla *obscaenitas*, la *honestas* sulla *turpitude*, la *virtus* sul *vitium* e la *feritas*. Come aveva detto Sant’Agostino, fu Dio a volere che, attraverso le vittorie di Roma, il mondo fosse per sempre privato delle guerre (“*placuisse Deo Terrarum Orbem debellare*”), in quanto, divenuto un’unica *societas* di stato e di leggi (“*in unam societatem reipublicae legumque perductum*”), vivesse dovunque in pace (“*longe lateque pacaret*”: p. 98).

3. Romanus jurisconsultus

Interessante, e, certamente, rispondente sostanzialmente al vero, invece, quanto Gravina scrive subito dopo, allorché afferma che i Romani, ogni qual volta avrebbero trovato, nelle terre conquistate, delle usanze apprezzabili e corrette (“*honestas instituta*”), le avrebbero assorbite, trasferendole nelle proprie leggi e nei propri costumi (“*in suas leges moresque traducerent*”). E, come esempio di ciò, menziona le leggi di Rodi (evidente il riferimento alla famosa *lex Rhodia de iactu*, pur non nominata), che, più di tutte le altre, si sarebbero rivelate idonee a costruire un diritto del mare (“*rei navali regendae idoneas*”), e perciò sarebbero state accolte “*in civitatem*”. Lo *ius civile*, perciò, non sarebbe stato costituito soltanto dalla *probitas* congenita nei costumi romani, e dalla *disciplina* dei *sapientes*, ma anche dai *meliora instituta* delle *aliae gentes*, e non deve pertanto essere considerato prodotto di un solo popolo, ma come la stessa *honestas* della *natura* e la “ragione comune di tutti i popoli” (“*communis ratio gentium universarum*”).

Dopo l’importante – almeno per noi – riferimento alla “*mirabilis Romanarum legum cum Mosaicis convenientia*”, ossia alla *Collatio*, di cui abbiamo già parlato, nell’orazione – che, ricordiamo, è indirizzata “*ad studiosos juris civilis*” – vengono formulate delle osservazioni molto significative intorno alla definizione di chi possa essere considerato “*Romanus jurisconsultus*”.

Il Gravina si pone la domanda della sopravvivenza del diritto romano dopo la fine dell’impero. Le leggi di Roma, spiega, conservano il loro valore in tutto il mondo anche dopo tale dissoluzione. Tuttavia, lo *ius civile* viene meno quando avanza la “*Barbarorum ferocia*”, e ritorna ad avere vigore quando essa viene meno, e ciò in quanto esso non può mai essere disgiunto dalla *probitas*, dalla *sapientia* e dal culto delle “buone arti” umane (*cultus bonarum artium*).

Chi abbia smesso di essere sottoposto alla sovranità politica di Roma, infatti, non potrà comunque mai sottrarsi all'osservanza delle leggi romane, a meno di non voler ripudiare la stessa condizione del vivere onestamente (*"honeste vivendi conditio"*: evidente richiamo alla celebre definizione ulpiana degli *iuris praecepta*: "*honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*"⁹). Chiunque, in qualsiasi contesto, voglia fare uso della *recta ratio* e intenda informare le relazioni umane (l'*"usus civilis commercii"*) al valore della *honestas*, per ciò stesso si adegnerà, automaticamente, alle leggi romane.

Giureconsulto romano sarà quindi chiunque ragionerà rettamente dei costumi e della giustizia: "*Romanus Jurisconsultus erit quisquis recte de moribus et iustitia ratiocineretur*" (p. 99), perché il diritto romano è la stessa onestà della natura ("*Romanum enim jus est honestas ipsa naturae*": p. 100), distillata dalla filosofia e tramandata dai *mores* in modo giusto e santo ("*pie sancteque*").

4. Potior pars

Gravina passa quindi a offrire una sintesi della nascita ed evoluzione, attraverso la storia, della sapienza giuridica romana. A fondamento di essa, secondo l'umanista, ci sarebbe la scienza di Numa Pompilio, il quale sarebbe stato fatto re in ragione della fama della sua sapienza ("*propter sapientiae famam*") e, eccellendo nella conoscenza della *Graecorum doctrina*, avrebbe tratto da essa le basi per la crescita di un popolo ancora legato a una condizione ferina ("*ferociens populus*"), superando le leggi ancora primitive di Romolo e Tullio Ostilio.

I Romani avrebbero mandato dei legati nell'Ellade e nelle città della Magna Grecia per studiarne le leggi, ma, prima che ciò accadesse, in Italia si era già affermata la filosofia pitagorica, che aveva permeato di sé tutta la Magna Grecia, per poi espandersi nel resto della penisola. Perciò Numa fu detto pitagorico, pur essendo vissuto molto tempo prima di Pitagora, che visse all'epoca in cui Bruto cacciò i Tarquini da Roma, e il nome 'pitagorico' fu usato per indicare l'*"universa sapientia"*.

I decemviri, come tutti sanno, avrebbero ricavato la "parte preminente" del diritto romano ("*potiorem juris Romani partem*": p. 101) dalle leggi ateniesi, e soprattutto da Dracone e Solone, gli uomini più sapienti di quel tempo ("*sapientissimi illius aetatis*"). Ma anche le leggi

⁹ D. 1.1.1 pr.

degli Spartani, portate a Roma dai legati, sarebbero derivate dalla filosofia, essendo state emanate da Licurgo, “*mortalium sapientissimus*”, che divulgò per primo i poemi di Omero, padre e maestro di tutti i sapienti (“*sapientium omnium parens atque magister*”). Queste leggi non sarebbero state promosse solo dai decemviri, ma anche da Ermodoro di Efeso.

Il nostro diritto, quindi – insiste Gravina – deriva dalla filosofia, e non c'è perciò da meravigliarsi se le XII Tavole furono anteposte da Cicerone a tutte le biblioteche dei filosofi (“*XII Tabule omnium philosophorum bibliothecis anteserantur*”: p. 102 s.). E viene qui sollevata la famosa e pregnante domanda retorica, già commentata in altro luogo¹⁰: “*Quid enim est aliud jus Romanum, nisi ratio imperans, et armata sapientia, sententiaequae philosophorum in publica jussa conversae?*” (p. 103).

In origine, però, la *jurisprudencia* era ancora grezza ed elementare (“*incondita et rudis*”), tanto che alcuni, e soprattutto Lucio Licinio Crasso, avvertirono l'esigenza di trasformare lo *jus civile* in un'ars (“*desiderium... juris civilis in artem redigendo*”: p. 103). Finché, al tempo di Cicerone, non ci fu l'intervento di Servio Sulpicio Rufo, padre della giurisprudenza più evoluta (“*cultioris jurisprudentiae pater*”), che alla filosofia morale, da cui sarebbero scaturite le leggi, aggiunse la razionale, cosicché la giurisprudenza fu sistemata secondo un preciso sistema, ordine (“*jurisprudencia ... tribueretur in ordinem*”), per essere trasformata in *ars* (“*in artem redigeretur*”).

Giustamente, perciò, Cicerone fa definire da Licinio Crasso la casa del giureconsulto “oracolo dell'intera città” (“*domum jurisconsulti appellavit totius oraculum civitatis*”: p. 104, una citazione letterale dal *De oratore*)¹¹.

È ai giureconsulti, fra l'altro, che si deve la creazione di un linguaggio da ammirare per la sua eleganza e perfezione (“*mirum linguae Latinae candorem*”), tale da potere essere paragonato – come si ricaverebbe dalle testimonianze di Alciato e Aulo Gellio – a quello dell'età dell'oro di Cicerone (“*qualis ... cum aurea Ciceronis aetate contenderit*”).

¹⁰ F. LUCREZI, “*Armata sapientia*” cit.

¹¹ CIC., *De or.* I.45.200: *est ... sine dubio iuris consulti totius oraculum civitatis*. Sul punto, cfr., per tutti: F. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza medio-repubblicana*, Napoli 1988 e la rec. di F. LUCREZI, in *Boll. St. Lat.*, 19, 1989, 201 ss.; F. LUCREZI, ‘*Turisperiti*’ - ‘*iuris imperiti*’ da Cicerone a Lorenzo Valla (testo della relazione tenuta al IX Colloquium Tullianum [Courmayeur 29/4-1/5/1995] su “Cicerone nel Medio Evo”), in *Ciceroniana*, 9, 1996, 133 ss.

5. Civilis philosophia

Tutti i giuristi sarebbero stati uniti dalla comune condivisione della dottrina stoica, e, se si divisero nell'appartenenza a differenti scuole di pensiero, quali quelle dei Proculiani e Sabiniani, fondate da Antistio Labeone e Ateio Capitone, anche ciò sarebbe accaduto ad imitazione della filosofia, che vedeva i suoi adepti divisi in una varietà di *sectae*: è solo in ragione di questa emulazione che anche nel diritto sarebbero nate le scissioni (“*etiam in jure civili sunt facta divortia*”), che sarebbero state superate solo dall'autorità di Salvio Giuliano, redattore dell’“*edictum perpetuum*”, al quale avrebbero poi fatto seguito i grandi nomi di Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino, col quale ultimo termina la “filosofia civile” (“*desiit civilis philosophia*”): sarebbe stato l'ultimo, infatti, a costruire una scienza del diritto civile (“*postremus ad jus civile scientiam contulit*”).

Coloro che sarebbero venuti dopo, come Ermogeniano, Gregorio, Leonzio, Anatolio, Taleo, Salaminio e, soprattutto, Triboniano, non si sarebbero impegnati a forgiare una scienza, ma solo a “raccolgere, correggere e sistemare” gli scritti antichi (“*colligendis, praecidendis atque digerendis veterum scriptis*”). E così, dopo la redazione del *Corpus iuris civilis* di Giustiniano, sarebbero stati composti i Basilici, che sarebbero stati utilizzati fino alla caduta di Costantinopoli.

L'Italia, invece, conquistata prima dai Goti e poi dai Longobardi, sarebbe precipitata nella barbarie, venendo assoggettata agli esotici usi dei popoli germanici e alle leggi di coloro che un tempo erano stati i suoi servi e i suoi schiavi (“*leges accepit a servis et mancipiis quondam suis*”). Un'età oscura che sarebbe durata fino a quando, grazie a uomini quali Bulgaro, Piacentino, Odofredo, Azo e, soprattutto, Accursio e Cuiacio, il luminoso diritto romano, imprigionato dalle tenebre (“*involutum tenebris*”), sarebbe stato riscoperto e restituito al suo splendore (p. 110 s.). E questa rinascita avrebbe coinciso con quella della cultura greca e latina, dell'antica eloquenza e dell’“*ars critica*”, ad opera di personaggi quali Lorenzo Valla¹², Poliziano, Parrasio.

Tra tutti questi grandi spiriti, spicca, tra tutti, Cuiacio, che non volle mai separare la giurisprudenza dal sapere dei filologi e degli storici, tanto da affermare che era attraverso il loro studio, usato come un amo,

¹² Sul cui importante ruolo nell'umanesimo giuridico, segnatamente nel terzo libro delle *Elegantiae*, cfr. F. LUCREZI, ‘*Iurisperiti*’ cit.

che “pescava” nel diritto civile (“*eorum... studio, tamquam amo se in jure civili piscari dicebat*”: p. 116). Colui che pensa che la filologia possa essere scissa dalla giurisprudenza si comporta come un socio che chieda di dividere una nave comune. La stella di Cuiacio, perciò, brilla come quella del sommo Giove. Solo a una debita distanza da lui possono essere ricordati altri dèi ‘minori’, quali Gotofredo, Fabro, Revardo e altri.

È stata quindi la filosofia – conclude il Gravina – a dare origine alla giurisprudenza, così come è stata l’erudizione a ridare ad essa la luce che era stata sottratta dalla barbarie (“*jurisprudentiae philosophia incubula dederit, eique lucem a barbarie ademtam reddiderit eruditio*”: p. 118). Impossibile, perciò, non onorare il diritto civile, o illudersi di potere raggiungere una piena conoscenza senza di esso. Una conoscenza senza filologia è come una navigazione senza remi né vele, ma i retori non potranno mai trascurare la lezione dei giureconsulti, le cui opere risplendono di ammirevole maestà e splendore (“*quorum libri mira majestate, atque splendore collucent*”: p. 120).

6. Recta ratio

L’orazione, nel suo complesso, si fa ammirare per l’equilibrio compositivo, l’eleganza linguistica, la coerenza argomentativa. Si può senz’altro dire, che, nella complessiva produzione graviniana – tutta, com’è noto, di alto livello – essa spicchi come un raro esempio di perfezione formale e densità di contenuti.

Quella del giurista è un’appassionata dichiarazione di fede nel valore educativo ed etico della *iuris prudentia*, considerata imprescindibile fondamento della società civile. L’accorato invito a non disgiungere mai la scienza giuridica dalla filologia e dalla filosofia va inquadrato, evidentemente, nell’ambiente culturale in cui lo studioso visse e operò, ed è facile scorgere in esso una vena polemica contro quelle correnti che tendevano ad attribuire ai giuristi un ruolo meramente tecnico e strumentale, di mero ausilio nella decifrazione e applicazione della norma, negando o ridimensionando l’imprescindibile funzione umanistica del giureconsulto. Un appello che, al giorno d’oggi, pare ancora conservare una piena attualità.

Certo, secondo la sensibilità contemporanea, l’esaltazione della grandezza romana, considerata sinonimo di civiltà e giustizia, e lo speculare disprezzo per tutte le altre culture del mondo antico, appaiono, ovviamente, decisamente retorici e infondati. Il triste rosario di insulti che il pensatore riserva a tutti gli altri popoli antichi diversi dal romano

(e dall'ebraico), globalmente e indistintamente caratterizzati da *feritas*, *truculentia*, *immanitas*, *ferocia*, *obscaenitas*, *iniuria*, *crudelitas*, *turpitudinis*, *iniquitas*, appare il segno di una visione a dir poco rudimentale della storia dell'umanità. Ma si tratta di un pregiudizio che sarebbe durato ancora molto a lungo dopo il suo tempo, e che ancora al giorno d'oggi non può dirsi completamente superato. Solo negli ultimi decenni, per esempio, e in ambienti scientifici alquanto circoscritti, si è avuto modo di scoprire e valorizzare la grande novità e ricchezza dei diritti germanici, che hanno raggiunto traguardi di progresso (in chiave, per esempio, di valore del documento, di superamento della schiavitù, di diritti delle donne e altro) sconosciuto al diritto romano¹³.

Ai tempi di Gravina, il diritto era solo quello romano, non ce ne potevano essere altri. La degradazione collettiva di tutti gli altri popoli è un espediente retorico per fare riflettere la luce del diritto, che è la stessa luce di Roma, e si può ragionevolmente dubitare che Gravina, con la sua cultura e umanità, pensasse davvero tutte quelle cose.

Questa concezione fosca e primitiva (che oggi potremmo definire razzista) della storia universale, d'altronde, appare contraddetta dalla definizione dello *ius civile* come espressione di una "*communis ratio gentium universarum*". Un concetto, evidentemente, di tipo giusnaturalista, che si collega alle visioni di *lex* e *ius naturae* elaborate dal pensiero retorico (in particolare, Cicerone)¹⁴ e giurisprudenziale (in particolare, Gaio

¹³ Importanti sollecitazioni, in questa direzione, sono venute proprio da alcune relazioni pronunciate in occasione del XXV Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana. Segnatamente: P. BIAVASCHI, *L'Africa Byzacena tra Romani, Vandali e Mauri e l'inatteso conservatorismo giuridico delle Tablettes Albertini*; S. TAROZZI, *CTh. 3.5.12 e la prassi visigota: linguaggi giuridici a confronto*; N. LENSKI, *Il linguaggio del "Liber iudiciorum" e lo sviluppo della giurisprudenza visigotica*; L. DI CINTIO, *L'evoluzione della metronimica. Dalla norma alla consuetudine*. Rinvio anche a F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo cit.*, 266 ss., e alle recenti ricerche di L. DI CINTIO: *L' "Interpretatio Visigothorum" al "Codex Theodosianus". Il libro IX*, Milano 2013; *Nuove ricerche sulla "Interpretatio Visigothorum" al "Codex Theodosianus". Libri I-II*, Milano 2018; *'Ordine' e 'ordinamento'. Idee e categorie giuridiche nel mondo romano*, Milano 2019.

¹⁴ Cfr.: F. LUCREZI, *L'idea di legge di natura da Cicerone alla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America* (testo della relazione tenuta all'VIII Colloquium Tullianum [New York 6-9/5/1991] su "Cicerone in America"), in *Ciceroniana*, 8, 1994, 151 ss.; F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo cit.*, 207.

e Papiniano¹⁵) dell'ultimo periodo della repubblica e del principato, col quale il pensatore propone un inedito intreccio tra natura e storia.

Evidente, in particolare, l'influenza di Cicerone (autore studiato a fondo da Gravina), secondo il quale la “*vera lex*” coinciderebbe con la “*recta ratio*”, conforme alla natura (“*naturae congruens*”), condivisa da tutti gli uomini (“*diffusa in omnes*”), unica, immutabile ed eterna (*una, constans, sempiterna, immutabilis*), che impone di osservare i doveri e vieta di effettuare frodi (“*quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat*”), che è uguale tanto a Roma quanto ad Atene e non potrà mai essere cambiata o abrogata da nessuna istituzione umana, neanche dal Senato o dal popolo romano (“*nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus*”)¹⁶.

Ma, nella orazione *de juris prudentia*, diversamente dal *De re publica* di Cicerone, se è la stessa natura a rivelare agli uomini i suoi insegnamenti, pare che tale lezione non venga appresa dalle varie genti negli stessi tempi e nelle stesse forme, per cui i contatti tra gli uomini sarebbero necessari e utili proprio per diffondere più rapidamente ed efficacemente tale messaggio universale.

Tale pensiero sintetizza in modo mirabile la forza sincretistica ed ecumenica dello *ius gentium* (anche se Gravina lo chiama *ius civile*) e pare, in sostanza, smentire quanto affermato poco prima. I Romani sono stati i più grandi, ma non sarebbero stati sempre i primi ad ascoltare e comprendere l'insegnamento della *natura*, facendo così propria la sua *honestas* e la sua *ratio*. Queste, infatti, per essere dettate dalla *natura*, non possono essere prerogativa esclusiva di un solo popolo, per quanto grande, ma devono necessariamente appartenere alle *universae gentes*.

7. Longe lateque pacare

E lo stesso si può dire per l'ammirazione per la potenza militare di Roma, le cui guerre – come si diceva per la Prima Guerra mondiale – sarebbero servite a porre termine a tutte le guerre, a pacificare, nel modo più duraturo possibile, il mondo intero (“*longe lateque pacare*”).

¹⁵ Cfr. F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo* cit., 207 s.; L. DI CINTIO, “*Natura debere*”. *Sull'elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale*, Soveria Mannelli 2009, *passim*.

¹⁶ CIC., *De rep.* 3. Cfr. F. LUCREZI, *L'idea di legge di natura* cit.

Sarebbe antistorico ricordare che tale visione mistica e soteriologica confligge totalmente, per esempio, con quella che sarebbe stata formulata da Mitridate, nella lettera ad Arsace, riportata da Sallustio: “Non sai dunque che i Romani... un tempo randagi, senza patria e di discendenza incerta, in seguito si sono uniti per divenire la maledizione del mondo? Che non si lasciano fermare né dalle leggi degli uomini né da quelle degli dèi, quando si tratta di sbaragliare e sottomettere alleati e amici, prossimi e distanti, deboli e forti? E che chiunque non si assoggetta a loro... è un nemico?”¹⁷. Oppure con quella che Cornelio Tacito attribuisce al capo della resistenza dei Celti Caledoni, Càlgaco, nella famosa denuncia che avrebbe pronunciato dopo essere stato sconfitto, nell’84, da Gneo Giulio Agricola (suocero dello storico), nella battaglia nei pressi del monte Graupio, nell’odierna Scozia: i Romani, “saccheggiatori del mondo, dopo aver devastato ogni cosa, non avendo più terre da depredare, vanno a frugare anche il mare; avidi se il nemico è ricco, desiderosi di dominio se è povero. Non bastano a saziare la loro brama né l’Oriente né l’Occidente. Desiderano con uguale intensità di possedere tutto, sia le ricchezze sia la miseria. Rubare, uccidere, depredare: questo essi, con falso nome, chiamano impero. Fanno il deserto e la chiamano pace” (“*solitudinem faciunt, pacem appellant*”)¹⁸.

Il lamento di barbari sconfitti, non rassegnati a essere “civilizzati”, si potrebbe obiettare. Ma, in realtà, le parole non sono né di Mitridate né di Càlgaco, bensì di Sallustio e di Tacito, i quali, da intellettuali disincantati e pessimisti, secondo ogni verosimiglianza, ne condividevano lo spirito, pur non potendo dirlo apertamente.

Ma si tratta di considerazioni che si possono fare al giorno d’oggi, non certo al tempo di Gravina.

8. Vera philosophia

Quanto alla rappresentazione del diritto romano come parto della filosofia, essa, evidentemente, va intesa, più che come una vera narrazione storica, come una sollecitazione etica, un invito a tenere sempre

¹⁷ SALL., *Hist.* 4.69. Trad. da E. TODISCO, *Pompeo e Crasso. La guerra sociale e le guerre civili*, Milano 2022, 135.

¹⁸ TAC., *Agr.* 30. Trad. da V.H. BEONIO BROCCHERI, *I Celti. Roma incontra l’altra Europa*, Milano 2022, 68.

presente la funzione morale del diritto, quale strumento atto, come già detto, e tradurre la sapienza filosofica in ordinamento giuridico.

L'idea che il *iurisconsultus* sia anche un *philosophus* riflette una concezione intellettuale non certo diffusa, che emerge solo nella speculazione giurisprudenziale severiana (nell'ambito della quale Ulpiano afferma che i giuristi aspirano alla “*vera philosophia*”, “*non simulata*”)¹⁹, e che è estranea, soprattutto, diversamente da quanto afferma Gravina, alla storia dei primi secoli della *iuris prudentia* romana. Non è vero che la *scientia iuris* romana sia derivata dal diritto greco, e che le XII Tavole scaturiscano da una riformulazione delle leggi ateniesi e spartane, a loro volta prodotto della filosofia greca²⁰.

Ma si tratta di notizie, sia pure infondate, derivanti dalle fonti, che sono state messe in discussione dalla storiografia moderna non prima della seconda metà del secolo scorso. Non si può certo addebitare a Gravina tale inesattezza, anche perché è evidente che quel che a lui interessa non è la ricostruzione storica, ma la “chiamata alle armi” degli *studiosi juris civilis*, a cui egli si rivolge. Sono loro che devono essere consapevoli che, per diventare *iuris consulti*, dovranno diventare anche *philosophi*. È solo per rafforzare questa esortazione che l'umanista ricorda che la *scientia iuris*, da loro coltivata, è un frutto della *philosophia*.

L'orazione di Gravina ha uno scopo non speculativo, ma pratico, quella da lui promossa è una “*armata sapientia*”, la sua narrazione è strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

9. In artem redigere

Quanto al concetto di “*ius civile in artem redigere*”, Gravina omette di dire che lo stesso Cicerone, nel *De oratore*, afferma di coltivare il proposito di scrivere un manuale “*De iure civili in artem redigendo*” (non pervenuto e, quasi sicuramente, mai realizzato), col quale avrebbe sintetizzato e reso facilmente comprensibili i fondamenti dello *ius civile*.

Questa idea, però – cosa che l'umanista non poteva non sapere, ma sulla quale sorvola, probabilmente volutamente – si inserisce in una disputa polemica che vedeva l'Arpinate decisamente contrapposto ai giureconsulti del suo tempo. Questi – come affermato nell'orazione *Pro*

¹⁹ D. 1.1.1 pr.

²⁰ Cfr. F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo* cit., 37 ss., 101 ss.

Murena (che vide Cicerone avversario proprio del giureconsulto Servio Sulpicio Rufo, che aveva accusato il suo cliente, Lucio Murena, di brogli elettorali) – avrebbero volutamente reso il diritto un sapere criptico, ostico e inaccessibile, in modo da potersi atteggiare a unici custodi e conoscitori di una scienza oscura ed esoterica, così da costringere chi ne avesse bisogno a rivolgersi a loro.

In realtà, la loro sarebbe stata una “*tenuis scientia*”, un sapere facile e semplice, decisamente inferiore alla retorica, che, come *ars suadendi*, arte dell’argomentazione e della persuasione, sarebbe stata l’unica forma di vera sapienza. Il retore non deve conoscere tutte le nozioni dello scibile umano, ma su tutte deve essere in grado di ragionare, rivolgendosi, quando necessario, ai tecnici, detentori di forme settoriali e specialistiche del sapere (come l’agrimensura, l’architettura, la medicina o, appunto, il diritto). Lui, Cicerone, dichiara apertamente di non essere un giurista, e di non volerlo essere (l’avvocato deve essere un retore, non un giurista): ma, all’occorrenza, gli sarebbero bastati solo tre giorni di studio per diventarlo²¹. E Lucio Licinio Crasso, menzionato da Gravina, fu sì, elogiato dall’Arpinate, in quanto espertissimo di diritto, ma pur sempre appartenente alla superiore categoria dei retori (“*eloquentium iuris peritissimus*”²²: definizione speculare a quella riservata a Quinto Mucio Scevola, che sarebbe invece stato “*iuris peritorum eloquentissimus*”)²³.

E la stessa idea della superiorità della retorica alla giurisprudenza è ribadita nel dialogo tra Crasso e Marco Antonio, riportato nel *De oratore*²⁴, così come, nel *De legibus*, il retore precisa che la sua intenzione non è scrivere un trattato di diritto, ma di filosofia²⁵. E, ancora, nel *Brutus*, Servio Sulpicio Rufo – considerato una sorta di eccezione tra i giureconsulti – è elogiato per la sua padronanza della *litterarum scientia e loquendi elegancia*²⁶. Tutte affermazioni, si badi, formulate successivamente a quelle espresse nell’orazione *Pro Caecina*, del 69 o 68 a.C., contenenti attestati di ammirazione per lo *ius civile* e i suoi cultori²⁷.

²¹ *Pro Mur.* 28. Cfr. F. LUCREZI, ‘*Turisperiti*’ cit., 138.

²² *Brut.* 145. Cfr. F. LUCREZI, ‘*Turisperiti*’ cit., 138

²³ *Brut.* 145. Cfr. F. LUCREZI, *ib.*

²⁴ 1.193 ss. Cfr. F. LUCREZI, *ib.*

²⁵ 1.17 ss. Cfr. F. LUCREZI, *ivi* 139 s.

²⁶ *Brut.* 151. Cfr. F. LUCREZI, *ivi* 140.

²⁷ *Pro Caec.* 70. Cfr. F. LUCREZI, *ivi* 135 s.

I giuristi, da parte loro, fecero sempre molto volentieri a meno delle competenze di Cicerone, che (pur essendo un profondo conoscitore del diritto: è quasi impossibile trovare un qualsiasi libro di diritto romano, pubblico o privato, in cui non venga citato almeno qualche brano dell'Arpinate) non venne mai menzionato, in nessuna occasione, da nessuno di loro.

In realtà, l'idea, affermata nell'orazione, che la giurisprudenza debba essere inscindibile dalla filologia, può essere davvero considerata conaturata alla stessa nozione di diritto, e, perciò, intramontabile, almeno fino al giorno in cui lo stesso diritto non tramonterà. La legge può accontentarsi di un linguaggio semplice e apodittico, e, in quanto tale, può fare a meno della filologia, della cura della parola. Ma la *iuris prudentia*, certamente, no. Su questo piano, quindi, le osservazioni di Gravina valgono per tutti i secoli – dalla fine del secondo a.C. agli inizi del terzo d.C. – in cui operò, nel mondo romano, la categoria intellettuale dei giureconsulti, così come valgono per la fine del XVII secolo, quando fu scritta l'*oratio*, e per i giorni nostri.

Quanto all'equivalenza di *iurisconsultus* e *philosophus*, tale asserzione ha soprattutto il valore di una sollecitazione etica e culturale, un invito a tenere presente l'alta responsabilità civile e morale del giurista. È in questo senso – e solo in esso – che va accolta e apprezzata la definizione della *iuris prudentia* quale *civilis philosophia*.

Il compito di tradurre la *iuris prudentia* "in artem", o "in ordinem", invece, fu concepito dai retori, non dai giureconsulti, la cui funzione, incentrata sul libero dibattito e la continua disputa del *ius controversum*, era del tutto diversa, e non poteva conoscere il punto di arrivo di una definitiva 'sistemazione' teorica. Quando questo momento sarebbe arrivato, com'è noto, la giurisprudenza romana sarebbe finita.

Ma, al tempo in cui scriveva Gravina, la situazione era completamente differente, e retorica e diritto non erano contrapposti.

L'*oratio de iuris prudentia*, anche se contiene, nella maggioranza del suo testo, delle annotazioni di tipo storico, non è un testo di storia, ma parla agli *adolescentes jurisprudentiae studiosi* di quel tempo, ai quali il grande umanista, alla fine del suo appassionato discorso, rivolge una vera e propria supplica: abbiate presente la dignità dei vostri studi, in modo da potervi dedicare col dovuto impegno a quella scienza che è il distillato dell'erudizione dei critici antichi e moderni, della più alta filosofia, della storia universale, della sapienza di tutti i tempi: "*Nunc obsecro vos, adolescentes jurisprudentiae studiosos, reputate animo studiorum vestrorum dignitatem, quo alacriter eam scientiam insistatis, in*

quam veterum, novorumque criticorum eruditio, sublimiorque philosophia, et universa historia, atque omnium temporum prudentia concesserunt” (p. 121).

SINTESI

L'orazione *De iuris prudentia*, indirizzata nel 1699 da Gianvincenzo Gravina *ad studiosos juris civilis*, permette di ricostruire la visione del giurista e umanista riguardo al rapporto tra diritto, filosofia e retorica. La scienza giuridica, secondo l'autore, serve a trasformare le *sententiae philosophorum* in *publica jussa*, e, per raggiungere tale obiettivo, è necessario che diritto e retorica siano strettamente collegati. Per rafforzare tale idea, l'autore offre un quadro distorto del rapporto tra retorica e diritto nella storia di Roma. La sua non è un'analisi storica, ma un discorso volto al presente.

PAROLE CHIAVE

Gravina – Retorica – Diritto – *Iurisprudentia*.

ABSTRACT

The oratio “*De iuris prudentia*” written in 1699 by Gianvincenzo Gravina, dedicated *ad studiosos juris civilis*, offers a reconstruction of the view of the jurist and humanist regarding the relationship between law, philosophy and rhetoric. Legal science, according to the author's view, must convert the *sententiae philosophorum* into *publica jussa*. To achieve this goal, it is necessary that law and rhetoric be strictly connected. In support of this idea Gravina misinterprets the relationship between rhetoric and law in the history of ancient Rome. However, his purpose was not to offer an historical analysis, but to provide a reflection regarding his own time.

KEYWORDS

Gravina – Rhetoric – Law – *Iurisprudentia*.

VICTOR CRESCENZI
Università di Urbino

CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ
TRA MONDO CLASSICO E ETÀ TARDOANTICA:
IL CONTRADDITTORIO

1. Notava Giuliano Crifò (introducendo nel 1962 la traduzione italiana di *Topik und Jurisprudenz* di Theodor Viehweg): «I rapporti esistenti tra la retorica e il diritto sono stati spesso oggetto di attenzione e di meditate ricerche. Sarà sufficiente ricordare qui, per il campo specifico del diritto romano, le polemiche a tutt'oggi non sopite che lo Stroux ebbe a suscitare con le sue note tesi sulla influenza della retorica nella formazione della giurisprudenza classica. [...]. In concreto, gli approfondimenti che si sono recati nel campo della retorica ed in quello degli studi di logica giuridica hanno fatto sì che il rapporto della retorica con il diritto venisse inteso come una chiave interpretativa idonea ad intendere il valore (cioè l'efficienza) della prima e la validità scientifica del secondo»¹. Queste parole meritano, direbbe un glossatore, di essere *productae ad consequentias*; e, per la verità, se ne può, credo lecitamente, trarre la considerazione, secondo la quale né l'efficienza della retorica, né la validità scientifica del diritto avrebbero potuto assumere le dimensioni che noi tutti riconosciamo all'esperienza giuridica di Roma se efficienza e scientificità non fossero l'espressione di un'esperienza

¹ G. CRIFÒ, *Introduzione* a TH. VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz*, München 1953, ed. it. a cura di G. CRIFÒ, *Topica e giurisprudenza*, Milano 1962, VII. L'opera dello Stroux cui il Crifò allude è J. STROUX, *Summum ius summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte der Interpretatio iuris*, in *Festschrift Speiser-Sarasin*, Leipzig-Berlin 1926, trad. it. di G. Funaioli, con pref. di S. RICCOBONO, in *Annali dell'Università di Palermo*, 12, 1929, 647-691), cit. alla nt. 1 di p. VII insieme con altra bibliografia dello stesso autore.

che diciamo giuridica in quanto furono espressione di quella che Capograssi avrebbe detto esperienza comune²: in una parola la cultura civile di Roma.

Proprio l'«efficienza» della retorica, che il Crifò così acutamente richiama, produce i suoi effetti nel ragionamento dei giuristi; il che lo porta a concludere che «in verità, il concetto di prova ed il suo delinear-si sono realtà adatte nel più alto grado a confermare una tale efficienza [...], sicché il concetto giuridico di prova può essere senz'altro assunto come risultato di un ragionamento giuridico operato con mezzi topici»³. Il riferimento esplicito, peraltro, era al libro di Alessandro Giuliani pubblicato su tale tema pochi anni prima⁴.

Ma ancora una volta, questo circuito tra retorica e diritto appartiene prima ancora che a quella giuridica, all'esperienza comune. E, del resto, all'esperienza comune appartiene l'esperienza del processo, dello *iudicium*, della quale l'istituto della prova costituisce il centro; il che ci rimanda alla figura della *controversia*⁵, della quale lo *iudicium* è solo una delle specificazioni pratiche e fenomeniche. Quindi si può dire che l'orientamento retorico, per usare la fraseologia del Crifò, della giurisprudenza in genere e di quella romana in specie, trova una ragione pratica anche perché il procedimento argomentativo del giurista è sempre e comunque finalizzato alla risoluzione d'un conflitto che nel processo, nello *iudicium* trova la sua sede istituzionale; la struttura del ragionamento del giurista, infatti risente inesorabilmente della funzionalità controversiale della sua scienza, che non si risolve in meri atti di conoscenza, ma è protesa alla pratica dello *iudicium* e della sua risolu-

² G. CAPOGRASSI, *Analisi dell'esperienza comune* [1930], in *Opere*, II, Milano 1959, 1-207.

³ G. CRIFÒ, *Introduzione* cit., IX.

⁴ A. GIULIANI, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano 1961.

⁵ Relativamente alla quale, nella sua specifica rilevanza retorica, v. A. GIULIANI, *La controversia. Contributo alla logica giuridica*, Pavia 1966; in cosa consista la controversia, nella sua rilevanza giudiziale, il G., anticipando i risultati dell'indagine, ma circoscrivendone l'ambito, propone questa risposta (p. 83): «*la controversia giudiziale – intesa come modello dei problemi pratici – appartiene al dominio della temporalità e della qualità*. Non pare possibile 'definire' la controversia, perché la nozione stessa è controversa. Essa è piuttosto una 'situazione' che un problema: il risultato di una combinazione di atti, di opposizioni, di giudizi che rendono tale problema estremamente complesso e dinamico» (corsivi nel testo).

zione⁶; ma il ragionamento del giurista è parte dell'esperienza comune, nella quale ogni funzione decisoria, ovvero la funzione del deliberare in quanto tale, come s'è visto sopra, non degrada in arbitrio se è fondata sulla considerazione degli asserti contrapposti di *partes* in conflitto: ancora una volta alla *controversia* si torna⁷.

Se l'*ars inueniendi* (la topica, appunto) è la tecnica del pensare per problemi, è perché il ragionamento giuridico è dominato da una problematicità strutturale, dovendo inserirsi in quel segmento dell'esperienza comune che è l'esperienza giuridica, nella quale a sua volta è strutturale la contrapposizione derivante dal conflitto di interessi – che sta alla base della deliberazione giuridicamente rilevante, generatrice del precetto – e derivante anche dal conflitto nella valutazione della disciplina del singolo interesse che dà corpo al «caso in esame», generatore della lite e che sta alla base della sentenza⁸; lasciamo parlare ancora una volta il Crifò: «il giurista classico non operava delle deduzioni logiche ma, preoccupato di risolvere il problema che gli veniva prospettato, si serviva degli argomenti che gli sembravano più adatti al caso in esame, aiutato in ciò, naturalmente, dalla conoscenza della retorica greca»⁹.

Appunto, il connotato problematico del ragionamento giuridico è tale poiché questo, come ho detto, si situa all'interno di un'esperienza che è giuridica in quanto parte dell'esperienza comune. Il procedere in forma retorica del giurista in tanto è produttivo – in tanto è stato così fecondo nell'esperienza del diritto romano – in quanto è radicato nell'esperienza comune ed è forma di una prassi di vita civile condivisa nell'intera

⁶ G. CRIFÒ, *Introduzione* cit., XIV circa la struttura della giurisprudenza che «può essere determinata unicamente dal problema»; quest'ultimo può essere ricondotto al problema della giustizia, intesa, questa, secondo quanto specificato a p. XXIII, come «valore strutturalmente efficiente», che tuttavia non mi sembra «non costituisca un interesse programmatico del giurista, ma è centro dell'interesse del filosofo del diritto» (p. XXIII); forse si può dire almeno che quello della giustizia è un valore anche per il giurista; ma è discorso da riprendere in luogo opportuno. V. anche le considerazioni di p. XIX e nt. 2.

⁷ G. CRIFÒ, *Introduzione* cit., XI. Ciò è perfettamente coerente con l'essere la topica, che del ragionamento retorico è elemento cardinale, «tecnica della discussione».

⁸ G. CRIFÒ, *Introduzione* cit., XIV, dove è sottolineato che «problema perenne della giurisprudenza [...] è quello della giustizia. Ma questo vuol dire che la giurisprudenza è orientata problematicamente».

⁹ G. CRIFÒ, *Introduzione* cit., XII.

società. Ciò spiega, probabilmente, perché una delle testimonianze più antiche di un canone, quale quello del contraddittorio, ovvero, più specificamente, una delle testimonianze più antiche del canone che si esprime nella formula *audiatur et altera pars*¹⁰ sembra sia collocata non in un testo della giurisprudenza classica, com'è stato notato anche da vari autori¹¹, ma in un testo letterario, qual è, com'è noto, la tragedia *Medea* di Lucio Anneo Seneca il Giovane; alla quale vanno aggiunti altri testi drammaturgici dello stesso poeta, peraltro innervati, tutti – anche quello dotato di vocazione satirica e perfino comica –, da una forte e significativa tensione civile, come subito vedremo: un poeta, oltre che un filosofo il cui impegno civile non è bisognoso di particolari sottolineature.

In realtà, l'origine retorica del canone¹² non ne esclude, contrariamente a quanto si possa ritenere, la sua rilevanza giuridica, posto quel

¹⁰ D. LIEBS, *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*, München 1983, 32 nt. 106.

¹¹ V., per esempio, M. MANZIN, *Del contraddittorio come principio e come metodo*, in AA.VV. *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, a cura di M. MANZIN-F. PUPPO, Torino 2008, 3-21, rist. come cap. sesto sotto il titolo *Audiatur et altera pars* in M. MANZIN, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino 2014, 109-122; o, per un ulteriore esempio, F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *Audiatur et altera pars. Eine fehlende Säuleninschrift am Warschauer Justizpalast und die Bedeutung der Parömie im polnischen Recht*, in AA.VV. *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks*, Göttingen 2014, 429-442; in part. 433 s. dove, relativamente all'origine romana della pemia in questione, il Longchamps richiama il frammento del Digesto – D. 48.17.1 pr. –, per il quale v. qui *infra*. Analoghe considerazioni nel ricco e interessante saggio di A. BONANDINI, *Inaudita parte altera. Il giudizio in assenza dell'imputato da prassi giuridica a strumento retorico*, in *Athenaeum. Studi periodici di letteratura e storia dell'antichità*, 102/1, 2014, 79-103, spec. 79 s.; questo saggio, tuttavia, da un canto impernia il canone in questione nel diritto di difesa; d'altro canto si concentra sul problema dell'*absentia* del *reus* e, di conseguenza, sul problema della contumacia. Naturalmente sia il diritto di difesa sia la *absentia* nel processo sono rilevanti per il canone in questione, ma non vi si esauriscono; in realtà la sua ascendenza retorica e la sua connessione organica con la *controuersia* come forma civile di regolazione del conflitto d'interessi retoricamente configurato e impostato, come modo d'essere della vita sociale e, dunque, dell'esperienza giuridica ne fanno un *prius* rispetto alle sue applicazioni istituzionali nel diritto di difesa e nella problematica dell'*absentia*. Per questo è opportuno osservare che il vettore scelto da parte della storiografia dal diritto alla retorica andrebbe diametralmente invertito.

¹² Alla quale accenna F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *Audiatur et altera pars* cit., 432, attribuendo questa opinione a Witold Wołodkiewicz.

che si è appena detto, sulla scorta del Crifò, quanto ai rapporti che intercorrono tra i giuristi classici e la retorica greca¹³. Tuttavia, ciò che conta non è tanto l'origine in quanto tale, ma quel che dalla constatazione che da tale origine discende, e che colloca il canone in questione all'interno della società nel quale si è radicato, e, di conseguenza all'interno della relativa cultura e quindi dell'esperienza comune di quella società.

A queste considerazioni si deve aggiungere che, sebbene il canone *audiatur et altera pars* sia un cardine del processo¹⁴, esso non si esaurisce sul piano delle strutture processuali che si risolvano in precetti tecnicamente immanenti alla procedura, né può essere ridotto a elemento del catalogo dello strumentario del diritto di difesa, quantunque quest'ultimo costituisca un istituto ineliminabile del capitolo della tutela dei diritti. In altre parole, del canone che impone *audire et alteram partem*, il diritto di difesa costituisce solo una delle specificazioni – e segnatamente, una specificazione soggettiva –, ma non coincide con quel diritto¹⁵; invero, quel canone ha rilievo costitutivo oggettivo, produttivo di precetti, tale da collocarsi nel rapporto tra la società civile e le regole che la governano, costitutive esse pure, nonché le strutture di essa società; tra queste strutture si deve annoverare la *controversia*,

¹³ V. *supra*, nt. 9 e il relativo testo.

¹⁴ E davvero non si vede in che misura possa essere rilevante stabilire se si tratta del processo penale o anche civile; cfr. A. WACKE, 'Audiatur et altera pars'. *Zum rechtlichen Gehör im römischen Zivil- und Strafprozeß*, in M.J. SCHERMAIER-Z. VÉGH, *Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburtstag*, Stuttgart 1993, 369-399; v. anche F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *Audiatur et altera pars* cit., 437-438.

¹⁵ Per questo non mi sembra persuasivo identificare, tra le testimonianze extragiuridiche, o extraromanistiche del canone *audiatur et altera pars* il passo di *Act. Apost.* 25.16 che, secondo la tesi del F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *Audiatur et altera pars* cit., 435-438, sarebbe una delle testimonianze più antiche del canone; e non perché i testi evangelici non siano idonei a fornire testimonianze attendibili di norme o di principi del diritto romano, ma perché il testo neotestamentario in questione è tutto polarizzato appunto sul diritto di difesa dell'apostolo Paolo, come letteralmente rivela il testo in questione: [...] *quia non est consuetudo Romanis donare aliquem hominem, priusquam is, qui accusatur, praesentes habeat accusatores locumque defendendi se ab accusatione accipiat*. Scelgo qui la versione della *Noua Vulgata*, che, del resto, sembra rispecchiare il testo greco; la *Vulgata Clementina*, reca *damnare aliquem*, che probabilmente si può ritenere *lectio facilior*, mentre il problema giuridico agitato da Festo è quello della consegna o meno di Paolo al Sinedrio, a fronte della sua richiesta di non essere sottratto alla giurisdizione cesarea; del resto quel *donare* sembra rispecchiare meglio il testo greco, nel quale si parla di «χαρίζεται».

nella sua consistenza di strumento dell'agire civile, che ricomprende la funzione deliberativa generale tanto quanto la funzione decisionale dei conflitti, nella quale rientra la generale funzione giurisdizionale¹⁶.

E, certamente, non è circoscrivendolo nello specifico perimetro del diritto di difesa che si può comprendere il senso del richiamo del canone *audiatur et altera pars* nella *Medea* di Seneca, come il senso delle altre occorrenze che su questo tema compaiono nella sua opera di drammaturgo; drammaturgo, dico, piuttosto che filosofo, perché non è il teorico che parla in *Medea*, o nell'*Apocolocintosi*, o anche in *Edipo*, come vedremo, ma il poeta, che rivolge l'attenzione della sua coscienza critica all'esercizio di un potere che si desidererebbe non autocratico, e non autoreferenziale, proteso piuttosto verso la conoscenza delle ragioni di tutti i portatori d'interesse contrapposti prima di prendere una decisione che li concerna – *si iudicas cognosce*, intimerà *Medea* a Creonte, come vedremo.

2. D'altro canto, mantenendoci nel solco della ricerca delle origini, più feconda sembra la considerazione dei primi tre precetti della *Lex XII tabularum*, che non sembrano perseguire la tutela del diritto di difesa nel processo¹⁷:

[1.] Si in ius uocat, [ito]. Ni it, antestamino: igitur em capito. [2.] Si caluitur pedemue struit, manum ento iacito. [3.] Si morbus aeuitasue uitium escit, [qui in ius uocabit] iumentum dato. Si nolet, arceram ne sternito»¹⁸.

Come si può constatare già ad una prima lettura, queste tre prescrizioni sono evidentemente mirate alla salvaguardia del contraddittorio, che, anche in considerazione della collocazione di questi precetti nella prima delle dodici tavole, costituisce evidentemente un istituto ritenuto essenziale all'esperienza del processo già nel diritto romano più antico (la redazione della *Lex* è ascritta al 451 a.C.).

¹⁶ A. GIULIANI, *La controversia* cit., 83, che, ricordiamolo, identifica la *controversia* come una situazione che consiste nel «risultato di una combinazione di atti, di opposizioni, di giudizi che rendono tale problema [ossia il problema della controversia] estremamente complesso e dinamico».

¹⁷ Il primo dei quali evocato dal F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *Audiatur et altera pars* cit., 431 s.

¹⁸ FIRA, I, *Leges*, II, *Lex XII tabularum*, 26.

Non è possibile approfondire la relativa rilevanza delle norme che ho appena richiamato proprio con riferimento alla questione della tutela dei diritti e del processo. Si può solo dire che in questa disciplina della chiamata in giudizio è presupposta una funzione del contraddittorio connotata nella sua rilevanza costitutiva del processo: senza la partecipazione del convenuto il processo non inizia, sicché esso convenuto, se renitente – *ni it* –, previa convocazione di testimoni che attesteranno la renitenza – *antestamino* – può essere condotto *in ius iniecta manu* – vale a dire coercitivamente: *igitur em(=eum) capitur*.

Tuttavia, qui la necessità della comparsa del convenuto, quindi la necessità della sua costituzione in giudizio ha una funzione complessa non riconducibile esclusivamente alla problematica del contraddittorio, funzione che non può essere indagata in questa occasione; basterà dire che in essa rientra anche la problematica delle garanzie a tutela dell'adempimento del convenuto in caso di soccombenza, quando, più in generale, non vi venga coinvolto anche lo *iussus populi* di cui la *lex* (questa stessa *lex XII tabularum*, dunque) è espressione, al quale *iussus* non si può disobbedire rifiutando di comparire se chiamati in giudizio, come rammenta la *Rhetorica ad Herennium* 2.13.19¹⁹: *Lege ius est id quod populi iussus sanctum est; quod genus, ut in ius eas cum uoceris*.

Quale che sia il nesso che si dispiega tra il canone *audiatur et altera pars* e le norme che disciplinano la costituzione delle parti nel processo nella *Lex XII tabularum*, non c'è dubbio che comune ad entrambi è un presupposto logico funzionale: che il giudice può decidere la lite solo in quanto disponga degli elementi nei quali si articolano le ragioni delle parti in conflitto, la cui presenza attiva è condizione necessaria per il suo svolgimento; tenuto conto di ciò, la *probatio* costituisce lo strumento processuale indirizzato a fornire al giudice questi elementi; ma la *probatio*, in tanto è funzionale al processo così inteso – all'*ordo iudicii* –, in quanto, ancora una volta, si dispieghi in contraddittorio, o, meglio, nel contraddittorio delle parti.

3. Possiamo così tornare al testo di Seneca, che di tutto questo sostrato è letteralmente intriso, un sostrato che invero quella cultura civile di Roma, alla quale sopra ho fatto riferimento; se la testimonianza della *Lex XII tabularum* è rilevante e attendibile per la costruzione di un discorso sul contraddittorio, nella misura nella quale questo è sintetiz-

¹⁹ Cfr. FIRA cit., 26 nt. 1.A.

zabile nel canone *audiatur et altera pars*, di quella tale cultura civile e del suo radicamento nella società romana possiamo essere certi così da comprendere meglio perché è in Seneca che troviamo riaffermato ripetutamente quel canone. Invero in almeno tre suoi testi teatrali, quantunque diversissimi, questo poeta inserisce la considerazione del conflitto come confronto tra *partes* che il soggetto investito della funzione del decidere deve ascoltare se non vuole far degradare la decisione in arbitrio. Si tratta della farsesca e corrosivamente satirica *Apolococyntosis divi Claudii* [*Ludus de morte Claudii* o ancora *Divi Claudii apotheosis per saturam*, (lett. apoteosi di quella zucca del divo Claudio, composta tra il 54 e il 59)] e delle tragedie *Medea* (da collocare probabilmente tra il 54 e il 60, ossia nel cosiddetto *quinquennium Neronis*) ed *Edipo*.

Si può affermare che dei testi sopra indicati, soprattutto in *Medea* la rappresentazione del conflitto tra l'eroina eponima e Creonte contiene letteralmente l'intarsio di una impostazione controversiale di marca retorica. Il che vuol dire che il discorso che riguarda Medea e Creonte, e dunque il loro rapporto, per un significativo segmento della tragedia – quasi un centinaio di versi, dal 192 al 280 – è configurato da Seneca seguendo le linee di una silloge di materiale argomentativo utile per un'esercitazione di diritto processuale, un esempio di ciò che retori del calibro di Cicerone e Quintiliano intendono per una *controversia*, in senso proprio. Di conseguenza, la struttura della rappresentazione che Seneca imprime al conflitto tra i due è – per usare la nomenclatura proposta da Alessandro Giuliani, studioso appunto della controversia, come ho ripetutamente ricordato – una questione civile su una *causa* determinata per la soluzione della quale si fa ricorso ad «una logica della scelta opportuna, un metodo di ricerca nel dominio dei valori»²⁰. Quella tra Creonte e Medea, dunque, si presenta come una questione civile su una *causa* determinata: Creonte ha dato in moglie la propria figlia Glauce a Giasone sposo di Medea rescindendone le nozze; successivamente, postulandone la pericolosità sociale, anche a causa della di lei fama di esperta di arti magiche, condanna Medea all'esilio, con la conseguenza di perdere anche i propri figli. È qui che s'innesta una *controversia* con funzione giudiziale, ossia tale da vertere sull'interpretazione e applicazione della legge – quella in base alla quale è decretato l'esilio – tenuto conto della natura delle cose, ossia

²⁰ A. GIULIANI, *La controversia* cit., 113.

dei fatti che dovrebbero giustificare la decisione con la quale Creonte bandisce Medea²¹.

Comprendiamo così il senso del contenuto del v. 192 della tragedia seneciana: dopo la sequenza di schermaglie che si collocano sul piano dei preliminari con funzione introduttiva, Medea esplicita una richiesta tipica, che imprime all'azione tragica una forma specifica e originale (v. 192): *Quod crimen aut quae culpa multatur fuga?*

Dico "tipica" la richiesta dell'eroina perché, pur considerando il fatto che qui ci troviamo dinnanzi ad un testo poetico e drammaturgico, dunque letterario, al v. 192 si può dire che prenda l'avvio un vero e proprio dibattito giudiziario – anche se sussistono alcune ambiguità derivanti dal fatto che Creonte è simultaneamente accusatore e giudice, vale a dire decisore della *controversia*; ma in realtà, forse, un più avvertito contegno analitico c'imporrebbe di considerare Creonte come accusatore essendo chi assiste alla rappresentazione il giudice/decisore. Ma mi sia consentito di non soffermarmi ulteriormente su questo punto specifico. Tenendo conto dei ruoli come li si sono stilizzati or ora, in un dibattito giudiziale uno dei tipici passaggi introduttivi consiste nella identificazione del fatto illecito contestato all'accusato. Ed è precisamente questo ciò che Medea al v. 192 chiede a Creonte; il quale, entrando in scena, l'aveva aggredita con parole violente, chiedendole conto del perché ancora non abbia lasciato Corinto, quantunque ne sia stata bandita (vv. 179-191):

Medea, Colchi noxium Aetae genus,
nondum meis exportat e regnis pedem?
molitur aliquid: nota fraus, nota est manus.
Cui parcet illa quemue securum sinet?
abolere propere pessimam ferro luem
equidem parabam: precibus euicit gener.

²¹ A. GIULIANI, *La controversia* cit., 121 ss. Tuttavia, osserva il Giuliani, 121: «L'esperienza del giudizio rivela un permanente conflitto tra passato e futuro: e la controversia relativa alla interpretazione e alla applicazione della legge partecipa sia della struttura di una controversia valutativa, sia di quella deliberativa. Da un lato infatti la difficoltà di rendere presente il passato ci pone di fronte a problemi di giustificazione in cui è impossibile separare ciò che è da ciò che deve essere; dall'altro lato chi giudica non può ignorare le conseguenze della decisione: l'opportunità è un criterio di giudizio. È proprio la presenza confliggente del passato e del futuro che rende complesse le νομικαὶ στάσεις», vale a dire, appunto, le controversie sull'applicazione della legge.

Concessa uita est, liberet fines metu
 abeatque tuta. †† fert gradum contra ferox
 minaxque nostros propius affatus petit. ††
 Arcete, famuli, tactu et accessu procul,
 iubete sileat. Regium imperium pati
 aliquando discat. Vade ueloci uia
 monstrumque saeuum horribile iamdudum auehe.

In questa perorazione Creonte affastella accuse e sospetti, senza ordine né fondamento, sicché sembra ragionevole che Medea pretenda che il re dichiari il capo d'imputazione che la riguarda, con la contestazione dell'accusa formale che comporta la pena dell'esilio e dei suoi fondamenti. E si deve riconoscere che, a fronte del disordinato discorso di Creonte, Medea in questo v. 192, riporti la questione su un piano di razionalità e formula due istanze processualmente molto precise, puntuali e, ancora una volta, tipiche: qual è il fatto (doloso o colposo) che mi si imputa – *crimen aut culpa* – e qual è il fondamento giuridico in base al quale il *crimen* o la *culpa* sono punite – *mulctatur* – con l'esilio?

I versi che seguono contengono un duro confronto tra i due personaggi, nel quale le rispettive contrapposte posizioni trasferiscono il conflitto fuori dell'emotività dell'espressionismo tragico, all'interno del quale, invece, rimane in Euripide, e lo collocano sul piano delle asserzioni di rilevanza civile d'indole oggettiva. La Medea di Seneca, infatti, non aveva esitato a indicare in Creonte l'unico responsabile del conflitto, identificando il punto di diritto controverso: l'aver sciolto i *coniugia* che la legavano a Giasone con un atto dispotico, atto che costituisce espressione di incontrollata libidine di comando (vv. 143-144): *Culpa est Creontis tota, qui sceptro impotens/coniugia soluit*. E va sottolineato quell'*impotens* che indica il soggiacere di Creonte alla sua brama sregolata di potere.

4. Paragonando la tragedia senechiana con la versione di Euripide, il Paré-Rey²² nota acutamente che la disputa con Creonte di Corinto, in Seneca è collocata sul piano politico e giuridico, mentre Euripide

²² P. PARÉ-REY, *Flores et acumina. Les sententiae dans les tragédies de Sénèque*, Paris 2012, 284 (consultato nella versione <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02289498>).

l'aveva collocata su quello delle qualità intellettuali d'un'eroina incompresa²³.

Nel testo di Seneca, il modo con il quale la contesa è condotta ha, dunque, un rilievo specifico che fa leva sul metodo della decisione che condanna Medea al bando e sulle forme di tale decisione.

Il segmento della disputa che è interessante commentare qui, si può dire che sia introdotto, come ho sopra rilevato, dalla richiesta di Medea che nei suoi confronti sia formulato il capo d'accusa (v. 192) sulla base del quale è bandita da Corinto: *Quod crimen aut quae culpa multatur fuga?* cui segue la risposta duramente sarcastica di Creonte (v. 193): *Quae causa pellat, innocens mulier rogat.*

A questo punto Medea ricorda al re che, nella misura nella quale egli intende formulare un giudizio (*si iudicas*) è tenuto a istruire la questione e acquisirne gli elementi di conoscenza (*cognosce*); d'altra parte la formulazione del precetto, dell'ordine, del comando (*iube*) è espressione dell'esercizio delle funzioni regali (*si regnas*), atto d'impero (v. 194): *si iudicas, cognosce, si regnas, iube*. Si tratta di una *sententia*²⁴ dotata di

²³ EURIP., *Med.* 294-295, dove è posto l'accento sulle qualità intellettuali «et l'habileté d'une héroïne incomprise»: P. PARÉ-REY, *Flores et acumina*, cit., 284.

²⁴ Sulla costituzione di un *corpus sententiarum* del teatro di Seneca, v. P. PARÉ-REY, *Flores et acumina* cit., in part. quel che dichiara preliminarmente l'A. nella sua *Introduction générale* (9-12), dove, senza negare il connotato retorico del teatro seneciano, mette in luce la teatralità della funzione gnomica delle *sententiae*. Lo studio condotto dal Paré-Rey, dunque, è proprio indirizzato a «nourrir et éclaircir le débat sur la question des rapports entre l'œuvre philosophique et l'œuvre théâtrale de Sénèque. En effet, certaines *sententiae* ont une indéniable teneur politique, morale, ou philosophique. Est-ce à dire qu'elles véhiculent une thèse ou qu'elles instruisent le spectateur?» (10). E, difatti, l'A. sottolinea la difficoltà a rispondere a questa domanda, in quanto è necessario distinguere due problematiche: quella della creazione e quella della recezione delle *sententiae*, con la precisazione che vi sono *sententiae* filosofiche e *sententiae* stoiche, e che, inoltre, è altrettanto necessario «apprécier enfin dans quelle mesure les *sententiae* ont un sens en dehors de leur contexte originel d'apparition» (10). Sulla base di queste considerazioni generali, l'A. compone il *corpus sententiarum* del teatro di Seneca. La nozione di *sententia* utilizzata dal Paré-Rey è tratta da QUINT., *Inst.* 8.5.3; *sententiae* (*Flores et acumina*, 10 s.) – *gnomas*, in greco –; per Quintiliano, così si denominano le *sententiae* per il fatto di essere *similes consiliis aut decretis*. La *sententia*, dunque, specificamente, è *uox uniuersalis, quae etiam citra complexum causae possit esse laudabilis, interim ad rem tantum relata [...] interim ad personam*. V., anche le considerazioni sviluppate alle pp. 10-12, con la conclusione, secondo la quale (p. 12), «Sénèque attribue une grande force aux sentences en vers, dont l'*arta necessitas* éclaire la pensée. Dès

una certa complessità la cui relativa ambiguità si dovrebbe risolvere nel contesto. Presa alla lettera, sembrerebbe contrapporre lo *indicare* allo *iubere*, sicché questo verso dovrebbe significare: o ti comporti come uno *index*, e allora acquisisci gli elementi di conoscenza (che vorrebbe anche dire: stai a sentire cosa ho da dirti); se invece ti comporti come un re, impartisci i tuoi ordini senza altro indugio. Ma mi sembra grossolano attribuire a questo testo il senso di una secca dicotomia, di una contrapposizione antinomica. Medea, certamente qui intende porre Creonte dinnanzi alle sue contraddizioni, che consistono nella sua reale intenzione di bandirla da Corinto per proteggere la propria figlia, data in sposa a Giasone – che, peraltro, è sposo di Medea – dalle possibili rappresaglie di una donna che da Creonte riceve un atroce tradimento, ma che, al contempo, è temibile in quanto dotata di poteri magici e segnata dalla fama di essere spietata. In realtà, Creonte vuol far passare il bando da Corinto per atto di giustizia, quando la sua verace intenzione è quella di liberarsi di un incomodo, qual è Medea, per perseguire le sue trame con Giasone²⁵, senza peraltro subire le conseguenze derivanti da una reazione dell'eroina tradita. In altre parole, il bando non è la giusta punizione per un delitto commesso, ma serve a prevenire un maleficio possibile, anzi probabile, data la pessima fama che grava sull'eroina (vv. 179-191), conseguenza dell'ingiustizia che questa subisce e della quale Creonte è l'autore. Sicché, non si può escludere, e, anzi, si deve presumere che il v. 194, più che una contrapposizione strenua tra due contegni alternativi, contenga il richiamo di Medea rivolto al re all'esercizio corretto di una funzione, quella di re, appunto, nella duplice articolazione di *indicare-cognoscere* e di *regnare-iubere* in relazione consecutiva²⁶.

Dalla concatenazione di tali *sententiae*, dunque, e dall'intero contesto si evince che l'argomentazione di Medea è indirizzata a ricordare al

lors, il n'est plus paradoxal de se demander comment les armes que sont les *sententiae* théâtrales agissent, et comment opère leur charme». Sull'opera del Paré-Rey, v. la lettura critica di G. FLAMERIE DE LACHAPPELLE, *Les sententiae dans le théâtre de Sénèque* (À propos de: P. Paré-Rey, *Flores et acumina. Les sententiae dans les tragédies de Sénèque*, Lyon 2012 [...]), in *Revue des études anciennes*, 115, 1, 2013, 175-182.

²⁵ Lo sottolineano P. PARÉ-REY-C. M. MAUDUIT, *D'un exilè l'autre. Espace et temporalité tragique dans la Médée d'Euripide et la Médée de Sénèque*, in *Bulletin de l'Association Guillaume Budé*, 2, 2013, 19-81; v. in part. 19-21.

²⁶ G. FLAMERIE DE LACHAPPELLE, *Les sententiae* cit., 177.

re che il potere precettivo, lo *iubere*, che segue allo *iudicare* in tanto è esercitato correttamente dal re in quanto egli abbia una corretta cognizione della questione – in quanto abbia una corretta *cognitio* della *causa*, si potrebbe dire, ricorrendo alla terminologia processuale romana –. Ha dunque senso che Creonte, per tutta risposta, rammenti a Medea che l'osservanza dell'*imperium regis* non è subordinata alla condizione del suo essere *aequus* (v. 195): *Aequum atque iniquum regis imperium feras: aequus o iniquus* che sia, all'ordine del re si deve soggiacere; del resto, Creonte poco sopra aveva affermato che era ora che Medea imparasse a sottostare ai precetti del re: *regium imperium pati/aliquando discat* (v. 189 s).

Né l'obiezione di Medea, secondo la quale i regni che si reggono sull'iniquità non durano in eterno (v. 196) – *iniqua numquam regna perpetua manent* –, turba Creonte, il quale, anzi, la invita seccamente ad andare a lamentarsi dai Colchi (v. 197) – *I, quaerere Colchis* –; al che Medea ribatte (v. 197): ci torno, sì, nella Colchide, ma mi ci deve condurre chi da lì mi ha portato via – *Redeo: qui auexit, ferat* – vale a dire Giasone: e questo è un punto sul quale Medea insisterà nella perorazione della sua difesa (*infra*, vv. 272-280).

Dopo questo secco, rapido, quasi rabbioso scambio di battute, il testo torna ad un tenore d'indole formale, reso da una lingua mirabile, ad un tempo stringatissima, che, tuttavia, è connotata da un notevole tecnicismo giuridico. Creonte, infatti, non trova altro di meglio da contestare a Medea se non che è decaduta dal diritto di opporsi al bando per decorso del tempo (v. 198) – *Vox constituto sera decreto uenit*. Medea, tuttavia, non respinge il terreno formale sul quale è trasceso Creonte, ma eccepisce a sua volta, per così dire, un vizio procedurale radicale (vv. 199-200): il bando è stato deliberato senza contraddittorio, e chi decide *inaudita altera parte*, per quanto possa aver deciso ciò che è *aequum*, non è stato *aequus*.

A questo punto Creonte, dopo aver rammentato a Medea che nemmeno lei ha previamente ascoltato le ragioni di Pelia prima di infliggergli il supplizio, tuttavia le concede di esporre le sue ragioni, con accenti ancora una volta sarcastici (vv. 201-202)²⁷.

Non interessa qui proseguire l'esposizione della contesa tra Medea e Creonte: basterà dire che l'eroina esporrà le proprie ragioni, ma, ov-

²⁷ SEN., *Medea*, vv. 201-202: *Auditus a te Pelia supplicium tulit?/sed fare, causae detur egregiae locus*.

viamente, invano, ch  Creonte, come sappiamo, rimane irremovibile, limitandosi a concedere a Medea solo la proroga di un giorno.

Ci  premesso, si pu  concentrare l'attenzione sui vv. 199-200, ricordando preliminarmente che si tratta di una delle testimonianze pi  antiche e pi  interessanti del canone del contraddittorio, sul quale qui si sta indagando²⁸: testimonianza certamente arcinota, ma tuttavia bisognosa di ulteriore analisi. Ecco il distico (vv. 199-200):

Qui statuit aliquid parte inaudita altera,
aequum licet statuerit, haud aequus fuit.

Dico preliminarmente che Medea, opponendosi all'ordine di Creonte che le ingiunge l'esilio, non eccepisce la violazione di un precetto positivo. Ella postula una questione di dialettica procedurale: la necessit , per chi deve decidere, di acquisire previamente la conoscenza delle ragioni di tutte le parti in conflitto. Medea non postula, dunque, la violazione della sua facolt  di difendersi, ma una necessit  d'indole oggettiva che grava su Creonte, in quanto autore della decisione; la mancata soddisfazione di tale necessit  vizia la decisione. Del resto, poco prima (v. 194), ricordo che la stessa Medea aveva richiamato il re ad un contegno coerente con le funzioni di cui   investito: *Si iudicas, cognosce, si regnas, iube*.

5. Analizziamo, tuttavia, il distico dei vv. 199-200.

Come si sar  notato, sopra ho reso il tenore dei due versi cos : chi decide *inaudita altera parte*, per quanto il contenuto della decisione possa essere ci  che   *aequum* – per quanto ci  che ha deciso sia *aequum* –, non   stato *aequus*; in particolare, ho evitato di tradurre il vocabolo *aequus*, nelle sue articolazioni, nelle quali   usato nella tragedia: pi  precisamente sottolineo che non ho ritenuto corretto tradurre *aequum* e, rispettivamente, *aequus* con "giusto". Certamente, non   questo il luogo per un'analisi differenziale di *iustus* e di *aequus* ovvero di *iustitia* e *aequitas*; sebbene i rispettivi significati tendono a convergere – si pensi all'endiadi «iustitiae aequitatisque» di C. 3.1.8, ma ampiamente diffusa nella compilazione e, in genere, nelle fonti – *iustitia* e *aequitas* evidentemente non coincidono, n  mi sembra corretto considerarli sinonimi²⁹.

²⁸ SEN., *Medea*, vv. 199-200; ma v. tutto l'episodio dal v. 179 al v. 251.

²⁹ A titolo puramente esemplificativo v. la *Rhet. ad Her.* 3.3: *Iustitia est aequitas ius uni cuique re tribuens pro dignitate cuiusque*.

Invero, è sull'*aequitas* che sembra insistere Seneca e, di fatto, non è sulla conformità alla giustizia della statuizione, ciò su cui Seneca/Medea vogliono attrarre l'attenzione, ma sulla sua conformità ad *aequitas*, vista da un punto di vista del contenuto della decisione – *aequum* – e poi dal punto di vista del procedimento, o, meglio, del contegno dell'autore della decisione – *aequus*. E, che si tratti di autentica questione di principio, quella qui enunciata da Seneca per bocca di Medea, risulta dalla prosecuzione della vicenda, perché quantunque Creonte conceda a Medea di esporre le proprie ragioni – quantunque, dunque, accetti di *audire partem alteram* – nulla di sostanziale scaturisce da questo accoglimento del re all'eccezione di Medea: come ho già accennato, l'eroina perorerà la sua causa, ma non ne riceverà alcun vantaggio, salvo quello di veder rimandata l'esecuzione del bando di un sol giorno.

In particolare, è necessario precisare che il vocabolo *aequum* del primo emistichio del v. 200 non è un aggettivo, ma un sostantivo neutro, e si può rendere con “ciò che è equo”; invece, l'*aequus* del secondo emistichio è predicato nominale di chi ha statuito – *qui statuit* – e deriva dall'aggettivo *aequus*; questo secondo emistichio, dunque, si può rendere con: “non si è comportato in modo conforme all'essere equo”, o, forse meglio, “non si è comportato in modo conforme ad equità”, quell'equità che deve essere osservata nel procedimento decisorio. In altre parole, quantunque riferito al soggetto che decide, quell'*aequus* attiene ad un connotato oggettivo del suo contegno, ossia la conformità al corretto e razionale procedimento.

Qual è, dunque, il senso del distico che sto commentando? In primo luogo, guardando al testo in questione in modo analitico, si può dire che qui Seneca scinde la qualità del contenuto della decisione presa *parte inaudita altera* – *aliquid aequum* –, che può anche essere appunto corretto³⁰, dal contegno del suo autore – *haud aequus fuit* –, contegno che è apparentemente inerente all'autore della decisione, ma concerne la decisione nel suo connotato funzionale, nel senso secondo il quale l'*aequus esse* imprime al procedimento della decisione la razionalità che deriva dalla conformità all'*aequitas*. Medea eccepisce la necessità del rispetto di ciò che le è dovuto – *audiatur sua pars*, si potrebbe dire parafrasando –, in ottemperanza non di un precetto giuridico, come ho già osservato, ma perché l'autore della statuizione dovrebbe decidere in conformità alla *recta ratio*; l'*audire* previamente la *pars altera* è deci-

³⁰ E. FORCELLINI, *Lexicon*, I, *aequum*, 126, col. c, n. 2.

dere *secundum rationem*. Con maggiore precisione si deve dire che qui non entra in gioco né un elemento volontaristico, né un atteggiamento soggettivo: *aequus esse* chiama in causa il procedimento e la sua funzionalità obiettiva alla razionalità della decisione. In certo senso, qui Medea prosegue il discorso intrapreso con il precedente v. 194, dove aveva invitato Creonte a *cognoscere* (*si iudicas, cognosce*), prima di *iubere* (*si regnas, iube*), o, in altre parole, a *cognoscere* per *iudicare* e solo dopo procedere con lo *iubere*, secondo l'interpretazione che ho sopra proposto. *Audire et partem alteram* realizza quel *cognoscere* che è necessario prima di *iudicare* e, di conseguenza, esercitare le potestà di governo con lo *iubere*: un altro modo per dire che è *aequus* colui che, dovendo decidere rispetta il procedimento in tutti i suoi passaggi, senza di che è lecito dubitare che la decisione sia *secundum rationem*.

Insomma, guardando le cose in modo più ampio, si può dire che il richiamo al rispetto del contraddittorio che Seneca pronuncia per bocca di Medea con questo distico dei vv. 199-200 mette in risalto quanto sia necessario che il decidere sia proceduralmente guidato dalla *ratio*, e che passi per la conoscenza delle cose, in funzione della consapevolezza di ciò di cui il decidere consiste, avuto riguardo al *genus causarum*, che può consistere o nel deliberare, o nel dimostrare, o nel giudicare³¹. Inoltre, questo connotato procedurale ha valore per sé.

È qui che prende consistenza il rilievo funzionale che concerne l'autore della decisione e il suo proprio contegno: infatti, *audire et partem alteram*, sebbene non precostituisca la garanzia assoluta della correttezza della decisione, la quale può essere tale anche in assenza del contraddittorio, è tuttavia sintomo del contegno psicologico e, dunque, pratico del suo autore³²; il che può avvenire solo dopo aver acquisito una conoscenza soddisfacente dell'intera questione che non si può conseguire senza aver ascoltato entrambe le parti in gioco.

Non è dunque la giustizia della decisione, quella che è messa in discussione, se per *iustitia* – e, appunto giustizia – s'intende la conformità al diritto e, segnatamente, al diritto positivo, ossia ad una norma statui-

³¹ Cfr. *Rhet. ad Her.* 1.2, nonché 2.1; CIC., *De inuentione* 1.8; QUINT., *Inst. or.* 3.8.4; per la *materia iudicialis* v. *ibidem* 3.11.

³² Contegno consistente nel *dare suum unicuique, nulla partium studio commotus, neque legum uerbis obstrictus, sed recta ratione solummodo ductus* secondo la sintesi che troviamo sul E. FORCELLINI, *Lexicon*, I, *aequus*, 126, col. c, § 5, che così prosegue: *hinc aequus differt a iusto, ut aequitas a iustitia* (V. *Lexicon*, I, *aequitas*, II, 3).

ta; se Seneca qui si riferisce all'essere *aequus* dell'autore della decisione, nella fattispecie Creonte, e insiste nel considerare ciò che è conforme a *aequitas* e non ciò che è conforme a *iustitia*, con una precisione, ma anche con una insistenza che sembra avere indole terminologica, giustapponendo l'*aequum* all'*aequus*, è perché intende sottolineare che la tutela del contraddittorio attiene ad un corretto e razionale svolgimento di una controversia, in virtù del quale chi ha delle ragioni da esporre e difendere sia messo nelle condizioni di poterlo fare: solo dopo di ciò è *aequus* deliberare.

La giustapposizione *aequum/aequus*, anche con riferimento alla *iustitia* sarà ripresa, non sorprendentemente, qualche secolo dopo, nella Scuola di Bologna: il Piacentino e poi Azzone sosterranno che *aequitas uertitur in rebus, id est in dictis et factis hominum, iustitia autem quiescit in mentibus iustorum: inde est quod, si proprie uelimus loqui, dicimus aequum iudicium, non iustum*³³.

Del resto, Cicerone, *Topica* 4.23, assegna all'*aequitas* la funzione, in base alla quale *quae paribus in causis paria iura desiderat*³⁴; invero, poche righe sopra questo stesso testo specifica che *quod in re pari ualet, ualeat in hac quae par est*. Ora, applicando il criterio che risulta da queste sentenze alle modalità di svolgimento di una controversia, non è difficile vedere che se una delle parti – poniamo l'accusatore (qui Cre-

³³ Questo è il passo in questione nella sua interezza: *aequitas uertitur in rebus, id est in dictis et factis hominum, iustitia autem quiescit in mentibus iustorum: inde est quod, si proprie uelimus loqui, dicimus aequum iudicium, non iustum et hominem iustum, non aequum. Abutens tamen his appellationibus dicimus iudicem aequum, iudicium iustum*; v. PLACENTINI *Summa Institutionum*, I, 1, nonché AZONIS *Summa Institutionum*, n. 7, cit. in E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milano 1962-1964, II, 30, e nt. 71; è sempre il Cortese, 30, a sottolineare che «equi sono i meri fatti, giusto è l'uomo».

³⁴ Questa concettualizzazione diviene patrimonio della Scuola di Bologna; v. la *Summa Trecensis*, § 3: *Equitas enim est rerum conuenientia, que cuncta coequiparat et in paribus causis paria iura desiderat*; v. anche. *ibidem*, la *Summa Trecensis*, nella quale viene sottolineata la rilevanza soggettiva della *iustitia*, nella sua qualità di *habitus mentis*, sicché: *Que [aequitas] et iustitia est ita demum, si ex uoluntate redacta sit: quicquid enim equum, ita demum iustum, si est uoluntarium*; cfr. H. KANTOROWICZ-W.W. BUCKLAND, *Studies in the Glossators of the Roman Law*, Cambridge 1938, rist. anast. Aalen 1969, 234; v., inoltre, *Materia Codicis secundum Irnerium*, in H. KANTOROWICZ-W.W. BUCKLAND, *Studies* cit., 234. Per un orientamento di massima, v., fra tutti, F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, spec. 469-502; E. CORTESE, *La norma giuridica* cit., spec. I, cap. II; II, cap. VI.

onte) – ha facoltà di esporre i termini dell'accusa, sulla base dei quali giustificare la decisione punitiva, non sarebbe *aequus* che l'altra parte – quella che l'accusa riceve e deve subire la sanzione (qui Medea) – non potesse esporre le sue ragioni; la soppressione di questa facoltà è (sarebbe), prima di ogni altra considerazione, irrazionale, in quanto è irrazionale che una delle parti di una controversia si trovi in situazione di svantaggio rispetto all'altra, o viceversa. In questo caso, ciò in cui consiste la controversia³⁵, ciò che la connota, ovvero, come subito vedremo, la sua *dignitas* esige che le decisioni siano prese in condizioni di parità – *paribus in causis* –, e dunque, sul piano operativo, *audita et altera parte*. Da tali considerazioni si conferma quel che ho già rilevato sopra, riguardo al rapporto tra il canone *audiatur et altera pars* e diritto di difesa. Quest'ultimo, infatti, come già rilevato, è solo uno degli aspetti della necessità che ogni *pars* della *controversia* sia ascoltata, necessità che, semmai, per la sua funzionalità nei confronti della parità delle *partes* nella *controversia*, ne tutela e ne garantisce, come abbiamo visto, la razionalità anche perché ne tutela l'*aequitas*.

Questa complessiva visione delle cose risulta coerente con quella definizione di *iustitia* dettata dalla *Rhetorica ad Herennium*³⁶ – *Iustitia est aequitas ius unicuique rei tribuens pro dignitate cuiusque* –, nella quale all'*aequitas* è attribuita appunto una funzione di razionalità avuto riguardo alla *dignitas* delle *res*³⁷, di ciascuna delle *res* oggetto di disciplina giuridica – qui la *controversia* –, sicché la *iustitia* assume, secondo il Corbino, la configurazione di un contegno «operativo», tale da attuare «equità attraverso l'attribuzione di una disciplina giuridica a ciascuna *res*, attenta alla considerazione oggettiva (alla quale allude l'uso di *dignitas*, espressione che rimanda senza dubbio alla connotazione di cose e persone, quale resa percepibile dalla relativa considerazione sociale delle stesse)»³⁸, che la riguarda, e dunque *pro dignitate cuiusque*. In altre parole, una disciplina giuridica che ha riguardo al rilievo e alla quali-

³⁵ V. ancora una volta A. GIULIANI, *La controversia* cit., spec. 97-130.

³⁶ *Ad C. Herennium libri IV De ratione dicendi* 3.2.2-3, p. 162 dell'ed. Loeb.

³⁷ Sulla *dignitas* in Cicerone, v. G. FALCONE, *Ius suum cuique tribuere*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008, 971 ss., anche in *AUPA*, 52, 2007-2008, 135 ss.

³⁸ A. CORBINO, *Ius suum cuique tribuere. Osservazioni minime sulla definizione ulpiana di iustitia (D. 1.1.10 pr.-2 e Rhet. ad Her. 3.2.3)*, in *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, Burgos 2016, 155-165; v., qui, 164 e ntt. 42, 43, 44.

tà propria di ciascuna *res*, ovvero al rilievo di ciò che è conforme alla qualità intrinseca di ciascuna *res* e alla sua struttura giuridica, ossia al rilievo di ciascun affare così come questo è socialmente considerato e giuridicamente disciplinato³⁹.

6. È interessante notare che questa considerazione della tutela del contraddittorio, espressa nella formula dell'*audire et alteram partem* – e, correlativamente, del divieto di decidere *inaudita altera parte* – compare, anche questa volta denunciandone la violazione, in un altro testo di Seneca. Nell'*Apocolocyntosis Divi Claudii*⁴⁰ il giudice *Aeacus*, il cui tribunale ha sede negli Inferi, e dinnanzi al quale il defunto *Diuus Claudius* è stato appunto deferito per rispondere, alla stregua della *lex Cornelia de sicariis*, dei misfatti compiuti in vita (avendo fatto uccidere trentacinque senatori e duecentoventuno cavalieri), non solo non concede a *P. Petronius*, unico difensore disposto a patrocinare per l'imperatore, i termini a difesa, ma, questo stesso Èaco, *homo iustissimus* – secondo la sarcastica qualifica affibbiatagli da Seneca – non esita a pronunciare la condanna di Claudio, avendo ascoltato le imputazioni che l'accusatore *Pedo Pompeius* ha formulato con grande clamore, ma senza ascoltare le ragioni dell'imputato: *altera tantum parte audita, condemnat*⁴¹.

Del resto, l'imperatore è assoggettato da Seneca ad un autentico contrappasso; infatti, la persistente violazione del contraddittorio era stata perpetrata dal *diuus Claudius* stesso, durante l'esercizio dei suoi poteri in vita, come è denunciato nell'inno recitato durante la cerimonia funebre dell'imperatore, il quale, osserva il poeta, *ut uidit funus suum*,

³⁹ Aderisco, dunque, alla lettura che il CORBINO, *Ius suum cuique tribuere*, cit., 163-165, propone del passo della *Rhetorica ad Herennium* con riferimento al significato da attribuire alla parola *rei* e all'interpretazione complessiva in senso oggettivo che in virtù di questa lettura la sentenza citata acquisisce.

⁴⁰ SEN., *Diui Claudii Apocolocyntosis*, 14.2 (ed. R. WALTZ, Paris 1934, 16b); v. anche P. PARÉ-REY, *Flores et acumina* cit., 56, i luoghi paralleli relativi ai vv. 199-200 della *Medea*.

⁴¹ SEN., *Apocol.* 14.2: *Aduocatum non inuenit. Tandem procedit P. Petronius, uetus conuictor eius, homo claudiana lingua disertus, et postulat aduocationem. Non datur. Accusat Pedo Pompeius magnis clamoribus. Incipit patronus uelle respondere. Aeacus, homo iustissimus, uetat et illum, altera tantum parte audita, condemnat [...].* Sulla descrizione del processo a Claudio v. anche l'esposizione che ne fa A. BONANDINI, *Inaudita parte altera* cit., 92-94.

*intellexit se mortuum esse*⁴², compiacendosi, tuttavia, della celebrazione delle esequie; nell'inno in anapesti, intonato, per così dire, in sua apoteosi, tra le virtù del *princeps*, tra l'altro è detto⁴³:

Deflete uirum, quo non alius
potuit citius discere causas,
una tantum parte audita,
saepe et ne utra. Quis nunc iudex
toto lites audiet anno?

Seneca evidentemente annette alla questione una notevole rilevanza, visto che, con atroce sarcasmo, a carico del giudice che presiede il tribunale competente per l'applicazione a Claudio della *Lex Cornelia de sicariis* è detto: Èaco è *homo iustissimus* per il suo intero contegno: in primo luogo per il tenore della decisione – l'imperatore deve subire lo stesso trattamento che ha inflitto agli altri –, il che fa sì che la decisione lasci tutti stupefatti per la sua originalità⁴⁴; ma, in secondo luogo, Èaco è *iustissimus* anche, e non secondariamente, perché conduce il dibattito in modo altrettanto sorprendente, non permettendo alcuna difesa dell'imputato, nemmeno quella consistente nell'espone le proprie ragioni. Il fatto che Seneca si soffermi con una certa insistenza su questo particolare d'indole processuale, qualificandolo come inusitato, dimostra che l'*audire et alteram partem* e dunque, in negativo, l'*audire tantum unam partem* costituisce non un dettaglio processualmente trascurabile, meramente formalistico, ma un punto cruciale, un indice della qualità del contegno del giudicante⁴⁵. Ed è certamente interessante sottolineare come egli consideri, sia pure con ironia, che condannare qualcuno senza nemmeno ascoltarlo sia sorprendente se non, addirittura inusitato.

7. Alle testimonianze di Medea e dell'Apocolocintosi è interessante e concludente aggiungere quella di Edipo nell'eponima tragedia sempre

⁴² SEN., *Apocol.* 12.2.

⁴³ SEN., *Apocol.* 12.3.

⁴⁴ SEN., *Apocol.* 14.3: *Ingens silentium factum est. Stupebant omnes, nouitate rei attoniti; negabant hoc unquam factum. Claudio magis iniquum uidebatur quam nouum.*

⁴⁵ SEN., *Apocol.* 14.2-3.

di Seneca⁴⁶. Qui, durante il dialogo, nel quale Creonte (di Tebe, questa volta) riferisce ad Edipo quel che è stato rivelato dall'ombra di Laio interrogato da Tiresia, rivelazione che lo induce a rinunciare al regno, dinnanzi al dubbio avanzato da Edipo sulla sua lealtà, Creonte obietta⁴⁷: dovrei essere giudicato colpevole (*nocens*) senza processo (*incognita causa*)? cui Edipo risponde lamentando, per parte sua, di non aver potuto dare conto della sua propria vita e, soprattutto, del fatto che da parte di Tiresia non sia stata *audita* la propria *causa – nostra* – e nondimeno egli appare come colpevole⁴⁸.

Nell'Edipo, dunque, come nell'Apocolocintosi, e soprattutto nella Medea, Seneca intarsia il testo tragico di parole giuridiche⁴⁹, e, occorre osservare, parole giuridiche molto appropriate e competenti: quel *causa incognita* di Creonte, per esempio, vale come dire: senza processo, e dunque senza che abbia potuto far ascoltare le mie ragioni. Quel che Seneca fa dire a Edipo non è meno pregnante e terminologicamente preciso: le locuzioni *reddere rationem* e soprattutto *audire causam nostram* riporta, come nella Medea e nell'Apocolocintosi, alla fenomenologia di un giudizio, cui, tra l'altro, segue una condanna – *sontes uidemur* –, senza che sia stata *audita* la *pars* che subisce l'accusa e quel che essa ha da dire, ossia la sua *causa*, secondo la terminologia retorica: per Cicerone, infatti, la *causa* è una *res quae habeat in se controuersiam in dicendo positam, cum personarum certarum interpositione*⁵⁰. Obliterare la considerazione della *causa* da parte di un giudice vuol dire obliterare il contraddittorio. Ma obliterare il contraddittorio significa eliminare la *controuersia* come luogo del confronto tra eguali, strumentale alla decisione razionale e adeguata alla realtà delle cose relativa ad una questione civile. Non si tratta di sviluppare la propria difesa – ovvero, anche di questo si tratta –, ma si tratta di creare le condizioni necessarie e sufficienti per il giudicante affinché possa decidere in modo razionale, conforme all'*aequitas*.

⁴⁶ Anche A. BONANDINI, *Inaudita parte altera* cit., 95 ricorda le occorrenze relative al canone in questione nell'Edipo seneciano.

⁴⁷ SEN., *Oed.* v. 695: *incognita igitur ut nocens causa cadam?*

⁴⁸ SEN., *Oed.* v. 696-698: *num ratio uobis reddita est uitae meae?/ num audita causa est nostra, Tiresiae? tamen/ sontes uidemur.*

⁴⁹ Anche A. BONANDINI, *Inaudita parte altera* cit., 95 rileva la precisione giuridica del lessico seneciano; v. anche la bibliografia cit. nella nt. 67 di p. 94.

⁵⁰ CIC., *De inuentione* 1.8.

In Medea, soprattutto, come si è ampiamente visto sopra, Seneca dichiara espressamente che la soppressione del contraddittorio si traduce nella violazione dell'equità in quanto l'autore della decisione non ha rispettato l'*aequitas* del procedimento – *haud aequus fuit* –, e trasforma la decisione in un atto arbitrario, espressione forse del potere regio, e dunque nello *iussus* regio, ma tale da dispiegarsi *impotens*, senza ritengo, sfrenato. Non è in questione il merito di questo atto d'impero, che può forse anche essere *aequum*; in questione è l'esercizio di questo potere, che si esplica disordinatamente, smoderatamente e senza freni, ma che è anche sintomo di stupidità, com'è stupido il *diuus Claudius* che, imbattendosi nel corteo funebre che lo riguarda, ne desume di essere morto e tuttavia si compiace della sua apoteosi, anche se sarcasticamente vi si celebra senza pietà il modo arbitrario con il quale egli amministrava la giustizia in vita (del quale, peraltro è vittima lo stesso Claudio per opera di Èaco). Di questa sfrenatezza disordinata Seneca dà una rappresentazione che per essere ridicola non è meno atroce: il *diuus Claudius* e il giudice *Aeacus* che meritatamente lo condanna appartengono ad uno stesso ordine di cose, il processo stesso si svolge in mezzo alla gazzarra generale, in mezzo a incontrollabili clamori; tutto quel che concerne l'imperatore defunto e il contorno appare come espressione di stupidità e di mancanza di misura, di smoderatezza, di quell'*impotentia* alla quale soggiace Creonte agli occhi di Medea, il matrimonio della quale egli osa sciogliere per un interesse privato, un fine patentemente iniquo – *non aequus*.

Il contraddittorio, dunque, attiene all'*ordo* dello *iudicare*, o, forse, meglio, appartiene allo *iudicare* e, in generale, al deliberare come *ordo*, come razionale svolgersi della contrapposizione dialettica di due posizioni in conflitto dinnanzi al giudicante, ovvero all'autore della decisione, al fine della sua formulazione; la sua soppressione è *per se* perturbativa di questo ordine, lo sovverte e getta una luce ambigua sull'autore della decisione: per esempio, non possiamo essere certi del fatto che questi sia propenso a *tribuere unicuique suum* alle rispettive parti in contesa perché subisce un deficit di conoscenza che di per sé è ostativo al formarsi del giudizio.

8. Ci sono interazioni tra testi drammaturgici classici così sensibili ai contenuti della retorica, ma anche del diritto, quali sono quelli di Seneca fin qui visti, e, appunto, i testi giuridici della tarda antichità? E, intendendo, interazioni quanto al modo con il quale è configurato e composto il testo giuridico tardoantico? In altre parole, ci sono testimonianze che

pervengano fino all'età tardoantica che rispecchino questa visione delle cose quanto alla persistenza del canone *audiatur et altera pars*, che siano testimonianza del principio di vita civile, secondo il quale qualsiasi decisione, e segnatamente quelle di natura giudiziaria, devono essere prese previo l'ascolto delle *partes* coinvolte? il che vale a dire che devono essere prese nel contraddittorio delle parti?

È, ovviamente, un campo da arare, un abbastanza consistente oggetto di ricerca, questo, e qui posso dire di essermi limitato ad iniziare a dissodarlo; ma qualche indizio presumo di averlo individuato; si tratta di testimonianze, che mi sembra opportuno non sottovalutare e che la loro qualità giustifica ulteriori indagini.

Un frammento di Marciano (II-III sec.; età dei Severi) tratto dal *liber secundus publicorum* e raccolto nel Digesto⁵¹ mi sembra degno di essere segnalato qui a corollario del lungo esame di una parte delle opere di Seneca.

Recita D. 48.17.1 pr.:

Divi Severi et Antonini magni rescriptum est, ne quis absens puniatur: et hoc iure utimur, ne absentes damnentur: neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur.

Il titolo è *De requirendis uel absentibus damnandis*, quindi, sostanzialmente, una *sedes materiae*. La struttura del frammento è tale da meritare per sé un'analisi compiuta che qui si può solo iniziare ad abbozzare. Il precetto imperiale, attribuito al *diuus Seuerus* e ad *Antoninus magnus* formulato in un rescritto – se ne denuncia così l'occasione giudiziaria – è perentorio, e ordina che non sia irrogata la pena a colui che aveva presumibilmente invocato l'intervento del *princeps* sul proprio caso, poiché, in quanto assente evidentemente non aveva potuto essere ascoltato. Marciano trae da ciò una norma – *ius* –, secondo la quale nei confronti di coloro che non sono presenti in giudizio non si può pronunciare una condanna⁵²– e si noti che dal singolare del caso de-

⁵¹ Il frammento di Marciano è segnalato e commentato anche da F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *Audiatur et altera pars* cit., 433 ss.; nonché da A. BONANDINI, *Inaudita parte altera* cit., 81, 98 (dove è richiamata l'attenzione anche su un passo di TAC., *Ann.* 4.11, nonché 12.2 e 103).

⁵² È interessante ricordare che l'art. 6 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), specificamente al comma 3, lettere *a* e *c* positivizza sia il diritto dell'accusato di essere informato sulla natura e motivi dell'accusa, sia di difendersi personalmente e dunque di essere presente dinnanzi al tribunale.

dotto nel rescritto si passa al plurale dello *ius, quo utimur* –; Marciano, tuttavia, compie un passo ulteriore, perché enuncia il fondamento di questa norma e la identifica nell'*aequitas*: condannare qualcuno senza ascoltare, nella forma e con le modalità proprie di un procedimento, le sue ragioni – *causa* – viola l'*aequitas*; ovvero, per usare le parole del giuriconsulto: la *ratio aequitatis* non sopporta che qualcuno sia condannato senza che si siano ascoltate le sue ragioni – *inaudita causa*. Questa impostazione di Marciano, col rinvio esplicito all'*aequitas* e alla *ratio*, supera la contingenza propria di un caso dedotto dinnanzi al *princeps*, che ha dato origine al rescritto, per proiettare il precetto contenuto nel provvedimento imperiale relativo al caso dedotto sul piano non tanto dei principi positivi, ma di quelli propri della convivenza civile.

Marciano, tuttavia, compie un'operazione interpretativa ulteriore, che, partendo dal precetto imperiale – *ne quis absens puniatur* –, ne trae lo *ius quo utimur* che quel precetto sorregge – *hoc iure utimur* –: questo *ius* è identificato tramite la formula *ne absentes damnentur*; Marciano, però, non si accontenta di questo risultato, ma si pone alla ricerca di una disciplina di respiro più generale portando alle sue conseguenze il precetto imperiale visto come applicazione dello *ius quo utimur* e perviene a indicarne il fondamento razionale, che identifica nell'*aequitas*; in tal modo può superare la fattispecie relativamente contingente dell'*absens* – quella espressamente prevista dal rescritto –, facendola diventare una delle ipotesi di una norma più generale che scaturisce dall'operatività della *ratio aequitatis*. In altre parole, in tanto il precetto *ne quis absens puniatur* si regge, in quanto è specificazione di uno *ius* di uso comune che si può enunciare così: *ne absentes damnentur*, in tal modo il *punire* imperiale è configurato come specificazione del *damnare* che scaturisce dallo *ius quo utimur* in quanto il precetto imperiale ne è a sua volta appunto specificazione; ma in tanto questo è vero in quanto esiste una *ratio aequitatis* che può essere enunciata con la locuzione *ne quisquam damnetur inaudita causa*, con superamento della *absentia*. In conseguenza di questo superamento si perviene a enunciare una norma che ricomprenda tutti i casi in cui la *damnatio* avvenga nei confronti di coloro, dei quali, indipendentemente dalla *absentia* – quindi anche se presenti –, non è stata ascoltata la *causa*; secondo questa norma *damnare inaudita causa* confligge con la *ratio aequitatis* e dunque è vietato⁵³.

⁵³ Sul procedimento interpretativo seguito da Marciano, in funzione essenzialmente normativa, consistente nell'identificazione del «problema pratico» – se-

Non sfuggirà il parallelismo tra l'argomentazione di Marciano e quella che Seneca fa pronunciare a Medea che, come ho mostrato sopra, ricorda a Creonte che *haud aequus fuit* colui che *statuit aliquid parte inaudita altera*; e ho sottolineato come nella tragedia l'*aequitas* evocata sia stata violata nella modalità della decisione, tale che il procedimento ne risulta viziato, fatto salvo il suo contenuto; il che presenta caratteri di analogia con il *damnari quemquam inaudita causa*, poiché per entrambe le ipotesi ci troviamo in ambiente per così dire procedurale, se non proprio giudiziario (non è formalmente giudiziario in Seneca, anche se lo sguardo del poeta ad un giudizio è rivolto).

Ma non sfuggirà nemmeno la terminologia retorica che caratterizza sia i versi di Seneca sopra ampiamente commentati, sia il testo di Marciano, con il richiamo della *causa* che evidentemente ha il significato che troviamo nel *De inuentione* di Cicerone⁵⁴ e nelle *Institutiones oratoriae* di Quintiliano⁵⁵. In particolare, nell'affinità terminologica che innerva le parole di Marciano e quelle di Seneca, che troviamo distribuite nelle opere che ho preso in considerazione – *aequitas*, *audire*, *causa*, *pars* – consiste il tessuto connettivo dei testi qui messi a confronto, che ci permette di riconoscere la loro appartenenza ad una stessa esperienza civile; questa sta alla base dell'esperienza giuridica, della quale tali testi sono espressione, in quanto costituisce quell'esperienza comune, della quale, secondo l'insegnamento del Capograssi, l'esperienza giuridica è specificazione, ma senza la quale questa si condanna all'indeterminatezza⁵⁶.

Certo, Marciano non è tardoantico, però tardoantico è il Digesto nel quale il frammento è collocato dai giustiniani, i quali – al netto di possibili interpolazioni che però non sembrano risultare –, evidentemente si sono riconosciuti non solo nel precetto sancito con D. 48.17.1 *pr.*, ma

condo la fraseologia del Betti –, che sta dietro il rescritto imperiale, cfr. E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, sec. ed. riv. e ampl. a cura di G. CRIFÒ, Milano 1971², 20-22, nonché 264-266.

⁵⁴ V. *supra* nt. 50.

⁵⁵ Quanto al termine *causa*, v. per es. QUINT., *Inst. orat.* 3.10: *Ceterum causa omnis in qua pars altera agentis est, altera recusantis, aut unius rei controuersia constat aut plurium: haec simplex dicitur, illa coniuncta. Vna controuersia est per se furti, per se adulterii [...]; 3.27: CAUSAM, cui plurimae subiacent lites, quotiens factum non negatur, sed quia iusta ratione sit factum defenditur.*

⁵⁶ Mi riferisco soprattutto a G. CAPOGRASSI, *Studi sull'esperienza giuridica* [1932], in *Opere*, II, Milano, 1959, 209-373; ma v. anche G. CAPOGRASSI, *Analisi dell'esperienza comune* cit.

anche nei principi che lo innervano e che nel passo di Marciano sono richiamati, veicolati da un tessuto terminologico molto preciso, di evidente matrice retorica.

Una raccolta assai in voga in età tardoantica, anche se imputata ad un giurista classico, quali sono le *Sententiae* di Paolo reca questa icastica preclusione a carico di decisioni pronunciate *altera parte absente*⁵⁷:

Ea, quae altera parte absente decernuntur, uim rerum iudicatarum non obtinent.

Su tutt'altro versante, che ricolloca il canone *audiatur et altera pars* tra i principi propri della vita civile prima ancora che tra quelli relativi all'attività processuale, è la testimonianza di Agostino d'Ippona, che sembra alludere al canone in questione quando intende giustapporre due argomenti diversi e in parte contraddittori⁵⁸.

Il fatto che quelle parole – *Audi partem alteram* – siano usate per così dire discorsivamente non è sufficiente per sottovalutarne il tessuto terminologico, all'interno del quale è certamente rivelatore la comparsa del termine *pars*; del resto sulla raffinata formazione del Padre della Chiesa non c'è bisogno d'insistere.

9. Alcune considerazioni per concludere.

In primo luogo, riconosco che manca un'indagine sul materiale proveniente dal Codice che dei testi tardoantichi è evidentemente una delle fonti imprescindibili. Sicché sotto questo aspetto, il discorso qui svolto è certamente incompleto.

In secondo luogo, è forse opportuno notare che il canone *audiatur et altera pars*, per la verità, trova preferibilmente espressione nelle fonti nella sua forma negativa del divieto di decidere *inaudita altera parte* – *damnare inaudita causa*, recita il passo di Marciano di D. 48.17.1 *pr.* È una notazione da mettere da parte, bisognosa com'è d'indagine e approfondimento specifici sia da un punto di vista delle occorrenze testuali, sia dal punto di vista delle possibili ipotesi che si possano formulare in ordine a ciò di cui questa notazione potrebbe essere testimonianza.

⁵⁷ PS. 5.5A.5.

⁵⁸ AUG., *De duabus animabus* 14.22: *Quomodo igitur ex me nihil mali, si ego perperam feci? aut quomodo me recte poenitet, si ego non feci? Audi partem alteram: Quomodo ex me nihil boni est, cui bona uoluntas inest?*

Infine, da quanto si è venuto dicendo fin qui risulta evidente che il nesso tra la *ratio* e l'*aequitas*, del quale Seneca è strenuo testimone⁵⁹, è indissolubile e bisognoso di ulteriore analisi; per questo, mi sembra opportuno richiamare le parole che il filosofo stoico deposita nel *De ira*⁶⁰:

Ratio id iudicare uult quod aequum est: ira id aequum uideri uult quod iudicauit.

Sebbene non specificamente riferite al tema del contraddittorio, la riflessione di Seneca risulta stabilmente ancorata al binomio *aequitas-ratio* proprio con specifico riferimento allo *iudicare*, ovviamente inteso nel senso, diffuso tra gli stoici, di *existimare*, *putare*, *aestimare*⁶¹, quindi valutare.

SINTESI

Il radicamento del contraddittorio nel processo, nell'esperienza giuridica romana e poi occidentale, a partire dall'età classica, è testimoniato oltretutto da testi giuridici di diversa indole, anche da uno degli autori più fecondi del pensiero e della letteratura dell'età classica, vale a dire da Lucio Anneo Seneca, il Giovane. Nella sua *Medea*, com'è ampiamente noto – diversamente dal punto di vista assunto per es. da Euripide –, l'eroina tragica, a Creonte, che le ha inflitto l'esilio, ricorda che decidere *parte inaudita altera* non è *aequus*. Seneca si rivela singolarmente sensibile alla necessità, per chi

⁵⁹ V., a questo proposito il ricco e interessante saggio di A. BONANDINI, *Inaudita parte altera* cit., 79-103.; il riferimento al *De ira* è a 96 e nt. 79.

⁶⁰ SEN., *De ira* 1.18.1; questo è l'intero passo: 1. *Ratio utrique parti tempus dat, deinde aduocationem et sibi petit, ut excutiendae ueritati spatium habeat: ira festinat. Ratio id iudicare uult quod aequum est: ira id aequum uideri uult quod iudicauit.* Cfr. anche A. BONANDINI, *Inaudita parte altera*, 96 e nt. 79.

⁶¹ E. FORCELLINI, *Lexicon, iudico*, II, § 1, con rif. a Cicerone: *Interdum est aestimare. Cic. 2 Off. 1.22.79: Non enim numero haec indicantur, sed pondere. 2. Saepe est existimare, putare, iudicium facere. – a) cum accusatiuo rei Cic. 2. Diuinat. 43.91: Oculorum fallacissimo sensu iudicant ea quae ratione et animo uidere debebant. Id. 2 Orat. 42. 178: Plura homines iudicant odio, aut amore, aut cupiditate, quam ueritate, aut praescripto, aut legibus [...].*

prende decisioni autoritative, di ascoltare le parti in conflitto prima di deliberare, posto che alla rilevanza del contraddittorio nel processo fa riferimento anche in altre sue opere, quali la *Diui Claudii apotheosis per saturam* (*Ludus de morte Claudii*), generalmente nota come *Apocolocyntosis*, e la tragedia *Oedipus*. Ciò dimostra che il principio in questione appartiene alla vita civile prima ancora che alla esperienza processuale, anche perché la necessità di *audire et alteram partem* prima di prendere una decisione è considerato da Seneca, ma in generale dagli Stoici, conforme alla *ratio aequitatis*. Il radicamento del contraddittorio nella società civile romana classica non è certamente una scoperta; né è una scoperta il debito che la cultura classica e, in particolare, il pensiero di Seneca hanno nei confronti dello stoicismo. Tuttavia, pur nella consapevolezza di ciò, e pur nella consapevolezza della notorietà dei testi implicati, questa comunicazione propone un'ulteriore esegesi dei testi del filosofo e del poeta romano qui specificamente considerati, analizzandone compiutamente il tessuto lessicale e i concetti implicati, cercando di identificare i nessi di continuità e di discontinuità con il materiale eminentemente giuridico postclassico e tardoantico. In particolare, una singolare testimonianza di continuità è quella di D. 48.1.17.1 *pr.* L'ipotesi è che il contraddittorio, pur nella sua indiscutibile rilevanza processuale, trascende le regole dello svolgimento della lite giudiziaria, per rivelarsi elemento strutturale del vivere civile e della costruzione delle decisioni autoritative che incidono sugli interessi delle persone coinvolte. Ma, naturalmente, ulteriori indagini sono necessarie.

PAROLE CHIAVE

Contraddittorio – Controversia – Seneca – *Audire* – *Pars* – *Causa*.

ABSTRACT

The importance of the adversarial process in Roman and later Western legal experience, starting from the classical age, is testified not only by legal texts of various kinds, but also by one of the most fertile authors of classical thought and literature, namely Lucius Anneus Seneca, the Younger. In his *Medea*, as is widely known – unlike the point of view taken, for example, by Euripides – the tragic heroine reminds Creon, who has inflicted exile on her, that deciding without having listened to the other side of the judgment

is not *aequus*. Seneca reveals himself to be singularly sensitive to the necessity, for those who make authoritative decisions, to listen to the conflicting parties before deliberating, since he also refers to the relevance of the adversarial process in other of his works, such as the *Diui Claudii apotheosis per saturam* (*Ludus de morte Claudii*), generally known as *Apocolocyntosis*, and the tragedy *Oedipus*. This shows that the principle in question belongs to civil life even before procedural experience, not least because the need to *audire et alteram partem* before making a decision is considered by Seneca, but in general by the Stoics, to be in conformity with the *ratio aequitatis*. The rooting of the adversarial process in classical Roman civil society is certainly not a discovery; nor is the debt that classical culture and, in particular, Seneca's thought owes to Stoicism. However, even in the awareness of this, and even in the awareness of the notoriety of the texts involved, this communication proposes a further exegesis of the texts of the Roman philosopher and poet specifically considered here, fully analysing their lexical fabric and the concepts involved, trying to identify the links of continuity and discontinuity with the eminently postclassical and late antique legal material. In particular, a singular testimony of continuity is that of *D. 48.1.17.1 pr.* The hypothesis is that the adversarial process, even in its unquestionable procedural relevance, transcends the rules of the judicial dispute, to reveal itself as a structural element of civil life and of the construction of authoritative decisions that affect the interests of the people involved. But, of course, further investigation is necessary.

KEYWORDS

Adversarial – Controversy – Seneca – *Audire* – *Pars* – *Causa*.

FRANCESCA GALGANO
Università di Napoli Federico II

PERCORSI INEDITI DELL'ESPERIENZA GIURIDICA
NELL'ORIENTE MEDITERRANEO:
ALCUNE RIFLESSIONI A PROPOSITO
DEL CD. LIBRO SIRO-ROMANO*

1. Siamo soliti definire *Liber syro-romanus* (sulla scia di una lunga tradizione inaugurata dalla famosa edizione di Lipsia apparsa sul finire del 1800¹) una antologia di materiali normativi redatta in siriano (fra VI e VIII secolo d.C.) e contenente richiami all'esperienza giuridica romana, con occasionali brevi commenti e/o rinvii a costituzioni imperiali, sebbene mai citate con dettagli (luogo e data di emanazione, destinatari ecc.).

Questa raccolta era modellata con buona probabilità su di un precedente manualetto greco, che tuttavia non ci è pervenuto, come si intuisce dalla presenza di molti termini riportati ora direttamente in greco, ora traslitterati: i dati giuridici esposti erano invece indiscutibilmente di matrice romana, ora recenti (comunque non oltre il VI secolo), ora molto antichi. Il traduttore incontrò certo difficoltà nel rendere concetti

* Mi sia consentito, con le pagine che seguono, beneaugurare al mio Maestro Professor F. Amarelli, nel ricordo che ci accomuna di lontane (e non solo nel tempo) conversazioni lateranensi col Professor G.L. Falchi intorno al cd. Libro siro-romano, che per primo mi avvicinò a questi studi.

¹ Ad opera di K.G. Bruns, che così lo qualificò, in K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-Römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert*, 1, 2, Leipzig 1880 (NDR. Aalen 1961, 1985); seguiti da M. VOIGT, *Das sogenn. Syrisch-römische Rechtsbuch* (Ber. über die Verhandl. d. Kön. Sächs. Ges. d. Wiss. 1893, 210 ss.) e da C. FERRINI, *Beiträge zur Kenntnis des sogenanten römisch-syrischen Rechtsbuchs*, in ZSS, 23, 1902, 101 ss., ora in *Opere*, 1, Milano 1929, 398 ss.

e parole di cui non trovava corrispondenti nella sua lingua e decise di lasciarli talora in originale²: le esili tracce della lingua greca di quella primaria composizione affiorano dalle maglie del siriano³ (e poi anche dell'arabo, dell'armeno, del georgiano), nelle tante versioni pervenuteci attraverso svariati manoscritti distribuiti in un arco temporale più che millenario, fra sesto e diciottesimo secolo; questa particolarità è stata tendenzialmente rispettata anche nelle versioni moderne, in latino⁴, tedesco⁵ e da ultimo italiano⁶.

Le informazioni provenienti da una pletora disorganica e disomogenea (in merito a composizione, rielaborazione, traduzione) di manoscritti producono effettivamente un effetto di smarrimento in chi cerchi di orientarsi seguendo un unico filo (la lingua; l'area geografica di ritro-

² Sugerendone una ipotetica derivazione da un (altro testo, forse utilizzato come base del manuale greco) latino di origine. Su queste ipotesi ricostruttive, v. E. VOLTERRA, *Un'ipotesi intorno all'originale greco del libro siroromano di diritto*, in *Rendiconti della Regia Accademia dei Lincei*, 8,8, 1953, 21 ss.

³ La lingua dell'antico popolo nomade degli Aramei, che erravano nella Mesopotamia, in Arabia, in Egitto, nella Siria settentrionale, era stato adoperato anche dai Persiani che vi ricorrevano per gli atti ufficiali letti in pubblico dai banditori, per essere certi che fossero compresi dal popolo; una lingua che soffrì del confronto con quella colta dei Greci, ma riuscì ad ottenere una grande autonomia, essendo adoperata dapprima nelle campagne, e poi – declinata nel dialetto siriano nato ad Edessa poi arrivato a Nisibi, proprio sul confine con l'impero bizantino – grazie alla predicazione cristiana, una capillare diffusione in tutto l'impero, divenendo poi pure lingua letteraria. Fu soprattutto adoperata per la liturgia delle chiese melkita, giacobita, maronita e nestoriana diffuse in quelle aree, ricche di storia, un vero e proprio crogiuolo di civiltà millenarie. Sull'importanza della letteratura in siriano, diffusa dall'Egitto alla Cina, v. J. TANNOUS, *Romanness in the Syriac East*, in *Transformation of Romanness. Early medieval regions and identities*, a cura di W. POHL-C. GANTNER-C. GRIFONI-M. POLLHEIMER-MOHAUPT, Berlin-Boston 2018, 457 ss.

⁴ Cfr. *Nomoi saeculares qui translati sunt ex lingua rhomaea in aramaeam*, in *FIRA, Pars altera, Auctores*, Firenze 1968², 757 ss., a cura di C. FERRINI, che infatti conservò in greco le parole che trovava in questa lingua nel manoscritto cd. Londinese (v. *infra* nt. 21) traducendo dall'originale siriano.

⁵ W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch*, Wien 2002, part. Band 2, Texte und Übersetzungen, ove si segnala il greco di origine accanto alla parola tradotta dal siriano e dalle altre lingue dei manoscritti.

⁶ Cfr. F. GALGANO, *Attività normative e resistenze della pratica nell'Oriente provinciale romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto Londinese del cd. Liber Syro-romanus*, Napoli 2019², 187 ss., ove i lemmi greci sono riportati in nota.

vamento dei palinsesti; la data di composizione; l'impianto espositivo dell'opera). Forse è anche per queste ragioni che gli studiosi sono stati tendenzialmente respinti dall'idea di scandagliare un libro che debba essere filtrato obbligatoriamente da interventi altrui, perché inaccessibile nella sua originaria redazione, a meno che non si conosca l'aramaico e comunque in ogni caso riconoscendosi alcuni dati della ricerca come assiomatici. Se è vero che, ai fini dell'esegesi dei singoli contenuti normativi dei paragrafi in cui appare divisa la raccolta, la mancanza di accesso al testo nella lingua di origine può costituire un limite per certi versi insuperabile, è pur vero che la constatazione di questa difficoltà (che peraltro non risparmierebbe interi filoni di studio su fonti del mondo antico, specialmente orientale) non tange l'approccio al documento se inteso nella sua totalità di raccolta normativa e non inficia di certo l'indagine in merito ad un suo inquadramento generale.

Proprio dal lavoro di revisione e di aggiornamento di un testo, infatti, dalle sue stratificazioni e sedimentazioni, dai viaggi dei suoi manoscritti, dal suo piegarsi e modellarsi e adattarsi alle prassi cui era (o sarebbe stato) destinato è possibile ricavare molte informazioni⁷, soprattutto se quella raccolta giuridica, magari nata a fini didattici, in altro ambiente, sia stata poi utilizzata nella pratica giudiziaria in contesti via via sempre diversi; se ad esempio alcuni contenuti abbiano subito significative modifiche per essere adeguati al gradimento di un paese ospitante; se invece alcuni paragrafi siano stati del tutto omessi; se infine lo stesso materiale sia stato aggiornato in una veste sistematica radicalmente nuova. Ed è su questo terreno che stanno proseguendo⁸ i lavori sul cd. Libro siro-romano.

2. Mi soffermerei in apertura proprio su questa qualificazione: benché antica e certamente inesatta, la titolatura di Libro siro-romano è

⁷ Nonostante alcuni presupposti della ricerca conducano a scelte metodologiche obbligate e a conclusioni in parte solo ipotetiche, lo studio del cd. Libro siro-romano attraverso il percorso dei suoi manoscritti è giudicato fecondo ad es. da I. Luzzatto, [rec. a W.SELB, *Zur bedeutung des syrisch-römischen Rechtsbuchs*, München 1964, in *SDHI*, 31, 1965, 429, 432 ss.]. Cfr. anche nt. seguente.

⁸ Anche da parte di altri studiosi, come ad esempio Simona Tarozzi, che sta curando (Napoli 2023) il commento dei manoscritti della cd. serie R., nonché la traduzione (v. *infra* nt. 13), su cui già cfr. H. KAUFHOLD, *Über einige Handschriften der Versionen R I, R II und R III des Syrisch-römischen Rechtsbuchs*, in *ZSS*, 83.1, 1966, 350 ss.

ancora di uso comune, innanzitutto perché è comodo sintetizzare in un binomio gli unici elementi, di un testo dalle vicende assai intricate invece, di cui non si dubita e cioè la sua redazione in siriano e il contenuto normativo di diritto romano. La riduzione della sua complessità in quel binomio non ne esaurisce, tuttavia, i profili investigativi, ancora aperti, soprattutto ove si tenti di rovesciare, o quantomeno di diffidare dell'approccio metodologico corrente, che propone di accorpate, in uno stesso insieme⁹, le versioni risultanti da manoscritti¹⁰ molto distanti sia per provenienza geografica che temporale.

In questo senso continuare a chiamarlo *Liber syro-romanus* può risultare fuorviante, ove lo si tratti come un codice moderno, un compendio giuridico, cioè, esaustivo organico sintetico coerente pratico, predisposto in modo autoritativo ed eterodiretto per le esigenze di una di quelle comunità cristiane, al cui vescovo, insieme con il ruolo di guida civile e religiosa, veniva consentito, dalla subentrante dominazione musulmana, l'esercizio della funzione giurisdizionale in piena autonomia. Nell'intestazione che recano la maggior parte dei manoscritti appare invece¹¹ di *Liber* – che, come abbiamo visto, è una qualificazione moderna, o almeno 'attualizzante', perché lo connota di una certa organicità e identificabilità come testo unico – quella di *nomoi*¹², espressione di solito tradotta con 'leggi', talora riconducibili ai re cristiani Costantino, Teodosio e Leone¹³.

⁹ Come appare in W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch* cit., specialmente part. band 2, Texte und Übersetzungen.

¹⁰ Per la affascinante storia delle scoperte dei manoscritti, rinvenuti per lo più in Oriente, ma non esclusivamente, rinvio a W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch* cit. band 1, Einleitung, 27 ss.

¹¹ Con l'eccezione, ad es., del ms. P. (il manoscritto cioè cosiddetto Parigino risalente al XIII secolo, che segue un impianto espositivo molto più sistematico [cfr. Paris, Bibliothèque nationale de France, Syriaque 112, fol. 263a-276b], in cui i *nomoi* si trovano alla fine di una raccolta contenente prevalentemente formulari liturgici destinati a chierici, dove W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch* cit., band 2, Texte und Übersetzungen, 15, traducono il lemma siriano corrispondente con 'buch').

¹² O anche δικαιώματα.

¹³ Invece assenti ad es. nel titolo del ms. L. (v. nota 21) e in quello di R III dove eccezionalmente la raccolta viene attribuita ad Ambrogio su impulso di Valentiniano. Con la sigla R si indicano tre manoscritti provenienti dalla Biblioteca della Congregazione "de propaganda fide" in Roma, poi affidate al Museo Borgiano della Biblioteca Vaticana e classificate come Siriano Borgiano Nr. 81. Questi ma-

Il richiamo ad un legislatore autorevole (anzi a tre!), cristiano e sufficientemente lontano nel tempo, tuttavia, lungi dall'attribuire una paternità, serve ad assicurare all'autore che elabora il testo della nuova antologia soltanto una legittimazione puramente formale del suo contenuto giuridico che, come molte raccolte dell'epoca pre- e post-giustiniana, vi compare senza alcun vincolo di unitarietà o sistematicità preordinate, tali da imporre rispetto per la sua testualità normativa o rigore nella sua interpretazione, neppure vagamente analoghi a quelli di un operatore del diritto moderno di fronte all'articolo di una qualunque fonte di produzione giuridica. In altri termini questi *nomoi* non sono affatto un codice, il cui testo si sia cristallizzato in una versione stereotipa e imm modificabile, riproposta tal quale: proprio il lavoro di analisi dei singoli manoscritti sta dimostrando invece una certa malleabilità dei loro contenuti ai nuovi contesti sociali di riferimento, pur all'interno di una cornice che nelle varie versioni si presenta con modalità costanti, perché sentita come condivisa ab immemorabili dalle comunità a cui è indirizzata (e che perciò ne riconoscono la vincolatività), nella misura in cui attiene al diritto di famiglia, delle persone, delle successioni.

I luoghi di ritrovamento dei manoscritti spaziano in un'area molto ampia e diversificata, sia sotto il profilo culturale che religioso, che oggi comprende almeno Siria, Libano, Israele, alto Egitto, Armenia, Iraq, Iran, fino alla frontiera con Pakistan e Afghanistan. In questi territori erano stanziate moltissime comunità cristiane, entro cui la raccolta di *nomoi* trova un suo spazio elettivo di circolazione, di volta in volta adattata in nuove versioni, quando non all'uopo tradotta nella lingua del luogo di destinazione, soprattutto perché le istituzioni centrali dominanti¹⁴, garantitesì una completa supremazia militare, politica ed amministrativa, avrebbero lasciato a quelle comunità piena autonomia normativa e giurisdizionale, almeno fino a quando, dal nono secolo in

noscritti furono tradotti in tedesco per la prima volta da Eduard Sachau, (*Syrische Rechtsbücher. Leges Constantini Theodosii Leonis. Aus der römischen Handschrift herausgegeben und übersetzt*, Bd. I, Berlin 1907).

¹⁴ A questo proposito va segnalato che, fino al nono secolo, l'egemonia del Califfato nelle aree orientali (che consentiva ancora una vivace interazione nel segno della convivenza fra Bizantini e Musulmani) pur volendo imporre una posizione di predominio soprattutto a vantaggio della loro capitale Damasco su Costantinopoli, non interruppe la linea di dialogo, neppure sul piano religioso, da parte degli Omayyadi, affascinati dalla cultura greca e dalle capacità strategiche e diplomatiche dei Bizantini.

avanti¹⁵, cominciò a prevalere l'ortodossia¹⁶ del Califfato, nella direzione di un esasperato tradizionalismo, che avrebbe condizionato tutte le scienze sociali, compreso il diritto, alla luce della religione, limitando gli ambiti sottratti al suo controllo.

È appena il caso di rilevare che le comunità di Cristiani, pur vicinissime fisicamente, non apparivano omogenee, né coese: quelle, ad esempio, di Nestoriani e Giacobiti erano in conflitto con Costantinopoli, che nel tempo le avrebbe considerate scismatiche, laddove altre (come quelle melkite e maronite, rispettivamente ortodosse e cattoliche) sarebbero invece state mal tollerate dai Musulmani, proprio perché giudicate filobizantine. I rapporti intessuti da tali comunità con il governo centrale di Costantinopoli e con la dominazione musulmana cambiarono spesso colore e qualità: se da un lato il ricorso preferenziale a prassi locali ne denuncia il distacco dalla sede centrale dell'impero, dall'altro si deve rilevare la ricerca di una coerenza, nell'ambito pur garantito di autodeterminazione normativa¹⁷ e giudiziaria, con

¹⁵ È ben noto che diversi testi giuridici arabi sono direttamente ispirati al diritto romano, come trattati bellici e marittimi o raccolte di formulari giuridici. Cfr. B. JOKISCH, *Islamic imperial law. Harun-Al-Rashid's Codification project*, Berlin-New York 2007, 397 ss. Al processo di espansione ad opera della dinastia degli Omayyadi, che a partire dal settimo secolo d.C. coinvolse in modo massiccio le province di Siria e della Palestina, che rimasero a lungo filoromane e soprattutto cristiane, con una predominanza di Giacobiti e Nestoriani, seguì la dinastia abbaside persiana, che impose come capitale Baghdad, specialmente dopo il successo turco sunnita su quello arabo sciita – entrambi presenti dal Mille in poi – la quale divenne centro culturale di primaria importanza.

¹⁶ E l'arabo avrebbe soppiantato il siriano come lingua ufficiale e più diffusa.

¹⁷ In particolare, i Nestoriani, divisi fra Impero Romano d'Oriente, da cui erano considerati eretici peraltro, e quello persiano, produssero proprio in questi primi secoli una letteratura ed una riflessione giuridiche di alto livello, dovendo dotarsi di riferimenti normativi che non avevano facilità di recuperare altrimenti. Cfr. E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali*, Bologna 1937, rist. Napoli 1983, 76, da cui si cita, che evidenzia una "penosa condizione di inferiorità" dei Cristiani nestoriani nella comunità musulmana ospitante, che non consentiva loro il ricorso al tribunale islamico. Certamente nella produzione giuridica la Chiesa cristiana nestoriana avrebbe raggiunto una posizione più rilevante delle altre: celebri patriarchi come Mar Abhâ I, vissuto al tempo di Giustiniano, oppure Timoteo I (728-823, sotto il celebre califfo Hārūn ar-Rashīd, autore di libri giuridici), furono promotori di una vera e propria fioritura culturale, che coinvolse anche il diritto. Forse anche per queste ragioni la raccolta di *nomoi* nelle loro comunità circolò in modo minore

l'ordinamento ospitante¹⁸. Nella raccolta di *nomoi* possiamo riscontrare senza alcun dubbio entrambe le tendenze.

Non deve stupire questa manifestazione di tolleranza. Nel Qur'ān ci sono diversi versetti in cui i Musulmani sono invitati a riconoscere la fede delle "Genti del libro", e cioè i monoteisti che abbiano Sacre Scritture come Cristiani ed Ebrei¹⁹: la condivisione di un unico credo consentiva, dunque, una ridefinizione delle reciproche posizioni fra quelle comunità, peraltro non sempre nette, con margini di autonomia. Ma, al contrario di quanto poteva accadere agli Ebrei, obbedienti ad un rigido sistema di precetti religioso-normativi certi, assoluti e inderogabili, la concessione della gestione in proprio dell'attività giudiziaria a colui che era riconosciuto come il vertice della popolazione cristiana, e dunque al vescovo²⁰, apriva una serie di difficoltà nel reperimento delle norme giuridiche da applicare nello svolgimento di quella delicata funzione.

Per evidenti esigenze di comodità furono allora approntate queste raccolte, che appaiono oggi nelle diverse classi di manoscritti. Seguendo le direttrici di evoluzione spaziotemporale della Chiesa cristiana d'Oriente, distinta in chiesa siriano-occidentale (giacobita) e siriano-orientale (nestoriana) – melkita; maronita; armena; georgiana; poi copta e etiopica – è possibile effettivamente ritrovarne le linee di trasmissione²¹,

e più discontinuo che in quelle ad es. melkite. Cfr. su questa ricca produzione, E. SACHAU, *Syrische Rechtsbücher*, II cit., Berlin, 53 ss. Cfr. anche *infra* nt. 25.

¹⁸ Cfr. A. CILARDO, *Diritto ereditario islamico delle scuole giuridiche sunnite (Ḥanafīta, Mālikīta, Šāfi'īta e Ḥanbalīta) e delle scuole giuridiche Zaydīta, Zāhīrīta e Ibādīta: casistica*, Roma-Napoli 1996.

¹⁹ A costoro vanno aggiunti anche i Sabei, da identificare probabilmente con gli esponenti di una antichissima corrente religiosa diffusa in Iraq meridionale, quella dei Mandei, influenzata da Mani, ma non identificabile del tutto con il più noto gruppo dei Manichei. Su questa, come su altre antiche religioni orientali, si veda G. RUSSELL, *Regni dimenticati. Viaggio nelle religioni minacciate del Medio Oriente*, Milano 2016.

²⁰ Per quella cittadina, e al periodeuta per quella rurale, che infatti sono citati nel ms. L in modo esplicito. Questa indicazione fornisce un aiuto per la datazione della redazione di tale manoscritto, quantomeno *a quo*, perché il concilio di Laodicea, della fine del IV secolo (360-380?) celebrato sotto il regno di Costanzo (350-361) o del suo successore Valentiniano I, aveva sostituito il periodeuta appunto al corepisopo, che prima guidava la comunità rurale.

²¹ Il primo manoscritto fu scoperto nella British Library del British Museum (perciò usualmente chiamato Londinese o L.) nel 1858 dal teologo orientalista J.P. Land, che lo pubblicò corredato di una versione in latino sotto il titolo: *Leges sae-*

ora in via diretta, grazie al ritrovamento fisico, materiale dei palinsesti, ora attraverso le citazioni che di quei *nomoi* fanno altri testi²², talvolta includendoli, per intero o solo in parte²³, in antologie o sillogi²⁴.

A partire dal XII secolo cominciano ad aggiungersi alle versioni in aramaico anche diverse traduzioni in arabo della nostra raccolta, svolte dai Melkiti, che a partire da quell'epoca iniziarono ad adoperare l'arabo come lingua ufficiale, al posto del siriano; ma anche da Giacobiti e Maroniti, come dimostra la notevole produzione di testi giuridici a cura dei Patriarchi, che spesso ne inserivano ampi stralci accanto ai canoni di Nicea, quali fonti giuridiche²⁵ certamente già conosciute ed adoperate nella loro quotidianità.

Fra le varie versioni in arabo della raccolta ne appare una²⁶ assai interessante. Si tratta di un nomocanone²⁷, risalente al XIII secolo ad opera

culares e lingua Romana in Aramaeam versae (Anecdota Syriaca, I, Lugd. Batav. 1862-75, 128 ss.). Per il manoscritto: cfr. London, British Library, Add. 14528, fol. 192a-228a integrato in alcune parti con frammenti provenienti da un ms. custodito nel Dipartimento di Arte Egiziana del Metropolitan Museum of Art di New York. La sua redazione risalirebbe all'incirca ai secoli fra sesto e ottavo d.C.

²² Ripercorsi in dettaglio in W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch* cit., band I, 51 ss.

²³ Per esempio, una sintesi se ne rinviene alla fine del Kitab al-Huda (cfr. P. FAHED, *Kitab al-Huda ou livre de la direction: code Maronite du haut moyen age*, Aleppo 1935), dopo una lunga collezione di canoni per la chiesa maronita. Sul tema cfr. *The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500*, a cura di W. HARTMANN-K. PENNINGTON, Washington 2012.

²⁴ G.L. FALCHI, *Il diritto romano canonico nell'esperienza giuridica delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo*, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo. Atti del IX colloquio internazionale romanistico canonistico*, Roma 1994, spec. 6 ss.

²⁵ Cfr. FALCHI, *Il diritto romano canonico* cit., spec. 30 ss., che isola peraltro la comunità dei Nestoriani, più influenzata dalla cultura persiana, che produsse una letteratura giuridica più ricca e soprattutto autonoma, anche grazie a figure come Mar Abhâ e Timoteo, soprattutto in tema di successioni e diritto di famiglia.

²⁶ A questa è dedicata una pubblicazione imminente, a mia cura, con traduzione e commento, di cui presento qui i primi esiti. È appena il caso di rilevare che questa versione dei *nomoi* non collima perfettamente con quella contenuta in Ms. Oxford Bodleian Thom. Roe. 26, Fol. 338-356 risalente al XV secolo, a cui si fa di solito riferimento come ms. Ar. e che è stato usato per la traduzione in tedesco da K.G. BRUNS-E. SACHAU, *Syrisch-Römisches Rechtsbuch* cit., 67 ss.

²⁷ Cfr. ms. BNP Arabe 4.728W. Sulle versioni ritrovate in arabo della raccolta di *nomoi*, si veda ancora W. SELB-H. KAUFHOLD, *Das Syrisch-römische Rechtsbuch*

di un vescovo metropolitano, Michele, che viveva a Damiette, o Dymiat, bellissima cittadina egiziana²⁸ sul versante nordorientale del delta del Nilo, famosa per la produzione di tessuti e di manoscritti pregiati, che ospitava una comunità cristiana copta e fu martoriata nei secoli dapprima dai Bizantini poi dai Musulmani; infine divenne tappa strategica di diverse crociate.

Come in altri, anche in questo documento i *nomoi* seguono materiali della liturgia cristiana fissati dal Concilio di Nicea, più precisamente essi appaiono nel settantaduesimo detto, diviso in dodici capitoli, a loro volta suddivisi in canoni.

3. La cultura del libro era antica in Oriente: il mutamento culturale²⁹ che era stato avviato secoli addietro, legato alla forma-codice, favoriva la trasmissione del sapere attraverso la parola scritta, e non già quella pronunciata: in questa evoluzione aveva giocato certamente un ruolo fondamentale la diffusione del Cristianesimo³⁰, che, esaltando la scrittura come veicolo per la divulgazione del Verbo³¹, alimentava il simbolismo legato al 'libro' (libro dei Vangeli; tavola dei Comandamenti).

D'altra parte, quelle stesse comunità provinciali avevano acquisito grande familiarità con l'esperienza giuridica romana, che vi era penetrata da secoli, adoperata dalle persone e poi tramandata in antologie e manuali, già sintetici nell'elaborazione concettuale del dato normativo offerto in 'pillole' per le esigenze della prassi, massimato di solito senza alcun riferimento alla fonte citata (con l'eccezione dei cd. *Scholia Sinaitica*³²) e proposto senza distinzione per la sua attuale vigenza

cit. 1, 162 ss., cui si rinvia anche per le citazioni ritrovate in testi giuridici copto-arabi (p. 168 ss.).

²⁸ *Christliche Stätten in Ägypten. Gesammelt nach amtlichen Listen von Z. Riad Salama*, S. TIMM (hrsg.), Wiesbaden 1979, 81 s.; *Das christlich-koptische Ägypten in Arabischer Zeit. Eine Sammlung Christlicher Stätten in Ägypten in Arabischer Zeit*, Teil 2 (D-F), S. TIMM (hrsg.), Wiesbaden 1984, 530 ss.

²⁹ Cfr. su questo punto M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2012, 359 ss.

³⁰ G. CAMASSA, *Scrittura e mutamento delle leggi nel mondo antico. Dal vicino Oriente alla Grecia di età arcaica e classica*, Roma 2011, 91 ss.; e già M. BRETONE, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari 2001.

³¹ F.P. CASAVOLA, *La 'legalità' per i Cristiani pregiustiniani*, in *Labeo*, 3, 1958, 306 ss.

³² Scoperti in un monastero sul monte Sinai contengono, come noto, un commento, elaborato certamente in epoca pregiustiniana forse nella scuola di Berito,

o meno. In tali aree romanizzate da tempo, quei *nomoi* erano piegati alla quotidianità, ove si adattavano anche alla realtà politica del luogo, che poteva cambiare velocemente. Nonostante la capillare conoscenza dell'esperienza giuridica romana entro quelle comunità orientali – particolarmente se defilate dai grandi centri urbani e culturali, e sedi di scuole di diritto – restava il problema del reperimento materiale e poi della divulgazione dei contenuti normativi: pur nella (occasionale) continuità dei testi giuridici riproposti in nuove versioni, mancava del tutto il filtro di intermediazione fra la norma e la realtà sociale costituito dal ruolo dell'interprete-giurista, un esperto di diritto, uno studioso che insomma fosse in grado calare un concetto giuridico astratto e generale in un caso pratico; o enucleare una *regula* da applicare analogicamente. In assenza di questa figura intermedia, diventava esigenza primaria l'aver a disposizione un prontuario, in cui l'operatore di diritto trovasse subito la soluzione cercata, sottacendosi il principio generale, da cui tale soluzione derivasse.

In molti testi giuridici dell'Impero romano d'Oriente appaiono del tutto trascurabili i risvolti ideologici: la soluzione al caso concreto e quindi l'applicazione della norma ne condizionavano la formulazione e allo stesso tempo gli esiti. Pur nella loro diversità, quei testi recano tracce di un comune impianto di fondo, nonostante siano non sovrapponibili, quanto a finalità, tecniche di composizione, provenienza. Tali valutazioni non escludono infatti le fonti 'ufficiali' dell'esperienza giuridica bizantina, come l'Ecloga isaurica, e poi Prochiro e Eisagogé³³, fonti di epoca macedone, ma appaiono con maggiore evidenza nella produzione normativa minore di centri già prima defilati dal centro dell'impero, ma soprattutto dopo la loro caduta sotto la dominazione musulmana: in

ad alcuni libri del Commentario *ad Sabinum* di Ulpiano, a cui figurano aggiunte citazioni del pensiero di altri giuristi e stralci di costituzioni provenienti dai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano.

³³ Anche quando provengono dal 'legislatore': è indubbia l'affinità (in merito a questi aspetti) della raccolta di *nomoi* con l'Ecloga Isaurica, su cui cfr. F. GORJA, *Aspetti del diritto privato. L'Ecloga di Leone III in tema di famiglia e contratti*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. LOKIN-B.H. STOLTE, Pavia 2011, 559 s. e sempre dello stesso A., *Impostazioni sistematiche nelle compilazioni giuridiche postgiustiniane dell'Impero d'Oriente (secoli VIII-X)*, in *Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti della Giornata di Studi in onore del Professor Lelio Lantella, Torino, 22 marzo 2013*, a cura di S. MASUELLI-L. ZANDRINO, Napoli 2014, 290.

tali centri la prassi giuridica radicata da secoli nella quotidianità provinciale, mescolatasi con consuetudini locali, segue un percorso indipendente dalle leggi bizantine e dai centri giuridici e culturali come Costantinopoli, Berito, Antiochia. Molto spesso tali raccolte sono affidate ai Patriarchi³⁴: nelle chiese d'Oriente³⁵ se ne segnalano diverse – come quella dei Νόμοι τῶν Ὀμηριτῶν, realizzata in 64 capitoli nel sesto secolo dal vescovo di Saphar (Zafār) Gregenzio nel regno cristiano abissino degli Homeritae³⁶ (Himyar) in Yemen – in cui confluivano, con chiara evidenza, consuetudini orientali e norme di matrice romana, in una sintesi che gli autori commentavano con riflessioni proprie³⁷, abbinando

³⁴ Come Giovanni di Antiochia, che fra il 565 e il 577 redasse il Νομοκάνων εἰς ἅ τὰς τίτλους (Nomocanon L. Titul.); o Eutichios, patriarca come e dopo di lui a Costantinopoli, che realizzò un Syntagma canonum XIV Titul. Per i dettagli su entrambe queste raccolte si veda S. TROIANOS, *Le fonti del diritto bizantino*, tr.it. P. Buongiorno, Torino 2015, rispettivamente 124 s. e 117 s.

³⁵ In particolare in quella nestoriana ove ricordiamo la raccolta realizzata dal patriarca di Seleucia, sita a sud di Baghdad, Mar Abhâ, che realizzò una silloge di norme di diritto matrimoniale in età giustiniana; o le sentenze del giudice Chenaisco I, patriarca di Ctesifonte, al Madain, attivo nel settimo secolo; o la raccolta giuridica in sei libri composta da Iesubokht, metropolita in area persiana di Shatt el Arab sul Golfo persico settentrionale, nell'ottavo secolo; ancora il lavoro, poi tradotto in siriano, di domande e risposte in tema di diritto ereditario di Simeone, patriarca di Rew Ardasher che lo redasse in palawi; infine l'opera di Timoteo I, patriarca sunnominato di Baghdad dal 779 all'823, che espose il diritto da applicare nella chiesa nestoriana, come fece anche il suo successore, Iesubarnum, autore intorno all'830 di un libro di «canoni leggi decisioni» in 130 canoni, su cui cfr. M. LAURIA, *Ius Romanum*, Napoli 1963, 322 s., il quale vi segnala le profonde innovazioni rispetto al diritto bizantino.

³⁶ Per una lettura di questa raccolta piuttosto controversa quanto a datazione e paternità, ma interessante soprattutto per le correlazioni fra la legislazione giustiniana in materia di diritto criminale e rapporti matrimoniali con l'ambiente orientale che sarebbe di lì a poco, e per sempre, diventato 'islamico', cfr. A. D'EMILIA, «Intorno ai Νόμοι τῶν Ὀμηριτῶν» in *Rassegna di Studi Etiopici*, 7 no. 1, 1948, 5467. fr. anche V. DÉROCHE, *Polémique anti-judaïque et émergence de l'Islam (7e-8e siècles)*, in *Revue des études byzantines*, 57, 1999, 141 ss.

³⁷ Sebbene rispettosi del testo scritto considerato superiore rispetto all'interprete (cfr. C. 1.17.1 [= *prae. Deo auctore*] Iust. § 12, in cui Giustiniano si mostrava come noto contrario ad ogni interpretazione). Su questo aspetto si veda G. FALCONE, *Premessa per uno studio sulla produzione didattica degli antecessores*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. LOKIN-B.H. STOLTE, Pavia 2011, 147 ss.

piccole traduzioni, glosse a margine, brevi annotazioni interlineari ai testi³⁸.

Tale dimensione pragmatica si sarebbe accentuata proprio a partire dal distacco politico e amministrativo da Costantinopoli delle aree dove queste raccolte dovevano circolare. In mancanza di rappresentanti decentrati del potere, la conoscenza del diritto e il suo esercizio, non più demandati a tecnici formati con una certa levatura e coinvolti nello 'staff' del governatore locale (o delle figure che lo avrebbero sostituito nelle gerarchie bizantine), sarebbero diventati presto espressione della cultura locale, che non era più (e forse non era mai stata) quella delle raffinate scuole di diritto delle capitali, della cui accuratezza non rimane se non labile traccia in alcun testo giuridico orientale, bizantino siriano o ancora mosaico, ove le norme sono esposte in modo asciutto e i principi giuridici enunciati senza ricorso all'astrazione.

Nell'approcciare a queste antologie orientali, è interessante notare che se gli aspetti normativi religiosi sono collocati ancora in capo ai canoni di Nicea, il contenuto giuridico per così dire secolare è incardinato invece in quel novero di *nomoi*, che non si sottrae alla impostazione di fondo della normatività bizantina. È la vita pulsante di tutti i giorni che orienta i contenuti di queste raccolte: successioni e diritto di famiglia; *status personarum*, matrimonio, sponsali, dote, divorzio, rapporti patrimoniali fra i coniugi, tutela, donazioni nuziali, adulterio; sono le materie più importanti anche quantitativamente, mentre obbligazioni sorgenti da compravendita, mutuo e pegno; deposito e società; procedure appaiono pressoché residuali.

La presenza di norme antiche testimonia senza alcun dubbio la risalente presenza dell'esperienza giuridica romana nelle aree di riferimento e contemporaneamente una capillare e secolare applicazione, che ne rivela grande capacità di adattamento³⁹ anche in contesti politicamente e socialmente mutati.

³⁸ Come accadeva ad esempio nella *pars Occidentis* nelle *interpretationes* visigotiche. Cfr. M. LAURIA, *Ius. Visioni romane e moderne*, Napoli 1967³, 316. A differenza di quelle, nelle raccolte orientali, soprattutto se ascrivibili alla scuola alessandrina, seguita da Nestorio e da Teodoro di Ciro, l'interpretazione era più libera e lasciava margine più ampio di rielaborazione al loro autore, che nell'approccio alle fonti giuridiche utilizzate, romane o bizantine che fossero, appariva più scevro da condizionamenti.

³⁹ Proprio questa singolarità fu evidenziata dai primi studiosi della raccolta di *nomoi*, per negarne la destinazione pratica, a favore di una didattica. In posizione

4. Il numero dei manoscritti pervenutici della raccolta di *nomoi* indica certamente che andasse a coprire in un certo senso un vuoto normativo che riguardava i Cristiani, a differenza di Ebrei e Musulmani, e che si adattasse ad un contesto di riferimento in cui fosse chiara, in termini di legittimazione, la distinzione fra sfera religiosa e laica.

Possiamo enucleare altri elementi che decretarono il suo successo. Semplicità di esposizione dei precetti; piena corrispondenza alle esigenze delle comunità cristiane sottoposte alla dominazione musulmana; ricorso allo stile semplice della domanda e della risposta tipica dell'uso orientale; forse pure disinteresse del redattore per la distinzione fra norme vigenti nell'impero bizantino e desuete, che lo rendevano espressamente rivolto a quelle comunità, in cui l'applicazione del diritto romano su base personale ne segnalasse l'indifferenza in merito alla sua cogenza rispetto al potere centrale bizantino, sia da parte del governo musulmano, che da parte di quello 'locale' del tribunale investito della sua applicazione; coerenza infine del contenuto giuridico con i valori etici vigenti in quegli stessi ambienti, cui l'estensore avrebbe pensato nella cernita (quando non della correzione) dei materiali normativi, scegliendo quelli più consoni alla loro cultura e sensibilità.

Quella raccolta, se intesa nel particolare contesto in cui trova elettiva circolazione⁴⁰, può essere considerata dunque come uno strumento di immediata applicazione pratica e in settori che non presentassero alcuna conflittualità con lo Stato ospitante, il quale peraltro non aveva imposto inizialmente la propria legge, demandando invece a ciascuna comunità di autodisciplinarsi.

Una riprova viene dal fatto che ne troviamo ulteriore traccia nella raccolta nota come *I Canoni dei Re*, citato da diversi autori giacobiti copti, a cominciare da Ibn Al Assal⁴¹, nei secoli tredicesimo e quattordicesimo, aggiunta sempre ai canoni del concilio di Nicea del 324 (sempre in arabo), e questa volta anche al Prochiro, anch'esso nella sua

critica in merito a tale ultima posizione, sostenuta peraltro da una parte della letteratura sul tema a partire da Selb, I. LUZZATTO, rec. a W. SELB, *Zur bedeutung des syrisch-römischen Rechtsbuches* cit., 423 ss., il quale propende per l'ipotesi che nelle province orientali la prassi notarile... sia diventata "il surrogato di una elaborazione giurisprudenziale che vi era sostanzialmente estranea" (p. 431).

⁴⁰ Cfr. per tutti G.L. FALCHI, *Il diritto romano canonico* cit., 9 ss.

⁴¹ L'autore, giacobita d'Egitto, lo compose intorno al 1250 con il titolo di *al-mağmū' as-safawī*, ma ne seguirono altre versioni, su cui G.L. FALCHI, *Il diritto romano canonico* cit., 3; 28 ss.

traduzione in arabo, ad alcuni titoli estratti dal Pentateuco, o in alternativa dall'Ecloga⁴². È indubbio che anche nel Nomocanone di Michele di Dymiat si possa riscontrare un impianto analogo: come in molte altre fonti del diritto bizantino, tradotte in arabo e abbinate a norme religiose, anche qui i materiali giuridici erano predisposti per la soluzione dei problemi quotidiani nelle comunità cristiane.

La presenza in questa importante raccolta dei 'nostri' *nomoi* ne denota il grande prestigio, l'ampia diffusione⁴³ e la pregnante destinazione pratico-giudiziaria⁴⁴.

La concomitante operatività nel sistema giuridico di norme provenienti da altre fonti la mostra, tuttavia, come fonte non esaustiva (ma questo non era certo avvertito come un problema – l'esaustività fa parte, infatti, degli attributi del codice moderno!) –: come visto, ai suoi precetti sono affiancati ad esempio nello stesso documento riti liturgici (che infatti furono 'unificati' nei concili di Calcedonia del 451 e Niceno II del 787 d.C.), il che prova, come detto, che l'Oriente mediterraneo non fosse neppure allora una realtà omogenea, né per la lingua, né per la religione⁴⁵, né per il diritto.

⁴² Cfr. C. NALLINO, *Libri giuridici bizantini in versioni arabe cristiane dei secoli XII-XIII*, in *Rendiconti della Regia Accademia dei Lincei*, Serie 6.1, 1925, 121 ss., e G.L. FALCHI, *Il diritto romano canonico* cit., 23 ss.

⁴³ Certamente la comunità ortodossa melkita, propagatasi in Egitto e Siria, che avrebbe realizzato le traduzioni in arabo dell'Ecloga e del Prochiro, elaborò pure una versione in arabo della raccolta di *nomoi* traendola dal siriano, che si diffuse poi nelle comunità giacobite copte d'Egitto e Siria e maronite. A proposito della produzione melkita e in particolare quella ad opera di Ibn al-Hidah nel tredicesimo secolo, v. G.L. FALCHI, *Il diritto romano canonico* cit., 24 s., che si sofferma a lungo sulla letteratura giuridica in lingua araba dal 1100 in poi con risvolti interessanti per la raccolta di *nomoi*. Sulla letteratura giuridica in lingua araba, cfr. G.M. MORAN, *The Development of Laws and Jurisprudence in Islam: Religious and Imperial Legacies*, in *Stato chiese e pluralismo confessionale* (<https://www.statoechiese.it>), 16, 2020.

⁴⁴ Come del resto fu lo stesso codice Teodosiano. Sul punto cfr. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in *AARC*, 14, 2013, 197 ss.; e *Il codice Teodosiano ed il codice giustiniano posti a confronto*, in *Codifications et réformes dans l'Empire tardif et les royaumes barbares*, in *MEFRA*, 125/2, 2013, (online).

⁴⁵ Si veda per il Cristianesimo nelle province di Siria, Assyria e Coelesyria, nei suoi rapporti con l'Islam, v. B. JOKISCH, *Islamic imperial law* cit., 322 ss.

SINTESI

Il lavoro è incentrato sull'antologia di materiali giuridici, che è comunemente nota come il Libro siro-romano. Questa raccolta fu compilata per essere utilizzata all'interno delle comunità cristiane cadute sotto le dominazioni musulmane e alle quali era concessa autonomia giudiziaria: come emerge dal ritrovamento di un gran numero di manoscritti, circolò con grande successo per oltre un millennio in un'area geografica molto vasta, grazie all'estrema adattabilità del suo contenuto, che ruota principalmente intorno alle persone, alla famiglia, alla successione. L'analisi, tutt'ora in corso, sui singoli manoscritti rivela che questi materiali giuridici erano riconosciuti come vincolanti, anche in regimi di sottomissione ad altre dominazioni, per il fatto che aderivano a un nucleo di esperienza giuridica romana, condivisi da secoli in quelle aree, indipendentemente dalla forma in cui apparissero e dall'autorità da cui promanassero.

PAROLE CHIAVE

Liber syro-romanus – Antologia di materiali normativi – Comunità cristiane – Oriente mediterraneo.

ABSTRACT

The paper is focused on the anthology of juridical material, which is commonly known as the Syro-roman Book. This anthology was compiled to be used within the Christian communities which had fallen under Muslim dominations and to whom were granted juridical autonomy: as discovered in a large number of manuscripts, it circulated with great success for over a millennium in a very vast geographical area, thanks to the extreme adaptability of its content, mainly revolving around people, family, succession.

KEYWORDS

Syro-Roman Book – Anthology of Juridical Material – Christian Communities – Mediterranean Middle East.

FEDERICO PERGAMI
Università di Milano Bocconi

LA TECNICA NORMATIVA E IL LINGUAGGIO DELLA CANCELLERIA IMPERIALE NEL CODICE TEODOSIANO

1. Il periodico convegno dell'Accademia Romanistica Costantiniana, tenutosi a Spello nel giugno del 2021, nell'occasione dell'importante traguardo della sua XXV edizione, dedicato all'indagine dei problemi della tecnica normativa e del linguaggio nei testi legislativi della tarda antichità, con le connesse questioni filologiche e terminologiche¹, ha offerto l'opportunità, per la centralità che l'argomento assume nel quadro dei nostri studi, di tornare su una tematica, quale è quella dello stile dei provvedimenti imperiali, che avevo affrontato solo incidentalmente in occasione dell'indagine palinogenetica sull'attività legislativa degli imperatori Valentiniano I e Valente nel dodicennio di comune governo (364-375).

Nella ricostruzione dell'attività normativa dei due imperatori, infatti, i profili di speciale rilevanza che erano emersi con riferimento alle tematiche dell'odierno Convegno non erano stati oggetto di autonoma analisi per le diverse finalità che l'attività palinogenetica tipica di quell'indagine perseguiva, ma erano apparsi fin da subito qualificanti e decisivi per una più corretta e completa conoscenza della produzione legislativa imperiale nel torno di tempo in cui i due Valentiniani, per la prima volta, si spartirono l'Impero, con Valentiniano I che governava la parte Occidentale, stabilendo la capitale a Milano e Valente al comando della *pars Orientis*, con capitale Costantinopoli.

¹ Accademia Romanistica Costantiniana, XXV Convegno Internazionale, *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici* (Spello, 23-25 settembre 2021).

2. Alla ricca e copiosa attività legislativa di questo periodo, che si traduce in una vasta produzione, rappresentata da oltre quattrocento costituzioni imperiali, che conosciamo soprattutto attraverso il Codice Teodosiano, debbono aggiungersi anche i testi a noi noti esclusivamente attraverso il Codice Giustiniano, la *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, i *Vaticana Fragmenta* e la *Collectio Avellana*, nonché i provvedimenti che – seppure richiamati dalle costituzioni tramandate dai Codici e di cui costituiscono la conferma, l'estensione o la rettifica – i compilatori non hanno conservato, oltre ai casi, come anche vedremo nel presente studio, delle numerose disposizioni legislative di epoca successiva, che fanno espresso riferimento a norme anteriori, ricomprese nel dodicennio in esame, ma non conservate nelle raccolte ufficiali. Né deve sottovalutarsi l'ulteriore apporto ricavabile dalle fonti letterarie, papirologiche o epigrafiche, nonché dagli atti conciliari, dalle storie ecclesiastiche e dagli epistolari dei Padri della Chiesa².

Va detto subito, però, che a tale ricchezza di materiale normativo non corrisponde necessariamente sempre una valutazione positiva del suo contenuto e della sua qualità nel quadro della produzione legislativa della cancelleria imperiale: dall'esame dei testi, infatti, risulta chiaro come l'interesse del potere centrale si soffermasse molto spesso su problemi di secondaria importanza, meritevoli, a tutto voler concedere, di una regolamentazione di carattere amministrativo e che certamente sfuggono dalla definizione di *edictales generalesque constitutiones*, che avrebbe dovuto caratterizzare, secondo il programma compilatorio diviso nel 435 (CTh. 1.1.6), i testi che avrebbero dovuto essere ricompresi nella raccolta teodosiana (*Omnes edictalesque constitutiones ... quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus*).

Al riguardo, un dato obiettivo è certo sorprendente, non foss'altro che per la sua portata quantitativa, cioè il fatto che solo un numero

² Al riguardo, per tutti, vanno ricordati gli importanti lavori di E. DOVERE, fra cui spiccano i tre ultimi volumi, accomunati, nel titolo, dall'espressione tratta da una costituzione dell'anno 452, conservata negli Atti Conciliari Calcedoniensi, con cui l'imperatore Marciano attribuiva all'ordinamento giuridico il compito di reprimere il male del diffuso dissenso religioso: "*Verum quoniam principalis providentiae est omne malum inter initia opprimere et serpentem morbum legum medicina resecare*" (ACO 2, 3, 2, 91 [350], 20): *Medicina legum. 1. Materiali Tardoromani e formae dell'ordinamento giuridico*, Bari 2009; *Medicina legum 2. Formula fidei e normazione tardoantica*, Bari 2011; *Medicina legum 3. Credo di Calcedonia e legislazione d'urgenza*, Bari 2013.

estremamente esiguo, nella grande massa delle costituzioni della legislazione dei Valentiniani, si presenta in una veste che, pur mancando, com'è normale attendersi nella ridotta versione compilatoria, delle caratteristiche formali dell'*edictum*³, può, per la destinazione e per lo stile, oltre che per l'intonazione solenne, qualificarsi come tale.

3. Assumono, in particolare, il tono generale dell'editto esclusivamente due costituzioni indirizzate *ad populum* (CTh. 7.4.13⁴, del settembre 364 e 14.17.5, pubblicata a Roma il 1° agosto 369); due ai *provinciales* (CTh. 7.20.8, del 17 novembre 364, e 8.11.2, dell'11 gennaio 365⁵); due *ad provinciales Afros* (10.10.10, del 4 febbraio 365⁶, e 13.6.6,

³ Mi riferisco, per esempio, al testo dell'editto di Caracalla *de civitate* o a quello, ancora più completo, dell'*edictum de pretiis* di Diocleziano, con l'ampia titolatura e la formula di rito "*dicat, dicunt*", si cui, da ultima, anche per questi aspetti, M.V. BRAMANTE, *Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'edictum de pretiis di Diocleziano*, Napoli 2019, 153 ss.

⁴ Nei mesi successivi appaiono emanate diverse costituzioni imperiali, dirette ai prefetti del pretorio, come CTh. 7.4.11, del 13 dicembre 364 o 7.4.16, pubblicata a Sirmio l'8 aprile 365, che appaiono come misure di attuazione delle direttive generali enunciate nell'*edictum ad populum*.

⁵ Questo solenne editto ai provinciali, troverà riscontro, un mese più tardi, nella diramazione fattane dal prefetto del pretorio, che i compilatori hanno riportato nella c. 3 *h.t.*

⁶ Si tratta della comunicazione *ad provinciales Afros* di un provvedimento contro i delatori, che può essere identificato nella c. 7 CTh. 8.34, *De famosis libellis*, pubblicato a Costantinopoli nel febbraio dell'anno 365. Considerando i tempi usualmente intercorrenti fra emanazione e pubblicazione dei provvedimenti imperiali, la costituzione risulta emanata in data anteriore alla c. 10 in commento: quest'ultimo testo, con intonazione generale e applicabile a tutto l'Impero, comminava la pena di morte ai delatori, ma quanto riprodotto nel Teodosiano non è, probabilmente, completo: la pena di morte appare inflitta a chi raccolga e non distrugga immediatamente i *famosi libelli*, ma non vi è traccia della disciplina per gli autori delle denunce anonime (CTh. 8.34.7: *Famosorum infame nomen est libellorum, ac si quis vel colligendos vel legendos putaverit ac non statim chartas igni consumpserit, sciat, se capitali sententia subiungendum. Sane si quis devotionis suae ac salutis publicae custodiam gerit, nomen suum profiteatur et ea, quae per famosum persequenda putavit, ore proprio edicat, ita ut absque ulla trepidatione accedat, sciens quod, si adsertionibus veri fides fuerit opitulata, laudem maximam ac praemium a nostra clementia consequetur*. Dat. XIII kal. Mar. Constantinopoli Valentiniano et Valente AA. cons.). Si noti anche la singolare formula dell'*inscriptio* "*ad edictum*", che compare in pochi altri casi: CTh. 12.7.7 e 12.6.1, entrambe costantiniane; in CTh. 11.1.6.3, in cui formula è, però, più ampia: *ad edictum Calchedonensium et*

del 7 aprile 372); un gruppo di testi diretti ai provinciali della Bizacena (5.15.16, 10.10.9, 11.19.3, 12.1.59, 12.1.60, 16.2.17, in data 10-12 settembre 364)⁷; una costituzione ai *Mauri Sitifenses*, dell'aprile di un anno in cui gli imperatori ricoprirono congiuntamente il consolato (CTh. 7.1.6 e 12.1.64)⁸; una all'*ordo civitatis Karthaginiensium*, del 4 febbraio 365 (CTh. 11.30.32 e 11.36.15)⁹.

Macedonensium, nonché in CTh. 5.13.1, in cui si ha *ad edictum Heliopolitanorum*: T. MOMMSEN (*Codex Theodosianus, ad CTh. 11.16.3*) ritiene che in tutti questi casi si tratti di una sostituzione, effettuata dai *librarii* ("*sine dubio a librariis substituta est*") al semplice ("*nude*") "*edictum*", che si trova in CTh. 7.18.1, 11.3.4, 16.5.38, 16.6.3 o "*edictum ad*" che si rinviene, ad esempio, nella formula "*edictum ad provinciales*" di CTh. 7.13.8, 9.27.6 e 10.10.13. Nella versione giustiniana, in effetti, l'*inscriptio* reca la sola dizione "*edictum*". Nel Codice Giustiniano (C. 9.36.2), è inserito un testo che risulta formato, in realtà, dalla contaminazione di questa costituzione con la successiva c. 9 CTh. 9.34 di Valentiniano II, Teodosio e Arcadio: in esso, l'inciso "*quasi auctorem huiusmodi delicti*", premesso a "*capitali sententiam subiugandum*", mostra anzitutto che la norma doveva riferirsi ai delatori, ai quali i rinventori dei libelli erano equiparati. Ma non si comprende la ragione della omissione della norma base sia nel Codice Teodosiano che nel Giustiniano, talché la sanzione capitale a carico dei delatori compare poi solo in una costituzione di Arcadio, Onorio e Teodosio II del 406 (c. 10 *h.t.*).

⁷ I sei provvedimenti costituiscono un gruppo di costituzioni, tutte emanate ad Aquileia e tutte indirizzate *ad provinciales Byzacenos* o *provincialibus Byzacenis* ovvero *ad Byzacenos*. Sebbene O. SEECK (*Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 [rist. 1984], 216) abbia ipotizzato che i testi facciano parte di un unico intervento normativo, i vari provvedimenti trattano materie diverse ed è, pertanto, preferibile mantenere distinte le costituzioni in tre diversi gruppi: il primo concerne il regime dei fondi enfiteutici, per i quali stabilisce le modalità di pagamento della contribuzione annonaria e sancisce il principio dell'irrevocabilità della concessione fino a che il canone stesso sia regolarmente pagato (CTh. 5.15.16 e 11.19.3); il secondo riguarda l'attribuzione dei *bona caduca* (CTh. 10.10.9) e il terzo la condizione dei sacerdoti cristiani e dei curiali (CTh. 12.1.59 e 60; 16.2.17).

⁸ Fra gli anni dei quattro consolati imperiali (365, 368, 370 e 373), che gli imperatori ricoprirono congiuntamente, è possibile escludere il 365, poiché nell'aprile di quell'anno Valentiniano non era Treviri, località indicata nella *subscriptio* di entrambi i testi (MommSEN *ad h.l.*; SEECK, *Regesten* cit., 224). Ritengo corretto propendere per il 373, ponendo la costituzione in rapporto con gli eventi connessi alla ribellione di Firmo e alla spedizione di Teodosio (AMM. 29.5).

⁹ Per i problemi di datazione, che escludono un'emanazione a Milano il 4 febbraio 364, come risultante dalla *subscriptio* di entrambi i testi, poiché gli imperatori, a quella data, non erano ancora stati elevati alla porpora imperiale, né si trovavano a Milano, v. ancora O. SEECK, *Regesten* cit., 70, che ipotizza un differimento all'anno

Tutti questi testi, infatti, nello stile, almeno per quanto se ne può giudicare dalla versione conservata nel Teodosiano, che sono certamente abbreviati ed incompleti, mostrano una certa solennità ed un'ampiezza, anche nella forma espositiva, consona ai caratteri di un testo normativo di portata generale, valido ed applicato in tutto il territorio dell'Impero¹⁰.

4. Una considerazione analoga può valere per le otto costituzioni indirizzate al Senato, che anch'esse, infatti, presentano un'impronta formalmente generale e precettiva.

Ciò emerge, anzitutto, dalla costituzione unica (CTh. 9.13) del titolo *De emendatione propinquorum*, del 30 novembre 365¹¹, in tema di *correctio minoris*:

In corrigendis minoribus pro qualitate delicti senioribus propinquis tribuimus protestatem, ut quos ad vitae decora domesticae laudis exempla non provocant, saltem correctionis medicina compellat. Neque nos in puniendis morum vitiis protestatem in immensum extendi volumus, sed iure patrio auctoritas corrigat propinqui iuvenis erratum et privata animadversione compescat. Quod si atrocitas facti ius domesticae emendationis excedit, placet enormis delicti reos dedi iudicum notioni.

Così, pure, in CTh. 9.38.5, del 19 maggio 371, che, con intonazione solenne, si rivolge ai *patres concripti* per definire normativamente il concetto e l'effetto dell'amnistia:

Indulgentia, patres conscribti, quos liberat notat nec infamiam criminis tollit, sed poenae gratiam facit. In uno hoc aut in duobus reis ratum sit: qui indulgentiam senatui dat, damnat senatum.

successivo, trattandosi di uno dei casi in cui l'anno era indicato con la formula del *post consolato* (*P.C. Divi Ioviani et Varroniani*).

¹⁰ Sul *partage législatif* (di cui parlava J. GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Études de droit romain*, 1, Napoli 1979, 157 ss.), qualche mio rilievo in *Sulla sfera di applicazione dei provvedimenti imperiali nel diritto romano tardoantico*, in *Altri Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2019, 151 ss.

¹¹ La costituzione, se di Valentiniano, deve essere stata emanata a Parigi, dove l'imperatore soggiornò negli ultimi mesi del 365.

Analogamente, ciò avviene nella pressoché coeva CTh. 9.16.9, del 29 maggio 371, che la dottrina considera il frutto, trattando di “processi di magia”¹², di un unico intervento normativo con la precedente disposizione:

Haruspicinam ego nullum cum maleficiorum causis habere consortium iudico neque ipsam aut aliquam praeterea concessam a maioribus religionem genus esse arbitror criminis. Testes sunt leges a mei in exordio imperii mei datae, quibus unicuique, quod animo inbibisset, colendi libera facultas tributa est. Nec haruspicinam reprehendimus, sed nocenter exerceri vetamus¹³.

Ancora in CTh. 6.4.19, del 13 aprile 372, che, pur concernendo una materia di ben limitato e circoscritto interesse, quale è l’assegnazione di cavalli per l’*editio praetorum*, utilizza un’espressione solenne, come *dari sancimus*:

Satos de Frygiae gregibus equos quattuor subiugandos quadrigis, hoc est simul octo, duobus maximarum editioneum praetoribus dari sancimus.

5. A parte queste poche costituzioni, però, la parte di gran lunga prevalente del materiale normativo che qui interessa è costituita da testi, di varia e non sempre rilevante natura ed oggetto, indirizzati a funzionari di vario rango, soprattutto i prefetti del pretorio, il *praefectus urbis Romae* (in molto minor numero il *praefectus urbis Constantinopolitanae*), i *comites sacrarum largitionum* e *rei privatae*, nonché a funzionari locali, specialmente delle province africane.

¹² O. SEECK, *Regesten* cit., 240. A ben vedere, però, il differente contenuto dei due frammenti non autorizza l’attribuzione ad un unico contesto.

¹³ Non si conoscono le *leges in exordio imperii mei datae*, con cui era stato autorizzato l’esercizio dell’aruspicina, quale conseguenza di una generale libertà di culto, secondo la fede di ognuno. Disposizione di grande importanza, come ben si comprende, per delineare la politica religiosa di questo periodo, che i compilatori del Codice Teodosiano non hanno, però, inserito nella loro raccolta, non curando neppure, peraltro, di eliminarne la menzione contenuta nel testo qui in commento. Si noti, infine, l’uso del singolare (*leges a me datae*) in un testo che formalmente risulta emanato dai tre imperatori (*Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus ad Senatum*).

Se la destinazione a singoli funzionari, quale risulta dai testi conservati nei Codici, non è – come noto – di per sé decisiva circa i limiti territoriali di applicazione dei provvedimenti, essa è, però, significativa per quanto riguarda la forma che questi, nella grandissima maggioranza, rivestivano, di regola, poiché, anche se destinati ad un'applicazione generale, si concretavano, per lo più in istruzioni impartite, talora in forma epistolare, ovvero in via, diremmo noi, meramente amministrativa.

Questo aspetto emerge ancora più chiaro se ci si sofferma a considerare il contenuto di quei provvedimenti e, in particolare, se – in forma esemplificativa – consideriamo le numerose costituzioni indirizzate ai prefetti del pretorio, nel presupposto che esse, data la carica dei destinatari, investiti di funzioni di governo delle grandi circoscrizioni territoriali dell'Impero, avrebbero dovuto avere, più di ogni altra, il carattere di norme generali.

A titolo di esempio, appare significativa, in proposito, la massa di costituzioni imperiali indirizzate a due dei prefetti del pretorio del periodo di correggenza dei Valentiniani: Mamertino, prefetto d'Italia, Africa ed Illirico nel 364-365 e Modesto, prefetto d'Oriente a partire dal 370, in modo da offrire il panorama normativo di due distinti periodi e di due ambiti territoriali diversi.

A Mamertino sono indirizzate trentasei costituzioni, una delle quali, però (CTh. 8.11.3, del 13 febbraio 365), non è una costituzione a sé stante, ma solo il testo *missum* dal prefetto del pretorio, che riproduce, evidentemente per l'applicazione, il contenuto dell'editto dell'11 gennaio dello stesso anno ai *provinciales* sul divieto di esigere contribuzioni straordinarie in occasione dell'annuncio di *publicae laetitiae* (CTh. 8.11.2).

Degli altri provvedimenti, alcuni hanno un'indubbia impronta normativa sostanziale, in quanto dettano norme di carattere generale, che interessano tutti i cittadini o larga parte di essi, riconoscendo loro diritti o imponendo obblighi.

Fra questi, la costituzione che, revocando tacitamente le disposizioni limitative di Giuliano, sancisce la libertà di esercizio dell'insegnamento (CTh. 13.3.6, dell'11 giugno 364) o la norma processuale sulla *reparatio appellationum* (11.31.1, del 15 ottobre 364) o ancora quelle che regolano l'accesso dei curiali del Senato (12.1.57 e 58, del 7 e 13 maggio 364) o disciplinano minuziosamente la condizione giuridica dei figli dei militari (7.1.5, del 29 aprile 364); o, nella seconda specie, la norma che fissa obblighi ed esenzioni per il pagamento dell'*aurum coronarium* o della *collatio glebalis* (12.13.2, del 28 agosto 364).

Altri testi hanno piuttosto un carattere ordinamentale, come quelli che stabiliscono le modalità per la formulazione e l'inoltro delle petizioni dei provinciali e delle città (12.12.3 e 12.12.4, del 30 maggio e del 7 settembre 364) o l'insieme variegato delle norme sulla scelta e sulla durata dell'ufficio dei *susceptores* delle contribuzioni in natura (12.6.6, 12.6.7, 12.6.10, 7.6.1 e 12.6.4, tra l'aprile e l'ottobre 365) o ancora le disposizioni sulla quiescenza dei *cornicularii praefecturae* (7.7.8 e 12.1.70, del 30 gennaio 365), sulla gestione del *cursus clavularius* (8.5.23 e 26, del 10 marzo e 26 aprile 365), sulle modalità di erogazione dell'annona (7.4.11, del 13 dicembre 364).

Altri ancora contengono ordinanze di polizia, con un ambito di applicazione territoriale ristretto e circoscritto e, presumibilmente, anche limitato nel tempo, come CTh. 9.30.1, del 30 settembre 364, che vieta l'uso dei cavalli in alcune provincie dell'Italia centro-meridionale; o come CTh. 11.1.9, del 6 marzo 365, che invita il prefetto del pretorio a far applicare in tutta l'Italia disposizioni già adottate nelle *regiones suburbicariae* per reprimere le *fraudes tabulariorum*.

Non mancano, in questo come in altri momenti, testi che non hanno di per sé carattere normativo, ma sono semplici comunicazioni al prefetto del pretorio di disposizioni impartite ad altri funzionari: per esempio, CTh. 14.17.4, del 4 aprile 365, con cui Mamertino viene informato di nuove norme per la distribuzione del *panis gradilis*, emanate con una precedente costituzione al *praefectus annonae*.

Uno solo, fra questi provvedimenti, enuncia un generale principio giuridico, quello sulla nullità dei *pacta conclusi per vim et metum*, ed è conservato non nel Codice Teodosiano, ma nella *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* (9.3), in forma di *epistula*, probabilmente in risposta ad un quesito dello stesso destinatario.

6. Non molto diverso è il quadro che ci presentano le costituzioni indirizzate a Modesto: anche fra queste troviamo norme di natura più generalmente precettiva, ad esempio regolatrici del processo (CTh. 11.36.17, C. 10.32.[31].30, del 10 giugno 370, CTh. 13.9.1, del 5 giugno 372, sulla procedura per l'accertamento dei naufragi), della condizione dei curiali che abbiano abbracciato la vita ecclesiastica (16.2.19, del 17 ottobre 370), ancora dell'accesso dei curiali al Senato (CTh. 12.1.74, del 1° marzo 371) o norme penali, come il divieto di esercitare arti magiche (CTh. 9.16.8, del 12 dicembre 370), accanto a norme più specifiche, di carattere amministrativo o di polizia, come le disposizioni sul reclutamento (CTh. 8.13.6, del 18 settembre 370, CTh. 8.13.7, del 2 giugno

375), sulle correzioni da apportare alle inesatte rilevazioni censuali (CTh. 13.10.7, del 16 gennaio 371), sul reclutamento dei *navicularii* (CTh. 13.5.14, dell'11 febbraio 371), limitata, questa, nell'applicazione territoriale alle provincie orientali (*intra Orientales provincias*), sul ritiro di monete dalla circolazione (CTh. 11.21.1, del 7 aprile 371), sul recupero dei curiali rifugiatisi sotto la protezione di potenti *domus* (CTh. 12.1.76, del 13 luglio 371) o fuggiti in *loca deserta* (CTh. 12.1.63, del 1° gennaio 373) o dei *textores vestis linteae* sottratti alle manifatture di Stato (CTh. 10.20.6, del 27 giugno 372).

7. Dalla sia pure limitata esemplificazione, è possibile però ricavare un dato certo: quella che viene qualificata abitualmente attività normativa imperiale, nella quale si vede concentrata e concretata ormai tutta la produzione giuridica, riflette, in realtà, qualche cosa di più multiforme e complesso, in quanto traduce in atto una diffusa opera di governo, che si svolge, si può dire, momento per momento, che mostra la distribuzione temporale dei provvedimenti, non disdegnando di scendere a regolare i particolari più minuti dell'organizzazione dell'Impero e della vita delle sue istituzioni e dei suoi abitanti e che, nella forma dei provvedimenti, che interessa qui specialmente indagare per conoscere la tecnica normativa adottata dalla cancelleria imperiale, assume prevalentemente la veste di istruzioni e direttive ai funzionari incaricati di attuarle.

E non si può pensare che questo quadro risulti solo da un'immagine deformata, offerta dal materiale normativo raccolto nel Codice Teodosiano: del resto, le stesse caratteristiche presenta anche il materiale di diversa provenienza, come quello conservato nella *Collectio Avellana* e quello epigrafico, come le iscrizioni di Efeso o la Tavola di Trinitapoli¹⁴, che, nella relativa completezza del loro testo, non sottoposto a manipolazioni compilatorie, confermano il largo uso che la cancelleria imperiale faceva della forma epistolare per disposizioni anche di portata assai generale.

8. Gli interventi normativi così concepiti non si limitano a dettare regole di condotta ed a comminare sanzioni per la loro trasgressione, ma riservano al potere centrale anche un penetrante controllo sulla loro applicazione.

¹⁴ A. GIARDINA-F. GRELE, *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, in *MEFRA*, 95, 1983, 219 ss.

Si veda, ad esempio, quanto dispone CTh. 8.5.22, di data incerta¹⁵, in materia di uso del *cursus publicus*, affidando ai governatori provinciali il controllo delle regolarità delle *evectiones*, ma riservando *ad mansuetudinem nostram* di colpire chi, *cuiuscumque fuerit dignitatis*, contravvenga alle relative disposizioni e di concedere, tramite il *magister officiorum*, speciali autorizzazioni *aliqua necessitate cogente*¹⁶. E così all'imperatore deve essere riferito *super facto licitationis* ogni volta che si debba procedere alla nuova assegnazione di *praedia enfyteutici iuris* e l'assegnazione al miglior offerente non sarà valida, secondo la più tarda c. 18 CTh. 5.15¹⁷.

¹⁵ La *scriptio* di questa costituzione (*Prolata litteris sub die XII kal. Mart. Romae, acc. IIII kal. April. Venabri consulatu Valentiniani et Valentis*), mostra che essa è stata diramata da Roma il 1° febbraio e ricevuta a Venafro il 29 marzo di un anno indicato con la formula insolita "*consulatu Valentiniani et Valentis*". Se questa si integrasse con un semplice "*in*", la data di spedizione sarebbe il febbraio 365 e la costituzione dovrebbe essere stata emanata ancora prima nell'anno 364 (così, Mommsen, *Codex Theodosianus, ad h.l.*): ma tale ipotesi non è suffragata da appigli sicuri, giacché Volusiano, nel febbraio 365, non era ancora *praefectus urbi*; lo divenne, succedendo a Simmaco, fra il 10 marzo e il 4 aprile (A. CHASTAGNOL, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, 167: cfr. CTh. 1.6.5 e 11.14.1, del 4 aprile, le prime dirette a Volusiano). Appare, così preferibile, ipotizzare, come avveniva frequentemente all'inizio dell'anno, un'integrazione della *scriptio* con l'indicazione del postconsolato (*post consulatum Valentiniani et Valentis*): la costituzione doveva a essere stata emanata nella seconda parte dell'anno 365, dopo la nomina di Volusiano a *praefectus urbi*. O. Seeck (*Regesten* cit., 118), per risolvere tale problema, ha ipotizzato che il destinatario della costituzione non fosse il prefetto urbano Volusiano, bensì un suo omonimo, che sarebbe stato, nello stesso torno di tempo, *vicarius urbis Romae*, come risulta da CTh. 14.6.3, dell'agosto 365. La c. 3 C. 12.50(51), che nell'edizione del Mommsen del Codice Teodosiano, viene posta in corrispondenza a CTh. 8.5.22, riproduce, in realtà, solo in parte, la c. 8 *h.t.*, dell'imperatore Costanzo, datata al 357, nel cui testo sono state inserite alcune frasi tratte, più o meno testualmente, dalla costituzione di Valentiniano.

¹⁶ CTh. 8.5.22 pr.: *Cunctos iudices laudanda tua sinceritas monebit, ut minime quosque transire patiantur, antequam seriem evectiois aspexerint et congrua subnotatione dimiserint. Sane cuiuscumque fuerit dignitatis qui nostra interdicta calcaverit, retentetur, dum super ipsius nomine ad mansuetudinem nostram querella dirigatur, cui vindicta non deerit. In eos autem protinus ultio competens exserenda est, quos sinceritas tua pro loco graduque militiae ibidem coherceri posse crediderit. Praeterea illud adiungimus, ut parhippum vel avertarium nullus accipiat, nullus impune praesumat, nisi eum nostrae serenitatis arbitrio aliqua necessitate cogente vir illustris magister officiorum textui evectiois addiderit.*

¹⁷ La mancanza della cifra di iterazione del consolato imperiale nella *scriptio*

Disposizione che verrà confermata in una costituzione di poco successiva (CTh. 5.15.21)¹⁸, che ribadisce, nel quadro dell'identico disegno normativo, il controllo del potere centrale per qualsiasi richiesta di assegnazione di fondi enfiteutici¹⁹. Analogamente, l'imperatore si riserva di decidere direttamente dopo un'istruttoria a livello locale, per la quale si dettano, però norme minuziose, sull'attribuzione di *bona caduca* e *vacantia* (CTh. 10.10.11)²⁰.

9. Se da questi aspetti della normativa imperiale, tentiamo ora di cercare di cogliere le linee più generali, noteremo, innanzi tutto, che il massimo sforzo per regolare, nei suoi molteplici aspetti, la vita dell'Impero viene compiuto nei primi due anni di governo dei due fratelli Valentiniani, in cui si concentra forse la metà dell'intera produzione normativa del dodicennio.

Il punto focale di tale produzione è posto nella ricerca di soluzione dei problemi economico-sociali, ai cui vari aspetti è rivolta una massa cospicua di costituzioni del più diverso contenuto: da quelle dirette a regolare nelle sue varie fasi l'imposizione, cercando di renderla più equa e meno vessatoria per i contribuenti e, nel contempo, più redditizia per le pubbliche finanze; a quelle che disciplinano con lo stesso intento, la gestione dei beni pubblici, fondi enfiteutici e patrimoniali, nonché della *res privata*; a

(Dat. IIII k. Mart. Triveris Valentiniano et Valentis AA. cons.) farebbe attribuire questa costituzione all'anno 365, ma Valentiniano, in quell'anno, non si trovava a Treviri, come sembra da escludere anche per i consolati successivi (370 e 373), in relazione alla persona del destinatario, Floriano, che fu *comes sacrarum largitionum* non oltre il 369. La costituzione, pertanto, va verosimilmente attribuita all'anno 368.

¹⁸ Essendo mutila la *subscriptio*, l'unico riferimento cronologico è dato dalla persona del destinatario, Ausonio, che fu prefetto del pretorio d'Oriente tra l'inverno del 367-368 e la fine del 369.

¹⁹ CTh. 5.15.21: *Si fundos patrimoniales vel emphyteuticos quispiam postularit, super nomine suo ad nostram clementiam sciat esse referendum, ut temeritatis notam subeat. Sane si rationalis vel eius officium per conventiam fundum huiusmodi tradendum esse crediderit, summo supplicio sese adficiendum esse cognoscat, ademptis facultatibus.*

²⁰ CTh. 10.10.11: *Super vacantibus ac caducis, cum forte largitatem nostram aviditas circuit postulantium, prius tua scripta mittantur. Certi etiam dirigantur, qui cuncta sollerter inquirant, et cuius fuerint facultates et si nemo eas sibi iure nititur retentare. Ac si locum fisco factum esse claruerit, occupatis prius bonis et rerum omnium descriptione perfecta serenitatis nostrae scientia protinus instruat, ut quid statuendum sit, pro legum ordine terminemus.*

quelle che mirano ad assicurare l'efficienza delle pubbliche manifatture e dei servizi, quali il *cursus publicus*. Un complesso di disposizioni dal cui panorama cronologico possono risaltare, in un coerente complesso, le linee di sviluppo della politica economica di questo periodo.

Un altro polo di attrazione dell'attività normativa di Valentiniano e Valente è costituito dai problemi dell'organizzazione militare: anche in questo campo, si ha una ricca gamma di disposizioni, che vanno dalle modalità di reclutamento all'obbligatorietà del servizio militare per i figli dei veterani, ai benefici che a questi sono concessi, alle norme penali per le diserzioni, per le automutilazioni, per i tentativi di sottrarsi al servizio accedendo, *suffragiorum ambitione, ad indebitos honores*, fino alle prescrizioni più minuziose per la distribuzione dell'annona militare o per il trattamento di viaggio dei congedati.

Ma se l'efficienza dell'esercito non può non essere al centro dell'attenzione della politica normativa imperiale in un momento storico in cui la pressione nemica su tutti i confini dell'impero, dal Reno al Danubio all'Eufrate, si fa sempre più grave e minacciosa, costringendo entrambi i titolari del potere ad una serie di campagne difensive e controffensive che li impegneranno pressoché ogni anno per tutta la durata del loro governo, anche l'efficienza dell'apparato amministrativo deve necessariamente rientrare nel quadro di un programma nella cui realizzazione, in definitiva, tutti i problemi sono fra loro intimamente collegati e reciprocamente condizionati.

10. Assorbiti da così gravi compiti organizzativi, da quella "*magnitudo urgentium negotiorum*", di cui parlava significativamente Ammiano Marcellino, Valentiniano e Valente non hanno dedicato molto spazio a quello che il giurista è solito considerare come il campo più qualificato e qualificante dell'attività normativa, al campo, cioè, del diritto privato. Ma, se non sono quantitativamente abbondanti, le norme emanate in questo campo non sono prive di una notevole importanza.

Basterà qui ricordare il divieto di matrimonio fra Romani e barbari (CTh. 3.14.1, del 28 maggio 365, ma in realtà 370)²¹:

²¹ Fra le varie datazioni possibili di questa costituzione, la più probabile (benché non sicura), risulta quella del 370, tenendo conto delle notizie di Ammiano Marcellino sulle funzioni di comando di Teodosio: questi, nell'anno 369, succedeva a Giovino, ritenuto non abbastanza risoluto con i nemici nel comando del corpo di cavalleria delle Gallie (AMM. 38.3.9: *in locum Iovini successit, qui equorum copias tuebatur*) e l'anno successivo era impegnato in una campagna contro gli Alaman-

Nulli provincialium, cuiuscumque ordinis aut loci fuerit, cum barbara sit uxore coniugium, nec ulli gentilium provincialis femina copuletur. Quod si quae inter provinciales atque gentiles affinitates ex huiusmodi nuptiis exstiterint, quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur.

Ancora, le disposizioni che applicano il regime del sanatoconsulto Claudiano alle donne ingenuae unitesi a *gynaecearii* (CTh. 10.20.3, del 28 giugno 365), a quelle sulla condizione dei figli nati dall'unione di decurioni con *inquilinae nostrae domus* (C. 10.32.[31].29, del 13 ottobre 365), alle norme in materia di donazioni nuziali (CTh. 3.5.9, di data incerta tra 368, il 370 ed il 373), a quelle sul *postliminium* (CTh. 5.7.1, del 15 giugno 366), a quella che delimita i poteri di correzione dei *propinqui* sui *minores* (CTh. 9.13.1, del 30 novembre 365), al riconoscimento della *possessio quadraginta annorum* del precarista (C. 7.39.2, del 24 luglio 365).

E non basta, perché bisogna avvertire che molte delle norme che hanno di mira in prima linea problemi e situazioni di carattere socio-economico hanno, poi, una qualche incidenza anche sul terreno del diritto privato, come avviene, a titolo d'esempio, per le norme limitatrici della facoltà di disposizione dei beni di *navicularii*, *pistores*, *suarii* (CTh. 13.6.2, 4, 6, 7; 14.3.3; 14.4.4) che, mentre tendono ad assicurare l'efficienza del servizio di ciascuna di quelle categorie, garantendone la stabilità economica, incidono però, nel campo dei rapporti privatistici, introducendo divieti di alienazione e sancendo la nullità dei relativi negozi conclusi in violazione della legge.

11. Di carattere precettivo più generale, anche nei toni, appaiono, in alcuni casi, le norme destinate a disciplinare il processo ed in particolare il processo d'appello, che doveva incontrare ancora resistenza fra i giudici ed incomprendimento o violazione delle regole da parte dei litiganti.

ni ed indicato esplicitamente con il titolo di *magister equitum* (AMM. 38.5.15: *ea tempestate magister equitum*). A ben vedere, anche negli anni successivi, Teodosio continuò la brillante attività militare: nel 372 ancora contro gli Alamanni, nel 373, in Africa, contro Firmo. Ma l'attribuzione a questo ultimo anno, dei quattro in cui gli imperatori ricoprirono congiuntamente il consolato (come indicato nella *subscriptio* della costituzione, senza cifra di iterazione: *Valentiniano et Valente AA. cons.*), pure in astratto possibile (così, T. MOMMSEN, *Codex Theodosianus, ad h.l.*), sembra meno consona al contenuto del provvedimento (per O. SEECK, *Regesten* cit., 232, l'anno di emanazione è il 368).

Si spiegano, così, disposizioni come quelle contenute in CTh. 11.30.32, 33 e 34, che colpiscono i giudici negligenti nel ricevere e trasmettere gli appelli o le *relationes* ovvero che, per negligenza, lascino decorrere i termini processuali (CTh. 11.32.1), ma anche le parti che si insinuino nel palazzo imperiale per seguire le sorti della *consultatio*, nonché le numerose norme sulla *reparatio appellationum* (CTh. 11.31.1-6), che mostrano la necessità di ripetuti interventi per precisare le modalità dei termini e sovvenire alle decadenze derivanti dalla loro inosservanza. Più in generale, questa normativa in materia processuale regola la competenza del *praefectus urbi* per la *provocatio* contro le sentenze del *vicarius urbis* (CTh. 1.6.2 e 3, dell'8 giugno 364, uno dei primi provvedimenti, dunque, di Valentiniano e Valente) e detta precise istruzioni sulle modalità della *consultatio ante sententiam* (CTh. 11.29.4, del 10 maggio 369), ma pone anche limiti all'appello, per esempio vietandolo, in generale, contro tutti i *praeiudicia* ed in materia di esecuzione (CTh. 11.36.15 e 16), nelle cause che coinvolgono interessi del fisco (CTh. 11.36.19), ammettendolo solo per le cause di natura patrimoniale da parte degli *officiales* contro le sentenze *propriū iudicis* (CTh. 11.36.17). Di particolare importanza in questo quadro è la c. 9 CTh. 1.16, che fissa le norme per la pubblicità per tutti i processi, sia civili sia criminali, raccomandando, tuttavia, che il *index, popularitati et spectaculorum editionibus mancipatus*, non si lasci indurre *plus ludicris quam seriis actibus*.

Anche il processo penale è oggetto, sia pure in minor misura, dell'attenzione del legislatore e di interventi normativi, che appaiono di particolare rilievo per la natura di disposizioni di carattere generale che assumono, anche per la ricostruzione delle caratteristiche del processo penale nel tardo diritto romano, mostrando un significativo intento che si potrebbe definire garantistico, come risultano le norme che vietano di perseguire penalmente un imputato senza che siano state compiute le formalità introduttive della denuncia, rigorosamente disciplinate nel sistema processuale e contenute in CTh. 9.1.8²² e 9²³:

²² CTh. 9.1.8: *Non sinendum est, ut quisque negotii criminalis strepitu terreatur, nisi inscriptione conscribtus et exhibitionis iniuriam et rei condicionem sustineat*. Sui dubbi di dazione del provvedimento, verosimilmente da attribuire all'anno 366, vedi il mio *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 294.

²³ CTh. 9.1.9: *Non prius quemquam sinceritas tua ad tuae sedis examen iubebit adduci, quam sollemnibus satisfecerit, qui nititur fidem doloris adserere, cum*

Come pure, quelle, altrettanto rilevanti ai fini della ricostruzione della natura accusatoria del processo criminale tardoantico, che impediscono di consegnare al carcere un condannato prima che l'accusa sia stata formalmente proposta *in codice publico* (CTh. 9.3.4, dell'8 settembre 365)²⁴.

12. Con specifico riguardo, invece, propriamente allo stile dei provvedimenti imperiali, va detto che esso talora unisce alla ricercatezza della costruzione retorica una non trascurabile precisione di linguaggio e di concetti tecnico-giuridici, talaltra sfuma, invece, in espressioni di ambigue, che in certi casi sembrano denunciare una confusa rappresentazione degli istituti, in altri indicare, piuttosto, il deliberato intento di mantenere nel vago la formulazione della norma per consentirne un'applicazione più elastica e discrezionale del dettato normativo.

Si veda, ad esempio, come, nella già sopra richiamata costituzione indirizzata al Senato il 19 maggio 371 (CTh. 9.38.5), vengono esattamente definiti la natura e gli effetti dell'amnistia. Si noti, ancora, con quanta chiarezza e consapevolezza, pur nell'uso di stilemi quali *divalis memoriae constitutio*²⁵, *prospectum a nostra clementia*, si inquadrano i problemi successivi affrontati in CTh. 5.1.2 dell'anno 369²⁶:

Quia non solum filius consanguineus, sed etiam per adoptio-
nem quaesitus, nulla capitis deminutione intercedente eius,

in iuxta formam iuris antiqui ei, qui coeperit arguere, aut vindicta proposita sit, si vera detulerit, aut supplicium, si sefellerit. Il provvedimento è indirizzato al *praefectus urbi* Valeriano, che ricoprì la carica nell'anno 381: in proposito, A.H.M. JONES-J.R. MARTINADALE-J.MORRIS, *The Prosopography of Later Roman Empire*, Cambridge 1975, *Valerianus* 8.

²⁴ CTh. 9.3.4: *Nullus ante carceris custodiae mancipetur, quam ab eo, qui in accusationem eius erupit, in codice publico sollemnia inscriptionis impleta sint.* La costituzione va unita a CTh. 1.16.10: *Libellos iudicibus, postquam se receperint, vetamus offerri, ne super alienis causis vel statu pronuntient, quando ab officii conspectu atque ab oculis publicis recesserint*, poiché entrambe "praelatae" il giorno 8 settembre 365. Sulla località di emanazione, indicata in Gerona, vedi O. SEECK, *Regesten* cit., 108.

²⁵ La *constitutio divi Constantini* è identificabile nella nota costituzione di apertura del titolo *De legitimis hereditatibus*, CTh. 5.1.1, che ammetteva la madre a succedere in una quota del figlio morto intestato.

²⁶ Per la proposta di (una non paleograficamente necessaria) anticipazione all'anno 368, O. SEECK, *Regesten* cit., 86.

matrem excludit; si quidem patiatur mater defunctorum excludi a fratribus consanguineis, existentibus, quibus ipsa praefertur intercedente capitis deminutione, proximior gradus inaeatur. Nam constitutio divi Constantini ad Bassum praefectum praetorio emissa patrum tantummodo ius antiquum temperavit, ut, si unus patruus seu duo pluresve sint, sive filius filii eorum usque ad nepotem extiterint, beneficio constitutionis in partem tertiam componant; de consanguineis vero fratribus nullam fuisse mentionem cognovimus. Evidenter licet antiquo iure servato, ac divalis memoriae Constantini constitutione comprobata, prospectum esse videatur a nostra clementia, ut in huiusmodi litibus, qui frater consanguineus debet excludi secundum ius antiquum, praefertur iuxta memoratam destinationem; vel certe, si patrum persona intercesserit, usque ad nepotem ius constitutionis temperatum suum teneat robur atque firmitatem.

Analogamente ancora, si osservi la precisa tecnica normativa, con cui si delineano con sicurezza gli effetti della soccombenza processuale in CTh. 4.18.1:

Litigator victus, quem invasorem alienae rei praedonemve constabit, sed et qui post conventionem rei incubarit alienae, non in sola rei redhibitione teneatur, nec tantum simplorum fructuum praestationem aut eorum, quos ipse percepit, agnoscat, sed duplos fructus et eos, quos percipi oportuisse, non quos eum redegissee constabit, exsolvat. Et praedoni quidem ratio a die invasi loci usque ad exitum litis habeatur; ei vero, qui simpliciter tenet, ex eo, quo, re in iudicium deducta, scientiam malae possessionis accepit. Heredis quoque succedentis in vitium par habenda fortuna est. Addimus etiam, ut impensas sumptusque litis, re ad finem deducta, petitoribus praestent. Ac ne ipsos quidem petitores, qui inanes lites et iurgia non movenda ingerunt possidentibus, ab istius cautionis merito segregamus iubemus enim, ut, si intentio petitoris improba iudicetur, praestet possessori sumptus, praestet impensas, quas eum toto litis tempore sustinuisse claruerit, etiamsi super hac re expressior cesset sententia iudicantis

Ma per converso, ecco casi in cui sembra smarrirsi la distinzione

tra compravendita e permuta (CTh. 13.1.8, in cui si parla di soggetti *merces emendo et venendo commutantes*)²⁷. Ma, soprattutto, i numerosi testi che, individuando fattispecie criminose o anche solo illeciti amministrativi, lasciano del tutto indeterminata la sanzione, con espressioni come *gravissimis statim subdendis supplicis* (CTh. 10.9.1)²⁸ ovvero *nec impunitum habere* (CTh. 6.35.8)²⁹ o, ancora, *multa possunt esse supplicia, quibus culpa plectatur* (CTh. 9.40.11)³⁰.

SINTESI

Il lavoro affronta il tema della tecnica normativa e dello stile dei provvedimenti imperiali nel Codice Teodosiano, con particolare riferimento alla legislazione della seconda metà del quarto secolo d.C.

PAROLE CHIAVE

Costituzioni imperiali – Stile – Codice Teodosiano.

²⁷ CTh. 13.1.8: *Hi tantum ad auri argentine detineantur oblationem merces emendo adque vendendo commutantes, qui in exercitio tabernarum usuque versantur, non etiam coloni rei nostrae, qui ea distrahunt, quae in dominicis possessionibus annus tulerit.*

²⁸ CTh. 10.9.1: *Si quando aut alicuius publicatione aut ratione iuris aliquid rei nostrae addendum est, rite adque sollemniter per comitem rerum privatarum, dein rationales in singulis quibusque provinciis commorantes incorporatio completatur et diligens stilus singillatim omnia adscribat. Tituli vero, quorum adiectione praedia nostris sunt consecranda nominibus, non nisi publica testificatione ponantur; gravissimis statim subdendis suppliciis, qui huiusmodi aliquid propria usurpatione temptaverint.*

²⁹ CTh. 6.35.8: *Circa palatinos nostros quies illibata permaneat, quo intelligent cuncti nec officia impunitum habere nec iudices, si inquietentur hi, quibus post documenta fidelis obsequii sub nostris acta conspectibus plena est impertienda tranquillitas.*

³⁰ CTh. 9.40.11: *Neminem de numinis nostri sacrario prodeuntem harena suscipiat, lanista doceat, saeva meditatio et pugnatrix exerceat; multa si quidem possunt esse supplicia, quibus culpa plectatur.*

ABSTRACT

The essay deals with the technique and the style of imperial constitutions in Theodosian Code, especially regarding the legislation of the second half of the fourth century AD.

KEYWORDS

Imperial Constitutions – Language – Theodosian Code.

LEO PEPPE
Università di Roma Tre

FORTUNA E SFORTUNE DEGLI
HERMENEUMATA PSEUDODOSITHEANA
IN PROSPETTIVA GIUSROMANISTICA

PREMESSA. Nel corso di una recente precedente ricerca¹ chi scrive ha studiato con profitto un materiale proveniente dalla raccolta degli *Hermeneumata Pseudodositheana*: si tratta dei *Colloquia scholica* e, tra di essi, in particolare, del *colloquium Monacense* 4. La riscontrata, evidente utilità dello studio di questo *colloquium* non ha reso necessario che in quella sede ci si soffermasse in modo analitico sulle caratteristiche più generali del contesto di provenienza.

Successivamente è intervenuta la partecipazione al XXV Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana (Spello, 23-25 settembre 2021), dal titolo *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture. Linguaggi. Percorsi argomentativi e stilistici*: un programma assai vasto ed evidentemente aperto a contributi ad ampio spettro di contenuti ed angolazioni. A fianco di momenti strettamente esegetici di costituzioni imperiali, vi si prevedeva una molteplicità di prospettive al cui centro vi era quasi sempre la restituzione di un testo o una sua rilettura, e spesso con il dialogo tra fonti di diversa natura. Questa ricchezza di approcci mi ha indotto a interrogarmi circa se e quanto una rilettura degli *Hermeneumata Pseudodositheana* potesse essere interessante per lo storico e per lo storico del diritto in particolare: il fatto che uno dei *Colloquia* si fosse rivelato importante (almeno a mio avviso) in un contesto tecnico-giuridico e la circostanza che alcune letture fatte

¹ L. PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale e onorari nella pratica giuridica romana: giuristi, oratori, avvocati*, in *ZSS*, 138, 2021, 206 ss.

in quel contesto avessero lasciato qualche curiosità², hanno fornito lo spunto iniziale all'idea di rivisitarli nel loro complesso per verificare quanto già emerso negli studi e se almeno in qualche altro caso fosse dato di trovare ancora qualcosa di rilevante o di qualche interesse per il giusromanista.

In queste pagine si cercherà perciò di compiere a questo scopo una ricognizione degli *Hermeneumata Pseudodositheana*, prendendo avvio da una loro sommaria descrizione e procedendo anche con la trascrizione dei *loci* più interessanti, trattandosi di materiali che in genere ci si limita a citare senza riportare per esteso il testo.

Gli *Hermeneumata Pseudodositheana* sono testi bilingui greco-latini destinati all'insegnamento scolastico della lingua, in parte destinati a bambini/giovani di lingua latina per imparare il greco o anche entrambe le lingue, in parte a giovani/adulti grecolatini per imparare il latino³: si tratta di materiali diversi, per la gran parte glossari (alfabetici o tematici, i *capitula*); inoltre *colloquia*⁴, cioè dialoghi di momenti di vita quotidiana e, infine, testi destinati ad esercizi di lettura (tra i quali interessanti e ben noti ai giusromanisti sono le *Divi Adriani sententiae et epistolae*⁵ ed il *Tractatus de manumissionibus*). Come ha efficacemente scritto di questi materiali Andrea Giardina, "L'universo di situazioni (e di parole) che essi presentano, soprattutto nelle sezioni dialogate, è quello della vita quotidiana, secondo uno schema che per essere pedagogicamente attivo deve anche essere necessariamente privo di ano-

² Per un primo approccio al contesto v. C. CASCIONE-C. MASI DORIA, *Du bilinguisme juridique dans le monde antique*, in *European Review of Private Law*, 20.5/6, 2012, 1199 ss.

³ Rappresentazione sintetica in B. MAREK, *The Hermeneumata (Pseudodositheana) and Their Didactic Use*, in *Acta Univ. Carol. [AUC] Philologia*, 27, 2017, 127 ss. I materiali di interesse giuridico che saranno esaminati in questa sede sono evidentemente finalizzati all'apprendimento del latino da parte di un grecolatino (E. DICKEY, *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana*, I *Colloquia Monacensia-Einsidlensia, Leidense-Stephani, and Stephani*, Cambridge 2012, 46; II *Colloquium Harleianum, Colloquium Montepessulanum, Colloquium Celtis, and Fragments*, Cambridge 2015). Da questa edizione di Eleanor Dickey sono tratte le citazioni dagli *Hermeneumata Pseudodositheana* fatte nel presente lavoro.

⁴ I *colloquia* che saranno citati in queste pagine: *Monacensia-Einsidlensia* (abbrev. coll. *Monac.*), *Harleianum* (coll. *Harl.*), *Montepessulanum* (coll. *Montep.*), coll. *Celtis*. Quanto a *Hermeneumata Pseudodositheana* = *Hermen. Pseud.*

⁵ È questo il titolo nella prefazione dell'operetta. Qui per brevità *Hadriani sententiae*.

malie ed eccentricità. Tutto ciò che è raro e diverso non pertiene alla logica interna degli *Hermeneumata*.⁶ Questa considerazione è assai importante per l'approccio a tali materiali, in quanto li fa ritenere particolarmente aderenti alla vita reale e consueta.

1. Posto che la denominazione *Hermeneumata Pseudodositheana* deriva dall'estensione da parte di Cuiacio⁷ del nome dell'autore dell'*Ars grammatica* che li precede nel cod. Sangallensis 902, la loro tradizione è articolata e discussa in ambito filologico⁸.

Lo stato dell'arte sugli *Hermen. Pseud.* oggi può essere trovato nell'ampia *Introduction* generale (1-56) che Eleanor Dickey ha posto all'inizio del primo volume della sua, fondamentale, edizione⁹ dei *Col-*

⁶ A. GIARDINA, *L'Impero e il tributo (gli Hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, in *RFIC*, 113, 1985, 316.

⁷ *Opera*, t. 3, Venetiis 1758, col. 564. E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congr. Internaz. della Società Italiana di Storia del Diritto [SISD] (Venezia, sett. 1967)*, II, Firenze 1971, 870 ss., ora in *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, 3 ss. (relativo [a cura di M. PALAZZI] *Indice delle fonti*, in *Rivista di Diritto Romano [RDR]*, 1, 2001, 1 ss.), nella lunghissima nt. 1 di p. 870 traccia la storia degli *Hermen. Pseud.* fin dalla prima edizione di STEPHANUS, Parisiis 1573, con particolare attenzione, dato l'oggetto della ricerca di Volterra, alle *Hadriani sententiae*.

⁸ Non è nella prospettiva del presente lavoro (né nelle competenze di chi scrive) approfondire il discorso al livello filologico. Sta di fatto che la tradizione degli *Hermeneumata* è molto complessa e controversa. Inoltre le differenti (in modo rilevante) lezioni non sono rare, con esiti che si possono differenziare sia sul piano del contenuto sia su quello della qualità espressiva del testo. Due esempi dell'uno e dell'altro tipo emergeranno in relazione a *coll. Celtis 72e* (v. successiva nt. 15) ed a *coll. Monac. 4b* (v. successiva nt. 71).

⁹ E. DICKEY, *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana*, I e II cit. (d'ora in poi E. DICKEY, *Colloquia*, I o II). Altra utile introduzione in B. MAREK, *Hermeneumata* cit., 127 ss. Negli *Acknowledgements* al primo volume (XI) Dickey ringrazia in primo luogo Rolando Ferri, studioso di letteratura latina e filologo classico, profondo conoscitore di questi materiali, ma interessato anche al mondo del diritto; a questo proposito v., in part., R. FERRI, *Witness and Lawyer in the Roman courts. Linguistic strategies of evasiveness and intimidation in Roman trial debates*, in *Incontri di filologia classica*, 12, 2012-2013, 57 ss.; ID., la relazione *Roman Legal Texts in Late Antique Bilingual Lexica*, presentata il 23 gen. 2020 al convegno *La struttura nascosta. Il diritto dei giuristi nella tarda antichità (Pavia, 20-23 gen. 2020)*, *Conv. Internaz. del progetto ERC 'REDHIS'* [REDHIS, 'Rediscovering the hidden structure – A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity']; un volume che conterrà le

loquia, forma letteraria che – come si è detto – degli *Hermen. Pseud.* costituisce solo una parte.

Quanto alle edizioni di riferimento, Dickey nel 2012 individua Goetz, Carla Dionisotti e la sua stessa opera¹⁰. Di Georg Goetz ovviamente si tratta degli *Hermeneumata Pseudodositheana*, vol. III del *Corpus glossariorum Latinorum*¹¹, del 1892, una raccolta di materiali ricchissima, ormai emendata in tanti punti, ma sempre fondamentale.

Quanto a Carla Dionisotti, nel 1982 ha edito un *colloquium* degli *Hermeneumata* sconosciuto a Goetz ed agli studiosi in generale, in uno studio che ha avuto molta fortuna¹²: si tratta di un *colloquium* presente nei cd. *Hermeneumata Celtis* dal nome dell'umanista tedesco Conrad Celtis che li trascrisse “nel 1495 da un manoscritto, oggi purtroppo perduto, posseduto dall'abbazia di Sponheim in Germania (Renania-Palatinato)¹³”, nella seconda par-

ricerche ivi presentate, fra cui quella di Ferri, uscirà all'inizio del 2023. Di R. FERRI, risultano in corso di stampa *Language Variation and Grammatical Theory in Roman Legal Texts; The genre and language of the Fragmenta Augustodunensia; Bilingual lexica and glossaries with legal material*. Dickey ha utilizzato questi materiali latini, nati per la didattica linguistica, anche come strumento didattico attuale, v. E. DICKEY, *Learning Latin the Ancient Way. Latin Textbooks from the Ancient World*, Cambridge 2016; EAD., *Stories of Daily Life from the Roman World. Extracts from the Ancient Colloquia*, Cambridge 2017; EAD., *Learn Latin from the Romans. A Complete Introductory Course Using Textbooks from the Roman Empire*, Cambridge 2018 (nella stessa prospettiva anche B. MAREK, *Hermeneumata* cit.): testi probabilmente utili per quei corsi di latino introduttivi alle materie giusromanistiche tenuti in alcune Facoltà di Giurisprudenza, in Italia, come anche all'estero, ad es. in Austria. Per una recente inquadratura complessiva degli *Hermen. Pseud.*, con qualche considerazione circa i due volumi di Dickey, v. M.C. SCAPPATICCIO, *Fabellae. Frammenti di favole latine e bilingui latino-greche di tradizione diretta (III-IV d. C.)*, Berlin 2017, 56 s.

¹⁰ Più precisamente, E. DICKEY, *Colloquia*, I, 7, come *Reference* per gli *Hermen. Pseud.* indica “Goetz 1892 + Dionisotti 1982; this volume”: a ‘this volume’ (del 2012) ha fatto séguito nel 2015 il secondo volume, che comprende anche il *coll. Celtis*, che al tempo del primo volume era noto solo dall'edizione Dionisotti (v. successiva nt. 12). Ora per tutti i *colloquia* (ed alcuni frammenti ad essi accostabili) contenuti negli *Hermen. Pseud.* si può fare riferimento ai due volumi di Dickey.

¹¹ Leipzig 1892, rist. anast. Amsterdam 1965. Online: <https://archive.org/details/corpusglossarior03linduoft>.

¹² A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius Schoolday? A Schoolbook and his Relatives*, in *JRS*, 72, 1982, 83 ss.

¹³ Così V. ORTOLEVA, *Gli Hermeneumata Celtis: osservazioni a proposito di*

te del manoscritto cartaceo del cod. Wien, Österreichische Nationalbibliothek suppl. Gr. 43¹⁴.

Il denso saggio di Dionisotti è importante per diversi motivi. Il primo è che in una sua parte iniziale provvede ad una rivisitazione complessiva del materiale degli *Hermeneumata*; il secondo è che poi fa seguire il *colloquium* su citato in una edizione critica; infine (in questa sede il dato più interessante) isola con grande rilevanza una parte del *colloquium* “in the forum” (capp. 70-77). Se la sede fisica sembra unitaria, in realtà le attività descritte in questa parte attengono a due sfere giuridiche ben distinte, l’amministrazione del fisco¹⁵ e l’amministrazione della giustizia¹⁶, ciascuna delle quali descritta in modo puntuale ed assai concreto.

alcuni studi recenti, in *Wiener Studien*, 131, 2018, 229 s., cui rinvio per lo stato degli studi sugli *Hermeneumata Celtis*, tra i quali v. in particolare R. FERRI, *Hermeneumata Celtis. The making of a Late-antique bilingual Glossary*, in *The Latin of Roman Lexicography*, a cura di R. FERRI, Pisa 2011, 141 ss.

¹⁴ Questa complessa vicenda documentale consente di comprendere perché oggi questo *colloquium* possa aver trovato collocazione tra gli *Hermen. Pseud.* nell’ed. DICKEY (*Colloquia*, II, 139 ss.), con il nome di *colloquium Celtis*, oppure sia chiamato *colloquium Vindobonense* o, ancora, ‘*Hermeneumata di Sponheim*’.

¹⁵ *Coll. Celtis* 71-72 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 188 s.): 71a. *Requiesce modice dum procedit dominus meus, pater tuus*, b. *ad forum (forum) ante lucem (albescente die)*; *qui satis manicat*, c. *quoniam praefectus, praeses et rationalis et dux et procurator praecesserunt*. 72a. *audis vocem praeconis citantem decuriones et cives*. b. *quisquis exigit suas partes: praefectus vestem muneralem*, c. *praeses equos probabiles, [rationalis] auri et argenti speciem*, d. *dux tirones, rationalis pecunias de pretio faeni et hordei et ...*, e. *procurator triticum et bracem, centurione aeraminis pretium*. A parte qualche diversità nell’interpunzione, l’unica differenza significativa, per lo storico del diritto, della ed. Dickey rispetto alle precedenti edizioni DIONISOTTI 1982 e GIARDINA 1985 è la lettura *aeraminis* (72e) (v. già R. FERRI, *Textual and Linguistic Notes on the Hermeneumata Celtis and the Corpus glossariorum*, in *CQ*, 60, 2010, 241) in luogo di *e caminis* (A.C. DIONISOTTI, 104) ed *e camisis* (A. GIARDINA, 317), tre restituzioni che corrispondono a significati ben differenti.

¹⁶ *Coll. Celtis* 73-77 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 189 ss.): 73a. *fit hora tertia. ingrediuntur advocati, causidici, scholastici, evocati in secretarium iudicis sui*. b. *agunt plures causas, quisque ut potest secundum litterarum facundiam*. 74a. *sunt et causae in temporum finem, quas hodie credo terminandas*. b. *exinde descendit praeses ad tribunal sessurus*, c. *sternitur tribunal, conscendit iudex tribunal*, d. *et sic voce praeconis iubet sisti personas*. 75a. *reus sistitur latro, interrogatur secundum merita* b. (*torquetur, quaestionaris pulsat ei pectus, vexatur, suspenditur, crescit*, c. *flagellatur, fustibus vapulat, pertransit ordinem tormentorum*) *et adhuc negat*. d. *puniendus est (perit poena, ducitur ad gladium)*. 76a. *deinde alter sistitur, innocens, cui adest grande patrocinium*, b. *et viri disertis adsunt illi. hic etenim*

Se poi si esamina con attenzione la parte concernente l'amministrazione della giustizia, in realtà il testo si presta ad una duplice interpretazione: la prima, di Dionisotti¹⁷, individua due diversi processi, uno nella corte privata del giudice, l'altra in tribunale, in due giudizi pubblici criminali; la seconda interpretazione, di Dickey¹⁸, è critica nei confronti di quella di Dionisotti, arrivando a concludere – sia pure con cautela – per l'unitarietà della rappresentazione processuale.

Il saggio di Dionisotti e i due passi su fisco e giustizia in modo specifico non passarono inosservati. Pochi anni dopo, nel 1985, Andrea Giardina pubblica un articolo che già nel titolo fa riferimento agli 'Hermeneumata di Sponheim' e nel quale, dopo un'ampia trattazione dell'argomento oggetto della ricerca, introduce e valorizza la novità rappresentata appunto da quel testo¹⁹; praticamente in contemporanea Ramsay MacMullen cita per esteso *coll. Celtis* 74b-75d²⁰.

Diversi anni dopo, quelle righe del *coll. Celtis* entrano in modo definitivo tra le fonti dei giusromanisti con un cenno di Dieter Nörr²¹ ed un articolo di Felice Mercogliano²².

habebit {bonum} eventum: absolvitur. 77a. testes bene venerunt in sua causa: sine iniuria absoluti sunt. b. haec causa habit idoneam defensionem, c. et fidem veritatis apud acta deposuit unus quisque.

¹⁷ A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius* cit., 122.

¹⁸ E. DICKEY, *Colloquia*, II, 259.

¹⁹ A. GIARDINA, *L'Impero* cit., 315: "A queste immagini fortemente orientate [“le riprovazioni del potere, le autorappresentazioni del potere ... intorno al tema del tributo”, p. 314] altre se ne aggiungono, se le si cerca là dove meno ce le aspetteremo, tra documenti che l'erudizione moderna ha emarginato dalla ricerca storica”.

²⁰ R. MACMULLEN, *Judicial Savagery in the Roman Empire*, in *Chiron*, 16, 1986, 155 s.

²¹ D. NÖRR, *PSI vii 743r fr. e: Fragment einer römischen Prozessformel? Bemerkungen zum vorhadrianischen Edikt und zu den Hermeneumata Pseudodositheana*, in *ZSS*, 117, 2000, 198 (= in Id., *Historiae iuris antiqui* III, Goldbach 2003, 2283 ss.): per quanto risulta, questo saggio è senza dubbio il lavoro più completo sugli *Hermen. Pseud.* dal punto di vista di un giusromanista, un lavoro ricchissimo di fonti e bibliografia.

²² F. MERCOGLIANO, *Immagini tardoantiche del fisco negli Hermeneumata di Sponheim*, in *AARC*, 13, Napoli 2001, 333 ss. Altrettanto può dirsi degli storici. Guardando alla letteratura più recente, per la rappresentazione dell'amministrazione fiscale v. P. BIANCHI, *Distribuzione della terra ai Goti. Contadini e barbari e l'evasione fiscale nella Tarda Antichità*, in *AARC*, 22, Napoli 2017, 483 nt. 89; L. DI PAOLA LO CASTRO, *Per un profilo del miles inermis tardoantico: tipologie, identità, competenze, mobilità*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 328. Quanto all'amministrazione

Ma in Dionisotti²³ e Giardina²⁴ è dato cogliere anche un fugace accenno a passi di altri *colloquia*, ritenuti di marginale interesse²⁵ ed a proposito dei quali scrive Giardina: “nulla dunque di paragonabile, per complessità e ricchezza di riferimenti, a quanto illustrato dal nuovo documento [il *coll. Celtis*]”; questi passi, per quanto mi risulta, non saranno oggetto di specifica attenzione per parecchi anni, fino alle riflessioni puntuali di Cosimo Cascione e Carla Masi Doria ed alla rassegna del 2014 in un contributo, ancora una volta, di Eleanor Dickey. Su questi passi ci si soffermerà tra breve.

Riepilogando quanto detto finora, può concludersi che due passi del *colloquium Celtis* (70-72, sul fisco, e 73-77, sul foro e il processo criminale) sono ormai ben acquisiti alla storiografia ed alla storia del diritto in particolare e solo più recentemente l’attenzione è caduta su altri luoghi dei *colloquia* degli *Hermeneumata Pseudodositheana*.

Un’osservazione finale di portata più generale sui *colloquia*: può dirsi che la lettura dei dialoghi e dei testi deve avere luogo sempre nella loro prospettiva didattica e perciò di terreno comune e noto con il discente, al di là dei problemi filologici e di ‘autenticità’; ne risulteranno dati non marginali.

ne della giustizia (in una prospettiva che forse è più vicina a quella di Dickey su riassunta nel testo), v., ad es., V. MAROTTA, *Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità*, in *Signa Amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, Bari 2018, 112 s., il quale, a proposito di *coll. Celtis* 73-77, scrive: “È il testo d’un eserciziaro scolastico bilingue (latino e greco) della fine del IV secolo a fornirci la descrizione più vivace di un’assise giudiziaria, con puntuali riferimenti alle diverse figure che la popolavano (*advocati, causidici, scholastici e patroni causarum*) e al contesto sociale che condizionava il *praeses* nell’esercizio della giurisdizione. La visione ideologica, sottesa a quest’esercitazione scritta da un fanciullo o a lui comunque rivolta, è tutta compresa nel difforme destino del *latro*, quasi predestinato al *supplicium*, e dell’*innocens* al centro di una vasta rete di alleanze e di clientele”. In questa citazione da Marotta si coglie bene l’utilità di questi materiali per una comprensione profonda di alcune dinamiche sociali e giuridiche. Comunque è da sottolineare come F. MERCOGLIANO, *Immagini* cit., 336, ancora, nel 2001, sentiva di dover segnalare che il documento “non ha ottenuto la risonanza che, forse, meritava”; ma ora non è più così, ad es. A. SCHIAVONE, *Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria*, Torino 2016, 95 e 165 *ad b.l.*, cita per esteso *coll. Celtis* 75a a proposito di un episodio fondamentale quale l’interrogatorio di Gesù da parte di Pilato.

²³ A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius* cit., 122.

²⁴ A. GIARDINA, *L’Impero* cit., 325.

²⁵ *Res pecuniaria* (in *coll. Monac.* 4f: *pecuniarium*); *iudex venit* (in *coll. Montep.* 10a); su questi due *loci* v. *infra*, in § 4, rispettivamente *sub I* e *sub IV*.

Ad es., dal punto di vista della storia dell'educazione, nei *colloquia* l'alunno è spesso chiamato *puer*, ma almeno una volta i destinatari appaiono *pueri* e *puellae*²⁶; e talvolta emerge il lato economico del rapporto docente/allievo, con l'esplicita richiesta della *merces*²⁷. Oppure, nella prospettiva della rappresentazione della figura del *vir bonus*, è interessante il rimprovero dell'ubriachezza, indegna di un *sapiens pater familias*²⁸; o, infine, la ricezione di missive imperiali²⁹.

2. Nel 2014 Eleanor Dickey pubblica *New legal texts from the Hermeneumata Pseudodositheana*³⁰. È interessante notare di questo titolo l'aggettivazione: i testi presentati nell'articolo sono *new* e *legal*, un'aggettivazione nella quale ciascun attributo non ha un significato autonomo, ma si appoggia e si chiarisce con l'altro. Infatti *new*, di per sé, annuncerebbe trattarsi di una novità, si tratterebbe cioè di qualcosa mai preso fino ad allora in considerazione: se si tiene presente che si tratta di testi noti dal XVI secolo, evidentemente la qualificazione di 'nuovo' non ha valore assoluto, perché appunto i testi erano pubblicati e conosciuti, ma ha valore relativo, in relazione al fatto che quei testi sono per l'a. *legal*: sono testi che per la prima volta sono rappresentati come tali, questa è la novità. Però per un giurista certamente (ma si può pensare anche ad avviso di Dickey) non si tratta di testi giuridici in senso stretto, cioè provenienti da una fonte giuridica, bensì di testi non tali ma il cui contenuto riguarda in

²⁶ *Coll. Celtis*, 1a (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 165). Dickey, in sede di commento (*ibid.*, 197), si sofferma su questa frase con un certo scetticismo circa la presenza originaria nel testo di *puellae* (così anche B. MAREK, *Hermeneumata* cit., 134), sottolineando l'unicità e singolarità della menzione delle *puellae*: scetticismo forse basato sulla diffusa convinzione della esclusione delle bambine/ragazze di età romana dall'istruzione. Una convinzione che studi recenti hanno almeno in parte messo in dubbio, v. L. PEPPE, *Gli eterni ritorni: l'incontro tra antropologia e diritto romano. Intorno a 'Giuristi nati. Antropologia e diritto romano'*, in *LR*, 6, 2017, 533 nt. 134.

²⁷ *Coll. Harl.* 6a (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 22): *mercedem non attulisti?; coll. Montep.* 2g (E. DICKEY, *ibid.*, 96): *si praestiteris mercedes, potes discere.*

²⁸ *Coll. Celtis*, 66c (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 186): *ita hoc decet sapientem patrem familias (qui aliis consilia dat) semet ipsum regere?* V. anche nt. 99.

²⁹ *Coll. Harl.* 9 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 24): 9a. *duxit enim me pater meus in praetorium secum.* b. *salutatus est a magistratibus et epistulas accepit a dominis meis imperatoribus;* c. *et continuo ascendit in templum* d. *et immolavit pro aeterno et victoria imperatorum, et descendit.*

³⁰ In *TR*, 82, 2014, 30 ss.

qualche modo il diritto e perciò possono essere direttamente rilevanti per chi è interessato al fenomeno giuridico. È questa rilevanza a qualificarli come *legal*: nel caso specifico, a rendere interessanti queste testimonianze per il giurista, oltre al contenuto, ci sono la provenienza e il contesto, verosimilmente scuole in generale o scuole di diritto agli inizi degli studi.

Questo articolo ovviamente è una selezione abbreviata di quanto già pubblicato nei due volumi dei *Colloquia*³¹ della stessa Dickey: la circostanza che l'articolo esponga *coll. Celtis* 73-77 e non 71-72 si può spiegare con il fatto che Dickey ha operato la sua scelta tra quei testi che le sono apparsi specificamente meritevoli della qualifica di *legal*, ma solo nel senso limitato 'di interesse processuale'³².

Ciò premesso, ai fini della conoscenza degli *Hermen. Pseud.* con gli occhi dello storico del diritto, è rilevante anche come Dickey introduce il suo contributo: "The *Hermeneumata Pseudodositheana*, a collection of ancient bilingual language-learning materials, is well known to contain two texts related to Roman law, the *Hadriani sententiae* reporting judgments made by the emperor Hadrian¹ and the *Tractatus de manumissionibus*², a treatise on the law of manumission. What has not previously been noticed is that the *Hermeneumata* also contain several other passages related to Roman law..."³³.

3. Per completezza espositiva, è in questa sede opportuno soffermarsi, anche se brevemente, sul *Tractatus de manumissionibus* e sulle *Hadriani sententiae* menzionati da Dickey.

Per quanto riguarda il *Tractatus de manumissionibus*, si tratta di un frammento piuttosto lungo, plausibilmente destinato ad uno studio abbastanza avanzato del latino³⁴, come si potrebbe evincere dalla prefazione posta dal compilatore al testo³⁵, e comunque – come le *Hadriani sen-*

³¹ V. il rinvio in E. DICKEY, *New legal texts* cit., 33.

³² Questa considerazione è confermata anche dalla mancata inclusione di *coll. Monac.* 5, *coll. Monac.* 6, *coll. Harl.* 23, sui quali ci si soffermerà nel § 5 e che già D. NÖRR, *PSI vii* cit., 198, citava come di contesto giuridico.

³³ E. DICKEY, *New legal texts* cit., 30. Alle ampie indicazioni bibliografiche apposte in nota da Dickey, possono utilmente, come si vedrà, aggiungersi – per le *Hadriani Sententiae* – le pagine di E. VOLTERRA, *Il problema* cit. Questa ricerca di Volterra non è citata da Dickey nemmeno nella sua edizione *maior* degli *Hermeneumata*.

³⁴ Sull'uso di questi materiali giuridici v. K. KORHONEN, *On the Composition of the Hermeneumata Language Manuals*, in *Arctos*, 30, 1996, 115 s.

³⁵ Il compilatore degli *Hermeneumata Leidensia* così introduce il testo del

tentiae – con la funzione di approcciare il discente al latino giuridico; di incerto autore, è forse attribuibile al genere delle *regulae*³⁶. Piuttosto corrotto, è attribuito comunemente ad un giurista classico e in quanto tale inserito tra le ‘*fontes iuris Romani anteiustiniani*’, ad es. in *FIRA*, II, 617-621, come “*fragmentum incerti auctoris quod vulgo Dositheanum dicitur*”³⁷.

Più complesso si manifesta il discorso circa le *Hadriani sententiae*³⁸, in ragione di una vicenda storiografica meno lineare di quella

Tractatus: Multo labore et studio tam plene hoc libro omnia nomina diligenter interpretata descripsimus. [...] Sed nunc iam, quae promisi, quae pertinent ad forum aut in curiam, nullo impedimento iam nunc incipiam. Edizione più recente del *Tractatus* in G. FLAMMINI, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*, Leipzig 2004, 92 ss. In letteratura v. ora G. FALCONE, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum*, in *Specula iuris*, 1, 2021, online, 203 ss., con la bibliografia precedente. Per una sintetica rassegna delle attribuzioni che sono state ipotizzate v. G. FLAMMINI, *Le ‘Sententiae’ dell’imperatore Adriano: il latino giuridico nella didattica di età imperiale*, in *Il latino del diritto, Atti del Conv. Internaz. (Perugia 8-10 ott. 1992)*, a cura di S. SCHIPANI-N. SCIVOLETTO, Roma 1994, 250 nt. 11. Sul *Tractatus* nel contesto della didattica del tardo impero v. L. MIRAGLIA, *La didattica del greco e del latino nell’Impero romano: aspetti tecnici e culturali*, in *Miscellanea in ricordo di A.R. Sodano*, a cura di S.M. MEDAGLIA, Napoli 2004, 219 nt. 33.

³⁶ Attribuzione sulla base della frase *Regulas enim exsequenti mihi ad ea studia necessarium ante omnia scire* (frg. Dos. 3), ad avviso, ad es., di F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, tr. it. di G. Nocera, Firenze 1968, 309 s. Di avviso contrario G. FALCONE, *Sul cd. Fragmentum* cit., 215 ss., che propende per le *Res cottidianae* di Gaio.

³⁷ Nella tradizione precedente v., per tutti, E. HUSCHKE³, 401 ss. (di Cervidio Scevola? “*ex libro primo regularum*”), sulla linea di A. SCHULTING (Lipsiae 1737) e E. BÖCKING (1841, v. oltre), in una linea continua di inclusione tra le ‘*fontes iuris anteiustiniani*’. E come tale viene utilizzato, nella trattatistica come in sede specialistica; v., ad es., G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1991³, 366, 473; M. MELLUSO, *La schiavitù nell’età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Besançon 2000, 74 nt. 238, 81 nt. 262; M. WIBIER, *Legal Education, Realpolitik, and the Propagation of the Emperor’s Justice*, in *The Impact of Justice on the Roman Empire*, eds. O. HEKSTER-K. VERBOVEN, Leiden 2019, 97 s. Anche guardando alla consuetudine dei giusromanisti con il *Tractatus de manumissionibus*, C. MASI DORIA, *Modelli giuridici, prassi di scambio e medium linguistico. Un itinerario dell’espansionismo romano*, Napoli 2012, 84, può dire degli *Hermen. Pseud.*: “La tipologia dello scritto è notissima ai romanisti”.

³⁸ G. FLAMMINI, *Le ‘Sententiae’* cit., è un’ottima introduzione alle *Hadriani Sententiae*, nella loro forma più completa (prefazione+13 *sententiae*+l’epistola alla madre+la cd. *Lex de parricidis*). V. anche N. LEWIS, *Hadriani Sententiae*, in *GRBS*, 32, 1991, 267 ss., ora in *Id.*, *On Government and Law in Roman Egypt, Collected Papers*,

del *Tractatus*. Incluse tra le ‘*fontes iuris Romani anteiustiniani*’ nelle edizioni più risalenti, con Dirksen³⁹ nel 1857 si registra una cesura, perché questi con nettezza esclude che il materiale delle *Sententiae* sia in qualche modo riconducibile a pronunce dell’imperatore e conclude che si tratti piuttosto di un’opera finalizzata ad esaltare da una parte la filantropia di Adriano, in particolare come giudice, dall’altra l’importanza di quella qualità: nelle parole di Sirks⁴⁰, quello di Dirksen fu un “harsh verdict”⁴¹. Verdetto che ebbe come effetto l’espulsione delle *Sententiae* dal materiale giuridico⁴², fino al 1971, quando appare quell’articolo di Schiller⁴³ che nella tradizione degli studi (non solo anglosassone) è po-

Atlanta 1995, 337 ss. L’edizione tradizionale è stata quella di Böcking, in E. BÖCKING *et Alii*, *Corpus Iuris Romani anteiustiniani*, I, Bonnae 1841, 192 ss. (ma già da lui edito in *Dosithei Magistri Interpretamentorum liber tertius*, Bonnae 1832, 860 ss.), ed ovviamente in G. GOETZ, *Corpus*, III cit., 30.14-38.29/ 387.10-390.33, fino alla edizione più recente di G. FLAMMINI, *Hermeneumata* cit., 67 ss. (qui la numerazione delle *sententiae* scala di uno rispetto alla ed. Böcking, in quanto non numera con il n. 1 la prefazione: dato da tenere presente nella consultazione della letteratura precedente).

³⁹ H.E. DIRKSEN, *Die römisch-rechtlichen Quellen des Magister Dositheus*, in *Denkschriften Berlin Akad. Wiss., phil.-hist. Cl.* 1857, 31 ss., ora in *H.E. Dirksen’s hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und Alterthumskunde*, hrsg. F.D. SANIO, II, Leipzig 1871, 392 ss. All’influenza dello scritto di Dirksen potrebbe ascrivere, ad es., il dato, rilevato da E. VOLTERRA, *Il problema* cit., 870 nt.1, che le *Sententiae* compaiono nelle prime edizioni di C.A. PELLAT, *Manuale iuris synopticum*, Paris 1862³, 882 ss., mentre non ci sono più nella quinta edizione del 1862. L’operetta è comunque assente in *FIRA*.

⁴⁰ A.J.B. SIRKS, *A Decision of the Emperor Hadrian*, in *JLH*, 16, 1995, 318. Sirks poi sottopone ad approfondito esame gli argomenti di Dirksen, giungendo alla conclusione opposta (319), cioè che all’origine della *Sententiae* vi sono reali registrazioni di processi imperiali di Adriano, in latino, sia pure pervenute corrotte rispetto all’originale.

⁴¹ Similmente B. ROCHETTE, *Les Divi Hadriani sententiae: quel latin?*, in *Latin vulgaire-latin tardif IX. Actes du IXe colloque (Lyon 2-6 sept. 2009)*, Lyon 2012 (contributo utile per la conoscenza delle caratteristiche del latino nelle *Sententiae*), 807: le *Sententiae* vennero “*dédaignées autant par les juristes, que par les linguistes*”.

⁴² È assente anche in L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953.

⁴³ A.A. SCHILLER, *Vindication of a repudiated text ‘Sententiae et epistolae Hadriani’*, in *La critica* cit., II, 717 ss. (l’articolo richiama una conferenza di Schiller del 1957, dal titolo *The Sententiae Hadriani; the Centenary of its Rejection: Iura*, 9, 1958, 163). V. anche ID., *Alimenta in the Sententiae Hadriani*, in *Studi G. Grosso*, IV, Torino 1971, 401 nt.1; nel 1970 Schiller aveva pubblicato *Sententiae Hadriani de re militari*, in *Sein und Werden. Festgabe von Lübtow*, Berlin 1970,

sto all'inizio della 'rivincita' delle *Sententiae* dal punto di vista della loro qualità giuridica.

In realtà l'operetta non aveva mai cessato del tutto, dopo Dirksen, di essere utilizzata in studi giusromanistici, alla stregua (ed insieme con un frammento) del Digesto ed anche quando si aveva piena conoscenza del problema della loro 'autenticità'. Ad es., nel 1953 Riccardo Orestano utilizza come importante testimonianza la *sententia* 9 (8)⁴⁴; nel 1961 Luigi Raggi⁴⁵, allievo di Orestano, pur consapevole che nella letteratura del suo tempo è prevalente l'affermazione della natura non giuridica dell'operetta⁴⁶, discorre senza riserve della *sententia* (la stessa di Orestano) che lo interessa come di "una pronuncia di Adriano"⁴⁷.

Come precedentemente segnalato⁴⁸, l'articolo di Schiller *Vindicatio etc.* appare nel II volume degli *Atti del II Congr. Internaz. della Società Italiana di Storia del Diritto*; è singolare rilevare come nello stesso volume, poche pagine dopo, sia pubblicato il grande lavoro di Volterra sul testo delle costituzioni imperiali⁴⁹, che dedica molte pagine alle *Sententiae Hadriani* (869-884), esaminandole una per una quasi tutte. Ma ciò che più rileva è l'analisi iniziale, nella quale Volterra esprime la convinzione che, per quanto "deformato e corrotto", all'origine delle *Sententiae* vi è il materiale costituito da *sententiae* ed *epistulae* di Adria-

295 ss., ove schematicamente aveva riaffermato le sue convinzioni, ricordando la citata conferenza ed annunciando che esse sarebbero state presentate nel contributo per gli Atti della SISD.

⁴⁴ R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino 1953², 213 s.

⁴⁵ L. RAGGI, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, I, Milano 1961, 66.

⁴⁶ L. RAGGI, *Studi cit.*, 66 nt. 64. M. KASER, *RZ*, München 1966, cita la stessa *sententia* in 386 nt. 34; nel *Quellenregister* la *H. sententia* è tra le *Nichtjuristische Q.* (568; così anche nella ed. KASER-HACKL, 1996). M. BRUTTI, *Iulius Paulus. De-cretorum libri tres. Imperialium sententiarum libri sex*, Roma 2020, 111 nt. 90, cita questa *sententia*, senza commenti, ancora al modo di Orestano e Raggi.

⁴⁷ Alla *sententia* 9 (8) si riferisce anche D. NÖRR, *Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Köln-Opladen 1969, 66 quando scrive: "eine allerdings etwas unsicher überlieferte *sententia* Hadrians"; ma in nt. 18 mostra di conoscere il pensiero di Schiller/Venezia 1967 (anche se gli *Atti* del Convegno di Venezia non erano ancora stati pubblicati). Nörr (28 nt. 9) cita anche dagli *Hermen. Montep.* (G. GOETZ, *Corpus*, III, cit., 337).

⁴⁸ Sopra, nt. 43.

⁴⁹ E. VOLTERRA, *Il problema cit.*

no. Ed avvicinandosi alla conclusione Volterra ribadisce: “I §§ 13 e 14 confermano che le espressioni di volontà imperiale di questa raccolta non sono state inventate, ma sono state effettivamente pronunziate da Adriano, sia pure, come abbiamo già rilevato, in forma e con linguaggio certamente diversi.”⁵⁰.

Le pagine ora ricordate di Volterra non hanno avuto molta fortuna; oltre che in Wieacker⁵¹, nella bibliografia che cito in questa indagine ne ho trovato citazioni di (mero) rinvio in Francesco Casavola⁵² e Dieter Nörr⁵³, più puntuale in Laura D’Amati⁵⁴. Ma se, almeno, Nörr si sofferma sinteticamente sul programma di ricerche di Schiller, Casavola si limita a menzionare il contributo di Volterra insieme con tutti i contributi di Schiller che si sono qui citati, senza ricordare l’opinione contraria di Dirksen. A differenza di Nörr, sempre molto cauto circa la ‘autenticità’, il modo con cui Casavola cita la *sententia* 16 sembra quindi dare per scontato una buona qualità della fonte, senza discuterne la ‘autenticità’ o meno, questione che dà evidentemente per risolta ‘a monte’ dalla letteratura citata nella sua nota 18; puntualmente Talamanca, nella recensione allo studio di Casavola⁵⁵, gli rimprovera di non aver preso posizione al proposito⁵⁶.

⁵⁰ E. VOLTERRA, *Il problema* cit., 881. Si noti che Volterra ricorre come una fonte alle *Hadriani sententiae* anche altrove, nella sua ricerca, ad es. a p. 1009.

⁵¹ F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* I, München 1988, 103 nt. 117.

⁵² F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in ANRW, II.15, 1976, 146, in relazione alla *poena cullei* (il § 16 della ed. BÖCKING).

⁵³ V. D. NÖRR, *Die Entstehung* cit.; ID., *Zu einem fast vergessenen Konstitutio- nentyp: interloqui de plano*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, 537 ss. (= in ID., *Historiae* III, cit., 1501 ss.); ID., *PSI vii* cit., 197 ss.

⁵⁴ L. D’AMATI, *Parentes alere: imperatori, giuristi e declamatori*, in *QLSD*, 7, 2017, 146 e nt. 14; EAD., *Ancora su parentes alere*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 39, 2018, 298 nt. 34.

⁵⁵ M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR*, 80, 1977, 285 nt. 189.

⁵⁶ M. TALAMANCA, *Per la storia* cit., concludendo la nt. 189: “Potrebbe, dunque, dubitarsi se il pensiero del Casavola corrisponda, in realtà, alle espressioni adoperate; ma, allora, rimarrebbe molto difficile approssimarne soddisfacentemente la portata, anche perché egli non prende decisamente posizione intorno ai problemi dell’autenticità delle *Sententiae et epistulae Hadriani*, pur citando della recente bibliografia al riguardo (p. 146, nt. 18).”. Probabilmente questo rilievo di Talamanca è giustificato, a parte che dalla sua acribia, soprattutto dall’essere ancora recente il

Dal 1971, l'anno della pubblicazione degli studi di Schiller e di Volterra, sono passati cinquant'anni e le *Hadriani sententiae* sono state prese in considerazione in tante occasioni. Se ne possono fare alcuni esempi, senza pretesa di completezza: come testo da esaminare per se stesso⁵⁷, ovviamente in relazione ad Adriano e più in generale in relazione all'attività giudiziaria degli imperatori⁵⁸, infine, in contesti specifici, come, ad es., lo studio della *poena cullei*⁵⁹; i *congiaria*⁶⁰; il regime della *disciplina militaris*⁶¹; la disciplina degli *alimenta*⁶² o, ancora,

capovolgimento scientifico in materia posto in essere da Schiller e Volterra. E comunque l'*auctoritas* di Volterra non era evidentemente sufficiente.

⁵⁷ Si rinvia alla letteratura sulle *Hadriani Sententiae* finora qui citata.

⁵⁸ Nella letteratura meno recente, W. WILLIAMS, *Individuality in the Imperial Constitutions: Hadrian and the Antonines*, in *JRS*, 66, 1976, 69 nt. 12, non prende posizione, con un *non liquet*, circa la credibilità delle discussioni di postulanti al cospetto dell'imperatore in tre *sententiae*. Abbastanza possibilista F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World, 31 BC-AD 337*, London 1977, 532, che scrive di "pronouncements of Hadrian", citato poi da M.T. BOATWRIGHT, *Hadrian and the City of Rome*, Princeton 1987, 17 nt. 42, che però definisce 'fictitious' le *Sententiae*. A. GALIMBERTI, *Adriano e l'ideologia del Principato*, Roma 2007, 106 s., pur mettendo tra virgolette le *Sententiae* nella "produzione giuridica" di Adriano, ritiene probabile che ne esistesse una raccolta. Da ult., in K. TUORI, *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford 2016, 209, efficace sintesi dell'immagine di giudice attribuita ad Adriano nelle *Sententiae*, ritenute piuttosto attendibili, a fronte del tradizionale scetticismo del passato: "With the recent discoveries of papyrological evidence of legal hearings, however, its credibility has improved."

⁵⁹ Da parte di F. CASAVOLA, *Cultura* cit., e, nel suo solco, di P. BIAVASCHI, *L'ambiguo destino della pena cullei tra sopravvivenza e innovazione*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA-S. TAROZZI-P. BIAVASCHI, Santarcangelo di Romagna (RN) 2016, 174 nt. 21. È interessante notare come Biavaschi, pur citando Talamanca, come Casavola non ponga il problema della 'autenticità' delle *Hadriani sententiae*.

⁶⁰ A.J.B. SIRKS, *A Decision* cit., 320 ss. (*sent.* 11).

⁶¹ B. CAMPBELL, *The Marriage of Roman Soldiers*, in *JRS*, 68, 1978, 158 nt. 50: "Hadrian says specifically ..."; E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C.-A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Leiden 2001, 189, scrive di "an anecdote" attribuito ad Adriano (*sent.* 14), sui doveri di un figlio soldato nei confronti della madre.

⁶² V. J.M. ALBURQUERQUE, *Notas, conjeturas e indicios previos a la regulación de Antonino Pio y Marco Aurelio acerca de la prestación de alimentos en derecho romano*, in *AFDUDC*, 10, 2006, 9 ss., a proposito delle *sententiae* 4, 12 e 14 (con

la determinazione dei doveri dei liberti nella storia della manomissione⁶³.

Ma recentemente un classicista esperto di declamazione antica, Biagio Santorelli⁶⁴, ha ricondotto la nascita delle *Hadriani sententiae* ad un contesto didattico che così, in sede conclusiva, riassume: “Nelle *sententiae* troviamo Adriano nel ruolo di giudice, in contesti probabilmente fittizi e in parte vicini al consueto immaginario della scuola; e le decisioni imperiali servono a calare nella pratica princìpi che la tradizione letteraria aveva elaborato nei secoli precedenti”: una conclusione ben diversa da quelle di Schiller⁶⁵ e Volterra⁶⁶ e che si basa a) sulla conoscenza approfondita della formazione retorica, b) su un’interessante lettura di alcuni passi di Marciano⁶⁷. Fino ad individuare “un terreno in cui

rinvio a Schiller, *Alimenta* cit.); v. anche L. D’AMATI, *Parentes* cit., 146 s. (citata sul punto da F. LAMBERTI, *Stereotipi familiari nelle Declamazioni maggiori*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, a cura di A. LOVATO-A. STRAMAGLIA-G. TRAINA, Berlin-Boston 2021, 167 nt.14, che però fa precedere la menzione della *sent. Hadr.* dalla premessa “Pur con tutte le cautele del caso...”, differenziandosi così implicitamente dalla netta adesione di d’Amati a Schiller/Volterra); più diffusamente L. D’AMATI, *Ancora su parentes* cit., 298 ss., con interessante puntuale riferimento alle scuole di retorica.

⁶³ H. MOURITSEN, in *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, eds. P.J. DUPLESSIS-CL. ANDO-K. TUORI, Oxford 2016, 413, interpreta il sintagma *sensus communis* di *Had. Sent.* 8 (in materia di *operae libertorum*) attribuito all’imperatore come l’indizio dell’affermazione di un “community spirit” nell’affrontare alcuni problemi difficilmente risolvibili sul piano strettamente giuridico.

⁶⁴ B. SANTORELLI, *Poteram quidem fortiter dicere: ‘Pater iussi’. L’autorità paterna a scuola tra retorica e diritto*, in AA.VV., *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 73 ss.

⁶⁵ Santorelli conosce A.A. SCHILLER, *Vindicatio* cit., e nella nt. 51 (p. 87) dà un’interpretazione del suo pensiero ben diversa da quella corrente e in questa sede già tratteggiata (‘riabilitazione giuridica’ delle *H. Sententiae* da parte di Schiller): “Si tratta però di una vulgata erronea: Schiller auspicava infatti che i nuovi strumenti informativi del tempo avrebbero potuto dimostrare la compatibilità tra le *Sententiae Hadriani* e altri testi riconducibili alla cancelleria di Adriano; l’autore, tuttavia, morì prima di poter produrre questi dati”. La lettura dell’intera biografia scientifica di Schiller (v. sopra, nt. 42) non autorizza però una conclusione così negativa; v. la ricostruzione di N. LEWIS, *Hadriani* cit., 269 (di Lewis v. anche le equilibrate conclusioni, 280). E rimane sempre la riflessione di Volterra indipendente dal pensiero di Schiller (a parte un suo rinvio non significativo a A.A. SCHILLER, *Alimenta* cit.).

⁶⁶ Santorelli non cita né Volterra né Sirks.

⁶⁷ Marcian. 14 *inst.* D. 48.9.5 (*corrigere* 15→5 in Santorelli 77 nt. 18); Marcian. *l. sing. de delat.* D. 48.21.3.1-4 e 5. Importanti per le conclusioni di Santorelli S.

la tradizione letteraria, l'elaborazione retorica e la riflessione giuridica cooperavano nel plasmare principi etico-giuridici⁶⁸.

Non è questa la sede per tentare di raggiungere una risposta conclusiva circa la questione della 'autenticità' delle *Hadriani Sententiae*, affermata da alcuni (soprattutto sul lato dei giusromanisti a partire da Schiller e Volterra) o negata da altri; qui si è voluto solo riassumere lo *status quaestionis* e mostrarne la complessità. Ma certamente le *Hadriani Sententiae* si pongono come un segno del loro tempo: proprio quella didattica come lavoro di apprendimento linguistico su di un testo latino, con la sua esigenza di chiarezza e comprensibilità dei testi adottati, ne imponeva comunque reale verosimiglianza, che significa comunque rispondenza a diritto effettivo.

4. A questo punto del discorso è possibile tornare ai 'new legal texts' di Dickey: sono numerati in quattro (in realtà sono cinque, ma due – molto brevi – appartengono al medesimo *coll. Montep.*). Nell'ordine di Dickey, si tratta di *coll. Monac.* 4; *coll. Celtis* 73-77; *coll. Harl.* 12; *Coll. Montep.* 5 e 10. Di *coll. Celtis* 73-77⁶⁹ ci si è occupati già sopra e se ne è messa in luce la giustificata attenzione di cui è stato fatto oggetto, cosicché è inutile ora ritornare su di esso.

Quanto agli altri testi, il primo nell'elenco di Dickey è anche quello di gran lunga più interessante. Chi scrive vi ha dedicato uno studio approfondito⁷⁰ e ad esso si rinvia; in questa sede ci si limiterà a riassumere le caratteristiche del testo e soprattutto le ragioni per le quali è apparso importante.

QUERZOLI, *La puella rapta. Paradigmi retorici e apprendimento del diritto nelle Istituzioni di Elio Marciano*, in *Annali Online dell'Università di Ferrara. Sezione di Lettere*, 6.1-2, 2011, 153 ss.; S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum*, Napoli 2012, 103 ss., e G. RIZZELLI, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017, 44 ss. (su D. 48.9.5), 196 (su D. 48.21.3.5). Adde quanto scrivono sulle *sententiae* di Marciano (tra cui D. 48.9.5) M. FRESSURA-D. MANTOVANI, *P.Vindob. L 59 + 92. Frammenti delle Institutiones di Elio Marciano [P.Vindob. L 59 + L 92. Fragments of Marcianus' Institutes]*, in *Athenaeum*, 106, 2018, 646 s.

⁶⁸ B. SANTORELLI, *Poteram* cit., 88.

⁶⁹ Sopra, in nt. 15: E. DICKEY, *Colloquia*, II, 189 ss.; EAD., *New legal texts* cit., 37 ss.

⁷⁰ L. PEPPE, *Nota* cit., 205 ss.

I. *Coll. Monac.* 4 (E. DICKEY, *Colloquia*, I, 110 ss.; EAD., *New legal texts*, 34 ss.):

4a. Et pater{familias} procedens occurrit amico suo, et dixit: Ave, Gaie. et osculatus est eum. b. et resalutavit dicens: bene valeas, Lucie; est te videre? Quid agis? c. Omnia recte. Quomodo habes? Gratulor tibi sic quomodo mihi. d. {est mihi} iudicium. Ad quem? Ad quaestorem? Non ibi. e. Sed ubi? Ad proconsulem? Nec ibi, sed ad magistratus ex subscriptione praesidis provinciae. f. Quale autem est ipsa res? Non valde magnum; est enim pecuniarium, ut omne videas. g. si vacat tibi, adesto nobis; iudices enim diem nobis dederunt hodiernam: sententia dicitur. h. quare volo te praesente de causa cum advocatis tractare. Adhibuisti? Adhibui. Quos? Tuos amicos. Bene fecisti. i. Constituisti? circa quam horam? in quo loco? In foro, in porticu, iuxta stoam Victoriae. j. Post modicum ibi venio. Sed rogo, in mente habeas. Securus esto; mihi pertinet. k. Eamus nos ad nummularium; accipiamus ab eo denarios centum; demus causidico honorarium et advocatis et iuris peritis⁷¹, ut incessanter defendant nos. l. Iste est. Accipe ab eo nummos et sequere. m. Sicut constituimus, adest Gaius. convocemus eum in consilium. hic habemus instrumenta. n. Denuntiasti illi? Denuntiavi. Testatus es? Testatus sum. Paratus esto. Paratus sum. o. Et adversarius interpellare vult. Tace. Taceo. Silentium habete, audiamus sententiam. p. audisti quia vicimus, Gaie?

Posto che si tratta di un testo predisposto in buon latino da un docente per un allievo grecofono, la sua datazione è discussa, oscillante tra gli inizi del III sec. d.C.⁷² e l'avanzato IV secolo⁷³. Il *colloquium*, situato

⁷¹ *Hermeneumata Einsidlensia* (GOETZ, III, 228): *iurisperito*.

⁷² Così R. HAENSCH, *Das Statthalterarchiv*, in *ZSS*, 109, 1992, 257 nt. 126, cui rinvia C. CASCIONE, *Sulla misteriosa iurisdicção dei quaestores provinciali*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, a cura di C. CASCIONE-E. GERMINO-C. MASI DORIA, Napoli 2006 (= in ID., *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli 2010, 129 ss.), 123, che così conclude: "la dimensione temporale del contesto è di conseguenza, al massimo, il III secolo d.C.", conclusione condivisa da C. MASI DORIA, *Modelli cit.*, 89. Entrambi gli autori con particolare attenzione all'aspetto processuale.

⁷³ R. FERRI, *Il latino dei Colloquia scholica*, in F. BELLANDI-R. FERRI, *Aspetti della scuola nel mondo romano*, Amsterdam 2008, 111, 123, 131, 161.

nella rubrica *de fabulis cottidianis*, esprime evidentemente un modello linguistico per la descrizione di un contesto processuale, ma al contempo si pone anche come esposizione dei comportamenti che i protagonisti (parti, amici, difensori) hanno o sono attesi avere: dato quest'ultimo interessante al fine di avere una rappresentazione realistica di un modello processuale, teorico in quanto non legato ad una concreta vicenda.

Centrale nel colloquio è il rapporto di Lucio con i difensori: da contattare prima dell'udienza, da retribuire, da motivare nella difesa; a quest'ultimo proposito potrebbe sorprendere come l'estensore utilizzi l'avverbio di modo *incessanter* (4k)⁷⁴, ma in realtà con ciò raggiunge due scopi: mostrare come una buona difesa debba essere ricercata, non sia cioè nell'ordine della normalità, e far intravedere all'allievo la possibilità di una lucrosa professione.

La lettura del testo pone indubbiamente il problema della natura del sintagma *advocatis et iuris peritis*: endiadi o due sostantivi diversi? Altrove⁷⁵ ho optato in modo deciso per la seconda scelta, anche in ragione della presenza nell'*Edictum de pretiis* della seguente norma, 7.72: *Advocato sive iuris perito mercedis in postulatione 250/in cognitione 1000*. Non si vede motivo per negare la possibilità che la redazione del colloquio abbia risentito della formulazione dell'*Edictum*, che è diversa solo nella congiunzione e nel numero (sing./plur.⁷⁶): per il contenuto si attaglia perfettamente all'attività che i difensori di Lucio devono compiere.

È interessante altresì osservare come sia nel *coll. Monac.* sia nell'*Edictum de pretiis* lo *iuris peritus* abbia un ruolo nel processo e sia retribuito per questo: considerata la natura del *colloquium* e dell'*Edictum* può pensarsi che essi riflettano una prassi consolidata da tempo.

Infine, si può evidenziare il fatto che il processo di *coll. Monac.* 4 ha certamente un dato in comune con uno dei processi civili romani

⁷⁴ *Incessanter* traduce il greco σπουδαιότερον: già *incessanter* nell'ed. Goetz, ma nell'ed. Stephanus, VIII, col. 427, era tradotto con *studiosius*, lezione corrente dal 1500 (anche in Cuiacio) fino al 1800, sin dalla prima edizione, Basilea 1516, del *colloquium*, ad opera di BEATUS RHENANUS, pubblicato a seguire nella ripubblicazione della ed., da parte di ERASMO DA ROTTERDAM, del *Grammaticae liber primus* di THEODORUS GAZA. Il comparativo è ancora più incisivo (e malizioso).

⁷⁵ L. PEPPE, *Nota cit.*, 211 ss., cui si rinvia.

⁷⁶ Mentre *advocatis* è al plurale come in greco συνηγόροις, al plur. in *iuris peritis* corrisponde in greco il sing. νομικῶν: una scelta che può spiegarsi solo con il desiderio del traduttore di conformare il sintagma *iuris peritus* al plurale di *advocati*, già al plurale in 4h.

più frequentati nella giusromanistica, quello in cui Gellio è giudice, nel racconto di *Noct. Att.* 14.2: in entrambi oggetto della lite è una somma di denaro. In quel processo, in fondo semplice perché l'attore non ha alcuna prova della sua pretesa, il convenuto chiama a difenderlo *sui multi patroni*. Questo plurale, che ricorre sia nel *colloquium*⁷⁷ sia in Gellio, aveva fatto ipotizzare a chi scrive⁷⁸ che fosse frequente il ricorso a colleghi di avvocati: la successiva rilettura (in questa chiave) di un altro *colloquium* (*coll. Celtis* 76a⁷⁹) ha portato un buon supporto a questa ipotesi in quanto, dei due imputati, uno (sulla cui difesa non si dice nulla) viene condannato a morte, l'altro invece viene assolto, l'altro *cui adest grande patrocinium*, (76b) *et viri disertis adsunt illi*⁸⁰.

II. *Coll. Harl.* 12 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 25 s.; EAD., *New legal texts*, 40 s.):

12a Domine, salve. Salvus sis semper, amantissime. b. quomodo res tuae? Omnia bene? Quomodo dii volunt. c. quid agis? Modo agebam, nunc autem vacat mihi. d. Volo tibi iniungere administrationem meae actionis. e. eamus; ambula et ego do tibi quid agas. f. omnium enim bonorum dignus es.

Si tratta di un testo molto corrotto, nel quale a qualcuno che ha terminato un'attività⁸¹ viene offerto un lavoro di *administratio* di una cau-

⁷⁷ Nella prospettiva di questo confronto con Gellio, in *coll. Monac.* è più probante il plurale nel riferimento alla necessità di incontrare gli *advocati* (4h) che il successivo sintagma *advocatis et iurisperitis* (4k).

⁷⁸ L. PEPPE, *Nota* cit., 209 ss.

⁷⁹ Cit. sopra, in nt. 16.

⁸⁰ “One gets the impression that it is the presence of the large team of learned men, rather than his own innocence, that causes the second defendant to be acquitted: once again the intended audience seems to be law students who are in need of encouragement”, così E. DICKEY, *Colloquia*, II, 265 *sub* 76b. Ma il termine ‘team’ è idoneo a qualificare anche il *patrocinium* definito *grande*. In questo passo è interessante anche l'uso di *diserti*, un aggettivo di stampo classico, che si ritrova infatti in Tacito (*TAC. dial.* 1.1) e – una coincidenza notevole – in un contesto definitorio assai simile.

⁸¹ E. DICKEY, *New legal texts*, cit., 40: “legal training”; cosicché questo testo mirerebbe a mostrare al discepolo quanto sia facile trovare lavoro con quella formazione. Nel *Commentary ad h.l.* E. DICKEY, *Colloquia*, II, 63 s., dedica una lunga riflessione alla frase *volo tibi iniungere administrationem meae actionis*, riflessione

sa. È tutt'al più una testimonianza di promozione della scuola presso i discenti.

III. *Coll. Montep. 5.*

Per quanto risulta, questo testo non è stato mai preso in considerazione in modo approfondito prima di Dickey, nemmeno da Wolfgang Kunkel⁸², che ha dedicato molte pagine alla gran parte dei termini in esso presenti⁸³. In questo caso, come si vedrà, è utile riportare il testo

che inizia così: “The text is problematic in multiple ways”. Ma l’A., anche in questa sede, nella sostanza è dell’avviso che qui ricorra l’offerta di un lavoro giudiziario a qualcuno che ha terminato un percorso formativo a ciò idoneo.

⁸² W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Köln 1967/2001².

⁸³ W. KUNKEL, *Herkunft* cit.: *advocatus* 327 ss.; *causidicus* 329 nt. 692; *iuris consultus* 283, 284 nt. 601, 329 nt. 692, 348 nt. 735; *iuris peritus* 283, 325; *iuris studiosus* 322, 325; *orator* 327. Sul versante della terminologia greca, lunga analisi è dedicata da Kunkel ai testi nei quali ricorre la parola *νομικός*, con usi abbastanza differenziati (nelle diverse parti dell’oriente dell’impero e in tempi diversi), ma in genere collegabili ad un’attività di interpretazione di una norma (W. KUNKEL, *Herkunft* cit., 267 ss.; 354 ss.), riassumibile nel sintagma romano *iuris peritus*. Sulla scorta di Kunkel, C.A. CANNATA, *Qualche considerazione sull’ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole*, in *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di L. VACCA, II, Torino 2012 (già in *Cunabula iuris. Studi per G. Broggin*, Milano 2002, 53 ss.), 436 (*ivi*, nt. 158, *corrige* 276 in 267), raggiunge la conclusione anch’egli che *νομικός* corrisponda al latino *iuris peritus*, come colui che possiede “una preparazione giuridica compiuta” (C.A. CANNATA, 433). V., ancora, G. PURPURA, *Il giurista e l’avvocato: ‘nomikoi’ e ‘rhetores’ in CPR I, 18*, in *Min. ep. et pap.*, 7/8, 2004-2005, 269 ss. (per l’a., in *CPR I, 18* – a. 124 d.C. – *nomikoi* = giuristi, *rhetores* = avvocati). Ma già A. MANTELLO, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, in *BIDR*, 94-95, 1991-1992 (ora in *Id.*, *Variae*, I, Lecce 2014, 355 ss.), 356, aveva così concluso: “L’attributo *νομικός* sembra indicare insomma (e genericamente) il ‘conoscitore, l’esperto (pratico) del diritto’”. È interessante, anche se abbastanza implicita, la specificazione che – proprio in relazione a *coll. Monac. 4k* – fa C. MASI DORIA, *Modelli* cit., 93: “*iuris periti/ νομικοί* (si tratta, ovviamente, dei detentori locali del sapere giuridico)”. Recentemente la figura del *νομικός* è stata di frequente evocata per l’Egitto romano ad indicare “specialized *iuris periti*” chiamati dal governatore a collaborare su questioni di diritto locale (così da ult. A. JÖRDENS, *Aequum et iustum. On Dealing with the Law in the Province of Egypt*, in *Law in the Roman Provinces*, eds. K. CZAJKOWSKI-B. ECKHARDT-M. STROTHMANN, Oxford 2020, 19-31, 26 e nt. 38; da segnalare recenti relazioni [per quanto risulta non edite], su questa figura, di J. URBANIK). Sulla terminologia professionale evocata da *coll. Montep. 5*, per un’area geografica circoscritta v. l’aggiornato studio di A. DOLGANOV, *Nutricula causidicorum, Legal Practitioners in Roman North Africa*, in *Law in the Roman Provinces*, cit. (= in *academia.edu*), 358 ss.

latino insieme con quello greco; *coll. Montep.* 5 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 98; EAD., *New legal texts*, 41 s.):

5a	Ἐπιθυμῶ μαθεῖν διάλεκτον Ἀττικὴν, ἐπιθυμῶ λίαν. Ὅτι θέλ{ε}ις ρήτωρ εἶναι	<i>Cupio discere sermonem Atticum, cupio valde. Quoniam vis orator esse</i>
b	(δικολόγος, δημηγόρος, συνήγορος, νομικός, νομικός, νομικός, νομικός, παράκλητος) {...}	<i>(causidicus, dicentarius, actor, iuris studiosus, iuris peritus, iuris consultus, iuris prudens, advocatus) {...}</i> ⁸⁴

Questo elenco non è il primo elenco di operatori del diritto che si è incontrato nel corso della presente ricerca. Ci si è imbattuti già⁸⁵ in *coll. Celtis*:

73a	γίνεται ὥρα τρίτη. εἰσέρχουσιν παράκλητ{ο}ι, δικολόγοι, σχολαστικοί,	<i>fit hora tertia. ingrediuntur advocati, causidici, scholastici,</i>
-----	---	--

e in *coll. Monac.*:

4k	δῶμεν δικολόγω τιμητικὸν καὶ τοῖς συνηγόροις καὶ τῷ νομικῷ	<i>demus causidico honorarium et advocatis et iuris peritis,</i>
----	---	--

⁸⁴ Questo testo è verosimilmente costruito utilizzando due materiali diversi, il primo costituito dalle prime tre righe di 5a, il secondo dal resto. Ad avviso di B. MAREK, *Hermeneumata* cit., 139, si tratta di materiale didattico destinato ad adulti, in «higher grade schools».

⁸⁵ Per l'intero contesto dei due passi, v., sopra, rispettivamente in nt. 15 e *sub* n. I.

Il contesto di questi due passi è squisitamente processuale e l'intento dell'estensore dei dialoghi è comunicare la nomenclatura latina di coloro che intervengono ad un processo a sostegno di una parte o imputato (non è rilevante evidentemente la natura del processo oggetto del colloquio, criminale nel caso di *coll. Celtis* 73a, civile in *coll. Monac.* 4k). Considerato che *scholastici* deve intendersi come *iuris periti*⁸⁶, le due serie sono sostanzialmente identiche, cosicché può concludersi che questa è la nomenclatura considerata 'tipica' dal maestro per quanto riguarda le professionalità forensi, nel caso di *coll. Monac.* 4k esplicitamente retribuite⁸⁷.

Tale nomenclatura ricorre anche in *coll. Montep.* 5, ma il contesto è completamente diverso: qui un maestro vuole elencare, in modo un po' disordinato⁸⁸, tutte le possibili *nuances* linguistiche latine corrispondenti al vocabolario greco, al fine di mostrare tutte le strade professio-

⁸⁶ A favore di questa equivalenza (*scholastici* = *iuris periti* nel processo o anche nel processo) nel tardo antico in linea di massima, v. A.A. SCHILLER, *The Courts are no more*, in *Studi E. Volterra*, I, Milano 1971, 488. Specificamente in relazione a *coll. Celtis* 73a v. E. DICKEY, *Colloquia*, II, 259; EAD., *New legal texts* cit., 37 (*scholastici* = "the legal advisers"; non sostanzialmente diversa la traduzione inglese di Dickey di *iuris peritus* in *coll. Monac.* 4k e *coll. Montep.* 5b con 'legal expert'), che così introduce (259) le fonti a supporto di tale interpretazione: "In Latin this sense is first attested in documentary letters from the early fourth century". V. anche V. MAROTTA, *Modelli* cit., 113 nt. 47, il quale sinteticamente è dello stesso avviso quando scrive, a proposito di *scholastici* in *coll. Celtis* 73a: "Questo termine indica, nella lingua del IV secolo, i giurisperiti". La precisazione cronologica, con le sue motivazioni, è opportuna, perché in contesto (invero di molto) precedente, è *scholasticus* l'insegnante di retorica accusato di non essere *forensis* (attento cioè a quanto avviene veramente nel foro), ma di essere invece "lontano dalla realtà dei tribunali"; così G. RIZZELLI, *Intelletto, volontà e crimine nella cultura giuridica romana del principato*, in *RDR*, 20, 2020, (31) 103, sulla base di SEN. *contr.* 2.3.13: *Pollio Asinius aiebat hoc Latronem videri tamquam forenssem facere, ut ineptas quaestiones circumcideret; in nulla magis illum re scholasticum deprendi*.

⁸⁷ È da evidenziare come in questi elenchi sia assente il lemma *defensor*, anch'esso spesso usato in riferimento al processo, ma in particolare come 'defensor spontaneo', quindi una figura non professionale; v., al proposito A. CENDERELLI, *L'intervento del «defensor» nel processo formulare e la portata dell'editto «de negotiis gestis»* (2001), in *RDR*, 3, 2003, 77 ss.; G. FINAZZI, *Amicitia e doveri giuridici*, in *Homo, caput, persona*, a cura di A. CORBINO-M. HUMBERT-G. NEGRI, Pavia 2010, 808.

⁸⁸ Il *causidicus* è menzionato per primo, l'*advocatus* per ultimo, dopo molti altri, anche di uso rarissimo, come il *dicentarius*.

nali che l'apprendimento del latino giuridico può aprire, in un mondo nel quale la sfera del diritto è dominata dal diritto romano.

Per i singoli lemmi è inutile in questa sede riproporre l'approfondito esame svolto da Dickey, Kunkel e Cannata e già ricordato. Il dato a mio avviso più interessante è costituito dalla corrispondenza della stessa parola *νομικός* a quattro diversi sintagmi romani, dato (e ricchezza linguistica) che si può spiegare solo con le ben più complesse possibilità operative che nell'esperienza giuridica romana l'attività di 'esperto di diritto' poteva implicare e che tutte erano ricondotte dal maestro grecofono all'unica parola greca *νομικός*.

Ma questa riconduzione forse pone un problema. Delle quattro espressioni romane, tre (*iuris peritus*, *consultus*, *prudens*) sono certamente riconducibili alla generica categoria dello *iuris peritus* e quindi corrispondere allo *iuris peritus/scholasticus* dei due testi che si sono precedentemente citati. Scrive Marek alla fine della sua riflessione su *coll. Montep.* 5: "We cannot say much about didactic aspects of this short text. However, it is obvious that this *coll.* provides the opportunity to learn various synonyms"⁸⁹. È quasi istintivo usare la parola sinonimo in questo contesto, ma tale ricorso non chiarisce del tutto le relazioni linguistiche in esame, anzi potrebbe complicarne la comprensione. Infatti sinonimo può voler dire, di una parola (o espressione), sia "che ha un significato fondamentalmente uguale, che vuol dire la stessa cosa", sia "che, in linea astratta e generale, ha lo stesso significato di un'altra, pur ammettendo caratteristiche e valori differenziati particolari o di ordine stilistico"⁹⁰.

In altri termini, si potrebbe porre la domanda se nel contesto di *coll. Montep.* 5, l'espressione *iuris studiosus* (pur traducendo anch'essa il termine greco *νομικός*) sia del tutto sovrapponibile con la gamma delle espressioni romane riconducibili a *iuris peritus*, considerato che nell'esperienza giuridica romana tale sovrapponibilità assai probabilmente non sussiste: si tratta certamente di una professione giuridica, ma non coincidente con quella di *iuris peritus*, sia pure in senso lato, bensì – plausibilmente – con quella di 'redattore di atti privati'.

Infatti, dopo aver studiato le espressioni *iuris peritus/consultus/prudens*, scrive Cannata: "Qualche problema pone la qualifica di *iuris studiosus*". Verificato che *iuris studiosus* è riferito anche alla figura dell'al-

⁸⁹ B. MAREK, *Hermeneumata* cit., 139.

⁹⁰ *Vocabolario della lingua it. Treccani*, IV, Roma 1994, 351.

lievo o dell'*adsector*⁹¹, decisivi per una valenza professionale sono due passi del Digesto. Il primo è Paul. 4 *ad Plaut.* D. 50.13.4:

Divus Antoninus Pius rescripsit iuris studiosos, qui salaria petebant, haec exigere posse.

Ma importante è soprattutto il secondo, Ulp. *de off. proc.* D. 48.19.9.4:

Nonnumquam non advocationibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro quam advocationibus interdicerere, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdici vel advocatis vel tabellionibus [sive pragmaticis: glossa, secondo Mommsen].

Qui, ad avviso di Cannata, "*iuris studiosi* indica evidentemente una professione, e sembra si parli di redattori di atti privati."⁹² Altrove⁹³ ho aderito a questa interpretazione, a favore della quale – aggiungo ora – mi sembra si possa prendere in considerazione quasi decisiva un passo di Svetonio, Suet. *Nero* 32: *deinde, ut ingratorum in principem testamenta ad fiscum pertinerent, ac ne impune esset studiosis iuris, qui scripsissent vel dictassent ea*⁹⁴. Un testo che evidentemente è di forte conforto alla tesi di Cannata.

⁹¹ C.A. CANNATA, *Qualche considerazione* cit., 435. Circa l'uso di *iuris studiosus* con queste valenze, v. M. BRUTTI, *Iulius* cit., 7 nt. 14 (in part. su Paul. *l. sing. off. adsess.* D. 1.22.1); GL. VIARENGO, in A. MAFFI-B.H. STOLTE-GL. VIARENGO, *Herennius Modestinus Excusationum libri VI*, Roma 2021, 6, in specie a proposito di Modestino. Nel tardo antico v. la figura di Alipio, vescovo di Tagaste ed amico di Agostino, ma prima di convertirsi *adsector*: v. S. TOSCANO, *Su alcune figure dell'organizzazione giudiziaria tardoantica*, in *AARC*, 24, Perugia 2021, 522 s. È altresì da sottolineare come nella figura dell'*adsector* possa essere implicita una notevole preparazione giuridica, tanto da esentare dalla responsabilità il magistrato che adotti un decreto erroneo su consiglio del suo *adsector* (v. sul punto F. TUCCILLO, *Alcune riflessioni sulla responsabilità del magistrato e dell'adsector. Dolus, diligentia, culpa*, in *Culpa. Facets of Liability in Ancient Legal Theory and Practice*, a cura di J. URBANIK, Warsaw 2012, 268 ss.).

⁹² C.A. CANNATA, *Qualche considerazione* cit., 435.

⁹³ L. PEPPE, *Nota* cit., 198 s.

⁹⁴ Cit. da Amelotti, in M. AMELOTTI-G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Milano 1995, 73 nt. 19.

Concludendo, certamente non è possibile dire, nemmeno in ipotesi, se l'estensore del dialogo (e poi il suo allievo) avesse in mente uno specifico significato del sintagma *iuris studiosus*. Comunque è indiscutibile che esso corrispondesse ad una professionalità, accostabile o corrispondente a quella dello *iuris peritus*. *Coll. Montep.* 5 non può dare una soluzione a questa alternativa, ma solo mostrare che si trattava di un sintagma così diffuso e di uso comune da meritare l'inclusione nell'elenco.

Più in generale, la lettura di questi tre *colloquia* mette in evidenza una caratteristica comune ad essi e più in generale ai materiali finora incontrati: la circostanza che in essi è costante la ricchezza e varietà della terminologia con la quale sono indicati gli operatori del diritto, in parallelo con la precisione con la quale vengono individuati i magistrati/alti funzionari preposti ad una funzione pubblica o al processo⁹⁵. Tale varietà di denominazione è interessante in due direzioni: la prima è che, rispetto al greco, la società romana esprime un'articolazione funzionale della professionalità giuridica ben maggiore di quella greca (e non esauribile nell'ambito dell'abilità oratoria), tale quindi da richiedere differenti denotazioni linguistiche; la seconda direzione è la considerazione che – stante la finalità di formazione linguistica propria dei *colloquia* ed al contempo l'ovvia esigenza di fare riferimento sempre alla realtà – il docente necessariamente offriva ai suoi studenti la terminologia dell'esistente, terminologia variegata se del caso.

IV. *Coll. Montep.* 10 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 100; EAD., *New Legal texts*, 42):

10a. Iudex venit. Acta res est et vicimus. b. quoniam ergo bono pede convenisti in rem meam, possumus hodie una prandere. Rogo, veni.

⁹⁵ Precisione che anche in questo caso certamente obbedisce all'esigenza didattica di informare l'alunno di tale nomenclatura, ma che comunque deve corrispondere alla realtà giudiziaria. Esemplici le sequenze in *coll. Celtis* 71c-72d e in *coll. Monac.* 4d-e. Per quanto riguarda *coll. Monac.* 4d-e (*est mihi iudicium. Ad quem? Ad quaestorem? Non ibi. e. Sed ubi? Ad proconsulem? Nec ibi, sed ad magistratus ex subscriptione praesidis provinciae*) e la individuazione ivi del giudicante, risolutivo l'apporto dei giusromanisti; v. C. CASCIONE, *Sulla misteriosa iurisdictio cit.*, e C. MASI DORIA, *'Ex subscriptione praesidis provinciae' Ancora in tema di Hermeneumata bilingui*, in *Noctes iurisprudentialae, Scritti in onore di J. Zabłocki*, Białystok 2015, 177 ss.: si tratta di magistrati municipali incaricati del giudizio dal governatore provinciale.

Di scarso interesse appare questo passo, nel quale Dickey⁹⁶ vede ancora una volta la volontà di presentare la professione legale in modo favorevole: la causa è vinta, il cliente è grato.

5. Ma i testi menzionati nell'articolo di Dickey non esauriscono del tutto il materiale di interesse giuridico (nel linguaggio di Nörr lo *'Juristische'*⁹⁷); a mio avviso possono essere interessanti quelli riconducibili al tema del prestito di denaro e meritano di essere letti per esteso.

– Il prestito di denaro, *coll. Monac.* 5 (E. DICKEY, *Colloquia*, I, 113 s.):

5a. Domine, quid imperasti? Numquid habes pecuniam vacuum? Quid opus habes mutuari? b. Si habes, commoda mihi quinque sestertia. Etsi non habuissem, undecumque explicassem. c. Pignus vis? Absit. {non opus habeo.} cave mihi te accepisse. Quibus usuris? Quibus vis. d. Cavi. Gratias tibi ago; signa. Signavi. Numero numera. Numeravi. Proba. Probavi. e. Sicut accepisti, probum reddas. Cum tibi reddidero, et satisfaciam⁹⁸.

– La restituzione, *coll. Monac.* 6 (E. DICKEY, *Colloquia*, I, 115 s.):

6a. Bono die venisti. Veni. Accepisti? Dedisti illi? Dedi. Caruisti. Numquam aliquid opus habes? Te valere.

– La discussione, *coll. Harl.* 23 (E. DICKEY, *Colloquia*, II, 32 s.):

23a. Non est iste Lucius, qui meum aes habet? b. hic est. Accedens ergo salutabo eum. Ave, paterfamilias. c. nondum possum accipere meum quod mihi debes tanto tempore? d. {Quid} dicis insanis. e. Faeneravi tibi aes, et dicis Insanis? Fraudator, non cognoscis me? f. Duc te, quaere cui f{a}enerasti; ego enim nihil tuum habeo. {explicatum est.} g. Iura mihi. Iuro ubi velis. Eamus.

⁹⁶ E. DICKEY, *Colloquia*, II, 124.

⁹⁷ D. NÖRR, *PSI vii* cit., 198 nt. 92.

⁹⁸ Per una puntuale disamina del testo v. C. MASI DORIA, *Modelli* cit., 99 ss. (che riprende il precedente EAD., *Un prestito di cinque sesterzi? Sulla struttura del mutuum nei Glossari bilingui greco-latini*, in *Festschrift für R. Knüttel zum 70 Geburtstag*, Heidelberg 2009, 755 ss.), con interessanti collegamenti con noti documenti della prassi.

Iura in templo. h. Per deum hunc, nihil mihi dedisti. i. Modo bene; rixam et controversiam facere non est bonum libero homini et patris familias⁹⁹.

I tre testi mostrano il linguaggio consueto in questo genere di affari, con un interessante uso del giuramento in *coll. Harl* 23a¹⁰⁰, in un contesto ancora pagano.

6. Questa rassegna non può concludersi senza accennare a quelle parti degli *Hermeneumata* che non offrono testi di una qualche dimensione, ma solo equivalenze lessicali, quali sono i glossari. È un fatto che di recente due studiosi, Serena Ammirati (paleografa) e Marco Fresura (filologo), versati anche nella papirologia giuridica¹⁰¹, hanno dato alle stampe il saggio *Towards a typology of ancient bilingual glossaries: Palaeography, Bibliology, and Codicology*, nella sede significativa del *Journal of Juristic Papirology*¹⁰²: uno studio sulla tradizione testuale di questi materiali (compresa l'*Ars gramatica*¹⁰³), certamente preliminare a qualsiasi ricerca ulteriore.

Ma già ora, scorrendo il materiale edito, è possibile trovare liste di termini 'per materia', per le quali di per sé l'elencazione in *tituli*, sezioni, costituisce un repertorio non solo linguistico, ma anche sociale,

⁹⁹ Come nel cit. sopra (nt. 28) *coll. Celtis*, 66c, ricorre il riferimento ad una figura sociale giuridica ideale di *pater familias*.

¹⁰⁰ Anche se stragiudiziale, non sembra trattarsi di uno *iusiurandum* quale quello previsto in Paul. 18 *ad ed.* D. 12.2.17 pr.: *Iusiurandum, quod ex conventionne extra iudicium defertur, referri non potest*, su cui v. L. AMIRANTE, *Giuramento (diritto romano)*, in *NNDI*, 7, Torino 1968, 940. E. DICKEY, *Learn Latin* cit., 77 e M. DE NONNO, *Istantanee di vita quotidiana da una piazza di età imperiale* (Genova, "Latina didaxis" 28 genn. 2021, online in https://celd.unige.it/sites/celd.unige.it/files/pagine/07_Slides_DeNonno.pdf), mettono *coll. Harl.* 23 in parallelo con il giuramento in *coll. Leidense-Stephani* 10a-e (E. DICKEY, *Colloquia*, I, 202): 10a. *Si non periurus, iura mihi. b. et ego iuravi simpliciter, et non periuravi: c. Per deum optimum, maximum; sic mihi deus propitius; per salutem cuiuslibet: d. quod periurus in hoc sacramento non inveniar. e. tunc mihi credidit.*

¹⁰¹ Entrambi hanno partecipato all'ERC Project REDHIS ed al convegno *La struttura* cit., conclusivo del Progetto.

¹⁰² *JJP*, 47, 2017, 1 ss. Guardando alla tradizione degli studi sui glossari, si può rilevare come nel 1500-1600 vi fosse un vivo interesse al proposito da parte di giuristi: v. C.A. DIONISOTTI, *From Stephanus to Du Cange: Glossary Stories*, in *RHT*, 14-15, 1984-85, 303 ss.

¹⁰³ *Ibid.*, 24 ss.

religioso, giuridico: in altri termini la rappresentazione di un modello comunicativo. E, all'interno di ciascuna lista, alcune equivalenze possono essere interessanti.

Nel materiale pubblicato da Goetz risaltano gli *Hermeneumata Einsidlensia*¹⁰⁴, nei quali si susseguono, in un ordine che potrebbe essere voluto e significativo, sezioni di liste di parole interessanti per il diritto privato e per il diritto pubblico: sez. 30, *de nuptiis* (Goetz, 253); 31, *de cognatione* (253 s.); 48, *de civitate et proprietatibus eius* (267); 57, *de civilitate vel re pul* (274); 58, *de magistratibus* (275 s.); 59, *de legibus* (276). A titolo di esempio, appaiono interessanti le coppie οἱ πολῖται ῥωμαίων = *quirites Romanorum* (274, *sub sez.* 57); ἐξουσία = *maiestas, dicio, potestas, licentia*¹⁰⁵ (275, *sub* 58); δίκη = *controversia, causa, iudicatio, iustitia, poena, iudicium et dea quae iustitiae praeest* (276, *sub* 59). Oppure, potrebbe essere meritevole di attenzione la collocazione di una parola in una sezione piuttosto che in un'altra: ad es., *emancipatus* appare nella sezione *de civilitate*.

Vi sono glossari, come quello degli *Hermeneumata Celtis*¹⁰⁶, ad oggi solo parzialmente editi ed ancora in corso di pubblicazione per sezioni; nel materiale già edito, di particolare interesse appare la sez. 15 (περὶ δυναστείας καὶ λειτουργιῶν καὶ περὶ ἀρχόντων), che contiene 180 lemmi, la maggioranza dei quali riferiti a cariche pubbliche¹⁰⁷.

Con questo accenno ai glossari, la rassegna qui tentata si chiude. Il

¹⁰⁴ GOETZ, III, 223-279.

¹⁰⁵ Anche se gli *Hermen. Eins.* sono certamente successivi al vangelo di Luca, la pluralità di parole latine nel glossario corrispondenti ad ἐξουσία potrebbe rendere ragione della difficoltà di attribuire un significato preciso e univoco alla parola greca riscontrata da chi scrive (L. PEPPE, *I 'processi' di Paolo di Tarso tra narrazioni e storia*, in *Iura*, 68, 2020, 224 nt. 110) a proposito di Lc 23.7.

¹⁰⁶ L'esemplare di *Hermeneumata* di gran lunga più lungo.

¹⁰⁷ La sez. 15 è in J. KRAMER, *Die Ämterliste aus dem Wiener CeltisGlossar*, in *Wiener Papyri als Festgabe zum 60. Geburtstag von Hermann Harrauer*, hrsg. B. PALME, Wien 2001, 249 ss.; il titolo dello studio, con l'uso della parola 'Ämterliste', combinato con quello della sezione 15 (περὶ δυναστείας, ...), potrebbe far pensare trattarsi solo di 'cariche, uffici', mentre vi appaiono anche lemmi di altro genere: ad es., n. 64, *iuris consultus*; 109, *iniuriarum actio*; 133, *miseria*; 156, *satisfatores*. Circa il n. 85, *praefectus studiorum*, esso non appare nel *TLL* (R. FERRI, *Vulgar Latin in the Bilingual Glossaries: the Unpublished Hermeneumata Celtis and Their Contribution*, in *Latin vulgaire-latin tardif* cit., 759). Appare piuttosto significativa l'assenza di vocaboli afferenti al Cristianesimo, così da farne escludere una datazione posteriore al 391 (J. KRAMER, *Die Ämterliste* cit., 251).

materiale raccolto concerne una variegata fenomenologia di rilevanza giuridica, a conferma dell'interesse che gli *Hermeneumata Pseudodositheana*, nelle diverse forme letterarie in essi contenute, possono avere per il giusromanista: interesse che negli ultimi decenni si è venuto ampliando, forse in modo non casualmente parallelo con l'attenzione al mondo dell'insegnamento della retorica.

SINTESI

Sempre più negli ultimi anni gli *Hermeneumata Pseudodositheana* sono stati oggetto di edizioni e commenti. Per gli studiosi di diritto romano, accanto ai già ben noti *Hadriani sententiae* e *Tractatus de manumissionibus*, sono interessanti anche i *colloquia*, dialoghi bilengui greco/latino con finalità didattica linguistica aventi ad oggetto situazioni di vita comune: tra queste situazioni ve ne sono di assai notevoli dal punto di vista del linguaggio giuridico e della rappresentazione di contesti giuridici.

PAROLE CHIAVE

Hermeneumata Pseudodositheana – *Colloquia* – Terminologia – Contesti di vita.

ABSTRACT

More and more in recent years the *Hermeneumata Pseudodositheana* have been the subject of editions and commentaries. For scholars of Roman law, alongside the already well-known *Hadriani sententiae* and *Tractatus de manumissionibus*, the *colloquia*, bilingual Greek/Latin dialogues, with linguistic didactic purposes, concerning situations of common life are also interesting: among these situations there are many remarkable from the point of view of legal language and the representation of legal contexts.

KEYWORDS

Hermeneumata Pseudodositheana – *Colloquia* – Terminology – Life Contexts.

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA
Università di Napoli Federico II

ALLE ORIGINI DELLA SALVEZZA CRISTIANA:
IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
NELLA LETTERA AI GALATI DI SAN PAOLO*

Nella I lettera ai Galati San Paolo vi iscrive la formulazione più radicale dell'eguaglianza cristiana: "Ma da quando è venuta la fede, non siamo più sotto il potere di un pedagogo. Voi tutti, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Poiché, quanti foste battezzati nel Cristo, avete rivestito il Cristo; non conta più l'essere giudeo o greco, né l'essere schiavo o libero, né l'essere uomo o donna, poiché voi tutti siete un essere in Cristo Gesù. Ora se voi appartenete a Cristo, siete dunque discendenza di Abramo e quindi eredi secondo la promessa".

Non ha più valore la nazionalità, la cultura, la lingua, e Paolo cita le discriminanti massime ai suoi tempi, l'essere giudeo o greco.

Non ha valore l'appartenenza ai due segmenti estremi della scala sociale, la libertà o la schiavitù. E neppure la diversità di sesso, se uomo o donna.

La condizione umana è diventata una sola, quella del battezzato, erede di Cristo. Nell'insegnamento di Paolo gioca la tradizione di Abramo, che ebbe due mogli, Sara libera, Agar schiava. Dalla prima nasceranno figli liberi, eredi del padre; dall'altra i figli dovranno spartirsi l'eredità insieme con i figli della schiava. Sia pure con un testo che doveva apparire agli ascoltatori involuto, Paolo illumina di decisività la scelta libera di Abramo, che è poi quella di Cristo.

* L'idea che ha ispirato queste pagine dedicate a Franco Amarelli, perché la condivido con lui, è quella di riflettere su di uno stato mondiale non globalizzato, e cioè sulla cittadinanza prima ancora che dell'Impero, per superare il contrasto tra *civis* e *urbs*, *incola* e *orbis*, alla ricerca di quell'uguaglianza nell'unicità che è data dall'essere figli di Dio.

Ma perché ne risulta esaltata la narrazione abramitica? È da supporre che gli abitanti della Galatia vivevano uno status più idoneo a quello vigente nella generalità delle popolazioni del tempo.

Discutendo di eredità, Paolo mostra di ritenere il passaggio della proprietà dal padrone all'erede come un testamento. Di qui nasce l'eredità di Cristo, e la libertà dei figli di Cristo, fratelli elettivi di Dio. San Paolo è intento a far comprendere ai suoi interlocutori la trasformazione loro da figli ad eredi di Dio.

È indispensabile leggere il paragrafo 4: "Ora aggiungo: sino a quando l'erede fanciullo, non differisce in nulla da uno schiavo, quantunque sia padrone di tutti i beni, ma sottostà a tutori ed amministratori fino alla data fissata dal padre. Così noi pure da minorenni eravamo asserviti agli elementi del mondo. Ma allorché il tempo raggiunge la sua pienezza, Iddio mandò il suo Figliolo, nato da una donna, nato sotto la legge, affinché riscattasse quelli che erano soggetti alla legge, affinché ricevessimo la dignità di figli adottivi. E prova che siete figli si è che Iddio mandò lo spirito del Figlio suo nei nostri cuori, il quale grida: Abba, Padre! Di conseguenza, tu non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio, sei, grazie a Dio, anche erede".

È trasparente uno schema di fondo giuridico, il rapporto padre figlio e padrone servo. In una prima fase il figlio è gestito dall'autorità paterna, e finché resterà adolescente il padre ne sarà protagonista, o in sua vece agirà un pedagogo o un amministratore. Solo quando Dio farà del figlio un suo erede diretto, allora non ci sarà più un sottoposto del padre. E ogni uomo sarà autore della sua vita. E sarà il Cristianesimo.

Per la salvezza personale non varrà la legge con il soccorso delle sue regole e della interpretazione di sacerdoti e giudici. Sarà la fede, sarà il nuovo status di figlio di Dio la tavola della libertà umana. Da questo racconto non si è abbandonati alle fantasie di un predicatore.

Paolo ha una cultura della vicenda storica di Israele che gliene permette la collocazione nel passato e nel presente. Egli può elencare i mali del tempo della legge "e cioè fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, risse, gelosia, impeti d'ira, rivalità, discordie, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e altre cose simili". "I frutti dello Spirito, al contrario, sono: carità, gioia, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, mitezza, temperanza".

Le esperienze della vita personale scandiscono il contrappunto tra la legge e lo Spirito. Ma questo è anche lo scenario di una antropologia intitolata alle controversie polemiche della evangelizzazione paolina.

Indugiare sulla localizzazione di questo apostolato di Paolo vale a

comprendere l'altra quinta, politica e culturale insieme, che è quella del potere romano. L'area occupata dalle popolazioni indicate come destinatarie della Lettera, nel 25 a.C. è già una provincia dell'Impero Romano. I loro antenati erano stati emigranti celti dalla Gallia fino all'Asia Minore, e cui devono forse essere germinati per il loro assetto sociale dati di classificazione giuridica.

Interessanti sono le testimonianze di Gaio sulla *patria potestas*, che lega il figlio procreato in giuste nozze al potere del padre. Questo legame è peculiare del diritto romano, contrassegna il *ius civile Romanorum*: “*Quod ius proprium civium Romanorum est: fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus (1.55)*”. Una tale unicità di categoria ordinamentale nasce nell'opinione e nell'uso di quanti ne facciamo richiesta all'imperatore Adriano per la concessione in editto a lui richiesto della cittadinanza romana. Ma si tratta di una estensione di una prerogativa romana. Padre e figlio a lui soggetto sono la cittadinanza politica, prima ancora che economica e sociale dei *cives* romani. Fuori di questa diade nessuno pensava e agiva come se il padre fosse padrone del proprio figlio. Ma ecco la testimonianza di Gaio: “*Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse*”.

Eccezione che rende interna alla cultura dei Galati la predicazione e dibattito di San Paolo sulla rivoluzionaria distanza tra la Legge mosaica e la fede in Gesù Cristo. Della prima il padre è nella più tenera delle ipotesi un pedagogo, un protettore, un ausilio ad intendere ed applicare la Legge. Nella seconda ogni vivente è Cristo stesso. Ecco la ragione profonda dell'assoluta eguaglianza di ogni essere umano, tutti uno in Cristo. I Galati diventati Cristo non possono più distinguersi tra giudei e greci, liberi e servi, uomo e donna. L'eguaglianza è ora radicale. Ma è proprio per questo che i Galati sono la platea più idonea per ascoltare l'annuncio di Paolo, che fa di battezzati e credenti un popolo nuovo.

Se spostiamo l'angolo della osservazione storica dagli interni delle popolazioni della Galatia, che potrebbero essere stati demograficamente consistenti, dal momento che esse dilagavano per un asse collegante, quasi una via Francigena avanti lettera, dalle originarie patrie celtiche fino alla odierna Ankara, avremo per sintomi anche qualche significato del processo di unificazione dell'Impero Romano.

I Romani non avevano mai abbandonato l'ideologia patrista del loro ordinamento sociale, la famiglia. Il punto di forza di essa stava nella soggezione del figlio al potere del padre. Tutto il diritto di chi godesse della cittadinanza romana era *ius civile*. Quanti appartenessero ad altre

cittadinanze politiche vivevano nel *ius gentium*. Con una sola eccezione: sono i Galati a credere che i loro figli vivevano nella potestà genitoriale. Gaio, il maestro e il giurista che viveva la pienezza della storia dell'Impero, usa questa terminologia: "*Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse*". Era dunque una loro opinione, una credenza nazionale che essi fossero come i Romani dotati di *patria potestas*.

Ecco perché San Paolo discutendo con i Galati può energicamente distinguere il padre, della Legge mosaica, dal pedagogo, della fede cristiana. Distinzione che nella dialettica apostolica porta a separare due storie, quella della Creazione, e l'altra, della Crocefissione e Resurrezione di Gesù.

Le polemiche all'interno delle chiese tra cristiani e giudei non sembra abbiano preoccupato i Romani più che fossero questione di ordine pubblico, almeno al loro inizio.

I Romani onnipresenti anche quando non visibili nelle loro forze militari tendevano al pacifico buongoverno. È perciò comprensibile che il criterio adottato da Antonino Caracalla nel 212 d.C. fosse quello di una unificazione formalistica dei loro sudditi da abitanti di tutti i territori del vastissimo Impero a cittadini romani. Abitante è una categoria fattuale, cittadino essenzialmente giuridica. Come tale la promozione istantanea di milioni e milioni di esseri parlanti varie lingue, educati in varie culture, praticanti diverse credenze religiose, non poteva che apparire una scelta rivoluzionaria di governo da parte dell'Impero di Roma, forse per sedare ulteriori rischi separatistici impliciti nell'egualitarismo radicale quale si era già manifestato nella lettera paolina ai Galati qualche secolo innanzi.

La portata reale del conflitto Cristianesimo-Romanità alle sue origini è spirituale e teologica ed è temuta dallo Stato romano per il proclama di radicale eguaglianza nazionale, socio-economica, sessuale che ne viene diffuso e discusso.

Superata la esperienza delle persecuzioni con l'impero costantiniano, Giustiniano, adottando e combinando la remota eredità della *auctoritas Augusti* con quella recente del *Deo auctore*, fa nascere il cristianesimo cattolico, una terza storia tuttora in divenire, dalle cui vicende dipenderanno le sorti del mondo che è nostro.

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA COSTANTINIANA

Vol. I [Perugia 1975] - SOMMARIO: *Presentazione* (G. Ermini) - *Cronaca dei lavori* (F.B.J. Wubbe) - *Problemi del "suffragium" nell'imperatore Giuliano* (R. Andreotti) - *Per un programma di nuovi studi sulla legislazione del Basso Impero* (A. Biscardi) - *Sulla formazione del concetto giuridico di "istruttoria" nell'epoca imperiale* (U. Brasiello) - *Il pensiero politico-religioso di Costantino alla luce dei panegirici* (C. Castello) - *Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normatives du Bas Empire* (M. de Dominicis) - *La législation du IV^{ème} siècle: programme d'enquête* (J. Gaudemet) - *'Consuetudo' e 'ratio' nella costituzione di Costantino C. 8.52(53).2 e nella patristica* (R. Martini) - *Deux projets de répertoires intéressant le droit romain* (J.-H. Michel) - *Alcuni problemi giuridico-sociali dell'epoca costantiniana (saggio d'interpretazione strutturalistica)* (A. Polaček) - *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio* (M. Sargenti) - *L'extension des éléments féodaux dans la société romaine et la législation du Bas Empire* (D. Stojčević) - *Les divers aspects des législations mésopotamiennes* (É. Szlechter) - *La notion de personnalité juridique au Bas-Empire comparée à celle du droit égyptien ancien (à propos des fondations)* (A. Théodoridès) - *Justinien et les prodiges (quelques problèmes)* (C.St. Tomulescu) - *L'arra nelle fonti giuridiche del III secolo e nella codificazione giustiniana* (K. Visky) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. II [Perugia 1976] - SOMMARIO: *Cronaca dei lavori* (F.B.J. Wubbe) - *Gli aspetti della politica finanziaria di Diocleziano* (R. Andreotti) - *"Constantinopolis nova Roma"* (A. Biscardi) - *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell'"inscriptio" e della "subscriptio" di CTh. 8.18.1* (C. Castello) - *Constantin et le Sénat* (A. Chastagnol) - *Sulla posizione fiscale dei "Clarissimi" nel basso impero romano* (M. de Dominicis) - *Lactance et le droit romain* (J. Gaudemet) - *Sulla costituzione di Costantino in tema di parricidio (CTh. 9.15.1)* (R. Martini) - *Dalla tetrarchia di Diocleziano alla monarchia di Costantino: dal Principato al Dominato. Motivi politici e costituzionali* (G. Nocera) - *Sui rapporti fra Diocleziano e gli Ebrei* (A.M. Rabello) - *Le strutture amministrative dell'Impero da Diocleziano a Costantino* (M. Sargenti) - *La monarchie pharaonique* (A. Théodoridès) - *Les avocats dans l'édit du maximum* (C.St. Tomulescu) - *Appunti su alcuni rescritti di Diocleziano relativi alla competenza nella procedura civile* (K. Visky) - INDICI: a) Indice delle fonti - *A quindici secoli dalla fine dell'impero romano d'occidente (476-1976)* (M.A. Levi) - b) Indice generale.

Vol. III [Perugia 1979] - SOMMARIO: *Cronaca dei lavori* (F.B.J. Wubbe) - *L'actio auctoritatis appartenent à l'acheteur mancipio accipiens a-t-elle existée?* (H. Ankum) - *Primi tentativi di Teodosio il Grande per l'unità religiosa dell'Impero* (G. Barone Adesi) - *Cultura e anticonformismo di Giuliano l'Apostata* (A. Biscardi) - *Wie genau zitiert Gaius multiple Gesetze?* (R.G. Bohm) - *La posizione del Cristianesimo occidentale e quella del Cristianesimo orientale di fronte alla guerra tra Roma e l'Impero dei Sasanidi: il conflitto tra i cristiani e l'imperatore Giuliano e Shahrpur II* (O. Bucci) - *L'intervento degli imperatori romani cristiani nell'elezione dei vescovi* (P.G. Caron) - *Una voce dissonante nella Roma cristiana di Onorio: il panegirico di Claudiano del 404 d.C.* (C. Castello) - *La politique de Julien à l'égard du Christianisme dans les sources littéraires des IV^e et V^e siècles après Jésus-Christ* (C. Dupont) - *Problemi generali nell'età costantiniana e postcostantiniana dell'impero romano* (E. Ferenczy) - *La più recente menzione di tribù romana* (G. Forni) - *El expolio y deterioro de los edificios públicos en la legislación postconstantiniana* (J.L. Murga) - *La polemica tra l'Impero e il Cristianesimo dopo Costantino* (G. Nocera) - *L'attività riformatrice di Giuliano l'Apostata nel quadro dell'evoluzione storica* (A. Polaček) - *Aspetti e problemi dell'opera legislativa dell'imperatore Giuliano* (M. Sargenti) - *L'Orient et spécialement l'Égypte dans la pensée de Julien l'Apostat* (A. Théodoridès) - *Julien l'Apostat et le code de Justinien* (C.St. Tomulescu) - *Appunti su alcune norme di diritto privato del IV secolo conseguenti alla precedente crisi economica* (K. Visky) - "Fenus", "usura", "pignus" e "fideiussio" negli scrittori patristici del quarto secolo: Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo (M. Giacchero) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. IV [Perugia 1981] - in onore di Mario de Dominicis - SOMMARIO: *Prefazione* (A. Biscardi) - *Mario de Dominicis* (G. Crifò) - *Scritti di Mario de Dominicis* (M. Giovannelli) - *Tabula gratulatoria* - *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Unità e Assolutismo sotto i Teodosi* (G. Nocera) - *Le lettere di S. Agostino ai pagani* (L. Storoni Mazzolani) - *L'umanesimo cristiano di Stilicone* (C. Castello) - *Episcopato delle campagne e Corepiscopi. Un caso emblematico del Cristianesimo orientale fra proletariato rurale siriano e predominio culturale delle poleis ellenistiche. L'impressionante parallelismo all'interno del Cristianesimo occidentale* (O. Bucci) - *Réflexions sur la fin du Sénat de Rome* (A. Chastagnol) - *Le méridien de Scodra et le partage du monde romain de la paix de Brindes à la fin du Bas-Empire* (J.H. Michel) - *Paolino di Pella* (G. Sciascia) - *Il matrimonio nella legislazione di Valentiniano e Teodosio* (M. Sargenti) - *Osservazioni su CTh. 16.3 'De Monachis'* (G.L. Falchi) - *Diritto romano e Cristianesimo* (O.S.J. Robleda) - *Frequenza comparata dell'attività normativa imperiale in Occidente e in Oriente alla vigilia della codificazione teodosiana* (S.-A. Fusco) - *Orientamenti di politica normativa nelle due 'partes imperii' all'indomani della codificazione teodosiana* (M. Bianchini) - *L'atteggiamento dei concili in materia d'usura dal IV al IX secolo* (M. Giacchero) - *Una costituzione poco nota di Teodosio I* (A. Biscardi) - *Il Codice Teodosiano, fonte del diritto iberico* (A.A. Correa) - *Osservazioni sulla compilazione teodosiana (CTh. 1.1.5.6 e Nov. Theod. 1) in margine a CTh. 9.34 (de famos libellis)* (A.D. Manfredini) - *Les relations entre le pouvoir politique et les communautés chrétiennes d'après le Code Théodosien* (J. Gaudemet) - *Due schede per l'ultima glossa d'Accursio* (S. Caprioli) - *Nota sulla storia del "fedecomesso"* (G. Ermini) - *Clausele accessorie di garanzia delle obbligazioni nell'epoca di Gaio*

(K. Visky) - 'Diritto volgare' e 'volgarismo'. *Problemi e discussioni* (F. Wieacker) - "Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem" (A. Diaz Biale) - *L'epistola di Marco Aurelio agli Ateniesi* (S. Giglio) - *Forme et volonté dans l'acte juridique en droit suméro-babylonien (droit matrimonial, droit successoral)* (É. Szelechter) - *Limites à la volonté royale dans l'Égypte pharaonique* (A. Théodoridès) - *Le Digeste fantaisiste* (C.St. Tomulescu) - *I testi romani sul trattamento di 'conversione' attraverso il filtro della pandettistica* (G. Gandolfi) - *CTh. 16.2.2 e l'esenzione dei chierici dalla tutela* (G. Crifò) - *Alla ricerca della 'repromissio' e della 'satisfatio secundum mancipium'* (H. Ankum) - *Pomponii Digesta ab Aristone?* (R. Martini) - *Gli Ebrei nella Spagna romana e ariana-visigotica* (A.M. Rabello) - *El "furtum usus" del depositario y del comodatario* (M.J. García Garrido) - *Le Droit et la Stylistique dans le "Pro Tullio"* (V.L. Da Nóbrega) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. V [Città di Castello 1983] - SOMMARIO: *Cronaca del V convegno* (G. Crifò) - *Commemorazione del prof. Mario de Dominicis* (A. Biscardi) - *Arte di governo e codificazione nel disegno di Teodosio II* (G. Nocera) - *Quelques remarques sur la possibilité d'une règle dioclétienne sur la rescission d'une vente à cause de lésion (laesio enormis)* (B. Sirks) - *Code Théodosien-Codes Mésopotamiens* (É. Szelechter) - *Léon I^{er} et le droit privé* (G.S.T. Tomulescu) - *Aspetti giuridici dell'Occidente postteodosiano* (G.G. Archi) - *Tradición jurisprudencial y Código Teodosiano* (M.J. García Garrido) - *Codice teodosiano e Concilio di Efeso* (F. De Marini Avonzo) - *Antiochus alter: una vicenda personale nella storia del Teodosiano?* (R. Martini) - *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien* (J. Gaudemet) - *Considerazioni sull'uso delle fonti letterarie per una palinogenesi delle costituzioni costantiniane* (P. Silli) - *Il Codex Theodosianus e il Codex magisterium vitae* (A.D. Manfredini) - *La codificazione di Teodosio II e la legge delle citazioni nella parte orientale dell'impero* (G.L. Falchi) - *Il realismo della politica orientale di Teodosio II* (M. Giacchero) - *La législation du clarissimat féminin de Sévère Alexandre à la fin du IV^e siècle* (A. Chastagnol) - *Norme conciliari e autonomia legislativa degli imperatori cristiani in tema di divorzio* (C. Castello) - *La sanzione 'maneant sine coniuge' come fattore di evoluzione del matrimonio romano-cristiano* (G. Sciascia) - *La lunga fortuna di una lex di Graziano* (M. Bianchini) - *Alcune riflessioni sulla legislazione di Costanzo II e Costante* (G. de Bonfilis) - *Contributi ai problemi della palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali. Vat. Fr. 35 e CTh. 3.1.2* (M. Sargenti) - *Una epigrafe concordiese in tema di 'cursus publicus' in probabile relazione con CTh. 8.5.12* (G. Impallomeni) - *Esposizioni precedenti CTh. 8-16; CI. 8.51(52)-58(59); 9-12; D. 48-50.1-15 con cui concordano* (M. Lauria) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. VI [Città di Castello 1986] - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Discorsi di salute - Politique ecclésiastique et législation religieuse après l'édit de Théodose I de 380* (J. Gaudemet) - *L'unione tra cattolici e donatisti disposta da Onorio nel 412 ed i suoi immediati precedenti storici* (C. Castello) - *'Ad ecclesiam confugere', 'ad statuas confugere', nell'età di Teodosio I* (A.D. Manfredini) - *Ortodossia, eresia, funzione dei chierici. Aspetti e problemi della legislazione religiosa tra Teodosio I e Teodosio II* (L. De Giovanni) - *La législation sur les biens des villes au IV^e siècle à la lumière d'une inscription d'Ephèse* (A. Chastagnol) - *La chiesa armena come etnia religiosa*

da Diocleziano ad Eraclio (M. Giaccherio) - *Eresie "sociali" e inquisizione teodosiana* (G. Barone Adesi) - *Ne sanctum baptisma iteretur* (CTh. 16.6; C. 1.6) (P.G. Caron) - *Legislazione e politica ecclesiastica nell'impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano* (G.L. Falchi) - *CTh. 2.1.10 nel quadro della normativa giurisdizionale d'ispirazione religiosa* (A. Biscardi) - *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli* (D. Vera) - *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni* (M. Bianchini) - *From the Theodosian to the Justinian Code* (B. Sirks) - *'Cuius regio, eius religio'* (G. Nocera) - *Contributi alla Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali. II. Momenti della normativa religiosa da Teodosio I a Teodosio II* (M. Sargenti) - *Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano* (O. Bucci) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. VII [Napoli 1988] - SOMMARIO: *Cronaca - Discorsi di saluto - Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y conyuges en el derecho imperial tardío. Notas críticas* (M.J. García Garrido) - *Matrimonio cristiano e società pagana* (M. Sargenti) - *La législation sur le divorce dans le droit impérial des IV^e et V^e siècles* (J. Gaudemet) - *Aspetti della patria potestà e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca postclassica* (D. Dalla) - *I rapporti tra cristianesimo e istituti familiari alla luce del diritto e della letteratura del tardo impero* (G. Nocera) - *La donna nel mondo pagano e nel mondo cristiano: le punte minime dell'età matrimoniale attraverso il materiale epigrafico (urbs Roma)* (D.A. Musca) - *La pratique du concubinat avec une femme libre, affranchie ou esclave dans le droit postclassique* (E. Karabélias) - *La legislazione imperiale circa i matrimoni misti tra cristiani ed ebrei nel V secolo* (G.L. Falchi) - *Il problema dei matrimoni fra ebrei e cristiani nella legislazione imperiale e in quella della Chiesa (IV-VI secolo)* (A.M. Rabello) - *Ancora in tema di unioni tra barbari e romani* (M. Bianchini) - *'Inminentes legum terrores'. L'abrogazione delle leggi caducarie augustee in età costantiniana* (T. Spagnuolo Vigorita) - *Patrocinio e matrimonio nel Codice Teodosiano* (S. Giglio) - *Consensu licite matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio solvi* (C. 5.17.8) (P.G. Caron) - *Oscillazione nella ermeneutica neotestamentaria sul divorzio e ripensamenti normativi di Giustiniano* (F.M. de Robertis) - *Brevi considerazioni su CTh. 9.7.1* (G. Bassanelli Sommariva) - *Costantino la 'tabernaria' il vino* (A.D. Manfredini) - *'Medicamentarius', una denominazione insolita. Brevi considerazioni a proposito di CTh. 3.16.1* (A. Di Mauro Todini) - *Legislazione costantiniana e conciliare in tema di scioglimento degli sponsali e di ratto* (C. Castello) - *'Captivitas' e 'matrimonium' in Leone Magno (Ep. 159) e in Giustiniano (Nov. 22.7)* (O. Vannucchi Forzieri) - *Sulla vendita dei neonati nella legislazione costantiniana* (R. Martini) - *'Favor liberorum' e 'veterum legum moderamen'* (G. Barone Adesi) - *Testi costantiniani in materia di filiazione naturale* (M. Navarra) - *The Administration and Family Law: 4th Century Interference with the Bakers of the Corpus at Rome* (B. Sirks) - *I figli della passione. Appunti sulla Novella 74 di Giustiniano* (G. Lanata) - *La protezione dei poveri: influsso del cristianesimo o politica antif feudale?* (O. Stanojevic) - *Le feste giubilari (quinquennali, decennali ...) degli imperatori da Gallieno a Costantino* (A. Chastagnol) - *Il matrimonio cristiano tra tradizione giuridico-orientale e tradizione greco-romana: in tema di indissolubilità e di forma pattizia* (O. Bucci) - *Mariage et filiation en droits sumérien et babylonien (aspects religieux et sociaux)* (É. Szlechter) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. VIII [Napoli 1990] - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Discorsi di saluto - La letteratura patristica nei secoli IV e V. Riferimenti alla persona umana* (M. Naldini) - *Aspetti della strutturazione del tema della giustizia nel Cristianesimo antico* (Lattanzio, *Div. Inst.* V-VI) (E. Cavalcanti) - *La personne. Droit et morale au Bas Empire* (J. Gaudemet) - *Diritti dell'uomo nell'epoca costantiniana: cenno storico, sociologico e metodologico* (A. Polaček) - *Etica matrimoniale e familiare in Cesario di Arles* (E. Coli) - *Il mutamento nei rapporti personali del basso impero* (J. Martin) - *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II* (W. Waldstein) - *La schiavitù nel IV secolo. 'Spinte' e 'stimoli' cristiani nelle leggi a favore degli schiavi* (A. Carcaterra) - *Costantino e la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni tardoimperiali* (M. Sargenti) - *'Coloni' e 'inquilini': 'miseri et egeni homines'* (L. Cracco Ruggini) - *'Laesio enormis' e contadini tardoromani* (O. Stanojevic) - *Aspects de la pauvreté et de ses remèdes aux IV^e et V^e siècles* (J. Rougé) - *I vescovi nelle 'Variae' di Cassiodoro* (F. De Marini Avonzo) - *Un contributo di Antonio Rosmini in tema di elezione dei vescovi e la libertà della Chiesa nel tardo impero romano* (M. Balestri Fumagalli) - *Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano* (F. Zuccotti) - *La condizione del testimone nel diritto processuale criminale romano di età tardo imperiale* (U. Vincenti) - *Spose, madri, nubili, vedove: echi patristici nella legislazione tardo imperiale* (A. Biscardi) - *Leone I le donne e l'error iuris* (R. Martini) - *La ripudianda (in margine a CTh. 3.16.1)* (C. Venturini) - *'Viduae' e 'coetus viduarum' nella Chiesa primitiva e nella normazione dei primi imperatori cristiani* (R. Bruno Siola) - *A proposito delle unioni tra liberi e schiavi nella legislazione costantiniana* (M. Navarra) - *Rapports juridiques entre concubins dans le droit romain tardif (donations, 'actio furti', successions)* (E. Karabélias) - *Die Gesetzgebung Constantins zur Erwerbsfähigkeit der Konkubinenkinder* (H. Wieling) - *Vestali e vergini cristiane* (L. Desanti) - *Sull'accesso delle donne agli ordini sacri nella Chiesa primitiva* (F.M. de Robertis) - *Lo 'status' delle diaconesse nella legislazione giustiniana* (P.G. Caron) - *Natalità e legislazione tardoimperiale* (A.D. Manfredini) - *Su di una 'misteriosa lex' in Cl. 5.37.22 pr.* (A. Lovato) - *Osservazioni sulla situazione giuridica dei liberti 'latini' nel Codice Teodosiano: a proposito di CTh. 2.22.1* (G.L. Falchi) - *A proposito della 'relatio' 49 di Q. Aurelio Simmaco* (S. Giglio) - *Il centralismo amministrativo del tardo impero* (G. Nocera) - *Giustiniano: manifestazioni sportive e tifosi* (A. Dell'Oro) - *Remarques sur un revers constantinien de l'atelier de Rome* (A. Chastagnol) - *Die sortes sangallenses. Eine Quelle zur spätantiken Sozialgeschichte* (A. Demandt) - *L'iniuria' nel diritto penale del quarto e quinto secolo* (G. Bassanelli Sommariva) - *Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del principato fino a Costanzo II* (C. Castello) - *'Servi fugitivi in ecclesia'. Indirizzi cristiani e legislazione imperiale* (G. Barone Adesi) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. IX [Napoli 1993] - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Discorsi per l'inaugurazione - Patrimonio e demanio nel diritto del tardo impero* (G. Nocera) - *Les sources littéraires comme témoin de la transformation de la propriété dans l'antiquité tardive* (F. Paschoud) - *Appunti per una storia della proprietà fondiaria nel tardo impero* (D. Vera) - *Proprietà e possesso nell'indagine positiva sul diritto del tardo impero* (A. Biscardi) - *Le influenze del diritto postclassico nella configurazione del rapporto superficario* (F. Pastori) - *Proprietà secolare e proprietà ecclesiale nel pensiero*

di S. Ambrogio (R. Bruno Siola) - *Deposita pietatis. Problemi dell'organizzazione economica in comunità cristiane tra II e III secolo* (M. Mazza) - *Dal dibattito cristiano sulla destinazione dei beni economici alla configurazione in termini di persona delle venerabiles domus destinate piis causis* (G. Barone Adesi) - *Constantinische Schenkungen* (H. Wieling) - *Nolo munera ista* (Aug., Serm. 335. 3): eredità e donazioni in Agostino (L. De Salvo) - *Su alcuni aspetti della testamenti factio passiva dei clerici* (R. Martini) - *Maternum patrimonium* (Revisión de CTh. 8.18.1 y 8.18.2) (P. Fuentesecca) - *Alcune considerazioni di Antonio Rosmini sull'appartenenza dei beni ecclesiastici nel tardo impero* (M. Balestri Fumagalli) - *Gli effetti della denuntiatio litis nel processo di rivendica tardo imperiale* (U. Vincenti) - *Ius armorum. Polizie cittadine e grandi proprietari nell'Oriente tardoantico* (A. Lewin) - *Tra rappresentazioni tradizionali e nuove prospettive. Considerazioni conclusive* (M. Sargenti) - *Flavia Constantiana Hispellum. Il tempio ed il pontefice della gente flavia costantiniana* (G. Forni) - *Constantinus Maximus Augustus: Zur Propaganda des Siegers über Maxentius* (T. Grünewald) - *L'impôt des proxénètes* (A. Chastagnol) - *Civiliter vel criminaliter agere. Los precedentes jurisprudenciales de la constitución de Valente, Graciano y Valentiniano del año 378* (CTh. 9.20.1 = CI. 9.31.1) (M.J. García Garrido-F. Reinoso Barbero) - *Il colosso di Barletta ed il codice di Teodosio II* (G. Purpura) - *Una nueva lectura de las instrucciones de Justiniano sobre la repetición de textos* (F. Reinoso Barbero) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. X [Napoli 1995] - in onore di Arnaldo Biscardi - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Discorsi di saluto - Tardo antico, Basso Impero, Impero bizantino* (M. Amelotti) - *Die Krisen des späten Imperiums. Bemerkungen zu einem historiographischen Modell* (F. Wieacker) - *L'editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia* (P. Siniscalco) - *Costantino 'eretico'. Difesa della 'ortodossia' e anticostantinianesimo in età teodosiana* (V. Aiello) - *Costanzo II, i Costantinidi e gli storici ecclesiastici. Una 'Constantinopolitan Connection'?* (M. Mazza) - *Zur 'Apotheose' des Herrschers in der Spätantike* (L. Schumacher) - *Distruzioni dei templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale* (R. Klein) - *L'idea politica greco-romana e il Cristianesimo: polis o kosmopolis?* (P. Fuentesecca) - *Dai consilia principum al consistorium* (F. Amarelli) - *Il «consistorium» imperiale e la codificazione del diritto romano nei secoli V e VI* (G.L. Falchi) - *Il conflitto di Giovanni Crisostomo con la corte imperiale. Per una rilettura delle fonti* (M. Naldini) - *Zum kaiserzeitlichen Leistungs- und Rangdenken in Staat und Kirche* (R. Rilinger) - *Monachesimo e gerarchie ecclesiastiche nel IV-V secolo: rapporti, tensioni, alleanze* (M. Forlin Patrucco) - *Characteristics of the Late Roman Empire* (B. Sirks) - *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali* (L. De Salvo) - *Su alcune singolari figure di 'patroni'* (R. Martini) - *Nuovi spunti sulle fonti del diritto nell'età del tardo Impero* (A. Biscardi) - *«Rerum natura» nel periodo postclassico* (H. Wagner) - *Considerazioni sull'uso delle fonti letterarie per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali. Secondo contributo* (P. Silli) - *Sulle origini della Notitia dignitatum* (G. Purpura) - *A proposito delle constitutiones Sirmondianae* (M.R. Cimma) - *Osservazioni preliminari sulla tradizione ecclesiastica della legislazione tardoimperiale* (G. Barone Adesi) - *Constitutiones Divae Memoriae Marciani in Synodo Calchedonensi* (E. Dovero) - *Il problema della dipendenza agraria e l'origine del colonato tardoantico* (A. Marcone)

- *Coloni imperiali e coloni privati nella legislazione del IV secolo* (P. Rosafo) - *Il suffragium dell'imperatore Giuliano e di Teodosio I* (N. Hayashi) - *Gli inizi della proprietà monastica nella legislazione del Tardo Impero* (P.G. Caron) - *Aspetti della politica monetaria nel IV secolo* (E. Lo Cascio) - *L'obbligo di vendere lo schiavo cristiano alla Chiesa e la clausola del competens pretium* (G. de Bonfils) - *Sugli schiavi ordinati 'invito domino'* (A.D. Manfredini) - *L'imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su CTh. 9.40.13* (G. Bassanelli Sommariva) - *Gericht über den Bischof von Rom. Ein Problem der kirchlichen und der staatlichen Justiz in der Spätantike* (K.M. Girardet) - *Aspetti della repressione criminale agli inizi del V secolo: riflessioni su Aug., Ep. IX** (M.G. Bianchini) - *Sub iudice subpliciorum. Notazioni sul diritto di punire nella società tardoantica* (S. Toscano) - *El delito tardío de barbarización «de habitu de extero usu Romae prohibito»* (J.L. Murga) - *Il mondo dei ginnasi nell'epoca tardoantica* (A. Lewin) - *La discesa dell'anima in Servio. Un esempio della reazione filosofico-religiosa pagana* (A. Setaioli) - *Spätromisches Hochschulwesen* (A. Demandt) - *Astrologi: eretici o pagani? Un problema esegetico* (L. Desanti) - *Il passato nelle costituzioni programmatiche di Giustiniano* (M. Campolunghi) - *Il significato del tardo impero. Considerazioni conclusive* (M. Sargenti) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. XI [Napoli 1996] - in onore di Felix B.J. Wubbe - SOMMARIO: *Chronique* (B. Sirks) - *Messaggi di saluto - Discorsi di saluto - I rescritti nel processo del IV e V secolo* (F. De Marini Avonzo) - *Il giudicato penale e la sua esecuzione* (G. Bassanelli Sommariva) - *L'appello e altri mezzi processuali sotto l'Imperatore Costantino I* (N. Hayashi) - *Note sulla pretesa scomparsa della giurisdizione d'appello senatoria in età postclassica* (F. Arcaria) - *In tema di appellatio nella legislazione tardo imperiale* (F. Pergami) - *Aspetti e problemi del processo fiscale in età costantiniana* (T. Spagnuolo Vigorita) - *Delazione criminale o fiscale in alcune costituzioni di Costantino?* (S. Pietrini) - *Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardoantica* (R. Soraci) - *I tribunali della Chiesa nel diritto del Tardo Impero* (P.G. Caron) - *Der Staat im Dienst der kirchlichen Gerichtsbarkeit* (K.M. Girardet) - *Zeugenebeweis und Sozialstruktur in der römischen Kaiserzeit* (R. Rilinger) - *Potentiores e abusi processuali* (G. Santucci) - *Sub eculeo incurvus: tortura e pena di morte nella società tardo romana* (A. Arce) - *I prefetti del pretorio degli anni 355-363: indagine prosopografica, funzioni, rapporti con gli imperatori* (M. Moro) - *I luoghi dell'amministrazione della giustizia nella tarda antichità* (G. Dareggi) - *Avvocati nell'antica Salona* (A. Smodlaka Kotur) - *Advokaten im Spätantiken Rom* (H. Wieling) - *Studium iudicandi e iudicum advocatorumque pravitatis nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino* (M. Caltabiano) - *Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio* (L. De Salvo) - *Die Ermordung der Philosophin Hypatia. Zum Kampf um die politische Macht in Alexandria* (R. Klein) - *Considerazioni sull'epistola 7* (227) di S. Agostino, recentemente scoperta* (P. Silli) - *Casi di ordinaria giustizia nelle epistole Divyae di Agostino* (S. Toscano) - *Aspetti della giustizia penale nell'età giustiniana alla luce degli Anekdotai di Procopio* (F. Goria) - *Stabilizzazione giuridica e acquisizione culturale del Teodosiano: spunti in Socrate 'scholastikos'* (E. Dovero) - *La legislación tardo-imperial entre el 11 de enero del [305] <306> (CI. 5.42.5) y el 29 de agosto del 312 (FV. 32)* (F. Betancourt) - *Sulle azioni di furto e di rapina nell'esperienza giustiniana* (A. Lovato) - *Ein*

byzantinisches Musterbuch und die Justizverwaltung im byzantinischen Italien (B. Sirks) - *Influssi della giustizia bizantina sul diritto medievale dei popoli slavi* (H. Wagner) - *Il processo nel tardo impero. Considerazioni conclusive* (M. Sargenti) - *Personalità e culto della personalità negli epitafi di Silla e Scipione l'Africano* (A. Setaioli) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. XII [Napoli 1998] - in onore di Manlio Sargenti - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggi di saluto - Per l'inaugurazione* (Giuliano Crifò) - *Discorsi di saluto - Moneta e credito nella Roma del Primo Impero* (P. Ciocca) - *Economia e finanza tra pubblico e privato nella normativa del Tardo Impero* (M. Sargenti) - *Huit questions pour une histoire financière de l'antiquité tardive* (J. Andreau) - *Les métiers de la banque entre public et privé (IV^e-VII^e siècle)* (J.-M. Carrié) - *Circolazione ed inflazione nel IV secolo d.C.* (F. De Martino) - *Considerazioni su circolazione monetaria, prezzi e fiscalità nel IV secolo* (E. Lo Cascio) - *L'or dans la circulation monétaire de l'empire romain au IV^e siècle d'après les textes législatifs* (C. Vogler) - *Discounts, Weight standards, and the exchangerate between gold and copper: insights into the monetary process of the sixth century* (A. Banaji) - *Economia di mercato e dirigismo nella normativa di Costanzo II* (P. Cuneo) - *Quali argentarii al Foro Boario* (G. Dareggi) - *Persistenza di negozi bancari nelle fonti giuridiche tra la fine del III e i primi decenni del V secolo d.C.* (A. Petrucci) - *Qualche osservazione a proposito dei cd. Collectarii* (R. Martini) - *Cristianesimo e impiego delle ricchezze: l'insegnamento di Gesù e le esortazioni dei padri* (F. Amarelli) - *L'esenzione fiscale del clero nella legislazione degli imperatori romani cristiani* (P.G. Caron) - *L'Oikovoječiv di Giovanni Crisostomo* (L. De Salvo) - *La brama di ricchezza e l'oppressione dei cittadini: finanze e amministrazione nella visione costituzionale dell'anonimo De rebus bellicis* (S.-A. Fusco) - *Interessi nella tarda antichità* (N. Hayashi) - *Banchieri e limite delle usurae* (P. Gröschler) - *Il prestito ad 'interessi marittimi' nel Tardo Impero* (V. Giuffrè) - *In merito alla «privatizzazione» del patrimonium* (M.V. Giangrieco Pessi) - *The management of public loans of towns (the cura kalendarii) and of their finances in general* (B. Sirks) - *Similitudines constitutionum: pubblicità nelle vendite e donazioni dei fondi* (M.J. García Garrido-F.F. de Buján) - *La petitio fiscale nell'organizzazione finanziaria da Costantino a Teodosio II* (F. Mercogliano) - *Interesse pubblico e tutela del privato nella legislazione tardoimperiale in materia di processo fiscale* (F. Pergami) - *Monetary Theory and Roman History* (M. de Cecco) - *Sul luogo del ritrovamento del rescritto costantiniano di Spello* (L. Sensi) - INDICI: a) Indice delle fonti - Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - b) Indice generale.

Vol. XIII [Napoli 2001] - in memoria di André Chastagnol - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggi di saluto - Discorsi di saluto - L'uso delle fonti giuridiche nell'opera di André Chastagnol* (G. Crifò) - *Manifestazioni ideologiche e formali del centralismo in età tetrarchica* (G. Dareggi) - "... Là dov'è l'imperatore" ovvero: *il decentramento della centralità* (S.-A. Fusco) - *Promotionszeremoniell und Personalpolitik an kaiserlichen Residenzen* (E. Herrmann-Otto) - *Commune imperium divisus tantum sedibus: i rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del IV secolo* (G. de Bonfils) - *I rapporti tra centro e periferia in epoca costantiniana. L'origine del magister officiorum* (V. Aiello) - *Unità e separazione: la legislazione dei*

Costantinidi (P. Cuneo) - *Centralismo e decentramento nell'attività giurisdizionale della tarda antichità* (F. Pergami) - *Giurisdizione e fisco nelle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco* (S. Giglio) - *Sul centralismo amministrativo di Teoderico. Il governo della Spagna in età ostrogota* (A. Mancinelli) - *Centralismo e autonomie alla luce di un caso di trasporto di derrate* (C. Beyer Fusco) - *Autonomia doganale nella tarda antichità. Intorno a CIL 3.7151-7152* (G.D. Merola) - *La tavola di Trinitapoli e il problema dei reliqua in età valentiniana* (L. Di Paola) - *L'incidence de la fiscalité sur les divisions territoriales de l'empire tardif* (J.-M. Carrié) - *Immagini tardoantiche del fisco negli "Hermeneumata" di Sponheim* (F. Mercogliano) - *La tensione in Occidente tra il nascente centralismo della Chiesa e quello statale* (J. Martin) - *I rapporti tra l'autorità statale e le autorità ecclesiastiche periferiche in Italia nell'età del tardo impero* (P.G. Caron) - *Aequitas contra ius? Il fermo richiamo di Costantino al rigor iuris contro le facili aperture - nelle fonti precedenti - alla ratio aequitatis* (F.M. de Robertis) - *Sui Concili della Chiesa convocati da Costantino* (C. Castello) - *Rapporti tra le chiese d'Africa e la corte imperiale: alcune riflessioni sulle lettere 19* e 22* di S. Agostino* (M. Caltabiano) - *Contestazione religiosa e regionalismo: la medicina legum in Oriente a metà del V secolo* (E. Dovero) - *Il monaco e il vescovo* (C. Neri) - *Pecunia aut indigno servitio (De divitiis 6.2): la carriera burocratica nel giudizio di un moralista cristiano* (S. Toscano) - *Vers la fin de l'autonomie municipale: le nivellement des statuts des cités de Gallien à Constantin* (Cl. Lepelley) - *Intervento sulla relazione del prof. Lepelley* (N. Hayashi) - *Città e campagne del Norditalia: una "storia spezzata"?* (L. Cracco Ruggini) - *L'ideologia contro la crisi: due città della Liguria interna tardoantica. Aquae Statiellae o il coraggio del cambiamento* (S. Giorcelli Bersani) - *L'ideologia contro la crisi: due città della Liguria interna tardoantica. Forum Iulii Iriensium o la fiducia di un modello antico* (S. Roda) - *Il curialato nella legislazione di Onorio* (R. Soraci) - *Rigore tributario e politica municipale nella legislazione di Valentiniano III* (F. Elia) - *Il dossier di Publio Ampelio* (A. Lewin) - *Equilibri tra "centro" e "periferia" nelle costituzioni tardoimperiali del IV-V secolo d.C.* (M. Navarra) - *Paganesimo politico e politica edilizia: la cura urbis nella tarda antichità* (R. Lizzi) - *Sulla partecipazione popolare ai concilia provinciali nel tardo impero* (R. Martini) - *Der Widerstand des Bischofs von Caesarea gegen die Teilung der Provinz Kappadokien im Jahre 371/372* (R. Klein) - *Funzionari ed élites locali. Gli ἄρχοντες di Libanio* (L. De Salvo) - *Die lex Rhodia de iactu* (H. Wagner) - *Per un diritto amministrativo romano* (F. Lucrezi) - *Noi e il tardo impero: problemi attuali ed esperienze del passato* (F. Spantigati) - *Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni attuali e prospettive future* (M. Sargenti) - **INDICI:** a) *Indice delle fonti* - *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* - *Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano* - b) *Indice generale.*

Vol. XIV [Napoli 2003] - in memoria di Guglielmo Nocera - **SOMMARIO:** *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggi di saluto* - *Discorsi di saluto* - *L'armario del filologo ed i testi giuridici* (P. Mari) - *Observations on the Theodosian Code: Lex generalis, validity of laws* (B. Sirks) - *Differenze di "sistema" fra il codice di Teodosio II (439) e il codice di Giustiniano (534). I grandi spostamenti di materia fra lo schema dell'uno e dell'altro codice* (A. Giomaro) - *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani* (G. Bassanelli Sommariva) - *Intorno alla composizione di alcuni titoli del*

Codice Teodosiano (M. Bianchini) - *Il titolo CTh. 1.29 De defensoribus civitatum e il sistema del Codice Teodosiano* (E. Silvestrova) - *La 'grande lacuna' - per la materia privatistica - nel Codice Teodosiano* (F.M. de Robertis) - *Codice di Teodosio, codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio* (P.O. Cuneo) - *La relatio-consultatio nel regime delle impugnazioni tra il IV e il V secolo d.C.* (A. Demicheli) - *Intervento sulla relazione Demicheli* (F. Arcaria) - *Intervento sulla relazione Demicheli* (S. Giglio) - *Note critiche sui rescritti postclassici. 2. L'efficacia normativa dei rescritti ad consultationes e dei rescripta ad preces emissa* (L. Maggio) - *Ancora a proposito della competenza d'appello del senato in età Tardoimperiale* (F. Pergami) - *Cronaca di un fortunato incontro* (G. de Bonfils) - *Una ricognizione sui Tituli ex corpore Ulpiani* (F. Mercogliano) - *¿Nueva edición crítica de Fragmenta Vaticana?* (F. Betancourt) - *Sulla data di redazione della Collatio alla luce di due costituzioni costantiniane* (F. Lucrezi) - *Qualche osservazione a proposito della c.d. Epitome Gai* (R. Martini) - *El breviarario de Alarico: ¿fuente del derecho romano tardío o fuente del derecho visigodo?* (M. Bueno) - *Late Antiquity, the Rejection of 'Decline', and Multiculturalism* (W. Liebetuschuetz) - *Zur Überlieferung und Entstehung des Breviarium alaricianum* (D. Liebs) - *Per la storia della tradizione e la critica del testo delle istituzioni di Giustiniano* (V. Crescenzi) - *Conclusioni* (F. De Marini Avonzo) - **INDICI:** *a*) Indice delle fonti - *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* - *Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano* - *b*) Indice generale.

Vol. XV [Napoli 2005] - in onore di Carlo Castello - **SOMMARIO:** *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggi di saluto - Discorsi di saluto - From Synodal Petition to Imperial Constitution: Ambrose, Epistula extra collectionem 7 and Collectio Avellana* (J.H.W.G. Liebetuschuetz) - *La Consultatio cuiusdam iurisconsulti e alcuni problemi del Codex Gregorianus* (M.U. Sperandio) - *Lex Dei e comparazione giuridica* (F. Lucrezi) - *Prime postille all'armario del filologo* (P. Mari) - *Per la storia del diritto associativo tardoclassico: la testimonianza di Tertulliano* (S. Randazzo) - *Ci sono testimonianze giuridiche nelle fonti monastiche?* (C. Neri) - *Legitimis haeredibus exclusis (De divitiis 17.2): la caccia all'eredità tra diritto e morale* (S. Toscano) - *Disposizioni fiscali nella testimonianza di Temistio* (L. De Salvo) - *Ἡ εἰς τοὺς πτωκοὺς ἐπικοπία (Lib., Or. XLVI.21). Rapporto tra legislazione imperiale e decreti municipali* (M. Casella) - *Riferimenti giuridici nei sermones antiqui fulgenziani* (M. Felici) - *Libri di dottrina romana e fonti papirologiche: riflessioni in margine ad alcune recenti acquisizioni* (L. Migliardi Zingale) - *Diritto e papiri: nuovi pareri giurisprudenziali da Phaun. III 45* (F. D'Ippolito-F. Nasti) - *D. 43.10.1: ex astunomikou monobiblou tou Papinianou* (R. Martini) - *Vittore di Vita e la legislazione vandala in Africa* (V. Aiello) - *Testi patristici per la storia del matrimonio romano* (P.O. Cuneo) - *Gli interventi legislativi in materia di artifices artium nel quadro della cultura artistica del IV secolo d.C.* (G. Dareggi) - *Una tradizione testuale indipendente della Lex Romana Visigothorum* (P. Bianchi) - *Il controllo di legittimità degli atti amministrativi nel diritto romano della tarda antichità* (F. Pergami) - *Prodotti alimentari in testi giuridici e medico-dietetici: i casi del liquamen e del laridum* (P. Paolucci) - *Riferimenti normativi nell'epistolario di Teodoro di Cirro* (L. Di Paola) - *Similitudines codicum (las geminaciones y similitudes textuales en el Código Teodosiano y las coincidencias con el Código de Justiniano)* (M.J. García Garrido) - *Instruction in Late Antiquity,*

the Law and Theology (B. Sirks) - *Sozomeno, il vescovo, la colpa. Un caso di vescovi curiali* (B. Bellomo) - INDICI: a) Indice delle fonti - Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - b) Indice generale.

Vol. XVI [Napoli 2007] - in onore di Manuel J. García Garrido - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggio di saluto del Presidente della Repubblica - Discorsi di saluto - Per l'inaugurazione* (G. Crifò) - *Sulle tracce della scuola di Roma nel VI secolo* (F. De Marini Avonzo) - *Lo studio del diritto dal punto di vista dei retori* (R. Martini) - *Libanio, la retorica, il diritto* (L. De Salvo) - *Römischrechtliche Glut für ein Bischofsgericht in Burgund. Die Epitome parisina der Lex Romana Wisigothorum* (D. Liebs) - *Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo* (L. Di Paola) - *Sulle sedi delle scuole di diritto nella pars Orientis nella tarda antichità* (G. Dareggi) - *Das Verhältnis von Rechtsunterricht und Rhetorikunterricht in der Antike und in der Spätantike - Ein Vergleich* (V.I. Langer) - *Observations on the Theodosian Code V: What did the Senate of Rome confirm on Dec. 25th, 438? What did Commission of 429 do?* (B. Sirks) - *Un'ipotesi sulla destinazione didattica del Libro siro-romano di diritto* (F. Goria) - *'Collatio' e traduzioni della Bibbia* (F. Lucrezi) - *La successione dei legittimari e dei riservatari nel Libro Siro Romano di diritto* (G.L. Falchi) - *Il Querolus e il Codice Teodosiano (violazione di sepolcro, adulterio e ius gentium)* (P. Paolucci) - *Archivi e publica fides. Alcune riflessioni sulla autenticità e conservazione degli atti della Collatio Carthaginiensis (CTh. 16.5.55)* (S. Tarozzi) - *Alcuni problemi relativi ai costituzionari* (L. Atzeri) - *Testo originale e testo autentico nella tradizione delle compilazioni normative: il caso del Teodosiano* (V. Crescenzi) - *Alla corte dell'imperatore: Q. Aurelio Simmaco e i suoi amici quaestores* (R. Lizzi Testa) - *Cultura giuridica e formazione tecnica: il caso degli architecti* (V. Aiello) - *Leges et iura nei codices artis mensoriae* (M. Pavese) - *Roma, Bisanzio, Europa. Scuole di diritto e codici: terreno di lotta politica* (F. Spantigati) - *Catene di costituzioni imperiali nelle fonti papirologiche: brevi riflessioni* (L. Migliardi Zingale) - *Il 'codex' e la divisione per 'tituli'* (M.U. Sperandio) - *El binomio lenguaje-derecho a propósito de separatio bonorum* (L. Gutiérrez Masson) - *La diversa collocazione del De calumniatoribus: scuola o pratica giudiziale?* (A.M. Giomaro) - *Alcune problematiche di codificazione in tema di eredità* (P.O. Cuneo) - *Dall'apprendimento 'pagano' all'insegnamento 'cristiano': Giovanni Crisostomo e la scuola* (C. Neri) - *Accusatio-inquisitio: ancora a proposito della struttura del processo criminale in età tardoantica* (F. Pergami) - INDICI: a) Indice delle fonti - Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.

Vol. XVII [Roma 2010] - in onore di Giuliano Crifò - Sommario: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggio di saluto del Presidente della Repubblica - Discorsi di saluto - Un ventennio di studi sulle successioni in età tardoantica* (M. Amelotti) - *Il testamento tardoromano tra Oriente e Occidente: alcune riflessioni sui documenti della prassi* (L. Migliardi Zingale) - *Persona e libertà religiosa fra l'editto di Serdica e l'editto di Milano* (M. Sordi) - *Homo e persona. Inherent Dignity e Menschenwürde* (A. Donati) - *Il principio giusnaturalistico "omnes homines aequales sunt" nella realtà sociale tardoantica* (F. Elia) - *Wie Kaiser Konstantin die germanische*

Auflassung erfand (H. Wieling) - *La legislazione del tardoantico in materia di disposizioni testamentarie in favore dei poveri* (A. Metro) - *Considerazioni sulla continuatio della legislazione visigotica: aspetti interni ed esterni* (J.L. Cañizar Palacios) - *Sant'Epifanio vescovo di Pavia e i re barbari. Diritto e società al tramonto dell'impero d'Occidente nella lettura di Ennodio* (P.O. Cuneo) - *La donna, il diritto e il patrimonio nella testimonianza libaniana* (M. Casella) - *Intorno ad alcune questioni ereditarie tardoantiche* (L. Di Paola) - *Agostino e il rispetto del patrimonio familiare* (M. Caltabiano) - *Successione e suicidio per taedium vitae* (P. Mari) - *Note in tema di pubblicità personale: la registrazione dei decessi a Roma* (F. Fasolino) - *Eredità e successione dei "morti al mondo"* (C. Neri) - *La quota per l'anima da Basilio ad Agostino* (L. De Salvo) - *Disposizioni in bonum animae e "quota per l'anima" in Oriente tra IV e X secolo* (A. Demicheli) - *Osservazioni sul titolo XVI della Collatio (De legitima successione)* (F. Lucrezi) - *In tema di collazione ereditaria nel tardoantico* (F. Pulitanò) - *Hereditas delata tantum... non transmittitur ad heredes* (F. Galgano) - *Sui lasciti a 'incertae personae'. Note a I. 2.20.25* (A. Petito) - *Innovazione e conservazione in un provvedimento di Graziano in materia di cessio bonorum* (M. Del Genio) - *Mandrogeronte e... "quantum ad personam Queroli spectat"* (P. Paolucci) - *L'attrazione del principio di successione naturale nell'avvicendamento al vertice dell'istituzione imperiale* (F. Amarelli) - *Eredi del cielo: le dimensioni di un tópos* (S. Toscano) - *Collective Liability in Fiscal Matters in Late Antiquity?* (B. Sirks) - *Nuevas reflexiones sobre los estratos casuísticos* (M.J. García Garrido) - *Il divieto di matrimoni misti nel diritto germanico-romano* (D. Liebs) - *La maschera è il volto* (S. Faro) - *La successione delle donne nel Libro Siro-Romano* (R. Martini) - *Il regime dei bona damnatorum nel Codice Teodosiano* (G. Bassanelli Sommariva) - *Sulla praescriptio costantiniana. P. Col. VII 175: ricostruzione di una vicenda processuale* (P. Bianchi) - *La protección del honor de la persona: el edicto de convicio* (M.J. Bravo Bosch) - *1924: un progetto di palingenesi delle costituzioni imperiali* (P. Fruttini) - *Caput come persona nella legislazione imperiale* (S. Giglio) - *Creditori e debitori nel IV sec. d.C.: un macabro caso di esecuzione personale* (M. Navarra) - *Il "cesarismo" di Augusto* (R. Orena) - *La testamenti factio passiva dei chierici nelle Novelle postteodosiane* (F. Pergami) - *Le costituzioni geminae (o costituzioni geminatae) nel Codex Repetitae Praelectionis di Giustiniano* (S. Rodaro) - *Sullo scopo delle codificazioni tardoantiche, I: i 'codices' dell'età diocleziana* (M.U. Sperandio) - *Considerazioni conclusive* (A. Palazzo) - *L'eredità del potere. Considerazioni su un principio da Costantino a Teodosio* (V. Aiello) - *La persona e il suo diritto* (G.L. Falchi) - *Appunti sull'amministrazione municipale nell'età di Costantino* (M. Felici) - *Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana* (S.-A. Fusco) - *L'esposizione dei figli nel tardo impero: alcune considerazioni* (C. Lorenzi) - *Persona e diritto romano. Elementi per un'archeologia giuridica del concetto* (O. Sacchi) - **INDICI: a)** Indice delle fonti - *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* - *Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano* - *Quaderni di lavoro* - **b)** Indice generale.

Vol. XVIII [Roma 2012] - in onore di Remo Martini - **SOMMARIO:** *Cronaca* (S. Pietrini) - *Discorsi di saluto - Per l'inaugurazione* (G. Crifò) - *'Hominum gratia'* (R. Quadrato) - *Il termine 'persona' nelle Istituzioni di Giustiniano e la sua traduzione*

nella *Parafrasi di Teofilo* (S. Tarozzi) - *Non de personis, sed de ipsis locis, quae apta videbantur, explicui* (Cassiod., *Var. praef.* 5.7-8). *Persona e personae in Cassiodoro* (L. Di Paola) - *Tra religione tradizionale e impulsi cristiani: il percorso normativo di un giovane imperatore* (I. Fargnoli) - *La limitación de los derechos testamentarios a los maniqueos en las leyes del Codex Theodosianus* (M.V. Escribano Paño) - *Liberté individuelle et mariage: la position d'Ambroise de Milan* (D. Martinetti-Lhuillier) - *Lo 'status' delle 'personae' e la forma del matrimonio nella legislazione del tardo impero* (R. Astolfi) - *Οὐδέεις οὐν ἐλεύθερον* (*Lib.*, *Or.* XXV 71). *Libertà e dignità nell'Antiochia del IV secolo d.C.* (M. Casella) - *Innocenter adhibita suffragia, quibus non cuiusque salus aut existimatio laederetur* [CTh. 9.16.3] (I. Bitto) - *Il De conceptu fra letteratura ginecologica tardoantica in lingua latina e giurisprudenza coeva* (P. Paolucci) - *La vigenza delle excusationes tutelarum dai giuristi severiani a Giustiniano* (G. Viarengo) - *Constantine and Slavery: libertas and the Fusion of Roman and Christian Values* (N. Lenski) - *Marchio e marchiati nell'impero cristiano* (L. De Salvo) - *Inquinato e unioni miste per condizione sociale tra IV e V sec. Da una lettera (Ep. 5.19) di Sidonio Apollinare* (A. Demicheli) - *The Late Roman Colonus as persona iuris alieni* (A. Koptev) - *Oberlegungen zur rechtsstellung des emphyteuten* (F. Theisen) - *I mancipia nel registrum epistularum di Gregorio Magno* (E. Caliri) - *Mechasbefah lo tekhayeh* ("non viva la strega"). *La soppressione del reo tra sanzione personale e purificazione collettiva nel diritto mosaico* (F. Lucrezi) - *Selbstverkauf statt schuldnechtschaft im germanisch-römischen recht* (D. Liebs) - *Ratio aequitatis* (A. Lovato) - *Clemenza e rigore nei rapporti fra Stato e Chiesa nella seconda metà del quarto secolo d.C.* (F. Pergami) - *Principalis providentia e dissenso eutichiano: le leggi repressive del 452-455* (E. Dover) - *Alle «radici» pagane dell'Europa: dall'Epitaphios di Pericle alla concezione pagana della civitas tardoantica* (F. Costabile) - *Considerazioni conclusive* (M. Amelotti) - **INDICI:** a) Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - *Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano* - Quaderni di lavoro - b) *Indice generale.*

Vol. XIX [Roma 2013] - in memoria di Franca de Marini Avonzo - *Discorsi di saluto - Evangelo, Impero, Cristianità. Ambiguità di un incontro* (F. Zanchini di Castiglionchio) - *La «crudeltà» nel Codice Teodosiano e i suoi fondamenti teologico-giuridici* (F. Zuccotti) - *Aspetti della politica religiosa dell'imperatore Onorio tra intolleranza e moderazione* (G. de Bonfils) - *Assoggettare per organizzare: varianti della subordinazione* (V. Crescenzi) - *Status corporum. Migración y trabajo en la Constantinopla del siglo VI* (R. Rodríguez Lopez) - *Tortura y castigo en los panegíricos latinos* (J.L. Cañizar Palacios) - *Patetta, la Summa Perusina e la circolazione delle scritture normative nel Medioevo (secc. IX-XI)* (G. Diurni) - *Per l'edizione critica del codice di Giustiniano. Note a margine della riproduzione anastatica della Summa Perusina* (P. Mari) - *Kapitalstrafen im germanisch-römischen Recht* (D. Liebs) - *Agentes in rebus, Curiosi, Basileos, ophthalmoi, peuthenes e magistriani all'opera nel controllo dei corpi e delle menti* (L. Di Paola) - *Presunción moral y jurídica en torno al proceso de Prisciliano* (M.J. Bravo Bosch) - *Abusi e illeciti dei giudici nel processo tardo-antico* (S. Barbati) - *Il riverbero delle decretali nella normativa gallica tardoantica. Clero e sessualità* (R. Barcellona) - *Le châtement de l'adultère chez Ambroise de Milan* (D. Lhuillier Martinetti) - *"Una cum abominandis scripturis". Le "religioni del libro" e la "teologia politica"*

di Diocleziano (M.U. Sperandio) - *Impios libros ... publice conburi decernimus. El control de la palabra en la legislación de los ss. IV y V* (M.V. Escribano Paño) - *Quando gli eretici perseguitavano i cattolici. Torture e supplizi nell'Africa vandala* (V. Aiello) - *Il controllo delle coscienze: la repressione antieretica nella disciplina novellare del 536* (R. Arcuri) - *Control de las mentes, función paradigmática de la pena y función simbólica del derecho en la experiencia jurídica romana* (L. Gutiérrez Masson) - *Necessitas iudicandi. Agostino e la tortura giudiziaria* (L. De Salvo) - *La potioris nominatio* (A. Metro) - *I commentarienses e la gestione del carcere in età tardoantica* (L. Minieri) - *La legge crudele. L'amministrazione della giustizia di Roma nel IV sec. d.C. tra amplificazione e realtà* (M. Casella) - *Il plagium nella Collatio* (F. Lucrezi) - *Ambiguità formale dei testi e 'controllo' della normazione: gli anni 475-477 a Costantinopoli* (E. Dove) - *Organizzazione giudiziaria e responsabilità dei funzionari imperiali nell'esercizio dell'attività giurisdizionale* (F. Pergami) - *Un percorso normativo in materia di controllo sessuale: l'adulterio della sponsa Christi (ad Gallos 3-4)* (T. Sardella) - *Sull'infanticidio nel diritto tardoimperiale* (C. Lorenzi) - *Alcune considerazioni sulla monografia di Arcadio Carisio in tema di testimonianza processuale* (M. Felici) - *Considerazioni conclusive* (G. Crifò) - INDICI: a) Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - b) Indice generale.

Vol. XX [Roma 2014] - SOMMARIO: *Introduzione* (M. Campolunghi) - *In difesa della capitale. La miopia dell'espedito diocleziano, la lungimiranza della scelta di Costantino* (F. Amarelli) - *Deditio e battesimo. Sull'integrazione dei barbari nel tardo impero romano* (S. Esders) - *Cuando el bárbaro es romano y el romano es bárbaro* (J.L. Cañizar Palacios) - *Il razzismo nella tarda antichità e le sue ragioni scientifiche* (F. Zuccotti) - *Konstantins d. Gr. universalistisches christianisierungsprogramm und die Barbaren* (K.M. Girardet) - *Ecclesia catholica in republica: sulla configurazione etnica delle ecclesiae dei barbari stanziati nell'Impero romano* (G. Barone Adesi) - *Agostino e i barbari* (L. De Salvo) - *Alcune questioni giuridiche fra diritto romano e mondo barbarico nelle lettere di Sant'Agostino (Ep. 10^o e 46)* (P.O. Cuneo Benatti) - *Per execrandas consuetudines et scaevas leges Persarum. Manicheismo e barbaricità persiana in Coll. legum 15.3 e sopravvivenza del cliché in età giustiniana* (V.M. Minale) - *Rome and the "Barbarians" in Late Antique Gaul* (B. Sirks) - *Gli Arabi a Costantinopoli nel 378* (A.S. Lewin) - *Odoacre e Teoderico. Dalla reggenza della pars Occidentis al protettorato gotico* (O. Licandro) - *Unam et perpetuam pacem ... servari volumus. L'idea di pace e i rapporti internazionali in età giustiniana* (S. Puliatti) - *I Romani nella legislazione burgunda* (P. Mari) - *Le leges barbarorum e i regolamenti militari romani. Alcuni esempi e spunti per una ricerca* (L. Loschiavo) - *Osservazioni minime sulla composizione del titolo 'De infirmis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt' del Teodosiano (15.14)* (A. Lovato) - *La prevalenza della madre nella chiamata alla tutela. Un aspetto innovativo della Lex Romana Burgundionum* (M. Carbone) - *Matrimonios entre provinciales y gentiles: quod in iis suspectum uel noxium detegitur, capitaliter expietur (CTh. 3.14.1. 370? 373?)* (M.V. Escribano Paño) - *Brevi cenni sulle categorie normative nel Codex Theodosianus e nella Interpretatio visigotica* (L. Di Cintio) - *In margine a CTh. 5.10.1 (= Brev. 5.8.1). Considerazioni sulle forme di cessione dei figli nella tarda antichità* (C. Lorenzi) - *Essere servi fugaces nei regni roma-*

no-barbarici: la testimonianza di Ennodio (L. Di Paola) - *Il procurato incendio nelle Leges Romanae Barbarorum e nella Collatio* (F. Lucrezi-L. Minieri) - *Semantica del lavoro in alcune compilazioni dell'età romano-barbarica* (V. Crescenzi) - *Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del postliminium* (S. Barbati) - *La nozione di "barbaro nobile" nella Germania di Tacito tra ideologia e realtà istituzionali* (O. Sacchi) - *Chiesa, Impero, Barbari in una età di transizione* (P. Bellini) - *Roma e Troia nel distico di un anonimo poeta dell'Africa vandolica* (P. Paolucci) - *La responsabilità dei giudici nella Consultatio ante sententiam* (F. Pergami) - *CTh. 9.10.4 (= Brev. 9.7.3) e la sua Interpretatio: un confronto a proposito di 'recidivi'* (M. Navarra) - *Giuliano Crifò e l'Accademia Costantiniana* (S.-A. Fusco) - *L'Accademia di Giuliano Crifò* (S. Giglio) - **INDICI: a)** Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - **Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano** - Quaderni di lavoro - **b)** Indice generale.

Vol. XXI [Napoli 2016] - **SOMMARIO:** *La nascita della contemplazione dell'altro. Spunti del giurista per una o più riflessioni* (F. Amarelli) - *Aspetti della concettualizzazione romana della frontiera* (J.-M. Carrié) - *Fronteras religiosas en Codex Theodosianus XVI: normativa y retórica* (M.V. Escribano Paño) - *I "barbari" nel tardoantico. Modalità e forme di assimilazione reciproca con i romani* (L. Di Paola) - *Integritas vs ambitus en la frontera* (J.L. Cañizar Palacios) - *Il territorio come centro di competenza: Codex Theodosianus e Interpretatio alariciana* (L. Di Cintio) - *La redemptio ab hostibus e lo status del redemptus* (S. Barbati) - *Frontiere e superamento delle frontiere: cristianesimo e integrazione nelle 'Storie contro i pagani' di Orosio* (T. Sardella) - *A proposito di commerci alle frontiere nel tardo impero romano* (L. De Salvo) - *Ciencia política, administración pública y legislación en el reinado de Justiniano* (R. Rodríguez López) - *Excepta annona limitaneorum. Una riflessione sulla condizione dei limitanei in età tardoantica* (L. Minieri) - *I sovrani goti e il ius commune nelle Variae di Cassiodoro Senatore* (S. Pietrini) - *Trasformazioni economiche e aspetti sociali del Norico nel V secolo attraverso la Vita Severini di Eugipio* (E. Caliri) - *Misure di austerità e disagio sociale nell'imminenza del foedus Gothicum del 382 d.C.* (P. Biavaschi) - *Ordinamento, appartenenze e alterità nel De redivo suo di Rutilio Namaziano* (E. Dovere) - *Lo statuto dell'alterità fra identità fluide e confini incerti. Salviano di Marsiglia, Sidonio Apollinare, Gregorio di Tours* (R. Barcellona) - *Apud barbaros romana humanitas* (Salv., gub. 5.21): *un nuovo paradigma di humanitas e di iustitia presso i barbari* (D. Lavalle) - *Lo straniero in diritto ebraico* (F. Lucrezi) - *Le costituzioni imperiali tardoantiche nella motivazione delle sentenze di Cassazione: due esempi* (E. Leccisi) - *L'impero e la 'ripa Gothica': vicende belliche, 'foedus' costantiniano, consacrazione ed esilio del vescovo dei cristiani in terra getica' (322-348 d.C.)* (M.U. Sperandio) - **INDICI: a)** Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - **Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano** - Quaderni di lavoro - **b)** Indice generale.

Vol. XXII [Napoli 2017] - **in onore di Mariagrazia Bianchini** - **SOMMARIO:** *Problèmes de la terre dans l'Antiquité tardive : réalités archéologiques, structures agraires et normes juridiques* (J.-M. Carrié) - *Colonatus* (F. Amarelli) - *Le terre dei limitanei* (D. Liebs) - *Proprietà terriera, successione e religione nella legislazione dell'imperatore Decio. Un tentativo palingenetico* (I. Fargnoli) - *Proprietà contadi-*

na e abbandono delle terre. *Aspetti della legislazione tardoimperiale* (E. Franciosi) - *Disciplina del patronato e persistenza della piccola proprietà in età tardoantica* (S. Puliatti) - *Termini ad modum agri sine rigore sunt ordinati. Diritto, ars mensoria e confinazioni fondiarie in età tardoantica* (M.P. Pavese) - *Ager est, non terra. Dall'ager privatus alla forma agrimensorum: evoluzione di un paradigma tra natura, diritto, anomalismo e analogismo giuridico* (O. Sacchi) - *Aspetti rurali della Gallia di età merovingia in Gregorio di Tours* (L. De Salvo) - *Terrarum spatia vindicata: una nota a proposito di Cassiod., Var. 1.29* (L. Di Paola) - *Sul furto di terra nel Tardo Antico* (F. Lucrezi-L. Minieri) - *Prima e dopo Adrianopoli. Forme e modalità d'insediamento dei barbari nei territori imperiali* (A. Lovato) - *Algunas cuestiones sobre los fundi limitotrophi y la percepción e idea de la frontera* (J.L. Cañizar Palacios) - *Da Roma all'Europa. Questioni sulle frontiere* (J.A. Bueno Delgado) - *A propos de la Lettre Divjak 8* de Saint Augustin : normes et pratiques en matière de maîtrises foncières* (A. Laquerrière-Lacroix) - *Il regime giuridico della proprietà ecclesiastica dal 313 d.C. al 411 d.C.* (D. Annunziata) - *Terre e patrimonio ecclesiastico: i papiri di Ravenna. Una ricerca campione* (S. Tarozzi) - *Algunas reflexiones acerca del aprovisionamiento de agua potable en la antigüedad tardía* (E. Mataix Ferrándiz) - *Il valore della terra e il fideicommissum familiae relictum. Una configurazione giuridica motivata da fattori economici?* (U. Babusiaux) - *Cass., Var. 5.14.6, testimone di una riprovata prassi di elusione fiscale?* (S. Pietrini) - *Distribuzione della terra ai Goti. Contadini e barbari e l'evasione fiscale nella Tarda Antichità: cenni* (P. Bianchi) - *La difesa delle frontiere dell'impero nell'attività normativa imperiale* (F. Pergami) - INDICI: a) Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.

Vol. XXIII [Napoli 2019] - in onore di Detlef Liebs - SOMMARIO: *Les métiers et leur organisation dans l'Antiquité tardive* (J.-M. Carrié-C. Freu) - *Professiones et artes, métiers publics, métiers privés* (C. Freu) - *La regolamentazione giuridica del lavoro: il caso dei metallarii tra sensibilità e indifferenza del legislatore imperiale verso la loro condizione* (F. Amarelli) - *Per un lessico giuridico dei lavori e dei lavoratori nel tardo antico* (L. Fascione) - *Der Beruf des Juristen in der Spätantike* (D. Liebs) - *Intelectualidad, cultura de la palabra y legislación: el papel de los retóricos y la construcción de la imagen pública del Augustus* (J.L. Cañizar Palacios) - *I mestieri della scrittura* (P. Mari) - *Minima de collegiis (corporibusque)* (V. Crescenzi) - *Universitas e corpus: ricostruzione lessicale nell'ambito delle corporazioni* (R. Siracusa) - *La matricula "corporativa" come mezzo di censimento, di privilegio, di gravame* (M.L. Biccari) - *Lavorazione olearia e attività atletiche a Comum. Il caso dei iuvenes seu captatores* (R. Laurendi) - *Lavoro servile - lavoro libero* (G. Bassanelli Sommariva) - *Servi argentarii tra III e VI secolo d.C.* (F. Fasolino) - *Professione e posizione sociale dei veterinari nel mondo romano* (L. Minieri) - *Medicus amicus e strutture assistenziali nella tarda antichità* (C. Pennacchio) - *La disciplina del mestiere di attore nella tarda antichità* (G. Greco) - *Nota minima su Cass. 3.53.5-6 e le mercedi per l'aquilegus* (S. Pietrini) - *I gladiatori e il loro regime giuridico: traditio gladiatorum* (V. Carro) - *Su alcune attività lavorative dei barbari Arzuges* (Aug., Ep. 46) (L. Di Paola) - *Contingenti armati per la sorveglianza dei confini (e non solo), tra competenze ed abusi* (M. Felici) - *'Homines militares' nel tardo antico.*

Scollamento di società civile e compagine militare. Immigrati, briganti, mercenari (G. Zarro) - *Teoria e prassi del lavoro nella chiesa di età tardoantica* (L. De Salvo) - *Il dio demiurgo nel cristianesimo. Per una teologia delle arti banausiche* (V. Neri) - *Il lavoro dei monaci* (C. Lanza) - *Gymnaeciarii. A proposito della condizione giuridica della manodopera delle manifatture tessili imperiali* (M. Navarra) - *Brevi cenni in tema di crediti in natura e attività bancaria nel Tardoantico* (F. Fasolino) - *Las posesiones de los heréticos en Codex Theodosianus XVI: la normativa* (M.V. Escribano Paño) - INDICI: a) Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.

Vol. XXIV [Perugia 2021] - in onore di Maria Campolunghi - SOMMARIO: *La nuova articolazione del potere tardoimperiale: lo strumento amministrativo civile e il dispositivo militare* (J.-M. Carrié-P. Porena) - *Nostrum gubernantes imperium. Sull'organizzazione amministrativa dell'impero romano in epoca tarda* (A. Lovato) - «*Chi risponde a chi*» - «*Chi fa che cosa*» e *l'amministrare nel Tardoantico* (C. Lanza) - *Spunti per uno studio dell'obiezione di coscienza nella tarda antichità* (F. Amarelli) - *I disertori nella società tardoantica* (V. Neri) - *Exercitus hispanicus* (M.J. Bravo Bosch) - *La pratica della scrittura nell'esercito romano* (P. Mari) - *I privilegi fiscali di milites e veterani in età costantiniana* (F. Castagnino) - *I militum delicta nell'opera De re militari di Menandro* (D. Annunziata) - *Magistri militum al tempo dei Valentiniani. Stabilità dinastica e promozione politica, tra epigrafia e iconografia* (C. Ricci-D. Fasolini) - *I regolamenti della militia. Ripetizioni e conferme nella testimonianza del Codice Teodosiano* (A. Bernier) - *Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana* (S. Puliatti) - *Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana (II)* (S.-A. Fusco) - *Per un profilo del miles inermis tardoantico: tipologie, identità, competenze, mobilità* (L. Di Paola Lo Castro) - *La burocrazia nel regno dei Franchi: la testimonianza di Gregorio di Tours (V-VI secolo)* (L. De Salvo) - *Feste, banchetti, cerimonie a Bisanzio. Le articolazioni amministrative nel cd. Kletorologion di Filoteo* (F. Galgano) - *Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant. Il syndicus nell'impero romano tardoantico* (F. Arcaria) - *Nullum penitus honoratorum publica salutatione sine chlamydis indumento vicariam potestatem adire oportet (CTh. 1.15.16): apuntes sobre el vicarius Hispaniarum y sus funciones* (J.L. Cañizar Palacios) - *Gli agentes in rebus nella legislazione del IV secolo* (P.O. Cuneo) - *Su alcune figure dell'organizzazione giudiziaria tardoantica e sulle relative competenze* (S. Toscano) - *La comitiva e le sue graduazioni: la visione dei codici* (A.M. Giomaro) - *Ancora sui comites di Costantino* (A. Barbero) - *Comes e commercium nella burocrazia del Tardo Antico: i comites commerciorum* (F. Lucrezi-L. Minieri) - *La sanzione dell'infamia e il contrasto alla corruzione e al malgoverno nell'amministrazione tardoantica* (L. Atzeri) - *Rilievi sulla giurisdizione fiscale del comes rerum privatarum in età tardoantica* (E. Caroli) - *Il comes sacrarum largitionum nel sistema burocratico della tarda antichità* (F. Pergami) - *Militia. Per un chiarimento semantico-lessicale* (J.-M. Carrié). INDICI: a) Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale

MATERIALI PER UNA PALINGENESI
DELLE COSTITUZIONI
DEL TARDO IMPERO ROMANO

SERIE PRIMA

1. *Auctores graeci et latini tardae aetatis (saec. IV-VI a.D.) quorum scripta ad propositum opus utilia videntur*, a cura di R.B. Bruno Siola, S. Giglio e S. Lazzarini, Milano 1985.

Auctores graeci et latini tardae aetatis (saec. IV-VI a.D.) quorum scripta ad propositum opus utilia videntur, curantibus R.B. Bruno Siola, S. Giglio, S. Lazzarini, iterum curavit G.M. Facchetti, Milano 2000.

2. O. SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, ristampa anastatica con introduzione e tavole di raffronto a cura di M. Sargenti, Milano 1983.

3. *Testi costantiniani nelle fonti letterarie*, a cura di P. Silli, Milano 1987.

4. *Norme imperiali e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Epistulae, De Officiis, Orationes funebres*, a cura di M. Sargenti e R.B. Bruno Siola, Milano 1991.

5. *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, a cura di M. Navarra, Milano 1994.

6. S. PIETRINI, *Religio e Ius Romanum nell'epistolario di Leone Magno*, Milano 2002.

7. *ACTI. Auxilium in Codices Theodosianum Iustinianumque investigandos*, a cura di I. Fagnoli, Milano 2009.

SERIE SECONDA

1. *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, a cura di F. Pergami, Milano 1993.

2. *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante*, a cura di P.O. Cuneo, Milano 1997.

SERIE TERZA (monografie)

1. S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-VI Secolo)*, Milano 1996.

2. F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano 2000.

3. A. BANFI, *Habent illi indices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano 2005.

QUADERNI DI LAVORO

1. *Determinazioni della tarda antichità*, Tavola Rotonda (Perugia, 18-19 ottobre 1990) in preparazione del X Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Marialuisa Navarra.

2. *I problemi dell'amministrazione della giustizia e esperienze processuali della tarda Antichità*, Tavola Rotonda (Perugia, 6-7 ottobre 1992) in preparazione dell'XI Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da G. Angeli.

3. *Finanza pubblica e privata, attività creditizia, attività bancaria nella tarda antichità*, Tavola Rotonda (Perugia, 28-29 ottobre 1994) in preparazione del XII Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Carlo Lorenzi.

4. *Centralismo e autonomie nel tardo impero romano*, Tavola Rotonda (Perugia, 4-5 ottobre 1996) in preparazione del XIII Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Alessandro Mancinelli.

5/6. *Problemi di critica testuale per lo studio delle fonti della tarda antichità. La critica del testo e le fonti giuridiche*, Tavola rotonda (Perugia, 17 settembre 1998) in preparazione del XIV Convegno Internazionale, materiali raccolti da Carlo Lorenzi. *La critica del testo e le fonti non giuridiche*, Tavola rotonda (Perugia, 24-25 novembre 2000) in preparazione del XV Convegno Internazionale, materiali raccolti da Alessandro Mancinelli.

Simposio internazionale *XXV anni di studi sul Tardo antico (Spello, Teatro Civico, 18 settembre 1998)*, materiali di discussione raccolti da A. Mancinelli.

1973-1998. Le premier quart de siècle de L'Accademia Costantiniana à vol d'oiseau, par Felix B.J. Wubbe.

7. *Proposte di ricerca sul diritto della tarda antichità*, Tavola rotonda (Spello, 23-24 settembre 2002) in preparazione del XVI Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Marialuisa Navarra.

8. *Metodo successioni persona. Proposte di temi congressuali*, Tavola rotonda (Spello, 31 maggio-I giugno 2004) in preparazione del XVII Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Carlo Lorenzi.

11. *La tarda antichità e il suo diritto. Percorsi di studio*, Tavola rotonda (Spello, 25-26 giugno 2010) in preparazione del XX Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Paola Bianchi e da Silvia Rodaro.

12. *Una vita nell'università, una vita per l'università. Commemorazione scientifica di Giuliano Crifò; La tarda antichità fra diritto romano e diritti 'barbari'*, materiali di discussione raccolti da Carlo Lorenzi e da Marialuisa Navarra.

13. *Società e diritto tra Roma e barbari. Per un piano di ricerche sulla tarda antichità*, Tavola rotonda (Spello, 27-28 giugno 2014) in preparazione del XXII Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Maria Luisa Biccari e da Giorgia Maragno.

14. *Ai confini del Tardoantico. Itinerari di studio*, Tavola rotonda (Spello, 24-25 giugno 2016) in preparazione del XXIII Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Maria Luisa Biccari e da Giorgia Maragno. *Manlio Sargenti, Presidente dell'Accademia. Ricordo nel centenario della nascita*, a cura di S. Di Genova.

15. *La burocrazia tardoantica. Profili per una ricerca*, Tavola rotonda (Spello, 22-23 giugno 2018) in preparazione del XXIV Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Maria Luisa Biccari.

16. *Verso il XXV Convegno. Prospettive di ricerca sulla tarda antichità*, Tavola rotonda (30-31 ottobre 2020) in preparazione del XXV Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Maria Luisa Biccari.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un tópos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net

